



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1981**

Norme per la rigenerazione urbana

18/12/2022 - 05:25

# Indice

1. DDL S. 1981 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 1981 .....	5
1.3. Trattazione in Commissione .....	13
1.3.1. Sedute .....	14
1.3.2. Resoconti sommari .....	18
1.3.2.1. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) .....	19
1.3.2.1.1. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 172 (ant.) del 28/10/2020 .....	20
1.3.2.1.2. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 53 (ant.) del 03/11/2020 .....	51
1.3.2.1.3. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 54 (ant.) del 17/11/2020 .....	52
1.3.2.1.4. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 55 (pom.) del 17/11/2020 .....	53
1.3.2.1.5. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 185 (pom.) del 12/01/2021 .....	54
1.3.2.1.6. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 187 (pom.) del 23/02/2021 .....	63
1.3.2.1.7. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 190 (ant.) del 03/03/2021 .....	88
1.3.2.1.8. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 191 (pom.) del 10/03/2021 .....	90
1.3.2.1.9. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 193 (ant.) del 17/03/2021 .....	94
1.3.2.1.10. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 194 (pom.) del 17/03/2021 .....	96
1.3.2.1.11. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 197 (pom.) del 24/03/2021 .....	115
1.3.2.1.12. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 198 (pom.) del 30/03/2021 .....	117
1.3.2.1.13. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 199 (ant.) del 31/03/2021 .....	121
1.3.2.1.14. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 200 (ant.) del 07/04/2021 .....	124

1.3.2.1.15. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 201 (ant.) dell'08/04/2021	127
1.3.2.1.16. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 202 (pom.) del 13/04/2021	129
1.3.2.1.17. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 203 (ant.) del 14/04/2021	136
1.3.2.1.18. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 204 (ant.) del 15/04/2021	138
1.3.2.1.19. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 205 (pom.) del 20/04/2021	141
1.3.2.1.20. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 209 (ant.) del 28/04/2021	154
1.3.2.1.21. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 210 (ant.) del 29/04/2021	157
1.3.2.1.22. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 211 (pom.) del 04/05/2021	627
1.3.2.1.23. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 212 (ant.) del 05/05/2021	630
1.3.2.1.24. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 213 (pom.) dell'11/05/2021	633
1.3.2.1.25. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 214 (pom.) del 18/05/2021	639
1.3.2.1.26. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 215 (ant.) del 20/05/2021	646
1.3.2.1.27. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 216 (pom.) del 25/05/2021	649
1.3.2.1.28. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 217 (ant.) del 26/05/2021	652
1.3.2.1.29. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 219 (pom.) dell'08/06/2021	654
1.3.2.1.30. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 220 (pom.) del 09/06/2021	657
1.3.2.1.31. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 221 (ant.) del 10/06/2021	659
1.3.2.1.32. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 222 (pom.) del 15/06/2021	662
1.3.2.1.33. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 223 (pom.) del 22/06/2021	665
1.3.2.1.34. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 261 (pom.) del 09/11/2021	666
1.3.2.1.35. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 262 (ant.) del 10/11/2021	682

1.3.2.1.36. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 267 (pom.) del 24/11/2021 . . . . .	684
1.3.2.1.37. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 275 (pom.) dell'11/01/2022 . . . . .	699
1.3.2.1.38. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 277 (pom.) del 18/01/2022 . . . . .	746
1.3.2.1.39. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 278 (pom.) del 19/01/2022 . . . . .	748
1.3.2.1.40. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 279 (pom.) dell'08/02/2022 . . . . .	753
1.3.2.1.41. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 280 (ant.) del 09/02/2022 . . . . .	762
1.3.2.1.42. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 281 (ant.) del 10/02/2022 . . . . .	766
1.3.2.1.43. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 282 (pom.) del 15/02/2022 . . . . .	769
1.3.2.1.44. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 283 (ant.) del 16/02/2022 . . . . .	775
1.3.2.1.45. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 284 (ant.) del 17/02/2022 . . . . .	777
1.3.2.1.46. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 285 (pom.) del 22/02/2022 . . . . .	785
1.3.2.1.47. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 286 (ant.) del 02/03/2022 . . . . .	794
1.3.2.1.48. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 287 (pom.) dell'08/03/2022 . . . . .	801
1.3.2.1.49. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 288 (ant.) del 09/03/2022 . . . . .	814
1.3.2.1.50. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 290 (pom.) del 15/03/2022 . . . . .	817
1.3.2.1.51. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 309 (pom.) del 10/05/2022 . . . . .	819
1.3.2.1.52. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 315 (pom.) del 15/06/2022 . . . . .	826
1.3.2.1.53. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 323 (pom.) del 12/07/2022 . . . . .	829
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	836
1.4.1. Sedute . . . . .	837
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	841
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	842
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/04/2021 . . . . .	843
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 239 (pom.) del 20/04/2021 . . . . .	846



1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 242 (ant.) del 27/04/2021 . . . . .	869
1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 310 (pom.) del 18/01/2022 . . . . .	879
1.4.2.1.5. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (ant., Sottocomm. pareri) del 03/02/2022 . . . . .	884
1.4.2.1.6. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 155 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/02/2022 . . . . .	886
1.4.2.1.7. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 156 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/02/2022 . . . . .	888
1.4.2.1.8. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/03/2022 . . . . .	891
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	895
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 389 (pom.) del 13/04/2021 . . . . .	896
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 476 (pom.) del 16/11/2021 . . . . .	904
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 505 (pom.) del 18/01/2022 . . . . .	917
1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 508 (pom.) dell'08/02/2022 . . . . .	927
1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 512 (pom.) del 15/02/2022 . . . . .	956
1.4.2.2.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 517 (pom.) del 01/03/2022 . . . . .	965
1.4.2.2.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 564 (pom.) del 14/06/2022 . . . . .	1845
1.4.2.2.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 565 (ant.) del 15/06/2022 . . . . .	1862
1.4.2.2.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 572 (pom.) del 21/06/2022 . . . . .	1866
1.4.2.2.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 577 (pom.) del 28/06/2022 . . . . .	1874
1.4.2.2.11. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 578 (ant.) del 29/06/2022 . . . . .	1880
1.4.2.2.12. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 579 (pom.) del 29/06/2022 . . . . .	1884
1.4.2.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . . .	1895
1.4.2.3.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 237 (ant.) del 05/05/2021 . . . . .	1896
1.4.2.3.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 242 (pom.) del 25/05/2021 . . . . .	1899
1.4.2.3.3. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 243 (ant.) del 26/05/2021 . . . . .	1906
1.4.2.3.4. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 247 (pom.) del 09/06/2021 . . . . .	1909
1.4.2.3.5. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 256 (pom.) del 06/07/2021 . . . . .	1914
1.4.2.3.6. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 258 (pom.) del 13/07/2021 . . . . .	1916
1.4.2.3.7. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 264 (ant.) del 28/07/2021 . . . . .	1924
1.4.2.3.8. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 265 (ant.) del 29/07/2021 . . . . .	1930
1.4.2.4. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . . .	1932
1.4.2.4.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 231 (pom.) dell'11/05/2021 . . . . .	1933
1.4.2.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) . . . . .	1935
1.4.2.5.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 184 (pom.) del 23/03/2021 . . . . .	1936
1.4.2.5.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 185 (pom.) del 30/03/2021 . . . . .	1956

1.4.2.5.3. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 186 (ant.) del 31/03/2021 . . . . .	.1960
1.4.2.5.4. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 196 (pom.) del 05/05/2021 . . . . .	.1961
1.4.2.5.5. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 197 (pom.) dell'11/05/2021 . . . . .	1963
1.4.2.5.6. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 200 (ant.) del 26/05/2021 . . . . .	.1971
1.4.2.5.7. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 203 (pom.) del 15/06/2021 . . . . .	.1980
1.4.2.5.8. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 204 (ant.) del 16/06/2021 . . . . .	.1989
1.4.2.5.9. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 206 (ant.) del 23/06/2021 . . . . .	.1991
1.4.2.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . . .	.1998
1.4.2.6.1. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 142 (pom.) del 03/11/2020 . . . . .	.1999
1.4.2.6.2. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 164 (pom.) del 23/03/2021 . . . . .	.2008
1.4.2.6.3. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 165 (pom.) del 30/03/2021 . . . . .	.2012
1.4.2.6.4. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 166 (pom.) del 07/04/2021 . . . . .	.2034
1.4.2.6.5. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 168 (pom.) del 13/04/2021 . . . . .	.2037
1.4.2.6.6. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 172 (pom.) del 27/04/2021 . . . . .	.2042
1.4.2.6.7. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 174 (pom.) del 04/05/2021 . . . . .	.2044
1.4.2.6.8. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 175 (pom.) dell'11/05/2021 . . . . .	.2049
1.4.2.6.9. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 179 (pom.) del 25/05/2021 . . . . .	.2055
1.4.2.6.10. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 180 (pom.) dell'08/06/2021 . . . . .	.2066
1.4.2.7. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	.2071
1.4.2.7.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 224 (ant.) del 25/03/2021 . . . . .	.2072
1.4.2.7.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 228 (pom.) del 14/04/2021 . . . . .	.2076
1.4.2.7.3. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 231 (pom.) del 04/05/2021 . . . . .	.2088

1.4.2.7.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 283 (pom.) del 09/02/2022 .....	2096
1.4.2.7.5. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 284 (pom.) del 10/02/2022 .....	2107

## **1. DDL S. 1981 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1981  
**XVIII Legislatura**

---

Norme per la rigenerazione urbana

---

Iter

**12 luglio 2022:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1981**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[Luca Briziarelli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) )

**Cofirmatari**

[Paolo Arrigoni](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Giorgio Maria Bergesio](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Francesco Bruzzone](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Giuliano Pazzagliani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Ripamonti](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Elena Testor](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Gianpaolo Vallardi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Massimiliano Romeo](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Valeria Alessandrini](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Luigi Augussori](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Alberto Bagnai](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Stefano Borghesi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Simone Bossi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Roberto Calderoli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Maurizio Campari](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Massimo Candura](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Maria Cristina Cantu'](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Marzia Casolati](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [William De Vecchis](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Carlo Doria](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Antonella Faggi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Roberta Ferrero](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Sonia Fregolent](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Umberto Fusco](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Tony Chike Iwobi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Raffaella Fiormaria Marin](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Roberto Marti](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Enrico Montani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Tiziana Nisini](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Andrea Ostellari](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Emanuele Pellegrini](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Pasquale Pepe](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Simona Pergreffi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Cesare Pianasso](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Simone Pillon](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Daisy Pirovano](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Pietro Pisani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Mario Pittoni](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Nadia Pizzol](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Stefania Pucciarelli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Erica Rivolta](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Gianfranco Rufa](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Maria Saponara](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Saviane](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Rosellina Sbrana](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Tosato](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Manuel Vescovi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Cristiano Zuliani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) )

[Gian Marco Centinaio](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 28 ottobre 2020)

[Stefano Candiani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 28 ottobre 2020)

[Lucia Borgonzoni](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 28 ottobre 2020)

[Erika Stefani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 28 ottobre 2020)

[Armando Siri](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 28 ottobre 2020)

[Stefano Corti](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 28 ottobre 2020)

[Ugo Grassi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 28 ottobre 2020)

[Stefano Lucidi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 28 ottobre 2020)

[Michelina Lunesu](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 28 ottobre 2020)

[Alessandra Riccardi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 28 ottobre 2020)

[Francesco Urraro](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 28 ottobre 2020)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 16 novembre 2021

Presentazione

Presentato in data **15 ottobre 2020**; annunciato nella seduta n. 266 del 15 ottobre 2020.

Classificazione TESEO

RISANAMENTO URBANO , RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

**Articoli**

DIFESA DEL SUOLO (Artt.1, 2, 5), AMBIENTE (Art.1), PIANI DI RICOSTRUZIONE (Art.1), ZONE E AREE PROTETTE (Art.2), REGIONI (Artt.3, 6), RECUPERO E RICICLAGGIO (Art.3), ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI (Art.3), SORVEGLIANZA SISMICA E IDROGEOLOGICA (Artt.3, 4, 7, 8), RISPARMIO ENERGETICO (Artt.3, 4, 7), AUTORIZZAZIONI (Art.3), COMUNI (Artt.3, 4), ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA (Art.4), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.4), CASSA DEPOSITI E PRESTITI ( CDP ) (Art.4), AGEVOLAZIONI FISCALI (Artt.5, 7), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.5, 6), DEMOLIZIONE (Art.5), DETRAZIONI DI IMPOSTE (Artt.5, 8), SMALTIMENTO DI RIFIUTI (Art.5), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.6), PROVINCE AUTONOME (Art.6), CESSIONE DI CREDITI (Art.8)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Franco Mirabelli](#) (PD) (dato conto della nomina il 28 ottobre 2020) .

Relatore alla Commissione Sen. [Paola Nugnes](#) (Misto, Liberi e Uguali) (dato conto della nomina il 28 ottobre 2020) .

Relatore alla Commissione Sen. [Francesco Bruzzone](#) (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 17 marzo 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [13<sup>a</sup> Commissione permanente \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede **referente** il 23 ottobre 2020. Annuncio nella seduta n. 268 del 27 ottobre 2020.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 9<sup>a</sup> (Agricoltura), 10<sup>a</sup> (Industria), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1981

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1981

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BRIZIARELLI**, **ARRIGONI**, **BERGESIO**, **BRUZZONE**, **PAZZAGLINI**, **RIPAMONTI**, **TESTOR**, **VALLARDI**, **ROMEO**, **ALESSANDRINI**, **AUGUSSORI**, **BAGNAI**, **BORGHESI**, **Simone BOSSI**, **CALDEROLI**, **CAMPARI**, **CANDURA**, **CANTÙ**, **CASOLATI**, **DE VECCHIS**, **DORIA**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **IWOBI**, **MARIN**, **MARTI**, **MONTANI**, **NISINI**, **OSTELLARI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **PUCCIARELLI**, **RIVOLTA**, **RUFA**, **SAPONARA**, **SAVIANE**, **SBRANA**, **TOSATO**, **VE스코VI** e **ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2020

Norme per la rigenerazione urbana

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende, nelle more della definizione di una normativa quadro in materia di uso responsabile del suolo, intervenire sulla riqualificazione del tessuto insediativo esistente, quale strumento per il miglioramento della qualità di vita dei cittadini, per fornire opportunità occupazionali ma anche come contributo concreto al raggiungimento dell'obiettivo di azzeramento del consumo del suolo.

L'edificazione selvaggia e un uso sconsiderato del suolo sono fenomeni ormai diffusi che influenzano negativamente l'equilibrio del territorio, con conseguenze disastrose in termini di dissesto, di erosione e di desertificazione, che vengono alterati ed amplificati da fenomeni legati ai cambiamenti climatici, quali alluvioni intense e frequenti o siccità, andando a creare situazioni di squilibrio e di rischio per le risorse naturali, per i beni materiali e soprattutto per la salute e l'incolumità delle persone.

Intorno alle grandi città è evidente un'urbanizzazione diffusa, dispersa e poco razionale, prevalentemente di scarsa qualità architettonica, che crea frammentazione del paesaggio, difficoltà in termini di accessibilità ai servizi e dispendio dei consumi energetici, mentre nelle aree metropolitane si assiste sempre più spesso a fenomeni di abbandono di capannoni ed ex aree industriali, con conseguenze evidenti di degrado urbanistico e sociale, che portano ad occupazione abusiva e problemi alla sicurezza urbana. È quanto mai necessario indirizzare la linea politica verso un nuovo modello di governo del territorio, orientato alla riqualificazione dell'esistente, al riutilizzo di siti dismessi e al recupero di aree degradate, piuttosto che allo sviluppo di nuovi siti edificati in aree verdi e suolo agricolo con conseguente perdita di suolo, in linea con quanto previsto dalle politiche dell'Unione europea di efficienza delle risorse e di incremento zero dell'occupazione netta di terreno al 2050.

L'esperienza drammatica dovuta alla pandemia da COVID-19 ha portato molti a riflettere approfonditamente sull'importanza di ripensare realtà urbane e periurbane in chiave *smart e green*, arricchite quindi di spazi comuni e verdi fruibili in sicurezza dalla comunità, di migliorare la mobilità urbana, di incrementare la digitalizzazione dei servizi. Questa necessità è dimostrata anche dallo spopolamento che sta interessando molte delle nostre città e che sembra aver trovato nel dramma del COVID-19 un pretesto in più.

Negli ultimi anni sono aumentati esempi positivi di iniziative regionali per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione dell'esistente. Regioni come Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Liguria e la provincia autonoma di Trento hanno già approvato leggi che attribuiscono



specifici compiti ai diversi enti coinvolti e incentivano il recupero degli edifici esistenti e delle aree già edificate da bonificare e riqualificare.

A livello statale, in conformità al riparto delle competenze tra Stato e regioni in ambito di governo del territorio previsto dalla Costituzione, occorre prendere provvedimenti, leggi quadro, anche per uniformare le iniziative territoriali di sviluppo sostenibile a livello nazionale, trattando il territorio agricolo come un patrimonio unico da preservare. Riuso, rigenerazione, riqualificazione delle aree degradate, previo risanamento ambientale delle aree da bonificare, compensazione e perequazione urbanistica per eliminare la rigidità dei piani di governo del territorio e controllare l'espansione edilizia sono i concetti che occorre perseguire nell'ambito della pianificazione edificatoria, anche tenendo conto della diminuzione del tasso di crescita demografica che si registra negli ultimi anni.

Siamo usciti dall'epoca dell'urbanistica dell'espansione ed entrati in quella dell'urbanistica della riqualificazione e del riuso del tessuto insediativo esistente, della qualità e della flessibilità urbanistica per accompagnare le mutevoli esigenze umane. Tuttavia, nel perseguire questi obiettivi non si deve bloccare l'attività edilizia, arrestare le trasformazioni territoriali e lo sviluppo delle infrastrutture necessarie al Paese; occorrono azioni sistematiche ed equilibrate, politiche organiche che rendano gli interventi di riqualificazione del patrimonio esistente non solo ambientalmente ma anche economicamente sostenibili, che tengano conto di tutti gli interessi coinvolti.

La rigenerazione urbana, anche nel contesto europeo, è divenuta sinonimo di « sviluppo urbano sostenibile integrato » che può realizzarsi necessariamente mediante la compresenza di diversi interessi pubblici, talora eterogenei, ma in realtà reciprocamente collegati, tanto da generare, se attuati contestualmente in modo coordinato e sinergico, una serie di circoli virtuosi, tutti rivolti al medesimo fine della elevazione dei livelli di qualità della vita nelle comunità territoriali interessate e di tutela del territorio.

Non si può intervenire quindi con azioni circoscritte e per compartimenti stagni ma è necessario individuare, in una visione ampia e complessa, i criteri e i principi di consumo del suolo, governo del territorio, legge urbanistica, strumenti di perequazione urbanistica e compensazione, impatto ambientale, informazione e partecipazione dei cittadini nel procedimento edilizio, intensificazione volumetrica delle città, opere pubbliche e riforma del codice degli appalti, riparto delle competenze tra Stato e regioni (titolo V della Costituzione). Ciò si ottiene attraverso procedimenti di perequazione urbanistica e di compensazione per trasferire volumi edilizi dalle aree di espansione al perimetro delle città consolidate. Si tratta di azioni che le regioni e i comuni dovranno intraprendere con leggi urbanistiche regionali, strumenti di pianificazione e regolamenti comunali, secondo le proprie competenze, sulla base di una legge statale che permetta un incremento delle volumetrie della città consolidata e il cambio della destinazione d'uso dei comparti di intervento. Rigenerazione vuole significare: riqualificazione, restauro, ristrutturazione e recupero degli spazi vuoti e delle aree dismesse delle città.

Abbiamo realtà di piani regolatori comunali che presentano espansioni edilizie esagerate, spesso basati su speculazioni e non su effettive necessità data una crescita demografica quasi inesistente che non giustificano un'espansione edilizia.

Il disegno di legge punta alla rigenerazione e al riuso delle aree e delle superfici post-industriali abbandonate e, a tale scopo, prevede incentivazioni finanziarie, sia per i comuni che per i privati cittadini, recuperando aree che spessissimo rappresentano importanti passività ambientali, fonti di contaminazione e accumulo di rifiuti, ricettacolo di degrado sociale e pericolo strutturale. Riteniamo che questa sia l'unica strada per garantire, senza penalizzare la nostra economia, un miglioramento della qualità della vita dei cittadini, più garanzia di tutela della loro salute e uno sviluppo ambientalmente sostenibile.

Nell'ambito del programma Italia verde istituito con il cosiddetto « decreto clima », ovvero con il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, che prevede l'assegnazione annuale da parte del Consiglio dei ministri del titolo di « Capitale verde d'Italia » ad una città italiana, si associa anche un riconoscimento, a titolo gratuito, alle città che presentano iniziative per una rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia, con lo scopo di

diffondere buone prassi in questo settore, attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Finalità e ambito della legge)*

1. La presente legge, in coerenza con gli articoli 9 e 117 della Costituzione, con la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre del 2000, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta i principi fondamentali in materia di riuso e rigenerazione urbana che, insieme ai principi di limitazione del consumo del suolo, sono gli strumenti prioritari di governo del territorio.
2. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale degli insediamenti produttivi e delle opere pubbliche e di pubblica utilità, diverse dalle infrastrutture stradali e ferroviarie e da altri interventi nel settore dei trasporti e della logistica, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che garantiscono un bilancio ecologico positivo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.
3. La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme di cui alla presente legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo di suolo.
4. Le politiche di sviluppo territoriale, nazionali e regionali, favoriscono la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, la tutela del paesaggio nonché la programmazione dell'uso del suolo.

### Art. 2.

#### *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, si intende:

*a)* per « rigenerazione urbana »: un insieme coordinato di interventi sia pubblici che privati, urbanistici, edilizi, socio-economici, tecnologici, ambientali e culturali di iniziativa strategica anche per contrastare nuovo consumo di suolo che includono, anche avvalendosi di misure di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, anche con incremento volumetrico e cambio di destinazione d'uso e anche mediante la demolizione e la ricostruzione, il recupero e la riqualificazione del patrimonio costruito e delle connessioni con il contesto urbano, la riorganizzazione sostenibile dell'assetto urbano mediante la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, la bonifica ambientale e il risanamento dell'edificato e delle aree dismesse, il miglioramento della sicurezza statica e l'innalzamento del potenziale ecologico e ambientale dei materiali e delle infrastrutture, nonché l'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, lo sviluppo di nuove economie, di nuova occupazione e della sicurezza sociale;

*b)* per « superficie naturale e seminaturale »: le aree di fatto utilizzabili o utilizzate a scopi agro-silvo-pastorali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola anche presenti negli spazi liberi delle aree urbanizzate, nonché quelle costituenti continuità ambientale, ecologica e naturalistica con le superfici esterne della medesima natura, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e insediamenti produttivi, per attività industriali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti e per i lotti interclusi;

*c)* per « area urbanizzata e urbanizzabile »: la parte del territorio già edificato, comprensivo delle aree

libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa a qualsiasi destinazione d'uso, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi, parchi urbani e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola;

d) per « area urbana degradata »: area con presenza di un patrimonio edilizio caratterizzato da un impianto urbano di scarsa qualità sotto il profilo architettonico e morfotipologico, associato alla carenza di attrezzature e servizi o alla carenza o al degrado degli spazi pubblici e delle aree libere; area caratterizzata da attrezzature e infrastrutture dismesse; area caratterizzata da degrado socio-economico, connotata da condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;

e) per « compensazione ecologica »: interventi volti al ripristino o al miglioramento delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli, finalizzati a compensare quelle perse con gli interventi di edificazione e urbanizzazione, come la creazione di *habitat* umidi o di zone boscate o la bonifica e la deimpermeabilizzazione del suolo, nonché tutti gli interventi finalizzati all'attenuazione dell'impatto socio-ambientale;

f) per « sostituzione edilizia »: interventi di integrale sostituzione dell'immobile esistente, ricadenti tra quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, da attuare mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma.

Art. 3.

*(Criteri e misure di programmazione del riuso e della rigenerazione urbana)*

1. Ai fini della rigenerazione urbana, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, emanano disposizioni di incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) recupero dei volumi esistenti e riconoscimento di superfici e volumi aggiuntivi rispetto a quelli preesistenti;

b) possibilità di modifica delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici per la specifica area;

c) possibilità di diversa distribuzione volumetrica, anche con accorpamento dei volumi, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti degli edifici;

d) possibilità di diverso posizionamento degli edifici sulle aree di sedime e possibilità di delocalizzazione in aree diverse;

e) riconoscimento di un titolo preferenziale alla realizzazione, al recupero o all'assegnazione di immobili, messi a disposizione dai comuni o da altri soggetti pubblici, da utilizzare per esigenze temporanee di insediamento dei residenti prima dell'inizio dei lavori di rigenerazione urbana e per tutto il periodo dei lavori;

f) obiettivi di efficienza energetica e di adeguamento sismico;

g) possibilità di deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché alle disposizioni regionali e comunali attuative, tenendo conto delle altezze e dei limiti delle distanze da pareti finestrate di edifici preesistenti limitrofi e fatte salve le norme in materia igienico-sanitaria e per il superamento delle barriere architettoniche;

h) interventi di rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate e per opere di mitigazione e compensazione ambientale;

i) riconoscimento di priorità per l'utilizzo di finanziamenti pubblici nazionali e dell'Unione europea.

2. Per gli interventi di sostituzione edilizia anche con aumento di volumetria non si applicano gli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle distanze tra i fabbricati preesistenti e delle diverse disposizioni regionali, e l'articolo 41-*quinquies*, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. È sempre ammessa la monetizzazione degli *standard* urbanistici di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
3. Gli oneri di urbanizzazione, nel caso in cui l'intervento non determini un incremento delle volumetrie e delle superfici coperte, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 6; gli oneri di urbanizzazione dovuti dal proponente sono commisurati alle volumetrie o alle superfici eccedenti quelle originarie. Il costo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. Nel caso in cui l'intervento riguardi edilizia abitativa convenzionata si applica l'articolo 17, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo non è soggetta alla corresponsione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera *d-ter*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. La proposta di intervento che interessa una pluralità di edifici è sottoposta al preventivo assenso della giunta comunale che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data della presentazione della stessa.
6. Per l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo l'amministrazione comunale convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento dà atto della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera anche agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo abilitativo ed eventuale variante allo strumento urbanistico comunale, previo preliminare provvedimento della giunta comunale. Ove l'intervento comporti variazione degli strumenti urbanistici il provvedimento della giunta deve essere ratificato dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. Si applica l'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Per la riconversione dei siti industriali dismessi, diversi dai siti inquinati nazionali (SIN) di cui all'articolo 252-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere stipulati, anche su proposta di soggetti privati, gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento.
8. Al fine di diffondere le buone prassi, anche attraverso forme di premialità, di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, è istituito un riconoscimento annuale, a titolo gratuito, alle città che presentano iniziative virtuose di rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia dell'esistente, nell'ambito del programma Italia verde di cui all'articolo 4-*quater* del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

#### Art. 4.

##### *(Incentivi per la rigenerazione urbana)*

1. Per favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana, i comuni possono disporre, dal 1° gennaio 2021 e per un periodo massimo di dieci anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto di riqualificazione, dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per gli interventi da realizzare i comuni possono deliberare la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.
2. I progetti di rigenerazione urbana possono comprendere, nel rispetto della legislazione e della pianificazione urbanistica vigenti, anche misure compensative di diritti edificatori. I comuni inoltre

promuovono interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico e delle infrastrutture di propria competenza, con particolare riferimento alla sicurezza sismica e statica e all'efficienza energetica.

3. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

4. Allo scopo di favorire l'accesso al credito dei proprietari di immobili ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana, oggetto di interventi di messa in sicurezza statica e antisismica e di risparmio energetico e idrico, è istituito uno strumento finanziario da parte della Cassa depositi e prestiti Spa che, utilizzando anche i risparmi prodotti dagli interventi edilizi sui costi energetici, determini condizioni finanziarie e tassi d'interesse vantaggiosi per l'investimento dei privati nella sicurezza e nella sostenibilità ambientale. Il finanziamento è commisurato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili, definiti con apposito provvedimento della Cassa depositi e prestiti Spa.

Art. 5.

*(Incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la rigenerazione del suolo edificato, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028, destinato al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni, esclusi i beni tutelati ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, relative a interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di demolizione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 40.000 euro per unità immobiliare ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

3. La detrazione di cui al comma 2 è concessa, nei limiti della dotazione annua del Fondo di cui al comma 1, per l'esclusiva finalità della riconversione agricola del terreno, da attuare entro diciotto mesi dal termine dei lavori di demolizione e da utilizzare per attività agricola per un periodo di almeno quindici anni, anche attraverso contratti di affitto.

4. La detrazione di cui al comma 2 spetta ai soggetti aventi diritto sulla base delle richieste da essi presentate. Le somme non impegnate nell'anno di riferimento possono esserlo nell'esercizio successivo.

5. Per gli interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Tra le spese sostenute di cui al comma 2 sono comprese quelle per lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento in discarica del materiale risultato della demolizione.

7. Gli incentivi fiscali di cui al presente articolo sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

*(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)*

1. Al fine di contribuire all'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana promossi dagli enti locali, anche sulla base di proposte di privati, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2035.

2. Le risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome o dai comuni interessati.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate anche per la progettazione degli interventi e per l'assegnazione di contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione di incentivi ai sensi degli articoli 4 e 5.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1. Gli interventi realizzati con l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 7.

*(Cumulabilità degli incentivi)*

1. Gli incentivi fiscali e i contributi di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

Art. 8.

*(Interventi di riduzione di rischio sismico su interi edifici)*

1. Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio

dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferiti a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive e realizzati, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, con procedure autorizzatorie iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, finalizzati alla riduzione del rischio sismico anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro ventiquattro mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione delle unità immobiliari, spetta all'acquirente di ciascuna unità immobiliare una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 75 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore e una detrazione dall'imposta nella misura del 85 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore, da applicare sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. I soggetti beneficiari di cui al primo periodo possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici ricadenti nella disciplina e nel periodo di applicazione dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2021, 36 milioni di euro per l'anno 2022, 54 milioni di euro per l'anno 2023, 72 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **1.3. Trattazione in Commissione**



## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1981  
**XVIII Legislatura**

---

Norme per la rigenerazione urbana

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 172 \(ant.\)](#)

28 ottobre 2020

[N. 53 \(ant.\)](#)

3 novembre 2020

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 54 \(ant.\)](#)

17 novembre 2020

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 55 \(pom.\)](#)

17 novembre 2020

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 185 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 185 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

[N. 187 \(pom.\)](#)

23 febbraio 2021

[N. 190 \(ant.\)](#)

3 marzo 2021

[N. 191 \(pom.\)](#)

10 marzo 2021

[N. 193 \(ant.\)](#)

17 marzo 2021

[N. 194 \(pom.\)](#)

17 marzo 2021

[N. 197 \(pom.\)](#)

24 marzo 2021

[N. 198 \(pom.\)](#)

30 marzo 2021

[N. 199 \(ant.\)](#)

31 marzo 2021

[N. 200 \(ant.\)](#)

7 aprile 2021

[N. 201 \(ant.\)](#)

8 aprile 2021

[N. 202 \(pom.\)](#)

13 aprile 2021

[N. 203 \(ant.\)](#)

14 aprile 2021

[N. 204 \(ant.\)](#)

15 aprile 2021

[N. 205 \(pom.\)](#)

20 aprile 2021

[N. 209 \(ant.\)](#)

28 aprile 2021

[N. 210 \(ant.\)](#)

29 aprile 2021

[N. 211 \(pom.\)](#)

4 maggio 2021

[N. 212 \(ant.\)](#)

5 maggio 2021

[N. 213 \(pom.\)](#)

11 maggio 2021

[N. 214 \(pom.\)](#)

18 maggio 2021

[N. 215 \(ant.\)](#)

20 maggio 2021

[N. 216 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

[N. 217 \(ant.\)](#)

26 maggio 2021

[N. 219 \(pom.\)](#)

8 giugno 2021

[N. 220 \(pom.\)](#)

9 giugno 2021

[N. 221 \(ant.\)](#)

10 giugno 2021

[N. 222 \(pom.\)](#)

15 giugno 2021

[N. 223 \(pom.\)](#)

22 giugno 2021

[N. 261 \(pom.\)](#)

9 novembre 2021

[N. 262 \(ant.\)](#)

10 novembre 2021

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 267 \(pom.\)](#)

24 novembre 2021

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 275 \(pom.\)](#)

11 gennaio 2022

[N. 277 \(pom.\)](#)

18 gennaio 2022

[N. 278 \(pom.\)](#)

19 gennaio 2022

[N. 279 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2022

[N. 280 \(ant.\)](#)

9 febbraio 2022

[N. 281 \(ant.\)](#)

10 febbraio 2022

[N. 282 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2022

[N. 283 \(ant.\)](#)

16 febbraio 2022

[N. 284 \(ant.\)](#)

17 febbraio 2022

[N. 285 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

[N. 286 \(ant.\)](#)

2 marzo 2022

[N. 287 \(pom.\)](#)

8 marzo 2022

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 288 \(ant.\)](#)

9 marzo 2022

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 290 \(pom.\)](#)

15 marzo 2022

[N. 309 \(pom.\)](#)

10 maggio 2022

[N. 315 \(pom.\)](#)

15 giugno 2022

[N. 323 \(pom.\)](#)

12 luglio 2022

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 13<sup>^</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

# 1.3.2.1.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 172 (ant.) del 28/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020

**172ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*

[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare  
Morassut.*

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")**, approvato dalla Camera dei deputati

**(674) MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare**

**(1133) Patty L'ABBATE ed altri. - Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini**

**(1503) IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino**

**(1822) Virginia LA MURA ed altri. - Disposizioni in materia di gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate ai fini della tutela dell'ecosistema marino e costiero**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1571, 674 e 1503, disgiunzione dei disegni di legge nn. 1133 e 1822 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 13 ottobre.

La presidente MORONESE informa che alla scadenza del termine - fissato per lo scorso 26 ottobre alle ore 12 - risultano presentati, al disegno di legge n. 1571, adottato dalla Commissione a base del prosieguo dei lavori, 3 ordini del giorno e 83 emendamenti (pubblicati in allegato).

Informa quindi la Commissione che sono pervenute alla Presidenza richieste di disgiunzione della discussione dei disegni di legge n. 1133 (a prima firma della senatrice L'Abbate) e n. 1822 (a prima firma della relatrice La Mura).

Dopo che la relatrice LA MURA (M5S) ha manifestato il proprio orientamento favorevole, la Commissione delibera la disgiunzione dalla discussione dei disegni di legge nn. 1133 e 1822 dalla

discussione congiunta degli altri disegni di legge in titolo.

Interviene brevemente il senatore [NASTRI](#) (*FdI*), chiedendo di aggiungere la propria firma agli ordini del giorno e agli emendamenti recanti la prima firma del senatore Iannone ovvero del senatore De Carlo.

La presidente [MORONESE](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1131, 970, 985 e 1302, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1943 e 1981, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

La presidente [MORONESE](#) invita la relatrice ad illustrare i disegni di legge nn. 1943 e 1981.

La relatrice [NUGNES](#) (*Misto-LeU*) illustra innanzitutto il disegno di legge n. 1943, recante misure e strumenti per la rigenerazione urbana.

Nel dettaglio, il Capo I indica le finalità e reca le definizioni. L'articolo 1 reca innanzitutto le finalità del testo che, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione e della Convenzione europea del paesaggio e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, individua nella rigenerazione urbana lo strumento fondamentale di trasformazione, sviluppo e governo del territorio senza consumo di suolo, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché la sovranità agroalimentare e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo. In particolare, si indicano le finalità di contribuire al contenimento del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani; si indica il fine di favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con funzioni eterogenee e di edifici, pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono, dismessi o in via di dismissione, inutilizzati o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo. Si indica altresì la finalità di ridurre i consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio, nonché di favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita nei centri urbani per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, favorendo l'integrazione sociale, culturale e funzionale degli edifici, in termini di servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, anche con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità. Sempre tra le finalità viene indicata, altresì, la tutela dei centri storici, nonché il favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità e dei percorsi pedonali e ciclabili, nonché il favorire elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici. Infine, si fa riferimento al favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale per soddisfare la



domanda abitativa e la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana.

L'articolo 2 reca le definizioni, indicando quale rigenerazione urbana il complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani da realizzare prioritariamente su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio, ambientale o socio-economico; si definiscono gli ambiti urbani e le aree urbane degradate, nonché si reca la definizione normativa del concetto di « consumo di suolo », quale variazione da una copertura non artificiale o suolo non consumato a una copertura artificiale del suolo. Si definiscono poi l'impermeabilizzazione nonché i servizi ecosistemici del suolo, quali benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, così come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Infine, si indica quale « pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici » il recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che abbiano determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche della stessa o di un'altra porzione di suolo, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica.

Passando al Capo II del provvedimento (relativo al programma di rigenerazione urbana e strumenti di intervento), l'articolo 3 reca il Programma di rigenerazione urbana comunale e priorità del riuso e della rigenerazione urbana. Si prevede che tale programma sia attuato tramite i piani di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 in materia di norme per l'edilizia residenziale, sulla base della banca dati del riuso del patrimonio immobiliare esistente e dell'individuazione delle aree urbane degradate o dismesse da riutilizzare prioritariamente. Il programma prescrive l'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione urbana, prevedendo poi un insieme coordinato di interventi sia urbanistici ed edilizi sia socio-economici, ambientali e culturali, che non determinino consumo di suolo, improntati alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati; si fa riferimento al rilancio della città pubblica attraverso la realizzazione di servizi primari e secondari, di contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, indicando poi interventi di insediamento di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi e reti ecologiche, nonché volti a facilitare attività di agricoltura urbana. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici, prevedendosi, in caso di inerzia, i poteri sostitutivi del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. I comuni, singoli o associati, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, provvedono all'adeguamento dei piani comunali ed intercomunali ai piani paesaggistici e all'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche. Il comma 4, in particolare, specifica una serie di attività in capo ai comuni, in materia di censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, con aggiornamento ogni due anni, mentre il comma 5, con riferimento alla cartografia delle basi territoriali ISTAT, prevede sia resa disponibile la mappatura del perimetro dei centri e dei nuclei abitati e delle località produttive, disponendo che tutte le aree all'esterno di quelle indicate, prevalentemente agricole o naturali, non possano essere soggette a nuove edificazioni e a impermeabilizzazioni. Ai sensi del comma 6, i comuni segnalano quindi annualmente alle regioni o alle province autonome le proprietà immobiliari in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria, di arrecare danno al paesaggio, alle attività produttive o all'ambiente, da annotare in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente.

L'articolo 4 reca norme in materia di rigenerazione urbana degli agglomerati urbani di valore storico, prevedendo per i piani di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico (PdIR) e per il programma di rigenerazione urbana comunale del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico, nonché per le aree oggetto di tutela paesaggistica il parere della sovrintendenza. Si indicano nel dettaglio, ai commi 2 e 3, i contenuti del programma di rigenerazione urbana del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico.

L'articolo 5 disciplina quindi le ristrutturazioni edilizie e la ristrutturazione urbanistica, nella finalità di

favorire la rottamazione degli edifici che non rispondono alle norme di sicurezza e sostenibilità, e con il vincolo che non si preveda ulteriore consumo di suolo. In attuazione del programma di rigenerazione e dei PdiR, gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), del testo unico in materia edilizia di cui al DPR n. 380 del 2001, possono accedere agli incentivi, al fondo per la rigenerazione urbana e alle facilitazioni della legge in esame alla sussistenza delle condizioni previste dalle lettere a)-e) della disposizione. In base al comma 3, alle condizioni indicate tutti gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione e di occupazione del suolo pubblico, sono dovuti nella misura del 50 per cento. Inoltre si prevede, per gli interventi attuati in aree industriali dismesse, la ammissibilità della richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, a condizione che il mutamento della destinazione non comporti nuovo consumo di suolo.

L'articolo 6 disciplina il consumo di suolo con obbligo di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, prevedendo, per il caso di verificata impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso, la possibilità di interventi di nuova costruzione esclusivamente garantendo il pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nonché un consumo netto di suolo uguale a zero o negativo.

L'articolo 7 concerne la partecipazione delle comunità locali, prevedendo che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinino le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana per la riqualificazione, il rinnovo, il recupero e la tutela delle aree urbane.

L'articolo 8 reca pertanto norme in materia di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi. Il comma 1 stabilisce che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportino nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione, mitigazione e messa in sicurezza delle aree esposte al rischio idrogeologico e sismico, attuati dai soggetti pubblici, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale. Si abrogano, con il comma 2, il comma 737 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla utilizzazione per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche, dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

L'articolo 9 interviene invece in materia di funzione sociale della proprietà, considerando, per le finalità di cui all'articolo 1 del disegno di legge, come abbandonati i beni, inutilizzati o derelitti, di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura, che si trovino in stato di abbandono da almeno sette anni o di degrado da almeno quindici anni. Si definiscono i « beni comuni », quali cose materiali e immateriali che - per natura o funzione - soddisfino diritti fondamentali e bisogni socialmente rilevanti. Si stabilisce, al comma 3, che i beni abbandonati, non utilizzati per più di dieci anni che hanno perso la loro costituzionale funzione sociale per colpa o dolo del proprietario, rientrano nel patrimonio pubblico dei comuni in cui si trovano e devono essere destinati a soddisfare l'interesse generale. Il comma 4 detta i principi con cui i comuni gestiscono i beni comuni, prevedendosi poi un apposito elenco, pubblicato in un'apposita sezione del sito internet istituzionale dei comuni singoli o associati, per i beni individuati in rilievo di cui all'articolo 9.

L'articolo 10, in materia di Piano di demolizione selettiva e pre-audit, stabilisce, al fine di creare le migliori condizioni per il recupero dei materiali da costruzione e demolizione dei grandi e medi cantieri edili, l'obbligo di adottare il piano di demolizione selettiva con pre-audit: lo scopo è di poter avviare la demolizione, la decontaminazione dei rifiuti e il piano di gestione di quelli da avviare a recupero, riuso e riciclo.

L'oratrice prosegue la propria disamina passando al Capo III del provvedimento, recante misure per la rigenerazione urbana.

In particolare, l'articolo 11 disciplina il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'attuazione del programma di rigenerazione urbana promosso dagli enti locali, anche sulla base di proposte di privati, e per favorire la riqualificazione delle aree a rischio di degrado; si stabilisce una dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il riparto delle risorse e l'individuazione degli interventi da finanziare. Si prevede un meccanismo di certificazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, circa l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti. Il comma 5 pone l'onere a carico dell'utilizzo delle risorse derivanti dalla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi.

L'articolo 12 contiene quindi misure di incentivazione, stabilendo a favore dei comuni, in forma singola o associata, la priorità nella concessione di finanziamenti statali, regionali e di accesso al Fondo europeo di sviluppo regionale per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica e rigenerazione dei siti contaminati, nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale. Inoltre, sulla base del comma 2, priorità è altresì riconosciuta ai soggetti privati, singoli o associati, che intendano realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture anche nei territori rurali, nonché il recupero del suolo a fini agricoli o ambientali, anche mediante la demolizione di capannoni e di altri fabbricati rurali di recente edificazione, incongrui rispetto al contesto paesaggistico. Si dettano, ai commi 3 e 4, disposizioni per prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e per favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

L'articolo 13 reca una delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con l'emanazione di uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane o aree urbane degradate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto degli indicati principi e criteri direttivi. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, e sono trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 14 contiene un'ulteriore delega al Governo per la stabilizzazione del *bonus* ristrutturazioni, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico degli edifici residenziali, commerciali e produttivi. Si prevede, al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3, in accordo con il programma di rigenerazione urbana, la adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi, finalizzati ad apportare modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90), prevedendo la stabilizzazione delle agevolazioni previste per l'efficientamento energetico fino al 2025, valutando un sistema di proporzionalità dell'incentivo basata su criteri di efficientamento energetico con le risorse di cui all'articolo 11. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 15 prevede norme in materia di incentivo al recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare inutilizzato e alla rigenerazione urbana, prevedendo la facoltà per i comuni di elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni. Inoltre, il comma 2 stabilisce che le amministrazioni agevolano e favoriscono l'attuazione delle attività richieste per la trasformazione urbanistica e il cambio di destinazione d'uso e il recupero dei manufatti già esistenti, con il vincolo del divieto di nuovo consumo di suolo e nel rispetto degli indicati criteri. In tale ottica, per favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana, i

comuni possono prevedere, dal 1° gennaio 2021 e per un periodo massimo di quindici anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto del piano di rigenerazione urbana, deliberando la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.

L'articolo 16 dispone poi sulla cumulabilità degli incentivi, prevedendo che gli incentivi fiscali e i contributi di cui alla presente legge siano cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

L'articolo 17 reca, infine, la manutenzione dei terreni agricoli, prevedendo che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del marchio di qualità di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio». Il Capo IV reca quindi le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 18 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge è fatto obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e non è consentito consumo di suolo in violazione della legge in esame. Inoltre, è comunque esclusa qualsiasi previsione di opere comprese in zone agricole o soggette a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, ovvero interessate da problematiche idrogeologiche. Si prevede che la disciplina relativamente agli interventi di demolizione, ricostruzione e sostituzione, non sia applicabile ai centri storici, alle aree ad essi equiparate, agli agglomerati urbani di valore storico, agli immobili individuati nelle mappe di impianto del catasto edilizio urbano che abbiano mantenuto una configurazione architettonica tradizionale caratterizzante il tessuto storico, nonché alle aree e agli immobili individuati dall'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, se non previa espressa autorizzazione della competente soprintendenza, dettandosi poi la disciplina per le aree urbanizzate degradate e per le aree libere, oggetto di tutela paesaggistica. Il comma 2 fa comunque salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi approvati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica.

Il comma 3 sanziona con lo scioglimento dei consigli comunali in base alle disposizioni dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i casi di accertata violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su proposta del Ministro dell'interno. Si recando infine una serie di novelle legislative all'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e all'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice del paesaggio), nonché al testo unico in materia edilizia e alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

L'articolo 19 reca quindi una delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di governo del territorio e di contrasto al consumo di suolo. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riordino, modifica, coordinamento e integrazione delle disposizioni vigenti in materia di governo del territorio e di contrasto al consumo di suolo, dettandosi i relativi principi e criteri direttivi, quali: il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative adottate ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato vigenti, la verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia e l'indicazione esplicita delle norme da abrogare. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, resi nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

L'articolo 20, da ultimo, disciplina la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, pari a 30 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La relattrice passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 1981, composto da 8 articoli e del pari recante norme per la rigenerazione urbana.

Nel dettaglio, l'articolo 1 reca le finalità e l'ambito della legge. Richiamando gli articoli 9 e 117 della Costituzione, nonché la Convenzione europea sul paesaggio, si prevede infatti che la legge detti i principi fondamentali in materia di riuso e rigenerazione urbana che, insieme ai principi di limitazione del consumo del suolo, costituiscono gli strumenti prioritari di governo del territorio. Il comma 2 dell'articolo stabilisce poi che l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che garantiscono un bilancio ecologico positivo nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per insediamenti produttivi e opere pubbliche e di pubblica utilità, che siano diverse da infrastrutture stradali e ferroviarie e da interventi nel settore dei trasporti e della logistica. In base al comma 3, infine, la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme della legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo di suolo. Le politiche di sviluppo territoriale, nazionali e regionali, favoriscono inoltre la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, la tutela del paesaggio nonché la programmazione dell'uso del suolo.

L'articolo 2 reca invece le definizioni. In particolare, per « rigenerazione urbana » si intende un insieme coordinato di interventi sia pubblici che privati, urbanistici, edilizi, socio-economici, tecnologici, ambientali e culturali di iniziativa strategica anche per contrastare nuovo consumo di suolo; questi includono, anche avvalendosi di misure di ristrutturazione urbanistica ed edilizia anche con incremento volumetrico e cambio di destinazione d'uso e mediante la demolizione e la ricostruzione, il recupero e la riqualificazione del patrimonio costruito e delle connessioni con il contesto urbano, la riorganizzazione sostenibile dell'assetto urbano mediante la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, la bonifica ambientale e il risanamento dell'edificato; si fa riferimento anche al miglioramento della sicurezza statica e all'innalzamento del potenziale ecologico e ambientale dei materiali e delle infrastrutture, nonché all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, allo sviluppo di nuove economie e di nuova occupazione e sicurezza sociale. Si dettano poi le definizioni di « superficie naturale e seminaturale », quali aree di fatto utilizzabili o utilizzate a scopi agro-silvo-pastorali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, e comunque libere da edificazioni e infrastrutture, fatta eccezione per le fattispecie indicate relative alla destinazione a servizi di pubblica utilità, ad infrastrutture e insediamenti produttivi; di « area urbanizzata e urbanizzabile » e di « area urbana degradata », indicando per « compensazione ecologica » gli interventi volti al ripristino o al miglioramento delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli. Si definisce poi « sostituzione edilizia » l'insieme di interventi di integrale sostituzione dell'immobile esistente, ricadenti tra quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, da attuare mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma.

L'articolo 3 contiene quindi criteri e misure di programmazione del riuso e della rigenerazione urbana. Si prevede che, ai fini della rigenerazione urbana, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, emanino disposizioni di incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana, sulla base degli indicati criteri direttivi, relativi a: recupero dei volumi esistenti e al riconoscimento di superfici e volumi aggiuntivi rispetto a quelli preesistenti, possibilità di modifica delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici per la specifica area, possibilità di diversa distribuzione volumetrica e di diverso posizionamento degli edifici sulle aree di sedime e di delocalizzazione in aree diverse. Tra i criteri si indicano inoltre: il riconoscimento di un titolo preferenziale alla realizzazione, al recupero o all'assegnazione di immobili, messi a disposizione dai comuni o da altri soggetti pubblici, da utilizzare per esigenze temporanee di insediamento dei residenti prima dell'inizio dei lavori di rigenerazione urbana e per tutto il periodo dei lavori (lett. e) e

gli obiettivi di efficienza energetica e di adeguamento sismico (lett. f), nonché la possibilità di deroga a talune disposizioni in materia di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati, di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, fatte salve le norme in materia igienico-sanitaria e per il superamento delle barriere architettoniche.

Si indicano infine, tra i criteri, gli interventi di rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate e per opere di mitigazione e compensazione ambientale ed il riconoscimento di priorità per l'utilizzo di finanziamenti pubblici nazionali e dell'Unione europea (lett. h) - i)). In base al comma 2, per gli interventi di sostituzione edilizia anche con aumento di volumetria non si applicano le disposizioni in materia di limiti di densità edilizia, limiti di altezza degli edifici e limiti di distanza tra i fabbricati previsti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del citato decreto n. 1444, fermo restando il rispetto delle distanze tra i fabbricati preesistenti e delle diverse disposizioni regionali, risultando ammessa la monetizzazione degli standard urbanistici. Gli oneri di urbanizzazione, nel caso in cui l'intervento non determini un incremento delle volumetrie e delle superfici coperte, si prevede siano a carico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui al successivo articolo 6, dettandosi i criteri per la relativa commisurazione, e prevedendo specifiche disposizioni riguardanti edilizia abitativa convenzionata. Si recano poi norme per la riconversione dei siti industriali dismessi, diversi dai siti inquinati nazionali, con accordi di programma, prevedendo il comma 8, nella finalità di diffondere le buone prassi, l'istituzione di un riconoscimento annuale, a titolo gratuito, alle città che presentano iniziative virtuose di rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia dell'esistente, nell'ambito del programma Italia verde di cui all'articolo 4-quater del decreto-legge clima (decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141).

L'articolo 4 reca quindi gli incentivi per la rigenerazione urbana. Si prevede, nel dettaglio, che, nella finalità di favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana, i comuni possano disporre, dal 1° gennaio 2021 e per un periodo massimo di dieci anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto di riqualificazione, dall'imposta municipale propria. Per gli interventi da realizzare i comuni possono inoltre deliberare la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico. I progetti di rigenerazione urbana possono comprendere, in base al comma 2 dell'articolo, nel rispetto della legislazione e della pianificazione urbanistica vigenti, anche misure compensative di diritti edificatori. I comuni promuovono inoltre interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico e delle infrastrutture di propria competenza, con particolare riferimento alla sicurezza sismica e statica e all'efficienza energetica.

Il comma 3 stabilisce poi che ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, mentre il comma 4 istituisce uno strumento finanziario da parte della Cassa depositi e prestiti Spa finalizzato a favorire l'accesso al credito dei proprietari di immobili ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana, oggetto di interventi di messa in sicurezza statica e antisismica e di risparmio energetico e idrico: tale strumento, utilizzando anche i risparmi prodotti dagli interventi edilizi sui costi energetici, determina condizioni finanziarie e tassi d'interesse vantaggiosi per l'investimento dei privati nella sicurezza e nella sostenibilità ambientale ed il finanziamento è commisurato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili, definiti con apposito provvedimento della Cassa depositi e prestiti Spa.

L'articolo 5 reca invece gli incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati. Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la rigenerazione del suolo edificato, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028, destinato al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni; sono esclusi i beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. La detrazione è concessa, nei limiti della dotazione annua del Fondo istituito, per l'esclusiva finalità della riconversione agricola del terreno, da attuare

entro diciotto mesi dal termine dei lavori di demolizione e da utilizzare per attività agricola per un periodo di almeno quindici anni, anche attraverso contratti di affitto.

In particolare, si prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di demolizione, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 per interventi di demolizione degli edifici in parola. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 40.000 euro per unità immobiliare ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Sono comprese nella detrazione le spese per lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento in discarica del materiale risultato della demolizione. Si prevede in materia la possibile cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari (co. 5), demandando ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di stabilire le modalità di attuazione. Gli incentivi fiscali previsti dall'articolo sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali. Il relativo onere, previsto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028, è previsto con corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

L'articolo 6 disciplina il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2035. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome o dai comuni interessati. Il medesimo decreto individua altresì gli interventi da finanziare e i relativi importi. Si specifica che le risorse del Fondo sono utilizzate anche per la progettazione degli interventi e per l'assegnazione di contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione di incentivi previsti dagli articoli 4 e 5. Si stabilisce poi un sistema di certificazione dell'avvenuta realizzazione degli investimenti da parte di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in base al disposto del comma 5.

L'articolo 7, in materia di cumulabilità degli incentivi, stabilisce poi che la cumulabilità degli incentivi fiscali e dei contributi di cui agli articoli 4, 5 e 6 con le detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

L'articolo 8 reca infine interventi di riduzione di rischio sismico su interi edifici. Si prevede che per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge, nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis), comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) spetti all'acquirente una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 75 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore e una detrazione dall'imposta nella misura del 85 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore; si tratta degli interventi riferiti a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive e realizzati, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, finalizzati alla riduzione del rischio sismico anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, ed eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano alla alienazione delle unità immobiliari entro ventiquattro mesi dalla data di conclusione dei lavori. Si

prevede un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e la ripartizione della detrazione in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, prevedendosi l'opzione della cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, con l'esclusione della cessione a istituti di credito e intermediari finanziari. Si indica la copertura del relativo onere, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2021, 36 milioni di euro per l'anno 2022, 54 milioni di euro per l'anno 2023, 72 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036, mediante il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La Commissione delibera quindi di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 1943 e 1981 con quello degli altri disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1571](#)

### **G/1571/1/13**

[Iannone](#), [Nastri](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame, rubricato «*Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente*», dispone lo svolgimento, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, attribuendo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di promuovere iniziative formative dirette a tali finalità;

appare necessario cogliere l'occasione di questa importante previsione, per ampliare e rafforzare l'impianto educativo scolastico, prevedendo, oltre alla utilissima programmazione di attività didattiche e formative dirette a tali finalità, l'introduzione di un insegnamento di educazione ambientale come disciplina curriculare nei programmi didattici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, un nodo fondamentale delle politiche ambientali ed energetiche è, oggi, quello del citato ciclo dei rifiuti;

infatti, incrementando la raccolta differenziata che è alla base del concetto di riciclo, lo Stato avrebbe non solo un grande ritorno ecologico ma anche economico, e infliggerebbe un duro colpo alle organizzazioni criminali le cui attività sono connesse proprio con il ciclo dei rifiuti;

l'educazione ambientale, in questo quadro, andrebbe intesa come primo, fondamentale passo di sensibilizzazione di giovani e giovanissimi verso temi che ormai da tempo sono considerati, nel resto del mondo, importanti tanto quanto la conoscenza delle lingue straniere o l'alfabetizzazione informatica, che in Italia sono ancora sottovalutate;

una disciplina che si porrebbe come scopo principale la trasmissione allo studente della possibilità concreta di vivere in maniera eco-sostenibile, ovvero senza alterare completamente gli equilibri naturali, e al contempo, una disciplina attenta al paesaggio e alla tutela del patrimonio storico-artistico;

l'educazione ambientale significa anche educazione alimentare, a maggior ragione in Italia, una nazione la cui tradizione eno-gastronomica è giustamente considerata un patrimonio pari a quello monumentale e culturale;



il concetto di educazione ambientale è dunque strettamente legato allo sviluppo sostenibile non solo inteso come un processo di evoluzione che coinvolge come detto l'uso razionale delle risorse naturali, le scelte economiche, l'orientamento dei progressi tecnologici ma anche i mutamenti istituzionali e sociali;

*impegna il Governo:*

a valutare l'opportunità di attivare l'insegnamento di educazione ambientale come disciplina curricolare nei programmi didattici delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

**G/1571/2/13**

[De Carlo](#), [Iannone](#), [Nastri](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare;

il provvedimento, tra le altre cose, dispone specifiche misure volte ad agevolare e promuovere il recupero dei rifiuti in mare attraverso il coinvolgimento attivo di molteplici attori e prevedendo, nel contempo, misure volte a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia al fine della raccolta volontaria di rifiuti;

ai sensi dell'articolo 2 gli oneri del sistema di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare, sono distribuiti sull'intera collettività nazionale e sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

la suddetta disposizione risulta in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2019/883/UE la quale prevede che, al fine di «evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, gli Stati membri, ove ritenuto opportuno, coprano tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili» pertanto qualcosa di diverso da una quota aggiuntiva ad una tassazione locale; in questa prospettiva si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla presenza sul territorio nazionale di molteplici bacini idroelettrici intesi come invasi d'acqua finalizzati alla raccolta idrica, configurati in grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, destinati alla produzione di energia elettrica rinnovabile, in concessione a società private;

a titolo di esempio si sottolinea come nella provincia di Belluno, siano stati costruiti tra gli anni 40 e 50 numerosi impianti a tal uopo destinati, attualmente in concessione di ENEL;

siffatte strutture sono anch'esse ricomprese nella fattispecie di acque interne, così come annoverata dal presente provvedimento, pertanto alla luce delle disposizioni del presente provvedimento anche in questi impianti gli oneri della raccolta e gestione dei rifiuti accidentalmente recuperati, dovrebbero essere distribuiti sull'intera collettività nazionale e coperti con la componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti, così disciplinata dall'articolo 2 del presente provvedimento;

sarebbe auspicabile rivedere la disciplina introdotta al fine di consentire la partecipazione delle società concessionarie di grandi derivazioni idroelettriche agli oneri di sistema di cui all'articolo 2,

*impegna il Governo*

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere le modalità di copertura degli oneri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 2, prevedendo che la raccolta dei rifiuti unitamente agli oneri derivanti dalla stessa sia affidata alle società concessionarie di grandi derivazioni idroelettriche.

**G/1571/3/13**

[Rossi](#), [Nastri](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")"

premessi che:

l'articolo 2 del disegno di legge in titolo equipara i rifiuti accidentalmente pescati in mare ai rifiuti prodotti dalle navi, prevedendo, per il comandante della nave che approda in un porto, l'obbligo di conferimento dei predetti rifiuti all'impianto portuale di raccolta di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 182/2003;

ai sensi del comma 1 del citato articolo 4 del D.Lgs. 182/2003, in attuazione del piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico previsto dal successivo articolo 5, il porto è dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere la realizzazione di impianti portuali per la raccolta di acque oleose di sentina e acque nere (sewage).

Art. 1

**1.1**

[Quarto](#)

*Al comma 2 lettera b), dopo le parole «i rifiuti raccolti», aggiungere le seguenti: «attraverso sistemi stabili di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e»*

**1.2**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

*Al comma 2, lettera h), dopo le parole: "le imbarcazioni da diporto," inserire le seguenti: "da pesca sportiva e ricreativa,"*

**1.3**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Testor](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

*Al comma 2, lettera h), dopo le parole: "le imbarcazioni da diporto," inserire le seguenti:*

*«, inclusi quelli per locazione e noleggio con conducente e con equipaggio per trasporti in mare aperto e in acque costiere, i natanti per trasporti marittimi e costieri di passeggeri»*

**1.4**

[De Carlo](#), [Iannone](#), [Nastri](#)

*1. Al comma 1, lettera h), dopo le parole «imbarcazioni galleggianti» aggiungere le seguenti «, nonché le navi adibite alle operazioni di campagna di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune».*

Art. 2

**2.1**

[Moronese](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «in mare sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi» con le seguenti: «o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, sono definiti rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1, lettera b-ter) del decreto legislativo 3 aprile*

2006, n. 152»

## 2.2

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

*Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo:*

«e sono conferiti separatamente ai fini del successivo comma 4»

## 2.3

[Gallone](#)

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e sono conferiti separatamente ai fini del successivo comma 4».

## 2.4

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

*Al comma 1, inserire in fine, il seguente periodo:*

«In ogni caso, ai fini della gestione, i rifiuti accidentalmente pescati dagli imprenditori ittici o da imbarcazioni da pesca sportiva e ricreativa possono essere conferiti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale, da specificare nel piano dell'Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. In tal caso, in comune accordo tra l'Autorità portuale competente, l'autorità marittima e l'amministrazione comunale, sono istituite all'interno dell'ambito portuale o nel territorio comunale, in prossimità delle imbarcazioni da pesca, apposite strutture di raccolta gestite dai gestori dei rifiuti urbani e assimilati competenti per il territorio comunale.»

Conseguentemente,

*Al comma 2, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «o alle strutture di raccolta di cui al comma 1».

## 2.5

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente 1-bis:*

«1-bis). Per ciascun porto deve essere predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, le autorità locali competenti, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile.»

## 2.6

[Gallone](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Per ciascun porto deve essere predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, le autorità locali competenti, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile.»

## 2.7

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'istituzione in ciascun porto, a cura

dell'autorità portuale competente, di isole ecologiche idonee ad assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi dispersi in mare e recuperati.»;

b) sopprimere il comma 3.

## 2.8

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Testor](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

*Al comma 2 premettere il seguente periodo: "Per le attività previste dal presente articolo, l'imprenditore ittico non è tenuto all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."*

## 2.9

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

*Al comma 2 dopo le parole "il comandante della nave" inserire le seguenti:*

« o il conducente del natante»

*Conseguentemente:*

al comma 3, dopo le parole "il comandante della nave" inserire le seguenti:

«o il conducente del natante»

## 2.10

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "L'impianto o l'area di raccolta deve garantire la separazione tra i flussi fisici dei rifiuti prodotti dalle navi rispetto a quelli pescati accidentalmente, al fine di prevenire indebiti trasferimenti tra i due aggregati."*

## 2.11

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. I gestori dei rifiuti di cui al comma 2 provvedono all'identificazione di ciascuna struttura di raccolta, attraverso iniziative che valorizzino, anche con l'ambientalizzazione paesaggistica, le iniziative dei pescatori, garantendo altresì la riconoscibilità del sito o del contenitore prescelto attraverso il logo «SALVAMARE». Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, è istituito il modello del logo «SALVAMARE», da utilizzare, a titolo gratuito da parte dei gestori, su tutto il territorio nazionale."

## 2.12

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

*Al comma 3, dopo le parole: "di imbarcazioni da diporto," inserire le seguenti: "o di imbarcazioni da pesca sportiva e ricreativa,"*

## 2.13

[Moronese](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3 bis. Al fine di dare adeguata informazione agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura dell'Autorità di sistema portuale o a cura dei Comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore».

## 2.14

[Moronese](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente*

«4: I rifiuti accidentalmente o volontariamente pescati ai sensi del comma 1, che sono conferiti all'impianto portuale di raccolta, alle strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi nonché agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti, sono pesati a cura del personale addetto alla ricezione degli stessi e il loro deposito si configura quale deposito temporaneo prima della raccolta così come disposto dall'articolo 183, comma 1, *lettera bb)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I rifiuti accidentalmente o volontariamente pescati ai sensi del comma 1, sono conferiti e pesati separatamente e in maniera gratuita per il conferente ai sensi dell'art. 8, comma 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.»

**2.15**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

*Al comma 4 sostituire le parole: "Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e" con le seguenti:*

«Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente e il successivo servizio di recupero o smaltimento di tali rifiuti è effettuato senza alcun onere a carico degli imprenditori ittici. L'impianto portuale di raccolta».

**2.16**

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Allo scopo di tutelare la flora e la fauna autoctone delle acque interne e combattere la diffusione di specie alloctone invasive e di fioriture algali tossiche, è fatto obbligo ai possessori di imbarcazioni di essere muniti di documento che dimostri la pulizia della carena prima del varo dell'imbarcazione nelle acque interne italiane.»

**2.17**

[Quarto](#)

*Al comma 5 lettera f-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole «e tramite sistemi stabili di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici.»*

**2.18**

[Moronese](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'articolo 183 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il numero 6, aggiungere il seguente:

»6-bis. I rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti: sono i rifiuti accidentalmente pescati da navi, pescherecci e altre imbarcazioni e quelli raccolti durante le campagne di pulizia in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.«

**2.19**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Le pene di cui al comma 1 dell'art. 256 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 non si applicano alle imprese di pesca, alle cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca, alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati, ai soggetti, organizzazioni, abilitati a partecipare alle campagne di pulizia che, nell'esercizio dell'attività di pesca, o campagne di pulizia, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra.»

**2.20**

[Gallone](#)

*Al comma 5, dopo la lettera f-bis) inserire la seguente:*

«f-ter) le pene di cui al comma 1 dell'articolo 256 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, non si applicano alle imprese di pesca, alle cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca, alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati, ai soggetti, organizzazioni, abilitati a partecipare alle campagne di pulizia che, nell'esercizio dell'attività di pesca, o campagne di pulizia, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra».

## 2.21

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

"5-bis. I Comuni interessati dalle disposizioni di cui al presente articolo, provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume, quantità e qualità dei rifiuti accidentalmente pescati, anche ai fini della relazione alle Camere di cui all'articolo 9 della presente legge."

5-ter. Quale contributo statale per le nuove incombenze in capo ai Comuni interessati dalle misure previste dal presente articolo, con particolare riguardo a quelli più piccoli, sono stanziati 200 mila euro dall'anno 2020. A copertura dei suddetti oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

## 2.22

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

*I commi 6 e 7 sono soppressi.*

## 2.23

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

*Sostituire i commi 6 e 7, con i seguenti:*

"6. I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti da una quota parte, a tal fine destinata, del tributo speciale riscosso dalle regioni per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi di cui al comma 24, articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La quota suddetta non deve essere compensata da un aumento del medesimo tributo speciale.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità attuative e i criteri per l'individuazione della quota del tributo speciale riscosso dalle regioni, di cui al precedente comma, al fine di garantire la copertura dei costi connessi alla raccolta, al trasporto, incluso lo smaltimento dei medesimi rifiuti."

## 2.24

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con uno specifico contributo da riconoscere da parte dello Stato in favore dei gestori interessati secondo le modalità di cui al comma 7.».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 7 sostituire le parole: "della componente" con le seguenti:*

«del contributo»

b) *al comma 7 sopprimere le parole: "e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento separatamente rispetto alle alte voci"*

c) *dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 6 e 7, valutato in 10 milioni di euro annui



a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

## 2.25

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 6."*

## 2.26

[De Carlo](#), [Iannone](#), [Nastri](#)

*2. Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7 bis. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge è elaborato dal Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un piano strutturale di interventi, da realizzarsi anche attraverso progetti pilota, che preveda un protocollo di raccolta dei rifiuti e monitoraggio del medesimo protocollo, nonché un sistema di incentivazione per il comparto ittico. Il piano, elaborato con il supporto di una Commissione a composizione pubblica e privata, è aggiornato con cadenza biennale».

## 2.27

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

*Sostituire il comma 8 con i seguenti commi:*

«8. Agli imprenditori ittici è attribuito un credito d'imposta nella misura di 40 euro per ogni quintale di rifiuti solidi recuperati in mare durante il regolare esercizio dell'attività di pesca.

8-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 8.»

## 2.28

[Gallone](#)

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

"8-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per i soggetti che raccolgono rifiuti accidentalmente pescati, anche in relazione ai progetti di cui all'articolo 3, al fine di attuare quanto previsto all'articolo 8 della Direttiva (UE) 2019/883."

## 2.29

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis). Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per i soggetti che raccolgono rifiuti accidentalmente pescati, anche in relazione ai progetti di cui all'articolo 3, al fine di attuare quanto previsto all'articolo 8 della Direttiva (UE) 2019/883.»

## 2.30

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

"8-bis. A integrazione delle misure di cui al presente articolo, al fine di incentivare le attività di recupero in mare dei rifiuti svolte dagli equipaggi di imbarcazioni da pesca, i comuni interessati

possono prevedere la riduzione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti di bordo prodotti dall'imbarcazione da pesca, proporzionalmente alla quantità di rifiuti in plastica rinvenuti in mare e conferita a terra presso un idoneo impianto portuale di raccolta di rifiuti rinvenuti in mare, dal soggetto passivo tenuto a corrispondere la suddetta tariffa.

*8-ter.* Al fine di compensare i minori introiti per i comuni conseguenti alle misure di cui al precedente comma, sono stanziati 200 mila euro dall'anno 2020. A copertura dei suddetti oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*8-quater.* Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia di concerto con il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, previa intesa in sede di conferenza unificata, sono individuate le modalità e i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma *8-bis*, sulla base dei quali i comuni possono applicare la riduzione di cui al precedente comma, nonché le modalità con cui effettuare adeguati controlli finalizzati ad escludere condotte illecite volte all'indebita fruizione del beneficio di cui al medesimo comma *8-bis*."

### 2.0.1

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Articolo 2-*bis*

*(Informazioni agli imprenditori ittici)*

1. L'autorità portuale, anche in collaborazione con le associazioni di categoria della pesca professionale, fornisce agli imprenditori ittici le informazioni concernenti:

- a) i dati che evidenziano la necessità del corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca, nonché della segnalazione delle alterazioni dell'ambiente riscontrate in mare;
- b) la localizzazione delle isole ecologiche di cui all'articolo 2;
- c) le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in mare;
- d) le indicazioni per la segnalazione delle criticità rilevate nelle procedure di raccolta e di consegna alle isole ecologiche dei rifiuti solidi recuperati in mare.

Art. 3

### 3.1

[Quarto](#)

*Al comma 1, dopo le parole «, possono essere raccolti», aggiungere le seguenti «attraverso sistemi stabili di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e»*

### 3.2

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Le procedure e le disposizioni di cui al presente comma, si applicano limitatamente ai rifiuti raccolti in mare o nelle acque interne di cui alla presente legge.»

### 3.3

[Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

*Al comma 3, dopo le parole "subacquei e diportisti" inserire le seguenti:*

«, le Associazioni di categoria»

### 3.4

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)



*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al fine di favorire il recupero dei rifiuti di plastica dispersi nelle acque interne e destinati in buona parte a finire in mare, le autorità di bacino avviano specifiche iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne, attraverso il recupero del materiale plastico presente nei corpi idrici, anche mediante l'uso di barriere antiplastica o di altri strumenti utili a tali finalità, anche sulla base di esperienze e di progetti, già positivamente avviati sul territorio nazionale.

3-ter. Quale contributo dello Stato alle iniziative di cui al comma 3-bis, per ciascun anno del triennio 2020-2022, sono stanziati 300.000 euro. A copertura degli oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### 3.5

[Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, preordinato ad incentivare la ricerca sulla presenza delle microplastiche nelle acque lacuali, lo studio dei danni arrecati alla ittiofauna, all'avifauna e alla catena alimentare, nonché l'individuazione delle opportune modalità di intervento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»

### 3.6

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Gli enti locali territoriali e gli enti gestori del servizio rifiuti provvedono con attività giornaliera regolare alla pulizia dei bacini delle acque interne, attraverso battelli spazzini di opportuna tipologia in funzione delle caratteristiche delle attività svolte e della specificità dei luoghi.»

### 3.0.1

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

"Articolo 3-bis

*(Misure per la limitazione dell'uso di oggetti in plastica nelle spiagge e in altri ambiti naturali)*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dei comuni costieri, al fine di evitare l'abbandono nelle spiagge e nei tratti di costa dei territori di rispettiva competenza di beni e di contenitori monouso in polistirolo o plastica non biodegradabile, dispongono, con proprie ordinanze e regolamenti, misure volte a incrementare i punti di raccolta dei suddetti rifiuti, accompagnate da campagne di sensibilizzazione dei cittadini sulle conseguenze dell'inquinamento dell'ambiente marino e terrestre, prevedendo al contempo l'aumento delle sanzioni in caso di abbandono degli stessi rifiuti.»

Art. 4

### 4.1

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "e i rifiuti volontariamente raccolti" inserire le seguenti:*

«sono avviati ad attività di riciclo o di recupero, anche come combustibile secondario, e».

*Conseguentemente dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

*1-bis* Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, ivi compreso quello proveniente da raccolta dei rifiuti in ambiente marino, lacuale, fluviale, lagunare o costiero, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

*1-ter* Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *l-bis*) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

#### 4.2

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "e i rifiuti volontariamente raccolti" inserire le seguenti:*

«sono avviati ad attività di riciclo o di recupero, anche come combustibile secondario, e».

#### 4.3

[Vanin](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

*«1-bis.* Nel rispetto della normativa europea vigente, nelle isole minori, marine, lagunari e lacustri gli esercenti le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, a decorrere da 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, non possono distribuire e/o commercializzare posate, piatti e bicchieri non compostabili e plastica per alimenti monouso. In occasione di feste pubbliche e sagre possono essere distribuiti al pubblico solo posate, piatti e bicchieri compostabili.

*1-ter* Agli esercenti le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma precedente che, nell'esercizio delle proprie attività, impiegano sistemi di vuoto a rendere o di miscita spinata, è attribuito il riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività svolta, come disposto dell'art. 10 della presente legge. Per i soggetti di cui al presente comma, gli enti, mediante apposito regolamento, possono stabilire esenzioni o riduzioni del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

*1-quater.* La violazione delle disposizioni di cui al comma *1-bis*, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro. Tali sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 »

*1-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»

Art. 5

#### 5.1

[Nugnes](#), [De Petris](#), [Fattori](#), [De Falco](#)

Art. 5

Sopprimere l'articolo.

## 5.2

[Assuntela Messina](#), [Ferrazzi](#), [Mirabelli](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* « Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe,» *con le seguenti:* « I residui costituiti da biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, frammiste a ingenti quantitativi di sabbia e rifiuti antropici,»;

b) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole* «o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti,» *e sostituire le parole:* «vagliatura finalizzata alla» *con le seguenti:* «trattamento finalizzato ad una efficace»;

c) *al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi:* « Nei casi in cui non siano possibili le precedenti opzioni relative al mantenimento in loco o alla reimmissione nell'habitat naturale, tali residui sono avviati ad impianti di gestione dei rifiuti, che, mediante tecnologia di lavaggio, consentano una efficace separazione della componente sabbiosa dalla frazione vegetale, nonché la separazione dei rifiuti antropici. La sabbia lavata recuperata negli impianti di lavaggio di cui sopra è destinata prioritariamente al ricollocamento sull'arenile di provenienza. La frazione vegetale lavata recuperata negli impianti di lavaggio di cui sopra, al pari di altro materiale organico, può essere utilmente impiegata per la produzione di ammendante in impianti di compostaggio ai sensi del D. Lgs. 29/04/2010 n° 75, oppure valorizzata per il riutilizzo in altri settori.»;

d) *al comma 2, sostituire le parole:* «previa vagliatura» *con le seguenti:* «previo trattamento in impianti di lavaggio rifiuti».

## 5.3

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, trascinati dai fiumi o spiaggiati dalle mareggiate o lagheggiate o piene o da altre cause comunque naturali e depositati naturalmente sulle sponde di fiumi, laghi e lagune e sulla battigia del mare, a seguito alle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non rientrano nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e possono essere trasportati e gestiti in siti diversi, anche ai fini del riutilizzo, la produzione di energia o l'estrazione di materia derivante da tali prodotti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio possono individuare criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente.»

## 5.4

[Mallegni](#), [Gallone](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3-septies inserire il seguente:

"3-octies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono indicate le ulteriori tipologie e caratteristiche dei rifiuti e delle relative attività di recupero degli stessi. Con medesimo decreto si provvede ad integrare l'allegato 1, suballegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, con le seguenti tipologie di rifiuto:

a) biomasse di natura arborea ed algale provenienti dalla pulizia delle spiagge [200301];

b) rifiuti derivanti da operazioni di pulizia delle spiagge ed attività di recupero e cernita per la separazione della componente sabbiosa e dei materiali disomogenei;

c) rifiuti costituiti unicamente dalla frazione ligno - cellulosica ed algale derivanti dal processo di selezione e cernita;

d) scarti allo stato solido derivanti da operazioni di selezione, cernita e vagliatura su impianto di trattamento.

3-ter. Il decreto di cui al comma 3-octies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come inserito dal comma 3-bis, è adottato entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge.»

#### 5.0.1

[Assuntela Messina](#), [Ferrazzi](#)

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 5-bis

*(Piano per lo sbarramento dei fiumi)*

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare elabora, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, entro il 31 dicembre 2020 il Piano per lo sbarramento dei fiumi. Il Piano è redatto avuto riguardo ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo alla semplificazione dei procedimenti e dello snellimento degli oneri burocratici a carico delle imprese e dei cittadini.

2. Al finanziamento delle azioni previste dal Piano si provvede annualmente a decorrere dall'anno 2021 con la legge di bilancio.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede ogni anno, con la medesima procedura di cui al comma 1, all'aggiornamento del Piano.»

#### 5.0.2

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Misure per mantenere e favorire gli equilibri naturali degli alvei dei fiumi)*

1. All'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:

"11-ter, Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione può autorizzare, in via d'urgenza, interventi di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:

a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;

b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque;

c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.

11-quater. La conferenza di servizi è convocata, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, ai sensi del comma 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si esprime entro 45 giorni dalla convocazione della prima riunione. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di 15 giorni. Gli interventi di cui al comma 2 relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati.

11-quinquies. La documentazione di cui al comma 2 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo. Le domande presentate e

i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito *internet* istituzionale della regione.

11-*sexies*. Il Presidente della Regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da applicare a spese della ditta esecutrice dei lavori.

11-*septies*. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, ovvero può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il Presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.">

2. All'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera o) del paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:

"o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri interventi destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; restano escluse le opere idrauliche di I, II e III categoria secondo il R.D. 523/1904 realizzate dalla Pubblica amministrazione;">.

### 5.0.3

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Norme in materia di procedure di dragaggi)*

1. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque interne, sono interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti, costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale e rappresentano un contributo alla tutela del mare e delle acque interne, nonché all'economia circolare.

2. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con documento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-*ter* della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente, Autorità di sistema portuale o regione, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori e all'esercizio dell'infrastruttura portuale, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, ivi compreso l'espletamento, qualora prevista per le eventuali opere connesse difformi dal piano regolatore portuale, della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sulla base di una caratterizzazione ambientale preliminare dei sedimenti, effettuata su un set analitico standard e a campione a seguito alle indicazioni dell'ARPA territorialmente competente. È fatta salva la caratterizzazione, classificazione e individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell'autorizzazione ex art. 109 del decreto legislativo 152 del 2006, prima dell'inizio dei lavori, qualora non risultino mai state effettuate analisi dei fondali, ovvero qualora, rispetto alle caratterizzazioni precedenti storiche già effettuate, o



nei 6 anni precedenti alla richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio risultino sopravvenuti sversamenti o fenomeni che possano aver alterato le caratteristiche chimico fisiche ed ecotossicologiche dei fondali.

3. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali laminari soggetti ad interrimento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio.

4. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti di cui al comma 3 non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.

5. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 109, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, diretti alla salvaguardia e protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere del Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del Decreto ministeriale 15-07-2016, n. 173, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2016, n. 208, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti L1 e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico non biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale o internazionale o similare purché opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del citato Decreto ministeriale n. 173 del 2016.

6 All'articolo 240, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure dovute ad attività estrattive storiche".

7. 3 Qualora non diversamente disposto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», convertito con modificazioni, dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, tutti i termini per l'approvazione dei procedimenti di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo aprile 2006, n. 152, sono ridotti da 60 giorni a 30 giorni.»

#### Art. 10

##### 10.1

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "attribuito un riconoscimento" con le seguenti:*

«rilasciata una certificazione»

*Conseguentemente:*

*al comma 2 sostituire le parole: "l'attribuzione del riconoscimento" con le seguenti:*

«il rilascio della certificazione»

##### 10.2

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "dell'ambiente marino" aggiungere le seguenti: ", fluviale o lacuale".*

##### 10.3

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: "dodici mesi", con le seguenti: "sei mesi"*

##### 10.4

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: "dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18" con*

*le seguenti:*

«di quanto previsto ai sensi dell'articolo 18»

*Conseguentemente,*

*dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: "il titolare della licenza di pesca" sono inserite le seguenti parole: "partecipi a campagne di pulizia del mare o conferisca i rifiuti accidentalmente pescati all'impianto di raccolta a terra o»

## **10.5**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

*Aggiungere, in fine i seguenti commi:*

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo in via sperimentale con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023, preordinato alla riduzione del 30 per cento del prezzo di vendita delle cassette biodegradabili e compostabili utilizzate dagli imprenditori ittici per il pescato. Ai venditori delle cassette biodegradabili e compostabili è attribuito un credito d'imposta nella misura pari al minor introito corrispondente al volume di vendite effettuate, da portare in compensazione nel modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta è concesso nei limiti della dotazione annua del fondo. Eventuali somme non impegnate nell'anno di riferimento sono impegnate nell'anno successivo.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

## **10.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

"10-bis

*(Disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre)*

1. Ai fini del presente articolo si intende per «microfibra» la particella sintetica di forma fibrosa, delle dimensioni inferiori a cinque millimetri di lunghezza, che viene rilasciata in acqua attraverso il regolare lavaggio di tessuti in materiale sintetico".

2. A decorrere dal 30 giugno 2021 qualsiasi prodotto tessile o abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, è fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia a condizione che riporti nella etichetta di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011, a seconda dei casi, le seguenti indicazioni:

a) per il prodotto o abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a mano: «Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Si consiglia il lavaggio a mano per ridurre il rilascio»;

b) per il prodotto o abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a secco: «Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Solo lavaggio a secco»;

c) per il prodotto o abbigliamento che non rientri nella descrizione di cui alle lettere a) o b): «Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare».

## **10.0.2**

### **IL RELATORE**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

"10-bis

*(Disposizioni in tema di contenitori di prodotti ittici)*

1. Ai fini del presente articolo si intende per «polistirolo», come comunemente definito in Italia, il prodotto denominato scientificamente "polistirolo espanso (EPS)".

2. Al fine di ridurre l'incidenza di determinati prodotti sull'ambiente e nel mare e favorire l'economia circolare, a decorrere dal 1° gennaio 2023 è fatto divieto di utilizzare in tutte le fasi del prelievo, del trasporto e della commercializzazione dei prodotti ittici le cassette di polistirolo.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, sono emanate, entro il 31 gennaio 2021, le disposizioni di attuazione del presente articolo."

## **10.0.3**

### **Pavanelli**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«10-bis

*(Disposizioni per i contenitori di prodotti ittici)*

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i contenitori in polistirolo per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, devono essere sostituiti con analoghi contenitori biodegradabili e compostabili.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, per l'anno 2021 è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari al 30 per cento per l'acquisto di contenitori per prodotti ittici biodegradabile e compostabile.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 250.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## **10.0.4**

### **Gallone**

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

«Art. 10-bis

*(Contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni)*

1. Al fine di contrastare e prevenire l'affondamento o l'abbandono delle imbarcazioni fuori uso, nonché i rischi per l'ambiente e la salute umana connessi a tali pratiche illegali, migliorare l'efficienza dell'uso delle risorse che, secondo la direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva 2018/851/CE, costituisce elemento fondamentale per il passaggio ad un'economia circolare, dare attuazione ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione ed al principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 178, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, adotta misure adeguate promuovendo:

a) l'informazione e la sensibilizzazione dei proprietari, dei detentori e degli utenti delle imbarcazioni per una corretta gestione delle stesse al termine del loro ciclo di vita nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del citato decreto;

b) il riuso delle parti o dei componenti riutilizzabili delle medesime imbarcazioni, quali alberatura, mobili, motore, eliche, apparecchiature, attraverso la commercializzazione degli stessi;

c) la demolizione selettiva delle imbarcazioni, onde consentire la rimozione ed il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riciclo di qualità dei materiali derivanti dalla



demolizione, almeno per quanto riguarda legno, metallo, plastica e vetroresina, anche attraverso l'adozione prioritaria, per tali materiali, di uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del citato Dlgs. n. 152/2006, a partire dalla definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per la vetroresina.»

#### **10.0.5**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

« Art. 10-bis

*(Contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni)*

1. Al fine di contrastare e prevenire l'affondamento o l'abbandono delle imbarcazioni fuori uso, nonché i rischi per l'ambiente e la salute umana connessi a tali pratiche illegali, migliorare l'efficienza dell'uso delle risorse che, secondo la direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva 2018/851/CE, costituisce elemento fondamentale per il passaggio ad un'economia circolare, dare attuazione ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione ed al principio "chi inquina paga" di cui all'art. 178 Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare adotta misure adeguate promuovendo:

a) l'informazione e la sensibilizzazione dei proprietari, dei detentori e degli utenti delle imbarcazioni per una corretta gestione delle stesse al termine del loro ciclo di vita nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del citato decreto;

b) il riuso delle parti o dei componenti riutilizzabili delle medesime imbarcazioni, quali alberatura, mobili, motore, eliche, apparecchiature, attraverso la commercializzazione degli stessi;

c) la demolizione selettiva delle imbarcazioni, onde consentire la rimozione ed il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riciclo di qualità dei materiali derivanti dalla demolizione, almeno per quanto riguarda legno, metallo, plastica e vetroresina, anche attraverso l'adozione prioritaria, per tali materiali, di uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del citato Dlgs. n. 152/2006, a partire dalla definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per il vetroresina.»

#### **10.0.6**

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Articolo 10-bis

*(Riconversione delle imprese ittiche)*

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora un piano di interventi per la riconversione delle flotte della pesca e l'orientamento professionale dei pescatori in attività finalizzate alla raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare, in conformità ai seguenti criteri:

a) prescrivere le modalità tecniche per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;

b) stimare i costi per riconvertire le flotte della pesca in piattaforme per attività ambientali di pulizia del mare, raccolta di attrezzature della pesca smarrite, osservazione del mare e del suo ecosistema e individuare le relative modalità di finanziamento;

c) individuare le esigenze di formazione dei pescatori necessarie per svolgere l'attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;

d) prevedere incentivi per la riconversione dell'attività di pesca in attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare.

Art. 11

#### **11.1**

[Mirabelli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) Al comma 1 sostituire le parole: "valutazione di impatto ambientale" con le seguenti: "verifica di assoggettabilità a VIA" e sostituire il secondo periodo con il seguente: "Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente: «s-bis) Impianti di desalinizzazione»;

b) al comma 4) sostituire le parole: "valutazione di impatto ambientale" con le seguenti "verifica di assoggettabilità a VIA".

## 11.2

[Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Floris](#), [Toffanin](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) Al comma 1 sostituire le parole: "valutazione di impatto ambientale" con le seguenti: "verifica di assoggettabilità a VIA" e sostituire il secondo periodo con il seguente: "Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente: «s-bis) Impianti di desalinizzazione»;

b) Al comma 4) sostituire le parole: "valutazione di impatto ambientale" con le seguenti "verifica di assoggettabilità a VIA".

## 11.3

[Quagliariello](#), [Berutti](#), [Romani](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) Al comma 1 le parole: "valutazione di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "verifica di assoggettabilità a VIA" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente: «s-bis) Impianti di desalinizzazione»;

b) Al comma 4) le parole: "valutazione di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti "verifica di assoggettabilità a VIA".

## 11.4

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) Al comma 1 le parole: "valutazione di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "verifica di assoggettabilità a VIA" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente: «s-bis) Impianti di desalinizzazione»;

b) Al comma 4) le parole: "valutazione di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti "verifica di assoggettabilità a VIA".

## 11.5

[Mirabelli](#)

*Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: "anche sulla base di un'analisi costi benefici".*

## 11.6

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

*Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: "anche sulla base di un'analisi costi benefici".*

## 11.7

[Quagliariello](#), [Berutti](#), [Romani](#)

*Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: "anche sulla base di un'analisi costi benefici".*

## 11.8

[Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Floris](#), [Toffanin](#)

*Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: "anche sulla base di un'analisi costi benefici";*

#### **11.9**

[Quagliariello](#), [Berutti](#), [Romani](#)

*Al comma 5, dopo le parole: "della navigazione", sono aggiunte le seguenti: ", e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale".*

#### **11.10**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

*Al comma 5, dopo le parole: "della navigazione", sono aggiunte le seguenti:*

«*e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale.*»

#### **11.11**

[Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Floris](#), [Toffanin](#)

*Al comma 5, dopo le parole: "della navigazione", aggiungere le seguenti: ", e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale".*

#### **11.12**

[Mirabelli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#)

*Al comma 5, dopo le parole: "della navigazione", aggiungere le seguenti: ", e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale".*

#### **11.0.1**

[Vanin](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«11- bis.

*(Disposizioni per la Laguna di Venezia)*

1. Sono considerate isole minori della Laguna di Venezia le seguenti isole:

- a) Venezia;
- b) Chioggia;
- c) Lazzaretto Vecchio;
- d) Lazzaretto Nuovo;
- e) Poveglia

2. L'isola minore di Poveglia è inalienabile. La sua gestione è affidata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per propri usi istituzionali e come sede dei propri uffici ed istituti. È inoltre sede del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici previsto dall'art. 1, comma 119, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e delle attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino previste dall'art. 6 della presente legge.

3. In alternativa al contributo di sbarco di cui all'art. 1, comma 1129, della legge 30 dicembre, n. 145, il Comune di Venezia può richiedere ai visitatori che accedono, con qualsiasi mezzo, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna un »Contributo Annuale di Sostenibilità Ambientale« (C.A.S.A.) a fronte dei servizi indivisibili erogati.

4. Il contributo di cui al comma 3 dà diritto alla libera circolazione nel territorio della Città antica

e delle altre isole minori della Laguna di Venezia per un anno solare ed è disciplinato con regolamento comunale che può stabilire esenzioni e riduzioni.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **11.0.2**

##### Moronese

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 11 bis

*(Criteri generali per la disciplina degli impianti di acquacoltura e piscicoltura)*

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis Ai fini del contenimento dell'impatto sull'ambiente degli impianti di acquacoltura in mare con allevamento e produzione in gabbie galleggianti il decreto di cui al comma 1 prevede in ogni caso, e salve le eventuali ulteriori prescrizioni ritenute necessarie, che:

a) per i nuovi impianti sia prevista una distanza minima dal punto più prossimo alla costa di almeno 1,5 miglia e una profondità minima di 25 metri;

b) nel caso in cui non sia rispettata la profondità minima di 25 metri, l'impianto di acquacoltura debba essere ulteriormente allontanato dalla costa fino a rispettare la profondità minima di cui alla lettera a);

c) gli impianti siano sottoposti ad un piano di monitoraggio i cui contenuti dovranno essere stabiliti nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'art. 25, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di valutare la loro compatibilità con l'ecosistema marino e costiero, con le caratteristiche idrodinamiche locali, nonché con la presenza di attività ludico-balneari. Si dovranno monitorare altresì la variabilità fisico-chimica-biologica e microbiologica dello specchio acqueo, lo stato delle componenti biotiche, con particolare riferimento alle biocenosi di elevato valore naturalistico, anche in relazione al livello di sedimentazione e dispersione delle deiezioni e del mangime."

2. Per gli impianti di acquacoltura e piscicoltura realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si dispone l'adeguamento alle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1-bis entro il termine di 6 mesi dalla predetta data di entrata in vigore.

#### **Art. 12**

#### **12.1**

##### Moronese

*Al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

«d) quattro rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)».

#### **12.2**

##### L'Abbate

*Al comma 2 lettera d) sostituire la parola «uno» con «due»*

#### **12.3**

##### Florida

*Al comma 2, dopo la lett. h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) un rappresentante della Conferenza Nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale.

#### **12.4**

Gallone

*Al comma 2 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

"h-bis) i gestori degli impianti portuali."

**12.5**

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Testor

*Al comma 2 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

«h-bis) tre rappresentanti dei gestori degli impianti portuali.»

**12.6**

Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni, Testor, Bruzzone

*Al comma 2 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

«h-bis) un rappresentante del settore del noleggio marittimo o del trasporto marittimo»

## 1.3.2.1.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 53 (ant.) del 03/11/2020

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 53**  
**MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*Orario: dalle ore 10,05 alle ore 12,20*  
*(sospensione dalle ore 11,10 alle ore 11,20 e dalle ore 11,45 alle ore 12)*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA- ASSOIMMOBILIARE, DELL'ASSOCIAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI INGEGNERIA, DI ARCHITETTURA E DI CONSULENZA TECNICO-ECONOMICA (OICE), DEL FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE E DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131 E CONNESSI (RIGENERAZIONE URBANA)*

# 1.3.2.1.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 54 (ant.) del 17/11/2020

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 54**  
**MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*Orario: dalle ore 10,40 alle ore 12,40*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI RE MIND FILIERA IMMOBILIARE,  
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI (ANCE) E DI FORUM SALVIAMO IL  
PAESAGGIO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131 E  
CONNESSI (RIGENERAZIONE URBANA)*

## 1.3.2.1.4. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 55 (pom.) del 17/11/2020

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 55**  
**MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 17,15*  
*(sospensioni dalle ore 15 alle ore 15,15, dalle ore 15,40 alle ore 15,50 e dalle ore 16,20 alle ore 16,30)*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (CGIL), DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (CISL), DELL'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (UIL), DEL FONDO AMBIENTE ITALIANO (FAI) E DEL WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131 E CONNESSI (RIGENERAZIONE URBANA)*



## 1.3.2.1.5. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 185 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021**  
**185ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare  
Morassut.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI  
INFORMALI*

La presidente [MORONESE](#) comunica che, nel corso delle audizioni sui disegni di legge nn. 1131, 970, 985, 1302, 1943 e 1981 (in materia di rigenerazione urbana), svoltesi nelle giornate di mercoledì 21 ottobre, di martedì 27 ottobre, di martedì 3 novembre e di martedì 17 novembre 2020, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(1131\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana*

[\(970\)](#) *Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

[\(985\)](#) *Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

[\(1302\)](#) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\)](#) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 ottobre 2020.

La presidente MORONESE informa la Commissione che, con le sedute tenute dall'Ufficio di Presidenza il 3 ed il 17 novembre 2020, si è pervenuti alla conclusione del previsto ciclo di audizioni informali.

Osserva quindi che, ai fini di un'ottimale organizzazione dei lavori, i relatori potrebbero in ipotesi procedere, in un arco temporale di due settimane, alla predisposizione di un testo unificato da assumere a base per il prosieguo dei lavori.

Nelle more di quanto precede, potrebbe aver luogo la discussione generale, le cui risultanze ben potrebbero essere valutate dai relatori ai fini dell'elaborazione del nuovo articolato.

Invita infine la Commissione a pronunciarsi sul punto.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il correlatore [MIRABELLI](#) (PD) concorda con il cronoprogramma prospettato dalla Presidenza, ritenendolo funzionale ad un'efficiente organizzazione dei lavori.

La presidente [MORONESE](#) osserva che il termine per la predisposizione del testo unificato da parte dei relatori potrebbe essere fissato al prossimo 27 gennaio.

La correlatrice [NUGNES](#) (Misto-LeU) osserva che, a suo avviso, sarebbe preferibile che la discussione generale avesse luogo avendo presenti anche i contenuti del testo unificato.

Il correlatore [MIRABELLI](#) (PD) - dopo aver precisato che appare difficile, in ogni caso, pervenire alla predisposizione di un testo unificato prima di due settimane - rileva che la Commissione resta libera di valutare ogni possibile opzione, fermo restando che iniziare la discussione generale nelle more della predisposizione del testo potrebbe incidere senz'altro favorevolmente sulla tempistica dei lavori.

Ad avviso del senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) sarebbe invece preferibile svolgere la discussione generale dopo la predisposizione del testo unificato, allo scopo di organizzare i lavori in maniera meno dispersiva.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) concorda con quanto proposto dalla Presidenza e dal correlatore Mirabelli.

La presidente [MORONESE](#) precisa che la sua proposta mira esclusivamente ad organizzare i lavori in maniera efficace, senza voler pregiudicare le prerogative dei Gruppi. Ribadisce che l'avvio immediato della discussione generale potrebbe consentire ai relatori di valutare da subito eventuali proposte per la redazione del testo unificato.

Il senatore [NASTRI](#) (FdI) e la senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) si associano, invece, alle considerazioni svolte dal senatore Arrigoni.

La presidente [MORONESE](#) auspica che la Commissione pervenga comunque ad un accordo condiviso sull'organizzazione dei lavori, evitando, nei limiti del possibile, l'adozione di deliberazioni a maggioranza a questo riguardo.

La correlatrice [NUGNES](#) (Misto-LeU) precisa che quanto da lei osservato non deve comunque intendersi in contrapposizione alle considerazioni svolte dal correlatore Mirabelli, con il quale sussiste

piena identità di vedute.

La presidente [MORONESE](#), apprezzate le circostanze e preso atto delle risultanze del dibattito, propone di dare mandato ai relatori di predisporre un testo unificato dei disegni di legge in titolo entro il prossimo 27 gennaio. Propone altresì che la discussione generale abbia luogo successivamente alla predisposizione del testo unificato, con l'impegno di tutti i Gruppi a contenere il dibattito nell'arco di una settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

#### **Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) ( n. COM(2020) 563 definitivo )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 dicembre.

Il relatore [FERRAZZI](#) (PD) dà lettura di una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato), sottolineandone il carattere inclusivo. Il testo, frutto altresì di una proficua collaborazione con il Governo, recepisce infatti, sia nelle premesse che nella parte di indirizzo politico, numerosi spunti fatti pervenire dalle forze politiche sia di maggioranza, sia di opposizione.

La presidente [MORONESE](#) ringrazia il relatore per l'accurato lavoro svolto.

La senatrice [LA MURA](#) (M5S) domanda se sia possibile svolgere un ulteriore dibattito sul punto.

La [PRESIDENTE](#) osserva che la discussione generale si è conclusa nella seduta dello scorso 16 dicembre. Non sussisterebbero pertanto, all'attuale stato di avanzamento dei lavori, dei margini per lo svolgimento di un ulteriore dibattito.

Il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) invita il relatore a considerare di integrare il ventunesimo impegno al Governo della proposta di risoluzione, affrontando il tema dell'estensione del sistema ETS ai settori attualmente esenti e tenendo conto dell'esigenza di tutelare settori particolarmente delicati come i trasporti e l'agricoltura.

Il relatore [FERRAZZI](#) (PD) si riserva di valutare la proposta da ultimo formulata dal senatore Arrigoni.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

#### **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA**

## N. COM (2020) 563 DEFINITIVO

La 13ª Commissione permanente,

esaminata la proposta in titolo,

premessi che:

per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, l'UE deve aumentare le proprie ambizioni per il prossimo decennio aggiornando il quadro per le politiche dell'energia e del clima. A tal fine, lo scorso 11 dicembre, il Consiglio europeo ha approvato il nuovo obiettivo UE vincolante di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, invitando i colegislatori a tenere conto di questo nuovo obiettivo nella proposta di legge europea sul clima e ad adottare quest'ultima rapidamente;

tutti gli Stati membri sono chiamati a partecipare a tale sforzo, tenendo conto dei diversi punti di partenza, delle specifiche situazioni nazionali e del potenziale di riduzione delle emissioni dei singoli Stati membri, riconoscendo la necessità di garantire le interconnessioni e la sicurezza energetica, di decidere in merito ai rispettivi mix energetici e di scegliere le tecnologie più appropriate per conseguire collettivamente l'obiettivo climatico al 2030;

il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a valutare in che modo tutti i settori economici possano contribuire al meglio all'obiettivo 2030 e a presentare le proposte necessarie, accompagnate da un esame approfondito dell'impatto ambientale, economico e sociale a livello degli Stati membri, tenendo conto dei piani nazionali per l'energia e il clima e rivedendo i meccanismi di flessibilità esistenti;

la legge europea sul clima è una delle misure previste dal *Green Deal europeo*, la nuova strategia di crescita dell'UE, presentata nel dicembre 2019, volta a far sì che l'Europa diventi il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. La proposta di regolamento relativa alla legge europea sul clima stabilisce un obiettivo comune giuridicamente vincolante a livello di UE di zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050;

nella comunicazione (COM (2020) 563) la Commissione, nel modificare la proposta di "Legge europea sul clima" (COM (2020) 80) introduce un obiettivo più ambizioso in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto a quello originariamente previsto;

la comunicazione (COM (2020) 563) del 17.09.2020, in particolare, modifica la proposta di regolamento di cui alla comunicazione (COM (2020) 80), stabilendo nella misura di almeno il 55 per cento l'obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra entro il 2030;

la proposta *de qua*, al considerando (12), stabilisce più specificamente che «*L'Unione dovrebbe mirare a raggiungere, entro il 2050, un equilibrio nel suo territorio tra le emissioni antropogeniche e gli assorbimenti antropogenici dei gas a effetto serra di tutti i settori economici mediante soluzioni naturali e tecnologiche*», e, all'art. 1, istituisce un quadro "per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti da pozzi naturali o di altro tipo nell'Unione»;

rilevato in via generale che:

gli impatti della riduzione delle emissioni devono avere una ricaduta ambientale misurabile sul proprio territorio: per quanto le attività di riduzione delle emissioni climalteranti portino un beneficio all'atmosfera terrestre (e quindi su scala globale), è scientificamente provato che azioni ecologiche svolte sul proprio territorio generino un beneficio misurabile a livello di socialità, qualità dell'aria e salute. Pertanto, sono da incentivare le azioni di responsabilità vicinale, del tutto in linea con i 17 *Sustainability Development Goals* (SDGs) presenti nell'Agenda 2030 adottata dagli Stati Membri delle Nazioni Unite;

i cambiamenti climatici sono la sfida più grande che l'umanità si trovi a fronteggiare in questo particolare momento storico, e non è pensabile raggiungere un obiettivo così ambizioso senza coinvolgere il sistema produttivo. Le imprese possono fare la differenza, in sinergia con le politiche nazionali. L'azienda soprattutto può posizionarsi come una forza propulsiva preziosa per lo sviluppo sostenibile del territorio, rafforzando la sua immagine positiva, e operando per lo sviluppo sostenibile in termini ambientali, sociali ed economici. "ridurre le proprie emissioni" significa per un'azienda, un territorio o per i singoli ridurre la propria impronta di CO<sub>2</sub>, consentendo di avvicinarsi alla neutralità climatica;

nell'ottica di integrare concetti di resilienza all'obiettivo di neutralità climatica, si dovrà prevedere l'avvio in tempi rapidi di un percorso di decarbonizzazione, da realizzarsi attraverso ricerca scientifica, innovazione tecnologica, formazione scolastica, professionale, universitaria e aggiornamento del personale e soprattutto tenendo conto, senza preconcetti, di tutte le leve a disposizione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sulla cui disponibilità il nostro Paese certamente non difetta;

per questo è necessaria un'inversione di paradigma che preveda un piano strutturale di incentivi, di semplificazione e di sostegno alle imprese green che si stanno impegnando in maniera efficace e concreta a realizzare la transizione;

obiettivo di una strategia energetica deve essere quello di coniugare la transizione energetica e la tutela ambientale ad un equilibrato sistema integrato di sostegno sociale e sviluppo economico, rispettando quindi l'ambiente e incrementando contemporaneamente la competitività del Paese, in un mercato globale dove saranno vincenti quelle nazioni che sapranno ottimizzare ambiente, economicità e qualità delle forniture energetiche a industrie e famiglie nell'ambito della sicurezza degli approvvigionamenti;

considerato in particolare che:

i pozzi naturali, ovvero le foreste, i suoli, i terreni agricoli e le zone umide (come da definizione internazionale adottata da IUNC nella Convenzione di Ramsar) devono essere preservati e incrementati, tenuto conto della loro capacità di assorbire e sequestrare carbonio, e di contribuire, quindi, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici;

l'uso del suolo, i cambiamenti di suolo e la silvicoltura hanno un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi climatici, come si evince anche dalla circostanza che le relative emissioni sono disciplinate da un regolamento ad hoc, il Regolamento (UE) 2018/841 relativo al settore LULUCF, che a breve sarà rivisto, insieme ad altri provvedimenti, per il conseguimento degli obiettivi in materia di clima;

il contributo dei pozzi naturali agli obiettivi climatici è strettamente connesso alla gestione sostenibile degli stessi, nonché alla previsione e al finanziamento di strategie a lungo termine;

il conseguimento di tale obiettivo, insieme a quello della neutralità climatica entro il 2050, richiede la necessaria integrazione di tutte le politiche dell'UE, atteso che il cambiamento climatico è una sfida globale e trasversale, che, per essere efficacemente affrontata, impone l'elaborazione e l'attuazione di una strategia di tipo olistico, basata su un approccio ecosistemico, ovvero sulla conservazione e l'uso sostenibile del suolo, dell'acqua e delle risorse naturali attraverso una gestione integrata degli stessi; nella comunicazione COM (2020) 80 del 4.03.2020, recante una proposta di regolamento che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima), al considerando 23 si dà atto della circostanza che i cambiamenti climatici hanno carattere transfrontaliero e che, pertanto, risulta necessaria un'azione coordinata a livello dell'Unione volta ad integrare e rafforzare le politiche nazionali;

nella medesima comunicazione l'articolo 2 par. 2, nel prevedere che le istituzioni dell'UE e gli Stati adottano le misure per il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica, precisa che occorre tener conto dell'importanza di promuovere l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri;

i carburanti fossili, oltre che emettere CO<sub>2</sub>, rilasciano nell'atmosfera una serie di inquinanti (PM<sub>10</sub>, NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, ecc..) ed è ben nota la correlazione tra la salute umana e gli inquinanti derivati dall'uso dei combustibili fossili. Il report dell'Agenzia Europea dell'Ambiente del 2015 valuta che nel 2012, nella

sola UE-28, ci sono state circa 400.000 morti premature attribuibili all'esposizione a particolato sottile (PM<sub>2,5</sub>) e 72.000 a biossido di azoto (NO<sub>2</sub>). Inoltre, gli inquinanti in oggetto, oltre che essere respirati dall'uomo, vengono inalati dalla fauna, fissati dalla flora e depositati sui suoli, contaminando pure le acque, sia superficiali che in falde acquifere sotterranee, usate anche per uso potabile. Quindi, il miglioramento atteso per la salute e per gli ecosistemi, attraverso la diminuzione degli inquinanti in oggetto, deve essere un elemento per definire la traiettoria per conseguire la neutralità climatica; il Consiglio europeo nel conseguimento degli obiettivi riconosce il diritto degli Stati membri di decidere in merito ai rispettivi mix energetici e di scegliere le tecnologie più appropriate per la transizione, investendo e favorendo le fonti rinnovabili ed utilizzando con intelligenza e parsimonia eventuali fonti non rinnovabili, quali il gas;

ad esempio, entro il pacchetto di misure per il *Green Deal* europeo, la Commissione europea con la Comunicazione COM (2020) 301 *final* "Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra" dell'8 luglio 2020, ha riservato ingenti investimenti all'idrogeno verde, quello prodotto da elettrolisi con energia da fonti rinnovabili classificabile come "*clean hydrogen*", prevedendo uno scenario a diversi *step*:

- tra il 2020 e il 2024 l'installazione di almeno 6 giga watt di elettrolizzatori per l'idrogeno rinnovabile nell'UE e la produzione fino a un milione di tonnellate di idrogeno rinnovabile;
- tra il 2025 e il 2030 l'idrogeno dovrà entrare a pieno titolo del nostro sistema energetico integrato, con almeno 40 giga watt di elettrolizzatori per l'idrogeno rinnovabile e la produzione fino a dieci milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile nell'UE;
- tra il 2030 e il 2050 le tecnologie basate sull'idrogeno rinnovabile dovrebbero raggiungere la maturità e trovare applicazione su larga scala in tutti i settori difficili da decarbonizzare;

all'idrogeno cosiddetto "blu", ossia ottenuto dal processo di *reforming* dal gas naturale senza emissioni di CO<sub>2</sub> che dovrebbe essere catturata e sequestrata con un processo noto come CCS, *Carbon Capture and Storage*, la Strategia riserva invece una fetta di investimenti di molto inferiore, spalmata fino al 2050; nell'ambito del pacchetto Clima 20-20-20, del 2010, vi era stato investito circa un miliardo e duecento milioni per 12 impianti sperimentali, ma pur conoscendo alcuni dei rischi ecologici e geologici insiti in questa tecnologia, non si è perfettamente in grado di valutare i benefici economici del processo di CCS, per permettere un paragone con il costo dell'idrogeno da fonti rinnovabili, destinato con grande probabilità a diminuire fino a diventare competitivo entro i prossimi 5 anni; per far fronte ai nuovi obiettivi per il clima il governo è chiamato ad adeguare in tempi brevi il PNIEC, alzando in maniera coerente con l'UE gli obiettivi di abbattimento previsti, portandoli dall'attuale 38 per cento ad almeno il 55 per cento e valutando periodicamente i progressi e l'adeguatezza delle pertinenti misure nazionali adottate, in particolare sulla quantità e la qualità del lavoro connesso alla transizione energetica;

la strategia del Piano Nazionale di Energia e Clima all'attualità si ripropone di compensare la graduale cessazione della produzione elettrica con carbone entro il 2050 attraverso la sostituzione di centrali ed impianti prevalentemente alimentati a gas naturale, e coerentemente con questa strategia ha incentrato il *capacity market* sbilanciato sul gas naturale. Tale strategia appare superata dalle decisioni europee, sia in relazione al percorso di avvicinamento alla neutralità climatica al 2050 che ai piani di ripresa economica contemplati nel *Next Generation EU*, così che, nella revisione del PNIEC, deve essere favorita una più netta presa di posizione nella direzione indicata dall'Europa;

allo scopo di raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica in Europa entro il 2050, risulta essenziale la predisposizione di interventi progressivi, rigorosi e chiari a favore di una più efficace transizione energetica da realizzarsi negli anni immediatamente prossimi; per questo è necessaria una inversione di paradigma che preveda un piano strutturale di incentivi, di semplificazione e di sostegno alle imprese *green* che si stanno impegnando in maniera efficace e concreta a realizzare la vera transizione e che rappresentano la vera svolta per la transizione energetica e di tutela ambientale, inasprendo limitazioni e sanzioni a chi non si attrezza e uniforma per superare vecchi criteri inquinanti; l'Italia dovrà inoltre attrezzarsi per scongiurare, nei prossimi decenni, seri danni economici derivanti dal cambiamento del clima, anche considerando che, se non si agisce con urgenza, il nostro Paese

potrebbe essere uno dei più penalizzati d'Europa, nonostante i passi avanti compiuti verso la *green economy*;

impegna il Governo a:

1. prevedere che l'aumento degli assorbimenti delle emissioni di gas a effetto serra avvenga anche attraverso pozzi naturali e abbia luogo, in conformità agli obiettivi della Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, e di quelli della costruenda Strategia dell'UE per la protezione del suolo ("Suolo sano per una vita sana"), mediante: la conservazione delle foreste primarie e antiche ancora esistenti, che sono gli ecosistemi forestali più ricchi di carbonio, in grado di eliminare il carbonio dall'atmosfera assorbendone notevoli quantità; la protezione di vaste superfici ospitanti altri ecosistemi ricchi di carbonio, come le torbiere, i pascoli, le zone umide, le mangrovie e le praterie oceaniche; la creazione di nuove foreste e boschi autoctoni e ad elevata biodiversità; un'azione rafforzata alla prevenzione degli incendi, con la realizzazione di infrastrutture di protezione e sistemi di allerta;
2. elaborare strategie di lungo periodo per la gestione sostenibile dei pozzi naturali e il loro incremento, e stanziare risorse finanziarie adeguate per l'attuazione delle stesse, nonché per sviluppare e attuare pratiche e tecniche di gestione sostenibili e innovative, al fine di assicurare che i predetti pozzi possano effettivamente contribuire alla realizzazione degli obiettivi climatici, atteso che occorrono venti anni per il mutamento della classificazione del terreno in base all'uso, come previsto nel regolamento LULUCF;
3. procedere ad una revisione delle normative rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi europei in materia di clima, e al coordinamento delle stesse, qualora sia necessario, così da assicurare che la disciplina prevista per ogni settore tenga conto di quella dettata per gli altri, secondo un approccio integrato, e dando particolare rilievo al ripristino e alla salvaguardia della biodiversità;
4. favorire, sia mediante misure esistenti che attraverso nuove misure innovative, l'efficientamento energetico degli edifici, destinati sia all'attività residenziale sia all'attività industriale, nella direzione della rigenerazione urbana;
5. adottare specifiche misure dirette a custodire e recuperare i servizi ecosistemici dei suoli, tramite la rigenerazione dei suoli e realizzando l'obiettivo dell'arresto del consumo di suolo anche mediante la rigenerazione urbana quale strumento di governo del territorio e, in relazione ai suoli adibiti ad uso agricolo, da un lato, promuovere il ricorso a pratiche agroecologiche, il miglioramento delle pratiche agricole e di uso del suolo con l'applicazione crescente di tecniche virtuose sul piano emissivo (quali ad es. tecniche di agricoltura di precisione), e, dall'altro, scoraggiare l'utilizzo di pesticidi chimici;
6. adottare misure volte ad assicurare anche in riferimento al nuovo obiettivo climatico il coinvolgimento dei cittadini nell'azione per il clima, mediante: la condivisione di informazioni relative ai cambiamenti climatici e al degrado ambientale, nonché alle soluzioni con cui affrontare tali sfide; la creazione spazi fisici e virtuali in cui i cittadini possano esprimere le proprie idee e la propria creatività, collaborando a iniziative ambiziose a livello sia individuale che collettivo; la promozione di iniziative dal basso in materia di cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente;
7. sostenere nelle sedi competenti che gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di adeguamento ai cambiamenti climatici, nonché quello di riduzione di almeno il 55 per cento dei gas a effetto serra entro il 2030 siano conseguiti nel rispetto dell'equità e della solidarietà tra gli Stati, anche terzi, alla luce della circostanza che la sfida climatica ha carattere globale;
8. sostenere, in ogni sede competente, l'importanza di tenere in conto nel raggiungimento della

neutralità climatica attraverso una traiettoria definita a livello di Unione, la valutazione delle ripercussioni sulla salute umana e sugli ecosistemi naturali, la riduzione dei processi di produzione di energia e produttivi che rilasciano metano in atmosfera, con particolare riferimento agli allevamenti intensivi, nonché a valutare le evidenze scientifiche inerenti sia il cambiamento climatico che l'impatto sull'ambiente fisico terrestre, attraverso strumenti conoscitivi idonei di cui gli Stati membri devono dotarsi;

9. attuare misure volte a favorire l'introduzione di *best application techniques* nelle imprese industriali ed agricole per diminuire le loro emissioni inquinanti, in primis di gas ad effetto serra;

10. promuovere i principi dell'Agenda 2030 e del programma dei 17 *Sustainable Development Goals*, anche favorendo la promozione dei "Comuni Sostenibili", definiti sulla base di una valutazione circa la capacità del Comune di contenere e ridurre l'impatto ambientale e di raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità;

11. considerare l'introduzione di misure volte a promuovere una mobilità pubblica e privata quanto più possibile sostenibile, soprattutto verso autoveicoli aventi sistemi di propulsione ibridi o completamente elettrici, favorendo la diffusione di comportamenti responsabili a livello ambientale, e a lungo respiro adottando ogni misura necessaria a definire una data per la cessazione della circolazione delle auto a combustione, nel rispetto dell'equilibrio della sostenibilità ambientale, economica e sociale, al fine di adeguare la normativa italiana con quanto previsto dal *Green Deal* europeo;

12. incentivare le misure ambientali, relativamente all'applicazione di tecnologie a zero emissioni, con riferimento alla rete di trasporti, verso una direzione di maggiore resilienza e sostenibilità ambientale, incrementando il rinnovo del parco autobus e della flotta dei treni adibiti al trasporto pubblico locale con modelli a modalità a idrogeno;

13. considerare l'introduzione di misure volte a promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione a favore di regimi di alimentazione più equilibrati, soprattutto nella direzione di evitare il consumo eccessivo di carni animali ed i suoi derivati;

14. valutare l'opportunità di prevedere incentivi per aziende che decidono di:

a) misurare e certificare la propria *carbon footprint*;

b) ridurre almeno del 30 per cento (e comunque di una quota non inferiore che sia proporzionale al raggiungimento del nuovo obiettivo di riduzione fissato dall'Europa pari al 55 per cento) le proprie emissioni prima di passare a misure compensative (*shift* energetico da fossile a rinnovabile, piani di riduzione dei GHG validati, ecc.);

15. prevedere una trasformazione dei contributi da sussidi ambientalmente dannosi (SAD) a incentivi "verdi" (SAF) in ogni ambito di riferimento;

16. avviare, come raccomandato dalla *European Hydrogen Strategy*, una ambiziosa ed efficace riconversione, su base regionale e interregionale, innovando con le tecnologie dell'idrogeno le economie delle "*carbon-intensive regions*", promuovendo anche a livello locale quella "*Clean Hydrogen Partnership*" proposta dalla Commissione per creare le condizioni di mercato dell'idrogeno, rimuovendo le barriere normative e infrastrutturali per lo sviluppo di infrastrutture efficienti per l'idrogeno e il "*repurposing*" (riadattamento) delle infrastrutture esistenti, laddove possibile, per un grande processo di risanamento del territorio e di valorizzazione attraverso l'idrogeno verde, delle risorse economiche, umane e naturali sul piano locale, e coerentemente con questi obiettivi:  
- diminuire il ruolo del gas nella produzione di energia, aumentando al contempo la capacità degli accumuli e favorendo la penetrazione massiccia delle fonti rinnovabili, anche attraverso



l'autoproduzione e le comunità energetiche;

- valutare l'opportunità di ridefinire l'attuale *Capacity market* rispetto ai nuovi obiettivi;  
- investire massicciamente, come previsto dal piano europeo per l'idrogeno verde, per implementare lo sviluppo dell'idrogeno da rinnovabili anche nel nostro Paese, puntando con decisione sullo sviluppo delle filiere degli elettrolizzatori e degli idrogenodotti;

17. sostenere efficacemente le strategie aziendali di adeguamento ai più elevati parametri ambientali, (di prodotto e di processo) nell'ambito di investimenti in tecnologie e impianti che riducano le emissioni, nonché i consumi energetici e di materie prime;

18. Valutare la possibilità di presentare una pianificazione degli interventi, settore per settore, con le riduzioni di emissioni attese, dei principali gas ad effetto climalterante (biossido di carbonio, metano, protossido di azoto e gas fluorurati), agendo per quanto possibile sugli strumenti di pianificazione esistenti

19. prevedere che i nuovi obiettivi e relativi traiettorie, strumenti, misure e tempistiche siano improntati, coniugando sostenibilità ambientale, economica e sociale, con investimenti capaci di generare l'impatto più duraturo, rafforzare il potenziale di crescita, creare e consolidare filiere decisive per la nostra industria, creare occupazione, favorire la resilienza economica e sociale, proseguendo nell'opera di decarbonizzazione dell'economia, di transizione energetica, verso l'economia circolare e l'agro ecologia, che portano posti di lavoro ed incremento del PIL nel nostro Paese;

20. agire in sede europea affinché si possa garantire il raggiungimento e l'efficacia dei nuovi obiettivi con una transizione equa, nel modo più efficiente possibile in termini di costi, in modo da preservare la competitività dell'Ue, tenendo conto dei risultati raggiunti dai singoli Stati membri per quanto riguarda gli obiettivi del 2020 per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, così garantendo un approccio positivo per gli Stati membri che hanno già investito prima, raggiungendo gli obiettivi stabiliti come ha fatto l'Italia;

21. valutare la possibilità di agire in sede europea affinché si tenga conto degli effetti della revisione del sistema ETS (*Emission Trading System*) sulle quotazioni monetarie delle emissioni di CO<sub>2</sub>, in modo da preservare la competitività delle nostre imprese, anche quelle del settore "Hard to Abate" che consumano combustibili fossili, come il gas naturale;

22. per favorire la maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili FER e garantire i relativi obiettivi, prevedere, anche al fine di un rilancio degli investimenti, una semplificazione degli *iter* autorizzativi sia per la realizzazione di nuovi impianti sia per il *revamping* degli impianti esistenti, accelerare l'individuazione delle aree idonee per realizzarli e promuovere il ruolo dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche;

23. riservare all'educazione, all'istruzione e alla formazione importanti investimenti all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, di cui vanno rivisti, integrati e aggiornati i programmi e l'aggiornamento degli insegnanti, passando per le università e i corsi di formazione professionale regionali, arrivando agli aggiornamenti interaziendali del personale, al fine di evitare un *gap* tra innovazione tecnologica e preparazione delle competenze.

# 1.3.2.1.6. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 187 (pom.) del 23/02/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2021**  
**187ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 16,20*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE RELATIVI AL DOC XXVII, N. 18, RECANTE PROPOSTA DI  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA*

In apertura di seduta, la presidente [MORONESE](#) informa la Commissione di aver ricevuto mandato, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena conclusosi, di organizzare, sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell'Ufficio di Presidenza medesimo, un ciclo di audizioni sul doc. XXVII, n. 18, recante il Piano nazionale di ripresa e resilienza, assegnato alla Commissione in sede consultiva ed iscritto all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La presidente [MORONESE](#) comunica che, entro la scadenza del termine fissato nella seduta dello scorso 12 gennaio, è stato depositato il testo unificato predisposto dai relatori per i disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato).

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) precisa che il testo unificato si propone come un'efficace sintesi di tutti i disegni di legge esaminati congiuntamente dalla Commissione.

I senatori [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) e [LA MURA](#) (M5S) pongono quesiti sulle modalità del prosieguo dell'esame congiunto.

Replica la presidente [MORONESE](#), precisando che sul testo predisposto dai relatori avrà innanzitutto luogo un dibattito, nel corso del quale i commissari potranno comunicare eventuali osservazioni. Successivamente, la Commissione dovrà pronunciarsi sull'assunzione del testo quale base per il prosieguo dei propri lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(Doc. XXVII, n. 18\) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"](#)**

(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Esame e rinvio)

La presidente [MORONESE](#) (M5S) illustra, in qualità di relatrice, il documento in titolo, per i profili di competenza della Commissione.

In particolare, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) il Governo intende affrontare, insieme alle conseguenze immediate - sanitarie, sociali ed economiche - della crisi pandemica (Piano di Ripresa), anche i nodi strutturali dell'economia e della società che hanno contribuito a porre il paese su un sentiero declinante già a partire dall'inizio degli anni '90. Con il Piano, si intende pertanto avviare quei processi che consentano alla struttura economica del Paese di affrontare eventi estremi (Piano di Resilienza) anche attraverso l'adozione di riforme (Piano di Riforma), in linea con le Raccomandazioni specifiche al Paese della Commissione europea e i Piani Nazionali di Riforma adottati negli ultimi anni. Il Piano si concentra sui tre assi di intervento condivisi a livello europeo, quali: digitalizzazione e innovazione; transizione ecologica; inclusione sociale. Il Governo si propone, quindi, di porre la transizione ecologica alla base del nuovo modello economico e sociale di sviluppo su scala globale, in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea e con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. A tal fine, il Piano intende contribuire a ridurre drasticamente le emissioni di gas clima-alteranti in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e del *Green Deal* europeo; migliorare l'efficienza energetica e nell'uso delle materie prime delle filiere produttive, degli insediamenti civili e degli edifici pubblici e la qualità dell'aria nei centri urbani e delle acque interne e marine; intervenire per la prevenzione e il contrasto al dissesto del territorio e per una gestione efficace e integrata del ciclo dei rifiuti; indirizzare le filiere industriali dell'energia, dei trasporti, della siderurgia, della meccanica e della manifattura in generale verso prodotti e processi produttivi efficienti riducendo gli impatti ambientali in misura importante, in linea con i più ambiziosi traguardi internazionali in materia, così come favorire investimenti nell'agricoltura sostenibile e di precisione, e nell'economia circolare.

In particolare, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, il documento reca la Missione 2 concernente la cosiddetta rivoluzione verde e la transizione ecologica. Attengono a tale Missione i temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell'inquinamento. Essa ricomprende tre dei programmi *flagship* del *Next Generation EU* identificati dalla Commissione Europea nella Strategia Annuale di Crescita Sostenibile 2021 e confermati nelle Linee Guida per i

Piani di Ripresa e Resilienza: *Power up* (rinnovabili e produzione e trasporto di idrogeno verde), *Renovate* (efficienza energetica degli edifici), *Recharge and Refuel* (sviluppo della mobilità sostenibile tramite reti di distribuzione di elettricità e idrogeno).

Le risorse complessivamente destinate alla missione 2 sono pari a 69,8 miliardi di euro e sono ripartite in 4 componenti: Impresa verde ed economia circolare; Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile; Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici; Tutela del territorio e della risorsa idrica.

L'oratrice ricorda, sul punto, che nelle raccomandazioni del Consiglio UE del 2020 è stato richiesto all'Italia di adottare provvedimenti nel 2020 e nel 2021 al fine, tra l'altro, di concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia, su ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, evidenziandosi, a tale ultimo riguardo, che "i deficit infrastrutturali nell'ambito della gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, in particolare nelle regioni meridionali, generano un impatto ambientale e sanitario che comporta costi considerevoli e perdita di entrate per l'economia".

Nella Relazione per paese relativa all'Italia per il 2020, è stato poi sottolineato che l'Italia registra buoni risultati per quanto riguarda una serie di parametri chiave in materia di sostenibilità ambientale, in particolare nella lotta ai cambiamenti climatici: il livello di emissioni è significativamente inferiore alla media europea. Si evidenzia inoltre che, mentre le imprese sembrano aver adottato maggiori misure per affrontare le problematiche ambientali, sarà fondamentale migliorare l'efficienza energetica delle famiglie.

Ricorda inoltre che nella Valutazione del piano nazionale per l'energia e il clima definitivo dell'Italia adottato dalla Commissione europea il 14 ottobre 2020 (SWD(2020)911 final) si esprimono una serie di indirizzi ai fini della redazione del Piano italiano, tra cui la necessità di includere almeno un 37 per cento di spesa per il clima, prendendo in considerazione una serie di misure di investimento e riforma in materia di clima ed energia per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, per decarbonizzare il settore energetico e sostenere l'economia circolare, anche con riferimento al riesame di imposte e sovvenzioni per renderle coerenti con la transizione verde.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, prosegue l'oratrice, evidenzia che le azioni di investimento della missione saranno accompagnate da specifiche riforme volte a favorire la transizione energetica e la svolta ecologica, fra le quali spiccano la revisione del sistema della fiscalità ambientale, in modo che essa contribuisca al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e la definizione di una strategia nazionale in materia di economia circolare.

In merito alla strategia nazionale in materia di economia circolare, nel documento in esame viene quindi ricordato che la stessa sarà proposta dal Ministero dell'ambiente nei prossimi mesi e perseguirà la riduzione dell'uso di materie prime non rinnovabili, la diminuzione del volume di rifiuti, il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti, attraverso l'introduzione di sistemi di tracciabilità dei flussi di materiali, l'innovazione tecnologica, la diffusione di buone pratiche e l'adozione di strumenti per favorire la sinergia tra i settori pubblico e privato e pianificare le infrastrutture per chiudere il ciclo dei rifiuti. Nel documento viene altresì precisato che sarà modificata la normativa primaria e secondaria per il riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuto per numerose tipologie di materiali prodotti nella filiera del riciclo e per accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti e del loro esercizio. In relazione, poi, ai contenuti delle 4 componenti in cui si articola la Missione 2 in esame, la componente relativa all'agricoltura sostenibile ed all'economia circolare ha come obiettivi prioritari la promozione della sostenibilità ambientale nella filiera dell'agricoltura, il sostegno a progetti innovativi di decarbonizzazione tramite processi di economia circolare, nonché la definizione di un piano nazionale per l'economia circolare, anche promuovendo la transizione verso processi sostenibili e certificati. La prima linea di azione, "Agricoltura sostenibile", prevede iniziative per la competitività, la riqualificazione energetica e la capacità logistica del comparto agroalimentare italiano ed ha un costo complessivo di 2,5 miliardi di euro, sui 7 miliardi complessivi destinati all'intera componente in esame. Tale linea di azione si articola in tre progetti: i contratti di filiera, i parchi agricoli e la

logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, forestale e florovivaistico.

Alla seconda linea di azione, "Economia circolare e valorizzazione del ciclo integrato dei rifiuti" sono destinati 4,5 miliardi di euro; essa è articolata in tre linee che prevedono: la realizzazione di nuovi impianti e ammodernamento degli impianti esistenti per il riciclo e la chiusura del ciclo dei rifiuti con la produzione di materie prime secondarie. Gli investimenti destinati a tale linea, pari a 1,5 miliardi di euro, saranno destinati anche al potenziamento della raccolta differenziata con investimenti su mezzi di nuova generazione e implementando la logistica per particolari frazioni di rifiuti. Gli interventi previsti sono volti in particolare ad affrontare situazioni critiche nella gestione dei rifiuti nelle grandi aree metropolitane del Centro e Sud Italia. Il progetto economia circolare riguarda, nel dettaglio, un pacchetto d'interventi finanziato attraverso un Fondo con una dotazione pari a 2,2 miliardi di euro, appositamente destinato a realizzare gli obiettivi dell'economia circolare con la finalità di ridurre l'utilizzo di materie prime, sostituendole progressivamente con materiali prodotti da scarti, residui, rifiuti, in linea con quanto previsto dal Piano europeo per l'economia circolare e con l'obiettivo di ridurre la produzione netta di rifiuti e il conferimento in discarica di tutti gli scarti di processo. Infine, la transizione ecologica nel Mezzogiorno e nelle isole minori, cui sono destinati 0,8 miliardi di euro, prevede interventi per investimenti essenziali per la transizione ecologica delle aree marginali del Sud ed in particolare per le isole minori, anche al fine di trasformare queste ultime in territori *100% green*. La componente Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile prevede quindi risorse per 18,22 miliardi di euro. Di tale importo 14,58 miliardi sono destinati a progetti nuovi e 2,95 miliardi di euro sono funzionali a realizzare progetti in essere.

L'obiettivo contempla specifiche azioni di investimento sulla produzione e distribuzione di fonti rinnovabili, cui sono ascritti 4 miliardi di euro, destinati a progetti nuovi. Si prevedono, in particolare, contributi a sostegno dello sviluppo di progetti fotovoltaici galleggianti ed eolici *offshore*, progetti realizzati su siti di stoccaggio, nonché supporto finanziario tramite finanziamenti per sistemi innovativi. Il Piano prospetta anche taluni interventi di riforma per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili e la definizione del nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili innovative.

Tra gli interventi, inoltre, l'oratrice pone l'accento sul potenziamento e la digitalizzazione delle infrastrutture di rete elettrica e *smart grids* e sulla digitalizzazione della rete elettrica per aumentare la resilienza della rete.

Prosegue quindi rilevando che all'obiettivo "Investimenti nella filiera dell'idrogeno e transizione con Ferro Ridotto Diretto (c.d. DRI) verso acciaio verde" sono destinati 2 miliardi di euro. Nell'industria siderurgica primaria, afferma il documento, l'idrogeno rappresenta infatti un'alternativa al gas naturale in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni, ed è previsto un investimento per lo sviluppo del DRI connesso al progetto di decarbonizzazione dell'ex ILVA a Taranto e alla transizione per la produzione di acciaio verde in Italia. Il Piano afferma poi che la Strategia Idrogeno è attualmente in fase di finalizzazione, indicandola quale linea progettuale sull'Idrogeno verde.

Nell'ambito della missione 2 è poi evidenziata una parte delle risorse per la mobilità sostenibile, che si aggiungono a quelle presenti nella Missione 3. Si tratta in particolare dei Progetti dei Comuni in linea con il PNIEC; dei Trasporti locali sostenibili, con ciclovie e rinnovo del parco rotabile, con 4,6 miliardi di euro di nuove risorse, che si aggiungono ai 2,95 miliardi già in essere, per un totale di 7,55 miliardi di euro; si menzionano interventi in materia di Trasporto pubblico locale *green* mediante la stipula di contratti di sviluppo per aziende della filiera nazionale per autobus a basso impatto ambientale e l'attivazione di bandi, per incentivare le PMI alla riconversione verso nuove tecnologie, nonché l'acquisto entro il 2026 di 5.139 bus a basse emissioni e di 80 treni entro il 2026, di cui 59 a propulsione elettrica e 21 a idrogeno.

La componente relativa a Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, intercetta quindi una dimensione assai rilevante per l'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica e si articola in due linee di azione: la prima linea di azione - cui sono destinati 11,04 miliardi di euro - riguarda la realizzazione di un programma di efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico, con particolare riferimento a scuole, edilizia residenziale pubblica, comuni e cittadelle

giudiziarie. In particolare, per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica si stima di intervenire su una superficie di circa 10.200.000 mq, ovvero 1/5 dell'intera superficie, mentre per il miglioramento sismico si stima di intervenire su circa 1/5 di tale valore. Per il risanamento strutturale degli edifici scolastici e il loro efficientamento energetico, si stima poi di intervenire sul 20 per cento del patrimonio esistente, con identica percentuale stimata altresì per la realizzazione di nuove scuole, mediante sostituzione edilizia. Per la realizzazione delle cittadelle giudiziarie e la riqualificazione e il potenziamento del patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia, con 40 edifici previsti da riqualificare, sono stanziati 0,45 miliardi, ai quali si aggiungono 400 milioni di euro derivanti dai progetti Pon. giustizia. La seconda linea di azione - cui sono destinate risorse pari a 18,51 miliardi di euro - prevede, per il settore dell'edilizia privata, l'estensione del superbonus al 110 per cento per efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici; il documento in esame ricorda che la misura si applica alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022 per gli IACP) e che può essere applicata per ulteriori sei mesi nei casi di lavori effettuati da condomini e IACP quando siano stati effettuati almeno il 60 per cento dei lavori prima del vigente termine di scadenza della misura, e prevede, al fine di dare maggiore tempo per gli interventi più complessi, di prolungare l'applicazione della misura per gli IACP al 30 giugno 2023, e per i condomini fino al 31 dicembre 2022, a prescindere dalla realizzazione di almeno il 60 per cento dei lavori: l'obiettivo è di aumentare in modo sostanziale il risparmio annuale generato dagli interventi di riqualificazione energetica. La componente relativa alla tutela del territorio e della risorsa idrica reca quindi risorse per un totale di 15,03 miliardi di euro.

Il documento indica, quali obiettivi della componente in esame: garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico e una riduzione della dispersione delle acque attraverso una gestione efficace, efficiente e sostenibile della risorsa idrica; perseguire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale attraverso una gestione integrata dei bacini idrografici; prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla gestione sostenibile dell'agro-ecosistema irriguo e forestale. Si indicano poi gli obiettivi di digitalizzare nonché di attuare un programma di forestazione urbana per contribuire alla cattura dell'anidride carbonica.

Inoltre, in ordine al tema della depurazione più efficace delle acque, su cui l'Italia è stata destinataria di più procedure di infrazione da parte della Commissione Europea per violazione della direttiva 91/271/CEE, il documento sottolinea, per il miglioramento della qualità delle acque interne e marine, la necessità di combinare innovazione tecnologica, transizione ecologica e miglioramento della qualità ambientale, prevedendo che gli impianti di depurazione consentano il recupero energetico e dei fanghi oltreché la produzione di acque reflue oggetto di depurazione ad uso irriguo.

In ordine al tema del dissesto idrogeologico, il documento sottolinea il carattere strategico dei finanziamenti per gli interventi di mitigazione dei rischi, anche dovuti agli impatti del clima, nell'ottica delle politiche di sviluppo sostenibile, di crescita economica dei territori e di costruzione di politiche di resilienza delle comunità locali. Si indica la necessità di realizzare misure di tipo estensivo con riferimento alle superfici forestali presenti nei bacini idrografici nonché interventi infrastrutturali nel sistema irriguo e si menzionano interventi di gestione forestale sostenibile e di sistemazioni di idraulica forestale, con particolare riferimento alle zone collinari e montane ad alto rischio idrogeologico e di frana, richiamando la funzione antierosiva in chiave preventiva.

In ordine al servizio idrico integrato, viene quindi indicata la necessità di accompagnare agli investimenti un'azione di riforma volta al rafforzamento della *governance*, prevedendo inoltre un potenziamento delle strutture tecniche a supporto dei Commissari nella progettazione, nell'appalto e nella supervisione di interventi di tutela contro il rischio idrogeologico. Si prevedono inoltre azioni di riforma volte a potenziare la capacità progettuale dei Consorzi di bonifica anche mediante centrali di progettazione regionali e promuovendo la revisione e il rafforzamento dei Consorzi nelle regioni del Mezzogiorno.

Nell'ambito delle azioni previste dalla componente, si segnala infine quanto previsto in materia di Sistemi di gestione dei rifiuti raccolti in mare nelle aree portuali; in base a quanto riportato nel

documento, gli interventi afferiscono alla gestione dei rifiuti raccolti in mare attraverso la costruzione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti marini, ovvero prodotti dalle navi o catturati in mare, nonché interventi di adeguamento degli impianti esistenti.

L'oratrice segnala altresì che il Piano individua, all'interno della Missione n. 1, inerente digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, la componente 2 relativa a "Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo", con stanziamenti per 26,55 miliardi (di cui 800 milioni a valere sul React/EU); di tale importo 21,55 miliardi sono destinati a progetti nuovi e 4,20 miliardi sono funzionali a realizzare progetti in essere. Nell'ambito dell'obiettivo "Banda larga, 5G e monitoraggio satellitare" connesso alla realizzazione delle reti ultraveloci in fibra ottica, 5G e satellitari, per la realizzazione, l'ammodernamento e il completamento delle reti ad altissima capacità collegate all'utente finale nel Mezzogiorno e nelle aree bianche e grigie, nonché per garantire la connettività di realtà pubbliche ritenute prioritarie e strategiche, con risorse complessive pari a 4,2 miliardi di euro, si segnala in particolare che 900 milioni sono destinati a progetti nuovi per la Costellazione satellitare e l'Istituto Nazionale di Osservazione della Terra.

Nell'ambito del progetto Transizione 4.0, il Piano stanziava inoltre risorse per 18,80 miliardi di cui 15,7 miliardi per nuovi progetti e 3,1 miliardi per progetti in essere, precisando che, a tali importi, si aggiungono risorse complementari per 6,76 miliardi degli stanziamenti della Legge di Bilancio. A tale riguardo, il documento evidenzia l'intenzione di proseguire una politica di incentivazione fiscale degli investimenti in beni materiali strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello "Transizione 4.0", ed in beni immateriali ad essi connessi, nonché in attività di ricerca e sviluppo, in una logica di neutralità tecnologica; in particolare, si prevede un credito d'imposta articolato per spese in beni strumentali, materiali e immateriali 4.0, e per investimenti in ricerca e sviluppo, nonché in processi di innovazione e di sviluppo orientati alla sostenibilità ambientale e all'evoluzione digitale.

Altresì nell'ambito della Missione 1, con riferimento ai temi inerenti il turismo e la cultura, si prevede la realizzazione di interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, paesaggio, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri intervenendo con un Piano Nazionale Borghi e favorendo la rinascita delle antiche strutture agricole e dei mestieri tradizionali, sostenendo l'attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali, tra le quali nuove modalità di ricettività come ospitalità diffusa e albergo diffuso, anche al fine di contrastare lo spopolamento dei territori. Il documento indica che si investirà nella riqualificazione di luoghi identitari, periferie, parchi e giardini storici, sostenendo progetti di rigenerazione urbana a base culturale di competenza comunale, ma in partenariato con attori pubblici e privati e si investirà nella sicurezza antisismica dei luoghi di culto e nel restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Culto, altresì prevedendo per il patrimonio mobile interventi per la protezione del patrimonio culturale ad elevato rischio legato a grandi fenomeni naturali. Il Piano preannuncia poi una riforma connessa all'adozione formale dei Criteri Ambientali Minimi, nel senso di favorire la riduzione dell'impronta ecologica di eventi culturali, quali mostre, esposizioni, festival, rassegne culturali, ed eventi musicali mediante l'inclusione di criteri sociali ed ambientali nelle politiche per gli appalti pubblici negli eventi culturali finanziati, promossi o organizzati da enti pubblici, orientandoli verso la sostenibilità ambientale. Ciò anche al fine di indurre effetti leva sugli operatori indirizzando verso pratiche virtuose e contribuire a indirizzare verso l'ecoinnovazione di prodotti e servizi nel settore della cultura.

Con riferimento alla missione 3, segnala quindi gli aspetti ambientali che interessano trasversalmente la componente relativa a Intermodalità e logistica integrata, con particolare riferimento agli obiettivi consistenti nel potenziamento della competitività del sistema portuale italiano e nella sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico dei porti (*Green ports*); il documento indica poi la digitalizzazione della catena logistica e degli aeroporti e la riduzione delle emissioni connesse all'attività di movimentazione merci.

Infine, tra gli obiettivi generali della Missione 5, relativa a Inclusione e coesione, figura il recupero e la rigenerazione di edifici e territori urbani, con particolare attenzione a periferie e aree interne del paese. Per tale componente si prevede l'integrazione di politiche e investimenti nazionali che

riguardino sia la disponibilità di case pubbliche e private più accessibili, sia la rigenerazione urbana e territoriale.

Un'attenzione particolare viene anche riconosciuta agli interventi di rigenerazione urbana, anche come strumento di supporto all'inclusione soprattutto giovanile, e al recupero del degrado sociale e ambientale: alla linea progettuale "rigenerazione urbana e *housing* sociale" è assegnata una dotazione di 6,30 miliardi di euro.

Si prevedono poi interventi promossi dai Comuni destinati alla rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale, e progetti di recupero territoriale e d'incremento della disponibilità di alloggi pubblici, per sostenere le persone vulnerabili e le famiglie a basso reddito e ampliare l'offerta di edilizia residenziale pubblica e di alloggi a canone calmierato (cd. *housing sociale*).

L'oratrice menziona infine, nell'ambito della Missione 6 (Salute), il progetto 'Salute ambiente e clima', finalizzato a rafforzare la capacità di resilienza del Paese di fronte ai rischi ambientali e climatici, e alle conseguenti ricadute di salute pubblica, secondo un approccio eco sistemico cosiddetto "*One-Health*", in considerazione dei rischi connessi ai fattori di origine sia ambientale che antropica. Ricorda, sul punto, che tale linea progettuale promuove l'integrazione delle informazioni derivanti da dati ambientali e sanitari per il miglioramento delle conoscenze su rischi ambientali, salute e loro relazioni.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

La senatrice [LA MURA](#) (M5S) domanda se sia possibile intervenire in sede di discussione generale.

La presidente [MORONESE](#), nel precisare che non vi sono ragioni ostative all'apertura della discussione generale nella presente seduta, osserva tuttavia che evidenti ragioni di opportunità suggeriscono di avviare tale fase procedurale una volta esaurito il previsto ciclo di audizioni.

Il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) domanda chiarimenti sulle tempistiche di esame in Commissione del documento in titolo.

La presidente [MORONESE](#) osserva che, al momento attuale, appare difficile definire con precisione un calendario dei lavori, in ordine al quale si dovrà altresì tenere necessariamente conto delle determinazioni che saranno assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Nell'ipotizzare, comunque, tempi di esame anche relativamente ristretti, assicura che la Presidenza si adopererà per garantire in ogni caso sia l'effettuazione del previsto ciclo di audizioni, sia lo svolgimento di una discussione ponderata sul testo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Con riferimento alla discussione congiunta, in sede redigente, dei disegni di legge nn. 1571, 674 e 1503, la presidente [MORONESE](#) rende noto che la Commissione Bilancio ha espresso il proprio parere su tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1571, assunto dalla Commissione a base del prosieguo dei propri lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17*



**TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. 1131, 985, 970, 1302, 1943, 1981**

**Capo I**

*FINALITÀ E DEFINIZIONI*

**Art. 1.**

*(Finalità e obiettivi)*

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione e della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'ambito della normativa nazionale in materia di governo del territorio, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché la sovranità agroalimentare e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo, individua nella rigenerazione urbana lo strumento fondamentale di trasformazione, sviluppo e governo del territorio senza consumo di suolo con i seguenti obiettivi:

- a) contribuire all'arresto del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche ed ingegneristiche per la resilienza urbana ed il contenimento di fenomeni quali isole di calore, bombe d'acqua, la sicurezza sismica ed il dissesto, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;
- b) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, la sostituzione, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;
- c) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, la interconnessione funzionale promuovendo la concezione di quartieri residenziali integrati e "compatti", secondo i criteri dimensionali e spaziali dell'unità di vicinato e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *Co-working* ed al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;
- d) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa e la coesione sociale;
- e) favorire, nelle aree oggetto di rigenerazione urbana, elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici al fine di ridurre i consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

- f) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie e dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dall'abbandono;
- g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;
- h) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata;
- i) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana.

## Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

- a) «ambiti urbani»: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;
- b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo, e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;
- c) «aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio»: aree già urbanizzate e complessi edilizi connotati da un impianto urbano con scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico, associato alla carenza o al degrado di attrezzature e di servizi negli spazi pubblici; le aree caratterizzate da attività produttive, attrezzature e infrastrutture dismesse o interessate da problematiche ambientali; i fabbricati che, oltre a presentare scarsa qualità architettonica, risultano non congruenti con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico sotto il profilo igienico-sanitario e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell'anti-sismicità, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;
- d) «aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-economico»: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di abbandono, di pericolosità sociale, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;
- e) «aree e complessi edilizi connotati da condizioni di degrado ambientale»: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli *habitat* e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore.
- f) «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato»; trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento, l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento; resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e consumo di suolo reversibile;

- e) «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione;
- f) «servizi ecosistemici del suolo»: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, così come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- g) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica;
- h) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;
- i) «cintura verde»: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto « isola di calore », favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane.

## Capo II

### *COMPITI DELLO STATO IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA*

#### **Art. 3.**

*(Cabina di regia nazionale  
per la rigenerazione urbana)*

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e coordinare le politiche attuate dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.
2. La cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana:
  - a) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana;
  - b) favorisce il coordinamento della normativa nazionale e regionale e degli strumenti di intervento in materia di rigenerazione urbana;
  - c) coordina e incentiva il corretto utilizzo dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana e la realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 10;
  - d) favorire l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati;
  - e) fornisce supporto tecnico alle regioni e agli enti locali che intendono avviare rispettivamente

progetti e piani di rigenerazione urbana in tutte le fasi;  
f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana.

**Art. 4.**

*(Programma nazionale per la rigenerazione  
urbana)*

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana è adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli obiettivi del Programma sono quelli di cui all'articolo 1.
2. Il Programma di cui al comma 1 è inserito annualmente in apposito allegato al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:
  - a) la definizione degli obiettivi del Programma stesso;
  - b) la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;
  - c) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;
  - d) i costi stimati per ciascuno degli interventi;
  - e) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;
  - f) lo stato di realizzazione degli interventi;
  - g) il quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.
4. Il Programma di cui al comma 1 può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana.

**Art. 5.**

*(Fondo nazionale per la rigenerazione  
urbana)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 9.
2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:
  - a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati;
  - b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
  - c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana selezionati;
  - d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
  - e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati.
  - f) per l'assegnazione di con-tributi ai comuni a titolo di rimborso del mi-nor gettito derivante dall'applicazione degli esoneri e/o riduzione degli oneri di urbanizzazione;
  - g) per specifiche disposizioni che riguardino edilizia abitativa convenzionata.

**Art. 6.**

*(Riparto delle risorse per la rigenerazione  
urbana)*

1. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, (di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per i beni e le attività culturali) , previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo. Gli interventi realizzati con l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

**Art. 7.**

*(Interesse pubblico in materia  
di rigenerazione urbana)*

1. Le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i bandi regionali di cui all'articolo 9, rispondenti alle finalità del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, sono dichiarate aree di interesse pubblico generale per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.

**Capo III**

*COMPITI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA*

**Art. 8.**

*(Compiti delle regioni e delle province  
autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni [e le province autonome di Trento e di Bolzano](#):
  - a) provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici;
  - b) adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, nel rispetto degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, disposizioni per la rigenerazione urbana;
  - c) determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e individuano le risorse di propria competenza da destinare ai bandi per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;
  - d) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;
  - e) adottano specifiche disposizioni per prevedere il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i., di un incremento volumetrico rispetto all'esistente, non superiore al 20 per cento di quella originaria, che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, garantisca il rispetto delle distanze legali e non pregiudichi *privacy* e norme di igiene (aerazione e soleggiamento) degli edifici

limitrofi;

f) adottano specifiche disposizioni per prevedere l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;

g) definiscono metodi e procedure per il coinvolgimento e la partecipazione di cittadini residenti, soggetti locali, soggetti sociali e del terzo settore nelle iniziative di rigenerazione urbana.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento dei bandi di cui all'articolo 9, possono fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei.

#### **Art. 9.**

##### *(Bandi regionali per la rigenerazione urbana)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dall'adozione del Programma di cui all'articolo 4, pubblicano il bando regionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «bando», al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.

2. Il bando definisce:

a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;

b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando per la presentazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, ciascuna regione predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

### **Capo IV**

#### *PIANO DI RIGENERAZIONE URBANA E STRUMENTI DI INTERVENTO*

#### **Art. 10.**

##### *(Banca dati del riuso)*

1. I comuni, singoli o associati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono:

a) all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge. Tale censimento rileva la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata «banca dati del riuso», disponibile per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati;

b) all'individuazione, negli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale, delle aree che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana.

2. I Comuni sulla base della cartografia del Geoportale Cartografico Catastale dell'Agenzia delle Entrate, integrata con i dati della rete di monitoraggio del consumo di suolo realizzata da ISPRA, definiscono la mappatura del perimetro dei centri e dei nuclei abitati e delle località produttive, ove si concentrano gli interventi di rigenerazione urbana, fatto salvo il principio dell'obbligo di pareggio di bilancio come definito all'articolo 2, comma 1 lettera g). In tutte le aree all'esterno di quelle indicate, prevalentemente agricole o naturali, sono ammesse solo destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera i).

3. I comuni segnalano annualmente alle regioni o alle province autonome, le proprietà immobiliari in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria, di arrecare danno al paesaggio, alle attività produttive o all'ambiente. Tali segnalazioni sono annotate in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente.

### **Art. 11.**

#### *(Piano comunale di rigenerazione urbana e priorità del riuso e della rigenerazione urbana)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, i comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), individuano gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere più lotti, interi isolati, complessi edilizi ed anche singoli immobili. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i comuni, nel rispetto delle competenze riservate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana. Tale individuazione è aggiornata ogni due anni, pubblicata nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT. L'individuazione delle aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana può altresì riguardare aree urbanizzate ricadenti su più enti locali. I comuni definiscono le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani, per la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e per la condivisione dei relativi Piani comunali di rigenerazione urbana.

2. A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune o uno degli enti locali interessati procede, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, per il quale possono ricorrere al supporto tecnico della cabina di regia di cui all'articolo 3. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici all'integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione sociale ed economica, di arresto del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi, dei servizi di quartiere, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce:

- a) l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi;
- b) la stima dei relativi costi;
- c) l'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione urbana, assicurando sempre il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici e l'invarianza idraulica.

3. Al fine di attuare il principio del riuso e della rigenerazione urbana, delle aree urbane degradate di cui all'articolo 2, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici di cui all'art. 143 del D.Lgs. 42/2004. In caso di

inerzia delle regioni il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. I comuni, singoli o associati, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'adeguamento dei piani comunali ed intercomunali ai piani paesaggistici e all'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito, la rigenerazione, nonché tramite l'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana nell'ambito del PdiR di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, prioritariamente delle aree degradate individuate ai sensi dell'art. 10. Il riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche e dei criteri di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## **Art. 12.**

### *(Formazione dei Piani comunali di rigenerazione urbana)*

1. I soggetti pubblici o privati aventi titolo possono presentare all'amministrazione comunale una o più proposte di intervento di rigenerazione urbana, coerente con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi di cui all'articolo 1. Tale proposta deve prevedere, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire, e l'insieme delle attività ritenute necessarie per garantire il conseguimento degli stessi.

2. Le proposte di intervento devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano stesso con valutazione degli obiettivi di RU raggiunti;
- b) la relazione tecnico-illustrativa;
- c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario;
- d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati.

3. Le proposte di intervento prevedono altresì:

- a) per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme, e agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile;
- b) la previsione di realizzazione o di individuazione, a carico dei comuni, di:
  - 1) alloggi di edilizia temporanea e sistemazioni provvisorie che garantiscano l'insediamento temporaneo dell'intera platea di cittadini interessati da interventi di rigenerazione;
  - 2) azioni e disposizioni atte a scongiurare l'emigrazione degli abitanti originari verso altre zone urbane a seguito degli interventi di rigenerazione (Gentrificazione);
- c) la previsione di realizzazione anche di alloggi di edilizia residenziale popolare, garantendo comunque il mix sociale;
- d) la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado anche ai fini della attenuazione dei fenomeni delle isole di calore e la gestione delle cosiddette bombe di calore;
- e) la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti derivanti da demolizione o da costruzione;
- f) la previsione di opere ingegnerizzate per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali la attenuazione dei fenomeni delle isole di calore e la gestione delle cd bombe d'acqua.

6. Le proposte di intervento non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:

- a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;
- b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili;
- c) immobili situati nei parchi e nelle aree naturali protette, fatto salvo quanto previsto nel Piano per il parco, di cui all'art.12 della Legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n.394;



4. Il Piano comunale di rigenerazione urbana è adottato dal consiglio comunale, pubblicato all'albo pretorio e nel sito web del comune e, ultimata la fase delle osservazioni e delle controdeduzioni entro sessanta giorni, viene approvato entro i successivi trenta giorni. Qualora il Piano richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. L'approvazione del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi dei commi precedenti costituisce il presupposto per l'accesso al bando e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo.

### **Art. 13.**

(Misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici)

1. Il piano di rigenerazione urbana comunale del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), è approvato dal Comune d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio. L'acquisizione dell'intesa determina l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di rigenerazione urbana attuativi del Piano, restando comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi nelle aree sottoposte alle tu-tele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Il piano di rigenerazione urbana del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico tutela:
- a) l'identità culturale e naturale dei luoghi;
  - b) il carattere d'insieme degli aggregati edilizi il punto di vista statico-strutturale, tipologico e morfologico, degli elementi costruttivi, della tradizione degli organismi architettonici;
  - c) i luoghi aperti, la trama viaria storica e i relativi elementi costruttivi;
  - d) il carattere storico, ambientale e documentale dell'insediamento;
3. Il piano di rigenerazione urbana di cui al comma 2 favorisce:
- a) l'uso sociale dei luoghi;
  - b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;
  - c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.
4. Ad integrazione della documentazione di cui all'articolo 12, comma 2, le proposte d'intervento di cui all'art. 12, comma 1 che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico devono prevedere:
- a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tu-tele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;
  - b) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili non di interesse storico, ai fini della loro integrazione architettonica nel contesto del centro storico;
  - c) l'indicazione delle proposte progettuali per il reinsediamento di attività produttive e commerciali nel centro storico.
5. Al fine di consolidare e incrementare la funzione residenziale nei centri storici e arrestare i gravi fenomeni di spopolamento, gli interventi di rigenerazione urbana devono prevedere una quota non inferiore al 25 per cento della superficie utile lorda da destinare ad alloggi a canone concordato o da cedere in locazione a canone agevolato.
6. All'articolo 53, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalla legislazione regionale sulla disciplina del turismo».
7. Ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, nel rispetto del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, la propria legislazione del turismo, per la parte in cui classifica e disciplina le

caratteristiche di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, eliminando per gli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo A (centro storico), di cui all'articolo 2, primo comma, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, l'eventuale esclusione dall'obbligo di conformità con la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico comunale ovvero dall'obbligo di richiesta dell'atto abilitativo comunale per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, per l'insediamento di alcune categorie di ricettività turistica complementare.

## Capo IV

### ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA

#### Art. 14.

*(Attuazione degli interventi)*

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle leggi applicabili in materia di governo del territorio.
2. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.
3. Al fine di favorire la rottamazione degli edifici che non rispondono alle norme di sicurezza ed efficienza energetica, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono promossi, favoriti e incentivati gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche con accesso al fondo per la rigenerazione urbana, come disposto al capo III della presente legge, purché non comportino ulteriore consumo di suolo.
4. Ai fini di cui alla presente legge, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono ammessi, salvo quanto previsto all'articolo 13, interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio:
  - a) con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, secondo le disposizioni regionali, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati;
  - b) con modifiche delle destinazioni d'uso;
  - c) con diversa distribuzione volumetrica, diverso posizionamento sulle aree di sedime, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti, purché nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dell'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici;
5. In attuazione del piano di rigenerazione urbana, gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 380 del 2001, possono accedere agli incentivi, al fondo per la rigenerazione urbana e alle agevolazioni della presente legge qualora sussistano e siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la realizzazione di edifici di classe energetica A e classe di vulnerabilità sismica conforme alla zona ove ricade l'intervento;
- b) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali e, comunque, con un consumo di suolo netto pari a zero o negativo;
- c) l'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici consumati per la nuova costruzione, secondo quanto indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della presente legge.

6. Qualora fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, solo ed esclusivamente garantendo il pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nonché un consumo netto di suolo uguale a zero o negativo. Al fine del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo, ad esclusione di quelli effettuati negli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo A, per i quali per il mutamento delle destinazioni d'uso è necessario un atto abilitativo comunale, è consentito il mutamento delle destinazioni d'uso degli edifici tra le destinazioni previste dallo strumento urbanistico generale vigente ovvero il mutamento delle destinazioni d'uso tra quelle compatibili o complementari all'interno delle categorie funzionali di cui al comma 8. Gli interventi di cui al presente articolo, nel caso prevedano un aumento del carico urbanistico derivante dal cambio della destinazione d'uso degli immobili, devono prevedere la cessione all'amministrazione di aree per gli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968.

8. Sono definite tra loro compatibili o complementari le destinazioni d'uso individuate all'interno delle seguenti categorie funzionali:

- a) residenziale, turistico ricettivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato;
- b) produttivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente alle medie e grandi strutture divendita.

9. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana per la rottamazione e la ristrutturazione degli edifici, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione per gli interventi di cui al presente articolo il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, è ridotto in misura fino ad un massimo del 70%, rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.

#### **Art. 15.**

*(Partecipazione delle comunità locali)*

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti.

2. Nei provvedimenti approvativi dei piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali

#### **Art. 16.**

*(Destinazione dei proventi dei titoli  
abilitativi edilizi)*

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e i con-tributi ai comuni a titolo di rimborso del mi-nor

gettito derivante dall'applicazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione, di cui all'articolo 14, comma 9, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale, a interventi di riuso.

#### **Art. 17.**

*(Ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana)*

1. Ad integrazione delle risorse del Fondo, gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.
2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno della Cassa depositi e prestiti, dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento.  
A tal fine, i comuni:
  - a) possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con il bando. Il prestito deve essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi;
  - b) possono promuovere o partecipare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche in forma associata, alla costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati dai bandi, con particolare riguardo alla valorizzazione degli immobili pubblici.
3. Ai fondi pensione e alle casse professionali che investono parte delle loro risorse per il finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati dai bandi è assicurata la garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP), costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

### **Capo V**

#### *CONTROLLI*

#### **Art. 18.**

*(Vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione)*

1. Alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione con appositi protocolli.

### **Capo VI**

#### *QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE*

#### **Art. 19.**

*(Disposizioni in materia di qualità della progettazione. Concorsi di progettazione e concorsi di idee)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si

svolge mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli da 152 a 156 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono organizzati su due livelli successivi, di cui:

a) il primo è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale ed è sottoposto alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso. Ai vincitori del concorso è affidato il grado successivo di progettazione;

b) il secondo è finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il vincitore del concorso, ai sensi dell'articolo 152 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i successivi sessanta giorni perfeziona gli elaborati al fine di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica. Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando.

3. Con il pagamento del compenso le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati al vincitore o ai vincitori del concorso

4. I comuni, in relazione alla progettazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 3, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale, economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica, valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.

## Capo VII

### *MISURE FISCALI E INCENTIVI*

#### **Art. 20**

#### *(Incentivi fiscali)*

1. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana:

a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. I comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

4. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

6. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

7. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di *retrofit* energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche di supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 676 e 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Art. 21**

### *(Semplificazioni)*

1. All'articolo 9, terzo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il secondo periodo è soppresso.

2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: «*a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile*».

3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

Art. 22.

*(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate)*

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane o aree urbane degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2020-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane degradate e periferiche posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;
- b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;
- c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;
- d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 11.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040 si provvede con quota parte delle risorse proveniente dalle disposizioni di cui all'articolo 27.

Art. 23.

*(Cumulabilità degli incentivi)*

1. Gli incentivi fiscali e i contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

Art. 24.

*(Incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati)*

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, sono destinati 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni, esclusi i beni tutelati ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, relative a interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di demolizione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 40.000 euro per unità immobiliare ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
3. La detrazione di cui al comma 2 è concessa, nei limiti della dotazione annua di cui al comma 1, per l'esclusiva finalità della riconversione agricola del terreno, da attuare entro diciotto mesi dal termine dei lavori di demolizione e da utilizzare per attività agricola per un periodo di almeno quindici anni, anche attraverso contratti di affitto.
4. La detrazione di cui al comma 2 spetta ai soggetti aventi diritto sulla base delle richieste da essi presentate. Le somme non impegnate nell'anno di riferimento possono esserlo nell'esercizio successivo.
5. Per gli interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Tra le spese sostenute di cui al comma 2 sono comprese quelle per lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento in discarica del materiale risultato della demolizione.
7. Gli incentivi fiscali di cui al presente articolo sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

#### Art. 25.

##### *(Manutenzione dei terreni agricoli)*

1. Al fine sostenere le attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio agricolo, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idraulico ed idrogeologico, alla difesa da eventi climatici "estremi" viene riconosciuta la figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del marchio di qualità di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono la funzione sociale e pubblica degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

### Capo VIII



## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 26.

*(Disposizioni per garantire la continuità  
degli interventi di rigenerazione urbana)*

1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il consiglio subentrante, a seguito della cessazione del mandato del sindaco ai sensi degli articoli 51 e 53, ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico, all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato».

### Art. 27.

*(Disposizioni finali)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai contenuti della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) è fatto obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e non è consentito consumo di suolo in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge;

b) è comunque esclusa qualsiasi previsione di opere comprese nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968 o soggette a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani urbanistici o da specifici piani di settore, nonché qualsiasi previsione di opere ricadenti in zone, ancorché non mappata, che nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano state interessate da problematiche idrogeologiche documentate dai soggetti preposti;

c) la disciplina concernente gli interventi di demolizione, ricostruzione e sostituzione del patrimonio edilizio esistente può essere applicata alle aree urbanizzate degradate e a tutte le aree libere, oggetto di tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42/2004, solo previa autorizzazione paesaggistica della competente soprintendenza ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149 del medesimo decreto legislativo e dall'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

2. Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi, comunque denominati, approvati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, fino a decadenza, come disposto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. All'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) del comma 1, almeno dieci giorni prima che siano sottoposti all'approvazione, sono pubblicati gli schemi dei provvedimenti o delle delibere di adozione o approvazione, nonché i relativi allegati tecnici»;

b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, lettera a), e 1-bis».

4. All'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

«*m*) gli agglomerati urbani di valore storico consolidato e i siti archeologici;».

5. All'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «permesso di costruire», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «concessione edilizia».

6. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo».

7. All'articolo 7, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) la definizione del piano di rigenerazione urbana comunale sulla base della banca dati del patrimonio immobiliare esistente inutilizzato e delle aree dismesse, nonché la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone residuali destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona.

## Capo IX

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 28.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e quanto a 800 milioni di euro mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2021 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.

## 1.3.2.1.7. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 190 (ant.) del 03/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MERCOLEDÌ 3 MARZO 2021**  
**190ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La [PRESIDENTE](#) decide di sospendere la seduta e convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza della Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 9,20.*

La [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione testé riunitosi - in considerazione del fatto che, sulla base dell'organizzazione dei lavori delle Commissioni 5a e 14a, la Commissione per esprimere in tempo utile il proprio parere in ordine al Piano nazionale di ripresa e resilienza dovrà pronunciarsi entro il prossimo 18 marzo - ha convenuto di fissare alle ore 15 di giovedì 11 marzo il termine entro il quale potranno pervenire le osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere.

Si è altresì convenuto che il termine potrà essere posticipato, ove ciò risulti compatibile con un'eventuale nuova organizzazione dei lavori delle Commissioni 5a e 14a.

### *IN SEDE REFERENTE*

[\(1131\)](#) **FERRAZZI ed altri.** - *Misure per la rigenerazione urbana*

[\(970\)](#) **Michela MONTEVECCHI ed altri.** - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

[\(985\)](#) **Nadia GINETTI ed altri.** - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

[\(1302\)](#) **Luisa ANGRISANI ed altri.** - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\)](#) **Paola NUGNES.** - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Si prosegue nell'esame del testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato alla medesima seduta del 23 febbraio.

Il correlatore [MIRABELLI](#) (PD) propone un breve rinvio, non superiore ad una settimana, dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, al fine di approfondire ulteriormente alcuni puntuali aspetti del testo unificato.

La correlatrice [NUGNES](#) (Misto-LeU) concorda con la proposta del correlatore Mirabelli.

Si apre quindi un breve dibattito nel quale intervengono il senatore [FERRAZZI](#) (PD) - che ringrazia i relatori per il lavoro svolto e sottolinea con forza l'esigenza di non deludere le aspettative legate alla prospettiva dell'approvazione nel corso della presente legislatura di una nuova legge in materia di rigenerazione urbana - la correlatrice [NUGNES](#) (Misto-LeU) - che evidenzia come il lavoro svolto ai fini della predisposizione del testo unificato abbia tenuto conto anche del lavoro in precedenza compiuto, nell'ambito delle Commissioni 9a e 13a riunite, in materia di consumo del suolo - il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) - il quale condivide le valutazioni del senatore Ferrazzi sull'esigenza di non deludere le attese legate alla possibilità di pervenire all'approvazione di un intervento legislativo in tema di rigenerazione urbana sottolineando che l'esigenza di un approfondimento, prospettata dai relatori, nasce anche da richieste della sua parte politica volte a definire il testo unificato in maniera tale da far sì che lo stesso risulti funzionale rispetto ad un più agevole svolgimento dell'*iter* successivo - e infine la presidente [MORONESE](#), la quale evidenzia come la finalità del lavoro dei relatori sia, in questa fase, quella di definire un testo che potrà essere assunto a base per il prosieguo dell'esame e che, quindi, la trattazione dei profili su cui si registrano sensibilità diverse dovrebbe, più fisiologicamente, essere riservata alla fase emendativa.

La Commissione conviene quindi sulla proposta di rinvio formulata dai correlatori.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

## 1.3.2.1.8. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 191 (pom.) del 10/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2021

**191ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*

[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI  
INFORMALI*

La presidente [MORONESE](#) comunica che, nel corso delle audizioni sul Documento XXVII, n. 18 (Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"), svoltesi nelle giornate di lunedì 1º marzo, di martedì 2 marzo, di lunedì 8 marzo e di martedì 9 marzo 2021, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La [PRESIDENTE](#) ricorda che - essendo pervenuta la richiesta del Ministro della Transizione ecologica di convocare, il prossimo 16 marzo alle ore 10, una riunione congiunta delle Commissioni attività produttive, commercio e turismo e ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, nonché ambiente, territorio, beni ambientali e industria, commercio, turismo del Senato, per l'audizione del Ministro medesimo sulle linee programmatiche del suo Dicastero - aveva ritenuto opportuno sottoporre tale richiesta all'Ufficio di Presidenza della Commissione, che si è riunito nella giornata di ieri.

L'Ufficio di Presidenza le aveva dato mandato di valutare con il Presidente della Commissione industria del Senato la possibilità di rinviare di una settimana l'audizione del Ministro della Transizione ecologica, per quanto riguarda le Commissioni ambiente e industria del Senato, al fine di evitare che l'audizione in questione avvenisse nella stessa giornata per la quale è prevista altresì l'audizione del Ministro medesimo davanti alle Commissioni 5a e 14a del Senato con riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), audizione quest'ultima alla quale - come d'intesa - saranno invitati anche i senatori delle Commissioni ambiente e industria di questo ramo del Parlamento.

La Presidente fa presente di aver contattato nella giornata di ieri il Presidente della Commissione industria al fine di verificare la disponibilità stesso in merito a tale soluzione, ma il Presidente della Commissione industria ha ritenuto di non poter modificare l'organizzazione dei lavori della propria Commissione nel senso di prevedere una diversa data per l'audizione del ministro della Transizione ecologica sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Conformemente alle intese alle quali si era pervenuti in via subordinata in Ufficio di Presidenza, resta quindi stabilito che la Commissione ambiente parteciperà alla predetta audizione congiunta del Ministro della Transizione ecologica prevista per il prossimo 16 marzo alle ore 10.

Interviene il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) il quale prende atto che la Presidenza della Commissione industria non ha ritenuto di venire incontro ad una richiesta della Commissione ambiente la cui unica finalità era quella di evitare che, in modo surreale, il Ministro della Transizione ecologica venga audito due volte nella stessa giornata in Senato dei componenti delle due Commissioni.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"**

(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione riunitosi ieri ha convenuto di posticipare alle ore 9 di mercoledì 17 marzo 2021 il termine entro il quale potranno pervenire le osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **(1708) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia**

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La Presidente [MORONESE](#) comunica che, nella seduta della Sottocommissione pareri del 3 marzo scorso, è stata chiesta la rimessione alla sede plenaria dell'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riferisce brevemente sul disegno di legge in titolo, rimettendosi ad un documento scritto già posto a disposizione dei componenti la Commissione.

Segue un breve intervento della senatrice [PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*), che sottolinea come le misure previste dal disegno di legge in titolo non implicino alcun onere a carico del bilancio dello Stato, ma saranno interamente finanziate con risorse regionali.

La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 15 di venerdì 12 marzo 2021 il termine entro il quale dovranno pervenire eventuali osservazioni di cui si potrà tenere conto ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

- [\(1131\) FERRAZZI ed altri.](#) - *Misure per la rigenerazione urbana*  
[\(970\) Michela MONTEVECCHI ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*  
[\(985\) Nadia GINETTI ed altri.](#) - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*  
[\(1302\) Luisa ANGRISANI ed altri.](#) - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*  
[\(1943\) Paola NUGNES.](#) - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*  
[\(1981\) BRIZIARELLI ed altri.](#) - *Norme per la rigenerazione urbana*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il correlatore [MIRABELLI](#) (PD) fa presente che, unitamente alla correlatrice Nugnes, ha effettuato l'approfondimento sul testo unificato preannunciato nell'ultima seduta. All'esito di tale approfondimento i relatori hanno ritenuto preferibile non modificare il testo unificato, anche in considerazione del fatto che nel frattempo sono emerse ulteriori richieste di approfondimento e si è quindi giudicato preferibile rimettere questo complesso di questioni in modo integrale e compiuto alla fase emendativa.

La proposta dei relatori è quindi quella che la Commissione proceda assumere nella sede odierna il testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo - già pubblicato in allegato al resoconto della seduta dello scorso 23 febbraio - come testo base per il prosieguo dell'esame.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente, a nome della sua parte politica, di condividere la valutazione dei relatori, confidando nel fatto che nella sede emendativa sarà possibile effettuare una riflessione adeguata su tutti i punti del testo unificato che presentano profili problematici. In questa prospettiva, e al fine di agevolare l'*iter* dei disegni di legge in titolo anche sotto un diverso profilo, chiede inoltre alla Presidente della Commissione di valutare la possibilità di nominare un terzo relatore per il prosieguo dell'esame dei predetti disegni di legge.

Su quest'ultima proposta si apre un breve dibattito nel quale interviene la senatrice [NUGNES](#) (Misto-LeU) - che manifesta perplessità in ordine alla proposta del senatore Briziarelli - il senatore [FERRAZZI](#) (PD) - che, nel rimettersi alle decisioni che saranno assunte dalla Presidente, dichiara comunque la propria non contrarietà alla richiesta del senatore Briziarelli - la senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) - che esprime apprezzamento per la posizione assunta dal senatore Ferrazzi - la senatrice [L'ABBATE](#) (M5S) - che condivide le perplessità espresse dalla senatrice Nugnes - e la presidente [MORONESE](#), che sottolinea come la decisione in ordine alla nomina di un nuovo relatore sia affidata all'esclusiva competenza della Presidenza della Commissione e si riserva di effettuare un approfondimento sulla praticabilità dal punto di vista procedurale della stessa.

Si passa quindi alla votazione della proposta di assumere come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato predisposto dai relatori per i disegni di legge in titolo.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore [NASTRI](#) (FdI) annuncia l'astensione della sua parte politica, evidenziando che, se il testo unificato può rappresentare un buon punto partenza, è innegabile che lo stesso però richiede un ulteriore approfondimento e la correzione o l'integrazione di alcune soluzioni adottate.

La senatrice [L'ABBATE](#) (M5S) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

La senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, ringraziando il senatore Ferrazzi per la posizione da lui assunta sul tema dell'eventuale nomina di un ulteriore relatore e sottolineando l'esigenza che la nuova normativa in tema rigenerazione urbana venga elaborata con particolare attenzione all'esigenza di rispettare lo spazio delle autonomie regionali e degli enti locali.

Viene quindi posta ai voti e approvata la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato predisposto dai relatori per i disegni di legge in titolo.

Su proposta dei relatori, la Commissione conviene poi di fissare per mercoledì 31 marzo 2021, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

La presidente [MORONESE](#) comunica che la seduta già prevista per le ore 9 di domani non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,35.*



# 1.3.2.1.9. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 193 (ant.) del 17/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MERCLEDÌ 17 MARZO 2021  
**193ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 11,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 marzo.

La presidente **MORONESE** dà conto delle risultanze dell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi, facendo presente che in quella sede è stato deliberato di svolgere la discussione generale sui disegni di legge in titolo nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"**

(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

La presidente [MORONESE](#) informa la Commissione che, entro il termine previsto per le ore 10 di oggi, sono pervenute, da parte dei Gruppi, le osservazioni ai fini della predisposizione di una proposta di parere da rendere alle Commissioni Bilancio ed Affari Europei.

Nel constatare che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale, rinvia quindi l'esame del documento in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN ULTERIORE UFFICIO DI PRESIDENZA*

La presidente [MORONESE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza è ulteriormente convocato per la giornata odierna, alle ore 15.

Resta convocata la seduta plenaria, già prevista per le ore 15,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 11,15.*

# 1.3.2.1.10. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 194 (pom.) del 17/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MERCLEDÌ 17 MARZO 2021  
**194ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

La presidente [MORONESE](#) comunica che nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, accogliendo una richiesta unanime di tutti i Gruppi, la Presidenza della Commissione ha deciso di procedere alla nomina di un ulteriore relatore per l'esame dei disegni di legge in titolo, nella persona del senatore Bruzzone, che quindi d'ora in poi svolgerà tali funzioni unitamente ai relatori già nominati, senatore Mirabelli e senatrice Nugnes.

La Presidente comunica altresì che in allegato al resoconto della seduta odierna verrà pubblicata una versione corretta del testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo e assunto come testo base per il prosieguo esame nella seduta del 10 marzo scorso.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"**  
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Rinvio del seguito dell'esame.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Non essendoci interventi in sede di discussione generale, la PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1131, 985, 970, 1302, 1943 E 1981  
(Misure per la rigenerazione urbana)  
(testo corretto)

**NT1**

I Relatori

*Capo I*

*FINALITÀ E DEFINIZIONI*

Art. 1.

*(Finalità e obiettivi)*

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'ambito della normativa nazionale in materia di governo del territorio, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché la sovranità agroalimentare e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo, individua nella rigenerazione urbana lo strumento fondamentale di trasformazione, sviluppo e governo del territorio senza consumo di suolo con i seguenti obiettivi:

a) contribuire all'arresto del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche ed ingegneristiche per la resilienza urbana ed il contenimento di fenomeni quali isole di calore, bombe d'acqua ed il dissesto, la sicurezza sismica, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

b) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, la sostituzione e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

c) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, nonché la interconnessione funzionale promuovendo la concezione di quartieri residenziali integrati e "compatti", secondo i criteri dimensionali e spaziali dell'unità di vicinato e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *Coworking* ed al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché

spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;

d) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa e la coesione sociale;

e) favorire, nelle aree oggetto di rigenerazione urbana, elevati *standard* di efficienza idrica ed energetica degli edifici al fine di ridurre i consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

f) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie e dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dall'abbandono;

g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;

h) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata;

i) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana.

Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

a) «ambiti urbani»: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;

b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

c) «aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio»: aree già urbanizzate e i complessi edilizi connotati da un impianto urbano con scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico, associato alla carenza o al degrado di attrezzature e di servizi negli spazi pubblici; le aree caratterizzate da attività produttive, attrezzature e infrastrutture dismesse o interessate da problematiche ambientali; i fabbricati che, oltre a presentare scarsa qualità architettonica, risultano non congruenti con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico sotto il profilo igienico-sanitario e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell'anti-sismicità, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;

d) «aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-economico»: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di abbandono, di pericolosità sociale, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;

e) «aree e complessi edilizi connotati da condizioni di degrado ambientale»: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli *habitat* e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore.

f) «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato»; trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento o l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento; resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e consumo di suolo reversibile;

g) «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione;

h) «servizi ecosistemici del suolo»: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, così come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

i) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica;

l) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;

m) «cintura verde»: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane.

## Capo II

### *COMPITI DELLO STATO IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA*

#### Art. 3.

##### *(Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana)*

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e coordinare le politiche attuate dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero della Transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.

2. La cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana:

a) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4;

b) favorisce il coordinamento della normativa nazionale e regionale e degli strumenti di intervento in materia di rigenerazione urbana;

c) coordina e incentiva il corretto utilizzo dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana e per la realizzazione degli interventi

previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 11;

d) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi del Capo IV;

e) fornisce supporto tecnico alle regioni e agli enti locali che intendono avviare rispettivamente progetti e piani di rigenerazione urbana in tutte le fasi;

f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana.

Art. 4.

*(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)*

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana è adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli obiettivi del Programma sono quelli di cui all'articolo 1.

2. Il Programma di cui al comma 1 è inserito annualmente in apposito allegato al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:

a) la definizione degli obiettivi del Programma stesso;

b) la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;

c) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;

d) i costi stimati per ciascuno degli interventi di rigenerazione urbana;

e) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

f) lo stato di realizzazione degli interventi;

g) il quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.

3. Il Programma di cui al comma 1 può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana.

Art. 5.

*(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 9. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 28.

2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi del capo IV;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati.

f) all'assegnazione di contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione degli esoneri o dalla riduzione degli oneri di urbanizzazione;

g) a specifiche disposizioni che riguardino l'edilizia abitativa convenzionata.

Art. 6.

*(Riparto delle risorse per la rigenerazione urbana)*

1. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica, con il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo. Gli interventi realizzati con l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 7.

*(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)*

1. Le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i bandi regionali di cui all'articolo 9, rispondenti alle finalità del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, sono dichiarate aree di interesse pubblico generale per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.

Capo III

*COMPITI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA*

Art. 8.

*(Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici;

b) adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, nel rispetto degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, disposizioni per la rigenerazione urbana;

c) determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e individuano le risorse di propria competenza da destinare ai bandi per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 9;

d) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;

e) adottano specifiche disposizioni per prevedere il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di un incremento della volumetria rispetto all'esistente, non superiore al 20 per cento di quella originaria, che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, garantisca il rispetto delle distanze legali e non pregiudichi *privacy* e norme di igiene, quali aerazione e soleggiamento, degli edifici limitrofi;

f) adottano specifiche disposizioni per prevedere l'ammissibilità delle modifiche di



destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;

g) definiscono metodi e procedure per il coinvolgimento e la partecipazione di cittadini residenti, soggetti locali, soggetti sociali e del Terzo settore nelle iniziative di rigenerazione urbana.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento dei bandi di cui all'articolo 9, possono fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei ai sensi dell'articolo 17.

Art. 9.

*(Bandi regionali per la rigenerazione urbana)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dall'adozione del Programma di cui all'articolo 4, pubblicano il bando regionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «bando», al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.

2. Il bando definisce:

a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;

b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando per la presentazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, ciascuna regione predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

Capo IV

*PIANO DI RIGENERAZIONE URBANA E STRUMENTI DI INTERVENTO*

Art. 10.

*(Banca dati del riuso e individuazione delle aree oggetto di rigenerazione urbana)*

1. I comuni, singoli o associati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono:

a) all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge. Tale censimento rileva la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata «banca dati del riuso», disponibile per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati;

b) all'individuazione, negli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale, delle aree che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana.

2. I comuni sulla base della cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, integrata con i dati della rete di monitoraggio del consumo di suolo realizzata dall'ISPRA, definiscono la mappatura del perimetro dei centri e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si

concentrano gli interventi di rigenerazione urbana, fatto salvo il principio dell'obbligo di pareggio di bilancio come definito all'articolo 2, comma 1, lettera i). In tutte le aree all'esterno di quelle indicate, prevalentemente agricole o naturali, sono ammesse solo destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera m).

3. I comuni segnalano annualmente alle regioni o alle province autonome le proprietà immobiliari in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria, di arrecare danno al paesaggio, alle attività produttive o all'ambiente. Tali segnalazioni sono annotate in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente.

Art. 11.

*(Piano comunale di rigenerazione urbana e priorità del riuso e della rigenerazione urbana)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, i comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), individuano gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere più lotti, interi isolati, complessi edilizi ed anche singoli immobili. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i comuni, nel rispetto delle competenze riservate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana. Tale individuazione è aggiornata ogni due anni, pubblicata nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT. L'individuazione delle aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana può altresì riguardare aree urbanizzate ricadenti su più enti locali. I comuni definiscono le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani, per la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e per la condivisione dei relativi Piani comunali di rigenerazione urbana.

2. A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune o uno degli enti locali interessati procede, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, per il quale possono ricorrere al supporto tecnico della cabina di regia di cui all'articolo 3. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici all'integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione sociale ed economica, di arresto del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce:

a) l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi;

b) la stima dei relativi costi;

c) l'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione urbana, assicurando sempre il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici e l'invarianza idraulica.

3. Al fine di attuare il principio del riuso e della rigenerazione urbana delle aree urbane degradate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e) nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici di cui all'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In caso di inerzia delle regioni, il Ministero della cultura esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal codice medesimo.

4. I comuni, singoli o associati, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'adeguamento dei piani comunali ed intercomunali ai piani paesaggistici e all'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione, nonché tramite

l'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana nell'ambito del Piano di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, prioritariamente delle aree degradate individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della presente legge. Il riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche e dei criteri di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 12.

*(Formazione dei Piani comunali di rigenerazione urbana)*

1. Ai fini della formazione dei Piani comunali di rigenerazione urbana, i soggetti pubblici o privati interessati possono presentare all'amministrazione comunale una o più proposte di intervento di rigenerazione urbana, coerente con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi di cui all'articolo 1. Tale proposta deve prevedere, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire e l'insieme delle attività ritenute necessarie per garantire il conseguimento degli stessi.

2. Le proposte di intervento devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano stesso con valutazione degli obiettivi di rigenerazione urbana raggiunti;

b) la relazione tecnico-illustrativa;

c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario;

d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati.

3. Le proposte di intervento prevedono altresì:

a) per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici le prefetture - uffici territoriali del Governo, ospedali, municipio e caserme, nonché agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile;

b) la previsione di realizzazione o di individuazione, a carico dei comuni, di:

1) alloggi di edilizia temporanea e sistemazioni provvisorie che garantiscano l'insediamento temporaneo dell'intera platea di cittadini interessati da interventi di rigenerazione;

2) azioni e disposizioni atte a scongiurare fenomeni di gentrificazione, ovvero l'emigrazione degli abitanti originari verso altre zone urbane a seguito degli interventi di rigenerazione;

c) la previsione di realizzazione anche di alloggi di edilizia residenziale popolare, garantendo comunque la compresenza all'interno degli stessi di componenti sociali diverse;

d) la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado anche ai fini dell'attenuazione dei fenomeni delle isole di calore e la gestione delle cosiddette bombe d'acqua;

e) la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti derivanti da demolizione o da costruzione;

f) la previsione di opere ingegnerizzate per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l'attenuazione dei fenomeni delle isole di calore e la gestione delle cosiddette bombe d'acqua.

4. Le proposte di intervento non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:

a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;

b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili;

c) immobili situati nei parchi e nelle aree naturali protette, fatto salvo quanto previsto nel piano per il parco, di cui all'articolo 12 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991;

5. Il Piano comunale di rigenerazione urbana è adottato dal consiglio comunale, pubblicato nell'albo pretorio e nel sito *web* del comune e, previa ultimazione della fase delle osservazioni e delle controdeduzioni entro sessanta giorni, è approvato entro i successivi trenta giorni. Qualora il Piano

richiede, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. L'approvazione del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi del presente articolo precedenti costituisce il presupposto per l'accesso al bando e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo.

Art. 13.

*(Misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici)*

1. Il Piano comunale di rigenerazione urbana del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), è approvato dal Comune d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio. L'acquisizione dell'intesa determina l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di rigenerazione urbana attuativi del Piano, restando comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il Piano di cui al comma 1 tutela:

- a) l'identità culturale e naturale dei luoghi;
- b) il carattere d'insieme degli aggregati edilizi dal punto di vista statico-strutturale, tipologico e morfologico, degli elementi costruttivi e della tradizione degli organismi architettonici;
- c) i luoghi aperti, la trama viaria storica e i relativi elementi costruttivi;
- d) il carattere storico, ambientale e documentale dell'insediamento.

3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
- b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;
- c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.

4. Ad integrazione della documentazione di cui all'articolo 12, comma 2, le proposte d'intervento di cui all'articolo 12, comma 1, che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico devono prevedere:

- a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;
- b) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili non di interesse storico, ai fini della loro integrazione architettonica nel contesto del centro storico;
- c) l'indicazione delle proposte progettuali per il reinsediamento di attività produttive e commerciali nel centro storico.

5. Al fine di consolidare e incrementare la funzione residenziale nei centri storici e arrestare i gravi fenomeni di spopolamento, gli interventi di rigenerazione urbana devono prevedere una quota non inferiore al 25 per cento della superficie utile lorda da destinare ad alloggi a canone concordato o da cedere in locazione a canone agevolato.

6. All'articolo 53, comma 1, del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalla legislazione regionale sulla disciplina del turismo».

7. Ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore prima della data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, nel rispetto del Codice, di

cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, la propria legislazione del turismo, per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, eliminando per gli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo A (centro storico), di cui all'articolo 2, primo comma, lettera A), del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, l'eventuale esclusione dall'obbligo di conformità con la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico comunale ovvero dall'obbligo di richiesta dell'atto abilitativo comunale per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile e per l'insediamento di alcune categorie di ricettività turistica complementare.

Capo V

#### *ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA*

Art. 14.

*(Attuazione degli interventi)*

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle leggi applicabili in materia di governo del territorio.

2. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

3. Al fine di favorire la rottamazione degli edifici che non rispondono alle norme di sicurezza ed efficienza energetica, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono promossi, favoriti e incentivati gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche con accesso al fondo per la rigenerazione urbana, come disposto al capo III della presente legge, purché non comportino ulteriore consumo di suolo.

4. Ai fini di cui alla presente legge, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana sono ammessi, salvo quanto previsto all'articolo 13, interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio:

a) con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, secondo le disposizioni regionali, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati;

b) con modifiche delle destinazioni d'uso;

c) con diversa distribuzione volumetrica, con diverso posizionamento sulle aree di sedime e con modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti, purché nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, e dell'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici.

5. In attuazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono accedere agli incentivi, al fondo per la rigenerazione urbana e alle agevolazioni della presente legge qualora sussistano e siano rispettate le seguenti condizioni:

a) la realizzazione di edifici di classe energetica A e classe di vulnerabilità sismica conforme alla

zona ove ricade l'intervento;

b) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali e, comunque, con un consumo di suolo netto pari a zero o negativo;

c) l'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici consumati per la nuova costruzione, secondo quanto indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera i), della presente legge.

6. Qualora fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, solo ed esclusivamente garantendo il pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nonché un consumo netto di suolo uguale a zero o negativo. Al fine del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo, ad esclusione di quelli effettuati negli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo A, per i quali per il mutamento delle destinazioni d'uso è necessario un atto abilitativo comunale, è consentito il mutamento delle destinazioni d'uso degli edifici tra le destinazioni previste dallo strumento urbanistico generale vigente ovvero il mutamento delle destinazioni d'uso tra quelle compatibili o complementari all'interno delle categorie funzionali di cui al comma 8. Gli interventi di cui al presente articolo, nel caso prevedano un aumento del carico urbanistico derivante dal cambio della destinazione d'uso degli immobili, devono prevedere la cessione all'amministrazione di aree per gli *standard* urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968.

8. Sono definite tra loro compatibili o complementari le destinazioni d'uso individuate all'interno delle seguenti categorie funzionali:

a) residenziale, turistico ricettivo, direzionale, dei servizi e commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato;

b) produttivo, direzionale, dei servizi e commerciale limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita.

9. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana per la rottamazione e la ristrutturazione degli edifici, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione per gli interventi di cui al presente articolo il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto in misura fino ad un massimo del 70 per cento, rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.

Art. 15.

*(Partecipazione delle comunità locali)*

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti.

2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.

Art. 16.

*(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)*

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, e i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione, di cui

all'articolo 14, comma 9, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale e a interventi di riuso.

Art. 17.

*(Ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana)*

1. Ad integrazione delle risorse del Fondo, gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.

2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno della Cassa depositi e prestiti Spa, dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento. A tal fine, i comuni:

a) possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con il bando. Il prestito deve essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi;

b) possono promuovere o partecipare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche in forma associata, alla costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati dai bandi, con particolare riguardo alla valorizzazione degli immobili pubblici.

3. Ai fondi pensione e alle casse professionali che investono parte delle loro risorse per il finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati dai bandi è assicurata la garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP), costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Capo VI

*CONTROLLI*

Art. 18.

*(Vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione)*

1. Alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione con appositi protocolli.

Capo VII

*QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE*

Art. 19.

*(Disposizioni in materia di qualità della progettazione. Concorsi di progettazione e concorsi di idee)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolge mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli da 152 a 156 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono organizzati su due livelli successivi, di cui:

a) il primo è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale ed è sottoposto alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso. Ai vincitori del concorso è affidato il livello successivo di progettazione;

b) il secondo è finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il vincitore del concorso, ai sensi dell'articolo 152 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i successivi sessanta giorni perfeziona gli elaborati al fine di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica. Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando.

3. Con il pagamento del compenso le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati al vincitore o ai vincitori del concorso

4. I comuni, in relazione alla progettazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 3, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.

## Capo VIII

### *MISURE FISCALI E INCENTIVI*

#### Art. 20

##### *(Incentivi fiscali)*

1. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana:

a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. I comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

4. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

6. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50



per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

7. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di *retrofit* energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche di supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Art. 21

*(Semplificazioni)*

1. All'articolo 9, terzo comma, del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il secondo periodo è soppresso.

2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile».

3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

Art. 22.

*(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)*

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività

economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;
- b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;
- c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;
- d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040 si provvede con quota parte delle risorse provenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 28.

Art. 23.

*(Cumulabilità degli incentivi)*

1. Gli incentivi fiscali e i contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

Art. 24.

*(Incentivi fiscali per la riconversione agricola del suolo edificato al di fuori dei centri abitati)*

1. A valere sulle risorse del Fondo, di cui all'articolo 5, sono destinati 10 milioni di euro annui per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni, esclusi i beni tutelati ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, relative a interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di demolizione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 40.000 euro per unità immobiliare ed è ripartita in cinque quote

annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

3. La detrazione di cui al comma 2 è concessa, nei limiti della dotazione annua di cui al comma 1, per l'esclusiva finalità della riconversione agricola del terreno, da attuare entro diciotto mesi dal termine dei lavori di demolizione e da utilizzare per attività agricola per un periodo di almeno quindici anni, anche attraverso contratti di affitto.

4. La detrazione di cui al comma 2 spetta ai soggetti aventi diritto sulla base delle richieste da essi presentate. Le somme non impegnate nell'anno di riferimento possono esserlo nell'esercizio successivo.

5. Per gli interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Tra le spese sostenute di cui al comma 2 sono comprese quelle per lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento in discarica del materiale risultato della demolizione.

7. Gli incentivi fiscali di cui al presente articolo sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

Art. 25.

*(Riconoscimento della figura di "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio")*

1. Al fine di sostenere le attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio agricolo, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idraulico ed idrogeologico e alla difesa da eventi climatici "estremi" è riconosciuta la figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del marchio di qualità di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono la funzione sociale e pubblica degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

Capo IX

*DISPOSIZIONI FINALI*

Art. 26.

*(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)*

1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il consiglio subentrante, a seguito della cessazione del mandato del sindaco ai sensi degli articoli 51 e 53, ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico, all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato».

Art. 27.

*(Disposizioni finali)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai contenuti della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) è fatto obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e non è consentito consumo di suolo in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge;

b) è comunque esclusa qualsiasi previsione di opere comprese nelle zone territoriali omogenee E di cui al decreto del Ministero per i lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, o soggette a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani urbanistici o da specifici piani di settore, nonché qualsiasi previsione di opere ricadenti in zone, ancorché non mappata, che nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano state interessate da problematiche idrogeologiche documentate dai soggetti preposti;

c) la disciplina concernente gli interventi di demolizione, ricostruzione e sostituzione del patrimonio edilizio esistente può essere applicata alle aree urbanizzate degradate e a tutte le aree libere, oggetto di tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, solo previa autorizzazione paesaggistica della competente soprintendenza ai sensi dell'articolo 146, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149 del medesimo Codice e dall'allegato A al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

3. Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi, comunque denominati, approvati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 17 agosto 1942, fino a decadenza, come disposto dai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. All'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) del comma 1, almeno dieci giorni prima che siano sottoposti all'approvazione, sono pubblicati gli schemi dei provvedimenti o delle delibere di adozione o approvazione, nonché i relativi allegati tecnici»;

b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, lettera a), e 1-*bis*».

5. All'articolo 142, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) gli agglomerati urbani di valore storico consolidato e i siti archeologici»;

6. All'articolo 10 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) all'articolo 10, le parole: "permesso di costruire", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "concessione edilizia".

b) all'articolo 14 il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo».

7. All'articolo 7, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) la definizione del piano di rigenerazione urbana comunale sulla base della banca dati del patrimonio immobiliare esistente inutilizzato e delle aree dismesse, nonché la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone residuali destinate all'espansione dell'aggregato

urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona.

Capo X

*DISPOSIZIONI FINANZIARIE*

Art. 28.

*(Copertura finanziaria)*

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e quanto a 800 milioni di euro mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2021 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.

# 1.3.2.1.11. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 197 (pom.) del 24/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2021

**197ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

[LANIECE](#)

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 marzo.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) il quale - in considerazione di recenti prese di posizione sugli organi di stampa da parte di rappresentanti delle autonomie locali e di organizzazioni di categoria interessate, in relazione alle potenziali criticità di alcune previsioni del testo unificato - ritiene che sarebbe opportuno disporre un nuovo ciclo di audizioni sulle problematiche richiamate, da svolgere peraltro in tempi brevi.

Il senatore NASTRI (FdI) condivide le considerazioni testé svolte dal senatore Briziarelli e ritiene che, conseguentemente, sarebbe opportuna anche una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti.

Seguono brevi interventi del relatore [BRUZZONE](#) (*L-SP-PSd'Az*) - che evidenzia l'esigenza di uno spazio aggiuntivo di approfondimento, essendo stato da poco nominato relatore - della relatrice [NUGNES](#) (*Misto-LeU*) - che si interroga sulle conseguenze problematiche che una riapertura del ciclo di audizioni potrebbe avere sull'*iter* dei disegni di legge in titolo - della senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) - che si associa alle considerazioni del senatore Briziarelli e del relatore Bruzzone - della senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) - che manifesta invece perplessità sulla proposta di procedere ad un nuovo ciclo di audizioni, rilevando che i relatori e i componenti della Commissione hanno anche altri strumenti per acquisire gli elementi istruttori necessari all'ulteriore svolgimento dell'esame - del relatore [MIRABELLI](#) (*PD*) - che ritiene irrituale la proposta del senatore Briziarelli e comunque non condivisibile, osservando che l'interlocuzione con le autonomie locali e le organizzazioni di categoria può essere portata avanti anche con le consuete modalità informali - e infine del presidente [LANIECE](#), il quale fa presente che le determinazioni relative allo svolgimento del ciclo di audizioni già concluso sono state assunte dall'Ufficio di Presidenza e che, pertanto, quella è la sede nella quale dovrà propriamente essere valutata la nuova proposta del senatore Briziarelli. Naturalmente si farà carico di informare la presidente Moronese delle indicazioni emerse nel dibattito svoltosi nella seduta odierna.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) il quale, dopo aver ricordato il lungo lavoro svolto per pervenire alla predisposizione del testo unificato e alla sua assunzione come testo base, fa presente che la concreta volontà di giungere alla definitiva approvazione di una normativa nazionale in materia di rigenerazione urbana si misurerà innanzitutto sulla capacità di sciogliere alcuni nodi, che sono tra l'altro anche all'origine di alcune considerazioni critiche sollevate nei confronti delle previsioni del testo unificato medesimo.

Da questo punto di vista, un primo aspetto è sicuramente quello relativo alla scelta da effettuare fra le diverse soluzioni secondo le quali può essere definito il ruolo delle regioni e dei comuni nella materia in questione. Il testo unificato fa propria una precisa soluzione, ma nel corso dell'esame sarà senz'altro possibile prenderne in considerazione anche altre.

Un altro aspetto è quello della sostenibilità ambientale, sociale ed anche economica dei processi di rigenerazione urbana, un'esigenza complessiva di cui il testo in esame prova a farsi carico in una prospettiva realistica, che tiene conto del fatto che i processi di rigenerazione urbana possono aver luogo solo se riescono a coinvolgere l'interesse economico dei privati, riservando ai soggetti pubblici soltanto l'onere del finanziamento dei grandi interventi strutturali.

Un ulteriore aspetto centrale, che richiederà anch'esso un adeguato approfondimento nel corso esame, è quello relativo ai centri storici in ordine al quale sarà necessario individuare soluzioni capaci di coniugare le esigenze di tutela degli stessi, come luoghi di straordinario valore artistico, storico e culturale, rendendo però al tempo stesso praticabili interventi di sostituzione edilizia, laddove in questi centri sussistano aree che non hanno alcun pregio e la conservazione delle quali non avrebbe alcuna giustificazione.

Dopo brevi interventi ancora sull'ordine dei lavori del relatore [BRUZZONE](#) (*L-SP-PSd'Az*) e della senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

## 1.3.2.1.12. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 198 (pom.) del 30/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MARTEDÌ 30 MARZO 2021

198ª Seduta

*Presidenza della Presidente*

MORONESE

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 marzo.

La PRESIDENTE comunica che, nell'Ufficio di Presidenza della Commissione testé conclusosi, si è ritenuto di non procedere ad una riapertura della fase delle audizioni e si è convenuto di posticipare alle ore 11 di venerdì 16 aprile 2021 il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato, predisposto per i disegni di legge in titolo e assunto come testo base nella seduta dello scorso 10 marzo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,**



**connesse all'emergenza da COVID-19**

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [COMINCINI](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo che reca la conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (cosiddetto decreto sostegni).

Per i profili di interesse della Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 30, comma 5, che reca disposizioni finalizzate, da un lato, a prorogare al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva e, dall'altro, a stabilire che la scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai c.d. rifiuti assimilati, deve essere comunicata, al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno. In particolare, il primo periodo del comma dispone che, limitatamente all'anno 2021, in deroga alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Si ricorda che il richiamato comma 169 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, mentre l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone, analogamente, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, sia stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Si ricorda al riguardo altresì che il comma 683 della legge n. 147 del 2013 dispone che il consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia: al riguardo, si segnala l'opportunità di precisare, a fini di coordinamento, la valenza della deroga disposta anche nei confronti del citato comma 683.

Il secondo periodo del comma in esame stabilisce che le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. Va ricordato che i primi due periodi del comma menzionati recano disposizioni analoghe a quelle già recate, per il 2020, dall'articolo 57-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 124 del 2019 che, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, ha fissato la data del 30 aprile per l'approvazione di tariffe e regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Il terzo periodo dispone che, in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. Il quarto periodo introduce una disposizione finalizzata a consentire l'applicazione della norma, recata dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 116 del 2020, volta a regolare le riduzioni tariffarie per quelli che un tempo erano definiti i rifiuti speciali assimilabili/assimilati agli urbani. Si segnala quindi l'articolo 2, che istituisce nello stato di previsione del MEF un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

L'articolo 6, comma 1, prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA), operi, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento

alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema"; la riduzione opera nel limite delle risorse stanziato dal comma 3, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite massimo di spesa. Ai sensi del comma 4 di tale articolo, il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

L'articolo 21 proroga per quattro mesi le misure con cui può essere disposta la requisizione in uso per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso relative ai COVID Hotel, ovvero alle strutture alberghiere o beni immobili idonei.

L'articolo 23 incrementa le risorse per l'anno 2021 dei Fondi per l'esercizio delle funzioni degli enti locali e delle regioni e Province autonome, istituiti dal decreto-legge n. 34 del 2020 per assicurare a tali enti le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; l'incremento è pari a 1 miliardo di euro in favore degli enti locali e a 260 milioni per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 25 istituisce inoltre un fondo, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19; al Fondo è attribuita una dotazione di 250 milioni di euro e alla ripartizione delle risorse si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. L'articolo 29 reca talune misure sul trasporto pubblico locale, prevedendo anche alcune disposizioni correttive concernenti le risorse per i servizi di trasporto pubblico aggiuntivo e con riguardo alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola - confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi (commi 4 e 5).

L'articolo 30, comma 1, proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari, nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati; sono prorogate dal 31 marzo al 31 dicembre 2021 le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse. Sono inoltre prorogate, per il medesimo periodo, le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente. Il comma 2 dispone in ordine alla copertura degli oneri.

L'articolo 39 incrementa poi, per il 2021, di 150 milioni di euro, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 40 destina risorse per l'anno 2021 al Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19, per circa 1,2 miliardi, nonché al Fondo per le emergenze nazionali ed alla Protezione civile. Nell'ambito delle risorse, da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario, 850.000.000 euro sono attribuiti, su richiesta del medesimo Commissario, per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni destinati al funzionamento della struttura di supporto del medesimo Commissario. Il comma 2 prescrive che il Commissario straordinario rendiconti periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme. Il comma 3 destina un incremento di 700 milioni per l'anno 2021 al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, recante il Codice della protezione civile. Di tali risorse aggiuntive, 19 milioni sono da indirizzare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile.

Infine, il relatore si sofferma sull'articolo 42 che, nel provvedere a precisare che gli effetti finanziari del decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso al maggiore indebitamento approvata dalle

Camere il 20 gennaio 2021, ai commi 7 e 8 incrementa poi di 50 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali, abrogando di conseguenza due commi della legge di bilancio 2021.

La [PRESIDENTE](#) fissa quindi alle ore 15 di giovedì 1° aprile 2021 il termine entro il quale potranno pervenire le osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte del relatore.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## 1.3.2.1.13. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 199 (ant.) del 31/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MERCLEDÌ 31 MARZO 2021  
**199ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19**

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [MORONESE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD), nell'osservare che i profili di competenza della Commissione appaiono relativamente marginali, esprime condivisione sui contenuti evidenziati dal relatore nella seduta di ieri.

Il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az), nell'esprimere, del pari, apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, si sofferma su alcune particolari problematiche, invitando i commissari a tenerne comunque conto a prescindere dalla loro stretta afferenza ai profili di competenza della Commissione. Innanzitutto, invita a valutare attentamente l'impatto, sulla disciplina della tassa rifiuti per i servizi di raccolta (TARI), del recepimento delle direttive europee relative all'economia circolare. Infatti, la possibilità concessa agli operatori di rivolgersi alle alternative proposte dal mercato potrebbe impattare sulle entrate dei comuni e dar luogo, conseguentemente, ad un aumento della tassa in questione, con conseguenze negative per famiglie ed imprese già duramente colpite dalla crisi in corso.

Con riferimento alle problematiche afferenti le bollette dell'elettricità, pur concordando con gli indirizzi contenuti nel decreto-legge, che hanno finalmente superato le limitazioni contenute nel decreto ristori consentendo un'efficace riduzione per le attività economiche connesse in bassa tensione, invita la Commissione a valutare, sempre nell'ottica di fornire ausilio a famiglie ed imprese, la

possibilità di prevedere una parziale copertura degli oneri generali di sistema da parte della fiscalità generale. Sarebbe altresì opportuno, a suo avviso, sostenere adeguatamente le attività (prevalentemente operanti nei settori della ristorazione, fortemente colpito dalle misure poste in essere per fronteggiare l'emergenza pandemica) che hanno subito - ovvero sono in procinto di subire - un distacco della corrente elettrica. Il sostegno potrebbe realizzarsi, nel dettaglio, attraverso lo strumento del credito di imposta ovvero tramite comunque una misura generale in favore dei predetti operatori economici.

Da ultimo, pone l'accento sulla necessità di fornire adeguato supporto al comparto dei bus turistici, settore che, pur vedendo impegnate 6.000 imprese e circa 25.000 lavoratori, non sembra essere adeguatamente considerato dalle misure contenute nel decreto-legge iscritto all'ordine del giorno.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) pone l'accento sulla necessità di fornire migliore sostegno alle aziende situate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016. Calibrare gli aiuti tenendo conto del fatturato dell'anno 2019 non appare infatti una misura efficace, considerato che molte di quelle imprese ricominciarono la propria attività proprio in quell'anno ed in condizioni non ottimali. La soluzione al problema - prosegue l'oratore - potrebbe articolarsi su due alternative: la non applicazione del criterio del fatturato alle predette attività ovvero il tenere conto dell'ultimo fatturato precedente agli eventi sismici, ossia quello del 2015.

La senatrice [PAVANELLI](#) (*M5S*) - nell'esprimere, a nome della propria parte politica, una valutazione favorevole sui contenuti del decreto-legge - invita la Commissione a soffermarsi sulle misure a sostegno delle filiere della pesca e dell'agricoltura.

La senatrice [NUGNES](#) (*Misto-LeU*) pone l'accento sulla necessità di fornire adeguata tutela ai lavoratori stagionali non rientranti nell'applicazione della somministrazione, che forniscono un rilevante apporto all'indotto delle attività turistiche.

Il relatore [COMINCINI](#) (*PD*) - nel ringraziare tutti gli intervenuti per gli interessanti contributi apportati al dibattito (con particolare riguardo, tra l'altro, alle problematiche afferenti l'impatto della nuova normativa europea sul gettito della tassa rifiuti per i servizi di raccolta e sul sostegno alle aziende operanti nei comuni colpiti dal sisma del 2016) - si dichiara disponibile a valutare nel merito le osservazioni e le proposte che i Gruppi riterranno di inoltrargli.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la presidente [MORONESE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La presidente [MORONESE](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Apprezzate le circostanze, rinvia ad una prossima seduta il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

# 1.3.2.1.14. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 200 (ant.) del 07/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MERCLEDÌ 7 APRILE 2021  
**200ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19**

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole )

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il relatore [COMINCINI](#) (PD) formula una proposta di parere favorevole, auspicando inoltre, in particolare, la presentazione nel corso dell'esame in sede referente ovvero in Assemblea di un ordine del giorno volto a sollecitare l'intervento del Governo sulle specificità delle problematiche presenti nelle zone terremotate, specificità poste in evidenza dal senatore Pazzaglini nel suo intervento in discussione generale e che sembrano meritevoli di attenzione.

Interviene il senatore [NASTRI](#) (FdI) il quale, nell'annunciare il voto contrario della sua parte politica, sottolinea come il provvedimento in titolo non abbia realizzato quel cambio di passo che sarebbe invece necessario per affrontare in modo efficace le situazioni di difficoltà determinatesi a seguito dell'emergenza epidemiologica in corso. Più in particolare evidenzia come, a fronte delle continue misure di chiusura o limitazione delle attività imprenditoriali e del rilevantissimo crollo dei consumi, le misure di sostegno previste dal provvedimento d'urgenza in esame appaiano ancora insufficienti, in special modo anche per la mancata considerazione degli oneri legati ai costi fissi che devono essere sostenuti dalle imprese.

Insufficienti appaiono anche gli interventi normativi in materia di TARI e quelli relativi alle aree montane, mentre mancano ancora adeguate misure di semplificazione delle modalità di fruizione del cosiddetto super *bonus* del 110 per cento.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nell'annunciare il voto favorevole sottolinea, tuttavia, come le misure contenute nel provvedimento in titolo a favore delle aree montane risultino allo stato insufficienti e inadeguate.

Segue un breve intervento del senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) il quale fa presente che il provvedimento in esame è stato adottato sulla base delle risorse rese disponibili con lo scostamento autorizzato all'inizio del corrente anno. Le ulteriori e necessarie misure di sostegno non potranno essere adottate con questo provvedimento, ma saranno certamente adottate sulla base dello scostamento che verrà prossimamente autorizzato e mediante provvedimenti successivi.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Interviene la senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) la quale rileva, in via preliminare, come sia indubbia la necessità di procedere alla definizione di una normativa nazionale in tema di rigenerazione urbana, nella quale si inserisca coerentemente l'esercizio delle competenze regionali e di quelle delle autonomie locali.

Il testo unificato in questo momento all'esame della Commissione sembra però, nello specifico, mancare di un'impostazione adeguata, suscettibile di integrare in modo efficace l'azione dei diversi livelli di Governo in una prospettiva di sburocratizzazione e di semplificazione, finalmente in grado di rispondere anche alle esigenze delle imprese.

Così, ad esempio, appare in particolare non condivisibile la scelta di limitare gli interventi di rigenerazione agli ambiti urbani degradati, invece di renderli possibili in tutti i contesti in cui si ponga un problema di adeguamento di un patrimonio edilizio vetusto o comunque di scarsa qualità urbanistica rispetto ai nuovi *standard* ambientali.

Un altro limite del testo è la mancanza del riconoscimento agli enti locali di un sufficiente spazio di autonomia e di flessibilità, coerente con l'esigenza di valorizzare le specificità del caso concreto, che solo da questi soggetti possono essere adeguatamente apprezzate.

Altro profilo di significativa perplessità è la mancanza di un coerente e organico raccordo con la disciplina del cosiddetto super *bonus* del 110 per cento, disciplina che andrebbe non solo prorogata e semplificata nelle sue modalità applicative ma anche estesa nel suo ambito di applicazione.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) rileva come il testo unificato in questo momento all'esame della Commissione abbia suscitato critiche diffuse sia nel mondo delle imprese, sia in quello delle autonomie locali. Ciò conferma l'esigenza di un esame approfondito dello stesso al fine di evitare il



rischio che la nuova normativa, diretta a promuovere gli interventi di rigenerazione urbana, finisca in concreto per renderli più difficili, soprattutto in ragione di un'impostazione eccessivamente centralistica e della mancanza di un'adeguata considerazione delle esigenze di semplificazione amministrativa.

Non condivisibili appaiono, più in particolare, le previsioni del testo che contrastano con la libertà dei proprietari di disporre dei propri beni. Si tratta di previsioni che non considerano il fatto che molti beni immobili sono inutilizzati perché, in concreto, risulta impossibile venderli o locarli. Misure di fatto punitive per chi si trova in questa situazione sono da ritenersi del tutto ingiustificate.

Dopo essersi soffermato brevemente in termini generali sul tema delle agevolazioni fiscali, il senatore Nasti richiama l'attenzione sulle problematiche concernenti il cosiddetto super *bonus* del 110 per cento, concordando con l'esigenza di valorizzare questo strumento, senz'altro importante, operando sia sul versante di una sburocratizzazione delle procedure, sia su quello di un allargamento dell'ambito di applicazione dello stesso.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

# 1.3.2.1.15. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 201 (ant.) dell'08/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
GIOVEDÌ 8 APRILE 2021  
**201ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(1131\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana*

[\(970\)](#) *Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

[\(985\)](#) *Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

[\(1302\)](#) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\)](#) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) invita la Commissione a porre l'attenzione sulle peculiarità del patrimonio immobiliare italiano (sia pubblico che privato), all'interno del quale molti immobili risultano anche significativamente obsoleti. La recente crisi pandemica e l'impatto da essa prodotto sulle vite dei cittadini (come, ad esempio, la diffusione dello *smart working*) dovrebbero inoltre far riflettere sulla necessità di un radicale ripensamento della cultura dell'abitare e delle esigenze funzionali sottese alla riqualificazione urbana.

Sulla base di tali premesse sarebbe innanzitutto auspicabile prevedere interventi strutturali articolati nel medio e nel lungo periodo, anche approntando i connessi benefici fiscali e superando il carattere immediato di misure, pur apprezzabili, come il cosiddetto "*Bonus 110*". Andrebbe poi garantito il coinvolgimento nel processo dei singoli proprietari ed andrebbe altresì semplificato il quadro normativo di riferimento e delle procedure (anche in chiave di contrasto a possibili forme di corruzione).

Dopo aver osservato che il testo all'esame della Commissione sembra circoscrivere il proprio intervento prevalentemente alle aree urbane degradate - soluzione che le appare non condivisibile - osserva che ulteriori indirizzi da recepire dovrebbero riguardare un'efficace definizione dei concetti di area degradata e di bene immobile, nonché l'istituzione di specifiche cabine di regia. Inoltre andrebbe garantito un maggiore coinvolgimento dei comuni.

Pone infine l'accento sulla necessità di potenziare le risorse economiche rese disponibili e sull'opportunità offerta dai processi di digitalizzazione (come ad esempio quella dei catasti).

Conclude invitando la Commissione a valutare la possibilità di ulteriori approfondimenti delle tematiche sottese ai disegni di legge in titolo.

La senatrice [LA MURA](#) (*Misto*) osserva che l'istituzione di una cabina di regia ed il coinvolgimento dei comuni appaiono già presi in considerazione dagli articoli 2 e 3 del testo unificato.

Interviene quindi il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*), osservando che molte valutazioni emerse fino a questo momento nel corso della discussione generale, pur evocando tematiche di indubbio interesse, appaiono ultronee rispetto all'oggetto del testo unificato all'esame della Commissione, che, tra l'altro, non si limita a prendere in considerazione le sole aree degradate e predispose inoltre uno stanziamento di un miliardo di euro articolato in un arco temporale di 20 anni.

Il testo, peraltro, non ambisce a sovrapporsi alle legislazioni regionali e comunali già vigenti e gli enti territoriali che già si sono mossi nella stessa direzione non si vedranno imposti particolari oneri burocratici. Lo scopo, pertanto, è quello di fornire alle istituzioni uno strumento idoneo a riqualificare o trasformare le aree urbanizzate al fine di migliorarne la qualità.

Stanti queste premesse, sarebbe allora opportuno proseguire con l'esame di merito dell'articolato, nell'ambito del quale i relatori presteranno la massima attenzione ad ogni proposta e suggerimento formulate dai commissari.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) invita la Commissione a tenere conto delle problematiche inerenti la ricostruzione degli edifici nei comuni dove sono presenti vincoli paesaggistici e che sono stati colpiti da eventi sismici. In tali particolari ipotesi, infatti, i relativi benefici economici sarebbero pienamente percepibili solo nel caso in cui la ricostruzione riproducesse fedelmente la sagoma degli edifici andati distrutti.

Tale situazione darebbe però luogo ad una singolare sperequazione: a fronte dei beneficiari del cosiddetto "Bonus 110", che possono avvalersene senza particolari vincoli, si avrebbero per contro casi in cui il pieno percepimento delle risorse per la ricostruzione sarebbe subordinato alla riproduzione di discutibili architetture recenti, risalenti agli anni '60 e '70 del XX secolo.

Conclude preannunciando la presentazione di specifici ordini del giorno ed emendamenti sul punto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

# 1.3.2.1.16. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 202 (pom.) del 13/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MARTEDÌ 13 APRILE 2021

**202ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

[LANIECE](#)

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 ( [n. COM\(2020\) 824 definitivo](#) )**

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra la proposta di regolamento in titolo che prevede l'aggiornamento e l'abrogazione del regolamento (UE) n. 347/2013 (RTE-E) relativo alle reti transeuropee dell'energia, al fine di allinearne gli obiettivi e le disposizioni ai nuovi *target* energetici e climatici dell'Unione per il 2030 e il 2050, agli ultimi sviluppi tecnologici e garantire l'integrazione del mercato, la competitività e la sicurezza dell'approvvigionamento.

Il regolamento di cui si prevede l'abrogazione ha fissato le norme per lo sviluppo e per l'interoperabilità delle reti transeuropee dell'energia, al fine di conseguire gli obiettivi della politica energetica dell'UE. In particolare, ha introdotto un nuovo approccio alla pianificazione infrastrutturale transfrontaliera, basato sulla cooperazione regionale tra i portatori di interessi, per individuare e contribuire all'attuazione dei progetti di interesse comune (PIC) e ha stabilito le condizioni per accedere ai finanziamenti del meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe Facility - CEF*). Anche se gli obiettivi del regolamento restano in gran parte validi, la Commissione europea ritiene infatti che l'attuale quadro delle reti energetiche RTE-E debba essere aggiornato, al fine di tenere conto dei nuovi obiettivi climatici dell'UE per il 2030 - con la riduzione delle emissioni di gas e effetto serra del 55 per cento rispetto al 1990 - e per il 2050 - con la neutralità climatica - come previsto dal Green Deal europeo. In base alla proposta, occorre estendere la normativa al fine di includere tutte le infrastrutture coinvolte nella transizione energetica ed è necessario tenere conto degli sviluppi tecnologici registrati negli ultimi dieci anni, garantendo un'adeguata resilienza dei sistemi, nei confronti dei disastri naturali o antropici, degli effetti negativi dei cambiamenti climatici e delle minacce alla sicurezza delle infrastrutture.

In particolare, secondo quanto sottolineato dalla relazione alla proposta, il percorso da compiere per

raggiungere i nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra richiede una profonda trasformazione del sistema energetico europeo, sia sul lato della domanda, sia su quello dell'offerta. L'Unione dovrà incrementare significativamente la produzione di energia elettrica rinnovabile per raggiungere una percentuale superiore all'80 per cento di produzione da fonti rinnovabili entro il 2050, sempre più di provenienza offshore. In particolare, per raggiungere la neutralità climatica, l'Esecutivo europeo afferma che la capacità eolica dell'Europa dovrebbe passare a 300 GW e l'energia oceanica a 40 GW entro il 2050, ossia un aumento di 25 volte rispetto alla situazione attuale; ciò implica una rilevante necessità di coordinamento nella pianificazione a lungo termine e nello sviluppo di reti elettriche *offshore* e *onshore* in linea con la strategia dell'UE per l'energia rinnovabile offshore. La Commissione ricorda poi che il Consiglio europeo nell'ottobre 2014 ha sostenuto un obiettivo minimo del 15 per cento di interconnessione elettrica per il 2030. La stessa Commissione europea nel 2017 ha suggerito dei modi per rendere operativo un obiettivo di interconnessione del 15 per cento per il 2030: solo per raggiungere gli obiettivi per il 2030 è necessario un investimento medio annuale stimato di 50,5 miliardi di euro per le reti di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica. Il ruolo rafforzato dell'energia elettrica verrà integrato da un incremento relativo del ruolo dei gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio nel mix energetico decarbonizzato, come indicano gli scenari che definiscono i percorsi verso la neutralità climatica. Rispetto all'attuale basso livello di produzione, trasporto e consumo, si prevede che nel 2050 l'idrogeno rappresenterà il 46-49 per cento di tutti i gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio; entro il 2030, gli investimenti totali necessari per gli elettrolizzatori di idrogeno sono stimati tra 24 e 42 miliardi di euro. Circa 65 miliardi di euro saranno poi necessari per il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio dell'idrogeno.

La proposta reca alcune importanti novità rispetto alla normativa vigente. Innanzitutto, l'articolo 1 è modificato al fine di aggiungere il riferimento al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Lo stesso articolo 1, come modificato dalla proposta, elimina poi il petrolio dalle categorie di infrastrutture energetiche che rientrano nei progetti di interesse comune. Sempre il nuovo articolo 1 prevede l'inserimento, nell'ambito di applicazione del regolamento, dei progetti di interesse reciproco con i paesi terzi (PIR) purché siano sostenibili e in grado di dimostrare notevoli vantaggi socioeconomici netti per almeno due Stati membri e almeno un paese terzo, quest'ultimo che presenti un livello elevato di allineamento o convergenza normativi al fine di sostenere gli obiettivi politici generali dell'Unione, tra cui quello orientato alla decarbonizzazione in linea con l'accordo di Parigi e con gli obiettivi climatici dell'Unione.

Di particolare importanza, per quanto riguarda i profili ambientali della proposta è la modifica dell'articolo 4 del regolamento vigente, relativo ai criteri di ammissibilità dei progetti di interesse comune (PIC) e ai progetti di interesse reciproco (PIR).

La modifica prevede, oltre all'inserimento di criteri generali applicabili ai PIR, un aggiornamento, per quanto concerne i PIC, delle categorie di infrastrutture ammissibili, ponendo fine al sostegno alle infrastrutture per il petrolio e dando maggiore attenzione alle infrastrutture per i gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio e in particolare per l'idrogeno. Per quanto concerne quest'ultimo il nuovo articolo 4, paragrafo 3 lettera d) prevede che siano ammissibili a sostegno i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche specificate nell'allegato II, punto 3) e che contribuiscono in misura significativa alla sostenibilità, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra, aumentando la diffusione dell'idrogeno rinnovabile e promuovendo la produzione di energia rinnovabile variabile e apportando soluzioni in materia di flessibilità e/o stoccaggio. L'allegato II, come modificato dalla proposta in esame, al punto 3 annovera le categorie di infrastrutture di rilevanza transfrontaliera dedicate al trasporto, allo stoccaggio e alla rigassificazione o decompressione dell'idrogeno liquefatto o incorporato in altre sostanze chimiche finalizzati all'iniezione di idrogeno nella rete e qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente. Anche l'allegato I, relativo ai corridoi e alle aree prioritari dell'infrastruttura energetica, viene modificato dalla proposta in esame al fine di specificare, al punto 3, quali sono i corridoi prioritari per l'idrogeno e gli elettrolizzatori.

Il nuovo articolo 4 prevede poi l'aggiornamento dei criteri di ammissibilità per le reti elettriche intelligenti, al fine di rispecchiare i cambiamenti tecnologici e includere elementi di innovazione e di digitalizzazione. Al riguardo, il nuovo articolo 4, lettera b) che fa riferimento ai progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche specificati nell'allegato II, punto 1), lettera d), ossia i sistemi e componenti che integrano le TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione), ad esempio attraverso una di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato.

Per quanto concerne la rete del gas intelligente, sempre in base al nuovo articolo 4, sono ammissibili, secondo la lettera f), i progetti relativi alle infrastrutture energetiche che contribuiscono in misura significativa alla sostenibilità, consentendo e agevolando l'integrazione di gas rinnovabili a basso tenore di carbonio, come il biometano o l'idrogeno rinnovabile, nelle reti di distribuzione e trasmissione del gas al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Tali infrastrutture, specificate nell'allegato II, punto 2), sono quelle volte consentire e facilitare l'integrazione nella rete di gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio (compreso il biometano o l'idrogeno), ad esempio i sistemi e componenti digitali che integrano le TIC.

Per quanto concerne il diossido di carbonio, sempre in base al nuovo articolo 4, sono ammissibili, secondo la lettera c), i progetti relativi alle infrastrutture energetiche, specificate nell'allegato II, punto 5), che contribuiscono in misura significativa alla prevenzione delle emissioni di diossido di carbonio garantendo al contempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, all'aumento della resilienza e della sicurezza del trasporto di diossido di carbonio e all'uso efficiente delle risorse, consentendo la connessione di multiple fonti e siti di stoccaggio di diossido di carbonio tramite un'infrastruttura comune e minimizzando l'onere e i rischi ambientali.

Per tutti i progetti di tutte le categorie di infrastrutture, in base al nuovo articolo 4, è previsto l'obbligo di soddisfare i criteri di sostenibilità con almeno un altro criterio specifico a seconda del tipo di infrastruttura, quali integrazione del mercato, sicurezza dell'approvvigionamento, concorrenza, resilienza. Inoltre, in base all'articolo 5 della proposta, i PIC dovranno inoltre rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" come previsto dal Green Deal europeo.

La proposta attribuisce maggiore attenzione alle reti elettriche offshore e al sostegno alla realizzazione di infrastrutture *onshore* e offshore più integrate.

Si prevede inoltre la revisione del sistema di *governance*, al fine di migliorare il processo di pianificazione delle infrastrutture, e lo snellimento delle procedure di autorizzazione relative ai progetti di interesse comune. Per quanto riguarda le reti offshore per le energie rinnovabili, le norme proposte intendono migliorare la *governance* e il quadro di pianificazione infrastrutturale per consentire l'individuazione dei progetti necessari ai fini della realizzazione degli obiettivi climatici e di transizione energetica in linea con il potenziale rinnovabile offshore di ciascun bacino marittimo, la protezione ambientale e gli altri utilizzi dell'ambiente marino. In primo luogo viene introdotto al riguardo un piano di sviluppo integrato delle reti per le infrastrutture offshore sulla base degli impegni congiunti degli Stati membri riguardo alla quantità di energia rinnovabile prodotta offshore impiegata per ciascun bacino marittimo (articoli 14 e 15). Sono istituiti inoltre "sportelli unici per le reti *offshore*" (articolo 8, paragrafo 6) che hanno il compito di agevolare e coordinare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni alle reti offshore per i progetti di interesse comune in materia di energia rinnovabile, tenendo conto anche della necessità di coordinare il procedimento autorizzativo delle infrastrutture energetiche e quello degli impianti di produzione.

Si prevede, infine, l'aggiornamento dei criteri per l'ammissibilità dei progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione, nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (articolo 18), e un uso più appropriato degli strumenti di ripartizione dei costi (articolo 16) e degli incentivi normativi. In particolare, l'articolo 17 prevede che per specifici progetti che possono incorrere in rischi più elevati, i quadri normativi dovrebbero fornire incentivi proporzionali e appropriati agli investimenti.

Sul piano della sussidiarietà, viene evidenziato come per sviluppare un'infrastruttura energetica transfrontaliera sia necessario un quadro, a livello di Unione, in grado di assicurare la necessaria

cooperazione regionale tra gli Stati membri per realizzare l'insieme dei progetti infrastrutturali; tale infrastruttura di trasmissione dell'energia, interconnessa a livello europeo, viene considerata un elemento essenziale per ottenere un sistema energetico climaticamente neutro.

Secondo la Commissione europea, la proposta risulta in linea con l'obiettivo generale perseguito, di facilitare lo sviluppo tempestivo di infrastrutture energetiche in tutta l'Unione e nel suo vicinato per il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione in linea con il Green Deal europeo, i traguardi per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050, oltre ad assicurare il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo".

Nell'allegato I sono elencati i 13 progetti, tra corridoi prioritari (dell'energia elettrica, di reti offshore, per l'idrogeno e gli elettrolizzatori) e aree tematiche prioritarie dell'infrastruttura energetica. L'Italia è interessata in 8 delle 13 progettualità.

Nell'allegato II sono indicate le categorie di infrastrutture energetiche da sviluppare al fine di attuare le priorità relative alle infrastrutture energetiche dell'allegato I:

- 1) Energia elettrica;
- 2) Reti del gas intelligenti;
- 3) Idrogeno;
- 4) Impianti per elettrolizzatori;
- 5) Diossido di carbonio.

Il [PRESIDENTE](#) fissa quindi alle ore 12 di lunedì 26 aprile 2021 il termine entro il quale potranno pervenire le osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte del relatore.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(2168\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia**

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento in titolo che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 45 recante Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.

Per i profili di interesse della Commissione, si segnala in primo luogo l'articolo 1, recante disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori. Esso prevede che continuino ad applicarsi, non oltre la data del 31 maggio 2021, le disposizioni della convenzione stipulata con CIN (Compagnia Italiana di Navigazione) S.p.a per il trasporto marittimo con la Sardegna, la Sicilia e le Isole Tremiti, in modo da consentire la conclusione delle procedure già bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio ed evitare che si verifichino interruzioni nell'erogazione dei servizi di continuità marittima. Il comma 1 dispone al riguardo che le disposizioni della Convenzione con CIN continuino ad applicarsi per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92, con esclusivo riferimento alle linee interessate da tali procedure, con la finalità di assicurare l'erogazione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti e di garantire il diritto alla mobilità delle persone e alla circolazione delle merci sull'intero territorio nazionale. Si prevede che in caso di mancata conclusione delle procedure entro il 31 maggio 2021, limitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di

trasporto a mercato di persone e di merci, l'efficacia della convenzione possa essere prorogata per ulteriori trenta giorni con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 2 proroga dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 il termine entro il quale deve essere completato il passaggio alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

Si segnala l'articolo 3, recante disposizioni urgenti per il traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. Esso prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di progettazione, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, al fine di acquisire proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica volti a contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna al fine di salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di tale territorio. Il comma 1 prevede al riguardo che l'elaborazione delle proposte ideative dei progetti di fattibilità in questione riguardi la realizzazione e la gestione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi che sono adibite al trasporto passeggeri e che abbiano una stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate nonché delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici. Nella elaborazione e nella presentazione dei progetti in questione, si prevede si possa anche tenere conto delle risultanze di eventuali studi già esistenti. La norma richiama a tal fine l'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il codice dei contratti pubblici, in base al quale, per interventi di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'indizione di un concorso di progettazione ai sensi del codice medesimo. Il comma 2 reca la copertura finanziaria della disposizione per un importo pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2021.

Il [PRESIDENTE](#) fissa quindi alle ore 18 di venerdì 16 aprile 2021 il termine entro il quale potranno pervenire le osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte della relatrice.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Interviene la relatrice [NUGNES](#) (*Misto-LeU*) facendo presente che sia dalle associazioni di categoria, sia da organismi rappresentativi di soggetti istituzionali, quali l'Anci e la Conferenza delle



Regioni, sono pervenuti, anche informalmente, molti suggerimenti in ordine ad alcuni specifici punti del testo unificato all'esame della Commissione e, in riferimento a taluni, la relatrice ritiene che gli stessi contengono spunti interessanti, soprattutto laddove prospettano soluzioni diverse a volte ad assicurare una riduzione dei tempi amministrativi. Ferma restando quindi la più completa disponibilità ad un confronto nel merito, la relatrice giudica però opportuno fissare alcuni punti fermi, necessari ad inquadrare in termini generali intervento normativo in questione.

A questo riguardo è necessario muovere innanzitutto dalle previsioni costituzionali di riferimento, e cioè in particolare dall'articolo 117 della Costituzione ai sensi del quale la legislazione in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali appartiene alla competenza esclusiva dello Stato, mentre la materia del governo del territorio è riservata alla legislazione concorrente delle Regioni e dello Stato, il che implica - come è noto - che allo Stato sia riservata la determinazione dei principi fondamentali in quest'ultimo ambito. Alla luce di tali premesse, appare evidente allora che l'intervento normativo all'esame della Commissione colma una lacuna nella legislazione statale (che fino ad oggi non offre un quadro normativo di riferimento in tema di rigenerazione urbana) e, conseguentemente, non può affermarsi - come pure è stato fatto da alcuni critici del testo unificato - che il predetto intervento normativo si sovrappone alla legislazione regionale, quando in realtà si tratta piuttosto di assicurare alla legislazione regionale il quadro di principi fondamentali entro il quale la stessa deve collocarsi.

Sotto un diverso e più specifico profilo appare infondata l'affermazione critica secondo la quale il testo unificato in qualche modo "ingesserebbe" la situazione nei centri storici, dovendosi in proposito rilevare che il testo fa riferimento esclusivamente ai nuclei e ai complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quali risultanti dal nuovo catasto urbano di cui al regio decreto-legge n. 652 del 1939.

Ugualmente non condivisibile appare l'ulteriore rilievo critico per cui la rigenerazione urbana riguarderebbe solo le aree degradate. Il testo unificato in realtà prevede che queste aree debbano essere sottoposte prioritariamente, e non esclusivamente, ad interventi di riuso e di rigenerazione urbana.

In conclusione la relatrice ritiene che una lettura attenta del testo permetta di rilevare che alcune delle critiche rivolte allo stesso sono infondate, mentre altre non tengono conto di esigenze ordinamentali di cui l'intervento normativo in questione si intende far carico e che per troppo tempo sono state trascurate.

Interviene la senatrice [PAVANELLI](#) (M5S), la quale sottolinea l'importanza di un intervento legislativo volto a definire in ambito nazionale un quadro normativo di riferimento in materia di rigenerazione urbana.

La senatrice ritiene, infatti, che i comuni italiani hanno troppo spesso subito, negli ultimi anni, un processo di cementificazione che altro non è che il riflesso della mancanza di un'adeguata attività di pianificazione urbanistica.

In questa prospettiva evidenzia, in particolare, la necessità che il nuovo quadro normativo, che ci si appresta a definire, favorisca il riuso degli immobili abbandonati, spesso incompleti, agevolando altresì - nell'ipotesi che il riuso risulti impossibile - la loro demolizione.

Auspica altresì che sia favorito il riutilizzo dei materiali edili e anche l'impiego, in luogo di quelli di uso più tradizionale, di materiali nuovi - quali la paglia, la canapa e il legno - che sono più agevolmente sostituibili.

Il senatore [COMINCINI](#) (PD) evidenzia l'esigenza di rendere chiaro, anche all'esterno delle aule parlamentari, che l'intervento normativo che è oggi all'attenzione della Commissione si pone in una prospettiva diversa da quella di altri strumenti normativi, quali ad esempio le misure di agevolazione fiscale in tema di efficientamento energetico. La nuova legge in materia di rigenerazione urbana si muove in una logica di lungo periodo e vuole predisporre il quadro normativo di riferimento necessario per consentire agli amministratori locali di poter affrontare le tematiche della pianificazione

urbanistica appunto in una prospettiva di questo genere. Ciò non toglie che, naturalmente, la fase dell'esame degli emendamenti potrà esser senz'altro l'occasione per affinare quegli aspetti del testo unificato che, nel corso della medesima, si riterrà di correggere o integrare. A questo riguardo, in particolare, richiama l'attenzione fin da ora sull'esigenza di superare le previsioni contenute nel testo unificato relative ai bandi regionali, previsioni che rischiano di allungare i tempi delle attività amministrative e che non sono coerenti con l'esigenza di valorizzare adeguatamente il ruolo centrale delle amministrazioni comunali nell'ambito in questione.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*) rileva come la sua parte politica sia senz'altro favorevole alla scelta di definire a livello nazionale un quadro normativo di riferimento in materia di rigenerazione urbana mediante un intervento legislativo *ad hoc*, ma sia altresì dell'avviso che le soluzioni specificamente adottate con il testo in questo momento all'esame della Commissione risultino deludenti e debbano essere sostanzialmente modificate.

Non possono, infatti, essere ignorate le critiche che, da diversi punti di vista, sono state sollevate sia dalle Regioni, sia dall'Anci, e che pongono l'accento sull'esigenza di adottare soluzioni diverse, che si collochino coerentemente nella prospettiva della semplificazione e della sburocratizzazione. A questo riguardo giudica emblematiche di quanto sarebbe necessario fare - e finora non è stato fatto - le problematiche conseguenti alle scelte sbagliate, effettuate con il decreto-legge "semplificazione" dell'agosto 2020, con riferimento ai vincoli operanti nelle zone A, vincoli che sono stati in concreto rafforzati e che hanno reso impossibile qualsiasi intervento di rigenerazione urbana nei predetti contesti.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ricordato anch'egli che il governo del territorio è materia di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, richiama con forza l'attenzione sull'esigenza che la definizione di una normativa nazionale in tema di rigenerazione urbana pervenga a predisporre una "legge quadro" che lasci adeguati spazi di flessibilità e di azione amministrativa alle autonomie locali e che tenga conto di come diverse Regioni hanno già legiferato in questa materia in modo efficace e condivisibile.

Dopo aver ribadito l'esigenza che ai Comuni sia lasciata la possibilità di governare efficacemente lo sviluppo del territorio, il senatore Arrigoni sottolinea come la previsione di una banca dati comunale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 3, del testo unificato possa essere concepibile, al limite, solo per le proprietà immobiliari in stato di abbandono, ma non possa in nessun caso estendersi alle proprietà semplicemente inutilizzate. Sotto un altro profilo non ritiene condivisibile la scelta di collegare la normativa in via di definizione con la disciplina agevolativa relativa al cosiddetto *superbonus*, giudicando che quest'ultima misura sia - in considerazione delle evidenti difficoltà applicative che incontra - ormai su un binario morto. Al contrario sarebbe opportuno che la nuova normativa nazionale in tema di rigenerazione urbana tenesse conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del quale il tema della rigenerazione urbana risulta di indubbio rilievo e trasversale rispetto a diverse missioni.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

# 1.3.2.1.17. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 203 (ant.) del 14/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021**  
**203ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La presidente **MORONESE** comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è convenuto di procedere, quando ciò risulti possibile, all'esame del disegno di legge n. 1254, recante Delega al Governo in materia di protezione degli insetti a livello nazionale e assegnato in sede referente alle Commissioni 9ª e 13ª riunite.

## *IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente **MORONESE** comunica che nell'Ufficio di Presidenza appena svoltosi si è convenuto di prorogare a venerdì 23 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PAVANELLI](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo, approvato lo scorso 8 aprile dalla Camera dei deputati e assegnato in sede referente alla 1ª Commissione, rimettendosi ad un documento scritto che viene messo a disposizione dei componenti della Commissione.

La presidente [MORONESE](#) fissa quindi alle ore 12 di venerdì 16 aprile il termine per far pervenire eventuali osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte della relatrice.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

# 1.3.2.1.18. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 204 (ant.) del 15/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
GIOVEDÌ 15 APRILE 2021  
**204ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il quale rileva che la decisione politica - che gli risulta essere stata presa - di approvare senza modifiche il disegno di legge di conversione in titolo impedisce di poter intervenire su un punto in ordine al quale intende richiamare l'attenzione. Osserva, infatti, che tra le competenze trasferite al nuovo Ministero della transizione ecologica vi sono quelle relative alla sicurezza del sistema energetico e, al riguardo, sarebbe stato opportuno e auspicabile che, nell'individuazione di tali competenze, si fosse colta l'occasione per inserire il riferimento alla resilienza del sistema medesimo. Si tratta di un'esigenza che appare, nell'attuale contesto, sempre più importante, sia al fine di rendere il sistema energetico in grado di assicurare il suo funzionamento a fronte delle conseguenze di quegli eventi climatici estremi che - come dimostra l'esperienza degli ultimi anni - stanno diventando sempre più frequenti, sia al fine di favorire anche su questo versante un più proficuo impiego delle energie rinnovabili.

Segue un breve intervento della senatrice [LA MURA](#) (*Misto*), la quale richiama l'attenzione sulle problematiche afferenti alla finanza sostenibile, problematiche che rivestono innegabilmente una notevole rilevanza nella prospettiva di contribuire a coniugare le dinamiche del sistema capitalistico con le esigenze della transizione ecologica.

Più in generale la senatrice osserva, poi, che la nuova denominazione di quello che era in procedenza il Ministero dell'ambiente rischia di non essere calibrata rispetto ad alcune competenze del Ministero medesimo, che hanno ad oggetto gli affari correnti e che non attengono in senso stretto alle tematiche della transizione.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiuso il dibattito.  
Appreziate le circostanze decide di sospendere la seduta e convoca l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

*La seduta, sospesa alle ore 9, riprende alle ore 9,10.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, le è stato conferito mandato a proporre al presidente della Commissione industria di organizzare un'audizione dell'amministratore delegato di ENI, ingegnere Claudio Descalzi, in ordine alle tematiche concernenti la chiusura degli impianti del *Cracking* e degli Aromatici di Porto Marghera, davanti alle Commissioni riunite industria e ambiente, eventualmente - ove possibile - anche congiuntamente alle Commissioni omologhe della Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia**

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Interviene il senatore [SAVIANE](#) (*L-SP-PSd'Az*) il quale con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in titolo - dopo aver ricordato che tale disposizione ha ad oggetto l'esperimento di un concorso di idee in merito alla elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e alla gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle cosiddette "grandi navi" - invita a valutare l'opportunità che, in tale fase progettuale, sia contemplata anche la possibilità di un attracco all'interno della laguna, fermo restando il rispetto delle esigenze di tutela della città e della laguna medesima.

La senatrice [LA MURA](#) (*Misto*) rileva che fra l'esigenza di tutelare Venezia dai processi di erosione dovuti all'acqua alta e le esigenze del traffico marino esiste una oggettiva contraddizione e occorre fare una scelta. A questo riguardo è sufficiente, per fare un esempio, ricordare che l'efficace funzionamento del MOSE presuppone che lo stesso sia attivato con congruo anticipato rispetto ai processi di innalzamento del livello delle acque del mare.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) ritiene che senza un porto Venezia non avrebbe senso e che quindi Venezia deve continuare ad avere un porto commerciale e un porto turistico sia per ragioni culturali - di cui è testimonianza e conferma la sua storia straordinaria - sia per ragioni propriamente economiche. Ciò non toglie, però, che vi sia oggi una diffusa consapevolezza sul fatto che le "grandi navi" sono un problema per la laguna e per Venezia e la scelta fatta dal Governo è quella di attivare una fase di progettazione propedeutica alla realizzazione di un punto di attracco *off shore* per questo tipo di natanti mentre, nella prospettiva di una soluzione "ponte", sarà senz'altro possibile lavorare sulla valorizzazione, ai fini in questione, dell'area di Porto Marghera.

Non essendovi ulteriori richieste di interventi, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiuso il dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri.** - *Misure per la rigenerazione urbana*

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri.** - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

**(985) Nadia GINETTI ed altri.** - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri.** - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

**(1943) Paola NUGNES.** - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

**(1981) BRIZIARELLI ed altri.** - *Norme per la rigenerazione urbana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La **PRESIDENTE** comunica che la 14ª Commissione ha trasmesso nella giornata di ieri il suo parere non ostativo con osservazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*



## 1.3.2.1.19. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 205 (pom.) del 20/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MARTEDÌ 20 APRILE 2021  
**205ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.

La relatrice [PAVANELLI](#) (M5S) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario GAVA invita la relatrice a valutare, nell'ultima delle osservazioni della proposta di parere, l'espunzione del seguente inciso: "in fase di conversione del decreto, o".

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) esprime perplessità su quanto osservato dal rappresentante del Governo, in quanto la riformulazione riserverebbe l'attribuzione della tutela della resilienza del sistema energetico esclusivamente ad un provvedimento futuro.

Il sottosegretario GAVA, preso atto di quanto rilevato dal senatore Ferrazzi, propone quindi l'espunzione del seguente inciso: "- in fase di conversione del decreto, o in un prossimo provvedimento utile -".

La relatrice [PAVANELLI](#) (M5S), nel recepire le ultime osservazioni del rappresentante del Governo, dà quindi conto di un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).



Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore [NASTRI](#) (FdI) preannuncia invece il voto contrario del proprio Gruppo, osservando che il decreto-legge procede ad una mera riformulazione terminologica dei dicasteri senza, per contro, recare misure rilevanti in ordine alla definizione delle competenze e allo sviluppo della *green economy*.

Anche ad avviso della senatrice [NUGNES](#) (Misto-LeU) il decreto-legge in titolo sembra operare una mera riformulazione terminologica.

L'oratrice osserva inoltre che la vecchia definizione di "Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare" meglio rispondeva all'esigenza di dare concretezza a specifiche garanzie costituzionali, laddove il concetto di "transizione ecologica" sembra invece trascurare proprio i profili di tutela poc'anzi menzionati.

Conclude annunciando la sua astensione.

La senatrice [L'ABBATE](#) (M5S), nel preannunciare, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole, si esprime positivamente sull'istituzione del Ministero per la transizione ecologica. Lo scopo è infatti quello di raggiungere un nuovo equilibrio tra le necessità dell'economia e la conservazione dell'ambiente, al fine di favorire una quanto mai opportuna transizione da un modello tecno-centrico di società ad uno bio-centrico.

La senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) osserva che istituzione del nuovo dicastero appare quanto mai necessaria per governare efficacemente l'innovazione tecnologica e per fornire alle imprese un efficace sostegno nella riconversione a soluzioni ecologiche. Essa si colloca peraltro in maniera più che coerente nel quadro del *green new deal* delineato a livello europeo.

Conclude annunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), nell'associarsi alle osservazioni svolte dalla senatrice Gallone, preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente [MORONESE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere come da ultimo riformulato dalla relatrice, che risulta approvato.

**[\(Doc. LVII, n. 4\) Documento di economia e finanza 2021 e annessa relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243](#)**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PAPATHEU](#) (FIBP-UDC) illustra il documento in titolo, che, insieme con l'annessa relazione, reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Nel dettaglio, l'aggiornamento prospetta uno scostamento finanziario dai precedenti obiettivi, per il quale è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera. Il nuovo quadro programmatico quindi prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 4,5 per cento nell'anno in corso, al 4,8 per cento nel 2022, al 2,6 per cento nel 2023 e all'1,8 per cento nel 2024 (si ricorda che il Documento programmatico di bilancio per il 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 18 ottobre 2020, prevedeva un incremento pari al 6 per cento nell'anno in corso, al 3,8 per cento nel 2022 ed al 2,5 per cento nel 2023); un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,2 per cento per il 2022, all'8,5 per cento per il 2023 ed all'8 per cento per il 2024 (il Documento programmatico di bilancio per il 2021 prevedeva un tasso pari al 9,8 per cento per l'anno in corso, al 9 per cento per il 2022, e all'8,2 per cento per il 2023); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari all'11,8 per cento per l'anno in corso, al

5,9 per cento per il 2022, al 4,3 per cento per il 2023 ed al 3,4 per cento per il 2024 (il Documento programmatico di bilancio per il 2021 prevedeva un tasso pari al 7 per cento per l'anno in corso - a cui però occorre sommare l'ulteriore indebitamento autorizzato dalle Camere il 20 gennaio 2021 e pari, in valori assoluti, a 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto -, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3 per cento per il 2023). Riguardo invece all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure una tantum e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro prevede un tasso (sempre in rapporto al PIL) pari al 9,3 per cento per il 2021, al 5,4 per cento per il 2022, al 4,4 per cento per il 2023 ed al 3,8 per cento per il 2024 (si ricorda che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 prevedeva un valore pari al 5,7 per cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,5 per cento per il 2023). Nel Documento di economia e finanza si osserva inoltre che il nuovo quadro programmatico è stato così determinato anche in relazione a due atti imminenti: un nuovo decreto-legge, recante un complesso di ulteriori misure di sostegno e rilancio, decreto che il Governo intende adottare successivamente all'autorizzazione summenzionata da parte delle Camere, e l'adozione della versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il quale costituisce il presupposto per l'attivazione delle risorse europee del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Riguardo a tale Piano, il Documento riporta che esso prevedrà un ammontare massimo di risorse europee a titolo di sovvenzione pari a 68,9 miliardi di euro e un ammontare massimo di risorse europee a titolo di prestiti pari a 122,6 miliardi, per un totale pari a 191,5 miliardi; riguardo alle risorse derivanti dai suddetti prestiti, una quota pari a 69,1 miliardi sarà utilizzata per il finanziamento di spese già programmate, mentre la restante quota (pari, nella misura massima, a 53,5 miliardi) e l'intero importo derivante dalle suddette sovvenzioni saranno destinati (in una misura massima complessiva pari, quindi, a 122,4 miliardi) al finanziamento di nuove spese. Il Documento osserva quindi che a tale complesso di risorse occorre aggiungere sia quelle derivanti dagli altri strumenti finanziari europei che, insieme con il suddetto Dispositivo per la ripresa e la resilienza, fanno parte del programma Next Generation EU sia ulteriori risorse nazionali, per un totale di circa 237 miliardi. In particolare, si prevede che il suddetto decreto-legge istituisca un fondo di investimento complementare, avente durata decennale, ai fini del finanziamento degli interventi programmati nella versione finale del PNRR, ma non coperti da prestiti e sussidi del suddetto Dispositivo, e che le risorse del Fondo di sviluppo e coesione trasferite ai programmi finanziati con il PNRR vengano reintegrate.

Riguardo alle linee generali del Documento, l'oratrice rileva che esso, come indicato nelle premesse, non reca il Programma nazionale di riforma (che costituisce, in via ordinaria, una parte integrante del Documento di economia e finanza), in quanto lo si ritiene assorbito dall'imminente versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il documento sottolinea la necessità delle riforme, che rivestono un ruolo centrale nel PNRR e a cui è dedicata una specifica sezione di tale documento; per tale motivo, e in forza del Regolamento dell'Unione europea 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, il Governo ha quindi ritenuto che in questa occasione il PNRR possa integrare il Programma Nazionale di Riforma previsto dai regolamenti del Semestre Europeo e dalla normativa nazionale. Tale Programma non risulta pertanto presentato separatamente, mentre viene preannunciata la imminente definizione del PNRR, ai fini della presentazione alla Commissione Europea nei termini previsti.

Nel documento si evidenzia altresì la necessità di rafforzare la spinta ad uscire dalla crisi, sottolineando come il rilancio degli investimenti e dello sviluppo con il Piano di Ripresa e Resilienza finanziato dal Next Generation EU e da ulteriori risorse nazionali avvenga in un contesto che vede, quale partita chiave per il nostro Paese, la realizzazione di una crescita economica come fattore abilitante della sostenibilità ambientale, oltreché sociale e finanziaria. Si evidenziano i problemi strutturali e la forte esigenza di contrastare i cambiamenti climatici, per cui è obiettivo del Governo conseguire una crescita non meramente quantitativa, ma rispettosa dell'ambiente e compatibile con i target di riduzione dell'inquinamento fissati dal Green Deal europeo. Il documento evidenzia, inoltre, la finalità di realizzare una crescita che, oltre ad offrire maggiori opportunità di lavoro e sviluppo ai giovani e in chiave di parità di genere, riduca gli squilibri territoriali del Paese.

In relazione alle previsioni per il triennio 2021-2024 il documento evidenzia -per i profili di interesse della Commissione- come sono considerati, oltre ai provvedimenti emergenziali considerati nella NADEF 2020, anche gli impatti derivanti dalle misure urgenti rese necessarie dalla seconda ondata di diffusione del coronavirus con il cd. Decreto Ristori e quelle contenute nella Legge di Bilancio 2021, nonché gli effetti del recente decreto-legge Sostegni, ricordando il già previsto relativo scostamento di bilancio nel rispetto dell'iter previsto dalla legge n. 243 del 2012. Inoltre, si ricordano gli interventi programmati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed in parte già previsti dalla Legge di Bilancio 2021, che esplicano i loro effetti soprattutto sugli investimenti pubblici e sulle agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica oltreché in investimenti privati in *asset* ad alto contenuto tecnologico.

In materia di rientro verso l'Obiettivo di Medio Termine, il documento evidenzia come il perdurare della crisi pandemica renda probabile, da parte della Commissione Europea, la raccomandazione alla estensione della *general escape clause*, ovvero della sospensione del Patto di Stabilità e Crescita, anche al 2022. Si sottolinea come, in ambito fiscale, saranno peraltro rilevanti le direttive UE nell'attuale quadro in materia di emissioni di gas climalteranti e imposte ambientali, oltreché l'iniziativa multilaterale coordinata in sede OCSE concernente la tassazione dei profitti delle multinazionali.

Inoltre, nel documento viene sottolineata l'importanza, nella fase attuale e nel contesto degli obiettivi del Paese, di un forte rilancio basato su investimenti in materia di transizione ambientale e digitale. Al riguardo, si evidenzia al contempo la necessità che i frutti della maggior crescita possano in prospettiva contribuire al rafforzamento della finanza pubblica, atteso che dalla solidità di essa dipenderà la capacità stessa del Paese di rispondere a crisi inattese come quella causata dal Covid-19. Uno specifico focus è dedicato alle Garanzie pubbliche. Si ricorda che al 31 dicembre 2020 lo stock di garanzie concesse dallo Stato e dalle amministrazioni locali ha raggiunto 215.491 milioni, pari al 13 per cento del PIL; al riguardo, l'aumento molto rilevante rispetto al 2019, di quasi 130.000 milioni, è ascrivibile prevalentemente alle garanzie concesse per sostenere la liquidità delle imprese a seguito della crisi economica provocata dall'emergenza COVID-19, mentre le garanzie preesistenti alla crisi segnano, invece, una riduzione, soprattutto quelle in favore del settore finanziario. Per i profili di interesse, si segnalano, tra le altre: il Fondo di garanzia per la prima casa, che garantisce il 50 per cento dei mutui ipotecari per l'acquisto, la ristrutturazione e l'efficientamento energetico di immobili adibiti ad abitazione principale, che nel 2020 registra garanzie in essere pari a 8.768 milioni; le garanzie dello Stato a favore dell'ILVA, concesse su finanziamenti di importo fino a 400 milioni erogati dal sistema bancario in favore dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione; al 31 dicembre 2020, sono state concesse garanzie per l'intero importo di 400 milioni. Si menzionano poi le garanzie SACE relativamente al *green new deal*, quale strumento introdotto con il decreto-legge n. 76/2020, finalizzato al supporto di nuovi progetti o investimenti di aziende di qualsiasi dimensione in grado di agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare, favorire l'integrazione dei cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi e facilitare la transizione verso una mobilità sostenibile, multimodale e intelligente al fine di ridurre l'inquinamento; a tale riguardo, al 31 dicembre 2020 il volume di garanzie concesse indicato è pari a 167 milioni.

In relazione alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2021-2023, l'atto iscritto all'ordine del giorno ricorda altresì le misure intraprese nell'ambito del programma transizione 4.0, diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale e a rilanciare il ciclo degli investimenti, con circa 5,3 miliardi nel 2021, 6,7 miliardi nel 2022, 7 miliardi nel 2023 e 4,1 miliardi nel 2024, nonché la proroga delle detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione edilizia, all'acquisto di mobili ed elettrodomestici in fase di ristrutturazione, al recupero o restauro delle facciate degli edifici e alla sistemazione a verde e realizzazione di giardini (complessivamente circa 0,5 miliardi nel 2022, 2,9 miliardi nel 2023 e 2,4 nel 2024). Il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria viene

altresì evidenziato con riferimento alle scuole di province e città metropolitane, con circa 1,1 miliardi nel periodo 2021-2024, comprensivo anche dell'incremento dell'efficienza energetica.

Da segnalare, inoltre, una apposita sezione dedicata alla programmazione comunitaria, con il quadro dei Programmi relativi ai Fondi strutturali, ed in particolare ai programmi FEASR e al fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l'acquacoltura FEAMP, emergendo dal documento come per il periodo di programmazione 2014-2020 sono state assegnate per i programmi di sviluppo rurale finanziati dal citato fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) risorse per circa 10,5 miliardi di euro, con pari cofinanziamento nazionale, per un totale di circa 21,0 miliardi, ed ammontano ad oltre 3 miliardi di euro i finanziamenti erogati nel 2020 destinati al sostegno di investimenti ed impegni volti ad accelerare il processo di transizione digitale ed ecologica del settore agricolo, in linea con le più recenti indicazioni europee e internazionali in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale.

A completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il Governo dichiara infine, quali collegati alla decisione di bilancio, tra gli altri, un disegno di legge in materia di Implementazione delle forme di raccordo tra Amministrazioni centrali e regionali, anche al fine della riduzione del contenzioso costituzionale; si indica inoltre un disegno di legge recante delega di riforma fiscale, nonché in materia di sostegno e valorizzazione dell'agricoltura e della pesca ed in materia di trasporti e mobilità sostenibili.

Conclude ricordando che la riforma fiscale, da definire, in base a quanto indicato nel Documento, nella seconda metà del 2021, affronterà il complesso del prelievo, e risulterà collegata anche agli sviluppi a livello europeo e globale su temi quali le imposte ambientali.

La presidente [MORONESE](#) dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento.

Interviene il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), ponendo l'accento su di una particolare situazione esistente nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1997.

In particolare, l'Agenzia delle entrate avrebbe interpretato la normativa vigente nel senso di escludere dalle detrazioni fiscali introdotte negli ultimi mesi gli edifici destinatari di contributi pubblici ai sensi del decreto-legge n. 6 del 1998 (recante interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, convertito in legge dalla legge n. 61 dello stesso anno), ancorché si trattasse di procedure relativi a danni non strutturali (in quanto la citata normativa non finanziava miglioramenti ed adeguamenti sismici).

Sarebbe allora opportuno, a suo avviso, che nel parere sul documento iscritto all'ordine del giorno venisse segnalata la necessità a che il Parlamento fornisca quanto prima un'interpretazione autentica in senso contrario a quello adottato dall'Agenzia delle entrate, al fine di evitare ingiustificate sperequazioni, e che sulla predetta questione si registri, altresì, un'ampia convergenza politica.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la presidente [MORONESE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Propone quindi di fissare per la giornata odierna, alle ore 18, il termine per far pervenire eventuali osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte della relatrice.

La Commissione conviene sulla proposta della Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia**

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile scorso.

La relatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) informa la Commissione di stare predisponendo uno schema di parere, che sarà presumibilmente anticipato ai commissari nella serata della giornata odierna.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 ( [n. COM\(2020\) 824 definitivo](#) )**

(Parere alla 10ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La presidente [MORONESE](#) constata che non vi sono richieste di intervento in sede di discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(2169\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [COMINCINI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza. Il provvedimento, nel dettaglio, giunge già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati con alcune modifiche ed integrazioni e rappresenta, assieme alla legge di delegazione europea, uno degli strumenti previsti dalla legislazione vigente al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, in base alle prescrizioni dell'articolo 29 della legge n. 234 del 2012.

Dopo aver brevemente ricordato i contenuti necessari della legge europea, quali delineati dall' articolo 30, comma 3, della citata legge n. 234 del 2012, procede alla disamina dei profili di interesse, osservando innanzitutto che la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 26 e l'articolo 27 recano novelle alla disciplina sui prodotti cosmetici e a quella sui biocidi. L'articolo 27, in particolare, reca disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica, per l'attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. Esso apporta alcune modifiche all'articolo 15, della legge europea 2013, al fine di individuare il Ministero della salute come principale autorità di vigilanza per i controlli riguardanti la vendita per via telematica di prodotti biocidi; si ricorda che questi consistono in principi attivi diretti ad eliminare o rendere innocui organismi nocivi. In particolare, alla legge europea 2013 sono aggiunti i commi da *2-bis* a *2-sexies*, finalizzati ad attribuire al Ministero della salute specifici compiti di vigilanza sul commercio elettronico di prodotti biocidi, inteso ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 quale attività economica di vendita online. Si prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 250.000 euro in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti del Ministero della salute di cui ai commi *2-bis* e *2-quater*.

L'articolo 28 reca poi disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, in relazione alla procedura di infrazione n. 2016/2013. Si proroga dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 la sospensione di alcuni divieti relativi a procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici. Il differimento previsto concerne la decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti, costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie

diverse, nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso, nonché la decorrenza della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure; nella fase transitoria attuale, resta ferma la condizione meno restrittiva che la procedura successiva risulti classificata come "moderata". Si ricorda inoltre che l'articolo 24 del disegno di legge in esame prevede alcune modifiche agli articoli 92 e 108 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, di attuazione della normativa comunitaria riguardante i medicinali veterinari, allo scopo di individuare il Ministero della salute quale principale autorità titolare delle funzioni di vigilanza e sanzione per il contrasto delle pratiche illegali di vendita di tali medicinali per via telematica.

L'articolo 30, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in materia di emissioni di gas ad effetto serra, estendendo oltre il 2020 gli obblighi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66. In particolare, il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 reca l'attuazione della direttiva 2003/17/CE che a sua volta ha modificato la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel. Va altresì ricordato, sul punto, che la direttiva 98/70/CE definisce, per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai carburanti dei motori ad accensione comandata e a compressione, e stabilisce un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti. L'articolo in esame, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene quindi sul comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, articolo che ad oggi prevede che i fornitori assicurino che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa nell'anno 2020 e dell'elettricità fornita nel 2020, siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto al valore di riferimento per i carburanti stabilito nell'allegato V-bis 2. La norma ora proposta intende sostituire il riferimento ivi recato all'anno 2020 e all'elettricità fornita nell'anno 2020, con quello all'anno di riferimento e all'elettricità fornita nell'anno di riferimento, in tal modo estendendo oltre il 2020 gli obblighi di riduzione di emissioni di gas a effetto serra fissati dalla direttiva 98/70/CE. Dopo il 31 dicembre 2020, gli Stati membri dovrebbero infatti continuare ad assicurare che i fornitori rispettino l'obiettivo di riduzione del 6%, tema che è oggetto di un caso ARES aperto dalla Commissione europea nel 2019, che riguarda l'attuazione della direttiva 98/70/CE (caso ARES (2019)7142023).

Di interesse è anche l'articolo 31, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che reca modifiche al decreto legislativo n. 47 del 2020, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Con la lettera a) della norma viene abrogato l'articolo 37 di tale decreto, in materia di uso di crediti previsto nell'ambito del sistema di compensazione delle emissioni. Da ricordare, sul punto, che il decreto legislativo n. 47 del 2020 ha recato l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modificava la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. L'articolo 37 di tale decreto, in particolare, disciplina l'uso di crediti, utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici. Tale norma, di cui ora si provvede alla abrogazione, prevede che ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2021-2030, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare i crediti CERs ed ERUs che rispettino i criteri qualitativi sanciti dall'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/CE e fino alla quantità stabilita e dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo. Si rammenta che i crediti internazionali sono strumenti finanziari che rappresentano una tonnellata di CO<sub>2</sub> eliminata o ridotta dall'atmosfera a seguito di un progetto di riduzione delle emissioni e che, ora, l'accordo di Parigi, ha mutato il quadro di riferimento in materia, prevedendo ora un nuovo meccanismo di mercato per sostituire il CDM e la JI dopo il 2020. Con la lettera b) della disposizione in esame, si novella poi



la rubrica dell'allegato I del medesimo decreto legislativo, relativo alle categorie di attività cui si applica la normativa, modificando in coordinamento il riferimento alla 'presente direttiva', attualmente riportato, con quello al decreto legislativo in parola.

L'articolo 33 reca quindi disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi, con riferimento alla procedura d'infrazione 2019/2095. Si novella il decreto legislativo n. 28/2011 (c.d. decreto rinnovabili) di recepimento della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, specificando che i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, ai fini anche della verifica del loro rispetto, sono quelli previsti dal decreto di recepimento della direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel. L'articolo modifica altresì i criteri di calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto. Si ricorda al riguardo che il relativo obiettivo prevede che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno; per il calcolo del numeratore, ossia della quantità di energia da fonti rinnovabili consumata nel trasporto ai fini del suddetto obiettivo, sono presi in considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili consumati in tutte le forme di trasporto. La modifica puntualizza che i biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità, con le modalità, i limiti e le decorrenze fissate dal c.d. decreto rinnovabili non sono presi in considerazione. Inoltre, per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non risulta superiore al 7 per cento del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. Si precisa che non sono conteggiati, ai fini del limite fissato, i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni pesantemente degradati, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli, oppure su terreni fortemente contaminati. L'articolo abroga inoltre la disposizione che sancisce l'esclusione dei biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto dal conteggio ai fini del suddetto limite. L'abrogazione fa venir meno l'esclusione dei biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto dal conteggio ai fini del limite previsto. Al riguardo, la relazione illustrativa del Governo evidenzia come la soppressione sia finalizzata ad eliminare un problema di conformità rispetto all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d) della direttiva 2009/28/CE. Il comma 2 dell'articolo 33 sostituisce la rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 51/2017; la nuova rubrica specifica che le modifiche apportate dall'articolo 10 in questione all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, danno attuazione anche all'allegato II della direttiva (UE) 2015/1513.

Rileva, infine, l'articolo 8, che novella in più punti il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016, in relazione alla procedura di infrazione europea n. 2018/2273. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stata peraltro introdotta una ulteriore modifica, all'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici, volta ad includere, tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato i medesimi servizi, ed è stata integrata la normativa prevista all'articolo 113-bis del Codice dei contratti pubblici, introducendo una dettagliata disciplina relativa agli adempimenti a carico del direttore dei lavori, dell'esecutore e del responsabile unico del procedimento, in materia di certificato di pagamento e di adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Le modifiche recate al Codice trovano applicazione alle procedure dei bandi o degli avvisi di gara pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

La presidente [MORONESE](#) fissa quindi per lunedì 26 aprile, alle ore 12, il termine per far pervenire

eventuali osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte del relatore.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri.** - *Misure per la rigenerazione urbana*

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri.** - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

**(985) Nadia GINETTI ed altri.** - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri.** - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

**(1943) Paola NUGNES.** - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

**(1981) BRIZIARELLI ed altri.** - *Norme per la rigenerazione urbana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 aprile scorso.

La senatrice [L'ABBATE](#) (M5S) osserva che il testo all'esame della Commissione si inserisce in un quadro generale inedito: la pandemia ha infatti impattato pesantemente sul già fragile settore dell'edilizia ed ha altresì imposto di ripensare il concetto di vivibilità delle città e delle connesse politiche urbane. In un quadro connotato dalla necessità di implementare politiche anticicliche è pertanto opportuno realizzare un contesto di rigenerazione che tenga conto non solo dei profili strettamente legati all'edilizia, bensì anche di quelli di natura sociale.

In tale contesto, e con l'obiettivo di creare delle città sostenibili, gli spazi andranno riorganizzati in base a nuove logiche di sviluppo, che presupporranno nuove sinergie tra pubblico, privato e sociale, al fine di recuperare gli edifici, soprattutto nelle periferie.

Il senatore [QUARTO](#) (M5S) pone l'accento sui profili inerenti la sicurezza del territorio, da inquadrare in un contesto volto al miglioramento del rapporto tra l'uomo e l'ambiente.

In particolare sarebbe, a suo avviso, opportuno concentrare gli sforzi sulla realizzazione di un efficace sistema di allerta locale relativo agli eventi di dissesto idrogeologico e sulla costruzione di fabbricati antisismici (oltre che sull'adeguamento di quelli esistenti).

L'oratore pone inoltre l'accento sull'opportunità di provvedere ad un'efficace tutela degli ecosistemi fragili, attraverso l'implementazione di opportune pratiche in campo agricolo e forestale.

Sottolinea quindi la necessità di realizzare un efficace sistema di smaltimento dei reflui urbani, che potrebbe anche aiutare a migliorare l'apporto idrico per sostenere l'agricoltura delle regioni meridionali.

Conclude auspicando l'istituzione di specifici uffici territoriali volti a garantire un efficace sostegno ai progetti di rigenerazione.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che la sua parte politica, sin dall'esame dei disegni di legge relativi al consumo di suolo, ha sempre sottolineato la necessità di inquadrare la questione da un punto di vista più ampio, prendendo a parametro il bilancio generale dei costi e dei benefici a livello ambientale delle varie soluzioni (ad esempio, l'installazione di un depuratore, pur consumando spazio, produrrebbe dei miglioramenti ambientali tangibili).



Un altro punto da tenere presente, al di là delle concezioni ideologiche, è che l'Italia presenta, sotto questo aspetto, un panorama molto variegato, fatto di situazioni e problematiche peculiari e tale da sconsigliare un approccio rigido basato su normative eccessivamente astratte. Un esempio della fallacità di tale approccio può essere individuato, a titolo di esempio, nel testo dell'articolo 10 del cosiddetto 'decreto semplificazioni', che ha affrontato le problematiche dei centri storici delle città da un punto di vista troppo generale.

Un approccio elastico, fondato su un'un'analisi complessiva del rapporto costi-benefici, andrebbe adottato sia nel ripensamento delle architetture delle città e delle aree industriali abbandonate (molte delle quali sono state, nel corso degli anni, inglobate dal tessuto urbano), sia in relazione alle tematiche afferenti l'efficientamento energetico.

Conclude auspicando un dibattito costruttivo sul punto, che consenta alla Commissione di giungere all'approvazione di importanti provvedimenti, tra cui spiccano proprio quelli relativi alla rigenerazione urbana ed alla salvaguardia del mare.

Ad avviso della relatrice [NUGNES](#) (*Misto-LeU*), il testo unificato all'esame della Commissione non appare afflitto dalle carenze che, direttamente o indirettamente, alcuni dei commissari intervenuti sembrano volergli imputare, peraltro con osservazioni non sempre strettamente afferenti ai contenuti dell'articolo.

In particolare, riprendendo l'efficace impostazione del disegno di legge a prima firma del senatore Ferrazzi, il testo si colloca nel solco tracciato dalla normativa vigente in materia, senza riscrivere le legislazioni urbanistiche e non ostacolando eventuali iniziative di rigenerazione scaturenti dai privati (che ben possono presentare le loro proposte ai comuni). Nemmeno le competenze territoriali risultano compromesse: l'articolo, infatti, offre alle autorità locali fondi e strumenti per riquilibrare le città, peraltro non limitandosi alle sole aree degradate, ed anche le problematiche dei centri storici sono affrontate secondo criteri efficienti e flessibili. La *ratio* sottesa all'articolo appare pertanto ispirata non ad astratti criteri di rigidità bensì ad un efficace bilanciamento.

Conclude ribadendo la sostanziale bontà del testo all'esame della Commissione, che offre alle realtà locali un'efficace opportunità per implementare la rigenerazione urbana inquadrandola organicamente in un contesto di progettazione urbanistica di lungo periodo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2172**

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge in titolo,

considerato che:

l'articolo 2, comma 2, lettera d), n. 2, del decreto legge in conversione definisce le materie di competenza del MITE (Ministero della transizione ecologica), e tra queste prevede le politiche per [la finanza climatica e sostenibile](#);

l'articolo 4, comma 3, lettera f-bis), assegna al CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) il compito di approvare il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in una serie di materie di competenza del MITE, comprese quelle per la finanza climatica e sostenibile;

come rilevato dal Servizio Studi del Senato, in relazione all'espressione "finanza climatica" non

esiste un precedente a livello legislativo nell'ordinamento interno, mentre a livello internazionale, essa compare nel *report* dell'OCSE "*Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-18*" e a livello europeo, invece, si fa riferimento al concetto di finanza sostenibile e non a quello di finanza climatica;

in particolare, nel Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile (COM (2018)97) dell'8 marzo 2018 la Commissione europea ha chiarito che per finanza sostenibile «si intende il processo di tenere in debita considerazione, nell'adozione di decisioni di investimento, i fattori ambientali e sociali, per ottenere maggiori investimenti in attività sostenibili e di più lungo termine.». Nel concetto di finanza sostenibile rilevano, pertanto, i fattori ESG (Environmental, Social and Governance); infatti, secondo la Commissione UE, «le considerazioni di ordine ambientale fanno riferimento all'attenuazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a questi nonché in senso lato all'ambiente e ai rischi connessi, come per es. le catastrofi naturali. Le considerazioni di ordine sociale possono fare riferimento a questioni di ineguaglianza, inclusività, rapporti di lavoro, investimenti in capitale umano e comunità. Le considerazioni di ordine ambientale e sociale sono spesso interconnesse, in particolare poiché i cambiamenti climatici possono esacerbare i sistemi di ineguaglianza in essere.»;

considerato altresì che:

[i fenomeni meteo estremi, sempre più frequenti anche a causa dei cambiamenti climatici, quali nevicate intense, allagamenti, trombe d'aria o ondate di calore, richiedono delle infrastrutture sempre più resilienti al fine di scongiurare interruzioni nell'erogazione dei servizi del sistema energetico \(si ricordi in proposito l'eccezionale nevicata che ha colpito l'Abruzzo nel gennaio 2017 quando in diversi comuni della regione si registrò, per un periodo prolungato di diversi giorni, il blackout elettrico a causa dell'interruzione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energetica, determinando pesanti disservizi ai clienti\);](#)

le società Terna e Enel con la predisposizione di Piani triennali di Resilienza della propria rete stanno sviluppando strategie innovative stanziando sempre più risorse per incrementare il piano di interventi al fine di accelerare il processo di riduzione del rischio e dell'impatto degli eventi meteo estremi sulle reti di trasmissione e distribuzione e sui clienti;

la resilienza di un sistema è la capacità, suddivisa in due più specifiche, di resistere a sollecitazioni estreme (eventi climatici) e di ripristinare, nel più breve tempo possibile, la propria operatività (funzionamento delle forniture energetiche). La resilienza di un sistema elettrico può essere dunque definita come quell'insieme di accorgimenti strutturali e di programmazione, aggiuntivi rispetto ai criteri di sicurezza di base, che gli permettono di garantire delle prestazioni ragionevoli anche in caso di eventi che ne compromettano il funzionamento,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni

1. si rileva la necessità di precisare cosa si intende per finanza climatica al fine di definire le competenze del MITE in ordine alle politiche che la riguardano, atteso che l'espressione "finanza climatica" è poco chiara e, di conseguenza, non consente di individuare con precisione le relative competenze del MITE;
2. si rileva l'opportunità di prevedere una definizione di finanza sostenibile, basandosi sulla definizione europea sopra riportata, così da specificare in modo puntuale le relative competenze del MITE;
3. si rileva l'opportunità di predisporre, con riguardo alla competenza del MITE in materia di definizione di politiche in materia di finanza sostenibile, adeguati strumenti di contrasto al fenomeno del *greenwashing* ;
4. si rileva l'opportunità - in fase di conversione del decreto, o in un prossimo provvedimento utile - di attribuire al MITE, a cui già compete la tutela della sicurezza del sistema, anche la tutela della

resilienza dello stesso sistema energetico.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2172**

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge in titolo,

considerato che:

l'articolo 2, comma 2 lettera d), n. 2, del decreto legge in conversione definisce le materie di competenza del MITE (Ministero della transizione ecologica), e tra queste prevede le politiche per la finanza climatica e sostenibile;

l'articolo 4, comma 3 lettera, *f-bis*), assegna al CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) il compito di approvare il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in una serie di materie di competenza del MITE, comprese quelle per la finanza climatica e sostenibile;

come rilevato dal Servizio Studi del Senato, in relazione all'espressione "finanza climatica" non esiste un precedente a livello legislativo nell'ordinamento interno, mentre a livello internazionale, essa compare nel report dell'OCSE "Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-18" e a livello europeo, invece, si fa riferimento al concetto di finanza sostenibile e non a quello di finanza climatica;

in particolare, nel Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile (COM (2018) 97) dell'8 marzo 2018 la Commissione europea ha chiarito che per finanza sostenibile «si intende il processo di tenere in debita considerazione, nell'adozione di decisioni di investimento, i fattori ambientali e sociali, per ottenere maggiori investimenti in attività sostenibili e di più lungo termine.». Nel concetto di finanza sostenibile rilevano, pertanto, i fattori ESG (Environmental, Social and Governance); infatti, secondo la Commissione UE, «le considerazioni di ordine ambientale fanno riferimento all'attenuazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a questi nonché in senso lato all'ambiente e ai rischi connessi, come per es. le catastrofi naturali. Le considerazioni di ordine sociale possono fare riferimento a questioni di ineguaglianza, inclusività, rapporti di lavoro, investimenti in capitale umano e comunità. Le considerazioni di ordine ambientale e sociale sono spesso interconnesse, in particolare poiché i cambiamenti climatici possono esacerbare i sistemi di ineguaglianza in essere.»;

considerato altresì che:

i fenomeni meteo estremi, sempre più frequenti anche a causa dei cambiamenti climatici, quali nevicate intense, allagamenti, trombe d'aria o ondate di calore, richiedono delle infrastrutture sempre più resilienti al fine di scongiurare interruzioni nell'erogazione dei servizi del sistema energetico (si ricordi in proposito l'eccezionale nevicata che ha colpito l'Abruzzo nel gennaio 2017 quando in diversi comuni della regione si registrò, per un periodo prolungato di diversi giorni, il blackout elettrico a causa dell'interruzione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energetica, determinando pesanti disservizi ai clienti);

le società Terna e Enel con la predisposizione di Piani triennali di Resilienza della propria rete stanno sviluppando strategie innovative stanziando sempre più risorse per incrementare il piano di interventi al fine di accelerare il processo di riduzione del rischio e dell'impatto degli eventi meteo estremi sulle reti di trasmissione e distribuzione e sui clienti;

la resilienza di un sistema è la capacità, suddivisa in due più specifiche, di resistere a sollecitazioni estreme (eventi climatici) e di ripristinare, nel più breve tempo possibile, la propria operatività (funzionamento delle forniture energetiche). La resilienza di un sistema elettrico può essere dunque

definita come quell'insieme di accorgimenti strutturali e di programmazione, aggiuntivi rispetto ai criteri di sicurezza di base, che gli permettono di garantire delle prestazioni ragionevoli anche in caso di eventi che ne compromettano il funzionamento,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si rileva la necessità di precisare cosa si intende per finanza climatica al fine di definire le competenze del MITE in ordine alle politiche che la riguardano, atteso che l'espressione "finanza climatica" è poco chiara e, di conseguenza, non consente di individuare con precisione le relative competenze del MITE;

2. si rileva l'opportunità di prevedere una definizione di finanza sostenibile, basandosi sulla definizione europea sopra riportata, così da specificare in modo puntuale le relative competenze del MITE;

3. si rileva l'opportunità di predisporre, con riguardo alla competenza del MITE in materia di definizione di politiche in materia di finanza sostenibile, adeguati strumenti di contrasto al fenomeno del *greenwashing*;

4. si rileva l'opportunità di attribuire al MITE, a cui già compete la tutela della sicurezza del sistema energetico, anche la resilienza a garanzia dello stesso.

## 1.3.2.1.20. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 209 (ant.) del 28/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021

**209ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*

MORONESE

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Loredana DE PETRIS e Paola NUGNES.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

**(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Loredana DE PETRIS ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

**(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *COLLINA ed altri.* - *Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile*

**(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *PERILLI.* - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

**(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Maria Alessandra GALLONE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

**(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Patty L'ABBATE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

**(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Emma BONINO.* - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*

**(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *CALDEROLI ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene, in sede di discussione generale, la senatrice PAVANELLI (M5S), osservando che l'attuale momento storico, caratterizzato da una crisi ambientale e climatica senza precedenti, impone di mettere l'ambiente in cima all'agenda politica. Ciò anche in ragione degli obiettivi particolarmente

stringenti posti dalla comunità internazionale e dall'Unione europea, che pongono l'obiettivo del raggiungimento della neutralità climatica nel 2050 ed una riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento, rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

La questione ambientale, tra l'altro, è da tempo all'attenzione di numerosi altri Paesi, che, nei rispettivi ordinamenti, prevedono tutele di rango costituzionale (21 Paesi già le prevedevano ed altri 88 le hanno introdotte), l'istituzione di specifici tribunali ambientali (circa 50 Paesi), la garanzia di una corretta informazione sul tema ed il varo di specifiche leggi-quadro (oltre 100 Paesi dal 2007 hanno operato in tal senso). Inoltre, dagli anni '70 del secolo scorso sono stati stipulati numerosi accordi intergovernativi.

Anche la protezione degli animali, prosegue l'oratrice, è tematica già affrontata sia dal trattato di Lisbona (all'articolo 13) sia, sempre a livello costituzionale, da altri Paesi. Un esempio, sotto questo aspetto, è rappresentato dalla Svizzera, che prevede specifiche tutele, senza per questo impedire la pratica della caccia sul proprio territorio.

Conclude ponendo l'accento sull'opportunità di prevedere tutele specifiche anche a protezione del mare, i cui ecosistemi sono retti da equilibri delicati e importanti. La previsione di tale tutela, peraltro, avrebbe un impatto particolarmente positivo nel caso di un paese con le caratteristiche geografiche dell'Italia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Nel constatare che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale, la **PRESIDENTE** dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI DEPOSITATI NEL CORSO DI AUDIZIONI*

La presidente **MORONESE** ricorda che nella giornata di ieri si è svolta, nella sede degli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni 10ª e 13ª riunite, l'audizione informale di rappresentanti dell'ENI, intervenuti in videoconferenza, in merito all'annunciata chiusura degli impianti del *cracking* e degli aromatici di Porto Marghera, nonché sulle conseguenze di carattere ambientale per il sito interessato e per lo sviluppo di processi di transizione ecologica. Informa quindi che la documentazione depositata sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9.*

# 1.3.2.1.21. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 210 (ant.) del 29/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

GIOVEDÌ 29 APRILE 2021

**210ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*

[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#) comunica che in allegato al resoconto della seduta odierna saranno pubblicati gli emendamenti presentati al testo unificato predisposto dai relatori per i disegni di legge in titolo, assunto come testo base per il prosieguo dell'esame nella seduta del 10 marzo scorso.

Comunica altresì di aver aggiunto la propria firma a tutti gli emendamenti di cui è prima firmataria la senatrice Virginia La Mura e, inoltre, che a tali emendamenti hanno aggiunto la propria firma anche i senatori Barbara Lezzi, Bianca Laura Granato, Luisa Angrisani e Rosa Silvana Abate. Il senatore Ortis ha aggiunto la propria firma ai predetti emendamenti, fatta eccezione per quelli relativi all'articolo 2, comma 1, lettera l) e all'articolo 13, comma 1.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*



**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 ( [n. COM\(2020\) 824 definitivo](#) )**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) si riserva di presentare uno schema di parere entro la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Loredana DE PETRIS e Paola NUGNES.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

**(121) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Loredana DE PETRIS ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

**(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *COLLINA ed altri.* - *Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile*

**(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *PERILLI.* - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

**(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Maria Alessandra GALLONE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

**(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Patty L'ABBATE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

**(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Emma BONINO.* - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*

**(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *CALDEROLI ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore [FERRAZZI](#) (PD) il quale richiama l'attenzione sulla rilevanza dell'intervento di modifica costituzionale in questo momento in discussione in sede di Commissione affari costituzionali, evidenziandone i profili più significativi, e cioè in particolare l'esplicito inserimento, nell'articolo 9 della Costituzione, della tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, e della protezione della biodiversità, nonché - con riferimento all'articolo 41 della Costituzione - l'inserimento in modo congiunto della tutela della salute e dell'ambiente quali limiti dell'iniziativa economica privata.

Auspica che il confronto in atto fra le forze politiche prosegua e conduca ad un risultato positivo, rilevando al riguardo come le diversità di vedute si siano concentrate soprattutto sulla tematica della tutela degli animali e come però, ferma l'esigenza di trovare su quest'ultimo punto una formulazione che rappresenti un adeguato punto di equilibrio, non debba mai perdersi di vista che l'intervento in questione potrà rappresentare in ogni caso un significativo passo avanti nella prospettiva di un pieno riconoscimento, sul piano costituzionale, della rilevanza delle problematiche ambientali.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) evidenzia come le modifiche costituzionali in discussione in Commissione affari costituzionali rappresentino un intervento auspicabile e certamente condivisibile in linea di principio, in grado di collocarsi coerentemente nella prospettiva di un pieno riconoscimento costituzionale della rilevanza delle problematiche ambientali e di una nuova sensibilità di tutto il Paese su queste tematiche.

Pur essendosi registrate posizioni diverse tra le forze politiche, in particolare con riferimento alla materia della tutela degli animali, ritiene però che il confronto fra le stesse possa produrre esiti positivi e che, attraverso il rispetto e il temperamento dei differenti punti di vista, sarà senz'altro possibile individuare una soluzione soddisfacente.

Prende parola il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) il quale - nel ribadire preliminarmente la sua convinta condivisione della centralità delle tematiche ambientali - richiama però l'attenzione sull'esigenza di evitare l'inserimento nella Costituzione di interventi modificativi aventi carattere di dettaglio, nonché sull'esigenza di evitare un approccio ideologico alle tematiche in questione. E' evidente, infatti, che le caratteristiche delle fonti di rango costituzionale implicano concretamente il rischio che simili impostazioni possano risultare eccessivamente rigide in fase applicativa, determinando ostacoli e difficoltà in ultima analisi controproducenti rispetto alle finalità perseguite.

Segue un breve intervento del senatore [SAVIANE](#) (*L-SP-PSd'Az*) che - dopo aver evidenziato l'assoluta condivisibilità, in linea di principio, dell'intervento di modifica costituzionale in esame in sede di Commissione affari costituzionali - richiama l'attenzione sull'esigenza di individuare soluzioni normative che costituiscano un giusto temperamento delle diverse esigenze che possono venire in rilievo nella concreta attività - di governo e amministrativa - di traduzione in atto dei principi costituzionali.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), rifacendosi alle considerazioni già svolte dai senatori della sua parte politica, sottolinea anch'egli come l'intervento in discussione in Commissione affari costituzionali sia condivisibile in linea di principio, e come il confronto in atto, auspicabilmente, potrà condurre all'individuazione di un punto di equilibrio tra le diverse posizioni su cui si sono finora registrate sensibilità diverse.

Il senatore [QUARTO](#) (*M5S*) rileva l'assoluta condivisibilità dell'intervento di modifica costituzionale in questione e coglie l'occasione per sottolineare come il pieno inserimento della tutela dell'ambiente nella Costituzione debba necessariamente essere accompagnato da un superamento di quelle impostazioni che, fino ad oggi, hanno portato a concepire questa tutela prevalentemente in senso conservativo. E' infatti evidente che la situazione attuale - solo per fare alcuni esempi si pensi alle problematiche connesse alla presenza della plastica in mare ovvero a quelle legate alla presenza di CO2 nell'atmosfera - impone ormai un approccio "migliorativo" (per rimanere agli esempi fatti, che non si limiti cioè a contenere l'immissione delle plastiche in mare ma recuperi la plastica finora immessa ovvero che non si limiti a contenere le emissioni ma ne riduca gli effetti attuali).

La presidente [MORONESE](#) dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Interviene in sede di replica la relatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) la quale ricorda ancora una volta come con la modifica costituzionale in esame l'Italia seguirebbe l'esempio di altri Paesi che hanno inserito nella Costituzione il riferimento alla materia ambientale, in coerenza con una linea evolutiva che prende le mosse dal dibattito che ha segnato l'emergere della questione ambientale a partire dagli anni '60 del secolo scorso.

La relatrice coglie l'occasione per evidenziare, inoltre, come il pieno riconoscimento nella

Carta costituzionale della tutela dell'ambiente dovrà costituire il presupposto per un generale cambiamento di paradigma, tale da consentire di passare da una concezione antropocentrica - quale è quella tradizionalmente rinvenibile nella Carta costituzionale italiana, come in altre carte costituzionali - ad una concezione biocentrica, frutto della consapevolezza che l'uomo non è al di sopra della natura, ma è parte della medesima.

La [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare per le ore 15 di martedì 4 maggio 2021 il termine per far pervenire eventuali osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte della relatrice.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

## ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [1131](#), [970](#), [985](#), [1302](#), [1943](#), [19811](#)

### G/1131/1/13

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#), [Corrado](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, prevede la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, che si sarebbe dovuto adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge;

nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2020 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 10 agosto 2020 che definisce le tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti previsti dalla legge n. 158 del 2017;

in data 21 gennaio 2021 la Conferenza Unificata ha approvato l'elenco dei comuni con meno di 5000 abitanti che potranno beneficiare dei finanziamenti (160 milioni di euro) previsti dalla legge;

valutato che:

nonostante, per le piccole comunità locali, la legge n. 158 del 2017 abbia rappresentato, almeno formalmente, un forte segnale di attenzione da parte del legislatore, l'attuazione delle disposizioni legislative è in forte ritardo;

impegna il Governo:

a predisporre il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni entro il più breve tempo possibile.

### Art. 1

#### 1.1

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: "al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio" inserire le seguenti: "la mitigazione degli effetti legati ai cambiamenti climatici nelle aree urbane,".*

#### 1.2

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: "la sovranità agroalimentare e".*

#### 1.3

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «la sovranità agroalimentare» con le seguenti «la valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali»*

**1.4**

[Nastri](#)

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «la sovranità agroalimentare» con le seguenti: «la valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali»*

**1.5**

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «la sovranità agroalimentare» con le seguenti «la valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali»*

**1.6**

[Nastri](#)

*All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:*

- al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo";

- al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

- al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

- dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

"1.bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1.ter La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.

1.quer Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016.

1.quinquies. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) "consumo di suolo": l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale, soggetta a interventi di impermeabilizzazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole, naturali e seminaturali, in cui si è verificata l'impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione;

b) "superficie agricola, naturale e seminaturale": i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e

insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale, per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti, nonché per i lotti interclusi e per le aree ricadenti nelle zone di completamento destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione;

c) "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, non connessi all'attività agricola, nonché mediante altri interventi, comunque non connessi all'attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale;

d) "mitigazione": un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

e) "compensazione ambientale": l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua de-impermeabilizzazione e a ripristinare le condizioni naturali del suolo.

6. Per raggiungere l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050, il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza Unificata l'Intesa per la definizione della riduzione progressiva, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale, da ripartirsi fra le Regioni e le Province autonome, sulla base di una pluralità di criteri da stabilirsi con delibera della stessa Conferenza Unificata. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, tale Intesa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

1.sexies. Entro un anno dal termine di cui al comma 6, le regioni adeguano le proprie normative sul governo del territorio ai principi di cui ai commi 2 e 3 e all'Intesa per la riduzione progressiva del consumo di suolo.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione dei piani urbanistici comunali adeguati alle leggi regionali ai sensi del comma 7 e comunque, non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che: per le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per gli interventi relativi alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari di cui alla parte V del Decreto Legislativo 50/2016. Le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, diversi dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla citata parte V del decreto legislativo 50/2016, non inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono consentiti previa obbligatoria valutazione, prevista dal comma 4, delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedito, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino modifiche di dimensionamento dei piani attuativi. Sono inoltre fatti salvi gli interventi funzionali all'ampliamento delle attività produttive

esistenti."

*Conseguentemente:*

- all'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m);
- all'articolo 10, sopprimere il comma 2;
- all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 5.

## 1.7

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Floris](#), [Toffanin](#)

*All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:*

- al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo";

- al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

- al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

- dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

"2. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

3. La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.

4. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016.

5. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) "consumo di suolo": l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale, soggetta a interventi di impermeabilizzazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole, naturali e seminaturali, in cui si è verificata l'impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione;

b) "superficie agricola, naturale e seminaturale": i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale, per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti, nonché per i lotti interclusi e per le aree ricadenti nelle zone di completamento destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione;

c) "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, non connessi all'attività agricola, nonché mediante altri interventi,

comunque non connessi all'attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale;

d) "mitigazione": un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

e) "compensazione ambientale": l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua de-impermeabilizzazione e a ripristinare le condizioni naturali del suolo.

6. Per raggiungere l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050, il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza Unificata l'Intesa per la definizione della riduzione progressiva, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale, da ripartirsi fra le Regioni e le Province autonome, sulla base di una pluralità di criteri da stabilirsi con delibera della stessa Conferenza Unificata. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, tale Intesa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

7. Entro un anno dal termine di cui al comma 6, le regioni adeguano le proprie normative sul governo del territorio ai principi di cui ai commi 2 e 3 e all'Intesa per la riduzione progressiva del consumo di suolo.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione dei piani urbanistici comunali adeguati alle leggi regionali ai sensi del comma 7 e comunque, non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che: per le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per gli interventi relativi alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari di cui alla parte V del Decreto Legislativo 50/2016. Le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, diversi dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla citata parte V del decreto legislativo 50/2016, non inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono consentiti previa obbligatoria valutazione, prevista dal comma 4, delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedito, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino modifiche di dimensionamento dei piani attuativi. Sono inoltre fatti salvi gli interventi funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti."

*Conseguentemente:*

- all'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m);
- all'articolo 10, sopprimere il comma 2;
- all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 5.

**1.8**



[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo";

b) al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

c) al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

d) dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

"1-bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1-ter. La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.

1-quater. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità, diverse dalle infrastrutture stradali e ferroviarie e da altri interventi del settore dei trasporti e della logistica, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo ovvero garantiscano il pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016.

1-quinquies. Per raggiungere l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050, il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza Unificata l'Intesa per la definizione della riduzione progressiva, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale, da ripartirsi fra le Regioni e le Province autonome, sulla base di una pluralità di criteri da stabilirsi con delibera della stessa Conferenza Unificata. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, tale Intesa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

1-sexies. Entro un anno dal termine di cui al comma 1-quinquies, le regioni, ove occorra, adeguano le proprie normative sul governo del territorio ai principi di cui ai commi 1-bis e 1-ter e all'Intesa per la riduzione progressiva del consumo di suolo.

Conseguentemente:

all'articolo 10, sopprimere il comma 2;

all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 5.

## 1.9

[Nastri](#)

*All'articolo 1, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, alinea, le parole «senza consumo di suolo» sono sostituite dalle seguenti: «con contenimento del consumo di suolo»;

b) al comma 1, lettera a) le parole «all'arresto del consumo di suolo» sono sostituite dalle



seguenti: «al contenimento del consumo di suolo» e le parole «bombe d'acqua ed il dissesto» sono sostituite dalle seguenti: «estremi eventi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici» e dopo le parole «sicurezza sismica» sono aggiunte le seguenti «e statica»;

c) alla lettera b) dopo le parole «architettonico complessivo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché incentivando l'utilizzo del Building Information Modeling (BIM) e degli altri strumenti legati al concetto di Edilizia 4.0.»;

d) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, la riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare, nonché facilitando la realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree dismesse»;

e) alla lettera f) dopo le parole «dall'abbandono» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante la rivalorizzazione di immobili abbandonati e privi di pregio storico-artistico, destinandoli a ricollocazione di funzioni istituzionali e collettive o alla creazione di siti socioculturali.»;

f) alla lettera h) dopo le parole «mobilità privata» sono aggiunte le seguenti: «, promuovendo interventi di rigenerazione e di *sharing mobility*».

### 1.10

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, alinea, le parole «senza consumo di suolo» sono sostituite dalle seguenti: «con contenimento del consumo di suolo»;

b) al comma 1, lettera a) le parole «all'arresto del consumo di suolo» sono sostituite dalle seguenti: «al contenimento del consumo di suolo» e le parole «bombe d'acqua ed il dissesto» sono sostituite dalle seguenti: «estremi eventi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici» e dopo le parole «sicurezza sismica» sono aggiunte le seguenti «e statica»;

c) alla lettera b) dopo le parole «architettonico complessivo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché incentivando l'utilizzo del Building Information Modeling (BIM) e degli altri strumenti legati al concetto di Edilizia 4.0.»;

d) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, la riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare, nonché facilitando la realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree dismesse»;

e) alla lettera f) dopo le parole «dall'abbandono» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante la rivalorizzazione di immobili abbandonati e privi di pregio storico-artistico, destinandoli a ricollocazione di funzioni istituzionali e collettive o alla creazione di siti socioculturali.»;

f) alla lettera h) dopo le parole «mobilità privata» sono aggiunte le seguenti: «, promuovendo interventi di rigenerazione e di *sharing mobility*».

### 1.11

[Ginetti](#), [Garavini](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole «del territorio senza» inserire la seguente: «ulteriore»

b) sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) valorizzare i centri storici nelle peculiarità identitarie e culturali, tutelando al contempo dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dall'abbandono;»

### 1.12

[Nastri](#)

*All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:*

- al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con

contenimento del consumo di suolo";

- al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

- al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

### **1.13**

[Nastri](#)

*All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:*

- al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo";

- al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

- al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

### **1.14**

[Nastri](#)

*All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:*

- al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo";

- al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

### **1.15**

[Garavini](#), [Ginetti](#)

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- all'alinea sostituire le parole «senza consumo di suolo» con le seguenti: «con contenimento del consumo di suolo»;

- alla lettera a) sostituire le parole «all'arresto del consumo di suolo» con le seguenti: «al contenimento del consumo di suolo»;

### **1.16**

[Nastri](#)

*All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:*

- al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo";

- al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

### **1.17**

[Nastri](#)

*All'articolo 1, al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo".*

### **1.18**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «senza consumo di suolo» con le seguenti: «con contenimento del consumo di suolo»;*

### **1.19**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "di suolo" con le seguenti: "di ulteriore suolo agricolo al di fuori del centro abitato".*

### **1.20**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "di suolo" con le seguenti: "di ulteriore suolo agricolo".*

**1.21**

[Lonardo](#)

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole «del suolo» con le seguenti «dei suoli».*

**1.22**

[Lonardo](#)

*Al comma 1, alinea, dopo le parole «del suolo» aggiungere le seguenti «disciplina forme di sostegno e incentivo alla rigenerazione urbana».*

**1.23**

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) Al comma 1, alinea, dopo le parole «individua nella rigenerazione urbana» inserire le seguenti: «e territoriale» e dopo le parole: « di trasformazione, sviluppo» inserire la seguente: «sostenibile;*

*b) Alla lettera i), aggiungere in fine il seguente periodo: », con particolare riguardo a forme di sussidiarietà orizzontale come i patti di collaborazione con cittadini e associazioni per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani«;*

*c) Dopo la lettera i) aggiungere la seguente: »i-bis)riusare e riqualificare gli spazi e le strutture di proprietà pubblica inutilizzati o sotto utilizzati come leva primaria per generare rigenerazione ma anche per valorizzare il patrimonio come leva finanziaria per ulteriori interventi.«*

*Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: »Misure per la rigenerazione urbana e territoriale«*

**1.24**

[Lonardo](#)

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole «nella rigenerazione urbana lo strumento fondamentale di» con le seguenti «quale strumento pubblico di interesse nazionale per».*

**1.25**

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Castaldi](#), [Donno](#), [Mautone](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#)

*Al comma 1, aggiungere dopo le parole "rigenerazione urbana" le seguenti «e sociale».*

*Conseguentemente, aggiungere dopo le parole: "rigenerazione urbana", ovunque ricorrono, le seguenti: "e sociale«.*

**1.26**

[Lonardo](#)

*Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole «contribuire all'arresto del consumo di suolo e» con le seguenti: «contribuire all'arresto progressivo, fino all'azzeramento, del consumo del suolo agricolo al fine di:».*

**1.27**

[Nastri](#)

*All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:*

*- al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".*

*- al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".*

**1.28**

[Nastri](#)

*All'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".*

**1.29**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "all'arresto" con le seguenti: "al contenimento".*

**1.30**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: "nel tessuto urbano".*

**1.31**

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

*Al comma 1 lettera a), dopo le parole «il principio del riuso e della invarianza idraulica,» aggiungere le seguenti «introducendo i principi e gli strumenti del metabolismo urbano».*

**1.32**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: ", anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città" con le seguenti: "e idrogeologica".*

**1.33**

[Lonardo](#)

*Al comma 1, alla lettera a) sopprimere la parola «tecnologiche».*

**1.34**

[Lonardo](#)

*Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole «architettoniche ed ingegneristiche» sostituire le parole «per la» con le seguenti «d'avanguardia ai fini della».*

**1.35**

[Lonardo](#)

*Al comma 1, alla lettera a) sopprimere «bombe d'acqua ed il».*

**1.36**

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

*All'articolo 1, comma 1, lettera a) e in tutte le parti del testo ove ricorrano le parole "bombe d'acqua" sono sostituite dalle parole:*

*"estremi eventi pluviometrici (cosiddette "bombe d'acqua") e connessi dissesti idrogeologici".*

**1.37**

[De Petris](#)

*Al comma 1, lettera a) e ovunque ricorrano nel testo sostituire le parole "bombe d'acqua" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici (cosiddette "bombe d'acqua") e connessi dissesti idrogeologici".*

**1.38**

[Quarto](#), [L'Abbate](#), [Pavanelli](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole «bombe d'acqua» con le seguenti «eventi meteorologici estremi»;*

*b) al comma 1, lettera a), dopo la parola «dissesto», aggiungere la seguente «idrogeologico».*

**1.39**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua e il dissesto" con le seguenti: "eventi atmosferici estremi ed eventi di dissesto idrogeologico".*

**1.40**

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole «bombe d'acqua» con le parole «estremi eventi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici».*

**1.41**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, cosiddette "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**1.42**

[Nastri](#)

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «bombe d'acqua» con le seguenti: «estremi eventi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici».*

**1.43**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "la sicurezza sismica" con le seguenti: "gli eventi sismici".*

**1.44**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana".*

**1.45**

[Lonardo](#)

*Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole «l'incremento della» con le seguenti «l'incremento dei fattori afferenti la».*

**1.46**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "il dissesto" aggiungere le seguenti: "idrogeologico".*

**1.47**

[Lonardo](#)

*Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole «dissesto» inserire le seguenti «idrogeologico».*

**1.48**

[Lonardo](#)

*Al comma 1, alla lettera a) dopo la parola «dissesto,» sopprimere la seguente «la».*

**1.49**

[Lonardo](#)

*Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole «negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana».*

**1.50**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*"a-bis) verificare le condizioni di sicurezza del sito attraverso una progettazione geotecnica;".*

**1.51**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

"a-bis) effettuare il collaudo statico, non solo per gli interventi di adeguamento, ma anche per quelli di miglioramento;"

#### **1.52**

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti*

« a bis) favorire gli investimenti intersettoriali nel campo dello studio e della pianificazione territoriale, della tutela dell'ambiente dai fenomeni naturali e antropici avversi, anche attraverso la costituzione di uffici geologici territoriali;

a ter) promuovere la realizzazione di reti di monitoraggio strumentale e di sistemi di allertamento geologici locali per la pianificazione ordinaria, di emergenza e di allerta, oltre che per la gestione del rischio catastrofi;».

#### **1.53**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

"a-bis) garantire la sicurezza sismica delle strutture esistenti in calcestruzzo armato, in particolare con riferimento ai valori da assumere per le proprietà dei materiali nel calcolo della capacità, nonché delle strutture a pannelli, monolitiche a cella e con pilastri incastrati alla base ed orizzontamenti ad essi incernierati;"

#### **1.54**

[Lonardo](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente* «b) favorire la riqualificazione fisico-funzionale nel segno della sostenibilità ambientale, del miglioramento architettonico, del decoro urbano, della efficienza energetica e della utilità civica, di aree già urbanizzate, o dismesse, anche con precedenti fini funzionali per uso industriale o promiscui che presentino tessuti urbani fragili o disorganici, consistenze edilizie obsolete, incompiute o in stato di degrado e abbandono, o in via di dismissione per delocalizzazione delle funzioni originarie».

#### **1.55**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «edifici pubblici o privati, in stato di degrado» con le seguenti: «edifici pubblici o privati in stato di degrado»*

#### **1.56**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "incentivare l'utilizzo del Building Information Modeling (BIM) e degli altri strumenti legati al concetto di Edilizia 4.0".*

#### **1.57**

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti*

«b bis) favorire la realizzazione di infrastrutture strategiche, materiali ed immateriali, per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza delle opere e del costruito ubicato in aree a rischio idrogeologico;

b ter) favorire la delocalizzazione del costruito ubicato in aree a elevato rischio idrogeologico;».

#### **1.58**

[De Petris](#)

*Al comma 4, lettera c) dopo le parole "attività produttive" inserire le seguenti: ", artigianali ".*

**1.59**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*"c-bis) incrementare la qualità ambientale attraverso il sostegno alla riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, la riduzione dell'inquinamento acustico, la riduzione della densità veicolare, la facilitazione degli interventi di bonifica industriale nelle aree dismesse (bonifiche, difesa idrogeologica, processi di decontaminazione), il contrasto alla criminalità, in particolar modo nelle aree periferiche;*

**1.60**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, la riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare, nonché facilitando la realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree dismesse;»*

**1.61**

[Lonardo](#)

*Al comma 1, alla lettera d) dopo le parole «favorire la realizzazione di interventi di edilizia» inserire le seguenti: «mista, che includa anche quella».*

**1.62**

[Moronese](#)

*All'articolo 1, comma 1, alla lettera d), dopo le parole "coesione sociale" sono aggiunte le seguenti:*

*"a consumo di suolo zero."*

**1.63**

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:*

*«e) promuovere la costruzione di nuovi fabbricati per edilizia pubblica, industriale e residenziale, che abbiano come terremoto di progetto un evento sismico con probabilità di verificarsi del due per cento in cinquanta anni, oltre che incentivare e sostenere le opere di adeguamento o di miglioramento sismico degli edifici esistenti, pubblici e privati, al medesimo criterio antisismico;*

*e bis) promuovere attività per la decarbonizzazione e la riduzione dei consumi energetici, incentivando e agevolando la produzione e l'utilizzo di fonti energetiche alternative, oltre che l'efficientamento energetico degli edifici esistenti, pubblici e privati;*

*e ter) tutelare e promuovere la corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso l'efficientamento degli edifici rispetto al consumo idrico, la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici, garantendo il ripristino integrale della rete idrica nazionale e il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico, nonché attraverso la realizzazione di impianti di depurazione efficienti, l'utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui e la disincentivazione allo spargimento dei fanghi sui suoli;*

*e quater) salvaguardare la biodiversità dell'ecosistema, in particolare delle acque superficiali, della plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide, incentivando buone pratiche in campo agricolo e forestale e la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici;*

*e quinquies) favorire la realizzazione di strutture innovative ed ecosostenibili per lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti nonché promuovere attività per la bonifica dei siti inquinati; »*

**1.64**

[Moronese](#)



*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) favorire, nelle aree oggetto di rigenerazione urbana, il raggiungimento di elevati *standard* di efficienza idrica ed energetica attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio al fine di ridurre i consumi idrici ed energetici degli edifici e favorire l'efficientamento delle reti pubbliche.

**1.65**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, lettera e) dopo le parole "energetica degli edifici" aggiungere le seguenti "*, anche attraverso l'implementazione di comunità energetiche rinnovabili e configurazioni di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile,";

**1.66**

[Moronese](#)

*Al comma 1, sostituire le lettere f) e g) con la seguente:*

f) porre rimedio al degrado dei centri urbani causato dai processi di trasformazione in atto, come ad esempio la terziarizzazione, la gentrificazione, i fenomeni di desertificazione e abbandono delle attività produttive e commerciali di vicinato e di quartiere, tutelando in particolare i centri storici per salvaguardare le loro peculiarità morfologiche e identitarie soggette alle distorsioni causate dalla pressione turistica e dal progressivo spopolamento.

*Conseguentemente, all'art. 1, comma 1, le lettere h) e i) sono rinominate con lettere "g)" e "h)".*

**1.67**

[Nastri](#)

*All'articolo 1, al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".*

**1.68**

[De Petris](#)

*Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: "anche attraverso il recupero di immobili abbandonati da destinare a ricollocazione di funzioni istituzionali e collettive o alla creazione di siti socioculturali".*

**1.69**

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

*All'articolo 1, comma 1, lettera f) sono aggiunte, in fine, le parole:*

"anche attraverso il recupero di immobili abbandonati da destinare a ricollocazione di funzioni istituzionali e collettive o alla creazione di siti socioculturali".

**1.70**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "rivalorizzare nei centri storici gli immobili abbandonati e privi di pregio storico-artistico da destinare a ricollocazione di funzioni istituzionali e collettive o alla creazione di siti socioculturali".*

**1.71**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: "*, anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**1.72**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)



*Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"*

*Conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, lettera b) dopo le parole "un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie" inserire le seguenti "ivi comprese le attività di interramento dei cavi elettrici di bassa tensione"*

**1.73**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**1.74**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.*

**1.75**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.»*

**1.76**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.»*

**1.77**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"*

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**1.78**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"*

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**1.79**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: "*, anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**1.80**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: "*, anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**1.81**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: "*, anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**1.82**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: "*, anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

*Conseguentemente all'articolo 27, s opprimere i commi 2, 3 e 7.*

**1.83**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: "*, anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

**Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"**

**1.84**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: "*, anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

**Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"**

**1.85**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: "*, anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

**1.86**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: "*, anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

**1.87**

[Nastri](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: "*, anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

**1.88**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: "*, anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

**1.89**

[Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#)

*Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: "*, anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

**1.90**

[Nastri](#)

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "*, anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità".

**1.91**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: "*, anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

**1.92**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/ 2016."*

*Conseguentemente*

*all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "*, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" *con le seguenti: "*, di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".

*all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."*

**1.93**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui*

all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/ 2016."

*Conseguentemente :*

*all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "*, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" *con le seguenti: "*, di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".

*all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

#### **1.94**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/ 2016."*

*Conseguentemente*

*all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "*, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" *con le seguenti: "*, di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".

*all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".*

#### **1.95**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/ 2016."*

*Conseguentemente :*

*all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "*, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" *con le seguenti: "*, di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".

*all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete" A.S. 1131 T.U.*

#### **1.96**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere*

la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/ 2016."

*Conseguentemente*

*all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" con le seguenti: ", di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".*

*all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**1.97**

[Nastri](#)

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.257/ 2016"*

*Conseguentemente all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" con le seguenti: ", di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 257/2016,".*

**1.98**

[Nastri](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/ 2016."*

*Conseguentemente all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" con le seguenti: ", di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".*

**1.99**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e*



Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/ 2016. "

*Conseguentemente all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" con le seguenti: ", di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".*

**1.100**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole «mobilità privata» aggiungere le seguenti: «, promuovendo interventi di rigenerazione e di sharing mobility».*

**1.101**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: "anche promuovendo" inserire le seguenti: "azioni di sharing mobility e".*

**1.102**

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

*All'articolo 1, comma 1, lettera h) sono aggiunte, in fine, le parole:*

*"motorizzata e favorendo azioni di mobilità collettiva".*

**1.103**

[De Petris](#)

*Al comma 1, alla lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: "motorizzata e favorendo azioni di mobilità collettiva".*

**1.104**

[Nastri](#)

*Al comma 1, lettera h) dopo le parole: "mobilità privata" aggiungere la seguente: «motorizzata».*

**1.105**

[Margiotta](#)

*Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine la seguente parola: «motorizzata»*

**1.106**

[Lonardo](#)

*Al comma 1, alla lettera i) sostituire le parole «partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei» con le seguenti:«possibilità di coinvolgimento dei residenti e dei proprietari di immobili ricompresi nelle aree e nei».*

**1.107**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".*

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**1.108**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**1.109**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**1.110**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».*

**1.111**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».*

**1.112**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».*

**1.113**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».*

**1.114**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".*

*Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."*

**1.115**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".*

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**1.116**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".*

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**1.117**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".*

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**1.118**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".*

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**1.119**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".*

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**1.120**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".*

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"**

**1.121**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)



*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".*

**Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"**

**1.122**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

**1.123**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: "alla progettazione" con le seguenti: "alle scelte"*

**1.124**

[Nastri](#)

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".*

**1.125**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".*

**1.126**

[Nastri](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".*

**1.127**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".*

**1.128**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

*"i-bis) favorire ed incentivare, anche con misure compensative, di perequazione e trasferimento di volumi in aree idonee, la rilocalizzazione delle unità immobiliari poste in aree fortemente esposte ai pericoli geologici, per le quali i costi di interventi di messa in sicurezza sono economicamente ingiustificati e impattanti sul paesaggio;"*

**1.129**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

"i-bis) favorire la mitigazione e la gestione dei rischi geologici, tra cui quelli derivanti da frane, alluvioni, eventi vulcanici ed eventi sismici, nelle aree interessate, promuovendo interventi integrati di rilocalizzazione, rigenerazione e rinaturalizzazione degli ambienti urbani;"

#### **1.130**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

"i-bis) favorire la regolamentazione edilizia e delle attività compatibili tramite interventi funzionali, adattamenti trasformativi e misure di difesa passiva (flood proofing), volte alla riduzione della vulnerabilità e per poter rispondere in modo resiliente e consapevole agli impatti attesi;"

#### **1.131**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

"i-bis) favorire il recupero delle aree contaminate e degradate di significativa consistenza, costituite da quartieri interni o strettamente aderenti ai tessuti storici urbani e da alcuni ambiti periferici, oltre che da vetusti complessi industriali dismessi e tratte ferroviarie defunzionalizzate, recuperando tali aree, anche attraverso ipotesi di rigenerazione, riconversione ecosostenibile e riuso del suolo compromesso."

#### **1.132**

[De Carlo](#), [Nastri](#)

*Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

«i-bis) favorire gli interventi di cui ai precedenti commi creando un sistema premiante per i soggetti privati che vogliono farsi promotori e sostenere progetti di rigenerazione urbana, prevedendo dei decreti legislativi attuativi, concordati con le associazioni di categoria e gli Enti locali che definiscano le caratteristiche tecniche specifiche per raggiungere gli standard degli interventi parametrati ai relativi premi quali crediti edilizi, crediti di imposta, indennizzi a fondo perduto, prestiti e finanziamenti garantiti dallo Stato al 100%;

conseguentemente all'articolo 14, alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti parole: »anche in base a quanto previsto dall'art. 1 comma i-bis) della presente legge.«

#### **1.133**

[De Carlo](#), [Nastri](#)

*Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

«i-bis) favorire gli interventi di cui ai precedenti commi creando un sistema premiante per i soggetti privati che vogliono farsi promotori e sostenere progetti di rigenerazione urbana, prevedendo dei decreti legislativi attuativi, concordati con le associazioni di categoria e gli Enti locali che definiscano le caratteristiche tecniche specifiche per raggiungere gli standard degli interventi parametrati ai relativi premi quali crediti edilizi, crediti di imposta, indennizzi a fondo perduto, prestiti e finanziamenti garantiti dallo Stato al 100%;

conseguentemente all'articolo 20, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

»8.bis. Al fine di favorire l'applicabilità della presente legge e la realizzazione degli interventi previsti dai piani comunali, vengono redatti i decreti legislativi attuativi nelle modalità e nei tempi previsti dall'art. 1 comma j) e dall'art. 4 comma 1)

#### **1.134**

[Nastri](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:*

"1bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole,

naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1ter. La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.

1quater. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016.

1quinquies. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) "consumo di suolo": l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale, soggetta a interventi di impermeabilizzazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole, naturali e seminaturali, in cui si è verificata l'impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione;

b) "superficie agricola, naturale e seminaturale": i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale, per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti, nonché per i lotti interclusi e per le aree ricadenti nelle zone di completamento destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione;

c) "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, non connessi all'attività agricola, nonché mediante altri interventi, comunque non connessi all'attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale;

d) "mitigazione": un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

e) "compensazione ambientale": l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua de-impermeabilizzazione e a ripristinare le condizioni naturali del suolo.

1sexies. Per raggiungere l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050, il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza Unificata l'Intesa per la definizione della riduzione progressiva, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale, da ripartirsi fra le Regioni e le Province autonome, sulla base di una pluralità di criteri da stabilirsi con delibera della stessa Conferenza Unificata. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, tale Intesa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti la

tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

1septies. Entro un anno dal termine di cui al comma 6, le regioni adeguano le proprie normative sul governo del territorio ai principi di cui ai commi 2 e 3 e all'Intesa per la riduzione progressiva del consumo di suolo.

1octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione dei piani urbanistici comunali adeguati alle leggi regionali ai sensi del comma 7 e comunque, non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che: per le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per gli interventi relativi alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari di cui alla parte V del Decreto Legislativo 50/2016. Le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, diversi dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla citata parte V del decreto legislativo 50/2016, non inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono consentiti previa obbligatoria valutazione, prevista dal comma 4, delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedito, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino modifiche di dimensionamento dei piani attuativi. Sono inoltre fatti salvi gli interventi funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti."

### **1.135**

#### [Nastri](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:*

«1bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1ter. La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.

1quater. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016. »

### **1.136**

#### [Nastri](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:*

«1bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1ter. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016. »

**1.137**

[Nastri](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:*

«1bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1ter. La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.»

**1.138**

[Nastri](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:*

«1bis. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016. »

**1.139**

[Nastri](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:*

«1bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

## 1.140

### Nastri

*Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:*

«1bis. La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.

### Art. 2

## 2.1

### Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Saviane, Bergesio

*All'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) «ambiti urbani»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati";

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) «rigenerazione urbana»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)";

c) sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) «consumo di suolo»: l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale, soggetta a interventi di impermeabilizzazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole, naturali e seminaturali, in cui si è verificata l'impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione;"

d) dopo la lettera f) inserire le seguenti:

"f-bis) « superficie agricola »: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro-silvo-pastorali;

f-ter) « superficie naturale e seminaturale »: le aree di fatto utilizzabili o utilizzate a scopi agro-silvo-pastorali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola anche presenti negli spazi liberi delle aree urbanizzate, quelle costituenti continuità ambientale, ecologica e naturalistica con le superfici esterne della medesima natura, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e insediamenti produttivi, per attività industriali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti e per i lotti interclusi;"

e) sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) « impermeabilizzazione »: il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, non connessi all'attività agricola, nonché mediante altri interventi, comunque non connessi all'attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità;"

f) sostituire le lettere l e m con le seguenti:

"l) « mitigazione »: un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di



consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

m) « compensazione ecologica »: interventi volti al ripristino o miglioramento delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli, finalizzati a compensare quelle perse con gli interventi di edificazione ed urbanizzazione, come la creazione di habitat umidi o di zone boscate o la bonifica e la deimpermeabilizzazione del suolo, nonché tutti gli interventi finalizzati all'attenuazione dell'impatto socioambientale."

## 2.2

### Nastri

*All'articolo 2, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) la lettera a), è sostituita dalla seguente «a) «ambiti urbani»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, caratterizzate da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi e le aree costituite da parte di territorio sulle quali è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo in termini di saldo netto, e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di riqualificazione edilizia, attraverso il miglioramento della sicurezza sismica e statica e l'efficientamento idrico ed energetico, e azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana»;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) «consumo di suolo»: l'impermeabilizzazione, per la prima volta, di una superficie agricola determinata da uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie già urbanizzata e urbanizzabile secondo lo strumento urbanistico vigente".»;

d) dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis): «superficie agricola»: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come destinati ad attività agro-silvo-pastorali»;

e) alla lettera l) dopo le parole «per l'artigianato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i complessi edilizi sottoposti a vincolo paesaggistico-culturale e quelli ubicati nelle zone omogenee A, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico».

## 2.3

### Gallone, Gasparri, Paroli, Papatheu, Caligiuri, Alfredo Messina

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) la lettera a), è sostituita dalla seguente «a) «ambiti urbani»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, caratterizzate da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere,

incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi e le aree costituite da parte di territorio sulle quali è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo in termini di saldo netto, e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di riqualificazione edilizia, attraverso il miglioramento della sicurezza sismica e statica e l'efficientamento idrico ed energetico, e azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana»;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) «consumo di suolo»: l'impermeabilizzazione, per la prima volta, di una superficie agricola determinata da uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie già urbanizzata e urbanizzabile secondo lo strumento urbanistico vigente".»;

d) dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis): «superficie agricola»: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come destinati ad attività agro-silvo-pastorali»;

e) alla lettera l) dopo le parole «per l'artigianato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i complessi edilizi sottoposti a vincolo paesaggistico-culturale e quelli ubicati nelle zone omogenee A, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico».

## 2.4

### [Garavini, Ginetti](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

- sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) «?ambiti urbani?»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati";

- sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) «?rigenerazione urbana?»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)".

## 2.5

### [Nastri](#)

*All'articolo 2, comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

- sostituire la lettera a) con la seguente: "a) «?ambiti urbani?»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione



urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati";

- sostituire la lettera b) con la seguente: "b) «?rigenerazione urbana?»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)";

## 2.6

### Nastri

*All'articolo 2, comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

- sostituire la lettera a) con la seguente: "a) «?ambiti urbani?»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati";

- sostituire la lettera b) con la seguente: "b) «?rigenerazione urbana?»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)";

- sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m).

## 2.7

### Gallone, Gasparri, Paroli, Papatheu, Caligiuri, Toffanin, Alfredo Messina

*All'articolo 2, comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

- sostituire la lettera a) con la seguente lettera: "a) «?ambiti urbani?»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati";

- sostituire la lettera b) con la seguente lettera: "b) «?rigenerazione urbana?»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)";

- sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m).

## 2.8

### Saviane, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) «ambiti urbani»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, caratterizzate da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi e le aree costituite da parte di territorio sulle quali è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati;"

## 2.9

### [Margiotta](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: "«ambiti urbani»: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico;"*

## 2.10

### [Nastri](#)

*All'articolo 2, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) «?ambiti urbani?»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati"*

## 2.11

### [Nastri](#)

*All'articolo 2, comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

- sostituire la lettera a) con la seguente: "a) «?ambiti urbani?»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati";

- sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m).

## 2.12

### [Garavini](#), [Ginetti](#)

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole «aree ricadenti», inserire le seguenti: «costituite da parte di territorio sulle quali è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento»*

## 2.13

### [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "caratterizzati da attività di notevole consistenza," inserire la seguente: "anche".*

## 2.14

### [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: "incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e*

urbanistico," *inserire le seguenti*: ""aree costituite da parte di territorio sulle quali è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento,"

## 2.15

[Nastri](#)

*Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «e caratterizzate da degrado»*

## 2.16

[Nastri](#)

*All'articolo 2, comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

- sostituire la lettera b) con la seguente: "b) «?rigenerazione urbana?»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)";

- sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m).

## 2.17

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Castaldi](#), [Donno](#), [Mautone](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) «rigenerazione urbana e sociale»: complesso sistematico di interventi per rivitalizzare, restaurare gli ecosistemi, migliorarne i servizi e la biodiversità attraverso l'uso, il potenziamento di infrastrutture verdi e blu e di forestazione urbana, al fine di azzerare il consumo di suolo, di fungere da soluzioni per l'adattamento climatico e il contrasto all'inquinamento."

*Conseguentemente, aggiungere dopo le parole "rigenerazione urbana", ovunque ricorrono, le seguenti: "e sociale"*

*b) dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

" m-bis) «Infrastrutture verdi multifunzionali urbane ed extraurbane»: serie di interventi in grado di fornire una gamma di servizi ecosistemici essenziali quali il sostegno alla biodiversità mediante nuovi habitat e corridoi ecologici, il tamponamento microclimatico, il consolidamento idrogeologico, la concorrenza allo stoccaggio di carbonio e conseguente contributo alla neutralità carbonica, la laminazione delle acque meteoriche in ambito urbano ed extraurbano, il finissaggio delle acque reflue da impianti di depurazione e, più in generale, il filtro di flussi inquinanti chimici e biotici nell'ambiente (acqua, aria, suolo), l'impollinazione, il miglioramento di struttura, le funzioni e l'attrattività dei paesaggi periurbani e rurali, il corretto inserimento ambientale di infrastrutture tradizionali e di nuove reti e vie di comunicazione verdi (Greenways)."

## 2.18

[Nastri](#)

*All'articolo 2, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:*

- **la lettera b)** è soppressa e sostituita con la seguente:

"rigenerazione urbana": il complesso di norme, metodi e pratiche che riguardano un oggetto urbano - un'area, un manufatto, un ambiente - al fine di modificarne il genere originario immettendone un altro diverso. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi possono riguardare tre ambiti di intervento: a) aree dismesse, ovvero i luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché le strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado, da rigenerare con nuove funzioni orientate ad implementare il benessere e la salute della collettività; b) aree libere aperte occupate da strade veicolari da adibire a corridoi di verde attrezzato e a sistemi alternativi di mobilità

sostenibile secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana; c) edifici e quartieri popolari da sottoporre a operazioni di riabilitazione urbana, anche tramite la realizzazione di grandi opere pubbliche di architettura contemporanea e la simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche la loro demolizione e ricostruzione.

- la lettera f) è soppressa

- alla lettera i) le parole "persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo," e le parole "con obbligo della invarianza idraulica e idrogeologica" sono eliminate.

## 2.19

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Caligiuri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) «rigenerazione urbana»: il complesso di norme, metodi e pratiche che riguardano un oggetto urbano - un'area, un manufatto, un ambiente - al fine di modificarne il genere originario immettendone un altro diverso. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi possono riguardare tre ambiti di intervento: a) aree dismesse, ovvero i luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché le strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado, da rigenerare con nuove funzioni orientate ad implementare il benessere e la salute della collettività; b) aree libere aperte occupate da strade veicolari da adibire a corridoi di verde attrezzato e a sistemi alternativi di mobilità sostenibile secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana; c) edifici e quartieri popolari da sottoporre a operazioni di riabilitazione urbana, anche tramite la realizzazione di grandi opere pubbliche di architettura contemporanea e la simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche la loro demolizione e ricostruzione.;

b) sopprimere la lettera f).

c) alla lettera i) sopprimere le parole "persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo," e le parole "con obbligo della invarianza idraulica e idrogeologica"

## 2.20

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo in termini di saldo netto, e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di riqualificazione edilizia, attraverso il miglioramento della sicurezza sismica e statica e l'efficientamento idrico ed energetico, e azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;"

## 2.21

[Nastri](#)

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, o da qualificare che non determinino consumo di suolo e secondo criteri che

utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;»

## 2.22

[Garavini](#), [Ginetti](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b)«rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche, edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo in termini di bilancio complessivo e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;»

## 2.23

[Nastri](#)

*All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) «?rigenerazione urbana?»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)"*

## 2.24

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,"*

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"  
"sostenibile".*

## 2.25

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole "un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie" aggiungere le seguenti ", ivi comprese le attività di interrimento dei cavi elettrici di bassa tensione,";*

*conseguentemente:*

*All'art. 11, comma 2 dopo le parole "rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente" sono aggiunte le parole ", ivi compreso l'interrimento dei cavi elettrici di bassa tensione che insistono sulle facciate dei centri storici urbani,"*

## 2.26

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo" con le seguenti: ", edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo in termini di bilancio complessivo,"*

## 2.27

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "ed edilizie" con le seguenti: ", edilizie e architettoniche".*

## 2.28

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".*

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

## 2.29

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

## 2.30

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .*

## 2.31

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".*

*Conseguentemente all'art. 13, Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

## 2.32

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".*

*Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."*

## 2.33

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".*

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

## 2.34

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".*

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*



### 2.35

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".*

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

### 2.36

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".*

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

### 2.37

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.*

### 2.38

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".*

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"**

### 2.39

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

### 2.40

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".*

**Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"**

### 2.41

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole "un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie" inserire le seguenti "ivi comprese le attività di interrimento dei cavi elettrici di bassa tensione"*

### 2.42

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole*

*"nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**2.43**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".*

**2.44**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».*

**2.45**

[Nastri](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".*

**2.46**

[Nastri](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole : "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".*

**2.47**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da «su aree e complessi edilizi» fino alle parole: «o socio-economiche» con le seguenti: «su aree urbanizzate o aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché su complessi edilizi ed edifici pubblici o privati in stato di degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico o in stato di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare,»*

**2.48**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "aree e complessi edilizi" inserire la seguente: "anche".*

**2.49**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole. "degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico," inserire le seguenti: "o da qualificare"*

**2.50**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "ambientale o socio-economico" inserire le seguenti: "o da qualificare"*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

**2.51**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "ambientale o socio-economico" inserire le seguenti: "o da qualificare"*

**2.52**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)



*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "ambientale o socio-economico" inserire le seguenti: "o da qualificare"*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

**2.53**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "che non determinino consumo di suolo,".*

**2.54**

[Nastri](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "che non determinino consumo di suolo" inserire le seguenti: ", in termini di bilancio complessivo,".*

**2.55**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "che non determinino consumo di suolo" inserire le seguenti: "in termini di bilancio complessivo,".*

**2.56**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 1, lett. b : nell'ambito della nozione di «rigenerazione urbana», dopo le parole "che non determinino consumo di suolo" aggiungere le parole " in termini di bilancio complessivo".*

**2.57**

[Margiotta](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «consumo di suolo» inserire le seguenti: «in termini di saldo zero»;*

**2.58**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "metodologie e tecniche relative alla" inserire le seguenti: "efficienza energetica e".*

**2.59**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana".*

**2.60**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1 lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**2.61**

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: "b -bis) «rigenerazione territoriale»: l'insieme coordinato di azioni, generalmente con ricadute sovralocali, finalizzate alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale che mira in particolare a salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue funzioni ecosistemiche e a migliorare la qualità paesaggistica ed ecosistemica del territorio;"*

**2.62**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ", dell'antisismicità" con le seguenti: "e sismica".*

**2.63**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "o con presenza di strutture non compatibili" inserire le seguenti: "o assenti".*

**2.64**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative volte all'implementazione di comunità energetiche rinnovabili e configurazioni di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile";*

**2.65**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "squilibri degli habitat".*

**2.66**

[Nastri](#)

*All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m).*

**2.67**

[Nastri](#)

*All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere f), g), h), i), l).*

**2.68**

[Nastri](#)

*All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere f), g), h), i).*

**2.69**

[Nastri](#)

*All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere f), g), h).*

**2.70**

[Nastri](#)

*All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere f), g).*

**2.71**

[Nastri](#)

*All'articolo 2, comma 1 sopprimere la lettera f)*

**2.72**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*All'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).*

**2.73**

[Caligiuri](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

f) consumo di suolo: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comunali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie urbanizzata e urbanizzabile.

**2.74**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

"f) consumo di suolo: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comunali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie urbanizzata e urbanizzabile."

**2.75**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

"f) «consumo di suolo»: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie già urbanizzata e urbanizzabile secondo lo strumento urbanistico vigente;"

**2.76**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

"f) «consumo di suolo»: l'impermeabilizzazione, per la prima volta, di una superficie agricola determinata da uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie già urbanizzata e urbanizzabile secondo lo strumento urbanistico vigente;"

**2.77**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "è fatta salva la possibilità del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici di cui alla lettera g) ai fini della compensazione del consumo del suolo".*

**2.78**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: "l'escavazione, l'asportazione, il compattamento,"*

**2.79**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "l'impermeabilizzazione" inserire le seguenti: "di aree vaste".*

**2.80**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole "agricola, naturale, seminaturale" sopprimere le seguenti: "o libera".*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

**2.81**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole "agricola, naturale, seminaturale" sopprimere le seguenti: "o libera".*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

**2.82**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole "agricola, naturale, seminaturale" sopprimere le seguenti: "o libera".*

**2.83**

[Nastri](#)

*Al comma 1, lettera f) sopprimere le seguenti parole: «o libera»*

**2.84**

[Nastri](#)

*All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere g), h), i), l), m).*

**2.85**

[Nastri](#)

*All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere g), h), i), l).*

**2.86**

[Nastri](#)

*All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere g), h), i).*

**2.87**

[Nastri](#)

*All'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere g), h).*

**2.88**

[Nastri](#)

*All'articolo 2, comma 1 sopprimere la lettera g)*

**2.89**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

"g) «impermeabilizzazione»: il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di carattere artificiale che ne eliminano la permeabilità;"

**2.90**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: "o ridurne".*

**2.91**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: ", anche per effetto della compattazione".*

**2.92**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

"g-bis) «superficie agricola»: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro-silvo-pastorali;"

**2.93**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

"g-bis) «superficie agricola»: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come destinati ad attività agro-silvo-pastorali;"

**2.94**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: «l) l'insieme delle porzioni di tessuto urbano ricomprese in ambiti territoriali identificati come zone territoriali omogenee di tipo A ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e dei nuclei o complessi edilizi di interesse storico, culturale e testimoniale, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 22, così come individuati dai piani urbanistici comunali (PUC).»*

**2.95**

[Margiotta](#)

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «centri storici e agglomerati urbani di valore storico:» inserire le seguenti: "fino all'approvazione del piano paesaggistico,"*

**2.96**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera l) dopo le parole: "i nuclei e i complessi edilizi" inserire le seguenti: "sottoposti a vincolo paesaggistico-culturale e quelli ubicati nelle zone omogenee A, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico e quelli".*

**2.97**

[De Petris](#)

*Al comma 1, alla lettera l) dopo le parole "dalla legge 11 agosto 1939, n.1249" inserire le seguenti: "nonché i centri ed i nuclei storici di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c) del d.lgs. 42/2004".*

**2.98**

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#)

*All'articolo 2, comma 1, lettera l) dopo le parole "dalla legge 11 agosto 1939, n.1249" sono inserite le parole:*

*"nonché i centri ed i nuclei storici di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".*

**2.99**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché i complessi edilizi sottoposti a vincolo paesaggistico-culturale e quelli ubicati nelle zone omogenee A, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico».*

**2.100**

[Lonardo](#)

*Al comma 1, alla lettera m) sopprimere le parole: «individuata da comuni».*

**2.101**

[Nastri](#)

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

**2.102**

[Nastri](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

### **2.103**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

### **2.104**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

### **2.105**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

### **2.106**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.*

### **2.107**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .*

### **2.108**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .*

### **2.109**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le*



seguenti: *"ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole "approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»

#### **2.110**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: *"ecologico-ambientali e ricreative, coerenti"* con le seguenti: *"ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: *"c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."*

#### **2.111**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: *"ecologico-ambientali e ricreative, coerenti"* con le seguenti: *"ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: *"1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **2.112**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: *"ecologico-ambientali e ricreative, coerenti"* con le seguenti: *"ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: *"pubblici"*.

#### **2.113**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: *"ecologico-ambientali e ricreative, coerenti"* con le seguenti: *"ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: *"pubblici"*.

#### **2.114**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: *"ecologico-ambientali e ricreative, coerenti"* con le seguenti: *"ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: *"sostenibile"*.

#### **2.115**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: *"ecologico-ambientali e ricreative, coerenti"* con le seguenti: *"ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

#### **2.116**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"**

#### **2.117**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

#### **2.118**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

**Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"**

#### **2.119**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"*

#### **2.120**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ad impedire" con le seguenti: "a contenere".*

#### **2.121**

[L'Abbate](#), [Quarto](#), [Pavanelli](#)

*Al comma 1 dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:*

*"m-bis) "metabolismo urbano": è un modello per facilitare la descrizione e l'analisi dei flussi di materiali e di energia nelle città. Lo strumento per la misurazione del metabolismo urbano è la "Material Flow Accounting", analisi dei flussi materiali. La caratterizzazione di questi flussi e delle relazioni tra attività di origine antropica, dei processi e dei cicli naturali, definisce il comportamento della produzione e del consumo urbano.*

*m-ter) "resilienza": è innanzitutto una caratteristica fisica dei materiali, perché è la capacità di resistere a sollecitazioni impulsive, di reagire a urti improvvisi senza spezzarsi. In particolare la «resilienza urbana»: è la capacità di un sistema urbano e della sua comunità di modificarsi progettando risposte sociali, economiche e ambientali innovative che le permettano di resistere nel lungo periodo alle sollecitazioni evolutive ed alle criticità (ad esempio il riscaldamento globale)".*

*m-quater) "pericolosità geologica": è definita dalla probabilità che in un determinato territorio si verifichino eventi quali frane, valanghe, alluvioni, inondazioni costiere, subsidenza, emissioni gassose di una determinata densità in un determinato intervallo di tempo;*



*m-quinques*) "energia geotermica a bassa entalpia": trattasi di una forma di energia dovuta al calore endogeno della terra;

*m-sexies*) "tecniche di rinaturalizzazione": interventi di ingegneria naturale volti al recupero degli ambienti naturali, alla ricostruzione del loro ciclo biologico e al recupero della biodiversità. "

### **2.122**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:*

"*m-bis*) «aree e complessi ricadenti in zone interessate da rischi geologici»: le aree e i complessi edilizi ricadenti in zone interessate da rischi geologici, tra cui quelli derivanti da frane, alluvioni, eventi sismici e vulcanici, suscettibili di interventi di rigenerazione urbana volti a promuovere la riduzione e la gestione dei medesimi rischi, nonché la rinaturalizzazione degli ambienti urbani;"

### **2.123**

[De Carlo](#), [Nastri](#)

*Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

*m-bis*) edifici non più funzionali alla conduzione del fondo»: trattasi di edifici prevalentemente agricoli e parzialmente residenziali, presenti sul territorio extraurbano in maniera più o meno diffusa, spesso abbandonati e lasciati decadere, classificati da schedature degli strumenti urbanistici degli Enti Locali o soggetti a vincoli paesaggistici spesso limitativi delle possibilità di recupero e rigenerazione.

## Art. 3

### **3.1**

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

*Al capo II, sostituire il Titolo con il seguente: «Compiti dello stato in materia di rigenerazione urbana e territoriale»*

### **3.2**

[Lonardo](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente «1. Per l'attuazione della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio la »Cabina di regia nazionale in materia di rigenerazione urbana«.*

### **3.3**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

### **3.4**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

### **3.5**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*

### **3.6**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*

### **3.7**

[Nastri](#)

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»*

**3.8**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "del Ministero dell'economia e delle finanze," inserire le seguenti: "del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,".*

**3.9**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "del Ministero dell'economia e delle finanze," inserire le seguenti: "del Ministero dello sviluppo economico,".*

**3.10**

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 1 dopo le parole «di Bolzano e dei comuni» aggiungere le seguenti "rappresentanti di categoria senza diritto di voto"*

**3.11**

[Paroli](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 1, dopo le parole «Bolzano e dei comuni» aggiungere le seguenti: «e delle istituzioni finanziarie, nonché rappresentanze economiche e sociali a livello nazionale»*

**3.12**

[Nastri](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Bolzano e dei comuni» aggiungere le seguenti: «e delle istituzioni finanziarie, nonché rappresentanze economiche e sociali a livello nazionale»*

**3.13**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, dopo le parole «Bolzano e dei comuni» aggiungere le seguenti: «e delle istituzioni finanziarie, nonché rappresentanze economiche e sociali a livello nazionale»*

**3.14**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché rappresentanti delle imprese, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), di istituzioni finanziarie e dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP)".*

**3.15**

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole «e delle Associazioni di rappresentanza delle micro e piccole imprese.»*

**3.16**

[Nastri](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle Associazioni di rappresentanza delle micro e piccole imprese.»*

**3.17**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle associazioni di rappresentanza delle micro e piccole imprese.»*

**3.18**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle Associazioni di rappresentanza delle micro e piccole imprese.»*

**3.19**

[Nastri](#)

*Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché i rappresentanti di categoria senza diritto di voto."*

**3.20**

[Nastri](#)

*All'articolo 3, al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "I 4 rappresentanti, rispettivamente dei comuni e delle regioni e delle province autonome, sono designati dalla Conferenza Unificata."*

**3.21**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "per un massimo di 10 partecipanti".*

**3.22**

[De Carlo](#), [Nastri](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.» Aggiungere le seguenti:*

«E' inoltre istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato tecnico composto da tutte le associazioni di categoria interessate alla rigenerazione e riqualificazioni del territorio (categorie economiche del settore primario, secondario e terziario)»

**3.23**

[Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 1, aggiungere il seguente periodo:*

«I 4 rappresentanti, rispettivamente dei comuni e delle regioni e delle province autonome, sono designati dalla Conferenza Unificata.»

**3.24**

[De Petris](#)

*Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo "I 4 rappresentanti, rispettivamente dei comuni e delle regioni e delle province autonome, sono designati dalla Conferenza Unificata.«.*

**3.25**

[Lonardo](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente «1-bis. La Cabina di Regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato. Ne fanno parte personalmente o per delega istituzionale il Ministro per la Transizione Ecologica, il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro della Economia e delle Finanze, il Ministro della Cultura, il Presidente della Conferenza delle Regioni, il Presidente della Conferenza Stato-città, il Presidente dell'ANCI, il Presidente della Conferenza dei Rettori. Con DPCM da emanarsi entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge ne viene disciplinato il funzionamento».*

**3.26**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La cabina di Regia di cui al comma 1 coordina le attività delle Regioni in merito all'eventuale adeguamento delle legislazioni regionali in materia di rigenerazione urbana, svolge attività di monitoraggio degli interventi da realizzare finanziati sulla base delle disposizioni della presente legge. Svolge attività di ricerca ed analisi sui temi della rigenerazione urbana favorendo la partecipazione del

terzo settore nei processi di progettazione degli interventi.»

**3.27**

[Lonardo](#)

*Al comma 2, all'alinea sopprimere le parole «per la rigenerazione urbana».*

**3.28**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sopprimere la lettera a)*

**3.29**

[Lonardo](#)

*Al comma 2, alla lettera a) sopprimere le parole «di cui all'articolo 4».*

**3.30**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: "della normativa nazionale e regionale e".*

**3.31**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera c) sopprimere le parole: "per l'attuazione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana e".*

**3.32**

[Lonardo](#)

*Al comma 2, alla lettera c) sopprimere le parole «e per la realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 11».*

**3.33**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «Piani comunali» con le seguenti: «Programmi comunali»*

*Conseguentemente, nel testo del disegno di legge, ovunque ricorrano:*

*- sostituire le parole: «Piani comunali» con le seguenti: «Programmi comunali»*

*- sostituire le parole: «Piano comunale» con le seguenti: «Programma comunale»*

**3.34**

[Lonardo](#)

*Al comma 2, alla lettera d) sostituire le parole «la partecipazione» con le seguenti «diretto o in compartecipazione».*

**3.35**

[Lonardo](#)

*Al comma 2, alla lettera d) sopprimere le parole «e la partecipazione» e sostituire la parola «soggetti» con la seguente «privati».*

**3.36**

[Lonardo](#)

*Al comma 2, alla lettera d) sostituire le parole «anche del Terzo settore, per » con le seguenti «per interventi di rigenerazione urbana».*

**3.37**

[Lonardo](#)

*Al comma 2, alla lettera d) sopprimere le parole da «per processi di coprogettazione» sino alla fine della lettera.*

**3.38**

[Lonardo](#)

*Al comma 2 sopprimere le lettere e) e f).*

**3.39**

[De Carlo, Nastri](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2bis) Il comitato tecnico per la rigenerazione urbana:

a) fornisce annualmente alla cabina di regia un supporto tecnico per l'attuazione delle attività di cui al precedente punto, proponendo documenti programmatici puntuali o generali, dai quali emergano le peculiari necessità e specifiche dei soggetti del mondo produttivo nazionale che definiscano le linee guida generali, per ogni settore, degli interventi di rigenerazione urbana.

b) i documenti programmatici del comitato tecnico, pur non risultando vincolanti per la cabina di regia, devono essere vagliati e verificati dalla stessa redigendo un documento finale che risponda, in maniera adeguata sulla possibilità o meno di attuare le proposte del comitato tecnico. (4)

**3.40**

[Lonardo](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente «2-bis. La Cabina di Regia:*

a) approva il Programma nazionale per la Rigenerazione Urbana ed i suoi aggiornamenti annuali;

b) approva i progetti di Rigenerazione Urbana;

c) decide in ordine alla assegnazione agli stessi dei fondi nazionali di sostegno ed incentivo, con riguardo al complesso dei fondi pubblici e privati impegnati, garantendone adeguata distribuzione sull'intero territorio nazionale;

d) decide in ordine alla eventuale revoca degli stessi provvedimenti di cui sopra per motivate cause.»

**3.41**

[Lonardo](#)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti «2-bis. Per l'istruttoria dei progetti da sottoporre alle decisioni della Cabina di regia è costituita presso la Presidenza del Consiglio una Struttura Tecnica/Commissione nazionale di valutazione dei progetti di rigenerazione urbana composta da non più di venticinque componenti di cui:*

- 1) cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 2) quattro nominati dal Ministro per la Transizione ecologica;
- 3) quattro nominati dal Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- 4) tre nominati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- 5) tre nominati dal Ministro della cultura;
- 6) due nominati dalla Conferenza delle Regioni;
- 7) due nominati dalla conferenza Stato-città;
- 8) due nominati dalla conferenza dei Rettori.

*3-ter. La Struttura/Commissione di valutazione è coadiuvata da una Segreteria tecnica di supporto. I componenti della Segreteria sono scelti tra professionisti indipendenti, tra cui Architetti esperti sul tema ambientale/paesaggistico e della biodiversità, Ingegneri esperti sulle componenti ambientali ed infrastrutturali, Ingegneri esperti sulle componenti rumore e qualità dell'aria, Geologi esperti delle componenti interattive suolo/sottosuolo e correlazioni con acque sotterranee, Avvocati esperti nella materia del diritto pubblico e privato.*

*3-quater. Le caratteristiche e il funzionamento della Struttura tecnica/Commissione nazionale, i cui oneri sono a carico degli investitori sia essi pubblici che privati, nonché della Segreteria tecnica di supporto, sono definiti con DPCM da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente*

legge, che prevedrà anche gli oneri a carico.

3-*quinquies* La Struttura tecnica/Commissione nazionale di valutazione svolge attività di controllo e valutazione degli interventi approvati dalla Cabina di regia e ne riferisce almeno trimestralmente alla stessa. In particolare la Struttura tecnica:

1) Svolge un ruolo attivo con i Comuni italiani per la selezione delle aree urbane e extraurbane delle città italiane, con analisi ambientale che preveda fattori includenti ed escludenti, che possono essere validate su un apposito registro pubblico che consente l'attivazione di investimenti su progetti di rigenerazione urbana sia di interesse pubblico che privato;

2) Valuta i progetti di "rigenerazione urbana" promossi direttamente dai Comuni o da soggetti o gruppi privati nazionali o internazionali secondo criteri che premiano la qualità urbanistica, architettonica/paesaggistica/ambientale, nonché i requisiti di sostenibilità economica e di inclusione sociale. Secondo i principi della massima semplificazione i progetti valutati positivamente dalla Struttura tecnica/Commissione nazionale di valutazione sono approvati in deroga sia agli strumenti urbanistici vigenti nei vari Comuni italiani, sia ad ulteriori pianificazioni o vincoli incidenti sulle aree prescelte.

3) Assiste i Comuni italiani per la verifica della coerenza sui fattori tecnici/amministrativi ed economici delle proposte di iniziative per la rigenerazione urbana, soprattutto per il rispetto rigoroso della governance attiva dei Comuni che dovrà prevedere anche l'offerta di servizi.

4) Controlla e monitora l'iter realizzativo di ogni singola iniziativa di rigenerazione urbana, svolta da investitori privati o dagli Enti locali, che deve essere effettuata in non più di 5 anni, di cui 1 dedicato alle fasi preparatorie e all'approvazione dei progetti, inclusa la fase di contrattazione sociale da effettuare con soggetti pubblici e privati coinvolti, e altri 4 per la completa realizzazione e collaudo delle opere.»

-

#### Art. 4

##### 4.1

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 4.2

[Lonardo](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Programma nazionale per la Rigenerazione Urbana (d'ora in poi Programma nazionale) è approvato dalla Cabina di Regia ed adottato con DPCM entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno entro un mese dalla approvazione in Consiglio dei Ministri del DEF, del quale fa parte come apposito allegato.»*

##### 4.3

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «Programma nazionale» con le seguenti: «primo Programma nazionale»*

##### 4.4

[Papatheu](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: "quattro mesi" con le seguenti "due mesi"*

##### 4.5

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

**a)** al comma 1, sostituire le parole "sentita la" con le seguenti: "previa intesa in sede di"

**b)** al comma 2, alla lettera b), sopprimere le parole: "regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana".

#### 4.6

##### [Nastri](#)

*All'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:*

- **Al comma 1**, le parole "sentita la" sono sostituite dalle seguenti parole: "*previa intesa in sede*"

- **Al comma 2, alla lettera b)**, le parole: "regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana", sono soppresse.

#### 4.7

##### [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "della cultura" inserire le seguenti: "*, con il Ministro dello sviluppo economico,".

#### 4.8

##### [De Carlo](#), [Nastri](#)

*Al comma 1, alla fine del comma aggiungere il seguente periodo:*

«I decreti legislativi attuativi di cui all'art. 1 punto j) devono essere definiti al massimo entro due mesi dall'adozione del programma nazionale o farne parte integrante sin al momento dell'adozione.»

#### 4.9

##### [Nastri](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Programma di cui al comma 1 è inserito annualmente in apposito allegato al Documento di Economia e Finanza (DEF) e contiene:

a) la definizione degli obiettivi annuali del Programma;

b) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

c) gli interventi che si intendono finanziare ed i relativi costi, tenuto conto delle proposte avanzate dalle Regioni d'intesa con le amministrazioni comunali.»

#### 4.10

##### [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera b,) dopo le parole: "la descrizione degli" inserire la seguente: "eventuali"*

#### 4.11

##### [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Gli adempimenti di cui alle lettere da c) a g) sono posti in essere a valle del completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) e b)."*

#### 4.12

##### [Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) i criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana;»*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, lettera c); sopprimere le seguenti parole: «determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e;»*

#### 4.13

##### [Nastri](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Gli adempimenti di cui alle lettere da c) a g) del comma 2 sono posti in essere a valle del completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.»

#### 4.14

##### [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)



*Al comma 3, sostituire le parole: "può essere aggiornato" con le seguenti: "è aggiornato".*

**4.15**

[Nastri](#)

*Al comma 3 sostituire le parole: "può essere aggiornato" con le seguenti: "è aggiornato".*

**4.16**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 3, sostituire le parole "può essere" con le seguenti "è".*

**4.17**

[Margiotta](#)

*Al comma 3, sostituire la parola «può» con la parola: «deve»*

**4.18**

[Caligiuri](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana».*

**4.19**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana».*

**4.20**

[Nastri](#)

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana».*

**4.21**

[Naturale](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Art. 5

**5.1**

[De Carlo](#), [Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «pari a 500 milioni» con le seguenti: « pari a 1 miliardo».*

Conseguentemente dopo le parole «di cui all'articolo 9» aggiungere «ed agli incentivi finanziari previsti per i soggetti privati.

**5.2**

[Caligiuri](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Fermo restando il possibile cofinanziamento regionale, le risorse di cui al presente articolo sono destinate al finanziamento di Programmi nazionali di rigenerazione urbana per comuni e città metropolitane"

b) sostituire il comma 2, con il seguente: "2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi comunali di rigenerazione urbana;



- b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
- c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana;
- d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
- e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste anche dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati.
- g) a specifiche disposizioni che riguardino l'edilizia abitativa convenzionata."

### 5.3

#### Nastri

*All'articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:*

- **Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:** "Fermo restando il possibile cofinanziamento regionale, le risorse di cui al presente articolo sono destinate al finanziamento di Programmi nazionali di rigenerazione urbana per comuni e città metropolitane"

- **Il comma 2,** è sostituito dal seguente: "Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:

- a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi comunali di rigenerazione urbana;
- b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
- c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana;
- d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
- e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste anche dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati.
- g) a specifiche disposizioni che riguardino l'edilizia abitativa convenzionata."

### 5.4

#### Lonardo

*Al comma 1 sopprimere le parole da: «Le risorse del Fondo» sino alla fine del comma.*

### 5.5

#### Lonardo

*Sostituire il comma 2 con il seguente «2. Le risorse del fondo sono destinate alle attività a supporto della Cabina di regia e al cofinanziamento della realizzazione di progetti di Rigenerazione Urbana secondo le delibere della stessa Cabina di regia».*

### 5.6

#### Ferrazzi, Comincini, Laniece

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «rimborso delle spese per l'elaborazione della variante urbanistica finalizzata alla redazione dei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana di cui al successivo articolo 11 e per la progettazione edilizia degli interventi previsti nei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana .» ;
- b) al comma 2, lettera d) dopo le parole "incongrue" inserire le seguenti: "e rimozione dei materiali di risulta"

### 5.7

[Nastri](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al rimborso delle spese per l'elaborazione della variante urbanistica finalizzata alla redazione dei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana di cui al successivo articolo 11 e per la progettazione edilizia degli interventi previsti nei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana.»

**5.8**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 2 lettera a) sostituire la lettera a) con la seguente:* "a) rimborso delle spese per l'elaborazione della variante urbanistica finalizzata alla redazione dei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana di cui al successivo articolo 11 e per la progettazione edilizia degli interventi previsti nei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana ."

**5.9**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) rimborso delle spese per l'elaborazione della variante urbanistica finalizzata alla redazione dei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana di cui al successivo articolo 11 e per la progettazione edilizia degli interventi previsti nei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana; "

**5.10**

[Nastri](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al rimborso delle spese per la elaborazione dei Piani attuativi di rigenerazione urbana e per gli interventi edilizi ivi ricompresi;»"

**5.11**

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 lettera b), sostituire le parole "ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana," con le seguenti " , relazioni geologiche sullo stato dei luoghi e studi di fattibilità economico - finanziaria degli interventi di rigenerazione urbana;"*;

b) *al comma 2, alla lettera e), dopo le parole "alla ristrutturazione", aggiungere le seguenti " , al miglioramento e adeguamento sismico nonché all'efficientamento energetico";*

c) *al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti:*

"g-bis) all'assegnazione di contributi per le spese per l'efficientamento energetico degli edifici esistenti, pubblici e privati, nonché per l'assegnazione di contributi per la produzione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a minor impatto ambientale, oltre che il finanziamento di attività per la riduzione dei consumi energetici e la decarbonizzazione;

g-ter) al finanziamento delle spese per l'adeguamento sismico degli edifici esistenti, pubblici e privati, utilizzando come terremoto di progetto un terremoto che ha probabilità del due per cento di verificarsi in cinquanta anni ovvero che ha un tempo di ritorno di duemilaquattrocentosettantacinque anni;

g-quater) al finanziamento di opere di difesa e di messa in sicurezza del costruito ubicato in aree a elevata pericolosità geologica e, laddove il rischio rimane comunque elevato, al finanziamento di attività di delocalizzazione del costruito».

g-quinquies) al finanziamento della realizzazione di uffici geologici territoriali per lo studio, il monitoraggio e la pianificazione territoriale;

g-sexies) al finanziamento per il completamento della carta geologica e geotematica d'Italia alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, Progetto CARG a cura del Servizio Geologico d'Italia dell'Ispra, comprendente anche i dati meteo-climatici statistici dell'area cartografata,

al finanziamento per il completamento e aggiornamento della banca dati, nazionale e regionale, dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia, Progetto IFFI, disponibile nella piattaforma IdroGeo dell'ISPRA;

g-septies) al finanziamento della realizzazione di reti di monitoraggio strumentale e di sistemi di allertamento geologici locali per la pianificazione ordinaria e di emergenza e per la gestione del rischio catastrofi;

g-octies) al finanziamento di tecniche di rinaturalizzazione dell'ambiente, per la salvaguardia della biodiversità dell'ecosistema, la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, per la mitigazione del rischio idrogeologico;

g-novies) al finanziamento di buone pratiche in campo agricolo e forestale che tutelano la plurifunzionalità dei paesaggi, delle componenti, dei sistemi naturali fragili o delicati;

g-decies) al finanziamento della realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici, al ripristino ed al potenziamento integrale della rete idrica nazionale, oltre che al finanziamento della realizzazione di impianti di depurazione efficienti e delle buone pratiche che utilizzano i reflui urbani affinati per fini irrigui e disincentivano lo spargimento dei fanghi sui suoli;

g-undecies) favorire la realizzazione di strutture innovative ed ecosostenibili per lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti inquinati."

## 5.12

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e alle spese per il supporto tecnico da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da stabilirsi con apposito decreto e nella dimensione massima di 2 milioni di Euro per anno."*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

## 5.13

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: "e alle spese per il supporto tecnico da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da stabilirsi con apposito decreto e nella dimensione massima di 2 milioni di Euro per anno."*

*b) Alla lettera e), dopo le parole "alla ristrutturazione" inserire le seguenti: "e ampliamento"*

## 5.14

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e alle spese per il supporto tecnico da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da stabilirsi con apposito decreto e nella dimensione massima di 2 milioni di Euro per anno."*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

## 5.15

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e alle spese per il supporto tecnico da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da stabilirsi con apposito decreto e nella dimensione massima di 2 milioni di Euro per anno."*

## 5.16

[Nastri](#)

*Al comma 2, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: « e alle spese per il supporto tecnico*

*fornito da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da stabilirsi con apposito decreto e nella misura massima di 2 milioni di euro annui».*

**5.17**

[Nastri](#)

*Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue e per le operazioni di bonifica, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario;»

**5.18**

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

*Al comma 1 lettera d) apportare le seguenti modificazioni:*

- a) dopo la parola «incongrue», aggiungere le seguenti «e per le operazioni di bonifica;
- b) sopprimere le parole »alla demolizione«

**5.19**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 2, lett.d) dopo le parole "incongrue" aggiungere le seguenti parole: "e per le operazioni di bonifica"; sopprimere altresì le parole "alla demolizione".*

**5.20**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: « opere incongrue» inserire le seguenti: «e per le operazioni di bonifica» e sopprimere le seguenti parole: «alla demolizione»*

**5.21**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera e) dopo le parole: "alla ristrutturazione" inserire le seguenti: "e ampliamento"*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

**5.22**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera e) dopo le parole: "alla ristrutturazione" inserire le seguenti: "e ampliamento"*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

**5.23**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera e) dopo le parole: "alla ristrutturazione" inserire le seguenti: "e ampliamento"*

**5.24**

[Nastri](#)

*Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «ristrutturazione» inserire le seguenti: «e ampliamento »*

**5.25**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:*

*e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;*

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti*

*idrogeologici".*

#### **5.26**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:*

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

#### **5.27**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:*

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

#### **5.28**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:*

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

#### **5.29**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:*

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».*

#### **5.30**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:*

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».*

#### **5.31**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:*

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».*

#### **5.32**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:*

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».*

### **5.33**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:*

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".*

### **5.34**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:*

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

### **5.35**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:*

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

### **5.36**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:*

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

### **5.37**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:*

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

*Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

### **5.38**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:*

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;



*Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7*

**5.39**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:*

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**5.40**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:*

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

**5.41**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*All'Art. 5, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:*

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti i progetti, gli studi e le attività indicati nelle lettere precedenti;

**5.42**

[De Carlo](#), [Nastri](#)

*Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

g-bis) a crediti di imposta, indennizzi a fondo perduto, prestiti e finanziamenti garantiti dallo Stato al 100% a soggetti privati.

**5.43**

[Lonardo](#)

*Al comma 2 dopo la lettera g) inserire la seguente:*

g-bis) al ristoro in favore dei Comuni del minor gettito di tributi locali la cui esenzione sia stata prevista, anche temporaneamente, dal progetto di Rigenerazione Urbana e ritenuta confacente dalla Cabina di regia;

**5.44**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Dal Mas](#)

*All'articolo 5, comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «8-bis) al finanziamento delle spese per le operazioni di bonifica necessarie o propedeutiche all'esecuzione del progetto di rigenerazione urbana.»*

**5.45**

[Garavini](#)

*Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) Per promuovere lavori per la messa in sicurezza e la bonifica da radici di alberature di proprietà sia pubblica sia privata che hanno provocato avvallamenti su strade e marciapiedi. I lavori sono preceduti da attività propedeutiche di verifica sulle alberature al fine di individuare per ogni caso le modalità di intervento, garantendo la stabilizzazione delle piante qualora non fosse necessario sulla base di evidenze tecniche l'abbattimento e/o il trattamento e la disinfezione delle radici.»

**5.46**

[Lonardo](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. In sede di approvazione annuale del Programma nazionale è evidenziata la consistenza del fondo disponibile e la sua distribuzione territoriale*

regionale, che tenga conto degli interventi già finanziati.».

#### 5.47

[Lonardo](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Al finanziamento nell'ambito degli stessi progetti approvati di:*

- a) opere e servizi pubblici;
- b) patrimonio immobiliare pubblico che non preveda destinazioni commerciali;
- c) progettualità speciale in capo agli enti pubblici;»

#### 5.0.1

[Lonardo](#)

*Dopo l'articolo 5 inserire i seguenti:*

*«5-bis*

*(Progetti di Rigenerazione Urbana)*

1. I progetti di Rigenerazione Urbana, che rispondano in tutto o in larga parte ai presupposti ed agli obiettivi di cui all'art. 1, possono essere proposti da soggetti pubblici e da soggetti privati o in forma associata tra loro da più soggetti pubblici e privati, in aree o ambiti individuati nel rispetto di quanto previsto all'art. 3. In caso di proposta di un progetto pubblico o pubblico/privato dovranno essere assicurate tutte le forme di trasparenza e di parità di condizioni di accesso previste dalla normativa vigente ed espressamente la previsione di cui alla lettera f) dell'art. 1.

2. I progetti di Rigenerazione Urbana dovranno essere sottoposti alla valutazione della Struttura Tecnica/Commissione nazionale di valutazione che, in contraddittorio con le parti proponenti, ne definirà ogni aspetto utile alle finalità della presente legge.

3. Il progetto approvato dalla Struttura Tecnica/Commissione nazionale sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale dei Comuni interessati.

4. L'approvazione degli interventi di Rigenerazione Urbana da parte della Cabina di Regia ed il loro inserimento nel Programma nazionale ne comporta, al di là degli aspetti finanziari, la dichiarazione di strumento di pubblica utilità e di conformità, per deroga ex legge, allo strumento urbanistico vigente.»

*5-ter.*

*(Funzioni degli enti locali e servizi speciali da erogare ai Proponenti privati)*

1. Per le iniziative di rigenerazione urbana di grandi dimensioni, promosse da investitori privati, il ruolo degli Enti locali può anche essere definito da livelli di servizi che potrà erogare (minimi, medi, alti).

2. L'amministrazione comunale può decidere di fornire supporto agli investitori proponenti con la creazione di una specifica "Struttura tecnica operativa" in grado di assicurare lo svolgimento di tutte le attività inclusa la semplificazione delle procedure amministrative e legali e di contribuire, laddove utile anche con il supporto di un rappresentante della prefettura locale, allo snellimento di aspetti burocratici e materiali al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle opere.

3. Edifici non utilizzati, di proprietà comunale o comunque a disposizione dell'Ente locale per un arco temporale non inferiore a cinque anni potranno essere offerti in locazione temporanea all'investitore al fine di disporre di un numero consistente di unità abitative transitorie, secondo un processo a rotazione, utili per dare alloggio provvisorio ai residenti delle aree soggette a rigenerazione urbana. A fronte dell'insieme dei servizi offerti dall'Amministrazione comunale, l'investitore dovrà riconoscere all'Ente locale un ritorno economico prestabilito.«

Art. 6

#### 6.1

[Nastri](#)



*Sopprimere l'articolo.*

**6.2**

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Caligiuri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**6.3**

[Margiotta](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni in base a dei parametri definiti nel Programma Nazionale relativi a una valutazione di fabbisogni dei territori in termini di Rigenerazione Urbana.»;

b) *al comma 2, dopo la parola «certificano» inserire la seguente:* «annualmente».

**6.4**

[Testor](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2 sopprimere le parole:* "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

**6.5**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* "e le province autonome di Trento e di Bolzano" *e le parole:* "e provincia autonoma";

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

**6.6**

[Testor](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* "e le province autonome di Trento e di Bolzano"

b) *sopprimere le parole:* "e provincia autonoma";

**6.7**

[Testor](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1 sopprimere le parole:* "e le province autonome di Trento e di Bolzano" *e le parole:* "e provincia autonoma";

**6.8**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole:* "di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro della cultura,".

**6.9**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* "e con il Ministro della cultura," *con le seguenti:* ", con il Ministro della cultura e con il Ministro dello sviluppo economico,"

**6.10**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#)

*Al comma 2, dopo le parole «certificano» aggiungere le seguenti:* «ogni anno».

**6.11**

[Paroli](#), [Papatheu](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 2, dopo le parole «certificano» aggiungere le seguenti:* «ogni anno».

## 6.12

[Nastri](#)

*Al comma 2, dopo la parola: «certificano» inserire le seguenti: «ogni anno»*

## 6.13

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 2 : dopo le parole «certificano" aggiungere le parole "ogni anno"*

Art. 7

## 7.1

[Nastri](#)

*Sopprimere l'articolo*

## 7.2

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Sopprimere l'articolo*

## 7.3

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Sopprimere l'articolo*

## 7.4

[Garavini](#), [Ginetti](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

"Art. 7.

*(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)*

1. Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge."

## 7.5

[Nastri](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. (Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)

1. Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.»

## 7.6

[Nastri](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7.

*(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)*

1. I Piani Comunali di Rigenerazione Urbana, proposti anche da privati, e recepiti dalle amministrazioni comunali, sono assimilati ai Piani Particolareggiati di cui all'articolo 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Le aree e gli immobili ivi ricompresi sono dichiarati di interesse pubblico e per gli stessi sono applicabili le disposizioni del DPR n. 327 /01.»

## 7.7

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

"Art. 7. *(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)*

1. Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai

Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge."

#### 7.8

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge."

#### 7.9

[Nastri](#)

*All'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:*

**Al comma 1, dopo le parole "di rigenerazione urbana"** sono inserite le seguenti: "ovvero gli interventi" nonché la parola: "regionali" è soppressa.

#### 7.10

[Gallone](#), [Caligiuri](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «di rigenerazione urbana selezionati con i bandi regionali», con le seguenti:*

« di rigenerazione urbana ovvero interventi selezionati con i bandi»

Art. 8

#### 8.1

[Margiotta](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Ai fini di cui alla presente legge, inserire le seguenti: »entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge«*

#### 8.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";*

b) *al comma 2, sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";*

*conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: "e delle province autonome di Trento e di Bolzano" .*

#### 8.3

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".*

#### 8.4

[Testor](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";*

#### 8.5

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:*

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

#### 8.6

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:*

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

#### **8.7**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:*

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

#### **8.8**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:*

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

#### **8.9**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:*

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

#### **8.10**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:*

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

#### **8.11**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:*

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

#### **8.12**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:*

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

#### **8.13**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:*

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

#### **8.14**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzagliani](#)

*Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:*

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".*

#### **8.15**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzagliani](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:*

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

#### **8.16**

[Pazzagliani](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:*

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

#### **8.17**

[Saviane](#), [Pazzagliani](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:*

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

#### **8.18**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzagliani](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:*

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

*Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7*

#### **8.19**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzagliani](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

#### **8.20**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzagliani](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

#### **8.21**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:*

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

*Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

#### **8.22**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:*

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

#### **8.23**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:*

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione »

#### **8.24**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a)*

#### **8.25**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a)*

#### **8.26**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

#### **8.27**

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

*All'articolo 8, comma 1, la lettera a) è così sostituita:*

"a) provvedono all'approvazione del Piano paesistico ai sensi del comma 2 dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

#### **8.28**

[De Petris](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) provvedono all'approvazione del Piano paesistico ai sensi del comma 2 dell'art. 143 del D.lgs.42/2004".*

#### **8.29**

[Nastri](#)

*Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) provvedono alla elaborazione del Piano Territoriale Paesistico;»

#### **8.30**

[Nastri](#)

*Al comma 1 lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «, ai sensi del comma 2 dell'art 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004;»*

#### **8.31**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "qualora non abbiano ancora*

provveduto".

### 8.32

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, laddove mancanti»*

### 8.33

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

1) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

2) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

3) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

4) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o della diversa normativa regionale;

5) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

6) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78;

7) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

8) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

9) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

10) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate



alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

1) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente;

b) alla lettera c) le parole: «determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e» sono soppresse;

c) le lettere e) e f) sono soppresse.

### 8.34

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

1) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

2) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

3) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

4) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

5) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

6) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

7) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

8) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

9) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

10) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di



intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

1) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente;";

b) *alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: "determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e";*

c) *sopprimere le lettere e) e f).*

### **8.35**

#### Nastri

*All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:*

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale.»

### **8.36**

#### Nastri

*All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:*

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico.»

### 8.37

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

- sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata

impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.";

- alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: "determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e";

- sopprimere le lettere e) e f).

### **8.38**

#### Nastri

*All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

1) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
  - j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
  - k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.";
- 2) sopprimere le lettere e) e f).

### 8.39

#### Nastri

*All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

1) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

2) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

3) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

4) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o della diversa normativa regionale;

5) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

6) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78;

7) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

8) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche

regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

9) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

10) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

11) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente;

b) alla lettera c) le parole: «determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e» sono soppresse;

c) le lettere e) e f) sono soppresse.

#### **8.40**

##### Nastri

*All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

1) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti



quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.";

2) alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: "determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e";

3) sopprimere le lettere e) e f).

#### **8.41**

##### Nastri

*All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:*

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78.»

## 8.42

### Nastri

*All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

1) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.";

2) alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: "determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e".»

#### **8.43**

##### Nastri

*All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:*

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie.»

#### **8.44**

##### Nastri

*All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:*



- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie.»

## 8.45

### Nastri

*All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:*

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli

strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.";

#### **8.46**

##### [Nastri](#)

*All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:*

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa

regionale;

- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione.»

#### **8.47**

##### Nastri

*All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:*

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice

civile.»

#### **8.48**

##### Nastri

*All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:*

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore.»

#### **8.49**

##### Nastri

*All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:*

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile,

conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse.»

#### **8.50**

##### [Nastri](#)

*All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo il seguente criterio:*

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione.»

#### **8.51**

##### [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) qualora non abbiano ancora provveduto, adottano, entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 4, comma 1, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel rispetto degli obiettivi della presente legge, disposizioni per la rigenerazione urbana, anche attraverso l'eventuale adeguamento della propria legislazione;

#### **8.52**

##### [Nastri](#)

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «adottano,» inserire le seguenti: «entro sei mesi dalla data di cui all'art 4 comma 1,»*

#### **8.53**

##### [La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

*All'articolo 8, comma 1, lettera b) dopo le parole "adottano" inserire le parole:*

"entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

#### **8.54**

##### [De Petris](#)

*Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole "adottano" inserire le seguenti: "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".*

#### **8.55**

##### [Garavini](#), [Ginetti](#)

*Al comma 1, lettera b) dopo la parola «adottano» inserire le seguenti: «entro un anno dalla data di cui all'articolo 4, comma 1»*

#### **8.56**

##### [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole:* " del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4" *con le seguenti:* "della presente legge".

**8.57**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "qualora non abbiano ancora provveduto".

**8.58**

[Caligiuri](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole "ai bandi per la selezione" con le seguenti: "al cofinanziamento";

b) al comma 1, sopprimere le lettere d) ed f);

c) al comma 2, sostituire la parola "finanziamento" con la seguente: "cofinanziamento"

**8.59**

[Nastri](#)

*All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:*

- **Al comma 1, alla lettera c)**, le parole "ai bandi per la selezione" sono sostituite con le seguenti: "al cofinanziamento"

- **Al comma 1, le lettere d) ed f)** sono soppresse.

- **Al comma 2**, la parola "finanziamento" è sostituita dalla seguente: "cofinanziamento"

**8.60**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole* «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole:* "bombe d'acqua ed il dissesto" *con le seguenti:* "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

**8.61**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole* «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole:* "bombe d'acqua ed il dissesto" *con le seguenti:* "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

**8.62**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole* «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole* "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"

**8.63**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole* «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».



*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**8.64**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione,».*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».*

**8.65**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione,».*

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**8.66**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione,».*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».*

**8.67**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, "*

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole "approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**8.68**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione,».*

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**8.69**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione,».*

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**8.70**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione,».*

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**8.71**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».*

*Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

**8.72**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».*

*Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7*

**8.73**

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».*

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**8.74**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».*

**8.75**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».*

**8.76**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.*

**8.77**

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

*A ll'articolo 8, comma 1, la lettera e) è così sostituita:*

*"e) adottano specifiche disposizioni nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per promuovere interventi di rigenerazione urbana prevedendo l'eventuale riconoscimento di un incremento della volumetria rispetto all'esistente, non superiore comunque al 20 per cento di quella originaria, che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, garantisca il rispetto delle distanze legali e non pregiudichi privacy e norme di igiene, quali aerazione e soleggiamento, degli edifici limitrofi".*

**8.78**

[De Petris](#)

*Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente: "e) adottano specifiche disposizioni nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della*



Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per promuovere interventi di rigenerazione urbana prevedendo l'eventuale riconoscimento di un incremento della volumetria rispetto all'esistente, non superiore comunque al 20 per cento di quella originaria, che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, garantisca il rispetto delle distanze legali e non pregiudichi privacy e norme di igiene, quali aerazione e soleggiamento, degli edifici limitrofi".

#### 8.79

[De Carlo](#), [Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) adottano specifiche disposizioni per prevedere il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 di un incremento della volumetria rispetto all'esistente, non superiore al 30 per cento di quella originaria o di crediti edilizi, anche vendibili a soggetti terzi, da poter trasferire in zone già trasformabili per gli strumenti urbanistici locali esistenti, garantendo il rispetto delle distanze legali senza pregiudizio di *privacy* e norme di igiene, quali aerazione e soleggiamento, degli edifici limitrofi; il tutto nello spirito delle finalità di cui all'art. 1 punto j)

#### 8.80

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

"e) adottano specifiche disposizioni per prevedere il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di un incremento della volumetria o della superficie utile lorda rispetto all'esistente, che garantisca il rispetto delle distanze, secondo la normativa vigente, fatto salvo il «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici» di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 2".

#### 8.81

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

ee) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

ff) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

gg) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

#### 8.82

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

p) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

q) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

r) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di

cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

### **8.83**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

m) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

n) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

o) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

### **8.84**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

y) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

z) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

aa) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.» .*

### **8.85**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

bb) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

cc) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

dd) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.» .*

### **8.86**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

kk) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

ll) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

mm) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

### **8.87**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

g) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

h) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

i) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

*Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."*

### **8.88**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

v) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

w) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

x) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

### **8.89**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

b) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

c) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di

cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

**Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".**

#### **8.90**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

d) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

e) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

f) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

#### **8.91**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

j) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

k) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

l) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

#### **8.92**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

s) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

t) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

u) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

#### **8.93**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

b) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1,";

c) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"**

#### 8.94

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

b) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1,";

c) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"**

#### 8.95

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

b) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1,";

c) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

**Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"**

#### 8.96

[Nastri](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

b) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1,";

c) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214."

### 8.97

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

b) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

c) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

### 8.98

[Nastri](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

d) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

e) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

f) dopo la lettera g) aggiungere in fine la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

### 8.99

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

hh) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

ii) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

jj) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

*Conseguentemente alla lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.*

### 8.100

[Margiotta](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: «in deroga alla strumentazione urbanistica,»;

b) alla lettera f), sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga allo strumento urbanistico»

### 8.101

[Nastri](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «strumentazione urbanistica» inserire le seguenti: «ai Regolamenti Comunali e alle Norme Tecniche (NTA) degli strumenti Urbanistici vigenti»*

### 8.102



[Garavini](#), [Ginetti](#)

*Al comma 1, lettera e) dopo la parola «volumetria» inserire le seguenti: «o superficie utile lorda»*

**8.103**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "della volumetria" aggiungere le seguenti: "o della superficie utile lorda".*

**8.104**

[Nastri](#)

*Al comma 1 lettera e) dopo le parole: «incremento della volumetria» inserire le seguenti: «o della superficie utile lorda»*

**8.105**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «, non superiore al 20 per cento» fino alla fine della lettera.*

**8.106**

[Collina](#)

*Al comma 1, lettera "e)", sostituire le parole "20 per cento" con le seguenti: "30 per cento"*

*Conseguentemente, all'articolo 14, al comma 4, lettera a), sostituire le parole "20 per cento" con le seguenti: "30 per cento"*

**8.107**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».*

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**8.108**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**8.109**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**8.110**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.*

**8.111**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.» .*

#### **8.112**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.» .*

#### **8.113**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

#### **8.114**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».*

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".*

#### **8.115**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».*

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

#### **8.116**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».*

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

#### **8.117**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».*

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

#### **8.118**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di*



suolo,».

*Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7*

**8.119**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*All'articolo 8, comma 1, lett. e), sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo".*

**8.120**

[Nastri](#)

*All'articolo 8, comma 1, lett. e), sopprimere le parole: "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo".*

**8.121**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».*

**8.122**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo".*

**8.123**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera e) le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» sono soppresse.*

**8.124**

[Nastri](#)

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo» con le seguenti: «che limiti, ove possibile, un nuovo consumo di suolo»;*

**8.125**

[Nastri](#)

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e non pregiudichi privacy e norme di igiene, quali aerazione e soleggiamento, degli edifici limitrofi» con le seguenti: «, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia»*

**8.126**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**8.127**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**8.128**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**8.129**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**8.130**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**8.131**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.*

**8.132**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .*

**8.133**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .*

**8.134**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**8.135**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**8.136**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**8.137**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

f) individuano le disposizioni specifiche intese a consentire previsione di ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**8.138**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**8.139**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**8.140**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di

destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

*Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

**8.141**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

*Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7*

**8.142**

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**8.143**

[Nastri](#)

*Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) adottano specifiche disposizioni per prevedere l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali e per gli edifici non residenziali;»

**8.144**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

f) individuano le specifiche disposizioni intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

**8.145**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

**8.146**

[De Carlo](#), [Nastri](#)

*Al comma 1, alla lettera f) sopprimere la seguente parola: «esclusivamente»*

*Conseguentemente dopo le parole « a 2.500 metri quadri» aggiungere le seguenti: «e per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo»;*

**8.147**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"*

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**8.148**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**8.149**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**8.150**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**8.151**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .*

**8.152**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .*

**8.153**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"*

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole "approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**8.154**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a*

livello provinciale e altri"

*Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."*

**8.155**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"*

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**8.156**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."*

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**8.157**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"*

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**8.158**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"*

**Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".**

**8.159**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"*

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**8.160**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"*

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*



### 8.161

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"*

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"**

### 8.162

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."*

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"**

### 8.163

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"*

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"**

### 8.164

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"*

**Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"**

### 8.165

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"*

*Conseguentemente alla lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.*

### 8.166

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"*

### 8.167

[Nastri](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"*

**8.168**

[Nastri](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"*

**8.169**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"*

**8.170**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."*

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**8.171**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**8.172**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.*

**8.173**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .*

**8.174**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini*



*in ogni caso nuovo consumo di suolo,».* .

**8.175**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."*

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**8.176**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."*

*Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."*

**8.177**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."*

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**8.178**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."*

**Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".**

**8.179**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."*

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**8.180**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."*

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**8.181**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."*

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"**

**8.182**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."*

**Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"**

**8.183**

[Nastri](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere in fine la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."*

**8.184**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."*

**8.185**

[Nastri](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."*

**8.186**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."*

**8.187**

[L'Abbate](#), [Quarto](#), [Pavanelli](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."*

**8.188**

[Margiotta](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di attuare il principio del riuso e della rigenerazione urbana delle aree urbane degradate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e) nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici di cui all'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del*

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In caso di inerzia delle regioni, il Ministero della cultura esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal codice medesimo.»

*Conseguentemente, all'articolo 11 sopprimere il comma 3*

#### **8.189**

[Moronese](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere e) ed f) del presente articolo non si applicano ai centri storici e agglomerati urbani di valore storico così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera l) della presente legge.*

#### **8.190**

[Nastri](#)

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

*«2-bis. I comuni, entro i sei mesi successivi all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, approvano il Piano Comunale di Rigenerazione Urbana».*

#### **8.191**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

*Conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, lettera b) dopo le parole "un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie" inserire le seguenti "ivi comprese le attività di interrimento dei cavi elettrici di bassa tensione"*

#### **8.192**

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

#### **8.193**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".*

#### **8.194**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

*Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

#### **8.195**

[Testor](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Nella rubrica sopprimere le parole: "e delle province autonome di Trento e di Bolzano;"*

#### **8.196**

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

*Al capo III, sostituire il titolo con il seguente: «Compiti delle regioni e degli enti locali in materia di rigenerazione urbana e territoriale»*

#### **8.0.1**

[Garavini](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 8-bis

*(Abbattimento e sostituzione piante arboree)*

1. Gli alberi abbattuti sulla base di quanto consentito dalla normativa vigente devono essere sostituiti, entro 9 mesi dall'abbattimento, da altrettanti esemplari posti all'interno dell'area di pertinenza delle piante eliminate ovvero, ove l'intervento non sia possibile sulla base delle risultanze progettuali, all'interno del lotto d'intervento.»

#### Art. 9

#### **9.1**

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Caligiuri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9 (Bando nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro tre mesi dall'adozione del programma di cui all'articolo 4, pubblica il bando nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «bando», al quale possono partecipare i comuni e le città metropolitane.

2. Il bando definisce:

a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;

b) i criteri e i contenuti minimi degli interventi di rigenerazione urbana, anche da attuare attraverso il Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun intervento ovvero Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, predisporre la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.»

#### **9.2**

[Nastri](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**"Articolo 9 (Bando nazionale per la rigenerazione urbana)**

1. Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro tre mesi dall'adozione del programma di cui all'articolo 4, pubblica il bando nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «bando», al quale possono partecipare i comuni e le città metropolitane.

2. Il bando definisce:

a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;

b) i criteri e i contenuti minimi degli interventi di rigenerazione urbana, anche da attuare attraverso il Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun intervento ovvero Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

### 9.3

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

#### Art. 9

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".*

### 9.4

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".*

### 9.5

[De Carlo](#), [Nastri](#)

*Al comma 1 dopo le parole: «del programma» aggiungere le seguenti: « e dei decreti attuativi».*

Conseguentemente alla fine aggiungere le seguenti parole: «e i soggetti privati coinvolti dagli stessi Enti locali con un piano particolareggiato.»

### 9.6

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire le parole, ovunque ricorrano: "Piano comunale di rigenerazione urbana" con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".*

*Conseguentemente*

*Sostituire le parole "Piano comunale di rigenerazione urbana" ovunque ricorrano nel testo con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".*

### 9.7

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Sostituire le parole «Piano comunale di rigenerazione urbana», ovunque ricorrano, con le seguenti: «Intervento comunale di rigenerazione urbana».*

Conseguentemente,

sostituire le parole «Piano comunale di rigenerazione urbana» ovunque ricorrano nel testo unificato con le seguenti: «Intervento comunale di rigenerazione urbana».

### 9.8

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*All'articolo 9 ovunque ricorrano sostituire le parole "Piano comunale di rigenerazione urbana" con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".*

*Conseguentemente*

Sostituire le parole "Piano comunale di rigenerazione urbana" ovunque ricorrano nel testo con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

### 9.9

[Nastri](#)

*All'articolo 9, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Piano comunale di rigenerazione urbana" con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".*

Conseguentemente,

sostituire le parole: "Piano comunale di rigenerazione urbana", ovunque ricorrano, con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

#### **9.10**

[Garavini](#), [Ginetti](#)

*al comma 1 sostituire le parole "Piano comunale di rigenerazione urbana" con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".*

*Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole "Piano comunale di rigenerazione urbana" con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".*

#### **9.11**

[Nastri](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi degli articoli 8 e 11 della presente legge, con particolare riferimento alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;»

#### **9.12**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati," con le seguenti: "ai sensi degli articoli 8 e 11 della presente Legge,"*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

#### **9.13**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «rigenerazione urbana» fino alle parole: «urbani interessati,» con le seguenti: «rigenerazione urbana ai sensi degli articoli 8 e 11 della presente legge, con particolare riferimento»*

#### **9.14**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati," con le seguenti: "ai sensi degli articoli 8 e 11 della presente Legge,"*

#### **9.15**

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

*Al comma 2), lettera b), dopo le parole «e agli interventi per favorire», aggiungere le seguenti «la resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali e»*

#### **9.16**

[De Petris](#)

*Al comma 2, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: "ai sensi degli articoli 8 e 11".*

#### **9.17**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche*



*assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"*

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

#### **9.18**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

#### **9.19**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

#### **9.20**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.*

#### **9.21**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .*

#### **9.22**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .*

#### **9.23**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"*

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

#### 9.24

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"*

*Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."*

#### 9.25

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"*

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### 9.26

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"*

**Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".**

#### 9.27

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"*

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

#### 9.28

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"*

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

#### 9.29

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"*

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

#### 9.30

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)



*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"*

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"**

### 9.31

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati," con le seguenti: "ai sensi degli articoli 8 e 11 della presente Legge,"*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

### 9.32

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"*

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"**

### 9.33

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"*

**Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"**

### 9.34

[Nastri](#)

*Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"*

### 9.35

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"*

### 9.36

[Nastri](#), [Ciriani](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"*

### 9.37

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"*

### 9.38

[Nastri](#)

*Al comma 2, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «correlati all'interesse pubblico generale di cui all'articolo 7»*

### 9.39

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 2, lettera c) aggiungere le seguenti parole «in riferimento all'interesse pubblico generale di cui all'articolo 7»*

### 9.40

[De Carlo](#), [Nastri](#)

*Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte dei soggetti privati coinvolti dagli Enti locali con un piano particolareggiato; »

### 9.41

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

*Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis). i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana che prevedano l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'articolo 42-bis del Decreto Legge 162/2019.

### 9.0.1

[Alfieri](#), [Comincini](#)

*Dopo l'articolo 9, inserire un il seguente:*

«Art. 9-bis

*(Compiti delle Città metropolitane)*

1. Le Città metropolitane assumono le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge nell'esercizio delle loro funzioni di cui all'articolo 1, comma 44, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, con particolare riferimento ai contenuti del Piano territoriale metropolitano.

2. Le Città metropolitane formano e approvano, secondo modalità cooperative con i Comuni inclusi nei propri territori, i Piani di cui all'articolo 11-bis, costituiscono soggetti di coordinamento e gestione per la loro attuazione e utilizzano lo strumento della perequazione territoriale per l'attuazione degli interventi in essi previsti.

3. Gli interventi compresi nei Piani metropolitani di rigenerazione territoriale e urbana hanno priorità nella assegnazione dei punteggi per l'attribuzione delle risorse nazionali e regionali finalizzate all'attuazione degli interventi di rigenerazione territoriale e urbana.»

*Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:*

«Art. 11-bis

*(Piano metropolitano di rigenerazione territoriale e urbana)*

1. Le Città metropolitane individuano, in cooperazione con i Comuni compresi nel proprio territorio, gli ambiti ove si rendono opportuni interventi di rigenerazione territoriale. A tal fine, formano e tengono aggiornata una apposita mappatura dinamica delle aree da assoggettare e definiscono, nell'ambito dei propri Piani territoriali metropolitani, un Piano metropolitano di rigenerazione territoriale.

2. Il Piano metropolitano di rigenerazione territoriale definisce una disciplina incentivante per l'attuazione degli interventi, anche mediante il ricorso a forme di perequazione e compensazione territoriale, come previste dalle rispettive norme regionali, indica le priorità di intervento e formula

programma di attuazione sulla base delle risorse pubbliche e private attivabili.

3. Il Piano metropolitano di rigenerazione territoriale è approvato con le modalità definite nel Piano territoriale metropolitano.

4. I Comuni compresi nel territorio delle Città metropolitane possono, in luogo del piano comunale di rigenerazione urbana, integrare il Piano metropolitano di rigenerazione territoriale con le proposte di intervento di cui all'articolo 12, assegnando ad esso, in tal caso, limitatamente ai Comuni che abbiano fatto ricorso a tale facoltà, il valore di Piano metropolitano di rigenerazione territoriale e urbana.

5. I Comuni compresi nel territorio delle Città metropolitane possono sempre esercitare la facoltà di cui al comma 4 con apposita deliberazione del Consiglio Comunale o nell'ambito del processo di formazione del Piano metropolitano di rigenerazione territoriale.»

#### Art. 10

##### 10.1

[Nastri](#)

*Sopprimere l'articolo*

##### 10.2

[Paroli](#), [Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*Sopprimere l'articolo 10.*

##### 10.3

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 10.4

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 10.5

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#), [Dal Mas](#)

*Sopprimere l'articolo 10.*

##### 10.6

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *All'alinea, dopo le parole «singoli o associati» inserire le seguenti: « le Unioni dei Comuni e le Città metropolitane.»;*

b) *Sostituire la lettera b) con la seguente: «all'individuazione, negli strumenti di pianificazione comunale, intercomunale e metropolitana, delle aree che, per condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana e territoriale.»*

##### 10.7

[Nastri](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «I comuni, singoli o associati,» inserire le seguenti: «parallelamente alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 11,».*

##### 10.8

[Nastri](#)

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti "col supporto finanziario e tecnico delle Regioni, che metteranno a disposizione un software adeguato e personale specializzato".*

##### 10.9

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*All'articolo 10, comma 1, primo alinea, sostituire le parole "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti "col supporto finanziario e tecnico delle Regioni, che metteranno a disposizione un software adeguato e personale specializzato".*

**10.10**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti "col supporto finanziario e tecnico delle Regioni, che metteranno a disposizione un software adeguato e personale specializzato".*

**10.11**

[Nastri](#)

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "dalla data di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1 lettera b)"*

**10.12**

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) aggiungere le seguenti parole «e parallelamente alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 11».

b) sostituire "dalla data di entrata in vigore della presente legge con le parole "dalla data di cui all'art 8 c. 1 lettera b)

c) alla lettera a), aggiungere alla fine del comma il seguente periodo «Il censimento non è propedeutico alla redazione del Piano comunale di cui all'articolo 11 né alla partecipazione ai bandi regionali di cui all'articolo 9».

**10.13**

[Nastri](#)

*Al comma 1 sopprimere la lettera a)*

**10.14**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1 sopprimere la lettera a)*

**10.15**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge. Tale censimento rileva la quantificazione e la qualificazione degli edifici non utilizzati o abbandonati, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata «banca dati del riuso», disponibile per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

**10.16**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non

ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

#### **10.17**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

#### **10.18**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

#### **10.19**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

#### **10.20**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

#### **10.21**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

#### **10.22**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

#### **10.23**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

#### **10.24**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

#### **10.25**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti*



*idrogeologici".*

**10.26**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**10.27**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**10.28**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**10.29**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti



internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

### **10.30**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

### **10.31**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

### **10.32**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

### **10.33**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree

urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

#### **10.34**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

#### **10.35**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

#### **10.36**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

#### **10.37**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

### **10.38**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

### **10.39**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

### **10.40**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti*

*idrogeologici".*

#### **10.41**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

#### **10.42**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

#### **10.43**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

#### **10.44**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**10.45**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**10.46**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**10.47**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**10.48**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole*



*"nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**10.49**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**10.50**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**10.51**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**10.52**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

### 10.53

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

### 10.54

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

### 10.55

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

### 10.56

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*



### 10.57

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

### 10.58

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

### 10.59

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, ". .*

### 10.60

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

### 10.61

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

### 10.62

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

### 10.63

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

### 10.64

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

### 10.65

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Consequentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

#### **10.66**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:*

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

*Consequentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

#### **10.67**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Consequentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

#### **10.68**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Consequentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

#### **10.69**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

#### **10.70**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

#### **10.71**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

#### **10.72**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

#### **10.73**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

#### **10.74**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

#### **10.75**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

#### **10.76**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

#### **10.77**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*



«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

#### **10.78**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

#### **10.79**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

#### **10.80**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

#### **10.81**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

#### **10.82**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

#### **10.83**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

#### **10.84**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

#### **10.85**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*



«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**10.86**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**10.87**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**10.88**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**10.89**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

#### **10.90**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **10.91**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **10.92**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge, con la finalità di rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono

pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **10.93**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **10.94**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'ISTAT, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché a mantenere aggiornate le informazioni sullo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **10.95**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati,*

*disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**10.96**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**10.97**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, al fine di rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 30 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**10.98**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**10.99**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".*

#### **10.100**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".*

#### **10.101**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".*

#### **10.102**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici



che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **10.103**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **10.104**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **10.105**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, al fine di rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le*

*province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **10.106**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

#### **10.107**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

#### **10.108**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

#### **10.109**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate



in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

#### **10.110**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

#### **10.111**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

#### **10.112**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

#### **10.113**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma

aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**10.114**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**10.115**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**10.116**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**10.117**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate

in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"  
"sostenibile".*

#### **10.118**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"  
"sostenibile".*

#### **10.119**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"  
"sostenibile".*

#### **10.120**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"  
"sostenibile".*

#### **10.121**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in

forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"  
"sostenibile".*

#### **10.122**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

#### **10.123**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

#### **10.124**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

#### **10.125**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

#### **10.126**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

#### **10.127**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

#### **10.128**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

#### **10.129**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

#### **10.130**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e



infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

#### **10.131**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

#### **10.132**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

#### **10.133**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

#### **10.134**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare

le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

#### **10.135**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

#### **10.136**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

#### **10.137**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

#### **10.138**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e



infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7*

#### **10.139**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7*

#### **10.140**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7*

#### **10.141**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7*

#### **10.142**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in

forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7*

#### **10.143**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7*

#### **10.144**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7*

#### **10.145**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7*

#### **10.146**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

#### **10.147**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**10.148**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**10.149**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**10.150**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**10.151**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**10.152**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**10.153**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:*

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**10.154**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «Tale censimento» fino alle parole: «privati, sfitti» con le seguenti: «Tale censimento rileva la quantificazione e la qualificazione degli edifici»*

**10.155**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree*

*residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti," con le seguenti: "degli edifici"*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

**10.156**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree*

*residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o" con le seguenti: "degli edifici"*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

**10.157**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree*

*residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti," con le seguenti: "degli edifici"*

**10.158**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "sia pubblici che privati" sopprimere le parole:" sfitti, non utilizzati o abbandonati", e dopo le parole: "patrimonio edilizio pubblico e privato" sopprimere la parola: "inutilizzato".*

**10.159**

[Ginetti](#), [Garavini](#)

*Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole «non utilizzati o abbandonati» con le parole: «in disuso da almeno 5 anni»*

**10.160**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:*

*«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»*

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**10.161**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:*

*«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**10.162**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:*

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**10.163**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:*

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

**10.164**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:*

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

**10.165**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:*

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

**10.166**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:*

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**10.167**



[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:*

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà accessibile anche per mezzo del collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**10.168**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:*

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**10.169**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:*

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**10.170**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:*

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**10.171**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:*

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile



anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**10.172**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:*

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

**10.173**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:*

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

*Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7*

**10.174**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:*

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**10.175**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:*

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

**10.176**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:*

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso tutti i tecnici incaricati dai singoli comuni e che sarà costantemente resa accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze (Catasto).»

**10.177**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «*Il censimento non è propedeutico alla redazione del Piano comunale di cui all'articolo 11 né alla partecipazione ai bandi regionali di cui all'articolo 9*»;

b) Al comma 2, dopo le parole "comma 1, lettera i)" inserire le seguenti: "*fatto salvo il recupero del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all'attività agricola nel rispetto di quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente*

**10.178**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera a): aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il censimento non preclude la redazione del Piano comunale di cui all'articolo 11 né alla partecipazione ai bandi regionali di cui all'articolo 9".*

**10.179**

[Nastri](#)

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Il censimento non è propedeutico alla redazione del Piano comunale di cui all'articolo 11 né alla partecipazione ai bandi regionali di cui all'articolo 9».*

**10.180**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine:*

«che verranno inserite sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

**10.181**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche tenendo conto degli aspetti geo-ambientali in cui si inseriscono;".*

**10.182**

[De Carlo](#), [Nastri](#)

*Al comma 1, lettera b) aggiungere alla fine le seguenti parole: «e al coinvolgimento di privati per piani particolareggiati»*

**10.183**

[Garavini](#)

*Al comma 1, lettera b), inserire, in fine, il seguente periodo:*

«Per le unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, gli interventi di cui al precedente periodo possono realizzarsi trascorsi cinque anni dall'inserimento dell'immobile all'interno della banca dati di cui all'articolo 10.»

**10.184**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

"b-bis) all'aggiornamento e miglioramento in ambito urbano e peri-urbano del quadro conoscitivo delle criticità idrauliche e da frana.".

**10.185**

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

*Al comma 2) dopo le parole: «I comuni sulla base», aggiungere le seguenti: «delle cartografie geologiche più aggiornate, nonché della cartografia dei Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) delle Autorità Distrettuali di Bacino,»*

**10.186**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:*

*«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»*

**10.187**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:*

*«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»*

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**10.188**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:*

*«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»*

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**10.189**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:*

*«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**10.190**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:*

*«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**10.191**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:*

*«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**10.192**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:*

*«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini*

*in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**10.193**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:*

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**10.194**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:*

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**10.195**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:*

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".*

**10.196**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:*

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**10.197**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:*

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**10.198**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:*

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**10.199**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:*

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

**10.200**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:*

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

*Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7*

**10.201**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:*

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**10.202**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:*

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

**10.203**

[Nastri](#)

*Al comma 2, dopo le parole: "comma 1, lettera i)" inserire le seguenti: "e fatto salvo il recupero del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all'attività agricola nel rispetto di quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente«.*

**10.204**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole "comma 1, lettera i)" aggiungere le seguenti: "fatto salvo il recupero del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all'attività agricola nel rispetto di quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente".*

**10.205**

[Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#)

*Al comma 2, dopo le parole "comma 1, lettera i)" aggiungere le seguenti parole "fatto salvo il recupero del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all'attività agricola nel rispetto di quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente«*

**10.206**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "sono ammesse" inserire le seguenti: "di norma".*

**10.207**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «fatto salvo il recupero del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all'attività agricola nel rispetto di quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente»*

**10.208**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole "fatte salve le opere infrastrutturali e di pubblica utilità".*

**10.209**

[De Carlo](#), [Nastri](#)

*Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: « salvo che per gli edifici non più funzionali alla*

conduzione del fondo.»

**10.210**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "o alle province autonome,".*

**10.211**

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3 sopprimere le parole: "o alle province autonome,".*

**10.212**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, dopo le parole: "o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria," inserire le seguenti: "di crolli, anche parziali, che possono costituire minaccia per la pubblica e privata incolumità e per la sicurezza stradale, o, comunque,".*

**10.213**

[Nastri](#), [Ciriani](#)

*Al comma 3, dopo le parole "di arrecare danno" e prima delle parole "al paesaggio" aggiungere "strutturale, estetico e commerciale, o pericolo alle persone".*

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3 bis) I Comuni possono ingiungere ai proprietari di provvedere, entro 90 giorni dalla comunicazione della ingiunzione stessa, al ripristino delle unità immobiliari di cui al comma 3. Qualora i proprietari non provvedano, i Comuni esercitano i poteri sostitutivi procedendo alla esecuzione dei lavori per rimuovere la situazione di pericolo, abbandono, degrado e incuria. Il Comune richiede ai proprietari, con successiva ingiunzione di pagamento, il ristoro delle spese sostenute; qualora i proprietari non provvedano entro 30 giorni dalla comunicazione della ingiunzione di pagamento, il Comune è autorizzato a iscrivere ipoteca sulla proprietà Immobiliare oggetto di ingiunzione, con la facoltà di avviare immediatamente la procedura immobiliare esecutiva". Contro entrambe le ingiunzioni è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente

**10.214**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:*

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**10.215**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:*

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**10.216**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:*



«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**10.217**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:*

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**10.218**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:*

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

**10.219**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:*

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

**10.220**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:*

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

**10.221**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:*

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**10.222**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:*

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati,*



*disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**10.223**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:*

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**10.224**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:*

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**10.225**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:*

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**10.226**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:*

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

**10.227**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:*

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

*Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7*

**10.228**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:*

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**10.229**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:*

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

### **10.230**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:*

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

### **10.231**

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3- bis. I Comuni possono ingiungere ai proprietari di provvedere, entro 90 giorni dalla ingiunzione stessa, al ripristino delle unità immobiliari di cui al comma 3. Qualora i proprietari non provvedano, i Comuni esercitano i poteri sostitutivi procedendo alla esecuzione dei lavori per rimuovere la situazione di pericolo, abbandono, degrado e incuria.

3- ter. Il Comune richiede ai proprietari il ristoro delle spese sostenute; qualora i proprietari non provvedano entro 30 giorni dalla richiesta il Comune è autorizzato a iscrivere ipoteca sulla proprietà immobiliare oggetto di ingiunzione, con la facoltà di avviare immediatamente la procedura immobiliare esecutiva.".

### **10.0.1**

[Nastri](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 10- bis

*(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente: "645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico.";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente: "649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privata.";

c) il comma 662 è sostituito dal seguente: "662. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare."»

### **10.0.2**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

*Art. 10- bis (Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)*

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente: «Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico»;

b) il comma 649 è sostituito dal seguente: «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa»;

c) il comma 662 è sostituito dal seguente: «Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare».

### **10.0.3**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

*«Art. 10- bis*

*(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)*

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente: "Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente: "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa";

c) il comma 662 è sostituito dal seguente: "Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare".».

#### **10.0.4**

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente*

«10- bis

*(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente: »Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico«;

b) il comma 649 è sostituito dal seguente: »Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa«;

c) il comma 662 è sostituito dal seguente: »Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare«.

#### **10.0.5**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:*

Art. 10-bis

*(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)*

1. In seguito alle disposizioni introdotte al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente:

"645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico.«;

b) il comma 649 è sostituito dal seguente:

»649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il

divieto di privativa.«;

c) il comma 662 è sostituito dal seguente:

"662. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.».

#### **Tit.10**

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

*Al capo IV Sostituire il Titolo con il seguente:* «Piani di rigenerazione urbana e territoriale e strumenti di intervento»

#### Art. 11

##### **11.1**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

«Art. 11.(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)»

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi del precedente l'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più delibere di Consiglio comunale, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

a) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni

energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 23-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o della diversa normativa regionale;

e) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

f) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

g) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La convenzione è approvata con delibera della Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di



segnalazione certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato, ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Il piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto, definisce il progetto degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.



12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.».

Conseguentemente,

gli articoli 12, 13, 14 e 21 sono abrogati.

## 11.2

### [Nastri](#)

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)»

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi del precedente l'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più delibere di Consiglio comunale, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

1. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti

delle normative regionali e comunali;

m. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

n. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

o. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 23-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o della diversa normativa regionale;

p. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

q. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. *d-ter*) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e all'articolo 14, comma 16 lettera *f*), del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

r. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

s. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

t. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

u. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

v. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La convenzione è approvata con delibera della Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine preteritorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si

considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato, ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitino di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Il piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto, definisce il progetto degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.».

*Conseguentemente,*

gli articoli 12, 13, 14 e 21 sono abrogati.

### 11.3

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire gli articoli 11, 12, 14 e 21 con il seguente:*

"Art. 11.

*(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)*

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

a) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio

idrogeologico;

- d) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

- a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
- b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale."

#### **11.4**

##### [Nastri](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono comprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in

attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;



- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi

urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

## **11.5**

### [Nastri](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione

urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al

comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

## 11.6

### Nastri

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali,

compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.



12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

## 11.7

### [Nastri](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e

- comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
  - c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
  - d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
  - e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
  - f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
  - g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
  - h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
  - i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
  - j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
  - k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il

coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

## **11.8**

### [Nastri](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano

attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo

di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

## 11.9

### Nastri

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;



k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di

adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

## **11.10**

### Nastri

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del

- concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
  - c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
  - d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
  - e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
  - f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
  - g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
  - h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
  - i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
  - j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
  - k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

- a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le

amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

## **11.11**

### [Nastri](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi

ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr

380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

10. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

## **11.12**

### Nastri

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili



- di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
  - c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
  - d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
  - e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
  - f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
  - g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
  - h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
  - i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
  - j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
  - k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

## **11.13**

### [Nastri](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Articolo 11

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinati dalla presente legge privilegiano il riuso dei suoli urbani e la loro rigenerazione, secondo quanto stabilito dal presente capo. Gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana riguardano spazi ed edifici, sia pubblici che privati, da qualificare anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, nuova costruzione e densificazione, e prevedono l'inserimento di nuove

funzioni diversificate, di edilizia residenziale sociale, di spazi e strutture di servizio pubblico. Gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana sono diretti a elevare gli standard di qualità ambientale e architettonica e si pongono l'obiettivo: di conseguire una significativa riduzione dei consumi idrici e di quelli energetici; di realizzare bonifiche di suoli inquinati e la riduzione delle aree impermeabili; di potenziare e qualificare la presenza del verde all'interno dei tessuti urbani; di promuovere una efficiente raccolta differenziata dei rifiuti; di sviluppare una mobilità sostenibile, incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e sull'accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico.

2. Gli interventi edilizi realizzati all'interno del perimetro del territorio urbanizzato beneficiano dei seguenti incentivi urbanistici:

a) il contributo straordinario, di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, non trova applicazione all'interno del territorio urbanizzato, relativamente alle previsioni del piano urbanistico comunale che, al fine di privilegiare il riuso e la rigenerazione delle aree già urbanizzate, prevedano la variazione dei parametri urbanistici stabiliti dagli strumenti di pianificazione previgenti o il mutamento delle destinazioni d'uso precedentemente ammesse, nonché nel caso di rilascio di permessi di costruire in deroga alle previsioni generali di piano. È fatta salva la facoltà per i Comuni di assoggettare a contributo straordinario le strutture di vendita e gli insediamenti commerciali di rilievo sovracomunale, da realizzare all'interno del territorio urbanizzato. Il contributo straordinario trova al contrario applicazione per gli interventi da realizzare al di fuori del territorio urbanizzato nonché per gli interventi che prevedano l'edificazione delle aree permeabili collocate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato che non siano dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;

b) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, addensamento o sostituzione urbana all'interno del territorio urbanizzato, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 35 per cento per cento. I Comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso, in particolare per interventi di addensamento o sostituzione urbana che richiedano la bonifica dei suoli inquinati o la rimozione dell'amianto e di altri materiali pericolosi per la salute o quote significative di desigillazione. I mutamenti della destinazione d'uso senza opere, previsti nell'ambito di interventi di riuso e rigenerazione urbana, sono gratuiti qualora comportino il passaggio ad una diversa categoria funzionale non avente maggior carico urbanistico e nel caso di passaggio, all'interno della medesima categoria funzionale, ad un uso non avente maggior carico urbanistico;

c) il piano urbanistico comunale può prevedere che, in sede di accordo operativo e di piano attuativo di iniziativa pubblica, siano riconosciuti agli interventi di addensamento o sostituzione urbana diritti edificatori e altre premialità aggiuntive, previa verifica di sostenibilità del relativo carico urbanistico;

d) per gli interventi diretti di qualificazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica il piano urbanistico comunale può altresì prevedere il riconoscimento, all'atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, di diritti edificatori parametrati al rating ottenuto nell'ambito di un protocollo di certificazione energetico-ambientale e al grado di miglioramento dell'efficienza energetica, della sicurezza antisismica e della sostenibilità dell'edificio rispetto alla sua condizione originaria;

e) allo scopo di favorire l'attuazione delle politiche pubbliche per la casa e di promozione sociale, gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica possono riconoscere ulteriori quote edificatorie, a compensazione dell'impegno assunto dal privato di realizzare, nell'ambito dell'intervento di riuso e di rigenerazione urbana, una quota di alloggi di edilizia residenziale sociale ovvero opere pubbliche aventi finalità sociale;

f) il piano urbanistico comunale può prevedere altre forme di incentivazione degli interventi di riuso e rigenerazione urbana legate alla qualità progettuale degli interventi, quali in via esemplificativa: il rispetto di requisiti tecnici delle opere edilizie più elevati rispetto ai livelli minimi richiesti dalla disciplina vigente; la realizzazione e gestione di aree ecologicamente attrezzate; l'osservanza dei criteri della bioarchitettura; la realizzazione di insediamenti abitativi di cohousing e

altri interventi residenziali innovativi per rispondere al disagio abitativo di categorie sociali deboli..

3. il piano urbanistico comunale può disciplinare il trasferimento e la contestuale ricollocazione delle quantità edificatorie di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), da attuarsi esclusivamente tramite accordo operativo o piano attuativo di iniziativa pubblica e su aree collocate nel territorio urbanizzato per le quali il piano urbanistico comunale ammetta tale possibilità.

4. I medesimi diritti edificatori di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) possono essere riconosciuti dal piano urbanistico comunale, previo assenso dei proprietari degli immobili, direttamente agli operatori economici che attuino gli interventi, previa stipula di apposita convenzione trascritta ai sensi dell'articolo 2643, comma primo, numero 2-*bis*, del codice civile, con la quale gli stessi, a pena di decadenza, si impegnino ad utilizzare i diritti edificatori acquisiti entro il termine perentorio stabilito dalla convenzione, comunque non superiore ai tre anni successivi alla conclusione degli interventi di rigenerazione, con la presentazione di accordi operativi su aree per le quali il piano urbanistico comunale ammetta il trasferimento di cubature.

5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), e ai commi 3 e 4 del presente articolo non trovano applicazione per gli interventi da realizzare al di fuori del territorio urbanizzato e per gli interventi che prevedano l'edificazione delle aree permeabili collocate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato che non siano dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti. Tali interventi sono subordinati al pagamento del contributo straordinario e del contributo di costruzione, secondo la disciplina ordinaria, e possono beneficiare di quote aggiuntive di diritti edificatori solo nei casi di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo, per la realizzazione di alloggi in edilizia residenziale sociale ovvero di opere pubbliche aventi finalità sociale.

6. In attuazione dell'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, gli edifici esistenti nel territorio urbanizzato che siano oggetto degli interventi di riuso e rigenerazione urbana ovvero di recupero funzionale, di accorpamento o di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti, all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo 32, comma 7, della presente legge. In caso di demolizione di edifici costruiti in aderenza a quelli del vicino o con comunione del muro divisorio, la ricostruzione deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, fatta salva l'ipotesi della fedele ricostruzione.

7. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori. Il medesimo principio trova applicazione per gli interventi di addensamento o sostituzione urbana previsti dal piano urbanistico comunale in conformità alla presente legge.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

## **11.14**

### Nastri

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai

sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21

## 11.15

### Nastri

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:*

**1. Il comma 1** è soppresso.

**2. Al comma 2**, sono apportate le seguenti modifiche:

a) **al primo periodo**, le parole: "A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1," sono soppresse.

b) **al primo periodo**, dopo le parole "enti locali interessati" sono inserite le seguenti: "previo accordo" nelle forme previste dal TUEL

c) **al primo periodo**, Le parole "di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti," sono soppresse nonché le parole: "assicurando sempre il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici e l'invarianza idraulica"

d) **alla lettera c)** le parole "l'obbligo" sono sostituite con le seguenti: "la previsione"

**3. Al comma 3 al primo periodo le parole "dodici mesi"** sono sostituite dalle seguenti "trentasei mesi" e l'ultimo periodo è soppresso

**4. Al comma 4, al primo periodo le parole "dodici mesi"** sono sostituite dalle seguenti "quarantotto mesi"

**4. Dopo il comma 4** è inserito il seguente comma: "5. L'adeguamento di cui al comma precedente costituisce adempimento ai sensi del comma 2 del presente articolo."

## 11.16

### Gallone, Caligiuri, Gasparri, Paroli, Papatheu, Alfredo Messina

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, sopprimere le parole: "A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1,";

2) al primo periodo, dopo le parole "enti locali interessati" inserire le seguenti: «previo accordo nelle forme previste dal Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 276;

3) al secondo periodo, sopprimere le parole "di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti,";

4) sostituire la lettera c) con la seguente: »c) la previsione di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione urbana«;

c) al comma 3 al primo periodo sostituire le parole "sei mesi" con le seguenti "trentasei mesi" e sopprimere l'ultimo periodo;

d) al comma 4, al primo periodo sostituire le parole "dodici mesi" con le seguenti "quarantotto mesi";

e) dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "5. L'adeguamento di cui al comma precedente costituisce adempimento ai sensi del comma 2 del presente articolo."

## 11.17

### Ferrazzi, Comincini, Laniece

*Apportare le seguenti modificazioni:*



a) *al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai sensi della presente legge, i comuni, individuano gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana.»;*

b) *al comma 2, lettera c), dopo le parole: «la sostituzione» inserire le seguenti: «la densificazione»;*

c) *sopprimere il comma 3*

#### **11.18**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "Ai fini di cui alla presente legge, i comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b)," con le seguenti: "Ai sensi della presente legge, i comuni".*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

#### **11.19**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "Ai fini di cui alla presente legge, i comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b)," con le seguenti: "Ai sensi della presente legge, i comuni".*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

#### **11.20**

[Nastri](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «Ai fini di cui alla presente legge, i comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), individuano» con le seguenti: «Ai sensi della presente legge, i comuni, individuano»*

#### **11.21**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "Ai fini di cui alla presente legge, i comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b)," con le seguenti: "Ai sensi della presente legge, i comuni".*

#### **11.22**

[Nastri](#)

*Al comma 1, dopo la parola: "individuano" inserire le seguenti: ", previo bando pubblico,"*

#### **11.23**

[Margiotta](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «individuano» inserire le seguenti: «, previo bando pubblico,»*

#### **11.24**

[Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#)

*Al comma 1, dopo le parole "individuano" aggiungere le seguenti parole "previo bando pubblico"*

#### **11.25**

[Ginetti](#), [Garavini](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «interventi di riuso», inserire le seguenti: «, abbattimento»*

#### **11.26**

[Nastri](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana» inserire le seguenti: «nell'ambito delle zone urbanizzate, intendendo come tali quelle già trasformate in*

attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, nonché nelle porzioni di territorio individuate come trasformabili dagli strumenti urbanistici e nelle aree per gli standard urbanistici ancora non realizzati. Si considerano porzioni di territorio urbanizzate quelle aree classificate dalla Carta dell'uso del suolo come insediamento residenziale, produttivo, nonché le zone estrattive, i cantieri, le discariche e le aree verdi urbanizzate.»

#### **11.27**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

#### **11.28**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

#### **11.29**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

#### **11.30**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

### **11.31**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

### **11.32**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

### **11.33**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

### **11.34**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

### **11.35**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole *"Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT"* sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

### **11.36**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole *"Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT"* sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

### **11.37**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole *"Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT"* sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

### **11.38**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole *"Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT"* sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

### **11.39**

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole *"Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT"* sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo", .*

### **11.40**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

#### **11.41**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

#### **11.42**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

#### **11.43**

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, ". .

#### **11.44**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni

interessati»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**11.45**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**11.46**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**11.47**

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**11.48**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole "approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**11.49**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti*



*internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

#### **11.50**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

#### **11.51**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **11.52**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **11.53**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*



*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 30 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **11.54**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **11.55**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

#### **11.56**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

#### **11.57**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni

interessati»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**11.58**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**11.59**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**11.60**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**11.61**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**11.62**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti*

*internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

#### **11.63**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

#### **11.64**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

#### **11.65**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

#### **11.66**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

#### **11.67**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

#### **11.68**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

#### **11.69**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7

#### **11.70**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

#### **11.71**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

#### **11.72**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

#### **11.73**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni due anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

#### **11.74**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

#### **11.75**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

#### **11.76**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

*b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

#### **11.77**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:*

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti*

*idrogeologici".*

**11.78**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:*

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**11.79**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:*

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**11.80**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:*

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**11.81**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:*

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

**11.82**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:*

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, ". .*

**11.83**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:*

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, ". .*

**11.84**



[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:*

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

*Consequentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**11.85**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:*

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

*Consequentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**11.86**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:*

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

*Consequentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**11.87**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:*

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

*Consequentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**11.88**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:*

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

*Consequentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**11.89**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:*

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

*Consequentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

**11.90**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)



*Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:*

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

*Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7*

#### **11.91**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:*

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

#### **11.92**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:*

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e, quindi, condivisa con ISPRA e ISTAT»

#### **11.93**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:*

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

#### **11.94**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"*

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

#### **11.95**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

#### **11.96**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

#### **11.97**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.*

**11.98**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .*

**11.99**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .*

**11.100**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"*

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**11.101**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"*

*Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."*

**11.102**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"*

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**11.103**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente*

*rappresentative a livello provinciale"*

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**11.104**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"*

**Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".**

**11.105**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"*

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**11.106**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"*

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**11.107**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"*

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"**

**11.108**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"*

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"**

**11.109**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"*

**Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"**

**11.110**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"*

**11.111**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"*

**11.112**

[Nastri](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"*

**11.113**

[Nastri](#)

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"*

**11.114**

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune direttamente o, all'intento dei territori delle Città metropolitane, con le modalità di cui all'articolo 11-bis, uno degli enti locali interessati procede alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, per il quale possono ricorrere al supporto tecnico della cabina di regia di cui all'articolo 3.»*

**11.115**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: "il comune o uno degli enti locali interessati" inserire le seguenti: "o l'insieme degli enti locali interessati per gli interventi di rigenerazione urbana che riguardano aree urbanizzate ricadenti su più enti locali, come previsto dal precedente comma 1,*

**11.116**

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

*All'articolo 11, comma 2, dopo le parole "di cui all'articolo 3" inserire le seguenti parole:*

*"Qualora non possa essere redatto dai propri uffici l'amministrazione comunale interessata, potrà affidare l'incarico per la redazione del Piano, facendo ricorso alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".*

**11.117**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1) dopo il primo periodo inserire il seguente «Il Piano comunale di rigenerazione urbana qualora non possa essere redatto dall'amministrazione comunale interessata, potrà essere affidato facendo ricorso alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.».*

*2) al secondo periodo, dopo le parole «bilancio energetico e idrico», inserire le seguenti «di messa in sicurezza sismica».*

**11.118**

[De Petris](#)

*Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente «Qualora non possa essere redatto dai propri uffici l'amministrazione comunale interessata, potrà affidare l'incarico per la redazione del Piano facendo ricorso alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii».*

**11.119**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «Per agevolare» fino alle seguenti: «all'ISTAT» e le parole da «, per la definizione» fino alla fine del comma.*

**11.120**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"*

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**11.121**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**11.122**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**11.123**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.*

**11.124**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .*

**11.125**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».*

**11.126**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"*

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole "approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**11.127**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"*

*Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."*

**11.128**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"*

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**11.129**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"*

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**11.130**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"*

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**11.131**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)



*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"*

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

#### **11.132**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"*

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

#### **11.133**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"*

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"**

#### **11.134**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"*

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"**

#### **11.135**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"*

**Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"**

#### **11.136**

[Nastri](#), [Ciriani](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"*

#### **11.137**

[Nastri](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," inserire le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"*

#### **11.138**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le*



*seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"*

**11.139**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"*

**11.140**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "e di permeabilità dei suoli," inserire le seguenti: "di riduzione del rischio idrogeologico,".*

**11.141**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «bilancio energetico e idrico», inserire le seguenti «di messa in sicurezza sismica».*

**11.142**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".*

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**11.143**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**11.144**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**11.145**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi*

*complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.*

**11.146**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .*

**11.147**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .*

**11.148**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".*

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**11.149**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".*

*Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici.".*

**11.150**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".*

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".*

**11.151**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e*

*dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".*

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

#### **11.152**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".*

**Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".**

#### **11.153**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".*

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"  
"sostenibile".*

#### **11.154**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".*

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

#### **11.155**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".*

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente:  
"ventiquattro"**

#### **11.156**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".*

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"**

#### **11.157**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".*

**Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"**

**11.158**

[Quarto](#), [L'Abbate](#), [Pavanelli](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".*

**11.159**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".*

**11.160**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".*

**11.161**

[Nastri](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" inserire le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".*

**11.162**

[Nastri](#), [Ciriani](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi ,".*

**11.163**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".*

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**11.164**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le*

*seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**11.165**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**11.166**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.*

**11.167**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .*

**11.168**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .*

**11.169**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".*

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole "approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**11.170**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".*

*Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici.".*



**11.171**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".*

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".*

**11.172**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".*

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**11.173**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".*

**Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".**

**11.174**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".*

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**11.175**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".*

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**11.176**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".*

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"**

**11.177**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".*

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"**

**11.178**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".*

**Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"**

**11.179**

[Nastri](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".*

**11.180**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".*

**11.181**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".*

**11.182**

[L'Abbate](#), [Quarto](#), [Pavanelli](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".*

**11.183**

[Nastri](#), [Ciriani](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".*

**11.184**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, alinea, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "la messa in sicurezza statica, antisismica ed energetica, l'implementazione di infrastrutture digitali".*

**11.185**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera c)*

**11.186**



[De Petris](#)

*Al comma 2, alla lettera c) dopo le parole "ristrutturazione" inserire le seguenti: "la messa in sicurezza statica, antisismica ed energetica degli edifici".*

**11.187**

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

*All'articolo 11, comma 2, lettera c) dopo le parole "ristrutturazione" inserire le parole:*

*"la messa in sicurezza statica, antisismica ed energetica degli edifici".*

**11.188**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: "il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione," inserire le seguenti: "la densificazione,"*

*Consequentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

**11.189**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: "il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione," inserire le seguenti: "la densificazione,"*

*Consequentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

**11.190**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: "il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione," inserire le seguenti: "la densificazione,"*

**11.191**

[Nastri](#)

*Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «la sostituzione,» inserire le seguenti: « la densificazione,»*

**11.192**

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 184 del Decreto Legislativo n. 152/06 dopo le parole »Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)« aggiungere, in fine, il seguente periodo: »e i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti considerati simili per natura e composizione a quelli domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, sono considerati rifiuti urbani solo per fini statistici e nell'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, per il riciclaggio e per l'applicazione delle relative norme di calcolo, in conformità all'articolo 183 comma 1 lettera b-quinquies) del decreto legislativo 152/2006.«*

**11.193**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 238 del D.lgs 152/06 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1 dopo le parole: "Chiunque possenga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa" sono aggiunte le seguenti: "solo se tali rifiuti sono conferiti al*

*servizio pubblico di raccolta."*

b) al comma 10 dopo le parole "*Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione*" sono aggiunte le seguenti: "*della TARI e, laddove sono vigenti altri sistemi di tariffazione, dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Resta ferma, in ogni caso, l'intassabilità delle aree sulle quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali o, comunque, delle aree che per loro natura sono generalmente produttive in via prevalente di rifiuti speciali*"

c) al comma 10 sopprimere le seguenti parole:

*"le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale."*

**11.194**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

Sopprimere i commi 3 e 4

**11.195**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere il comma 3

*Consequentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

**11.196**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

Sopprimere il comma 3

*Consequentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

**11.197**

[Nastri](#)

Sopprimere il comma 3

**11.198**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sopprimere il comma 3

**11.199**

[Nastri](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli interventi edilizi contenuti nei Piani di Rigenerazione Urbana devono essere realizzati in conformità e nel rispetto della normativa di settore e della pianificazione sovraordinata a quella comunale. Per gli edifici o ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi sono consentiti nel rispetto del Piano Territoriale Paesistico, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del citato decreto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149 del medesimo decreto legislativo e dall'allegato A al Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 2017 n. 31. I programmi di rigenerazione urbana possono essere attuati nell'ambito del Piano di Recupero Urbano previsto dalla legge 5 agosto 1978 ,n° 457 .»

b) sopprimere il comma 4

**11.200**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente*

«3. Al fine di attuare il principio del riuso e della rigenerazione urbana delle aree urbane degradate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e) nel termine fissato dall'intesa di cui all'articolo 143, comma 2 del decreto legislativo n. 42 del 2004, le regioni provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici di cui all'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In caso di inerzia delle regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d), del comma 1 dell'art 143 decreto legislativo n. 42 del 2004 il Ministero della cultura esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal codice medesimo.»

**11.201**

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 3, sostituire le parole "nel termine di sei mesi" con le seguenti parole: "nel termine fissato dall'intesa di cui all'art. 143 c. 2 del D.lgs 42/2004, le regioni provvedono all'approvazione dei Piani Paesaggistici, decorso inutilmente il termine, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alla lettere b,c,d, del c.1 dell'art 143 D.lgs 42/04, è approvato in via sostitutiva con Decreto del Ministero";*

**11.202**

[Nastri](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro il termine fissato dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004,»*

**11.203**

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 3, sostituire le parole «sei mesi» con le seguenti "entro il termine fissato dall'art. 143, comma 2 del d.lgs. n. 42/2004«*

**11.204**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**11.205**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**11.206**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**11.207**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**11.208**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**11.209**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**11.210**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**11.211**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**11.212**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

**11.213**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

**11.214**

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, " .*

**11.215**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, " .*

**11.216**

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, " .*

**11.217**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, " .*

**11.218**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**11.219**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole "approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**11.220**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**11.221**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**11.222**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «22 mesi»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**11.223**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione*



*urbana e dei progetti."*

**11.224**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**11.225**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**11.226**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**11.227**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**11.228**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**11.229**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**11.230**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*



a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

#### **11.231**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

#### **11.232**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

*Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7*

#### **11.233**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

*Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7*

#### **11.234**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

#### **11.235**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

#### **11.236**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

#### **11.237**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

**11.238**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «18 mesi»

**11.239**

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

*All'articolo 11, comma 3, le parole "dal codice medesimo" sono così sostituite:*

"all'articolo 143 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

**11.240**

[De Petris](#)

*Al comma 3, sostituire le parole "dal codice medesimo" con le seguenti: "all'art.143 c. 2 del D. lgs. 42/2004".*

**11.241**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. I comuni singoli o associati provvedono all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica alle previsioni dei Piani Paesaggistici non oltre due anni dalla loro approvazione».

**11.242**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Icomuni singoli o associati provvedono all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica alle previsioni dei Piani Paesaggistici non oltre due anni dalla loro approvazione».*

**11.243**

[Margiotta](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «dall'approvazione dei PPR» e sostituire le parole: «nonché tramite l'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana nell'ambito del Piano di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, prioritariamente» con le seguenti: « nonché tramite l'attuazione dei Pianidi rigenerazione urbana»*

**11.244**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**11.245**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**11.246**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**11.247**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**11.248**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

**11.249**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

**11.250**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

**11.251**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**11.252**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".*

**11.253**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**11.254**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**11.255**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**11.256**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

**11.257**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

*Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7*

**11.258**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**11.259**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

**11.260**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

**11.261**

[De Carlo](#), [Nastri](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis I comuni con le stesse modalità di redazione del piano comunale di rigenerazione urbana possono definire al di fuori del piano delle priorità del riuso e della rigenerazione urbana, seguendo obiettivi e finalità della legge concordando dei piani particolareggiati con soggetti privati.

**11.0.1**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#)

*Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:*

"Articolo 11-bis (*Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati*)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite

dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.

3. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

## **11.0.2**

### Nastri

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni



- energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
  - c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
  - d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
  - e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;;
  - f. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
  - g. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
  - h. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
  - i. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
  - j. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.

3. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.»

### **11.0.3**

#### [Nastri](#)



*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate

alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.

3. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.»

#### **11.0.4**

##### Nastri

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 11-bis

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro **62** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.»

#### **11.0.5**

##### [Nastri](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 11-bis

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro **260** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa

regionale;

- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.

3. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.»

#### **11.0.6**

##### Nastri

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 11-bis

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e

utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli..»

### 11.0.7

#### [Nastri](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

**1. Fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo**, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via

diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

- a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;
- d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;
- e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;
- g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
- k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.»

## 11.0.8

[Nastri](#)



*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 11-bis

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 175 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate



alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.

3. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.»

## Art. 12

### 12.1

[Papatheu](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Gallone](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 1 sostituire il comma con il seguente: "1. Il Piano di Rigenerazione Urbana Comunale del Centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico è approvato dal Comune ai sensi dell'art 16 della legge urbanistica n. 1150/42«*

### 12.2

[De Carlo](#), [Nastri](#)

*Al comma 1, dopo la parola «urbana» aggiungere le seguenti parole: «e dei piani particolareggiati»*

### 12.3

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".*

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

### 12.4

[De Carlo](#), [Nastri](#)

*Al comma 2, alla lettera d) dopo le parole: «soggetti interessati» aggiungere: « e che individui gli incentivi di cui all'art.1 comma j)*

### 12.5

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sopprimere il comma 3*

### 12.6

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sopprimere le lettere b), c) d) e f) del comma 3*

### 12.7

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, lettera b) dopo il numero 2) inserire il seguente:*

*"2-bis) adeguati spazi liberi o strutture coperte con funzione di protezione civile coerentemente con le previsioni e le esigenze dettate dalla pianificazione comunale d'emergenza;"*

### 12.8

[Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 3, alla lettera b), dopo le parole "realizzazione o di individuazione," inserire le

seguenti parole: "indicando la quota eventualmente a carico dei comuni"

b) al comma 5, sopprimere le parole "e, previa ultimazione della fase delle osservazioni e delle controdeduzioni entro sessanta giorni, è approvato entro i successivi trenta giorni";

c) sopprimere il comma 6.

## 12.9

### [Nastri](#)

*All'articolo 12, sono apportate le seguenti modifiche:*

- **Al comma 3, alla lettera b)**, dopo le parole "realizzazione o di individuazione," sono inserite le seguenti parole: "indicando la quota eventualmente a carico dei comuni"

- **Al comma 5**, le parole "e, previa ultimazione della fase delle osservazioni e delle controdeduzioni entro sessanta giorni, è approvato entro i successivi trenta giorni", *sono soppresse*.

- **Il comma 6** è soppresso.

*In alternativa*

**Al comma 6** sono anteposte le seguenti parole: "Decorsi 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge,"

## 12.10

### [Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"*

## 12.11

### [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"*

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

## 12.12

### [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

## 12.13

### [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

## 12.14

### [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.*

## 12.15

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».*

#### **12.16**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».*

#### **12.17**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"*

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

#### **12.18**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"*

*Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."*

#### **12.19**

[Nastri](#), [Ciriani](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"*

*Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."*

*Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."*

#### **12.20**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"*

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **12.21**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"*

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

#### **12.22**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"*

**Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".**

#### **12.23**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"*

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

#### **12.24**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"*

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

#### **12.25**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"*

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"**

#### **12.26**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"*

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"**

#### **12.27**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"*

**Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"**

#### **12.28**

[Nastri](#), [Ciriani](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"*

#### **12.29**

[Nastri](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" inserire le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"*

**12.30**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"*

**12.31**

[Nastri](#)

*Al comma 3, alle lettere d) ed f), sostituire le parole: «delle cosiddette bombe d'acqua» con le seguenti: «degli estremi eventi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici»*

**12.32**

[Garavini](#), [Ginetti](#)

*Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

- alla lettera d) sostituire le parole «delle cosiddette bombe d'acqua» con le seguenti: «degli eventi estremi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici»;

- alla lettera f) sostituire le parole «delle cosiddette bombe d'acqua» con le seguenti: «degli eventi estremi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici».

**12.33**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, lettera d) sostituire le parole: "delle cosiddette bombe d'acqua" con le seguenti: "degli eventi pluviometrici estremi (cosiddette 'bombe d'acqua') e connessi dissesti idrogeologici".*

**12.34**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, lettera d) sostituire le parole: "delle cosiddette bombe d'acqua" con le seguenti: "degli eventi atmosferici estremi".*

**12.35**

[Quarto](#), [L'Abbate](#), [Pavanelli](#)

*Al comma 3, lettera d), sostituire le parole «delle cosiddette bombe d'acqua» con le seguenti «degli eventi meteorologici estremi»;*

**12.36**

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#), [Dal Mas](#)

*All'articolo 12, apportare le seguenti modifiche:*

a. al comma 3, sopprimere la lett e);

b. al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole "salvo che gli interventi previsti non prevedano l'eliminazione delle opere abusive"

**12.37**

[Nastri](#)

*All'articolo 12, apportare le seguenti modifiche:*

a. al comma 3, sopprimere la lettera e);

b. al comma 4, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: ", salvo che gli interventi previsti non prevedano l'eliminazione delle opere abusive"

**12.38**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, sopprimere la lettera e)*

**12.39**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "privilegiandone il massimo riutilizzo".*

#### 12.40

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

*Al comma 3), sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) la previsione di interventi strutturali e non strutturali per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, quali l'attenuazione dei fenomeni delle isole di calore e la gestione degli eventi meteorologici estremi, nonché l'utilizzo dell'energia geotermica a bassa entalpia.»

#### 12.41

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare.".*

*Conseguentemente*

*all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20.".*

*all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

#### 12.42

[Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#)

*Al comma 3, "capoverso lettera b),"dopo la lettera f), inserire le seguenti:*

*" f-bis) la previsione di realizzare e/o individuare quelle azioni finalizzate alla piantumazione di alberi a chioma larga nei pressi degli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana anche per attenuare i fenomeni delle isole di calore e degli eventi metereologici estremi;*

*f-ter) la previsione di realizzare e/o individuare quelle azioni finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici per incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e la conseguente diminuzione di emissioni di gas ad effetto serra;*

*f-quater) la previsione di realizzare e/o individuare quelle azioni finalizzate all'installazione di impianti con pannelli solari sui tetti degli edifici per la produzione di acqua calda e il conseguente risparmio di energia elettrica;*

*f-quinqies) la previsione di opere ingegnerizzate per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana per la realizzazione di pareti e tetti verdi ai fini di ottenere la classe energetica più efficiente;*

*f-sexies) la previsione di opere ingegnerizzate per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana al fine di renderli quanto più possibile in grado di resistere ai fenomeni sismici;*

*f-septies) la previsione di realizzare e/ o individuare quelle azioni finalizzate all'installazione di rastrelliere coperte preferibilmente con pannelli fotovoltaici per alimentare biciclette elettriche a pedalata assistita o muscolari;*

*f-octies) la previsione di opere ingegnerizzate per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana finalizzate alla rimozione delle barriere architettoniche per le persone diversamente abili.»*

#### 12.43

[Moronese](#)



*Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

*f-bis) la previsione di interventi di riforestazione urbana e miglioramento della permeabilità dei suoli nel tessuto urbano tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica nonché di progetti e azioni volti all'incremento e alla tutela della biodiversità in ambito urbano.*

#### **12.44**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."*

*Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."*

#### **12.45**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."*

*Conseguentemente,*

*-all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."*

*-all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."*

#### **12.46**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."*

*Conseguentemente*

*all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."*

*all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

#### **12.47**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."*



*Consequentemente*

*all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."*

*all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

**12.48**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."*

*Consequentemente*

*all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."*

*all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

**12.49**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."*

*Consequentemente, all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."*

**12.50**

[Nastri](#)

*Al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."*

*Consequentemente, all'articolo 14, dopo il comma 8, inserire il seguente:*

*"8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12 della presente legge, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."*

**12.51**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, lettera f) sostituire le parole: "delle cosiddette bombe d'acqua" con le seguenti: "degli*

eventi pluviometrici estremi (cosiddette 'bombe d'acqua') e connessi dissesti idrogeologici".

**12.52**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, lettera f) sostituire la parola: "ingegnerizzate" con le seguenti: "tecnologiche e di interventi strutturali e non strutturali".*

**12.53**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, lettera f) sostituire le parole: "delle cosiddette bombe d'acqua" con le seguenti: "degli eventi piovosi estremi".*

**12.54**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 4, alinea premettere le seguenti parole: "Salvo che gli interventi previsti non prevedano l'eliminazione delle opere abusive".*

**12.55**

[Nastri](#)

*Al comma 4, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero non sia intervenuta l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione in sanatoria con le modalità previste dalle specifiche leggi regionali»*

**12.56**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 4, lettera b) dopo le parole: "in aree soggette a vincoli" inserire la seguente: "urbanistici".*

**12.57**

[Nastri](#)

*Al comma 4, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree»*

**12.58**

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

*All'articolo 12, comma 4, la lettera c) dopo le parole "di cui all'articolo 12" inserire le parole: "e 25".*

**12.59**

[De Petris](#)

*Al comma 4, alla lettera c) dopo le parole "di cui all'articolo 12" inserire le seguenti: "e 25".*

**12.60**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "salvo che gli interventi previsti non prevedano l'eliminazione delle opere abusive"*

**12.61**

[Ginetti](#), [Garavini](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente*

*«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano agli immobili acquisiti dal comune e dichiarati di interesse pubblico dal Consiglio ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.»*

**12.62**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

*«5. Il Piano di Rigenerazione Urbana è assimilato al Piano Particolareggiato di cui all'articolo 13*

della L.1150 /42, la cui approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, segue le procedure e le modalità previste dalla legislazione regionale in materia, ove si tratti di interventi in variante allo strumento urbanistico comunale ovvero in conformità allo stesso. L'approvazione del Piano di Rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso contenuti ai sensi del D.P.R. n° 327 /01, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 380 /01 in materia edilizia con riferimento agli interventi previsti all'articolo 3 , comma 1 .lettere a) b),c) ,d).»

#### 12.63

[De Carlo](#), [Nastri](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «è adottato» con le seguenti: «e i piani particolareggiati sono adottati »*

#### 12.64

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

#### 12.65

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

#### 12.66

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

#### 12.67

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

#### 12.68

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

#### 12.69

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

#### 12.70

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, cosiddette "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**12.71**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**12.72**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**12.73**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**12.74**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**12.75**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

**12.76**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

**12.77**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

**12.78**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

**12.79**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

**12.80**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

**12.81**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**12.82**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**12.83**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti." .*

**12.84**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**12.85**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**12.86**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**12.87**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**12.88**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**12.89**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

**12.90**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

**12.91**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »



*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**12.92**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**12.93**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**12.94**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**12.95**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7*

**12.96**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:*

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

*Conseguentemente all'art. 27, s opprimere il comma 7*

**12.97**

[De Carlo](#), [Nastri](#)

*Al comma 6, dopo le parole «rigenerazione urbana» aggiungere le seguenti: «e dei piani particolareggiati»*

**12.0.1**

[Nastri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 12-bis

(Ulteriori misure di incentivazione per la rigenerazione di immobili)

1. Le disposizioni in tema di incentivi e agevolazioni previsti dalla presente legge o dalle norme regionali in materia di rigenerazione urbana dettate in attuazione della legge stessa o comunque ad essa conformi si applicano anche alle aree ed agli edifici previsti dagli strumenti urbanistici quali ambiti oggetto di rigenerazione, nonché agli immobili di cui ai commi seguenti.

2. I comuni, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano le aree ed i complessi edilizi gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: degrado urbanistico-edilizio, degrado socio-economico e degrado ambientale



3. A tale individuazione provvede il Consiglio Comunale con cadenza annuale entro il termine del 30 giugno di ogni anno. I Comuni danno comunicazione dell'avvio del procedimento con pubblicazione di avviso sul sito comunale. La deliberazione del Consiglio Comunale è notificata ai proprietari catastali degli immobili individuati.

4. Decorsi i termini per l'adozione della deliberazione di cui al comma 3, i proprietari di immobili aventi le caratteristiche di cui al comma 2, possono presentare istanza al Comune per il loro riconoscimento ai sensi dello stesso comma 2, accompagnata da idonea documentazione e perizia asseverata, che dimostrino, oltre alla cessazione dell'attività, anche uno o più degli aspetti sopra elencati. Il Consiglio Comunale si pronuncia sull'istanza entro il termine di 90 giorni.

5. Il Consiglio Comunale, nella delibera di cui ai commi 2 e 3, può individuare le deroghe necessarie al fine di rendere attuabili gli interventi di rigenerazione urbana degli immobili di cui ai presenti commi con riguardo: alle norme quantitative, morfologiche, alle tipologie di intervento e dotazioni di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, alle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme sui requisiti igienico-sanitari e nel rispetto delle previsioni comunali sul consumo di suolo.

6. Gli interventi di cui ai presenti commi riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 sono avviati previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi dello stesso d.lgs. 42/2004.

7. Le disposizioni dei presenti commi non si applicano in ogni caso:

a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria;

b) agli immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta.

8. La richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire convenzionato, la segnalazione certificata di inizio attività con atto d'obbligo, o l'istanza di istruttoria preliminare funzionale all'ottenimento dei medesimi titoli edilizi, devono essere presentati entro il termine perentorio di tre anni dalla notifica di cui al comma 3. Nel caso di piani attuativi e di istanze di istruttoria preliminare, i successivi titoli edilizi devono essere presentati entro il termine perentorio di nove mesi dalla approvazione del piano attuativo o dalla comunicazione della conclusione dell'istruttoria preliminare.

9. Entro il termine di cui al comma 8, il proprietario o altro soggetto avente titolo può demolire l'immobile individuato dal Comune con la delibera di cui al comma 2 e avviare il procedimento di bonifica dell'area, qualora siano presenti fenomeni di inquinamento. La demolizione determina il diritto a un quantitativo di diritti edificatori pari alla superficie lorda dell'edificio demolito a condizione che il sito sia messo in sicurezza definitiva, qualora siano presenti fenomeni di inquinamento. La normativa regionale di cui al comma 2 può prevedere che i diritti edificatori siano incrementati qualora il sito venga bonificato dal proprietario non responsabile dell'inquinamento e qualora sia previsto dalla deliberazione di cui ai commi 2 e 3. Il predetto incremento si applica per un periodo massimo di dieci anni dalla comunicazione di fine lavori e dal certificato di avvenuta bonifica, ove prescritto.

10. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono escludere aree o singoli immobili dall'applicazione del presente articolo, nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana."

## **12.0.2**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Dopo l'art. 12, aggiungere il seguente:*

### **Art. 12-bis (Ulteriori misure di incentivazione per la rigenerazione di immobili)**

1. Le disposizioni in tema di incentivi e agevolazioni previsti dalla presente legge o dalle norme regionali in materia di rigenerazione urbana dettate in attuazione della legge stessa o comunque

ad essa conformi si applicano anche alle aree ed agli edifici previsti dagli strumenti urbanistici quali ambiti oggetto di rigenerazione, nonché agli immobili di cui ai commi seguenti.

2. I comuni, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano le aree ed i complessi edilizi gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: degrado urbanistico-edilizio, degrado socio-economico e degrado ambientale

3. A tale individuazione provvede il Consiglio Comunale con cadenza annuale entro il termine del 30 giugno di ogni anno. I Comuni danno comunicazione dell'avvio del procedimento con pubblicazione di avviso sul sito comunale. La deliberazione del Consiglio Comunale è notificata ai proprietari catastali degli immobili individuati.

4. Decorso i termini per l'adozione della deliberazione di cui al comma 3, i proprietari di immobili aventi le caratteristiche di cui al comma 2, possono presentare istanza al Comune per il loro riconoscimento ai sensi dello stesso comma 2, accompagnata da idonea documentazione e perizia asseverata, che dimostrino, oltre alla cessazione dell'attività, anche uno o più degli aspetti sopra elencati. Il Consiglio Comunale si pronuncia sull'istanza entro il termine di 90 giorni.

5. Il Consiglio Comunale, nella delibera di cui ai commi 2 e 3, può individuare le deroghe necessarie al fine di rendere attuabili gli interventi di rigenerazione urbana degli immobili di cui ai presenti commi con riguardo: alle norme quantitative, morfologiche, alle tipologie di intervento e dotazioni di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, alle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme sui requisiti igienico-sanitari e nel rispetto delle previsioni comunali sul consumo di suolo.

6. Gli interventi di cui ai presenti commi riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 sono avviati previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi dello stesso d.lgs. 42/2004.

7. Le disposizioni dei presenti commi non si applicano in ogni caso:

a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria;

b) agli immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta.

8. La richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire convenzionato, la segnalazione certificata di inizio attività con atto d'obbligo, o l'istanza di istruttoria preliminare funzionale all'ottenimento dei medesimi titoli edilizi, devono essere presentati entro il termine perentorio di tre anni dalla notifica di cui al comma 3. Nel caso di piani attuativi e di istanze di istruttoria preliminare, i successivi titoli edilizi devono essere presentati entro il termine perentorio di nove mesi dalla approvazione del piano attuativo o dalla comunicazione della conclusione dell'istruttoria preliminare.

9. Entro il termine di cui al comma 8, il proprietario o altro soggetto avente titolo può demolire l'immobile individuato dal Comune con la delibera di cui al comma 2 e avviare il procedimento di bonifica dell'area, qualora siano presenti fenomeni di inquinamento. La demolizione determina il diritto a un quantitativo di diritti edificatori pari alla superficie lorda dell'edificio demolito a condizione che il sito sia messo in sicurezza definitiva, qualora siano presenti fenomeni di inquinamento. La normativa regionale di cui al comma 2 può prevedere che i diritti edificatori siano incrementati qualora il sito venga bonificato dal proprietario non responsabile dell'inquinamento e qualora sia previsto dalla deliberazione di cui ai commi 2 e 3. Il predetto incremento si applica per un periodo massimo di dieci anni dalla comunicazione di fine lavori e dal certificato di avvenuta bonifica, ove prescritto.

10. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono escludere aree o singoli immobili dall'applicazione del presente articolo, nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana.

### 12.0.3

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Dopo l'art. 12, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 12-bis**

##### ***(Ulteriori misure di incentivazione per la rigenerazione di immobili)***

1. Le disposizioni in tema di incentivi e agevolazioni previsti dalla presente legge o dalle norme regionali in materia di rigenerazione urbana dettate in attuazione della legge stessa o comunque ad essa conformi si applicano anche alle aree ed agli edifici previsti dagli strumenti urbanistici quali ambiti oggetto di rigenerazione, nonché agli immobili di cui ai commi seguenti.

2. I comuni, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano le aree ed i complessi edilizi gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: degrado urbanistico-edilizio, degrado socio-economico e degrado ambientale

3. A tale individuazione provvede il Consiglio Comunale con cadenza annuale entro il termine del 30 giugno di ogni anno. I Comuni danno comunicazione dell'avvio del procedimento con pubblicazione di avviso sul sito comunale. La deliberazione del Consiglio Comunale è notificata ai proprietari catastali degli immobili individuati.

4. Decorsi i termini per l'adozione della deliberazione di cui al comma 3, i proprietari di immobili aventi le caratteristiche di cui al comma 2, possono presentare istanza al Comune per il loro riconoscimento ai sensi dello stesso comma 2, accompagnata da idonea documentazione e perizia asseverata, che dimostrino, oltre alla cessazione dell'attività, anche uno o più degli aspetti sopra elencati. Il Consiglio Comunale si pronuncia sull'istanza entro il termine di 90 giorni.

5. Il Consiglio Comunale, nella delibera di cui ai commi 2 e 3, può individuare le deroghe necessarie al fine di rendere attuabili gli interventi di rigenerazione urbana degli immobili di cui ai presenti commi con riguardo: alle norme quantitative, morfologiche, alle tipologie di intervento e dotazioni di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, alle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme sui requisiti igienico-sanitari e nel rispetto delle previsioni comunali sul consumo di suolo.

6. Gli interventi di cui ai presenti commi riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 sono avviati previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi dello stesso d.lgs. 42/2004.

7. Le disposizioni dei presenti commi non si applicano in ogni caso:

a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria;

b) agli immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta.

8. La richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire convenzionato, la segnalazione certificata di inizio attività con atto d'obbligo, o l'istanza di istruttoria preliminare funzionale all'ottenimento dei medesimi titoli edilizi, devono essere presentati entro il termine perentorio di tre anni dalla notifica di cui al comma 3. Nel caso di piani attuativi e di istanze di istruttoria preliminare, i successivi titoli edilizi devono essere presentati entro il termine perentorio di nove mesi dalla approvazione del piano attuativo o dalla comunicazione della conclusione dell'istruttoria preliminare.

9. Entro il termine di cui al comma 8, il proprietario o altro soggetto avente titolo può demolire l'immobile individuato dal Comune con la delibera di cui al comma 2 e avviare il procedimento di bonifica dell'area, qualora siano presenti fenomeni di inquinamento. La demolizione determina il diritto a un quantitativo di diritti edificatori pari alla superficie lorda dell'edificio demolito a condizione che il sito sia messo in sicurezza definitiva, qualora siano presenti fenomeni di

inquinamento. La normativa regionale di cui al comma 2 può prevedere che i diritti edificatori siano incrementati qualora il sito venga bonificato dal proprietario non responsabile dell'inquinamento e qualora sia previsto dalla deliberazione di cui ai commi 2 e 3. Il predetto incremento si applica per un periodo massimo di dieci anni dalla comunicazione di fine lavori e dal certificato di avvenuta bonifica, ove prescritto.

10. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono escludere aree o singoli immobili dall'applicazione del presente articolo, nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana.

## Art. 13

### 13.1

[Nastri](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 13.2

[Paroli](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 13.3

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 13.4

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Castaldi](#), [Donno](#), [Mautone](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1 premettere i seguenti commi:*

"01. I centri storici e gli agglomerati di valore storico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), sono dichiarati beni culturali d'insieme e soggetti alle misure di protezione e di conservazione di cui al capo III della parte seconda del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

02. I centri storici e gli agglomerati di valore storico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), sono sottoposti a disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato, con divieto di demolizione e ricostruzione e di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresì di nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi. Sono esclusi gli usi non compatibili ovvero tali da recare pregiudizio alla loro conservazione ai sensi degli articoli 20 e 170 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il piano di rigenerazione urbana e sociale comunale per le parti che interessano il centro storico e gli agglomerati di valore storico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), è approvato dal Comune d'intesa con le competenti Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'acquisizione dell'intesa non determina l'esclusione delle autorizzazioni di tutela diretta e paesaggistica per gli interventi di rigenerazione urbana e sociale attuativi del Piano, che restano comunque sottoposti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";

c) *al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

"d-bis) la conservazione dei caratteri tipologici originari degli organismi";

d) *al comma 3 sostituire le lettere a), b), c), con le seguenti:*

»a) lo spazio pubblico e la sua qualità, anche in termini di benefici ecologici;

b) il recupero e il restauro edilizio ed il miglioramento delle prestazioni energetiche compatibili;

c) l'uso sociale dei luoghi;"

e) *dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«c-bis) il recupero funzionale con eventuali necessari inserimenti tecnologici anche per attrezzature pubbliche e quelle strettamente connesse con la residenza;

c-ter) il mantenimento delle destinazioni residenziali;

c-quater) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo;

c-quinquies) il permanere della popolazione residente nel centro storico, con specifiche politiche pubbliche per definire locazioni a canoni agevolati sulla residenza.";

f) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

»3-bis. Il piano di rigenerazione urbana e sociale, per le parti che interessano il centro storico e gli agglomerati di valore storico, garantisce la conformità alla disciplina conservativa di cui al comma 02 del presente articolo, fatte salve assolute e comprovate esigenze di pubblico interesse su singoli elementi dell'insediamento storico, con esclusione dei beni culturali già dichiarati ai sensi degli articoli 10 e 11 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. È altresì fatta salva, nel piano di rigenerazione urbana e sociale, la previsione di interventi su eventuali componenti o singoli elementi ricompresi nell'insediamento storico ma successivi al 1939, nonché su quelli giacenti allo stato ruderale, per le cui fattispecie, in luogo della disciplina conservativa di cui al presente articolo, si ponga l'esigenza di ripristino di condizioni di compatibilità e coerenza con il contesto urbano, anche in ragione delle destinazioni d'uso.";

g) *al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) al primo periodo, sopprimere la parola 'urbanizzate';

2) sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tutele di cui alla parte II, titolo I, capo I e parte III, titolo I, capo II, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;

b) l'indicazione delle proposte progettuali dimostrative della conformità ai contenuti del presente articolo;"

### 13.5

#### [Nastri](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Piano di Rigenerazione Urbana Comunale del Centro Storico è assimilato al Piano di Recupero previsto dall'articolo 27 della legge n°457/78. Lo stesso è approvato dal Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalle Leggi Regionali. Gli interventi di recupero degli immobili ricompresi nel Piano di Rigenerazione Urbana del Centro Storico, necessitano dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/04, salvo quanto previsto dall'articolo 149 del medesimo decreto legislativo e dall'Allegato A al Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 2017 n. 31.»

### 13.6

#### [Nastri](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Piano di Rigenerazione Urbana Comunale del Centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico è approvato dal Comune ai sensi dell'art 16 della legge urbanistica n. 1150/42.»

### 13.7

#### [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti:*

«e se del caso»

### 13.8

#### [Nastri](#)

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio.»*

### 13.9

#### [Ginetti, Garavini](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

1. *Al comma 1, dopo le parole «approvato dal Comune» sostituire le parole «d'intesa con le» con le seguenti: «sentito il parere delle»;*

2. *Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire la parola «tutela:» con le seguenti: «ha l'obiettivo di valorizzare, recuperare e tutelare:»;*

b) *alla lettera c), dopo le parole «trama viaria» inserire le seguenti: «e muraria».*

3. *al comma 3, lettera a), dopo le parole «dei luoghi» inserire le seguenti: «e l'accessibilità turistica».*

4. *al comma 4, lettera a), dopo le parole «della loro conservazione», inserire le seguenti: «e valorizzazione».*

5. *al comma 5, dopo le parole «fenomeni di spopolamento», inserire le seguenti: «incrementandone l'attività turistica.»*

### 13.10

#### [Ginetti, Garavini](#)

*Al comma 1, dopo le parole «approvato dal Comune» sostituire le parole «d'intesa con le» con le seguenti: «sentito il parere delle»;*

### 13.11

#### [Nastri](#)

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio. L'acquisizione dell'intesa determina l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di rigenerazione urbana attuativi del Piano, restando comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»*

### 13.12

#### [La Mura, Fattori, Moronese, Lezzi, Granato, Angrisani, Abate](#)

*All'articolo 13, comma 1, dalle parole "d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio" e fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti parole:*

*"dopo avere acquisito il parere delle competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio nel caso di interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché il rilascio della autorizzazione paesaggistica nel caso di interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 136 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".*

### 13.13

#### [De Petris](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da "d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio" sino alla fine del periodo con le seguenti: "dopo avere acquisito il parere delle competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio nel caso di interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché il rilascio della autorizzazione paesaggistica nel caso di interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 136 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio*

2004, n. 42".

**13.14**

[Nastri](#)

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «, restando comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»*

**13.15**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**13.16**

[Nastri](#)

*Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c)*

**13.17**

[Nastri](#)

*Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b)*

**13.18**

[Nastri](#)

*Al comma 2, sopprimere le lettere a), e c)*

**13.19**

[Nastri](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) i caratteri architettonici e spaziali di specificità culturale fisica e storica dei luoghi;»

**13.20**

[Ginetti](#), [Garavini](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) all'alinea, sostituire la parola «tutela:» con le seguenti: «ha l'obiettivo di tutelare, valorizzare e recuperare:»;

b) alla lettera c), dopo le parole «trama viaria» inserire le seguenti: «e muraria».

**13.21**

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti parole «i caratteri architettonici e spaziali di specificità culturale fisica e storica dei luoghi»*

**13.22**

[Nastri](#)

*Al comma 2, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «culturale e naturale»*

**13.23**

[Nastri](#)

*Al comma 2, lettera a) sostituire le seguenti parole: «culturale e naturale» con la seguente: «nazionale»*

**13.24**

[Nastri](#)

*Al comma 2, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «e naturale dei luoghi»*

**13.25**

[Nastri](#)



*Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c)*

### **13.26**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".*

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

### **13.27**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

### **13.28**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

### **13.29**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".*

*Conseguentemente: al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici.".*

### **13.30**

[Nastri](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

*"d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale."*

2) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "tessuto produttivo", inserire le seguenti: ", commerciale e dei pubblici esercizi".

### 13.31

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale."*

*Conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".*

### 13.32

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.*

### 13.33

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .*

### 13.34

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .*

### 13.35

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".*

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

### 13.36

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e*

*dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".*

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

### 13.37

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".*

**Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".**

### 13.38

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".*

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

### 13.39

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".*

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

### 13.40

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".*

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"**

### 13.41

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e*

*dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".*

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"**

**13.42**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".*

**Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"**

**13.43**

[Nastri](#), [Ciriani](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".*

**13.44**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".*

**13.45**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*"d-bis) l'integrazione nel contesto ambientale e fisico esistente."*

**13.46**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

*«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce l'uso sociale dei luoghi.»*

**13.47**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

*«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:*

*a) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;*

*b) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.»*

**13.48**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
- b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;»

**13.49**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
- b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici;
- c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.»

**13.50**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
- b) il recupero con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;
- c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.»

**13.51**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
- b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;
- c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento.»

**13.52**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
- b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti infrastrutturali;
- c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.»

**13.53**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
- b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;
- c) il recupero del tessuto compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.»

**13.54**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

a) l'uso dei luoghi;

b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;

c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.»

**13.55**

[Ginetti](#), [Garavini](#)

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole «dei luoghi» inserire le seguenti: «e l'accessibilità turistica».*

**13.56**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

"c-bis) Soluzioni di risparmio energetico e installazioni di pannelli solari integrati negli edifici."

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

**13.57**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

"c-bis) Soluzioni di risparmio energetico e installazioni di pannelli solari integrati negli edifici."

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

**13.58**

[Nastri](#)

*Al comma 3 aggiungere in fine la seguente lettera:*

«c-bis) soluzioni di risparmio energetico e installazioni di pannelli solari integrati negli edifici.»

**13.59**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

"c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

**13.60**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

"c-bis) Soluzioni di risparmio energetico e installazioni di pannelli solari integrati negli edifici."

**13.61**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) soluzioni di risparmio energetico e installazioni di pannelli solari integrati negli edifici.»*

**13.62**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

"c-bis) la rivalorizzazione di immobili in stato di abbandono ed estremamente obsoleti al fine di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo".



**13.63**

[De Petris](#)

*Al comma 4, lettera a) dopo le parole "agli articoli 10 e 12" inserire le seguenti: "136 e 146".*

**13.64**

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

*All'articolo 13, comma 4, lettera a) dopo le parole "agli articoli 10 e 12" inserire le seguenti parole:*

*"136 e 146".*

**13.65**

[Ginetti](#), [Garavini](#)

*al comma 4, lettera a), dopo le parole «della loro conservazione», inserire le seguenti:«e valorizzazione».*

**13.66**

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

*All'articolo 13, comma 4, lettera c) dopo le parole "attività produttive" inserire le seguenti parole:*

*", artigianali compatibili".*

**13.67**

[Nastri](#)

*Al comma 4, lettera c) dopo la parola: «produttive» inserire la seguente: "artigianali"*

**13.68**

[Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#)

*Al comma 4, lettera c) dopo la parola «produttive »aggiungere "artigianali"*

**13.69**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 4, lettera c) dopo la parola «produttive» inserire la seguente: "artigianali"*

**13.70**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sopprimere il comma 5*

**13.71**

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Castaldi](#), [Donno](#), [Mautone](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 5 con il seguente:*

*«5. Al fine di consolidare e incrementare la funzione residenziale nei centri storici e arrestare i gravi fenomeni di spopolamento, gli interventi di rigenerazione urbana devono prevedere:*

*a) una quota non inferiore al 25 per cento della superficie utile lorda da destinare ad alloggi a canone concordato o da cedere in locazione a canone agevolato;*

*b) l'utilizzo a favore dell'edilizia residenziale pubblica del patrimonio immobiliare pubblico statale, regionale e comunale dismesso;*

*c) l'obbligo di mantenere le destinazioni residenziali con la sospensione dei cambi d'uso verso destinazioni diverse, fatte salve le attrezzature pubbliche e quelle strettamente connesse e compatibili con la residenza;*

*d) l'erogazione di contributi a favore del comune per l'acquisto di alloggi da cedere in locazione a canone agevolato."*

*b) sopprimere i commi 6, 7, e 8.*

**13.72**



[Ginetti](#), [Garavini](#)

*al comma 5, dopo le parole «fenomeni di spopolamento», inserire le seguenti: «incrementandone l'attività turistica.».*

**13.73**

[Nastri](#)

*Al comma 5 sostituire le parole: «a canone concordato o da cedere in locazione a canone agevolato» con le seguenti: «a canone calmierato»*

**13.74**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 5 sostituire le parole: "concordato o da cedere in locazione a canone agevolato", con le seguenti: "calmierato".*

**13.75**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 5 sostituire la parola "concordato" con "calmierato".*

Conseguentemente sono abrogate le parole "o da cedere in locazione a canone agevolato"

**13.76**

[Nastri](#)

*Sopprimere il comma 6.*

**13.77**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 6, dopo le parole: "legislazione regionale" sono inserite le seguenti: "e provinciale";*

b) *al comma 8, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".*

**13.78**

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 6 dopo le parole: "legislazione regionale" aggiungere le parole: "e provinciale";*

**13.79**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sopprimere il comma 7*

**13.80**

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 8 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".*

**13.81**

[Nastri](#)

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«8-bis. La lettera c) dell'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 è abrogata.»

Art. 14

**14.1**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**14.2**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**14.3**

[Nastri](#)

*Sopprimere l'articolo*

**14.4**

[Nastri](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14

(Accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica)

1. Le previsioni del piano urbanistico comunale relative al riuso e alla rigenerazione del territorio urbanizzato e alle nuove urbanizzazioni si attuano principalmente attraverso accordi operativi, fatte salve le trasformazioni soggette ad intervento diretto. Il Comune, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei privati, può promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi attraverso la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di manifestazione di interesse, nei quali esplicita gli obiettivi prioritari da perseguire nell'attuazione delle previsioni del piano urbanistico comunale. A tale scopo il Comune può altresì fornire indicazioni di massima di carattere progettuale e localizzativo, da osservarsi nella predisposizione del progetto urbano di cui al comma 3, lettera a), per gli ambiti che presentano un particolare valore sotto il profilo paesaggistico, ambientale, architettonico, storico-artistico e testimoniale o che sono caratterizzati da una significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici o da significative criticità ambientali, ovvero per gli areali che richiedano il coordinamento di una pluralità di interventi.

2. Gli accordi operativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

3. Ai fini della stipula degli accordi operativi, i soggetti attuatori presentano al Comune una proposta contenente i seguenti elaborati, parti integranti e costitutive dell'accordo:

a) il progetto urbano, con il quale viene puntualmente rappresentato l'assetto urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale interessato, comprensivo, assieme agli interventi di interesse privato, sia delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici correlati all'intervento che il privato si impegna a realizzare, sia delle eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale;

b) la convenzione urbanistica, nella quale sono definiti gli obblighi funzionali al soddisfacimento dell'interesse pubblico assunti dal privato, il cronoprogramma degli interventi e le garanzie finanziarie che il privato si impegna a prestare, per assicurare la realizzazione e cessione al Comune delle opere pubbliche previste dal progetto urbano di cui alla lettera a);

c) la relazione economico-finanziaria, che illustra analiticamente i valori economici degli interventi pubblici e privati programmati e che ne dimostra la fattibilità e la sostenibilità. La relazione è corredata dalle certificazioni camerali e da altre idonee documentazioni per verificare la disponibilità di risorse finanziarie necessarie per la completa attuazione del programma di interventi o degli stralci funzionali in cui lo stesso eventualmente si articola.

4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il Comune acquisisce l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 con riferimento ai soggetti che propongono la stipula degli accordi operativi. L'accordo operativo deve riportare una clausola risolutiva secondo la quale, in caso di informazione antimafia interdittiva, il Comune procede alla immediata risoluzione dell'accordo nei confronti dei destinatari del provvedimento prefettizio.

5. Fatta salva la corresponsione, secondo quanto previsto dalla presente legge, del contributo di costruzione comprensivo, ove previsto, del contributo straordinario, non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni per la previsione urbanistica degli insediamenti e la loro attivazione.

6. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione, copia delle proposte di accordo operativo presentate è immediatamente pubblicata sul sito web del Comune e depositata presso la sede della medesima amministrazione, per consentire a chiunque di prenderne visione.

7. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento, il Comune verifica la conformità della proposta al piano urbanistico comunale e alla pianificazione territoriale e settoriale vigente e valuta l'interesse pubblico alla sua realizzazione. Entro il medesimo termine, laddove non siano già state specificamente individuate le dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici necessariamente correlati all'intervento, il Comune svolge una prima negoziazione con i privati interessati, per definire il concorso degli stessi alla realizzazione degli obiettivi di qualità urbana ed ecologico-ambientale fissati dal piano, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei privati. Il termine perentorio per l'esame delle proposte avanzate dai privati è raddoppiato nel caso di programmi di intervento particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

8. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine perentorio di cui al comma 7, il Comune si esprime sulla proposta e, qualora sia valutata la conformità della proposta di accordo alla disciplina vigente e sia raggiunta la condivisione dei suoi contenuti, anche attraverso l'eventuale introduzione di modifiche concordate con gli interessati, procede al deposito della proposta di accordo presso la sede comunale, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito web del Comune del relativo avviso di pubblicazione. Entro il medesimo termine chiunque può prendere visione della proposta di accordo e presentare osservazioni. La documentazione relativa alla proposta di accordo è pubblicata in apposita sezione del sito web del Comune, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.

9. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 8, il Consiglio comunale autorizza la stipula dell'accordo, a norma dell'articolo 11, comma 4-*bis*, della legge n. 241 del 1990, decidendo in merito alle osservazioni presentate.

10. Il privato e il rappresentante legale del Comune o suo delegato stipulano l'accordo operativo nei dieci giorni successivi.

11. Copia integrale dell'accordo sottoscritto è pubblicata sul sito web dell'amministrazione comunale ed è depositata presso la sua sede per la libera consultazione del pubblico.

12. L'accordo operativo può avere il valore e gli effetti di titolo abilitativo edilizio, per tutti o parte degli interventi previsti, qualora l'amministrazione comunale accerti che sussistano i requisiti e condizioni prescritti per le opere edilizie e siano stati acquisiti i pareri, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente. Eventuali varianti possono essere autorizzate in fase attuativa con ordinari titoli edilizi.

13. La sottoscrizione degli accordi operativi comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche e di interesse pubblico ivi previste, previa comunicazione di un apposito avviso a coloro che risultino proprietari delle aree interessate secondo le risultanze dei registri catastali, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche individuate in conformità all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

14. L'amministrazione comunale può dotarsi di piani attuativi di iniziativa pubblica, in particolare per gli ambiti che presentano un particolare valore sotto il profilo paesaggistico, ambientale, architettonico, storico-artistico e testimoniale o che sono caratterizzati da una significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici o da

significative criticità ambientali.»

#### 14.5

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) sopprimere i commi 1, 2 e 3;
- b) al comma 4, alla lettera a), sopprimere il secondo periodo e alla lettera c) sopprimere le parole: "e dell'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici";
- c) al comma 5, sopprimere le lettere b) e c);
- d) sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.

#### 14.6

[Nastri](#)

*All'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) **I commi 1 e 2 sono soppressi**
- b) **Il comma 3 è soppresso.**
- c) **Al comma 4** sono apportate le seguenti modifiche:
  - **alla lettera a)**, il secondo periodo è soppresso.
  - **alla lettera c)** le parole: "dell'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici", sono soppresse.
- d) **Al comma 5, le lettere b) e c)** sono soppresse.
- e) **I commi 6, 7 e 8** sono soppressi.
- f) **Il comma 9 è soppresso.**

#### 14.7

[Nastri](#)

*Sopprimere il comma 1*

#### 14.8

[Nastri](#)

*Sopprimere il comma 2*

#### 14.9

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Sopprimere i commi 7 e 8*

#### 14.10

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

"2 bis. Per l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di riconversione dei siti industriali dismessi, possono essere stipulati, anche su proposta di soggetti privati, gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso e funzionale adempimento."

#### 14.11

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, dopo le parole: "ed efficienza energetica" inserire le seguenti: "o che risultano a rischio elevato o molto elevato nei Piani per l'Assetto Idrogeologico, di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, o nei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici ex decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,"*

#### 14.12

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 3 sopprimere le parole da: «che non rispondono» fino alla parola: «energetica»*

**14.13**

[De Petris](#)

*Al comma 3, dopo le parole "efficienza energetica" inserire le seguenti: "e la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree".*

**14.14**

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

*All'articolo 14, comma 3, dopo le parole "efficienza energetica" inserire le parole:*

"e la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree".

**14.15**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero prevedano il pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i)"*

**14.16**

[Nastri](#)

*Al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) **in caso di interventi diretti**, con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, secondo le disposizioni regionali, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati. **In caso di interventi indiretti, l'incremento massimo di cui al periodo precedente è stabilito mediante il piano di rigenerazione urbana;**»

**14.17**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: «a)nel caso di interventi diretti, con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, secondo le disposizioni regionali, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati. Nel caso di interventi indiretti, con incremento massimo da stabilire con il piano di rigenerazione urbana;»*

**14.18**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 4, lettera a) premettere le parole: "Nel caso di interventi diretti," e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "; nel caso di interventi indiretti, con incremento massimo da stabilire con il piano di rigenerazione urbana;"*

**14.19**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al c omma 4, lettera a) premettere le parole: "Nel caso di interventi diretti," e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "; nel caso di interventi indiretti, con incremento massimo da stabilire con il piano di rigenerazione urbana;"*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente:  
"ventiquattro"*

**14.20**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 4, lettera a) premettere le parole: "Nel caso di interventi diretti," e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "; nel caso di interventi indiretti, con incremento massimo da stabilire con il piano di rigenerazione urbana;"*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

**14.21**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: "del 20 per cento".*

**14.22**

[De Carlo](#), [Nastri](#)

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole « 20 per cento della volumetria o della superficie esistente con le seguenti: »30 per cento della volumetria o della superficie esistente o di crediti edilizi, anche vendibili a soggetti terzi, da poter trasferire in zone già trasformabili per gli strumenti urbanistici locali esistenti.«*

**14.23**

[Nastri](#)

*Al comma 5, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,» inserire le seguenti: «subordinati al permesso di costruire di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) del citato testo unico,»*

**14.24**

[Nastri](#)

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «la realizzazione di edifici di classe energetica A e classe di vulnerabilità sismica» con le seguenti: «la realizzazione di edifici di classe energetica A1 (o superiori) e classi di rischio sismico B (o superiore)».*

**14.25**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: "la realizzazione di edifici di classe energetica A e classe di vulnerabilità sismica", con le seguenti: ""la realizzazione di edifici di classe energetica A1 (o superiori) e classi di rischio sismico B (o superiore)".*

**14.26**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole da "la realizzazione" fino a "vulnerabilità sismica" con le seguenti: «la realizzazione di edifici di classe energetica A1 (o superiori) e classi di rischio sismico B (o superiore)».*

**14.27**

[Garavini](#), [Ginetti](#)

*Al comma 5, lettera a) dopo le parole «di classe energetica A» inserire le seguenti: «o superiore»*

**14.28**

[Nastri](#)

*Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «le opere infrastrutturali» inserire le seguenti: «,ad esclusione dei sottoservizi,».*

**14.29**

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#)

*Al comma 5, lettera b), dopo le parole «le opere infrastrutturali» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei sottoservizi».*

**14.30**

[Nastri](#)

*Al comma 7, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «mediante Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA )»*

**14.31**

[Nastri](#)

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "destinazioni d'uso degli edifici" inserire le seguenti: "e delle singole unità immobiliari"*

**14.32**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*All'articolo 14, comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:*

*«ad esclusione delle aree riguardanti parcheggi privati pertinenziali, nel caso in cui il cambio di destinazione d'uso non comporti l'utilizzo del mezzo pubblico o interventi localizzati in prossimità di fermate del sistema di trasporto pubblico.»*

**14.33**

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 7 dopo la parola «1444/68» aggiungere le seguenti "o nella impossibilità del reperimento delle aree le Regioni determinano la monetizzazione«.*

**14.34**

[Nastri](#)

*Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: «; nella impossibilità del reperimento delle aree le Regioni determinano la monetizzazione.»*

**14.35**

[Nastri](#)

*Al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero la loro monetizzazione, sulla base dei criteri stabiliti dai Comuni, nel caso di impossibilità del relativo reperimento.»*

**14.36**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 8, lettera b), dopo la parola: «direzionale,» aggiungere le seguenti: «turistico ricettivo,»;

b) al comma 9, dopo le parole: «è ridotto in misura» aggiungere le seguenti: «da un minimo del 40%».

**14.37**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*



**14.38**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**14.39**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**14.40**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.*

**14.41**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .*

**14.42**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,» .*

**14.43**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono*

*aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**14.44**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**14.45**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

**Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".**

**14.46**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**14.47**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**14.48**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**14.49**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di*

*quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"**

**14.50**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"**

**14.51**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

**Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"**

**14.52**

[Nastri](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente :*

*"8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana deve tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

**14.53**

[Nastri](#), [Ciriani](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

**14.54**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

**14.55**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui*

*all'articolo 5."*

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**14.56**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**14.57**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**14.58**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.*

**14.59**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .*

**14.60**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti*

*climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo», .*

#### **14.61**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."*

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

#### **14.62**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."*

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **14.63**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."*

**Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".**

#### **14.64**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."*



*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**14.65**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."*

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**14.66**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."*

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**14.67**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."*

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"**

**14.68**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."*

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"**

**14.69**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti*

*verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."*

**Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"**

**14.70**

[Nastri](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

*"8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."*

**14.71**

[Nastri](#), [Ciriani](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."*

**14.72**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."*

**14.73**

[De Carlo](#), [Nastri](#)

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

*«9bis. Sempre al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana per la rottamazione e la ristrutturazione degli edifici gli interventi di demolizione totale e smaltimento dei residui e dei rifiuti degli interventi di demolizione, sono pareggiati al 100% dal soggetto pubblico nelle modalità di finanziamento o premialità di cui all'art.1 comma j) della presente legge; i costi medi relativi a tali interventi devono essere pari al 90% della media dei costi medi previsti dalle pubblicazioni annuali dei prezzi delle associazioni di categoria del mercato di riferimento o delle pubblicazioni degli elenchi prezzi degli Enti locali.*

**14.74**

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«9- bis. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380, ogni intervento edilizio relativo alla attivazione, realizzazione, ampliamento ristrutturazione, riconversione, costruzione di opere, che può determinare una variazione d'uso del suolo, deve tener conto dell'indicatore »carbon footprint« utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tale variazione.*

**14.0.1**



[Pazzaglino](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 14-bis

*(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

a) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.

3. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

#### **14.0.2**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente*

«Articolo 14bis. (Smart office)

1. Al fine di prevenire il degrado degli immobili turistico ricettivi e di agevolarne la riqualificazione, è consentito di realizzare all'interno degli immobili degli alberghi, senza necessità di modificarne la destinazione d'uso, spazi destinati ad ospitare uffici, studi privati, scuole, asili, sale riunioni, luoghi d'incontro, negozi e attività similari.

2. L'accesso agli spazi di cui al comma precedente può essere consentito anche a persone che non pernottano presso la struttura ricettiva, che possono altresì servirsi degli ulteriori servizi eventualmente offerti dalla struttura stessa.»

#### **Tit. 14**

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

*Al Capo V sostituire il titolo con il seguente: «Attuazione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale»*

#### Art. 15

#### **15.1**

[Nastri](#)

*Sopprimere l'articolo*

#### **15.2**

[Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **15.3**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti.»

#### **15.4**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti.»

#### **15.5**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di

rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti.»

#### **15.6**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno per le sue competenze, le forme e i modi della informazione, della partecipazione e del confronto pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

#### **15.7**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno per le sue competenze, le forme e i modi della informazione, della partecipazione e del confronto pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

#### **15.8**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*All'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno per le sue competenze, le forme e i modi della informazione, della partecipazione e del confronto pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.»

#### **15.9**

[Paroli](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno per le sue competenze, le forme e i modi della informazione, della partecipazione e del confronto pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

#### **15.10**

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

*All'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:*

"1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico."

#### **15.11**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico.»

#### **15.12**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi della partecipazione diretta dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani e la piena condivisione dei progetti.»

**15.13**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana.»

**15.14**

[De Petris](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* " 1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico ".

**15.15**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico.»

**15.16**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* "le province autonome di Trento e di Bolzano".

**15.17**

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1 sopprimere le parole:* "le province autonome di Trento e di Bolzano".

**15.18**

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#), [Corrado](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

*Al comma 1, dopo le parole «le città metropolitane», inserire le seguenti:* «, le province».

**15.19**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Dal Mas](#)

*All'articolo 15, comma 1, dopo le parole:* «dei progetti» *aggiungere le seguenti:* «, anche affidando specifico incarico a società private».

*Conseguentemente,*

a) *all' articolo 8, comma 1, lettera g, dopo le parole:* «di rigenerazione urbana» *aggiungere le seguenti:* «, anche affidando specifico incarico a società private»;

b) *all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole «di rigenerazione urbana» aggiungere le seguenti:* «, anche affidando specifico incarico a società private».

**15.20**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere

documentata in modo trasparente la partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.»

#### **15.21**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nei provvedimenti dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.»

#### **15.22**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.»

#### **15.23**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.»

#### **15.24**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti locali.»

#### **15.25**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione.»

#### **15.0.1**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzagliani](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO".

### **15.0.2**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

### **15.0.3**

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di



degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),  
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL  
RECUPERO O IL RIUSO"

#### **15.0.4**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

#### **15.0.5**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*



«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.6**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzagli](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i

criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.7**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.8**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.9**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Corti](#), [Briziarelli](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

#### **15.0.10**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Corti](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

#### **15.0.11**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Corti](#), [Briziarelli](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

### 15.0.12

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Corti](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

### 15.0.13

[Saviane](#), [Corti](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro



dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **15.0.14**

[Saviane](#), [Corti](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

#### **15.0.15**

[Saviane](#), [Corti](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

#### **15.0.16**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **15.0.17**

[Saviane](#), [Corti](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di



degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

#### **15.0.18**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.19**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.20**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.21**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.22**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.23**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.24**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

## **15.0.25**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.



5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.26**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

#### **15.0.27**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma

telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.28**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.29**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis



(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

### **15.0.30**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.31**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.32**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono

esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

### **15.0.33**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

### **15.0.34**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

#### **15.0.35**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzagliani](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.36**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.37**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono



esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

### **15.0.38**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

### **15.0.39**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.40**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno



degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.41**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.42**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono

esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.43**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.44**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.45**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.46**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.47**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.48**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.49**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)



1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

#### **15.0.50**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.51**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.52**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.



3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO".

### **15.0.53**

[Saviane](#), [Corti](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

### **15.0.54**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo

denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

#### **15.0.55**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 15, SOSTITUIRE IL COMMA 1 CON IL

SEGUENTE: "1. LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, LE CITTÀ METROPOLITANE E I COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI, DISCIPLINANO, CIASCUNO NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, LE FORME E I MODI PER INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E CONFRONTO CON IL PUBBLICO NELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI DI RIGENERAZIONE URBANA E DEI PROGETTI."

**15.0.56**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**15.0.57**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Corti](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative

di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **15.0.58**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze

indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

*Consequentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **15.0.59**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Corti](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

*Consequentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **15.0.60**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di



degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **15.0.61**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati,*

*disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **15.0.62**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **15.0.63**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.



3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **15.0.64**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione*

*urbana e dei progetti."*

### **15.0.65**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

*Consequentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

### **15.0.66**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono

esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **15.0.67**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

### 15.0.68

[Briziarelli](#), [Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".*

### 15.0.69

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di

abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

#### **15.0.70**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

#### **15.0.71**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo



denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

#### **15.0.72**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

**15.0.73**

[Corti](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 8, AL COMMA 1, LETTERA E) SOPPRIMERE LE PAROLE "CHE NON DETERMINI IN OGNI CASO NUOVO CONSUMO DI SUOLO,".

**15.0.74**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della



Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

#### **15.0.75**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

#### **15.0.76**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono

dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

#### **15.0.77**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzagliani](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze

indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

#### **15.0.78**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

#### **15.0.79**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

### **15.0.80**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

### **15.0.81**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei

piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

#### **15.0.82**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.



5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

#### **15.0.83**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 18, AL COMMA 1, DOPO LA PAROLA "CONTRATTI" AGGIUNGERE LA SEGUENTE: "PUBBLICI".

#### **15.0.84**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,  
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

#### **15.0.85**

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,  
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

#### **15.0.86**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)



1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,  
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

#### **15.0.87**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,  
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

#### **15.0.88**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,  
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

#### **15.0.89**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma

telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,  
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

#### **15.0.90**

[Corti](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,  
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

#### **15.0.91**

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,  
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

#### **15.0.92**

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,  
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

### **15.0.93**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Corti](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 31 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 31 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,  
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

### **15.0.94**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.



3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,  
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

#### **15.0.95**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,  
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

#### **15.0.96**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS,  
SOPPRIMERE LA PAROLA:" "SOSTENIBILE".

#### **15.0.97**

[Corti](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno



degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ARTICOLO 26, AL COMMA 1, CAPOVERSO 2-BIS, SOPPRIMERE LA PAROLA: "SOSTENIBILE".

#### **15.0.98**

[Saviane](#), [Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2), SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL RECUPERO O IL RIUSO"

#### **15.0.99**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

#### **15.0.100**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

#### **15.0.101**

[Saviane](#), [Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEQUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),  
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL  
RECUPERO O IL RIUSO"

#### **15.0.102**

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),  
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL  
RECUPERO O IL RIUSO"

#### **15.0.103**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

#### **15.0.104**

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma

telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),  
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL  
RECUPERO O IL RIUSO"

#### **15.0.105**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),  
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL  
RECUPERO O IL RIUSO"

#### **15.0.106**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)



*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

#### **15.0.107**

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEQUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),  
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL  
RECUPERO O IL RIUSO"

#### **15.0.108**

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEQUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),  
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL  
RECUPERO O IL RIUSO"

#### **15.0.109**

[Saviane](#), [Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di



degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEQUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),  
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL  
RECUPERO O IL RIUSO"

#### **15.0.110**

[Saviane](#), [Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEQUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),  
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL  
RECUPERO O IL RIUSO"

#### **15.0.111**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

#### **15.0.112**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i

criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

#### **15.0.113**

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),  
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL  
RECUPERO O IL RIUSO"

#### **15.0.114**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

#### **15.0.115**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

#### **15.0.116**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

#### **15.0.117**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno



degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

#### **15.0.118**

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),  
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL  
RECUPERO O IL RIUSO"

#### **15.0.119**

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono

esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEGUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),  
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL  
RECUPERO O IL RIUSO"

### **15.0.120**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

CONSEGUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

### **15.0.121**

[Briziarelli](#), [Corti](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)



1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

CONSEQUENTEMENTE: ALL'ART. 27, COMMA 7, CAPOVERSO LETTERA 2),  
SOSTITUIRE LA PAROLA "INUTILIZZATO" CON LE SEGUENTI: "DISPONIBILE PER IL  
RECUPERO O IL RIUSO"

#### **15.0.122**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

CONSEQUENTEMENTE ALL'ART. 27, SOPPRIMERE IL COMMA 7

#### **15.0.123**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Corti](#), [Briziarelli](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

#### **15.0.124**

[Corti](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di

abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

#### **15.0.125**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Corti](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

#### **15.0.126**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Corti](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

#### Art. 16

##### 16.1

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 16.2

[Nastri](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 16.3

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1 sopprimere le parole: "che non comportano nuovo consumo di suolo".*

##### 16.4

[Nastri](#)

*Al comma 1 dopo le parole: "nuovo consumo di suolo" inserire le seguenti: ", in termini di bilancio complessivo".*

##### 16.5

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Caligiuri](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#)

*Al comma 1 dopo le parole "nuovo consumo di suolo" aggiungere le seguenti: "in termini di bilancio complessivo".*

##### 16.6

[Margiotta](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «nuovo consumo di suolo,» inserire le seguenti: «in termini di bilancio zero,»*

##### 16.7

[Ginetti](#), [Garavini](#)

*Al comma 1, dopo le parole «valenza storico-testimoniale», inserire le seguenti: «, al miglioramento della mobilità sostenibile, alla loro accessibilità»*

#### Art. 17

##### 17.1

[Alfieri](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ad integrazione delle risorse del Fondo, gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale inseriti nell'ambito di Piani comunali di rigenerazione*

urbana edei Piani metropolitani di rigenerazione territoriale costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali, con particolare riguardo alla definizione di Investimenti territoriali integrati (I.T.I).»;

*b) al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: «2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale, le Città metropolitane e i Comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana e territoriale possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti SpA, dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.). A tal fine, le Città metropolitane e i Comuni:»*

#### **17.2**

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole "inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana"*

#### **17.3**

[Nastri](#)

*All'articolo 17 è apportata la seguente modifica:*

**Al comma 1**, le parole "inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana" sono soppresse.

#### **17.4**

[Margiotta](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «ambiti prioritari» con le seguenti: «possibili ambiti»*

#### **17.5**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*All'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo le parole «attività economiche e sociali» sono aggiunte le seguenti: «e di tutti quei fondi previsti da Piani e Programmi che non sono stati avviati e/o portati a termine».

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il supporto del finanziamento pubblico è assicurato anche da investimenti privati attraverso accordi di partenariato pubblico privato o operazioni di project financing, con eventuale coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia».

#### **17.6**

[Nastri](#)

*All'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo le parole «attività economiche e sociali» sono aggiunte le seguenti: «e di tutti quei fondi previsti da Piani e Programmi che non sono stati avviati e/o portati a termine».

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il supporto del finanziamento pubblico è assicurato anche da investimenti privati attraverso accordi di partenariato pubblico privato o operazioni di project financing, con eventuale coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia».

#### **17.7**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*All'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole «attività economiche e sociali» aggiungere le seguenti: «e di tutti quei fondi previsti da Piani e Programmi che non sono stati avviati e/o portati a termine».*

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Il supporto del finanziamento pubblico è assicurato anche da investimenti privati attraverso accordi di partenariato pubblico privato o operazioni di project financing, con eventuale*

coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia».

#### 17.8

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) destinati alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente»*

#### 17.9

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e di tutti i fondi previsti in virtù di Piani e Programmi che non sono stati avviati e/o portati a termine".*

#### 17.10

[Margiotta](#)

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche coinvolgendo proposte private e valutandole sulla base di un processo competitivo.»*

#### 17.11

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3, dopo le parole «casse professionali», inserire le seguenti «, oltre ai fondi immobiliari che sono interamente partecipati da fondi pensione o casse professionali,».*

*b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*"3-bis. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono investire parte delle loro risorse nel limite del 5 per cento del loro patrimonio, per la partecipazione in Fondi immobiliari dedicati al finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana. I redditi generati dagli investimenti indicati nel presente comma, sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito".*

#### 17.12

[Paroli](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 3, dopo le parole «casse professionali», inserire le seguenti «, oltre ai fondi immobiliari che sono interamente partecipati da fondi pensione o casse professionali, ».*

#### 17.13

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*"3-bis. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono investire parte delle loro risorse nel limite del 5% del loro patrimonio, per la partecipazione in Fondi immobiliari dedicati al finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana. I redditi generati dagli investimenti indicati nel presente comma, sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito".*

#### 17.14

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*"3-bis. "Al fine di accelerare l'attuazione di soluzioni rapide, che supportino il finanziamento pubblico, favorire soluzioni di rilancio degli investimenti privati attraverso accordi di Partenariato Pubblico Privato o operazioni di *Project Financing*, con eventuale coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia".*

Art. 18

#### 18.1



[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**18.2**

[Nastri](#)

*Al comma 1, dopo la parola: "contratti" inserire la seguente: "pubblici".*

**18.3**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**18.4**

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**18.5**

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*All'articolo 18, dopo la parola «contratti» aggiungere la seguente: «pubblici».*

**18.6**

[Papatheu](#)

*Al comma 1 dopo le parole:"si applicano" aggiungere le seguenti "preventivamente"*

Art. 19

**19.1**

[Nastri](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**19.2**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**19.3**

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**19.4**

[Nastri](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "progettazione degli interventi" inserire la seguente: "pubblici"*

**19.5**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, dopo le parole«progettazione degli interventi» aggiungere la seguente: «pubblici».*

**19.6**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*All'articolo 19, al comma 1, dopo le parole «progettazione degli interventi» aggiungere la seguente: «pubblici».*

**19.7**

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1 , dopo le parole "progettazione degli interventi" aggiungere la seguente "pubblici"*

**19.8**

[Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 1, le parole "qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolge", sono sostituite con le seguenti: "su indicazione dell'amministrazione comunale interessata,*



può svolgersi"

#### **19.9**

[Nastri](#)

*All'articolo 19, è apportata la seguente modifica:*

**Al comma 1**, le parole "qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolge", sono sostituite con le seguenti: "su indicazione dell'amministrazione comunale interessata, può svolgersi"

#### **19.10**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*Dopo le parole "dall'amministrazione comunale interessata, ", inserire le seguenti "nel caso di interventi di iniziativa pubblica".*

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di interventi di iniziativa privata, è facoltativo il ricorso alla procedura di concorso di progettazione o del concorso di idee"*

#### **19.11**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*1) dopo le parole "dall'amministrazione comunale interessata, ", inserire le seguenti "nel caso di interventi di iniziativa pubblica".*

*2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di interventi di iniziativa privata, è facoltativo il ricorso alla procedura di concorso di progettazione o del concorso di idee"*

#### **19.12**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "si svolge" inserire la seguente: "preferibilmente"*

#### **19.13**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ai sensi del comma 3".*

#### **19.14**

[Nastri](#)

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

#### **19.15**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza»*

#### **19.16**

[Nastri](#)

*Sopprimere il comma 5.*

#### **19.17**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, e

qualità della proposta architettonico. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.»

#### **19.18**

##### [Nastri](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.»

#### **19.19**

##### [Nastri](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti.»

#### **19.20**

##### [Nastri](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione umana, economica, sociale e culturale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.»

#### **19.21**

##### [Nastri](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.»

#### **19.22**

##### [Nastri](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.»

#### **19.23**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.»

#### **19.24**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: "per specifici progetti".*

Art. 20

#### **20.1**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Caligiuri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) sopprimere il comma 1;
- b) al comma 2, dopo le parole "la riduzione," inserire la seguente: "anche"

#### **20.2**

[Nastri](#)

*All'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:*

**A) Al comma 1**, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l'amministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana, in non assoggettamento totale o parziale:"

**B) Al comma 2**, dopo le parole "la riduzione," è inserita la seguente parole: "anche"

#### **20.3**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

"b-bis) agli oneri di urbanizzazione, ove ricadenti in aree contaminate e da sottoporre a bonifica ambientale, poste all'interno del tessuto urbano."

#### **20.4**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

"1-bis. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, ai lavori della cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana partecipano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i rappresentanti dei Consigli nazionali delle professioni tecniche, nonché le casse di previdenza tecniche o loro fondazioni cui sia statutariamente devoluto o attribuito il compito di

tutelare gli interessi della categoria."

#### 20.5

[Paroli](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*All'art. 20, comma 6, dopo le parole "ceduti dalle imprese", aggiungere le seguenti: "o da OICR o altri investitori istituzionali."*

#### 20.6

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 6, dopo le parole "ceduti dalle imprese", aggiungere le seguenti: "o da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio o altri investitori istituzionali,".*

#### 20.7

[Nastri](#)

*Al comma 6, dopo le parole: "ceduti dalle imprese", inserire le seguenti: "o da OICR o altri investitori istituzionali."*

#### 20.8

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 6, dopo le parole "ceduti dalle imprese", aggiungere le seguenti: "o da OICR o altri investitori istituzionali«*

#### 20.9

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente: «7. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, **la modifica delle facciate e delle coperture, e di disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici**, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche di supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. **Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi.**A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»*

#### 20.10

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

*«7. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, la modifica delle facciate e delle coperture, e di disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10*

per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche di supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»

#### **20.11**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

"7. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze tra i fabbricati, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico degli edifici:

- a) la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti;
- b) la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti;
- c) di maggiori volumi, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, o superfici finalizzati:

I) attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno; II) attraverso appositi elementi strutturali, al miglioramento statico e sismico degli edifici.

A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

#### **20.12**

[De Petris](#)

*Al comma 7 sostituire le parole "In deroga alle prescrizioni dei" con le seguenti: "Qualora previsto dai".*

#### **20.13**

[Nastri](#)

*Al comma 7, sostituire le parole: "In deroga alle previsioni dei" con le seguenti: "Qualora previsto dai".*

#### **20.14**

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

*All'articolo 20, il comma 7, le parole "In deroga alle prescrizioni dei" sono sostituite dalle parole: "Qualora previsto dai".*

#### **20.15**

[Paroli](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 7 sostituire le parole "In deroga alle previsioni dei" con le seguenti parole: "Qualora previsto dai"*

#### **20.16**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "e di consolidamento antisismico degli edifici" inserire le seguenti: "la modifica delle facciate e delle coperture, e di disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici,"*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

#### **20.17**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi."*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

#### **20.18**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "e di consolidamento antisismico degli edifici" inserire le seguenti: "la modifica delle facciate e delle coperture, e di disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici,"*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

#### **20.19**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "e di consolidamento antisismico degli edifici" inserire le seguenti: "la modifica delle facciate e delle coperture, e di disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici,"*

#### **20.20**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi."*

#### **20.21**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi."*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

#### **20.22**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sopprimere il comma 8*

#### **20.23**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Sopprimere il comma 8*

#### **20.24**



[Nastri](#)

*Sopprimere il comma 8*

**20.25**

[Garavini](#)

*Al comma 8, sostituire la parola "inutilizzati" con le parole "in situazioni di degrado, da demolire«*

**20.26**

[Garavini](#)

*Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente:*

«Il limite temporale di cui al precedente periodo è elevato di cinque anni per le unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato».

**20.27**

[Garavini](#)

*Al comma 8, l'ultimo periodo è soppresso.*

**20.28**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Il comma 8 è sostituito dai seguenti:*

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI)."

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**20.29**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Il comma 8 è sostituito dai seguenti:*

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità



immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

### **20.30**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Il comma 8 è sostituito dai seguenti:*

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

### **20.31**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Il comma 8 è sostituito dai seguenti:*

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.*

### **20.32**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Il comma 8 è sostituito dai seguenti:*

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali

regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

*Consequentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .*

### **20.33**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Il comma 8 è sostituito dai seguenti:*

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

*Consequentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .*

### **20.34**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Il comma 8 è sostituito dai seguenti:*

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

*Consequentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

### **20.35**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Il comma 8 è sostituito dai seguenti:*

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

*Consequentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti".*

#### **20.36**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Il comma 8 è sostituito dai seguenti:*

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

**Consequentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".**

#### **20.37**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Il comma 8 è sostituito dai seguenti:*

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a

condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

*Consequentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

#### **20.38**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Il comma 8 è sostituito dai seguenti:*

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

*Consequentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"  
"sostenibile".*

#### **20.39**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Il comma 8 è sostituito dai seguenti:*

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

*Consequentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

#### **20.40**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Il comma 8 è sostituito dai seguenti:*

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente

ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"**

#### 20.41

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Il comma 8 è sostituito dai seguenti:*

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

**Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"**

#### 20.42

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Il comma 8 è sostituito dai seguenti:*

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

**Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"**



## 20.43

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 8 inserire i seguenti:*

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

## 20.44

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Il comma 8 è sostituito dai seguenti:*

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

## 20.45

[Nastri](#), [Ciriani](#)

*Il comma 8 è sostituito dai seguenti:*

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

## 20.46

### [Nastri](#)

*Sostituire il comma 8 con i seguenti:*

"8. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-bis. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).

8-ter. Ai maggiori oneri di cui ai commi 8 e 8-bis, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

## 20.47

### [Paroli](#), [Gallone](#), [Anastasi](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, lettera c), numero 3), sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché gli alloggi sociali regolarmente assegnati o assegnabili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; detti alloggi sociali non costituiscono presupposto d'imposta, ancorché i relativi rapporti giuridici siano ancora pendenti";

b) al comma 749, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"La suddetta detrazione si applica agli immobili regolarmente assegnati o assegnabili dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, qualora gli stessi non possano essere qualificati alloggi sociali e dunque non rientrino nelle previsioni del comma 741, lettera c), numero 3)".

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

## 20.0.1

### [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Dopo l'art. 20, inserire il seguente:*

#### **"Art. 20-bis**

***(Modifica alla normativa in materia di Imposta Municipale propria (IMU) per incentivare la rigenerazione urbana e l'efficientamento energetico)***

1. All'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è inserita la seguente:



h) le aree fabbricabili sulle quali è in corso la costruzione, anche previa demolizione, di fabbricati destinati ad acquisire la classe energetica [NZEB, A o B] e i fabbricati in cui è in corso l'esecuzione, anche tramite imprese appaltatrici, degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 che comportino il miglioramento di almeno due classi energetiche del fabbricato, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di realizzazione degli interventi edilizi. L'inizio dei lavori è attestato con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal soggetto passivo sulla base di perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato. La classe energetica da conseguire deve risultare dalla dichiarazione di inizio lavori e il relativo conseguimento deve essere dimostrato sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 rilasciato da un tecnico abilitato al termine dei lavori. La presente disposizione non si applica in caso di lavori o interventi relativi a fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. In caso di mancato conseguimento della classe energetica nei termini di cui al precedente periodo, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria prevista per tutto il periodo di efficacia dell'esenzione, maggiorata dei relativi interessi, e si rende applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

2. All'art. 1, comma 747, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

d) i fabbricati di nuova costruzione, anche a seguito di completa demolizione di altro fabbricato preesistente, cui sia attribuita la classe energetica [NZEB, A o B] e i fabbricati che, a seguito dell'esecuzione, anche tramite imprese appaltatrici, degli interventi di cui all'art.3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, abbiano conseguito il miglioramento di almeno due classi energetiche, per il periodo d'imposta in cui è ultimata la costruzione o l'esecuzione degli interventi edilizi predetti, limitatamente al periodo dell'anno successivo all'ultimazione dei lavori, e per i tre periodi d'imposta successivi. La classe energetica conseguita deve essere dimostrata sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento nel caso di fabbricati esistenti, rilasciato da un tecnico abilitato. La presente disposizione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

3. Con riferimento ai fabbricati esistenti cui sia già attribuita la classe energetica [NZEB, A o B] alla data di entrata in vigore della presente legge la base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) è ridotta del 50 per cento per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo dell'anno successivo alla stessa, e per i tre periodi d'imposta successivi e del 20% a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo. La classe energetica conseguita deve essere dimostrata sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 rilasciato da un tecnico abilitato. La presente disposizione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze."

## 20.0.2

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo l'art. 20, aggiungere il seguente:

**Art. 20-bis ( Modifica alla normativa in materia di Imposta Municipale propria (IMU) per incentivare la rigenerazione urbana e l'efficientamento energetico)**

1. All'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

h) le aree fabbricabili sulle quali è in corso la costruzione, anche previa demolizione, di fabbricati destinati ad acquisire la classe energetica [NZEB, A o B] e i fabbricati in cui è in corso l'esecuzione, anche tramite imprese appaltatrici, degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c),

*d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 che comportino il miglioramento di almeno due classi energetiche del fabbricato, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di realizzazione degli interventi edilizi. L'inizio dei lavori è attestato con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal soggetto passivo sulla base di perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato. La classe energetica da conseguire deve risultare dalla dichiarazione di inizio lavori e il relativo conseguimento deve essere dimostrato sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 rilasciato da un tecnico abilitato al termine dei lavori. La presente disposizione non si applica in caso di lavori o interventi relativi a fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. In caso di mancato conseguimento della classe energetica nei termini di cui al precedente periodo, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria prevista per tutto il periodo di efficacia dell'esenzione, maggiorata dei relativi interessi, e si rende applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.*

2. All'art. 1, comma 747, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

*d) i fabbricati di nuova costruzione, anche a seguito di completa demolizione di altro fabbricato preesistente, cui sia attribuita la classe energetica [NZEB, A o B] e i fabbricati che, a seguito dell'esecuzione, anche tramite imprese appaltatrici, degli interventi di cui all'art.3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, abbiano conseguito il miglioramento di almeno due classi energetiche, per il periodo d'imposta in cui è ultimata la costruzione o l'esecuzione degli interventi edilizi predetti, limitatamente al periodo dell'anno successivo all'ultimazione dei lavori, e per i tre periodi d'imposta successivi. La classe energetica conseguita deve essere dimostrata sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento nel caso di fabbricati esistenti, rilasciato da un tecnico abilitato. La presente disposizione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.*

3. Con riferimento ai fabbricati esistenti cui sia già attribuita la classe energetica [NZEB, A o B] alla data di entrata in vigore della presente legge la base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) è ridotta del 50 per cento per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo dell'anno successivo alla stessa, e per i tre periodi d'imposta successivi e del 20% a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo. La classe energetica conseguita deve essere dimostrata sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 rilasciato da un tecnico abilitato. La presente disposizione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

### **20.0.3**

#### Nastri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Modifica alla normativa in materia di Imposta Municipale propria (IMU) per incentivare la rigenerazione urbana e l'efficientamento energetico)

1. All'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

*h) le aree fabbricabili sulle quali è in corso la costruzione, anche previa demolizione, di fabbricati destinati ad acquisire la classe energetica [NZEB, A o B] e i fabbricati in cui è in corso l'esecuzione, anche tramite imprese appaltatrici, degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 che comportino il miglioramento di almeno due classi energetiche del fabbricato, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe*

energetica più alta, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di realizzazione degli interventi edilizi. L'inizio dei lavori è attestato con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal soggetto passivo sulla base di perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato. La classe energetica da conseguire deve risultare dalla dichiarazione di inizio lavori e il relativo conseguimento deve essere dimostrato sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 rilasciato da un tecnico abilitato al termine dei lavori. La presente disposizione non si applica in caso di lavori o interventi relativi a fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. In caso di mancato conseguimento della classe energetica nei termini di cui al precedente periodo, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria prevista per tutto il periodo di efficacia dell'esenzione, maggiorata dei relativi interessi, e si rende applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

2. All'art. 1, comma 747, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

d) i fabbricati di nuova costruzione, anche a seguito di completa demolizione di altro fabbricato preesistente, cui sia attribuita la classe energetica [NZEB, A o B] e i fabbricati che, a seguito dell'esecuzione, anche tramite imprese appaltatrici, degli interventi di cui all'art.3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, abbiano conseguito il miglioramento di almeno due classi energetiche, per il periodo d'imposta in cui è ultimata la costruzione o l'esecuzione degli interventi edilizi predetti, limitatamente al periodo dell'anno successivo all'ultimazione dei lavori, e per i tre periodi d'imposta successivi. La classe energetica conseguita deve essere dimostrata sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento nel caso di fabbricati esistenti, rilasciato da un tecnico abilitato. La presente disposizione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

3. Con riferimento ai fabbricati esistenti cui sia già attribuita la classe energetica [NZEB, A o B] alla data di entrata in vigore della presente legge la base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) è ridotta del 50 per cento per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo dell'anno successivo alla stessa, e per i tre periodi d'imposta successivi e del 20% a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo. La classe energetica conseguita deve essere dimostrata sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 rilasciato da un tecnico abilitato. La presente disposizione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze."

#### **20.0.4**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Dopo l'art. 20, inserire il seguente:*

#### **"Art. 20-bis**

#### ***(Incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio)***

*All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "ristrutturazione immobiliare" sono inserite le seguenti: "nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296" e dopo la parola "provvedano" sono inserite le seguenti parole "anche tramite imprese appaltatrici".*

#### **20.0.5**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Dopo l'art. 20, aggiungere il seguente:*

#### ***Art. 20-bis ( Incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio)***

1. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "ristrutturazione immobiliare" sono inserite le seguenti: "nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296" e dopo la parola "provvedano" sono inserite le seguenti parole "anche tramite imprese appaltatrici".

#### **20.0.6**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 20-bis

*Incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio*

1. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "ristrutturazione immobiliare" sono inserite le seguenti: "nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296" e dopo la parola "provvedano" sono inserite le seguenti parole "anche tramite imprese appaltatrici".»

#### **20.0.7**

[Nastri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 20-bis

(Incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio)

1. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "ristrutturazione immobiliare" sono inserite le seguenti: "nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296" e dopo la parola: "provvedano" sono inserite le seguenti: "anche tramite imprese appaltatrici".

### Art. 21

#### **21.1**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Dal Mas](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **21.2**

[Garavini](#), [Ginetti](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **21.3**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **21.4**

[Nastri](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **21.5**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 1 premettere il seguente : "01. Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione*

urbana sostenibile approvati."

**21.6**

[Nastri](#)

*Sopprimere i commi 1 e 2*

**21.7**

[Nastri](#)

*Sopprimere i commi 1 e 3*

**21.8**

[Nastri](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a. Sopprimere il comma 1;
- b. al comma 3, sopprimere le seguenti parole : "fino al 50 per cento"

**21.9**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*All'art. 21, apportare le seguenti modifiche:*

- a. sopprimere il comma 1;
- b. al comma 3, sopprimere le parole "fino al 50%"

**21.10**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sopprimere il comma 1*

**21.11**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sopprimere il comma 1*

**21.12**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Sopprimere il comma 1*

**21.13**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate all'articolo 9, primo e secondo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche ovvero interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati."*

**21.14**

[Nastri](#)

*Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:*

«*Nell'adozione dei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana è possibile derogare alle disposizioni in materia di limiti di densità edilizia, di limiti di altezza, di limiti dei distacchi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.*»

**21.15**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ""Nei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana si deroga al DM 1444/68, in particolare ai limiti di densità edilizia di cui all'articolo 7, ai limiti di altezza di cui all'articolo 8, ai limiti dei distacchi di cui all'articolo 9.".*

**21.16**

[Nastri](#)

*Sopprimere i commi 2 e 3*

**21.17**

[Lonardo](#)

*Sopprimere il comma 3.*

**21.18**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, capoverso lettera a), sopprimere la parola: "sostenibile".*

**21.19**

[Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis) All'articolo 7 comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

»b- bis) immobili in stato di abbandono da almeno 10 anni caratterizzati da un evidente stato di degrado, fatto salvo quanto già previsto dalla legislazione in materia di rigenerazione urbana».

**21.20**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

" 3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi **pubblici e di pertinenza** delle unità immobiliari fino **al 90** per cento, salvaguardando in ogni caso quelli per disabili, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente **al costo di costruzione medio** di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera."

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

**21.21**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

" 3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi **pubblici e di pertinenza** delle unità immobiliari fino **al 90** per cento, salvaguardando in ogni caso quelli per disabili, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente **al costo di costruzione medio** di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera."

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

**21.22**

[Nastri](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi pubblici e di pertinenza delle unità immobiliari fino al 90 per cento, salvaguardando in ogni caso quelli per disabili, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al costo di costruzione medio di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale



finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.»

#### 21.23

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi pubblici e di pertinenza delle unità immobiliari fino al 90 per cento, salvaguardando in ogni caso quelli per disabili, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al costo di costruzione medio di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.»

#### 21.24

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

" 3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi **pubblici e di pertinenza** delle unità immobiliari fino **al 50** per cento, salvaguardando in ogni caso quelli per disabili, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente **al costo di costruzione medio** di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera."

#### 21.25

[Papatheu](#)

*Al comma 3 sostituire le parole: "la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento" con le seguenti "fatta eccezione per i parcheggi assegnati a portatori di handicap, la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 25 per cento"*

#### 21.26

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3, sopprimere le parole "fino al 50%"*

#### 21.27

[Paroli](#), [Gallone](#), [Gasparri](#)

*Al comma 3 sopprimere le parole da: «a fronte della corresponsione», fino alla fine del comma.*

#### 21.28

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*All'articolo 21, comma 3, sostituire le parole: «valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona.», sono sostituite dalle seguenti: «50% dei costi necessari alla realizzazione.»*

### Art. 22

#### 22.1

[Nastri](#)

*Sopprimere l'articolo*

#### 22.2

[Nastri](#)

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: "in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana".*

#### 22.3

[Nastri](#)

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: "come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE*



della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005"

#### **22.4**

##### [Nastri](#)

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: "e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate"*

#### **22.5**

##### [Nastri](#)

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025"*

#### **22.6**

##### [Nastri](#)

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025" con le seguenti: ""nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025"*

#### **22.7**

##### [Nastri](#)

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025" con le seguenti: ""nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025"*

#### **22.8**

##### [Nastri](#)

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025" con le seguenti: ""nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025"*

#### **22.9**

##### [Nastri](#)

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025" con le seguenti: ""nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025"*

#### **22.10**

##### [Nastri](#)

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025" con le seguenti: ""nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2025"*

#### **22.11**

##### [Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il quinquennio 2021-2025, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

#### **22.12**

##### [Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il quadriennio 2021-2024, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

#### **22.13**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il biennio 2021-2022, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

**22.14**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) prevedere, in accordo con i comuni al di sopra dei 15000 abitanti, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

**22.15**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di esonero dall'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

**22.16**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

**22.17**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

**22.18**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano delle periferie di riferimento;"

**22.19**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

**22.20**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

**22.21**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) prevedere, in accordo con i piccoli comuni, forme di esonero dall'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

**22.22**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

**22.23**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) prevedere, in accordo con i comuni, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

**22.24**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

## 22.25

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano;"

## 22.26

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica;"

## 22.27

[Nastri](#)

*All'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:*

- **Al comma 1 lettera a)**, dopo le parole: "triennio 2021-2023," sono inserite le seguenti:  
"prevedendone il ristoro agli enti locali dove è applicata tale riduzione"

- **Al comma 2**, le parole "previa acquisizione del parere" sono sostituite con le seguenti parole:  
"previa intesa"

## 22.28

[Gasparri](#), [Gallone](#), [Caligiuri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

**a)** al comma 1 lettera a), dopo le parole: "triennio 2021-2023," sono inserite le seguenti:  
"prevedendone il ristoro agli enti locali dove è applicata tale riduzione"

**b)** al comma 2, le parole "previa acquisizione del parere" sono sostituite con le seguenti parole:  
"previa intesa"

## 22.29

[De Petris](#)

*Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: "triennio 2021-2023« inserire le seguenti: »con un ristoro per gli enti locali ove sia applicata tale riduzione".*

## 22.30

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

## 22.31

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree considerate oggettivamente degradate;"

## 22.32

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) garantire agevolazioni, anche di natura fiscale, per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

**22.33**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree periferiche;"

**22.34**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche;"

**22.35**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) garantire agevolazioni per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

**22.36**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane;"

**22.37**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) garantire agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

**22.38**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree degradate;"

**22.39**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) garantire agevolazioni previdenziali per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

**22.40**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono almeno con un contratto di durata triennale i lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

**22.41**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono almeno con un contratto di durata biennale i lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

**22.42**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero e restauro del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

**22.43**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

**22.44**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero, demolizioni e ricostruzione del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

**22.45**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale e amministrativa in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

**22.46**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio urbano delle grandi città e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

**22.47**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

**22.48**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

**22.49**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

**22.50**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree comunque degradate, soprattutto se periferiche, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

**22.51**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

" c) prevedere ulteriori e maggiori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

**22.52**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."*

**22.53**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere forme maggiori di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."*

**22.54**

[Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."*

**22.55**

[Nastri](#)



*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."*

#### **22.56**

##### [Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."*

#### **22.57**

##### [Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale."*

#### **22.58**

##### [Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."*

#### **22.0.1**

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#), [Corrado](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 22-bis.

*(Incentivi all'investimento in start-up innovative e in progetti innovativi per la riqualificazione del patrimonio pubblico o privato nei piccoli comuni)*

1. All'articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica dell'articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con la seguente: «Incentivi all'investimento in start-up innovative e in progetti innovativi per la riqualificazione del patrimonio pubblico o privato nei piccoli comuni»;

b) al comma 4, dopo le parole: «in start-up innovative» aggiungere le parole «o in progetti innovativi diretti alla riqualificazione del patrimonio pubblico o privato in comuni con popolazione residente fino a cinquemila abitanti ovvero in comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a cinquemila abitanti»;

c) al comma 6, dopo le parole: «start-up innovative» inserire le seguenti: «o in progetti innovativi diretti alla riqualificazione del patrimonio pubblico o privato in comuni rientranti fra quelli indicati al comma 4».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5.».

#### **22.0.2**

##### [Nastri](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

"Art. 22.

*(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)*

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma

nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

### 22.0.3

#### [Nastri](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

"Art. 22.

*(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)*

1. Al fine di perseguire e realizzare gli **obiettivi della rigenerazione urbana e non penalizzare le imprese operanti sul territorio nazionale**, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040 si provvede con quota parte delle risorse provenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 28."

#### **22.0.4**

##### [Nastri](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

"Art. 22.

*(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)*

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a **190** milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040 si provvede con quota parte delle risorse provenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 28."

## **22.0.5**

### Nastri

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

"Art. 22.

*(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)*

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale

termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati."

#### **22.0.6**

##### [Nastri](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

"Art. 22.

*(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)*

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022**, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040 si provvede con quota parte delle risorse provenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 28."

#### **22.0.7**

##### [Nastri](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

"Art. 22.

*(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)*



1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."

#### Art. 23

##### 23.1

[Ginetti](#), [Garavini](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «detrazioni di imposta previste» con le seguenti: «detrazioni di imposta e ogni altro beneficio fiscale previsto»*

##### 23.2

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*All'articolo 23, al comma 1, dopo le parole «demolizione e ricostruzione» aggiungere le seguenti: «, nonché per gli interventi di collaudo statico degli edifici».*

##### 23.3

[Nastri](#)

*All'articolo 23, al comma 1, dopo le parole «demolizione e ricostruzione» aggiungere le seguenti: «, nonché per gli interventi di collaudo statico degli edifici».*

##### 23.4

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#)

*Al comma 1, dopo le parole «demolizione e ricostruzione» aggiungere le seguenti: «, nonché per gli interventi di collaudo statico degli edifici».*

##### 23.5

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese sono computate anche quelle per il collaudo statico degli edifici."*

#### Art. 24

##### 24.1

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo le parole: «riconversione agricola» inserire le seguenti: «o naturale»;*

*b) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, sono destinati 10 milioni di euro annui per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, al finanziamento di interventi per la riconversione di terreni sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive, in nuove attività di logistica, commerciali e produttive attraverso azioni di demolizione, di riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli e bonifica. »*

#### **24.2**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "al finanziamento di interventi per la riconversione agricola" inserire le seguenti: "o naturale".*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

#### **24.3**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "al finanziamento di interventi per la riconversione agricola" inserire le seguenti: "o naturale".*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

#### **24.4**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "al finanziamento di interventi per la riconversione agricola" inserire le seguenti: "o naturale".*

#### **24.5**

[Nastri](#)

*Al comma 1 dopo le parole: «riconversione agricola» inserire le seguenti: «o naturale»*

#### **24.6**

[Nastri](#)

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «situati al di fuori dei centri abitati»*

#### **24.7**

[Nastri](#)

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « capannoni, edifici industriali o»*

#### **24.8**

[Nastri](#)

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « capannoni,»*

#### **24.9**

[Nastri](#)

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive»*

#### **24.10**

[Nastri](#)

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « o attività agricole»*

#### **24.11**

[Nastri](#)



*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « non congruenti con la tipologia rurale»*

**24.12**

[Nastri](#)

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « non occupati da più di dieci anni,»*

**24.13**

[Nastri](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: « non occupati da più di dieci anni» con le seguenti: « non occupati da più di nove anni»*

**24.14**

[Nastri](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: « non occupati da più di dieci anni» con le seguenti: « non occupati da più di otto anni»*

**24.15**

[Nastri](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: « non occupati da più di dieci anni» con le seguenti: « non occupati da più di sei anni»*

**24.16**

[Nastri](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: « non occupati da più di dieci anni» con le seguenti: « non occupati da più di cinque anni»*

**24.17**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. A valere sulle risorse del Fondo, di cui all'art. 5, sono destinati 10 milioni di euro annui per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, al finanziamento di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico relativo ad immobili situati nei centri edificati o ricadenti nelle fasce contermini mediante interventi e misure dedicate quali opere di sistemazione dei versanti, opere di regimazione delle acque di ruscellamento, opere di smaltimento funzionale e razionale delle acque meteoriche urbane orientate al contrasto delle condizioni locali di dissesto, realizzazione di sistemi di monitoraggio permanenti."

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: "e per la riduzione del rischio idrogeologico".*

**24.18**

[Nastri](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, sono destinati 10 milioni di euro annui per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, al finanziamento di interventi per la riconversione di terreni sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive, in nuove attività di logistica, commerciali e produttive attraverso azioni di demolizione, di riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli e bonifica. »

**24.19**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari»*

**24.20**

[De Petris](#)

*Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: "nonchè quelle inerenti all'eventuale bonifica dei siti inquinati".*

Art. 25

**25.1**

[Nastri](#)

*Sopprimere l'articolo*

**25.2**

[Nastri](#)

*Sopprimere il comma 1*

**25.3**

[Nastri](#)

*Al comma 1 sostituire la parola: «sostenere» con la seguente: «incentivare»*

**25.4**

[Nastri](#)

*Al comma 1 sopprimere le parole: «sistemazione e »*

**25.5**

[Nastri](#)

*Al comma 1 sopprimere le parole: «e del territorio»*

**25.6**

[Nastri](#)

*Al comma 1 sopprimere la parola: «agricolo»*

**25.7**

[Nastri](#)

*Al comma 1 sopprimere le parole: « alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale»*

**25.8**

[Nastri](#)

*Al comma 1 sopprimere le parole: « e forestale»*

**25.9**

[Nastri](#)

*Al comma 1 sopprimere le parole: « alla cura e al mantenimento dell'assetto idraulico ed idrogeologico»*

**25.10**

[Nastri](#)

*Al comma 1 sopprimere le parole: «ed idrogeologico»*

**25.11**

[Nastri](#)

*Al comma 1 sopprimere le parole: «e alla difesa da eventi climatici »estremi«»*

**25.12**

[Nastri](#)

*Sopprimere il comma 2*

**25.13**

[Nastri](#)

*Al comma 2 sopprimere le parole: « di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e*

forestali,»

**25.14**

[Nastri](#)

*Al comma 2 sopprimere le parole: « e le modalità»*

**25.15**

[Nastri](#)

*Al comma 2 sopprimere le parole: «di qualità»*

**25.16**

[Nastri](#)

*Sopprimere il comma 3*

**25.17**

[Nastri](#)

*Al comma 3 sopprimere le parole: « sociale e»*

**25.18**

[Nastri](#)

*Al comma 3 sopprimere le parole: « e pubblica»*

**25.19**

[Nastri](#)

*Al comma 3 sopprimere le parole: « custodi dell'ambiente e del territorio»*

**25.20**

[Nastri](#)

*Al comma 3 sopprimere le parole: « dell'ambiente e del territorio»*

**25.21**

[Nastri](#)

*Al comma 3 sopprimere le parole: « dell'ambiente e »*

**25.22**

[Nastri](#)

*Al comma 3 sopprimere le parole: « e del territorio»*

**25.23**

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**25.24**

[Abate](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Crucioli](#), [Corrado](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Lannutti](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917.

### 25.25

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Art. 25

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

### 25.26

[Bergesio](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

### 25.27

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 3 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

### 25.28

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il

Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 4 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

#### **25.29**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

#### **25.30**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 4 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

#### **25.31**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il

Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*."».

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

#### **25.32**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 3 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*."».

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

#### **25.33**

[Abate](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Crucioli](#), [Corrado](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Lannutti](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*."».

#### **25.34**

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*."».

#### **25.35**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE*

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

### **25.36**

[Bergesio](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

### **25.37**

[Taricco](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di favorire il recupero di strutture inutilizzate in aree periurbane alla vocazione produttiva di beni alimentari, e di agevolare produzioni in contesto asettico e naturale, all'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."»

## Art. 26

### **26.1**

[Caligiuri](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### **26.2**

[Nastri](#)

*Sopprimere l'articolo*



**26.3**

[Nastri](#)

*Al comma 1, capoverso "2-bis" sopprimere la parola: "subentrante"*

**26.4**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**26.5**

[Nastri](#)

*Al comma 1, capoverso "2-bis" sopprimere la parola: "sostenibile"*

**26.6**

[Nastri](#)

*Al comma 1, capoverso "2-bis" sopprimere le seguenti parole: "già avviati dall'amministrazione precedente e"*

**26.7**

[Nastri](#)

*Al comma 1, capoverso "2-bis" sopprimere le seguenti parole: "e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico, all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato."*

**26.8**

[Nastri](#)

*Al comma 1, capoverso "2-bis" sopprimere le seguenti parole: ", all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato«*

**26.9**

[Nastri](#)

*Al comma 1, capoverso "2-bis" sopprimere le seguenti parole: ", prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato«.*

Art. 27

**27.1**

[Nastri](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a. al comma 1 premettere le seguenti parole: "Ove occorra,"
- b. sopprimere i commi 2, 3 e 7;
- c. al comma 5, sostituire le parole: "gli agglomerati urbani di valore storico consolidato" con le seguenti: "i centri storici";
- d. al comma 6 sopprimere la lettera a);
- e. al comma 6, lettera b) sopprimere le seguenti parole: "a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo".

**27.2**

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*All'art. 27, apportare le seguenti modifiche:*

- a. al comma 1 premettere le seguenti parole: "Ove occorra"
- b. abrogare i commi 2, 3 e 7
- c. al comma 5 sostituire le parole "gli agglomerati urbani di valore storico consolidato" con le seguenti: "i centri storici"
- d. al comma 6 sopprimere la lettera a)

e. al comma 6, lettera b) abrogare le seguenti parole "a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo"

### 27.3

[Gallone](#), [Caligiuri](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, sostituire le parole "un anno", con le seguenti: "due anni"

b) al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c);

c) sopprimere i commi 4, 5 e 6;

d) al comma 7, sostituire il numero 2) con il seguente: "2) la divisione in zone del territorio comunale con l'indicazione delle zone residuali destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona, nonché, ove previsto, la definizione del piano di rigenerazione urbana comunale, elaborato ai sensi delle vigenti norme in materia".

### 27.4

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno già adottato norme in materia di consumo del suolo e rigenerazione urbana verificano la compatibilità delle vigenti norme regionali e provinciali con i nuovi principi di cui alla presente legge e, in caso di contrasto, le modificano con procedura legislativa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, fino all'avvenuta modifica, sono efficaci le disposizioni della presente legge."

*Conseguentemente, al comma 2, alinea, aggiungere in fine le seguenti parole: "e fino all'adeguamento di cui al precedente comma 1:"*

### 27.5

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

"1-bis. Nelle materie disciplinate dalla presente legge restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione."

### 27.6

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,";*

### 27.7

[Nastri](#)

*All'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) **Al comma 1**, le parole "un anno", sono sostituite con le seguenti: "due anni"

b) **Al comma 2**, le lettere a), b) e c) sono abrogate

c) **Il comma 4** è soppresso

d) **Il comma 5** è soppresso

e) **Il comma 6** è soppresso

f) **Al comma 7, il numero 2)** è sostituito dal seguente: "la divisione in zone del territorio comunale con l'indicazione delle zone residuali destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona, nonché, ove previsto, la

definizione del piano di rigenerazione urbana comunale, elaborato ai sensi delle vigenti norme in materia".

#### **27.8**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono fatte salve le norme regionali già esistenti in materia di limitazione del consumo di suolo e rigenerazione urbana di maggior favore che non contrastano con le disposizioni della presente legge.»*

*Conseguentemente, al comma 2, alinea, aggiungere in fine le seguenti parole: «e fino all'adeguamento di cui al comma 1»*

#### **27.9**

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

"1-bis. Nelle materie disciplinate dalla presente legge restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione."

#### **27.10**

[Paroli](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#)

*All'articolo 27 apportare le seguenti modifiche:*

- i commi 2, 3, 5, 6, lettera a) e 7 sono soppressi;

- al comma 6 la lettera b) del comma 6, è sostituita dalla seguente lettera: "b) all'articolo 14 il comma 1-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è sostituito dal seguente comma: «1-bis. "La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali."»

#### **27.11**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) Sopprimere i commi 2, 3, 5, 6, lettera a), e 7;

b) sostituire la lettera b) del comma 6, con la seguente:

"b) il comma 1-bis, dell'articolo 14, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: «1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»»

#### **27.12**

[Nastri](#)

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:*

- sopprimere i commi 2, 3, 5, 6, lettera a) e 7;

- al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 14 il comma 1-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è sostituito dal seguente comma: «1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo

restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»»

#### **27.13**

##### [Nastri](#)

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:*

- sopprimere i commi 2, 3, 5, 6, lettera a);

- al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 14 il comma 1-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è sostituito dal seguente comma: «1-*bis*. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»»

#### **27.14**

##### [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sopprimere i commi 2, 3 e 7*

#### **27.15**

##### [Garavini](#)

*All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- i commi 2, 5, 6, lettera a) sono soppressi;

- al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»».

#### **27.16**

##### [Nastri](#)

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:*

- sopprimere i commi 2, 3, 5;

- al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 14 il comma 1-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è sostituito dal seguente comma: «1-*bis*. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»»

#### **27.17**

##### [Nastri](#)

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:*

- sopprimere i commi 2, 3;

- al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 14 il comma 1-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è sostituito dal seguente comma: «1-*bis*. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»»

#### **27.18**

##### [Nastri](#)

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:*

- sopprimere il comma 2;

- al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 14 il comma 1-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è sostituito dal seguente comma: «1-*bis*. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»»

#### **27.19**

##### [Nastri](#)

*Al comma 2 sopprimere la lettera a) e b)*

#### **27.20**

##### [Nastri](#)

*Al comma 2 sopprimere la lettera a) e c)*

#### **27.21**

##### [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «A decorrere dal termine di cui al comma 1»

b) *al comma 2, lettera a), dopo le parole:* «consumo di suolo» *inserire le seguenti:* «in termini di saldo zero»;

c) *sopprimere il comma 5;*

d) *al comma 6, sopprimere la lettera a);*

e) *lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere in fine le seguenti parole:* «in termini di saldo zero»;

f) *sopprimere il comma 7*

#### **27.22**

##### [Nastri](#)

*Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:* «A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge:»

#### **27.23**

##### [Nastri](#)

*Al comma 2 sopprimere la lettera a)*

**27.24**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1 premettere le seguenti parole: "Ove occorra".*

**27.25**

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 2, all'inizio del comma premettere le seguenti parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge"*

**27.26**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**27.27**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**27.28**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**27.29**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**27.30**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti*



*idrogeologici".*

**27.31**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**27.32**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**27.33**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**27.34**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**27.35**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**27.36**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»



*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.37**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

m) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

n) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

o) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.38**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.39**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.40**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.41**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.42**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole*

*"nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.43**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.44**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.45**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.46**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.47**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.48**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.49**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.50**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.51**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.52**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

**27.53**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

**27.54**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

**27.55**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

**27.56**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

**27.57**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

**27.58**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

**27.59**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

**27.60**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

**27.61**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

**27.62**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**27.63**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**27.64**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**27.65**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**27.66**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**27.67**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**27.68**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del

consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

**27.69**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

**27.70**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

**27.71**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

**27.72**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

**27.73**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

**27.74**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*



**27.75**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**27.76**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**27.77**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**27.78**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**27.79**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

nn) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

oo) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

pp) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**27.80**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**27.81**



[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**27.82**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**27.83**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**27.84**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**27.85**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**27.86**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**27.87**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del

consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**27.88**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**27.89**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**27.90**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**27.91**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**27.92**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**27.93**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati,*

*disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**27.94**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**27.95**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**27.96**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**27.97**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**27.98**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione

significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **27.99**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **27.100**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **27.101**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **27.102**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

#### **27.103**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**27.104**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**27.105**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**27.106**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**27.107**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**27.108**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**27.109**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa

del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**27.110**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**27.111**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**27.112**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**27.113**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**27.114**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**27.115**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*



**27.116**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**27.117**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**27.118**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**27.119**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**27.120**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**27.121**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**27.122**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*



«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

#### **27.123**

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

#### **27.124**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

#### **27.125**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

#### **27.126**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

#### **27.127**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

#### **27.128**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

#### **27.129**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**27.130**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**27.131**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**27.132**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**27.133**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**27.134**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**27.135**

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

**27.136**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**27.137**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**27.138**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**27.139**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**27.140**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**27.141**

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

**27.142**

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente:*

"ventiquattro"

**27.143**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**27.144**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**27.145**

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

**27.146**

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

**27.147**

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

**27.148**

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

**27.149**

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

**27.150**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**27.151**

[Lonardo](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente* «ad eccezione di opere infrastrutturali di esclusivo interesse pubblico e di limitata estensione, è fatto obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e quindi di contribuire all'arresto progressivo, fino all'azzeramento, del consumo del suolo agricolo ai fini di migliorare la permeabilità dei suoli».

**27.152**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

**27.153**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

**27.154**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

**27.155**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

**27.156**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

**27.157**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

**27.158**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

**27.159**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

**27.160**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

**27.161**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

**27.162**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

s) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

t) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

u) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

**27.163**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

s) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

t) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

u) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

**27.164**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

s) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

t) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

u) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

**27.165**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)



*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

- s) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»
- t) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»
- u) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

**27.166**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

- m) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»
- n) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»
- o) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.167**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

- m) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»
- n) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»
- o) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.168**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

- m) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»
- n) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»
- o) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.169**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

- m) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»
- n) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»
- o) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.170**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

- hh) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario



il riuso e la»

ii) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

jj) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

#### **27.171**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

hh) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ii) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

jj) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

#### **27.172**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

hh) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

ii) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

jj) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

#### **27.173**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

hh) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ii) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

jj) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

#### **27.174**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

hh) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

ii) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

jj) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti*

*idrogeologici".*

**27.175**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

s) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

t) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

u) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

**27.176**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

p) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

q) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

r) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.177**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

p) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

q) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

r) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.178**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

p) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

q) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

r) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.179**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

p) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

q) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

r) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.180**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

p) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

q) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

r) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.181**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.182**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.183**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.184**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.185**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.186**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

bb) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

cc) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

dd) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

**27.187**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

bb) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

cc) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

dd) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

**27.188**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

bb) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

cc) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

dd) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

**27.189**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

kk) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ll) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

mm) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

**27.190**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

bb) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

cc) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

dd) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

**27.191**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

bb) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

cc) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

dd) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**27.192**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

ee) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ff) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

gg) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**27.193**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

ee) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

ff) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

gg) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**27.194**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

ee) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

ff) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

gg) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**27.195**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

ee) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ff) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

gg) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**27.196**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

kk) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ll) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

mm) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

**27.197**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

kk) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

ll) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

mm) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**27.198**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

kk) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

ll) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

mm) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

**27.199**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

kk) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ll) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

mm) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.*

**27.200**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

nn) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

oo) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

pp) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".*

**27.201**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#)



*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

ee) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ff) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

gg) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .*

**27.202**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

nn) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

oo) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

pp) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**27.203**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

nn) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

oo) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

pp) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**27.204**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

nn) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

oo) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

pp) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**27.205**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

y) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

z) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

aa) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione*



*urbana e dei progetti."*

**27.206**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

y) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

z) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

aa) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**27.207**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

y) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

z) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

aa) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**27.208**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

y) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

z) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

aa) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**27.209**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

y) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

z) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

aa) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati,*

*disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."*

**27.210**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

- a) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»
- b) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»
- c) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**27.211**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

- a) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»
- b) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»
- c) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**27.212**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

- a) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»
- b) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»
- c) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**27.213**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

- a) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»
- b) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»
- c) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**27.214**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

- a) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»
- b) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

c) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse  
*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la  
seguinte: "pubblici".*

**27.215**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

v) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

w) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

x) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"  
"sostenibile".*

**27.216**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

v) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

w) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

x) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"  
"sostenibile".*

**27.217**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

v) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

w) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

x) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"  
"sostenibile".*

**27.218**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

v) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

w) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

x) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:"  
"sostenibile".*

**27.219**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

v) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

w) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

x) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**27.220**

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

j) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

k) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

l) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

**27.221**

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

j) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

k) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

l) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

**27.222**

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

j) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

k) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

l) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

**27.223**

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

j) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

k) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

l) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

**27.224**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

g) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

h) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

i) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**27.225**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

g) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

h) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

i) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**27.226**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

g) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

h) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

i) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**27.227**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

g) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

h) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

i) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**27.228**

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

g) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

h) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

i) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**27.229**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

d) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

e) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

f) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**27.230**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

d) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

e) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

f) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

#### **27.231**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

d) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

e) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

f) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

#### **27.232**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

d) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

e) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

f) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

#### **27.233**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

d) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

e) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

f) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

#### **27.234**

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

j) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

k) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

l) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

#### **27.235**

[Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

**27.236**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:*

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**27.237**

[De Carlo](#), [Nastri](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «A decorrere dalla» con le seguenti: «Dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;»*

**27.238**

[Nastri](#)

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: "non è consentito consumo di suolo" inserire le seguenti: ", in termini di bilancio complessivo,"*

**27.239**

[Paroli](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole "non è consentito consumo di suolo" aggiungere le seguenti: "in termini di bilancio complessivo"*

**27.240**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c)*

**27.241**

[Nastri](#)

*Al comma 2 sopprimere la lettera b) e c)*

**27.242**

[Nastri](#)

*Al comma 2 sopprimere la lettera b)*

**27.243**

[Lonardo](#)

*Al comma 2, alla lettera b) dopo «è comunque esclusa,» inserire le seguenti: «ad eccezione di opere infrastrutturali di esclusivo interesse pubblico e di limitata estensione,».*

**27.244**

[Nastri](#)

*Al comma 2 sopprimere la lettera c)*

**27.245**

[Nastri](#)

*Al comma 2 lettera c) sopprimere le seguenti parole: «oggetto di tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, solo previa autorizzazione paesaggistica della competente soprintendenza ai sensi dell'articolo 146»*



**27.246**

[Nastri](#)

*Al comma 2, lettera c) sostituire le parole da: «oggetto» sino alla fine del periodo con le seguenti: "nel rispetto dei Piani Paesaggistici Regionali, delle aree tutelate per legge, ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004.»*

**27.247**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 2, lettera c) sostituire le parole da "oggetto" a "semplificata" con le seguenti: "nel rispetto dei Piani Paesaggistici Regionali, delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art 136 e 142 del D.lgs 42/04;"*

**27.248**

[La Mura](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Ortis](#)

*All'articolo 27, comma 2, lettera c) le parole "della competente soprintendenza" sono soppresse.*

**27.249**

[De Petris](#)

*Al comma 2, alla lettera c) sopprimere le parole "della competente soprintendenza".*

**27.250**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Sopprimere il comma 3*

**27.251**

[Nastri](#), [Ciriani](#)

*Al comma 3, dopo le parole: "previsti nei piani attuativi, comunque denominati," eliminare le seguenti: "approvati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".*

**27.252**

[Nastri](#)

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "approvati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".*

**27.253**

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

*Al comma 3 sostituire le parole «dodici mesi» con le seguenti «ventiquattro mesi»*

**27.254**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"*

**27.255**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

**27.256**

[Nastri](#)

*Sopprimere il comma 4*

**27.257**

[Nastri](#)

*Sopprimere il comma 5*

**27.258**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Sopprimere il comma 5*

**27.259**

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#), [Dal Mas](#)

*sopprimere il comma 5*

**27.260**

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Castaldi](#), [Donno](#), [Mautone](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#),  
[Quarto](#)

*Al comma 5, sostituire la lettera m) con la seguente*

«m) gli agglomerati di valore storico e le zone di interesse archeologico».

**27.261**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 5 sostituire le parole "gli agglomerati urbani di valore storico consolidato" con le seguenti:  
"i centri storici"*

**27.262**

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#), [Corrado](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

*Al comma 5, dopo la parola «consolidato» aggiungere le seguenti: «, le zone di interesse archeologico,  
i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO».*

**27.263**

[L'Abbate](#), [Quarto](#), [Pavanelli](#)

*Al comma 5, dopo la parola «consolidato» aggiungere le seguenti:*

" , le zone di interesse archeologico, i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale  
dell'UNESCO"

**27.264**

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#), [Corrado](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. All'articolo 10, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto  
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) le ville, i parchi, le  
alberature e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

**27.265**

[Nastri](#)

*Sopprimere il comma 6*

**27.266**

[Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Alfredo Messina](#)

*Sopprimere il comma 6*

**27.267**

[Nastri](#)

*All'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:*

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. All'articolo 14 del Testo unico delle disposizioni  
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  
giugno 2001, n. 380, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Per gli interventi di  
ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso  
di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che  
ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un  
aumento di consumo di suolo, in termini di bilancio complessivo."».

b) Il comma 7 è soppresso.

**27.268**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*All'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:*

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. All'articolo 14 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo, in termini di bilancio complessivo."».

b) Il comma 7 è soppresso.

**27.269**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'articolo 14 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo, in termini di bilancio complessivo."».

**27.270**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 6 sopprimere la lettera a)*

**27.271**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Al comma 6, sopprimere la lettera a)*

**27.272**

[Mirabelli](#), [Nugnes](#)

*Al comma 6, sopprimere la lettera a).*

**27.273**

[Garavini](#), [Ginetti](#)

*Al comma 6, lettera b) capoverso «1-*bis* » sostituire le parole «permesso di costruire» con le seguenti «concessione edilizia»*

**27.274**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 6 lettera b) sopprimere le seguenti parole: "a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo".*

**27.275**

[Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 6, lettera b, capoverso 1-*bis*, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".*

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il*

*dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".*

**27.276**

[Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.277**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse"*

**27.278**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Bergesio](#)

*Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".*

**Conseguentemente: al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"**

**27.279**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#)

*Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".*

**Conseguentemente: al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"**

**27.280**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.*

**27.281**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#)

*Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre*

2011, n. 214".

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.» .*

**27.282**

[Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".*

*Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.» .*

**27.283**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".*

*Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso»*

**27.284**

[Saviane](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".*

*Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".*

**27.285**

[Briziarelli](#), [Saviane](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".*

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**27.286**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".*

*Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".*

**27.287**

[Pazzagliani](#), [Saviane](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".*

*Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".*

**27.288**

[Saviane](#), [Pazzagliani](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".*

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**27.289**

[Pazzagliani](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Arrigoni](#), [Bergesio](#)

*Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".*

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"*

**27.290**

[Nastri](#), [Ciriani](#)

*Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".*

**27.291**

[Nastri](#)

*Al comma 6, lettera b), capoverso "1-bis", dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".*

**27.292**

[Pazzagliani](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".*

**27.293**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 6, lett. B) : dopo le parole "non comporti un aumento di consumo di suolo" aggiungere le seguenti "in termini di bilancio complessivo".*

**27.294**

[Nastri](#)

*Al comma 6, lettera b), capoverso «comma 1-bis»: aggiungere in fine le seguenti parole: ", in termini di bilancio complessivo."*

**27.295**

[Nastri](#)

*Sopprimere il comma 7.*

**27.296**

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

*Sopprimere il comma 7.*

**27.297**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Sopprimere il comma 7*

**27.298**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Sopprimere il comma 7*

**27.299**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"*

**27.300**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Una quota parte delle risorse di cui all'articolo 28, comma 1, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, è destinata ai Comuni a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese sostenute in applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge».*

Art. 28

**28.1**

[De Carlo](#), [Nastri](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Art. 28.

*(Copertura finanziaria)*

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e quanto a 1,3 miliardi di euro mediante la previsione di un fondo che attinga specifiche risorse dal Recovery Fund. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.



# 1.3.2.1.22. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 211 (pom.) del 04/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021**  
**211ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 ( [n. COM\(2020\) 824 definitivo](#) )**

(Parere alla 10ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il relatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia la presentazione, per la prossima settimana, di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Loredana DE PETRIS e Paola NUGNES.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

**(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Loredana DE PETRIS ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

**(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *COLLINA ed altri.* - *Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile*

**(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *PERILLI.* - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

**(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Maria Alessandra GALLONE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

**(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Patty L'ABBATE.* - *Modifica all'articolo 9*

*della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

**(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Emma BONINO. - Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente**

**(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 aprile.

La presidente [MORONESE](#), in sostituzione della relatrice L'Abbate, dà lettura di uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato), avente ad oggetto il testo unificato all'esame della Commissione di merito.

Precisa inoltre che la proposta mira a realizzare un'efficace sintesi politica tra le posizioni espresse dai vari gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), domandando chiarimenti in ordine ai criteri che si intendono adottare relativamente alle modalità di illustrazione degli emendamenti riferiti al testo unificato predisposto dai relatori.

La presidente [MORONESE](#) precisa che, a norma del Regolamento, l'illustrazione delle proposte emendative dovrebbe aver luogo articolo per articolo, con l'intervento di uno solo dei presentatori per una sola volta e per non più di cinque minuti. È ammesso l'ulteriore intervento di non più di un senatore per ogni Gruppo per non più di cinque minuti. Qualora vi sia un unico intervento riferibile ad un determinato Gruppo relativamente ad un articolo, il tempo per l'illustrazione è elevabile a dieci minuti.

Osserva quindi che, ancorché la prassi, in talune particolari circostanze, abbia ammesso la possibilità, per i vari Gruppi, di illustrare la totalità dei propri emendamenti senza procedere separatamente articolo per articolo, sarebbe opportuno, nel caso di specie, attenersi strettamente al dettato regolamentare.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE  
SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 83, 212, 938, 1203, 1532, 1627, 1632  
E 2160**

La 13ª Commissione permanente, esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo, con riferimento al testo unificato per essi predisposto pubblicato in allegato al resoconto della Commissione affari costituzionali del 23 marzo 2021,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

all'articolo 1 del citato testo unificato, si valuti l'opportunità di integrare la modifica proposta all'articolo 9 della Costituzione demandando ad una legge dello Stato la disciplina circa i modi e le forme di tutela degli animali.

# 1.3.2.1.23. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 212 (ant.) del 05/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2021**  
**212ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Loredana DE PETRIS e Paola NUGNES.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

**(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Loredana DE PETRIS ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

**(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *COLLINA ed altri.* - *Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile*

**(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *PERILLI.* - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

**(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Maria Alessandra GALLONE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

**(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Patty L'ABBATE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

**(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *Emma BONINO.* - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*

**(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - *CALDEROLI ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alla votazione dello schema di parere predisposto dalla relatrice e pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole della sua parte politica e coglie l'occasione per fare in modo che rimanga agli atti parlamentari quale sia l'intenzione del legislatore nell'apportare le modifiche costituzionali in esame. Questa, per come risultante dai lavori preparatori, è infatti un elemento imprescindibile per evitare che, in fase applicativa, venga distorta la portata applicativa delle modifiche medesime e assicurare, invece, che il significato delle stesse sia ricostruito in modo coerente non solo con il loro tenore letterale e la loro collocazione sistematica, ma anche con la finalità effettivamente perseguita dal legislatore. Ciò che più specificamente ritiene necessario sottolineare - al fine di escludere o quantomeno ridurre il rischio che l'inserimento della tutela dell'ambiente in Costituzione sia, soprattutto nella fase iniziale, seguito da un proliferare di questioni di legittimità costituzionale, con conseguenze negative in termini di ritardi amministrativi sul versante della realizzazione delle opere pubbliche, versante particolarmente delicato in una fase storica caratterizzata dalla necessità di dare attuazione al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza - è che tale inserimento non è volto a ostacolare la realizzazione delle opere pubbliche, ma piuttosto ad assicurare che la stessa avvenga con modalità tali da tener conto anche delle esigenze di tutela dell'ambiente, in una prospettiva di ragionevole bilanciamento di tutti gli interessi costituzionalmente rilevanti.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, sottolineando, nell'insieme, l'assoluta condivisibilità delle modifiche che vengono apportate alla Carta costituzionale nella prospettiva di un adeguamento della stessa a problematiche e sensibilità la cui centralità è divenuta oggi indiscutibile, anche se tale centralità deve essere intesa nella logica dell'equilibrato bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti alla quale ha fatto testé riferimento l'intervento del senatore Pazzaglini.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) annuncia l'astensione della sua parte politica, rilevando, da un lato, la condivisibilità delle modifiche recate all'articolo 9 della Costituzione dal testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo e, dall'altro, come quelle relative all'articolo 117 suscitino invece perplessità, mentre quelle relative all'articolo 41 appaiono del tutto superflue.

Il senatore [QUARTO](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, evidenziando come le modifiche costituzionali in esame rappresentino una tappa fondamentale, anche nella prospettiva di favorire un'evoluzione dinamica della nozione di tutela dell'ambiente nel senso di includere nella stessa altresì le esigenze di miglioramento delle matrici ambientali non essendo più sufficiente un approccio meramente conservativo in ordine a queste tematiche.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica. La Carta costituzionale ha rappresentato e rappresenta il patto fondamentale alla base della convivenza civile del Paese e però inevitabilmente, per l'epoca in cui fu redatta, non poteva contenere un riferimento a un complesso di problematiche la consapevolezza delle quali, nella coscienza collettiva, è maturata solo a partire dagli anni '60 del secolo scorso. In questa prospettiva si coglie allora l'esigenza di adeguamento della Carta medesima - che la riforma in esame intende soddisfare - ad una mutata realtà storica, in cui è divenuto centrale il problema del rapporto fra la potenza tecnologica a disposizione del genere umano e la tutela dell'ambiente - che costituisce il sostegno indispensabile alla sopravvivenza del medesimo genere umano - dai pericoli e dai danni derivanti da usi distorti o eccessivi a quella potenza.

L'oratore si sofferma poi, in particolare, sul fatto che nell'ambito della Commissione affari costituzionali, è ancora in via di approfondimento l'opportunità di effettuare un intervento anche sull'articolo 117 della Costituzione, mentre per quanto riguarda l'articolo 41 della stessa ribadisce l'opportunità delle modifiche proposte, nella logica di evidenziare come la tutela della salute e dell'ambiente siano in realtà condizioni irrinunciabili a tutela anche della stessa iniziativa economica,

come dimostrano tra l'altro le vicende della crisi epidemica ancora in atto.

La senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, richiamandosi alle considerazioni testé svolte dal senatore Ferrazzi ed evidenziando come la riforma costituzionale in esame si collochi coerentemente nella prospettiva di contribuire ad un cambio di paradigma di portata storica rispetto alle esperienze dell'età contemporanea e ancor prima dell'età moderna.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere predisposto dalla relatrice è quindi posto ai voti e approvato.

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(1131\)](#) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**[\(970\)](#) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**[\(985\)](#) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**[\(1302\)](#) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**[\(1943\)](#) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**[\(1981\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, decide di rinviare ad altra seduta l'avvio della fase di illustrazione degli emendamenti.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

# 1.3.2.1.24. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 213 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021

**213ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*

[MORONESE](#)

*Intervengono il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava e il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilìa.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 ( [n. 254](#) )**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 7, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Esame e rinvio)

La relatrice [PAVANELLI](#) (M5S) illustra l'atto del Governo in titolo, composto da un unico articolo e volto ad elencare, in apposito allegato, i piccoli comuni rientranti nelle tipologie previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, beneficianti dei finanziamenti di cui all'articolo 3 della citata legge n. 158, secondo i parametri definiti con il decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2020. L'atto viene adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 158 del 2017 (recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, l'equilibrio demografico, il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché il sistema dei servizi essenziali, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico), e su di esso la Conferenza unificata ha sancito l'intesa il 28 gennaio 2021. In particolare, prosegue la relatrice, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 del 2017, richiamato dall'articolo unico dello schema di decreto, stabilisce che i piccoli comuni, con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, nonché i comuni costituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, possano beneficiare dei finanziamenti concessi dall'articolo 3 della legge medesima qualora rientrino almeno in una delle seguenti tipologie, quali dissesto idrogeologico, marcata arretratezza economica, decremento di popolazione rispetto al censimento ISTAT effettuato nel 1981, disagio insediativo, inadeguatezza dei servizi sociali essenziali, difficoltà di comunicazione e lontananza dai grandi centri urbani, densità demografica non superiore ad 80 abitanti per km<sup>2</sup>, unioni dei comuni e comuni ricompresi nel perimetro di un parco nazionale o regionale o di un'area protetta,



nonché comuni istituiti a seguito di fusioni ed incorporazioni ovvero comuni rientranti in aree periferiche e ultraperiferiche.

Inoltre, l'articolo 3 della legge n. 158 del 2017 ha previsto l'istituzione del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive, il cui utilizzo si prevede sia disciplinato attraverso la predisposizione di un "Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni", da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 158 del 2017.

Il decreto del Ministero dell'interno del 10 agosto 2020 - adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 158 del 2017 e richiamato dallo schema di decreto in esame - ha quindi definito, per ciascuna delle suddette tipologie, i parametri per la determinazione dei piccoli comuni destinatari del finanziamento degli interventi di cui alla legge n. 158 del 2017; i piccoli comuni potranno disporre dei finanziamenti se rientrano in almeno uno dei suddetti parametri individuati nella relativa Nota metodologica.

Come riportato nella relazione illustrativa, la platea dei piccoli comuni potenzialmente beneficiari risulta composta da 5.522 enti, corrispondenti a tutti i comuni che al censimento generale della popolazione del 2011 avevano una popolazione fino a 5.000 abitanti, tenute presenti le fusioni avvenute entro il 1° gennaio 2021. La stessa relazione sottolinea che i parametri e gli indicatori verificati per ciascun comune sono riportati sinteticamente nell'intestazione delle colonne costituenti la matrice di selezione dei piccoli comuni che sotto forma di tabulato è contenuto nell'allegato A). In particolare, la verifica di rispondenza al parametro è contrassegnata dall'indice (1): in caso di parametri costituiti da più indicatori la rispondenza a ciascun indicatore è sempre contrassegnata dall'indice (1); inoltre, viene riportata una colonna finale di sintesi in cui l'indice (1) vuol dire che il parametro verifica almeno una delle previste caratteristiche degli indicatori. L'indice (0) indica invece che non è verificata la prevista caratteristica dell'indicatore né tantomeno il parametro finale.

L'oratrice rammenta che l'elenco dei Comuni contenuti nell'allegato A dello schema in esame è soggetto ad aggiornamento ogni tre anni con le stesse procedure previste per l'adozione dello schema in esame secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 158 del 2017. Nella relazione illustrativa si evidenzia peraltro che, durante il triennio di vigenza del decreto in oggetto, nel caso di nuove fusioni, l'elenco dei piccoli comuni sarà aggiornato applicando la metodologia già utilizzata nel corso dei lavori del tavolo tecnico che consiste nel definire gli indicatori del nuovo ente con operazioni aritmetiche eseguite sui dati utilizzati per gli enti di provenienza e, laddove per la tipologia del dato non sia possibile eseguire detta operazione, al nuovo comune sarà attribuita la situazione più favorevole già assegnata a uno dei comuni di provenienza.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica che venga avviata un'ulteriore riflessione sulle modalità con le quali individuare i piccoli comuni maggiormente bisognosi del sostegno finanziario pubblico, ritenendo insufficienti a tal fine i criteri indicati dalla citata legge n. 158 del 2017.

La presidente [MORONESE](#) fissa a martedì 18 maggio 2021, alle ore 15, il termine per far pervenire le osservazioni di cui la relatrice potrà tener conto ai fini della formulazione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ( [n. 257](#) )**

(Parere al Ministro per la transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) osserva che l'atto iscritto all'ordine del giorno si compone di un unico articolo, di un prospetto riassuntivo della ripartizione dei fondi e di due tabelle allegate. Il provvedimento provvede a ripartire annualmente le risorse del capitolo 1551, piano gestionale 2, del bilancio di previsione del Ministero della transizione ecologica, pari a 4.102.413 euro per l'esercizio finanziario 2021, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Il riferimento normativo si rinviene nell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica (collegato 1996), ai sensi del quale il riparto dei contributi tra gli enti interessati viene annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Dalla relazione illustrativa allo schema di decreto in esame e dal prospettivo riassuntivo della ripartizione dei fondi contenuti nel citato capitolo di spesa 1551, risultano quindi i seguenti soggetti beneficiari e le seguenti destinazioni di spesa previste per il riparto 2021: a 24 Enti Parco nazionali: 1.888.000 euro; a 29 Aree Marine protette: 921.000 euro; al Fondo di premialità da destinare agli Enti parco che avranno rispettato termini e modalità previste e raggiunto un buono stato di avanzamento dei progetti: 53.413 euro; Per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato alla Convenzione internazionale di Bonn sulla tutela delle specie migratorie, nonché alla Convenzione c.d. "CITES" sul commercio internazionale di flora e fauna: 420.000 euro); ai 3 Parchi minerari di cui alle lettere E, F e G del citato prospetto riassuntivo (Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, Parco museo delle miniere dell'Amiata, Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche): 820.000 euro, ripartiti in 300.000 per i primi due e 220.000 euro per il terzo.

Nella citata relazione illustrativa si specifica altresì che la procedura per il riparto della quota destinata agli Enti Parco nazionali di cui all'Allegato A allo schema medesimo è stata elaborata sulla base di tre distinti parametri - quali superficie occupata, superfici naturali, e numero dei comuni - a ciascuno dei quali è stato applicato un coefficiente di ponderazione per tener conto del livello di importanza assegnato a ciascun parametro rispetto agli altri. Sono state quindi assegnate quote fisse in base alla percentuale così ottenuta e precisamente: 65.000 euro, per una percentuale pari o inferiore al 4 per cento; 85.000 euro, per una percentuale superiore al 4 per cento ed inferiore al 6 per cento; 103.000 euro per una percentuale pari o superiore al 6 per cento.

Inoltre, relativamente al riparto della quota destinata alle Aree marine protette di cui all'Allegato B allo schema medesimo, va rilevato che la procedura è stata elaborata sulla base della distinzione in zone ASPIM (Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea) e zone non ASPIM, prevedendo, per le prime, una quota fissa di 51.000 euro e per le seconde una quota fissa di 20.000 euro.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [LA MURA](#) (*Misto*) sottolinea l'importanza dello schema di decreto in esame, richiamando in particolare l'attenzione sui profili relativi alle attività di ricerca legate alle dinamiche riguardanti gli insetti impollinatori e alle attività concernenti la tutela degli habitat costieri.

Chiede infine alcuni chiarimenti in ordine al funzionamento del Fondo di premialità.

La presidente [MORONESE](#) fissa a martedì 18 maggio 2021, alle ore 15, il termine per far pervenire le osservazioni di cui la relatrice potrà tener conto ai fini della formulazione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La presidente [MORONESE](#) comunica che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 3.8 (3.8 (Testo 2), pubblicato in allegato).

Si procede quindi con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto*), nell'illustrare le proposte a sua firma, si sofferma innanzitutto, da un punto di vista generale, sulla necessità di operare un efficace recupero delle realtà urbane - in linea con quanto fatto in altre città europee - improntato soprattutto alla realizzazione di efficaci sinergie tra pubblico e privato.

Proprio sotto quest'ultimo aspetto, tuttavia, l'articolo 1 del testo unificato all'esame della Commissione non sembra prendere adeguatamente in considerazione l'apporto del settore privato ed alcuni suoi emendamenti operano appunto nel senso di favorire un'efficace sinergia fra i due settori.

Altre proposte emendative intervengono, sul piano definitorio, per meglio distinguere fra cause ed effetti dei fenomeni ambientali. Tali, ad esempio, gli interventi volti a sopprimere le parole "bombe d'acqua" ed a sottolineare l'impatto degli eventi di dissesto idrogeologico.

Conclude invitando la Commissione a soffermarsi, in particolar modo, sulle proposte a sua firma che intervengono sulla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*), nell'illustrare le proposte a sua firma, sottolinea la particolare valenza dell'emendamento 1.6. La proposta mira innanzitutto ad introdurre una definizione di consumo di suolo più elastica ed in linea con le determinazioni assunte dall'Unione europea, oltre a sottolineare l'opportunità di valorizzare i centri storici evitando soluzioni che impedirebbero, in sostanza, qualsiasi intervento migliorativo. L'emendamento introduce inoltre una serie di commi aggiuntivi, tra i quali meritano attenzione la definizione di consumo di suolo (legata all'incremento annuale della superficie agricola soggetta a interventi di impermeabilizzazione) e la previsione, per raggiungere l'obiettivo di assenza di consumo di suolo entro il 2050, della conclusione di un'intesa, in sede di conferenza unificata, per la riduzione del consumo di suolo a livello nazionale.

L'oratore pone altresì l'accento sugli emendamenti 1.4, 1.9, 1.87, 1.98 e 1.124, soffermandosi sui contenuti degli stessi.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti a sua firma, volti a superare alcune rigidità del testo tali da compromettere la sua effettiva aderenza alla *ratio* sottesa ai disegni di

legge iscritti all'ordine del giorno, rilevando inoltre che la disciplina particolarmente dettagliata recata dall'articolo 1 del testo unificato potrebbe porsi in contrasto con il dettato dell'articolo 117 della Costituzione in materia di legislazione concorrente.

Nel dettaglio, pone quindi l'accento sulla proposta 1.7, che interviene recando una definizione di consumo di suolo meno restrittiva, in linea con gli orientamenti maturati in ambito europeo, ed in grado di tutelare gli investimenti immobiliari e le peculiarità del comparto edilizio. L'emendamento mira altresì a consentire interventi più efficaci nel recupero degli immobili degradati e per favorire la valorizzazione dei centri storici.

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*), invita innanzitutto la Commissione a valutare la *ratio* sottesa all'emendamento 1.5, volto a valorizzare le produzioni agroalimentari nazionali nello spirito della legislazione europea.

Pone quindi l'accento sull'emendamento 1.31 volto ad introdurre il concetto di metabolismo urbano. Tale avanzata concezione mira a realizzare un pieno equilibrio ambientale e un'efficace monitoraggio dei flussi di energia che interessano i centri abitati, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile e di tutelare l'ambiente e la bio-diversità.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti, osserva innanzitutto, da un punto di vista generale, che gli emendamenti della propria parte politica sono volti a migliorare il testo depurandolo da ingiustificati approcci ideologici, i quali, una volta tradotti in disposizioni normative, potrebbero addirittura dar luogo ad effetti contraddittori, in quanto operanti in direzione contraria alla stessa *ratio* sottesa al concetto di rigenerazione urbana.

Richiama in particolare l'attenzione sulle proposte che operano a livello definitorio, intervenendo sul comma 1 dell'articolo ed in particolare sulle lettere a) (eccessivamente restrittiva e non in linea con il contesto europeo), f) (che appare calibrata sulle particolari esigenze della città di Venezia, le quali, tuttavia, non sono proprie di altre città d'arte), h) (che, qualora la precedente lettera a) risultasse immutata, sarebbe, di fatto, vanificata) ed i) (il cui disposto andrebbe esteso anche alla partecipazione delle associazioni).

La senatrice [LA MURA](#) (*Misto*) dichiara di aggiungere la propria firma a tutte le proposte a prima firma della presidente Moronese.

Illustra quindi brevemente gli emendamenti a sua firma, ponendo l'accento sulle proposte 1.36, 1.69 ed 1.102.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti a sua firma, sottolineando la necessità di adeguare il testo all'esame della Commissione alla normativa europea, valorizzando le sinergie tra pubblico e privato e le specificità del settore agricolo.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), nell'illustrare brevemente le proposte a sua firma, rimarca l'opportunità di concentrare l'esame su quelle proposte ritenute dai Gruppi (e specificatamente dalle forze politiche di maggioranza) di particolare importanza. Ciò al fine di una più efficiente organizzazione dei lavori, che consentirebbe, altresì, di approvare il provvedimento in tempi congrui.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) dichiara di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti aventi come prima firmataria la senatrice De Petris.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pone innanzitutto l'accento sull'emendamento 1.29, volto a superare l'impostazione del testo sul consumo di suolo, improntata ad eccessiva rigidità. Sottolinea quindi i contenuti delle proposte 1.73 (con particolare riferimento alla riconversione delle aree industriali dismesse) ed 1.74 (focalizzata sul sostegno alle iniziative economiche di prossimità). Conclude invitando la Commissione a considerare le tematiche evocate dalle proposte 1.59 ed 1.60,

che si inquadrano in una concezione ampia ed elastica del concetto di rigenerazione urbana, avente riguardo anche alla riorganizzazione del ciclo dei rifiuti.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.10, che interviene su alcuni punti nodali del testo (come, ad esempio, il concetto di consumo di suolo) al fine di introdurre definizioni e misure più aderenti alla *ratio* ad esso sottesa ed alla legislazione europea, superando alcune ingiustificate rigidità ideologiche (riguardanti soprattutto la tematica del consumo di suolo) così da favorire il pieno recupero del patrimonio edilizio (non limitandosi ai soli edifici degradati).

La proposta emendativa, inoltre, approfondisce il tema della mobilità, promuovendo interventi di rigenerazione e di *sharing mobility*, nell'ottica di un efficace sfruttamento delle tecnologie e senza che ciò si traduca in interventi pervasivi e limitanti della *privacy* e delle libertà individuali.

Il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*), aggiunge la firma ed illustra gli emendamenti aventi come primo firmatario il senatore Ferrazzi, osservando che tanto le risultanze delle audizioni effettuate, quanto i rilievi emersi nel corso della discussione generale, impongono una ponderata analisi del testo all'esame della Commissione, nell'ottica di ricercare un'ampia sintesi politica.

Stante quanto precede, appare, a suo avviso, necessario esplicitare che lo scopo del testo non è il solo recupero degli edifici degradati, bensì consentire tutte quelle trasformazioni funzionali ad una piena ed effettiva rigenerazione urbana.

Anche con riferimento alla nozione di consumo di suolo, sarebbe a suo avviso necessario chiarire che il testo in esame non interviene su questa tematica. La rigenerazione urbana ha naturalmente ad oggetto interventi sul costruito e, se ciò può avere come effetto ulteriore un contenimento del consumo di suolo, non è questa però la finalità specifica delle misure previste dal testo in esame. Sotto tale aspetto, peraltro, potrebbe essere utile approfondire la possibilità di consentire un aumento aggiuntivo delle volumetrie, ossia di favorire - tramite efficaci misure di compromesso - uno sviluppo urbanistico in senso verticale nelle aree oggetto degli interventi.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), esprimendo apprezzamento per le considerazioni poc'anzi svolte dal relatore Mirabelli.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,15.*

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE

N. [1131](#), [970](#), [985](#), [1302](#), [1943](#), [19811](#)

Art. 3

### **3.8 (testo 2)**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Bergesio](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole: "del Ministero della cultura," inserire le seguenti: "Ministero del turismo,";*

*b) dopo le parole: "del Ministero dell'economia e delle finanze," inserire le seguenti: "del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,".*

# 1.3.2.1.25. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 214 (pom.) del 18/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021  
**214ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2207\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FERRAZZI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. Il decreto-legge - che si compone di sei articoli - reca un complesso di interventi finanziari e di misure urgenti relative ad investimenti, con misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per investimenti.

L'articolo 1 dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026 (comma 1). Il comma 2 ripartisce le risorse del Fondo tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse ed il relativo profilo finanziario annuale. I commi da 3 a 5 recano misure di proroga del c.d. "Superbonus", mentre i successivi commi 6-7 disciplinano le modalità per l'attuazione degli investimenti previsti dal Piano prevedendo l'emanazione di un decreto del MEF entro trenta giorni per disciplinare il monitoraggio degli interventi. Il comma 8 prevede che l'attuazione degli interventi costituenti aiuti di Stato sia soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. Il comma 9 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del Piano nazionale complementare. I successivi articoli da 2 a 6 recano rispettivamente misure di rifinanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione (art. 2); ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0 (art. 3); interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie Alta Velocità/Alta



Capacità (art. 4); disposizioni finali e di copertura finanziaria (art. 5) ed infine disposizioni sulla decorrenza (art. 6).

Per i profili di specifico interesse, nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 1, si segnala il comma 2, lettera b), ove sono determinate le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare al finanziamento delle aree colpite dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016 nel Centro-Italia, per complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il complesso di tali risorse è così ripartito: 220 milioni per l'anno 2021; 720 milioni per l'anno 2022; 320 milioni di euro per l'anno 2023; 280 milioni di euro per l'anno 2024; 160 milioni di euro per l'anno 2025; 80 milioni di euro per l'anno 2026.

L'articolo 1, comma 2, lett. c) n. 10 stanZIA nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per interventi di efficientamento energetico; inoltre, l'articolo 1, comma 2, lett. c) n. 11 stanZIA nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026 per l'elettrificazione delle banchine (c.d. *cold ironing*). Si ricorda che l'efficientamento energetico è oggetto di uno specifico investimento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, che alla Missione 2, componente 3 ha come obiettivo l'efficienza energetica e riqualificazione degli edifici (con un importo di 15,36 mld), costituendo tale profilo uno dei cardini della transizione ecologica che sottende al Piano, che menziona i differenti aspetti dell'efficientamento energetico degli edifici, dell'efficientamento energetico di musei, cinema e teatri, dell'efficientamento energetico di stazioni e nodi ferroviari nonché dell'efficientamento energetico dei porti.

Nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 1, possono altresì essere menzionate le risorse del Piano nazionale complementare pari a 350 milioni di euro dal 2022 al 2026 da destinare al programma "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", nell'ambito dell'assegnazione di 1.750 milioni di euro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (tramite trasferimento di risorse dal MEF) di cui al comma 2, lettera a). Si segnalano inoltre le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare, per gli anni dal 2021 al 2026, per complessivi 1.000 milioni di euro, al finanziamento del programma "Strade Sicure" ed in particolare di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel per le autostrade A24-A25, e per complessivi 450 milioni di euro, per un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel gestiti da ANAS, nell'ambito dell'assegnazione di 9.760 milioni di euro al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo quanto previsto dal comma 2, lettera c) punti 5 e 6. All'interno della medesima dotazione assegnata al MIT, di cui alla lettera c) del comma 2, sono poi destinate risorse pari a 1.470 milioni di euro dal 2021 al 2026 per lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici (punto 7). Si ricorda che gli investimenti di cui ai punti 1 e 2, relativi rispettivamente a Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus, nonché a Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi, risultano complementari alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 2 relativa a Transizione energetica e mobilità sostenibile del PNRR (articolo 1, comma 2, lettera c).

Si segnala poi l'articolo 1, comma 2, lettera c), n. 13, che determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per complessivi 2.000 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, al programma "Sicuro, verde e sociale", per interventi di riqualificazione edilizia residenziale pubblica, da assegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo le seguenti modalità: 200 milioni per l'anno 2021; 400 milioni per l'anno 2022; 350 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Sono poi recate le risorse pari a 1.455,24 milioni dal 2021 al 2026 assegnate al Ministero della cultura riferite ad un Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici ed aree naturali, secondo quanto previsto al comma 2, lettera d); le risorse sono destinate al finanziamento di 14 interventi inclusi nel Piano Strategico Grandi attrattori culturali, con riferimento a siti a valenza



culturale nonché naturale.

Risorse pari a complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 sono poi assegnate al Ministero della Salute, con riferimento ai seguenti programmi ed interventi: Salute, ambiente e clima; Verso un ospedale sicuro e sostenibile; Ecosistema innovativo della salute. La lettera e) dell'articolo 1, comma 2, prevede in particolare una dotazione complessiva di 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, con riferimento ai programmi ed interventi previsti, tra i quali: in materia di salute, ambiente e clima, vengono stanziati 51,49 milioni per il 2021, 128,09 milioni per il 2022, 150,88 milioni per il 2023, 120,56 milioni per il 2024, 46,54 milioni per il 2025 e 2,45 milioni per il 2026; relativamente ad un "ospedale sicuro e sostenibile", vengono stanziati 250 milioni per il 2021, 390 milioni per il 2022, 300 milioni per il 2023, 250 milioni per il 2024, 140 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026, mentre relativamente ad un "ecosistema innovativo della salute", vengono stanziati 10 milioni per il 2021, 105,28 milioni per il 2022, 115,28 milioni per il 2023, 84,28 milioni per il 2024, 68,28 milioni per il 2025 e 54,28 milioni per il 2026. Si ricorda infatti come, in relazione agli interventi relativi ai profili sanitari connessi con le problematiche dell'ambiente e del clima, il Piano nazionale preveda la definizione entro la metà del 2022, a seguito della presentazione di un disegno di legge alle Camere, di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con l'approccio *One-Health*.

All'articolo 1, comma 2, lettera l) sono poi determinate le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per gli anni dal 2021 al 2024, per complessivi 210 milioni di euro, al finanziamento di Piani urbani integrati gestiti dal Ministero dell'interno e ripartite prevedendo 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023, e 20 milioni di euro nell'anno 2024. Tali investimenti complementari ricadono nella Missione 5 (Inclusione sociale), Componente 2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore), nell'ambito degli investimenti dedicati alla Rigenerazione urbana e *housing sociale*.

L'articolo 1, comma 3, proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, il termine per avvalersi della misura della detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche negli edifici (c.d. "*Superbonus*") per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali; agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori. Il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, mentre il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del *Superbonus*, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell'agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Enea e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato. Il comma 2, lettera m), determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare al finanziamento delle misure sopra descritte, pari a 910 milioni di euro per l'anno 2023, 829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026.

Infine va menzionato l'articolo 3, a contenuto prettamente finanziario, che apporta modifiche alla disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 del medesimo articolo 1, in materia di Transizione 4.0. La relazione tecnica al decreto rivela a tale riguardo come, a seguito di interlocuzioni informali avviate con la Commissione Europea sulle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia stato valutato che il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali non presentasse i requisiti necessari per

essere finanziato a valere sui fondi del PNRR, in particolare, sotto il profilo del rispetto del criterio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (cd. "*do not significant harm principle*"), e per tali ragioni il decreto in esame modifica quindi la copertura finanziaria già prevista a dicembre del 2020 con la legge di bilancio 2021, che gravava interamente sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 ( [n. COM\(2020\) 824 definitivo](#) )**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il relatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato.

La senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) dichiara voto contrario alla proposta del relatore, lamentando la valenza unidimensionale della seconda osservazione.

La senatrice [LA MURA](#) (*Misto*) dichiara anch'essa voto contrario, pur apprezzando il profilo migliorativo introdotto con la tecnologia che coinvolge anche l'idrogeno.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) dichiara voto favorevole del Gruppo Misto Liberi e Uguali-Ecosolidali, apprezzando il rilievo dato alla parte impiantistica nell'ottica del *Green deal* per la decarbonizzazione totale entro il 2050, a fronte di una rete del gas europea già a forte interconnessione.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, giudicando positivamente la riformulazione cui si è addivenuti nella proposta finale dello schema di parere: lo Stato decarbonizzato diventa un obiettivo realizzabile, anche perché il costo reale del carburante si è ridotto.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara voto favorevole.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) dichiara voto favorevole.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) dichiara l'astensione del gruppo Fratelli d'Italia.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) dichiara il voto favorevole del Gruppo Italia Viva, giudicando positivamente il processo di transizione ecologica, anche alla luce della scelta di coinvolgere il tessuto economico-produttivo.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conviene a maggioranza sulla proposta avanzata dal relatore.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) evidenzia l'estrema tolleranza della Presidenza nei confronti delle dichiarazioni di voto del Gruppo misto: lo squilibrio dei Gruppi, che ne vede una rappresentanza assai vasta in Commissione, andrebbe però sanato in altro modo.

La presidente [MORONESE](#) replica ricordando che la competenza, in ordine agli equilibri tra i gruppi nelle Commissioni del Senato, ricade in capo alla Presidenza del Senato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 ( n. 254 )**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 7, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Non essendovi iscritti a parlare, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ( n. 257 )**

(Parere al Ministro per la transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Rinvio del seguito dell'esame)

Stante la decorrenza in questi minuti del termine per le osservazioni, la [PRESIDENTE](#) propone che il seguito dell'esame sia rinviato.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Si riprende con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti 1.1, 1.18, 1.20, 1.30, 1.41, 1.43 e

1.44, mentre dà per illustrati tutti gli altri emendamenti proposti a sua firma o dei quali siano firmatari componenti del suo Gruppo.

Il senatore [QUARTO](#) (M5S) dà per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma o dei quali siano firmatari i componenti del suo Gruppo. Si sofferma, poi, sull'improprietà terminologica delle definizioni attinenti alle "bombe d'acqua" ovvero ai criteri pluviometrici: assai meglio sarebbe riferirsi agli eventi meteorologici estremi, come fu il caso della tempesta d'aria che con venti eccezionali devastò il Veneto negli anni scorsi. Si sofferma infine sugli emendamenti 1.52 e 1.57.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) dichiara di aggiungere firma a tutti gli emendamenti proposti dai senatori del gruppo di Forza Italia all'articolo 1, dandoli per illustrati.

La senatrice [LA MURA](#) (Misto) richiede alla Presidenza la possibilità di cofirmare alcuni emendamenti a prima firma Quarto, da individuare partitamente con successiva comunicazione scritta.

La senatrice [GARAVINI](#) (IV-PSI) richiede la possibilità di illustrare gli emendamenti della collega Ginetti, al momento non presente.

La [PRESIDENTE](#) dichiara che la senatrice Garavini è già intervenuta in illustrazione sull'articolo 1. In ogni caso tutti i restanti emendamenti, anche di senatori non presenti, si danno per illustrati.

Accantonato l'articolo 1 ed i relativi emendamenti, si passa all'articolo 2.

La senatrice [L'ABBATE](#) (M5S) illustra gli emendamenti 2.17 e 2.121.

Il senatore [NASTRI](#) (FdI) illustra gli emendamenti 2.2, 2.74, 2.21 e 2.54, dando per illustrati tutti gli altri emendamenti proposti dal suo Gruppo.

La senatrice [GARAVINI](#) (IV-PSI) illustra gli emendamenti 2.4, 2.12 e 2.22; ricorda poi che lo scopo dell'emendamento 1.11 era di estendere la tutela anche alle situazioni complesse in evoluzione.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) dichiara di aggiungere la firma e di dare per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 2 proposti dai senatori di Forza Italia. Si sofferma in particolare sulla tutela non già del singolo edificio ma anche del quartiere in cui è collocato; illustra segnatamente gli emendamenti 2.3, 2.7, 2.56, 2.72 e 2.73.

La senatrice [LA MURA](#) (Misto) illustra l'emendamento 2.98, che preserva la memoria delle comunità con un richiamo al "codice Urbani". Si riserva poi di cofirmare, previa apposita comunicazione scritta, due emendamenti della senatrice L'Abbate.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (Misto-LeU-Eco) illustra l'emendamento 2.97 che impatta sul medesimo tema affrontato dagli emendamenti 2.98 e 2.2: ne auspica pertanto una valutazione comune, al fine di addivenire ad un testo condiviso.

Il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti 2.1, 2.8, 2.14, 2.27, 2.48, 2.53, 2.58, 2.62, 2.78, 2.79 e 2.90. Dà poi per illustrati tutti gli altri emendamenti proposti da senatori del proprio Gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DOCUMENTO DELL'UNIONE EUROPEA  
N. COM (2020) 824 DEFINITIVO**

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il documento dell'Unione europea, considerato che la proposta di regolamento prevede l'aggiornamento e l'abrogazione del regolamento (UE) n. 347/2013 (RTE-E) relativo alle reti transeuropee dell'energia, al fine di allinearne gli obiettivi e le disposizioni ai nuovi target energetici e climatici dell'Unione per il 2030 e il 2050, agli ultimi sviluppi tecnologici e garantire l'integrazione del mercato, la competitività e la sicurezza dell'approvvigionamento; tenuto conto che la proposta di revisione del Regolamento è particolarmente importante per le prospettive di sviluppo delle infrastrutture e delle progettualità italiane nell'energia; considerato che di particolare importanza è la modifica dell'articolo 4 del regolamento vigente, relativo ai criteri di ammissibilità dei progetti di interesse comune (PIC) e, segnatamente, dei progetti di interesse reciproco sviluppati in cooperazione con Paesi Terzi (PIR), categoria quest'ultima che merita attenzione in virtù del ruolo dell'Italia quale snodo strategico per le infrastrutture energetiche del Mediterraneo; rilevato che la proposta di revisione del Regolamento introduce una categoria infrastrutturale e corridoi prioritari dedicati all'idrogeno e una nuova categoria per le "Reti del gas intelligenti", ma che le infrastrutture gas sono parimenti funzionali alla sostituzione di combustibili più inquinanti come il carbone e allo sviluppo efficiente di nuovi vettori energetici green, quali idrogeno e biometano;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

-al fine di favorire lo sviluppo dei modelli di cooperazione - in ordine alla previsione nella proposta di regolamento di requisiti stringenti di allineamento con le norme UE per l'eleggibilità dei progetti di interesse reciproco (PIR) con Paesi terzi - si valuti l'opportunità di prevedere parità di trattamento tra i progetti con Paesi Terzi e quelli tra Stati membri ovvero di considerare eleggibili i progetti in presenza di un accordo intergovernativo tra il Paese terzo e l'Unione Europea;

-si valuti l'opportunità di rivedere l'esclusione delle infrastrutture gas, con riferimento unicamente a quelle esistenti da convertire "hydrogen ready", dal supporto dei finanziamenti europei, considerato sia che i combustibili gassosi continueranno a svolgere un ruolo essenziale (contribuendo nel 2050 al 20 per cento del mix energetico UE rispetto all'attuale 22 per cento con 2/3 green gas e 1/3 gas naturale), in particolare nei settori in cui l'elettrificazione non è tecnicamente fattibile, sia che tale esclusione potrebbe rallentare gli investimenti infrastrutturali funzionali alla transizione verso i nuovi green gas e vettori energetici come l'idrogeno.

## 1.3.2.1.26. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 215 (ant.) del 20/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2021  
**215ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilìa.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 ( [n. 254](#) )**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 7, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

La relatrice [PAVANELLI](#) (M5S) formula una proposta di parere favorevole.

Il senatore [NASTRI](#) (FdI) annuncia l'astensione della sua parte politica evidenziando che, se da un lato le finalità del provvedimento in titolo sono senz'altro condivisibili, dall'altro lo stesso risulta adottato con evidente ritardo, mentre le concrete disponibilità finanziarie risultano in prospettiva senz'altro insufficienti.

La senatrice [PAPATHEU](#) (FIBP-UDC) annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) annuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

La senatrice [NUGNES](#) (Misto) annuncia il voto favorevole.

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

La senatrice [L'ABBATE](#) (M5S) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, ribadendo l'auspicio circa l'avvio, in futuro, di un'ulteriore riflessione in ordine alle modalità con le quali individuare i piccoli comuni maggiormente bisognosi del sostegno finanziario pubblico.

Il sottosegretario SIBILIA ringrazia i componenti della Commissione per il lavoro svolto e coglie l'occasione per ricordare come, nella predisposizione dello schema di decreto in titolo, sia stato assicurato il pieno coinvolgimento delle autonomie locali, nonché per evidenziare l'importanza di un provvedimento che integra in modo importante il quadro definitivo nell'ambito considerato. Ricorda infine che l'insieme delle risorse finanziarie a disposizione dei piccoli comuni è stato integrato, nel corso tempo, in modo significativo mediante interventi legislativi successivi alla legge n. 158 del 2017.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, posta ai voti, è approvata la proposta di parere favorevole.

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ( n. 257 )**

(Parere al Ministro per la transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

La presidente [MORONESE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

In sostituzione della relatrice Gallone, la [PRESIDENTE](#) formula una proposta di parere favorevole.

La senatrice [PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) annuncia l'astensione sua parte politica.

La senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) annuncia il voto favorevole.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, posta ai voti, la proposta di parere favorevole è approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti**

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

D'intesa con il relatore Ferrazzi, la presidente [MORONESE](#) fissa a martedì 25 maggio 2021, alle ore 13, il termine per far pervenire le osservazioni di cui il relatore potrà tener conto ai fini della formulazione di uno schema di parere.



Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Prosegue l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene in sede d'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 e si sofferma, in particolare, sugli emendamenti 2.29, 2.25 e 2.30, evidenziando come tali proposte emendative si collochino coerentemente nella prospettiva di modificare il testo in esame al fine di rendere concretamente attuabili quei processi di rigenerazione urbana la cui auspicabilità è da tutti condivisa.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 2, sottolineando come gli stessi siano innanzitutto volti a definire in modo più circostanziato la portata normativa del testo in esame sotto il profilo definitorio, in particolare chiarendo che la nozione di consumo di suolo alla quale si fa riferimento è da intendersi come consumo di suolo netto. Le proposte, inoltre, sono volte a definire l'ambito dei processi di rigenerazione in modo tale da precisare che gli stessi non hanno solo ad oggetto le aree degradate o dismesse, ma si inseriscono in una più ampia logica di adeguamento dei beni urbani alle esigenze contemporanee.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

# 1.3.2.1.27. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 216 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021**  
**216ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti**

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il relatore **FERRAZZI** (PD) preannuncia la presentazione di uno schema di parere nella giornata di domani.

Segue quindi un breve intervento della senatrice **NUGNES** (Misto), la quale auspica che nel parere che verrà reso dalla Commissione si richiami l'attenzione sull'esigenza di individuare correttamente le risorse che saranno effettivamente destinate ad interventi da realizzare nel Mezzogiorno in Italia, rendendo esplicita l'esclusione dal novero delle stesse delle cosiddette risorse "non territorializzabili".

Non essendovi altre richieste di intervento, la presidente **MORONESE** (Misto) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei**

***nuclei e dei complessi edilizi storici***

***(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***

***(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***

***(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***

***(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 maggio.

Prosegue l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Interviene in sede di illustrazione degli emendamenti, la senatrice [LONARDO](#) (*Misto*) che si sofferma in particolare sull'emendamento 2.100, evidenziando come la modifica dallo stesso proposta alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del testo in esame intenda tener conto dell'impossibilità di assegnare ai soli comuni il complesso delle valutazioni funzionali all'individuazione delle cosiddette "cinture verdi".

Intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, la senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) richiama l'attenzione su quelle che sono le linee ispiratrici di fondo delle proposte presentate dalla sua parte politica, sottolineando in proposito sia l'esigenza di ampliare la nozione di rigenerazione urbana così da ricomprendere nella stessa tutti gli interventi volti alla valorizzazione dell'abitato, sia l'opportunità di esplicitare che la nozione di consumo di suolo - alla quale fa riferimento la normativa in via di definizione - è da intendersi come consumo di suolo "netto".

Prende quindi la parola il senatore [SAVIANE](#) (*L-SP-PSd'Az*), il quale richiama anch'egli l'attenzione sull'esigenza di definire la nozione di rigenerazione urbana - e quindi l'ambito di applicazione della normativa in via di definizione - in modo tale da ricomprendere nella stessa tutti gli interventi funzionali all'obiettivo di una piena sostenibilità dell'abitare. In questa prospettiva evidenzia l'importanza degli interventi in materia di risparmio energetico, nonché - soffermandosi sugli emendamenti 2.32 e 2.62 - il rilievo delle tematiche concernenti la prevenzione del rischio sismico e di quello idrogeologico.

La presidente [MORONESE](#) (*Misto*) avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti 3.10, 3.11 e 3.18, evidenziando come tali proposte emendative siano volte ad integrare la composizione della cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana al fine di assicurare una più efficace capacità di interlocuzione della medesima sia con le istituzioni finanziarie, sia con le rappresentanze di categoria, sia con il mondo dell'associazionismo delle micro e piccole imprese.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) illustra gli emendamenti 3.1 e 3.5, evidenziando sia l'opportunità di estendere la nozione di rigenerazione urbana includendovi anche la rigenerazione territoriale, sia l'esigenza di sopprimere la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 3 - ai sensi della quale l'istituzione della cabina di regia avviene senza nuovi o maggiori oneri - apparendo inevitabile che alcuni oneri invece vi siano se si vuole assicurare un livello qualitativamente adeguato di

funzionamento della stessa.

La senatrice [L'ABBATE](#) (M5S) aggiunge la sua firma agli emendamenti 3.1 e 3.5.

Il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti 3.6 - analogo all'emendamento 3.5 - 3.9 - volto a inserire anche il Ministero dello sviluppo economico all'interno della cabina di regia - 3.13, 3.14 e 3.21.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.14.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

# 1.3.2.1.28. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 217 (ant.) del 26/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MERCLEDÌ 26 MAGGIO 2021  
217ª Seduta

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(1131\)](#) **FERRAZZI ed altri.** - *Misure per la rigenerazione urbana*

[\(970\)](#) **Michela MONTEVECCHI ed altri.** - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

[\(985\)](#) **Nadia GINETTI ed altri.** - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

[\(1302\)](#) **Luisa ANGRISANI ed altri.** - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\)](#) **Paola NUGNES.** - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\)](#) **BRIZIARELLI ed altri.** - *Norme per la rigenerazione urbana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue con l'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto*) precisa che le proposte a sua firma sono volte a migliorare il funzionamento della Cabina di regia, dando innanzitutto, tramite la proposta 3.25, maggiore spazio alla presenza -in seno all'organo- dei rappresentanti del territorio (come, ad esempio, i presidenti della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-Città e dell'ANCI).

L'emendamento 3.41 si propone quindi di rendere più efficiente l'istruttoria dei progetti da sottoporre alla Cabina di regia tramite l'istituzione -presso la Presidenza del Consiglio dei ministri- di un'apposita struttura tecnica (Commissione nazionale di valutazione), composta da 25 membri (nominati non solo dal Presidente del Consiglio e dai Ministri competenti, ma anche dalla Conferenza Stato-Regioni, dalla Conferenza Stato-Città e dalla Conferenza dei Rettori).

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) pone preliminarmente l'accento sull'importanza dell'articolo 3, che disciplina il funzionamento della Cabina di regia, rilevando come la norma, pur muovendo da una *ratio* assolutamente condivisibile, necessita comunque di interventi correttivi, anche al fine di evitare inopportune sovrapposizioni con le competenze regionali.

In tale direzione si muovono quindi gli emendamenti della sua parte politica: in particolare, la proposta 3.16 mira a favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese ai processi di rigenerazione urbana; l'emendamento 3.26 rimodula opportunamente i compiti della citata Cabina di regia; la proposta 3.7 elimina la clausola di invarianza finanziaria (che, di fatto, rischierebbe di compromettere l'efficacia del predetto organo); gli emendamenti 3.22 e 3.39 prevedono infine, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un comitato tecnico, specificandone le funzioni.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) dà per illustrate le proposte a sua prima firma. Interviene quindi sull'ordine dei lavori, osservando che potrebbe essere utile dare altresì conto delle risultanze della riunione informale, svoltasi nella giornata di ieri, tra il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e rappresentanti delle forze politiche di maggioranza della Commissione.

La presidente [MORONESE](#) avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Prende quindi la parola, sull'ordine dei lavori, il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*), dando brevemente conto degli esiti della riunione informale di maggioranza tra il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e rappresentanti dei Gruppi di maggioranza in Commissione e ponendo innanzitutto l'accento sull'importanza della tematica, che risulta concorrente alle strategie poste in essere dal Governo.

Gli esiti della riunione sono da valutarsi senz'altro positivamente: il Ministro, infatti, si è personalmente impegnato a seguire le attività di coordinamento tra tutte le varie iniziative, già a partire dalla prossima settimana. Contemporaneamente, il Governo ha invitato la Commissione ad operare nel senso di uno snellimento del dibattito sul testo unificato in esame, al fine di concentrare la discussione sulle proposte ritenute imprescindibili da parte dei Gruppi, così da poter pervenire all'approvazione definitiva del testo entro la fine della legislatura in corso.

Interviene anche la senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) sottolineando, del pari, gli esiti positivi della predetta riunione informale ed auspicando che le forze politiche di maggioranza ed opposizione possano trovare efficaci momenti di sintesi politica al fine di pervenire alla sollecita approvazione di un testo largamente condiviso.

Interviene brevemente poi la presidente [MORONESE](#), ponendo l'accento sull'opportunità di proseguire i lavori in un clima improntato a spirito costruttivo.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 4.

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto*), nell'esprimere convinto apprezzamento su quanto poc'anzi riferito dal senatore Ferrazzi, illustra l'emendamento 4.2. La proposta, nel dettaglio, mira ad abbreviare i tempi di approvazione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, anche in considerazione dei riflessi positivi che ciò avrebbe sotto il profilo delle ricadute economiche ed occupazionali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

# 1.3.2.1.29. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 219 (pom.) dell'08/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021

**219ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*

[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Cancellieri.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio.

La presidente [MORONESE](#) avverte che gli emendamenti 12.60, 14.17, 17.8 e 19.15 sono stati riformulati negli emendamenti 12.60 (testo 2), 14.17 (testo 2), 17.8 (testo 2) e 19.15 (testo 2), pubblicati in allegato.

Dopo un breve dibattito sull'ordine dei lavori, nel quale intervengono il relatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az), la senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) e la presidente [MORONESE](#), si prosegue nell'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore [GASPARRI](#) (FIBP-UDC) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti e, nel ribadire l'atteggiamento costruttivo del suo gruppo, evidenzia però che l'esame dei disegni di legge in



titolo potrà essere portato avanti in modo concreto solo se sarà possibile trovare un minimo comune denominatore tra le forze politiche, essendo in discussione una materia nella quale fisiologicamente ciascuna di queste è portatrice di posizioni diverse.

Si sofferma poi sugli emendamenti 4.11, 4.16 e 4.18, sottolineando quindi, più in generale, l'esigenza che sia adottata un'impostazione che non individui nella zona A un limite assoluto agli interventi di rigenerazione urbana. Al riguardo fa l'esempio della città di Roma, nella quale la zona A ha un'estensione enorme e comprende aree storiche che devono essere assolutamente salvaguardate, ma anche aree che necessiterebbero senz'altro di interventi di rigenerazione urbana.

La presidente [MORONESE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti all'articolo 4.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti soffermandosi, in particolare, sull'emendamento 5.6, volto ad inquadrare l'elaborazione dei piani di rigenerazione urbana nell'ambito dell'attività urbanistica ordinaria.

La senatrice [GALLONE](#) illustra l'emendamento 5.8.

Il senatore [QUARTO](#) (M5S) illustra l'emendamento 5.11, evidenziando come lo stesso affronti tematiche diverse che vanno dall'efficientamento energetico, alla promozione dei processi di rinaturalizzazione e alla sicurezza idrogeologica e sismica. A quest'ultimo proposito sottolinea, in particolare, il rilievo della proposta laddove la stessa intende promuovere un processo di adeguamento sismico degli edifici volto a utilizzare come terremoto di progetto un terremoto che ha una probabilità del 2 per cento di verificarsi in cinquant'anni, e cioè che ha un tempo di ritorno di 2.475 anni. Ricorda che la legislazione vigente utilizza come terremoto di progetto un terremoto che ha la probabilità del 10 per cento di verificarsi in cinquant'anni e, quindi, un tempo di ritorno di 475 anni. E' sufficiente ricordare che il terremoto che si è verificato in Emilia Romagna nel 2012 è stato un terremoto che aveva una probabilità più bassa di verificarsi e che, in conseguenza di ciò, molti edifici, pur costruiti a norma di legge, non hanno resistito all'impatto dell'evento sismico. Una soluzione, come quella proposta nell'emendamento 5.11, aumenterebbe leggermente i costi di costruzione, ma, nel caso di evento sismico, ridurrebbe i danni connessi ai costi di ricostruzione in modo significativo.

La senatrice [LA MURA](#) (Misto) aggiunge la sua firma all'emendamento 5.11.

Il senatore [GASPARRI](#) (FIBP-UDC) illustra gli emendamenti 5.19 e 5.44, che affrontano problematiche concernenti le operazioni di bonifica.

La presidente [MORONESE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti all'articolo 5.

Avverte altresì che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8, soffermandosi in particolare sull'emendamento 8.24.

La presidente [MORONESE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [1131](#), [970](#), [985](#), [1302](#), [1943](#), [1981](#)

Art. 12

**12.60 (testo 2)**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#), [Mirabelli](#)

*Al comma 4, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: "salvo che gli interventi previsti non prevedano l'eliminazione delle opere abusive"*

Art. 14

**14.17 (testo 2)**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#), [Mirabelli](#)

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) nel caso di interventi diretti, con incremento della volumetria secondo le disposizioni regionali, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati. Nel caso di interventi indiretti, con incremento massimo da stabilire con il piano di rigenerazione urbana;»*

Art. 17

**17.8 (testo 2)**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#), [Mirabelli](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di altri fondi nazionali ed europei destinati alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente»*

Art. 19

**19.15 (testo 2)**

[Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Laniece](#), [Mirabelli](#)

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o di altri fondi nazionali ed europei destinati ad interventi di rigenerazione urbana»*

# 1.3.2.1.30. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 220 (pom.) del 09/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MERCLEDÌ 9 GIUGNO 2021  
**220ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Cancellieri.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore [QUARTO](#) (M5S) illustra l'emendamento 9.15, avente ad oggetto la rilevanza dei profili attinenti alla resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali in sede di elaborazione dei Piani comunali di rigenerazione urbana.

La senatrice [GARAVINI](#) (IV-PSI) - dopo aver raccomandato un'attenta valutazione dei precedenti emendamenti 5.45, 7.4, 8.102 e 8.0.1 - interviene in sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9, soffermandosi in particolare sull'emendamento 9.10 e auspicando che il testo in esame venga ridefinito con l'eliminazione delle previsioni relative ai bandi regionali.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) aggiunge la sua firma agli emendamenti 5.45 e 8.0.1.

La senatrice [PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*) aggiunge la sua firma agli emendamenti 5.45 e 8.0.1.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) illustra l'emendamento 9.45, volto a favorire una specifica attenzione, in sede elaborazione dei Piani comunali di rigenerazione urbana, in ordine alle tematiche concernenti la desertificazione commerciale nei centri urbani.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) aggiunge la sua firma e quella della senatrice Papatheu all'emendamento 9.37.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) aggiunge la sua firma all'emendamento 9.35.

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 9.41, volto ad introdurre un meccanismo premiale per i piani rigenerazione urbana che prevedano forme di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili.

La [PRESIDENTE](#) avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) illustra gli emendamenti 10.159 e 10.183, volti a calibrare in modo più equilibrato le modalità di individuazione degli immobili non utilizzati da inserire nella banca dati di cui all'articolo 10.

Il senatore [QUARTO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 10.185, volto a far sì che - ai fini delle attività di cui all'articolo 10 - si tenga conto delle cartografie geologiche più aggiornate, nonché della cartografia dei piani di assetto idrogeologico.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) illustra l'emendamento 10.4, evidenziando come sia preferibile o l'eliminazione dell'articolo 10 dal testo in esame ovvero una sua riscrittura tale da far sì che le attività relative alla banca dati del riuso non siano pregiudiziali rispetto agli interventi di rigenerazione urbana.

La presidente [MORONESE](#) aggiunge la sua firma 10.185.

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 10.4.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

# 1.3.2.1.31. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 221 (ant.) del 10/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
GIOVEDÌ 10 GIUGNO 2021  
**221ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Cancellieri.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue nell'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore [NASTRI](#) (FdI), nel sottolineare la particolare problematicità dell'articolo in questione, osserva che sarebbe decisamente preferibile procedere alla sua soppressione, stanti le numerose e profonde criticità che ne pervadono il testo ed in tale direzione si muove innanzitutto l'emendamento 10.1.

Nella stessa scia si collocano anche le proposte 10.13 e 10.15. In Particolare, la prima sopprime la lettera a), all'interno della quale figurerebbero peraltro disposizioni di dubbia costituzionalità; la seconda, invece, riformula la predetta lettera allo scopo di renderne il testo maggiormente aderente a criteri sia di giustizia sostanziale che di funzionalità operativa.

L'oratore si sofferma quindi sull'emendamento 10.8, che, superando l'evidente criticità del termine di sei mesi stabilito dal testo dell'articolo, si propone di garantire ai comuni la possibilità di attuare efficacemente il censimento, anche tramite programmi informatici adeguati allo scopo messi a disposizione dalle regioni.

Conclude ponendo l'accento sull'emendamento 10.203 (che fa salvo il recupero del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all'attività agricola), e sull'emendamento 10.0.1, che adegua la tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) interviene cogliendo l'occasione per richiamare l'attenzione sui precedenti emendamenti 9.7 e 9.8. In particolare, le due proposte mirano a sollevare i comuni dalle complicazioni procedurali relative alla presentazione dei piani urbanistici, complicazioni che vanificherebbero lo scopo del testo in esame, rendendolo di fatto inattuabile. Le proposte, qualora approvate, eviterebbero altresì la nascita di inopportune sovrapposizioni con la legislazione regionale.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla senatrice Gallone, richiama altresì l'attenzione sulla proposta 9.10, di tenore simile alle precedenti e che sgraverebbe i comuni da inutili ed onerosi adempimenti.

La senatrice [LA MURA](#) (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 10.185.

La [PRESIDENTE](#) avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 11.

Il senatore [QUARTO](#) (*M5S*) osserva innanzitutto, da un punto di vista generale, che tutti gli emendamenti a sua firma si propongono di inquadrare il tema della rigenerazione urbana nel più ampio e fondamentale contesto di tutela della sicurezza geologica e ambientale.

In tale direzione si muove, tra gli altri, l'emendamento 11.158, che lega alla valorizzazione degli spazi pubblici e delle aree verdi anche l'incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, come i lembi di bosco, i viali alberati, i grandi parchi e così via.

La presidente [MORONESE](#) e le senatrici [LA MURA](#) (*Misto*) e [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) aggiungono la propria firma all'emendamento 11.158.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) illustra la proposta 11.25, che prende in considerazione anche la possibilità di abbattere quegli immobili non più funzionali alla rigenerazione urbana delle città.

Nel dare lettura dell'emendamento 11.194, soppressivo dei commi 3 e 4 dell'articolo, soppressione operata in evidente chiave semplificatoria, il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) invita la Commissione a focalizzarsi sullo spirito sotteso al testo in esame.

L'articolato infatti non può prefiggersi lo scopo, peraltro immane, di modificare tutta la vasta e complessa legislazione vigente in materia urbanistica. L'obiettivo, ben più concreto, deve concernere l'accelerazione delle procedure di rigenerazione urbana delle città, al fine di contenere il più possibile il consumo del suolo favorendo il riuso degli edifici già presenti. Limitarsi a questo intento è necessario per evitare di ampliare l'oggetto dell'intervento normativo in un modo che finirebbe per renderne impossibile l'approvazione.

Conclude osservando che solo su tali basi sarebbe effettivamente possibile altresì tentare di imprimere una significativa accelerazione all'esame del testo, per pervenire alla sua approvazione in tempi congrui.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) sottolinea che anche l'articolo 11 reca, nel proprio testo, delle inutili complicazioni procedurali, tali da rendere, nei fatti, difficilmente applicabili previsioni anche condivisibili. Le proposte a sua firma si muovono pertanto nella direzione di concretizzare l'efficacia del testo, attraverso opportune semplificazioni.

In particolare, pone l'accento sulle proposte 11.2, 11.26, 11.112 e 11.199, di cui dà puntuale lettura.

La senatrice [LA MURA](#) (*Misto*) aggiunge la propria firma alla proposta 11.182

La [PRESIDENTE](#) avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 12,

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) illustra l'emendamento 12.61, che mira a favorire il recupero degli immobili che, pur avendo carattere abusivo, sono stati acquisiti dai comuni e dichiarati di interesse pubblico.

La presidente [MORONESE](#) rinvia infine il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*



# 1.3.2.1.32. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 222 (pom.) del 15/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021  
**222ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Cancellieri.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Si procede nell'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore [QUARTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti a sua firma soffermandosi, in particolare, sull'emendamento 12.40 volto a favorire l'utilizzo di energia geotermica a bassa entalpia.

La senatrice [LA MURA](#) (Misto) e la presidente [MORONESE](#) (Misto) aggiungono la firma all'emendamento 12.40.

La [PRESIDENTE](#) avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti a sua firma sottolineando, in particolare, come la proposta di soppressione dell'articolo contenuta nell'emendamento 13.2 rifletta una valutazione complessivamente negativa sull'impostazione dell'articolo medesimo, impostazione ispirata da una logica di tutela assoluta dei centri storici che risulta, in concreto, disfunzionale rispetto alle reali esigenze dei medesimi.

La [PRESIDENTE](#) avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) illustra l'emendamento 14.9, evidenziando come la proposta di soppressione dei commi 7 e 8 dell'articolo 14 sia motivata dall'esigenza di eliminare previsioni che, rendendo più agevoli i cambi di destinazione d'uso, rischiano di favorire quei fenomeni di spopolamento dei centri urbani le cui implicazioni negative sono evidenti.

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 14.74, volto a prevedere che ogni intervento edilizio relativo alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, alla riconversione o alla costruzione di opere, che può determinare una variazione d'uso del suolo, deve tener conto dell'indicatore " *Carbon Footprint* " utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tale variazione.

La senatrice [LA MURA](#) (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 14.74.

La [PRESIDENTE](#) avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Avverte altresì che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare gli emendamenti relativi agli articoli 15 e 16.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 17.1, 17.8 (testo 2) e 17.11.

La [PRESIDENTE](#) avverte quindi che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Avverte altresì che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare gli emendamenti relativi all'articolo 18.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 19.1 sottolineando, in particolare, come il disposto dell'articolo 19 - di cui l'emendamento propone la soppressione - appaia assolutamente non condivisibile laddove estende, in via generale, ai privati limiti in materia di progettazione che sono propri delle amministrazioni pubbliche.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) illustra l'emendamento 19.10, volto a superare i profili problematici sui quali ha richiamato l'attenzione anche la senatrice Gallone esplicitando che la previsione dell'articolo

19 ha carattere vincolante soltanto quando si tratta di interventi di iniziativa pubblica.

La [PRESIDENTE](#) avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

Avverte altresì che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare gli emendamenti relativi agli articoli 20, 21, 22 e 23.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) illustra l'emendamento 24.1, volto ad ampliare l'ambito di operatività della disposizione di cui al citato articolo 24 anche agli interventi di riconversione naturale.

La [PRESIDENTE](#) avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 24.

Avverte altresì che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare gli emendamenti relativi agli articoli 25 e 26.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

La senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, sottolineando le diverse criticità che presenta l'articolo in esame e soffermandosi, in particolare, sulle proposte di soppressione dei commi 2, 3, 5 e 6 dello stesso.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, richiamando in particolare l'attenzione sull'emendamento 27.8 volto a raccordare la nuova normativa statutale in via di definizione con la normativa regionale già esistente.

Si sofferma poi brevemente sull'emendamento 27.300, diretto a prevedere misure di compensazione finanziaria a favore dei comuni.

La [PRESIDENTE](#) avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 27.

Avverte altresì che si intende che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'unico emendamento riferito all'articolo 28.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

La presidente [MORONESE](#) avverte che la seduta di domani, mercoledì 16 giugno 2021, già prevista per le ore 8,45, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

# 1.3.2.1.33. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 223 (pom.) del 22/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021**  
**223ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(1131\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana*

[\(970\)](#) *Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

[\(985\)](#) *Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

[\(1302\)](#) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\)](#) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La presidente [MORONESE](#), apprezzate le circostanze, rinvia ad una prossima seduta il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

# 1.3.2.1.34. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 261 (pom.) del 09/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021  
261ª Seduta

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1131, 985, 1302, 1943 e 1981, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2292 e 2297. Disgiunzione del disegno di legge n. 970 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 giugno.

La presidente [MORONESE](#) informa la Commissione dell'assegnazione dei disegni di legge nn. 2292 (d'iniziativa della senatrice Montevicchi e di altri, recante disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici) e 2297 (d'iniziativa della senatrice Ginetti, recante misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte).

Considerata l'evidente analogia di materia propone quindi di congiungerne l'esame con quello degli altri disegni di legge in titolo e di darli, altresì, per illustrati.

La Commissione, unanime, conviene sulla proposta della Presidente.

La presidente [MORONESE](#) informa poi la Commissione che è contestualmente pervenuta, da parte della senatrice Montevocchi, la richiesta di disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 970, in quanto di tenore analogo al disegno di legge n. 2292.

Invita pertanto la Commissione a pronunciarsi sul punto.

La Commissione, in senso del pari unanime, delibera di disgiungere l'esame del disegno di legge n. 970.

Interviene il relatore [MIRABELLI](#) (PD), illustrando un nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, predisposto d'intesa con i relatori Nugnes e Bruzzone (pubblicato in allegato). Nel dettaglio, il nuovo articolato tiene conto sia degli spunti emersi nel corso del dibattito, sia del contenuto di alcuni emendamenti presentati dai gruppi al testo precedente, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 17 marzo 2021: in ragione di ciò, ben potrebbe realizzarsi, su questo nuovo testo, una forte convergenza politica al fine di pervenire ad una sollecita approvazione entro la fine dell'anno corrente.

Propone quindi alla Commissione di assumere il testo unificato poc'anzi illustrato a base del prosieguo dei propri lavori.

Il senatore [NASTRI](#) (FdI) osserva che, qualora la Commissione decidesse di assumere il nuovo testo presentato dai relatori a base dei propri lavori, si renderebbe necessaria l'effettuazione di un ulteriore ciclo di audizioni, o quanto meno l'acquisizione di ulteriori contributi scritti da parte dei soggetti interessati.

La presidente [MORONESE](#) precisa innanzitutto che l'adozione di un nuovo testo unificato a base del prosieguo dei lavori determinerà la decadenza del precedente articolato sino ad ora esaminato, nonché di tutti gli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso presentati.

Replica quindi al senatore Nastri osservando che la Commissione ha già svolto un'ampia attività conoscitiva sulle tematiche connesse ai provvedimenti iscritti all'ordine del giorno: in ragione di ciò, l'effettuazione di ulteriori audizioni non appare opportuna. Nulla osta, invece, all'acquisizione di ulteriori contributi scritti.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di assumere il nuovo testo unificato illustrato dal relatore Mirabelli quale base per il prosieguo dei propri lavori.

La presidente [MORONESE](#) fa presente che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti riferiti al nuovo testo unificato potrebbe essere fissato per il prossimo 23 novembre.

Sulla proposta della Presidente si pone problematicamente il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), osservando che il termine potrebbe scadere in piena sessione di bilancio.

Ad avviso del relatore [MIRABELLI](#) (PD) si sarebbe invece nelle condizioni di poter lavorare fin da subito su eventuali emendamenti da presentare al nuovo testo unificato, considerato che la sessione di bilancio non risulta ancora iniziata.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che si potrebbe accettare la proposta formulata dalla Presidenza a patto di concordare preliminarmente un'eventuale proroga del termine qualora la predisposizione degli emendamenti fosse pregiudicata dall'inizio della sessione di bilancio e dagli adempimenti tecnici ad essa connessi.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) concorda con quanto da ultimo rilevato dal senatore Briziarelli.

La presidente [MORONESE](#), apprezzate le circostanze, propone pertanto di fissare per martedì 23 novembre, alle ore 16, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al nuovo testo unificato poc'anzi illustrato dal relatore Mirabelli.

Considerato inoltre che il termine potrebbe scadere nel corso della sessione di bilancio, con contestuale impossibilità di convocare la Commissione per deliberare eventuali proroghe dello stesso, propone altresì che venga dato mandato alla Presidenza - qualora vi siano specifiche richieste da parte dei Gruppi - di prorogare il predetto termine non oltre le 72 ore.

La Commissione, unanime, conviene.

Con riferimento quindi alle richieste formulate dal senatore Nastri, la presidente [MORONESE](#) invita i Gruppi a far pervenire entro le ore 18 di domani gli elenchi dei soggetti a cui inoltrare la richiesta di contributi scritti. I predetti soggetti dovranno poi rendere alla Commissione le proprie considerazioni entro le ore 18 di mercoledì 17 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Proposta di piano per la transizione ecologica ( n. 297 )**

(Parere al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 4 novembre.

La presidente [MORONESE](#) constata che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale. Appreziate le circostanze, dichiara pertanto conclusa la predetta fase procedurale

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

##### **(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre.

La presidente [MORONESE](#), nel riepilogare brevemente l'iter del disegno di legge in titolo, informa la Commissione che il gruppo Lega-Partito sardo d'azione ha fatto pervenire alla Presidenza delle proposte di osservazione da sottoporre all'attenzione del relatore.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (Misto-LeU-Eco) invita i rappresentanti del Gruppo Lega-Partito sardo d'azione ad illustrare le proposte di osservazione comunicate alla Presidenza.

Il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che presso la Commissione di merito sarebbe



ancora in corso un ciclo di audizioni. In ragione di ciò il dibattito potrebbe essere svolto anche in una successiva seduta.

La presidente [MORONESE](#) osserva che il dibattito potrebbe comunque proseguire nel corso delle sedute già convocate per domani, mercoledì 10 novembre, e per giovedì 11 novembre.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) pone l'accento sulla necessità di una valutazione attenta dei contenuti e delle problematiche connesse al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [1131](#), [985](#), [1302](#), [1943](#), [1981](#), [2292](#), [2297](#)

**NT2**

I Relatori

*Capo I*

*FINALITÀ E DEFINIZIONI*

Art. 1.

*(Finalità e obiettivi)*

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:

a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, la sostituzione e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

b) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica e l'efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali isole di calore, eventi meteorologici estremi e il dissesto idrogeologico, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

c) realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza del territorio e del costruito ubicato in contesto a rischio idrogeologico;

d) privilegiare interventi di densificazione urbana per il miglioramento dei servizi pubblici,

anche allo scopo di perseguire il "saldo zero" del consumo di suolo;

e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi di pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica, di rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione o bonifica del suolo già consumato;

f) elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *coworking* e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità;

g) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche dalle distorsioni causate dalla pressione turistica, dall'abbandono ovvero dai fenomeni di esclusione causati da processi di repentina ricomposizione sociale;

h) integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;

i) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa debole e la coesione sociale;

j) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;

k) attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione urbana;

l) Valorizzare le discipline regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana se coerenti con i principi della presente legge, e adeguare a essa la restante legislazione regionale.

Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

a) «ambiti urbani»: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;

b) «rigenerazione urbana»: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, determinino un "saldo zero" di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

c) «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato», dovuta a: trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento o l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento. Resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e consumo di suolo reversibile;

d) «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione;

e) «servizi ecosistemici del suolo»: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto

della biodiversità, così come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

f) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: nella prospettiva del saldo zero di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua;

g) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;

h) «cintura verde»: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane;

i) «isola di calore»: l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata ad uso domestico, dalla riduzione degli effetti eolici refrigeranti causata dall'edificazione.

j) «degrado»: le aree e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico e da incongruenza con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell'antisismicità, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; le aree e i complessi edilizi caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti o, comunque, di impropria o parziale utilizzazione degli stessi; le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di compromissione degli equilibri ecosistemici dovute a inquinamenti, antropizzazioni, squilibri degli habitat, mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuati con gli strumenti di pianificazione.

## Capo II

### *GOVERNANCE DELLA RIGENERAZIONE URBANA*

#### Art. 3.

*(I soggetti istituzionali della rigenerazione urbana)*

1. L'architettura istituzionale della rigenerazione urbana si compone del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei comuni.

2. Il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), istituito con articolo 12-*bis*, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, le seguenti funzioni:

a) definisce gli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di

rigenerazione urbana;

b) promuove il coordinamento dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione degli interventi in materia di rigenerazione urbana;

c) promuove l'armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana, le politiche ambientali;

d) individua gli interventi prioritari, definiti «progetti faro», oggetto di progettazione e gestione condivisa tra più livelli di governo;

e) individua i programmi e gli interventi sottoposti a misurazione dell'impronta ecologica;

f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana;

g) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

3. Fermo restando quanto disciplinato nella preesistente normativa regionale adottata in materia e, se coerente con i principi della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:

a) sulla base degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, identificano le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici ovvero con bandi di partecipazione rivolti ai comuni.

b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata per l'attuazione della presente legge e, tra essi:

1) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;

2) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, fatto salvo il criterio per pareggio di bilancio ecosistemico;

3) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto comunale per il cambio di destinazione d'uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652;

5) la disciplina relativa ai procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali dei comuni finalizzate all'attuazione di programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, comma 2, lett. b. della presente legge.

c) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;

d) favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia di rigenerazione urbana. Ai fini della costituzione del Consorzio è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento, calcolato in base all'imponibile catastale, restando comunque garantita la partecipazione di tutti i proprietari alla fase di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei programmi.

#### 4. I comuni:

a) entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), dei centri urbani e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana; allo scopo di non ritardare l'avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente integrata e completata;

b) entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera m), dai cui si intendono escluse sia interventi di nuova edificazione;

c) secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), realizzano un censimento delle aree urbanizzate, delle infrastrutture e degli edifici esistenti aventi qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, non utilizzati, abbandonati o collabenti, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato finalizzabile agli obiettivi di rigenerazione, denominata «banca dati del riuso»;

d) sulla base della perimetrazione di cui alla lettera a), i comuni individuano gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere sulle risorse statali, regionali o comunali che confluiscono nella Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5;

e) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

5. I comuni esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di Regioni, Province e Città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale.

### Capo III

#### *STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIGENERAZIONE URBANA*

#### Art. 4

##### *(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)*

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana è adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria, di analisi e redazione del Programma è svolta dalle strutture del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili.

2. Il Programma di cui al comma 1 è inserito annualmente nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:

a) la definizione degli obiettivi del Programma;

b) la scelta dei criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento;

c) le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;

d) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

e) il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma.

3. Il Programma di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana.

4. I programmi di rigenerazione urbana approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.

Art. 5

*(Programmazione comunale di rigenerazione urbana)*

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. La programmazione comunale di rigenerazione urbana viene adottata:

a) con approvazione di piani attuativi della programmazione urbanistica generale, di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale;

b) se in variante allo strumento urbanistico generale del comune, attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), punto v.

c) con accordo di programma.

3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed elenca:

a) gli interventi pubblici di rigenerazione urbana del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente;

b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, per lo svolgimento di forme di lavoro agile, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

c) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;

d) la stima dei relativi costi;

e) le aree urbanizzate, le infrastrutture e gli edifici esistenti, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, da candidare ad investimenti pubblici e privati di rigenerazione urbana con gli strumenti di cui al comma 2 del presente articolo.

4. La programmazione comunale individua, inoltre, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:

a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (smart grid);

b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici, i percorsi pedonali e ciclabili;

c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.

5. Fino al momento dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge trovano applicazione gli interventi di rigenerazione già in atto o già programmati sulla base di titoli di legittimazione stabiliti dalla normativa statale o da quella regionale vigente. La programmazione comunale può stabilire che tali interventi mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.

Art. 6

*(Qualità della progettazione e attuazione degli interventi)*

1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata

dall'amministrazione interessata, viene affidata mediante concorso di progettazione o concorso di idee. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e, successivamente, un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è predisposto sulla base delle Linee guida adottate in attuazione dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. La valutazione dell'idea progettuale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica è svolta da una commissione di soggetti dotati delle competenze multidisciplinari necessarie per l'analisi dei seguenti profili:

- a) di natura ingegneristica, urbanistico-paesaggistica e ambientale;
- b) di tipo socio-economico relativi al territorio e alla comunità interessata dall'intervento;
- c) connessi all'obiettivo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;
- d) relativi all'equilibrio e alla sostenibilità del piano economico finanziario dell'intervento.

3. I comuni, allo scopo di realizzare la programmazione comunale di rigenerazione urbana e di realizzazione i progetti di cui al comma 4, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del fondo per la rigenerazione urbana, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge, assicurano le seguenti condizioni:

- a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica;
  - b) raggiungimento della classe di consolidamento antisismica conforme alla zona ove ricade l'intervento;
  - c) realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici;
  - d) adeguamento e incremento delle dotazioni quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali;
  - e) ripermabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano e dell'impatto visivo sul contesto di riferimento;
  - f) promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore dei Comuni per l'incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale nei programmi di ristrutturazione urbanistica;
  - g) l'uso sociale dei luoghi;
  - h) il recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo;
  - i) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio;
  - j) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali.
- Qualora in attuazione della programmazione comunale fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. Al fine del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.

Art. 7

*(Disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana)*

1. Fermo restando gli interventi di rigenerazione identificati attraverso la programmazione comunale di cui all'articolo 5, sono consentiti interventi diretti privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:

- a) interventi diretti su singoli immobili;



b) interventi su ambiti urbani su proposta di proponente privato soggetta ad autorizzazione comunale.

2. Gli interventi diretti di rigenerazione sono realizzati da soggetti privati su singoli edifici, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, alle seguenti condizioni:

a) garantire lo standard di edificio ad energia quasi zero di cui all'articolo 4bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;

c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli immobili;

d) realizzazione di aree verdi;

e) realizzazione di spazi attrezzati per ambienti di lavoro comune;

f) realizzazione di impiantistica per l'automazione e l'accessibilità digitale per i servizi di teleassistenza;

g) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio.

3. Gli interventi diretti di rigenerazione sono consentiti nei limiti delle distanze minime tra edifici legittimamente preesistenti anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, previa verifica delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici circostanti utilizzando modelli di calcolo previsionali. Gli interventi di rigenerazione privati beneficiano inoltre degli eventuali incentivi stabiliti dalla legislazione regionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c).

4. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati precedentemente approvati. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici come definiti dalla presente legge è adottata previa intesa con la Sovrintendenza ai beni culturali e del paesaggio e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Gli interventi privati di rigenerazione su ambiti territoriali sono presentati da promotori privati al Comune, che ne valuta la coerenza con la programmazione comunale di rigenerazione urbana. Sono a carico dei promotori privati:

a) i costi per il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico;

b) i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili;

c) le garanzie finanziarie per l'attuazione dei programmi

d) i costi per lo svolgimento delle procedure partecipative così come definite dalla presente legge.

6. Il piano economico-finanziario che garantisce le suddette obbligazioni è allegato al progetto presentato all'autorità competente, è approvato con i relativi atti d'obbligo e garanzie finanziarie certificate al momento dell'approvazione del programma ed è parte integrante della relativa convenzione.

7. Nelle more della definizione della programmazione comunale ai sensi dell'articolo 5, i progetti di rigenerazione presentati da promotori privati possono essere approvati in base alla valutazione del loro interesse pubblico e dell'equilibrio del piano economico finanziario dell'intervento. Gli interventi

approvati, che soddisfano gli obiettivi e le obbligazioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, sono esentati dalle determinazioni stabilite ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera d-ter, del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno del 2001, n.380.

Art. 8

*(Partecipazione delle comunità locali)*

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico.

2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.

3. La Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del Codice dei contratti pubblici approva le raccomandazioni per lo svolgimento delle attività di partecipazione di cui al presente articolo.

Art. 9

*(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)*

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettere e) ed f), sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale e a interventi di riuso.

Art. 10

*(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a cinquanta milioni di euro per l'anno 2022, cento milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e fino al 2036. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana.

2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nei Piani comunali di rigenerazione urbana, comprendendo tra le spese eligibili le seguenti:

a) spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

b) spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;

c) spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico;

d) oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili;

e) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative;

f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;

g) spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

h) spese per il reclutamento di figure professionali a tempo determinato destinate ai comuni per gli adempimenti previsti dalla presente legge nei primi tre anni dalla sua entrata in vigore, nonché spese per interventi di assistenza tecnica;

3. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e tra i comuni capoluogo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri di riparto coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in esso utilizza.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni direttamente assegnatari delle risorse del fondo, certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

Art. 11

*(Incentivi economici e fiscali)*

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, aggiornano le tabelle parametriche relative:

a) agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) al costo di costruzione per i nuovi edifici di cui al comma 9 del medesimo decreto.

2. L'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1 del presente articolo viene effettuato secondo il criterio del maggiore favore per gli interventi di demolizione e ricostruzione rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo e, conseguentemente, favorendo per gli interventi di rigenerazione realizzati in attuazione del Programma comunale. Qualora le regioni non provvedano entro il termine, ovvero non abbiano già provveduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, sono determinate le tabelle parametriche tipo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanare entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Programma comunale di rigenerazione urbana:

a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

5. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

7. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il cinquanta per cento dell'importo corrisposto per il pagamento

dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, cedute da persone giuridiche a seguito degli interventi previsti dalla presente legge. La detrazione di cui al primo periodo è pari al cinquanta per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Art. 12

*(Semplificazioni)*

1. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile».

3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

Art. 13

*(Delega al Governo per la redazione di un Testo unico in materia di edilizia)*

1. Al fine del riordino e della disciplina delle costruzioni, il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico, a mezzo di uno o più decreti legislativi, contenente disposizioni anche modificative della disciplina relativa a:

- a) la sostenibilità ambientale delle costruzioni;
- b) l'attività edilizia dei privati e delle pubbliche amministrazioni;
- c) la sicurezza, resistenza e stabilità delle costruzioni;
- d) la definizione degli standard da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti;
- e) l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità delle costruzioni ai fini del superamento delle barriere architettoniche

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, osservano i seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure per il rilascio dei titoli edilizi

autorizzativi ed abilitativi, anche attraverso la piena digitalizzazione e informatizzazione delle procedure e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei privati;

b) razionalizzazione delle attività oggetto di autorizzazione e definizione di regimi amministrativi semplificati di comunicazione, segnalazione e silenzio assenso applicabili a determinati procedimenti;

c) standardizzazione della documentazione per facilitare l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni;

d) proporzionalità nella definizione degli oneri connessi agli interventi edilizi e incentivazione agli obiettivi di rigenerazione, riuso, densificazione;

e) proporzionalità e ragionevolezza degli interventi sanzionatori;

f) definizione dei requisiti per l'acquisizione della conformità urbanistica o edilizia a fronte di interventi di rigenerazione che determinano efficientamento energetico, sostenibilità dei consumi idrici, sicurezza sismica e accesso ai servizi digitali;

g) incentivazione all'innovazione dei materiali e dei processi di costruzione sostenibili, all'economia circolare e al riutilizzo;

h) incentivazione al ricorso delle certificazioni di qualità e di sostenibilità;

i) previsione di strumenti per incentivare il potenziamento di punti di ricarica di mezzi di mobilità elettrici;

j) perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

k) incremento del grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche attraverso l'applicazione dei criteri di cui al Regolamento (UE) 2020/852 del parlamento europeo e del consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

l) valorizzazione degli investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca, inclusi quelli per un'economia basata sulla conoscenza, nella transizione verso l'energia pulita per conseguire una crescita giusta, inclusiva e sostenibile, contribuire alla creazione di posti di lavoro e raggiungere la neutralità climatica dell'UE entro il 2050;

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili ovvero ritenute ricomprese nel riordino complessivo della disciplina o superflue in ragione di esso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti.

Art. 14

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri relativi al Fondo nazionale per la rigenerazione urbana si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte investimenti iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio.

# 1.3.2.1.35. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 262 (ant.) del 10/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MERCLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021  
**262ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1131, 1302, 1943, 1981, 2292 e 2297, disgiunzione del seguito dell'esame del disegno di legge n. 985, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [MORONESE](#) propone la disgiunzione del seguito dell'esame del disegno di legge n. 985 dal seguito dell'esame congiunto degli altri disegni di legge in titolo, anche sulla base di una richiesta in tal senso della prima firmataria del predetto disegno di legge n. 985, senatrice Ginetti, e tenuto conto della congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 2297, deliberata dalla Commissione nella seduta di ieri.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.



*La seduta termina alle ore 9,10.*

# 1.3.2.1.36. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 267 (pom.) del 24/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021

**267ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*

[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 17,15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è stabilito di procedere, congiuntamente alla VIII Commissione della Camera dei deputati, all'audizione del Ministro della transizione ecologica sulla partecipazione dell'Italia alla 26a Sessione della Conferenza delle Parti (COP 26) relativa alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici (UNFCCC) e sugli esiti dei negoziati.

Per quanto riguarda l'ulteriore programmazione dei lavori, l'Ufficio di Presidenza ha confermato le priorità già individuate, relative in particolare ai disegni di legge nn. 1131 e connessi, 1679 e 1781, stabilendo altresì di tornare a riunirsi a breve per la definizione di ulteriori temi sui quali concentrare l'attività della Commissione nei prossimi mesi.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di piano per la transizione ecologica ( n. 297 )**

(Parere al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 novembre.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato.

Prende quindi la parola il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) che manifesta, innanzitutto, alcune perplessità con riferimento al punto 6 delle osservazioni di carattere generale dello schema di parere, ritenendo ambigua la considerazione relativa al ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale ivi contenuta.

Per quanto riguarda invece il punto 8 delle osservazioni di carattere particolare dello schema, il senatore ritiene che l'osservazione dovrebbe essere integrata con il riferimento alle comunità energetiche rinnovabili e all'autoconsumo collettivo.

Da ultimo si sofferma sul punto 32 delle osservazioni di carattere particolare manifestando perplessità in ordine alla previsione dello schema relativa all'auspicato maggior sfruttamento delle risorse naturali del Paese.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) non condivide i rilievi del senatore Buccarella in ordine al punto 6 delle osservazioni di carattere generale, evidenziando come la formulazione dello stesso rappresenti già un punto di equilibrio e, nel merito, contenga un'esplicita indicazione circa l'obiettivo finale del superamento dell'impiego del gas naturale.

Il senatore manifesta invece perplessità circa la formulazione del punto 6 delle osservazioni di carattere particolare, ritenendo che la stessa sia eccessivamente sbilanciata sul versante del cosiddetto idrogeno verde.

Per quanto riguarda infine il punto 32 delle osservazioni di carattere particolare, anche in questo caso non condivide le perplessità del senatore Buccarella, sottolineando come il passaggio relativo alle risorse naturali sia volto a tener conto dell'esigenza di attenuare l'eccessiva dipendenza dell'Italia dall'approvvigionamento energetico dall'estero, una dipendenza che, tra l'altro, è cresciuta significativamente nel corso degli ultimi venti anni e le cui potenziali implicazioni problematiche sono di tutta evidenza.

La senatrice [PAVANELLI](#) (*M5S*) ritiene non convincente la formulazione del passaggio delle premesse dello schema di parere che contiene un riferimento alle tecnologie di *carbon capture, storage and usage*, in quanto si tratta di tecnologie che, nell'esperienza concreta, sono risultate problematiche e dagli esiti applicativi incerti. Al contrario sottolinea come, con riferimento all'ambito considerato, l'esperienza più recente abbia visto lo sviluppo di procedimenti di tipo naturale - come ad esempio nel caso di una recente sperimentazione in Sicilia nella quale si è fatto utilizzo di micro alghe - che hanno dato ottimi risultati dal punto di vista della loro efficacia ai fini dello stoccaggio della CO<sub>2</sub>.

Segue un breve intervento del senatore [Giuseppe PISANI](#) (*M5S*), il quale richiama l'attenzione della Commissione in ordine ad un progetto in via di attuazione nel polo industriale di Siracusa dal quale si attendono risultati estremamente promettenti in termini di possibilità di riciclaggio della CO<sub>2</sub>

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### ***(2449) Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche***

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) riferisce sul provvedimento in titolo.

Al riguardo sottolinea come l'intervento di urgenza in questione nasca dall'esigenza di contrastare comportamenti fraudolenti che, sulla base dei dati allo stato disponibili, appaiono aver acquisito una dimensione estremamente rilevante, pari a circa un decimo delle risorse complessivamente stanziare per le agevolazioni fiscali ed economiche considerate.

Per quanto concerne, poi, più specificamente il merito del provvedimento di urgenza, lo stesso interviene soprattutto sulla disciplina del cosiddetto "visto di conformità" e sul tema della congruità dei prezzi, nonché su altri aspetti dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate.

Per una disamina più dettagliata dei contenuti del provvedimento la relatrice rinvia, quindi, ad un documento scritto, che viene messo a disposizione dei componenti della Commissione.

La [PRESIDENTE](#) fissa poi a lunedì 29 novembre, alle ore 16, il termine entro il quale dovranno pervenire le osservazioni di cui la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Dopo che la [PRESIDENTE](#) ha dichiarato aperto il dibattito, nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,15.*

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 297**

La Commissione esaminato l'Atto del Governo in titolo,

premessi che:

a seguito del dibattito parlamentare sulla proposta di PNRR presentata al Parlamento il 15 gennaio 2021 (dibattito conclusosi il 15 aprile 2021) il Governo ha presentato (il 25 aprile 2021) un nuovo testo del PNRR, oggetto di comunicazioni del Presidente del Consiglio alle Assemblee di Camera e Senato il 26 e 27 aprile 2021. Successivamente, il 30 aprile 2021, il PNRR dell'Italia è stato ufficialmente trasmesso alla Commissione europea (e, subito dopo, al Parlamento italiano);

il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, fornendo una valutazione globalmente positiva del PNRR italiano. La proposta è accompagnata da una dettagliata analisi del Piano (documento di lavoro della Commissione);

il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea. Alla Decisione è allegato un corposo allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale;

nel Piano per la transizione ecologica (PTE) viene evidenziato che il PNRR "rappresenta il primo deciso impulso all'avvio di un processo di transizione ecologica di grande portata garantendo un volume di investimenti di rilievo assoluto, pari a 222,1 miliardi di euro (191,5 miliardi di euro finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare), vincolati ad un serrato cronoprogramma che si chiuderà nel 2026. Ma le scelte progettuali e le relative attuazioni, adattamenti ed integrazioni avranno impatti nel lungo periodo e ben oltre il prossimo quinquennio";

la Missione 2 del PNRR, che rappresenta sostanzialmente il cuore del Piano per la transizione ecologica (PTE) in esame, concerne i grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle

risorse idriche e dell'inquinamento;

nella premessa del PTE viene inoltre sottolineato che lo stesso intende altresì "promuovere una riflessione su questi temi di grande impatto culturale, tecnologico e socio-economico" e che "ulteriori elementi, dati quantitativi e cronoprogrammi saranno contenuti in un secondo documento a seguire";

nel documento si sottolinea inoltre che il PTE si inserisce in un preciso contesto internazionale, che vede come riferimento l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile e il *Green Deal* lanciato dall'UE e che i suoi 5 macro-obiettivi sono:

1) neutralità climatica, cioè azzerare entro il 2050 le emissioni di gas serra per stabilizzare il pianeta entro i limiti di sicurezza dettati dagli Accordi di Parigi; ciò dovrà avvenire in particolare attraverso la progressiva uscita dalle fonti fossili e la rapida conversione verso fonti rinnovabili nella produzione di energia, nei trasporti, nei processi industriali, nelle attività economiche, negli usi civili e sollecitando la transizione verso un'agricoltura e una zootecnia sane, rigenerative e circolari secondo la strategia europea "*farm to fork*", "dal produttore al consumatore".

2) azzeramento dell'inquinamento, attraverso una rivoluzione della mobilità fino alla sua completa sostenibilità climatica e ambientale e la minimizzazione (entro il 2050) di inquinamenti e contaminazioni di aria, acqua e suolo;

3) adattamento ai cambiamenti climatici mediante il contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico, di spreco delle risorse idriche e dell'erosione della biodiversità terrestre e marina con politiche finalizzate ad aumentare la resilienza dei sistemi naturali e antropici, e delle risorse idriche, anche attraverso l'azzeramento del consumo di suolo;

4) ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. In collegamento con gli obiettivi di mitigazione e adattamento, ci si propone di potenziare il patrimonio di biodiversità nazionale con misure di conservazione (aumento delle aree protette terrestri e marine) e di implementazione di soluzioni "basate sulla natura" al fine di riportare a una maggiore naturalità aree urbane, degradate e ambiti fondamentali come i fiumi e le coste;

5) transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia per permettere non solo il riciclo e il riuso dei materiali ma anche il disegno di prodotti durevoli, improntando così i consumi al risparmio di materia e prevenendo alla radice la produzione di rifiuti, nonché eliminare inefficienze e sprechi e promuovere una gestione circolare delle risorse naturali e degli scarti anche in ambito agricolo e più in generale dei settori della bioeconomia;

tali macro-obiettivi sono articolati in 8 aree di intervento. Per ognuna di tali aree i principali obiettivi indicati dal PTE sono:

### **1) decarbonizzazione**

il PTE ricorda che le tappe della decarbonizzazione italiana sono scandite dagli impegni europei ("net zero" al 2050 e riduzione del 55% al 2030 delle emissioni di CO<sub>2</sub> rispetto al 1990) e che la quota di elettrificazione del sistema dovrà progressivamente tendere e superare quota 50%. L'apporto delle energie rinnovabili alla generazione elettrica dovrà raggiungere almeno il 72% al 2030 e coprire al 2050 quote prossime al 100% del mix energetico primario complessivo;

è opportuno evidenziare meglio che l'obiettivo primario del Piano è la decarbonizzazione dei consumi

e non la loro elettrificazione. A tal fine è necessario il concorso di tutte le tecnologie per raggiungere gli obiettivi europei rispettando rigorosamente il principio della neutralità tecnologica; garantire, per la decarbonizzazione del sistema industriale, l'accesso ad un'energia climaticamente neutra a prezzi competitivi; considerare che il settore della raffinazione, fortemente energivoro, dovrà affrontare una profonda trasformazione del proprio assetto industriale per decarbonizzare i propri processi ed i prodotti; considerare che la protezione delle raffinerie dal *carbon leakage*, dato il costo della CO<sub>2</sub>, è fondamentale per evitare pericolose delocalizzazioni; occorre dunque valutare la fattibilità tecnica ed economica di soluzioni per la cattura e lo stoccaggio delle emissioni di CO<sub>2</sub> connesse ai processi della raffineria; è necessario considerare che il settore delle costruzioni ha un ruolo cruciale in questo processo, in quanto è considerato tra i principali responsabili delle emissioni di anidride carbonica pertanto per arrivare a individuare strategia net zero da parte delle imprese dovranno essere adottati strumenti, misure e incentivi in grado di supportare l'azione di scelte e iniziative sempre più virtuose da parte di imprese e cittadini. E' necessario considerare proroga ed estensione dei bonus fiscali da valutare non solo come costi per il bilancio statale ma come strumenti di realizzazione dell'interesse pubblico alla sostenibilità ambientale.

## **2) mobilità sostenibile**

Il PTE ricorda l'obiettivo "net zero" per trasporto navale ed aereo e la spinta su alta velocità e traffico merci su rotaia, nonché che il PNRR rappresenta un cambio di passo verso la mobilità sostenibile, con investimenti nel periodo 2021-26 per circa 38 miliardi di euro nelle Missioni 2 e 3.

Il PTE ricorda altresì che nel periodo successivo al 2030, per centrare l'obiettivo di decarbonizzazione completa, almeno il 50 per cento delle motorizzazioni dovrà essere elettrico.

A tal proposito vanno indicate quali politiche industriali, locali, infrastrutturali, incentivi e disincentivi andrebbero intrapresi per far sì che tale rivoluzione di mercato avvenga centrando gli ambiziosi obiettivi indicati dalla strategia europea sulla mobilità (2020). Un peso analogo dovranno avere idrogeno, biocarburanti e carburanti sintetici ad impatto zero.

In un quadro coordinato a livello europeo i sussidi ai combustibili fossili dovranno essere progressivamente eliminati mentre al trasporto aereo, marittimo e dei veicoli su strada dovrà essere valutata la possibilità di estendere il sistema ETS;

considerare che per l'applicazione dei principi espressi nel PTE è indispensabile che a livello europeo venga introdotta una metodologia che valuti la CO<sub>2</sub> emessa sull'intero ciclo di vita dei prodotti e non solo allo scarico; prevedere una defiscalizzazione dei prodotti finiti rinnovabili per favorirne e accelerarne lo sviluppo; eliminare gradualmente i sussidi ai fossili in un quadro coordinato a livello europeo ed a saldo zero per i consumatori, introducendo nuove protezioni per i consumatori professionali altrimenti non competitivi sui mercati esteri per l'eccessiva fiscalità in Italia su tali prodotti;

## **3) miglioramento della qualità dell'aria**

Il PTE sottolinea che molte misure previste dal PNRR avranno effetti positivi sulla qualità dell'aria

entro il 2026 e che il PTE stesso predispone una serie di misure per rispettare gli obiettivi europei di riduzione degli inquinanti al 2030 e le ambizioni poste dal Piano *Toward Zero Pollution* della Commissione europea.

Il PTE sottolinea altresì che un'attenzione particolare andrà riservata all'impiego di biomasse e bioenergie e a una progressiva riduzione delle emissioni del settore agricolo (come l'ammoniaca). Gli obiettivi al 2050 prevedono il rispetto dei valori molto più cautelativi stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità. Misure verranno prese anche per il contrasto dell'inquinamento *indoor*;

quantificare il contributo dei diversi settori (trasporto, civile, industria, ecc.) all'inquinamento atmosferico;

considerare che studi recenti sulla qualità dell'aria nelle città evidenziano un peso sempre decrescente del traffico all'inquinamento grazie alla progressiva penetrazione nel parco circolante delle vetture e dei veicoli commerciali Euro 6. Per tali ragioni, al fine di ridurre a zero il contributo del traffico, sono necessarie misure che accelerino al massimo il ricambio del parco circolante più vecchio ed inquinante con veicoli più recenti (Euro6 e successivi); adottando anche in questo caso una metodologia che valuti la CO2 emessa sull'intero ciclo di vita dei veicoli e non solo allo scarico;

Il Piano considera il riscaldamento residenziale una delle principali fonti inquinanti per la qualità dell'aria per questo si ritiene necessario mantenere un tasso di riqualificazione degli edifici pari quasi al 2% annuo.

#### **4) contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico**

l'obiettivo del Piano è arrivare a un consumo zero netto entro il 2030, sia minimizzando gli interventi di artificializzazione, sia aumentando il ripristino naturale delle aree più compromesse, quali gli ambiti urbani e le coste. Il Piano prevede altresì di mettere in sicurezza il territorio rafforzando la *governance* e un sistema di monitoraggio avanzato che diano coerenza a un programma nazionale di prevenzione e contrasto;

si ritiene necessario che l'obiettivo dell'azzeramento netto del consumo di suolo debba essere raggiunto prima di tutto mediante un intervento legislativo a livello statale che agevoli e semplifichi la rigenerazione urbana;

il piano dedica particolare attenzione anche al dissesto idrogeologico dando risalto alla necessità di costruire, entro il 2022, una politica nazionale organica di tutela del territorio e prevenzione dei rischi idrogeologici, con particolare riferimento al rafforzamento della *governance* e delle capacità previsionali attraverso sistemi avanzati di monitoraggio che superino del tutto la logica emergenziale; per realizzare tutto si ritiene necessario definire un programma pluriennale di interventi che potrà essere finanziato sia con le risorse del PNRR, sia con finanziamenti ordinari e l'individuazione a livello nazionale di un unico organo per il coordinamento delle varie istituzioni competenti (commissari, autorità di bacino, enti locali)

#### **5) risorse idriche e relative infrastrutture**

il PTE sottolinea che entro il 2026 gli interventi previsti dal PNRR, per 4,3 miliardi di euro, intendono potenziare infrastrutture di approvvigionamento idrico primario, reti di distribuzione, fognature e depuratori, soprattutto nel Meridione, digitalizzare e distrettualizzare le reti di distribuzione, ridurre del 15 per cento le dispersioni di rete e ottimizzare i sistemi di irrigazione nel 12 per cento delle aree agricole.



Per la stessa data sono previste riforme per rafforzare il Piano nazionale degli interventi nel settore idrico e rendere più efficiente la gestione delle acque con la formazione di consorzi pubblico-privato a livello sovracomunale. Entro il 2040 si prevede il completamento dei lavori di potenziamento e rinnovo e aumento di qualità ed efficienza delle principali infrastrutture idriche;

## **6) biodiversità**

in linea con la strategia europea, il PTE prevede un consistente potenziamento delle aree protette (dal 10 al 30 per cento), l'adozione di "soluzioni basate sulla natura" per il ripristino degli ecosistemi degradati e una forte spinta nel monitoraggio a fini scientifici su *habitat* e specie a rischio. I parchi nazionali e le aree marine protette verranno digitalizzati entro il 2026 per monitorare pressioni e stato delle specie, semplificare le procedure amministrative e migliorare i servizi ai visitatori.

In relazione alle foreste il PTE sottolinea che è essenziale promuovere una loro tutela attiva attraverso forme di gestione sostenibile, una loro espansione in aree residuali e degradate e la valorizzazione nazionale del legname quale duraturo stoccaggio di carbonio.

Il PTE prevede inoltre il rafforzamento della biodiversità nelle 14 aree metropolitane attraverso un programma di forestazione urbana (con la piantagione di 6,6 milioni di alberi) e di ripristino degli habitat degradati.

Anche i fiumi verranno interessati da massicci interventi di rinaturalizzazione, a partire dal Po recuperando lunghi tratti, per garantire la loro funzione essenziale di corridoi ecologici. Per il Po l'azione comprende il restauro ecologico di 37 aree nel tratto medio-padano, più altre 7 nel delta, con rinaturalizzazione di lanche e rami abbandonati;

## **7) tutela del mare**

il PTE ricorda che il PNRR prevede investimenti nelle attività di ricerca e osservazione dei fondali e degli habitat marini, anche attraverso il potenziamento di una flotta dedicata, e che l'obiettivo delle ricerche è avere il 90 per cento dei sistemi marini e costieri mappati e monitorati, e il 20 per cento restaurati. Gli obiettivi di conservazione prevedono di portare al 30 per cento l'estensione delle aree marine protette, di cui il 10 per cento con forme rigorosa di protezione entro il 2030.

Altre misure al 2030 riguardano il contrasto della pesca illegale, azioni coordinate con altri Paesi per la minimizzazione dei rifiuti marini e la promozione del turismo sostenibile;

prevedere un'introduzione graduale di norme più restrittive sullo zolfo derivanti dall'istituzione di un'Area SECA nel Mediterraneo;

## **8) promozione dell'economia circolare**

il PTE sottolinea che l'economia circolare è una sfida epocale che punta all'eco-progettazione di prodotti durevoli e riparabili per prevenire la produzione di rifiuti e massimizzarne il recupero, il riutilizzo e il riciclo. A questo fine verrà pubblicata (entro il 2022) la nuova "Strategia nazionale per l'economia circolare" con l'obiettivo di promuovere una economia circolare avanzata e di conseguenza una prevenzione spinta della produzione di scarti e rifiuti (-50 per cento) entro il 2040.

La Strategia punta anche al potenziamento della bioeconomia circolare. Parallelamente verrà portata a termine l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti su tutto il territorio nazionale avviata dal PNRR per rispettare gli obiettivi europei al 2030-2040 per imballaggi, plastica, tessuti, carta, alluminio, rifiuti da demolizione, rifiuti elettrici ed elettronici e per ridurre lo spreco di acqua e alimenti;

garantire un quadro stabile e certo con la previsione di strumenti di incentivazione e finanziamento affinché i progetti passino da una dimensione sperimentale ad una scala industriale e commerciale;

è necessario intervenire con decisione per promuovere l'attività di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, velocizzare i tempi per la redazione dei decreti end of waste, garantendo anche maggior concertazione tra Ministero ed Enti e favorire il riutilizzo dei materiali di scarto come sottoprodotti; è necessario quindi, come previsto dalle misure all'interno del decreto cd "semplificazioni", favorire il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione nel luogo stesso di produzione implementando impianti di nuova generazione e semplificando il sistema autorizzatorio per realizzare una piena economia circolare;

una delle leve principali per assicurare la transizione all'economia circolare è rappresentata dalla bonifica dei siti contaminati perché proprio attraverso la riqualificazione ambientale di queste aree si preserva il suolo è necessario quindi introdurre specifiche modifiche al codice dell'ambiente attraverso le quali assicurare tempi certi e semplificazione;

considerato che la transizione verso un sistema energetico da fonti rinnovabili comporterà nel breve periodo una cospicua domanda di materie prime "critiche" (rame, terre rare, cobalto, litio ecc) si ritiene necessario prevedere una maggiore attenzione al loro approvvigionamento;

### **considerato in particolare che**

al di là dell'impegno del settore, per la decarbonizzazione è necessario il supporto delle Istituzioni e un contesto economico e culturale favorevole. Senza adeguate e immediate misure di sostegno, l'industria è concretamente a rischio;

le imprese necessitano pertanto di un supporto per lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia (in merito a stoccaggio di CO<sub>2</sub>, utilizzo di idrogeno nel processo di produzione di cemento, etc.);

in particolare, sarebbe necessario accompagnare l'implementazione di tecnologie di *Carbon Capture, Storage and Usage*, introducendo politiche a livello di sistema Paese per l'identificazione dei siti idonei allo stoccaggio della CO<sub>2</sub> e per l'individuazione delle condutture da dedicare al trasporto della CO<sub>2</sub>;

un ruolo critico è poi svolto dall'energia elettrica e dai suoi costi crescenti, che pure necessiterebbero di sgravi fiscali.

Il settore è come noto collocato fra gli energivori e i propri fabbisogni aumenteranno anche a causa delle leve da implementare per la decarbonizzazione. L'assenza di sgravi sugli oneri generali del sistema elettrico espone ulteriormente il settore alla competizione di importazioni meno costose da Paesi terzi, contribuendo al rischio di delocalizzazione delle aziende italiane;

appare opportuno rafforzare il percorso già intrapreso con l'introduzione del Credito di imposta *green*, finalizzando tale strumento in maniera esplicita agli interventi di decarbonizzazione delle PMI, con aliquote adeguate a sostenere le diverse complessità degli interventi realizzabili;

appare opportuno puntare maggiormente sull'autoproduzione diffusa, perseguendo un profondo cambiamento del modello energetico nazionale e rendendo quanto più possibile ciascun punto di consumo un punto di autoproduzione, nonché sulla più ampia diffusione della produzione di energia sul territorio nazionale attraverso il radicamento diffuso di impianti rinnovabili di piccola taglia;

appare opportuno rafforzare lo strumento dell'*audit* energetico volontario per le PMI, anche attraverso

una più efficace implementazione delle misure incentivanti ad esso dedicato;

appare opportuno incrementare la disponibilità di dati e statistiche che consentano i necessari approfondimenti e disaggregazioni con specifico riferimento alle micro, piccole e medie imprese;

appare opportuno intervenire sia sulle procedure autorizzative (*permitting*) che, più in generale, con riferimento a tutto l'*iter* di realizzazione degli interventi e di accesso agli incentivi;

appare opportuno operare una riforma della struttura della bolletta energetica, in grado di pesare in maniera più equa sulle diverse classi di utenti e secondo una impostazione più coerente con il principio «chi inquina paga»;

appare opportuno che la linea di intervento afferente un nuovo modo di concepire gli spostamenti urbani ed extraurbani e i mezzi da utilizzare, a partire dalla micromobilità, dovrebbe passi attraverso la consapevolezza degli Utenti della strada, permettendo così un'azione positiva perché diretta ed anche pratica con gli stessi Utenti su progetti a cui partecipano attivamente;

a proposito della conversione all'agricoltura biologica agroecologica delle superfici agricole presenti in tutte le aree protette ISPRA ritiene che sia necessario il sostegno di una specifica formazione degli agricoltori sarebbe utile riportare anche in modo più esteso lo stato di attuazione della Direttiva *Habitat* ripetutamente citata.

Complessivamente lo stato di conservazione delle specie di ambienti terrestri e delle acque interne tutelate dalla Direttiva *Habitat* e presenti in Italia, valutato nell'ultimo rapporto nazionale ex articolo 17 (periodo 2013-2018), è risultato sfavorevole in oltre la metà dei casi (53 per cento per la fauna e 54 per cento per la flora), mentre per gli *habitat* la situazione è ancora più preoccupante, essendo stato rilevato uno stato di conservazione sfavorevole nell'89 per cento dei casi.

Lo sviluppo dell'agricoltura attraverso l'adesione agli obiettivi agroalimentari e ambientali contenuti nel Green Deal e alla derivata strategia *Farm to Fork*, che prevede la strutturazione di un sistema alimentare di filiera più sostenibile e finalizzato a garantire e valorizzare la biodiversità, consentirà un netto miglioramento del livello di conservazione delle specie di ambienti terrestri e degli *habitat*, in particolar modo nei contesti di pianura.

In ambito marino le attività di prelievo e le catture accidentali rappresentano le maggiori fonti di pressione sulle specie, accompagnate dall'inquinamento, seguono i trasporti marittimi e la costruzione e utilizzo di infrastrutture, pressioni che insistono anche sulla maggioranza degli *habitat* marini, insieme alle attività con attrezzi da pesca che interagiscono fisicamente con i fondali.

L'ultimo "Rapporto nazionale per la direttiva uccelli" ha evidenziato che circa un quarto delle specie nidificanti risulta in decremento, e più di un quarto rientra ancora nelle tre categorie di maggiore minaccia secondo i criteri della IUCN. Inoltre l'Italia è tra i primi paesi dell'Unione per numero di specie esotiche presenti, che sono attualmente 3.367 (Annuario dati ambientali ISPRA 2020), di cui 31 (17 animali e 14 vegetali) di rilevanza UE;

serve un pieno co-interessamento delle imprese agro-alimentari e forestali del Paese al raggiungimento degli obiettivi del PTE attraverso politiche ambientali inclusive e remunerative. I fondi PNRR (Missione 2, Componente 4), in sinergia con i fondi dei Piani di Sviluppo Rurale e della PAC, nonché dei bandi Life, rappresenteranno gli strumenti cardine per conseguire tali obiettivi. Ad essi si affiancheranno, da un lato, una revisione dei limiti (anche burocratici) che molto spesso hanno frenato l'adesione delle imprese agricole alle misure previste; dall'altro, si attiverà un sistema di pagamenti

basati sui risultati.

### **esprime parere favorevole**

#### **A) con le seguenti osservazioni di carattere generale:**

- 1) si ritiene necessario che il Piano per la transizione ecologica rappresenti un reale sostegno a processi, prodotti e servizi sostenibili (ambientalmente, economicamente e socialmente), applicando il principio della neutralità tecnologica nel definire le politiche e nel promuovere lo sviluppo delle diverse tecnologie che costituiranno l'insieme di soluzioni per il raggiungimento dei target climatici al 2030 e al 2050, e che rappresenti un reale impulso al processo di transizione ecologica, anche come strumento di coordinamento e integrazione con i processi di digitalizzazione e di transizione energetica nel nostro Paese, in un'ottica globale e locale;
- 2) si ritiene necessario individuare nell'ambito del Piano, meccanismi di interlocuzione e di coordinamento che non potranno prescindere dal coinvolgimento dei territori, dei diversi portatori di interessi della società civile e delle imprese, nel rispetto delle competenze e delle autonomie locali,
- 3) si ritiene necessario che, rappresentando il Piano un'occasione unica per il raggiungimento degli obiettivi dettati dall'Unione europea, finalizzati ad accelerare la riduzione delle emissioni di gas effetto serra nei prossimi decenni, con interventi mirati in diversi settori, il Governo vigili affinché ciò non comporti una penalizzazione ulteriore dell'economia nazionale, ma ne consenta la ripartenza e il rilancio della competitività nel contesto europeo e mondiale;
- 4) si ritengono necessari interventi normativi volti alla riduzione delle aliquote IVA per i prodotti realizzati con materiale riciclato e riciclabile, nonché all'incentivazione di tutte le soluzioni tecnologiche per la riduzione della CO2 e per la diminuzione degli impatti ambientali;
- 5) si ritiene necessario operare un riordino del sistema degli incentivi destinati allo sviluppo delle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, al fine di superarne la frammentazione e le complessità procedurali, massimizzarne l'efficacia e meglio definirne l'ambito, dando certezza e chiarezza ai beneficiari;
- 6) si ritiene necessario che il Piano, con riferimento al pacchetto sulla finanza sostenibile, consideri il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica ed energetica, sia ai fini del contenimento dei costi dell'energia, sia per garantire stabilità, sicurezza e resilienza del sistema energetico orientandolo al suo superamento;
- 7) si ritiene necessario che nella promozione, sviluppo ed impiego delle diverse tecnologie per l'attuazione della politica strategica UE per la decarbonizzazione venga effettuata un'attenta e compiuta analisi degli impatti ambientali, economici, sociali e - soprattutto - geopolitici in ordine a disponibilità, costi, approvvigionamento e dipendenza estera dei metalli, dei minerali critici e delle terre rare, necessari nella transizione basata sull'elettrificazione spinta dei consumi, anche nella mobilità, e sull'impiego di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico ed eolico, con particolare attenzione alle problematiche concernenti l'approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie a garantire la continuità del processo di transizione ecologica;

#### **B) e con le seguenti osservazioni di carattere particolare:**

- 1) si ritiene necessario, ai fini del contenimento del "caro energia", prevedere, avvalendosi del GSE, un opportuno monitoraggio del fabbisogno di incentivazione e delle componenti tariffarie degli oneri di sistema, nonché l'elaborazione di scenari di medio e lungo termine degli stessi mettendoli a disposizione degli attori istituzionali coinvolti nella *governance*;
- 2) si ritiene necessario, per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di mobilità sostenibile e occorrendo uniformare la contabilizzazione delle emissioni nell'ambito del settore dei trasporti, che il Piano tenga in debita considerazione l'adozione dei principi del *Life Cycle Assessment* (LCA) per la valutazione degli impatti energetico e ambientale dei veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di valutare i reali impatti emissivi associati al consumo dei singoli carburanti, inclusi i processi di fabbricazione e di "fine vita" (*end of life*) del veicolo;
- 3) si ritiene necessario emanare norme attuative per favorire il contributo dei carburanti *low carbon*, liquidi e gassosi, che rispettano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale in tutti i settori di trasporto, con un approccio tecnologicamente neutro considerando l'intero ciclo di vita dei vettori energetici, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico;
- 4) si ritiene necessario, con riferimento al tema della "*Mobilità sostenibile*," valutare l'opportunità di prevedere un riferimento alla formazione culturale e tecnica dei conducenti, quale risposta alla necessità di mobilità *green*, con particolare riguardo alla formazione nel mondo dell'autotrasporto e per la conduzione e la conoscenza dei veicoli innovativi, nonché alla creazione di consapevolezza negli utenti della strada nei confronti di un nuovo modo di concepire gli spostamenti urbani ed extraurbani e i mezzi da utilizzare;
- 5) si ritiene necessario inserire anche il settore della "carta" tra i settori industriali di acciaio, vetro, ceramica, cemento, chimica, di cui è previsto il traguardo ambizioso della decarbonizzazione tenuto conto che, ad oggi, tutto il comparto cartario, in Italia e in Europa è alimentato in cogenerazione da fonti fossili;

sono auspicabili politiche di incoraggiamento della produzione del biometano anche con finalità industriali, con priorità agli utilizzi a maggiore efficienza come per esempio nella cogenerazione prevedendo stanziamenti adeguati anche per gli impianti completati dopo la fine del 2022 e una adeguata tariffa incentivante per la produzione netta di biometano per sostenere la realizzazione di nuove infrastrutture.

- 6) si ritiene necessario che la promozione dell'idrogeno nel *mix* energetico dovrebbe contemplare prevalentemente l'utilizzo di idrogeno c.d. verde da fonti rinnovabili, e nei settori *hard to abate*, dove il vettore elettrico risulta di non facile applicazione. Gli investimenti in questo ambito, inoltre, per una maggiore efficacia dell'obiettivo auspicato, dovrebbero considerare anche una semplificazione amministrativa per la costruzione e l'esercizio degli elettrolizzatori;
- 7) si ritiene necessario che per mettere in condizione gli operatori di supportare gli obiettivi di transizione energetica del Paese in maniera efficace, efficiente e secondo principi di competitività del mercato dello sviluppo e al contempo per salvaguardare lo sviluppo già in corso, l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza essenziale al raggiungimento degli obiettivi fissati al 2030 a livello nazionale ed alla conseguente declinazione a livello regionale sia coerente con le esigenze di tutela del suolo, delle aree agricole e forestali e del patrimonio culturale e paesaggistico, in conformità ai principi di minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio.

È opportuno inoltre ricordare che i probabili *upgrade* tecnologici porteranno ad avere - soprattutto per la tecnologia eolica - strutture con potenze unitarie sempre maggiori (coerentemente con quanto sta avvenendo in molti Paesi del mondo) a parità di superficie occupata escludendo quindi la possibilità di individuare oggi una massima densità di potenza per unità di superficie. Rispetto alla ripartizione della potenza a livello regionale sarebbe necessario prevedere l'esercizio di poteri sostitutivi che vadano oltre la prevista possibilità dei trasferimenti statistici e soprattutto prevedere meccanismi premiali rispetto al raggiungimento dei *target*;

8) si ritiene necessario includere tra le strategie del Piano quella di promuovere e sostenere appieno il ruolo dei *prosumers*, anche mediante la semplificazione delle procedure di connessione alla rete dell'energia autoprodotta;

9) si ritiene necessario valutare l'opportunità di impegnare l'investimento statale del *superbonus* sugli incentivi fiscali del 110 per cento per un grande piano statale di efficientamento energetico finalizzato direttamente al patrimonio immobiliare più degradato, case popolari, periferie, quartieri degradati;

10) si ritiene necessario prevedere per gli allevamenti intensivi misure di contenimento e gestioni opportune, attraverso la previsione di misure specifiche a sostegno dello sviluppo di sistemi di digestione anaerobica per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni atmosferiche inquinanti;

11) si ritiene necessario specificare gli obiettivi di riduzione delle perdite delle reti idriche di almeno il 25 per cento al 2026 ed indicare le risorse necessarie per completare i sistemi fognari e depurativi e in quale data si intende chiudere l'attuale procedura d'infrazione comunitaria cui è stata condannato il nostro Paese;

12) si ritiene necessario attribuire un ruolo rilevante, quali misure per il ripristino e la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, agli interventi di forestazione ed imboscamento, di superfici agricole e non agricole, per la creazione di aree boscate, nonché al sostegno alla manutenzione delle stesse, in funzione del miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale;

si ritiene necessario:

- a) migliorare lo stato di conservazione per almeno il 30% degli habitat e delle specie il cui stato non è soddisfacente, si tratta in sostanza di dare effettiva applicazione ai Piani d'azione, ai Piani di gestione e alle Linee guida già predisposti da parte di ISPRA, con il contributo di numerosi specialisti;
- b) arrestare e invertire il declino degli uccelli e degli insetti presenti sui terreni agricoli, in particolare gli impollinatori, attraverso la realizzazione di corridoi, di siepi ed aree d'interesse ecologico;
- c) ridurre l'uso e i rischi derivanti dai pesticidi in particolare di quelli chimici in genere, riducendo del 50% l'uso dei pesticidi più pericolosi;
- d) adibire almeno il 25% dei terreni agricoli all'agricoltura biologica e migliorare in modo significativo la diffusione delle pratiche agro-ecologiche e di minimo impatto come indicato dalla strategia "Farm to Fork" del Green Deal europeo che ha fissato l'obiettivo di destinare almeno il 25% dei terreni agricoli dell'UE all'agricoltura biologica e di aumentare in modo significativo l'acquacoltura biologica entro il 2030;
- e) ridurre le perdite dei nutrienti contenuti nei fertilizzanti di almeno il 50% e l'uso di fertilizzanti chimici di almeno il 20%;
- f) proteggere le foreste primarie e antiche ancora esistenti; g) piantare 6 milioni di alberi in progetti di forestazione urbana e di ricucitura dei corridoi ecologici in contesti fortemente antropizzati in cui i

valori della biodiversità vanno riattivati a beneficio dell'ambiente e della salute della popolazione; si ritiene necessario, per quanto riguarda gli agro-ecosistemi planiziali, interessati dallo sviluppo dell'agricoltura moderna, dall'antropizzazione diffusa e da un inarrestabile consumo di suolo, prevedere una serie di azioni "basate sulla natura" (*nature-based solutions*) sinergiche con la Strategia UE al 2030.

Si prevede quindi un diffuso miglioramento delle condizioni ecologiche a vantaggio:

i) della qualità e della salubrità delle produzioni agro-alimentari italiane;

ii) della redditività delle imprese agricole;

iii) della qualità della vita nelle aree maggiormente antropizzate del territorio nazionale;

13) si ritiene necessario un programma nazionale di rinaturalizzazione e manutenzione di fiumi, laghi, lagune e zone umide, da attuarsi nel quinquennio 2021-2026, avente come finalità la corretta applicazione della direttiva "Quadro sulle acque", della direttiva "Alluvioni", della direttiva "*Habitat*", e della direttiva "Uccelli, attraverso la promozione del ricorso alle infrastrutture verdi e il ripristino, la tutela e il mantenimento di boschi ripariali;

si ritiene necessario investire nei prossimi anni e decenni in sistemi avanzati di monitoraggio e digitalizzazione di habitat e specie per meglio orientare ricerca, interventi scientificamente fondati e una fruizione più consapevole della natura;

si ritiene necessario ed importante promuovere una seria verifica con dati tecnici aggiornati sullo stato di attuazione della stessa Legge n. 394/1991 (aree protette) e della complementare Legge n.157/1992 (protezione della fauna e prelievo venatorio) verifica indispensabile per programmare eventuali nuove iniziative e per una corretta gestione della fauna su tutto il territorio nazionale;

14) si ritiene necessario prevedere specifici fondi per l'attuazione delle misure necessarie al raggiungimento del buono stato in tutti i corpi idrici, compresa la fitodepurazione, della direttiva 2000/60/CE e coerentemente con la pianificazione di bacino, con particolare riferimento alle misure di rinaturalizzazione e di riduzione dell'alterazione idromorfologica, fondamentali per il raggiungimento di tali obiettivi;

nell'ambito dell'applicazione della direttiva "Quadro sulle acque", è importante considerare le criticità per l'Italia dell'applicazione del Deflusso Ecologico i cui effetti stimati mostrano risultati devastanti per l'agricoltura, la produzione di energia idroelettrica e la fruibilità turistica dei territori;

15) si ritiene necessario prevedere specifici investimenti e misure volte a favorire la realizzazione di "interventi integrati" che garantiscano contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità;

16) si ritiene necessario valutare l'ipotesi di definire con norma di legge un divieto di produzione di beni che prevedano la obsolescenza programmata diretta o indiretta del bene predeterminando un ciclo di vita più breve;

17) si ritiene necessario prevedere in modo puntuale nel PTE tutte le misure che il Governo intende adottare al fine di salvaguardare gli ecosistemi costieri;

18) si ritiene necessario chiarire come si intende perseguire l'obiettivo di realizzare il consumo del suolo netto a zero e, di assumere ogni iniziativa utile alla conclusione dell'Iter parlamentare dei disegni di legge sul consumo di suolo entro il 31 dicembre 2021;

19) si ritiene necessario precisare se, nell'ambito delle soluzioni basate sulla natura a tutela degli ecosistemi costieri, il Governo ha valutato il mantenimento in loco delle *banquette* di



Posidonia oceanica, e di eliminare la normativa che attualmente consente la rimozione dalla spiaggia delle stesse e della sabbia, anche alla luce degli impegni assunti dall'Italia nel G20 in tema di biodiversità;

20) si ritiene necessario valutare soluzioni innovative di adattamento ai cambiamenti climatici emergenti a livello internazionale, quali il riallagamento controllato di porzioni di aree costiere (*managed realignment*), depresse rispetto al livello del mare, al fine di creare zone tampone con il duplice effetto sia di miglioramento della conservazione degli *habitat* e sia di protezione dagli effetti marini legati ai cambiamenti climatici;

21) si ritiene necessario precisare se le azioni indicate nel PNACC 2018 sono ancora adeguate, ed entro quanto sarà approvato il nuovo piano;

22) si ritiene necessario riportare nel PTE l'elenco dei piani connessi allo stesso, nonché lo stato delle relative procedure, e, *in primis* quello della procedura inerente alla pianificazione dello spazio marittimo.

23) si ritiene necessario integrare la Proposta di piano per la transizione ecologica dando conto di tutte le iniziative in corso o che si intendono avviare in merito alla finanza climatica e sostenibile, e di considerare che il principio "non arrecare un danno significativo", insieme al contributo al conseguimento di uno o più obiettivi ambientali di cui al regolamento Tassonomia, rappresenta il criterio fondamentale per indirizzare i flussi di capitali verso attività eco-sostenibili;

24) si ritiene necessario prestare particolare attenzione, in sede di riforma dei SAD, al generale impatto redistributivo che le politiche di transizione energetica avranno su famiglie e imprese.

25) si ritiene necessario indicare nel PTE le misure ad oggi adottate per la chiusura della procedura di infrazione 2018\_2249 e di quelle che si intendono adottare con lo scopo tutelare le acque e il suolo dall'inquinamento da nitrati, anche alla luce delle indicazioni di cui alla Risoluzione formulata dalle Commissioni 9a e 13a del Senato (Doc. XXIV, n. 12) a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla normativa sui nitrati di origine agricola, nonché con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017; si ritiene necessario sottolineare la priorità di trattamento della frazione organica da rifiuti urbani di cui sopra nel paragrafo dedicato alla "bioeconomia circolare", con idonee misure che ne favoriscano il recupero limitandone il conferimento in discarica;

26) si ritiene necessario evidenziare, in merito a quanto riportato nel PTE «circa gli obiettivi europei al 2030-40 per imballaggi, plastica, tessuti, carta, alluminio, rifiuti da demolizione, rifiuti elettrici ed elettronici e per ridurre lo spreco di acqua e alimenti», che gli obiettivi individuati nel "Pacchetto economia circolare" fanno riferimento alle annualità 2025, 2030 e 2035. Sarebbe, dunque, fondamentale porre in essere strumenti utili a intercettare e valorizzare la frazione plastica non imballaggio prodotta dalle utenze domestiche.

Tra gli strumenti identificabili si possono considerare incentivi di natura economica, anche fiscali e sistemi EPR;

27) si ritiene necessario proporre azioni di protezione e recupero anche per il degrado del suolo derivante dalla sua gestione non sostenibile, inclusi la frammentazione degli *habitat*, i cambiamenti di uso che ne minacciano le componenti biologiche e le funzioni ambientali e produttive,

con perdita della biodiversità e di carbonio organico, che contribuiscono a mantenere fertili i terreni, a mitigare il cambiamento climatico attraverso lo stoccaggio di CO<sub>2</sub>, a immagazzinare e depurare l'acqua e a prevenire l'erosione, causando considerevoli danni anche economici;

28) si ritiene necessaria la conoscenza digitalizzata del territorio, con particolare riguardo alle caratteristiche geologico-strutturali, geomorfologiche, idrogeologiche, geofisiche e sismogenetiche del sottosuolo, anche in ambito marino, attraverso la realizzazione di una moderna cartografia geologica e geo-tematica alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati, considerando la necessità dell'utilizzo del dato cartografato nella pianificazione e gestione territoriale, finalizzata ai piani di mitigazione del rischio idrogeologico;

29) si ritiene necessario che il PTE, in tema di prevenzione dei rischi naturali, sia supportato dall'uso delle moderne tecnologie da satellite, al fine di sviluppare i necessari studi di suscettibilità e di analisi della pericolosità territoriale;

30) si ritiene necessario che il Piano preveda il monitoraggio di tutte quelle aree sottoposte a pericolosità geologica e deve puntare alla realizzazione delle mappature della suscettibilità, pericolosità e del rischio territoriale. ISPRA potrebbe collaborare alla definizione di tali aree, alla mappatura della suscettibilità e della pericolosità territoriale nei differenti ambiti, alla tutela delle geo-risorse del territorio e dunque alla prevenzione e al rispetto di tutti gli ambienti. Il Piano dovrebbe tutelare l'ambiente geo-paleontologico e i siti geologici di pregio che sono distribuiti sul nostro territorio (geositi). L'ambiente geologico deve essere salvaguardato per la tutela della geodiversità del nostro territorio.

31) si ritiene necessario inserire nel Piano la previsione di valori limite per alcune sostanze particolarmente inquinanti, come idrogeno solforato e idrocarburi non metanici, ai fini di una maggiore tutela della qualità dell'aria, dell'ambiente di vita e della salute dei cittadini residenti nei territori dei SIN nei quali insistono gli stabilimenti responsabili delle emissioni inquinanti. Pertanto si ritiene necessario aggiornare la normativa, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155.

Altresì si ritiene necessario riconsiderare anche il periodo di mediazione per il benzene, cancerogeno per l'uomo, classificato in gruppo 1 dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, le cui emissioni sono attualmente valutate su media di concentrazione annuale, pari a 5 microgrammi/metrocubo, valore calcolato in prevalente riferimento all'inquinamento urbano prodotto da traffico, ma che non può considerarsi significativo per il controllo delle aree industriali nelle quali, di frequente, i sistemi di monitoraggio registrano picchi orari di centinaia di microgrammi con le conseguenti ricadute negative sulla salute dei cittadini residenti; pertanto si propone un periodo di mediazione oraria per lo stesso valore limite di protezione per la salute umana e nel contempo si ritiene necessario aggiornare la normativa di cui all'allegato XI del su citato decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155, modificando il periodo di mediazione relativo alla voce "benzene".

32) Si ritiene necessario che il PTE preveda azioni volte a ridurre l'elevata dipendenza energetica del nostro Paese, anche mediante un maggior sfruttamento delle nostre risorse naturali e investimenti per diversificare le fonti di approvvigionamento.

33) Si ritiene necessario infine prevedere di inserire all'interno delle aziende e delle attività produttive la figura di un "esperto referente per la tutela ambientale e la sostenibilità" che potrebbe formarsi all'interno dei nuovi percorsi di formazione ITS.

# 1.3.2.1.37. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 275 (pom.) dell'11/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022  
275ª Seduta

Presidenza della Presidente  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Michela MONTEVECCHI ed altri - Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 novembre 2021.

La [PRESIDENTE](#) avverte che in allegato al resoconto della seduta odierna saranno pubblicati gli emendamenti presentati al nuovo testo unificato predisposto dai relatori, assunto come testo base nella seduta del 9 novembre scorso.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti a sua firma, relativi all'articolo 1, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 1.22, 1.28, 1.29, 1.31, 1.37 e 1.38. Con riferimento alle ultime tre proposte emendative il senatore richiama con forza attenzione sull'esigenza di coordinare la nuova normativa, in via di definizione a livello nazionale, con le preesistenti normative regionali, salvaguardando quanto di positivo è stato già realizzato.

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 1.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 2, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 2.2, 2.16, 2.24 e 2.0.1.

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 2.25, volto ad integrare il quadro definitorio recato dall'articolo 2 del testo in esame, in particolare inserendo nel medesimo le nozioni di "metabolismo urbano", "resilienza", "pericolosità geologica", "energia geotermica a bassa entalpia", nonché quella relativa alle "tecniche di rinaturalizzazione".

La senatrice [PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 2.6, sottolineando come le modifiche proposte dal medesimo siano volte ad ampliare l'ambito di rilevanza della nozione di rigenerazione urbana.

Aggiunge poi la sua firma e illustra gli emendamenti 2.12 e 2.13, evidenziando con riferimento a quest'ultimo l'importanza della previsione secondo la quale non concorrono al consumo di suolo le opere degli interventi, anche pubblici e di interesse pubblico e generale, previsti nelle normative regionali vigenti ovvero nei relativi piani territoriali.

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 2.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra l'emendamento 2.15 e coglie l'occasione per illustrare anche gli altri emendamenti di cui è firmatario relativi agli articoli successivi del testo in esame, rilevando come tali proposte siano tutte sostanzialmente volte a salvaguardare le competenze legislative delle Province autonome di Trento e Bolzano.

In questa prospettiva richiama in particolare l'attenzione sull'emendamento 10.6.

La senatrice [PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*) aggiunge la sua firma agli emendamenti 3.15 e 3.23. Illustra poi l'emendamento 3.11.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 3, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 3.10, 3.12, 3.44 e 3.51.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) illustra l'emendamento 3.25, volto a modificare la lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 3 del testo base - avente ad oggetto la previsione a livello regionale di incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa nazionale per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata - al fine di far sì che nell'esercizio di tale competenza regionale sia comunque fatta salva la disciplina di tutela del paesaggio di cui al Codice dei beni culturali.

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 3.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 4, soffermandosi in particolare sull'emendamento 4.1. In ordine a quest'ultima proposta emendativa il senatore evidenzia come le competenze regionali in materia di governo del territorio rendano senz'altro preferibile che il programma nazionale per la rigenerazione urbana sia adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti

relativi all'articolo 4.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 5, soffermandosi in particolare sull'emendamento 5.1.

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) aggiunge la sua firma agli emendamenti 5.11 e 5.13.

La senatrice [PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 5.2.

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 5.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 6, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 6.3 e 6.16.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) aggiunge la sua firma agli emendamenti 3.8 e 6.7.

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 6.7 - volto alla promozione delle comunità energetiche e di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili - e l'emendamento 6.17, volto a promuovere l'uso dell'indicatore "*Carbon foot print*".

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 6.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 7, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 7.3 e 7.31.

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 7.

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 8.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 9.1.

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 9.

La [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Naturale ha aggiunto la sua firma all'emendamento 10.1.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 10.9.

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato a illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 10.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 11, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 11.3 e 11.13.

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 11.

La senatrice [PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*) aggiunge la sua firma all'emendamento 12.8.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 12.

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 12.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 13.

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 13.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I  
DISEGNI DI LEGGE  
N. [1131](#), [1302](#), [1943](#), [1981](#), [2292](#), [2297 NT2](#)

Art. 1

**1.1**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana e territoriale lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità non solo urbana, edilizia-architettonica, ma anche territoriale, paesaggistica ed ambientale, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, per favorire la promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.»

**1.2**

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "al recupero del patrimonio", con le seguenti: "alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, arrestando il consumo di suolo tramite il recupero del patrimonio".*

**1.3**

[De Petris](#), [Buccarella](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "al recupero del patrimonio", con le seguenti: "alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, arrestando il consumo di suolo tramite il recupero del patrimonio".*

**1.4**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «del paesaggio» inserire le seguenti:*

«e della biodiversità, l'adattamento climatico degli insediamenti urbani, il bilancio zero di suolo e».

**1.5**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: "il riuso edilizio" con le seguenti:*

"la ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del Dpr n. 380 del 2001"

**1.6**

[Garavini](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «edilizio di aree già urbanizzate» con le seguenti: «di ambiti di urbanizzazione consolidata».*

**1.7**

[Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#), [Cioffi](#)

*Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:« , anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;»*

**1.8**

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti*

« a-bis) favorire gli investimenti intersettoriali nel campo dello studio, della pianificazione territoriale e della tutela dell'ambiente dai fenomeni naturali e antropici avversi, anche attraverso la costituzione di uffici geologici territoriali;

a-ter) promuovere la realizzazione di reti di monitoraggio strumentale e di sistemi di allertamento geologici locali per la pianificazione ordinaria, di emergenza e di allerta, oltre che per la gestione del rischio catastrofi;».

**1.9**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, il potenziamento delle aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica e l'efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali isole di calore, eventi meteorologici estremi e il dissesto idrogeologico, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;»

**1.10**

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 2, lettera b), all'inizio del periodo inserire le parole: "arrestare il consumo di suolo e".*

**1.11**

[De Petris](#), [Buccarella](#)

*Al comma 2, lettera b), all'inizio del periodo inserire le parole: "arrestare il consumo di suolo e".*

**1.12**

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole «il principio del riuso e della invarianza idraulica,» aggiungere le seguenti «secondo i principi e gli strumenti del metabolismo urbano,».*

**1.13**

[Ferrazzi](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole:« al fine della mitigazione» aggiungere le seguenti:« e dell'adattamento agli»*

**1.14**



[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), dopo le parole: «cambiamenti climatici nelle città» inserire le seguenti: «e del loro adattamento alle mutate condizioni climatiche»;*

b) *alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, promuovendo il rafforzamento delle reti ecologiche urbane e privilegiando il ricorso alle Nature Based Solutions (NBS)»;*

c) *sostituire la lettera d) con la seguente: «d) privilegiare ove opportuno - ovvero dove non si produrranno effetti negativi in termini di congestione oppure aggravati delle condizioni microclimatiche - interventi di densificazione urbana per il miglioramento dei servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il "saldo zero" del consumo di suolo».*

**1.15**

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole "aree verdi", con le seguenti: "reti ecologiche e della biodiversità".*

*Conseguentemente nel testo, ovunque ricorrano sostituire le parole: "aree verdi" con le seguenti: "reti ecologiche e della biodiversità".*

**1.16**

[De Petris](#), [Buccarella](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «aree verdi» con le seguenti "reti ecologiche e della biodiversità".*

*Conseguentemente nel testo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "aree verdi" con le seguenti: "reti ecologiche e della biodiversità".*

**1.17**

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: "opere di" con le seguenti: "interventi per la".*

**1.18**

[Garavini](#)

*Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «promuovendo il rafforzamento delle reti ecologiche urbane e privilegiando il ricorso alle Nature Based Solutions (NBS)».*

*Conseguentemente:*

*- all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j) inserire la seguente:*

*«j-bis) nature based solutions»: soluzioni basate sulla natura, l'insieme di soluzioni alternative per conservare, gestire in modo sostenibile e preservare la funzionalità di ecosistemi naturali o ristabilirla in ecosistemi alterati dall'uomo, che affrontino le sfide della società in modo efficace e flessibile: l'incremento del benessere umano e della biodiversità, i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare ed idrica, i rischi di catastrofi, lo sviluppo sociale ed economico.»*

*- all'articolo 6, comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) utilizzo diffuso delle nature based solutions.»*

*- all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

*«g-bis) incentivazione al ricorso alle nature based solutions»*

**1.19**

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:*

*"promuovendo il rafforzamento delle reti ecologiche urbane e privilegiando il ricorso alle Nature Based Solutions (NBS);"*

**1.20**

[De Petris](#), [Buccarella](#)

*Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: "promuovendo il rafforzamento delle reti ecologiche urbane e privilegiando il ricorso alle Nature Based Solutions (NBS);"*

**1.21**

[Gallone](#), [Gasparri](#)

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti: «con la precisazione che non concorrono al consumo di suolo le opere e degli interventi, anche pubblici e di interesse pubblico e generale previsti nelle normative regionali vigenti, ovvero nei relativi Piani Territoriali, generali o di settore;»*

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «legislazione regionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle previsioni contenute nei Piani Territoriali regionali, generali o settoriali, già approvati e vigenti.»*

**1.22**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 2 sopprimere la lettera d).*

**1.23**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#)

*Al comma 2 sopprimere la lettera d).*

**1.24**

[Richetti](#)

*Al comma 2, lettera d) dopo le parole "interventi di densificazione urbana" inserire le seguenti: "e compensazione urbanistica"*

**1.25**

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole "anche allo scopo di perseguire il «saldo zero» del consumo di suolo" con le seguenti:*

*"garantendo in ogni caso il «saldo zero» del consumo di suolo e le condizioni microclimatiche".*

**1.26**

[De Petris](#), [Buccarella](#)

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole "anche allo scopo di perseguire il «saldo zero» del consumo di suolo", con le seguenti:*

*"garantendo in ogni caso il «saldo zero» del consumo di suolo e le condizioni microclimatiche".*

**1.27**

[Garavini](#)

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «saldo zero» con le seguenti: «azzeramento del consumo di suolo netto»*

*Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «saldo zero» con le seguenti: «azzeramento del consumo di suolo netto».*

**1.28**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 2 lettera d) dopo la parola: «suolo» aggiungere le seguenti: "in deroga all'articolo 7 del DM 1444/68, privilegiando interventi di densificazione urbana allo scopo di perseguire il "saldo zero" del consumo di suolo".*

**1.29**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi compensativi nell'ambito territoriale comunale di rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione o bonifica del suolo già consumato;».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).*

### **1.30**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

"e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi compensativi nell'ambito territoriale comunale di rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione o bonifica del suolo già consumato;"

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).*

### **1.31**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

"e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi compensativi nell'ambito territoriale comunale di rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione o bonifica del suolo già consumato;"

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).*

### **1.32**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, lettera g) dopo la parola: "tutelare" aggiungere le seguenti «valorizzare e innovare»*

### **1.33**

[Ginetti](#), [Garavini](#)

*Al comma 2, lettera g), dopo la parola «tutelare» aggiungere le seguenti: «e valorizzare».*

### **1.34**

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: "così detti gentrificazione".*

### **1.35**

[De Petris](#), [Buccarella](#)

*Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: "così detti gentrificazione".*

### **1.36**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) valorizzare e salvaguardare le legislazioni regionali già adottate vigenti in materia di riduzione o limitazione del consumo di suolo e di rigenerazione urbana e territoriale, ed i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionale vigenti laddove gli stessi già definiscano specifici criteri qualitativi o quantitativi per la riduzione del consumo di suolo e per il rafforzamento dei servizi ecosistemici, finalizzati ad orientare la pianificazione urbanistico-territoriale e paesaggistiche di Province, Città metropolitane, Parchi e Comuni.»

### **1.37**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) valorizzare e salvaguardare le legislazioni regionali vigenti in materia di riduzione o limitazione del consumo di suolo e di rigenerazione urbana e territoriale, ed i contenuti degli strumenti

di pianificazione territoriale e paesaggistica regionale vigenti laddove gli stessi già definiscano specifici criteri qualitativi o quantitativi per la riduzione del consumo di suolo e per il rafforzamento dei servizi ecosistemici, finalizzati ad orientare la pianificazione urbanistico-territoriale e paesaggistiche di Province, Città metropolitane, Parchi e Comuni. se coerenti con i principi della presente legge, e adeguare a essa la restante legislazione regionale.»

**1.38**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) salvaguardare le normative regionali e delle Province autonome già adottate in materia di rigenerazione urbana e consumo del suolo, perseguendo la massima armonizzazione con gli obiettivi della presente legge.»

**1.39**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, lettera l) sostituire la parola: "valorizzare" con la seguente: «salvaguardare».*

**1.40**

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 2, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: "entro 12 mesi dall'entrata in vigore".*

**1.41**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) salvaguardare le normative regionali e delle Province autonome già adottate in materia di rigenerazione urbana e consumo del suolo, perseguendo la massima armonizzazione con gli obiettivi della presente legge.»

**1.42**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

"l-bis) salvaguardare le normative regionali e delle Province autonome già adottate in materia di rigenerazione urbana e consumo del suolo, perseguendo la massima armonizzazione con gli obiettivi della presente legge."

**1.43**

[Garavini](#)

*Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) effettuare una ricognizione di tutte le normative regionali e delle Province autonome già adottate in materia di rigenerazione urbana e consumo del suolo, perseguendo la massima armonizzazione con gli obiettivi della presente legge.»

Art. 2

**2.1**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "di notevole consistenza," inserire la seguente: "anche".*

**2.2**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera b) con la seguente:* «b) «rigenerazione urbana»: il complesso di norme, metodi e pratiche che riguardano un oggetto urbano - un'area, un manufatto, un ambiente - al fine di modificarne il genere originario immettendone un altro diverso. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi possono riguardare tre ambiti di intervento:

1) aree dismesse, ovvero i luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché le strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado, da rigenerare con nuove funzioni orientate ad implementare il benessere e la salute della collettività;

2) aree libere aperte occupate da strade veicolari da adibire a corridoi di verde attrezzato e a sistemi alternativi di mobilità sostenibile secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

3) edifici e quartieri popolari da sottoporre a operazioni di riabilitazione urbana, anche tramite la realizzazione di grandi opere pubbliche di architettura contemporanea e la simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche la loro demolizione e ricostruzione.»;

b) *sopprimere la lettera c)*;

c) *sostituire la lettera f) con la seguente*: «f) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: nella prospettiva del saldo zero di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore;».

### 2.3

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente*:

«b) «rigenerazione urbana e territoriale»: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, determinino un "bilancio ecologico del suolo non superiore a zero di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. La rigenerazione territoriale inoltre si riferisce ad azioni ed interventi di scala intercomunale e/o di scala vasta, finalizzati alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale;»

### 2.4

[Bergesio](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzagliani](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "che non determinino" aggiungere le seguenti: "l'ulteriore".*

### 2.5

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in modo reversibile» e le parole: «, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana».*

### 2.6

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "in modo reversibile" e le parole: ", nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;".*

### 2.7

[Garavini](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in modo reversibile», e le parole: «, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana».*

### 2.8

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzagliani](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "in modo reversibile" e le parole: ", nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;"*.

## **2.9**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «, con il recupero dei servizi ecosistemici persi.»*.

## **2.10**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, alla lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: «e tali da creare la frammentazione del territorio rurale e naturale».*

## **2.11**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

"c) consumo di suolo: la trasformazione per la prima volta, ad opera di uno strumento urbanistico o di un titolo abilitativo, di una superficie agricola in una superficie non connessa con l'attività agrosilvo-pastorale, la cui destinazione d'uso consenta l'edificabilità. Sono fatte salve le definizioni di consumo di suolo contenute in leggi regionali che non siano in contrasto con la predetta definizione".

## **2.12**

[Gasparri](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

"c) consumo di suolo: la trasformazione per la prima volta, ad opera di uno strumento urbanistico o di un titolo abilitativo, di una superficie agricola in una superficie non connessa con l'attività agrosilvo-pastorale, la cui destinazione d'uso consenta l'edificabilità. Sono fatte salve le definizioni di consumo di suolo contenute in leggi regionali che non siano in contrasto con la predetta definizione".

## **2.13**

[Gallone](#), [Gasparri](#)

*All'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: "inquinamento o depauperamento" aggiungere le seguenti: "Non concorrono al consumo di suolo le opere e degli interventi, anche pubblici e di interesse pubblico e generale previsti nelle normative regionali vigenti, ovvero nei relativi Piani Territoriali, generali o di settore."*

*All'articolo 2, comma 1, lettera h), dopo le parole: "acque piovane." aggiungere le seguenti: "Alle suddette finalità, le aree destinate o da destinarsi a «cintura verde» possono coincidere con quelle già individuate dalle Regioni come parchi regionali o parchi locali di interesse sovracomunale. "*

## **2.14**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione e tali da creare la frammentazione del territorio rurale e naturale;»

## **2.15**

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "nella prospettiva del saldo zero di consumo di suolo" con le seguenti: "attuazione del saldo zero di consumo di suolo con il".*

## **2.16**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 1 lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «; sono fatti salvi i concetti di "bilancio ecologico" introdotti da alcune legislazioni regionali vigenti.»*

**2.17**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «; sono fatti salvi i concetti di "bilancio ecologico" introdotti da alcune legislazioni regionali vigenti.»*

**2.18**

[Ginetti](#), [Garavini](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quali zone A ai sensi dell'articolo 2, lettera a) del Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444 ovvero le zone comunque denominate a queste assimilabili ai sensi della normativa regionale e dei piani urbanistici comunali;»

**2.19**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: "nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249", con le seguenti: "dagli strumenti urbanistici comunali, individuati in base alle leggi nazionali e regionali vigenti".*

**2.20**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 1 sopprimere la lettera h).*

**2.21**

[De Petris](#), [Buccarella](#)

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "cintura verde" con le seguenti: "rete ecologica" e sopprimere le parole: "ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10".*

*Conseguentemente nel testo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "cintura verde" con le seguenti: "rete ecologica" e sopprimere le parole: "ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10".*

**2.22**

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "cintura verde" con le seguenti: "rete ecologica" e sopprimere le parole: "ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10".*

*Conseguentemente nel testo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "cintura verde" con le seguenti: "rete ecologica" e sopprimere le parole: "ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10".*

**2.23**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1 sopprimere la lettera j).*

**2.24**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 1 lettera j), sostituire le parole: "statica, dell'antisismicità" con la parola: «sismica».*

**2.25**

[L'Abbate](#), [Quarto](#), [Pavanelli](#)

*Al comma 1 dopo la lettera j) aggiungere, in fine, le seguenti:*



*j-bis*) "metabolismo urbano": è un modello per facilitare la descrizione e l'analisi dei flussi di materiali e di energia nelle città. Lo strumento per la misurazione del metabolismo urbano è la "Material Flow Accounting", analisi dei flussi materiali. La caratterizzazione di questi flussi e delle relazioni tra attività di origine antropica, dei processi e dei cicli naturali, definisce il comportamento della produzione e del consumo urbano.

*j-ter*) "resilienza": è innanzitutto una caratteristica fisica dei materiali, perché è la capacità di resistere a sollecitazioni impulsive, di reagire a urti improvvisi senza spezzarsi. In particolare la «resilienza urbana»: è la capacità di un sistema urbano e della sua comunità di modificarsi progettando risposte sociali, economiche e ambientali innovative che le permettano di resistere nel lungo periodo alle sollecitazioni evolutive ed alle criticità (ad esempio il riscaldamento globale)".

*j-quater*) "pericolosità geologica": è definita dalla probabilità che in un determinato territorio si verifichino eventi quali frane, valanghe, alluvioni, inondazioni costiere, subsidenza, emissioni gassose di una determinata densità in un determinato intervallo di tempo;

*j-quinquies*) "energia geotermica a bassa entalpia": trattasi di una forma di energia dovuta al calore endogeno della terra;

*j-sexies*) "tecniche di rinaturalizzazione": interventi di ingegneria naturale volti al recupero degli ambienti naturali, alla ricostruzione del loro ciclo biologico e al recupero della biodiversità. "

## **2.26**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 1, dopo la lettera j) inserire le seguenti:*

«*j-bis*) «nature based solutions»: soluzioni basate sulla natura, l'insieme di soluzioni alternative per conservare, gestire in modo sostenibile e preservare la funzionalità di ecosistemi naturali o ristabilirla in ecosistemi alterati dall'uomo, che affrontino le sfide della società in modo efficace e flessibile: l'incremento del benessere umano e della biodiversità, i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare ed idrica, i rischi di catastrofi, lo sviluppo sociale ed economico.

*j-ter*) «Bilancio di suolo zero»: nella prospettiva del saldo di consumo del suolo zero, l'individuazione: delle porzioni di suolo già artificializzato per le quali si propone la rinaturalizzazione, evidenziando gli interventi di reintegrazione necessari, i benefici ambientali attesi, i regimi di futura conduzione del suolo; delle porzioni di suolo che si intende urbanizzare allo scopo di: evitare di impegnare terreni che abbiano riconosciute qualità di fertilità, di biodiversità, di esposizione o visibilità paesaggistica, ovvero funzioni di riconnessione della rete ecologica; delle misure di compensazione ecologico-ambientale necessarie ad equilibrare gli eventuali saldi negativi che si evidenzino.».

## **2.27**

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 2, dopo la lettera j), inserire la seguente:*

"*j-bis*) «Nature Based Solutions (NBS)»: azioni basate su strategie naturali capaci di fornire servizi alla biodiversità ed al benessere umano, utili a conservare, gestire e preservare la funzionalità degli ecosistemi naturali o ristabilirla negli ecosistemi alterati dall'uomo."

## **2.28**

[De Petris](#), [Buccarella](#)

*Al comma 2, dopo la lettera j), inserire la seguente:*

"*j-bis*. «Nature Based Solutions (NBS)»: azioni basate su strategie naturali capaci di fornire servizi alla biodiversità ed al benessere umano, utili a conservare, gestire e preservare la funzionalità degli ecosistemi naturali o ristabilirla negli ecosistemi alterati dall'uomo."

## **2.0.1**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Articolo 2-bis

*(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)*

1. Gli interventi di rigenerazione urbana, anche ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni, ovvero oggetto di Piani urbanistici attuativi, Programmi o Accordi di rigenerazione urbana, comunque denominati a livello regionale, di iniziativa pubblica o privata, sono dichiarati di interesse pubblico per beneficiare di incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e di semplificazioni procedurali.»

### **2.0.2**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

"Art. 2-bis.

*(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)*

1. Gli interventi di rigenerazione urbana, anche ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni, ovvero oggetto di Piani urbanistici attuativi, Programmi o Accordi di rigenerazione urbana, comunque denominati a livello regionale, di iniziativa pubblica o privata, sono dichiarati di interesse pubblico per beneficiare di incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e di semplificazioni procedurali."

### **2.0.3**

[Garavini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)*

1. Gli interventi di rigenerazione urbana, anche ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni, ovvero oggetto di Piani urbanistici attuativi, Programmi o Accordi di rigenerazione urbana, comunque denominati a livello regionale, di iniziativa pubblica o privata, sono dichiarati di interesse pubblico per beneficiare di incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e di semplificazioni procedurali.»

### **2.0.4**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

"Art. 2-bis.

*(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)*

1. Gli interventi di rigenerazione urbana, anche ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni, ovvero oggetto di Piani urbanistici attuativi, Programmi o Accordi di rigenerazione urbana, comunque denominati a livello regionale, di iniziativa pubblica o privata, sono dichiarati di interesse pubblico per beneficiare di incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e di semplificazioni procedurali."

Art. 3

### **3.1**

[Garavini](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «delle regioni» inserire le seguenti: «Città metropolitane,»*

### **3.2**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «dei comuni» inserire le seguenti:*

«e delle città metropolitane».

### 3.3

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) definisce gli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate e vigenti in materia di rigenerazione urbana e di riduzione del consumo di suolo;»

### 3.4

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: "politiche ambientali" con le seguenti: «politiche energetico-ambientali».*

*Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, lettera a) sostituire le parole: "sostenibilità ambientale" con le seguenti: "sostenibilità energetico-ambientale".*

### 3.5

[L'Abbate](#), [Quarto](#), [Pavanelli](#), [Cioffi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c- bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini.»

### 3.6

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "«progetti faro»", inserire le seguenti: "tra le aree a maggior degrado".*

### 3.7

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo:*

"i progetti faro saranno identificati in apposito elenco per la cui durata si rimanda all'articolo 4, comma 3;"

### 3.8

[Garavini](#)

*Al comma 2, dopo a lettera g), aggiungere infine la seguente:*

«g-bis) svolge attività di monitoraggio e indirizzo per la riduzione del consumo di suolo da parte di grandi complessi logistici e commerciali attraverso il riuso e la rigenerazione di aree dismesse;»

### 3.9

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 1, dell'articolo 12-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire le parole «dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport,» con le seguenti "dal Ministro per gli affari regionali e le Autonomie, dal Ministro del Turismo,»

### 3.10

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire l'alinea con il seguente: «Fermo restando quanto disciplinato nella preesistente normativa regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano adottata in materia se di maggior favore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi*

dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:»;

*b) sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) adottano disposizioni per favorire gli interventi di rigenerazione urbana sia diretti su singoli immobili, sia su ambiti urbani anche su proposta dei privati, secondo i seguenti criteri:

- 1) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario;
- 2) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- 3) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico generale, fatta salva l'individuazione da parte del Comune, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, delle destinazioni ritenute incompatibili per specifiche esigenze puntualmente motivate relative alla prevenzione della salute pubblica, alla sicurezza e alla tutela dal rischio idrogeologico;
- 4) deroghe al DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- 5) riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione di aree o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione;
- 6) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78 all'interno del perimetro del territorio urbanizzato comunale;
- 7) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- 8) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- 9) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente;
- 10) utilizzo del permesso di costruire convenzionato in luogo del piano attuativo all'interno del perimetro urbano.;

*b-bis)* in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione urbana.».

### **3.11**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire l'alinea con il seguente:* "Fermo restando quanto disciplinato nella preesistente normativa regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano adottata in materia se di maggior favore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:"

*b) sostituire la lettera b) con le seguenti:*

*"b)* adottano disposizioni per favorire gli interventi di rigenerazione urbana sia diretti su singoli immobili, sia su ambiti urbani anche su proposta dei privati, secondo i seguenti criteri:

- 1) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario;
- 2) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle

caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

3) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico generale, fatta salva l'individuazione da parte del Comune, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, delle destinazioni ritenute incompatibili per specifiche esigenze puntualmente motivate relative alla prevenzione della salute pubblica, alla sicurezza e alla tutela dal rischio idrogeologico;

4) deroghe al DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

5) riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione di aree o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione;

6) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78 all'interno del perimetro del territorio urbanizzato comunale;

7) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

8) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

9) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente;

10) utilizzo del permesso di costruire convenzionato in luogo del piano attuativo all'interno del perimetro urbano.

b-bis) In base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione urbana."

### **3.12**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 3 sostituire l'alinea con il seguente:*

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge - adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge, purchè coerenti con i principi della stessa. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:».

### **3.13**

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 3 sostituire l'alinea con il seguente:*

"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge - adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge, purchè coerenti con i principi della stessa. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:"

### **3.14**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:*

"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge - adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge, purché coerenti con i principi della stessa. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:"

### **3.15**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

*Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:*

«Ferme restando le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento ai rispettivi meccanismi di adeguamento della legislazione provinciale, e quanto disciplinato nella preesistente normativa regionale adottata in materia se coerente con i principi della presente legge, le regioni nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo di territorio:».

### **3.16**

[Testor](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:*

"Ferme restando le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento ai rispettivi meccanismi di adeguamento della legislazione provinciale, e quanto disciplinato nella preesistente normativa regionale adottata in materia se coerente con i principi della presente legge, le regioni nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo di territorio:";

### **3.17**

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 3, nell'alinea, sostituire le parole " e, se coerente" con le seguenti: "qualora coerente".*

### **3.18**

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 3, nell'alinea dopo le parole: "con i principi" sono inserite le seguenti: "e le disposizioni".*

### **3.19**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

### **3.20**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) sulla base degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, identificano le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici ovvero con bandi di partecipazione rivolti ai comuni. Tra le priorità rientrano progetti inerenti comuni o porzioni di essi in cui la densità volumetrica di edifici inutilizzati o sottoutilizzati è particolarmente rilevante rispetto a tale territorio»

### **3.21**

[Garavini](#)

*Al comma 3, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «o porzioni di essi in cui la densità volumetrica di edifici inutilizzati o sottoutilizzati sia particolarmente rilevante rispetto al territorio».*



### 3.22

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 3, lettera b), sostituire l'alinea con il seguente:*

«b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata per l'attuazione della presente legge, anche mediante l'approvazione di leggi regionali e provinciali che limitino l'esercizio della funzione pianificatoria ed edilizia in capo ai Comuni stessi, e tra essi:»

### 3.23

[Gasparri](#), [Gallone](#)

*Al comma 3, lettera b) sostituire l'alinea con il seguente: "b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata per l'attuazione della presente legge, anche mediante l'approvazione di leggi regionali e provinciali che limitino l'esercizio della funzione pianificatoria ed edilizia in capo ai Comuni stessi, e tra essi:".*

*Sono fatti salvi i punti da 1 a 5 previsti dal suddetto comma.*

### 3.24

[Moronese](#), [La Mura](#)

*Al comma 3, lettera b) nell'alinea, dopo le parole: "in materia urbanistica", sono inserite le seguenti: "fatta salva la disciplina di tutela paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii.,"*

### 3.25

[De Petris](#), [Buccarella](#)

*Al comma 3, lettera b), nell'alinea dopo le parole: "in materia urbanistica", sono inserite le seguenti: "fatta salva la disciplina di tutela paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii.,"*

### 3.26

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) il riconoscimento di misure premiali ai progetti che siano in grado di dimostrare, tramite i processi di certificazione, il rispetto di prestazioni energetico-ambientali migliori rispetto a quelle preesistenti;».

### 3.27

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 1) aggiungere in fine le seguenti parole:*

*"in deroga agli articoli 7, 8, 9 del DM 1444/68"*

### 3.28

[Cioffi](#)

*Al comma 3 lettera b) punto i) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto di un piano economico e finanziario che generi un utile per l'investitore privato non superiore al 10 per cento»;*

### 3.29

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Cioffi](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: «o aree diverse» aggiungere le seguenti: "comprese quelle in cui si riscontra un elevato rischio idrogeologico,"*



### 3.30

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 3 lettera b), numero 2) dopo la parola: "ecosistemico" aggiungere le seguenti parole:  
"in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico generale e attuativo;"*

### 3.31

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole:*

*"mediante la verifica di *standard* prestazionale volti a garantire soleggiamento, ventilazione naturale e prestazioni energetiche passive degli edifici".*

### 3.32

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole:*

*"in conformità all'articolo 3 lettera d) del Dpr n. 380 del 2001"*

### 3.33

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 4), dopo la parola: "urbanistico" inserire le seguenti: "generale e attuativo" e, dopo la parola: "l'obbligo" sostituire le parole: "di richiesta dell'atto comunale" con le seguenti: "della variante urbanistica ai sensi della legge n. 1150 del 1942"*

### 3.34

[Moronese](#), [La Mura](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 4) dopo le parole: "di richiesta dell'atto" inserire le seguenti: "di assenso".*

### 3.35

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 5) aggiungere in fine le seguenti parole: "con le procedure dell'articolo 16 della legge n. 179 del 1992".*

### 3.36

[Garavini](#)

*Al comma 3, lettera b), dopo il numero 5), aggiungere in fine il seguente:*

*«5-bis) Il monitoraggio, la disciplina e gli incentivi in materia di riuso e rigenerazione di ambiti industriali, artigianali, commerciali, terziari dismessi per l'insediamento di attività logistiche e commerciali.»*

### 3.37

[Garavini](#)

*Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana delle periferie e delle aree di maggiore disagio sociale anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP).».*

### 3.38

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*«d) possono favorire l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia di rigenerazione urbana.»*

### 3.39

[La Mura, Moronese](#)

*Al comma 3, lettera d), dopo le parole: "di ristrutturazione urbanistica" inserire le seguenti: "e di autorecuperato".*

**3.40**

[La Mura, Moronese](#)

*Al comma 3, lettera d), dopo le parole: "consorzi unitari" inserire le seguenti: "o in cooperative di abitanti".*

**3.41**

[La Mura, Moronese](#)

*Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: "la maggioranza assoluta" con le seguenti: "i due terzi".*

**3.42**

[De Petris, Buccarella](#)

*Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: "la maggioranza assoluta" con le seguenti: "i due terzi".*

**3.43**

[Nastri, La Pietra](#)

*Al comma 4, alinea, dopo la parola: "Comuni" aggiungere le seguenti: "ai fini del Programma di Rigenerazione Urbana di cui al successivo articolo 5".*

**3.44**

[Nastri, La Pietra](#)

*Al comma 4 sopprimere le lettere a), b), c) e d).*

**3.45**

[Quarto, Pavanelli, L'Abbate](#)

*Al comma 4), lettera a) dopo le parole «individuano sulla» aggiungere le seguenti «base delle cartografie geologiche più aggiornate, nonché sulla cartografia dei Piani per l'assetto idrogeologico (PAI) delle autorità distrettuali di bacino e tramite la»*

**3.46**

[Richetti](#)

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*1. Alla lettera a) sostituire le parole: "allo scopo di non ritardare l'avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente integrata e completata;" con le seguenti: "allo scopo di consentire l'immediato avvio degli interventi, nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, in luogo della perimetrazione i Comuni fanno riferimento temporaneamente alle analoghe indicazioni normative e cartografiche degli strumenti urbanistici vigenti, recanti la disciplina e la individuazione degli ambiti e degli immobili suscettibili di recupero e rigenerazione urbana;"*

*2. Alla lettera d) dopo le parole: "sulla base della perimetrazione" inserire le seguenti: "e delle analoghe indicazioni".*

**3.47**

[Gasparri, Gallone](#)

*Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «dai cui si intendono escluse sia interventi di nuova edificazione»*

**3.48**

[Ferrazzi](#)

*Al comma 4, lettera b), sopprimere la seguente parola: "sia".*

**3.49**

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: "che di rigenerazione urbana".*

**3.50**

[De Petris](#), [Buccarella](#)

*Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: "che di rigenerazione urbana".*

**3.51**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 4, lettera e) sostituire le parole: «la riduzione» con le seguenti: «l'eventuale riduzione».*

**3.52**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 4, lettera e), sostituire le parole "la riduzione" con le seguenti: "l'eventuale riduzione".*

**3.53**

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 5, dopo le parole: "di rigenerazione urbana", inserire le seguenti: "anche nell'individuazione degli ambiti d'intervento,".*

Art. 4

**4.1**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «previa intesa con».*

**4.2**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: "sentita" con le seguenti: "previa intesa con".*

**4.3**

[Garavini](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» inserire le seguenti: «e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative».*

**4.4**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:*

*« e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative»*

**4.5**

[Moronese](#), [La Mura](#)

*Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: "di concerto con il Ministero della Cultura".*

**4.6**

[De Petris](#), [Buccarella](#)

*Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: "di concerto con il Ministero della Cultura".*

**4.7**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: "e il Ministero della Cultura".*

**4.8**

[Moronese](#), [La Mura](#)

*Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: "in linea con i principi della presente legge".*

#### 4.9

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

*Al comma 4, sopprimere le parole: "e dalle province autonome di Trento e di Bolzano";*

#### 4.10

[Testor](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 4, sopprimere le parole: "e dalle province autonome di Trento e di Bolzano".*

### Art. 5

#### 5.1

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è definita attraverso gli strumenti urbanistici regionali e individua gli obiettivi generali che gli interventi intendono perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e privato»;*

2) *sostituire la lettera e) con la seguente: «e) le aree urbanizzate, le infrastrutture e gli edifici pubblici esistenti, non utilizzati o abbandonati, da candidare ad investimenti pubblici e privati di rigenerazione urbana.»;*

d) *sopprimere il comma 5.*

#### 5.2

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è definita attraverso gli strumenti urbanistici regionali e individua gli obiettivi generali che gli interventi intendono perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e privato»;*

2) *sostituire la lettera e) con la seguente: «e) le aree urbanizzate, le infrastrutture e gli edifici pubblici esistenti, non utilizzati o abbandonati, da candidare ad investimenti pubblici e privati di rigenerazione urbana.»;*

d) *sopprimere il comma 5.*

#### 5.3

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di incremento della resilienza del territorio rispetto ai pericoli

naturali, di riqualificazione dell'ambiente costruito e di riorganizzazione dell'assetto urbano mediante interventi di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, nonché attraverso la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, il recupero o il risanamento del costruito mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, al bilancio energetico e idrico, la valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli obiettivi generali di rigenerazione urbana in cui le componenti urbanistiche si intrecciano con quelle sociali e ambientali, sono riferite anche a processi di rigenerazione territoriale di scala vasta e/o intercomunale.»

#### 5.4

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere il comma 2;*

b) *al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «e privato»;*

2) *sostituire la lettera e) con la seguente: "e) le aree urbanizzate, le infrastrutture e gli edifici pubblici esistenti, non utilizzati o abbandonati, da candidare ad investimenti pubblici e privati di rigenerazione urbana."*

#### 5.5

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) con accordo di programma e con altri strumenti di programmazione negoziata previsti dalla normativa vigente.»

#### 5.6

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 2, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: ", con le procedure dell'articolo 16 della legge n. 179 del 1992."*

#### 5.7

[Richetti](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

1. *Al comma 3, nell'alea, dopo le parole: "dell'Agenzia delle entrate" inserire le seguenti: "e di quella degli strumenti urbanistici vigenti di cui all'articolo 3, lettera a)".*

2. *Sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Fino al momento dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge sono attuati gli interventi di rigenerazione già in atto e già programmati sulla base di titoli di legittimazione stabiliti dalla normativa vigente, che mantengono la loro efficacia fino al loro completamento."*

#### 5.8

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 3, nell'alea, sopprimere le seguenti parole:*

«è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed».

#### 5.9

[Garavini](#)

*Al comma 3, lettera b) dopo le parole: «delle aree verdi» inserire le seguenti: «, di rafforzamento delle reti ecologiche e della biodiversità,»*

## 5.10

[Ginetti, Garavini](#)

*Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) gli interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico, per assicurare la riconoscibilità della struttura insediativa e della stratificazione dei processi di loro formazione, sia nella rete viaria e muraria storica con i relativi elementi costruttivi, sia nel patrimonio edilizio e negli altri elementi dello spazio costruito;»

## 5.11

[La Mura, Moronese](#)

*Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

"e-bis) la parte degli interventi di rigenerazione urbana destinata ad assicurare l'offerta di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale anche al fine di garantire il soddisfacimento dello standard urbanistico di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto interministeriale 22 aprile 2008."

## 5.12

[La Mura, Moronese](#)

*Al comma 4, lettera b), aggiungere le seguenti parole: "la mobilità leggera".*

## 5.13

[Moronese, La Mura](#)

*Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

"c-bis) gli interventi connessi alla corretta gestione delle acque meteoriche, al fine di garantire l'invarianza idraulica e la tutela delle aree dal rischio idrogeologico."

## 5.14

[Nastri, La Pietra](#)

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:*

"se coerente con i principi della presente legge di cui all'articolo 3 comma 3."

Art. 6

## 6.1

[Nastri, La Pietra](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «qualora non possa essere realizzata» con le seguenti: «su indicazione».*

## 6.2

[Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "qualora non possa essere realizzata", con le seguenti: "su indicazione"*

## 6.3

[Nastri, La Pietra](#)

*Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole:*

«, attraverso un confronto tra soggetti pubblici e privati»

## 6.4

[Pergreffi, Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni](#)

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola: "ingegneristica" aggiungere le seguenti: «, architettoniche».*

## 6.5

[La Mura, Moronese](#)

*Al comma 2, lettera c), aggiungere le seguenti parole: "e dei positivi effetti sull'adattamento climatico".*

## 6.6

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) realizzazione di edifici almeno di classe B, o con incremento di almeno due classi energetiche; in caso di nuova costruzione o integrale demolizione e ricostruzione, l'edificio deve rientrare nella classe A di certificazione energetica»

## 6.7

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#), [Cioffi](#)

*Al comma 4 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis). realizzazione e promozione delle comunità energetiche e di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019»;

## 6.8

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: "classe di consolidamento antisismico" con le seguenti: "classificazione sismica".*

## 6.9

[De Petris](#), [Buccarella](#)

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: "classe di consolidamento antisismico" con le seguenti: "classificazione sismica".*

## 6.10

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici, nonché di infrastrutture ecologiche finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano;»

## 6.11

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: "ripermeabilizzazione" con le seguenti: "deimpermeabilizzazione".*

## 6.12

[De Petris](#), [Buccarella](#)

*Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: "ripermeabilizzazione" con le seguenti: "deimpermeabilizzazione".*

## 6.13

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 4, sopprimere la lettera j).*

## 6.14

[Moronese](#), [La Mura](#)

*Al comma 4, sostituire la lettera j), con la seguente:*

"j) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali".

## 6.15

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 4, dopo la lettera j), aggiungere la seguente:*

«j-bis) Per i comuni con meno di 50.000 abitanti, la riqualificazione, il riutilizzo e il recupero del patrimonio edilizio pubblico ricadente in aree degradate o dismesse all'interno di un'area omogena dei



centri storici di ameno 3 ettari di superficie complessiva.»

#### 6.16

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

"4-bis. Il CIPU fissa con decreto, la procedura, le istruzioni tecniche e le modalità di calcolo per la verifica delle condizioni di cui al comma 4. Vista la natura stessa e il grado d'innovazione della disciplina, tali modalità di calcolo potranno essere aggiornate in ragione del monitoraggio annuale dei risultati".

#### 6.17

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380, ogni intervento edilizio relativo alla attivazione, realizzazione, ampliamento ristrutturazione, riconversione, costruzione di opere, che può determinare una variazione d'uso del suolo, riguardanti gli interventi privati di rigenerazione urbana, deve tener conto dell'indicatore «*carbon footprint*» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tale variazione».

#### 6.18

[Moronese](#), [La Mura](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

"4-bis. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati in conformità e nel rispetto della normativa di settore e della pianificazione sovraordinata a quella comunale. Per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii., gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti, nel rispetto dei Piani Paesaggistici Regionali, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149 del medesimo decreto legislativo e dall'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)".

#### 6.19

[Pergreffi](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzagliani](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. Al fine di raggiungere elevati obiettivi di sicurezza antincendio degli edifici ad uso civile, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici di civile abitazione devono corrispondere alle indicazioni tecniche contenute nella Guida Tecnica «*requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili*» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell'Interno, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

#### 7.1

[Margiotta](#)

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

Art. 7

*(Disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana)*

1. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e comunque in assenza di esse, sono consentiti in quanto di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2-bis,

interventi privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:

a. interventi diretti su singoli immobili previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR n. 380 del 2001;

b. interventi su ambiti urbani, previa individuazione da parte del comune o su proposta di proponente privato, soggetti a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr n. 380 del 2001. Gli interventi sono consentiti su iniziativa di privati che abbiano la disponibilità giuridica della maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento calcolata in base all'imponibile catastale.

2. Gli interventi diretti di rigenerazione sono realizzati da soggetti privati su singoli edifici, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, anche alle destinazioni d'uso, alle altezze massime e alle densità edilizie, con l'applicazione delle misure incentivanti previste dall'articolo 3, comma 3, lettera b), nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:

a) garantire lo standard di edificio ad energia quasi zero di cui all'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;

c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli immobili;

d) realizzare aree verdi o, ove non possibile, incrementare la piantumazione arborea;

e) realizzare gli spazi attrezzati per ambienti di lavoro comune;

f) realizzare impiantistica per l'automazione e l'accessibilità digitale per i servizi di teleassistenza;

g) abbattere le barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio.

3. Gli interventi diretti di rigenerazione sono consentiti nei limiti delle distanze tra edifici legittimamente preesistenti anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito.

4. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati o di permessi di costruire convenzionati, fatte salve le diverse normative regionali e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica che consentono gli interventi con titolo edilizio abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti alla tutela ove necessario. Ferme restando le indicazioni risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 ai fini della individuazione dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico, i Comuni possono ridurre la relativa perimetrazione in base alle loro dimensioni e caratteristiche territoriali. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Gli interventi privati di rigenerazione su ambiti territoriali sono presentati da promotori privati al Comune, che ne valuta la coerenza con gli obiettivi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge. Sono a carico dei promotori privati:

a. i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili;

b. le garanzie finanziarie per l'attuazione degli interventi;

c. i costi per lo svolgimento delle procedure partecipative così come definite dalla presente legge.

6. I progetti di rigenerazione urbana, ove il Comune non abbia preventivamente individuato gli

ambiti territoriali e gli interventi ammissibili, sono determinati tramite accordo fra Comune e privato che definisce gli interventi da attuare, la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie necessari per consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario del progetto, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. I progetti di rigenerazione presentati da privati sono approvati ai sensi del comma 1, lettera b) in base alla valutazione del loro interesse pubblico. Gli interventi possono essere attuati anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti.

7. I privati possono cooperare coi Comuni nell'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica previsti dalla presente legge, anche con le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, inclusa la finanza di progetto, o con analoghe procedure stabilite dalle Regioni e Province autonome nel rispetto dei principi generali fissati dal Codice.

## 7.2

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

"Art. 7

*(Disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana)*

1. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e comunque in assenza di esse, sono consentiti in quanto di interesse pubblico, interventi privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:

a. interventi diretti su singoli immobili previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR n. 380 del 2001;

b. interventi su ambiti urbani, previa individuazione da parte del comune o su proposta di proponente privato, soggetti a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr n. 380 del 2001. Gli interventi sono consentiti su iniziativa di privati che abbiano la disponibilità giuridica della maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento calcolata in base all'imponibile catastale.

2. Gli interventi diretti di rigenerazione sono realizzati da soggetti privati su singoli edifici, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, anche alle destinazioni d'uso, alle altezze massime e alle densità edilizie, con l'applicazione delle misure incentivanti previste dall'articolo 3, comma 3, lettera b), nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:

a) garantire lo standard di edificio ad energia quasi zero di cui all'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;

c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli immobili;

d) realizzare aree verdi o, ove non possibile, incrementare la piantumazione arborea;

e) realizzare gli spazi attrezzati per ambienti di lavoro comune;

f) realizzare impiantistica per l'automazione e l'accessibilità digitale per i servizi di teleassistenza;

g) abbattere le barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio.

3. Gli interventi diretti di rigenerazione sono consentiti nei limiti delle distanze tra edifici legittimamente preesistenti anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito.

4. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione

particolareggiati o di permessi di costruire convenzionati, fatte salve le diverse normative regionali e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica che consentono gli interventi con titolo edilizio abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti alla tutela ove necessario. Ferme restando le indicazioni risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 ai fini della individuazione dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico, i Comuni possono ridurre la relativa perimetrazione in base alle loro dimensioni e caratteristiche territoriali. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Gli interventi privati di rigenerazione su ambiti territoriali sono presentati da promotori privati al Comune, che ne valuta la coerenza con gli obiettivi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge. Sono a carico dei promotori privati:

- a. i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili;
- b. le garanzie finanziarie per l'attuazione degli interventi;
- c. i costi per lo svolgimento delle procedure partecipative così come definite dalla presente legge.

6. I progetti di rigenerazione urbana, ove il Comune non abbia preventivamente individuato gli ambiti territoriali e gli interventi ammissibili, sono determinati tramite accordo fra Comune e privato che definisce gli interventi da attuare, la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie necessari per consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario del progetto, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. I progetti di rigenerazione presentati da privati sono approvati ai sensi del comma 1, lettera b) in base alla valutazione del loro interesse pubblico. Gli interventi possono essere attuati anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti.

7. I privati possono cooperare coi Comuni nell'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica previsti dalla presente legge, anche con le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, inclusa la finanza di progetto, o con analoghe procedure stabilite dalle Regioni e Province autonome nel rispetto dei principi generali fissati dal Codice.

### 7.3

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Articolo 7

*(Disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana)*

1. Fermi restando gli interventi di rigenerazione urbana identificati attraverso la programmazione comunale di cui all'articolo 5, sono consentiti interventi diretti di rigenerazione urbana su iniziativa di promotori privati che abbiano la disponibilità giuridica di almeno il 75 per cento delle proprietà interessate secondo i valori catastali, salvo espropriazione dei dissenzienti dopo l'approvazione pubblica degli interventi, nei modi previsti dalla legge per le opere di pubblica utilità.

2. Gli interventi di cui al comma 1 si distinguono in:

- a) interventi diretti su singoli immobili;
- b) interventi su ambiti urbani, riguardanti una pluralità di edifici e comportanti una ristrutturazione urbanistica eventualmente anche con incrementi di volumetria.

3. Gli interventi diretti su singoli immobili, rispondenti a finalità di rigenerazione urbana, sono considerati di pubblico interesse e sono autorizzati con permesso di costruire, anche in deroga alla pianificazione vigente, su parere favorevole del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1-*bis*, del Testo unico dell'edilizia, fatte salve le autorizzazioni eventualmente necessarie a tutela dei beni

culturali.

4. Gli interventi diretti su singoli immobili sono consentiti nei limiti delle distanze minime tra edifici legittimamente preesistenti anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, previa verifica delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici circostanti utilizzando modelli di calcolo previsionali. Gli interventi di rigenerazione privati beneficiano inoltre degli eventuali incentivi stabiliti dalla legislazione regionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c).

5. Gli interventi su ambiti urbani sono subordinati alla preventiva approvazione di un piano di recupero, o come altrimenti denominato nella legislazione regionale, rispondente a finalità di rigenerazione urbana. Ove il piano di recupero comporti deroga alla pianificazione generale vigente, senza alterarne i criteri informativi, il piano potrà essere approvato con la procedura prevista per i piani di recupero ma con deliberazione finale del consiglio comunale. Nel provvedimento di approvazione del piano il Comune definisce le modalità di monitoraggio e le garanzie di corretta e completa attuazione dell'intervento. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), resta salva la possibilità per le regioni di prevedere l'utilizzo del permesso di costruire convenzionato in luogo del piano di recupero.

6. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, il promotore può chiedere che i piani di cui al comma 5, ove riguardino anche beni soggetti a vincoli culturali, siano sottoposti a controllo preventivo e autorizzazione da parte della competente Soprintendenza ai beni culturali, relativamente ai beni e alle aree vincolate. In tal caso l'autorizzazione potrà essere sostitutiva dei controlli previsti sulla progettazione edilizia, sempre che i piani siano sufficientemente definiti.

7. I privati possono cooperare coi Comuni nell'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica previsti dalla presente legge, anche con le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, inclusa la finanza di progetto, o con analoghe procedure stabilite dalle Regioni e Province autonome nel rispetto dei principi generali fissati dal Codice.».

#### 7.4

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

*All'articolo 7 apportare le seguenti modifiche:*

- *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e comunque in assenza di esse, sono consentiti in quanto di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2-bis, interventi privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:

a. interventi diretti su singoli immobili previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR n. 380 del 2001;

b. interventi su ambiti urbani, previa individuazione da parte del comune o su proposta di proponente privato, soggetti a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del Dpr n. 380 del 2001."

- *al comma 2, alinea, dopo le parole:* "strumenti urbanistici," *inserire le seguenti:* "anche alle destinazioni d'uso, alle altezze massime e alle densità edilizie, con l'applicazione delle misure incentivanti previste dall'articolo 3, comma 3, lettera b);";

- *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* "alle seguenti condizioni:" *con le seguenti:* "nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:";

- *al comma 2, lettera d) dopo le parole:* "aree verdi" *inserire le seguenti:* "o, ove non possibile, incremento della piantumazione arborea";

- *al comma 3 sopprimere le parole:* da "previa verifica" fino a "lettera c)".

- *al comma 4 sostituire le parole da "esclusivamente" fino a "autorizzazione paesaggistica." con le seguenti:* "nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati o di permessi di costruire convenzionati, fatte salve le diverse normative regionali e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica che consentono gli interventi con titolo edilizio abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti alla tutela ove necessario. Ferme restando le indicazioni risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 ai fini della individuazione dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico, i Comuni possono ridurre la relativa perimetrazione in base alle loro dimensioni e caratteristiche territoriali.";

- *al comma 5, alinea, sostituire le parole "la programmazione comunale di rigenerazione urbana" con le seguenti "gli obiettivi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge";*

- *al comma 5 sopprimere la lettera a);*

- *sostituire il comma 6 con il seguente:* "6. I progetti di rigenerazione urbana, ove il Comune non abbia preventivamente individuato gli ambiti territoriali e gli interventi ammissibili, sono determinati tramite accordo fra Comune e privato che definisce gli interventi da attuare, la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie necessari per consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario del progetto, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. I progetti di rigenerazione presentati da privati sono approvati ai sensi del comma 1, lettera b) in base alla valutazione del loro interesse pubblico. Gli interventi possono essere attuati anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti.";

- *sopprimere il comma 7.*

## 7.5

### [Garavini](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modifiche:*

- *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e comunque in assenza di esse, sono consentiti in quanto di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2-bis, interventi privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:

a. interventi diretti su singoli immobili previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR n. 380 del 2001;

b. interventi su ambiti urbani, previa individuazione da parte del comune o su proposta di proponente privato, soggetti a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del Dpr n. 380 del 2001."

- *al comma 2, alinea, dopo le parole: "strumenti urbanistici," inserire le seguenti: "anche alle destinazioni d'uso, alle altezze massime e alle densità edilizie, con l'applicazione delle misure incentivanti previste dall'articolo 3, comma 3, lettera b),";*

- *al comma 2, alinea, sostituire le parole: "alle seguenti condizioni:" con le seguenti: "nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:";*

- *al comma 2, lettera d) dopo le parole: "aree verdi" inserire le seguenti: "o, ove non possibile, incremento della piantumazione arborea";*

- *al comma 3 sopprimere le parole da "previa verifica" fino a "lettera c)".*

- *al comma 4 sostituire le parole da "esclusivamente" fino a "autorizzazione paesaggistica." con le seguenti:* "nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati o di permessi di costruire convenzionati, fatte salve le diverse normative regionali e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica che consentono gli interventi con titolo edilizio abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti alla tutela ove necessario. Ferme restando le indicazioni risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 ai fini



della individuazione dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico, i Comuni possono ridurre la relativa perimetrazione in base alle loro dimensioni e caratteristiche territoriali.";

- *al comma 5, alinea, sostituire le parole:* "la programmazione comunale di rigenerazione urbana" *con le seguenti* "gli obiettivi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge";

- *al comma 5 sopprimere la lettera a);*

- *sostituire il comma 6 con il seguente:* "6. I progetti di rigenerazione urbana, ove il Comune non abbia preventivamente individuato gli ambiti territoriali e gli interventi ammissibili, sono determinati tramite accordo fra Comune e privato che definisce gli interventi da attuare, la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie necessari per consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario del progetto, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. I progetti di rigenerazione presentati da privati sono approvati ai sensi del comma 1, lettera b) in base alla valutazione del loro interesse pubblico. Gli interventi possono essere attuati anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti.";

- *sopprimere il comma 7.*

## 7.6

### Nastri, La Pietra

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e comunque in assenza di esse, sono consentiti in quanto di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2-bis, interventi privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:

a) interventi diretti su singoli immobili previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR n. 380 del 2001;

b) interventi su ambiti urbani, previa individuazione da parte del Comune o su proposta di proponente privato, soggetti a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del Dpr n. 380 del 2001.»;

b) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire l'alinea con il seguente:* «Gli interventi diretti di rigenerazione sono realizzati da soggetti privati su singoli edifici, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, alle destinazioni d'uso, alle altezze massime e alle densità edilizie, con l'applicazione delle misure incentivanti previste dall'articolo 3, comma 3, lettera b), nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:»;

2) *alla lettera d), dopo le parole:* «aree verdi» *inserire le seguenti:* «o, ove non possibile, incremento della piantumazione arborea»;

c) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole:* «, previa verifica delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici circostanti utilizzando modelli di calcolo previsionali. Gli interventi di rigenerazione privati beneficiano inoltre degli eventuali incentivi stabiliti dalla legislazione regionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c)»;

d) *al comma 4 sostituire le parole da:* «esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale» *fino a:* «non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica» *con le seguenti:* «nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati o di permessi di costruire convenzionati, fatte salve le diverse normative regionali e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica che consentono gli interventi con titolo edilizio abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti alla tutela ove necessario. Ferme restando le indicazioni risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 ai fini della individuazione dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico, i Comuni possono ridurre la relativa perimetrazione in base alle loro dimensioni e caratteristiche territoriali»;



e) *al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «la programmazione comunale di rigenerazione urbana» *con le seguenti:* «gli obiettivi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge»;

2) *sopprimere la lettera a);*

f) *sostituire il comma 6 con il seguente:* «6. I progetti di rigenerazione urbana, ove il Comune non abbia preventivamente individuato gli ambiti territoriali e gli interventi ammissibili, sono determinati tramite accordo fra Comune e privato che definisce gli interventi da attuare, la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie necessari per consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario del progetto, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. I progetti di rigenerazione presentati da privati sono approvati ai sensi del comma 1, lettera b) in base alla valutazione del loro interesse pubblico. Gli interventi possono essere attuati anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti.»;

g) *sopprimere il comma 7.*

**7.7**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

"1. Fermo restando gli interventi di rigenerazione identificati attraverso la programmazione comunale di cui all'articolo 5 e fatta comunque salva la possibilità di attuare le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono consentiti interventi diretti privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:

a. interventi diretti su singoli immobili;

b. interventi su ambiti urbani su proposta di proponente privato soggetta ad autorizzazione comunale."

**7.8**

[Gasparri](#), [Gallone](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Fermo restando gli interventi di rigenerazione identificati attraverso la programmazione comunale di cui all'articolo 5 e fatta comunque salva la possibilità di attuare le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono consentiti interventi diretti privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:

a. interventi diretti su singoli immobili;

b. interventi su ambiti urbani su proposta di proponente privato soggetta ad autorizzazione comunale."

**7.9**

[Moronese](#), [La Mura](#)

*Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole:* "privati di rigenerazione", *inserire le seguenti:* "coerenti con la programmazione comunale e valutando gli impatti della trasformazione urbanistica sul tessuto socio-economico circostante,"

**7.10**

[De Petris](#), [Buccarella](#)

*Al comma 1, la lettera a), aggiungere le seguenti parole:* " con esclusione di quelli realizzati senza titolo autorizzativo o privi di legittimazione".

**7.11**

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 1, inserire la seguente lettera:*

" a0) soddisfare le esigenze insediative prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, il costruito sul costruito e il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici".

**7.12**

[De Petris](#), [Buccarella](#)

*Al comma 1, inserire la seguente lettera:*

" a0) soddisfare le esigenze insediative prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, il costruito sul costruito e il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici".

**7.13**

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: "con esclusione di quelli realizzati senza titolo autorizzativo o privi di legittimazione".*

**7.14**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#)

*All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sopprimere la lettera b)*
- b) *sopprimere il comma 6.*

**7.15**

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 2, nell'alinea, sostituire le parole: "in deroga" con le seguenti: "in variante".*

**7.16**

[De Petris](#), [Buccarella](#)

*Al comma 2, nell'alinea, sostituire le parole: "in deroga" con le seguenti: "in variante".*

**7.17**

[Bergesio](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 2, nell'alinea, sostituire le parole: "alle seguenti condizioni" con le seguenti: "purché perseguano almeno una delle seguenti finalità".*

**7.18**

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "consolidamento antisismico" con le seguenti: "adeguamento sismico".*

**7.19**

[De Petris](#), [Buccarella](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "consolidamento antisismico" con le seguenti: "adeguamento sismico".*

**7.20**

[Gasparri](#), [Gallone](#)

*Al comma 2 è soppressa la lettera e).*

**7.21**

[Cioffi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g- bis) incremento della cubatura non superiore al 10 per cento»

**7.22**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:*

«g-bis) rispetto degli standard urbanistici, di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, a livello di ambito di rigenerazione.»

**7.23**

[Moronese](#), [La Mura](#)

*Al comma 3, dopo le parole: "interventi diretti di rigenerazione" inserire le seguenti: "che non ricadano nei centri storici e in aree sottoposte a vincolo paesaggistico".*

**7.24**

[De Petris](#), [Buccarella](#)

*Al comma 3, dopo le parole: "interventi diretti di rigenerazione" inserire le seguenti: "che non ricadano nei centri storici e in aree sottoposte a vincolo paesaggistico".*

**7.25**

[Gasparri](#), [Gallone](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti» con la seguente: «interventi» e le parole: «ampliamenti fuori» con la seguente: «diversa»*

**7.26**

[Montevecchi](#), [Moronese](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "edificio demolito" inserire le seguenti: "nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,";*

b) *al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Resta fermo che nei centri storici e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico vige il divieto di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli edifici e dei luoghi aperti, di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresì di nuova edificazione degli spazi rimasti liberi e di riconoscimento di incrementi di volumetria".*

**7.27**

[Garavini](#)

*Al comma 3, dopo le parole «dell'edificio demolito», inserire le seguenti: «, nel limite massimo del 10 per cento,»*

**7.28**

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

*Al comma 3 sopprimere le parole: «previa verifica delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici circostanti utilizzando modelli di calcolo previsionali».*

**7.29**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

"4. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, gli interventi privati di rigenerazione urbana in deroga agli strumenti urbanistici comunali sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale e, nelle more della sua adozione, mediante l'approvazione di piani attuativi comunque denominati".

**7.30**

[Gallone](#), [Gasparri](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto

edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, gli interventi privati di rigenerazione urbana in deroga agli strumenti urbanistici comunali sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale e, nelle more della sua adozione, mediante l'approvazione di piani attuativi comunque denominati".

**7.31**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

**7.32**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

**7.33**

[Richetti](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

1. *Al comma 4, sostituire le parole "sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati precedentemente approvati." con le seguenti: "sono consentiti nell'ambito della programmazione comunale di cui all'articolo 5, nonché di piani di recupero e riqualificazione e di permessi di costruire convenzionati, ovvero mediante titoli edilizi ammissibili in via diretta ove previsto dagli strumenti urbanistici vigenti."*

2. *Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: "I progetti di rigenerazione e riqualificazione ad attuazione indiretta presentati da privati sono approvati in base alla valutazione del loro interesse pubblico e dell'equilibrio del piano economico finanziario dell'intervento."*

**7.34**

[Moronese](#), [La Mura](#)

*Al comma 4, sopprimere le parole: "e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica".*

**7.35**

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 4, dopo le parole "e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione" inserire le seguenti: "se attuati nell'ambito di tale intesa,"*

**7.36**

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Al fine di consolidare e incrementare la funzione residenziale nei centri storici ed arrestare i gravi fenomeni di spopolamento, gli interventi di rigenerazione urbana devono prevedere una quota non inferiore al 25 per cento della superficie utile lorda da destinare ad alloggi a canone concordato o da cedere in locazione a canone agevolato."

**7.37**

[Ferrazzi](#)

*Al comma 7, sostituire le parole:« commi 6 e 7» con le seguenti:« commi 5 e 6»*

**7.38**

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

"7-bis. I comuni, possono individuare, con deliberazione del consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente

articolo".

### 7.39

[De Petris](#), [Buccarella](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

"7-bis. I comuni, possono individuare, con deliberazione del consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo".

### 7.40

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

«7-bis. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380, ogni intervento edilizio relativo alla attivazione, realizzazione, ampliamento ristrutturazione, riconversione, costruzione di opere, che può determinare una variazione d'uso del suolo, riguardanti gli interventi privati di rigenerazione urbana, deve tener conto dell'indicatore «*carbon footprint*» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tale variazione».

### 7.41

[Garavini](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere, infine, il seguente:*

«7-bis. Negli interventi di riqualificazione energetica di edifici costruiti dopo il 1950, allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico degli edifici è consentita, la modifica delle facciate e delle coperture, e di disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche di supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

Art. 8

### 8.1

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: "le province autonome di Trento e di Bolzano,".*

### 8.2

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#)

*Al comma 1 sopprimere le parole: "le province autonome di Trento e di Bolzano,"*

### 8.3

[Garavini](#)

*Al comma 1, dopo le parole «dei cittadini», inserire le seguenti: «, singoli e associati,».*

Art. 9

### 9.1

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Sopprimere l'articolo 9.*

### 9.2

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1 sopprimere le parole: «che non comportano nuovo consumo di suolo».*

### 9.3

[Ginetti](#), [Garavini](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «valenza storico-testimoniale», inserire le seguenti: «, al miglioramento della mobilità sostenibile, alla loro accessibilità».*

## Art. 10

### 10.1

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'efficientamento energetico e per il miglioramento e adeguamento sismico degli edifici esistenti, pubblici e privati che utilizzano come terremoto di progetto un terremoto che ha probabilità del due per cento di verificarsi in cinquanta anni ovvero che ha un tempo di ritorno di duemilaquattrocento settantacinque anni;»

2) alla lettera a) dopo le parole: «spese per la redazione» aggiungere le seguenti: «di relazioni geologiche sullo stato dei luoghi e»;

b) alla lettera g) dopo la parola: «incongrua» aggiungere le seguenti: «e per le operazioni di bonifica»;

c) dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

«h-bis) spese per la realizzazione di uffici geologici territoriali per lo studio, il monitoraggio e la pianificazione territoriale;»

h-ter) spese per la realizzazione di opere di difesa e di messa in sicurezza del costruito ubicato in aree ad elevata pericolosità geologica e, laddove il rischio rimane comunque elevato, di attività di delocalizzazione del costruito;

h-quater) spese per il completamento della carta geologica e geotematica d'Italia alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, Progetto CARG a cura del Servizio Geologico d'Italia dell'Ispira, comprendente anche i dati meteo-climatici statistici dell'area cartografata, al finanziamento per il completamento e aggiornamento della banca dati, nazionale e regionale, dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia, Progetto IFFI, disponibile nella piattaforma IdroGeo dell'ISPRA;

h-quinques) spese per la realizzazione di reti di monitoraggio strumentale e di sistemi di allertamento geologici locali per la pianificazione ordinaria e di emergenza e per la gestione del rischio catastrofi;

h-sexies) spese per il finanziamento di tecniche di rinaturalizzazione dell'ambiente, per la salvaguardia della biodiversità dell'ecosistema, la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, per la mitigazione del rischio idrogeologico;

h-septies) spese per la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici

al ripristino ed al potenziamento integrale della rete idrica nazionale, oltre che al finanziamento della realizzazione di impianti di depurazione efficienti e delle buone pratiche che utilizzano i reflui urbani affinati per fini irrigui e disincentivano lo spargimento dei fanghi sui suoli;

h-octies) spese per la realizzazione di buone pratiche in campo agricolo e forestale che tutelino la plurifunzionalità dei paesaggi, delle componenti, dei sistemi naturali fragili o delicati nonché per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma

l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

## 10.2

[Garavini](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione di aree verdi, in particolare per la sostituzione degli alberi abbattuti, sulla base di quanto consentito dalla normativa vigente, con altrettanti esemplari posti all'interno della medesima area di pertinenza delle piante eliminate ovvero, ove l'intervento non sia possibile sulla base delle risultanze progettuali, all'interno del lotto d'intervento oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici.

## 10.3

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzagliani](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«f-bis) spese per i processi di certificazione dell'edilizia sostenibile e degli oneri di rendicontazione energetico-ambientale in fase di progettazione e in fase di realizzazione delle opere; ».

## 10.4

[Garavini](#)

*Al comma 2, aggiungere in fine, la seguente:*

«h-bis) spese per piani di marketing urbano e/o territoriale.»

## 10.5

[Garavini](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e tra i comuni capoluogo» con le seguenti: «tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni».*

## 10.6

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 3, sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,";*
- b) *al comma 4, sopprimere le parole: "le province autonome di Trento e di Bolzano,".*

## 10.7

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzagliani](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 3 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,";*
- b) *al comma 4, sopprimere le parole: "le province autonome di Trento e di Bolzano,".*

## 10.8

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzagliani](#)

*Al comma 3 al primo periodo, dopo le parole: "e tra i comuni capoluogo", inserire le seguenti: "ed i comuni con popolazione pari o superiore a 60.000 abitanti, in forma singola o associata, e le Città Metropolitane".*

## 10.9

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «e tra i comuni capoluogo» inserire le seguenti: «ed i comuni con popolazione pari o superiore a 60.000 abitanti, in forma singola o associata, e le Città Metropolitane».*

## 10.0.1



[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 10-bis

*(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo 1, commi 738-783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## **10.0.2**

[Garavini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Fondo per la digitalizzazione dei soggetti istituzionali della rigenerazione urbana)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura delle spese per interventi finalizzati alla piena digitalizzazione e informatizzazione delle procedure e alla riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei privati ad opera delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei comuni. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3 milioni per gli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 11

## **11.1**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,".*

## 11.2

[Testor](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 1 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,".*

## 11.3

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:*

«Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l'amministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana, il non assoggettamento totale o parziale:».

## 11.4

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

*Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: "Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l'amministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana, il non assoggettamento totale o parziale:"*

## 11.5

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Alle persone fisiche cedenti unità immobiliari che necessitano di interventi di ristrutturazione è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, pari al 75 per cento del prezzo di acquisto e fino ad un massimo di 96.000 euro, per l'acquisto da imprese costruttrici, in permuta, di una nuova unità immobiliare. La detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta a condizione che l'unità immobiliare oggetto d'acquisto sia di classe energetica A o B e che l'impresa costruttrice esegua, sull'immobile, ricevuto in permuta, interventi di ristrutturazione.»

## 11.6

[Margiotta](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 5, aggiungere il seguente periodo: "Le detrazioni sugli interventi di cui al precedente periodo si applicano, in ogni caso, per l'intera durata degli interventi di rigenerazione urbana svolti su singoli edifici o complessi di edifici, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, sulla base della legislazione vigente a inizio lavori."*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. Con riferimento alle spese per interventi di cui al comma 4, relativi agli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari italiani o di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.*

c) *al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: "nove periodi" con le seguenti "cinque periodi".*

## 11.7

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Le detrazioni sugli interventi di cui al precedente periodo si applicano, in ogni caso, per l'intera durata degli interventi di rigenerazione*

urbana svolti su singoli edifici o complessi di edifici, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, sulla base della legislazione vigente a inizio lavori.»;

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Con riferimento alle spese per interventi di cui al comma 4, relativi agli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari italiani o di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.»;*

c) *al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «nove periodi» con le seguenti: «cinque periodi».*

#### **11.8**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*5-bis. Il comma 15-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, Convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 17 luglio 2020, n. 77, è soppresso.*

#### **11.9**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Sopprimere il comma 8*

#### **11.10**

[Garavini](#)

*Sopprimere il comma 8.*

#### **11.11**

[Pergreffi](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

*Sopprimere il comma 8.*

#### **11.12**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

*«8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre venti anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.»*

#### **11.13**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

*«8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni. L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.»*

#### **11.14**

[Garavini](#)

*Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il limite temporale di cui al precedente periodo è elevato di ulteriori cinque anni per le unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.».*

Art. 12

**12.1**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "in sostituzione del permesso di costruire si applica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 380 del 2001".*

**12.2**

[Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#), [Cioffi](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis) All'articolo 7 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b- bis) immobili in stato di abbandono da almeno 10 anni caratterizzati da un evidente stato di degrado, fatto salvo quanto già previsto dalla legislazione in materia di rigenerazione urbana"».

**12.3**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**12.4**

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#)

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**12.5**

[Briziarelli](#), [Pergreffi](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Sopprimere il comma 3.*

**12.6**

[Gallone](#)

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«fatto salvo il caso in cui il soggetto attuatore degli interventi di rigenerazione non abbia assunto a proprio carico, per importo corrispondente, l'onere realizzativo di infrastrutture per la mobilità collettiva e leggera, ovvero di opere al relativo servizio, non oggetto di previsto scomputo dagli oneri di urbanizzazione».

**12.7**

[Candura](#), [Fregolent](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: " sottoposti a tutela ai sensi" inserite le seguenti:"della Parte seconda". »

**12.8**

[Gasparrì](#), [Gallone](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:*

"3-bis. Nelle more di attuazione del successivo articolo 13 ((Delega al Governo per la redazione di un Testo unico in materia di edilizia) al fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-bis, comma 1-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva la diversa

normativa regionale tesa alla rigenerazione urbana e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, nei centri storici «centri storici e agglomerati urbani di valore storico» (i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, o in zone a questi assimilabili individuati con apposita deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano incrementi volumetrici sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiata di competenza comunale e, per i fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo parere degli enti preposti alla tutela.";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del presente testo unico soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.";

## Art. 13

### 13.1

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 13.2

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 1, alinea, dopo la parola: "costruzioni" inserire le seguenti: "e dell'allineamento alla legge n. 1150 del 1942, al Dpr n. 380 del 2001 al decreto legislativo n. 42 del 2004,".*

### 13.3

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 1, lettera d), aggiungere le seguenti parole: "superando il principio della dotazione minima, con la verifica dei livelli prestazionali qualitativi;"*

### 13.4

[Moronese](#), [La Mura](#)

*Al comma 2, prima della lettera a) inserire la seguente:*

"0a) revisione e aggiornamento delle categorie del governo del territorio e dell'intervento edilizio, finalizzata alla ridefinizione del vecchio modello di pianificazione, di matrice novecentesca, fondato sul principio di crescita lineare e sulle previsioni di ampliamento indefinito, alla luce del concetto di economia circolare, basato su interventi di rigenerazione dell'esistente tramite il riuso, il recupero e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente, inutilizzato e di scadente valore urbano, architettonico, sociale e funzionale, anche alla luce delle esigenze di:

1. azzerare il consumo di suolo e recuperare i servizi ecosistemici, funzionali alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla resilienza agli eventi climatici avversi;
2. rigenerare il tessuto ambientale, urbano e sociale degli insediamenti urbani;
3. ridare valore e funzione al ruolo sociale e pubblico della pianificazione e della partecipazione dei cittadini, in una visione ecosistemica del processo;"

### 13.5

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:*

"0a) significativa riduzione e certezza dei tempi relativi all'azzeramento del consumo di suolo, inscrevendo gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'interno dell'obbligo di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici in ambito di città metropolitana: a tal fine nella scelta di localizzazione delle opere, va sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi;"

### 13.6

[Moronese](#), [La Mura](#)

*Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: "con riferimento ai criteri ambientali minimi (CAM), quali requisiti ambientali;"*

### 13.7

[De Petris](#), [Buccarella](#)

*Al comma 1, alla lettera a) aggiungere le seguenti parole: "con riferimento ai criteri ambientali minimi (CAM), quali requisiti ambientali;"*

### 13.8

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 2, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: "anche mediante la costituzione di sportelli unici digitali per l'edilizia;"*

### 13.9

[Montevecchi](#), [Moronese](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) garanzia di adeguati livelli di tutela del patrimonio storico e artistico al fine di conservare le peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche del territorio;"*

### 13.10

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 2, lettera d), aggiungere le seguenti parole: "tenendo conto che l'aumento dei carichi urbanistici determina in ogni caso l'onerosità degli interventi;"*

### 13.11

[Garavini](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) riordino, semplificazione e armonizzazione di tutti gli incentivi fiscali e i contributi previsti dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico;»

### 13.12

[Moronese](#), [La Mura](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

"e) obbligatorietà degli interventi di demolizione delle opere abusive come prima e più efficace azione di contrasto all'abusivismo edilizio, con la proporzionalità degli interventi sanzionatori in rapporto alla violazione della disciplina urbanistica ed edilizia;"

### 13.13

[De Petris](#), [Buccarella](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

"e) obbligatorietà degli interventi di demolizione delle opere abusive come prima e più efficace azione di contrasto all'abusivismo edilizio, con la proporzionalità degli interventi sanzionatori in rapporto alla violazione della disciplina urbanistica ed edilizia;"

### 13.14

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 2, lettera f), aggiungere le seguenti parole: "fermo restando la coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale;"*

**13.15**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera j) con la seguente:*

«j) perseguimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030 (SDGs), adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 e finalizzati allo sradicamento della povertà, alla lotta alle disuguaglianze e al combattimento al cambiamento climatico;»

**13.16**

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 2, lettera j), aggiungere le seguenti parole: "e dell'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050;"*

**13.17**

[Moronese](#), [La Mura](#)

*Al comma 4, sopprimere le parole: "Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri".*

**13.18**

[La Mura](#), [Moronese](#)

*Al comma 4, dopo le parole: "Consiglio di Stato e", inserire la seguente: "obbligatorio".*

Art. 14

**14.0.1**

[Testor](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

**14.0.2**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:*

«Art. 14-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione."



# 1.3.2.1.38. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 277 (pom.) del 18/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022  
**277ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ( [n. COM\(2021\) 660 definitivo](#) )**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La presidente [MORONESE](#) fissa alle ore 15 di venerdì 28 gennaio prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle quali il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione dello schema di parere.

Resta inteso che la Presidenza della Commissione si riserva la facoltà di posticipare il termine predetto, ove ciò risulti maggiormente funzionale in ragione dell'organizzazione dei lavori della 10ª Commissione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(1131\)](#) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**[\(1302\)](#) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**[\(1943\)](#) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Interviene la senatrice [GARAVINI](#) (IV-PSI) la quale si sofferma brevemente sulle proposte emendative di cui è prima firmataria e che la sua parte politica ritiene maggiormente rilevanti. Al riguardo richiama, in particolare, l'attenzione sugli emendamenti 1.6 (volto ad introdurre la nozione di "ambiti di urbanizzazione consolidata"), 1.18 (in tema di *nature based solutions*), 1.27 (in tema di azzeramento del consumo del suolo), 3.8 (in materia di monitoraggio per la riduzione del consumo di suolo da parte di grandi complessi logistici e commerciali) e 4.3. Con riferimento poi all'emendamento 11.10, sottolinea come la proposta sia volta a sopprimere il comma 8 dell'articolo 11, ritenendosi non condivisibile l'attribuzione ai comuni della facoltà di elevare in modo progressivo le aliquote dell'IMU sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultano inutilizzati o incompiuti da oltre dieci anni. In via subordinata l'emendamento 1.14 - ove non fosse accolta la proposta soppressiva del predetto comma 8 - propone di integrarne la previsione con una norma volta a tener conto in particolare della situazione degli italiani residenti all'estero.

Prende quindi parola la senatrice [PAVANELLI](#) (M5S) la quale si sofferma innanzitutto sull'emendamento 1.7, volto a promuovere il sostegno delle attività economiche di prossimità. La senatrice richiama poi l'attenzione sull'emendamento 12.2, volto a favorire l'utilizzazione da parte dei comuni degli immobili in stato di abbandono da almeno dieci anni caratterizzati da un evidente stato di degrado.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

La presidente [MORONESE](#) comunica che la seduta già prevista per le ore 8,45 di domani, mercoledì 19 gennaio, è posticipata alle ore 14,30, ovvero al termine della seduta dell'Assemblea, se successivo.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

# 1.3.2.1.39. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 278 (pom.) del 19/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2022**  
**278ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente **MORONESE** informa la Commissione che la senatrice Garavini ha presentato una riformulazione dell'emendamento 1.18 (1.18 (testo 2), pubblicato in allegato), nonché una correzione formale dell'emendamento 7.5 (7.5 (testo corretto), pubblicato in allegato).

Dichiara quindi conclusa la fase dell'illustrazione delle proposte emendative riferite al testo unificato all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA**

La presidente [MORONESE](#), apprezzate le circostanze, decide di sospendere brevemente la seduta e convocare contestualmente un Ufficio di Presidenza per approfondire alcuni aspetti inerenti il calendario istituzionale della Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,40.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La presidente [MORONESE](#) comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è convenuto che, nella prossima settimana, non saranno convocate sedute della Commissione in ragione degli impegni connessi con la prevista convocazione del Parlamento in seduta comune.

Appreziate le circostanze, sospende nuovamente la seduta per 10 minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 15,55.*

#### *IN SEDE REDIGENTE*

**[\(1781\) BRIZIARELLI ed altri.](#) - *Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati* (Seguito della discussione e rinvio)**

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 gennaio.

La presidente [MORONESE](#) rende noto che la Commissione bilancio ha espresso, sul testo del disegno di legge, un parere non ostativo.

D'intesa con il relatore, senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), propone quindi di fissare per martedì 25 gennaio, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ( [n. COM\(2021\) 660 definitivo](#) )**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [MORONESE](#) ricorda che, nella seduta di ieri, era stato fissato per le ore 15 del 28 gennaio prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle quali il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione dello schema di parere.

Interviene quindi, in sede di discussione generale, il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), osservando che il testo all'esame della Commissione, datato 13 ottobre 2021, risulta, nei fatti, ampiamente superato dagli eventi successivi, che hanno registrato un notevole aggravarsi della crisi energetica e, conseguentemente, del fenomeno del cosiddetto "caro bollette".

L'atto in esame, innanzitutto, pone l'accento in modo squilibrato sulla transizione alle energie rinnovabili, senza tenere conto delle problematiche connesse a tali fonti di energia, soprattutto con riferimento alla natura non programmabile degli approvvigionamenti: ad esempio, la recente bonaccia che ha interessato l'area del mare del nord ha fortemente inciso sulla rendita dei sistemi eolici tedeschi. Il ricorso, poi, alle tradizionali forme di approvvigionamento, come il carbone, ha dato luogo anche a significativi incrementi nella produzione di CO<sub>2</sub>.

Appare inoltre impossibile sposare la tesi contenuta nel documento, che guarda alla crisi energetica come ad un evento di natura temporanea (ciò è stato recentemente sottolineato anche dal ministro Cingolani nel corso di audizioni tenute presso la Commissione industria commercio e turismo).

Di fronte a tale crisi le misure finora approntate dal Governo, pur opportune, non si sono rivelate risolutive: l'aumento del costo dell'energia ha infatti avuto effetti pesanti sui bilanci delle articolazioni della Pubblica amministrazione e, inoltre, l'aumento dei prezzi del gas metano e del gas liquido ha impattato negativamente sul percorso virtuoso che era stato intrapreso per favorire la diffusione di veicoli con propulsione basata sulle predette fonti, il cui impatto inquinante è notevolmente inferiore a quello dei veicoli tradizionali. L'Italia, quindi, si trova in una situazione difficile: la ripresa economica appare a rischio, anche perché, il caro-energia incide sulle imprese in maniera ben più significativa rispetto, ad esempio, alla Francia e alla Germania.

L'atto comunitario iscritto all'ordine del giorno, infine, non tiene conto del dibattito in corso in sede europea, ad esempio sul ricorso all'energia nucleare, nonché del fatto che i limiti stringenti adottati sull'utilizzo del gas hanno prodotto sperequazioni tra gli Stati membri, colpendo i Paesi che hanno investito sulla de-carbonizzazione, come l'Italia, e favorendo per contro Paesi come la Germania, il cui fabbisogno energetico elettrico è tuttora coperto per il 31 per cento da centrali a carbone.

Stante quanto precede, sarebbe opportuno interloquire con il Governo ai fini di ulteriori approfondimenti, considerati i gravi riflessi che la crisi può produrre in ambito economico, occupazionale e sociale, nonché sui prezzi dei beni di consumo, con il rischio di spirali inflazionistiche.

Conclude rimarcando l'inopportunità di esprimere parere meramente favorevole sul documento iscritto all'ordine del giorno, in quanto risulta necessario proporre alla Commissione di merito numerose e profonde osservazioni.

Interviene quindi il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*), osservando che, ancorché l'intervento svolto dal senatore Arrigoni risulti parzialmente condivisibile ed ancorché il testo dell'atto iscritto all'ordine del giorno sia oggettivamente datato, le linee di indirizzo politico in esso contenute restano, per contro, di impellente attualità.

Stante l'attuale crisi, infatti, non si può prescindere dall'investire sul potenziamento degli approvvigionamenti da energie rinnovabili, superando i limiti intrinseci connessi alla programmazione degli approvvigionamenti, a questo riguardo investendo in modo incisivo sul concepimento di sistemi efficaci per l'accumulo dell'energia così prodotta. Proprio in relazione all'accumulo, rileva che sono già in avvio della fase operativa sistemi altamente innovativi. L'Italia, pertanto, non può esimersi dallo scommettere su queste importanti innovazioni.

Ritiene da ultimo che sia necessario tenere conto del fatto che la tematica va affrontata con un approccio pragmatico, in quanto molti aspetti sono frutto di dinamiche economiche sottratte alla disponibilità dei governi.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1131](#), [1302](#), [1943](#), [1981](#), [2292](#), [2297 NT2](#)

## Art. 1

### 1.18 (testo 2)

#### [Garavini](#)

*Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «promuovendo il rafforzamento delle reti ecologiche urbane e privilegiando il ricorso alle Nature Based Solutions (NBS);».*

Conseguentemente:

- *all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j) inserire la seguente:*

«j-bis) "nature based solutions": soluzioni ispirate e supportate dalla natura, che sono convenienti, forniscono contemporaneamente benefici ambientali, sociali ed economici e aiutano a costruire la resilienza. Tali soluzioni portano un numero maggiore e più diversificato di natura e caratteristiche e processi naturali nelle città, nei paesaggi e nei paesaggi marini, attraverso interventi sistemici adattati localmente, efficienti sotto il profilo delle risorse.»

- *all'articolo 6, comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) utilizzo diffuso delle nature based solutions.»

- *all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) incentivazione al ricorso alle nature based solutions»

## Art. 7

### 7.5 (testo corretto)

#### [Garavini](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modifiche:*

- *sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e comunque in assenza di esse, sono consentiti in quanto di interesse pubblico, interventi privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:*

a. *interventi diretti su singoli immobili previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR n. 380 del 2001;*

b. *interventi su ambiti urbani, previa individuazione da parte del comune o su proposta di proponente privato, soggetti a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del Dpr n. 380 del 2001."*

- *al comma 2, alinea, dopo le parole: "strumenti urbanistici," inserire le seguenti: "anche alle destinazioni d'uso, alle altezze massime e alle densità edilizie, con l'applicazione delle misure incentivanti previste dall'articolo 3, comma 3, lettera b),";*

- *al comma 2, alinea, sostituire le parole: "alle seguenti condizioni:" con le seguenti: "nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:";*

- *al comma 2, lettera d) dopo le parole: "aree verdi" inserire le seguenti: "o, ove non possibile, incremento della piantumazione arborea";*

- *al comma 3 sopprimere le parole da "previa verifica" fino a "lettera c)".*

- *al comma 4 sostituire le parole da "esclusivamente" fino a "autorizzazione paesaggistica." con le seguenti: "nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati o di permessi di costruire convenzionati, fatte salve le diverse normative regionali e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica che consentono gli interventi con titolo edilizio abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti alla tutela ove necessario. Ferme restando le indicazioni risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 ai fini della individuazione dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico, i Comuni possono ridurre la relativa perimetrazione in base alle loro dimensioni e caratteristiche territoriali.";*

- *al comma 5, alinea, sostituire le parole:* "la programmazione comunale di rigenerazione urbana" *con le seguenti* "gli obiettivi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge";

- *al comma 5 sopprimere la lettera a);*

- *sostituire il comma 6 con il seguente:* "6. I progetti di rigenerazione urbana, ove il Comune non abbia preventivamente individuato gli ambiti territoriali e gli interventi ammissibili, sono determinati tramite accordo fra Comune e privato che definisce gli interventi da attuare, la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie necessari per consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario del progetto, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. I progetti di rigenerazione presentati da privati sono approvati ai sensi del comma 1, lettera b) in base alla valutazione del loro interesse pubblico. Gli interventi possono essere attuati anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti.";

- *sopprimere il comma 7.*



## 1.3.2.1.40. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 279 (pom.) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022  
**279ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Cancellieri.*

*La seduta inizia alle ore 17,40.*

**IN SEDE REDIGENTE**

**(1781) BRIZIARELLI ed altri. - Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (Seguito e conclusione della discussione)**

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 gennaio.

La presidente **MORONESE** dichiara conclusa la discussione generale.

Comunica poi che, in aggiunta al parere non ostativo della Commissione Bilancio, sono pervenuti anche i pareri non ostativi delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia.

Fa inoltre presente che non sono stati presentati emendamenti.

Avverte quindi che, trattandosi di un disegno di legge composto da un articolo unico, la votazione dell'articolo 1 coinciderà con quella volta a conferire il mandato al relatore.

Non essendovi interventi in dichiarazioni di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1781, autorizzandolo altresì a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento eventualmente necessari.

Il relatore **BRIZIARELLI** (*L-SP-PSd'Az*) propone che la Commissione richieda la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo.

Dopo che il senatore **FERRAZZI** (*PD*), la senatrice **L'ABBATE** (*M5S*), la senatrice **PAPATHEU** (*FIBP-UDC*), il senatore **BUCCARELLA** (*Misto-LeU-Eco*), la senatrice **NUGNES** (*Misto*) e la senatrice **GARAVINI** (*IV-PSI*), a nome dei rispettivi gruppi di appartenenza, si sono espressi

favorevolmente sulla proposta avanzata dal relatore Briziarelli, la Commissione conviene all'unanimità di richiedere la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo.

La [PRESIDENTE](#) si riserva di acquisire il consenso dei gruppi Per le Autonomie (SVP-PATT, UV) e Fratelli d'Italia in questo momento non presenti in Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(1131\)](#) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**[\(1302\)](#) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**[\(1943\)](#) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**[\(1981\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**[\(2292\)](#) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**[\(2297\)](#) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

La presidente [MORONESE](#) informa la Commissione che la senatrice Garavini ha presentato una riformulazione dell'emendamento 11.14 (11.14 (testo 2), pubblicato in allegato).

Avverte altresì che il gruppo Italia Viva - P.S.I. ha comunicato il ritiro degli emendamenti 1.6, 1.27, 1.33, 1.43, 2.7, 2.18, 2.0.3, 3.1, 3.21, 3.36, 3.37, 4.3, 5.9, 5.10, 7.5 (testo corretto), 7.27, 7.41, 8.3, 9.3, 10.2, 10.4, 10.5, 10.0.2, 11.10 e 13.11.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA*

La presidente [MORONESE](#), apprezzate le circostanze, decide di sospendere brevemente la seduta e convocare contestualmente un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

*La seduta, sospesa alle ore 18, riprende alle ore 18,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ( [n. COM\(2021\) 660 definitivo](#) )**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

La presidente [MORONESE](#) proroga alle ore 11 di mercoledì 16 febbraio prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle quali il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [COMINCINI](#) (PD) illustra il disegno di legge recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge di delegazione europea in esame consta, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, di 20 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 10 direttive europee inserite nell'allegato A. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 5 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 20 regolamenti europei e a 1 raccomandazione.

Si rammenta che la legge di delegazione europea è uno degli strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Il provvedimento in titolo reca quindi l'elenco delle direttive da recepire in base alla delega contenuta all'articolo 1.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare disposizioni per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.

Gli articoli da 3 a 20 contengono deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale a taluni regolamenti e ad altri atti europei. Definiscono inoltre i principi e i criteri direttivi specifici cui attenersi in sede di attuazione di alcune delle direttive ricomprese nell'Allegato A.

Per i profili di interesse, l'articolo 10 reca la Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Si reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al citato regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente quest'ultimo ai controlli ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

L'articolo 16 reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE). Si dispone circa i criteri e i principi di delega per l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei decreti di adeguamento della normativa nazionale al citato Regolamento (UE) 2019/6 in materia di medicinali veterinari. Si ricorda che il Regolamento (UE) 2019/6, è intervenuto nel contesto dell'attuale funzionamento del mercato interno dei medicinali veterinari e delle correnti condizioni di tale mercato, promuovendo una serie di principi, tra cui un uso più consapevole dei medicinali veterinari, nonché una maggiore disponibilità di medicinali veterinari al fine di continuare ad assicurare un elevato livello di protezione della sanità e benessere animale, dell'ambiente e a salvaguardia della salute pubblica.

L'articolo 17, introdotto dalla Camera, al comma 1, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Il comma 2, oltre a rinviare ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, elenca i principi e criteri direttivi specifici che il

Governo deve osservare nell'esercizio della delega di cui al comma 1.

Si segnala poi in particolare l'articolo 18, recante la Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE.

L'articolo delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (comma 1).

Il regolamento 2019/1009, all'articolo 2, punto 1), definisce il «prodotto fertilizzante» come una sostanza, una miscela, un microrganismo o qualsiasi altro materiale, applicato o che si intende applicare alle piante o alla loro rizosfera oppure ai funghi o alla loro micosfera, o destinato a costituire la rizosfera o la micosfera, da solo o in associazione ad un altro materiale, allo scopo di fornire nutrienti alle piante o ai funghi o di migliorarne l'efficienza nutrizionale.

Il comma 2 della disposizione in esame stabilisce i principi e criteri direttivi specifici, oltre a rinviare ai principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, tra cui quello di indicare il MIPAAF quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009. Si indica il criterio di definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali e di definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali, tenuto conto delle caratteristiche dei singoli prodotti. Si prevede inoltre di adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche. Inoltre, in adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2019/1009 in ordine alla responsabilità degli operatori economici sulla conformità dei prodotti fertilizzanti della Unione europea e per un più elevato livello di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, si indica il criterio di ridurre e semplificare gli oneri informativi e procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle PMI, al fine di ridurre costi e termini procedurali. Infine, si prevede di predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle Regioni. Si prevede poi di ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, nonché di destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti delegati al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e delle campagne comunicative di sensibilizzazione in materia.

La presidente [MORONESE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico***

(Esame e rinvio)

La relatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge che reca la conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Per i profili di interesse, l'articolo 4, comma 1, incrementa di 100 milioni di euro per il 2022 il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente istituito nello stato di previsione del MiTur dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 366, della legge n. 234 del 2021). Si ricorda al riguardo che il PNRR, rileva che la crisi pandemica del Covid-19 ha reso ancora più urgente la necessità di affrontare una serie di "nodi irrisolti" del sistema turistico italiano, dalla frammentazione delle imprese turistiche, alla progressiva perdita di competitività in termini di qualità degli standard di offerta, età delle infrastrutture ricettive, capacità di innovare e - tra questi - cura dell'ambiente, destinando l'investimento a una pluralità di interventi.

L'articolo 8 reca poi disposizioni concernenti lo spettacolo viaggiante e le attività circensi; il comma 3 estende fino al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021, per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi, mentre il comma 4 incrementa di 6,5 milioni per l'anno 2022 il fondo per il ristoro ai comuni a seguito del mancato incasso del canone medesimo, disponendo, altresì, in ordine al riparto di tali risorse.

L'articolo 10 riconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, nella misura del 5 per cento, elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di euro.

L'articolo 12 reca norme per il Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi. La norma attribuisce 100 milioni, per il 2022, al fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi, disponendo altresì in ordine al riparto delle risorse e alla copertura finanziaria degli oneri; l'articolo 13 reca disposizioni sull'utilizzo delle risorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 14 dispone l'annullamento, per il primo trimestre dell'anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 1). Ai relativi oneri, pari a 1.200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, ai sensi dei commi 2 e 3. Ai sensi del comma 2, in particolare agli oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> relativi all'anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sul conto di tesoreria da intestare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA); il comma dispone che, se i versamenti mensili risultano inferiori al fabbisogno di cassa della CSEA, come determinato ai sensi del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare, su richiesta della CSEA, il ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022. Per esplicita previsione della disposizione, la misura integra l'annullamento degli oneri generali di sistema già disposto per il primo trimestre 2022 dall'articolo 1, comma 504, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) per le utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW domestiche e non domestiche in bassa tensione.

L'articolo 15 reca norme sul credito d'imposta delle imprese energivore. Si attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese cd. energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Si ricorda al riguardo che il 21 dicembre 2021 è stata approvata la nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia valida per il periodo 2022-2027 (Comunicazione della Commissione C(2022) 481 final del

27 gennaio 2022): in particolare, il par. 4.11.3 (Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi), introduce criteri più restrittivi all'intensità degli aiuti che possono essere concessi alle imprese appartenenti ai settori caratterizzati da maggiore intensità di energia elettrica consumata e da una maggiore apertura al commercio e alla concorrenza internazionale; il paragrafo 466 della comunicazione avverte che la Commissione europea applicherà la nuova disciplina per valutare la compatibilità di tutti gli aiuti notificabili a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia che sono stati concessi o che si prevede di concedere a decorrere dal 27 gennaio 2022.

Il comma 3 dell'articolo quantifica gli oneri dell'agevolazione in esame in 540 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede: quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario; quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione dei sussidi ambientalmente dannosi previste all'articolo 18, comma 1 del provvedimento in esame; e quanto a 110,89 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge.

L'articolo 16 dispone poi interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili, prevedendo - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione. Le modalità attuative sono demandate ad ARERA in base al comma 4: si demanda in particolare all'ARERA di disciplinare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le modalità attuative della misura, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico. La norma non si applica all'energia oggetto di contratti di fornitura che siano stati stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legge in esame, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati *spot* dell'energia e che non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di riferimento scelto (comma 5).

L'articolo 17 del testo in esame apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC al fine di consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC; si precisa che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza nonché si stabilisce di consentire alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri. L'articolo apporta le suddette modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC (contenuta nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, Codice dell'ambiente) al fine - dichiarato nella norma stessa - di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese.

[Si segnala l'articolo 18, che reca norme in materia di riduzione di sussidi ambientalmente dannosi, con modifiche alla disciplina delle accise. La disposizione, ai commi 1 e 2, elimina alcune agevolazioni fiscali in materia di accise. Le norme, rispettivamente: sopprimono la riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, ai sensi del quale l'aliquota è pari al 30 per cento di quella ordinaria, nonché l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare; eliminano la riduzione delle accise sui prodotti energetici prevista per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto.](#)

La relatrice si sofferma quindi brevemente sui restanti articoli del provvedimento in titolo.



La presidente [MORONESE](#), di intesa con la relatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*), fissa alle ore 18 di lunedì 14 febbraio prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle quali la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

La correlatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) - a nome anche della correlatrice Gallone - illustra il disegno di legge in titolo. Le disposizioni della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 sono finalizzate, tra l'altro, a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei principi dell'Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare la tutela dell'ambiente e il diritto alla salute dei cittadini.

Tra i capi in cui è articolato il disegno di legge, si segnala in particolare, per i profili di interesse, il Capo IV (articoli 11 e 12), in materia di Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale.

In relazione all'articolato, l'articolo 1 illustra le finalità della legge.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza. Il comma 2 elenca i principi e criteri direttivi. Il comma 3 autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2022 e di 2 milioni di euro per il 2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo, nonché la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 per la sua gestione, la sua manutenzione e il suo sviluppo, mentre il comma 4 dispone in ordine ai relativi oneri.

L'articolo 3 del disegno di legge reca disposizioni in materia di concessione delle aree demaniali portuali.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale, prevedendo che le disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale.

L'articolo 5 reca Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica. Il comma 1 novella in alcune parti l'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, recante l'attuazione della direttiva 96/92/CE. La lettera a) inserisce il nuovo comma 1-ter.1, in base al quale le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si svolgono in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, con la previsione di un congruo indennizzo, da porre a carico del concessionario subentrante, e che tenga



conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti.

[L'articolo 6 reca la delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici locali.](#)

[L'articolo 7 reca disposizioni volte a mettere a regime il sistema dell'affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale \(TPL\), mentre l'articolo 8 contiene una delega legislativa volta a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea \(vale a dire taxi e noleggio con conducente - NCC\).](#)

L'articolo 11 modifica l'articolo 1, comma 697, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), in materia di dotazione della rete autostradale di punti di ricarica elettrica veloce, prevedendo che i concessionari autostradali debbano selezionare l'operatore che richieda di installare colonnine di ricarica mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie.

Al riguardo la relatrice ricorda che, nell'ambito del PNRR, la mobilità sostenibile è uno dei punti qualificanti della *Missione 2*, dedicata alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica e che nell'ambito della sua componente 2 sono previsti investimenti per le infrastrutture di ricarica elettrica per 741,32 milioni di euro al fine di raggiungere gli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione, con un parco circolante previsto di circa 6 milioni di veicoli elettrici al 2030 per i quali sono necessari 31.500 punti di ricarica rapida pubblici. Le *milestones* del PNRR prevedono in particolare, entro il secondo trimestre del 2023 l'aggiudicazione dei contratti per la realizzazione di non meno di 2.500 punti di ricarica rapida lungo le autostrade.

[L'articolo 12 reca disposizioni in materia di Servizi di gestione dei rifiuti. Si prevedono alcune novelle al Codice dell'ambiente recato dal decreto legislativo n. 152 del 2006 relative alla scelta - da parte delle utenze non domestiche che producono i cosiddetti rifiuti assimilati agli urbani - di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato \(comma 1\) nonché ai compiti dell'ARERA \(comma 2\). Si recano poi norme relativamente all'esclusione, dal novero dei soggetti coinvolti nell'accordo di programma CONAI sui rifiuti di imballaggio, dei gestori delle piattaforme di selezione \(comma 3\).](#)

In particolare, il comma 1 modifica il comma 10 dell'articolo 238 del Codice dell'ambiente, secondo cui le utenze non domestiche che producono i cosiddetti rifiuti assimilati agli urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti ed effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato.

Tra le altre disposizioni recate dal disegno di legge, l'articolo 19 prevede alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016 che definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga, mentre l'articolo 20, interviene con l'obiettivo di razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica, prevedendo l'obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile laddove, sulla base dei piani pubblici sia previsto che due o più operatori intendano realizzare reti in fibra ottica nelle stesse aree. Le novità introdotte sono volte a limitare le duplicazioni degli scavi e delle connesse opere civili e di ridurre le tempistiche complessive, e si prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigili sul rispetto delle disposizioni in questione e possa intervenire con provvedimenti che stabiliscono le modalità di coordinamento.

Si prevede, in particolare, che in assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale. Si stabilisce inoltre che continuino a trovare applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.

L'articolo 23 reca deleghe al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione pro-concorrenziale. Si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione mediante

eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari. Sono previsti criteri e principi generali volti, in gran parte, a tipizzare e individuare le attività private soggette ai diversi regimi, semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione, nonché digitalizzare le procedure.

L'articolo 24 delega poi il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati.

L'articolo 32 detta disposizioni comuni sul procedimento di nomina dei membri delle autorità amministrative indipendenti. Si prevede l'istituzione di una Commissione tecnica, per ciascuna autorità e per ciascuna nomina, chiamata a selezionare le candidature a presidente e componente delle *authorities*, nell'ambito delle quali i soggetti competenti alla nomina potranno procedere alla designazione; è fatta salva l'autonomia di Camera e Senato e dei rispettivi Presidenti nel disciplinare le procedure di nomina di rispettiva competenza. La disciplina che s'introduce riguarda, per espressa previsione del comma 1, i componenti delle autorità alle quali si applicano le disposizioni di semplificazione e trasparenza di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 90 del 2014, tra le quali anche l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Autorità per di regolazione per energia reti e ambiente (Arera).

La presidente [MORONESE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) la quale richiama l'attenzione sulle previsioni di cui alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 6 del disegno di legge in titolo, evidenziando come queste impongano agli enti locali un onere di motivazione particolarmente gravoso che le appare non rispondere ad una valutazione equa ed equilibrata del complesso degli interessi considerati.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,45.*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [1131](#), [1302](#), [1943](#), [1981](#), [2292](#), [2297 NT2](#)

Art. 11

### **11.14 (testo 2)**

[Garavini](#)

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).»*

# 1.3.2.1.41. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 280 (ant.) del 09/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2022  
**280ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [MORONESE](#) informa quindi la Commissione di ulteriori comunicazioni inoltrate dai Gruppi alla Presidenza.

Nel dettaglio, il Gruppo del Partito Democratico ha proceduto a ritirare tutti gli emendamenti da esso presentati, ad eccezione delle proposte 1.13 e 11.6.

Il Gruppo Movimento 5 Stelle ha poi dichiarato di ritirare le proposte 1.8, 1.12, 2.25, 3.5, 3.28, 3.29, 7.26, 7.40 e 10.1

Interviene brevemente la senatrice [GARAVINI](#) (IV-PSI), dichiarando di aggiungere la propria firma alle proposte 2.7, 3.12, 3.13 e 3.14.

La [PRESIDENTE](#) propone di sospendere brevemente l'esame congiunto.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**  
(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

**(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

**(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico**  
(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) osservando che - nonostante i notevoli sforzi profusi dal governo per attenuare il costo del caro-energia su famiglie ed imprese (ben tre provvedimenti adottati nel secondo semestre 2021 a sostegno di 29 milioni di utenze domestiche, di cui 3 milioni sono utenze vulnerabili, e di 6 milioni di piccole imprese, cui si aggiunge l'intervento in favore delle imprese medie e grandi contenuto nel provvedimento d'urgenza in titolo) - le misure introdotte non appaiono ancora sufficienti a contenere i gravi riflessi del fenomeno sulla situazione economica. Ciò, unitamente al termine ravvicinato del 31 marzo, oltre il quale molti sostegni scadrebbero, suggerisce sia il ricorso a misure ulteriori utilizzando a tal fine anche lo strumento dello scostamento di bilancio, sia, in una prospettiva più ampia, di intervenire in modo sistematico, tenendo conto anche degli orientamenti maturati in sede europea sull'utilizzo di gas ed energia nucleare.

Più in particolare rileva che resta escluso dai sostegni il settore dell'autotrazione, che patisce un costo del gas praticamente raddoppiato rispetto ai prezzi vigenti prima della crisi, con conseguente penalizzazione di quelle aziende che hanno investito su veicoli a gas naturale liquido, ad oggi costrette a ripiegare, per ovvia necessità, su mezzi meno recenti, con alimentazione a gasolio e pertanto più inquinanti.

Andrebbe inoltre adeguatamente valutato l'impatto della crisi energetica sulle pubbliche amministrazioni (ad esempio comuni ed ospedali), già costrette a rivedere i propri bilanci a seguito dell'aumento dei prezzi.

L'oratore conclude ponendosi criticamente sull'articolo 28 del decreto, che interviene sul cosiddetto 'superbonus 110' in materia edilizia. Infatti, ancorché la *ratio* sottesa all'articolo appaia

condivisibile (un sostegno del 110 per cento si è rivelato esagerato, dando luogo ad un ingiustificato aumento dei prezzi, nonché ad alcune frodi perpetrate dagli operatori), le disposizioni in esso contenute appaiono eccessivamente penalizzanti, con contraccolpi economici pesanti per un settore - l'edilizia - che rischia ora la completa paralisi. Stante la gravità della problematica, sarebbe peraltro opportuno che il governo intervenisse con disposizioni immediate, senza aspettare i tempi tecnici necessari ad approvare la legge di conversione del decreto-legge.

Anche ad avviso del senatore [FERRAZZI](#) (PD) l'articolo 28 del decreto-legge pone problematiche serie, ancorché la *ratio* appaia, in linea di principio, condivisibile. A livello di metodo, inoltre, continui aggiornamenti della normativa in corso d'opera non potranno che generare inopportune incertezze. Il Gruppo del Partito democratico, pertanto, segue la vicenda con particolare attenzione, cercando di individuare una soluzione che, peraltro, deve divenire immediatamente operativa in tempi brevi.

Sul piano energetico, prosegue l'oratore, il Paese si trova ad affrontare una crisi difficile, testimoniata, tra i tanti esempi, anche a difficoltà attraversate da piccole imprese di eccellenza come le vetrerie di Murano, alcune delle quali sono state costrette a chiudere in quanto schiacciate dagli aumenti del prezzo del gas. In proposito sottolinea la necessità di pensare anche ad interventi nel medio e lungo periodo, di natura strutturale, volti a favorire l'indipendenza energetica del Paese in un contesto europeo.

La senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) osserva che anche la parte politica da lei rappresentata segue con attenzione e preoccupazione l'evolversi della crisi energetica e delle vicende inerenti ai *bonus* edilizi, ponendo contestualmente l'accento sull'implementazione di misure a lungo termine, anche e soprattutto in ambito europeo.

Il caro-energia, peraltro, incide anche su attività ad alta valenza sociale (come ad esempio le piscine), che andrebbero tutelate in ragione dell'importante ruolo svolto in favore dello sviluppo delle giovani generazioni.

Non va infine, più in generale, trascurato il grido d'allarme lanciato dal ministro Cingolani sul possibile "superamento", da parte degli eventi, del Piano nazionale di ripresa e resilienza: ciò dovrebbe, tra l'altro, indurre il Parlamento - e la Commissione, in particolare - a farsi parte attiva nell'elaborazione di precise ed efficaci linee di indirizzo, anche al fine di impiegare proficuamente le risorse derivanti da importanti operazioni di indebitamento pubblico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(1131\)](#) **FERRAZZI ed altri.** - *Misure per la rigenerazione urbana*

[\(1302\)](#) **Luisa ANGRISANI ed altri.** - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\)](#) **Paola NUGNES.** - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\)](#) **BRIZIARELLI ed altri.** - *Norme per la rigenerazione urbana*

[\(2292\)](#) **Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

[\(2297\)](#) **Nadia GINETTI.** - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende nuovamente l'esame, sospeso nella presente seduta.

La presidente [MORONESE](#) dà conto di una comunicazione contestualmente inoltrata dal senatore Gasparri, in base alla quale il Gruppo Forza Italia ritira gli emendamenti 2.6, 2.12, 2.13, 2.0.2, 3.23, 3.47, 5.2, 7.4, 7.8, 7.20, 7.25, 7.30, 12.6 e 12.8.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

# 1.3.2.1.42. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 281 (ant.) del 10/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2022  
**281ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(1131\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana*

[\(1302\)](#) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\)](#) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana*

[\(2292\)](#) *Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici*

[\(2297\)](#) *Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [MORONESE](#) informa che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una riformulazione dell'emendamento 12.2 (12.2 (testo 2), pubblicato in allegato).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ( [n. COM\(2021\) 660 definitivo](#) )**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)



Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

**[\(2469\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

**[\(2481\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021***, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

**[\(2505\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico***

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [GARAVINI](#) (IV-PSI) unisce la propria preoccupazione a quella manifestata da altri componenti della Commissione nel corso degli interventi svoltisi nella seduta di ieri per quanto riguarda le problematiche derivanti dall'incremento del costo dell'energia.

A questo riguardo, se debbono senz'altro essere valutati positivamente gli interventi fin qui posti in essere dall'esecutivo, è però indiscutibile che questi non possono ritenersi del tutto sufficienti. In primo luogo va tenuto conto che tali interventi sono temporalmente circoscritti e, quindi, si pone l'esigenza di una loro proroga oltre la data del 31 marzo del 2022. In secondo luogo le difficoltà al quale è andato incontro il sistema produttivo per effetto dell'incremento del costo dell'energia rendono, in una prospettiva di medio e lungo periodo, ancor più evidente la necessità di interventi strutturali di più ampia portata.

In questo senso, a livello europeo, deve essere senz'altro considerata positivamente la proposta del governo italiano relativa a programmi di acquisto di gas naturale e all'organizzazione dello stoccaggio dello stesso. Ugualmente opportune appaiono poi quelle iniziative volte a favorire e a sviluppare ulteriormente la produzione di energia da fonti rinnovabili, come ad esempio nel caso dei possibili accordi con Paesi africani per investimenti in questo campo e per l'acquisto di energia prodotta da tali fonti. Ugualmente importante sarebbe inoltre l'adozione di misure volte ad evitare fenomeni speculativi nell'ambito del sistema ETS.

A livello nazionale, anche in questo caso, va ribadita innanzitutto l'esigenza di puntare in modo convinto sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e, a questo proposito, la senatrice richiama

con forza l'attenzione sull'esigenza di semplificare gli *iter* autorizzatori per gli impianti, nonché di agevolare le forme di autoconsumo.

Da ultimo per quel che concerne l'articolo 28 del decreto-legge in titolo, la senatrice concorda con l'esigenza di interventi correttivi volti a superare le problematiche causate dalla previsione ivi contenuta in tema di divieto di cessione multipla dei crediti.

La senatrice [L'ABBATE](#) (M5S) rileva come sia necessario prendere atto della situazione di estrema difficoltà delle imprese italiane a fronte dell'incremento del costo dell'energia. A questo riguardo non può non concordare con l'esigenza di puntare in modo deciso sull'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché sull'implementazione delle cosiddette *smart grid* e sui nuovi sistemi di accumulo energetico. Ugualmente indispensabile, nella medesima prospettiva, sarà l'adozione di misure efficaci per favorire lo sviluppo e la diffusione delle comunità energetiche.

Più in generale è poi innegabile l'esigenza di fare passi avanti importanti sulla strada di una maggiore autonomia nell'approvvigionamento energetico dell'Italia e dell'Europa. Da questo punto di vista, giudica peraltro non condivisibile, in particolare, la scelta di puntare su un maggiore approvvigionamento di gas naturale mediante lo sfruttamento dei pozzi presenti in Italia, ritenendo invece, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo ambientale, senz'altro preferibile ricorrere all'importazione di gas naturale dall'estero.

Da ultimo valuta positivamente l'intervento in tema di sussidi ambientali dannosi contenuto nell'articolo 18 del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [1131](#), [1302](#), [1943](#), [1981](#), [2292](#), [2297 NT2](#)

Art. 12

**12.2 (testo 2)**

[Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#), [Cioffi](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis) All'articolo 7 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b- bis) a decorrere dal 1 gennaio 2025, immobili in stato di abbandono da almeno 10 anni caratterizzati da un evidente stato di degrado, fatto salvo quanto già previsto dalla legislazione in materia di rigenerazione urbana"»

# 1.3.2.1.43. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 282 (pom.) del 15/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022  
**282ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è convenuto l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione, compatibilmente con lo svolgimento dei lavori relativi ai provvedimenti già oggetto di trattazione, del disegno di legge n. 2392, recante misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano.

Prende atto la Commissione

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ( [n. 1055](#) )**  
(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) illustra il Documento in esame che reca la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1).

Si tratta della prima relazione al Parlamento sull'attuazione del PNRR, che riguarda in modo particolare obiettivi e traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea ai fini del pagamento della prima rata delle risorse previste.

La prima Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, presentata dal Governo il 24 dicembre 2021, intende dare conto dell'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation* EU, dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti.

La Relazione riferisce che l'Italia ha rispettato l'impegno a conseguire entro il 31 dicembre tutti i 51 traguardi e obiettivi previsti per la prima rata - di cui 27 connessi all'attuazione di riforme e 24 all'attuazione di investimenti - e che avrebbe inviato entro l'anno alla Commissione europea la richiesta

relativa al pagamento della prima rata pari a 24,1 miliardi di euro.

Si ricorda che il PNRR, presentato il 30 aprile 2021 alla Commissione europea, prevede 134 investimenti (235 se si conteggiano i sub-investimenti) e 63 riforme da completare e rendicontare entro il 2026. Il PNRR si articola in 6 Missioni, che raggruppano 16 componenti. Le componenti, a loro volta, si articolano in 48 linee di intervento. Per ogni Missione sono indicate le riforme necessarie a una più efficace realizzazione, collegate all'attuazione di una o più componenti, nonché i profili più rilevanti ai fini del perseguimento delle tre priorità trasversali del Piano, costituite da Parità di genere, Giovani e Sud e riequilibrio territoriale.

Le risorse complessivamente disponibili sono pari a 191,5 miliardi di euro (68,9 miliardi contributi a fondo perduto e 122,6 miliardi di prestiti), cui si aggiungono i fondi europei React-EU (13 miliardi) e il Piano nazionale per gli investimenti complementari - PNC (30,6 miliardi), per un totale di circa 235 miliardi di euro. Tutte le misure del Piano, sia gli investimenti che le riforme, recano un calendario di attuazione e un elenco di risultati da realizzare che condizionano l'erogazione dei fondi. In particolare, a ciascuna riforma e investimento è associata una descrizione delle finalità della misura e degli indicatori che ne riflettono gli obiettivi e costituiscono il parametro per la loro valutazione. Questi indicatori si dividono in due gruppi: *milestone* e *target*. Le *milestone* (o traguardi) rappresentano fasi essenziali dell'attuazione (fisica e procedurale), come l'adozione di particolari norme, la piena operatività dei sistemi informativi o il completamento dei lavori. I *target* sono indicatori misurabili dell'intervento pubblico.

Si rammenta altresì che il documento delinea la struttura della *governance* del PNRR, imperniata sulla Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio e presieduta dal Presidente del Consiglio, che rappresenta l'organo politico con poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale dell'attuazione del Piano e si avvale della Segreteria tecnica, istituita fino al 2026, dell'attività di monitoraggio e controllo affidata al Servizio centrale per il PNRR costituito in seno al MEF presso la Ragioneria generale, che a sua volta ha dato vita all'Unità di missione Next Generation EU. Il Governo ha istituito anche il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale con l'obiettivo di individuare procedure e sedi istituzionali volte a garantire un confronto strutturato e continuativo con gli enti territoriali e le parti sociali, e a cui è affidato lo svolgimento di funzioni consultive.

Recentemente è inoltre stato istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con lo scopo di garantire il raccordo tra le Amministrazioni statali titolari di interventi del Piano e gli enti territoriali; l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione è collocata presso il Segretariato generale di Palazzo Chigi, nell'ambito del DAGL (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi), ossia della struttura della Presidenza del Consiglio che sovrintende al coordinamento dell'attività normativa. La sua durata coincide con quella del PNRR (31 dicembre 2026).

Il coinvolgimento del Parlamento è assicurato dall'obbligo per la Cabina di regia di trasmettere alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano stesso con cadenza semestrale in corrispondenza - a partire dalla prossima - della trasmissione del DEF (ad aprile), ed entro la fine di settembre. Quasi un terzo di *milestone* e *target* (154 su 520) indicati nel PNRR richiedono l'approvazione di «riforme». Di queste, più di un terzo (59 su 154) dovrà essere attuato mediante l'approvazione di disposizioni legislative.

Per i profili di interesse della Commissione, la relattrice segnala innanzitutto il paragrafo 3 - L'attuazione del PNRR: profili generali - che ricorda la legge delega di riforma del codice degli appalti pubblici per evidenziare la scadenza del 30 giugno 2022 per la sua approvazione e del 30 marzo 2023 per l'entrata in vigore dei relativi decreti legislativi. Con riguardo alle misure per la coesione e il riequilibrio territoriale, in ordine all'impegno di assegnare al Mezzogiorno non meno del 40 per cento degli investimenti con una destinazione territoriale specifica, la relazione assicura che la normativa relativa alla *governance* del PNRR disciplina i meccanismi di verifica del rispetto di tale obiettivo affidato al Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio.

La relazione elenca quindi le misure per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa delle amministrazioni, quali: convenzioni con società a partecipazione pubblica; facoltà di assunzione di 1.000 professionisti ed esperti da parte di Regioni e Enti locali; imputazione alle risorse disponibili del PNRR delle spese per il supporto tecnico operativo, con reclutamenti in deroga ai limiti di spesa e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate; Convenzioni Consip, per mettere a disposizione delle amministrazioni responsabili e dei soggetti attuatori specifici contratti con imprese selezionate con procedure centralizzate; supporto tecnico dell'Agenzia di Coesione, particolarmente attivo per le linee di intervento dedicate alla edilizia scolastica; iniziativa P.I.C.C.O.L.I. («Piani di Intervento per le Competenze, la Capacità Organizzativa e l'Innovazione Locale»), con 22 milioni di euro disponibili per i piccoli comuni; reclutamento di 2.800 tecnici per il Mezzogiorno; attribuzione alla Società Sport e Salute S.p.A. di studi di fattibilità, progettazioni o direzioni lavori, studi di impatto ambientale per gli impianti sportivi; facoltà per le amministrazioni, in deroga all'articolo 59 del Codice dei contratti pubblici, di affidare congiuntamente la progettazione esecutiva e i lavori fino al giugno 2023 («appalto integrato»). Con riferimento ai Fondi ordinari per la progettazione, a disposizione degli enti locali, la relazione peraltro rileva che gli enti locali hanno accesso a diverse linee di finanziamento e richiama, tra gli altri, i contributi per spese di progettazione relativa a interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico, con 2,183 miliardi da ripartire tra il 2020 e il 2031.

Segnala poi il paragrafo 4 - L'attuazione del PNRR - ove si indica l'impegno a conseguire le previste semplificazioni di iter procedurali, quali, ad esempio, l'operatività della Commissione tecnica VIA PNRR-PNIEC e l'istituzione della Soprintendenza unica speciale per il PNRR, che la relazione indica come «cruciali per la realizzazione entro il 2026 degli investimenti previsti (M1C1-51 e M1C1-52)».

Nell'ambito degli interventi compresi nella rata del 31 dicembre 2021 nella titolarità del Ministero della transizione ecologica, la relazione richiama gli interventi in materia di servizi idrici integrati (M2C4-3), per la razionalizzazione e aggregazione dei soggetti gestori, come primo passo per la revisione dell'intero quadro normativo di settore, prevista entro il terzo trimestre 2023, da attuarsi in parallelo con gli investimenti sulle reti e sulla depurazione. Al riguardo sono stati definiti protocolli con le regioni interessate e i relativi enti di governo degli ambiti territoriali ottimali.

Richiama quindi l'attenzione sull'emanazione del decreto che stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione di risorse destinate a migliorare l'intero ciclo della raccolta, del trattamento e del riciclo dei rifiuti (M2C1-14), finalizzate alla realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e all'ammodernamento di impianti esistenti, relativo ai Progetti «faro» di economia circolare. In particolare, il decreto del Ministro della transizione ecologica 28 settembre 2021, n. 397, reca il "Finanziamento dei progetti «Faro» di economia circolare che promuovono l'utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo nei settori produttivi, individuati nel Piano d'azione europeo sull'economia circolare, quali elettronica e ICT, carta e cartone, plastiche, tessili, nell'ambito dell'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR.

Al fine della indizione delle procedure ad evidenza pubblica, tale decreto prevede l'emanazione di quattro avvisi (da parte del MiTE) aventi ad oggetto proposte per il finanziamento di interventi rientranti nelle aree tematiche previste.

La relatrice richiama poi i traguardi inerenti il processo di transizione energetica, con la definizione del quadro normativo nel quale effettuare gli investimenti per la conversione di impianti a gas e l'installazione di nuovi impianti a biometano, le cui scadenze sono previste negli anni futuri, per promuovere la produzione e il consumo di gas rinnovabile e l'uso del biometano nei settori dei trasporti, industriale e residenziale; il relativo schema di decreto ministeriale è stato notificato il 19 novembre 2021 e dovrebbe entrare in vigore successivamente all'esito positivo della procedura presso la Commissione europea relativa agli aiuti di Stato.

La prevenzione del dissesto idrogeologico è oggetto di due traguardi: il primo, nella competenza del Mite, riguarda l'adozione di un Piano operativo per l'attuazione del sistema di monitoraggio integrato; il secondo, nella titolarità del Dipartimento della protezione civile, prevede l'entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per gli interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici, per i quali è stato adottato il piano di utilizzo delle risorse e i criteri di riparto (M2C4-21). Entrambi i traguardi sono

finalizzati alla realizzazione degli investimenti contro il dissesto idrogeologico, a cui corrispondono scadenze negli anni futuri (M2C4 - Investimento 2.1a e 2.1b) e alla semplificazione delle relative procedure di attuazione (M2C4 - riforma 2.1).

Altri traguardi di rilievo nella titolarità del Ministero della transizione ecologica sono il rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici (M2C3-1); la legge di bilancio 2022 introduce al riguardo una serie di proroghe della misura con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario per gli interventi effettuati, prevedendo inoltre, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, che la detrazione spetta in tali aree nella misura del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Il documento in esame rileva inoltre l'approvazione del Piano di controllo nazionale dell'inquinamento atmosferico, che contribuisce a perseguire gli obiettivi europei e nazionali di riduzione delle emissioni (M2C4-7), e l'adozione delle linee guida per il Piano di forestazione, propedeutico a realizzare l'ambizioso obiettivo di mettere a dimora oltre sei milioni di alberi entro il 2026 (M2C4-18). Sul punto, è stato approvato il «Piano di forestazione urbana ed extraurbana» (decreto del Ministro della transizione ecologica n. 493 del 30 novembre 2021). Con riferimento alla citata approvazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, per allineare la legislazione nazionale e regionale, e introdurre misure per la riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici, il traguardo consiste nella entrata in vigore di un programma nazionale. Al riguardo, la legge di bilancio 2022 istituisce un apposito Fondo per finanziare l'attuazione delle misure previste dal citato programma, con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni nel 2024, 150 milioni nel 2025 e 200 milioni annui dal 2026 al 2035. Inoltre, in data 20 dicembre 2021, la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole sullo schema di DPCM recante il suddetto programma.

Ricorda, infine, quanto ai prossimi mesi, che nel 2022 l'Italia deve conseguire complessivamente 100 obiettivi per il PNRR di cui 83 *milestone* e 17 *target*. Di questi 45 sono da conseguire entro il 30 giugno 2022, a cui è collegata una rata di rimborso di € 24,13 miliardi, e 55 entro il 31 dicembre 2022, per la quale è associata una rata di rimborso pari a € 21,83 miliardi.

La [PRESIDENTE](#), d'intesa con la relattrice, fissa a lunedì 21 febbraio, alle ore 12, il termine per presentare eventuali osservazioni di cui la relattrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione dello schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame.

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ( [n. COM\(2021\) 660 definitivo](#) )**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Non essendovi richieste d'intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico**

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la **PRESIDENTE** dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

La **PRESIDENTE** comunica che l'emendamento 6.17 è stato riformulato nell'emendamento 6.17 (testo 2), pubblicato in allegato.

Comunica altresì il ritiro degli emendamenti 3.34, 4.8, 7.9, 7.34, 13.4 e 13.12, di cui è prima firmataria.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [1131](#), [1302](#), [1943](#), [1981](#), [2292](#), [2297 NT2](#)

Art. 6

**6.17 (testo 2)**

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

*Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis. adozione dell'indicatore «carbon footprint» utilizzato per il calcolo del carico ambientale



derivante da tale variazione d'uso del suolo», nelle tipologie di intervento individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4.».

# 1.3.2.1.44. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 283 (ant.) del 16/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2022  
**283ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
[LANIECE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione Affari costituzionali sugli emendamenti 6.17 (testo 2) e 12.2 (testo 2). Comunica altresì che sono stati ritirati da parte del gruppo Lega-Salvini Premier- Partito Sardo d'azione gli emendamenti 1.23, 1.32, 1.36, 1.39, 1.42, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.17, 2.19, 2.23, 2.0.4, 3.4, 3.38, 3.52, 4.2, 6.2, 6.13, 7.2, 7.14, 7.17, 7.28, 7.32, 9.2, 10.8, 11.4, 11.5, 11.8, 11.11.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al**

**Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ( [n. COM\(2021\) 660 definitivo](#) )**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste d'intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(2469\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste d'intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(2481\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021***, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Non essendovi richieste d'intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ( [n. 1055](#) )**

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [PAVANELLI](#) (M5S) rileva come la fase di attuazione del PNRR possa dirsi senz'altro avviata, anche con riferimento ai profili specificamente concernenti le problematiche ambientali. In questa prospettiva, peraltro, ritiene che si debba richiamare l'attenzione sul fatto che continua a tardare l'adozione di alcuni decreti *end of wast*, in particolare per quanto riguarda il settore del tessile. Si tratta di un ritardo delle implicazioni particolarmente rilevanti per gli imprenditori al quale appare necessario porre rimedio quanto prima.

Sempre nella direzione di favorire i processi di economia circolare, la senatrice sottolinea poi la necessità e l'importanza di misure adeguate per quanto riguarda le attività di riciclo delle macerie edilizie.

Auspica, in conclusione, che il complesso delle questioni connesse con la promozione dell'economia circolare sia affrontato in un'ottica suscettibile di integrare in un'impostazione generale, valida per tutto il territorio nazionale, il ruolo, comunque essenziale, degli enti locali e degli imprenditori.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 9.*

# 1.3.2.1.45. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 284 (ant.) del 17/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2022**  
**284ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente **MORONESE** informa la Commissione che la senatrice De Petris, con apposita comunicazione alla Presidenza, ha dichiarato di ritirare gli emendamenti 1.3, 1.11, 1.16, 1.26, 2.21, 2.28, 3.42, 3.50, 7.10, 7.12, 7.16, 7.19, 7.24, 7.39, 13.7 e 13.13

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ( [n. 1055](#) )**

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [MORONESE](#) comunica che su iniziativa delle Commissioni riunite 5ª e 14ª - alle quali è stato assegnato in via primaria l'Affare in titolo - dovrebbe prossimamente aver luogo l'audizione del ministro Cingolani sulle tematiche oggetto dell'Affare medesimo, audizione alla quale si intende consentire la partecipazione anche dei componenti della Commissione Ambiente. Si riserva quindi di comunicare la data esatta in cui l'audizione avrà luogo, presumibilmente per la fine del corrente mese.

Stante quanto precede, propone infine di posticipare a martedì 1º marzo, alle ore 12, il termine per presentare eventuali osservazioni di cui la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione dello schema di parere.

La Commissione conviene sulla proposta da ultimo formulata dalla Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico***

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La relatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), precisando che esso rappresenta un'efficace sintesi di tutte le proposte pervenute da parte dei Gruppi.

Ai fini di una migliore stesura del testo - prosegue l'oratrice - le osservazioni sono state poi raggruppate per aree tematiche. Nel dettaglio queste sono: contrasto alle frodi nell'ambito delle agevolazioni fiscali ed economiche; contrasto al caro-energia; misure di sostegno agli organi di vigilanza e controllo ambientale; misure in materia di gas fluorurati.

Il sottosegretario Vanna GAVA si pone criticamente sull'ottava osservazione contenuta nella seconda area tematica (soprattutto con riferimento ai riflessi economici) e sulla terza osservazione contenuta nella quarta area tematica (in quanto la problematica risulta affrontata in altro provvedimento, ossia nel disegno di legge cosiddetto concorrenza - Atto Senato 2469).

Sull'opportunità di accogliere le perplessità manifestate dal rappresentante del Governo si svolge un breve dibattito, nel corso del quale intervengono la senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*), la presidente [MORONESE](#) (*Misto*), il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*), la relatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) ed il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*).

La presidente [MORONESE](#) rinvia infine il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in titolo,

premessi che:

l'articolo 28 del presente disegno di legge, che vieta qualsiasi cessione successiva alla prima dei crediti maturati a seguito di spese per interventi agevolati con i *bonus* per l'edilizia, di cui all'articolo 121, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto "Decreto Rilancio", è stato introdotto quale misura di contrasto ai comportamenti fraudolenti nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Le frodi accertate dall'Agenzia delle Entrate, che ammontano a 4,4 miliardi, di cui 2,3 oggetto di sequestro delle procure, sono un campanello di allarme che impone allo Stato l'assunzione di necessarie contromisure; ciononostante dei comportamenti fraudolenti di pochi, finanche della criminalità organizzata, non possono farne le spese la maggioranza di cittadini, tecnici, imprese e operatori onesti che hanno rispettato le regole. La norma, in considerazione del rischio che i potenziali cessionari devono assumersi non potendo operare ulteriori cessioni, determina una notevole contrazione della capacità di acquisto di tali crediti, con conseguente riduzione delle spese agevolabili, e un prevedibile aumento dei prezzi di cessione, a danno delle famiglie e delle imprese cedenti, e nei fatti sta determinando il blocco del settore, il rischio di fallimento di tante imprese serie, ed il forte rischio di bloccare la ripresa economica del Paese;

per contrastare le molte irregolarità con i *bonus* per l'edilizia riscontrate nei mesi scorsi, il decreto antifrodi n. 157 del 2021 dello scorso novembre, poi confluito nella legge di bilancio 2022, aveva già dato una risposta significativa sia con la previsione del visto di congruità e dell'asseverazione anche per i *bonus* edilizi diversi dal 110 per cento, sia consentendo all'Agenzia di effettuare controlli preventivi relativamente ad operazioni di cessione dei crediti in presenza di profili di rischio per sospendere l'efficacia delle cessioni ed eventualmente bloccarle in via definitiva, laddove i sospetti di frode si fossero rivelati fondati;

occorre evitare la paralisi del settore e ripristinare al più presto la certezza del diritto per dare un quadro di riferimento normativo stabile a cittadini, tecnici e imprese del settore edilizio;

è possibile beneficiare del *super bonus* per le ristrutturazioni, con l'esclusione dei casi di demolizione e ricostruzione con cambio di sagoma; tuttavia sarebbe opportuno prevedere un accesso alle agevolazioni di cui al *superbonus* 110 per cento nei comuni terremotati per interventi di ricostruzione che prevedono ampliamento di sagoma qualora previsto dai piani e regolamenti comunali ovvero dalle norme nazionali e regionali vigenti, per poter rispondere a determinate necessità, quali ad esempio, adeguamenti igienico sanitari, tecnici o tecnologici;

le misure incentivanti la rottamazione e la sostituzione dei pannelli fotovoltaici e dei televisori introdotte dal Governo, comporteranno un aumento significativo di rifiuti RAEE. Gli impianti di raccolta, smaltimento e riciclo, seppur in grado di provvedere allo smaltimento, rischiano preoccupanti rallentamenti di tali processi; sarebbe pertanto necessario prevedere un aumento temporaneo, nel rispetto delle norme di prevenzione incendi e delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto, delle aree di stoccaggio di tali rifiuti elettrici ed elettronici;

la legge n. 68 del 2015 ha introdotto nel Codice dell'Ambiente, gli articoli 318-*bis* e seguenti che prevedono un meccanismo di estinzione degli illeciti mediante adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza, con successivo pagamento di una sanzione pecuniaria; tuttavia, il Codice dell'Ambiente non fornisce espressamente indicazioni sull'ente titolato ad incassare la sanzione

pecuniaria né sulla destinazione finale di tali proventi. Al fine di consentire un sostegno agli enti preposti alle attività di vigilanza e controllo ambientale, nonché adeguati interventi di tutela e risanamento ambientale, è necessario un intervento normativo inteso a risolvere le incertezze applicative, prevedendo espressamente la destinazione dei proventi delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 318-*quater* agli enti preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale, quali le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente;

la legge n. 132 del 2016 ha istituito Il Sistema Nazionale a rete di Protezione Ambientale SNPA, e definito i Livelli Essenziali di Protezione Ambientale, i cd LEPTA, intesi a garantire maggiore omogeneità nella tutela ambientale in tutte le regioni; tuttavia molte delle ARPA soffrono di carenze nel loro organico, che creano un importante impedimento o limite nello svolgimento delle loro attività; al fine di consentire alle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale di intervenire in maniera adeguata nel raggiungimento degli obiettivi ambientali, in particolare dei soprarichiamati LEPTA, è necessario consentire loro di dotarsi delle professionalità necessarie a dare piena attuazione alla norma, intervenendo con la rimozione del vincolo normativo in materia di *turn over*, ferma restando la sussistenza delle necessarie risorse finanziarie.

Rilevato che:

a fronte del caro energia il Governo, intervenendo con la legge di Bilancio 2022 e stanziando 3,8 miliardi, ha consentito nel primo trimestre 2022 di ridurre per una famiglia tipo in tutela l'aumento del 55,0 per cento per l'elettricità e del +41,8 per cento per il gas, contenendo gli incrementi che diversamente - in assenza delle misure adottate - sarebbero stati rispettivamente del 65 per cento e del 59,2 penale. Le misure hanno riguardato:

- l'annullamento transitorio degli oneri di sistema della bolletta elettrica per 35 milioni di clienti domestici e 6 milioni di utenze non domestiche, quali microimprese con potenza disponibile inferiore ai 16,5 kW;
- il potenziamento del bonus sociale alle famiglie in difficoltà, oltre la possibilità per i clienti domestici che dovessero trovarsi in condizioni di morosità di chiedere la rateizzazione delle bollette di elettricità e gas emesse da gennaio ad aprile 2022, per un periodo massimo di 10 mesi e senza interessi;
- l'annullamento transitorio degli oneri di sistema della bolletta del gas per tutte le utenze;
- la riduzione transitoria dell'Iva sul gas al 5 per cento per usi civili e industriali.

con il decreto-legge in titolo il Governo è intervenuto nuovamente con gli articoli 14 e 15 per contrastare il caro energia, stanziando complessivamente 1,74 miliardi, prevedendo:

- l'annullamento nel primo trimestre 2022 degli oneri di sistema della bolletta elettrica per le utenze non domestiche con potenza disponibile uguale o superiore ai 16,5 kW e per usi di illuminazione pubblica;
- per le imprese energivore l'attribuzione di un credito di imposta del 20 per cento delle spese sostenute per l'energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;

il caro energia sta confermando di avere caratteristiche strutturali e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire dai comuni e dagli ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, le quali sono costrette a rallentare e anche fermare le produzioni. Il prezzo medio giornaliero di acquisto dell'energia elettrica di gennaio e dei primi giorni di febbraio 2022 è molto alto e si mantiene stabilmente attorno ai 215 euro/MWh (fonte GME), valore superiore alla media giornaliera del 2021, pari 125,46 euro/MWh, e circa 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti. Anche il prezzo del gas naturale di gennaio e dei primi giorni di febbraio 2022 è mediamente superiore agli 80 euro/MWh, valore molto alto e 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti;



il caro energia tocca anche il gas per autotrazione che però fino ad oggi non ha beneficiato di alcuna agevolazione. Eppure, in Italia su 40 milioni di auto in circolazione, circa 1,1 milioni sono a metano e, inoltre, nel nostro Paese sono circolanti per l'autotrasporto circa 3.800 mezzi pesanti a GNL, attualmente unica alternativa sostenibile nella transizione ai mezzi a gasolio. Il prezzo di vendita al pubblico del metano per autotrazione risulta essere mediamente di 1,8 euro/Kg per il metano (CNG) e di 2.2 euro/Kg per il GNL, valori raddoppiati rispetto agli anni precedenti;

l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, già pesantemente gravate dagli oneri di sistema quantificabili in circa 15 miliardi di euro, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico, tra i quali rientrano la promozione dell'efficienza energetica, il sostegno alle energie rinnovabili (componente maggiormente rilevante), lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari, il bonus sociale, il regime tariffario speciale per le ferrovie. Peraltro, dal gennaio 2022 vi è una nuova componente degli oneri di sistema, che peserà annualmente per ulteriori circa 2 miliardi di euro, relativa al *capacity market* atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;

occorre nuovamente intervenire per contrastare il caro energia e per frenare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e dei materiali che colpiscono pesantemente le famiglie - sia direttamente con gli aumenti in bolletta e sia per gli inevitabili aumenti dei prezzi dei beni di consumo per effetto degli aumenti dei costi di produzione - e le attività economiche italiane le quali vedono ulteriormente indebolita la propria competitività sui mercati europei e internazionali che da anni beneficiano di prezzi dell'energia inferiori di quelli italiani, sia con ulteriori stanziamenti e sia con misure strutturali (come la promozione dell'efficienza energetica e il sostegno alle rinnovabili incentivando il sistema del *revamping* dei vecchi impianti) per rimuovere le criticità del sistema energetico del Paese a partire dall'elevata dipendenza energetica dall'estero.

Esprime

#### *PARERE FAVOREVOLE*

*con le seguenti osservazioni:*

- a) Per le misure di contrasto alle frodi nell'ambito delle agevolazioni fiscali ed economiche si invita a valutare l'opportunità:
  - intervenire, eventualmente anche nel primo provvedimento utile, prevedendo la possibilità di un numero ragionevole di ulteriori cessioni di credito successive alla prima purché a soggetti vigilati dalla Banca d'Italia, o a società infragruppo o a filiere di lavoro, unitamente a nuove misure per la tracciabilità dei crediti, ovvero con condizioni tali da limitare fortemente la possibilità di un utilizzo fraudolento della norma;
  - valutare l'abrogazione del regime transitorio per le cessioni dei crediti d'imposta intervenute entro il 7 febbraio 2022, limitando le nuove regole alle sole cessioni che interverranno dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;
  - al fine di contrastare le frodi e limitare il proliferare di imprese "improvvisate", sarebbe necessario introdurre un sistema di qualificazione che attesti la capacità delle imprese impegnate nei lavori che beneficiano dei bonus edilizi, analogamente a quanto già previsto per tutti i lavori di ricostruzione post terremoto;

- intervenire per consentire l'accesso al *Superbonus* al 110 per cento nei comuni terremotati anche per interventi di ricostruzione che prevedono ampliamento di sagoma qualora previsto dai piani e regolamenti comunali ovvero dalle norme nazionali e regionali vigenti, per poter rispondere a determinate necessità, quali ad esempio adeguamenti igienico sanitari, tecnici o tecnologici.
- b) Per contrastare il caro energia si invita a valutare l'opportunità di prevedere:
  - l'opportunità di rendere strutturali gli aiuti alle imprese e alle famiglie più deboli derivanti dall'aumento dei prezzi delle materie prime, in quanto la durata della crisi energetica andrà ben oltre il primo trimestre del 2022, periodo nel quale intervengono le misure del decreto in esame;
  - un ulteriore stanziamento significativo di risorse per far fronte al drammatico livello dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale anche nel secondo trimestre 2022 per contenere le bollette di famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire dai comuni e dagli ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), ed imprese con particolare riferimento alle energivore del settore manifatturiero;
  - l'estensione dell'IVA agevolata del 5 per cento anche al gas per autotrazione, al pari dell'agevolazione introdotta al gas per usi civili e industriali, nonché alle forniture a GPL alla luce del fatto che diverse aree del Paese non sono provviste della rete di distribuzione del gas metano. Si valuti, inoltre, per l'anno 2020 l'istituzione di credito imposta sul costo di acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione di mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto;
  - lo spostamento strutturale, anche per ragioni di equità fiscale per i contribuenti, di una parte degli oneri di sistema della bolletta elettrica nella fiscalità generale, con particolare riferimento al bonus elettrico e ai regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario universale e merci, mediante un riordino della disciplina delle varie componenti degli stessi oneri e delle altre voci in bolletta;
  - misure intese a incrementare temporaneamente, nel rispetto di tutte le pertinenti norme di prevenzione incendi e di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto, delle aree di stoccaggio dei rifiuti RAEE (tv e pannelli fotovoltaici), al fine di consentire la loro corretta cessione e lo smaltimento e riciclo successivo, considerando il massiccio incremento di volume derivante dai bonus incentivanti prorogati dal Governo per la loro sostituzione con apparecchi più sostenibili;
  - in merito all'articolo 14, al fine di garantire la sostenibilità degli investimenti pregressi e futuri in materia di autoconsumo fisico, accanto alla sterilizzazione degli oneri generali di sistema per i clienti industriali, specifici meccanismi di sostegno per coloro che hanno investito in progetti di autoconsumo, in modo tale da colmare la progressiva riduzione del beneficio derivante dalla sterilizzazione degli oneri di sistema;
  - in merito all'articolo 15, che il credito d'imposta venga esteso anche alle piccole e medie imprese, nonché alle attività artigianali e commerciali energivore (panificatori) e quindi non limitato alle sole imprese energivore;
  - in merito all'articolo 16, una sostanziale modifica della normativa che va a incidere profondamente, in senso negativo, sulle dinamiche di mercato e pregiudica fortemente la realizzazione degli impianti rinnovabili necessari per il conseguimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione che il Paese ha assunto, ed in particolare di quegli impianti che, al netto di meccanismi di incentivazione, potrebbero venire realizzati senza incentivi pubblici grazie a contratti di lungo termine (PPA) di natura privata;

- al titolo III, al fine di incentivarne la produzione contribuendo ad alleviare i prezzi in crescita dell'energia e diversificare il paniere energetico nazionale, la possibilità di eliminare le accise per le aziende produttrici di energia elettrica e termica tramite i grassi animali fusi;
  - specifiche misure di sostegno nei confronti dei Comuni montani, particolarmente penalizzati dalle avverse condizioni climatiche, già costretti a rivedere i propri bilanci a seguito dell'aumento dei prezzi, per garantire apposite risorse per la gestione di numerosi edifici, compresi quelli dati ad uso gratuito alle associazioni, o come le scuole, che hanno necessità di illuminazione e riscaldamento;
  - l'adozione di una strategia unica europea che garantisca lo stoccaggio costante di gas al fine di evitare ulteriori drammatiche crisi prevedendo, nel contempo, interventi nel medio e lungo periodo, di natura strutturale, volti a favorire l'indipendenza energetica del Paese in un contesto europeo (compresa l'approfondimento della ricerca sull'utilizzo dell'energia nucleare da fusione).
- c) Per le misure di sostegno agli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale si invita a valutare l'opportunità:
- di intervenire per prevedere che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 siano destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli organi di vigilanza pertinenti, quali le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente;
  - di intervenire per consentire alle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale di dotarsi, per il triennio 2022- 2024, delle professionalità necessarie a dare piena attuazione alla Legge n. 132 del 2016, con particolare riferimento ai LEPTA, e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalle rispettive Regioni, fino a concorrenza dell'intera copertura della dotazione organica, rimuovendo quindi il vincolo normativo in materia di *turn over*.
- d) Per le misure in favore della normazione in materia di gas fluorurati:
- nel primo provvedimento utile, prevedere un adeguato strumento di incentivo, quale un credito di imposta, a favore delle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di alimentari e bevande, per favorire l'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale alimentati da refrigeranti naturali. L'Italia oggi da sola contribuisce per il 26 per cento al totale delle emissioni europee di HFC appunto nella refrigerazione commerciale, obiettivo è l'eliminazione di idrofluorocarburi (HFC), sostanze chimiche già vietate in Europa con l'emendamento di Kigali in vigore dal 2019. Inoltre il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati, del 16 aprile 2014, ha introdotto misure per ridurre gradualmente il consumo di HFC dell'80 per cento entro il 2030. Attualmente nel resto dell'Europa le emissioni di gas serra da HFC stanno da anni progressivamente calando, in Italia stanno continuando ad aumentare;
  - si valuti la revisione della normativa attualmente vigente in ottica di ricentralizzazione ed omogenizzazione della disciplina a livello nazionale anche per le Regioni che hanno già emanato leggi in materia, per garantire conformità costituzionale ed evitare parcellizzazione regionale;
  - si raccomanda di stabilire l'indizione delle gare solo a valle dell'entrata in vigore delle norme nazionali nei vari Stati membri, dirette a dare attuazione alle disposizioni europee che detteranno tali orientamenti comuni, al fine di creare l'indispensabile *level playing field* e garantire coerenza nei regimi idroelettrici degli Stati membri, oltre che eliminare le norme che violano i principi

costituzionali (ad es. quella relativa alla valorizzazione degli *asset* in quanto configura espropriazione senza indennizzo); conseguentemente, nelle more di tali revisioni, prevedere la proroga delle concessioni idroelettriche in Italia a fronte di un piano di investimenti da parte dei concessionari per ammodernamento, potenziamento o estensione della vita utile degli impianti.

# 1.3.2.1.46. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 285 (pom.) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022  
**285ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Morelli e il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

La presidente **MORONESE** comunica che il senatore Nastri ha ritirato gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5, 1.9, 1.28, 1.37, 2.1, 2.3, 2.11, 2.14, 2.16, 2.20, 2.24, 2.26, 3.2, 3.7, 3.20, 3.22, 3.27, 3.30, 3.32, 3.33, 3.35, 3.43, 4.4, 4.7, 5.3, 5.5, 5.6, 5.8, 5.14, 6.3, 6.6, 6.10, 7.3, 7.7, 7.22, 7.29, 7.31, 9.1, 10.9, 11.13, 12.1, 12.3, 13.1, 13.2 e 13.15.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati

Il correlatore **MIRABELLI** (PD) - anche a nome dei correlatori **NUGNES** (Misto) e **BRUZZONE** (L-SP-PSd'Az) - esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.7, 1.13, 1.18 (testo 2), nonché sugli emendamenti 1.14, 1.19 e 1.20 a condizione che questi ultimi tre siano riformulati in un testo identico

all'emendamento 1.18 (testo 2).

Il parere sugli emendamenti 1.29, 1.30 e 1.31, fra loro identici, è favorevole a condizione di una loro riformulazione. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 1.34 e 1.35, fra loro di identico contenuto.

Il correlatore Mirabelli esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 3.8, 3.9 a condizione che sia riformulato, 3.12, 3.13 e 3.14 (fra loro di identico contenuto), 3.24 e 3.25 (fra loro di identico contenuto), 3.26 e 3.45.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 5.13, nonché sugli emendamenti 6.4, 6.7, 6.8 e 6.9 (fra loro di identico contenuto), 6.11 e 6.12 (fra loro di identico contenuto), 6.15, 6.17 (testo 2), 6.16 - a condizione che quest'ultimo sia riformulato in un emendamento identico all'emendamento 6.17 (testi 2) - e 6.19.

Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 10.3, 11.6 e 11.7 (fra loro di identico contenuto) a condizione che siano riformulati, e sugli emendamenti 11.12, 12.2 (testo 2), 12.4 e 12.5 (a condizione che siano riformulati), nonché sugli emendamenti 13.9 e 13.17.

Invita i presentatori a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 10.0.1 ed esprime, infine, parere contrario su tutti i restanti emendamenti presentati.

Il viceministro MORELLI si esprime in senso conforme al correlatore Mirabelli, fatta eccezione per l'emendamento 6.19 su cui il Governo si riserva di esprimersi in un altro momento ritenendo necessario un approfondimento aggiuntivo.

Segue un breve intervento del senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) il quale, con riferimento all'emendamento 10.0.1, chiede sia al Governo sia ai relatori di verificare se, eventualmente anche attraverso una riformulazione che ne circoscriva la portata, sia possibile comunque dare seguito alla proposta emendativa.

Prende quindi parola il senatore [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*), il quale rileva che - a fronte della disponibilità della sua parte politica ad un confronto costruttivo, disponibilità che si è poi concretizzata nel ritiro della maggior parte degli emendamenti dalla stessa presentati - deve prendersi atto con rammarico che sugli emendamenti mantenuti non si è potuto registrare una posizione di apertura da parte del Governo e dei relatori, come invece sarebbe stato ragionevole attendersi. È chiaro che, a fronte di tutto ciò, l'atteggiamento della sua parte politica nel corso del prosieguo dell'esame non potrà rimanere lo stesso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

***(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico***

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

La relatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere testé illustrato, posto ai voti, è approvato.

**Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ( [n. 1055](#) )**  
(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che il 28 febbraio avrà luogo l'audizione del Ministro della transizione ecologica Cingolani davanti alle Commissioni riunite 5a, 14a e 13a in relazione alla prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ( [n. COM\(2021\) 660 definitivo](#) )**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*), dopo aver ricordato che il 16 febbraio è scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni, fa presente che a breve predisporrà uno schema parere che sarà messo a disposizione della Commissione.

Segue un intervento del senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), che sottolinea come le previsioni in materia di andamento dei prezzi dell'energia abbiano subito un'evoluzione in senso ulteriormente negativo rispetto a quanto veniva ipotizzato dalla comunicazione in titolo, assumendo un carattere strutturale che verosimilmente si svilupperà su un arco temporale più ampio di quello inizialmente considerato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(2469\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***  
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

La presidente [MORONESE](#), d'intesa con le relatrici [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) e [L'ABBATE](#) (*M5S*), fissa alle ore 11 di mercoledì 2 marzo prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle quali le relatrici potranno tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(2481\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021***, approvato dalla Camera dei deputati



(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

La presidente [MORONESE](#) fissa alle ore 16 di venerdì 25 febbraio prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle quali il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505**

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in titolo,

premessi che:

l'articolo 28 del presente disegno di legge, che vieta qualsiasi cessione successiva alla prima dei crediti maturati a seguito di spese per interventi agevolati con i *bonus* per l'edilizia, di cui all'articolo 121, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto "Decreto Rilancio", è stato introdotto quale misura di contrasto ai comportamenti fraudolenti nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Le frodi accertate dall'Agenzia delle Entrate sono un campanello di allarme che impone allo Stato l'assunzione di necessarie contromisure; ciononostante dei comportamenti fraudolenti di pochi, finanche della criminalità organizzata, non possono farne le spese la maggioranza di cittadini, tecnici, imprese e operatori onesti che hanno rispettato le regole. La norma, in considerazione del rischio che i potenziali cessionari devono assumersi non potendo operare ulteriori cessioni, determina una notevole contrazione della capacità di acquisto di tali crediti, con conseguente riduzione delle spese agevolabili, e un prevedibile aumento dei prezzi di cessione, a danno delle famiglie e delle imprese cedenti, e nei fatti sta determinando il blocco del settore, il rischio di fallimento di tante imprese serie, ed il forte rischio di bloccare la ripresa economica del Paese;

per contrastare le molte irregolarità con i *bonus* per l'edilizia riscontrate nei mesi scorsi, il decreto antifrodi n. 157 del 2021 dello scorso novembre, poi confluito nella legge di bilancio 2022, aveva già dato una risposta significativa sia con la previsione del visto di congruità e dell'asseverazione anche per i *bonus* edilizi diversi dal 110 per cento, sia consentendo all'Agenzia di effettuare controlli preventivi relativamente ad operazioni di cessione dei crediti in presenza di profili di rischio per sospendere l'efficacia delle cessioni ed eventualmente bloccarle in via definitiva, laddove i sospetti di frode si fossero rivelati fondati;

occorre evitare la paralisi del settore e ripristinare al più presto la certezza del diritto per dare un quadro di riferimento normativo stabile a cittadini, tecnici e imprese del settore edilizio;

è possibile beneficiare del *super bonus* per le ristrutturazioni, con l'esclusione dei casi di demolizione e ricostruzione con cambio di sagoma; tuttavia sarebbe opportuno prevedere un accesso alle agevolazioni di cui al *superbonus* 110 per cento nei comuni terremotati per interventi di ricostruzione che prevedono ampliamento di sagoma qualora previsto dai piani e regolamenti comunali ovvero dalle norme nazionali e regionali vigenti, per poter rispondere a determinate necessità, quali ad esempio, adeguamenti igienico sanitari, tecnici o tecnologici;

le misure incentivanti la rottamazione e la sostituzione dei pannelli fotovoltaici e dei televisori introdotte dal Governo, comporteranno un aumento significativo di rifiuti RAEE. Gli impianti di raccolta, smaltimento e riciclo, seppur in grado di provvedere allo smaltimento, rischiano preoccupanti rallentamenti di tali processi; sarebbe pertanto necessario prevedere un aumento temporaneo, nel rispetto delle norme di prevenzione incendi e delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto, delle aree di stoccaggio di tali rifiuti elettrici ed elettronici;

la legge n. 68 del 2015 ha introdotto nel Codice dell'Ambiente, gli articoli 318-*bis* e seguenti che prevedono un meccanismo di estinzione degli illeciti mediante adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza, con successivo pagamento di una sanzione pecuniaria; tuttavia, il Codice dell'Ambiente non fornisce espressamente indicazioni sull'ente titolato ad incassare la sanzione pecuniaria né sulla destinazione finale di tali proventi. Al fine di consentire un sostegno agli enti preposti alle attività di vigilanza e controllo ambientale, nonché adeguati interventi di tutela e risanamento ambientale, è necessario un intervento normativo inteso a risolvere le incertezze applicative, prevedendo espressamente la destinazione dei proventi delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 318-*quater* agli enti preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale, quali le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente;

la legge n. 132 del 2016 ha istituito Il Sistema Nazionale a rete di Protezione Ambientale SNPA, e definito i Livelli Essenziali di Protezione Ambientale, i cd LEPTA, intesi a garantire maggiore omogeneità nella tutela ambientale in tutte le regioni; tuttavia molte delle ARPA soffrono di carenze nel loro organico, che creano un importante impedimento o limite nello svolgimento delle loro attività; al fine di consentire alle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale di intervenire in maniera adeguata nel raggiungimento degli obiettivi ambientali, in particolare dei soprarichiamati LEPTA, è necessario consentire loro di dotarsi delle professionalità necessarie a dare piena attuazione alla norma, intervenendo con la rimozione del vincolo normativo in materia di *turn over*, ferma restando la sussistenza delle necessarie risorse finanziarie.

Rilevato che:

a fronte del caro energia il Governo, intervenendo con la legge di Bilancio 2022 e stanziando 3,8 miliardi, ha consentito nel primo trimestre 2022 di ridurre per una famiglia tipo in tutela l'aumento del 55,0 per cento per l'elettricità e del +41,8 per cento per il gas, contenendo gli incrementi che diversamente - in assenza delle misure adottate - sarebbero stati rispettivamente del 65 per cento e del 59,2 penale. Le misure hanno riguardato:

- l'annullamento transitorio degli oneri di sistema della bolletta elettrica per 35 milioni di clienti domestici e 6 milioni di utenze non domestiche, quali microimprese con potenza disponibile inferiore ai 16,5 kW;
- il potenziamento del bonus sociale alle famiglie in difficoltà, oltre la possibilità per i clienti domestici che dovessero trovarsi in condizioni di morosità di chiedere la rateizzazione delle bollette di elettricità e gas emesse da gennaio ad aprile 2022, per un periodo massimo di 10 mesi e senza interessi;
- l'annullamento transitorio degli oneri di sistema della bolletta del gas per tutte le utenze;
- la riduzione transitoria dell'Iva sul gas al 5 per cento per usi civili e industriali.

con il decreto-legge in titolo il Governo è intervenuto nuovamente con gli articoli 14 e 15 per contrastare il caro energia, stanziando complessivamente 1,74 miliardi, prevedendo:

- l'annullamento nel primo trimestre 2022 degli oneri di sistema della bolletta elettrica per le utenze non domestiche con potenza disponibile uguale o superiore ai 16,5 kW e per usi di illuminazione pubblica;
- per le imprese energivore l'attribuzione di un credito di imposta del 20 per cento delle spese sostenute per l'energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;

il caro energia sta confermando di avere caratteristiche strutturali e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire dai comuni e dagli ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, le quali sono costrette a rallentare e anche fermare le produzioni. Il prezzo medio giornaliero di acquisto dell'energia elettrica di gennaio e dei primi giorni di febbraio 2022 è molto alto e si mantiene stabilmente attorno ai 215 euro/MWh (fonte GME), valore superiore alla media giornaliera del 2021, pari 125,46 euro/MWh, e circa 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti. Anche il prezzo del gas naturale di gennaio e dei primi giorni di febbraio 2022 è mediamente superiore agli 80 euro/MWh, valore molto alto e 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti;

il caro energia tocca anche il gas per autotrazione che però fino ad oggi non ha beneficiato di alcuna agevolazione. Eppure, in Italia su 40 milioni di auto in circolazione, circa 1,1 milioni sono a metano e, inoltre, nel nostro Paese sono circolanti per l'autotrasporto circa 3.800 mezzi pesanti a GNL, attualmente unica alternativa sostenibile nella transizione ai mezzi a gasolio. Il prezzo di vendita al pubblico del metano per autotrazione risulta essere mediamente di 1,8 euro/Kg per il metano (CNG) e di 2.2 euro/Kg per il GNL, valori raddoppiati rispetto agli anni precedenti;

l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, già pesantemente gravate dagli oneri di sistema quantificabili in circa 15 miliardi di euro, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico, tra i quali rientrano la promozione dell'efficienza energetica, il sostegno alle energie rinnovabili (componente maggiormente rilevante), lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari, il bonus sociale, il regime tariffario speciale per le ferrovie. Peraltro, dal gennaio 2022 vi è una nuova componente degli oneri di sistema, che peserà annualmente per ulteriori circa 2 miliardi di euro, relativa al *capacity market* atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;

occorre nuovamente intervenire per contrastare il caro energia e per frenare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e dei materiali che colpiscono pesantemente le famiglie - sia direttamente con gli aumenti in bolletta e sia per gli inevitabili aumenti dei prezzi dei beni di consumo per effetto degli aumenti dei costi di produzione - e le attività economiche italiane le quali vedono ulteriormente indebolita la propria competitività sui mercati europei e internazionali che da anni beneficiano di prezzi dell'energia inferiori di quelli italiani, sia con ulteriori stanziamenti e sia con misure strutturali (come la promozione dell'efficienza energetica e il sostegno alle rinnovabili incentivando il sistema del *revamping* dei vecchi impianti) per rimuovere le criticità del sistema energetico del Paese a partire dall'elevata dipendenza energetica dall'estero.

Esprime

*PARERE FAVOREVOLE*

*con le seguenti osservazioni:*

**a)** Per le misure di contrasto alle frodi nell'ambito delle agevolazioni fiscali ed economiche si invita a valutare l'opportunità:

- intervenire, eventualmente anche nel primo provvedimento utile, prevedendo la possibilità di un numero ragionevole di ulteriori cessioni di credito successive alla prima purché a soggetti vigilati dalla Banca d'Italia, o a società infragruppo o a filiere di lavoro, unitamente a nuove misure per la tracciabilità dei crediti, ovvero con condizioni tali da limitare fortemente la possibilità di un utilizzo fraudolento della norma;
- valutare l'abrogazione del regime transitorio per le cessioni dei crediti d'imposta intervenute entro il 7 febbraio 2022, limitando le nuove regole alle sole cessioni che intervengono dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;
- al fine di contrastare le frodi e limitare il proliferare di imprese "improvvisate", sarebbe necessario introdurre un sistema di qualificazione che attesti la capacità delle imprese impegnate nei lavori che beneficiano dei bonus edilizi, analogamente a quanto già previsto per tutti i lavori di ricostruzione post terremoto;
- intervenire per consentire l'accesso al *Superbonus* al 110 per cento nei comuni terremotati anche per interventi di ricostruzione che prevedono ampliamento di sagoma qualora previsto dai piani e regolamenti comunali ovvero dalle norme nazionali e regionali vigenti, per poter rispondere a determinate necessità, quali ad esempio adeguamenti igienico sanitari, tecnici o tecnologici.

**b)** Per contrastare il caro energia si invita a valutare l'opportunità di prevedere:

- l'opportunità di rendere strutturali gli aiuti alle imprese e alle famiglie più deboli derivanti dall'aumento dei prezzi delle materie prime, in quanto la durata della crisi energetica andrà ben oltre il primo trimestre del 2022, periodo nel quale intervengono le misure del decreto in esame;
- un ulteriore stanziamento significativo di risorse per far fronte al drammatico livello dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale anche nel secondo trimestre 2022 per contenere le bollette di famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire dai comuni e dagli ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), ed imprese con particolare riferimento alle energivore del settore manifatturiero;
- l'estensione dell'IVA agevolata del 5 per cento anche al gas per autotrazione, al pari dell'agevolazione introdotta al gas per usi civili e industriali, nonché alle forniture a GPL alla luce del fatto che diverse aree del Paese non sono provviste della rete di distribuzione del gas metano. Si valuti, inoltre, per l'anno 2020 l'istituzione di credito imposta sul costo di acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione di mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto;
- lo spostamento strutturale, anche per ragioni di equità fiscale per i contribuenti, di una parte degli oneri di sistema della bolletta elettrica nella fiscalità generale, con particolare riferimento al bonus elettrico e ai regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario universale e merci, mediante un riordino della disciplina delle varie componenti degli stessi oneri e delle altre voci in bolletta;
- misure intese a incrementare temporaneamente, nel rispetto di tutte le pertinenti norme di prevenzione incendi e di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto, delle aree di stoccaggio dei rifiuti RAEE (tv e pannelli fotovoltaici), al fine di consentire la loro corretta cessione e lo smaltimento e riciclo successivo, considerando il massiccio incremento di volume derivante dai bonus incentivanti prorogati dal Governo per la loro sostituzione con apparecchi più sostenibili;
- in merito all'articolo 14, al fine di garantire la sostenibilità degli investimenti pregressi e futuri

in materia di autoconsumo fisico, accanto alla sterilizzazione degli oneri generali di sistema per i clienti industriali, specifici meccanismi di sostegno per coloro che hanno investito in progetti di autoconsumo, in modo tale da colmare la progressiva riduzione del beneficio derivante dalla sterilizzazione degli oneri di sistema;

- in merito all'articolo 15, che il credito d'imposta venga esteso anche alle piccole e medie imprese, nonché alle attività artigianali e commerciali energivore (panificatori) e quindi non limitato alle sole imprese energivore;
- in merito all'articolo 16, una sostanziale modifica della normativa che va a incidere profondamente, in senso negativo, sulle dinamiche di mercato e pregiudica fortemente la realizzazione degli impianti rinnovabili necessari per il conseguimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione che il Paese ha assunto, ed in particolare di quegli impianti che, al netto di meccanismi di incentivazione, potrebbero venire realizzati senza incentivi pubblici grazie a contratti di lungo termine (PPA) di natura privata. Tale modifica è da attuare nei limiti e nelle disponibilità complessive dello Stato;
- al titolo III, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2022, al fine di incentivarne la produzione contribuendo ad alleviare i prezzi in crescita dell'energia e diversificare il paniere energetico nazionale, la possibilità di eliminare le accise per le aziende produttrici di energia elettrica e termica tramite i grassi animali fusi;
- specifiche misure di sostegno nei confronti dei Comuni montani, particolarmente penalizzati dalle avverse condizioni climatiche, già costretti a rivedere i propri bilanci a seguito dell'aumento dei prezzi, per garantire adeguate risorse per la gestione di numerosi edifici, compresi quelli dati ad uso gratuito alle associazioni, o come le scuole, che hanno necessità di illuminazione e riscaldamento;
- l'adozione di una strategia unica europea che garantisca lo stoccaggio costante di gas al fine di evitare ulteriori drammatiche crisi prevedendo, nel contempo, interventi nel medio e lungo periodo, di natura strutturale, volti a favorire l'indipendenza energetica del Paese in un contesto europeo (compresa l'approfondimento della ricerca sull'utilizzo dell'energia nucleare da fusione).

**c)** Per le misure di sostegno agli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale si invita a valutare l'opportunità:

- di intervenire per prevedere che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 siano destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli organi di vigilanza pertinenti, quali le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente;
- di intervenire per consentire alle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale di dotarsi, per il triennio 2022- 2024, delle professionalità necessarie a dare piena attuazione alla Legge n. 132 del 2016, con particolare riferimento ai LEPTA, e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalle rispettive Regioni, fino a concorrenza dell'intera copertura della dotazione organica, rimuovendo quindi il vincolo normativo in materia di *turn over*.

**d)** Per le misure in favore della normazione in materia di gas fluorurati:

- nel primo provvedimento utile, prevedere un adeguato strumento di incentivo, quale un credito di imposta, a favore delle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di alimentari e bevande, per favorire l'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale alimentate da tutti i gas e le miscele sostitutive ammesse dal Regolamento (UE) n. 517/2014. L'Italia oggi da sola contribuisce per il 26 per cento al totale delle emissioni europee di HFC appunto nella refrigerazione commerciale, obiettivo è l'eliminazione di idrofluorocarburi (HFC), sostanze chimiche già vietate in Europa con l'emendamento di Kigali in vigore dal 2019. Inoltre il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui

gas fluorurati, del 16 aprile 2014, ha introdotto misure per ridurre gradualmente il consumo di HFC dell'80 per cento entro il 2030. Attualmente nel resto dell'Europa le emissioni di gas serra da HFC stanno da anni progressivamente calando, in Italia stanno continuando ad aumentare;

- si valuti la revisione della normativa attualmente vigente in ottica di ricentralizzazione ed omogeneizzazione della disciplina a livello nazionale anche per le Regioni che hanno già emanato leggi in materia, per garantire conformità costituzionale ed evitare parcellizzazione regionale;

e) Per le misure in materia di regimi idroelettrici:

- si raccomanda di stabilire l'indizione delle gare solo a valle dell'entrata in vigore delle norme nazionali nei vari Stati membri, dirette a dare attuazione alle disposizioni europee che detteranno tali orientamenti comuni, al fine di creare l'indispensabile *level playing field* e garantire coerenza nei regimi idroelettrici degli Stati membri, oltre che eliminare le norme che violano i principi costituzionali (ad es. quella relativa alla valorizzazione degli *asset* in quanto configura espropriazione senza indennizzo); conseguentemente, nelle more di tali revisioni, prevedere la proroga delle concessioni idroelettriche in Italia a fronte di un piano di investimenti da parte dei concessionari per ammodernamento, potenziamento o estensione della vita utile degli impianti. Per altro, argomento trattato nel Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

# 1.3.2.1.47. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 286 (ant.) del 02/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2022

**286ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*

[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La presidente [MORONESE](#) comunica che il senatore Nastri ha riformulato gli emendamenti 1.14, 1.29, 3.12, 6.16 e 11.7 rispettivamente negli emendamenti 1.14 (testo 2), 1.29 (testo 2), 3.12 (testo 2), 6.16 (testo 2) e 11.7 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati



(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole )

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La presidente [MORONESE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [COMINCINI](#) (PD) formula una proposta di relazione favorevole.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione favorevole è posta ai voti e approvata.

**Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ( n. 1055 )**

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La presidente [MORONESE](#) proroga alle ore 16 di lunedì 7 marzo prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle quali la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(2533\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)**

(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il decreto-legge in esame che reca un complesso di misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA). Ricorda che dal 7 gennaio 2022 è stata accertata la presenza della PSA nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria, con un numero di casi confermati pari a 46 alla data odierna, e che la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suini, domestici e selvatici, spesso in modo letale. Il relatore richiama, in generale, l'attenzione sulla situazione esistente in Italia dove è presente una popolazione di suini selvatici la cui diffusione ha assunto dimensioni anomale (al riguardo è sufficiente pensare che, secondo ISPRA, il rapporto ottimale fra la popolazione di suini selvatici e il territorio dovrebbe essere 1 cinghiale per ogni Km<sup>2</sup>. Attualmente il rapporto in Italia è invece di circa 14 cinghiali per Km<sup>2</sup>. Per i profili di interesse, l'articolo 1 prevede l'adozione di piani regionali o delle province autonome relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini da allevamento e nei cinghiali, definisce le procedure e le competenze per l'attuazione dei medesimi piani, ivi comprese le attività relative agli animali abbattuti, e demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli. Più in particolare, il comma 1 prevede che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della PSA sul territorio nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in titolo, ogni regione o provincia autonoma adotti il piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali; il piano include la ricognizione, suddivisa per provincia, della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza, l'indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo, esclusivamente connessi ai fini del contenimento della PSA.

Il comma 2 dispone che i piani siano adottati in conformità al Piano nazionale di sorveglianza e di eradicazione in Regione Sardegna 2021-2022 della peste suina, presentato alla Commissione europea il 30 giugno 2021 dal Ministero della salute, e al "Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici" del 21 aprile 2021.

Si segnala che il comma 3 prevede che, ai fini della gestione, il piano della regione o della provincia autonoma sia adottato in conformità al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla "Gestione del cinghiale e peste suina africana - Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione", redatto dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica. Ai sensi del comma 4, il piano in esame è adottato dalla regione o provincia autonoma previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina; tali pareri devono essere resi entro venti giorni dalla richiesta dell'ente territoriale. Il medesimo comma 4, in considerazione dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale, intesi a ridurre i rischi sanitari e l'impatto economico che l'epidemia può arrecare all'intero settore suinicolo italiano, esclude che i piani in oggetto siano sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale; resta fermo il rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di valutazione ambientale.

Il comma 5 prevede, in primo luogo, che le regioni e le province autonome attuino i piani in esame avvalendosi delle guardie provinciali, dei cacciatori coadiutori delle stesse e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi. All'interno delle aree protette i prelievi sono eseguiti dal personale del relativo ente di gestione e da coadiuvanti formati e abilitati. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo è esercitata dal Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nonché dall'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Ai sensi del comma 6, gli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico-sanitario da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive, nonché quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, ivi inclusi quelli sui parassiti del genere *Trichinella*, confluiscono nel Sistema informativo veterinario (VETINFO) del Ministero della salute.

Il comma 7 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli e prevede che i medesimi parametri siano articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento. La suddetta relazione illustrativa indica tra gli oggetti o le misure di tali parametri le recinzioni (aventi la finalità di evitare contatti con animali selvatici e l'accesso all'allevamento da parte di estranei), le strutture per la gestione degli animali morti, le zone filtro per la disinfezione degli operatori prima dell'ingresso, le piazzole per la disinfezione dei mezzi di trasporto, gli interventi di derattizzazione. Il comma 7, inoltre, consente che le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza siano realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi.

Il comma 1 del successivo articolo 2 prevede la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della PSA. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie. I compiti del Commissario straordinario, ai sensi del comma 2, sono i seguenti: a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1; b) verifica la regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente.

Per il caso di mancata adozione nel termine previsto dei suddetti piani regionali o delle province

autonome di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA, il comma 3 prevede, in primo luogo, l'assegnazione all'ente di un ulteriore termine di trenta giorni, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, e, in caso di inadempimento dell'ente, il conferimento al suddetto Commissario straordinario, da parte del Consiglio dei ministri, del compito di provvedere in via sostitutiva. Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali, istituito presso il Ministero della salute; l'Unità è allo scopo integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica (comma 4). Il Commissario straordinario si avvale altresì degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle pubbliche amministrazioni indicate dal comma 5.

Il comma 5 dell'articolo 2 elenca le amministrazioni di cui il Commissario straordinario si avvale per l'esercizio dei compiti ad esso assegnati dall'articolo in esame: gli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali, Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della transizione ecologica, regioni, province, Città metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela della salute, Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A tale fine la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari è potenziata con un contingente massimo pari a dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

Si prevede che il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni al medesimo attribuite dall'articolo in esame e al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, possa adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e alle singole regioni di volta in volta interessate.

Il comma 7 fissa in dodici mesi la durata in carica del Commissario straordinario. Tale periodo è prorogabile per una sola volta, per ulteriori dodici mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 8 sancisce la gratuità e la compatibilità con altri incarichi pubblici del suddetto incarico di Commissario straordinario.

Il comma 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero un Ministro da lui delegato, riferisca periodicamente al Parlamento sull'attività del Commissario straordinario.

Il comma 10 esclude la Regione Sardegna dall'ambito di applicazione dell'articolo 2. Come già accennato, in tale Regione è stato già intrapreso un percorso specifico di eradicazione della PSA - percorso che, secondo la citata relazione illustrativa, "a breve condurrà la regione verso l'eliminazione completa del virus" -.

L'articolo 3 prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento di tale obbligo. In particolare, l'obbligo viene previsto per le ipotesi di rinvenimento nell'ambito delle attività di esecuzione dei piani regionali o delle province autonome, dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli nonché per i soggetti coinvolti in sinistri con gli esemplari in questione; la segnalazione deve essere effettuata immediatamente al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per

territorio. Per l'ipotesi di inadempimento di tale obbligo, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro, salvo che il fatto costituisca reato; la sanzione è irrogata dal prefetto competente per territorio.

I successivi articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, le clausole di salvaguardia, con riferimento alle autonomie territoriali speciali, e di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Rispondendo a richieste di chiarimenti della senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) e del senatore [FERRAZZI](#) (*PD*), il relatore [BRUZZONE](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce che la Peste suina non è trasmissibile all'uomo né ad altri animali (diversi dai suini). Sia l'uomo, sia gli altri animali possono però essere vettori della stessa e questo spiega le misure adottate nella zona di diffusione dell'epidemia, al fine di limitare le attività all'aperto che possono costituire occasione di contagi. Al riguardo, il relatore sottolinea inoltre il grande rilievo economico che riveste l'allevamento dei suini, in particolare in Piemonte e in Lombardia, rilievo che spiega e giustifica le misure sopra ricordate.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si sofferma anch'egli brevemente sulle caratteristiche della Peste suina africana, sottolineando l'esigenza di contenimento del contagio e che l'impatto sugli allevamenti potrebbe essere estremamente pesante in caso di diffusione all'interno di questi.

La [PRESIDENTE](#), d'intesa con il relatore, fissa a lunedì 7 marzo 2022, alle ore 10, il termine per presentare eventuali osservazioni di cui il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,20.*

## RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2481

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, approva una relazione favorevole.

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1131](#), [1302](#), [1943](#), [1981](#), [2292](#), [2297](#) NT2

#### Art. 1

##### 1.14 (testo 2)

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:*

«promuovendo il rafforzamento delle reti ecologiche urbane e privilegiando il ricorso alle Nature Based Solutions (NBS);».

Conseguentemente:

- all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j) aggiungere in fine la seguente:

«j-bis) «nature based solutions»: soluzioni basate sulla natura, l'insieme di soluzioni alternative per conservare, gestire in modo sostenibile e preservare la funzionalità di ecosistemi naturali o

ristabilirla in ecosistemi alterati dall'uomo, che affrontino le sfide della società in modo efficace e flessibile: l'incremento del benessere umano e della biodiversità, i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare ed idrica, i rischi di catastrofi, lo sviluppo sociale ed economico.»

- all'articolo 6, comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) utilizzo diffuso delle nature based solutions;»

- all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) incentivazione al ricorso alle nature based solutions;»

### **1.29 (testo 2)**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi compensativi nell'ambito territoriale comunale, ovvero intercomunale nel caso di programmi urbanistici di area vasta, di rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione o bonifica del suolo già consumato, che assicurino il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici e l'invarianza idraulica;»

Art. 3

### **3.12 (testo 2)**

[Nastri](#), [La Pietra](#), [Garavini](#)

*NASTRI, LA PIETRA*

*Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:*

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge - adeguano la propria normativa ai principi della presente legge. Restano comunque ferme le disposizioni regionali preesistenti che contengono misure agevolative ed incentivanti, di maggior favore rispetto alla presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:»

Art. 6

### **6.16 (testo 2)**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) adozione dell'indicatore «carbon footprint» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tale variazione d'uso del suolo, nelle tipologie di intervento individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4;».

Art. 11

### **11.7 (testo 2)**

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Le detrazioni sugli interventi di cui al precedente periodo si applicano, in ogni caso, per l'intera durata degli interventi di rigenerazione urbana svolti su singoli edifici o complessi di edifici, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, sulla base della legislazione vigente a inizio lavori.»

b) dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Con riferimento alle spese per interventi di cui al comma 4, relativi agli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari italiani o di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono

un adeguato scambio di informazioni.»

c) al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «dieci quote» con le seguenti: «cinque quote» e le parole: «nove periodi» con le seguenti: «cinque periodi».

# 1.3.2.1.48. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 287 (pom.) dell'08/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MARTEDÌ 8 MARZO 2022

**287ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*

[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

## CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

La presidente [MORONESE](#), apprezzate le circostanze, decide di sospendere brevemente la seduta e convocare contestualmente un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

*La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 16,20.*

## SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è convenuto in ordine al prossimo inserimento all'ordine del giorno, compatibilmente con il generale andamento dei lavori, degli atti comunitari [COM\(2021\) 804 definitivo](#), recante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione), assegnato per i profili di merito alle Commissioni 10a e 13a, e [COM\(2021\) 805 definitivo](#), recante proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e recante modifica del regolamento (UE) 2019/942), assegnato alla Commissione ambiente per i profili di merito.

Prende atto la Commissione.

## IN SEDE REFERENTE

**[\(1131\) FERRAZZI ed altri.](#) - Misure per la rigenerazione urbana**

**[\(1302\) Luisa ANGRISANI ed altri.](#) - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**[\(1943\) Paola NUGNES.](#) - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**



**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 marzo.

La [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere reso in data odierna della Commissione affari costituzionali su alcune riformulazioni di emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La correlatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*), anche a nome della correlatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*), illustra uno schema di parere pubblicato in allegato.

Prende quindi parola il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) il quale si sofferma innanzitutto sulle previsioni di cui all'articolo 4 del disegno di legge in titolo, evidenziando come le stesse possano essere considerate un valido punto di partenza per un intervento efficace sul tema delle concessioni di distribuzione del gas naturale. Si tratta, peraltro, di problematiche che richiedono interventi incisivi per superare quella che è attualmente una vera e propria situazione di stallo ed è intenzione della sua parte politica presentare proposte emendative a tal fine.

Il senatore manifesta, invece, maggiori perplessità sulle previsioni di cui all'articolo 5 del disegno di legge in titolo, richiamando in particolare l'attenzione sulla lettera a) del comma 1 - laddove appare eccessivamente generica la nozione di congruo indennizzo - e sulla lettera b) del medesimo comma 1, nella quale risulta incomprensibile la previsione del termine del 31 dicembre 2022.

Sempre con riferimento all'articolo 5 del disegno di legge, il senatore sottolinea poi come la sua parte politica sia contraria alle indicazioni di cui alle lettere a) e b) del punto 4 dello schema di parere, rilevando in proposito come appaia irragionevole sia la prospettiva di una ricentralizzazione della disciplina normativa in materia di grandi derivazioni, sia la possibilità di un'ulteriore proroga a favore dei titolari delle concessioni attualmente in essere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)**

(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il relatore [BRUZZONE](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato.

Sullo schema di parere presentato dal relatore si apre un dibattito nel quale intervengono il senatore [CRIMI](#) (M5S) - che manifesta perplessità sull'attribuzione al Commissario straordinario di una competenza di natura provvedimentale per quanto riguarda le iniziative volte ad evitare la presenza di cinghiali nelle aree urbane - la senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU-Eco) - che ritiene incomprensibile, e comunque non condivisibile, il punto b) delle osservazioni relative all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge - la presidente [MORONESE](#) - che, dopo aver rilevato che lo schema di parere predisposto dal relatore Bruzzone tiene conto di alcune delle osservazioni formulate dai Gruppi parlamentari, sottolinea però che, con riferimento al punto b) delle osservazioni relative all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge, sarebbe necessario quanto meno espungere il riferimento alle altre specie animali e la previsione della possibilità di deroga alle disposizioni della legge n. 157 del 1992, mentre con riferimento alla lettera a) ritiene opportuno che venga soppressa la parola "riduzione" - il senatore [QUARTO](#) (M5S) - il quale condivide le considerazioni testé svolte dal senatore Crimi in ordine alle attribuzioni del Commissario straordinario per quanto riguarda le iniziative volte ad evitare la presenza dei cinghiali nelle aree urbane, nonché le considerazioni della Presidente Moronese in ordine alle osservazioni riguardanti l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge, rilevando, più in generale, come sia opportuno non introdurre nel dibattito proposte non strettamente riconducibili a quella che è la finalità propria del decreto-legge in titolo, e cioè il contrasto del fenomeno della peste suina - il relatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az) - il quale ritiene accettabili i suggerimenti della Presidente in ordine alla lettera a) delle osservazioni relative all'articolo 1, comma 1, del decreto legge e del senatore Crimi relativo alla definizione delle competenze del Commissario straordinario in ordine alle aree urbane, mentre non ritiene di poter condividere il suggerimento volto a limitare alla sola specie cinghiale la portata della lettera b) delle osservazioni relative all'articolo 1, comma 1, del decreto legge, evidenziando al riguardo come una portata più ampia sia necessaria proprio in considerazione del tipo di misure da adottare per il contrasto alla diffusione della peste suina e degli effetti che queste avranno sulla popolazione animale nel suo insieme - il senatore [BUCCARELLA](#) (Misto-LeU-Eco) - che non ritiene convincenti le considerazioni da ultimo svolte dal relatore Bruzzone in ordine alla necessità di un'organizzazione specifica dell'attività venatoria anche con riferimento alle specie animali diverse dal cinghiale - il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) - che rileva come la materia sia disciplinata a livello comunitario e come, pertanto, la soluzione preferibile sia quella di muoversi nei limiti dettati dalla normativa comunitaria medesima - il senatore [PAZZAGLINI](#) (L-SP-PSd'Az) - che evidenzia come la possibilità di interventi di carattere derogatorio sia imposta dal carattere emergenziale della situazione da affrontare - e infine, nuovamente, il relatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az), che presenta un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato.

La [PRESIDENTE](#) sospende brevemente la seduta.

*La seduta sospesa alle 17,30 riprende alle 17,40.*

Seguono brevi interventi del senatore [BUCCARELLA](#) (Misto-LeU-Eco) - che ritiene che il nuovo schema di parere non venga incontro in maniera adeguata alle obiezioni emerse nel corso del dibattito, in particolare per quanto riguarda la formulazione del punto b) delle osservazioni relative all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in titolo, - la senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU-Eco) - che condivide quanto testé rilevato dal senatore Buccarella, - il senatore [CRIMI](#) (M5S) - che ritiene anch'egli insoddisfacente la formulazione da ultimo proposta dal relatore per quanto riguarda il citato punto b) - e il senatore [PAZZAGLINI](#) (L-SP-PSd'Az), che propone che il voto sul parere sia rinviato ad altra seduta.

Anche il relatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az) concorda sull'opportunità che la votazione del parere avvenga in una prossima seduta.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, la [PRESIDENTE](#) rinvia infine il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 17,45.*

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE RELATRICI  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge in titolo,

[esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:](#)

- 1) al comma 3 dell'articolo 2 si valuti l'opportunità di prevedere nella delega misure di salvaguardia delle imprese attualmente operanti sulle concessioni demaniali, sia con riferimento a quelle di carattere imprenditoriale sia a quelle di carattere sociale;
- 2) all'articolo 3 si valuti l'opportunità di specificare che i partecipanti alla procedura di affidamento debbano presentare, all'atto della domanda, un programma di attività, che dia conto anche dell'impatto ambientale delle predette attività;
- 3) all'articolo 4, in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale:
  - a) la previsione che consente all'Ente locale di sanzionare il gestore uscente, qualora questi non fornisca tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara entro un certo termine, porterebbe ad un potere sanzionatorio che si sovrapporrebbe a quello dell'AGCM, in quanto l'omessa trasmissione delle informazioni potrebbe integrare un abuso di posizione dominante, già valutabile dall'Autorità sul piano sanzionatorio. Pertanto, anche nel rispetto del principio del *ne bis in idem*, si valuti l'opportunità di eliminare il potere sanzionatorio degli Enti locali;
  - b) si valuti l'opportunità di introdurre misure di incentivazione e penalizzazione volte a responsabilizzare gli Enti locali nello svolgimento dei propri compiti in relazione alle procedure di gara. Nell'attuale contesto, infatti, l'inerzia anche di un solo Comune potrebbe bloccare la procedura di gara dell'intero ambito;
  - c) per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale a favore dei gestori uscenti, si valuti l'opportunità di rivalutare le modalità di semplificazione del procedimento di analisi degli scostamenti VIR-RAB (entità del valore di rimborso rispetto al valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi) previste dal disegno di legge. In particolare, andrebbe introdotto un unico regime semplificato d'ambito, che preveda un innalzamento delle soglie di scostamento VIR-RAB oggi previste, portandole al 20% per quanto riguarda il valore aggregato d'ambito e al 50% per quanto riguarda il singolo Comune, per superare le principali criticità nel percorso di pubblicazione dei bandi di gara oggi esistenti;
  - d) in relazione al riconoscimento del VIR (Valore Industriale Residuo) anche alle proprietà pubbliche, si valuti l'opportunità di specificare che lo stesso VIR venga calcolato con i criteri già previsti dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 al fine di consentire di iscrivere il valore di questi beni (impianti e reti di distribuzione del gas naturale) a patrimonio con valori già validati anche dalla Corte dei Conti, così evitando sia il rischio insito nell'utilizzo di una metodologia studiata per remunerare i gestori uscenti, adattata alla valorizzazione di beni di proprietà pubblica, e sia le difficoltà già oggi presenti quando si va a comparare il valore a patrimonio con quello calcolato a VIR;
  - e) si valuti l'opportunità di prevedere che i commissari di gara per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale siano nominati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano a cui appartengono gli ATEM mediante estrazione da un apposito albo nazionale definito dal Ministero della transizione ecologica da costituire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
  - f) al fine di ridurre l'attuale frammentazione nella gestione del servizio di distribuzione del gas,

che oggi vede presenti circa 200 operatori, di cui oltre 100 che insieme coprono solo il 20% circa del mercato, si valuti l'opportunità di favorire ed agevolare le fusioni, le aggregazioni e l'acquisto di società che gestiscono il servizio di distribuzione del gas naturale, riconoscendo in tariffa al soggetto acquirente i costi sostenuti;

4) in merito all'articolo 5, si valuti l'opportunità di:

a) prevedere la revisione della normativa attualmente vigente in ottica di ricentralizzazione ed omogenizzazione della disciplina a livello nazionale anche per le Regioni che hanno già emanato leggi in materia, per garantire conformità costituzionale ed evitare parcellizzazioni regionali, disponendo la sospensione delle leggi regionali già approvate nelle more di tale revisione;

b) stabilire l'indizione delle gare solo a valle dell'entrata in vigore delle norme nazionali nei vari Stati Membri, dirette a dare attuazione alle disposizioni europee che detteranno tali orientamenti comuni, al fine di creare l'indispensabile *level playing field* e garantire coerenza nei regimi idroelettrici degli Stati membri, oltre che eliminare le norme che violano i principi costituzionali (ad es. quella relativa alla valorizzazione degli *assets* in quanto configura espropriazione senza indennizzo); conseguentemente, nelle more di tali revisioni, prevedere la proroga delle concessioni idroelettriche in Italia a fronte di un piano di investimenti da parte dei concessionari per ammodernamento, potenziamento o estensione della vita utile degli impianti;

c) specificare che le procedure di riassegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica debbano restare regolate dal vigente comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1990, n.79, sulla base del quale molte regioni hanno già adottato la normativa regionale;

d) sostituire alla previsione poco chiara di un "congruo indennizzo" da porre a carico del concessionario subentrante, il riferimento all'attuale disciplina vigente che deve rimanere espressamente conformata ai principi degli artt. 25 e 26 del regio decreto 1775/1933 concernenti il regime giuridico delle "infrastrutture esistenti" distinguendo i beni gratuitamente devolvibili alla P.A. (e quindi senza indennizzo alcuno) dai beni acquistabili dall'eventuale subentrante ad un prezzo pari al valore contabile residuo dedotti gli ammortamenti (per evitare di riconoscere all'uscente un valore economico per un bene già ammortizzato nella contabilità stessa dell'ex concessionario);

e) valutare una proroga di un anno rispetto il 31 dicembre 2022, quale termine per l'avvio da parte delle regioni e delle province autonome delle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettriche, decorso il quale vi è l'esercizio "diretto" del potere sostitutivo senza alcuna consultazione delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e delle Pubbliche Amministrazioni;

f) valutare di allineare le scadenze delle concessioni di grande derivazione idroelettrica in Trentino - Alto Adige, come definite a data fissa nella norma statutaria (articolo 13 St.), alle scadenze previste nella legislazione nazionale, come da ultimo prorogate per effetto della pandemia da COVID-19 al 31 luglio 2024, previo preventivo accordo tra le Province autonome e il Governo ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale del Trentino - Alto-Adige, che definisce una particolare procedura pattizia per le modifiche delle norme previste dal predetto articolo 13;

5) per quanto concerne l'articolo 6, si valuti l'opportunità di:

a) disarticolare progressivamente il legame tra le funzioni regolatorie degli Enti locali e le funzioni di diretta gestione dei servizi, perseguendo l'efficientamento dei servizi pubblici locali anche attraverso la introduzione di termini perentori entro i quali deve perfezionarsi la concessione in gestione dei servizi pubblici locali negli ambiti territoriali ottimali individuati, anche in caso di inerzia degli enti locali. Il fallimento del generico potere sostitutivo previsto dall'art.19 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, è stato solo in parte compensato da una previsione normativa più di dettaglio di cui all'art.172 del decreto legislativo 152/2006 dove i termini ivi scadenzati dal legislatore sono privi della necessaria indicazione testuale della loro perentorietà;

b) conseguire un rafforzamento della qualità e dell'efficienza della gestione delle società *in house* e razionalizzare il ricorso da parte degli enti locali allo strumento dell'affidamento *in house*, però non ancorato a parametri generici ed astratti, bensì ancorato alla specifica capacità delle società di potere conformarsi al sistema regolatorio specialistico di ciascun settore, così evidenziando come elemento

dirimente ai fini della motivazione anticipata da parte dell'Ente locale affidante una capacità gestionale già aderente, in termini di costi efficienti e standard di servizio alle disposizioni delle rispettive autorità regolatorie nazionali di settore e, quindi, ai principi del diritto europeo;

c) specificare il concetto che il primato riguardo l'osservanza del potere regolatorio deve sempre ed innanzitutto riferirsi all'Autorità di regolazione nazionale designata per ciascun servizio pubblico locale, sgombrando il campo da equivoci di rimando a poteri concorrenti di Enti generici anche se deputati a forme di controllo;

d) nel caso dei rifiuti ed alla gestione del servizio idrico integrato, rimarcare il primato regolatorio dell'ARERA ex legge n. 481/1995 e garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei diversi settori, mediante l'azione dell'Autorità diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Tali funzioni sono svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse. In tal senso ed in conformità al combinato disposto della legge 14 novembre 1995, n. 481 con il decreto legge n. 201/11, convertito nella legge n. 214/11, ed ancora con il disposto dell'articolo 21, comma 19, nonché con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e dal Parlamento e delle normative dell'Unione europea;

e) favorire premialità determinate dalle compagini societarie che abbiamo dimostrato modelli virtuosi di gestione consolidati nel tempo mediante una comprova estesa perfino dei precedenti cinque esercizi, esonerandole dalle disposizioni limitative di cui al decreto legislativo 175/2016 che afferiscono:

1. i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico;
2. la devoluzione alla Corte dei Conti della giurisdizione con riguardo il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società *in house* e delle controversie in materia di danno erariale di cui al co.2 dell'art.12;
3. la possibilità di una produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, soltanto se permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
4. l'obbligo di sottoporre al codice dei contratti pubblici l'acquisizione di lavori, beni e servizi; e) l'obbligo di uniformare la gestione delle risorse umane alle disposizioni di cui all'art.19 e 25 del decreto legislativo 175/2016.

6) si valuti l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei principi e dei criteri di delega al Governo di cui all'articolo 8, di includere tra questi specifici principi che assicurino:

- la sostenibilità del parco veicoli per il trasporto di passeggeri su richiesta, anche prevedendo sistemi di rilascio di autorizzazioni e licenze a favore di soggetti che utilizzino veicoli a basso impatto ambientale;
- il superamento di disposizioni normative ispirate al rigido obbligo di rientro in autorimessa e che consentano di prelevare passeggeri nei viaggi di ritorno al di fuori delle aree coperte dalla licenza o dall'autorizzazione, anche al fine di contrastare fenomeni di inefficienza legati a percorsi svolti a vuoto;
- il miglioramento dell'utilizzo della capacità dei veicoli anche incoraggiando il «raggruppamento» (*pooling*) dei passeggeri per ridurre il numero di corse.

7) con riferimento all'articolo 12:

- a) si valuti l'opportunità di completarlo, con una ulteriore disposizione, concernente il

conferimento in capo all'ARERA di un potere sanzionatorio nel caso di mancato rispetto degli *standard* tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, di cui al comma 1-bis della norma, prevedendo il coinvolgimento in tale processo anche delle Associazioni del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. Più nello specifico l'Autorità, all'esito della verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti, potrà esaminare i costi di gestione, le caratteristiche dei flussi e ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale;

b) al fine di dotare gli utenti di uno strumento di tutela dei diritti e di risoluzione delle controversie in materia di rifiuti più semplice, più rapido e meno costoso, si valuti l'opportunità di inserire l'ARERA nell'elenco degli organismi ADR, di cui all'articolo 141-decies del Codice del consumo;

c) al comma 1, al fine di non ostacolare la concorrenza tra i diversi operatori (privati e pubblico) del servizio di raccolta e avvio a recupero dei rifiuti estendendo impropriamente la privativa delle gestioni pubbliche, la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (art. 12, comma 1) per superare l'attuale trattamento di favore in vantaggio della gestione da parte del titolare del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, propone la modifica del comma 10 dell'art. 238 del decreto legislativo 152/06 riducendo a due anni la durata minima quinquennale prevista per gli accordi che le utenze non domestiche devono stipulare con il gestore pubblico o con l'operatore privato per la raccolta e l'avvio a recupero dei propri rifiuti. Per quanto il portare da cinque a due anni la durata della permanenza con il gestore pubblico rappresenti un passo avanti, sarebbe più corretto che il vincolo dei cinque anni venisse azzerato in linea con quanto riportato dall'AGCM nella segnalazione "Proposte di riforma concorrenziale, ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza anno 2021" trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri. Pertanto, nel comma 10 dell'art. 238 del decreto legislativo 152/06, si valuti l'opportunità di sopprimere le seguenti parole: "...le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale." ;

d) al comma 2, dell'articolo 12, invece, rispetto al perimetro di affidamento del servizio sotto il profilo verticale, l'AGCM osserva che la nozione di "gestione integrata del servizio" viene spesso utilizzata impropriamente, ampliando il novero delle attività lungo la filiera che vengono ricomprese nella privativa senza verificare l'effettiva sussistenza di un rischio di fallimento di mercato per tali attività. Il ddl 2469 propone la modifica, a tal fine, dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, inserendo due nuovi commi che attribuiscono nuovi compiti all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), che dovrà definire adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti e dovrà richiedere agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale. Si valuti l'opportunità di rilevare che la formulazione del comma 2 dell'art. 12 che non appare idoneo a risolvere il problema della monopolizzazione dei mercati concorrenziali a valle. Infatti, se la relazione illustrativa al ddl Concorrenza dichiara che il comma 2 interviene proprio per risolvere la tendenza monopolista, ciò non risulta dal testo dell'articolo, non è infatti chiaro come l'attribuzione di nuovi compiti di definizione di standard tecnici e qualitativi per le attività di smaltimento e recupero ad ARERA, possa permetterle di intervenire su aspetti prettamente concorrenziali;

e) il rispetto del principio della concorrenza è espressamente previsto dal decreto legislativo 152/2006, in linea con la direttiva 2008/98, ma visto che tale aspetto è sovente disatteso l'AGCM, che già in passato aveva censurato la tendenza ad affidare assieme alle attività di raccolta delle diverse frazioni dei rifiuti urbani, anche le attività di smaltimento, recupero e riciclo che sono tipicamente svolte in regime di mercato anche mediante una impropria attribuzione di titolarità esclusiva in capo al gestore delle suddette frazioni, nella segnalazione di marzo 2021 ribadisce come sia necessario



prevedere che la gestione integrata dei rifiuti venga affidata e svolta nel rispetto del principio di concorrenza e non deve comportare "improprie monopolizzazioni dei mercati concorrenziali a valle, quali quelli del recupero e smaltimento". In ragione di ciò si valuti l'opportunità di prevedere che le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani, affidate in via esclusiva non ricomprendano anche le attività di recupero e smaltimento disponibili in regime di libero mercato; nell'assegnazione delle frazioni raccolte, il gestore affidatario deve utilizzare procedure competitive, che non favoriscano le proprie controllate e/o collegate;

f) al comma 3 invece si propone la modifica dell'articolo 224, comma 5, del decreto legislativo 162/07 per eliminare la partecipazione delle associazioni rappresentative dei centri di selezione (CSS) dalle negoziazioni per la definizione dell'accordo di programma quadro o di comparto tra tutti i sistemi di compliance (consorzi di filiera e sistemi autonomi riconosciuti), l'ANCI, l'Unione delle province italiane (UPI) e gli Enti di gestione di Ambito territoriale ottimale, risultando inopportuno che vi sia una definizione concordata delle condizioni economiche e/o di servizio applicate. Si ritiene che la partecipazione del settore degli impianti di trattamento dei rifiuti recuperabili alle negoziazioni sia necessaria. Si valuti pertanto l'opportunità di prevedere che le Associazioni che rappresentano le imprese di tali comparti, siano presenti nelle fasi di definizione dell'accordo quadro. Riteniamo sia però utile una formulazione più adeguata del comma 5 dell'art. 224 in particolare rispetto all'uso del termine "CSS":

8) si valuti l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni volte a rafforzare il *green public procurement* (GPP), che può rappresentare uno strumento di politica industriale orientato alla sostenibilità ambientale, a condizione, però, di superare alcune rigidità connesse soprattutto alla messa a punto dei criteri ambientali minimi (CAM), attraverso l'elaborazione di una norma quadro per l'individuazione dei CAM e la loro revisione, ispirata ai principi di *better regulation* e tutela della concorrenza, in modo da garantire: *i*) un processo aperto e trasparente di confronto tra le amministrazioni, gli istituti di ricerca e gli operatori economici coinvolti per l'adozione e la revisione dei criteri; *ii*) l'individuazione di criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; *iii*) un processo di revisione semplificato, a vantaggio soprattutto di realtà medio-piccole che non dispongono di adeguate strutture tecniche;

9) si valuti l'opportunità

a) che i Comuni provvedano all'approvazione e all'attuazione dei piani di utilizzo degli arenili (PUA), contenenti precisi vincoli in ordine alla definizione delle aree libere, libere attrezzate e suscettibili di affidamento in concessione, derivanti dalle valutazioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale circa i fenomeni di erosione costiera, i rischi di frane, di caduta massi, di allagamenti, in modo che, per singolo Comune;

b) di garantire almeno unapercentuale di spiaggia libera non inferiore al 50%, che non sia interessata da fenomeni erosivi, rischi di altro tipo o inquinamento, assicurando così l'interesse della collettività alla piena fruizione in sicurezza delle spiagge e che la restante percentuale di spiagge possa essere affidata in concessione o gestita come area libera attrezzata solo laddove sussistano condizioni di integrità della spiaggia e di assenza di rischi del tipo di quelli sopra elencati o di altri vincoli, sempre assicurando la piena fruizione in sicurezza delle spiagge;

c) di rivedere il sistema dei canoni concessori con riferimento all'ammontare, all'ente beneficiario dei proventi e alla destinazione degli stessi. Più nel dettaglio, si evidenzia che occorre parametrare i canoni alle caratteristiche dei beni dati in concessione, garantire che almeno una quota consistente dei relativi proventi sia assegnata ai Comuni affinché sulle spiagge libere possano essere erogati i servizi pubblici essenziali, quali, ad esempio, l'accessibilità alle spiagge anche per disabili, messa in sicurezza dei varchi, servizio di salvamento e disponibilità di attrezzature di soccorso marittimo, di pulizia della spiaggia, di tutela delle aree dunali e della vegetazione dunale, di delimitazione del tratto di mare prospiciente le spiagge per garantire la fruibilità delle spiagge libere e/o attrezzate da parte della collettività;

d) di approvare Linee Guida *Nature Based Solutions* per gli interventi contro l'erosione, che puntino su approccio innovativo che superi quello rigido fatto di barriere, pennelli, frangiflutti, che dopo pochi



mesi diventano inutili o addirittura dannosi, e che determinano la conseguente erosione nelle spiagge limitrofe, dando, invece, rilievo alle numerose esperienze di ricostruzione delle dune e di ripascimenti con soluzioni individuate a seguito di attenti studi correntometrici e di biodiversità che stanno dando risultati positivi;

10) al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al diritto dell'UE, favorire la chiusura della procedura di infrazione n. 2020\_4118, ed evitare sanzioni derivanti dall'omessa attuazione della sentenza della Corte di Giustizia 14 luglio 2016 nelle cause riunite C-458/14 "Promoimpresa" e C-67/15 "Melis e altri", in conformità ai principi di diritto formulati dall'Adunanza Planaria del Consiglio di Stato nelle sentenze richiamate, si valuti l'opportunità di prevedere quanto segue:

- a) limitare l'efficacia delle concessioni [demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative](#), e dei rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione, vigenti sulla base di proroghe o rinnovi, *al 31 dicembre 2023 in luogo del 31 dicembre 2033, senza possibilità di disporre ulteriori proroghe o rinnovi*;
- b) disporre l'abrogazione della disciplina in materia di proroghe e rinnovi di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative, nonché di quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, confliggente con il diritto dell'UE;
- c) prevedere che, indipendentemente dal riordino del quadro normativo in tema di concessioni demaniali marittime, le Pubbliche Amministrazioni provvedano alle procedure di affidamento, tenendo conto che oltre il 31 dicembre 2023 le concessioni in essere saranno prive di effetto,
  - favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese, e prestare adeguata considerazione all'offerta che presenti elevati livelli di sostenibilità, certificata secondo la norma UNI ISO 13009:2018 e norme UNI ISO simili;
  - valorizzare la "tutela del paesaggio", intesa anche quale diritto alla "tutela visiva del mare", [atteso che la visione del mare dalla pubblica via integra un elemento da tutelare ai fini turistici e paesaggistici, con conseguente divieto di compressione di tale diritto a causa di edificazioni continue sui beni demaniali marittimi](#);
- d) provvedere, anche mediante delega al Governo, alla riforma del sistema delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, prevedendo l'affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale, e delle ulteriori indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nelle sentenze sopra richiamate.

11) si valuti l'opportunità di assegnare al Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili le risorse necessarie al superamento delle criticità riscontrate dalla Corte dei conti nella relazione richiamata in merito alla funzionalità del SID. In particolare, è necessario implementare e ottimizzare le funzionalità del SID, attraverso:

- a) la standardizzazione e semplificazione dei processi di caricamento delle informazioni, comprese quelle relative ai canoni di concessione dovuti e incassati, e quelle necessarie all'attivazione della riscossione coattiva, così da assicurare l'interrogazione dei dati da parte dei diversi enti gestori e rendere completamente automatico l'intero processo di riscossione;
- b) l'inserimento dei dati relativi alle caratteristiche geomorfologiche della spiaggia e delle sue componenti biologiche ai fini della sua gestione integrata e sostenibile sia per scopi turistici che di protezione della biodiversità ivi presente;
- c) la disponibilità di personale adeguatamente formato sia per la gestione e manutenzione del SID che per il caricamento dei dati.

## **SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2533**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il disegno di legge in titolo reca un complesso di misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA);

ricordato che:

nelle Regioni Piemonte e Liguria, dal 7 gennaio 2022, è stata accertata nelle popolazioni di cinghiali la presenza della PSA, con un numero di casi confermati pari a 46 alla data del 28 febbraio 2022, e che la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suini, domestici e selvatici, spesso in modo letale;

considerato che:

l'articolo 1, prevede l'adozione di piani regionali o delle province relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini da allevamento e nei cinghiali e definisce le procedure e le competenze per l'attuazione dei medesimi piani, ivi comprese le attività relative agli animali abbattuti, e demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli;

i piani regionali, ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 1, sono adottati previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina. Tali pareri devono essere resi entro venti giorni dalla richiesta dell'ente territoriale. Il medesimo comma, in considerazione dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale, esclude che i piani in oggetto siano sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale; resta fermo il rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di valutazione ambientale;

il comma 1, dell'articolo 2, prevede la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della PSA. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie.

i compiti del Commissario straordinario, ai sensi del comma 2, sono i seguenti: a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1; b) verifica la regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;

per l'esercizio dei propri compiti, ai sensi del comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali, istituito presso il Ministero della salute; l'Unità è allo scopo integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica; Il Commissario straordinario si avvale altresì degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle pubbliche amministrazioni indicate dal comma 5;

il comma 6 prevede che il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni al medesimo attribuite dall'articolo in esame e al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, possa adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e alle singole regioni di volta in volta

interessate;

il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici mesi, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (emanato secondo la medesima procedura prevista per il decreto di nomina) per un ulteriore periodo di dodici mesi (comma 7). Sull'attività del Commissario, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato riferisce periodicamente al Parlamento;

l'articolo 3, prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento di tale obbligo; esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

nel titolo del disegno di legge in esame sostituire le parole: " per arrestare la diffusione", con le seguenti: " per la gestione, il controllo e l'eradicazione " ;

all'articolo 1, comma 1, tra gli interventi adottati con lo strumento dei piani regionali è necessario vengano inclusi i seguenti aspetti: a) un piano di gestione e riduzione della popolazione dei cinghiali; b) l'organizzazione delle attività venatorie riconducibili alla specie cinghiale e alle altre specie nell'ambito dei territori ricadenti nella zona infetta, anche in deroga alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, per quanto concerne modalità, tempi e uso dei mezzi; c) la gestione straordinaria dei suidi di allevamento e delle relative carni; d) campagne di informazione al pubblico attraverso la realizzazione e il posizionamento di adeguata cartellonistica nelle aree coinvolte; e) l'organizzazione di specifiche attività di formazione per tutti i soggetti fruitori dell'ambiente, ivi inclusi gli agricoltori, gli allevatori e i cacciatori; f) la regolamentazione delle varie attività, ivi incluse quelle di outdoor nelle zone infette ed in quelle di protezione attiva;

all'articolo 2, è necessario che vengano riconosciuti al Commissario straordinario i poteri idonei all'esercizio urgente delle funzioni attribuitegli;

al Commissario straordinario deve essere altresì riconosciuto il coordinamento dell'Unità centrale di crisi e la gestione dei rapporti con ANAS, società autostrade per l'Italia, e con tutti gli altri soggetti gestori o proprietari delle reti o tratti stradali sui quali si compiranno gli interventi necessari alla gestione dell'emergenza, anche con l'eventuale coinvolgimento della protezione civile;

il Commissario dovrà provvedere inoltre ad attivare iniziative tese ad evitare la presenza di cinghiali nelle aree urbane con particolare riferimento ai grandi centri abitati;

all'articolo 5, apportare le opportune modifiche affinché venga prevista idonea copertura finanziaria atta a garantire tempestività ed efficacia alle azioni da adottare per affrontare l'emergenza, sia in termini di funzionalità della struttura commissariale, che in termini di indennizzi economici e di ristoro.

### **NUOVO SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2533**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il disegno di legge in titolo reca un complesso di misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA);

ricordato che:

nelle Regioni Piemonte e Liguria, dal 7 gennaio 2022, è stata accertata nelle popolazioni di cinghiali la presenza della PSA, con un numero di casi confermati pari a 46 alla data del 28 febbraio 2022, e che la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici, spesso in modo letale;

considerato che:

l'articolo 1, prevede l'adozione di piani regionali o delle province relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini da allevamento e nei cinghiali e definisce le procedure e le competenze per l'attuazione dei medesimi piani, ivi comprese le attività relative agli animali abbattuti, e demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli;

i piani regionali, ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 1, sono adottati previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina. Tali pareri devono essere resi entro venti giorni dalla richiesta dell'ente territoriale. Il medesimo comma, in considerazione dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale, esclude che i piani in oggetto siano sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale; resta fermo il rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di valutazione ambientale;

il comma 1, dell'articolo 2, prevede la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della PSA. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie.

i compiti del Commissario straordinario, ai sensi del comma 2, sono i seguenti: a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1; b) verifica la regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;

per l'esercizio dei propri compiti, ai sensi del comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali, istituito presso il Ministero della salute; l'Unità è allo scopo integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica; Il Commissario straordinario si avvale altresì degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle pubbliche amministrazioni indicate dal comma 5;

il comma 6 prevede che il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni al medesimo attribuite dall'articolo in esame e al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, possa adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e alle singole regioni di volta in volta interessate;

il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici mesi, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (emanato secondo la medesima procedura prevista per il decreto di nomina) per un ulteriore periodo di dodici mesi (comma 7). Sull'attività del Commissario, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato riferisce periodicamente al Parlamento;

l'articolo 3, prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento di tale obbligo;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

nel titolo del disegno di legge in esame sostituire le parole: " per arrestare la diffusione", con le seguenti: " per la gestione, il controllo e l'eradicazione " ;

all'articolo 1, comma 1, tra gli interventi adottati con lo strumento dei piani regionali è necessario vengano inclusi i seguenti aspetti: a) un piano di gestione della popolazione dei cinghiali; b)

l'organizzazione delle attività venatorie nell'ambito dei territori ricadenti nella zona infetta e nella cosiddetta zona *buffer*; c) la gestione straordinaria dei suidi di allevamento e delle relative carni; d) campagne di informazione al pubblico attraverso la realizzazione e il posizionamento di adeguata cartellonistica nelle aree coinvolte; e) l'organizzazione di specifiche attività di formazione per tutti i soggetti fruitori dell'ambiente, ivi inclusi gli agricoltori, gli allevatori e i cacciatori; f) la regolamentazione delle varie attività, ivi incluse quelle di outdoor nelle zone infette ed in quelle di protezione attiva;

all'articolo 2, è necessario che vengano riconosciuti al Commissario straordinario i poteri idonei all'esercizio urgente delle funzioni attribuitegli;

al Commissario straordinario deve essere altresì riconosciuto il coordinamento dell'Unità centrale di crisi e la gestione dei rapporti con ANAS, società autostrade per l'Italia, e con tutti gli altri soggetti gestori o proprietari delle reti o tratti stradali sui quali si compiranno gli interventi necessari alla gestione dell'emergenza, anche con l'eventuale coinvolgimento della protezione civile;

il Commissario promuove iniziative tese ad evitare la presenza di cinghiali nelle aree urbane con particolare riferimento ai grandi centri abitati;

all'articolo 5, apportare le opportune modifiche affinché venga prevista idonea copertura finanziaria atta a garantire tempestività ed efficacia alle azioni da adottare per affrontare l'emergenza, sia in termini di funzionalità della struttura commissariale, che in termini di indennizzi economici e di ristoro.

## 1.3.2.1.49. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 288 (ant.) del 09/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MERCLEDÌ 9 MARZO 2022  
**288ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2533\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)**

(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), che osserva che il dibattito svolto nella seduta di ieri potrebbe aver introdotto elementi divisivi sul piano politico e rileva contestualmente che presso la Commissione di merito l'*iter* del disegno di legge in titolo non appare comunque prossimo alla conclusione. Invita pertanto la Presidenza e la Commissione a valutare un rinvio dell'esame del disegno di legge alla prossima settimana, al fine di verificare ulteriormente la possibilità di pervenire all'approvazione di uno schema di parere ampiamente condiviso.

Il relatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az) concorda con l'opportunità di un rinvio dell'esame del disegno di legge.

La [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2392) *Vilma MORONESE ed altri. - Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano***

(Discussione e rinvio)

Introduce la discussione il relatore [FERRAZZI](#) (PD), osservando che il disegno di legge in titolo pone rimedio ad una rilevante lacuna normativa, che ha rappresentato tra l'altro una delle cause determinanti di una gravissima situazione ambientale - prodottasi inizialmente nella regione Veneto - legata agli sversamenti delle sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS), con conseguente inquinamento delle acque destinate al consumo umano.

La vicenda, stigmatizzata con termini di eccezionale allarme anche da un Alto commissario delle Nazioni unite e che ha dato luogo altresì a procedimenti penali nell'area del vicentino (tutt'ora in corso), è stata altresì all'attenzione della Commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, che ha prodotto sul punto un documento approvato all'unanimità.

Nel predetto documento è emersa la conclamata inadeguatezza della normativa nazionale - cui le norme introdotte a livello regionale non possono strutturalmente supplire (stante l'esclusiva competenza statale disposta del decreto legislativo n. 152 del 2006) - ed a cui è necessario porre rimedio con la fissazione di limiti precisi e stringenti allo sversamento di queste sostanze inquinanti. In particolare, nelle acque destinate al consumo umano tale limite dovrebbe essere addirittura pari a zero, stanti le gravi conseguenze che si possono produrre a livello sanitario (ad esempio patologie tiroidee ed alterazioni scheletriche). Ma la problematica ben potrebbe riguardare anche l'acqua destinata ai consumi agricoli, considerato l'alto tasso di assorbimento di queste sostanze da parte degli organismi vegetali.

Appare pertanto più che opportuno procedere con l'introduzione, a livello nazionale, di limiti stringenti al fine assicurare i presupposti normativi necessari per intervenire con adeguata efficacia sulla situazione prodottasi in Veneto ed evitare, in generale, il ripetersi in futuro di situazioni analoghe.

La presidente [MORONESE](#) ipotizza lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il relatore [FERRAZZI](#) (PD) si associa alla proposta della Presidente.

La presidente [MORONESE](#) propone quindi di fissare per martedì 15 marzo, alle ore 12, il termine per presentare eventuali proposte di audizione di cui il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione del relativo calendario.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [PAVANELLI](#) (M5S) domanda se l'audizione del ministro Cingolani, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 1055 (Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021"), che avrebbe dovuto aver luogo alla fine del mese scorso e che venne successivamente rinviata, sarà nuovamente effettuata.

Con riferimento quindi al testo unificato dei disegni di legge nn. 1131 e connessi, relativo alla rigenerazione urbana e fatto recentemente oggetto di una relazione tecnica negativa da parte della Ragioneria generale dello Stato, domanda se sia possibile udire il ministro Giovannini sul punto.



La presidente [MORONESE](#) precisa che l'audizione del ministro Cingolani avrà luogo nel pomeriggio della giornata di domani.

Relativamente al secondo quesito posto dalla senatrice Pavanelli, osserva che nel corso dei lavori sui disegni di legge in materia di rigenerazione urbana il Ministero delle infrastrutture in rappresentanza del Governo è stato costantemente presente. È pertanto possibile interloquire in quella sede con l'Esecutivo.

Ad avviso del senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), peraltro, non sarebbe opportuna un'interlocuzione limitata al solo Ministero delle infrastrutture, in quanto la questione riguarda soprattutto aspetti tecnici di natura squisitamente finanziaria.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*), correlatore sul testo unificato in questione, manifesta anch'egli perplessità su un'interlocuzione con i soli rappresentanti del Ministero delle infrastrutture nel momento in cui sono in corso contatti fra questo e la Ragioneria generale dello Stato per superare le problematiche emerse in sede tecnica, anche se potrebbe comunque valutarsi l'opportunità di un'iniziativa parlamentare volta a ribadire la forte valenza politica che la Commissione attribuisce al testo unificato.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) si associa a quanto poc'anzi osservato dal senatore Mirabelli.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*), nell'associarsi, del pari, alle osservazioni del senatore Mirabelli, si pone in senso fortemente critico sulle conclusioni espresse dalla Ragioneria generale dello Stato.

Anche la senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*) concorda con quanto evidenziato dal senatore Mirabelli, sottolineando la valenza politica del testo unificato assunto dalla Commissione a base dei propri lavori.

La presidente [MORONESE](#), preso atto di quanto emerso nel dibattito, propone di attendere le risultanze dei lavori in corso tra i Dicasteri delle Infrastrutture e dell'Economia. Qualora in quella sede non si riescano a superare le contrarietà espresse in sede tecnica dalla Ragioneria generale dello Stato, verrà convocato un apposito Ufficio di Presidenza per decidere la linea da seguire.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

# 1.3.2.1.50. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 290 (pom.) del 15/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MARTEDÌ 15 MARZO 2022**  
**290ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**IN SEDE REDIGENTE**

**(2392) Vilma MORONESE ed altri. - Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 marzo.

La presidente **MORONESE** comunica che sono pervenute le richieste di audizione, il termine per la presentazione delle quali scadeva oggi, alle ore 12.

Il relatore **FERRAZZI** (PD) si riserva di organizzare lo svolgimento delle audizioni, come convenuto nella seduta dello scorso 8 marzo, e di comunicare le sue determinazioni al riguardo nelle prossime sedute.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**IN SEDE REFERENTE**

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e**

***complessi edilizi storici***

***(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

La presidente [MORONESE](#) comunica che è pervenuto il parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

***IN SEDE CONSULTIVA***

***(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)***

(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite. Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az) propone un breve rinvio del seguito dell'esame.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, la [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

# 1.3.2.1.51. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 309 (pom.) del 10/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022**  
**309ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1571-B) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 maggio.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che sono pervenuti i pareri della 1ª Commissione permanente (non ostativo), della 5ª Commissione permanente (non ostativo), della 10ª Commissione permanente (favorevole) e della 14ª Commissione permanente (non ostativo). Sono invece decorsi i termini regolamentari per l'espressione del parere della 8ª Commissione permanente.

La presidente [MORONESE](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, la discussione e le deliberazioni saranno limitate soltanto alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Senza discussione, previa verifica del prescritto numero dei senatori, sono quindi separatamente posti ai voti e approvati gli articoli 1 e 2.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che non sono state apportate modificazioni agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Fa poi presente che, non essendo stati presentati emendamenti volti a reintrodurlo, si intende confermata la soppressione dell'articolo 12 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

Non essendo state altresì apportate modificazioni agli articoli 13, 14, 15 e 16 - corrispondenti agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del testo approvato da Senato - avverte quindi che si passerà all'esame

dell'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

La relatrice [LA MURA](#) (*CAL-A-PC-IdV*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno e aggiunge ad esso la propria firma.

Il sottosegretario Ilaria FONTANA accoglie a nome del Governo l'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, la Commissione, all'unanimità, conferisce infine mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 1571-B, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

**[\(2392\)](#) *Vilma MORONESE e altri. - Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 maggio.

La [PRESIDENTE](#) avverte che è a disposizione dei senatori il materiale trasmesso dal Comandante in capo del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, relativo alla discussione del disegno di legge in titolo.

Ricorda che, trattandosi di materiale concernente l'audizione svolta in seduta segreta lo scorso 4 maggio, tale materiale potrà essere consultato soltanto dai componenti della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(1131\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***

**[\(1302\)](#) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***

**[\(1943\)](#) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***

**[\(1981\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***

**[\(2292\)](#) *Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici***

**[\(2297\)](#) *Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 marzo.

Interviene il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) il quale ricorda che l'esame dei disegni di legge in titolo si è, di fatto, interrotto dopo che lo scorso 1° marzo era stato comunicato che la Ragioneria generale dello Stato aveva verificato negativamente la relazione tecnica elaborata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul testo unificato predisposto per i disegni di legge medesimi e da ultimo assunto a base dell'esame. Fa quindi presente che, successivamente, ha avuto luogo fra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell'economia e delle finanze un'interlocuzione proficua all'esito della quale parrebbero in via di superamento le problematiche in

precedenza emerse.

Auspica che tutti i Gruppi possano attivarsi in modo convergente per consentire quanto prima la ripresa dei lavori sul predetto testo unificato, frutto di una ampia convergenza politica, al fine di consentire il varo definitivo di un intervento normativo indubbiamente atteso dal Paese.

La presidente [MORONESE](#) concorda con l'auspicio formulato dal senatore Ferrazzi e, non essendovi ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(2560) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001***, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 maggio.

Interviene il senatore [FERRAZZI](#) (PD) il quale chiede, in primo luogo, alcuni chiarimenti relativamente alla circostanza che l'autorizzazione alla ratifica della convenzione in titolo è ancora all'esame del Parlamento a più di vent'anni dalla firma della medesima. In secondo luogo il senatore richiama l'attenzione sul fatto che gli allegati alla predetta convenzione non considerano i PFAS fra le sostanze oggetto della medesima. A tale riguardo si interroga su quali iniziative potrebbero essere assunte al fine di porre rimedio a quella che è, a suo avviso, una non condivisibile omissione.

La presidente [MORONESE](#) fa presente che il testo della Convenzione non è suscettibile di modifica nel corso del procedimento legislativo avente ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica e l'adozione del relativo ordine di esecuzione. L'unica possibilità che potrebbe, a suo avviso, essere valutata è quella di un ordine del giorno che impegni il Governo ad attivarsi in sede internazionale per adottare, nell'esercizio delle competenze al Governo medesimo riservate, una modifica degli allegati alla Convenzione.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) condivide le considerazioni svolte dalla Presidente che gli appaiono, peraltro, coerenti con le previsioni specificamente contenute nell'articolo 8 della Convenzione in titolo.

La relatrice [L'ABBATE](#) (M5S) fa presente di non essere in grado di fornire elementi specifici sui tempi dell'autorizzazione alla ratifica della Convenzione in titolo e auspica che tali chiarimenti possano essere forniti dal Governo nell'ulteriore corso dell'esame.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

***(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*** (Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [PAVANELLI](#) (M5S) illustra il disegno di legge che reca la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Per i profili di interesse, l'articolo 7 reca ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza. Esso prevede in particolare, al comma 1, lettera c), che le risorse residue e non impegnate del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", della Missione 1 - Componente 1, del PNRR, pari a 48,1 milioni di euro, siano destinate al conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nonché alla realizzazione di un Portale di progetto e di una Unità centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica. Il comma 2 dell'articolo reca poi norme in materia di potenziamento amministrativo dei piccoli comuni. Si differisce al 30 luglio 2022 il termine entro cui i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti - ai fini delle assunzioni di personale con contratto a tempo determinato in possesso di specifiche professionalità in relazione all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR - sono tenuti a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.

L'articolo 9 disciplina i contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia e la proroga delle assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica. Il comma 2 in particolare differisce, dal triennio 2019-2021 al triennio 2021-2023, il termine entro cui procedere alle assunzioni di 350 unità di personale non dirigenziale, presso il Ministero della transizione ecologica, fissato dall'articolo 1, comma 317, della legge di bilancio per il 2019 (Legge n. 145 del 2018).

L'articolo 10 consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento, da parte di amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, inclusi le regioni e gli enti locali, di incarichi retribuiti di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni; si specificano, relativamente alle procedure per l'affidamento di un appalto o di una concessione pubblici, le tipologie di incarico che possono rientrare nella suddetta deroga transitoria. Si stabiliscono poi modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche: l'articolo 10, commi 3 e 4, estende infatti ai soggetti attuatori di interventi previsti dal PNRR le modalità speciali - disciplinate dalla normativa vigente e già utilizzabili dalle amministrazioni titolari dei suddetti progetti - volte ad accelerare le procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato nonché per il conferimento di incarichi di collaborazione. Inoltre prevede che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere alle suddette modalità speciali anche al di fuori degli interventi attuativi del Piano medesimo non solo per il reclutamento di personale a tempo determinato, ma anche per il conferimento di incarichi professionali.

L'articolo 11 reca norme per il potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione, stabilendo che le risorse finanziarie indicate possano essere destinate alla stipula di contratti di collaborazione con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato, con contratti che non possono superare la durata di trentasei mesi né la soglia massima della remunerazione stabilita dal regolamento dell'Agenzia per la coesione territoriale.

L'articolo 16 autorizza il Ministero dell'interno ad assumere 20 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, da assegnare alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali relativi ai progetti previsti dal PNRR. Il comma 2 della norma prevede che all'onere, pari a 450.000 euro per il 2022 e a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provveda a valere sulle somme assegnate ai comuni (dal 2021 al 2034) dall'art. 1, comma 42, della legge n. 160 del 2019 (bilancio per il 2020); si rammenta che tali somme sono destinate ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

L'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie, di 2 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale, nell'ambito della Missione 5 del PNRR "Inclusione e Coesione", la cui Componente 3 è denominata "Interventi speciali per la coesione territoriale" e mira al



conseguimento di una serie di obiettivi tra cui il rafforzamento della Strategia nazionale per le aree interne.

Il Capo III (articoli da 23 a 27) concentra le disposizioni di interesse ambientale, recando misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute.

L'articolo 23, ai commi 1-3, reca disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili. I commi in parola mirano a promuovere la produzione e l'impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili; si esonera il consumo di energia elettrica prodotta da idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali di sistema per l'energia elettrica. Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica la definizione dei casi e delle condizioni tecniche di dettaglio per l'applicazione del comma 1 nonché delle modalità di attuazione del medesimo comma da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il comma 3 esclude inoltre l'idrogeno dal regime di accise previsto dalla legislazione vigente.

Il comma 4 dell'articolo 23 reca modifiche all'articolo 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua.

Il comma 5 dell'articolo 23 reca infine modifiche agli articoli 57 e 250 del Codice ambiente intervenendo in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino. Si dispone che, in materia di approvazione dei piani di bacino, la Conferenza Stato-Regioni pronunci il proprio parere entro il limite temporale di trenta giorni, termine decorso il quale si procede anche in mancanza di tale parere. Si estende anche alle Autorità di bacino distrettuali quanto previsto dal comma 1-bis all'articolo 250 del Codice dell'Ambiente, che consente a talune regioni, province autonome ed enti locali territoriali di avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di società *in house* del MITE, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, ampliando inoltre il novero delle finalità in vista delle quali l'esercizio di tale facoltà risulta consentito, ed inserendo nella norma novellata anche gli scopi di accelerazione degli interventi di tutela del territorio e delle acque.

L'articolo 24 reca norme per il potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA. Il comma 1 prevede che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sia finalizzato anche alla corretta attuazione delle misure del PNRR in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle medesime agevolazioni fiscali. Si prevede, inoltre, che sulla base delle informazioni acquisite, l'ENEA invii una relazione al Ministero della transizione ecologica - in luogo del Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalla norma vigente prima dell'emanazione del presente decreto - nonché al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome. I commi 2 e 3 recano disposizioni concernenti l'istituzione della figura del Direttore generale presso l'ENEA.

L'articolo 25 interviene in materia di obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti. Si modifica il Codice dell'ambiente, al fine di introdurre il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, nei piani regionali di gestione dei rifiuti, escludendolo perciò dall'ambito disciplinato nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR). Si prevede, altresì, che la redazione del suddetto piano sarà effettuata in conformità alle linee guida, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione con apposito D.P.C.M.

L'articolo 26, composto da due commi, reca disposizioni volte a fornire il necessario supporto tecnico operativo per l'attuazione delle misure del PNRR di competenza del MITE. A tale riguardo, al comma 1 si prevede l'istituzione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del MITE; al comma 2 è indicata la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, indicati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

L'articolo 27 prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e

climatici ("SNPS"). Tale Sistema è inteso, ai sensi dei commi 1 e 2, a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici; le attività del Sistema si svolgono anche mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) - di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 - e devono fare particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità. I commi 3 e 4 individuano, rispettivamente, le funzioni del Sistema ed i soggetti che ne fanno parte, mentre i commi 5 e 6 demandano ad atti secondari la determinazione dei relativi compiti dei soggetti, la definizione delle modalità di interazione tra lo SNPS e lo SNPA e l'istituzione di una cabina di regia unica. I commi da 7 a 9 recano norme finanziarie e organizzative.

L'articolo 30 reca il riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale, mentre il successivo articolo 31 disciplina la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali.

L'articolo 33, che reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti, in attuazione della riforma prevista dal PNRR per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di *cold ironing* e considera di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità e urgenza i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti, nonché le opere e le infrastrutture connesse e prevede per tali interventi il rilascio di un'autorizzazione unica da parte della regione, all'esito di una conferenza di servizi, con tempi ridotti. L'articolo 35 reca norme in materia di procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza; si specifica che le previsioni dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano anche agli investimenti articolati per lotti funzionali.

L'articolo 36 prevede che per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni.

L'articolo 37 introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali ed estende il credito d'imposta per gli investimenti in tali zone all'acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti. Il comma 2 stanziava, inoltre, la somma complessiva di 250 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per rafforzare la struttura produttiva delle ZES mediante lo strumento agevolativo dei "Contratti di sviluppo"; si rammenta che lo strumento dei Contratti di Sviluppo risulta finalizzato al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale nonché della tutela ambientale.

L'articolo 40, recante norme sul Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici, al comma 1 dispone che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia, il Ministro del turismo possa avvalersi del Commissario Straordinario del Governo nominato al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, apportando una serie di novelle ai commi 420-441 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022). Nell'ambito dell'articolo 47, che introduce una serie di disposizioni volte ad assicurare l'effettiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione, si tratta, tra gli altri, dell'estensione dei casi in cui è possibile procedere ad acquisti e affidamenti di contratti in deroga alla normativa vigente (comma 2), nonché di modifiche al concorso di progettazione previsto per la realizzazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. inerente il "Piano di sostituzione di edifici scolastici e di qualificazione energetica".

La presidente [MORONESE](#) fissa alle ore 12 di mercoledì 18 maggio 2022 il termine per la presentazione di eventuali osservazioni, delle quali la relatrice potrà tenere conto ai fini della

predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento rinvia infine il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

# 1.3.2.1.52. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 315 (pom.) del 15/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2022

**315ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*

MORONESE

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 maggio.

La PRESIDENTE comunica che - all'esito dell'interlocuzione che ha avuto luogo fra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell'economia e delle finanze - risulterebbero superati i profili problematici in ragione dei quali la Ragioneria generale dello Stato aveva verificato negativamente la Relazione tecnica relativa al testo unificato da ultimo assunto a base dell'esame.

Pertanto, verosimilmente a breve, sarà possibile riprendere l'esame dei disegni di legge in titolo. A tal fine la Presidente invita a far pervenire quanto prima all'Ufficio di Segreteria della Commissione eventuali riformulazioni, ivi incluse quelle ipotizzate in sede di espressione dei pareri nella seduta del 22 febbraio scorso.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La PRESIDENTE decide di sospendere brevemente la seduta.

*La seduta sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LXXXVI, n. 5) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022**

**(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021**

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5. Disgiunzione dell'esame. Seguito dell'esame del Doc. LXXXVI, n. 5 e rinvio)

La PRESIDENTE, facente funzioni di relatrice, formula una proposta di parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

Il relatore [FERRAZZI](#) (PD) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVI, n. 5, pubblicato in allegato.

La [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,24*

La [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, decide di togliere la seduta e rinvia il seguito dell'esame del Doc. LXXXVI, n. 5.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

#### SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 5

La 13a Commissione permanente, esaminato, per quanto di competenza, il documento in titolo, considerato che:

l'industria dell'automobile è uno dei fiori all'occhiello dell'industria italiana e rappresenta un'importante quota del prodotto interno lordo. Il comparto auto, nel 2019, ha fatturato circa 93 miliardi di euro, pari al 5,6 per cento del prodotto interno lordo. Secondo gli ultimi dati dell'Anfia, tra attività dirette e indirette, il comparto è costituito da oltre 5.500 imprese e impiega circa 274.000 addetti, il 7 per cento della forza lavoro del manifatturiero italiano. In tale contesto, la filiera italiana della componentistica dell'industria automobilistica è costituita da più di 2.000 imprese e impiega più di 150.000 dipendenti. Con l'indotto, il settore dà lavoro a circa un milione di persone; con la transizione industriale dell'auto si potranno creare molti più posti di lavoro rispetto a quelli che si perderanno con la fine dell'endotermico. In tale contesto, la trasformazione industriale dell'auto darà il via ad una svolta generale dell'industria. L'industria dell'auto infatti, a motivo dei grandi volumi prodotti, abbatte i costi favorendo la democratizzazione delle tecnologie. È evidente che tale trasformazione ha bisogno di tempo e va accompagnata. Per questo motivo il Parlamento europeo con il voto dell'8 giugno 2022 ha previsto il divieto a partire dal 2035 della vendita dei veicoli che emettono CO<sub>2</sub>, vietando da quella data la commercializzazione sul territorio europeo delle vetture ad alimentazione diesel, benzina e gpl, nonché delle auto ibride, che non saranno ad emissioni zero, obbligando le case automobilistiche a ridurre le emissioni medie del loro parco auto del 15% nel 2025 (rispetto ai dati del 2021), del 55% nel 2030 e del 100% nel 2035 e prevedendo inoltre alcune deroghe al 2036 per l'azzeramento delle emissioni per chi produce un numero di auto compreso tra mille e 10mila l'anno e tra mille e 22mila nel caso di veicoli commerciali leggeri; il Governo italiano, per la transizione dell'automobile, ha stanziato ingenti risorse e, a tal fine, l'Italia deve recuperare il tempo perduto, investendo in innovazione e puntando sulla mobilità elettrica. L'Italia è infatti l'unico grande paese europeo privo di un produttore nazionale in questa tipologia di alimentazione. Si deve investire per valorizzare le competenze e i lavoratori anche nel settore della componentistica, investire in semiconduttori, *software*, batterie, *gigafactory*, tenere insieme transizione ecologica e digitale;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo nella fase transitoria rispetto alla scadenza del 2035 se ritiene necessario non trascurare nuove possibili soluzioni, come l'utilizzo di carburanti sintetici, dei *low carbon fuels* e dei biocarburanti allo scopo di accompagnare anche le filiere connesse a quelle dell'automobile, come il comparto petrolchimico e della raffinazione;
- b) in tale contesto, valuti il governo se ritiene inoltre necessario attivarsi nelle sedi istituzionali europee, per sostenere e valorizzare l'industria automobilistica e relativa componentistica, intese come un comparto strategico dell'Unione europea, con politiche e risorse aggiuntive rispetto a quelle finora stanziate, promuovendo altresì proposte che consentano di implementare processi di ricerca e sviluppo favorendo la riconversione degli impianti delle aziende nei settori del *powertrain* tradizionale ed incentivando contestualmente realtà dalle forti potenzialità come start-up e spin-off che già operano nei settori di guida autonoma, motori elettrici, connettività, batterie e *fuelcells* e rafforzare i consorzi per il ritiro e lo smaltimento delle batterie elettriche delle automobili in un momento in cui terminano

il loro ciclo di vita;

c) è infine auspicabile che il Governo italiano interpreti in chiave europea l'esigenza di dare esecuzione agli interventi nei tempi previsti, sostenendo le procedure autorizzative per lo sviluppo e la diffusione di infrastrutture per le energie rinnovabili e rivedere le linee guida in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia, allo scopo di assicurare coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione posti dalla misura *Fit-for-55*.

# 1.3.2.1.53. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 323 (pom.) del 12/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MARTEDÌ 12 LUGLIO 2022**  
**323ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è convenuto che, dati i tempi concretamente disponibili, non vi sono le condizioni per l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, appena trasmesso dalla Camera dei deputati (A.S. 2668).

Si è altresì convenuto di verificare con la Presidenza della 10ª Commissione la possibilità di avviare, a partire dalla prossima settimana, l'esame ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento dei seguenti atti: COM(2022) 230 definitivo, COM(2022) 231 definitivo e C(2022) 3300 final.

Prende atto la Commissione.

## *IN SEDE REFERENTE*

[\(1131\)](#) **FERRAZZI e altri.** - *Misure per la rigenerazione urbana*

[\(1302\)](#) **Luisa ANGRISANI e altri.** - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\)](#) **Paola NUGNES.** - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\)](#) **BRIZIARELLI e altri.** - *Norme per la rigenerazione urbana*

[\(2292\)](#) **Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

[\(2297\)](#) **Nadia GINETTI.** - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)



Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 giugno.

La [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati dai relatori gli emendamenti 1.1000, 3.1000, 3.2000, 3.3000, 4.1000, 4.2000, 5.1000, 7.1000, 7.2000, 9.1000, 10.1000, 11.1000, 13.1000 e 14.1000, pubblicati in allegato.

Fissa poi a mercoledì 13 luglio 2022, alle ore 19, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti ad essi relativi.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,35.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2651) Delega al Governo per la riforma fiscale**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento in titolo, recante la delega al Governo per la riforma fiscale. A tale riguardo rammenta che, nel Documento di economia e finanza 2022, il Governo ha precisato di aver avviato un percorso di riforma del sistema fiscale che dovrà accompagnare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tale riforma, che non è quindi parte integrante del Piano, costituisce una delle "riforme di accompagnamento" menzionate dal PNRR medesimo. La necessità di una riforma fiscale figurava già, peraltro, nelle Raccomandazioni specifiche rivolte all'Italia dall'Unione europea nel 2019.

Per quanto riguarda l'articolato, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando anzitutto principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa revisione. Si tratta, oltre che dei principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione e del diritto dell'Unione Europea, dei seguenti principi e criteri direttivi, integrati ed emendati nel corso dell'esame alla Camera dei deputati: a) stimolare la crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione; b) razionalizzare e semplificare il sistema tributario, anche con riferimento agli adempimenti - dichiarativi e di versamento - a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale; c) preservare la progressività del sistema tributario e garantire il rispetto del principio di equità orizzontale; d) ridurre l'evasione e l'elusione fiscali; e) garantire il rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali; f) razionalizzare le sanzioni amministrative, garantendone la gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, con particolare attenzione alle violazioni formali o meramente formali.

L'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi.

L'articolo 3 reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa, facendo in particolare riferimento alla semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili, alla revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal

conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei, nonché alla tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale.

Per quanto concerne i profili di interesse della 13ª Commissione, si segnala in particolare che l'articolo 4 del disegno di legge introduce i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi (accise). L'articolo prevede, tra l'altro, che nell'attuazione della delega il Governo adegui le strutture e le aliquote della tassazione indiretta sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica in modo tale da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, oltreché, come precisato con una modifica introdotta alla Camera dei deputati, di promuovere uno sviluppo sostenibile, ed in coerenza con lo *European Green Deal* e la disciplina europea armonizzata dell'accisa.

L'articolo 5 delega poi il Governo a emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale superamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive - Irap, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario.

Si segnala, sempre per i profili di interesse, l'articolo 6, che reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a modificare il sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili. A tale riguardo, in ordine alla modifica della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, si fa riferimento al corretto classamento delle seguenti fattispecie: gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita; i terreni edificabili accatastrati come agricoli; gli immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività. La norma indica i principi e i criteri direttivi che dovranno essere utilizzati per l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026. La disposizione specifica che tali informazioni non dovranno essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali né per la determinazione di agevolazioni e benefici sociali. Per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente, si dovrà indicare un'ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri già previsti in materia di tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane. Tale rendita, ove risultasse necessario, viene determinata anche tenendo conto dell'articolazione del territorio comunale, della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario. Si dovranno altresì prevedere adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario degli immobili aventi specifico interesse storico o culturale, come individuati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in considerazione della maggiore onerosità degli interventi di manutenzione o conservazione.

L'articolo 7 contiene poi i principi e i criteri direttivi che devono guidare il Governo nella riforma della fiscalità locale, sia nella sua componente personale, sia nella componente immobiliare. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato inoltre introdotto il principio di parziale territorializzazione di una quota parte delle imposte provenienti dai regimi forfettari e dal nuovo regime di transizione dal regime forfettario. Con riferimento alla fiscalità immobiliare si prevede che possa essere rivisto l'attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.

L'articolo 8 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a introdurre alcune modifiche

al sistema nazionale della riscossione. La norma prevede, tra l'altro, la definizione di nuovi obiettivi legati ai risultati, una revisione dell'attuale disciplina del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione, l'incremento dell'uso di tecnologie innovative e dell'interoperabilità dei sistemi informativi, il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'Agente nazionale della riscossione all'Agenzia delle entrate.

L'articolo 9 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria.

Infine, l'articolo 10 reca le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalle norme di delega e le relative coperture finanziarie. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato precisato che non deve comunque derivare dalle nuove disposizioni un incremento della pressione tributaria rispetto a quella derivante dall'applicazione della legislazione vigente.

La presidente [MORONESE](#) fissa quindi alle ore 18 di giovedì 14 luglio 2022 il termine per la presentazione di eventuali osservazioni, delle quali la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Si apre il dibattito.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [1131](#), [1302](#), [1943](#), [1981](#), [2292](#), [2297](#) NT2

Art. 1

**1.1000**

I RELATORI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi intermedi e finali del PNRR, le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai progetti finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021»

Art. 3

**3.1000**

I RELATORI

*Al comma 3, lettera b), sostituire la parola "individuano" con le seguenti: "possono individuare, in coerenza con gli equilibri di bilancio,".*

**3.2000**

I RELATORI

*Al comma 4, lettera e) sostituire la parola "definiscono" con le seguenti "possono definire, in coerenza con gli equilibri di bilancio,"*

**3.3000**

I RELATORI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le attività previste dai commi 3, 4 e 5 della presente disposizione sono effettuate nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 4

#### **4.1000**

I RELATORI

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli interventi inseriti nel Programma sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), laddove previsto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.».*

#### **4.2000**

I RELATORI

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole "sistema di monitoraggio" aggiungere le seguenti: "che per le opere pubbliche è quello previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229".*

Art. 5

#### **5.1000**

I RELATORI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Le attività previste dalla presente disposizione sono effettuate nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»*

Art. 7

#### **7.1000**

I RELATORI

*Al comma 1, dopo le parole:« sono consentiti» aggiungere le seguenti:«, assicurando il rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, »*

#### **7.2000**

I RELATORI

*All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3, sostituire le parole "di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c)" con le seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b)";*

*b) al comma 7, sopprimere il secondo periodo;*

*c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Gli interventi approvati ai sensi dei commi 5, 6, 7 successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere esentati dalle determinazioni stabilite ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera d-ter, del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno del 2001, n. 380. Agli interventi privati di rigenerazione di cui al comma 5 del presente articolo, la disposizione di cui al precedente periodo si applica esclusivamente agli interventi che non risultano già destinatari di contributi e/o risorse sulla base di altra normativa regionale, nazionale o comunitaria.».*

Art. 9

#### **9.1000**

I RELATORI

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 10

#### **10.1000**

I RELATORI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*«Art. 10*

*(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)*

*1. Ai fini dell'attuazione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Fondo nazionale per*

la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025, 110 milioni di euro per l'anno 2026, 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana.

2. Le risorse del Fondo sono destinate in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nei Piani comunali di rigenerazione urbana, non destinatari di contributi o ulteriori finanziamenti previsti dalla legislazione regionale, nazionale o comunitaria, comprendendo tra le spese eligibili le seguenti:

- a) spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
- b) spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;
- c) spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico;
- d) oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili;
- e) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative;
- f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;
- g) spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
- h) spese per assistenza tecnica.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, su proposta del Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane (CIPU), previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri di riparto coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4 e degli indicatori in esso utilizzati, sono individuati:

- a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte da parte dei comuni di cui al comma 4, corredate da relativo cronoprogramma di attuazione;
- b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un progetto di rigenerazione urbana in una regione dell'Italia settentrionale, in una regione dell'Italia centrale e in una regione dell'Italia meridionale o in Sicilia o in Sardegna;
- c) i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 31 dicembre 2019, n. 160.

4. L'Alta Commissione di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 31 dicembre 2019, n. 160, provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'esame delle proposte presentate e, all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al comma 4, lett. c), un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

5. La realizzazione dell'intervento è verificata attraverso il Sistema di monitoraggio opere pubbliche della banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025, 110 milioni di euro per l'anno 2026, 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 si provvede:

- a) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante utilizzo del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

c) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento del piano strategico della mobilità sostenibile;

d) quanto a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

e) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2025, 70 milioni di euro per l'anno 2026 e 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e 240 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 444, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

Art. 11

### **11.1000**

I RELATORI

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 13

### **13.1000**

I RELATORI

*Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui al comma 1 e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, la relativa quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Qualora eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti da un decreto legislativo non trovino compensazione nell'ambito del medesimo decreto, il decreto è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore di un provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.».*

Art. 14

### **14.1000**

I RELATORI

*Sopprimere l'articolo.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**



## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1981  
**XVIII Legislatura**

---

Norme per la rigenerazione urbana

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 114 \(pom.\)](#)

20 aprile 2021

**Sottocomm. pareri**

[N. 239 \(pom.\)](#)

20 aprile 2021

[N. 242 \(ant.\)](#)

27 aprile 2021

[N. 310 \(pom.\)](#)

18 gennaio 2022

[N. 154 \(ant.\)](#)

3 febbraio 2022

**Sottocomm. pareri**

[N. 155 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2022

**Sottocomm. pareri**

[N. 156 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2022

**Sottocomm. pareri**

[N. 160 \(pom.\)](#)

8 marzo 2022

**Sottocomm. pareri**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 389 \(pom.\)](#)

13 aprile 2021

[N. 476 \(pom.\)](#)

16 novembre 2021

[N. 505 \(pom.\)](#)  
18 gennaio 2022

[N. 508 \(pom.\)](#)  
8 febbraio 2022

[N. 512 \(pom.\)](#)  
15 febbraio 2022

[N. 517 \(pom.\)](#)  
1 marzo 2022

[N. 564 \(pom.\)](#)  
14 giugno 2022

[N. 565 \(ant.\)](#)  
15 giugno 2022

[N. 572 \(pom.\)](#)  
21 giugno 2022

[N. 577 \(pom.\)](#)  
28 giugno 2022

[N. 578 \(ant.\)](#)  
29 giugno 2022

[N. 579 \(pom.\)](#)  
29 giugno 2022

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 237 \(ant.\)](#)  
5 maggio 2021

[N. 242 \(pom.\)](#)  
25 maggio 2021

[N. 243 \(ant.\)](#)  
26 maggio 2021

[N. 247 \(pom.\)](#)  
9 giugno 2021

[N. 256 \(pom.\)](#)  
6 luglio 2021

[N. 258 \(pom.\)](#)  
13 luglio 2021

[N. 264 \(ant.\)](#)  
28 luglio 2021

[N. 265 \(ant.\)](#)  
29 luglio 2021

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 231 \(pom.\)](#)  
11 maggio 2021

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 184 \(pom.\)](#)

23 marzo 2021

[N. 185 \(pom.\)](#)

30 marzo 2021

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 186 \(ant.\)](#)

31 marzo 2021

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 196 \(pom.\)](#)

5 maggio 2021

[N. 197 \(pom.\)](#)

11 maggio 2021

[N. 200 \(ant.\)](#)

26 maggio 2021

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 203 \(pom.\)](#)

15 giugno 2021

[N. 204 \(ant.\)](#)

16 giugno 2021

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 206 \(ant.\)](#)

23 giugno 2021

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 142 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

[N. 164 \(pom.\)](#)

23 marzo 2021

[N. 165 \(pom.\)](#)

30 marzo 2021

[N. 166 \(pom.\)](#)

7 aprile 2021

[N. 168 \(pom.\)](#)

13 aprile 2021

[N. 172 \(pom.\)](#)

27 aprile 2021

[N. 174 \(pom.\)](#)

4 maggio 2021

[N. 175 \(pom.\)](#)

11 maggio 2021

[N. 179 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

[N. 180 \(pom.\)](#)

8 giugno 2021

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 224 \(ant.\)](#)

25 marzo 2021

[N. 228 \(pom.\)](#)

14 aprile 2021

[N. 231 \(pom.\)](#)

4 maggio 2021

[N. 283 \(pom.\)](#)

9 febbraio 2022

[N. 284 \(pom.\)](#)

10 febbraio 2022

Commissione parlamentare questioni regionali

9 marzo 2022

(ant.)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 APRILE 2021  
114ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

**(1721-B)** *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2144)** *Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19* (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1957)** *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio*



**2017**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2131) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2168) *Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia***  
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- all'articolo 1, recante la proroga dell'efficacia della convenzione stipulata con la Compagnia italiana di navigazione (CIN S.p.A.) per il trasporto marittimo con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti fino alla conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio e comunque non oltre la data del 31 maggio 2021, atteso che il decreto-legge in esame è entrato in vigore il 1º aprile 2021 e che l'efficacia della convenzione era stata già prorogata fino al 28 febbraio 2021 dal decreto-legge 19 maggio 2021, n. 34, occorrerebbe definire la disciplina dei rapporti giuridici con CIN S.p.A. applicabili nel mese di marzo 2021.

La Sottocommissione conviene.

**(1131) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***

**(970) *Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***

**(985) *Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***

**(1302) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***

**(1943) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***

**(1981) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***

(Parere alla 13ª Commissione su testo unificato. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra il testo unificato ai disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, recante una serie di definizioni, sarebbe opportuno coordinare la definizione di cui alla lettera e) di «aree e complessi edilizi connotati da condizioni di degrado ambientale», con quella di cui

alla lettera c) di «aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio» nella quale si fa riferimento anche a problematiche ambientali;

- all'articolo 3, al comma 1, con riferimento alla composizione della Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, di cui si prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sarebbe opportuno specificare che i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono designati dalla Conferenza delle Regioni e che i rappresentanti dei comuni sono designati dall'ANCI; inoltre, sarebbe opportuno prevedere anche rappresentanti delle province e delle città metropolitane designati dall'UPI;
- all'articolo 4,
  - al comma 1, con riferimento al coinvolgimento degli enti territoriali nella procedura di adozione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, sarebbe necessario prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del parere previsto dalla norma;
  - si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione del comma 3, che prevede un possibile aggiornamento annuale con DPCM del Programma, con la previsione del comma 2 che stabilisce l'inserimento del Programma in apposito allegato al Documento di economia e finanza, unificando le disposizioni in un unico comma; si valuti altresì di chiarire se l'adozione del DPCM in senso di aggiornamento implichi comunque il coinvolgimento dei soggetti indicati dal comma 1 della disposizione, con particolare riferimento alla Conferenza unificata;
- all'articolo 5, al comma 2, si valuti di chiarire la fattispecie delle opere incongrue e delle relative demolizioni, di cui alla lettera d), valutandone l'inserimento nell'ambito delle definizioni recate dall'articolo 2;
- con riferimento all'articolo 7, che prevede la dichiarazione di "aree di interesse pubblico generale" - per gli effetti e le finalità del provvedimento in esame - si rileva come all'articolo 2 non risulti una corrispondente definizione, che sarebbe opportuno prevedere;
- all'articolo 12,
  - al comma 3, lettera d), si richiama quanto osservato all'articolo 5, comma 2, con riferimento alla fattispecie delle opere incongrue e delle relative demolizioni;
  - al comma 5, che prevede l'accordo di programma per l'approvazione del Piano che richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, si segnala l'opportunità di introdurre anche il riferimento alle città metropolitane, oltre che ai comuni, alle province e alle regioni;
- all'articolo 13, in tema di tutela dei beni culturali e dei centri storici, al comma 8, si invita a specificare che la disposizione ha ad oggetto i profili urbanistici e non la materia del turismo che, nel riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione è demandata alle regioni;
- all'articolo 15, al comma 1, si segnala che tra gli enti chiamati a disciplinare la partecipazione delle comunità locali nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana dovrebbero essere contemplate anche le province;
- all'articolo 26, che prevede l'obbligo per il consiglio comunale subentrante - a seguito della cessazione del mandato del sindaco ai sensi degli articoli 51 e 53 del TUEL - di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato, appare opportuno chiarire la definizione di "prevalenti", al fine di definire meglio il portato della disposizione anche alla luce di possibili contenziosi sul piano applicativo.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 239 (pom.) del 20/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 20 APRILE 2021**  
**239ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Scalfarotto e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

### **SULLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

Il **PRESIDENTE** comunica che la Corte costituzionale, con sentenza n. 48 del 2021, depositata lo scorso 26 marzo, ha rilevato la mancanza, nell'ordinamento, di una disciplina legislativa che assicuri l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali, quali i provvedimenti di ricasazione di liste o di incandidabilità, e ha perciò invitato il legislatore a porre in essere, al riguardo, un "necessario intervento".

Poiché non si tratta di una sentenza declaratoria di illegittimità costituzionale, ma in parte di inammissibilità e in parte di rigetto, non è stata assegnata alle Commissioni competenti, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, che si riferisce solo alle prime. In considerazione della rilevanza della materia e dell'inequivocabilità del monito contenuto nella decisione, rende noto di aver sottoposto al Presidente del Senato l'opportunità di assegnarla ugualmente alla Commissione Affari costituzionali ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 139.

Ricorda, infine, che l'esame della sentenza potrà portare a un atto di indirizzo oppure favorire un'iniziativa legislativa.

### **SUL CONFLITTO DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2167 DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE N. 44 DEL 2021**

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione giustizia, lo scorso 13 aprile, ha sollevato una questione di competenza sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 44 del 2021, chiedendo al Presidente del Senato la riassegnazione in sede di commissioni 1ª e 2ª riunite.

Interpellato per le vie brevi, comunica di aver manifestato, alla luce dei numerosi precedenti, la sua contrarietà alla riassegnazione. Il Presidente del Senato, con lettera del 14 aprile, ha confermato l'assegnazione alla sola 1ª Commissione, invitando a dare tutto il rilievo possibile al parere che sarà

espresso dalla Commissione giustizia, in ragione della rilevanza che alcune disposizioni del provvedimento rivestono per le sue competenze: un invito che ritiene pienamente condivisibile.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ( [n. COM\(2021\) 130 definitivo](#) )**

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ( [n. COM\(2021\) 140 definitivo](#) )**

(Parere alla 12ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che questa mattina si sono svolte le ulteriori audizioni sul correlato Affare assegnato sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2. La 14ª Commissione ha già espresso il parere di sussidiarietà e proporzionalità.

La relattrice [MANTOVANI](#) (M5S) comunica che a breve, anche sulla base delle risultanze delle audizioni, presenterà uno schema di parere.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si sono svolte le audizioni.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) nota come rimanga da sentire, con riferimento all'articolo 10 e come richiesto, tra gli altri, anche dal proprio Gruppo, il Dipartimento della funzione pubblica.

Il presidente [PARRINI](#) propone di sottoporre la questione al Ministro per la Pubblica amministrazione, che potrà valutare se designare funzionari del proprio Dipartimento oppure intervenire personalmente per fornire ulteriori elementi.

Il relatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) osserva come il tema dei concorsi pubblici sia stato affrontato diffusamente da parte di molti degli auditi con numerosi spunti: ferma restando la possibilità di audire l'amministrazione competente, a suo avviso vi sarebbero tutti gli elementi per procedere con l'esame.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) concorda con la proposta del [PRESIDENTE](#), che si impegna ad acquisire un riscontro a stretto giro da parte del Ministro e propone perciò di rinviare ad altra seduta la fissazione del termine per gli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 30 emendamenti e 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato.  
Rende noto che, a proprio giudizio, non vi sono emendamenti che presentano profili di improponibilità per estraneità di materia o inammissibilità per altro motivo.  
Una volta pervenuto il parere della Commissione bilancio, che dovrebbe essere reso già questo pomeriggio, l'esame degli emendamenti potrebbe svolgersi nella seduta già convocata per domani mattina, al fine di consentire la discussione in Assemblea nel corso della stessa giornata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura**

**(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente**

**(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINA ed altri. - Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile**

**(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni**

**(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente**

**(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità**

**(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Emma BONINO. - Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente**

**(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che ieri sera si sono svolte le ulteriori audizioni che erano state richieste in occasione della congiunzione del disegno di legge 2160 a prima firma del senatore Calderoli.

Comunica inoltre che, alla scadenza del termine, fissato per oggi alle 14, sono stati presentati circa 245 mila emendamenti, principalmente a firma del senatore Calderoli.

Riservandosi di valutarne l'ammissibilità, esprime l'auspicio che possano crearsi le condizioni per favorire la prosecuzione dell'*iter* del provvedimento.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva come dalle audizioni di ieri delle categorie economiche coinvolte nell'allevamento degli animali e nella filiera produttiva delle carni (Coldiretti, Associazione Veneta Allevatori e Unaitalia) sia emerso come l'inserimento della tutela degli animali debba tenere presente la distinzione tra varie tipologie: da compagnia, da reddito, domestici, selvatici o addirittura nocivi.

Ribadisce come il proprio Gruppo sia favorevole alla gran parte del disegno di legge, mentre occorre un ulteriore sforzo di elaborazione proprio sulla tutela degli animali, che si può inserire nella Costituzione ma non nella formulazione proposta: tra gli emendamenti presentati ve ne sono alcuni volti proprio a ricercare una convergenza in tal senso.

Resta naturalmente la piena disponibilità a ritirare i numerosi emendamenti presentati qualora si addivenisse a una soluzione condivisa.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), richiamandosi alle audizioni svolte ieri, nota come nessuno dei soggetti abbia ricordato che l'Italia ha ratificato il trattato di Lisbona, il cui articolo 13 prevede proprio la tutela degli animali come esseri senzienti. Anche altre costituzioni di Stati dell'Unione europea, in primo luogo quella tedesca, hanno introdotto la tutela degli animali, senza che ciò abbia avuto le temute ripercussioni sull'industria dell'allevamento o delle carni. Nel nostro ordinamento, peraltro, vige da tempo il reato di maltrattamento degli animali, che ugualmente non ha interferito con quelle attività economiche.

Dichiarandosi disponibile a tenere aperta la discussione e a precisare se necessario alcuni termini della riforma costituzionale proposta, invita tuttavia ad astenersi da campagne informative distorte.

La relatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), dichiarandosi pienamente disponibile al dialogo, si stupisce per il numero di emendamenti che le pare abnorme per un disegno di legge molto breve e circoscritto.

Nota come l'articolo 9, nella formulazione proposta, stabilisca principi fondamentali la cui declinazione in concreto è naturalmente lasciata al legislatore ordinario e ritiene perciò infondati alcuni dei rischi paventati.

Nel merito ritiene che il rapporto tra tutela dell'ambiente e trattamento degli animali si ponga proprio con riferimento agli animali da reddito, in particolare per le ripercussioni ambientali degli allevamenti intensivi.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) cita l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, laddove si prevede che: "l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri", per evidenziare come si tratti di un'indicazione che lascia le modalità attuative agli Stati membri, non di un precetto. Osserva anche come gli animali siano già ricompresi e tutelati negli altri due concetti di biodiversità ed ecosistema: per cui è già possibile tutelarli in tal modo. Ad esempio, una specie aliena può danneggiare l'ecosistema e tutelarla in quanto tale potrebbe arrecare un nocimento all'ambiente. In conclusione, a suo avviso, lo spirito del Trattato di Lisbona verrebbe pienamente rispettato anche sopprimendo il riferimento espresso agli animali.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) ritiene che si stia dando corso a un precedente particolarmente negativo, in un contesto peraltro di un'ampia maggioranza di governo dove lo sforzo quotidiano va nel senso di un complesso lavoro di ricerca della convergenza. Spera che le migliaia di emendamenti presentati vengano presto ritirati e restino un caso isolato, e che si possano sfruttare gli spazi di



convergenza per concludere l'esame del disegno di legge entro poche settimane.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) spiega di aver presentato due emendamenti di natura sostanziale, volti a rimuovere i due riferimenti agli animali presenti nel disegno di legge: la disposizione del Trattato di Lisbona non richiede infatti che la loro tutela debba essere attuata con norme costituzionali e ben vi si potrebbe provvedere con una solida legge ordinaria. Né si può rischiare di far fallire l'iter di una riforma costituzionale così importante, auspicata dallo stesso Presidente del Consiglio, sulla base della volontà pregiudiziale di mantenere all'interno del testo, ad ogni costo, la tutela degli animali. Chiede perciò disponibilità a un passo di lato al riguardo, mettendo da parte le battaglie identitarie per arrivare a una convergenza con lo stesso senso di responsabilità che ha guidato la formazione di questa maggioranza di Governo.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) osserva come un tale numero di emendamenti si giustificerebbe in presenza di una riforma eversiva dei fondamenti della Costituzione, mentre a ben vedere è dettato solo dalla volontà di espungere dal testo la tutela degli animali. Pur dissentendo dal senatore Vitali sulla necessità di mettere da parte le differenze di vedute sui temi fondamentali, rileva come sia necessario trovare un accordo, anche se resta inteso che la responsabilità dell'eventuale fallimento sarà da imputare solo a chi ha messo in campo duecentocinquantamila emendamenti. Si rammarica che Forza Italia, all'interno del Comitato ristretto, non abbia partecipato alle ultime fasi dei lavori. Ritiene che non sarà agevole trovare una via d'uscita con un tale ostacolo lungo il percorso e ribadisce che gli animali devono, a suo avviso, comparire tra i principi fondamentali della Costituzione, nonostante rappresentino un evidente problema per il Gruppo della Lega, come sembra emergere anche dal disegno di legge n. 1078 e connessi (cosiddetto "proteggi animali"), fermo in commissione giustizia a causa di cinquemila emendamenti presentati da quella stessa parte politica.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*), premettendo di nutrire una grande sensibilità personale per il tema della protezione degli animali, rileva come si debba trovare una soluzione non suscettibile di determinare conseguenze pregiudiziali su rilevanti settori economici.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*), dando la propria piena disponibilità al dialogo, chiede se ci sia un'effettiva volontà di aprirlo: sarebbe infatti profondamente rammaricata qualora si perdesse un'occasione di mettere un punto chiaro sulla tutela costituzionale dell'ambiente da parte del Parlamento, specialmente dopo gli applausi con i quali è stata accolta l'invito del presidente Draghi, nell'aula del Senato, a concludere l'iter del provvedimento.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dichiarando di condividere con la senatrice Pirovano una sensibilità personale a favore del mondo animale, ritiene che non sia stato produttivo per il seguito dell'esame l'aver deciso di votare a maggioranza il testo unificato proposto dalla relatrice. Nel merito, occorre cercare una soluzione che garantisca la tutela degli animali senza creare difficoltà per interi settori produttivi: alcuni dei propri emendamenti riproducono il testo con alcune modifiche in tal senso.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), completa il proprio intervento ricordando come, nell'ambito delle riforme costituzionali, le dinamiche di maggioranza e di Governo non rilevino, perché si tratta di materia esclusiva del Parlamento. Osserva come la volontà di trovare un punto di incontro non sia mai venuta meno e come ciò sarebbe stato possibile anche in sede di comitato ristretto, dove tutti i presentatori dei disegni di legge abbinati hanno rinunciato a una parte delle proprie istanze. In conclusione rivolge un appello alla Commissione evidenziando come l'inserimento nella Costituzione della tutela degli animali non solo risponde alla sensibilità di milioni di cittadini, ma è proprio finalizzata alla salute degli esseri umani, nel cui interesse primario occorre perseguire il benessere animale.



Il [PRESIDENTE](#), giudicando particolarmente utile il dibattito svolto, auspica che possa essere raggiunto un punto di equilibrio, su questo così come su altri provvedimenti in attesa di una sintesi politica, a partire dal disegno di legge n. 1900 sulla "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false".

Il senatore [GARRUTI](#) (M5S) chiede che, a fini ambientali, non si proceda alla stampa degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) precisa che gli emendamenti sono stati trasmessi in formato elettronico.

Il [PRESIDENTE](#) condivide la richiesta e si impegna in tal senso.

Anche il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) condivide, notando come l'articolo 100, comma 13, del Regolamento preveda che gli emendamenti siano stampati non in via obbligatoria ma solo "di regola"

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1196) AUGUSSORI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni**

**(1382) TARICCO ed altri. - Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile scorso.

Il [PRESIDENTE](#), preannuncia che, dando seguito a un'esigenza emersa nel corso della riunione del comitato ristretto, in questa seduta procederà a esprimere l'esito delle valutazioni sulle improponibilità per materia e inammissibilità.

Ricorda che nel corso dell'esame, sia in sede plenaria, sia nel comitato ristretto, è emersa la comune volontà di affrontare anche altri aspetti del Testo unico degli enti locali che possono essere oggetto di interventi puntuali. Del pari, si è convenuto sulla necessità di non rallentare l'*iter* dei disegni di legge in esame.

A ciò si aggiungano due dati: da un lato, alla Camera ha ripreso il suo iter un disegno di legge, a prima firma Pella, che interviene su più punti del TUEL; dall'altro, nel DEF il Governo include, nell'elenco dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, quello di riforma del TUEL.

Ciò conferma, a suo avviso, sia l'opportunità di concludere in breve tempo l'esame dei disegni di legge in titolo, che interessano temi non affrontati dal disegno di legge C. 1350 e connessi, sia di affrontare separatamente e puntualmente ulteriori interventi sul TUEL, lasciando aperta la possibilità, se del caso, di farli confluire all'interno di disegni di legge di riforma più ampi che dovessero giungere in Senato.

La valutazione della proponibilità si è perciò attestata sull'attinenza delle proposte non al TUEL nel suo complesso ma alla specifica materia oggetto dei disegni di legge: il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali, le sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e il legame con il territorio di queste ultime.

Sono perciò da considerarsi improponibili per materia gli emendamenti:

- 1.1, poiché modifica le norme per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale: nota come la parte riguardante la modifica all'articolo 71, comma 10, del TUEL e la parte consequenziale che abroga l'articolo 60 del DPR n. 570 del 1960, in sé astrattamente ammissibili, sono già oggetto dell'emendamento 1.8, degli stessi presentatori;
- 2.0.2, poiché modifica la legge n. 121 del 1981, sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza: la finalità di impedire la presentazione di liste non collegate al territorio è chiara, però c'è anche un profilo di inammissibilità per disparità di trattamento e perciò violazione dell'articolo 3 della Costituzione, poiché introduce un'aspettativa non retribuita per campagna elettorale per un'unica categoria di dipendenti pubblici;
- 2.0.3, che proroga il termine per il rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020.

La relatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*), cui si associa il [PRESIDENTE](#), propone di convocare una nuova riunione del Comitato ristretto la prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1131\) FERRAZZI ed altri.](#) - *Misure per la rigenerazione urbana***

**[\(970\) Michela MONTEVECCHI ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***

**[\(985\) Nadia GINETTI ed altri.](#) - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***

**[\(1302\) Luisa ANGRISANI ed altri.](#) - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***

**[\(1943\) Paola NUGNES.](#) - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***

**[\(1981\) BRIZIARELLI ed altri.](#) - *Norme per la rigenerazione urbana***

(Parere alla 13ª Commissione su testo unificato. Esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'esame del provvedimento in titolo è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene indispensabile un ulteriore approfondimento, anche in considerazione del fatto che presso la Commissione di merito si prospettano tempi di esame non breve. Chiede pertanto un rinvio, in assenza del quale la propria parte politica non potrebbe esprimere un voto favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, ritiene che sia nulla osta a rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(Doc. LVII, n. 4 e Annesso\) Documento di economia e finanza 2021 e annessa relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243](#)**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), illustra il Documento in titolo che, insieme all'annessa relazione, reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica che prospetta uno scostamento finanziario dai precedenti obiettivi, per il quale è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.

Nello scenario programmatico il tasso di crescita del PIL è pari al 4,5 per cento quest'anno per poi salire al 4,8 per cento nel 2022, il che porterebbe il PIL annuale a sfiorare il livello del 2019. Tale livello sarebbe poi ampiamente sorpassato nel 2023, grazie ad un tasso di crescita del 2,6 per cento. Nel 2024 il tasso di crescita scenderebbe all'1,8 per cento. Tali incrementi sono minori rispetto al Documento programmatico di bilancio per il 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 18 ottobre 2020, in cui si prevedeva un incremento pari al 6,0 per cento nel 2021, al 3,8 per cento nel 2022 e al 2,5 per cento nel 2023.

È previsto un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,2 per cento per il 2022, all'8,5 per cento per il 2023 e all'8,0 per cento per il 2024, mentre il Documento programmatico summenzionato prevedeva un valore pari al 9,8 per cento per il 2021, al 9,0 per cento per il 2022 e all'8,2 per cento per il 2023.

La previsione del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) si attesta all'11,8 per cento per il 2021, al 5,9 per cento per il 2022, al 4,3 per cento per il 2023 e al 3,4 per cento per il 2024. Il Documento programmatico di bilancio per il 2021 prevedeva un tasso pari al 7,0 per cento per l'anno in corso - che peraltro non teneva conto dell'ulteriore indebitamento autorizzato dalle Camere il 20 gennaio 2021 e pari, in valori assoluti, a 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto -, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,0 per cento per il 2023. Riguardo invece all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni, il nuovo quadro prevede un tasso pari al 9,3 per cento per il 2021, al 5,4 per cento per il 2022, al 4,4 per cento per il 2023 e al 3,8 per cento per il 2024 (mentre nella NadeF 2020 si prevedeva un valore pari al 5,7 per cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,5 per cento per il 2023).

Nel DEF in esame si osserva che il nuovo quadro programmatico è stato così determinato anche in relazione a due atti imminenti: un nuovo decreto-legge, recante un complesso di ulteriori misure di sostegno e rilancio, che il Governo intende adottare successivamente all'autorizzazione allo scostamento di bilancio da parte delle Camere, e l'adozione della versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il quale costituisce il presupposto per l'attivazione delle risorse europee del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Riguardo a tale Piano, il Documento riporta che esso prevedrà un ammontare massimo di risorse europee a titolo di sovvenzione pari a 68,9 miliardi di euro e un ammontare massimo a titolo di prestiti pari a 122,6 miliardi, per un totale di 191,5 miliardi; riguardo alle risorse derivanti dai suddetti prestiti, una quota pari a 69,1 miliardi sarà utilizzata per il finanziamento di spese già programmate, mentre la restante quota e l'intero importo derivante dalle suddette sovvenzioni saranno destinati al finanziamento di nuove spese. Nel Documento si osserva, inoltre, che a tale complesso di risorse occorre aggiungere sia quelle derivanti dagli altri strumenti finanziari europei che, insieme con il suddetto Dispositivo per la ripresa e la resilienza, fanno parte del programma *Next Generation EU*, sia ulteriori risorse nazionali, per un totale di circa 237 miliardi. In particolare, si prevede che il suddetto decreto-legge istituisca un fondo di investimento complementare, di durata decennale, ai fini del finanziamento degli interventi programmati nella versione finale del PNRR, ma non coperti da prestiti e sussidi del suddetto Dispositivo, e che le risorse del Fondo di sviluppo e coesione trasferite ai programmi finanziati con il PNRR vengano reintegrate. Riguardo alle linee generali del Documento, si rileva che esso, come indicato nelle premesse, non reca il Programma nazionale di riforma (che costituisce, in via ordinaria, una parte integrante del Documento di economia e finanza), in quanto lo si ritiene assorbito dall'imminente versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il Documento, pertanto, si compone di sole due sezioni: Programma di stabilità dell'Italia e Analisi e tendenze della finanza pubblica, cui si aggiunge un annesso recante la Relazione al Parlamento che illustra l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso

l'Obiettivo di Medio Periodo (OMT).

Per i profili di stretta competenza della 1ª Commissione, nel DEF si sottolinea l'esigenza di procedere speditamente sul terreno delle riforme di contesto previste dal PNRR e che riguardano in particolare la Pubblica amministrazione, la giustizia e la concorrenza.

Tra le misure previste nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il triennio 2021-2023, si ricordano in particolare quelle a favore degli enti territoriali: norme per l'attuazione dell'Accordo quadro tra Governo, Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica; investimenti per la messa in sicurezza di edifici, territori, ponti e viadotti; misure per il sostegno dei Comuni con deficit strutturale.

Nel settore della pubblica amministrazione è prevista l'integrazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 del personale dipendente delle Amministrazioni statali (circa 0,2 miliardi dal 2021) e si autorizzano nuove assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici (circa 0,6 miliardi nel quadriennio 2021-2024).

Nell'ambito degli interventi in materia di ordine e sicurezza pubblica si segnalano la proroga delle missioni internazionali di pace (circa 1,6 miliardi nel triennio 2021-2023), le risorse aggiuntive per spese di personale (circa 0,4 miliardi nel periodo 2021-2024) e per gli investimenti (0,3 miliardi nel periodo considerato a fronte di corrispondenti stanziamenti di bilancio per circa 15,6 miliardi nel periodo 2021-2035).

Tra le misure adottate nel 2021 per contrastare l'emergenza Covid-19, si segnalano gli interventi a beneficio degli enti territoriali. In particolare, a sostegno degli enti territoriali sono destinati circa 1,5 miliardi nel 2021 volti a rifinanziare i fondi per le funzioni fondamentali delle autonomie territoriali per il ristoro delle perdite di gettito subito in conseguenza della pandemia.

Inoltre, tra gli ulteriori interventi rientra il rifinanziamento dei fondi per la funzionalità delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnate nelle operazioni di contrasto all'emergenza epidemiologica (circa 0,1 miliardi nel 2021) e delle dotazioni del bilancio dello Stato destinate, in particolare, alle emergenze nazionali e alle esigenze indifferibili (circa 1,2 miliardi nel 2021 e 0,4 miliardi nel 2022). A completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il Governo ha dichiarato quali collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge che investono i profili di competenza della I Commissione:

- "Riordino della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione";
- "Implementazione delle forme di raccordo tra Amministrazioni centrali e regionali, anche la fine della riduzione del contenzioso costituzionale";
- di revisione del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali.

L'annesso al Documento contiene la Relazione al Parlamento che illustra l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo, già autorizzato sia con la Relazione al Parlamento 2020, allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020, sia con le successive Relazioni al Parlamento approvate nel corso del 2020 e del 2021 in relazione alle misure per il contrasto degli effetti dell'epidemia da Covid-19.

Si ricorda che il profilo programmatico degli obiettivi di finanza pubblica, definito con la Relazione al Parlamento 2021 del 15 gennaio, prevedeva un livello dell'indebitamento netto all'8,8 per cento del PIL nel 2021, al 4,7 per cento nel 2022 e al 3 per cento nel 2023.

Con la presente Relazione, il Governo richiede pertanto l'autorizzazione a rivedere il percorso di avvicinamento all'MTO fissando il nuovo livello dell'indebitamento netto all'11,8 per cento del PIL nel 2021 - con uno scostamento di 40 miliardi rispetto alle previsioni -, al 5,9 per cento nel 2022, al 4,3 per cento nel 2023 e al 3,4 per cento nel 2024.

Il rapporto debito/PIL è fissato per il 2021 al 159,8 per cento e si riduce progressivamente negli anni successivi al 156,3 per cento nel 2022, al 155 per cento nel 2023 e al 152,7 nel 2024.

Alla luce di quanto sopra propone di esprimere alla Commissione bilancio un parere favorevole.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se il voto possa essere rinviato ad altra seduta o sia necessario esprimersi oggi.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, poiché nella giornata di domani occorrerà concludere l'esame del decreto-legge n. 22 del 2021 di riordino dei Ministeri, sarebbe preferibile concludere l'esame in sede consultiva del Documento di economia e finanza nella seduta odierna.  
Non facendosi osservazioni e constatato che non vi sono richieste di intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole presentato dal relatore, che risulta approvato all'unanimità.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i documenti pervenuti in occasione delle audizioni informali in videoconferenza relative al disegno di legge n. 2167 (*d-l 44/2021 - misure contenimento COVID-19*), saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

#### ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [2172](#)

**G/2172/1/1**

[Toninelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2172 recante "Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri",

premesso che:

l'articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE). In particolare, il comma 2 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, prevedendo il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico al MiTE ed una complessiva ridefinizione delle funzioni di tale ultimo dicastero,

considerato che:

il Ministero della transizione ecologica perseguirà le politiche ambientali nella consapevolezza che vi è la necessità di fronteggiare anche un debito ambientale che, diversamente da quello economico, è, per sua natura, un debito comune che trascende i confini degli Stati e non è esigibile esclusivamente in capo a chi lo ha prodotto, che sia una generazione o una collettività, distanti nel tempo o nello spazio. Inoltre, siamo già gravati da un debito ambientale contratto nei passati decenni, il cui montante sarà sempre più faticoso recuperare, se non agiamo per tempo;

la strutturazione delle competenze del Ministero esprime quindi la complementarità e l'interconnessione tra i temi della tutela ambientale, della salvaguardia del clima, dell'energia e dello sviluppo sostenibile. In particolare, l'intento delle novità organizzative introdotte è quello di ripensare profondamente l'organizzazione dell'amministrazione indirizzandola prioritariamente verso una

"transizione ecologica" integrale del Paese, potenziando e dotando il Ministero delle competenze in materia di politica energetica già facenti capo a due direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico,

considerato, inoltre, che:

una particolare attenzione sarà rivolta dal dicastero al confronto con la cittadinanza e i portatori di interesse all'insegna di un dibattito pubblico che, nell'alveo degli strumenti della consultazione pubblica, assicuri l'informazione, il confronto, anche dialettico, e la composizione degli interessi. In tal senso, andrà rafforzata la cultura della consultazione pubblica come strumento di composizione di istanze diverse, di velocizzazione degli *iter* procedurali e per la realizzazione dell'attività di Governo, secondo i principi di imparzialità, inclusione, trasparenza, tempestività e riscontro delle decisioni assunte rispetto ai rilievi emersi in consultazione;

gli strumenti di partecipazione pubblica rappresentano un efficace strumento di risoluzione preventiva dei conflitti e del contenzioso e, quindi, della più celere realizzazione dell'azione amministrativa;

la transizione ecologica è un processo evolutivo verso un nuovo modello di sviluppo economico e sociale, che non può prescindere dalla giustizia sociale; pertanto, tutti gli strumenti di partecipazione pubblica dovranno garantire che le nuove politiche non rivelino aggravii indesiderati nei confronti dei cittadini e dei destinatari finali delle misure, ma, al contrario, dovranno permettere una crescente fiducia nelle istituzioni e una rinnovata legittimazione, dal basso, delle decisioni prese;

al fine di esaltare questo aspetto, bisognerebbe integrare la denominazione del Ministero in modo tale da sottolineare come la transizione non sia solo ecologica ma al contempo solidale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel prossimo provvedimento utile, di ridenominare il suddetto dicastero in Ministero della transizione ecologica e solidale.

**G/2172/2/1**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzagliani](#), [Saviane](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto definisce le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero della transizione ecologica specificando, tra l'altro, le materie su cui si sviluppa la politica energetica del Paese;

il testo fa riferimento anche alla tutela della sicurezza del sistema energetico nazionale e alla predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica;

la funzionalità di un sistema energetico è un parametro della qualità della prestazione, inclusi gli effetti diretti sulla comunità servita; la capacità del sistema di reagire rapidamente durante l'evoluzione di un disturbo provocato da cause naturali o antropiche, cercando di minimizzare la perdita temporanea delle prestazioni, definisce la resilienza del sistema perturbato dall'evento dannoso;

pertanto, la resilienza è legata ad una serie di azioni di prevenzione, preparazione e pianificazione dell'emergenza, come risposta alla crisi e recupero di funzionalità del servizio, allo scopo di prevenire eventi potenzialmente dannosi, di mitigarne gli effetti, di prepararsi e reagire a tali eventi e ristabilire la funzionalità del servizio in tempi accettabili; in particolare, la resilienza, per una efficace gestione dei rischi, richiede azioni di prevenzione che possono incidere in modo rilevante sul livello di prestazione pre-evento, su quello post-evento e sui tempi e modalità di recupero;

nonostante l'importanza della resilienza per il nostro sistema energetico e nonostante l'accavallarsi di fenomeni meteo estremi, sempre più frequenti anche a causa dei cambiamenti climatici, quali intense nevicate, allagamenti, trombe d'aria o ondate di calore, la resilienza non solo non è prevista da alcuna norma di legge ma non è nemmeno menzionata tra le funzioni e compiti



attribuiti al Ministero della transizione ecologica;

tutti ricordano l'eccezionale nevicata che ha colpito l'Abruzzo nel gennaio 2017 quando in diversi comuni della regione è stato registrato, per un periodo prolungato di diversi giorni, un blackout elettrico a causa dell'interruzione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, determinando pesanti disservizi ai cittadini; anche a seguito di tale evento, le società di gestione della rete elettrica nazionale hanno investito risorse e sviluppato strategie innovative con appositi piani di resilienza diretti ad accelerare il processo di riduzione del rischio e dell'impatto degli eventi meteo estremi sulle reti;

occorre l'intervento mirato del Ministero della transizione ecologica per la tutela della resilienza del nostro sistema energetico con un approccio innovativo sia nella pianificazione che nella gestione del sistema, in modo da riuscire a potenziare gli impianti senza che questo implichi spese eccessive,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo dirette ad attribuire al Ministero della transizione ecologica, a cui già compete la tutela della sicurezza del sistema energetico nazionale e la predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica, anche la resilienza a garanzia dello stesso sistema energetico.

**G/2172/3/1**

[La Mura](#), [Moronese](#), [Nugnes](#), [Fattori](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [Mininno](#), [Corrado](#), [Lezzi](#), [Crucioli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (AS 2172),

premessi che:

l'articolo 2, comma 2, lettera *d*), n. 2) definisce le materie di competenza del MITE (Ministero della transizione ecologica), e tra queste prevede le politiche per la finanza climatica e sostenibile;

l'articolo 4, comma 3, lettera *f-bis*), assegna al CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) il compito di approvare il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in una serie di materie di competenza del MITE, comprese quelle per la finanza climatica e sostenibile,

considerato che:

come rilevato dal Servizio Studi del Senato, in relazione all'espressione "finanza climatica" non esiste un precedente a livello legislativo. A livello internazionale, essa compare nel report dell'OCSE "*Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-18*", mentre a livello europeo si fa riferimento al concetto di finanza sostenibile e non a quello di finanza climatica;

in particolare, nel Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile (COM (2018)97) dell'8 marzo 2018 la Commissione europea ha chiarito che per finanza sostenibile «si intende il processo di tenere in debita considerazione, nell'adozione di decisioni di investimento, i fattori ambientali e sociali, per ottenere maggiori investimenti in attività sostenibili e di più lungo termine». Nel concetto di finanza sostenibile rilevano, pertanto, i fattori ESG (*Environmental, Social and Governance*);

infatti, secondo la Commissione UE, «le considerazioni di ordine ambientale fanno riferimento all'attenuazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a questi nonché in senso lato all'ambiente e ai rischi connessi, come, per esempio, le catastrofi naturali. Le considerazioni di ordine sociale possono fare riferimento a questioni di ineguaglianza, inclusività, rapporti di lavoro,



investimenti in capitale umano e comunità. Le considerazioni di ordine ambientale e sociale sono spesso interconnesse, in particolare poiché i cambiamenti climatici possono esacerbare i sistemi di ineguaglianza in essere. La governance delle istituzioni pubbliche e private, comprese le strutture di gestione, le relazioni con i dipendenti e la retribuzione dei manager, svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'inclusione delle considerazioni ambientali e sociali nel processo decisionale»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di precisare cosa si intende per finanza climatica al fine di definire le competenze del MITE in ordine alle politiche che la riguardano, atteso che l'espressione "finanza climatica" è poco chiara e, di conseguenza, non consente di individuare con precisione le relative competenze del MITE;

a valutare l'opportunità di prevedere una definizione di finanza sostenibile, basandosi sulla definizione europea sopra riportata, così da specificare in modo puntuale le relative competenze del MITE;

a valutare l'opportunità di predisporre, in assenza di uno standard europeo per le obbligazioni verdi, con riguardo alla competenza del MITE in materia di definizione di politiche in materia di finanza sostenibile, adeguati strumenti di contrasto al fenomeno del *greenwashing*, atteso che, a seguito della consultazione espletata nel 2020, su iniziativa della Commissione UE, in relazione all'EU GBS EU (*Green Bond Standard*), ovvero a una norma europea per i prodotti finanziari sostenibili, ad oggi non si è ancora provveduto alla definizione della stessa.

**G/2172/4/1**

[Rufa](#)

Il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,

premesso che:

il provvedimento all'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, supportato da un apposito Comitato tecnico da istituire con DPCM;

l'articolo 8, nel rafforzare le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine al coordinamento e alla promozione delle politiche del Governo in materia di innovazione tecnologica e di trasformazione e transizione digitale, istituisce presso la Presidenza del Consiglio il Comitato interministeriale per la transizione digitale e rende permanente il Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio istituito in via temporanea dal decreto legge n.76 del 2020;

attualmente risultano essere in carica numerosi commissari e molte strutture (Comitati, gruppi di lavoro, impegnate a vario titolo per supportare l'attività governativa, impegnati su diversi fronti che comprendono anche la materia ambientale e digitale,

impegna il Governo:

a provvedere ad una puntuale ricognizione dei compiti attribuiti ai commissari governativi già in essere per riscontrare eventuali sovrapposizioni con i nuovi Comitati istituiti, valutando quindi la possibilità di diminuire il numero delle strutture governative laddove sia possibile accorpare le funzioni e il personale, con l'obiettivo di rendere più agevole ed efficace la programmazione e la gestione dell'attività.

**G/2172/5/1**

[Quarto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (A.S. 2172),

premessi che:

l'articolo 4 istituisce il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione;

il CITE dovrà attuare una completa sinergia tra la Presidenza del Consiglio, i Ministeri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali, in tema di transizione ecologica,

considerato che:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurerà il supporto tecnico e organizzativo delle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, utilizzando personale che resterà comunque adibito anche ad altre funzioni;

occorre realizzare presso il CITE, una segreteria tecnico-amministrativa per la programmazione, l'adozione e il monitoraggio del Piano della transizione ecologica, con una propria dotazione organica, in grado di monitorare e coordinare i processi di transizione ecologica, a livello nazionale e territoriale, garantendo che le risorse economiche stanziato dallo Stato e dall'Unione Europea per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio vengano impiegate in base ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, semplicità e trasparenza;

tale segreteria tecnico-amministrativa dovrà essere in grado di supportare le attività programmate presso il Ministero della Transizione Ecologica e di coordinare tutte le altre attività in essere presso i ministeri parte del CITE, le Regioni, le Province autonome e gli altri soggetti interessati alla tutela dell'ambiente ed alla transizione ecologica, siano essi di natura pubblica o privata,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di realizzare presso il CITE una apposita segreteria tecnico-amministrativa con propria dotazione organica ai fini della programmazione, adozione e monitoraggio del Piano della transizione ecologica, garantendo che le risorse economiche stanziato dallo Stato e dall'Unione Europea per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio vengano impiegate in base ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, semplicità e trasparenza.

**G/2172/6/1**

[Mantovani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (A.S. 2172),

premessi che:

l'articolo 8, comma 2, del decreto legge in esame istituisce un Comitato interministeriale per la transizione digitale. Esso è inteso quale sede di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria;

sono ricomprese prioritariamente nelle materie di competenza del Comitato interministeriale per la transizione digitale le attività di coordinamento e monitoraggio circa l'attuazione delle iniziative relative, in primo luogo, alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse. Inoltre, si fa riferimento alle iniziative relative al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari e alle iniziative per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della *blockchain*,

considerato che:

migliaia di persone e decine di associazioni hanno firmato un appello al Presidente del Consiglio

dei ministri intitolato "Liberiamoli tutti". L'appello si riferisce ai dati, comunicati dalle regioni alle istituzioni nazionali, riguardanti l'emergenza epidemiologica causata dal diffondersi del COVID-19, che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo;

si ritiene necessario, sulla base di tale appello, garantire che i dati resi pubblici dalla pubblica amministrazione siano facilmente accessibili, in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati, machine readable e comprensibili non solo ai soggetti istituzionali, ma anche a ricercatori, decisori, media e cittadini;

considerato inoltre che:

si ritiene necessario che tale Comitato svolga l'attività di coordinamento e monitoraggio circa l'attuazione di iniziative relative ad ambiti come quello sanitario e dell'istruzione;

è opportuno che in riferimento alle iniziative relative alla piattaforma dati sanitari, di cui alla norma in premessa, si intendano tutte le piattaforme nazionali sanitarie esistenti, in particolare, la piattaforma vaccini contro il COVID-19, l'Anagrafe nazionale vaccini e la Reta nazionale dei registri dei tumori, oltre alle piattaforme sanitarie di prossima generazione;

è necessario realizzare e sviluppare una rete unica nazionale dell'istruzione che si occupi del coordinamento informativo e informatico dei sistemi e dei dati tra gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli uffici scolastici regionali e il Ministero dell'istruzione, che garantisca anche il funzionamento della didattica digitale integrata, in modo da evitare ulteriori frammentazioni nell'apprendimento e ulteriori danni ai più deboli, cioè per gli studenti che hanno difficoltà di connessione o che vivono in situazioni di marginalità;

il Ministero dell'istruzione, lo scorso 11 dicembre 2020, ha già annunciato la realizzazione di una piattaforma unica, integrata con tutti i servizi e le funzionalità utili per le scuole. A tale fine è stato anche istituito un gruppo di lavoro per garantire agli istituti il nuovo strumento in tempi brevi, ossia entro il prossimo anno scolastico,

impegna il Governo:

a prevedere che il Comitato interministeriale per la transizione digitale si occupi delle attività di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative allo sviluppo di piattaforme digitali nazionali della pubblica amministrazione che soddisfino i criteri di trasparenza ed efficienza sopra descritti, in particolar modo in ambito sanitario e dell'istruzione.

Art. 1

## 1.1

[Nugnes, Fattori](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Art. 1.

***(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)***

All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I Ministeri sono i seguenti:

- 1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- 2) Ministero dell'interno;
- 3) Ministero della giustizia;
- 4) Ministero della difesa;
- 5) Ministero dell'economia e delle finanze;
- 6) Ministero dello sviluppo economico;
- 7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- 8) Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e della transizione ecologica MATTME ;

- 9) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;
- 10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 11) Ministero dell'istruzione pubblica;
- 12) Ministero dell'università e della ricerca;
- 13) Ministero della cultura e per i beni e le attività culturali;
- 14) Ministero della salute pubblica;
- 15) Ministero del turismo sostenibile."».

*Conseguentemente sostituire le denominazioni ovunque ricorrano.*

## 1.2

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1, lettera a), al numero 1) dopo le parole: «della transizione ecologica» inserire le seguenti: «, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

*Conseguentemente, ovunque ricorrano, dopo le parole: «della transizione ecologica» inserire le seguenti: «, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

## 1.3

[La Russa](#), [Totaro](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2), dopo le parole: «delle infrastrutture» inserire le seguenti: «dei trasporti»*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 5 e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» con le seguenti: «Ministero delle infrastrutture dei trasporti e della mobilità sostenibili.»*

## 1.4

[Urso](#), [La Russa](#), [Totaro](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [de Bertoldi](#), [Zaffini](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), dopo il numero 4 aggiungere il seguente: 4-bis) dopo il numero 15) è aggiunto il seguente: «16) Ministero del mare.»;

b) alla lettera b) sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sedici».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

Articolo 4-bis.

(Ministero del mare)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, comma 2, le parole: «opere marittime e» sono soppresse;

b) all'articolo 42, comma 1, lettera c), le parole: «navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;» sono soppresse;

c) all'articolo 44, comma 4, le parole: «e dagli uffici opere marittime» sono soppresse;

d) dopo il capo IX è inserito il seguente:

«Capo IX-bis.

Ministero del Mare

Articolo 44-bis.

(Istituzione del Ministero del mare e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero del mare.

2. Al Ministero del Mare sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di protezione del mare - intesa come tutela, difesa vigilanza e controllo dell'ecosistema marino e costiero

-, di navigazione marittima, pesca e acquacoltura nonché di valorizzazione e implementazione dell'intero sistema marittimo nazionale.

3. Al Ministero del Mare sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale - compresa la gestione residui - le funzioni e i compiti esercitati:

a) dalle divisioni III (Difesa del mare) e IV (Tutela degli ambienti costieri e marini. Supporto alle attività internazionali) della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero della transizione ecologica;

b) dalla direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) dalla direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle attività di coordinamento in materia di trasporto marittimo di merci pericolose;

d) dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero per le politiche agricole e forestali.

#### Articolo 44-ter.

##### (Aree funzionali)

1. Il Ministero del Mare svolge, per quanto di competenza, le funzioni e i compiti di competenza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione, gestione, monitoraggio, controllo e vigilanza delle opere marittime di interesse nazionale, ad eccezione di quelle in materia di difesa, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate;

b) navigazione e trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;

c) gestione integrata delle coste, gestione ambientale e sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alle attività in materia di studio, valutazione, monitoraggio, protezione e ripristino della biodiversità in ambienti marini e costieri e ai rischi connessi agli incidenti marittimi e allo sversamento di idrocarburi e materie inquinanti nelle acque del mare;

d) istituzione, gestione e vigilanza delle aree protette marine, dei parchi marini e delle riserve naturali marine, in concorso con il Ministero della transizione ecologica;

e) promozione della innovazione e della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione e lo sviluppo della c.d. economia del mare, in concorso con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento ai seguenti settori: filiera ittica, industria delle estrazioni marine, filiera della cantieristica, movimentazione di merci e passeggeri, servizi di alloggio e ristorazione, ricerca, regolamentazione e tutela ambientale, attività sportive e ricreative, turismo costiero e marittimo (ivi compreso quello crocieristico e diportistico);

f) promozione, per quanto di competenza, degli interscambi commerciali marittimi con l'estero, anche attraverso lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e il rafforzamento del sistema logistico nonché la valorizzazione e l'incentivazione degli insediamenti produttivi e dei progetti di investimento nelle aree portuali e interportuali, in concorso con i Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'economia e delle finanze degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

g) rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nell'area del Mediterraneo, in concorso con le altre amministrazioni competenti, anche al fine di: supportare le filiere transfrontaliere della nautica, del turismo sostenibile e innovativo, delle biotecnologie blu e verdi e delle energie rinnovabili blu e verdi, come base per la crescita della competitività e dell'occupazione dell'area di cooperazione;

difendere le popolazioni e il patrimonio naturale marittimo dai rischi derivanti dal cambiamento climatico e dalle attività umane; migliorare la difesa e la valorizzazione in chiave sostenibile del patrimonio naturale e culturale marittimo; sviluppare le reti di connessioni marittime e le modalità di trasporto sostenibile per ridurre l'isolamento delle aree più periferiche, anche insulari, migliorando la qualità dell'ambiente;

h) recupero dai fondali marini dei beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, in concorso con il Ministero della cultura;

i) promozione di sport nautici, anche agonistici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri;

j) predisposizione della normativa interna di recepimento di trattati e convenzioni internazionali in materia marittima, di sicurezza della navigazione e protezione e valorizzazione dell'ambiente marino e costiero conclusi dall'Italia, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

k) rapporti, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di protezione e valorizzazione del sistema marino e costiero, del trasporto marittimo, nonché di tutela della salute e della sicurezza del lavoro marittimo e portuale.

2. Il Ministero del Mare elabora e promuove analisi, studi, indagini, campagne e rilevamenti interessanti il settore marittimo e adotta tutte le iniziative idonee alle esigenze e ai problemi ad esso connessi, assicurando la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente marino e costiero e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo alla rilevanza istituzionale, economica e occupazionale dell'intero sistema marittimo.

#### Articolo 44-*quater*.

#### (Capitanerie di porto)

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto è incardinato nell'ambito del Ministero del Mare, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di competenza previsti della normativa vigente, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. All'articolo 20, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del Mare".».

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del Mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro per le politiche agricole e forestali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino dell'organizzazione e delle attribuzioni dei predetti Ministeri e alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi dell'articolo 44-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero del Mare provvede all'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

4. Il Ministro del Mare presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull'attività svolta, sullo stato dell'ambiente marino e costiero e, in generale, dell'intero settore marittimo.

## 1.5

### [La Russa](#), [Totaro](#), [Barbaro](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), dopo il numero 4 aggiungere il seguente: «4-*bis*) dopo il numero 15) è aggiunto il seguente: «15-*bis*) Ministero dello sport.»;



b) *alla lettera b) sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sedici».*

*Consequentemente, dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Ministero dello sport)*

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo XII-bis è aggiunto il seguente:

"CAPO XII-ter.

Ministero dello sport

Articolo 54-quinquies.

(Ministero dello sport)

1. È istituito il Ministero dello Sport.

2. Al Ministero dello sport sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; prevenzione del doping e della violenza nello sport; vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web; concessione dei patrocini a manifestazioni sportive.

3. Al Ministero dello sport sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale - compresa la gestione residui - le funzioni e i compiti esercitati dal Dipartimento dello sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) adempimenti giuridici ed amministrativi e istruttoria degli atti in materia di sport; proposta, coordinamento ed attuazione di iniziative relative allo sport; prevenzione del doping e della violenza nello sport; rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport; vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo;

b) adempimenti in materia di obblighi di pubblicità anche in materia di aggiornamento dei dati relativi agli Enti vigilati dall'Ufficio per lo Sport (Aeroclub d'Italia, Automobile Club d'Italia, Comitato Italiano Paralimpico, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Istituto per il credito sportivo);

c) rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi ed altri soggetti del settore; rapporti con enti e istituzioni europei e internazionali in materia di sport (Unione Europea, Consiglio Europeo, Agenzia Mondiale Antidoping); prevenzione del doping e della violenza nello sport; riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia di professioni sportive; istruttoria per patrocini a manifestazioni sportive;

d) vigilanza sul CONI e gli altri enti sportivi controllati, sull'Istituto per il credito sportivo; istruttoria per contributi all'impiantistica sportiva, ivi compresi i musei dello sport, ad eventi sportivi e agli enti del settore; vitalizio "Giulio Onesti"; ripartizione del 5 per mille alle associazioni sportive dilettantistiche; supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva (ONIS).

4. Al Ministero dello sport sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire ai sensi del comma 4" ».

Art. 2

2.1

[La Russa](#), [Totaro](#)



*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2:*

1) *sopprimere le lettere a) e b);*

2) *alla lettera d), numero 2), capoverso "comma 2", sopprimere la lettera b);*

3) *alla lettera d), numero 2), capoverso "comma 2", lettera c), sopprimere le seguenti parole: «piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici»;*

4) *sopprimere la lettera e);*

b) *sopprimere il comma 4;*

c) *sopprimere il comma 6;*

d) *al comma 7, sopprimere le lettere b) e c).*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

## 2.2

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso "comma 2", lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e per la finanza climatica e sostenibile».*

## 2.3

[Tiraboschi](#)

*Al comma 8-bis, sostituire le parole: «e dal Ministro della transizione ecologica», con le seguenti:*

*«, dal Ministro della transizione ecologica e dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale».*

Art. 3

## 3.1

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» con la seguente: «Regolamento»;*

b) *sostituire le parole: «su proposta del» con le seguenti: «proposto dal».*

Art. 4

## 4.1

[Mallegni](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: «mobilità sostenibili» inserire le seguenti: «del turismo».*

## 4.2

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: «mobilità sostenibili», inserire le seguenti: «del turismo».*

## 4.3

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: «delle politiche sociali» inserire le seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute».*

## 4.4

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della salute».*

#### 4.5

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, lettera f-bis, sopprimere le seguenti parole: «e la finanza climatica e sostenibile».*

#### 4.6

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4.1. Il Piano approvato ha validità per 5 anni. Eventuali proposte di modifica del Piano in vigore, prima di essere approvate dal CITE, sono sottoposte alle procedure di cui al comma 4.».

#### 4.7

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 5, sopprimere le seguenti parole: «ambientalmente dannosi».*

#### 4.8

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,».*

#### 4.9

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 1, capoverso « Art. 57-bis », comma 9, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, attraverso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica,».*

#### 4.10

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, anche attraverso le strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,».*

#### 4.11

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE» inserire le seguenti: «, attraverso le strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,».*

#### 4.12

[Nugnes, Fattori](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», sopprimere il comma 10.*

#### 4.13

[Papatheu](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. In ragione delle competenze in materia di sviluppo sostenibile attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile dall'articolo 1-bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito in legge 12 dicembre 2019, n. 141, la Presidenza del Consiglio dei ministri, previa ridefinizione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riserva il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia da bandire ai componenti della struttura di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, già operante presso di essa, che abbiano maturato esperienze qualificate e di comprovata

specializzazione, anche universitaria, in materia di sviluppo sostenibile non inferiore a due anni. All'attuazione della norma si provvede a valere dei relativi capitoli di competenza già esistenti.».

## Art. 6

### 6.1

[La Russa](#), [Totaro](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati.

### 6.0.1

[Siclari](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art 6-bis

(Ministero per il Sud)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo XII-BIS del Titolo IV e' aggiunto il seguente:

«CAPO XII-TER

Ministero per il Sud

Art. 54-quinquies

*(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*

1. È istituito il Ministero per il Sud, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato che riguardino i territori delle Regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.

Art. 54- sexies

*(Aree funzionali)*

1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche finalizzate al rilancio economico ed allo sviluppo sociale delle regioni indicate nel precedente articolo 55-bis, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo, le relazioni con l'Unione europea e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 54-septies

*(Ordinamento)*

- 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 4. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, è complessivamente di euro 1 milione annui a decorrere dall'anno 2021.».

## Art. 7

### 7.1

[Mallegni](#)

*Al comma 4, lettera c), dopo le parole «promozione turistica» aggiungere le seguenti: «anche attraverso lo sviluppo di sistemi integrati in cui le eccellenze italiane della moda, del design, dell'agroalimentare siano al centro dell'offerta turistica del nostro Paese ed in grado di sviluppare un flusso turistico che non sia soltanto di massa ma anche di qualità;»*

### 7.3

[Mallegni](#)

*Al comma 17, dopo le parole «Ministro del Turismo, inserire le seguenti: «anche attraverso*

l'attribuzione di un ruolo di coordinamento finalizzato al potenziamento della promozione dell'immagine dell'Italia all'estero e all'interno del territorio,».

#### 7.4

[Mallegni](#)

*Al comma 17, dopo le parole: «adeguato coinvolgimento», inserire le seguenti: «delle imprese turistico ricettive».*

#### 7.5

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 17, dopo le parole: «adeguato coinvolgimento», inserire le seguenti: «delle imprese turistico ricettive».*

Art. 8

#### 8.1

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della sovranità digitale».*

Art. 10

#### 10.1

[La Russa, Totaro](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sostituire le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «del Presidente della Repubblica»;*

b) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia e sentito il Consiglio di Stato»;*

c) *sopprimere il secondo periodo.*

# 1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 242 (ant.) del 27/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 27 APRILE 2021**  
**242ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PARRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 12,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, ricorda che nella scorsa seduta è stata sollevata la questione dell'emendabilità del disegno di legge in titolo, per la parte che attiene il contenuto dell'intesa sottoscritta con la Chiesa d'Inghilterra.

A tale riguardo, precisa che è nella piena disponibilità del Parlamento approvare o non approvare i disegni di legge di regolazione delle intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Tuttavia, nel caso in cui si intenda procedere, i poteri emendativi delle Camere sono, come già sottolineato in sede di incardinamento del disegno di legge in titolo, assai ridotti.

Il testo consiste infatti, quasi integralmente, nella riproduzione letterale dell'articolato dell'intesa, fatta eccezione per due articoli presenti solo nel disegno di legge: l'articolo 1, che si limita a definire l'oggetto e la natura del provvedimento, e l'articolo 22, recante le disposizioni finanziarie. Non è invece riprodotto nel disegno di legge, per evidenti ragioni, l'articolo 21 dell'intesa, che contiene l'impegno del Governo a presentare il disegno di legge alle Camere.

Ciò differenzia significativamente, per una prassi costante, questa tipologia di atti dai disegni di legge di ratifica di trattati internazionali, che non riproducono il testo dell'accordo ma lo riportano in allegato; non incide tuttavia sui margini di intervento del Parlamento, che sono limitati alle parti non riprodotte dell'intesa o che comunque non ne tocchino la sostanza.

Con riferimento al provvedimento in esame, la Commissione bilancio ha posto due condizioni, ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione, per recepire le quali ricorda di aver presentato, in qualità di relatore, due emendamenti. Con l'emendamento 22.100 viene sostituito l'articolo 22, non presente nel testo dell'intesa, al fine di aggiornare la copertura finanziaria, con decorso dal 2022 e non più dal 2021, e soprattutto viene premesso un nuovo comma recante una clausola di invarianza finanziaria generale formulata nei termini consueti. Su questa modifica non vi sono questioni, anche alla luce di vari precedenti.

L'emendamento 5.100, che recepisce la seconda condizione, discende in realtà dalla modifica introdotta con l'emendamento 22.100 e ha una natura di coordinamento, poiché sopprime, all'articolo 5, le parole "senza oneri per lo Stato" rese ridondanti dalla clausola di invarianza, di portata generale, che si introduce all'articolo 22. Non presenta perciò problemi di natura sostanziale. Peraltro, la norma, che interviene in materia di istruzione religiosa, incide su una clausola posta nell'interesse dello Stato e non della controparte. Tuttavia, l'articolo 5 del disegno di legge riproduce letteralmente l'articolo 4 dell'intesa ed emendarlo significherebbe introdurre una discrepanza, ancorché meramente formale, tra i due testi.

Considerato che l'approvazione dell'emendamento 5.100 si tradurrebbe semplicemente nell'eliminazione di una ridondanza, priva di portata normativa, ritiene preferibile ritirarlo, evitando questa modifica, nel rispetto del contenuto vincolato del disegno di legge. D'altro canto, la Commissione bilancio avrà modo di esprimersi in via definitiva per l'Assemblea.

Con l'occasione, invita il Governo a riflettere sull'opportunità, per il futuro, di modificare la struttura dei disegni di legge che regolano i rapporti con le confessioni religiose, limitando l'articolato a quanto non contenuto nel testo dell'intesa, che invece potrebbe essere approvata sotto forma di allegato.

Si passa all'esame e alla votazione dell'emendamento 22.100.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 22.100 è posto in votazione e accolto.

La Commissione conferisce quindi al relatore Parrini il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2060, con le modifiche apportate nel corso dell'esame.

*La seduta, sospesa alle ore 12,40, riprende alle ore 13,10.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ( [n. COM\(2021\) 130 definitivo](#) )**

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ( [n. COM\(2021\) 140 definitivo](#) )**

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) presenta una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato, nella quale sono stati recepiti alcuni rilievi formulati dal Gruppo della Lega.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S), nel ringraziare la relatrice per l'approfondito lavoro svolto, sottolinea l'accuratezza della proposta di parere non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per quanto riguarda i profili di costituzionalità e tutela della riservatezza.

Si sofferma, quindi, sull'opportunità di prevedere la gratuità dei tamponi, al fine di evitare discriminazioni tra i cittadini europei. Auspica, quindi, che una norma analoga sia introdotta anche con riferimento al certificato verde nazionale, introdotto dal decreto-legge n. 52 del 2021, per evitare disparità di trattamento tra le Regioni, garantendo un'adeguata copertura finanziaria.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia la relatrice per aver accolto le segnalazioni proposte dal Gruppo della Lega.

Sottolinea la necessità di riconoscere la validità dei test salivari, di stabilire la gratuità dei tamponi, almeno fino a quando non sarà consentito il libero accesso alla vaccinazione, di equiparare il test sierologico al test NAAT o al test antigenico rapido per i soggetti asintomatici o paucisintomatici e di prevedere un'età minima sotto la quale non è richiesto il certificato verde digitale.

Evidenzia, tuttavia, la necessità di riconoscere la validità del certificato in forma cartacea, in attesa che sia implementato quello digitale, anche per evitare il rischio di ripercussioni sul settore del turismo, in caso di ritardi e inefficienze.

La senatrice [RICCARDI](#) (L-SP-PSd'Az) propone di inserire, sulla scorta del contributo offerto dal Garante per la privacy nel corso delle audizioni informali, la seguente ulteriore osservazione: «si chiede di precisare ulteriormente, anche con una specifica *sunset-clause*, l'illegittimità dell'accesso ai dati contenuti nei certificati una volta cessata l'emergenza pandemica e di escludere, all'articolo 15, che con atto delegato della Commissione il sistema del certificato verde possa essere riattivato a seguito di sospensione per cessate esigenze, in presenza di un'ulteriore dichiarazione di sussistenza di pandemia da Sars-Cov-2, sue varianti o malattie infettive simili con potenziale epidemico».

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) integra la proposta di parere con un'ulteriore osservazione, accogliendo il rilievo proposto dalla senatrice Riccardi.

Esprime invece perplessità sulle considerazioni del senatore Augussori in merito all'equiparazione al certificato digitale di quello in forma cartacea. Rileva, infatti, che questo documento non consente una analoga tutela dei dati in esso contenuti, che spesso sono informazioni personali dettagliate anche non strettamente connesse con il permesso di circolazione. Sarebbe dunque inopportuno estendere questa criticità, che riguarda il passaporto vaccinale nazionale, anche a quello europeo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che il certificato cartaceo è già ritenuto valido per recarsi all'estero. A suo avviso, quindi, non sarebbe irragionevole continuare a considerare valido anche il certificato di test, vaccinazione o guarigione rilasciato in forma cartacea.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ribadisce che il certificato verde digitale non sostituirà gli attuali documenti richiesti per attraversare i confini nazionali, ma consentirà di velocizzare i controlli, uniformandoli a livello europeo, e di tutelare in modo più efficace i dati personali.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) anticipa che, in caso di mancato recepimento della osservazione sulla validità del certificato in forma cartacea, il Gruppo della Lega si asterrà dalla votazione.



Il [PRESIDENTE](#) evidenzia che, come specificato dalla relatrice, il certificato in forma cartacea sarà considerato comunque valido anche quando sarà implementato il certificato verde digitale, e che quindi nulla osta, a suo avviso, a introdurre un riferimento nel parere.

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto*), pur sottolineando che il certificato digitale non è alternativo a quello in forma cartacea, ritiene che il rilievo proposto dal senatore Augussori non sia in contraddizione con lo schema di parere e quindi possa essere recepito.

La relatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ribadisce che il certificato di test in forma cartacea è accettato da tutti i Paesi europei e la sua validità permarrà anche quando sarà emesso il nuovo certificato digitale. In ogni caso, ritiene di poter accogliere la proposta del senatore Augussori, inserendo un'ulteriore osservazione per precisare che resta «ferma la possibilità di utilizzare i certificati cartacei attualmente richiesti per gli spostamenti all'interno dell'Unione».

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara soddisfatto.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva quindi l'ulteriore nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come modificata nel corso del dibattito, avanzata dalla relatrice e pubblicata in allegato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

#### **(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta erano stati votati gli emendamenti in sede redigente ed era stata richiesta, da parte dell'intera Commissione, la rimessione all'Assemblea, con adozione quale testo base, degli articoli appena votati. La soluzione era stata adottata, in accordo con il rappresentante del Governo, per attendere l'imminente adozione di un decreto-legge che avrebbe potuto riformare l'impianto normativo contenuto nel decreto-legge n. 19 del 2020.

Avverte che lo scorso 22 aprile è stato emanato il decreto-legge n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, presentato alla Camera per la conversione (C. 3045).

Tale provvedimento non ha modificato formalmente il quadro normativo: dal punto di vista sostanziale, disciplina con fonte primaria alcune misure precedentemente disposte con DPCM e parallelamente cristallizza fino al 31 luglio 2021 il contenuto del DPCM del 2 marzo 2021; tuttavia, non interviene sul previgente impianto.

Anche la disposizione contenuta nel secondo periodo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2021, già all'esame della Commissione, che prevedeva la possibilità, fino al 30 aprile, di adottare misure derogatorie alle restrizioni tramite delibera del Consiglio dei ministri, rimasta ad oggi inutilizzata, non solo non è stata prorogata, ma ha cessato i suoi effetti, dal 26 aprile, sulla base di quanto ora disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Il testo base adottato dalla Commissione il 14 aprile resta pertanto coerente con l'ordinamento e richiede, dal punto di vista tecnico, soltanto la soppressione della lettera b) dell'articolo 1, comma 1, poiché, includendo tra gli atti da sottoporre al parere della Bicamerale le deliberazioni appena citate, si ritrova priva di oggetto.

Propone pertanto di fissare un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al testo base alle ore 18 di giovedì 29 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13ª Commissione su testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il **PRESIDENTE** ricorda che l'esame del disegno di legge è stato rimesso alla sede plenaria nella seduta della Sottocommissione per i pareri del 20 aprile.

Ricorda altresì di aver presentato, in qualità di relatore, per quanto di competenza, una proposta di parere non ostativo con osservazioni.

Il senatore **VITALI** (*FIBP-UDC*) esprime perplessità sulla proposta di parere, in quanto anche il provvedimento non è condivisibile, poiché attribuisce una competenza statale preponderante in materia di urbanistica ed edilizia, che invece attualmente rientra nella sfera della potestà legislativa concorrente. Considerato che anche sull'adozione del testo unificato, nella Commissione di merito, non si è registrato un consenso unanime, annuncia, a nome del Gruppo, che si asterrà dalla votazione.

Il senatore **GRASSI** (*L-SP-PSd'Az*) formula osservazioni critiche sia sul merito sia sull'aspetto formale del provvedimento in esame. A suo avviso, sarebbero necessari ulteriori approfondimenti, come rilevato anche dall'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), attraverso l'audizione di tecnici ed esperti in materia edilizia.

Il **PRESIDENTE** osserva che vi sono ancora margini di tempo per un'ulteriore riflessione. È quindi possibile un ulteriore rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14.*

**NUOVO SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DALLA RELATRICE SUI PROGETTI DI  
ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2021) 130 DEFINITIVO E N.  
COM (2021) 140 DEFINITIVO**

La 1a Commissione permanente,  
esaminate le proposte di regolamento COM(2021) 130 e COM(2021) 140, che stabiliscono un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia da Covid-19 (certificato verde digitale), per i cittadini dell'Unione per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell'UE;  
ritenuto che:  
le proposte introducono non un "passaporto vaccinale" ma un "certificato verde digitale" che può comprendere un "certificato di vaccinazione", un "certificato di test" o un "certificato di guarigione", tutelando le diverse situazioni nelle quali possono trovarsi i cittadini dell'Unione;  
considerato che:  
occorre precisare alcuni contenuti del provvedimento, in particolare per quanto riguarda la tutela della riservatezza e la veridicità delle informazioni contenute nel certificato;  
occorre rimuovere alcuni possibili profili di disparità di trattamento con riferimento a tutte e tre le tipologie di certificato;  
in particolare, per quanto riguarda il certificato di guarigione, non è contemplata l'ipotesi di quei guariti che non sono mai risultati positivi al test e, perciò, della validità, ai fini del rilascio del certificato, di un test sierologico positivo;  
non sono contemplati altri aspetti rilevanti, quale la posizione dei minori;

preso atto che al momento non esiste la certezza che il soggetto vaccinato non sia in alcun modo contagioso, ma al contempo risulta ampiamente comprovata la minore carica virale con cui il soggetto vaccinato può trasmettere il virus, così come è comprovata la minore aggressività degli effetti del virus su soggetti vaccinati, tanto da alleggerire le strutture ospedaliere da eccessivi interventi di ricovero o di pronto soccorso;  
tenuto conto degli elementi acquisiti nelle audizioni informali svolte nell'ambito dell'Affare assegnato sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2;  
pur rilevando che non sono ancora pervenute le relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;  
preso atto che il Governo, con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha istituito delle "Certificazioni verdi COVID-19", che anticipano l'introduzione, nell'ordinamento italiano, dei certificati europei e preso altresì atto del Provvedimento di avvertimento adottato al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali in data 23 aprile 2021,  
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) sotto il profilo della tutela della riservatezza:

- occorre precisare se le informazioni contenute nel certificato sono rese accessibili in eguale misura a tutti i soggetti che devono utilizzarle, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata;
- in ogni caso occorrerebbe che le informazioni fossero accessibili a un numero ristretto di soggetti, in omaggio al principio del "need to know" e che fosse privilegiato l'accesso alla prova della veridicità delle informazioni rispetto all'accesso alle informazioni stesse, attraverso il collegamento ad una autorità di certificazione;
- occorre precisare che le informazioni contenute nel certificato siano sottoposte ad una *dimostrazione a conoscenza zero (Zero-Knowledge Proof)*, un protocollo attraverso cui è possibile facilitare un processo di autorizzazione digitale senza trasmissione di dati personali o sensibili; di conseguenza, nessuna informazione, né dalla parte del titolare del green pass né da quella del verificatore, può essere compromessa in alcun modo;
- occorre specificare se la conservazione delle informazioni ha ad oggetto l'ultimo evento utile per la certificazione o a tutte le informazioni sul soggetto cumulate nel tempo;

b) sotto il profilo della veridicità delle informazioni:

- occorre prevedere misure che prevengano la contraffazione del certificato, e che perciò impediscano all'utente di disporre dei relativi dettagli, che devono restare nell'esclusiva disponibilità dell'autorità che lo emette;
- occorre garantire la piena interoperabilità dei certificati tra Stati membri e, a livello nazionale, tra le autorità abilitate ad emetterli;
- c) quanto al certificato di vaccinazione di cui all'articolo 5 occorre prevedere:
  - un termine uniforme, successivo alla somministrazione del vaccino, a decorrere dal quale il certificato acquisisce efficacia, specificando, ad esclusione del caso di vaccini monodose, che questo si calcola con riferimento alla seconda dose;
  - che, in ogni caso, per i soggetti guariti dal COVID-19, il termine si calcola con riferimento alla somministrazione della prima e unica dose di vaccino, al fine di garantire che il protocollo applicato dalle autorità sanitarie italiane sia fonte indiretta di limitazioni alla libera circolazione;
- d) quanto al certificato di test di cui all'articolo 6 occorre prevedere:
  - che per i test, così come per i vaccini, sia introdotto un meccanismo di accreditamento europeo;
  - l'espresso divieto di ritenere validi ai fini del certificato test, autosomministrati dal soggetto interessato, o comunque effettuati da personale non espressamente autorizzato; ciò sia al fine di evitare contraffazioni, sia di non vanificare le finalità del certificato;
  - che sia frequentemente aggiornata la lista dei test ritenuti validi visto il continuo processo di validazione di nuovi strumenti diagnostici come ad esempio gli attesi test rapidi salivari;
- e) quanto al certificato di guarigione di cui all'articolo 7:
  - occorre allineare i sistemi di valutazione per certificare l'avvenuta guarigione, al fine di evitare disparità di trattamento;
- f) occorrerebbe riservare alla Commissione europea la decisione relativa alla definizione di un'età anagrafica al di sotto della quale non sia previsto tale obbligo, valido in tutti i Paesi membri, per i minori accompagnati dai genitori in possesso del certificato verde digitale;
- g) quanto alla validità temporale del provvedimento:
  - trattandosi di una normativa che si applica ai cittadini dell'Unione europea e ai cittadini di paesi terzi regolarmente residenti o regolarmente soggiornanti nell'Unione, questa dovrebbe essere determinata sulla base delle valutazioni scientifiche provenienti da organismi europei, che tengano conto del raggiungimento dell'immunità di comunità all'interno dell'Unione unicamente e non della fine dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, e le seguenti condizioni:
    - a) quanto al certificato di test di cui all'articolo 6 occorre prevedere:
      - che l'accesso ai test sia equo ed agevole e non comporti oneri per i soggetti che vi ricorrono perché impossibilitati, per ragioni esterne alla loro volontà, a sottoporsi alla vaccinazione;
    - b) quanto al certificato di guarigione di cui all'articolo 7:
      - occorre prevedere, al fine di evitare disparità di trattamento a danno dei numerosi soggetti che, pur avendo inequivocabilmente contratto l'infezione, non dispongono di tampone positivo, l'equiparazione, ai fini della prova dell'avvenuto contagio, del test sierologico positivo al test NAAT o al test antigenico rapido positivi, salva la possibilità di introdurre, per tale ipotesi, una validità temporale specifica diversa dai sei mesi;
      - occorre prevedere la proroga per un tempo congruo della validità del certificato di vaccinazione e del certificato di guarigione in presenza di test sierologico positivo:  
con riferimento alle condizioni che precedono, si potrebbe anche valutare di istituire, per maggiore chiarezza, in aggiunta alle tre tipologie di certificato proposte, un ulteriore "certificato attestante la presenza di anticorpi".

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI  
DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2021) 130 DEFINITIVO E N. COM (2021) 140  
DEFINITIVO**

La Commissione, esaminate le proposte di regolamento COM(2021) 130 e COM(2021) 140, che stabiliscono un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia da Covid-19 (certificato verde digitale), per i cittadini dell'Unione per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell'UE, ritenuto che:

le proposte introducono non un "passaporto vaccinale" ma un "certificato verde digitale" che può comprendere un "certificato di vaccinazione", un "certificato di test" o un "certificato di guarigione", tutelando le diverse situazioni nelle quali possono trovarsi i cittadini dell'Unione, considerato che:

occorre precisare alcuni contenuti del provvedimento, in particolare per quanto riguarda la tutela della riservatezza e la veridicità delle informazioni contenute nel certificato;

occorre rimuovere alcuni possibili profili di disparità di trattamento con riferimento a tutte e tre le tipologie di certificato;

in particolare, per quanto riguarda il certificato di guarigione, non è contemplata l'ipotesi di quei guariti che non sono mai risultati positivi al test e, perciò, della validità, ai fini del rilascio del certificato, di un test sierologico positivo;

non sono contemplati altri aspetti rilevanti, quale la posizione dei minori,

preso atto che al momento non esiste la certezza che il soggetto vaccinato non sia in alcun modo contagioso, ma al contempo risulta ampiamente comprovata la minore carica virale con cui il soggetto vaccinato può trasmettere il virus, così come è comprovata la minore aggressività degli effetti del virus su soggetti vaccinati, tanto da alleggerire le strutture ospedaliere da eccessivi interventi di ricovero o di pronto soccorso,

tenuto conto degli elementi acquisiti nelle audizioni informali svolte nell'ambito dell'Affare assegnato sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2,

pur rilevando che non sono ancora pervenute le relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012,

preso atto che il Governo, con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha istituito delle "Certificazioni verdi COVID-19", che anticipano l'introduzione, nell'ordinamento italiano, dei certificati europei e

preso altresì atto del Provvedimento di avvertimento adottato al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali in data 23 aprile 2021,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) quanto al certificato di test di cui all'articolo 6 occorre prevedere:

- che l'accesso ai test sia equo ed agevole e non comporti oneri per i soggetti che vi ricorrono perché impossibilitati, per ragioni esterne alla loro volontà, a sottoporsi alla vaccinazione;

b) quanto al certificato di guarigione di cui all'articolo 7:

- occorre prevedere, al fine di evitare disparità di trattamento a danno dei numerosi soggetti che, pur avendo inequivocabilmente contratto l'infezione, non dispongono di tampone positivo, l'equiparazione, ai fini della prova dell'avvenuto contagio, del test sierologico positivo al test NAAT o al test antigenico rapido positivi, salva la possibilità di introdurre, per tale ipotesi, una validità temporale specifica diversa dai sei mesi;

- occorre prevedere la proroga per un tempo congruo della validità del certificato di vaccinazione e del certificato di guarigione in presenza di test sierologico positivo:

con riferimento alle condizioni che precedono, si potrebbe anche valutare di istituire, per maggiore chiarezza, in aggiunta alle tre tipologie di certificato proposte, un ulteriore "certificato attestante la presenza di anticorpi",

e con le seguenti osservazioni:

a) sotto il profilo della tutela della riservatezza:

- occorre precisare se le informazioni contenute nel certificato sono rese accessibili in eguale

misura a tutti i soggetti che devono utilizzarle, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata;

- in ogni caso occorrerebbe che le informazioni fossero accessibili a un numero ristretto di soggetti, in omaggio al principio del *"need to know"* e che fosse privilegiato l'accesso alla prova della veridicità delle informazioni rispetto all'accesso alle informazioni stesse, attraverso il collegamento ad una autorità di certificazione;

- occorre precisare che le informazioni contenute nel certificato siano sottoposte ad una dimostrazione a conoscenza zero (*Zero-Knowledge Proof*), un protocollo attraverso cui è possibile facilitare un processo di autorizzazione digitale senza trasmissione di dati personali o sensibili; di conseguenza, nessuna informazione, né dalla parte del titolare del green pass né da quella del verificatore, può essere compromessa in alcun modo;

- occorre specificare se la conservazione delle informazioni ha ad oggetto l'ultimo evento utile per la certificazione o a tutte le informazioni sul soggetto cumulate nel tempo;

b) sotto il profilo della veridicità delle informazioni:

- occorre prevedere misure che prevengano la contraffazione del certificato, e che perciò impediscano all'utente di disporre dei relativi dettagli, che devono restare nell'esclusiva disponibilità dell'autorità che lo emette;

- occorre garantire la piena interoperabilità dei certificati tra Stati membri e, a livello nazionale, tra le autorità abilitate ad emetterli;

c) quanto al certificato di vaccinazione di cui all'articolo 5 occorre prevedere:

- un termine uniforme, successivo alla somministrazione del vaccino, a decorrere dal quale il certificato acquisisce efficacia, specificando, ad esclusione del caso di vaccini monodose, che questo si calcola con riferimento alla seconda dose;

- che, in ogni caso, per i soggetti guariti dal COVID-19, il termine si calcola con riferimento alla somministrazione della prima e unica dose di vaccino, al fine di garantire che il protocollo applicato dalle autorità sanitarie italiane sia fonte indiretta di limitazioni alla libera circolazione;

d) quanto al certificato di test di cui all'articolo 6 occorre prevedere:

- che per i test, così come per i vaccini, sia introdotto un meccanismo di accreditamento europeo;

- l'espresso divieto di ritenere validi ai fini del certificato test, autosomministrati dal soggetto interessato, o comunque effettuati da personale non espressamente autorizzato; ciò sia al fine di evitare contraffazioni, sia di non vanificare le finalità del certificato;

- che sia frequentemente aggiornata la lista dei test ritenuti validi visto il continuo processo di validazione di nuovi strumenti diagnostici come ad esempio gli attesi test rapidi salivari;

e) quanto al certificato di guarigione di cui all'articolo 7 occorre allineare i sistemi di valutazione per certificare l'avvenuta guarigione, al fine di evitare disparità di trattamento;

f) occorrerebbe riservare alla Commissione europea la decisione relativa alla definizione di un'età anagrafica al di sotto della quale non sia previsto tale obbligo, valido in tutti i Paesi membri, per i minori accompagnati dai genitori in possesso del certificato verde digitale;

g) quanto alla validità temporale del provvedimento:

- trattandosi di una normativa che si applica ai cittadini dell'Unione europea e ai cittadini di paesi terzi regolarmente residenti o regolarmente soggiornanti nell'Unione, questa dovrebbe essere determinata sulla base delle valutazioni scientifiche provenienti da organismi europei, che tengano conto del raggiungimento dell'immunità di comunità all'interno dell'Unione unicamente e non della fine dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

- si chiede di precisare ulteriormente, anche con una specifica *sunset-clause*, l'illegittimità dell'accesso ai dati contenuti nei certificati una volta cessata l'emergenza pandemica e di escludere, all'art. 15, che con atto delegato della Commissione il sistema del certificato verde possa essere riattivato a seguito di sospensione per cessate esigenze, in presenza di un'ulteriore dichiarazione di sussistenza di pandemia da Sars-Cov-2, sue varianti o malattie infettive simili con potenziale epidemico,

h) si dà in ogni caso per presupposto che resti ferma la possibilità di utilizzare i certificati cartacei

attualmente richiesti per gli spostamenti all'interno dell'Unione.



# 1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 310 (pom.) del 18/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022  
310ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 16.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile 2021.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'esame del disegno di legge è stato rimesso alla sede plenaria nella seduta della Sottocommissione per i pareri del 20 aprile.

Avverte che la Commissione di merito ha nel frattempo predisposto un nuovo testo unificato, sul quale la Commissione è chiamata a pronunciarsi.

In qualità di relatore, pertanto, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere contrario sull'emendamento 11.14 e non ostativo sui restanti emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni sul testo e in parte contrario e in parte non ostativo sui relativi emendamenti, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

**(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario**  
(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Si passa alla votazione.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az), a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione, in attesa che in sede referente siano superate le criticità ancora esistenti, in particolare con riferimento ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal contratto collettivo nazionale.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) ritiene incomprensibile un'astensione, sebbene in sede consultiva, su un provvedimento che mira a incidere sull'economia reale e che non dovrebbe scontentare neanche i datori di lavoro. Infatti, l'aumento del salario minimo consentirebbe loro di avvalersi di collaboratori più qualificati e motivati. La misura appare quanto mai necessaria in una fase così difficile, nella quale - a causa della pandemia - sono aumentate le disuguaglianze, a vantaggio di coloro che si arricchiscono grazie ai mercati finanziari.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) precisa che l'intento della Lega è appunto quello di non interferire con i lavori della Commissione referente, impegnata a risolvere alcune questioni complesse, pur considerando apprezzabile l'obiettivo dell'iniziativa legislativa in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di parere avanzata dal relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Governo ha chiesto per le vie brevi di fissare un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno prima dell'inizio delle votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica. A tale proposito, ricorda che l'Esecutivo ha anche manifestato l'intenzione di presentare un emendamento per la rifusione nel provvedimento all'esame del disegno di legge n. 2489.

Propone pertanto la data di venerdì 21 gennaio.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), pur ritenendo particolarmente ristretti i margini di tempo a disposizione, concorda con la proposta del Presidente e formula l'auspicio che il Governo presenti quanto prima l'emendamento per la rifusione.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) ritiene che sarebbe preferibile rinviare il termine al primo pomeriggio di lunedì 24 gennaio, considerato che i due decreti-legge in esame sono di recente emanazione.

Il PRESIDENTE sottolinea che l'intento è garantire uno svolgimento ordinato dei lavori, con un'adeguata istruttoria degli emendamenti, sia nel caso che il Presidente della Repubblica sia eletto al primo scrutinio, sia qualora le votazioni si protraggano a lungo.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) osserva che, se il Presidente della Repubblica fosse eletto già nella giornata di lunedì, vi sarebbe poi un ampio margine a disposizione per l'esame dei due provvedimenti.

Il PRESIDENTE precisa che, per consentire l'esame in seconda lettura, il Senato dovrà licenziare il provvedimento entro i primi dieci giorni di febbraio. Ritiene, quindi, che l'obiettivo sia evitare eventuali ripercussioni sull'iter di conversione qualora l'elezione del Capo dello Stato determinasse conseguenze sull'assetto del Governo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) nota che, alla Camera dei deputati, il termine emendamenti sulla proposta di legge n. 2847, per la conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, è stato fissato proprio per venerdì. Ipotizza, quindi, che si voglia coordinare l'esame dei tre testi, evitando che l'iter del decreto emanato più di recente sopravanzi quello dei provvedimenti di dicembre.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S), nel ritenere ragionevoli le considerazioni proposte, conviene sulla data del 21 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 2488 per le ore 17 di venerdì 21 gennaio. Propone altresì di fissare il termine per eventuali subemendamenti 72 ore dopo la presentazione dell'emendamento governativo per la rifusione del disegno di legge n. 2489 nel provvedimento in titolo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che, in ogni caso, il termine per i subemendamenti non sia fissato prima del pomeriggio di lunedì 24 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE comunica che i documenti trasmessi in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. 2488 e 2489 saranno pubblicati, come di consueto, sulla pagina *web* della Commissione.

**[\(2489\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione di quanto convenuto in sede di esame del disegno di legge n. 2488, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese**

(Seguito della discussione e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 settembre.

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene opportuno istituire un Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) invita quindi i Gruppi a indicare i nominativi dei rispettivi componenti del Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 1302, 1943, 1981, 2292, 2997 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, al comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento anche delle province e delle città metropolitane nella composizione dell'architettura istituzionale della rigenerazione urbana;
- all'articolo 4,
  - al comma 1, con riferimento al coinvolgimento degli enti territoriali nella procedura di adozione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, sarebbe necessario prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del parere previsto dalla norma;
  - si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione del comma 3, che prevede un possibile aggiornamento annuale con DPCM del Programma, con la previsione del comma 2 che stabilisce l'inserimento del Programma in apposito allegato al Documento di economia e finanza, unificando le disposizioni in un unico comma; si valuti altresì di chiarire se l'adozione del DPCM in senso di aggiornamento implichi comunque il coinvolgimento dei soggetti indicati dal comma 1 della disposizione, con particolare riferimento alla Conferenza unificata;
- all'articolo 8, al comma 1, si segnala che tra gli enti chiamati a disciplinare la partecipazione delle comunità locali nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana dovrebbero essere contemplate anche le province;
- all'articolo 10, comma 3, nella ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, sarebbe preferibile non introdurre distinzioni tra i comuni capoluogo e le altre realtà urbane;
- in via generale, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia che preveda espressamente l'applicabilità delle norme recate dal provvedimento alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 11.14 parere contrario, in quanto la formulazione appare introdurre una disparità di trattamento sulla base della residenza dei proprietari o usufruttuari delle unità immobiliari;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

## 1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (ant., Sottocomm. pareri) del 03/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 2022  
154ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 12,45.

**(1131) FERRAZZI ed altri.** - *Misure per la rigenerazione urbana*

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri.** - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

**(1943) Paola NUGNES.** - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

**(1981) BRIZIARELLI ed altri.** - *Norme per la rigenerazione urbana*

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI.** - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 1.18 (testo 2) riferito al nuovo testo unificato, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che sia specificata la portata normativa del secondo periodo della lettera j-bis) che si intende introdurre, e che in ogni caso andrebbe riformulata, anche nel testo unificato, secondo l'alfabeto italiano.

La Sottocommissione conviene.

**(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi;

Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri)

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo su emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, non ostativo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 4, comma 2, si invita a precisare se lo standard organizzativo minimo consista nella presenza di uno dei soggetti elencati oppure di un soggetto per ognuna delle categorie indicate;
- in via generale, si rileva l'opportunità di valutare soluzioni terminologiche alternative a "ITS Academy", utilizzando la lingua italiana.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 12,55.*



## 1.4.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 155 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022  
**155ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato. Esame. Parere contrario)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra l'emendamento 11.14 (testo2), riferito al testo unificato in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, parere contrario, richiamando quanto già rilevato in merito all'emendamento 11.14.

La Sottocommissione conviene.

**(1781) BRIZIARELLI ed altri. - Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati**  
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## 1.4.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 156 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022  
156ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**[\(2356\)](#) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti**

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(2367\)](#) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini**

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli emendamenti 3.6 (testo2) e 5.4 (testo corretto) riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(2414\)](#) Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi**

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(869\)](#) *Sonia FREGOLENT ed altri. - Norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari***

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(1346\)](#) *MARINELLO ed altri. - Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare***

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- trattandosi di un provvedimento che interviene in una materia di competenza legislativa concorrente, si reputa opportuno introdurre una fase di attuazione dello stesso, che preveda il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(1131\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***

**[\(1302\)](#) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***

**[\(1943\)](#) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***

**[\(1981\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***

**[\(2292\)](#) *Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici***

**[\(2297\)](#) *Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte***

(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra gli emendamenti 12.2 (testo 2) e 6.17 (testo 2), riferiti al nuovo testo unificato in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, parere non ostativo.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

## 1.4.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 MARZO 2022  
160ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**[\(2450\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(2451\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(2452\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio***

**2020**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2471) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(2472) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2473) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2494) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)



Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Parere alla 6ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato l'emendamento 1.2 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.14 (testo 2) parere non ostativo, a condizione che sia specificata la portata normativa della seconda parte della lettera j-bis) che si intende introdurre, e che in ogni caso andrebbe riformulata, anche nel testo unificato, secondo l'alfabeto italiano, nel quale, alla lettera "i" segue la lettera "l" (cfr. Circolare del 21 aprile 2001 del Presidente del Senato sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, § 7, lettera g));
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 389 (pom.) del 13/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 13 APRILE 2021**  
**389ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1721-B\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione non ostativa)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata apportata un'unica modifica, concernente l'inserimento nell'Allegato A della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018). Per quanto di competenza, trattandosi di una direttiva avente contenuto ordinamentale, priva di profili finanziari di rilievo per la Commissione, fa presente che non è necessario acquisire una relazione tecnica di passaggio e, pertanto, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si esprime in senso conforme al relatore.

Il presidente [PESCO](#) informa che non sono stati presentati emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [MANCA](#) (PD) propone di riferire in senso non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

**(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19**

(Parere alle Commissioni riunite 5a e 6a. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente ai profili finanziari del provvedimento, con riguardo all'articolo 1 recante la disciplina del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, richiede elementi integrativi volti a confermare la correttezza della quantificazione degli oneri valutati, dal comma 12 dell'articolo 1 in commento, in 11.150 milioni di euro per il 2021. Sarebbe altresì opportuno acquisire elementi informativi sulla percentuale degli operatori economici aventi diritto al contributo o al credito di imposta distinta in base alle fasce di fatturato individuate dal comma 5. In merito all'articolo 4, commi da 4 a 9, che dispone l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con riferimento alla stima degli oneri, evidenzia che la relazione tecnica fornisce informazioni sulla metodologia di analisi utilizzata per la stima, oltre a precisare l'importo complessivo dell'onere da annullamento dei debiti di importo residuo pari a complessivi 451,3 milioni di euro (suddivisi per le diverse tipologie di enti creditori). Sarebbe, tuttavia, opportuno acquisire elementi informativi in ordine all'importo complessivo dei crediti residui fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010, per i quali sono in corso i pagamenti relativi alla "rottamazione *ter*", ed al "saldo e stralcio", nonché i dati dai quali si desume l'"aspettativa di riscossione" tra cui, in particolare, il peso della componente della riscossione derivante da recupero coattivo e quella da rateazione, nonché della curva di riscossione attesa che si basa sull'analisi di dati storico-statistici, suddivisi per i diversi anni. Quanto poi agli enti impositori ricompresi nell'insieme "Altri enti", andrebbero fornite maggiori indicazioni circa la composizione della platea interessata. Con riguardo all'articolo 8 recante nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, rileva che l'utilizzo, da parte della relazione tecnica, della media delle platee di beneficiari del periodo giugno-ottobre 2020 potrebbe non rispondere a criteri prudenziali, considerato che si tratta del periodo del 2020 di maggior ripresa delle attività lavorative. Altresì, la relazione tecnica non si sofferma sulla potenziale sovrapposizione dei periodi autorizzati dall'articolo 8 in esame con quelli previsti dalla legge di bilancio 2021 (12 settimane fino al 30 giugno). Infatti, per i datori di lavoro che non hanno utilizzato entro marzo tutte le settimane disponibili in base alla legge di bilancio, la nuova previsione del decreto in esame assorbe le eventuali settimane residue. Ciò determinerà certamente una compensazione tra i nuovi oneri del decreto in esame e gli oneri precedentemente stimati dalla legge di bilancio. Tuttavia, la relazione tecnica non si sofferma su tale effetto, che andrebbe invece quantificato in modo specifico, sulla base di ipotesi sul numero di settimane ancora residue a fine marzo che sono quindi assorbite. Per quanto attiene all'articolo 20, comma 2, lettera *h*), sulla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nella somministrazione di vaccini, prende atto che il finanziamento di tale misura avverrà nell'ambito delle risorse (23,5 milioni di euro annui) stanziato per il 2021 e il 2022 per ampliare la fornitura di prestazioni e le funzioni assistenziali da parte delle farmacie, nonché nell'ambito di una quota delle risorse finalizzate dall'articolo 20 in esame alla concessione della speciale remunerazione in favore delle farmacie. Tuttavia, in assenza di dati circa il margine di risorse ancora disponibili sullo stanziamento di 23,5 milioni (il programma generale di ampliamento delle funzioni delle farmacie è infatti già avviato) e l'impegno finanziario richiesto per remunerare le farmacie (considerando anche i costi di adeguamento, di natura burocratica e di immediata assistenza ai vaccinati), e potendosi soltanto ipotizzare un nesso diretto fra la concessione della speciale remunerazione e la disponibilità ad aderire alla campagna vaccinale, rappresenta difficoltà circa la possibilità di calibrare i benefici (sia per la remunerazione diretta delle vaccinazioni che per la determinazione della remunerazione aggiuntiva) in modo da garantire il rispetto del limite di spesa. In merito all'articolo 24 sul rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome nel 2020, la relazione tecnica riferisce che la quantificazione dell'onere in esame (1 miliardo di euro) è avvenuta sulla base degli

elementi informativi resi disponibili dalla struttura del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, senza però fornire gli ulteriori elementi di dettaglio posti alla base della sua determinazione e senza riportare il dato per singola regione. Appare dunque opportuno, al fine di effettuare una corretta valutazione dell'onere, che siano forniti gli elementi di dettaglio utilizzati per la quantificazione dell'onere, riportando il dato anche per singola regione. In relazione all'articolo 37, istitutivo di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per sostenere le grandi imprese che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria, andrebbe fornita una valutazione sul tasso di rimborso integrale dei finanziamenti. Infatti, anche se la prognosi di rimborso integrale è proprio una delle condizioni di erogazione del finanziamento ai sensi del comma 3, trattandosi di imprese in difficoltà finanziaria, pur se con prospettive di ripresa, non appare prudente ipotizzare che la totalità delle imprese destinatarie sia in grado di restituire integralmente i finanziamenti. Con riguardo all'articolo 40, laddove incrementa le risorse da trasferire al Commissario straordinario per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), pur prendendo atto di quanto illustrato dalla relazione tecnica, osserva che un possibile punto di criticità potrebbe verificarsi qualora sia necessario superare il numero previsto di strutture territoriali dove verranno effettivamente somministrati i vaccini nell'intero territorio nazionale. In tal caso, se non fosse possibile ricorrere ad altre risorse non a carico della finanza pubblica, come asserito dalla relazione tecnica, inevitabilmente tale fabbisogno dovrebbe venire accollato dallo Stato, con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto concerne le previsioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 42, comma 10, con specifico riferimento alla lettera *b*), che dispone una riduzione limitatamente alle annualità 2021 e 2023, occorre evidenziare che la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti dalla attualizzazione dei contributi pluriennali di spesa è classificata in bilancio come destinata alla copertura di sole spese in conto capitale; pertanto, andrebbe assicurato che non si determini una dequalificazione delle risorse già previste a legislazione vigente. Infatti, mentre vi sono alcune disposizioni del decreto che recano una maggiore spesa in conto capitale nel 2021 (articoli 20, 37, 39, 40), non risultano invece per il 2023. Inoltre, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità di risorse esistenti per il 2021 e il 2023 a valere di tale stanziamento, ai fini della riduzione in parola, nonché in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a valere degli stanziamenti residui previsti per le medesime annualità, al fine di sopperire agli utilizzi già programmati. In merito poi alla compensazione prevista alla lettera *d*), relativamente alla copertura disposta, per il triennio in programmazione, nel 2023 e a seguire, a carico del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015, andrebbero parimenti richieste delucidazioni circa le disponibilità previste dagli stanziamenti per il medesimo anno, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli utilizzi eventualmente già programmati per la medesima annualità. Per ulteriori rilievi e osservazioni, rinvia alla Nota n. 215 del Servizio del bilancio.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) chiede al Governo, in relazione all'articolo 4, di fornire dati integrativi con riguardo alla posizione tributaria dei soggetti falliti, deceduti o comunque titolari di debiti inesigibili.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro alle questioni poste dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, che, in relazione all'articolo 4, ove è previsto che il direttore dell'istituto penitenziario metta a disposizione locali per l'assistenza spirituale, occorre valutare se ciò possa determinare maggiori oneri, ancorché al comma 6 sia previsto che gli oneri finanziari dello stesso articolo siano a carico dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra". Riguardo all'articolo 5, al comma 3, ove è previsto che le attività da svolgersi in orario extrascolastico avvengano senza oneri per lo Stato, occorre valutare l'opportunità di adottare la formulazione standard della clausola di invarianza. Circa le attività in carico al Ministero dell'interno, di cui all'articolo 9, comma 2, ai fini della verifica dei requisiti per l'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», occorre avere conferma che esse possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. In riferimento al comma 5 del medesimo articolo 9, occorre chiarire se l'equiparazione dal punto di vista degli effetti tributari degli enti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione possa comportare ulteriori oneri rispetto a quelli quantificati nella relazione tecnica. Analogo chiarimento si rende necessario per l'articolo 12, comma 3, ove si prevede che agli edifici di culto si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni specificando quali siano i benefici applicabili. Per quanto concerne l'articolo 16 andrebbe confermata l'assenza di oneri per il funzionamento della commissione paritetica anche tramite l'inserimento di una clausola di invarianza. Infine, riguardo all'articolo 22, che reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura, andrebbero indicati, come previsto dalle norme di contabilità, i riferimenti alle specifiche previsioni di spesa nell'articolato, anche al fine di inserire una clausola di invarianza sulla restante parte del testo. Occorre valutare altresì l'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2021-2023.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di elementi istruttori da parte dall'amministrazione interessata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2131) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 3, al primo comma, reca la clausola di invarianza, mentre al comma 2 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Pertanto, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare e propone di esprimere un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza le prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

**(988) *Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto



di competenza, con riferimento all'articolo 19 del nuovo testo adottato come testo base per l'esame in sede referente, rileva la necessità di precisare la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3, prevedendo che i decreti legislativi vengano adottati senza "nuovi o maggiori oneri" per la finanza pubblica. Altresì, va previsto, al medesimo comma 3, che sugli schemi di decreto sia acquisito non solo il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, ma anche quello delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Sulle restanti disposizioni non vi sono osservazioni da formulare, considerato peraltro che la Commissione di merito ha recepito il parere condizionato reso da questa Commissione il 15 gennaio 2020, con cui si chiedeva la soppressione del comma 8, ultimo periodo, dell'articolo 14.

Per quanto riguarda gli emendamenti, non vi sono osservazioni sulla proposta 5.100, mentre chiede conferma dell'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica derivanti dalla proposta 14.100.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, in relazione al testo, segnala la necessità di acquisire una relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari connessi al principio direttivo di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 19, con particolare riguardo all'impiego di piattaforme digitali per la fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici.

In relazione agli emendamenti, concorda con le valutazioni del relatore.

Nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti del senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), precisa di confermare l'assenza di effetti negativi, dal punto di vista finanziario, con riguardo alla proposta 14.100.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità del relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non ha osservazioni da formulare. Invita, comunque, la Commissione di merito ad inserire la previsione secondo cui gli eventuali oneri di funzionamento dell'istituenda Commissione saranno fronteggiati con le dotazioni dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.

In merito agli emendamenti, relativamente alla proposta 2.0.100, occorre valutare, al comma 4, laddove si prevede l'istituzione di un Comitato di rappresentanza delle autonomie territoriali nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, oltre che del divieto di corrispondere ai componenti del predetto Comitato ogni tipologia di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, fermo restando che si tratta di una materia prettamente parlamentare, condivide le osservazioni del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con la seguente osservazione: si rappresenta l'opportunità di inserire la previsione secondo cui gli eventuali oneri di funzionamento dell'istituenda Commissione saranno fronteggiati con le dotazioni dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.

In relazione alla proposta 2.0.100, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81

della Costituzione, all'inserimento, al comma 4, istitutivo del Comitato dei rappresentanti delle autonomie territoriali, di una clausola d'invarianza finanziaria, nonché del divieto di corrispondere ai componenti del predetto Comitato compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando sul testo, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e alle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati, che occorre avere conferma che dal decreto di cui all'articolo 16, comma 4, adottato dal Ministro della pubblica amministrazione sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, non possano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, segnala che la proposta 3.1 appare suscettibile di comportare maggiori oneri. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di profili finanziari della proposta 5.10, che elimina l'esclusione della trattazione dell'impiego del personale in servizio dalle competenze delle associazioni sindacali. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comporta maggiori oneri la proposta 9.1. Per l'emendamento 9.6 richiede una relazione tecnica al fine di verificare la compatibilità del numero fissato di distacchi sindacali con la clausola di invarianza generale di cui all'articolo 20. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 9.9, volta a sopprimere la garanzia del regolare funzionamento del servizio in sede di autorizzazione del permesso sindacale da parte del comandante. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali riflessi finanziari delle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, in materia di definizione delle materie oggetto di contrattazione e di concertazione. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, appare suscettibile di determinare oneri la proposta 12.5. In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.1, recante un'articolata disciplina di distacchi, permessi e aspettative sindacali. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.3, che pone a carico delle scuole e delle accademie militari l'organizzazione di corsi di formazione sindacale per i rappresentanti sindacali. Comporta maggiori oneri la proposta 15.4. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.3 e 17.4, che escludono il versamento del contributo unificato per le controversie in materia di condotta antisindacale nel settore militare. Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede una relazione tecnica sugli emendamenti 18.2 e 18.3, che non prevedono il versamento di alcun contributo per promuovere il tentativo di conciliazione.

Per quanto concerne i subemendamenti, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 9.6/1, che fissa il criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti nelle Forze armate.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi istruttori sui rilievi avanzati sia sul testo che sugli emendamenti.

Per chiedere chiarimenti sull'emendamento 18.3, interviene il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), a cui risponde il PRESIDENTE.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) si riserva di approfondire i contenuti della nota testé consegnata dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, è all'esame in prima lettura della 13ª Commissione permanente e non è corredato di relazione tecnica.

Il testo unificato, nei capi II, III e IV, reca disposizioni in materia di programma nazionale per la rigenerazione urbana, istituzione di una cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana con dotazione di 500 milioni di euro dall'anno 2021 fino all'anno 2040, di riparto delle risorse per la rigenerazione urbana, di compiti delle regioni e degli enti locali in materia di rigenerazione urbana, di bandi regionali e piani comunali di rigenerazione urbana, esecuzione di censimenti edilizi comunali e creazione di una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato denominata banca dati del riuso, misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici, misure di attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, di modalità di partecipazione diretta dei cittadini, di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi, di ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana quali attribuzione dei fondi strutturali europei, prestiti garantiti dalla Cassa depositi e prestiti, e costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei piani comunali di rigenerazione urbana.

I capi V e VI riguardano rispettivamente vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione e norme in materia di qualità della progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee.

Il capo VII reca disposizioni in materia di incentivi fiscali, semplificazioni, cumulabilità degli incentivi, incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati e manutenzione dei terreni agricoli.

Il capo VII reca anche una delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate, per una spesa autorizzata pari a 100 milioni di euro annui dall'anno 2021 all'anno 2040, a fronte di oneri per benefici fiscali e contributivi che nella formulazione della delega sembrano configurare diritti soggettivi non modulabili né contenibili nell'ambito di un tetto di spesa. Peraltro, il comma 3 dell'articolo 22 non prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il capo VIII concerne disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana e disposizioni finali.

Il capo IX reca, all'articolo 28, la copertura finanziaria per oneri autorizzati pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2021 cui si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente

riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e quanto a 800 milioni di euro mediante maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2021 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi.

Per quanto concerne i profili di copertura, osserva che la clausola di copertura finanziaria non appare conforme alle norme di contabilità. Per quanto riguarda invece i profili di quantificazione degli oneri, vista la complessità delle disposizioni recate dal testo unico in esame e della difficoltà di valutazione degli oneri ad esse correlate, risulta necessario acquisire una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Reputa comunque opportuno avviare interlocuzioni informali con la Commissioni di merito, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione dei profili di carattere finanziario del provvedimento.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1957) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [FERRO](#) (FIBP-UDC), in sostituzione della relatrice Modena, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge decorre dall'anno 2020 e si riferisce al triennio 2020-2022. A tale riguardo, occorre valutare l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ove si prevede che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo. Altresì, alla luce dei chiarimenti e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, non ha ulteriori osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si associa alla valutazione espressa dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

#### **SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI**

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 14 aprile 2021, alle ore 9, non avrà luogo. Comunica inoltre che la seduta già convocata per le ore 15 di domani, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## 1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 476 (pom.) del 16/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021**  
**476ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2448\)](#) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, ricorda che la Commissione bilancio del Senato è chiamata a rendere al Presidente del Senato un parere preliminare, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, al fine di accertare se il disegno di legge rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato, nonché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 126, in ordine alla correttezza della copertura finanziaria della legge di bilancio in conformità alle norme di contabilità pubblica.

Ricorda pertanto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c*), e 12-*quater*, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009.

Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. In particolare, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Si tratta in sostanza, come

risulta dalla medesima relazione tecnica, del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. La relazione tecnica, in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento del DEF 2021.

In definitiva, segnala che dalla tavola di raccordo emerge un saldo netto da finanziare, in termini di competenza pari a 202 miliardi per il 2022, dovuto a entrate finali pari a 628 miliardi e spese finali pari a 830 miliardi. Nel 2023 il saldo netto da finanziare è pari a 179 miliardi per effetto di entrate finali per 638 miliardi e spese finali pari a 818 miliardi. Nel 2024 il saldo netto da finanziare è pari a 116 miliardi con le entrate finali che si attestano a 645 miliardi e spese finali a 761 miliardi.

Passando ai corrispondenti valori dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, rileva che nel 2022, le entrate finali per la pubblica amministrazione sono pari a 891 miliardi, le spese finali ammontano a 996 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 105 miliardi; nel 2023 le entrate finali sono pari a 926 miliardi, le spese finali ammontano a 1.002 e l'indebitamento si attesta su 76 miliardi; nel 2024 le entrate finali sono pari a 934 miliardi, le spese finali ammontano a 1.001 e l'indebitamento si attesta su 66 miliardi.

Tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2021, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2022.

Propone pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, ricorda che l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge. Il predetto contenuto proprio rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare.

Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, segnala le seguenti disposizioni: l'articolo 58, che introduce la possibilità di procedere anche in via telematica all'esame congiunto della situazione relativa alla tutela dei lavoratori nel caso della comunicazione di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro; l'articolo 59, che interviene sull'individuazione della sede INPS competente a concedere le integrazioni salariali ordinarie; l'articolo 64, che introduce la possibilità dell'esame anche in via telematica della situazione aziendale nel caso di consultazione sindacale a seguito di richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale; l'articolo 90, comma 2, che prevede il differimento al 31 dicembre 2022 del termine per l'utilizzo dell'App-immuni e della piattaforma relativa; l'articolo 93, comma 3, che affida alle federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie compiti di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e *software*.

Le disposizioni suddette appaiono di contenuto ordinamentale e prive di effetti finanziari.

Non si rinvencono, invece, nel testo norme di evidente carattere localistico o microsettoriale.

Non si ravvisano, infine, norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.



La sottosegretaria GUERRA si esprime in senso non ostativo rispetto alla valutazione prospettata dal Presidente relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PESCO, in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento - sentito il rappresentante del Governo - perviene alle seguenti conclusioni.

Per quanto attiene alla verifica di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento, occorre ricordare che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, soggiace a una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c*), e 12-*quater*, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009.

Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. In particolare, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Si tratta in sostanza, come risulta dalla medesima relazione tecnica, del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. La relazione tecnica, in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento del DEF 2021.

In definitiva, segnala che dalla tavola di raccordo emerge un saldo netto da finanziare, in termini di competenza pari a 202 miliardi per il 2022, dovuto a entrate finali pari a 628 miliardi e spese finali pari a 830 miliardi. Nel 2023 il saldo netto da finanziare è pari a 179 miliardi per effetto di entrate finali per 638 miliardi e spese finali pari a 818 miliardi. Nel 2024 il saldo netto da finanziare è pari a 116 miliardi con le entrate finali che si attestano a 645 miliardi e spese finali a 761 miliardi.

Passando ai corrispondenti valori dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, si rileva che nel 2022, le entrate finali per la Pubblica Amministrazione sono pari a 891 miliardi, le spese finali ammontano a 996 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 105 miliardi; nel 2023 le entrate finali sono pari a 926 miliardi, le spese finali ammontano a 1.002 e l'indebitamento si attesta su 76 miliardi; nel 2024 le entrate finali sono pari a 934 miliardi, le spese finali ammontano a 1.001 e l'indebitamento si attesta su 66 miliardi.

Tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2021, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2022.

Si propone pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, va ricordato che l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura



localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge. Il predetto contenuto proprio rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare. Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, si segnalano le seguenti disposizioni:

- l'articolo 58, che introduce la possibilità di procedere anche in via telematica all'esame congiunto della situazione relativa alla tutela dei lavoratori nel caso della comunicazione di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro;
- l'articolo 59, che interviene sull'individuazione della sede INPS competente a concedere le integrazioni salariali ordinarie;
- l'articolo 64, che introduce la possibilità dell'esame anche in via telematica della situazione aziendale nel caso di consultazione sindacale a seguito di richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale;
- l'articolo 90, comma 2, che prevede il differimento al 31 dicembre 2022 del termine per l'utilizzo dell'App-immuni e della piattaforma relativa;
- l'articolo 93, comma 3, che affida alle federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie compiti di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e software.

Le disposizioni suddette appaiono di contenuto ordinamentale e prive di effetti finanziari. Inoltre, non si rinvencono nel testo norme di evidente carattere localistico o microsettoriale. Non si ravvisano, infine, norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione."

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal Presidente relatore.

**(655) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro**

**(1597) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro**

**(1628) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo**

**(2358) Donatella CONZATTI e FARAONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro**

(Parere alle Commissioni 2a e 11a riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame congiunto e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo)

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 1, capoverso "3-ter", che occorre valutare gli eventuali costi per l'attività di formazione che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a svolgere per prevenire le molestie nei luoghi di lavoro.

Con riguardo al comma 3 del medesimo articolo 2, occorre valutare se l'utilizzo, per l'attuazione dei piani formativi di prevenzione contro le molestie sui luoghi di lavoro, di un'ulteriore quota dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione degli spazi, di cui all'articolo 2, comma 222-bis, della legge n. 191 del 2009 (legge di stabilità 2010), possa pregiudicare le economie già scontate a legislazione vigente.

In riferimento all'articolo 3, comma 2, occorre acquisire conferma del fatto che l'attività di vigilanza, a seguito della denuncia di molestie sul luogo di lavoro presentata presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, possa essere svolta dallo stesso Ispettorato con le risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda l'articolo 4, occorre chiarire se la trasformazione senza penalizzazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per la vittima di molestie possa avere luogo senza ulteriori oneri per le pubbliche amministrazioni, attesa la riduzione delle risorse umane necessarie a far fronte a fabbisogni organizzativi e allo svolgimento di determinate funzioni.

Con riferimento all'articolo 7, sarebbe opportuno, considerato che le misure premiali possono rivestire anche natura fiscale (lettera *b*)), prevedere espressamente che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di apposita relazione tecnica. Altresì, conformemente all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, andrebbe previsto che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti dai quali derivino oneri siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Analoghe osservazioni attengono all'articolo 8, recante, tra i criteri di delega, alla lettera *d*), la creazione di un organismo nazionale di controllo sulle molestie sul posto di lavoro.

Alla luce dei rilievi formulati, appare quindi necessario richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, la portata finanziaria dell'emendamento 2.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente dell'emendamento 3.3 che interviene sulle funzioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, le proposte 4.1, 4.2 e 4.3.

Non vi sono osservazioni sull'unico emendamento riferito all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 7.1 e 7.2 interamente sostitutive dell'articolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, la proposta 8.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, non vi sono osservazioni da formulare.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria GUERRA concorda con la richiesta di acquisizione della relazione tecnica sul nuovo testo unificato.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul testo unificato in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Michela MONTEVECCHI ed altri - Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Faggi, illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, con riguardo al precedente testo unificato, nella seduta del 13 aprile 2021, la Commissione bilancio ha convenuto di richiedere al Governo la relazione tecnica, che allo stato non risulta pervenuta.

Il nuovo testo unificato in esame, composto di 14 articoli raccolti in tre Capi, non è corredato di relazione tecnica. Per quanto di competenza, segnala che il provvedimento al Capo III, in materia di strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e di 300 milioni di euro annui dal 2025 fino all'anno 2036, e stabilisce la procedura per il riparto delle relative risorse. Il successivo articolo 11 reca disposizioni in materia di incentivi economici e fiscali. L'articolo 13 conferisce una delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di edilizia contenente disposizioni anche modificative della legislazione vigente, con la previsione di misure di incentivazione e valorizzazione di vario genere: va osservato al riguardo che il comma 2 non prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. L'articolo 14 reca infine una copertura finanziaria per gli oneri relativi al Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10 a carico del Fondo speciale di parte capitale, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile: a tale riguardo, sotto il profilo formale, si osserva che le parole: "parte investimenti" andrebbero sostituite dalle seguenti: "parte capitale", e che dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze," andrebbero inserite le seguenti: "per l'anno 2022,".

Per quanto concerne i profili di copertura, segnala che la clausola di copertura di cui all'articolo 14 fa riferimento non al bilancio triennale 2021-2023, ma al bilancio triennale 2022-2024; si segnala altresì che l'accantonamento di parte capitale relativo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile non presenta la necessaria capienza con riferimento al bilancio triennale vigente 2021-2023, né con riferimento al bilancio triennale 2022-2024, e relative proiezioni, in corso di approvazione.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione degli oneri, considerata la complessità delle disposizioni recate dal testo unificato in esame e della valutazione degli oneri ad esse correlate, osserva che risulta necessario acquisire una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La sottosegretaria GUERRA concorda con la richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo unificato.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul nuovo testo unificato, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1893, 1542 e 1950-A) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, in relazione al testo, posto che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere reso da questa Commissione il 27 ottobre scorso, propone di esprimere un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 4, comma 1, lettera *h*), sia soppressa la parola: "legale" (derivante dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 4.6); all'articolo 9, sia soppresso il comma 2 (derivante dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 9.4); all'articolo 9, al comma 3, siano sopprese le parole: "assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale" (derivante dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 9.5); all'articolo 9, sia soppresso il comma 6 (derivante dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 9.1 (testo 2) come riformulato in seduta); all'articolo 13, sia soppresso il comma 6 (derivante dall'approvazione in Commissione del subemendamento 13.3/2 (testo 2)).

In relazione agli emendamenti, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 4.0.1, 5.1, 5.3, 5.6 (limitatamente al comma 1), 7.1, 11.7, 11.8, 14.0.1, 15.3, 16.5, 17.2, 18.1, 18.2 e 19.1, corrispondenti ad emendamenti di Commissione che già hanno ricevuto parere contrario. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 5.2.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 9.6. Occorre valutare l'emendamento del relatore 9.7, al fine di verificare se la sua approvazione consenta di superare il parere contrario sull'articolo 9, comma 2, del testo. Occorre valutare l'emendamento del relatore 9.8, al fine di verificare se la sua approvazione consenta di superare il parere contrario su parte dell'articolo 9, comma 3, del testo. Occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 9.10, 9.11, 9.12, 9.13 e 9.14, che incidono sui criteri di determinazione del numero totale dei distacchi sindacali, nonché delle proposte 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20 e 9.21, che intervengono sul criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 9.22, in tema di avanzamenti ad anzianità e scelta del personale militare in distacco. Si valuti la portata finanziaria delle proposte 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5, che incrementano il limite massimo di ore annue individuali per le riunioni sindacali. Occorre valutare l'emendamento 11.9, che inserisce espressamente tra le materie oggetto di contrattazione l'orario di lavoro, i turni di servizio, gli incentivi, le aspettative sindacali e l'aggiornamento. Si valutino gli eventuali profili finanziari delle proposte 13.12, 13.13, 13.14, 13.16 e 13.17, che incrementano la riduzione, in via transitoria, della quota di iscritti ai fini della rappresentatività sindacale. Occorre valutare altresì gli emendamenti 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25 e 13.26, che intervengono sulla percentuale della riduzione, in via transitoria, del contributo sindacale minimo. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 14.5, che estende le tutele e le prerogative sindacali ai rappresentanti di associazioni tra militari non rappresentative a livello nazionale.

Sui restanti emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria GUERRA si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(2447\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di acquisire conferma della neutralità

finanziaria complessiva del provvedimento.

Per la disamina delle singole disposizioni, rinvia alla Nota n. 272 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria GUERRA si riserva di presentare l'aggiornamento della relazione tecnica per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali**

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 novembre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra gli emendamenti e i subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare, anche attraverso acquisizione della relazione tecnica, gli analoghi emendamenti 1.7 e 1.16 che rimettono ad un decreto del Ministro della salute l'adozione delle specifiche misure tecniche necessarie a identificare i sistemi di purificazione e di filtrazione dell'aria nei locali al chiuso.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, ivi incluse le proposte 1.4 (testo 2), 1.8 (testo 2) e 1.15 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.0.1, in relazione ai controlli sul possesso della certificazione verde Covid-19 da parte degli utenti del trasporto pubblico locale.

Occorre verificare l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 2.0.11, che prevede la somministrazione di test antigenici rapidi per i minori di dodici anni.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.5.

Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 3.0.2 e 3.0.3.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.0.1000.

Occorre valutare la compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente del subemendamento 3.0.1000/1, che consente l'individuazione di ulteriori sedi decentrate per procedere alle operazioni di voto per le elezioni provinciali del prossimo dicembre.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi alle analoghe proposte 4.0.3 e 4.0.4 in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale.

Comporta maggiori oneri la proposta 4.0.5 (ferma restando, comunque, la necessità di acquisire apposita relazione tecnica).

Richiede la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 4.0.6 e 4.0.7.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 5.2 che interviene sul numero di unità di personale di cui può avvalersi l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.



Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, anche attraverso l'acquisizione della relazione tecnica, la proposta 6.1 che interviene sulle modalità di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, incrementando di trentamila euro il relativo onere.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 6.2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.61.

Comportano maggiori oneri le proposte 9.60, 9.62 (analogo al 9.63 e 9.64) e 9.65 (analogo al 9.66 e 9.67).

Non vi sono osservazioni sull'emendamento 9.100.

Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nel subemendamento 9.100/11 che prevede che il trattamento dei dati personali da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società a controllo pubblico venga effettuato attraverso l'utilizzo della Piattaforma digitale nazionale dati istituita presso la Presidenza del Consiglio.

Comporta maggiori oneri la proposta 9.100/35 (analogo al 9.100/36 e 9.100/40) che interviene sul trattamento economico dei vertici e del personale del Garante per la *privacy*.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.100/37 (analogo al 9.100/38 e 9.100/39) che interviene sul trattamento economico dei vertici e del personale del Garante per la *privacy*.

Comporta maggiori oneri la proposta 9.100/44 (analogo al 9.100/45 e 9.100/48) che incrementa la dotazione organica del Garante per la *privacy*.

Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 9.100/46, 9.100/47, 9.100/49 e 9.100/50 che incrementano la dotazione organica del Garante per la *privacy*.

Comporta altresì maggiori oneri il subemendamento 9.100/51 che incrementa la medesima dotazione, senza adeguare la copertura finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 9, inclusa la proposta 9.100/64 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 1 segnalati dalla relatrice, la sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario sulle proposte 1.7 e 1.16 in quanto suscettibili di determinare oneri non quantificati né coperti.

Altresì, formula un avviso contrario per onerosità sulla proposta 1.8.

In merito invece agli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.8 (testo 2) e 1.15 (testo 2), ne chiede l'accantonamento per favorire il dovuto approfondimento istruttorio.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, formula un avviso contrario per assenza di relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.11, nonché sulla proposta 2.0.12.

Circa gli emendamenti riferiti all'articolo 3, si esprime in senso contrario per assenza di relazione tecnica sulle proposte 3.0.1 e 3.0.5.

Sugli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3, formula un avviso contrario per mancanza di relazione tecnica, nonché per criticità sulla copertura finanziaria.

Successivamente, esprime un avviso non ostativo sulla proposta 3.0.1000, mentre chiede di sospendere la valutazione del subemendamento 3.0.1000/1.

La senatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede di accantonare l'esame degli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3.

La sottosegretaria GUERRA accoglie la richiesta di un supplemento istruttorio, sottolineando tuttavia come il fondo utilizzato per la copertura dell'emendamento 3.0.2 sia incapiente.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso contrario per assenza di relazione tecnica sulle proposte 4.0.3 e 4.0.4, mentre evidenzia la sussistenza di profili di onerosità in

merito agli emendamenti 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7.

La senatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede l'accantonamento delle proposte 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

La rappresentante del GOVERNO fa presente come, sull'emendamento 4.0.5, sussistano anche profili di criticità dovuti all'inidoneità della copertura finanziaria.

Esprime poi un avviso contrario per carenza di copertura finanziaria sulle proposte 4.0.6 e 4.0.7.

Il PRESIDENTE, in risposta alla richiesta della senatrice Gallicchio, dispone l'accantonamento degli emendamenti 4.0.3 e 4.0.4.

Successivamente, la sottosegretaria GUERRA formula un avviso contrario sugli emendamenti 5.2, 6.1 e 6.2 per mancanza di relazione tecnica.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di sospendere l'esame degli emendamenti 5.2, 6.1 e 6.2 per un approfondimento istruttorio.

In seguito, la sottosegretaria GUERRA chiede l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 9 segnalati dalla relatrice.

Altresì esprime un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 9.58 e 9.59.

Con riferimento agli emendamenti da 9.1 a 9.15, nonché alle proposte 9.26, 9.28, 9.30, 9.31, 9.32, 9.39, 9.42, 9.43, 9.44, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.55 e 9.56, evidenzia come l'approvazione di tali proposte possa comportare il rischio dell'apertura di eventuali procedure di infrazione, con conseguente condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni e con la conseguente insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) propone quindi l'espressione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.7, 1.8, 1.16, 2.0.1, 2.0.11, 2.0.12, 3.0.1, 3.0.5, 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.4 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.15 (testo 2), 3.0.2, 3.0.3, 3.0.1000/1, 4.0.3, 4.0.4, 5.2, 6.1 e 6.2, nonché per tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9, il cui esame resta sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 10 novembre.

La sottosegretaria GUERRA mette a disposizione una nota della Ragioneria Generale dello



Stato recante l'integrazione delle risposte precedentemente depositate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2021, relativo all'acquisizione per l'Esercito Italiano di 33 nuovi elicotteri multiruolo *Light Utility Helicopter* (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali ( [n. 317](#) )**  
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 novembre.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) propone l'approvazione delle seguenti osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, nei quali:

- viene affermato che, coerentemente con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, lo schema di decreto ministeriale che il Governo sottopone all'approvazione delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce all'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno comunque subordinate al reperimento delle risorse necessarie;

- viene ulteriormente precisato che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in "contabilità ordinaria", ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta rendendo queste prive di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;

- vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma, nonché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, con i seguenti rilievi:

- si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d'arma;

- si richiama l'esigenza che, ferma restando la possibilità che la ripartizione della spesa definita nel cronoprogramma inserito nella scheda tecnica allegata allo schema in esame possa essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, l'Amministrazione interessata resta vincolata al costo complessivo sottoposto al parere parlamentare mentre, laddove l'approfondimento tecnico-amministrativo precontrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso a un decreto integrativo (di iter paritetico) al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza."

La sottosegretaria GUERRA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di osservazioni avanzata dal relatore.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J *Praetorian*, versione speciale del velivolo C-27J a supporto delle operazioni speciali ( n. 318 )**

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 10 novembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) propone l'approvazione delle seguenti osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, nei quali:

- viene affermato che, coerentemente con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, lo schema di decreto ministeriale che il Governo sottopone all'approvazione delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce all'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni saranno comunque subordinate al reperimento delle risorse necessarie;
- viene ulteriormente precisato che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in "contabilità ordinaria", ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta rendendo queste prive di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;
- vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma, nonché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, con i seguenti rilievi:

- si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è relativo alle prime due fasi del programma, rispetto alle quali sono state già individuate le relative risorse finanziarie e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d'arma;
- si richiama l'esigenza che, ferma restando la possibilità che la ripartizione della spesa definita nel cronoprogramma inserito nella scheda tecnica allegata allo schema in esame possa essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, l'Amministrazione interessata resta vincolata al costo complessivo sottoposto al parere parlamentare mentre, laddove l'approfondimento tecnico-amministrativo precontrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso a un decreto integrativo (di iter paritetico) al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza.

La sottosegretaria GUERRA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di osservazioni avanzata dalla relatrice.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 17 novembre 2021, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## 1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 505 (pom.) del 18/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022**  
**505ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti**

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare la corretta quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in titolo, anche in relazione a quanto risulta dalla relazione tecnica a corredo dell'emendamento 1.9000 riferito al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Domanda altresì conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

A tal fine, richiede al Governo la predisposizione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, della relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che la relazione tecnica è stata predisposta dal Ministero della giustizia e, attualmente, è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

La Commissione conviene quindi di chiedere formalmente la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da**

## **COVID-19**

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 7 recante disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e *hospice*, è opportuno chiedere conferma del fatto che gli interventi di adeguamento di cui al comma 3 necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi possano effettuarsi nell'ambito dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 8, comma 6, finalizzata all'implementazione del Sistema tessera sanitaria.

Con riguardo all'articolo 8, commi 6-8, sull'attività di invio di messaggi SMS o di posta elettronica da parte della Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della certificazione verde, segnala che va acquisita la conferma del fatto che gli SMS relativi al 2021 che verranno utilizzati nel mese di gennaio 2022 siano già stati acquistati, in quanto, in caso contrario, l'utilizzo delle risorse avanzate nel 2021 per acquistare tali SMS determinerebbe effetti in termini di indebitamento e fabbisogno.

Per quanto concerne poi il comma 8, rileva che la norma di copertura dovrebbe essere riformulata in termini di riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo per il riaccertamento straordinario dei residui di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196 del 2009; altresì, chiede conferma del fatto che l'utilizzo delle risorse del predetto fondo non pregiudichi precedenti impegni di spesa.

Circa l'impiego delle certificazioni verdi, di cui all'articolo 8, comma 3, chiede conferma che le amministrazioni richiamate dalle norme prorogate possano provvedere agli adempimenti relativi alla verifica e al controllo del possesso delle certificazioni nei rispettivi ambiti, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

In merito all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), che rinvia il termine per la cancellazione o conservazione anonima o restituzione alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento dei dati personali gestiti attraverso la piattaforma digitale per la gestione della campagna vaccinale, chiede conferma che il differimento di tali attività non determini uno spostamento di oneri dal 2021 al 2022.

In relazione alla lettera *b*), che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2022, al fine di consentire i servizi di assistenza alle funzionalità della piattaforma informativa nazionale, nonché per far fronte agli oneri accessori connessi con il funzionamento della stessa, chiede elementi informativi volti a suffragare la prudenzialità della stima dell'onere. Inoltre, per quanto concerne la copertura, in merito all'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili sul conto di tesoreria del Commissario straordinario, segnala che tali risorse sono già classificate dai saldi tendenziali come spese in conto capitale, mentre la nuova spesa è classificata come di parte corrente, il che sembrerebbe comportare una dequalificazione dell'impiego di tali risorse.

Relativamente all'articolo 11 recante disposizioni in materia di controlli per gli ingressi nel territorio nazionale, chiede un chiarimento sulla portata applicativa della norma, dal momento che la relazione tecnica sembrerebbe considerare esclusivamente gli scali aeroportuali, trascurando quelli portuali e terrestri. Altresì, l'onere risulterebbe quantificato senza considerare i costi indiretti e una *tantum*, pure citati all'inizio della relazione tecnica. Andrebbe, quindi, chiarito come verranno sostenuti i costi per i tamponi molecolari di conferma, per il trasferimento in COVID-hotel e per l'allestimento delle postazioni e della segnaletica.

Per quanto attiene all'articolo 13 - recante norme sul supporto del Ministero della difesa nelle prestazioni di analisi e refertazione per il tracciamento dei casi positivi al Covid nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022 - richiede elementi istruttori di conferma della stima degli oneri, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2021, derivanti dal comma 1, ai sensi del quale il Ministero della difesa assicura il supporto alle regioni e alle province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione dei test Covid e di quelle correlate di analisi e refertazione. Altresì, andrebbe acquisito un chiarimento circa il fatto che l'intero ammontare della spesa autorizzata è imputato al solo 2021, a fronte di un onere che la relazione tecnica prevede sia sostenuto per l'intero tempo residuo dell'anno scolastico 2021/2022. Altresì, in merito al comma 2, relativamente agli oneri

accessori per il personale militare, osserva che l'ammontare della spesa è interamente imputato all'esercizio finanziario 2022, a fronte di 1/7 della spesa che sembrerebbe invece interessare l'ultimo mese del 2021. In merito alla copertura finanziaria recata dall'articolo 13, comma 5, chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse del fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, nonché dell'adeguatezza delle risorse residue.

Circa l'articolo 14, che autorizza la spesa di 6 milioni di euro, per l'anno 2022, per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali, considerato che le opere sono classificate nell'ambito degli interventi di spesa in conto capitale, rileva che gli effetti d'impatto sono non di meno contabilizzati nella medesima annualità di stanziamento, contravvenendo ad una prassi consolidata che vede di norma articolarsi gli effetti relativi a spese di investimento in più annualità. Pertanto, fa presente che andrebbe confermato che tutte le procedure di pagamento si concluderanno nel 2022.

In relazione all'articolo 15, comma 4, segnala che andrebbero acquisiti elementi sull'ammontare dei costi e sulle risorse utilizzate dalla Presidenza del Consiglio, in modo da confermare l'effettiva sostenibilità della clausola di neutralità finanziaria connessa alla proroga di operatività della App Immuni.

In merito all'articolo 16, n. 2, che proroga fino al 31 marzo prossimo l'efficacia della norma che consente il trattenimento in servizio di personale sanitario, al fine di valutare l'effettiva neutralità finanziaria della previsione, rileva che occorrerebbe considerare gli oneri assunzionali per l'anno che si sarebbero determinati in assenza del trattenimento in servizio del personale, rispetto ai trattamenti retributivi correlati alla presente proroga, al netto di quelli previdenziali che sarebbero stati altrimenti erogati, anche rispetto alle previsioni tendenziali per il 2022 in materia di spesa per il personale sanitario in questione.

Con riguardo all'articolo 16, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata, chiede conferma della congruità delle risorse del servizio sanitario nazionale disponibili anche per l'anno 2022 da destinare agli incrementi per medici, pediatri e specialisti ambulatoriali. Relativamente all'articolo 16, n. 12, recante norme in materia di sperimentazione di medicinali per l'emergenza epidemiologica, chiede conferma della congruità delle risorse del Servizio sanitario nazionale disponibili per il 2022. Per quanto concerne l'articolo 16, n. 13 - che proroga fino al 31 marzo 2022 l'efficacia della norma che consente alle regioni di riconoscere alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa, una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da Covid-19 - evidenzia che la proroga in esame, avendo l'effetto di riconoscere per un ulteriore periodo una remunerazione, a valere sul Fondo sanitario nazionale, presenta profili di onerosità sui quali risulta necessario acquisire chiarimenti. Circa l'articolo 16, n. 15, in materia di sorveglianza sanitaria, chiede conferma che le pubbliche amministrazioni possano svolgere le previste attività di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente anche per questi primi mesi del 2022. Altresì, in relazione al citato utilizzo del personale assunto dall'INAIL a tempo determinato, osserva che i relativi limiti di spesa riguardano soltanto il biennio 2020-2021, come riportato dalla stessa relazione tecnica, per cui andrebbero forniti chiarimenti in ordine alla possibilità di un'ulteriore prosecuzione dei rapporti di lavoro in questione.

In merito all'articolo 16, n. 18, sulla proroga della disciplina che consente di concedere ai condannati ammessi al regime di semilibertà licenze di durata superiore nel complesso a 45 giorni all'anno, si chiede conferma che da tale norma non derivino fabbisogni aggiuntivi in termini di maggiori controlli da parte delle forze di polizia in relazione all'osservanza delle connesse regole. Sull'articolo 16, n. 22, riguardante la proroga di misure per prevenire il contagio nelle istituzioni scolastiche ed educative, considerato che la copertura è a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, chiede conferma delle relative disponibilità alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché in merito

all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei residui fabbisogni di spesa previsti per il 2021 dalla normativa vigente.

In merito all'articolo 17, richiede elementi istruttori volti a suffragare la correttezza della quantificazione dell'onere di 39,4 milioni di euro per il 2022, previsto dal comma 1 per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce della possibilità di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile. Altresì, richiede elementi volti a confermare la prudenzialità della stima dell'onere, indicato dal comma 3 in 7,6 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei congedi familiari. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 284 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2489) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria**

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito all'articolo 1, considerato che la norma in oggetto reca ulteriori restrizioni per l'accesso e l'utilizzo di determinati servizi, attività e mezzi di trasporto, tali misure potrebbero avere riflessi sui ricavi e sugli utili di esercizio anche di imprese di trasporto o esercenti attività e servizi partecipate da pubbliche amministrazioni. Pertanto, chiede una rassicurazione su tale aspetto. Altresì, chiede conferma del fatto che, comunque, non discendano oneri a carico della finanza pubblica per effetto delle restrizioni in esame per determinate tipologie di contratti di servizio o altre forme di affidamento nei quali siano previste compensazioni del gestore privato al modificarsi delle condizioni economiche.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 285 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti, sottolineando altresì che il provvedimento in oggetto dovrebbe confluire nel disegno di legge n. 2488, attraverso un emendamento del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali**

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che dall'inserimento dei reati sugli animali nella banca dati delle Forze di polizia e dalla conseguente istituzione di un'apposita sezione all'interno della predetta banca dati, come previsto all'articolo 7, non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 2.74 relativa alle modalità di versamento all'erario del contributo per la detenzione e il mantenimento di animali confiscati o sequestrati.

Occorre poi valutare, in merito all'emendamento 4.36, se l'attribuzione della qualifica di polizia giudiziaria alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale



possa comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Analogamente, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 7.17, che attribuisce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale medico veterinario.

Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 6.156, laddove inserisce nella legge n. 154 del 2016 (cosiddetto "collegato agricolo") un allegato recante la definizione dei grandi laghi e dei laghi minori.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.0.1 che istituisce i centri di recupero per la fauna selvatica.

Richiede, altresì, la relazione tecnica per l'emendamento 11.0.3, con riguardo alle competenze attribuite al servizio veterinario pubblico in materia di registrazione degli animali.

La proposta 11.0.6 presenta profili di onerosità (analogamente all'emendamento 12.0.1, capoverso "Art. 12-bis").

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 11.0.7 sugli animali delle forze di polizia. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi informativi richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici**

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, al fine di verificare gli effetti finanziari complessivi del provvedimento.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere che verrà espresso sul testo, la portata finanziaria delle proposte 1.1, 1.2 (identica all'1.3), 2.1 (identica al 2.2), 2.3, 3.1, 3.2, 3.4 (identica al 3.5), 3.6, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 8.1 (identica all'8.2) e 8.3. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 4.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'opportunità di chiedere la relazione tecnica sul testo del disegno di legge.

La Commissione conviene quindi di chiedere formalmente la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri;

Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Ferro, illustra il disegno di legge in

titolo, ricordando preliminarmente, per quanto di competenza, che - nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento - la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha reso un parere di nulla osta con quattro condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, recepite nel testo pervenuto all'esame del Senato e volte ad introdurre clausole di invarianza degli oneri. Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto riguarda il comma 4 dell'articolo 3, chiede al Governo una assicurazione circa la disponibilità delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinata a procedure di selezione per dottorati di ricerca riservati alle categorie protette, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza.

L'articolo 5, introduce modificazioni all'articolo 24 della legge 240 del 2010. Per quanto concerne l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), capoverso "comma 1-bis", che prevede che le università vincolino almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in favore di candidati che, per almeno trentasei mesi, abbiano o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi o frequentato corsi di dottorato di ricerca, occorre valutare se tale vincolo imposto per legge sia compatibile con la programmazione delle risorse per il personale da parte delle università. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 5 sostituisce il comma 3 dell'articolo 24 ("Ricercatori a tempo determinato") della legge n. 240 del 2010, che prevede contratti a tempo determinato della durata di tre anni prorogabili, con possibilità per l'università, nel caso di disponibilità delle risorse, di valutare, nel terzo anno del contratto, il titolare dello stesso, ai fini, in caso di esito positivo della valutazione, dell'inquadramento nel ruolo dei professori associati. Il nuovo comma 3 proposto dal testo in esame introduce una nuova tipologia di contratto a tempo determinato della durata di sette anni non rinnovabile, prevedendo anche in questo caso che, al terzo anno del contratto, l'università valuti il titolare del contratto ai fini dell'inquadramento, in caso di esito positivo della valutazione, nei ruoli di professore associato; si prevede, inoltre, che, in caso di esito negativo della valutazione, l'università debba fornire adeguata motivazione sulla base del *curriculum* e della produzione scientifica, nonché che l'università possa procedere nuovamente alla valutazione per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto. Al riguardo, occorre valutare sia la conformità all'ordinamento della durata di sette anni per un singolo contratto a tempo determinato sia se tale tipologia di contratto non costituisca nei fatti un vincolo o un forte condizionamento all'inquadramento nei ruoli di professore associato. Considerato, inoltre, che la copertura degli oneri di una parte dei contratti a tempo determinato è assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati in base ad accordi o convenzioni, appare opportuno valutare se, rispetto alla durata di tre anni, ancorché prorogabili, prevista a legislazione vigente, la durata di sette anni sia compatibile con tale tipologia di finanziamento e se non precluda il finanziamento esterno di progetti scientifici e di ricerca di durata più breve rispetto ai sette anni previsti dai nuovi contratti a tempo determinato. Appare opportuno, inoltre, acquisire chiarimenti in riferimento alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 5, che prevede che il ricercatore che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del proprio contratto possa chiedere di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso macrosettore concorsuale, al fine di valutare se da tale disposizione possano derivare inquadramenti nei ruoli non conformi alla disciplina vigente. Occorre, altresì, valutare la lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 5, che modifica la disciplina sul trattamento economico da applicare ai nuovi contratti a tempo determinato. La lettera *m*) , infine, introduce il comma 9-*quater* all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, che prevede che l'attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori di cui al comma 3 concorra alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento delle università.

L'articolo 6, comma 1, introduce per gli enti pubblici di ricerca, in analogia con quanto disposto dall'articolo 5 per le università, procedure concorsuali per la stipula di contratti a tempo determinato della durata di sette anni, prevedendo che - a partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per

ciascuno degli anni successivi - l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato, ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo e che le procedure concorsuali di cui al comma 1 sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per le assunzioni a tempo indeterminato. Al comma 2, viene previsto che, nell'ambito del piano di fabbisogno del personale, gli enti possano assumere con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato della durata di sette anni, presso le università, purché in servizio con tale qualifica da almeno tre anni. Altresì, al comma 3, si dispone che le università possano assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nei ruoli di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato della durata di sette anni, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

L'articolo 7 prevede che gli enti pubblici di ricerca e le università siano tenuti a pubblicare i bandi e le comunicazioni relativi alle procedure di selezione e di valutazione nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, da attivare, ad invarianza di oneri riferita alla finanza pubblica, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca. Occorre, inoltre, valutare se derivino eventuali effetti finanziari in relazione alle norme transitorie e finali di cui all'articolo 8, concernenti, tra le altre, disposizioni in materia di durata dei rapporti a tempo determinato, procedure di reclutamento di ricercatori e adeguamento del regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. In considerazione di quanto sopra illustrato e anche al fine di valutare la sostenibilità delle clausole di invarianza degli oneri riferite alla finanza pubblica, di cui all'articolo 2, comma 4, concernente il conferimento di borse di ricerca, articolo 5, comma 1, lettera *b*), capoverso "b-bis)", articolo 5, comma 3, articolo 6, comma 1, capoverso "articolo 12-ter, comma 4", e articolo 7, comma 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO consegna la relazione tecnica aggiornata sul disegno di legge in titolo, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo**

(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 conferisce al Governo due deleghe: al comma 1 la delega concerne il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spettacolo, anche mediante la redazione di un testo unico normativo denominato "codice dello spettacolo"; al comma 2 la delega ha ad oggetto il riordino e la revisione degli ammortizzatori, delle indennità e degli strumenti di sostegno economico dei lavoratori dello spettacolo, tenendo conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, con la previsione di meccanismi contributivi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche ai fini dell'invarianza della spesa. Il comma 3 dell'articolo 1 dispone che dalle deleghe di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che i decreti legislativi che non trovano compensazione al loro interno sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, per quanto di competenza, ribadisce che il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica trova giustificazione solo nei casi di complessità della materia trattata, che non renda possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti delegati. Inoltre, la contestuale presenza della clausola di invarianza finanziaria e, in subordine, del rinvio della copertura

di eventuali oneri alla fase dell'attuazione della delega, per quanto già inserita in altri provvedimenti di delegazione, non appare pienamente coerente con le finalità del suddetto articolo 17, comma 2.

L'articolo 2 provvede ad istituire, presso il Ministero della cultura, il registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni e pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero della cultura, per il quale il comma 5 reca una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

Segnala che, a tal fine, la relazione tecnica richiama quali risorse disponibili quelle già impegnate nella gestione dell'Osservatorio dello spettacolo, pari a circa 519.000 euro per il 2021, allocate nel capitolo 1390. Al riguardo, risulta necessario che il Governo fornisca elementi di quantificazione dell'onere, del tutto assenti nella relazione tecnica e, in relazione alla copertura, aggiorni le informazioni sulle risorse disponibili all'esercizio finanziario 2022, chiarendo altresì se esse sono sufficienti non solo per l'istituzione ma anche per la gestione a regime: infatti, la dotazione del capitolo indicato dalla relazione tecnica, nel bilancio 2022/2024 reca una previsione annua di spesa di soli 247.000 euro annui, sensibilmente inferiore a quella indicata con riferimento all'anno 2021.

L'articolo 3, al comma 1, prevede per l'Osservatorio dello spettacolo, tra l'altro, la possibilità di stipulare convenzioni con le università, al fine di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post laurea, e al comma 2 reca al riguardo una clausola di invarianza per la finanza pubblica. Anche con riferimento all'articolo 3, la relazione tecnica non fornisce elementi di quantificazione e si limita a richiamare, quali risorse disponibili a legislazione vigente, la medesima dotazione di 519.000 euro per il 2021 allocata sul capitolo 1390, già richiamata per far fronte agli oneri di cui all'articolo 2. Anche in questo caso, il Governo dovrebbe fornire adeguati elementi di quantificazione dell'onere, non riportati nella relazione tecnica, nonché aggiornare le informazioni sulle risorse destinate all'Osservatorio dello spettacolo per l'anno 2022, sulla base del nuovo bilancio triennale 2022-2024, confermando la loro idoneità e sufficienza a far fronte anche all'implementazione delle nuove funzioni e attività.

L'articolo 4, infine, prevede che l'INPS attivi specifici servizi, all'interno del proprio portale, a favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, per un onere che la relazione tecnica riferisce quantificato dall'INPS in 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. La relazione tecnica specifica che alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 163 del 1985 - Fondo unico per lo spettacolo, a valere sulle disponibilità di parte corrente (capitolo 6622 PG 4). Al riguardo, occorre acquisire dati più specifici sulla quantificazione degli oneri, distinguendo la quota di risorse destinata alla costituzione della piattaforma e quella necessaria al suo funzionamento e manutenzione in ragione annua, nonché avere conferma della disponibilità delle risorse in relazione al bilancio triennale 2022-2024.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 282 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi informativi richiesti, facendo presente che sono pervenute al momento le risposte da parte del Ministero della cultura, mentre si è in attesa di acquisire gli elementi istruttori da parte del Ministero del lavoro e dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 ottobre 2021.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga le precedenti fasi della trattazione, prospettando l'opportunità di riformulare l'articolo unico del disegno di legge, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo, presso il Ministero dell'istruzione, con una dotazione di un milione di euro annui nel triennio 2022-2024.

La sottosegretaria SARTORE conferma tale ipotesi di modifica, condizionando pertanto l'avviso non ostativo alla riformulazione dell'onere, pari a 1 milione di euro annui per il triennio 2022-2024, che troverà copertura attraverso la corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche da apportare al capoverso "Art. 2-bis .":

- i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti:

"1. Presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "viaggi nella memoria" ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della *shoah*.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

- dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: "4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

### **(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche**

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 12 gennaio.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riepiloga le precedenti fasi della trattazione, ricordando di aver espresso un avviso non ostativo sul testo del disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'avviso non ostativo del relatore.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone, quindi, un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti.

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere del relatore risulta approvata dalla Commissione.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 novembre 2021.

Il presidente [PESCO](#) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica chiesta dalla Commissione sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che è ancora in corsa l'istruttoria da parte dei competenti uffici ministeriali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 19 gennaio 2022, già convocata alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1781 ("Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati") e, in sede consultiva su atti del Governo, degli atti nn. 348, 349, 350 e 351 ("Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per il 2020").

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,10.*



## 1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 508 (pom.) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022**  
**508ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore e Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(2505\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico**  
(Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), facente funzione di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge si compone di 33 articoli. Il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 10, fa presente che reca misure di sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza Covid-19. In particolare, osserva che l'articolo 1, comma 1, rifinanzia il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse per 20 milioni di euro per l'anno 2022. Inoltre, fa presente che vengono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione le cui attività sono vietate o sospese. L'articolo 2 istituisce il Fondo per il rilancio delle attività economiche per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 3, comma 1, assegna uno stanziamento di 20 milioni, per l'anno 2022, al fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Reca inoltre disposizioni concernenti il riparto di tali risorse. L'articolo 3, comma 2, novella l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 in materia di sostegno alle imprese in difficoltà. Il comma 3 dell'articolo 3 estende anche agli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio nel settore dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria l'applicazione del credito d'imposta volto a contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino. L'articolo 4, comma 1, incrementa di 100 milioni



di euro per il 2022 il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo dalla legge di bilancio per il 2022. Il comma 2 dell'articolo 4 prevede il riconoscimento di un esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato - ivi compresi quelli per lavoro stagionale - stipulati nel primo trimestre del 2022, limitatamente al periodo del rapporto di lavoro previsto dal contratto e comunque sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. L'articolo 5 proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità di usufruire del credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, per le imprese del settore turistico che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. L'articolo 6 dispone l'utilizzabilità, entro il 31 marzo 2022, dei buoni per l'acquisto di servizi termali non fruiti alla data dell'8 gennaio 2021. Il comma 1 dell'articolo 7 osserva che esclude, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del fondo di integrazione salariale dell'INPS), fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 marzo 2022, l'applicazione della relativa contribuzione addizionale. L'articolo 8, comma 1, incrementa la dotazione dei Fondi destinati a sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo. L'incremento per l'anno 2022, è di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. L'articolo 8, comma 2, incrementa di 30 milioni di euro, per il 2022, il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali. L'articolo 8, comma 3, estende fino al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021 per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi. Il comma 4 incrementa di 6,5 milioni per l'anno 2022 il fondo per il ristoro ai comuni a seguito del mancato incasso del canone medesimo, disponendo, altresì, in ordine al riparto di tali risorse. L'articolo 9, comma 1, reitera, per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto da precedenti provvedimenti. La relativa spesa è autorizzata nel limite di 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022. L'articolo 9, comma 2, destina un contributo, a fondo perduto e nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a titolo di ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche. Il comma 3 dispone che le risorse di cui al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 10 riconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, nella misura del 5 per cento (aliquota vigente), elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di euro.

Circa il Titolo II, composto dagli articoli da 11 a 13, fa presente che esso reca misure riguardanti le regioni e gli enti territoriali. In particolare, il comma 1 dell'articolo 11 incrementa di 400 milioni di euro la dotazione finanziaria per il 2022 del fondo già istituito per il 2021 e destinato al riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021. L'articolo 12 attribuisce 100 milioni, per il 2022, al fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi. Dispone altresì in ordine al

riparto delle risorse e alla copertura finanziaria degli oneri. L'articolo 13 reca disposizioni sull'utilizzo delle risorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Circa il Titolo III, composto dagli articoli da 14 a 18, rileva che esso reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica. In particolare, l'articolo 14 dispone l'annullamento, per il primo trimestre dell'anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Tale intervento integra le misure già adottate dalla legge di bilancio 2022 per contenere, sempre nel primo trimestre dell'anno in corso, i costi della bolletta elettrica delle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. L'articolo 15 attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese c.d. energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. L'articolo 16 dispone - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia (non dipendenti dai prezzi di mercato), nonché sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione. L'articolo 17 apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC al fine di: consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC; precisare che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza; nonché consentire alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri. L'articolo 18, ai commi 1 e 2, elimina alcune agevolazioni fiscali in materia di accise sui carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare, sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto. L'articolo 18, comma 3, esclude l'impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

In merito al Titolo IV, composto dagli articoli da 19 a 31, fa presente che esso reca altre misure urgenti. In particolare, l'articolo 19, commi da 1 a 3, disciplina la fornitura alle scuole di mascherine di tipo FFP2 da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d'intesa relativo alla vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti. L'articolo 19, commi 4 e 5, prevede la facoltà, per i dottorandi di ricerca che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021, di richiedere un'ulteriore proroga del termine finale del corso, per non più di 3 mesi, senza oneri a carico della finanza pubblica. Della suddetta proroga possano altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. Il comma 6 dell'articolo 19 modifica l'articolo 12, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi per escludere i figli a carico dalla relativa detrazione per i carichi di famiglia, in conseguenza della istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Il comma 1 dell'articolo 20 estende la disciplina di riconoscimento di un indennizzo per le lesioni o infermità, originate da vaccinazione contro il COVID-19 e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica (oppure il decesso), ai casi in cui l'evento riguardi soggetti non tenuti all'obbligo della vaccinazione in oggetto. L'articolo 20, commi 2-5 contiene disposizioni riguardanti la sanità militare. L'articolo 21 apporta numerose modifiche alla disciplina riguardante il

fascicolo sanitario elettronico (FSE), finalizzate a favorire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in materia di sanità digitale e di garantirne la piena implementazione. Tra gli interventi più significativi finalizzati ad attuare il nuovo governo della sanità digitale individuati al comma 1, si segnalano le ulteriori funzioni attribuite all'AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - per garantire, tra l'altro, l'interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e la realizzazione, a cura del Ministero della salute, del nuovo Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS), in accordo con l'Agenzia per la *cyber*-sicurezza nazionale. Il comma 1 dell'articolo 22 consente la proroga fino al 31 marzo 2022, per un periodo massimo di ventisei settimane, di trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19 concessi in favore di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. I commi 3 e 4 dell'articolo 22 provvedono a differire dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 i termini riguardanti la sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate di mutui, prevista per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 (comma 3), e la sospensione automatica dei medesimi pagamenti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati dalle banche e dagli intermediari finanziari in merito all'esercizio della facoltà di sospensione dei pagamenti (comma 4). L'articolo 23 reca alcune modifiche alla disciplina sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e alla disciplina sugli assegni di integrazione salariale dei fondi di solidarietà bilaterali e sull'assegno ordinario di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS. L'articolo 24, commi 1-5, incrementa di 80 milioni di euro le risorse per l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, e ne definisce modalità di ripartizione e di rendicontazione, anche in base al loro effettivo utilizzo. L'articolo 24, con i commi 6-10, istituisce un fondo di 15 milioni di euro per il 2022 per compensare le imprese del settore dei servizi di trasporto con autobus della riduzione dei ricavi conseguente all'epidemia da COVID-19; altresì, incrementa di 5 milioni di euro per il 2022 il fondo per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing per l'acquisto di veicoli nuovi da parte delle stesse imprese. L'articolo 25 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa al fine di consentirle, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, di ridurre il canone praticato agli esercenti i servizi passeggeri c.d. "a mercato" e per i servizi ferroviari merci per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. L'articolo 26, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, il "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di bio-sicurezza" con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, e il "Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola" con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022. L'articolo 27, comma 1, aumenta i massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese - previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE - dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territoriali e dalle Camere di commercio a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile. L'articolo 28 modifica la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia ed energetica, ovvero riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, escludendo la facoltà di successiva cessione a favore dei primi cessionari. Per i crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento. L'articolo 29 è volto ad incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. Per questo l'articolo in questione reca alcune disposizioni in materia di contratti pubblici. L'articolo 30, comma 1, consente di controllare i requisiti sanitari che permettono alla popolazione scolastica, in classi con casi di positività, lo svolgimento della didattica in presenza e la riammissione in classe degli alunni in auto-sorveglianza, senza contestuale

necessità di effettuare test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, mediante la sola applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19. L'articolo 30, al comma 2, estende agli alunni delle scuole primarie la misura, già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. L'articolo 31 novella l'articolo 1, comma 421, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) al fine di prevedere che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 non è qualificabile come commissario del Governo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, non risultando pertanto ad esso applicabile la connessa disciplina.

Infine, il Titolo V osserva che è composto dagli articoli 32 (disposizioni finanziarie) e 33 (entrata in vigore). In particolare, l'articolo 32 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e indica le fonti di corrispondente copertura finanziaria. L'articolo 33 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 27 gennaio 2022.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia al *Dossier* n. 499 dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati, nonché alla Nota n. 286 del Servizio del bilancio.

Dà poi conto di un'ipotesi di calendario di audizioni, da svolgersi in sede di Ufficio di Presidenza allargato, che potrebbero avere inizio nel pomeriggio di giovedì 10 febbraio, per proseguire venerdì 11, lunedì 13 e martedì 14 febbraio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19**

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta 3 febbraio.

Il relatore **PRESUTTO** (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 3 febbraio scorso e gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito ai subemendamenti all'emendamento 2.1000, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.1000/16, 2.1000/17, 2.1000/135, 2.1000/159 (analogo al 2.1000/160), 2.1000/161, 2.1000/164, 2.1000/170 e 2.1000/171.

Segnala che occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 2.1000/25 che amplia il novero delle strutture sanitarie tenute ad effettuare, entro il 31 marzo 2021, test antigenici rapidi a prezzi calmierati. Occorre valutare l'inserimento del divieto di erogare emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi di spese ai componenti della commissione istituita dal subemendamento 2.1000/28. Occorre valutare la compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente del subemendamento 2.1000/30 (identico all'emendamento 12.0.2).

Rileva quindi l'opportunità di valutare, nella proposta 2.1000/31, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di erogare emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi di spese ai componenti della commissione ivi prevista. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.1000/110, volto a garantire l'attività didattica in presenza per tutti gli alunni in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione o da guarigione in corso di validità. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.1000/111. Osserva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.1000/146 (analogo all'8.28), che fa salva la

corresponsione dell'assegno alimentare al personale sanitario sospeso a seguito di inadempienza all'obbligo vaccinale. Chiede conferma dell'assenza di oneri correlati al subemendamento 2.1000/162. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.1000/163 sulla proroga del termine per l'assunzione a tempo determinato di medici specializzandi. Fa presente che comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.1000/166 e 2.1000/169. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.1000/167 che prevede che gli esercenti le professioni infermieristiche in modalità libero professionale possano eseguire test antigenici rapidi. Occorre, altresì, valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria del subemendamento 2.1000/168 (analogo al 9.3) sull'effettuazione di test antigenici rapidi nelle farmacie. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, segnala che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 4.9 che consente alle regioni di destinare ai servizi di linea per il trasporto di persone anche le autovetture dei servizi di noleggio con conducente, i taxi e i natanti. Rileva poi l'opportunità di valutare, nell'emendamento 4.0.1, l'inserimento del divieto di corresponsione di emolumenti e rimborsi spese ai componenti della commissione ivi istituita. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 4.0.2 che novella la disposizione che consente, in certi casi, l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.0.2 (testo 2). In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, rileva che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 7.0.3 che modifica la disciplina che consente l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sanitario, tra l'altro prolungando l'efficacia della norma al 31 dicembre 2022. Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea dell'emendamento 7.0.3 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, fa presente che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 8.25 che fa salva la corresponsione dell'assegno alimentare al personale sanitario sospeso a seguito di inadempienza all'obbligo vaccinale. Analogamente, occorre valutare la proposta 8.28. Occorre poi valutare la congruità della copertura della proposta 8.0.4 sugli indennizzi per lesioni o infermità da vaccinazione Covid. Occorre altresì valutare la portata finanziaria dell'emendamento 8.0.5 che istituisce un fondo per l'erogazione di indennizzi degli eventi avversi causati dalla vaccinazione Covid. Rileva che occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 8.0.6 che estende l'applicazione della legge n. 210 del 1992 sugli indennizzi da vaccini ai soggetti che, a causa delle vaccinazioni da Covid, abbiano riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica. Analogamente, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 8.0.8. Rileva poi la necessità di valutare la portata finanziaria dell'emendamento 8.0.7 che istituisce un fondo per la copertura delle spese per far fronte ad eventi avversi derivanti dalla somministrazione del vaccino. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 8.0.12 che fa salva la corresponsione dell'assegno alimentare su domanda, in caso di lavoratori sospesi per inadempienza all'obbligo vaccinale. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, osserva che occorre valutare la congruità della copertura della proposta 9.2 (sulla somministrazione di test antigenici rapidi o di test molecolari in favore di soggetti fragili). Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui alla proposta 9.3.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, rileva che occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nella proposta 10.2. Osserva poi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 10.3, di cui vanno comunque valutati i profili di onerosità. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.0.1. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nella proposta 10.0.2. Occorre poi acquisire conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 10.0.3.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 12, fa presente che occorre valutare la compatibilità con l'invarianza di oneri della proposta 12.0.1 che prolunga l'efficacia di alcune norme sulla campagna vaccinale antinfluenzale. Altresì, chiede di valutare la compatibilità con l'invarianza di

oneri della proposta 12.0.2 che inserisce la somministrazione dei vaccini antinfluenzali tra i servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Fa presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 12.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 13, rileva l'opportunità di valutare i profili di onerosità della proposta 13.1. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.0.1 sul riconoscimento di un contributo a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti dai comuni. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 13.0.4. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 13.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 14, fa presente che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 14.0.1 che interviene sulla disciplina relativa ai tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera dal privato accreditato. Chiede conferma del carattere ordinamentale e dell'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4 e 14.0.5. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 14.0.6 sull'istituzione di centri post-Covid per i soggetti affetti dalla sindrome Long-Covid.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 15, segnala che occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri e del carattere ordinamentale delle proposte 15.1 e 15.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 16, rileva che occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 16.2, 16.3 e 16.4 che prorogano al 31 marzo 2022 l'efficacia della norma che vieta ai committenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale l'applicazione, nei confronti dei gestori, di decurtazioni di corrispettivo e di sanzioni in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 16.5 che interviene sulla finalizzazione dei risparmi di spesa derivanti dai processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione. Osserva poi che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 16.6 sulla destinazione delle risorse non utilizzate del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali. Si valuti altresì la portata finanziaria della proposta 16.7 che estende al 2022 l'efficacia della norma che scomputa dai tetti di spesa del personale degli enti locali le maggiori risorse sostenute per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 16.8 che introduce un'autorizzazione di spesa per il 2022 per la fornitura di mascherine nelle scuole e nelle università. Rileva che occorre poi verificare la disponibilità delle risorse sulla contabilità del commissario straordinario per far fronte all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'emendamento 16.9. Osserva che occorre inoltre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 16.10, 16.11 e 16.12 che consentono di prorogare la durata dei contratti di servizio pubblico per il trasporto passeggeri su strada e su ferrovia. Rileva quindi l'opportunità di valutare gli identici emendamenti 16.13, 16.14 e 16.15 che consentono la proroga dei contratti scaduti o in scadenza dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.16 (identico al 16.17), 16.18, 16.21 e 16.0.3. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 16.19. Occorre inoltre di valutare la proposta 16.20 che posticipa l'entrata in vigore del tetto di 1000 euro per i pagamenti in contanti. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 16.0.1 che introduce i buoni per l'accesso ai servizi psicologici da parte delle fasce più deboli della popolazione. Fa poi presente la necessità di valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 16.0.2 sulla proroga in materia di dottorati di ricerca. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 16.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 17, rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.10, 17.10 (testo 2), 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.17 (analogo al 17.18 e 17.19), 17.0.9 e 17.0.11 al fine di verificare la corretta quantificazione degli oneri. Fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 17.7, 17.8, 17.9 e 17.11. Rileva poi che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 17.16 che consente la fruizione dei congedi parentali anche da parte del genitore non convivente con il figlio diversamente abile. Occorre poi valutare gli effetti finanziari delle identiche proposte 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3 e 17.0.4 che prorogano la sospensione dei termini utili per fruire del credito di imposta legato al riacquisto della

prima casa. Rileva altresì che occorre valutare gli analoghi emendamenti 17.0.5, 17.0.6 e 17.0.7 che regolamentano l'assenza dal lavoro per malattia dovuta ad effetti collaterali della vaccinazione Covid. Chiede poi conferma del carattere ordinamentale della proposta 17.0.8. Rileva che occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 17.0.10 sulla valenza - ai fini dell'attestazione di formazione manageriale - del diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari. Occorre poi valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 17.0.12 sul riconoscimento dell'indennità alimentare in caso di sospensione cautelare del dipendente inadempiente rispetto all'obbligo vaccinale. Osserva che occorre valutare anche la portata finanziaria dell'emendamento 17.0.13 che consente, in certi casi, la fruizione della misura agevolativa "Resto al Sud" in caso di fallimento dell'imprenditore.

Fa poi presente che non vi sono osservazioni da formulare in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella scorsa seduta, erano stati esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 12, con diversi accantonamenti. Propone quindi di riprendere l'esame a partire dagli emendamenti all'articolo 13.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulle proposte 13.1, 13.0.1 e 13.0.4, per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Sugli emendamenti all'articolo 14 esprime una valutazione non ostativa sulle proposte 14.0.2, 14.0.3 e 14.0.5, mentre formula un avviso contrario per oneri non correttamente quantificati né coperti sugli emendamenti 14.0.1, 14.0.4 e 14.0.6.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede chiarimenti sull'avviso contrario espresso sull'emendamento 14.0.6.

La sottosegretaria SARTORE fa presente come l'emendamento in esame rechi una copertura inidonea, ferma restando la necessità di acquisire la relazione tecnica per verificare la correttezza della quantificazione degli oneri.

Successivamente, esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 15.1 e un avviso contrario sull'emendamento 15.0.1.

Circa gli emendamenti riferiti all'articolo 16, esprime un avviso non ostativo sulle proposte 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 16.18, 16.19 e 16.0.1.

Esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 16.6, in quanto recante una previsione ultronea.

Sull'emendamento 16.8, ravvisa l'inidoneità della copertura, mentre rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 16.9, 16.10, 16.11 e 16.12.

Con riguardo agli identici emendamenti 16.13, 16.14 e 16.15, rappresenta profili di incompatibilità con la normativa europea.

Sugli identici emendamenti 16.16 e 16.17, esprime un avviso contrario per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Altresì, esprime un avviso contrario per necessità di relazione tecnica sulle proposte 16.20 16.21, 16.0.2 e 16.0.3.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sull'avviso di contrarietà espresso sull'emendamento 16.6.

Altresì, chiede di valutare l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle identiche proposte 16.13, 16.14 e 16.15.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ritiene che gli identici emendamenti 16.16 e 16.17 non presentino profili di onerosità; pertanto, si può valutare l'eventuale inserimento di una clausola di invarianza



finanziaria.

La sottosegretaria SARTORE propone l'accantonamento dell'emendamento 16.16 per consentirne un approfondimento istruttorio.

Sulla proposta 16.6, osserva come analoga questione dovrebbe essere già disciplinata nel decreto legge n. 4 del 2022 (cosiddetto Sostegni *ter*) nell'ambito della normativa sullo sblocco degli avanzi degli enti locali.

Ne prospetta quindi l'accantonamento per un approfondimento istruttorio.

Propone altresì l'accantonamento degli identici emendamenti 16.13, 16.14 e 16.15 per verificare se, oltre a possibili profili di contrasto con la normativa europea, sussistano anche criticità di ordine finanziario.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 17, concorda con il relatore circa la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte da 17.1 a 17.0.11.

Altresì, concorda con l'onerosità degli emendamenti 17.7, 17.8, 17.9 e 17.11.

Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 17.16, 17.0.5, 17.0.6, 17.0.7, 17.0.8, 17.0.10, 17.0.12 e 17.0.13, in quanto recanti una copertura inidonea e comunque privi di relazione tecnica.

Esprime invece un avviso non ostativo sulle identiche proposte 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3 e 17.0.4.

Chiede di rinviare alla seduta di domani l'esame dei subemendamenti all'emendamento del Governo 2.1000.

In merito agli emendamenti 4.9, 4.0.1 e 4.0.2, esprime un avviso contrario, mentre chiede di sospendere la valutazione dell'emendamento 4.0.2 (testo 2).

Esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 7.0.3, mentre chiede l'accantonamento della proposta 7.0.3 (testo 2).

Con riferimento quindi agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 8, esprime su tutti un avviso contrario per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, formula un avviso contrario sulla proposta 9.2, per inidoneità della copertura, ferma restando comunque la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Altresì, rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica anche sull'emendamento 9.3.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità circa l'avviso contrario espresso sull'emendamento 9.2, ritenendo che il fondo per le esigenze indifferibili rechi la necessaria disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

La sottosegretaria SARTORE, nel sottolineare un problema di diversa destinazione delle risorse del fondo suddetto, rappresenta comunque la necessità di acquisire la relazione tecnica. Prospetta quindi l'accantonamento dell'emendamento, al fine di approfondirlo per la prossima seduta.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) dissente radicalmente circa la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 9.3, anche alla luce del parere reso dal Governo nel corso dell'esame del disegno di legge 2463 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 172 del 2021).

Infatti, se il problema di ordine finanziario riguarda il collegamento con il sistema tessera sanitaria, ricorda come l'emendamento in esame consenta di effettuare i test antigenici nelle sole parafarmacie dotate del collegamento con il sistema tessera sanitaria; altresì, la proposta emendativa è assistita anche da una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene che, a fronte di profili di onerosità segnalati dal Governo sull'emendamento 9.3, la Commissione bilancio debba prenderne atto.

La sottosegretaria SARTORE conferma l'avviso contrario sull'emendamento 9.3, formulando invece una valutazione non ostativa sull'emendamento 9.100, relativo alla medesima tematica, presentato

soltanto in Assemblea.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) conferma le proprie precedenti considerazioni, precisando che tutte le parafarmacie, in quanto abilitate alla vendita di farmaci da banco, dispongono di mezzi di collegamento con il sistema tessera sanitaria.

Ritiene inoltre inaccettabile calpestare il ruolo della Commissione bilancio solo a causa di resistenze sul merito dell'emendamento provenienti da settori della maggioranza che vogliono tutelare la categoria delle farmacie.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) ricorda che, nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge 2463, l'emendamento riguardante la possibilità di effettuare test antigenici rapidi nelle parafarmacie venne ritirato e fu accolto un ordine del giorno che impegnava il Governo a risolvere la questione.

Reputa quindi necessario che l'Esecutivo prenda una posizione chiara.

Per quanto concerne l'emendamento 9.3, questo non presenta oggettivamente profili di onerosità e pertanto non è possibile esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene opportuno che l'emendamento 9.3 venga ritirato dai proponenti nella Commissione di merito, alla luce del fatto che è in corso su tale tematica un dibattito all'interno della maggioranza.

Il senatore [DE CARLO](#) (*FdI*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Errani circa la necessità che il Governo e la maggioranza adottino una linea chiara su tale tematica, evitando di procrastinare decisioni attese, con conseguente danno ai cittadini.

Il PRESIDENTE reputa opportuno rinviare alla seduta di domani l'esame degli emendamenti 9.2 e 9.3 per favorirne un approfondimento.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sugli emendamenti precedentemente accantonati riferiti agli articoli 10 e 12, in quanto recanti oneri non correttamente quantificati né coperti; peraltro, su tali emendamenti occorre acquisire la relazione tecnica.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti e i subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 4.9, 4.0.1, 4.0.2, 7.0.3, 8.25, 8.28, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.12, 10.2, 10.3, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 12.0.1, 12.0.2, 13.1, 13.0.1, 13.0.4, 14.0.1, 14.0.4, 14.0.6, 15.0.1, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.20, 16.21, 16.0.2, 16.0.3, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, 17.10 (testo 2), 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.0.5, 17.0.6, 17.0.7, 17.0.8, 17.0.9, 17.0.10, 17.0.11, 17.0.12 e 17.0.13.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

L'esame resta sospeso sui subemendamenti riferiti alla proposta 2.1000, nonché sugli emendamenti 3.8 (testo 2), 4.0.2 (testo 2), 7.0.3 (testo 2), 9.2, 9.3, 16.6, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16 e 16.17."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2021, di integrazione del programma di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo ed**

**omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio con una fornitura aggiuntiva di missili, lanciatori, corsi addestrativi e supporto logistico per il sistema Medium Advanced Air Defence System (MAADS) per l'Aeronautica Militare ( n. 340 )**  
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Fantetti, illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando, in via preliminare, che il programma in esame prevede sia la fornitura di missili e lanciatori, sia corsi addestrativi e supporto logistico per l'Aeronautica Militare, ed intende integrare un precedente analogo programma (SMD 35/2019), avviato nel 2019 e tuttora in corso con la fase di sviluppo e contestuale attivazione delle batterie missilistiche. Per numero di lanciatori e missili in dotazione, il programma del 2019 non è infatti ancora sufficiente ad esprimere un'idonea capacità operativa. Inoltre, con l'interruzione del servizio svolto dal missile Aspide conseguente a problematiche di sicurezza ed obsolescenza tecnica, si è creato un grave gap capacitivo nella Difesa Aerea Nazionale, che deve essere colmato. Con il programma in esame si intende, pertanto, completare l'acquisizione di una adeguata capacità di corto e medio raggio attraverso la realizzazione di cinque unità denominate MAADS (*Medium Advanced Air Defence System*), inclusive dei relativi veicoli per la mobilità, da rendere disponibili al 2° Stormo di Rivolto (Udine), polo missilistico dell'Aeronautica Militare. Le capacità del sistema d'arma di cui al presente programma sono riconducibili allo spettro delle Capacità Operative Fondamentali e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di forza nazionali e NATO.

Per quanto di competenza, segnala che il programma - di previsto avvio nel corso del 2021 - si concluderà nel 2033.

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di adeguare la data di presumibile avvio del programma al corrente anno 2022.

L'onere previsionale complessivo previsto per il completamento del programma è stimato - per la quota in capo all'Aeronautica Militare - in 367,9 milioni di euro.

La spesa relativa alla prima fase del programma graverà, per un ammontare di 127,9 milioni, sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (Legge di Bilancio 2020). Essa sarà destinata, in particolare, a: acquisizione dei primi sistemi completi di missili, del relativo equipaggiamento e dei mezzi per la movimentazione su strada; avvio e mantenimento del Supporto Logistico; effettuazione dei primi corsi per il personale operativo e tecnico; adeguamenti infrastrutturali del sito operativo e di quello manutentivo.

Una seconda fase, per un valore di 110 milioni di euro, è finanziata sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-03).

In considerazione della priorità dell'iniziativa, la copertura finanziaria - all'atto dell'effettivo impegno della spesa - potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 130 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.

L'impresa pluriennale, come già specificato, avrà uno sviluppo compreso nell'arco temporale 2021-2033, secondo un cronoprogramma previsionale dei pagamenti riportato nel paragrafo 6 dell'atto in esame, meramente indicativo, da attualizzarsi, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa.

Al riguardo, lo Stato maggiore della difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei

pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Sempre con riferimento al richiamato cronoprogramma, la Difesa, precisa che "in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni - in un arco temporale ultradecennale - del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la descritta ripartizione fra capitoli rappresentano la migliore previsione *ex-ante* dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni".

A quest'ultimo riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota predisposta dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2021, relativo alla SPIRA 2 - Programma Air Expeditionary Task Force - Combat Service Support (AETF-CSS) per Initial Operating Capability (IOC) velivoli 4<sup>^</sup>/5<sup>^</sup> generazione ( [n. 341](#) )**

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, in via preliminare, che il programma pluriennale in esame è finalizzato all'acquisizione di una serie di mezzi, materiali ed equipaggiamenti volti ad assicurare "un rapido, efficace e sicuro" impiego e supporto dei mezzi aerei di quarta e quinta generazione, nei vari contesti operativi, sia in territorio nazionale sia all'estero. Il programma, di previsto avvio nel 2021, si concluderà presumibilmente nel 2033. Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di aggiornare il cronoprogramma dei pagamenti ponendo l'avvio del programma nell'anno 2022. In relazione al cronoprogramma dei pagamenti riportato nello schema di decreto, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione illustrativa precisa che l'onere previsionale complessivo per il completamento del programma è stimato in 299 milioni di euro. La prima fase del programma, di valore pari a 66 milioni di euro, si è già conclusa con la consegna dei primi assetti ed equipaggiamenti nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2019. Altresì, il costo della spesa connessa ad un primo intervento della seconda fase del programma - oggetto del presente schema di decreto - è pari 23,8 milioni di euro, di cui 12 milioni di euro a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e 11,8 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). Il completamento del programma per ulteriori oneri previsionali pari a 209,2 milioni di euro avverrà poi attraverso atti contrattuali funzionali agli interventi di completamento dell'acquisizione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti.

Per quanto di competenza, andrebbe valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto ad una specifica fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi di avanzamento dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre

anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie. Risulta, inoltre, necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota predisposta dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2021, relativo all'avvio di un piano di acquisizione di due nuovi cacciatorpediniere, incluso il munizionamento e il supporto tecnico-logistico decennale ( [n. 342](#) )**

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo Stato Maggiore della Difesa fa presente che la finalità del programma è di sostituire due Caccia della precedente generazione ancora in servizio con due unità navali con pronunciate capacità di difesa aerea e missilistica, anche di tipo balistico, con relativo sostegno logistico decennale. Il piano di *procurement* si articola su due distinte fasi strettamente interconnesse: la prima, attualmente in corso, relativa agli studi propedeutici alla definizione delle migliori soluzioni tecnico-operativo-logistiche progettuali; la seconda relativa alla realizzazione di due unità ed erogazione del relativo sostegno logistico.

Secondo la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2021 (studi propedeutici, in corso) e durata complessiva di 15 anni (prima tranche 2021-2035).

Al riguardo, occorre valutare l'opportunità di adeguare la data di presumibile inizio al corrente anno 2022.

L'onere previsionale complessivo del programma è di 2.700 milioni di euro.

La spesa per la prima *tranche* pari a 2.349,1 milioni di euro - per gli studi propedeutici, l'acquisizione delle due unità navali, una prima tranche di munizionamento ed il supporto logistico quinquennale. Graverà sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-01), per 1.497,3 milioni di euro; sui capitoli di investimento del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse rese disponibili all'uopo sul Fondo stabilito dall'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020 (capitolo 7120-42), per 851,8 milioni di euro.

Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo pari a 350,9 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni di armamento e all'estensione del sostegno logistico a tutto il primo decennio di servizio operativo, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.

L'impresa pluriennale si svilupperà secondo un previsionale cronoprogramma dei pagamenti, meramente indicativo, da attualizzarsi, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Per quanto di competenza, andrebbe valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame



parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2021, riguardante l'acquisizione di un'unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell'unità ( [n. 343](#) )**

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che il programma pluriennale in esame è relativo all'acquisizione di una piattaforma navale da destinare alle specifiche attività di bonifica dell'ambiente marino e al recupero degli oggetti inquinanti e potenzialmente dannosi per l'ecosistema giacenti sul fondale (U.Bo.S. - Unità navale per Bonifiche Subacquee), nonché al relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di 10 anni successivo alla consegna dell'Unità navale. Il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2021 durata complessiva di 13 anni (2021-2033). Nello stato di previsione della Difesa il programma d'arma in esame afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare), Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) Segretariato Generale.

Il costo complessivo del programma è di 35,38 milioni di euro per l'acquisizione dell'Unità navale (UBOS), inclusiva del relativo sostegno tecnico-logistico decennale, ed è finanziato a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), capitolo 7120-30, allocati sul bilancio del Ministero della Difesa.

La scheda tecnica allegata allo schema in esame riporta un cronoprogramma dei pagamenti, di carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. A tale proposito, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di previsto avvio, con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto nella suddetta scheda tecnica, così aggregato: 0,1 milioni

per il 2021, 12,89 milioni per il 2022, 8,82 milioni per il 2023, 10,07 milioni per il triennio 2024-2026, 3,5 milioni per il periodo 2027-2033.

Per quanto di competenza, andrebbe valutata l'opportunità di aggiornare il cronoprogramma dei pagamenti ponendo l'avvio del programma nell'anno 2022. Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2021, relativo all'acquisizione e al sostegno logistico di mezzi, materiali ed equipaggiamenti per rinnovare la flotta di connettori tattici di superficie di tipo Raiding Craft disponibili in ambito Capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM) ( [n. 344](#) )**  
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Ferro, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che l'acquisizione prevede la fornitura di 32 *Raiding Craft* (di cui 16 per la Marina Militare e 16 per l'Esercito Italiano) in differenti versioni e relativo supporto logistico, oltre a carrelli per il trasporto, natanti per sollevamento al fine di consentire la messa in mare ed il recupero dei *Raiding Craft*, battelli completi di motori fuoribordo a supporto dei *Raiding Craft*, sistemi ed attrezzature di supporto (coperture, tute stagne), due officine manutentive e opere di adeguamento di alcune infrastrutture. Il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2021 e durata complessiva di 5 anni. Il costo complessivo del programma è di 46 milioni di euro, finanziati a valere sugli stanziamenti tratti dal Bilancio ordinario della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-01). La relazione riporta un cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2025, di carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento". Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di previsto avvio, con il profilo programmatico degli stanziamenti così aggregato: 2 milioni per il 2021, 5 milioni per il 2022, 11 milioni per il 2023, 28 milioni per il triennio 2024-2026.

Per quanto di competenza, in primo luogo occorre valutare l'opportunità di adeguare la data di presumibile inizio del programma al corrente anno 2022. Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.



Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2021, relativo all'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi (VBA) nelle varie versioni da assegnare ai reparti della Marina Militare ed il relativo sostegno tecnico-logistico decennale ( [n. 345](#) )**

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il programma, di previsto avvio nel 2021, dovrebbe concludersi nel 2034, per una durata complessiva di 14 anni.

L'onere previsionale complessivo del programma viene indicato in 600 milioni di euro, finalizzati all'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi.

Tuttavia, in base alla scheda tecnica allegata allo schema di decreto risulta finanziato ad oggi solo un importo pari a 326 milioni di euro, finalizzato all'acquisizione di 34 veicoli blindati anfibi e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. In particolare, tale spesa è finanziata, limitatamente a 206 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (cap. 7120, pagina 42) e per i restanti 120 milioni di euro sui capitoli a fabbisogno del settore investimento dal Bilancio Ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-03).

Per quanto attiene al completamento del programma, il restante valore previsionale complessivo di 274 milioni di euro, necessario per l'acquisizione di ulteriori 30 veicoli e relativo supporto logistico, secondo la scheda tecnica "sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento".

Il cronoprogramma dei pagamenti riportato nella scheda tecnica si sviluppa dal 2021 al 2034, e riguarda solo i primi 326 milioni di euro già finanziati: esso ha carattere meramente indicativo, da aggiornarsi, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Per quanto di competenza, in primo luogo, occorre valutare l'opportunità di adeguare la data di presumibile inizio del programma al corrente anno 2022.

Andrebbe quindi valutata l'esigenza di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima tranche del programma, relativa all'acquisto di 34 VBA, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera

dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2021, relativo all'acquisizione di 197 veicoli tattici medi multiruolo di seconda generazione (VTMM 2) in versione posto comando (PC) e 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche per le unità dell'Esercito Italiano, comprensivi di supporto logistico decennale ( [n. 346](#) )**  
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), facente funzione di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che il programma è finalizzato all'acquisizione di veicoli tattici medi multiruolo di seconda generazione con standard incrementati rispetto ai veicoli in inventario (prima generazione), in termini di sicurezza, protezione, maneggevolezza, capacità di carico e capacità di connessione radio e satellitare. Il programma complessivo, di cui il presente decreto costituisce la prima *tranche*, si compone di: attività di ricerca e sviluppo delle piattaforme di seconda generazione; acquisizione 197 VTMM 2 in versione PC (Posto Comando); acquisizione di 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche (Ambulanza); supporto logistico decennale, che comprende tra l'altro formazione del personale operatore e manutentore dei veicoli; acquisizione delle attrezzature di officina necessarie alla manutenzione dei veicoli. L'onere previsionale complessivo previsto è stimato in 2.179 milioni di euro. La prima *tranche* vede una copertura finanziaria assicurata, per complessivi 348 milioni di euro, dai capitoli di investimento del Ministero della Difesa, nell'ambito delle risorse recate dal fondo istituito dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). La prima *tranche* consentirà lo sviluppo delle piattaforme in configurazione Posto Comando 6x6 e l'acquisizione dei veicoli Posto Comando nelle versioni 6x6 in un quantitativo pari a circa 45 veicoli, comprensivi del supporto logistico decennale. Tale approvvigionamento consentirà il soddisfacimento dell'esigenza, in termini di equipaggiamento organicamente previsto, di due Brigate medie. Il completamento del programma, per stimati ulteriori 1.831 milioni di euro, finalizzato alla dotazione delle rimanenti Brigate dell'Esercito, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento. L'impresa pluriennale relativa alla prima *tranche* avrà uno sviluppo compreso nell'arco temporale 2021-2034, secondo un cronoprogramma previsionale dei pagamenti, riportato nella scheda tecnica allegata allo schema in esame, di carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. Il programma in esame è riportato nel [Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023](#) tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio. Secondo il DPP, il programma ha un fabbisogno complessivo stimato di 2.179 milioni di euro e ne risulta finanziata una prima *tranche* per un totale di 348 milioni di euro distribuiti in 14 anni. Per quanto di competenza, in primo luogo occorre valutare l'opportunità di adeguare la data di presumibile inizio del programma al corrente anno 2022. Andrebbe quindi valutata l'esigenza di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima *tranche* del programma, relativa all'acquisto di 34 VBA, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie. Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di

interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di difesa aerea Fixed Air Defence Radar (FADR), alla fornitura di corsi addestrativi e al supporto logistico per l'Aeronautica Militare ( n. 347 )**

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), facente funzione di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che la richiesta di parere parlamentare fa riferimento ad uno schema di decreto relativo ad un programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) volto ad aggiornare i sensori FADR (*Fixed Air Defense Radar*) della difesa aerea mediante un processo di digitalizzazione di alcune componenti attualmente ancora a tecnologia analogica, riducendo l'impronta logistica del sistema e aumentandone le prestazioni sia per la parte ABT (*Air Breathing Target*) che per la parte BMD (*Ballistic Missile Defence*). Si tratta di un Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R), direttamente destinato alla difesa nazionale afferente alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare), Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) Segretariato Generale, finanziato con stanziamenti tratti dai fondi del bilancio ordinario del Ministero della difesa. Segnala che il programma, di previsto avvio nel corso del 2022, si concluderà nel 2030. L'onere previsionale complessivo previsto per il completamento del programma è stimato in 105 milioni di euro. La spesa relativa alla prima *tranche* graverà, per un ammontare di 68 milioni di euro, sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (cap. 7120-04).

La prima *tranche* sarà destinata a: studi e preparazione all'integrazione; costi non ricorrenti per la modifica del primo esemplare; modifica dei primi sensori; modifica dell'architettura di sicurezza e sostituzione delle parti che presentano criticità dal punto di vista della *cyber-defence*; avvio del Supporto Logistico Integrato (SLI).

La seconda *tranche*, per un valore di 37 milioni di euro, sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere sia di nuovi fondi di investimento recati dalle prossime leggi di bilancio sia di distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione e consentirà di modificare tutti i rimanenti sensori, garantendo al contempo il supporto logistico integrato dei sistemi modificati fino al 2030.

Lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Sempre con riferimento al richiamato cronoprogramma, la Difesa precisa che "in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la descritta ripartizione tra capitoli rappresentano la migliore previsione *ex-ante* dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e

discendenti impegni".

Per quanto di competenza, andrebbe valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie. Risulta, inoltre, necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni rinvia alla Nota predisposta dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(869) Sonia FREGOLENT ed altri. - Norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari**

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, risulta necessario acquisire la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, per verificare le implicazioni finanziarie del provvedimento e le conseguenti necessarie coperture. In merito agli emendamenti, richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 3.8, 3.10 (identico al 3.11) e 3.0.1. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, gli emendamenti 1.2 e 3.5. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 3.9. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione tecnica sul testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico**

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre verificare i profili finanziari dell'articolo 5, che istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, valutando l'inserimento e la sostenibilità di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

In relazione all'articolo 6, che disciplina la formazione professionale continua degli iscritti al registro, si richiedono elementi volti ad escludere oneri a carico della finanza pubblica, anche con riguardo alle

convenzioni con le università previste al comma 4, per cui occorre valutare l'inserimento e la sostenibilità di una clausola di invarianza finanziaria.

Con riguardo all'articolo 7, che affida all'ISTAT il compito di attribuire un codice per la classificazione delle attività merceologiche ATECO per le attività di enologo ed enotecnico, occorre verificare i profili finanziari dell'esenzione dall'imposta di bollo per le comunicazioni all'Agenzia delle entrate e al registro delle imprese previste al comma 2.

In relazione agli emendamenti, sulle proposteriferite all'articolo 2, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 2.1, con particolare riguardo alle funzioni peritali e di arbitrato e alle attività formative e informative attribuite agli enologi dal comma 2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare le possibili implicazioni finanziarie della proposta 4.1, con particolare riguardo alle funzioni peritali e di arbitrato e alle attività formative e informative attribuite agli enotecnici dal comma 2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, l'emendamento 5.1, anche in merito alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa riferita al Comitato nazionale istituito dal comma 5.

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli analoghi emendamenti 5.4 e 5.5, anche in merito alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa riferita ai compiti del Comitato nazionale ivi istituito.

Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti comunque denominati nell'emendamento 5.0.1, che aggiunge un componente al Comitato nazionale vini DOP e IGP. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 6.1 e 6.2, in relazione ai possibili oneri connessi all'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento che gli iscritti al registro sono tenuti a frequentare.

Occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, l'emendamento 6.3, con particolare riferimento ai possibili profili finanziari connessi ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalle università e da altri soggetti accreditati. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.2, con particolare riguardo ai profili finanziari dell'articolo 7-ter, che disciplina la tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

La sottosegretaria SARTORE rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sul testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il PRESIDENTE sollecita la rappresentante del Governo a favorire l'interlocuzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle politiche agricole, al fine di superare le criticità finanziarie sui disegni di legge n. 933 (coltivazione dei tartufi) e n. 2009 (settore florovivaistico).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)



Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, come rilevato nella Nota n. 283 del Servizio del bilancio, che pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la difficoltà di individuare, in fase di delega, quante stazioni appaltanti saranno interessate dal potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale e dal rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e del fatto che l'invarianza finanziaria non può essere dimostrata in modo puntuale, appare comunque opportuno che siano forniti elementi istruttori circa la tipologia di attività formative che saranno introdotte, i relativi oneri e le risorse attraverso le quali si provvederà alla copertura. In particolare, andrebbe chiarito se tali eventuali oneri saranno a carico dei bilanci delle singole amministrazioni interessate o saranno prese in carico a valere sul bilancio dello Stato. Segnala, altresì, che potenziali oneri potrebbero insorgere per effetto dell'applicazione dei seguenti criteri direttivi elencati al comma 2 dell'articolo 1: alla lettera *b*) relativamente all'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche e alla lettera *m*) che prevede il forte incentivo al ricorso a procedure flessibili. Sul punto andrebbe specificato con quali modalità sarà favorito l'utilizzo delle predette strutture e procedure e se saranno previsti incentivi anche di natura economica; alla lettera *f*) in merito alla digitalizzazione e informatizzazione delle procedure, ai fini della riduzione e della certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti. A tale proposito, andrebbe chiarito se tali innovazioni tecnologiche saranno svolte a valere sulle risorse già stanziato allo scopo dalla legislazione vigente o daranno luogo ad oneri aggiuntivi; alla lettera *i*) con riferimento all'utilizzo di banche dati a livello centrale nell'ambito della revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori. In merito a tale aspetto, andrebbe chiarito se le amministrazioni interessate sono già in grado di utilizzare tali banche dati o necessitano di adeguamenti tecnologici o altre forme di autorizzazioni all'accesso, con oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente; alla lettera *t*) riguardo alla razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, chiarendo se le risorse per l'applicazione del predetto meccanismo incentivante siano previste nell'ambito del quadro economico dell'intervento, senza ulteriori oneri a carico delle amministrazioni interessate. Risulta poi opportuno inserire, al comma 4 dell'articolo 1, la previsione che sugli schemi di decreto legislativo venga acquisito anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Per quanto concerne gli emendamenti, presentano profili di onerosità le proposte 1.84 (identica all'1.85) e 1.94 (analoga all'1.95). Occorre, invece, acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.1, 1.42 (identica all'1.43), 1.56 (identica all'1.57 e analoga all'1.58), 1.81, 1.86 (identica all'1.87), 1.88, 1.109, 1.112 (analoga all'1.113), 1.116, 1.133, 1.142 (analoga all'1.142, 1.143, 1.144 e 1.145), 1.155, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analoga a 1.296, 1.297 e 1.298), 1.304, 1.334 (identica a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338), 1.340 e 1.361. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria sul testo del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(2333\)](#) *Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri  
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione

tecnica sul testo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il nuovo testo adottato dalla Commissione del disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 4, che risulta necessario ricevere elementi informativi sui profili finanziari del credito d'imposta previsto dal comma 6 per le erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS. Analogamente, in relazione al successivo comma 9, occorre acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari derivanti dall'estensione ai percorsi formativi delle fondazioni ITS del riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici e delle agevolazioni fiscali in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati.

Con riferimento all'articolo 6, richiede elementi istruttori sulla quantificazione degli oneri correlati alla costituzione e all'attività delle commissioni di esame per le verifiche finali, con specifico riferimento ai compensi spettanti in base al comma 2 ai componenti, e alla loro sostenibilità nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, secondo quanto stabilito dal comma 3.

Occorre poi valutare la sostenibilità delle clausole di invarianza finanziaria rispettivamente previste dall'articolo 7, comma 7, con riguardo alla definizione degli standard minimi per l'accreditamento degli ITS *Academy*, dall'articolo 8, comma 5, per la realizzazione di meccanismi e procedure di raccordo tra gli ITS *Academy* e le istituzioni universitarie, e dall'articolo 9, comma 2, per la costituzione, promossa dal Ministero dell'istruzione, di "Reti di coordinamento di settore e territoriali" tra fondazioni di Regioni diverse.

Occorre quindi verificare, in relazione all'articolo 10, i profili finanziari connessi alla costituzione, presso il Ministero dell'istruzione, del Comitato nazionale ITS *Academy*, ai cui componenti il comma 8 esclude l'attribuzione di indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti, ma non espressamente dei rimborsi delle spese.

Per quanto concerne l'articolo 11, che disciplina il sistema di finanziamento, si chiede conferma della disponibilità delle risorse previste dal comma 3 a copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, mediante riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006. Al riguardo, al fine di valutare la congruità delle risorse stanziato per il Fondo istituendo, risulta necessario fornire specifici elementi di quantificazione degli oneri da coprire, indicati dal comma 2 della disposizione, ossia: la realizzazione dei percorsi formativi negli ITS *Academy*, di cui all'articolo 5; il finanziamento delle borse di studio relative agli stage aziendali e ai tirocini formativi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a); lo sviluppo di misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, di cui all'articolo 9, comma 3; le misure da adottare, sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b), per il riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e la promozione di una maggiore inclusione di genere; la costituzione dell'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi ITS, di cui all'articolo 12, comma 1; l'adeguamento della banca dati nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 2; la realizzazione del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 13. Al fine di acquisire gli elementi istruttori relativi ai suddetti profili, si ritiene necessario richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, della relazione tecnica sul testo in esame.

In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni sulle proposte riferite agli articoli 1 e 2.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 3.4, che prevede lo svolgimento di attività formative aggiuntive. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 4, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 4.3. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi degli emendamenti 4.7 e 4.8 (analogo al 4.9), che aggiungono ulteriori enti tra i possibili soggetti fondatori di ITS *Academy*. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 4.21, che estende agli iscritti ai percorsi ITS l'applicazione degli strumenti e dei servizi per il successo formativo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.



Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre verificare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 5.4 e 5.5, con particolare riguardo alla disciplina del trattamento economico e all'inquadramento contrattuale del personale utilizzato negli ITS.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.7, che prevede una sperimentazione triennale per l'accesso agli ITS dei diplomati nei percorsi di formazione professionale.

Occorre valutare i profili finanziari della proposta 5.8, che impone il reclutamento del personale degli ITS mediante concorso pubblico, con possibili profili di onerosità. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, in relazione al parere sul testo, la proposta 6.2, che inserisce nelle commissioni di esame anche i rappresentanti delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 9.1 e 9.2, che inseriscono ulteriori attività tra le linee di azione nazionale che il Comitato nazionale ITS *Academy* deve individuare.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 9.0.1, che abroga le disposizioni relative ai percorsi degli istituti tecnici superiori contenute nella legge n. 107 del 2015.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 10.1 (analoga a 10.2), 10.4, 10.5 (analoga a 10.6), 10.7, 10.8 e 10.9, che intervengono sulla composizione del Comitato nazionale ITS *Academy*.

Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo istituito dall'emendamento 10.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare i profili contabili della proposta 11.1, che interviene sulle modalità di copertura autorizzando il diretto ricorso al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore del 2006.

Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse previste dall'emendamento 11.3, che innalza da 48 a 68 milioni di euro la dotazione del Fondo istituendo, valutandone anche la congruità rispetto agli oneri da coprire.

Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi dell'emendamento 11.4, che innalza la percentuale del nuovo Fondo destinata a specifiche finalità.

Occorre valutare i profili contabili della proposta 11.5, che attribuisce le risorse del Fondo prima alle regioni, che le riversano alle fondazioni accreditate.

Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi della proposta 11.6, che modifica il criterio per la ripartizione delle risorse del Fondo.

Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, che ampliano l'accesso ai finanziamenti ai soggetti attuatori dei percorsi formativi di istruzione tecnica delle Province autonome di Trento e Bolzano. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 14,

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 15, occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari della proposta 15.1, che prevede la possibilità di destinare le risorse di cui all'articolo 11 alle Province autonome o a soggetti attuatori per realizzare specifici percorsi di istruzione tecnica superiore.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in titolo, facendo presente che questa è in corso di istruttoria.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini**

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, devono valutarsi gli effetti finanziari connessi alla realizzazione della "Mappa dei cammini d'Italia" prevista dall'articolo 2. Osserva che risulta poi necessario acquisire elementi istruttori sui profili finanziari dell'articolo 3, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia nazionale per i cammini: al riguardo, devono valutarsi la sostenibilità della clausola di invarianza prevista per le attività di tale organo, nonché l'esigenza di inserire l'espresso divieto di riconoscere emolumenti comunque denominati ai suoi componenti. Con riguardo al comma 5 dell'articolo 3, segnala che occorre verificare gli effetti finanziari dell'istituzione di una segreteria tecnica per il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, con l'impiego delle risorse finanziarie a legislazione vigente anche ai fini del riconoscimento del rimborso spese ai suoi componenti.

Osserva che risulta poi necessario verificare i profili finanziari del comitato scientifico di cui all'articolo 4, per la cui attività non è prevista alcuna clausola di invarianza finanziaria o divieto di riconoscere emolumenti ai relativi componenti. Analogamente, in relazione all'articolo 5, rileva che andrebbero forniti dati specifici sulla portata finanziaria del Tavolo permanente per i cammini, per il quale si prevede al comma 5 il supporto tecnico e amministrativo da parte del Ministero della cultura a valere sulle risorse a legislazione vigente. Anche a questo riguardo, manca un espresso divieto di corrispondere emolumenti e rimborsi ai componenti.

Con riferimento all'articolo 6, osserva che devono valutarsi i profili finanziari derivanti dall'istituzione, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale del turismo, di una sezione denominata "osservatorio nazionale per i cammini", per il quale non è specificamente prevista una clausola di neutralità o il divieto di corrispondere emolumenti ai componenti.

In merito all'articolo 8, che estende il meccanismo per l'abbellimento mediante opere d'arte degli edifici pubblici anche ai cammini, rileva la necessità di valutare le implicazioni finanziarie dell'istituzione, presso il Ministero della cultura, di una nuova commissione per la scelta degli artisti.

In relazione all'articolo 9, fa presente che vengono in rilievo, dal punto di vista finanziario, il compito attribuito dal comma 1 al Ministero della cultura di realizzare campagne di promozione anche internazionali dei cammini, e al comma 2 l'affidamento al Ministero della salute della realizzazione di campagne informative sul benessere psicofisico connesso ai cammini.

Occorre poi acquisire elementi istruttori sui profili finanziari correlati alla delega al Governo in materia di cammini, di cui all'articolo 10, con particolare riguardo ai principi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), h) ed m).

Con riferimento all'articolo 11, recante le disposizioni finanziarie, osserva che occorre verificare, al comma 1, la congruità della quantificazione degli oneri relativi agli articoli da 2 a 9 e l'adeguatezza della sua formulazione in termini di previsione e non di tetto di spesa. In merito al comma 2, deve valutarsi la correttezza del ricorso, ai fini della copertura finanziaria della delega di cui all'articolo 10, al solo meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, che andrebbe integrato, per quanto possibile, da adeguati elementi di quantificazione.

Al fine di verificare i profili finanziari sopra richiamati, risulta poi necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del regolamento, la predisposizione della relazione tecnica sul testo.

Con riferimento agli emendamenti, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare sulle

proposte riferite all'articolo 1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari delle proposte 2.1 e 2.5, che ampliano l'ambito dei cammini da inserire nella Mappa dei cammini d'Italia. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari delle proposte 3.1, che amplia la composizione della cabina di regia, 3.4, di cui si chiede conferma dell'assenza di oneri, 3.6, che estende gli interventi di riqualificazione agli immobili privati, e 3.8, che amplia l'ambito delle attribuzioni della cabina di regia. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Non vi sono poi osservazioni da formulare sulle proposte riferite all'articolo 4. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, rileva che occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria delle proposte 5.1 e 5.2, che intervengono sulla composizione del Tavolo permanente per i cammini. Fa poi presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Osserva che non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte riferite all'articolo 6.

In relazione all'emendamento riferito all'articolo 8, segnala che occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la proposta 8.1, al fine di escludere effetti onerosi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 9.0.1, che inserisce le strade e i percorsi storici tra i beni culturali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, rileva l'opportunità di valutare, anche in base al parere che sarà reso sul testo, la proposta 10.2, che amplia l'ambito dell'imprenditoria oggetto di favore. Occorre inoltre valutare i profili finanziari della proposta 10.0.1, recante delegificazione delle procedure concernenti l'istituzione, la realizzazione e la manutenzione dei cammini. Fa poi presente che comportano maggiori oneri le proposte 10.0.2, 10.0.2 (testo 2), 10.0.3 e 10.0.3 (testo 2). Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 11.1 e 11.1 (testo 2).

In relazione all'emendamento riferito all'articolo 12, segnala che non vi sono osservazioni da formulare.

Fa infine presente che non vi sono osservazioni sull'emendamento al titolo Tit.1.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione tecnica sul testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti**

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta dello scorso 18 gennaio era stata chiesta la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali**  
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ragioneria generale sul testo del disegno di legge e sui relativi emendamenti.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della nota, chiede al Governo di valutare realisticamente le effettive implicazioni finanziarie del disegno di legge, considerato il carattere penalistico e processuale di numerose disposizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2310) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci**

**(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGNI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco**

**(2266) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni**

**(2346) COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali**

**(2361) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci**

**(2393) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci**

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo unificato)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

Il relatore **DAMIANI** (FIBP-UDC) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, in via preliminare, che l'articolo 1 interviene sul comma 583 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), aumentando le percentuali per il calcolo dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3000 abitanti e dei comuni da 3001 a 5000 abitanti. Altresì, si consente ai comuni che hanno istituito circoscrizioni di decentramento comunale di adeguare proporzionalmente le indennità dei componenti degli organi circoscrizionali, nell'ambito delle risorse attribuite all'ente. Inoltre, dal 2022 cessa di applicarsi la riduzione del dieci per cento ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali. L'articolo 2 estende a tutti i consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, attualmente riconosciuto, per le province, soltanto ai

componenti degli organi esecutivi delle province, ai presidenti dei gruppi consiliari delle province, oltre che - elevato a 48 ore mensili - ai presidenti dei consigli provinciali ed ai presidenti delle province.

L'articolo 3, comma 1, prevede - per i sindaci che al momento dell'elezione abbiano un'età inferiore a trentacinque anni e non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - che l'amministrazione locale presso cui il mandato elettorale è espletato provveda al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili alla Gestione separata istituita presso l'Inps. L'articolo 3, comma 2, al fine di rimborsare ai comuni il maggiore onere derivante dall'applicazione del comma 1, incrementa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2023 la dotazione di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per far fronte agli oneri correlati all'erogazione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e di presidente della provincia.

L'articolo 4 reca la clausola di copertura a valere sull'accantonamento, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo speciale di parte corrente, che presenta le necessarie disponibilità.

Per quanto di competenza, risulta necessario acquisire la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, al fine di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1 e 1.0.1. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.0.2.

In merito agli emendamenti all'articolo 2, occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 che modificano la disciplina sui permessi in favore degli amministratori locali.

In merito agli emendamenti all'articolo 3, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.1, 3.2 e 3.0.8 (identica al 3.0.9).

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.3 (identico al 3.4) e 3.5 (identico al 3.0.1). Occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 3.0.2 e 3.0.3 sull'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli analoghi emendamenti 3.0.4 e 3.0.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che sul nuovo testo unificato la Commissione ha richiesto formalmente la relazione tecnica nella seduta del 16 novembre 2021.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che è in corso l'istruttoria da parte delle amministrazioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Fame nel mondo" ( [n. 348](#) )**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Calamità naturali" ( [n. 349](#) )**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" ( [n. 350](#) )**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali" ( [n. 351](#) )**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato recante risposta ai rilievi della relatrice sugli atti in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) invita la Presidenza ad organizzare i lavori della Commissione secondo modalità che garantiscano un corretto bilanciamento tra i vari Gruppi della maggioranza nella scelta dei relatori dei diversi provvedimenti.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta, ricordando di aver sempre garantito un'equa ripartizione tra i Gruppi parlamentari ai fini dell'individuazione dei relatori.

*La seduta termina alle ore 17,45.*





## 1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 512 (pom.) del 15/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022**  
**512ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2505)** *Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il presidente [PESCO](#) avverte che i senatori Donatella Conzatti, Damiani e Misiani svolgeranno la funzione di relatori sul provvedimento in titolo.

Conformemente poi all'orientamento prevalente emerso nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena conclusosi, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di lunedì 21 febbraio 2022.

La Commissione conviene.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia poi ad altra seduta l'avvio della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2318)** *Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo*

(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non

ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 9 febbraio.

Il senatore [MISIANI](#) (PD), in sostituzione del relatore Manca, riepiloga l'istruttoria sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, facendo presente, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che appare opportuno acquisire una relazione tecnica in relazione all'emendamento 01.1, al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Richiede una relazione tecnica sull'emendamento 01.2, che definisce il perimetro delle attività comprese nel settore dello spettacolo, al fine di valutare l'eventuale onerosità, in relazione ai benefici previsti per tale settore a legislazione vigente, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta 1.2, con riguardo alla previsione del vincolo, nella gestione del Fondo unico per lo Spettacolo, di adottare misure attive per il riequilibrio di genere (lettera b).

Appare necessario acquisire una relazione tecnica, anche al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza di cui al comma 3 dell'articolo 1, in relazione agli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, recanti ulteriori deleghe ovvero nuovi criteri e principi direttivi a quelle già previste.

Occorre verificare i profili finanziari della proposta 1.7, che sopprime l'incompatibilità della disciplina oggetto di revisione con sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti.

Risultano suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15.

Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7.

Occorre valutare eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.0.8, in tema di riconoscimento dei Live club, e 1.0.9, in materia di termini di superamento dell'utilizzo degli animali nelle attività circensi.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre verificare gli effetti finanziari connessi alle proposte 2.1 e 2.0.3, sui limiti, rispettivamente, all'inclusione nel registro e all'iscrizione all'ENPALS per fotomodelli e indossatori.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, concernenti la disciplina dell'attività di agenti e rappresentanti per lo spettacolo dal vivo. Sul restante emendamento riferito all'articolo 2, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 3, occorre acquisire una relazione tecnica in merito alla proposta 3.1.

In relazione all'emendamento 3.2, che estende la portata delle convenzioni stipulabili dall'Osservatorio per lo spettacolo, occorre valutare, anche in relazione al parere sul testo, eventuali effetti finanziari nonché la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 3.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1, che istituisce un Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo.

Sul restante emendamento riferito all'articolo 3, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 4.1.

Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita nella proposta 4.0.1, che istituisce il Tavolo permanente per il settore dello spettacolo.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 4.0.2, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.8, 4.0.9 e 4.0.10.

Comporta maggiori oneri la proposta 4.0.4.

Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento 4.0.11, che affida alle regioni la promozione di tirocini formativi per i diplomati di istituti professionali con indirizzo cultura e spettacolo.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.0.12.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 4.0.13.

Il sottosegretario FRENI si sofferma sugli emendamenti all'articolo 1 segnalati dal relatore, prospettando l'accantonamento, al fine di favorire un approfondimento istruttorio ovvero l'acquisizione della relazione tecnica, delle proposte 01.1, 01.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.11, 1.12, 1.15, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.7.

Esprime invece un avviso non ostativo sugli emendamenti 1.2, 1.7, 1.0.8 e 1.0.9.

Formula poi un avviso contrario sui restanti emendamenti all'articolo 1 segnalati dal relatore.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede chiarimenti circa le ragioni dell'avviso contrario espresso sull'emendamento 1.4, dal momento che esso si limita a introdurre ulteriori criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Il sottosegretario FRENI osserva che l'emendamento in oggetto potrebbe comportare oneri non quantificabili dovuti a procedure di assunzione. Tuttavia, prospetta l'opportunità di un accantonamento per favorirne un approfondimento istruttorio.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede di accantonare le proposte 2.1, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3, per acquisire la relazione tecnica ovvero per acquisire ulteriori elementi istruttori.

Circa gli emendamenti all'articolo 3, chiede l'accantonamento delle proposte 3.1 e 3.0.1, mentre esprime una valutazione non ostativa sull'emendamento 3.2.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede l'accantonamento delle proposte 4.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9, 4.0.10 e 4.0.11 per favorirne un approfondimento istruttorio, anche attraverso l'acquisizione della relazione tecnica.

Formula un avviso non ostativo sugli emendamenti 4.0.1 e 4.0.13, mentre si esprime in senso contrario sulle proposte 4.0.8 e 4.0.12.

Il PRESIDENTE si sofferma sull'emendamento 4.0.13, facendo presente che su tale emendamento la Commissione chiede di acquisire la relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce una valutazione non ostativa sul piano dei profili finanziari.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) osserva come l'emendamento 4.0.13 possa recare possibili profili di incompatibilità con la normativa europea.

Il PRESIDENTE ritiene che questo ultimo aspetto possa essere più appropriatamente affrontato dalla 14a Commissione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [MISIANI](#) (PD) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.9, 1.10, 1.14, 1.0.1, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 4.0.8 e 4.0.12.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 01.1, 01.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.7, 2.1, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.1, 3.0.1, 4.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9, 4.0.10 e 4.0.11, sulle quali l'esame resta sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti**

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione due note istruttorie sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta 18 gennaio.

Il relatore **FERRO (FIBP-UDC)**, per quanto riguarda il testo, pur prendendo atto della relazione tecnica aggiornata positivamente verificata, depositata dal Governo nella seduta dello scorso 18 gennaio, precisa che risulta opportuno acquisire ulteriori elementi informativi circa gli effetti sulla finanza pubblica derivanti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, che sostituisce il comma 3 dell'articolo 24 ("Ricercatori a tempo determinato") della legge n. 240 del 2010, introducendo una nuova tipologia di contratto a tempo determinato della durata di sette anni non rinnovabile, prevedendo che, al terzo anno del contratto, l'università valuta il titolare del contratto ai fini dell'inquadramento, in caso di esito positivo della valutazione, nei ruoli di professore associato. Analogamente, fa presente che risulta opportuno un supplemento istruttorio sugli effetti sulla finanza pubblica connessi all'articolo 6, che introduce, per gli enti pubblici di ricerca, procedure concorsuali per la stipula di contratti a tempo determinato della durata di sette anni, prevedendo che - a partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi - l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato, ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo.

Al riguardo, ricorda che, in base all'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione tecnica deve contenere un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.

In relazione agli emendamenti all'articolo 1, fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 2, osserva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.6. Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 2.7.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 3, rileva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 3.5, 3.10 e 3.0.1. Segnala che occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 e 3.7.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 4, rileva che sembrano comportare maggiori

oneri gli emendamenti 4.1 e 4.4. Occorre inoltre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.3.

In relazione agli emendamenti all'articolo 5, segnala che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 5.12, 5.14, 5.18, 5.0.1 e 5.0.6. Appare necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9 e 5.0.10. Fa poi presente che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.5, 5.13, 5.15, 5.16, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4 e 5.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, rileva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.6. Appare necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.8 e 6.0.1. Rileva che occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 6.7.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 7, rileva che occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri della proposta 7.2, in relazione all'attivazione del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, fa presente che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 8.2, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10, 8.12, 8.13 e 8.16.

Rileva che appare altresì necessario acquisire la relazione tecnica in merito agli emendamenti 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.9, 8.11, 8.14, 8.17 e 8.0.1. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(869) *Sonia FREGOLENT ed altri. - Norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari***

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che lo scorso 8 febbraio la Commissione ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria è tuttora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1078) *PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali***

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) riepiloga le precedenti fasi di esame del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI rileva che sul disegno di legge in esame si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero della giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici**

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che lo scorso 18 gennaio la Commissione ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico**

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che lo scorso 8 febbraio la Commissione ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che è in corso l'istruttoria da parte delle competenti amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) riepiloga i profili finanziari sul disegno di legge in titolo, rilevando che, come rilevato nella Nota n. 283 del Servizio del bilancio, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la difficoltà di individuare, in fase di delega, quante stazioni appaltanti saranno interessate dal potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale e dal rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e del fatto che l'invarianza finanziaria non può essere dimostrata in modo puntuale, appare comunque opportuno che siano forniti elementi istruttori circa la tipologia di attività formative che saranno introdotte, i relativi oneri e le risorse attraverso le quali si provvederà alla copertura. In particolare, andrebbe chiarito se tali eventuali oneri saranno a carico dei bilanci delle singole amministrazioni interessate o saranno prese in carico a valere sul bilancio dello Stato. Segnala, altresì, che potenziali oneri potrebbero insorgere per effetto dell'applicazione dei seguenti criteri direttivi elencati al comma 2 dell'articolo 1: alla lettera b) relativamente all'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche e alla lettera m) che prevede il forte incentivo al ricorso a procedure flessibili. Sul punto andrebbe specificato con quali modalità sarà favorito l'utilizzo delle predette strutture e procedure e se saranno previsti incentivi anche di natura economica; alla lettera f) in merito alla digitalizzazione e informatizzazione delle procedure, ai fini della riduzione e



della certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti. A tale proposito, andrebbe chiarito se tali innovazioni tecnologiche saranno svolte a valere sulle risorse già stanziato allo scopo dalla legislazione vigente o daranno luogo ad oneri aggiuntivi; alla lettera i) con riferimento all'utilizzo di banche dati a livello centrale nell'ambito della revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori. In merito a tale aspetto, andrebbe chiarito se le amministrazioni interessate sono già in grado di utilizzare tali banche dati o necessitano di adeguamenti tecnologici o altre forme di autorizzazioni all'accesso, con oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente; alla lettera t) riguardo alla razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, chiarendo se le risorse per l'applicazione del predetto meccanismo incentivante siano previste nell'ambito del quadro economico dell'intervento, senza ulteriori oneri a carico delle amministrazioni interessate.

Risulta poi opportuno inserire, al comma 4 dell'articolo 1, la previsione che sugli schemi di decreto legislativo venga acquisito anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Per quanto concerne gli emendamenti, presentano profili di onerosità le proposte 1.84 (identica all'1.85) e 1.94 (analoga all'1.95).

Occorre, invece, acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.1, 1.42 (identica all'1.43), 1.56 (identica all'1.57 e analoga all'1.58), 1.81, 1.86 (identica all'1.87), 1.88, 1.109, 1.112 (analoga all'1.113), 1.116, 1.133, 1.142 (analoga all'1.142, 1.143, 1.144 e 1.145), 1.155, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analoga a 1.296, 1.297 e 1.298), 1.304, 1.334 (identica a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338), 1.340 e 1.361.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 1.3 (testo 2), 1.316 (testo 2) e 1.367 (testo 2).

Infine, dà sinteticamente conto delle interlocuzioni in corso tra la Commissione di merito e il Governo per l'individuazione delle proposte emendative volte a correggere il disegno di legge governativo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri  
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) ricorda che nella seduta dello scorso 8 febbraio è stata chiesta la relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali.**



***Delega al Governo in materia di cammini***

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) ricorda che nella seduta dello scorso 8 febbraio è stata chiesta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(2310\)](#) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci**

**[\(2245\)](#) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGNI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco**

**[\(2266\)](#) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni**

**[\(2346\)](#) COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali**

**[\(2361\)](#) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci**

**[\(2393\)](#) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci**

(Parere alla 1ª Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) ricorda che nella seduta dello scorso 8 febbraio è stata chiesta la relazione tecnica sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(1131\)](#) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**[\(1302\)](#) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**[\(1943\)](#) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**[\(1981\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**[\(2292\)](#) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**[\(2297\)](#) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Parere alla 13ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga le precedenti fasi di esame, ricordando che la Commissione ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI avverte che l'istruttoria è tuttora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 16 febbraio 2022, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## 1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 517 (pom.) del 01/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 1 MARZO 2022**  
**517ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [SACCONE](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, nel rinviare alla Nota n. 292 del Servizio del bilancio per la disamina delle singole disposizioni, è opportuno richiedere l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di avere conferma della neutralità finanziaria complessiva del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità finanza pubblica, positivamente verificata.

Il relatore [SACCONE](#) (FIBP-UDC) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **SACCONE** (FIBP-UDC) propone l'approvazione del parere testé espresso alle Commissioni riunite.

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso conforme del Governo, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore, messa in votazione, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1876) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute** (Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore **Marco PELLEGRINI** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari relativi all'articolo 1, comma 2, che riconosce ai detenuti e agli internati il diritto a una visita mensile delle persone autorizzate ai colloqui, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro, da svolgersi in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari.

Al riguardo, il successivo articolo 4 prevede l'attuazione di tale disposizione in due fasi: in un primo momento, all'entrata in vigore della legge, il diritto alle visite dovrà essere garantito in almeno un istituto per regione; dopo i primi sei mesi, dovrà essere assicurato in tutti gli istituti di pena. Secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa, nella parte dedicata agli aspetti finanziari, ciò comporta la presenza di apposite unità abitative in 20 istituti all'entrata in vigore della legge, e la loro realizzazione in ulteriori 170 istituti entro i primi sei mesi.

In relazione ai profili di copertura, secondo la citata relazione, le risorse per realizzare gli interventi dovrebbero essere reperiti nell'ambito dei fondi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili) destinati agli immobili pubblici, per i quali esiste una specifica programmazione all'edilizia penitenziaria. Al riguardo, segnala che si tratta di una modalità di copertura sugli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente, che non appare in linea con le regole di contabilità e finanza pubblica; inoltre, tale indicazione non trova riscontro nell'articolato del disegno di legge.

Al fine di chiarire le criticità di carattere finanziario sopra segnalate, appare necessario richiedere al Governo la predisposizione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, di una relazione tecnica debitamente verificata.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'esigenza manifestata dal relatore di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica.

**(1371) Deputato GOLINELLI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento attribuisce alle provincie e agli enti territoriali di livello equivalente o agli istituti scolastici di ogni ordine e grado la facoltà di promuovere iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa. Il testo pervenuto all'esame del Senato recepisce alcune condizioni sugli articoli 2 e 4, funzionali al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere reso dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, volte a specificare che le iniziative per le celebrazioni costituiscono, per le amministrazioni interessate e per le istituzioni scolastiche, una facoltà, al fine di assicurare che i suddetti articoli risultino coerenti con la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 5. In considerazione di quanto sopra, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare. Non vi sono, inoltre, osservazioni da formulare sull'emendamento 1.1.

La sottosegretaria SARTORE, conformemente alla relatrice, non ha osservazioni da formulare né sul testo né sull'emendamento.

Dal momento che non vi sono richieste di intervento, la RELATRICE propone di approvare un parere non ostativo sul testo e sull'emendamento.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

**(2414) Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi** (Esame alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame sul testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti e rinvio)

Il relatore [SACCONI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, non vi sono osservazioni da formulare sul testo. In merito agli emendamenti, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 2.1 e 5.1, considerata la diversa modulazione temporale degli oneri. Comportano, invece, maggiori oneri le proposte 3.1, 3.2, 3.4 e 4.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore con la valutazione non ostativa del testo. Rappresenta invece che, sugli emendamenti, l'istruttoria risulta ancora in corso di definizione.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE formula una proposta di parere non ostativo sul testo che, previa verifica della presenza del numero legale, è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)** (Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, comma 1, considerato che il Piano regionale ivi previsto contempla tra l'altro la ricognizione della consistenza della specie interessata, che andrebbero fornite

rassicurazioni circa il fatto che le regioni dispongano delle risorse sufficienti per realizzare le attività richieste nei tempi stabiliti e senza nuovi o maggiori oneri, come ad esempio per straordinari o consulenze.

Viene inoltre in rilievo l'articolo 2, comma 4, che pone a supporto dell'attività del Commissario straordinario l'Unità centrale di crisi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013 e operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e uno del Ministero della transizione ecologica: con riferimento a tale disposizione, la relazione tecnica, nell'escludere oneri per la finanza pubblica, richiama l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali con la possibilità del rimborso delle spese. Al riguardo, si chiedono chiarimenti sui profili finanziari di tale rimborso spese, con specifico riferimento ai soggetti beneficiari e alla sua sostenibilità con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione al comma 5 del medesimo articolo 2, chiede conferma, anche al fine di escludere fabbisogni organici aggiuntivi, che la destinazione di un contingente massimo di dieci unità di personale non dirigenziale al potenziamento della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, non vada a pregiudicare la capacità di compiere le funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni di appartenenza, a carico delle quali resta il trattamento economico fondamentale e accessorio (in deroga, su questo secondo punto, ai principi generali) del personale in comando, distacco o fuori ruolo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 290 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di produrre elementi di risposta ai rilievi segnalati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2415) Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri; Anna Ascani; Minardo; Sasso ed altri; di un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Lattanzio (Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo ha chiarito che, sulla base delle previsioni di cui agli articoli 1 e 2, in materia di facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi presso università ed istituzioni del comparto AFAM, è indubbio che potrà determinarsi un aumento del numero complessivo delle immatricolazioni; tuttavia, il predetto aumento, rispetto al numero generale degli iscritti alle istituzioni universitarie (1.500.000 studenti circa), ragionevolmente non si verificherà in misura tale da mettere in discussione i vincoli, previsti dalla legislazione vigente, alla contribuzione studentesca per fare fronte ai maggiori oneri da parte delle istituzioni universitarie. Infatti, poiché alle nuove iscrizioni corrisponderà, di converso, un nuovo numero di contribuzioni, in una misura tale da non incidere sul citato vincolo, le misure di cui agli articoli 1 e 2 non richiederanno risorse ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 3, comma 1, che concerne gli studenti iscritti a due corsi, che rende applicabile - al sussistere dei relativi presupposti - l'esonero dal contributo onnicomprensivo annuale per entrambe le iscrizioni, si rappresenta che, con l'articolo 1, comma 518, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), sono stati previsti, a decorrere dal 2021, gli incrementi del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali, già disposti, per il 2020, dal decreto-legge n. 34 del 2020, proprio al fine di ampliare il numero degli

studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Pertanto, all'eventuale incremento degli iscritti, in tali casi, si provvederà con le ulteriori risorse già stanziare con la legge di bilancio 2021, la cui cospicua entità rende assolutamente possibile soddisfare una platea di beneficiari di molto più ampia di quella che si potrà ragionevolmente determinare per effetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

Inoltre, l'articolo 4, in materia di modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea, prevede l'aggiornamento delle modalità di funzionamento del fascicolo elettronico dello studente, per adeguarlo alle nuove disposizioni introdotte dal provvedimento in oggetto. Tale adeguamento, tenuto conto degli strumenti di integrazione, sempre crescenti, resi disponibili dalla tecnologia, non dovrebbe determinare aggravii di spesa, fermo restando che, ove ve ne fossero, essi ricadrebbero in ogni caso sul contratto di servizio in essere con il gestore, che ricomprende già la necessità di aggiornamenti sia sotto il profilo tecnico che contenutistico degli strumenti in parola.

Gli adempimenti di cui all'articolo 5, volti al monitoraggio dell'attuazione del presente provvedimento, potranno essere fronteggiati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Alla luce dei suddetti chiarimenti, risulta comunque opportuno acquisire ulteriori elementi di dettaglio che consentano di suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 6.

Con riguardo agli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere che verrà reso sul testo, le proposte 1.2 e 1.4.

Non si hanno osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO consegna una relazione tecnica, positivamente verificata, sul testo.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) si riserva di predisporre, sulla base della relazione tecnica appena depositata, una proposta di parere sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante risposte ai quesiti avanzati dai relatori sul testo del disegno di legge.

Il PRESIDENTE dispone che la nota sia messa a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Relazione non ostativa con condizione e osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio.



Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica aggiornata, preso atto che:

- in relazione all'articolo 3, viene evidenziata la natura ordinamentale e precettiva delle relative disposizioni, segnalandosi altresì che agli adempimenti di natura istituzionale potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- con riguardo all'articolo 6, si rappresenta che la partecipazione (senza diritto di voto) del Ministero dell'economia e della finanze al Comitato sarà assicurata dal Dipartimento del tesoro, sulla base dell'attuale assetto organizzativo, senza ulteriori modifiche strutturali comportanti l'impiego di risorse aggiuntive in termini di personale, strutture e risorse finanziarie; non sono inoltre previsti oneri derivanti dalla corresponsione di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e altri emolumenti;
- con riferimento all'articolo 7, viene precisato che le attività operative (non finanziarie) poste in capo al Ministero dell'economia e delle finanze saranno svolte dal Dipartimento del tesoro, sulla base dell'attuale assetto organizzativo, senza ulteriori modifiche strutturali comportanti l'impiego di risorse aggiuntive in termini di personale, strutture e risorse finanziarie; relativamente al comma 2, lettera c), della medesima disposizione, nei casi in cui venga dato avvio alla risoluzione di una controparte centrale e si debba dare attuazione a decisioni dell'Autorità di risoluzione aventi (alternativamente o congiuntamente) un impatto diretto sul bilancio dello Stato, o implicazioni che possano causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato, in ottemperanza ai generali principi di finanza pubblica, l'autorizzazione del Ministero sarà subordinata all'emanazione di una norma di rango primario, la cui tipologia dovrebbe tener conto anche dei requisiti di urgenza e delle conseguenze connesse all'eventuale situazione di crisi di una controparte centrale, che quantificherà gli oneri finanziari e provvederà al reperimento della necessaria copertura finanziaria;
- in relazione all'articolo 12, comma 2, lettera d), sono forniti ulteriori elementi informativi e viene confermato che la disposizione ha carattere procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: si tratta infatti di un meccanismo già sperimentato all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale e la sua estensione anche al riconoscimento di provvedimenti di sequestro e di confisca provenienti da altri Stati di emissione assicura l'uniformità di trattamento delle procedure, garantendo l'invarianza del flusso di risorse all'interno del sistema;
- con riguardo agli articoli 13 e 14, si conferma il carattere ordinamentale e l'assenza di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- per quanto concerne l'articolo 17, si rappresenta che la clausola di invarianza di cui al comma 3 non è coerente con quanto disposto dal comma 2, lettera d), della medesima disposizione: il criterio di delega è suscettibile di comportare oneri che dovranno trovare idonea copertura ai fini dell'adozione del decreto delegato, con applicazione del criterio previsto dall'articolo 1, comma 3;
- in merito agli articoli 4, 10, 15, 16, 18 e 19, si conferma che la complessità della materia non consente la determinazione *ex ante* degli effetti finanziari e, pertanto, la quantificazione di eventuali nuovi oneri sarà effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti attuativi: nelle relazioni tecniche a loro corredo sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria, esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 3 dell'articolo 17. La relazione è altresì resa con la seguente osservazione:
  - si valuti l'opportunità di espungere l'articolo 20, recante una delega che risulta già esercitata dall'articolo 5, comma 15-*septies*, lettera *f*), numero 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215."

La sottosegretaria SARTORE esprime l'avviso favorevole del Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di

parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri  
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante ulteriori elementi di risposta sul testo, con particolare riguardo agli articoli 5 e 6.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La sottosegretaria SARTORE deposita una relazione tecnica sul nuovo testo unificato, verificata negativamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Seguito e sospensione dell'esame )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione della relatrice Faggi, illustra gli emendamenti e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che presentano profili di onerosità le proposte 1.84 (identica all'1.85) e 1.94 (analoga all'1.95). Occorre, invece, acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.1, 1.42 (identica all'1.43), 1.56 (identica all'1.57 e analoga all'1.58), 1.81, 1.86 (identica all'1.87), 1.88, 1.109, 1.112 (analoga all'1.113), 1.116, 1.133, 1.142 (analoga all'1.142, 1.143, 1.144 e 1.145), 1.155, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analoga a 1.296, 1.297 e 1.298), 1.304, 1.334 (identica a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338), 1.340 e 1.361. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 1.94 (testo 2), 1.95 (testo 2), 1.142 (testo 2), 1.149 (testo 2), 1.150 (testo 2) e 1.334 (testo 2) sull'inserimento nei

bandi di gara di un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva ed eccezionale non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta. Occorre valutare, poi, gli effetti finanziari della proposta 1.155 (testo 2), per quanto attiene alla previsione di oneri in capo alle amministrazioni connessi alla stipula di polizze assicurative. Chiede conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 1.289 (testo 2), 1.290 (testo 2) e 1.293 (testo 2). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le seguenti proposte: 1.3 (testo 2); gli analoghi 1.9 (testo 2), 1.14 (testo 2) e 1.16 (testo 2); 1.18 (testo 2); gli analoghi 1.24 (testo 2) e 1.25 (testo 2); gli analoghi 1.37 (testo 2), 1.38 (testo 2) e 1.39 (testo 2); 1.40 (testo 2); gli analoghi 1.33 (testo 2), 1.44 (testo 2), 1.45 (testo 2), 1.46 (testo 2), 1.48 (testo 2) e 1.49 (testo 2); 1.60 (testo 2); gli analoghi 1.70 (testo 2), 1.71 (testo 2) e 1.79 (testo 2); 1.80 (testo 2); gli analoghi 1.82 (testo 2), 1.83 (testo 2) e 1.87 (testo 2); 1.90 (testo 2); 1.104 (testo 2); 1.112 (testo 2); gli analoghi 1.117 (testo 2), 1.118 (testo 2), 1.120 (testo 2) e 1.121 (testo 2); gli analoghi 1.122 (testo 2), 1.123 (testo 2) e 1.124 (testo 2); gli analoghi 1.137 (testo 2), 1.138 (testo 2), 1.141 (testo 2) e 1.189 (testo 2); 1.139 (testo 2); 1.176 (testo 2); 1.199 (testo 2); gli analoghi 1.228 (testo 2), 1.229 (testo 2) e 1.229 (testo 3); 1.235 (testo 2); gli analoghi 1.240 (testo 2) e 1.241 (testo 2); gli analoghi 1.243 (testo 2) (già 1.143 testo 2), 1.244 (testo 2), 1.244 (testo 3), 1.245 (testo 2) e 1.247 (testo 2); 1.249 (testo 2); gli analoghi 1.265 (testo 2), 1.266 (testo 2) e 1.267 (testo 2); gli analoghi 1.272 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.274 (testo 2) e 1.275 (testo 2); gli analoghi 1.305 (testo 2), 1.307 (testo 2) e 1.309 (testo 2); 1.316 (testo 2); 1.355 (testo 2); 1.367 (testo 2); 1.600.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica sugli emendamenti 1.84, (identico all'1.85), 1.94, analogo all'1.95, 1.56 (identico all'1.57 e analogo all'1.58), 1.81, 1.88, 1.112 (analogo al 1.113), 1.133, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analogo a 1.296, 1.297 e 1.298), 1.334 (identico a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338) e 1.361. Non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte 1.1, 1.42 (identico a 1.43), 1.86 (identico all'1.87), 1.109, 1.116, 1.142 (analogo a 1.142, 1.143, 1.144 e 1.145), 1.155 e 1.340.

Al [PRESIDENTE](#) (M5S), che chiede chiarimenti sulla valutazione espressa dal Governo con riguardo agli emendamenti 1.112, 1.191 e 1.207, risponde la sottosegretaria SARTORE, fornendo precisazioni.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) si sofferma quindi sulla portata normativa e finanziaria della proposta 1.178, rilevando l'opportunità di un approfondimento istruttorio. Ne dispone pertanto l'accantonamento.

Interviene il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) per segnalare che l'emendamento 1.340, su cui il Governo ha espresso una valutazione non ostativa, potrebbe avere un impatto sulla finanza pubblica regionale.

Il senatore [MANCA](#) (PD) nel concordare con l'osservazione del senatore Errani, aggiunge che la proposta, a suo avviso, potrebbe attivare un numero cospicuo di controversie.

Anche il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) rileva al riguardo profili di criticità finanziaria.

Il PRESIDENTE, con l'accordo del Governo, dispone quindi l'accantonamento della proposta 1.340.

La sottosegretaria SARTORE, sugli analoghi emendamenti 1.94 (testo 2), 1.95 (testo 2), 1.142 (testo 2), 1.149 (testo 2), 1.150 (testo 2) e 1.334 (testo 2), fa presente che, al fine di escludere possibili effetti finanziari negativi, si rende necessario inserire la previsione ai sensi della quale la copertura degli eventuali oneri derivanti dal meccanismo dei prezzi sia posta a valere sulle risorse del quadro economico degli interventi.

Sui suddetti emendamenti, si apre una articolata discussione, alla quale prendono parte i senatori [DELL'OLIO](#) (M5S), [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), [Erica RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), il PRESIDENTE e la rappresentante del GOVERNO, all'esito della quale ne viene disposto l'accantonamento.

Sull'ordine dei lavori, interviene il senatore [CALANDRINI](#) (FdI), il quale, nel segnalare la ristrettezza dei tempi effettivamente dedicati alla discussione generale del decreto-legge "sostegni-ter", richiama l'esigenza di assicurare ai senatori dell'opposizione spazi adeguati di intervento.

Il PRESIDENTE, nel rimarcare la correttezza che ha sempre caratterizzato i rapporti tra la Presidenza della Commissione e i senatori dell'opposizione, accogliendo l'istanza del senatore Calandrini, sospende l'esame del provvedimento in titolo per passare alla discussione generale dell'A.S. n. 2505.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico**

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che sono pubblicati in allegato gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge in titolo.

Comunica altresì che sono state presentate le riformulazioni 1.32 (testo 2), 3.76 (testo 3), 3.76 (testo 2), 3.105 (testo 2), 3.122 (testo 2), 3.0.27 (testo 2), 4.10 (testo 2), 5.0.16 (testo 2), 6.11 (testo 2), 6.0.19 (testo 2), 6.0.22 (testo 2), 7.14 (testo 2), 7.29 (testo 2), 7.52 (testo 2), 7.0.2 (testo 2), 7.0.14 (testo 2), 8.23 (testo 2), 8.29 (testo 2), 9.16 (testo 2), 11.0.2 (testo 2), 13.18 (testo 2), 13.0.29 (testo 2), 13.0.105 (testo 2), 13.0.158 (testo 2) 14.12 (testo 2), 14.0.18 (testo 2), 15.14 (testo 2), 15.17 (testo 2), 15.18 (testo 2), 15.0.7 (testo 2), 15.0.10 (testo 2), 17.1 (testo 2), 19.12 (testo 2), 19.37 (testo 2), 19.0.23 (testo 2), 19.0.35 (testo 2), 19.0.54 (testo 2), 20.0.20 (testo 2), 21.0.48 (testo 2), 22.5 (testo 2), 22.0.27 (testo 2), 24.0.36 (testo 2), 25.0.3 (testo 2), 25.0.6 (testo 2), 26.26 (testo 2), 26.0.3 (testo 2), 26.0.16 (testo 2), 26.0.25 (testo 2), 26.0.41 (testo 2), 26.0.65 (testo 2), 26.0.74 (testo 2), 28.0.6 (testo 2), 28.0.28 (testo 2), 28.0.36 (testo 2), 28.0.39 (testo 2), 28.0.41 (testo 2), 28.0.43 (testo 2), 28.0.46 (testo 2), 28.0.48 (testo 2), 29.0.24 (testo 2), 30.0.2 (testo 2), 31.0.2 (testo 2) e 31.0.62 (testo 2), pubblicate in allegato. Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 3.107, 20.0.14, 24.36, 26.0.58, 26.0.59 e 28.36. Informa inoltre che gli emendamenti 19.6 e 19.7 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G/2505/16/5.

Da' quindi la parola al senatore Zaffini, che ha chiesto di intervenire in discussione generale.

Il senatore [ZAFFINI](#) (FdI), nel soffermarsi specificatamente sulle questioni concernenti le misure sanitarie di contenimento dell'emergenza pandemica, osserva che il decreto-legge in discussione si inserisce nella consueta impostazione del Governo, che pur lanciando proclami e dichiarazioni roboanti, non riesce poi ad adottare in concreto misure adeguate a risolvere i problemi, stanziando a tal fine risorse irrisorie. Ne è esempio lo stanziamento volto a contribuire alle spese sanitarie sostenute dalle Regioni, incrementato di soli 400 milioni di euro, quando la sola Umbria avrebbe necessità, per far fronte alle spese derivanti dall'emergenza sanitaria, di almeno 100 milioni di euro. Paventa quindi il rischio di dissesto finanziario di molti enti territoriali, con gravi conseguenze per i cittadini e gli

operatori economici.

Richiama quindi l'attenzione sul tema dell'indennizzo per gli eventi avversi derivanti dal vaccino anti Covid-19, anche nei casi di sola raccomandazione del vaccino. Al riguardo, pur esprimendo soddisfazione per il riconoscimento di una richiesta da tempo avanzata dal Gruppo Fratelli d'Italia, rileva comunque l'esiguità delle risorse stanziata a tal fine. Ritiene infatti indegno di un Paese civile prevedere, per la morte come conseguenza della somministrazione del vaccino, un indennizzo di 77 mila euro.

Saluta invece con favore le misure adottate per rafforzare la sanità militare, a partire dallo stanziamento di 8 milioni di euro per il Policlinico militare del Celio, che rappresenta un giusto riconoscimento per il fondamentale contributo dato dalle Forze armate al contrasto della pandemia. Con riferimento poi agli interventi volti a favorire il rientro in classe degli studenti coinvolti nelle misure di quarantena o di isolamento, segnala come nel decreto in realtà manchino le misure più efficaci per l'adeguamento delle scuole, dal potenziamento dei mezzi di trasporto, alla eliminazione delle cosiddette "classi pollaio", fino alla diffusione degli strumenti di ventilazione. Sul punto, non è previsto neanche uno stanziamento minimo di risorse, quale simbolica dimostrazione di buona volontà. In relazione alle tematiche appena indicate, fa presente che per il proprio Gruppo sono stati proposti diversi emendamenti, augurandosi che vengano presi effettivamente in considerazione, così da dare concretezza e spessore al provvedimento.

La senatrice [RAUTI](#) (*FdI*) sottopone all'attenzione della Commissione due emendamenti. In primo luogo, illustra la proposta 20.0.23, che proroga fino alla fine del 2022 i contratti del personale sanitario delle Forze armate, che meritano ogni considerazione per l'impegno serio e costante che hanno dedicato a contrastare gli effetti dell'emergenza pandemica.

Si sofferma quindi sulla proposta 26.0.31, recante misure a sostegno dei produttori e contro lo spreco alimentare, con particolare riguardo alla macellazione alimentare. L'emendamento, che può definirsi una misura "etica" per gli effetti positivi che determina senza comportare oneri a carico della finanza pubblica, è diretto a favorire il congelamento delle carni fresche, nel rispetto del regolamento europeo 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine alimentare.

Interviene incidentalmente il senatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) per segnalare che quest'ultima proposta è condivisa in modo convinto dal proprio Gruppo, che ha presentato l'identico emendamento 26.0.30.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) interviene sulle problematiche connesse all'articolo 28 del provvedimento in titolo, che ha gravemente danneggiato le imprese di costruzione e le società finanziarie, bloccando sostanzialmente l'operatività dei *bonus* edilizi.

Osserva che, per evitare abusi o utilizzi impropri delle agevolazioni fiscali in questione, sarebbero stati sufficienti due rimedi: l'asseverazione da parte di un professionista della congruità dei prezzi per tutte le tipologie di *bonus* e la tracciabilità delle cessioni dei crediti di imposta. Considerata la semplicità di tali misure, che qualunque intelligenza media avrebbe potuto preventivamente individuare, diventa fondato il sospetto che l'assenza di presidi efficaci contro le frodi sia stata consapevolmente diretta a screditare e quindi a porre fine all'utilizzo dei crediti fiscali in materia edilizia, che per alcuni esponenti del Governo appaiono una inaccettabile forma di moneta fiscale. Il risultato, tuttavia, è stato disastroso per i cittadini e le imprese.

Fa quindi presente che anche il decreto-legge correttivo, recentemente adottato, limita comunque in modo insostenibile la trasmissione dei crediti d'imposta, accanendosi in particolare sulle società finanziarie, quando in realtà risulta che le principali frodi abbiano coinvolto Poste italiane. Si rinnova, inoltre, la consueta discriminazione tra istituti bancari presuntivamente buoni e imprenditori ritenuti *a priori* disonesti. Richiama quindi le proposte emendative, dirette a portare razionalità a tale disciplina. Illustra poi la proposta 19.0.35, condivisa dai professionisti, che è volta ad estendere la sospensione dei termini in caso di malattia, introdotta con un emendamento nella scorsa legge di bilancio in materia



fiscale, anche agli adempimenti contributivi e previdenziali.

Dà quindi conto di un altro emendamento, il 9.0.5, che riguarda un impegno assunto in sede di esame dell'ultimo decreto-legge "fiscale" e disatteso dal Governo, ossia l'ulteriore rateizzazione dei pagamenti della "rottamazione-ter" e del cosiddetto "saldo e stralcio", per venire incontro ai contribuenti in difficoltà e intenzionati ad adempiere agli obblighi fiscali.

Si sofferma, dunque, sull'emendamento 19.0.11, diretto a incentivare le aggregazioni delle piccole imprese, superando la disciplina fiscale vigente che limita, proprio nel caso di aggregazioni, l'applicazione del regime forfettario.

Segnala infine, come ulteriore tema condiviso, il trattamento fiscale delle casse di previdenza dei professionisti, che allo stato risultano tassate al pari degli speculatori finanziari. Un proprio emendamento è volto a ridurre dal 26 al 20 per cento l'imposizione fiscale sulla redditività di tali enti, con l'impegno di utilizzare la differenza a fini di assistenza della categoria interessata.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

I relatori e la rappresentante del Governo rinunciano ai rispettivi interventi di replica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta

*La seduta, sospesa alle ore 17,10, riprende alle ore 18,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

### **(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Ripresa dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti )

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il **PRESIDENTE** (M5S), in qualità di relatore, riepiloga sinteticamente le valutazioni espresse prima della sospensione della seduta. Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria SARTORE, esprime una valutazione non ostativa sugli emendamenti 1.155 (testo 2), 1.289 (testo 2), 1.290 (testo 2), 1.293 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.14 (testo 2), 1.16 (testo 2), 1.18 (testo 2), 1.37 (testo 2), 1.38 (testo 2), 1.39 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.44 (testo 2), 1.45 (testo 2), 1.46 (testo 2), 1.48 (testo 2), 1.349 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.70 (testo 2), 1.71 (testo 2), 1.79 (testo 2), 1.80 (testo 2), 1.82 (testo 2), 1.87 (testo 2), 1.90 (testo 2), 1.112 (testo 2), 1.137 (testo 2), 1.138 (testo 2), 1.141 (testo 2), 1.189 (testo 2), 1.139 (testo 2), 1.176 (testo 2), 1.199 (testo 2), 1.228 (testo 2), 1.229 (testo 2), 1.229 (testo 3), 1.235 (testo 2), 1.240 (testo 2), 1.241 (testo 2), 1.243 (testo 2) (già 1.43 (testo 2), 1.244 (testo 2), 1.244 (testo 3), 1.245 (testo 2), 1.247 (testo 2), 1.249 (testo 2), 1.265 (testo 2), 1.266 (testo 2), 1.267 (testo 2), 1.274 (testo 2), 1.275 (testo 2), 1.305 (testo 2), 1.307 (testo 2), 1.309 (testo 2), 1.355 (testo 2) e 1.367 (testo 2).

Formula quindi un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica necessaria a escludere effetti finanziari negativi, sulle proposte 1.31 (testo 2), 1.24 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.117 (testo 2), 1.118 (testo 2), 1.120 (testo 2), 1.121 (testo 2), 1.122 (testo 2), 1.123 (testo 2), 1.124 (testo 2) e 1.316 (testo 2).

Sugli emendamenti 1.83 (testo 2) e 1.104 (testo 2), subordina l'avviso non ostativo nelle loro rispettive

riformulazioni, di cui dà lettura.

Si pronuncia quindi per l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.272 (testo 2), 1.273 (testo 2) e 1.600 (testo 2), riportando a quest'ultimo riguardo alcune perplessità sull'esclusione *tout court* della possibilità di operare il ribasso in sede di offerta, a proposito dei costi di manodopera.

Il PRESIDENTE chiede chiarimenti sulla valutazione contraria dell'emendamento 1.3 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE rappresenta che risulta necessaria la predisposizione di una relazione tecnica, al fine di escludere l'onerosità della proposta.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) manifesta perplessità sulla sussistenza di criticità di carattere finanziario nell'emendamento in discussione.

Il PRESIDENTE, al fine di consentire le verifiche del caso, dispone l'accantonamento dell'esame della proposta 1.3 (testo 2).

Dopo l'intervento della rappresentante del GOVERNO, che segnala il rischio dell'apertura di possibili procedure di infrazione a livello europeo, nonché del senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), il PRESIDENTE accantona altresì l'esame delle analoghe proposte 1.24 (testo 2) e 1.25 (testo 2).

Dopo l'intervento del senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), ad avviso del quale la proposta 1.40 (testo 2) non determina oneri maggiori rispetto alla disciplina vigente, su richiesta della senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), che concorda sull'assenza di effetti finanziari negativi, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento anche dell'emendamento.

Chiede quindi chiarimenti sulla valutazione contraria espressa dal Governo sull'emendamento 1.117 (testo 2) e sulle analoghe proposte.

La sottosegretaria SARTORE illustra le ragioni della posizione espressa.

Interviene il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) per esprimere perplessità sull'avviso contrario del Governo in relazione alle analoghe proposte 1.122 (testo 2), 1.123 (testo 2) e 1.124 (testo 2), che prevedono l'attuazione di una banca dati già esistente.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni del senatore Errani.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'esame dei suddetti emendamenti per un supplemento di istruttoria.

Si svolge quindi un ampio e circostanziato dibattito, al quale prendono parte i senatori [DELL'OLIO](#) (*M5S*), Erica [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), Laura [BOTTICI](#) (*M5S*), la sottosegretaria SARTORE e il PRESIDENTE, sul contenuto normativo e sull'impatto finanziario degli emendamenti 1.272 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.274 (testo 2) e 1.275 (testo 2), in tema di previsione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione e l'esecuzione dei contratti pubblici.

All'esito della discussione, in modo da rendere possibili gli approfondimenti necessari, il PRESIDENTE ne accantona l'esame. Chiede quindi chiarimenti sulla valutazione di semplice contrarietà espressa dal Governo sulla proposta dei relatori 1.600.

Dopo gli interventi della sottosegretaria SARTORE e del senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), il PRESIDENTE prospetta al riguardo l'espressione di un parere non ostativo, su cui non obietta la rappresentante del GOVERNO.



La sottosegretaria SARTORE esprime quindi un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti ovvero in assenza di dettagliata relazione tecnica, sui seguenti ulteriori emendamenti, non segnalati dalla Commissione: 1.3, 1.4, 1.20, 1.23, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.59, 1.60, 1.62, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.90, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.124, 1.125, 1.126, 1.128, 1.129, 1.132, 1.134, 1.135, 1.136, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.152, 1.154, 1.161, 1.171, 1.172, 1.173, 1.177, 1.194, 1.221, 1.222, 1.223, 1.224, 1.227, 1.257, 1.259, 1.267, 1.285, 1.286, 1.287, 1.288, 1.289, 1.299, 1.300, 1.302, 1.303, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.310, 1.311, 1.312, 1.314, 1.316, 1.317, 1.318, 1.319, 1.320, 1.321, 1.329, 1.330, 1.331, 1.332, 1.333, 1.341, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.356 e 1.360.

Il PRESIDENTE, anche in relazione alle interlocuzioni in corso presso la Commissione di merito e allo scopo di svolgere le verifiche necessarie, accantona l'esame degli emendamenti 1.41, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149 e 1.311.

Quindi, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.84, 1.85, 1.94, 1.95, 1.56, 1.57, 1.58, 1.81, 1.88, 1.112, 1.113, 1.133, 1.191, 1.207, 1.295, 1.296, 1.297, 1.298, 1.304, 1.334, 1.335, 1.336, 1.337, 1.338, 1.361, 1.117 (testo 2), 1.118 (testo 2), 1.120 (testo 2), 1.121 (testo 2), 1.316 (testo 2), 1.3, 1.4, 1.20, 1.23, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.59, 1.60, 1.62, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.90, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.124, 1.125, 1.126, 1.128, 1.129, 1.132, 1.134, 1.135, 1.136, 1.152, 1.154, 1.161, 1.171, 1.172, 1.173, 1.177, 1.194, 1.221, 1.222, 1.223, 1.224, 1.227, 1.257, 1.259, 1.267, 1.285, 1.286, 1.287, 1.288, 1.289, 1.299, 1.300, 1.302, 1.303, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.310, 1.312, 1.314, 1.316, 1.317, 1.318, 1.319, 1.320, 1.321, 1.329, 1.330, 1.331, 1.332, 1.333, 1.341, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.356 e 1.360.

Sull'emendamento 1.83 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione della proposta emendativa: "Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «la definizione di criteri ambientali minimi» aggiungere, in fine, le seguenti: «, da rispettare obbligatoriamente e differenziati per tipologie ed importi di appalto»."

Sull'emendamento 1.104 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera c) con la seguente: "c) al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, eventualmente introducendo meccanismi, anche facoltativi, di premialità;»."

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.41, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.178, 1.340, 1.94 (testo 2), 1.95 (testo 2), 1.142 (testo 2), 1.149 (testo 2), 1.150 (testo 2), 1.334 (testo 2), 1.3 (testo 2), 1.24 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.122 (testo 2), 1.123 (testo 2), 1.124 (testo 2), 1.272 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.274 (testo 2), 1.275 (testo 2) e 1.311, il cui esame resta sospeso."

La proposta di parere è posta ai voti, risultando approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20.*

## ELENCO EMENDAMENTI "SEGNALATI"

### **GRUPPO PER LE AUTONOMIE**

1.0.10, 2.12, 3.54, 3.91, 3.0.26, 6.0.11 (testo 2), 10.0.22, 10.0.52, 13.0.143, 19.80, 19.0.25, 21.0.7, 25.0.20, 26.38, 26.0.35, 27.8, 29.14, 29.46, 32.0.2

### **GRUPPO FRATELLI D'ITALIA**

3.0.51, 4.28, 5.27, 8.0.1, 8.0.23, 9.30, 9.0.5, 13.0.83, 13.0.119, 14.0.26, 14.0.27, 14.0.28, 15.20, 15.35, 18.0.2, 19.31, 19.77, 19.0.11, 19.0.35 (testo 2), 19.0.58, 20.0.8, 26.28, 26.31, 26.35, 26.40, 26.0.4, 26.0.15, 26.0.20, 26.0.31, 26.0.37, 26.0.44, 27.0.3, 28.0.24, 29.7, 29.54, 31.0.7

### **GRUPPO FORZA ITALIA**

1.33, 3.157, 3.0.9, 3.0.14, 3.0.25, 4.10 (testo 2), 4.27, 4.0.12, 5.12, 5.65, 5.0.25, 5.0.26, 8.14, 8.23 (testo 2), 8.0.35, 8.0.36, 8.0.38, 9.36, 10.0.23, 10.0.27, 10.0.51, 11.0.8, 11.0.13, 13.0.9, 13.0.60, 13.0.109, 17.2, 18.7, 18.0.7, 19.42, 19.0.19, 19.0.23 (testo 2), 20.2, 20.0.25, 21.0.22, 21.0.35, 23.0.3, 23.0.10, 23.0.15, 23.0.24, 24.18, 24.48, 25.0.14, 26.42, 26.0.16 (testo 2), 26.0.30, 28.0.3, 28.0.34, 28.0.41 (testo 2), 29.18, 29.0.1, 31.0.2 (testo 2), 31.0.22, 31.0.27, 31.0.43

### **GRUPPO ITALIA VIVA**

1.20, 1.41, 3.133, 3.162, 3.0.21, 3.0.22, 4.8, 5.41, 5.0.8, 7.11, 9.29, 9.0.1, 9.0.6, 13.0.27, 19.10, 19.58, 21.1, 21.0.32, 24.22, 29.20, 31.0.44, 31.0.64, 31.0.73

### **GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE**

1.13, 3.87, 3.112, 3.124, 4.1, 5.0.5, 6.17, 6.0.4, 7.0.14 (testo 2), 8.3, 8.42, 8.0.6, 8.0.18, 10.0.5, 10.0.28, 11.0.9, 12.0.4, 13.24, 13.37, 13.0.3, 13.0.69, 13.0.152, 14.20, 15.26, 16.0.3, 16.0.5, 16.0.9, 17.3, 18.13, 18.0.19, 19.8, 19.66, 19.73, 19.0.4, 19.0.54 (testo 2), 20.3, 20.0.16, 21.0.37, 21.0.47, 21.0.49, 21.0.53, 21.0.54, 22.4, 22.5 (testo 2), 22.0.12, 23.3, 23.0.6, 23.0.9, 23.0.30, 25.2, 26.0.27, 26.0.34, 26.0.43, 26.0.65 (testo 2), 26.0.66, 26.0.71, 27.1, 28.0.1, 28.0.14, 28.0.36 (testo 2), 28.0.47, 29.15, 29.41, 29.57, 29.59, 29.63, 31.0.42, 31.0.49, 31.0.55, 31.0.71

### **GRUPPO MISTO**

1.21, 3.23, 3.77, 3.108, 3.130, 3.166, 3.0.49, 3.0.105, 3.0.110, 4.0.16, 5.42, 9.6, 9.0.8, 10.0.19, 13.18 (testo 2), 13.0.29 (testo 2), 14.0.1, 18.2, 19.0.3, 19.0.17, 19.0.18, 19.0.34, 24.4, 24.29, 25.0.26, 26.10, 26.0.51, 26.0.54, 26.0.67, 26.0.69, 28.72, 29.10, 29.53, 29.0.7

### **GRUPPO PD**

3.76 (testo 3), 3.122 (testo 2), 3.159, 5.66, 7.56, 7.0.24, 8.29 (testo 2), 8.0.3, 9.26, 10.0.38, 11.0.2 (testo 2), 13.40, 13.0.28, 13.0.30, 13.0.82, 13.0.95, 15.18 (testo 2), 16.46, 16.0.16, 17.1 (testo 2), 19.3, 19.48, 19.63, 19.0.8, 19.0.28, 19.0.44, 20.0.20 (testo 2), 20.0.21, 21.0.27, 21.0.33, 25.0.6 (testo 2), 25.0.16, 25.0.19, 28.0.19, 28.0.28 (testo 2), 29.12, 29.65, 30.0.2 (testo 2), 30.0.9, 31.0.16, 31.0.34, 31.0.61, 31.0.74

### **GRUPPO LEGA**

01.1, 1.32 (testo 2), 3.0.27 (testo 2), 3.0.100, 3.94, 4.2, 4.25, 4.37, 4.0.2, 4.0.22, 5.0.31, 6.0.17, 6.0.18,

6.0.19 (testo 2), 6.0.22 (testo 2), 7.29 (testo 2), 7.0.18, 8.0.34, 11.0.5, 12.0.3, 13.22, 13.23, 13.35, 13.0.12, 13.0.59, 13.0.72, 13.0.91, 13.0.98, 13.0.105 (testo 2), 14.0.2, 14.0.18 (testo 2), 14.0.21, 15.14 (testo 2), 15.0.7 (testo 2), 15.0.10 (testo 2), 18.10, 18.0.5, 18.0.14, 19.12 (testo 2), 19.16, 19.38, 19.41, 19.53, 20.0.11, 21.0.15, 21.0.38, 22.0.32, 23.0.2, 23.0.28 (testo 2), 24.20, 24.59, 24.61, 24.63, 24.0.36 (testo 2), 24.0.37, 26.18, 26.26 (testo 2), 26.0.8, 26.0.25 (testo 2), 26.0.41 (testo 2), 26.0.70, 26.0.73, 26.0.74 (testo 2), 28.47, 28.0.9, 28.0.39 (testo 2), 29.66, 29.0.22, 29.0.24 (testo 2), 31.0.8, 31.0.56

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)  
N. [2505](#)

**G/2505/1/5**

[Castaldi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»,

premessò che:

l'articolo 3, nell'intervenire sull'articolo 1-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di contributi per l'anno 2021 ai settori del *wedding*, dell'intrattenimento e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (di seguito HO.RE.CA), ne amplia la relativa platea rafforzando il sostegno alle imprese esercenti alcune tipologie di attività particolarmente colpite dagli effetti dell'emergenza epidemiologica;

considerato che:

la predetta disposizione, tra i codici Ateco riferiti al settore dell'HO.RE.CA, non ha inserito due attività che risultano tra le più danneggiate, insieme al turismo, dalla pandemia, come l'attività delle mense e delle lavanderie industriali che operano nel settore del turismo;

il settore della ristorazione collettiva (cod. 56.29), in particolare, proprio a fronte della drammatica situazione, ha ottenuto un riconoscimento attraverso l'istituzione di un apposito fondo nel cd. decreto Sostegni-*bis* (dl n. 73 del 2021), all'articolo 43-*bis*, di cui si è ancora in attesa di attuazione e che necessita di essere rifinanziato per poter sostenere le perdite di fatturato che le aziende stanno accumulando ormai da due anni,

impegna il Governo:

ad adottare, con urgenza, il decreto di riparto del fondo di cui all'articolo 43-*bis* del decreto-legge cd. Sostegni-*bis*;

ad inserire il settore della ristorazione collettiva (cod. 56.29) tra i codici Ateco danneggiati afferenti al settore dell'HO.RE.CA;

a sostenere il predetto settore con ulteriori risorse, in particolare rifinanziando, nel primo provvedimento utile, il fondo istituito dall'articolo 43-*bis* del decreto Sostegni-*bis*.

**G/2505/2/5**

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Gaudio](#), [Lanzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Romano](#), [Trentacoste](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. n. 2505, recante Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il

contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il decreto-legge n. 4/2022 in titolo reca misure di sostegno alle imprese e operatori economici connesse all'emergenza da Covid-19;

considerato che:

con il decreto-legge n. 211 del 24 dicembre 2021, recante Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, sono state introdotte nuove e più stringenti misure, a decorrere dal 25 dicembre 2021, finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, fra cui, in particolare, la sospensione relativa a «le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti», nonché «le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati»;

valutato che:

le attività che svolgono pubblico spettacolo e, in particolare modo, quelle riconducibili a discoteche, sale da ballo, eventi e concerti sono state particolarmente colpite dagli effetti di cui ai decreti che si sono succeduti, dall'insorgere della pandemia, negli ultimi 23 mesi;

alcuni rappresentanti del comparto dei gestori di sale da ballo lamentano situazioni di concorrenza sleale, anche a discapito della sicurezza dei fruitori e richiedono dunque un adeguamento della normativa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel prossimo provvedimento utile, di adeguare il coefficiente di capienza dei locali adibiti a sale da ballo, discoteche e musica dal vivo, agli standard europei incrementando inoltre il numero di azioni di controllo al fine di contenere e contrastare la sleale concorrenza.

**G/2505/3/5**

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021, confluito con un emendamento nel decreto legge 221/2021, in fase di conversione alla Camera, ha recato alcune misure restrittive fino alla cessazione dello stato di emergenza (alcune di esse decorrono dal 10 gennaio 2022);

in particolare, lo stesso ha disposto circa l'accesso e l'utilizzo di determinati servizi e attività (alberghi e strutture ricettive, sagre e fiere, convegni e congressi, feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose; impianti di risalita, servizi di ristorazione all'aperto, piscine, sport di squadra e di contatto e centri benessere per le attività all'aperto; centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all'aperto) e mezzi di trasporto (aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, navi e traghetti e treni interregionali e d'alta velocità, trasporto pubblico locale, ecc.), consentendoli esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi (attestanti l'avvenuta vaccinazione, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; l'avvenuta guarigione, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione; l'avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo);

inoltre, integra le disposizioni per le competizioni e gli eventi sportivi in zona bianca, limitandone le capienze e riservando l'accesso a detentori di green pass rafforzato;

i gestori di piscine e palestre, dopo mesi di stop, per via delle chiusure previste a causa della

grave crisi sanitaria da Covid, nonostante la timida riapertura, rischiano, a causa delle ingenti perdite finanziarie, la chiusura dell'attività,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a consentire la riapertura attività senza limiti di capienza che si svolgono al chiuso e all'aperto nelle piscine, nei centri natatori e nelle palestre nonché negli spazi adibiti a spogliatoi e docce.

**G/2505/4/5**

[L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19;

considerato che:

l'Italia si è impegnata nell'obiettivo climatico di riduzione di almeno il 55 per cento delle emissioni nette di gas serra entro il 2030, sancito nella Legge europea sul clima, e nel raggiungimento della neutralità climatica nel 2050, prevista dall'*European Green Deal* di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM/2019/640 *final*);

gli Accordi di Parigi e il successivo emendamento di Kigali, in vigore dal 2019, prevedono l'abbandono degli idrofluorocarburi (HFC), sostanze chimiche altamente impattanti il cosiddetto «effetto serra», in favore dei refrigeranti naturali;

il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati, del 16 aprile 2014, ha introdotto misure per ridurre gradualmente il consumo di HFC dell'80 per cento entro il 2030;

preso atto che:

oltre la metà delle emissioni nazionali di gas serra derivanti dai processi industriali è dovuta ai gas fluorurati, che sono aumentati del 387,5 per cento dal 1990, principalmente a causa del consumo degli HFC in vari settori, tra i quali un ruolo di primo rilievo è ricoperto dalla refrigerazione commerciale;

secondo l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) nel 2019 in Italia i gas fluorurati rappresentano il 4,4 per cento del totale dei gas serra in termini di CO2 equivalente, e gli HFC hanno mostrato un costante aumento esponenziale tra il 1990 e il 2019, da 0,4 a 16,8 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. L'ISPRA ha quantificato inoltre in 6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente il contributo richiesto al settore dei processi industriali e dei gas fluorurati per allinearsi agli obiettivi di emissioni nette pari a zero al 2050;

mentre nel resto dell'Europa le emissioni serra da HFC stanno da anni progressivamente calando, in Italia stanno continuando ad aumentare, anche a causa del parco di impianti di refrigerazione commerciale ad oggi installato, in parte costituito da apparecchiature ancora funzionanti ma altamente impattanti sul clima, per le quali si può stimare una dispersione di gas nell'ambiente del 12-15 per cento all'anno a causa delle perdite in esercizio, tanto che l'Italia oggi da sola contribuisce per il 26 per cento al totale delle emissioni europee di HFC in refrigerazione commerciale;

la sostituzione di un impianto alimentato ad HFC con uno a moderno refrigerante naturale, tecnologie nelle quali le aziende italiane detengono oltretutto una *leadership* assoluta a livello mondiale, comporterebbe una riduzione dell'effetto serra diretto fino a 4000 volte;

considerato inoltre che:

anche a causa dell'alto costo che le imprese dovrebbero sostenere per la modernizzazione degli impianti installati altamente inquinanti con nuovi impianti tecnologicamente avanzati e a nullo impatto sull'effetto serra, gli attuali livelli di sostituzione del parco installato non saranno in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati per la riduzione dei gas serra,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare, nel primo provvedimento utile, un adeguato strumento di incentivo, quale un credito di imposta, a favore delle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di alimentari e bevande, per favorire l'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale alimentati da refrigeranti naturali.

**G/2505/5/5**

[L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»,

premessi che:

l'Italia, si è impegnata nell'obiettivo climatico di riduzione di almeno il 55 per cento delle emissioni nette di gas serra entro il 2030, sancito nella Legge europea sul clima, e nel raggiungimento della neutralità climatica nel 2050, prevista dall'*European Green Deal* di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM/2019/640 *final*);

gli Accordi di Parigi e il successivo emendamento di Kigali, in vigore dal 2019, prevedono l'abbandono degli idrofluorocarburi (HFC), sostanze chimiche altamente impattanti il cosiddetto «effetto serra», in favore dei refrigeranti naturali;

il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati, del 16 aprile 2014, ha introdotto misure per ridurre gradualmente il consumo di HFC dell'80 per cento entro il 2030;

preso atto che:

oltre la metà delle emissioni nazionali di gas serra derivanti dai processi industriali è dovuta ai gas fluorurati, che sono aumentati del 387,5 per cento dal 1990, principalmente a causa del consumo degli HFC in vari settori, tra i quali un molo di primo rilievo è ricoperto dalla refrigerazione commerciale;

secondo l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) nel 2019 in Italia i gas fluorurati rappresentano il 4,4 per cento del totale dei gas serra in termini di CO2 equivalente, e gli HFC hanno mostrato un costante aumento esponenziale tra il 1990 e il 2019, da 0,4 a 16,8 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. L'ISPRA ha quantificato inoltre in 6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente il contributo richiesto al settore dei processi industriali e dei gas fluorurati per allinearsi agli obiettivi di emissioni nette pari a zero al 2050;

mentre nel resto dell'Europa le emissioni serra da HFC stanno da anni progressivamente calando, in Italia stanno continuando ad aumentare, anche a causa del parco di impianti di refrigerazione commerciale ad oggi installato, in parte costituito da apparecchiature ancora funzionanti ma altamente impattanti sul clima, per le quali si può stimare una dispersione di gas nell'ambiente del 12-15 per cento all'anno a causa delle perdite in esercizio, tanto che l'Italia oggi da sola contribuisce per il 26 per cento al totale delle emissioni europee di HFC in refrigerazione commerciale;

la sostituzione di un impianto alimentato ad HFC con uno a moderno refrigerante naturale, tecnologie nelle quali le aziende italiane detengono oltretutto una *leadership* assoluta a livello mondiale, comporterebbe una riduzione dell'effetto serra diretto fino a 4000 volte;

considerato che:

anche a causa dell'alto costo che le imprese dovrebbero sostenere per la modernizzazione degli impianti installati altamente inquinanti con nuovi impianti tecnologicamente avanzati e a nullo impatto sull'effetto serra, gli attuali livelli di sostituzione del parco installato non saranno in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati per la riduzione dei gas serra,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riconoscere alle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale per le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO2, R290.

**G/2505/6/5**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, anche quelle dell'energia elettrica visto che la formazione del prezzo di queste dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

il caro energia sta confermando di avere caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023; il caro bollette sta minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire da comuni e ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, cosiddetto Hard To Abate, che sono costrette a rallentare e talvolta fermare le attività per gli insostenibili costi di produzione;

in Italia il prezzo medio giornaliero di acquisto dell'energia elettrica di gennaio e dei primi giorni della prima metà di febbraio 2022 è molto alto e si mantiene stabilmente attorno ai 215 euro/MWh (fonte GME), valore superiore alla media giornaliera del 2021, pari 125,46 euro/MWh, e circa 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti che era mediamente di 60 euro/MWh. Anche il prezzo del gas naturale di gennaio e dei primi giorni di febbraio 2022 è mediamente superiore agli 80 euro/MWh, valore molto alto e 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti;

l'Italia tra i paesi europei è quello che registra i prezzi superiori sia dell'energia elettrica e sia del gas, confermando lo storico gap negativo di prezzi che penalizza la competitività delle nostre imprese. Il prezzo medio giornaliero dell'elettricità nel 2021 in Italia è stato di 125,46 euro/MWh, un livello superiore del 29,5 per cento rispetto la Germania (96,85 euro/MWh) e 14,9 per cento rispetto la Francia (109,18 euro/MWh);

i competitori Europei, sfruttando le specificità dei propri sistemi energetici, hanno già approntato misure a vantaggio delle proprie imprese: in Francia sono stati destinati alle imprese industriali, a prezzo di costo (42 euro/MWh), 120 TWh di energia elettrica nucleare in uno schema di misura pluriennale;

nel nostro paese, in analogia con quanto posto in essere in altri paesi europei, possono essere implementate soluzioni che sfruttano la specificità che contraddistinguono il nostro sistema energetico



e portino un sollievo temporaneo alle imprese esposte al caro energia e allo stesso tempo delineino un quadro strutturale virtuoso tale da sviluppare la produzione di energia rinnovabile e supportare uno sviluppo decarbonizzato della nostra industria;

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative di «*electricity release*» che prevedano la cessione e il trasferimento a settori industriali esposti al caro energia e a rischio di chiusura, attraverso contratti di medio/lungo termine a prezzi calmierati, di un quantitativo di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili e ritirata dal GSE.

**G/2505/7/5**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, anche quelle dell'energia elettrica visto che la formazione del prezzo di queste dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

il caro energia sta confermando di avere caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023; il caro bollette sta minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire da comuni e ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero;

in Italia il prezzo medio giornaliero di acquisto dell'energia elettrica di gennaio e dei giorni della prima metà di febbraio 2022 è molto alto e si mantiene stabilmente attorno ai 215 euro/MWh (fonte GME), valore superiore alla media giornaliera del 2021, pari 125,46 euro/MWh, e circa 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti che era mediamente di 60 euro/MWh;

l'Italia tra i paesi europei è quello che registra i prezzi superiori sia dell'energia elettrica e sia del gas, confermando lo storico gap negativo di prezzi che penalizza la competitività delle nostre imprese. Il prezzo medio giornaliero dell'elettricità nel 2021 in Italia è stato di 125,46 euro/MWh, un livello superiore del 29,5 per cento rispetto la Germania (96,85 euro/MWh) e 14,9 per cento rispetto la Francia (109,18 euro/MWh);

l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, già pesantemente gravate dagli oneri di sistema addebitati in bolletta e quantificabili in circa 15 miliardi di euro, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico. Tra questi oneri rientrano il sostegno alle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (componente maggiormente rilevante), la promozione dell'efficienza energetica, gli oneri per la messa in sicurezza del nucleare e per compensazioni territoriali, il bonus sociale elettrico, il regime tariffario speciale per il servizio ferroviario universale e merci. Peraltro, dal 1° gennaio 2022 vi è una nuova componente degli oneri di sistema, che peserà annualmente per ulteriori circa 2 miliardi di euro, relativa al *capacity market* atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;

per affrontare il problema del caro energia, oltre alle significative misure di contenimento previste nel presente decreto e in precedenti provvedimenti (decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130,

«cosiddetto Bollette», e la legge di bilancio 2022), occorre anche intraprendere una revisione della disciplina degli oneri di sistema, dei costi di rete e delle imposte (accise + IVA) che impattano in bolletta,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per un riordino della disciplina delle componenti degli oneri di sistema e delle altre voci della bolletta elettrica, anche per ragioni di equità fiscale per i contribuenti, mediante lo spostamento strutturale di una parte degli oneri di sistema nella fiscalità generale, con particolare riferimento al bonus sociale elettrico e ai regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario universale e merci.

**G/2505/8/5**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, sta determinando una situazione insostenibile per moltissimi utenti;

il riscaldamento invernale può avvenire tramite l'acquisto diretto del gas naturale per la combustione oppure tramite l'acquisto del calore fornito per mezzo di impianti di teleriscaldamento o in forza di contratti di servizio energia conformi al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e di Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) di cui al Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

sia il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, «cosiddetto Bollette», e sia la legge di bilancio 2022 hanno previsto, rispettivamente per l'ultimo trimestre 2021 ed il primo trimestre 2022, l'IVA agevolata con aliquota del 5% per la somministrazione di gas ad usi civili ed industriali, ma specificando l'applicazione dell'aliquota agevolata all'acquisto di gas naturale da parte del soggetto che lo impiega per generare calore che viene venduto all'utenza finale ma non anche alla successiva fornitura di calore;

l'esclusione dell'aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura del calore, prodotto dal gas naturale, non permette di mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per le famiglie e le imprese voluto dalla norma in oggetto;

l'esclusione del teleriscaldamento dalla riduzione in oggetto sta determinando da mesi ripercussioni negative per l'intero comparto, poiché gli utenti del settore si trovano ad agire in un contesto di mercato distorsivo della concorrenza e lesivo del principio di neutralità tecnologica;

inoltre, nonostante la maggiore sostenibilità ambientale del teleriscaldamento rispetto a soluzioni fossili meno efficienti, lo stesso è stato escluso anche dalle agevolazioni a vario titolo introdotte per incentivare quegli interventi di efficientamento energetico che si cerca di introdurre;

peraltro, l'Unione Europea ha individuato proprio nel teleriscaldamento una tecnologia altamente efficiente per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 ed alcuni Stati membri come la Francia già da diversi anni applicano un'aliquota IVA agevolata al calore venduto tramite reti di teleriscaldamento efficienti;

le medesime considerazioni si estendono ai contratti di servizio energia che rappresentano uno strumento fondamentale per l'efficientamento energetico, in ambito sia pubblico che privato, ai fini del mantenimento delle condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al

miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia,

impegna il Governo: ad adottare le opportune iniziative al fine di estendere la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento anche alla cessione del calore agli utenti finali tramite teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un Contratto di rendimento energetico di cui all'allegato 8 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 10.

**G/2505/9/5**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, anche quelle dell'energia elettrica visto che la formazione del prezzo di queste dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

il caro energia non è un fenomeno temporaneo ma ha caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023;

sul fronte comunitario e interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato negli scorsi anni da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale ed il suo molo di accompagnamento strategico nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli Hard to Abate, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

il gas naturale è la risorsa che ha contribuito in modo sostanziale alla decarbonizzazione della generazione elettrica nel nostro Paese. Ancora oggi il gas ha un molo centrale nel sostituire fonti più inquinanti e, anche in una prospettiva di ulteriore penetrazione delle FER, nella transizione continuerà ad essere fondamentale per garantire la stabilità e la sicurezza del sistema elettrico nazionale.;

la Commissione UE lo scorso 2 febbraio 2022 ha approvato definitivamente l'atto delegato complementare del regolamento sulla tassonomia dell'UE che riconosce il ruolo del gas nella transizione energetica e il nucleare. L'atto delegato contiene per il gas vincoli stringenti che rischiano di penalizzare i paesi virtuosi come l'Italia, con particolare riferimento agli impianti di generazione elettrica a gas, a vantaggio di altri paesi membri che ancora oggi hanno nel mix di generazione elettrica una percentuale elevata di carbone,

impegna il Governo

opportune iniziative in sede comunitaria affinché, nella tassonomia, applicando il principio della neutralità tecnologica, si rivedano per il gas i criteri stringenti sulle emissioni per non penalizzare i paesi più virtuosi come l'Italia, che hanno attuato un processo di *phase-out* del carbone in fase già avanzata, per non determinare impatti negativi sulla competitività delle imprese e possibili aggravii per i consumatori finali, nonché per non avere limitazioni verso una decarbonizzazione ambiziosa e nel contempo progressiva e realistica.

**G/2505/10/5**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, anche quelle dell'energia elettrica visto che la formazione del prezzo di queste dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

il caro energia non è un fenomeno temporaneo ma ha caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023; il caro bollette sta minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire da comuni e ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, che sono costrette a rallentare e talvolta fermare le attività per gli insostenibili costi di produzione;

sul fronte comunitario e interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato negli scorsi anni da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale ed il suo ruolo di accompagnamento strategico nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli Hard to Abate, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

il gas naturale è la risorsa che ha contribuito in modo sostanziale alla decarbonizzazione della generazione elettrica nel nostro Paese. Ancora oggi il gas ha un ruolo centrale nel sostituire fonti più inquinanti e, anche in una prospettiva di ulteriore penetrazione delle FER, nella transizione continuerà ad essere fondamentale per garantire la stabilità e la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Questo deve indurre Europa e il nostro paese sia a ridurre l'elevata dipendenza da paesi terzi e dall'estero, per l'Italia oggi attestata al 95 per cento, sia ad una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per quasi il 50 per cento su un solo fornitore extra UE, dunque con una scarsa diversificazione degli approvvigionamenti;

alla fine di novembre 2021 la Commissione Europea ha pubblicato l'atto delegato che definisce i Progetti di Interesse Comune europei, in forza del Regolamento TEN-E (in corso di revisione) sulle infrastrutture energetiche transfrontaliere in vigore dal 2013 (Regolamento 347/2013). Con la quinta revisione della lista pubblicata dei Progetti di Interesse Comuni europei è stata rimossa la previsione del raddoppio della fornitura annuale attuale del TAP (Trans-Adriatic Pipeline), da 10 a 20 miliardi metri cubi all'anno del gas naturale trasportato, con la motivazione comunicata dalla stessa Commissione Europea che l'aumento della fornitura di gas causerebbe un aumento significativo delle emissioni di CO2 in Italia;

la Commissione UE lo scorso 2 febbraio 2022 ha approvato definitivamente l'atto delegato complementare del regolamento sulla tassonomia dell'UE che riconosce il ruolo del gas nella transizione energetica e il nucleare,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria, in coerenza alla normale procedura degli atti delegati che prevede il coinvolgimento del Consiglio dell'Unione Europea quale co-legislatore, affinché si possa rivedere l'esclusione tra i Progetti di Interesse Comune europei, in forza del Regolamento TEN-E, quello del raddoppio del TAP, infrastruttura fondamentale per il

rafforzamento della capacità di trasporto gas in Italia, per la diversificazione degli approvvigionamenti in Europa e per ridurre i costi di approvvigionamento del gas.

**G/2505/11/5**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, anche quelle dell'energia elettrica visto che la formazione del prezzo di queste dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

il caro energia non è un fenomeno temporaneo ma ha caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023; il caro bollette sta minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire da comuni e ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, che sono costrette a rallentare e talvolta fermare le attività per gli insostenibili costi di produzione;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per quasi il 50 per cento su un solo fornitore extra UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza, con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi *cross border* (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte europeo e anche interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato negli scorsi anni da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale ed il suo ruolo di accompagnamento strategico nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli Hard to Abate, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria per definire un regolamento urgente e di immediata efficacia che stabilisca regole comuni per la gestione della sicurezza degli approvvigionamenti gas (regolamentazione degli stoccaggi e profili di riempimento comuni anche con utilizzo di contratti del tipo *capacity mechanism* e/o gestione delle riserve strategiche regolate dallo stato membro) e relativi profili di utilizzo;

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria per realizzare efficacemente il mercato unico del gas al fine di cancellare tra gli stati UE le barriere tariffarie nel trasporto (c.d. *Pancaking*) che penalizzano il nostro paese.

**G/2505/12/5**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,

connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, sta determinando una situazione insostenibile per moltissimi utenti, in particolare per coloro che lavorano nel settore della distribuzione e nel trasporto di metano;

a differenza di altre attività che utilizzano il gas per la produzione di beni e l'erogazione di servizi (per cui il costo del gas costituisce solo una componente minore del prezzo finale del prodotto), nel caso della vendita del metano per autotrazione il prezzo del gas rappresenta la quasi totalità del «prodotto finito». Dall'ultimo trimestre del 2021 è stato inevitabile un aumento dei prezzi del metano al pubblico, nonostante molti utenti stiano vendendo anche al di sotto dei margini di guadagno;

gli aumenti del costo del gas naturale hanno portato il prezzo di vendita del metano a sorpassare quello degli altri carburanti liquidi, minando la sostenibilità del comparto del metano auto, vanificando gli effetti degli strumenti incentivanti già in essere e scatenando una pericolosa spirale inflativa per i cittadini;

il gas naturale per autotrazione è il carburante alternativo per antonomasia ed ha raggiunto percentuali d'impiego significative (circa il 2,5 per cento dell'attuale circolante);

questa escalation dei prezzi mette in difficoltà un settore di eccellenza che presenta enormi opportunità di decarbonizzazione per l'Italia e per l'Europa, considerato anche che oggi il 20 per cento del gas naturale utilizzato in autotrazione è biometano;

sia il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, «cosiddetto Bollette», sia la legge di bilancio 2022, hanno previsto rispettivamente per l'ultimo trimestre 2021 ed il primo trimestre 2022 la riduzione di alcuni oneri di sistema sul gas ma l'IVA agevolata con aliquota del 5 per cento per la somministrazione di gas esclusivamente ad usi civili ed industriali, dunque con misure importanti ma non sufficienti a contenere l'impennata dei prezzi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per estendere l'aliquota IVA agevolata del 5 per cento anche al gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con previsione dell'applicazione della medesima aliquota ridotta anche al gas naturale ceduto direttamente al cliente per il rifornimento dei veicoli.

**G/2505/13/5**

[Zaffini](#)

Il Senato,

premessi che

L'elevatissima circolazione della variante Omicron ha determinato una casistica di cui questo Governo non ha finora tenuto conto nell'estensione della campagna vaccinale, ossia quella dei casi di Covid-19 non diagnosticati perché del tutto asintomatici o paucisintomatici.

Di fatto la misurazione dei titoli anticorpali nei soggetti che si sono infettati, nel nostro Paese, non è mai stata contemplata come strumento per valutare la necessità o meno di somministrare vaccino e booster in modo mirato invece che «a tappeto».

Fra le FAQ pubblicate sul sito del Ministero della salute, ce ne sono alcune che meritano, in tal senso, particolare attenzione:

- alla domanda 10 «Le persone che hanno già avuto il Covid-19 possono essere vaccinate?» si legge: «Sì, la vaccinazione è raccomandata anche per le persone che hanno già avuto l'infezione da SARS-CoV-2, sia in maniera sintomatica che asintomatica entro 6 mesi dalla documentata infezione.» La risposta non è corredata da alcun documento a supporto che motivi la raccomandazione sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo



indicato dalla contrazione dell'infezione. Peraltro tale la raccomandazione è stata tramutata in obbligo attraverso l'imposizione del green pass rafforzato;

- alla domanda 21. «Ho contratto l'infezione dopo aver completato il ciclo primario, devo comunque fare il richiamo ("booster")?» la risposta è «Sì, a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dall'infezione.» La risposta in questo caso è supportata da tre Circolari in cui però la necessità del booster in chi ha contratto l'infezione non risulta motivata sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo indicato dalla contrazione dell'infezione, ma sulla base «dell'impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante 8.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di Covid-19 sostenute dalla citata variante»: di fatto anche il booster viene somministrato a prescindere dalla quantità dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente in seguito all'infezione. A questo proposito giova ricordare che la letteratura scientifica ha inequivocabilmente dimostrato come gli attuali vaccini presentino il fenomeno della *immunity waning* (ovvero perdita di efficacia nel corso del tempo) e la specifica variante omicron sia responsabile del cosiddetto *immunity evading*, ovvero della capacità di sfuggire alla protezione immunitaria offerta dalle attuali formulazione vaccinali. Inoltre, le pubblicazioni scientifiche pubblicate in riviste mediche del calibro di The Lancet, già dall'ottobre 2021 (quando la omicron non era ancora presente) hanno evidenziato con estrema chiarezza come non vi siano dati di superiore efficacia della dose booster nella fascia di età 12-39 anni nella popolazione Israeliana. Non si comprende, pertanto, come mai la raccomandazione per l'esecuzione del booster sia ancora vigente nonostante la sua inutilità per bloccare proprio la variante omicron e come mai, in ogni caso, non sia stata limitata esclusivamente alle fasce di età superiori ai 40 anni.

Nella vicina Svizzera, dal 16 Novembre 2021 (e fino al 17 Febbraio 2022, giorno in cui la certificazione verde è stata abolita) in caso di un risultato positivo ad un test anticorpale eseguito da un laboratorio certificato, è stato possibile ottenere un certificato COVID di guarigione della validità di 90 giorni. La determinazione degli anticorpi post-infezione attraverso il suddetto test garantiva gli stessi diritti delle vaccinazioni purché tale determinazione venisse ripetuta ogni tre mesi.

La scelta di ignorare il testing anticorpale come parametro utile per lo screening dei soggetti da sottoporre a ciclo di vaccinazione primaria e dell'eventuale booster risulta oltremodo incomprensibile se si considera che per determinare l'efficacia dei vaccini durante tutta la sperimentazione è stato utilizzato come parametro di riferimento proprio la relativa risposta anticorpale ritenuta alla base della immunità vaccinale. Giova infatti ricordare che dalla lettura dello *European Public Assessment Report*, per il vaccino Comirnaty si è considerato proteggente un aumento del titolo di anticorpi neutralizzanti (misurato un mese dopo la seconda dose) superiore a 4 volte il valore pre-vaccinazione. A tale proposito ricordiamo che ad oggi non ci sono studi che possano ragionevolmente escludere che le reazioni avverse post-vaccinazione, evidenziate anche nell'ultimo rapporto AIFA, non siano dovute ad una preesistente elevata immunizzazione individuale che, associata ad una over-stimolazione del sistema immunitario attraverso vaccinazioni «al buio», possa essere stata concausa delle stesse reazioni avverse.

Rispetto all'obbligo vaccinale imposto tramite il green pass rafforzato ricordiamo che il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.», all'art. 1, comma 2 recita: «L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione». In altri termini, se la sierologia è positiva, il nostro ordinamento prevedrebbe l'esonero dalle vaccinazioni, ma questa previsione non si applica per la Coronavirus-Disease-19.

Ad oggi non è possibile rinvenire in nessun canale del sito del Ministero della salute alcuna pubblicazione scientifica o report che indichi, per singole fasce di età, i dati numerici della mortalità per Covid-19, e non con Covid-19, e quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del long-Covid



in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e co-morbilità.

Il mondo scientifico è sempre più orientato nel ritenere fondamentale ricorrere al ciclo vaccinale completo per proteggere i soggetti con vari gradi di fragilità, per età, patologie pregresse e co-morbilità, mentre rimarrebbe del tutto insensato vaccinare chiunque a prescindere da una composita valutazione dei rischi, soprattutto contro un virus ad RNA che si sapeva dall'inizio essere estremamente mutevole e che ad oggi ha manifestato, in appena due anni dalla comparsa, oltre tremila varianti contro le appena centoventinove varianti (meglio conosciute come ceppi) del virus influenzale negli ultimi cento anni.

Negli ultimi mesi la ricerca si è concentrata sulla messa a punto e sperimentazione di un vaccino diverso da quelli fin qui autorizzati a mRNA, il c.d. «vaccino universale» che possa cioè bypassare l'incognita varianti risultando efficace su numerose e diverse proteine virali, pertanto a prescindere dalle mutazioni della proteina Spike.

Alla luce di quanto sopra esposto, se poi si approfondiscono i rischi di reazioni avverse (che aumentano percentualmente al decrescere dell'età), appare del tutto priva di fondamento anche la decisione di somministrare il booster ai minori di anni 18, somministrazione tuttora non autorizzata, in questa fascia di età, nemmeno nei documenti ufficiali della Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), unica responsabile della valutazione del rapporto beneficio/rischio dei farmaci e vaccini mediante procedura centralizzata. Al contrario, EMA fornisce come indicazione quella di disporre di maggiori dati sulla vaccinazione prima di procedere in tal senso.

Impegno il governo:

a rivedere la strategia vaccinale prevedendo il ricorso ai test per le risposte anticorpali come strumento utile alla pianificazione delle somministrazioni;

a garantire la trasparenza dell'informazione sulle evidenze scientifiche disponibili dedicando una apposita sezione del sito del Ministero della Salute alla pubblicazione di report che diano conto, per singole fasce di età, dei dati numerici della mortalità per Covid-19, e non con Covid-19, nonché di quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del long-Covid in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e co-morbilità;

a sospendere la somministrazione del booster ai minorenni in assenza di ulteriori dati sulle vaccinazioni che supportino tale scelta secondo le indicazioni fornite dall'EMA o, in caso contrario, rendere noti i dati scientifici a supporto della arbitraria scelta italiana di somministrare il booster ai minori.

**G/2505/14/5**

[Vitali](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premesso che:

l'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dispone l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, di verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a prevedere, per tutta la durata dello stato di emergenza, la non applicazione del citato articolo 48-*bis* nel caso in cui il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al Codice dei contratti pubblici, nonché a prevedere la non applicazione del medesimo articolo 48-*bis* alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.

**G/2505/15/5**

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

Il Senato

in sede di discussione dei Disegno di Legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»

Premesso che:

il provvedimento in esame intende sostenere i settori più esposti ai fattori di rischio e di incertezza che l'attuale aumento del costo della bolletta energetica sta determinando sulla nostra economia, rallentandone la crescita, e appare in continuità con le misure urgenti già varate per far fronte all'emergenza pandemica che hanno sostenuto fin qui il tessuto economico-produttivo, il lavoro e le famiglie;

in particolare l'articolo 19 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 detta misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia;

con sentenza n. 152 del 2020 la Corte costituzionale ha stabilito che la pensione di invalidità civile per i soggetti sui quali viene riconosciuta una inabilità del 100 per cento sia incrementata fino alla cifra minima di 516,00 euro, considerando tale cifra come livello minimo di assistenza;

il contenuto della sentenza n. 152 del 2020 della Corte costituzionale è stato recepito dall'art. 15 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

le due principali Federazioni nazionali, *Fand e Fish*, che tutelano i diritti delle persone con disabilità denunciano che per effetto di tale incremento, sul versamento del reddito di cittadinanza a partire dalla fine di gennaio, l'Inps ha applicato decurtazioni e in alcuni casi azzeramenti alle persone disabili percettori del reddito di cittadinanza;

i tagli, che riguardano anche titolari di assegno sociale che hanno ricevuto gli aumenti, derivano dagli effetti dell'applicazione del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n.4 che include il valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare nel calcolo del reddito, ponendo proprio sulle famiglie in condizioni di disagio per la presenza di persone disabili a carico una intollerabile discriminazione;

tale situazione sta provocando non pochi disagi per donne e uomini che hanno una invalidità civile al 100 per cento, spesso costrette a sopravvivere al limite dell'indigenza;

impegna il Governo:

a valutare tutte le iniziative utili per portare, nel breve termine possibile, ad un intervento normativo volto a far sì che i benefici incrementali derivanti dall'entrata in vigore dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per quei soggetti di età superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non vengano considerati ai fini del rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza, sottraendo i trattamenti assistenziali dal calcolo degli stessi.

**G/2505/16/5 (già em. 19.6 e 19.7)**

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

La Commissione,

premesso che:

da uno studio svolto dall'Università della Tuscia, dove sono stati raccolti dati utili relativi al percorso accademico di studenti con dislessia, si rileva come gli studenti dislessici, a prescindere dal corso di studio frequentato, riescono ad ottenere, in media, 6 CFU in meno rispetto agli studenti non dislessici. Tale differenza, che consiste in circa un esame in meno l'anno, è maggiormente evidente nei corsi di studi umanistici. Tale considerazione è anche alla base del maggior tasso di studenti fuori corso tra i dislessici e, soprattutto, del maggior tasso di abbandono;

ovviamente simili difficoltà sono riscontrabili già nella scuola dell'obbligo e nelle scuole superiori;

esistono progetti per implementare strumenti e servizi a supporto di studenti con dislessia, alcuni co-finanziati dalla Commissione Europea all'interno del programma Erasmus+ - Strategic Partnership. Si tratta di progetti che hanno tra gli obiettivi primari quello di realizzare piattaforme digitali, in grado di suggerire allo studente dislessico la metodologia di studio per lui più appropriata, tramite l'applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale. Si utilizza materiale didattico come applicazione per tablet e smartphone o come estensione chrome che consente: il caricamento di pdf o foto, la trasformazione di file di testo o a foto in un documento con font ad alta leggibilità, modificabile secondo le necessità, ricerca del significato di una parola, evidenziazione di parole o singole lettere con un colore, text to speech, ascolto di un intero documento di testo, associazione di immagine a una parola, creazione di mappe concettuali. Il tutto in varie lingue;

il costo dello strumento è contenuto (max 10 euro a studente) in base al numero degli iscritti certificati Dsa,

impegna il Governo:

al fine di favorire l'inclusione e il miglioramento dell'apprendimento, con conseguente diminuzione dell'abbandono dei percorsi accademici da parte degli studenti universitari che manifestano DSA, ma anche per le necessità degli studenti della scuola primaria e secondaria affetti da disturbi specifici dell'apprendimento, a stanziare le risorse necessarie per l'acquisto di strumenti digitali di supporto alla didattica fruibili su pc, tablet e smartphone.

Art. 01

**01.1**

[Cantù](#), [Romeo](#), [Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Fregolent](#), [Zaffini](#), [Binetti](#), [Nannicini](#), [Puglia](#), [Parente](#), [Rufa](#)

*All'articolo, premettere il seguente:*

«Art. 01.

*(Ristoro in favore dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)*

1. Ai famigliari di coloro che esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 100.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3. L'indennizzo di cui al presente comma consiste in un assegno una *tantum* non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro. L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Ministero della salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, vengono definiti le incompatibilità e i limiti patrimoniali, le cause di esclusione e le modalità di domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito, presso il Ministero della salute, un Fondo denominato "Fondo ristoro medici deceduti vittime dell'infezione da COVID-19" con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

## Art. 1

### 1.1

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro»;*
- b) *al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».*

*Conseguentemente all'art. 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1691,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

*«h-bis) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009».*

### 1.2

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «20 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro»;*

- b) *al comma 2 dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

*«b-bis) i termini dei versamenti relativi per il versamento dell'IRAP, in scadenza nel mese di gennaio 2022;*

*b-ter) i termini versamenti delle ritenute dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza per il primo trimestre del 2022».*

### 1.3

[Evangelista](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «pari a 20 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 40 milioni di euro.»;*

- b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32».

*Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.681,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«h-bis) quanto a 20 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### 1.4

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro» a al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».*

*Conseguentemente all'art. 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1681,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014».

#### 1.5

[Pittella](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### 1.6

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma i, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 20 milioni» con le seguenti: «pari a 30 milioni»;*

b) *al comma 4, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a io milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 1.7

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gasparri](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 20 milioni» con le seguenti: «pari a 30 milioni». Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «pari a 20 milioni» con le seguenti: «pari a 30 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «51 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### 1.8



[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 20 milioni» con le seguenti: «pari a 30 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «pari a 20 milioni» con le seguenti: «pari a 30 milioni».*

### **1.9**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, dopo le parole: «adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221», aggiungere le seguenti: «nonché alle attività, identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 90.04.0, 90.02.09, 94.99.20, 94.99.90, che alla medesima data hanno subito le limitazioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto-legge.»;*

2) *al comma 4, le parole: «pari a 20 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 30 milioni di euro».*

*Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022.».*

### **1.10**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «Le risorse del fondo sono destinate in modo prevalente, secondo criteri di proporzionalità, alle attività economiche di cui al primo periodo per le quali, per effetto delle misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, il periodo di chiusura alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti superiore al periodo conseguente all'applicazione delle sole misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221».*

### **1.11**

[Modena](#)

*Al comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "è presentata entro il 10 settembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "è presentata entro il 31 marzo 2022".*

*1-ter. Ai fini del comma 1, il Fondo di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

### **1.12**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "è presentata entro il 10 settembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "è presentata entro il 31 marzo 2022".».*

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 1.13

[Licheri](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#), [Croatti](#), [Vaccaro](#), [Castaldi](#), [Pesco](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021". I soggetti interessati possono presentare la domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

### 1.14

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021". I soggetti interessati possono presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

### 1.15

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021". I soggetti interessati possono presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

### 1.16

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021". I soggetti interessati possono presentare la domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

### 1.17

[Pesco](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021".».

### 1.18

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021".».

### 1.19

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è rifinanziato, in misura pari a 150 milioni per l'anno 2022 destinati alle attività identificate dal codice ATECO 93.11.2.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro 30 giorni dalla



data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 1 tenendo conto, al fine di consentire l'accesso al contributo anche alle società sportive dilettantistiche, del parametro di riferimento relativo alla superficie in metri quadri delle piscine.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

### **1.20**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 2, le parole: «fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022»;*

- *al comma 3, le parole: «entro il 16 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 ottobre 2022».*

### **1.21**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, alinea, dopo le parole: «del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221», inserire le seguenti: «, nonché le attività rientranti nella medesima filiera in cui operano tali soggetti e che abbiano subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019»;*

2) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici connessi con la filiera dei soggetti le cui attività sono vietate o sospese sino al 31 gennaio 2022.».

### **1.22**

[Laus](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 sono altresì estese ai soggetti esercenti attività di impresa le cui attività non risultano chiuse ma che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019 purché rientranti nella filiera in cui operano i soggetti di cui al comma 2.

2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 2-bis, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **1.23**

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 sono altresì estese ai soggetti esercenti attività di impresa le cui attività non risultano chiuse ma che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019 purché rientranti nella filiera in cui operano i soggetti di cui al comma 2.

2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 2-*bis* nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

2-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **1.24**

[Modena](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 sono altresì estese ai soggetti esercenti attività di impresa le cui attività non risultano chiuse ma che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019 purché rientranti nella filiera in cui operano i soggetti di cui al comma 2.

2-*ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 2-*bis* nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

2-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **1.25**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:*

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 sono altresì estese ai soggetti esercenti attività di impresa le cui attività non risultano chiuse ma che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019 purché rientranti nella filiera in cui operano i soggetti di cui al comma 2.

2-*ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 2-*bis* nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

2-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **1.26**

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Gaudiano](#), [Lanzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Presutto](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Le misure di cui al comma 1 si applicano anche alle attività economiche, individuate rispettivamente con i codici Ateco 90.04 e 90.02.09, che sono state sospese nello stesso periodo di riferimento.».

#### **1.27**

[Pittella](#), [Ferrari](#)

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «o in tre rate di pari importo entro il 30 settembre, il 31 ottobre e il 30 novembre 2022.».*

#### **1.28**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «si fa luogo al rimborso di quanto già versato per un importo massimo di 700.000 di euro» e al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «20,7 milioni di euro per l'anno 2022».*

*Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.662,11 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

*"h-bis) quanto a 700.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009"».*

### **1.29**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Si fa luogo al rimborso di quanto già versato per un importo massimo di 700.000 di euro» e al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «20,7 milioni di euro per l'anno 2022».*

*Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.662,11 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

*"h-bis) quanto a 700.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014"».*

### **1.30**

[Gallone](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. È istituito un fondo a sostegno delle reti d'impresa attive e per le reti d'impresa che si costituiscono nel corso dell'anno 2022, al fine di favorire l'aggregazione delle imprese. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, sono emanate le norme attuative per l'accesso al fondo per le reti d'impresa costituite o costituite nell'anno 2022.».*

*Conseguentemente:*

*al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro»;*

*all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «91 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) quanto a 91 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

### **1.31**

[Gallone](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. È istituito a livello nazionale un fondo a sostegno dei confini minori (Confidi 112), con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2022, per incrementare il Fondo Rischi. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, sono emanate le norme attuative per l'accesso al fondo da parte dei confidi minori.».*

*Conseguentemente:*

*al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro»;*

*all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «91 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) quanto a 91 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

### **1.32 (testo 2)**

[Faggi](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Tosato](#), [Testor](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

"3-bis. La sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari in casi di malattia o infortunio di cui all'articolo 1, commi 927-933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica anche ai liberi professionisti iscritti in registri ed elenchi nonché ai lavoratori autonomi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

3-ter. All'articolo 1, comma 933, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "albi professionali" sono sostituite dalle seguenti: "albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4".

*b) dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."

### **1.32**

[Faggi](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Tosato](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. La sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari in casi di malattia o infortunio di cui all'articolo 1, commi 927-933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica anche ai liberi professionisti iscritti in registri ed elenchi nonché ai lavoratori autonomi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

3-ter. All'articolo 1, comma 933, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "albi professionali" sono sostituite dalle seguenti: "albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

### **1.33**

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari in casi di malattia o infortunio di cui ai commi 927-933 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 si applica anche ai liberi professionisti iscritti in registri ed elenchi nonché ai lavoratori autonomi di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013.».

Conseguentemente, all'articolo, comma 933, lettera a) della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, sostituire le parole: «albi professionali» con le seguenti: «albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013.».

### **1.34**

[Perosino](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. La sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari in casi di malattia o infortunio di cui ai commi 927-933 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 si applica anche ai liberi professionisti iscritti in registri ed elenchi nonché ai lavoratori autonomi di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013.

3-ter. All' articolo 1, comma 933, lettera a) della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, le parole: "albi professionali" sono sostituite con le seguenti: "albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013."».

### **1.35**

[Taricco, Biti](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. In considerazione della situazione economica determinata dal quadro pandemico nel comparto agricolo, aggravata dall'aumento dei costi delle materie prime, è concesso alle imprese agricole un contributo sui maggiori costi di produzione sostenuti.

4-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso ai contributi di cui al comma 4-bis. L'aiuto è concesso ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia sull'emergenza del COVID.

4-quater. Ai fini del ristoro economico delle conseguenze derivanti dalle misure di interruzione dell'attività dettate dall'Ordinanza 25 febbraio 2021 del Ministro della salute, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento" il fondo di cui all'articolo 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni per l'anno 2022 e 2 milioni per l'anno 2023.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.36**

[Caligiuri, Gallone, Berardi](#)

*Dopo il comma 4, inserire in fine il seguente:*

«4-bis. In considerazione della situazione economica determinata dal quadro pandemico nel comparto agricolo, aggravata dall'aumento dei costi delle materie prime, è concesso alle imprese agricole un contributo sui maggiori costi di produzione sostenuti. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso ai contributi di cui al comma precedente. L'aiuto è concesso ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia sull'emergenza del Covid. Agli oneri derivanti dal presente comma, calcolati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi previsti all'articolo 1 comma 128 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178.».

**1.37**

[De Carlo, Calandrini, La Pietra](#)

*Dopo il comma 4, inserire in fine il seguente:*

«4-bis. In considerazione della situazione economica determinata dal quadro pandemico nel comparto agricolo, aggravata dall'aumento dei costi delle materie prime, è concesso alle imprese agricole un contributo sui maggiori costi di produzione sostenuti.

4-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso ai contributi di cui al comma precedente. L'aiuto è concesso ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia sull'emergenza del COVID».

**1.38**

[De Carlo, Calandrini](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Ai fini del ristoro economico delle conseguenze derivanti dalle misure di interruzione dell'attività dettate dall'Ordinanza 25 febbraio 2021 del Ministro della salute, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento" il fondo di cui all'articolo 1, comma 982, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni per l'anno 2022 e 2 milioni per l'anno 2023.

4-ter Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2022

e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

### **1.39**

[Pittella](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:*

«4-bis. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo, previsti dall'articolo 1, comma 636 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono rideterminati in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e ad euro 1.400 per frazioni di mese pari o inferiore a quindici giorni da versare entro il giorno 16 del mese successivo secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Gli oneri concessori previsti dall'articolo 1 di cui al capoverso precedente, relativi al periodo di sospensione dell'attività di raccolta dovuta allo stato d'emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe, non sono dovuti.

4-ter. Per il solo periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ciascun concessionario del gioco del Bingo ha la facoltà di versare il prelievo erariale e il compenso previsto per il controllo centralizzato del gioco di cui all'articolo 5, del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino all'effettivo versamento.».

### **1.40**

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Il termine previsto al 16 dicembre 2022, della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente agli immobili e relative pertinenze destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, è prorogato al 30 giugno 2023, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **1.41**

[Evangelista](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4.bis Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, si applicano anche ai contratti conclusi fino al 31 marzo 2022, pure se stipulati con soggetti diversi dalla clientela al dettaglio. La consegna della copia del contratto non costituisce requisito di validità ovvero di efficacia del contratto, felino restando l'obbligo di mettere a disposizione del cliente copia dello stesso su supporto durevole, anche mediante trasmissione presso l'indirizzo di posta non certificata del cliente ovvero altro mezzo idoneo».

### **1.0.1**

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1- bis.

*(Semplificazioni per le imprese che hanno ricevuto contributi emergenziali)*



1. All'articolo i, comma 125-*bis*, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "retributiva o risarcitoria", sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza."».

### 1.0.2

[Nannicini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Disposizioni in materia di gioco del Bingo)*

1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "periodo di sospensione dell'attività", sono da intendersi riferite a ciascun mese o frazione di mese interessati dalle prescrizioni di chiusura al pubblico fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe.».

### 1.0.3

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)*

1. Per l'anno 2022, per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotta del 50 per cento. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 1.0.4

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le



parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne", sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

### 1.0.5

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo I della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne", sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

### 1.0.6

[Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

### 1.0.7

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne", sono aggiunte le seguenti: ». A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età».

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014"».

### 1.0.8

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283 è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità

di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne", sono aggiunte le seguenti: ». A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età».

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "«tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

### 1.0.9

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

«380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali».

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

### 1.0.10

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a

carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne", sono aggiunte le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:  
"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: "tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

### 1.0.11

#### Castaldi, Trentacoste

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: "tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".

2. A decorrere dal 1 gennaio 2022 la concessione dell'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è incompatibile con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito anagrafico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è elevato a più di 64 anni di età per uomini e donne. A decorrere dalla medesima data l'aliquota contributiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 207 del 1996, è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al precedente periodo è destinata, per una quota pari allo 0,22 per cento, al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996 e, per una quota pari allo 0,02 per cento, è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.».

### 1.0.12

#### Ferro, Berardi

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art.1- *bis*.

*(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)*

1. In relazione all'emergenza COVID-19, per una volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una

società di revisione.».

### 1.0.13

[Romeo](#), [Faggi](#), [Corti](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, entro il 30 novembre 2021.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di effettuazione delle istanze da presentare, al fine di ottenere il contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 1.0.14

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.1- **bis**.

*(Prima applicazione del Piano integrato di attività e organizzazione)*

1. All'articolo 1, comma 12, lettera a), n. 3) del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228: a) le parole: "entro il 30 aprile 2022", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1° gennaio 2023".».

### 1.0.15

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 1- **bis**.

*(Prima applicazione del Piano integrato di attività e organizzazione)*

1. All'articolo 1, comma 12, lettera a), n. 3) del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, sostituire le parole: "30 aprile 2022" con le seguenti: "1° gennaio 2023".»

Art. 2.

Art. 2

## 2.1

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «300 milioni»;

b) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma 1, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti



previsti al medesimo comma 2.

*9-ter.* Il contributo di cui al comma *9-bis* è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*9-quater.* Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma *9-bis*, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.».

*Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «300 milioni», e all'articolo 32, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «1.200 milioni», con le seguenti: «1.300 milioni».*

## 2.2

### Modena, Ferro, Saccone

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni»;*

b) *dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:*

*«9-bis.* Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma 1, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.

*9-ter.* Il contributo di cui al comma *9-bis* è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*9-quater.* Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma *9-bis*, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.».

*Conseguentemente, al comma 9, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni» e all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni».*

## 2.3

### Collina, Manca

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni»;*

b) *dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:*

*«9-bis.* Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma 1, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.

*9-ter.* Il contributo di cui al comma *9-bis* è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta

2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*9-quater.* Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 9-*bis*, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.».

*Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «300 milioni» e all'articolo 32, comma 1, alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1761,41» e alla lettera a), sostituire le parole: «1.200 milioni» con le seguenti: «1.300 milioni».*

## 2.4

### Calandrini, De Carlo

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni»;*

b) *dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:*

*«9-bis.* Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma 1, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.

*9-ter.* Il contributo di cui al comma 9-*bis* è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*9-quater.* Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 9-*bis*, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.».

*Conseguentemente, al comma 9, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni» e all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni».*

## 2.5

### Castaldi, Trentacoste

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni»;*

b) *dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

*«8-bis.* Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma i, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.

*8-ter.* Il contributo di cui al comma 8-*bis* è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*8-quater.* Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 8-*bis*, si applicano le



disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.»;

c) *al comma 9, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni».*

## 2.6

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «300 milioni»;*

b) *dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:*

*«9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma 1, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.*

*9-ter. Il contributo di cui al comma 9-bis è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 9-quater. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 9-bis, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.».*

*Conseguentemente, al comma 9, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni» e all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni».*

## 2.7

[Carbone](#), [Evangelista](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «dotazione di 200 milioni di euro» con le seguenti: «dotazione di 250 milioni di euro»;*

b) *al comma 2, primo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro»;*

- *sostituire le parole: «trenta per cento» con le seguenti: «venti per cento».*

c) *al comma 9 sostituire le parole: «pari a 200 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 250 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.711,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.».*

## 2.8

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «250 milioni di euro» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché tutte le attività dei gruppi 55.1, 55.2, 55.3 e 55.9; 56.i, 56.2 e 56.3 e 93.1 e 93.2»;*

b) *al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «250 milioni di euro».*

*Conseguentemente ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

## **2.9**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *Al comma 1, le parole: «dotazione di 200 milioni» sono sostituite con le seguenti: «dotazione di 210 milioni» ed , in fine, dopo il numero: «47.79», aggiungere i seguenti: «47.80, 47.81»;*

2) *Al comma 9, le parole: «pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022,» sono sostituite con le seguenti: «pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022,».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022,».*

## **2.10**

[Modena](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «a favore delle imprese» aggiungere le seguenti: «e dei soggetti che svolgono la professione di agente di commercio ad esse collegate».*

## **2.11**

[Evangelista](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «a favore delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e dei soggetti che svolgono la professione di agente di commercio ad esse collegate».*

## **2.12**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in via prevalente».*

## **2.13**

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «in via prevalente».*

## **2.14**

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «ATECO 2007:» inserire il seguente numero: «46.31».*

## **2.15**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43» sono aggiunte le seguenti: «14.19.29, 45.40.21, 46.39.20, 46.42.10, 46.47.10, 46.6, 47.11.50, 47.24.20, 47.41, 47.91.10, 56.10.20, 68.20.01, 70 22 09, 74.10.9, 77.40.00, 96.02.01».*

b) *al comma 2, le parole: «non superiore a 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 10 milioni di euro».*

## **2.16**

[Licheri](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, dopo il numero: «47.79» inserire i seguenti: «47.80, 47.81».*

## **2.17**

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, dopo il numero: «47.79» inserire i seguenti: «47.80, 47.81».*

**2.18**

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, dopo il numero: «47.79» inserire i seguenti: «47.80, 47.81».*

**2.19**

[Aimi](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Berardi](#)

*Al comma 1 dopo i numeri: «47.79» aggiungere i seguenti: «47.80, 47.81».*

**2.20**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «47.79» aggiungere le seguenti: «47.80, 47.81».*

**2.21**

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «47.78, 47.79» aggiungere le seguenti: «47.81»;*

b) *sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «210 milioni».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**2.22**

[Gallone](#)

*Al comma 1, dopo il numero: «47.99» aggiungere i seguenti: «47.3, 47.30».*

**2.23**

[Binetti](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché a favore delle attività di commercio al dettaglio, non comprese nei suddetti codici, insistenti nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 59 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».*

**2.24**

[Manca](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché 47.3 e 47.30.».*

**2.25**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

*«1-bis. L'aiuto in forma di contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta agli operatori in possesso di autorizzazione di pubblica sicurezza, in corso di validità, per la fabbricazione e/o il deposito di articoli pirotecnici ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dei capitoli II e/o III, e/o IV e/o VI dell'allegato B del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. (regio decreto 6 maggio 1940 n. 635).».*

**2.26**

[Collina](#)

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «2 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro», e le parole: «trenta per cento» con le seguenti: «venti per cento».*

**2.27**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «2 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro», e le parole: «trenta per cento» con le seguenti: «venti per cento».*

**2.28**

[Carbone](#)

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «2 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro», e le parole: «trenta per cento» con le seguenti: «venti per cento».*

**2.29**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 2, sostituire parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «5 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «500 milioni di euro».*

**2.30**

[Lonardo, Pacifico](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «non inferiore al 30 per cento rispetto al 2019» con le seguenti: «non inferiore al 25 per cento rispetto al 2019, con criteri di proporzionalità rispetto alla riduzione subita, privilegiando le imprese che abbiano subito una riduzione maggiore.».*

**2.31**

[Lonardo](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «non inferiore al 30 per cento rispetto al 2019» con le seguenti: «non inferiore al 25 per cento rispetto al 2019, con criteri di proporzionalità rispetto alla riduzione subita, privilegiando le imprese che abbiano subito una riduzione maggiore.».*

**2.32**

[Modena, Gallone](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 dopo le parole: «relativi ai periodi d' imposta 2019-2021», aggiungere le seguenti: «Nel caso di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rileva la riduzione dei quantitativi di gas naturale per autotrazione acquistati nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Potranno conseguentemente accedere agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione che nell'ultimo trimestre 2021 hanno subito una riduzione dei quantitativi acquistati pari al trenta per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, comprovati dalle fatture di acquisto. Per queste attività non si applica il limite di ricavi di cui al primo periodo.»;*

b) *dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

*«5-bis. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono ripartite, nel caso dei distributori di gas naturale per autotrazione, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo a fondo perduto proporzionale alla diminuzione del gas naturale per autotrazione acquistato nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Il MISE con proprio decreto determinerà la modalità di determinazione del contributo. Il limite di ricavi cui al precedente comma non si applica ai distributori di gas naturale per autotrazione.».*

**2.33**

[Manca, Collina](#)

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni.*

1) *al comma 2, dopo le parole: «relativi ai periodi d' imposta 2019-2021», aggiungere le seguenti: «Nel caso di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rileva la riduzione dei quantitativi di gas naturale per*

autotrazione acquistati nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Potranno conseguentemente accedere agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione che nell'ultimo trimestre 2021 hanno subito una riduzione dei quantitativi acquistati pari al trenta per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, comprovati dalle fatture di acquisto. Per queste attività non si applica il limite di ricavi di cui al primo periodo.».

2) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono ripartite, nel caso dei distributori di gas naturale per autotrazione, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo a fondo perduto proporzionale alla diminuzione del gas naturale per autotrazione acquistato nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Il MISE con proprio decreto determinerà la modalità di determinazione del contributo. Il limite di ricavi di cui al precedente comma non si applica ai distributori di gas naturale per autotrazione.».

### 2.34

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 2 dopo le parole: «relativi ai periodi d'imposta 2019-2021.», aggiungere le seguenti:* «Nel caso di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rileva la riduzione dei quantitativi di gas naturale per autotrazione acquistati nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Potranno conseguentemente accedere agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione che nell'ultimo trimestre 2021 hanno subito una riduzione dei quantitativi acquistati pari al trenta per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, comprovati dalle fatture di acquisto. Per queste attività non si applica il limite di ricavi di cui al primo periodo.».

b) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono ripartite, nel caso dei distributori di gas naturale per autotrazione, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo a fondo perduto proporzionale alla diminuzione del gas naturale per autotrazione acquistato nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Il MISE con proprio decreto determinerà la modalità di determinazione del contributo. Il limite di ricavi di cui al precedente comma non si applica ai distributori di gas naturale per autotrazione.».

### 2.35

[Evangelista](#)

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:* «Nel caso di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rileva la riduzione dei quantitativi di gas naturale per autotrazione acquistati nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Possono accedere agli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione che nell'ultimo trimestre 2021 hanno subito una riduzione dei quantitativi acquistati pari al trenta per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, comprovati dalle fatture di acquisto. Per queste attività non si applica il limite di ricavi di cui al primo periodo.».

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Nel caso dei distributori di gas naturale per autotrazione, le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono ripartite riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo a fondo perduto proporzionale alla diminuzione del gas naturale per autotrazione acquistato nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Nei loro confronti, non si applica il limite di ricavi di cui al comma 5. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, adotta la modalità di determinazione del contributo.».

## 2.36

[Stefano](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».*

## 2.37

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 5, sopprimere le parole da: «Successivamente» fino a: «al comma 4» e al comma 7, sostituire le parole: «provvede a ridurre» fino alla fine del comma, con le seguenti: «provvede al rifinanziamento del fondo di cui al presente articolo nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2022.».*

*Conseguentemente all'art. 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.811,41 milioni» e alla lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022.».*

## 2.38

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5, sopprimere le parole da: «Successivamente» fino a: «al comma 4»;*

b) *al comma 7, sostituire le parole: «provvede a ridurre» fino alla fine del comma, con le seguenti: «provvede allo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie.».*

## 2.39

[Pittella](#), [Ferrari](#)

*Sopprimere il comma 8.*

## 2.40

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«9-bis. Al fine di contrastare l'ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da Covid-19 e di sostenere le stesse per superare le gravissime difficoltà causate anche dalle misure che hanno previsto la prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati, adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta una indennità di 1.000 euro per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, ovvero una indennità forfettaria di 2.400 euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione » Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

## 2.0.1

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 2- bis.**

*(Investimenti per favorire l'economia reale)*

1. Al fine di favorire gli investimenti nell'economia reale e stimolare la crescita economica nazionale, i redditi di cui all'articolo 44 del Testo unico delle imposte sul reddito, ai sensi del decreto



del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti, attraverso l'impiego delle disponibilità liquide depositate presso i propri conto correnti, da persone fisiche che effettuano nuovi investimenti a sostegno della crescita dell'economia reale nelle modalità indicate all'articolo 1 comma 89, lettere *a*) e *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono assoggettati a una aliquota sostitutiva pari al 12,5 per cento.

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, sono destinate all'incremento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in pari 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.*

### 2.0.2

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

*(Fondo per il sostegno per il trasporto di merci su strada)*

1. Al fine di garantire il sostegno del settore del trasporto di merci su strada dagli effetti negativi derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri le modalità di erogazione e di riparto del suddetto Fondo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2022 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 2.0.3

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

*(Fondo per il sostegno dei comuni montani)*

1. Al fine di garantire un ristoro ai comuni montani per le maggiori spese sostenute a causa degli effetti negativi derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia, è istituito presso il Ministero dell'Interno un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e di riparto del suddetto Fondo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2022 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 2.0.4

[Aimi](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

*(Nuova indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)*

1. Al fine di contrastare la ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da covid-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati



adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei DPCM e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'art. 28 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, è riconosciuta una indennità di euro 1.000,00 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 530 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

### 2.0.5

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

*(Fondo per il sostegno alla stampa locale)*

1. Al fine di sostenere le attività degli organi di stampa locale è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per il sostegno alla stampa locale, con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2022. Il Fondo garantisce erogazioni a fondo perduto per sostenere le attività di pubblicazione e diffusione di notizie da parte di testate giornalistiche, anche online, radio e televisioni di carattere locale.

2. Con decreto dell'autorità delegata in materia di editoria, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al Gomma precedente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 2.0.6

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera *a-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*a-bis*) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e 1-*bis*.1 del presente decreto è innalzata a 12 anni. Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-*bis*.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di 12 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 12 anni ai sensi della presente lettera *a-bis*). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante un 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A"».

### 2.0.7

[Aimi](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

*(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)*

1. Agli operatori commerciali su aree pubbliche con codice ateco 47.80 - 47.81 - 47.82 - 47.89 che, da marzo a novembre 2021, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati è riconosciuto un ulteriore contributo "una tantum" nella misura minima di euro 3.000,00, ovvero nella misura del 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019 se la perdita equivale al 30-50 per cento; nella misura minima di euro 5.000,00 se la perdita equivale al 50-80 per cento; nella misura minima di euro 15.000,00 se la perdita è superiore all'80 per cento, e viene erogato dall'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 530 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

## 2.0.8

[Modena](#), [Saccone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

*(Modifica dei termini di sospensione di scadenza dei titoli di credito)*

1. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, sono sospesi fino al 30 aprile 2022 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° ottobre 2022 al 30 aprile 2022 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso».

Art. 3

## 3.1

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022 da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «40 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».*

*Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «170 milioni».*

*Conseguentemente all'articolo 24:*

*a) al comma 6 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «n. 218».*

*b) al comma 10 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

## 3.2

[Margiotta](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «40 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».*

*Conseguentemente,*

*a) al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «180 milioni»;*

- b) *all'articolo 24, comma 6 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e sopprimere le parole da: «, nonché» fino a «n. 218»;*
- c) *all'articolo 24, comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;*
- d) *all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1671, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*«h- bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».*

### 3.3

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «40 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218»;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «170 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 6 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «n. 218»;*

b) *al comma 10 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

### 3.4

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «40 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».*

*Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «170 milioni».*

*Conseguentemente all'articolo 24:*

a) *al comma 6 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e sopprimere le parole da: «,nonché» fino a: «n. 218»;*

b) *al comma 10 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

### 3.5

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «40 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti di cui alla legge li agosto 2003, n. 218.»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «180 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 24:*

a) *al comma 6, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «n. 218. »;*

b) *al comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

### 3.6

#### Evangelista

*Al comma 1, le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 10 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «170 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 24:*

a) *al comma 6, le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni» e le parole da: «, nonché dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218» sono soppresse;*

b) *al comma 10 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

### 3.7

#### Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui una quota parte pari a 30 milioni di euro da destinare alle strutture ricettive nei Comuni classificati dall'Istat a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica ai sensi dell'articolo 182, comma 2-bis, del decreto 19 maggio 2020, n. 34 e quota parte pari a 20 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.691,41 milioni» e alla lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022,».*

### 3.8

#### Evangelista

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «di 20 milioni di euro» con le seguenti: «di 40 milioni di euro»;*

b) *al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «dell'HO.RE.CA» con le seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;*

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*"2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono stanziati 60 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, 46.31, 46.32, 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39 che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22*

dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021";

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

"Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32"».

*Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.701,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«h-bis) quanto a 40 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.9

[Manca](#), [Collina](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «40 milioni»;*

2) *dopo le parole: «in favore» inserire le seguenti: «delle aziende del settore matrimoni ed eventi privati,»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1681,42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.10

[Romeo](#), [Bagnai](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *Al comma 1, primo periodo, le parole: «20 milioni» sono sostituite con le seguenti: «40 milioni» e dopo le parole: «in favore» sono inserite le seguenti: «delle aziende del settore matrimoni ed eventi privati,»;*

2. *Il comma 4, è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) *quanto a 160 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32;*

b) *quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

### 3.11

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)



*Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».*

*Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.681,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009».*

### **3.12**

[Boccardi](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «40 milioni»;*

b) *dopo le parole: «in favore» inserire le seguenti: «delle aziende del settore matrimoni ed eventi privati,»;*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni», con le seguenti: «180 milioni»*

*all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «61 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».*

### **3.13**

[Boccardi](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in favore» inserire le seguenti: «delle aziende del settore matrimoni ed eventi privati,».*

### **3.14**

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «parchi permanenti a carattere tematico, acquatico, parchi geologici e giardini zoologici di cui ai codici ATECO primari 93.21.01 e 91.04.00».*

### **3.15**

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «giardini zoologici» inserire le seguenti: «, e di ulteriori 50 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi di ristoro e sostegno in favore dei soggetti gestori ovvero proprietari di impianti natatori, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, siano essi pubblici o privati.»;*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

*«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

*a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;*

*b) quanto a 160 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32.».*

### **3.16**

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «giardini zoologici» inserire le seguenti: «, e di ulteriori 50*

milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi di ristoro e sostegno in favore delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 93.11.20, 93.11.30 e 93.11.90.»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 160 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32.».

### 3.17

[Romeo](#), [Bagnai](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «giardini zoologici» sono inserite le seguenti: «e di 10 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare alle aziende del settore matrimoni ed eventi privati.».*

2. *Il comma 4, è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) quanto a 160 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.18

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».*

### 3.19

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: » , e di 10 milioni di euro, per l'anno 2022, per interventi a favore dei rifugi di montagna».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 3.20

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Al comma 1 sono aggiunte infine le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione».*

### 3.21

[Taricco](#), [Biti](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*



«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "è presentata entro il 10 settembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "è presentata entro il 31 marzo 2022".»;

b) *Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Per le imprese agricole che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle relative norme regionali, la riduzione di cui al presente comma deve fare riferimento all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi.";

c) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

"3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto infine il seguente periodo: 'Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, sono stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.'";

d) *Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:* "4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete".»

### 3.22

#### Modena

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. L'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, è sostituito dal seguente:

"Art. 1-ter - *(Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà)* - 1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 241/1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al Decreto legislativo 446/1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 maggio 2022, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

### 3.23

#### Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al capoverso, le parole: «All'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73», sono sostituite dalle seguenti: «Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»;*

2) *premettere alla lettera a) la seguente:*

*«0a) All'articolo 1, comma 16, aggiungere in fine il seguente periodo: "La richiesta di erogazione del contributo di cui al presente comma può essere presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.", ed al comma 24, sostituire le parole: "10 settembre 2021", con le parole: "30 novembre 2021".».*

3) *ai capoversi delle lettere a) , b) e c) premettere le seguenti parole: «all'articolo 1-ter».*

### **3.24**

[De Poli](#), [Mallegni](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) , capoverso, dopo le parole: «Contributi per i settori» inserire le seguenti: «del trasporto pubblico non di linea,»;*

b) *alla lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO:» inserire le seguenti: «49.32.,».*

### **3.25**

[Vono](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), capoverso, dopo le parole: «Contributi per i settori» inserire le seguenti: «del trasporto pubblico non di linea,»;*

b) *alla lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO:» inserire le seguenti: «49.32.,».*

### **3.26**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), dopo le parole: «Contributi per i settori» , inserire le seguenti: «del trasporto pubblico non di linea,»;*

b) *alla lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO:» , inserire le seguenti: «49.32.».*

### **3.27**

[Collina](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), capoverso, dopo le parole: «Contributi per i settori» inserire le seguenti: «del trasporto pubblico non di linea,»;*

b) *alla lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO:» inserire le seguenti: «49.32.».*

### **3.28**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), dopo le parole: «Contributi per i settori» inserire le seguenti: «del trasporto pubblico non di linea,»;*

b) *alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO:» inserire le seguenti: «49.32.10, 49.32.20, 49.39.09, 50.30.00, 52.21.90 e 82.99.99 limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella legge 21/1992;».*

### **3.29**

[De Carlo, Calandrini](#)

*Al comma 2 lettera a) dopo le parole: » ai settori del wedding,» aggiungere le parole: «dei congressi» e dopo le parole: «ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie),» aggiungere le parole: «82.30 (organizzazione congressi ed eventi),».*

**3.30**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «ai settori del wedding,» aggiungere le parole: «dei congressi» e dopo le parole: «ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie),» aggiungere le parole: «82.30 (organizzazione congressi ed eventi),».*

**3.31**

[Evangelista](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 alla lettera a) dopo le parole: «i settori del wedding,» aggiungere le parole: «dei congressi,» ;*

b) *al comma 2 alla lettera b) al capoverso «2-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:  
- dopo le parole: «ATECO: 96.09.05,» aggiungere le seguenti: «82.30,» ; sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro» ;*

c) *all'articolo 4 sostituire le parole: «pari a 160 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 180 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.681,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

*dopo la lettera h) inserire la seguente:*

*«h-bis) quanto a 20 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» .*

**3.32**

[Manca, Ferrari, Rojc](#)

*Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «ai settori del wedding,» aggiungere le parole: «delle fiere e dei congressi» e alla lettera h) dopo le parole: «ATECO: 96.09.05,» aggiungere le seguenti: «82.30».*

**3.33**

[Boccardi, Mallegni](#)

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «ai settori del wedding,» aggiungere le parole: «dei congressi» e dopo le parole: «ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie),» aggiungere le parole: «82.30 (organizzazione congressi ed eventi),».*

**3.34**

[Paragone](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera a) dopo le parole: «ai settori del wedding,» aggiungere le parole: «dei congressi»;*

2) *alla lettera b) dopo le parole: «ATECO: 96.09.05,» aggiungere il seguente: «82.30».*

**3.35**

[Bressa](#)

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «ai settori del wedding,» aggiungere le seguenti: «delle fiere e dei congressi», e dopo le parole: «ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie),» aggiungere le seguenti: «82.30 (Fiere e Congressi),».*

**3.36**

### Modena

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) le parole: «dell'HO.RE.CA» sono sostituite dalle seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;*

2) *alla lettera b) le parole: «40 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni», dopo le parole: «93.11.2» sono aggiunte le seguenti: «46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39» le parole: «non inferiore al 40» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 30»;*

b) *al comma 4 le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «151 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) quanto a 110 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».*

### **3.37**

#### Laus, Manca

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dell'HO.RE.CA» con le seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;*

b) *al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni», dopo le parole: «93.11.2» inserire le seguenti: «46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39», e sostituire le parole: «non inferiore al 40» con le seguenti: «non inferiore al 30»;*

c) *al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «270 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1771, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:*

*«h-bis) quanto a 80 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

*h-ter) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».*

### **3.38**

#### Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «dell'HO.RE.CA » con le seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni», dopo le parole: «93.11.2», aggiungere le seguenti: «46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39»; sostituire le parole: «non inferiore al 40» con le seguenti: «non inferiore al 30»;*

b) *al comma 4 le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 110 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **3.39**

[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «dell'HO.RE.CA» con le seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;*

2) *alla lettera b):*

a) *sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni»;*

b) *dopo le parole: «93.11.2» inserire le seguenti: «46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39»;*

c) *sostituire le parole: «non inferiore al 40 per cento» con le seguenti: «non inferiore al 30 per cento»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «270 milioni».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**3.40**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2:*

1) *alla lettera a), le parole: «dell'HO.RE.CA» sono sostituite dalle seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;*

2) *alla lettera b), le parole: «40 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni», dopo le parole: «93.11.2» sono aggiunte le seguenti: «46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39», le parole: «non inferiore al 40» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 30»;*

b) *al comma 4 le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni».*

**3.41**

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con i seguenti: «Per le finalità di cui al comma 1, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono stanziati 50 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, 93.29.10, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 è destinato alle imprese che svolgono attività ricreative e di divertimento identificate nel codice ATECO 93.29.10».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni», con le seguenti: «170 milioni» all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «51 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

**3.42**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)



*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, lettera b), *sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «80 milioni di euro»;*

b) al comma 4 *sostituire le parole: «160 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022.».*

### **3.43**

[Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;*

b) *dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12.».*

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) per 160 milioni mediante articolo 32;

b) per 10 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.44**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2022».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «180 milioni»;*

b) *all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1681, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

### **3.45**

[Boccardi](#), [Ferro](#), [Modena](#)

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «60 milioni».*

*Conseguentemente,*

a) *al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni», con le seguenti: «180 milioni»*

b) *all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «61 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

### **3.46**

[Bressa](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2022».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si*

*provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 3.47

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2022».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 20 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 3.48

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

*Al comma 2 lettera b), le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2022».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 3.49

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «60 milioni» e dopo il numero: «93.11.2» aggiungere i seguenti: «49.39.09, 50.30.00, 52.21.90 e 82.99.99» nonché al comma sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».*

*Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole:» 1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.681,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

*«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009».*

### 3.50

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 2, lettera b), le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le parole: «60 milioni di euro per l'anno 2022».*

### 3.51

[Collina](#), [Giacobbe](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole: «per le imprese che svolgono» con le seguenti: «per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che svolgono»;*

2) *sostituire le parole: «Per le imprese costituite» con le seguenti: «Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno avviato la propria attività»;*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti in fine i seguenti commi:*

*"4-bis. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 anche i lavoratori autonomi professionisti titolari di partita IVA che operano nei medesimi settori del *wedding*, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'*Hotellerie-Restaurant-Catering* (HORECA).*

*4-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del comma 4-*



*bis*, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019".»

### 3.52

#### [Gallone](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «per le imprese che svolgono» con le parole: «per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che svolgono» e le parole: «Per le imprese costituite» con le parole: «Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno avviato la propria attività».*

### 3.53

#### [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti: «, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633,».*

### 3.54

#### [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «come attività prevalente», con le seguenti: «come attività».*

### 3.55

#### [Castaldi](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ATECO: 96.09.05» inserire i seguenti numeri: «46.30, 46.90.,».*

### 3.56

#### [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole: «93.11.2», aggiungere le seguenti: «46.22.00»;*
- b) *sostituire le parole: «40 milioni», con le seguenti: «50 milioni».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 3.57

#### [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2» aggiungere le seguenti: «469000, 463000»;*
- b) *al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni di euro» con le seguenti: «165 milioni di euro».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 3.58

#### [Manca](#), [Collina](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «93.11.2» inserire le seguenti: «469000, 463000».*

### 3.59

#### [Carbone](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2» inserire le seguenti: «469000, 463000».*

### 3.60

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2» inserire le seguenti: «49.32.10, 49.32.20, 49.39.09, 50.30.00, nonché 52.21.90 e 82.99.99 limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella legge 21/1992.»*

*Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.671,41 milioni» e alla lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2022,».*

### 3.61

[Manca](#), [Collina](#)

*Al comma 2, lettera b), aggiungere i seguenti codici Ateco: «49.32.10 (Trasporto con taxi), 49.32.20 (Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente) 49.39.09 (per i bus che svolgono attività di noleggio con conducente), 50.30.00 per i natanti che svolgono attività di taxi e noleggio con conducente, 52.21.90 e 82.99.99 limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella legge 21/1992.»*

### 3.62

[Carbone](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «56.30, 93.11.2», inserire le seguenti: «49.32.10, 49.32.20,».*

### 3.63

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Al comma 2 lettera b) dopo le parole: «ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire: «56.29».*

### 3.64

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20,18.12».*

### 3.65

[Pacifico](#), [Lonardo](#)

*Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12».*

### 3.66

[Collina](#), [Manca](#)

*Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12».*

### 3.67

[De Poli](#)

*Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12,».*

### 3.68

[Evangelista](#)

*Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12».*

### 3.69

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12,».*

### 3.70

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» aggiungere le seguenti: «93.13.00 e 93.11.30,».*

### 3.71

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2,» inserire le seguenti: «93.29.90, 93.21.02, 93.21.00».*

### 3.72

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero: «93.11.2,» aggiungere, in fine, il seguente: «96.01.10.».*

### 3.73

[Evangelista](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «96.01.10.».*

### 3.74

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese agricole che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle relative norme regionali, la riduzione di cui al presente comma deve fare riferimento all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi.».*

### 3.75

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese agricole che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle relative norme regionali, la riduzione di cui al presente comma deve fare riferimento all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi.».*

### 3.76 (testo 3)

[Taricco](#), [Biti](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al secondo comma, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «<< nel caso di agriturismo, in coerenza con le disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività agrituristica di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da considerarsi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole e agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale.>>»*

*2) Dopo il comma 4 inserire i seguenti: «<< 4-bis. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".»*

*4-ter. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n.178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".»*

*4-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche ai termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l'anno 2020 in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 515 e 516 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nel*

limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione, nei limiti predetti, di corrispondenti importi del capitolo 1481 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione.

### **3.76 (testo 2)**

[Taricco](#), [Biti](#)

"font-size:medium">"All'articolo 3, apportare le seguenti modifiche :

*1. Al secondo comma, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «nel caso di agriturismo, in coerenza con le disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività*

*agrituristica di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da considerarsi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole ed agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale.*

*2. Dopo il comma 4 inserire i seguenti :*

*4-bis. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".*

*4-ter. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n.178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".*

*4-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche ai termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l'anno 2020 in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 515 e 516 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima.*

L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione, nei limiti predetti, di corrispondenti importi del capitolo 1481 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione.

*4-quinquies. All'articolo 38 della Legge 28 dicembre 2016 n. 238, dopo il comma 5 è inserito il seguente: 5-bis. Per i vini a IGT, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di "vini finiti" e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15%) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85%) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare"*

Conseguentemente la rubrica è così modificata: " misure a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo.

### **3.76**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «nel caso di agriturismo, in coerenza con le disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività agrituristica di cui alla legge 20*

febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da intendersi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole ed agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale.».

### 3.77

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nel caso di attività agrituristica, in coerenza con quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da intendersi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole ed agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale.».*

### 3.78

[Modena](#)

*All'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2,» aggiungere le seguenti: «e ai soggetti che svolgono la professione di agente di commercio nelle medesime attività».*

### 3.79

[Evangelista](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2,» aggiungere le seguenti: «e ai soggetti che svolgono la professione di agente di commercio nelle medesime attività».*

### 3.80

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al secondo comma, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «nel caso di agriturismo, in coerenza con le disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività agrituristica di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da intendersi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole ed agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale.».*

### 3.81

[Carbone](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «56.30, 93.11.2», inserire le seguenti: «nonché per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,».*

### 3.82

[Bagnai](#), [Faggi](#), [Corti](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

*«b-bis) al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.*

*b -ter) Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al Decreto legislativo 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.*

*b-quater) Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al*

credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

*b-quinques)* Agli oneri derivanti dal comma *b-bis*), valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **3.83**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al D.Lgs. 446/1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.84**

[Modena](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al D.Lgs. 446/1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.



Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **3.85**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b -bis*) al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **3.86**

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*All'articolo 3, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le imprese agricole che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle relative norme regionali, la riduzione di cui al presente comma deve fare riferimento all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi.».

### **3.87**

[Pesco](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#)

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, ai fini della riduzione di cui al primo periodo rilevano altresì i ricavi istituzionali.».

### **3.88**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«*2-bis*. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica, le misure contenute nell'articolo 43-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022.

*2-ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il limite di spesa di cui al comma *2-quater* e tenendo in considerazione anche il costo del lavoro.

*2-quater* Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per



l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».

### **3.89**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica, le misure di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa per l'anno 2021 e non utilizzate, con ulteriore assegnazione di risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 cui si provvede ai sensi dell'articolo 32».

*Conseguentemente all'art. 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.681,41 milioni» e dopo la lettera h aggiungere la seguente:*

«h -bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014».

### **3.90**

[Manca](#), [Collina](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con le risorse già stanziato per l'anno 2021 e non utilizzate e con un ulteriore stanziamento di 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1681, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:*

«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### **3.91**

[Laniece](#), [Bressa](#), [Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laus](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane sono escluse, per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.»;

### **3.92**

[Gallone](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"4-bis. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 anche i lavoratori autonomi professionisti titolari di partita IVA che operano nei medesimi settori del *wedding*, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).

4-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del comma 4-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019".».

### 3.93

[Boccardi](#), [Gallone](#), [Dal Mas](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati". Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

### 3.94

[Romeo](#), [Bagnai](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».

### 3.95

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis Limitatamente all'anno 2022, agli accordi stipulati tra le attività di commercio di articoli pirotecnici ed esecuzione di spettacoli con gli stessi e i soggetti committenti per le esecuzioni piromusicali si applica l'aliquota del 4 per cento di cui alla Tabella A, parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.» .

### 3.96

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 11-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole, ovunque ricorrano, "per l'anno 2021" con le seguenti: "per gli anni 2021 e 2022".».

### 3.97

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 11-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole, ovunque ricorrano, "per l'anno 2021" con le seguenti: "per gli anni 2021 e 2022".».

### 3.98

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Al comma 3, le parole: «per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021» sono soppresse.*

### 3.99

[Carbone](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «47.51, 47.71, 47.72» inserire le seguenti: «47.19.1».*

### 3.100

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «47.51, 47.71, 47.72» inserire le seguenti: «47.19.1».*

### 3.101

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-*undevicies*, è inserito il seguente:

"127-*vicies*. stampa di prodotti diversi da quelli indicati nella tabella A, parte seconda, numero 18, allegata al presente decreto, eseguita su supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità; supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità occorrenti per la stampa degli stessi."».

### 3.102

[Pacifico](#), [Lonardo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-*undevicies*, è inserito il seguente:

"127-*vicies*. stampa di prodotti diversi da quelli indicati nella tabella A, parte seconda, numero 18, allegata al presente decreto, eseguita su supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità; supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità occorrenti per la stampa degli stessi"».

### 3.103

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'applicazione dell'aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali di cui al decreto ministeriale n. 500 del 14/12/21 viene sospesa per l'intero anno 2022. Il Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile avvierà nel contempo attività istruttoria funzionale all'aggiornamento dei criteri previsti all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400».

### 3.104

[Evangelista](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio ed il necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all'art. 1 comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.».

### 3.105 (testo 2)

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

### Art. 3

*a) dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

*"3-bis.* Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo, previsti dall'articolo 1, comma 636 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono rideterminati in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e ad euro 1.400 per frazioni di mese pari o inferiore a quindici giorni da versare entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Gli oneri concessori previsti dall'articolo 1, di cui al capoverso precedente, relativi al periodo di sospensione dell'attività di raccolta dovuta allo stato d'emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe, non sono dovuti.

*3-ter.* Per il solo periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ciascun concessionario del gioco del Bingo ha la facoltà di versare il prelievo erariale e il compenso previsto per il controllo centralizzato del gioco di cui all'articolo 5, del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino all'effettivo versamento.";

*b) al comma 4, sostituire le parole "dal presente articolo", con le seguenti "dai commi 1, 2 e 3";*

*c) dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*"4-bis.* Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, valutati in 14.664.000 euro per l'anno 2022 e in 2.749.500 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."

### 3.105

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

*«3-bis.* Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo, previsti dall'articolo 1, comma 636 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono rideterminati in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e ad euro 1.400 per frazioni di mese pari o inferiore a quindici giorni da versare entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Gli oneri concessori previsti dall'articolo 1 di cui al capoverso precedente, relativi al periodo di sospensione dell'attività di raccolta dovuta allo stato d'emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe, non sono dovuti.

*3-ter.* Per il solo periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ciascun concessionario del gioco del Bingo ha la facoltà di versare il prelievo erariale e il compenso previsto per il controllo centralizzato del gioco di cui all'articolo 5, del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino

all'effettivo versamento.».

### **3.106**

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge li agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete".».

### **3.107**

[Manca](#), [Ferrari](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. È stornato l'importo fino a 25 milioni di euro dal "fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge numero 198 del 2016" da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro.

3-ter. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del "fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della Legge numero 198 del 2016" secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 5 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3-*quater*. Gli Operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo *Hybrid Broadcast Broadband TV*. (HbbTV) a condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della transizione digitale previa consultazione pubblica e audizioni».

### **3.108**

[Pacifico](#), [Lonardo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 57-bis, comma 1-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito infine il seguente periodo: "Il credito d'imposta di cui al presente comma, limitatamente all'anno 2022, è concesso, nei medesimi limiti e condizioni, anche per gli investimenti pubblicitari su altre pubblicazioni effettuate su supporti cartacei, anche diverse da giornali e periodici".».

### **3.109**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 57-bis, comma 1-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta di cui al presente comma, limitatamente all'anno 2022, è concesso, nei medesimi limiti e condizioni, anche per gli investimenti pubblicitari su altre pubblicazioni effettuate su supporti cartacei, anche diverse da giornali e periodici."».

### **3.110**

[Tiraboschi](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 57-bis, comma 1-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito infine il seguente periodo: "Il credito d'imposta di cui al presente comma, limitatamente all'anno 2022, è concesso, nei medesimi limiti e condizioni, anche per gli investimenti pubblicitari su altre pubblicazioni effettuate su supporti cartacei, anche diverse da giornali e periodici."».

### **3.111**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di sostenere la filiera ippica, l'indotto del comparto agricolo colpiti dall'emergenza pandemica COVID-19, di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3, dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 169 ed al comma 1053, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta, rilevata il 1 gennaio di ciascun anno, raggiunga 300 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 34 per cento e per quella a "distanza" al 38 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 25 per cento e per quella a "distanza" al 29 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 20 per cento e per quella a "distanza" al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l'allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.».

### **3.112**

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Al fine di contrastare l'ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da Covid-19 e di sostenere le stesse per superare le gravissime difficoltà causate anche dalle misure che hanno previsto la prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati, adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta una indennità di 1.000 euro per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, ovvero una indennità forfettaria di 2.400 euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione " Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### **3.113**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022».

### **3.114**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Per le imprese colpite dall'emergenza Covid-19 che hanno sede nel territorio dei comuni



già fortemente penalizzati da calamità naturali occorse in data successiva al 1° gennaio 2015, le disposizioni degli articoli 1, 1-*bis*.1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino 31 dicembre 2022. L'importo del prestito assistito da garanzia di cui ai commi 1 e 1-*bis*, dell'articolo 1, e comma 1 dell'articolo 13, del medesimo decreto n. 23 del 2020, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale precedente la calamità e all'anno fiscale 2019».

### 3.115

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, sostituire le parole, ovunque presenti: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022";
- b) all'articolo 1-*bis*.1, comma 1, sostituire le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

### 3.116

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole, ovunque ricorrano: "30 giugno 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023";
- b) sostituire le parole, ovunque ricorrano: "1° aprile 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

### 3.117

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire le parole: "1° aprile 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° aprile 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato, calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico";
- b) alla lettera m), sostituire le parole: "1° aprile 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

### 3.118

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, ultimo periodo le parole: "sono prorogate di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di tre anni";
- b) al comma 3, lettera a), ultimo periodo, le parole: "è prorogata di 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogata di 36 mesi";
- c) al comma 3, lettera b), ultimo periodo, le parole: "è prorogata di 24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogata di 36 mesi".

3-*quater*. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,



dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e modificato dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) le parole: "dovuti in relazione agli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dovuti in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022";

2) le parole: ", per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti fino alla data del 15 dicembre 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 15 dicembre 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti fino alla data del 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, nonché per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2022, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019"».

### 3.119

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data di cessazione dello stato di emergenza".

3-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai commi 2, primo periodo, e 2-bis, primo periodo, le parole: "a maggio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a marzo 2022"».

### 3.120

[Manca, Collina](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. A tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alla maggior spesa sostenuta per i medesimi beni e servizi rispetto all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

3-ter. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 3, comma 4, le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «310 milioni»;

b) all'articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41 milioni» sono sostituite dalle seguenti:

«1.811,41 milioni»;

c) alla lettera a), le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.320 milioni»;

d) alla lettera b), le parole: «329 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «359 milioni».

### 3.121

[Taverna](#), [Montevecchi](#), [Coltorti](#), [Lupo](#), [Russo](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [D'Angelo](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Gaudio](#), [Lanzi](#), [Corbetta](#), [Vanin](#), [Piarulli](#), [Ferrara](#), [Pirro](#), [Di Girolamo](#), [Pavanelli](#), [Croatti](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alla maggior spesa sostenuta per i medesimi beni e servizi rispetto all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

3-ter. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

b) al comma 4, le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «310 milioni» e le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 32» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 160 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 150 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.122 (testo 2)

[Manca](#), [Collina](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo".

3-ter. Il comma 711 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato».

3-quater. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-quater sono aggiunti i seguenti:

"8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e

delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3-sexies. Al comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388."».

### **3.122-bis**

[Ferrari](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al fine di fornire un sostegno al settore aeroportuale fortemente colpito dalla crisi pandemica e favorire la transizione ecologica del comparto, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per il triennio 2022-2024 a sostegno dei programmi di investimento delle società di gestione aeroportuale.

3-ter. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, compatibilmente con la normativa europea sugli aiuti di stato, le categorie di investimenti eleggibili, le condizioni richieste in termini di costi ammissibili e intensità di aiuto, il termine e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di valutazione delle domande presentate.

3-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per il triennio 2022-2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

### **3.122**

[Manca, Collina](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo".

3-ter. Il comma 711 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato».

### 3.123

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022"».

### 3.124

[Presutto](#), [Nocerino](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#), [Ricciardi](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo"».

### 3.125

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo". 11 comma 711 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato"».

### 3.126

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"».

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «260 milioni di euro per l'anno 2022».*

### 3.127

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"».

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «260 milioni di euro per l'anno 2022».*

### 3.128

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018". A tal fine, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, saranno stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.».

### 3.129

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "100 milioni per l'anno 2021" aggiungere le seguenti: "e 150 milioni per l'anno 2022"»;

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

### 3.130

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018".

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, sono stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.».

### 3.131

[Manca](#), [Collina](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018". A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, sono stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.».

### 3.132

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018". A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, saranno stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.».

### 3.133



[Carbone](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 41-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: " fino al 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2023".».

**3.134**

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 3, inserire, i seguenti:*

«3-bis. All'articolo i, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*g) al comma 706, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".*

*h) al comma 707, le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "330 milioni per l'anno 2022"..*

*3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;*

*b) sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 1, 2 e 3».*

**3.135**

[Auddino](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 3, inserire, i seguenti:*

«3-bis. All'articolo i, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*e) al comma 706, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".*

*f) al comma 707, le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "330 milioni per l'anno 2022".*

*3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;*

*b) sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 1, 2 e 3».*

**3.136**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*1) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 comma della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 706 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2022".*

*b) al comma 707 le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite con le seguenti: " 330 milioni per l'anno 2022».*

*2) al comma 4 le parole: «pari a 160 milioni» sono sostituite con le seguenti: «pari a 408 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto*

a) *con le seguenti*: «quanto a 248 milioni di euro per l'anno 2022,».

### 3.137

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 3, inserire, i seguenti:*

«3-bis. All'articolo t, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 706, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

b) al comma 707, le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "330 milioni per l'anno 2022".

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) *sostituire le parole*: «dal presente articolo» *con le seguenti*: «dai commi 1, 2 e 3».

### 3.138

[Licheri](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 3, inserire, i seguenti:*

«3-bis. All'articolo i, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 706, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

d) al comma 707, le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "330 milioni per l'anno 2022".

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) *sostituire le parole*: «dal presente articolo» *con le seguenti*: «dai commi 1, 2 e 3».

### 3.139

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire il comma 924 con il seguente:

"924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e il valore residuo mediante rateizzazione fino ad un massimo di dodici rate mensili. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato"».

### 3.140

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) del medesimo articolo 13, per quanto compatibili con gli altri regimi di aiuto applicati dallo stesso Fondo"».



### 3.141

[Collina](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 706, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

3-ter. All'articolo 9-ter, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le concessioni già assentite durante l'anno 2021 sulla base delle procedure semplificate di cui al primo periodo sono considerate efficaci anche per l'anno 2022 senza necessità di alcun atto ricognitorio né di presentazione di alcuna istanza o documentazione, in applicazione delle deroghe ivi previste".

3-quater. Agli oneri di cui ai commi 3-bis e 3-ter, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.142

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 marzo 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

### 3.143

[Evangelista](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone da navi da crociera a causa del perdurare dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, la competitività e l'efficienza del comparto crocieristico dei terminali ai portuali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.

3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 3-bis del presente articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali relative alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché all'articolo 36 del codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3-quater. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.671,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

### **3.144**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*«3-bis. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone da navi da crociera a causa del perdurare dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, la competitività e l'efficienza del comparto crocieristico dei terminal portuali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 30 settembre 2022 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.*

*3-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 2 del presente articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali relative alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché all'articolo 36 del codice della navigazione Tali criteri, al fine di evitare sovracompenzioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».*

### **3.145**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Modena](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*«3-bis. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone da navi da crociera a causa del perdurare dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, la competitività e l'efficienza del comparto crocieristico dei terminal portuali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 30 settembre 2022 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.*

*3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 3-bis alle imprese titolari di concessioni demaniali relative alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché all'articolo 36 del codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovracompenzioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

3-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis* pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.146

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Alle imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, sostengano spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alla maggior spesa sostenuta per i medesimi beni e servizi rispetto all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

3-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 3-*bis* è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

b) *al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «310 milioni»;*

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.811,41 milioni» e dopo la lettera h aggiungere le seguenti:*

«*h-bis*) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014;

*h-ter*) quanto a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004».

### 3.147

[Rizzotti](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di contenere i concomitanti effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica COVID-19 e dall'aumento dei costi del carburante, le imprese che svolgono attività identificate dal codice della classificazione delle attività economiche ATECO 49.41.00 possono usufruire del beneficio della riduzione del costo del carburante pari al 20 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge si provvede a dare attuazione all'intervento previsto nel precedente periodo».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

### 3.148

[Auddino](#), [Lanzi](#), [Vanin](#), [Lannutti](#), [Trentacoste](#), [Gaudiano](#), [Nocerino](#), [Castaldi](#), [Croatti](#), [Campagna](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. In considerazione degli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e

contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica e dell'aumento del prezzo del carburante, sono stanziati, per l'anno 2022, 10 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare al rimborso del 20 per cento del costo del carburante in favore delle imprese che svolgono attività identificate dal codice della classificazione delle attività economiche ATECO 49.41.00. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e le modalità di erogazione dei contributi di cui al periodo precedente.»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 160 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

**3.149**

[Manca](#), [Collina](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

4-ter. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

**3.150**

[Fusco](#), [Bergesio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«5. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

6. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

**3.151**

[Totaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«5. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

6. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i

programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

### **3.152**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«5. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

6. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

### **3.153**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

4-ter. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

### **3.154**

[Mallegni](#), [Berardi](#), [Boccardi](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«5. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 29 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

6. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

### **3.155**

[Evangelista](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese agricole e le operazioni di rinegoziazione, con durata fino a 20 anni, è autorizzata, in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale per accedere alle garanzie a titolo gratuito».

### **3.156**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese agricole e le operazioni di



rinegoziazione, con durata fino a 20 anni, ai sensi del comma 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, è autorizzata, in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale per accedere alle garanzie a titolo gratuito».

### 3.157

#### Modena

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio ed il necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO».

### 3.158

#### Marino, Evangelista

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.";

b) al comma 141-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite dalle seguenti: "consentono un adeguato scambio di informazioni e che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo del comma 125";

2) al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento";

c) dopo il comma 141-bis, è aggiunto il seguente:

"141-ter. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-bis in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-ter in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo

di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrando in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo"».

### 3.159

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.";

b) al comma 141-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite dalle seguenti: "consentono un adeguato scambio di informazioni e che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo del comma 125";

2) al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento";

c) dopo il comma 141-*bis*, è aggiunto il seguente:

"141-*ter*. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-*bis* in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-*ter* in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito



della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrando in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo"».

### **3.160**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

### **3.161**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*. Al fine di contrastare la ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da COVID-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è riconosciuto un contributo mensile pari euro 1.000,00 per i mesi da gennaio a marzo 2022.

4-*ter*. Le modalità per la presentazione delle istanze ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 4-*bis* sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.162**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 28 marzo 2022, il 31 maggio 2022 e il 31 agosto 2022 e 30 novembre 2022 con la maggiorazione degli interessi legali a partire dal 1° dicembre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato"».

### **3.163**

[Coltorti](#), [Trentacoste](#), [Piarulli](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Al fine di mitigare l'impatto economico dell'emergenza epidemiologica sulle aziende di cui al comma 2, sono prorogati i seguenti termini:

a) all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

b) all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza";

c) all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

d) all'articolo 145, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza";

e) all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza"».

### **3.164**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis Agli operatori commerciali su aree pubbliche con codice ateco 47.80, 47.81, 47.82, 47.89 che, da marzo 2021 a novembre 2021, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati viene riconosciuto un ulteriore contributo. L'importo del contributo di cui al precedente periodo è pari ad almeno:

a) euro 3.000,00 ciascuno in caso di diminuzione del fatturato in una misura non inferiore al 50 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2019 e il mese di novembre 2019;

b) ad euro 5.000,00 ciascuno in caso di diminuzione del fatturato in una misura compresa tra il 50 per cento e l'80 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2019 e il mese di novembre 2019;

c) ad euro 15.000,00 ciascuno in caso di diminuzione del fatturato in una misura superiore all'80 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2019 e il mese di novembre 2019;

4-ter. I criteri e le modalità per la presentazione delle istanze per l'erogazione del contributo di cui al comma 4-bis sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4-quater Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui ai commi 4-bis e 4-ter, valutati in 530 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.165**

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a 30.000 euro per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

4-ter. Il credito d'imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

4-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 4-bis a 4-quater, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 3.166

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. L'articolo 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è soppresso. Riacquistano vigore le disposizioni dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69».

### 3.167

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio n. 2021 n. 73, convertito, con modificazione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2022".

4-ter. I soggetti che hanno diritto ai benefici del fondo perduto di cui al comma precedente possono presentare le relative istanze entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

### 3.168

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 706, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 707, le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite con le seguenti: "330 milioni per l'anno 2022".

4-ter Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 4-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.169

[Dell'Olio, Trentacoste](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, a causa del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e del rispetto delle misure di contenimento disposte, nell'ambito delle obbligazioni contrattuali tra privati, tutti i termini previsti dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione sono prorogati di diritto di 90 giorni».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole:* «, nonché misure di sostegno per gli adempimenti derivanti da obbligazioni contrattuali tra privati».

**3.170**

[Dell'Olio, Trentacoste](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a causa del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e del rispetto delle misure di contenimento disposte, i termini ordinatori o perentori in scadenza nell'anno 2022 per gli adempimenti di natura non pecuniaria del privato nei confronti della pubblica amministrazione possono essere prorogati, per una sola volta, per un periodo non superiore a 90 giorni, su richiesta da parte del privato, con apposita istanza da notificare, anche telematicamente, all'amministrazione competente».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole:* «, nonché misure di sostegno per gli adempimenti di natura non pecuniaria del privato nei confronti della pubblica amministrazione».

**3.171**

[Iannone, Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. In relazione alle problematiche di comunicazione al sito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti, delle delibere riguardanti i tributi comunali per il 2021, connesse alle difficoltà dovute al perdurare della pandemia da virus Covid-19, per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che risultino comunque pubblicati sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021. Gli eventuali adeguamenti nei pagamenti dovuti in ragione delle variazioni di cui al periodo precedente possono essere effettuati dai contribuenti interessati entro il termine per la prima rata dell'IMU 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi».

**3.172**

[Evangelista](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di nonne di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.»

**3.0.1**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- bis.

*(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

### **3.0.2**

[Nencini, Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

### **3.0.3**

[Faraone, Evangelista](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni in favore dei lavoratori marittimi che operano su navi battenti bandiera estera)*

1. Ai lavoratori marittimi che svolgono attività di navigazione su navi battenti bandiera straniera o servizi di pilotaggio in acque straniere, che ai fini della tutela previdenziale sono iscritti alle assicurazioni generali gestite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 47 e 49 della legge 26 luglio 1984, n.

413, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro in essere, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 3.0.4

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

All'art. 3, comma 1, del D.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" aggiungere le seguenti ", ovvero entro il 31 dicembre 2022 per gli enti esponenziali che si sono insediati dopo il 10 febbraio 1996,».

### 3.0.5

[Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

### 3.0.6

[Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

*Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e dei Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese



nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a*) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

*b*) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

*c*) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Nell'ambito dell'operatività di cui alle misure previste dai precedenti commi, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore".

ii. alla lettera *a*), dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti".

iii. alla lettera *b*), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie".

2. al comma 1-*quater*, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

*b*) All'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscono la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo".

4. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni a decorrere dal 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 3.0.7

[Marino, Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una



banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Nell'ambito dell'operatività di cui alle misure previste dai precedenti commi, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

ii. alla lettera a), dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti";

iii. alla lettera b), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie";

b) al comma 1-quater, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

c) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo».

### 3.0.8

#### [Ginetti, Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Riduzione delle percentuali per la determinazione della "non operatività" delle società)*

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, i coefficienti del 2 per cento, del 6 e 5 per cento, nonché del 15 per cento, di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotti alla metà per i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non sono considerati non operativi ai sensi del medesimo articolo 30.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 47,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### 3.0.9

[Ferro, Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a*) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

*b*) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

*c*) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Nell'ambito dell'operatività di cui alle misure previste dai precedenti commi, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore".

ii. alla lettera *a*), dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti".

iii. alla lettera *b*), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie".

- al comma 1-*quater*, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

*b*) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente il seguente:

"Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo."».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.

**3.0.10**

[Laus, Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2021 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**3.0.11**

[Croatti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di sostenere la ripresa economica delle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2021 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**3.0.12**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2021 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **3.0.13**

[Bottici](#), [Pirro](#), [Matrisciano](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Misure in favore dei centri di pet therapy e di ippoterapia per disabili)*

1. Allo scopo di sostenere concretamente le importanti attività educative e sociali svolte dai centri di *pet therapy* e di ippoterapia per disabili, causate anche dalle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza sanitaria dovute all'epidemia da Covid-19, ai centri di *pet therapy* e di ippoterapia per disabili, è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute e documentate nell'anno 2022. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10.000.000 euro per l'anno 2022.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10.000.000 per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Alla ripartizione del fondo tra i centri interessati si provvede con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

### **3.0.14**

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. A decorrere dal 1° luglio 2021, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2,

comma 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa beneficiaria attesta il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il soggetto finanziatore effettua la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa».

### 3.0.15

[Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. A decorrere dal 1° luglio 2021, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa beneficiaria attesta il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il soggetto finanziatore effettua la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa».

### 3.0.16

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)*

3. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, a 190».

### 3.0.17

[Salvini](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Cancellazione della TARI per il 2022 per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)*

1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.1, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2022.

2. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.0.18

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- **bis**.

*(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)*

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale HO.RE.CA.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 le parole:* «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.666,41 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«*h-bis*) quanto a 5 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.0.19**

[Croatti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- **bis**.

*(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)*

1. La tassa sui rifiuti TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento nei confronti delle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.0.20**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- **bis**.

*(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)*

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.0.21**

[Marino](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- **bis**.

1. A decorrere dal 1° luglio 2021, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa



beneficiaria attesta il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il soggetto finanziatore effettua la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa».

### 3.0.22

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Modifiche alla misura agevolativa «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)*

1. A seguito del perdurare dello stato di emergenza pandemico da Covid-19 e delle forti ripercussioni nei confronti del tessuto produttivo e delle imprese, nel caso in cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, accerti che il mancato rispetto del requisito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 9 novembre 2017, n. 174 da parte del soggetto beneficiario della misura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, derivi da fatti o atti non imputabili al medesimo soggetto e ricollegabili all'emergenza pandemica, lo stesso non è tenuto alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti».

### 3.0.23

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Concessione di un contributo a fondo perduto agli enti del terzo settore)*

1. Al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per far fronte alla crescita esponenziale dei prezzi di luce e gas, agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.0.24

[Bernini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.



1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2020, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 aprile 2022, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2022, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2023; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2022. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2022».

### 3.0.25

#### Saccone

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 3- *bis*.

##### *(Misure in materia di interventi connessi all'emergenza da covid-19)*

1. Le aree sanitarie e le opere previste all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, da realizzarsi o già realizzate dai soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 per far fronte all'emergenza COVID-19, sono assentite, e ove necessario fatte salve, con le modalità previste nel presente articolo, ancorché risultino già eseguite alla data di entrata in vigore della presente norma in assenza della presentazione dell'istanza o segnalazione indicate nello stesso comma 2.

2. I soggetti interessati comunicano la realizzazione delle aree sanitarie e delle opere di cui al comma 1, ovvero il loro mantenimento, sia in via temporanea che definitiva, alle regioni e province autonome per gli eventuali profili autorizzativi e di accreditamento, e all'amministrazione comunale ai fini edilizi.

Nel caso in cui gli interventi di cui al presente articolo siano già realizzati, la comunicazione produce gli effetti dell'accertamento di conformità di cui agli articoli 36, e 37 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza irrogazione delle sanzioni pecuniarie e con esonero dal contributo di costruzione.

3. La comunicazione edilizia di cui al precedente comma è corredata da uno o più elaborati grafici, e dalla relazione tecnica degli interventi asseverata da un tecnico abilitato nella quale si attesta che le aree e le opere sono connesse all'emergenza COVID-19, nonché la loro conformità ai requisiti minimi antincendio e di prevenzione del rischio sismico.

4. L'autorizzazione paesaggistica e quella culturale sono rilasciate anche in forma tacita entro 30 giorni dalla richiesta presentata anche in via postuma dai soggetti interessati, ove occorra in deroga alla normativa e alle prescrizioni vigenti in materia.

5. La comunicazione di cui al comma 2 può essere presentata sino al termine dello stato di emergenza da COVID-19; gli interventi possono essere ultimati anche successivamente alla scadenza di tale periodo emergenziale.

6. I soggetti interessati attestano l'agibilità degli interventi con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; la segnalazione certificata è corredata:

a) dall'attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che asseveri la sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché la regolare esecuzione ai fini statici degli interventi e la conformità degli stessi alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

b) dagli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.

L'utilizzo delle aree e delle opere di cui al presente articolo può essere iniziato anteriormente alla presentazione della segnalazione certificata.

7. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettere m) e s), e alla tutela della pubblica incolumità di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina statale, regionale o provinciale».

### 3.0.26

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

*(Proroga della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)*

1. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

### 3.0.27 (testo 2)

[Salvini](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

*(Disposizioni in favore delle imprese operanti nel settore discoteche, sale da ballo, night-club e simili)*

1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
4. Per le imprese di cui al comma 1, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2022.
5. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 4, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Al comma 3, dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "lettera d)" sono inserite le seguenti: " e per l'anno 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera e)."

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
- quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  - quanto a 39 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### 3.0.27

[Salvini](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)*

1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 3.0.28

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)*

1. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

### 3.0.29

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)*

1. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022 ".».

### 3.0.30

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)*

1. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

### 3.0.31

[Zaffini, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Credito d'imposta per le imprese del settore sanitario e socio-sanitario)*

1. Alle imprese che hanno effettuato, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 30 marzo 2022, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, purché entro la data del 30 marzo 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e a condizione che l'ammontare complessivo sia superiore a 100 mila euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese fino a 500 mila euro, e un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle spese eccedenti 500 mila euro e non superiori a 1,5 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2021 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.».

### 3.0.32

[Ginetti, Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n.58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.701,41 milioni di euro per l'anno 2022 »; *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c -bis*) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.0.33

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Credito d'imposta per le imprese del settore sanitario e socio-sanitario)*

1. Alle imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 30 marzo 2022, maggiori spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 30 marzo 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto, a condizione che l'ammontare complessivo di tali acquisti sia maggiore rispetto al 2019, un credito d'imposta pari alla maggior spesa sostenuta certificabile. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.».

### **3.0.34**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Incremento fondo perduto navi minori)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 199, comma 10-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è incrementato di ulteriori 50 milioni per l'anno 2022 allo scopo di sostenere la ripresa del trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne e di salvaguardarne i livelli occupazionali e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1 le parole:* «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle parole:* «1.691,41 milioni di euro per l'anno 2022»; *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c -bis*) quanto a 30 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **3.0.35**

[Catalfo](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Gallicchio](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)*

1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in

1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 3.0.36

[Licheri](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)*

1. Ai soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio ambulante, identificate dai codici ATECO 47.80, 47.81, 47.82, 47.89 che, da marzo a novembre 2021, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati, previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate, è riconosciuto un contributo:

a) nella misura pari o superiori a 3.000,00 euro, ovvero in misura pari o superiore al 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019, per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 30 e il 50 per cento;

b) in misura pari o superiore a 5.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 50 e l'80 per cento;

c) nella misura pari a o superiore a 15.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato superiore all'80 per cento.

2. L'Agenzia delle Entrate provvede ad erogare il contributo entro 30 giorni, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 3.0.37

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)*

1. Ai soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio ambulante, identificate dai codici ATECO 47.80, 47.81, 47.82, 47.89 che, da marzo a novembre 2021, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati, previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate, è riconosciuto un contributo:

a) nella misura pari o superiori a 3.000,00 euro, ovvero in misura pari o superiore al 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019, per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 30 e il 50 per cento;

b) in misura pari o superiore a 5.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 50 e l'80 per cento;

c) nella misura pari a o superiore a 15.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato superiore all'80 per cento.

2. L'Agenzia delle Entrate provvede ad erogare il contributo entro 30 giorni, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».



### 3.0.38

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)*

1. Ai soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio ambulante, identificate dai codici ATECO 47.80, 47.81, 47.82, 47.89 che, da marzo a novembre 2021, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati, previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate, è riconosciuto un contributo:

a) nella misura pari o superiori a 3.000,00 euro, ovvero in misura pari o superiore al 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019, per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 30 e il 50 per cento;

b) in misura pari o superiore a 5.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 50 e l'80 per cento;

c) nella misura pari a o superiore a 15.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato superiore all'80 per cento.

2. L'Agenzia delle Entrate provvede ad erogare il contributo entro 30 giorni, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 3.0.39

[Salvini](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)*

1. Al comma 3, dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "lettera d)" sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera e)".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.0.40

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali)*

1. Al comma 3, dell'articolo 13-*decies*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

### 3.0.41

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di rateizzazioni delle cartelle esattoriali)*



1. Al comma 3 dell'articolo 13-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

### 3.0.42

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali)*

1. Al comma 3 dell'articolo 13-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

### 3.0.43

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di rateizzazioni delle cartelle esattoriali)*

1. All'articolo 13-*decies*, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

### 3.0.44

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di rateizzazioni delle cartelle esattoriali)*

1. Al comma 3 dell'articolo 13-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

### 3.0.45

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto l'utilizzo, da remoto e su richiesta, di una infrastruttura computazionale di titolarità di terzi, finalizzato all'accesso a servizi di cloud computing dietro pagamento di un corrispettivo quantificato in funzione dell'utilizzo effettivo, sono riconosciuti i crediti di imposta di cui all'articolo 1, commi 1057 e 1057-*bis* della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.*

### 3.0.46

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente

«Art. 3- *bis*.

*(Estensione della durata massima dei finanziamenti garantiti dallo stato alle aziende Causa covid-19)*

1. Per le garanzie di cui all'art. 1 comma 1 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, come convertito in Legge e modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, la durata massima è estesa a 12

anni».

### 3.0.47

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, comma 1, lettere c-*bis*) e m) sostituire le parole: "120 mesi", ovunque ricorrano, con le seguenti: "144 mesi"».

### 3.0.48

[Sbrollini, Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Misure di sostegno destinate agli esercenti attività di impianti di risalita a fune)*

1. Le somme non erogate di cui all'art 2, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono trasferite al Fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della loro destinazione ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, come definiti dalla Commissione europea, per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. Le medesime risorse sono ripartite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di prevedere un contributo nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti".

3. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, sono erogate con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore dei soggetti privati esercenti attività di impianti di risalita a fune non ricompresi in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/2021, con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti».

### 3.0.49

[Richetti, Masini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici)*

1. Le somme non erogate alle aziende ai sensi dell'art 2, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 N. 69, confluiscono nel

Fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono inserite le seguenti: "utilizzando come criterio per il riparto l'entità dei ricavi le imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale poste nelle aree o comprensori sciistici a carattere locale così come definiti dalla Commissione Europea."

3. Una quota pari a 5.000.000,00 euro delle risorse non erogate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, confluisce in un fondo per le aziende private che gestiscono impianti a fune non ricomprese in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/21. Per l'assegnazione delle risorse sono utilizzati i criteri già definiti dalla medesima legge.».

### 3.0.50

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Ulteriori misure urgenti di sostegno per il settore della cultura e della musica dal vivo)*

1. Il credito d'imposta in favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, di cui all'art. 36-*bis*, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è riconosciuto anche per il 2022, relativamente alle spese sostenute nel 2021, allorché le stesse abbiano subito nello stesso anno una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal primo comma, pari ad euro 10 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, all'art. 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- all'alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.671,41 milioni»;
- dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d -*bis*) quanto a 10 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

### 3.0.51

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [La Pietra](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Il Fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato dalle somme non erogate alle aziende ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69.

2. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono inserite le seguenti: "utilizzando come criterio per il riparto l'entità dei ricavi le imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale poste nelle aree o comprensori sciistici a carattere locale così come definiti dalla Commissione Europea".

3. Con le somme non erogate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2, lettera *a*) del decreto-

legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 viene istituito un fondo di 5.000.000,00 euro da assegnarsi alle aziende private che gestiscono impianti a fune non ricomprese in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/21. Per l'assegnazione delle risorse sono utilizzati i criteri già definiti dalla medesima legge».

### 3.0.52

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Castaldi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Fondo a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Al riparto delle risorse si procede secondo le modalità di cui al richiamato comma 3 del medesimo articolo 7-*bis*.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.0.53

[Ripamonti](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) quanto a 55 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 195 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 85 milioni per l'anno 2022, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 75 milioni per il 2022, al Ministero della transizione ecologica per 25 milioni di euro per l'anno 2022 e al Ministero della cultura per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2023.

### 3.0.54

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre

2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».

### **3.0.55**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

1. All'articolo 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».

### **3.0.56**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».

### **3.0.57**

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».

### **3.0.58**

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

1. Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio

2021, n.106 sono apportate le seguenti modificazioni.

a) all'articolo 13, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) all'articolo 16, al comma 1, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. La proroga di cui al comma 1 è riferita anche alla quota interessi».

### 3.0.59

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni in materia di credito alle PMI)*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 giugno 2022"».

### 3.0.60

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni in materia di credito alle PMI)*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 giugno 2022"».

### 3.0.61

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni in materia di credito alle PMI)*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "30 giugno 2022"».

### 3.0.62

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(ACE innovativa 2022)*

1. All'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al rendimento nozionale sono applicate le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022.";

c) al comma 4, dopo le parole: "Nel caso di applicazione del comma 3," sono inserite le



seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.";

d) al comma 5, dopo le parole: "Nel caso di mancata applicazione del comma 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta"».

### 3.0.63

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 3- *bis*.

*(ACE innovativa 2022)*

1. All'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al rendimento nozionale sono applicate le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022.";

c) al comma 4, dopo le parole: "Nel caso di applicazione del contino 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.";

d) al comma 5, dopo le parole: "Nel caso di mancata applicazione del comma 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta"».

### 3.0.64

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 3- *bis*.

*(ACE innovativa 2022)*

1. All'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al rendimento nozionale sono applicate le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022.";



c) al comma 4, dopo le parole: "Nel caso di applicazione del comma 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.";

d) al comma 5, dopo le parole: "Nel caso di mancata applicazione del comma 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta"».

### 3.0.65

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(ACE innovativa 2022)*

1. All'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al rendimento nozionale sono applicate le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022.";

c) al comma 4, dopo le parole: "Nel caso di applicazione del comma 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.";

d) al comma 5, dopo le parole: "Nel caso di mancata applicazione del comma 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta"».

### 3.0.66

[Marino, Faraone, Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga moratorie PMI)*

1. All'articolo 56, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 2022" e le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 giugno 2022"».

### 3.0.67

[Sbrollini, Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni in materia estensione del credito d'imposta per l'acquisto della carta)*

1. All'articolo 1, comma 378, legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta di cui al primo periodo, si applica, altresì, alle imprese editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.681,41 milioni», e le parole: «120,26 milioni» con le seguenti: «140,26 milioni»;*

b) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

**3.0.68**

[Testor](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 3- bis.**

*(Proroga esenzione canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali)*

1. All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 marzo 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**3.0.69**

[Marino](#), [Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 3- bis.**

*(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista)*

1. All'articolo 1, comma 933, lettera a) della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, le parole: "albi professionali" sono sostituite dalle seguenti: "albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013"».

**3.0.70**

[Croatti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 3- bis.**

*(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle

aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma i e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei *software* di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma t, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.0.71**

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei *software* di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.0.72

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il

deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 3.0.73

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del



prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 3.0.74

[Laus](#), [Manca](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con il decreto di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### **3.0.75**

[Croatti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Contributo a fondo perduto alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di cinquantamila euro, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma i è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1.



L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma i è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma t, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione " Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### **3.0.76**

[Laus, Manca](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei *software* di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di

manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 12 gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un apposito Fondo con dotazione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta

successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 3.0.77

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **3.0.78**

#### Modena

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art.- 3-bis.**

*(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei *software* di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di

manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla legge di conversione del presente decreto- legge sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 3.0.79

#### [Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- **bis**.

*(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### **3.0.80**

#### Modena

*Dopo l' articolo , è inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1



L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5.11 credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### **3.0.81**

#### Modena

*Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei *software* di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.0.82**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 3- bis.**

*(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei



locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVLD-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.0.83**

#### Modena

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 3- bis.**

*(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2021 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23

dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 160 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 40 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.0.84**

[Modena](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 3- bis.**

*(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2021 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell' ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **3.0.85**

[Laus, Manca](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 3- bis.**

*(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)*

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190».

### **3.0.86**

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)*

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.0.87**

[Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2021, n. 190.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

### **3.0.88**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai

ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

### **3.0.89**

#### Paragone

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

### **3.0.90**

#### De Poli, Mallegni

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

### **3.0.91**

[Fedeli](#), [Pittella](#), [Rossomando](#), [Collina](#), [Manca](#), [Stefano](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 3- bis.**

*(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

### **3.0.92**

[Binetti](#), [De Poli](#), [Boccardi](#), [Papatheu](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3- bis.**

*(Disposizioni urgenti per la promozione del turismo a livello nazionale e internazionale)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri



e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

### **3.0.93**

[Rizzotti](#), [Papatheu](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la promozione del turismo a livello nazionale e internazionale)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche

si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

### **3.0.94**

#### Pittella

*Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la promozione del turismo a livello nazionale e internazionale)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati



dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del turismo e le altre amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente nonna, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma 4, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

### **3.0.95**

[Faggi](#), [Pillon](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la promozione del turismo a livello nazionale e internazionale)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi

precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

### 3.0.96

[Boccardi](#), [Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)*

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che:

a) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

b) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

3. Al fine di determinare correttamente gli importi di cui al comma 2, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuati i codici ATECO delle imprese destinatarie del contributo».

*Conseguentemente,*

*al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni», con le seguenti: «210 milioni»;*

*all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «91 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».*

### 3.0.97

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)*

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che:

a) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

b) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

3. Al fine di determinare correttamente gli importi di cui al comma 2, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuati i codici ATECO delle imprese destinatarie del contributo».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1711,42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*«h-bis) quanto 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

### **3.0.98**

[Romeo](#), [Bagnai](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)*

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che:

a) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

b) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

3. Al fine di determinare correttamente gli importi di cui al comma 2, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuati i codici ATECO delle imprese destinatarie del contributo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.0.99**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Fondo a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale)*

1. Il fondo di cui al comma 3 dell'art. 7-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Al riparto delle risorse si procede secondo le modalità di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge di cui al periodo precedente.

2 Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **3.0.100**

[Tosato](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Credito d'imposta per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia)*

1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, alle imprese di qualunque dimensione è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30% delle spese di cui al comma 2 sostenute nei periodi di imposta 2022 e 2023 per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, presenti nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, che si svolgono in Italia. Il credito di imposta spetta fino a un massimo di euro 18.000,00 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di spesa pari a euro 22.500.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto relativamente alle spese inerenti a:

a) affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione;

b) allestimento tutto compreso, inclusa progettazione;

c) pulizia;

d) trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio;

e) stoccaggio prodotti e materiali;

f) noleggio impianti audio-video e strumentazione varia;

g) *hostess* e interpreti;

h) servizi di ristorazione;

i) pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e nei successivi periodi di imposta, fino a esaurimento del credito.

4. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, nell'ambito di un'apposta finestra temporale successiva alla chiusura di ciascuno dei periodi di imposta, di cui al comma 1, di ammissibilità delle spese. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento sono altresì stabilite le modalità di concessione del beneficio, le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità di recupero a seguito dell'avvenuto accertamento dell'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio.

5. Sono abrogati l'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo 1, comma 300, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e l'articolo 46-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22,5 milioni di euro per ciascuna dell'annualità 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle abrogazioni di cui al comma 5».

### 3.0.101

[Manca, Collina](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Credito d'imposta per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia)*

1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, alle imprese è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 sostenute nei periodi di imposta 2022 e 2023 per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia. Il credito di imposta spetta fino a un massimo di euro 18.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di spesa pari a euro 22.500.000 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese di partecipazione di imprese di qualsiasi dimensione a manifestazioni fieristiche internazionali che si svolgono in Italia, relativamente alle spese inerenti a:

- a) affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione;
- b) allestimento tutto compreso, inclusa progettazione;
- c) pulizia;
- d) trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio;
- e) stoccaggio prodotti e materiali;
- f) noleggio impianti audio-video e strumentazione varia;
- g) hostess e interpreti;
- h) servizi di ristorazione;
- i) pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717 del 2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e nei successivi periodi di imposta, fino a esaurimento del credito.

4. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, nell'ambito di un'apposta finestra temporale successiva alla chiusura di ciascuno dei periodi di imposta, di cui al comma 1, di ammissibilità delle spese. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento sono altresì stabilite le modalità di concessione del beneficio, le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità di recupero a seguito dell'avvenuto accertamento dell'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23  
dicembre 2014, n. 190».

### 3.0.102

[Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)*

1. A tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alla maggior spesa sostenuta per i medesimi beni e servizi rispetto all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 3.0.103

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "previste dalle leggi vigenti" sono aggiunte le seguenti: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito"».

### 3.0.104

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni in materia di credito alle PMI)*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 giugno 2022"».

### 3.0.105

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)



Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis.*

*(Proroga misure per la liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».

### **3.0.106**

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis.*

*(Sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma 2 è riferita anche alla quota interessi».

### **3.0.107**

[Lonardo](#), [Pacifico](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis.*

*(Misure a sostegno delle Zone economiche speciali)*

1. I capannoni industriali unitamente alle annesse aree scoperte, site in area Zes, e dismessi da oltre 24 mesi dalla produzione, possono essere riacquistate, con decreto motivato del Commissario, ed essere assegnate dai Consorzi di Sviluppo Industriale Asi alle imprese che hanno proposto manifestazione di interesse. I consorzi Asi devono corrispondere all'assegnatario dell'area ferma dalla produzione il valore del compendio industriale, così come determinato da un perito nominato dal Presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati e ricevuti dall'assegnatario per la realizzazione dello stabilimento».

### **3.0.108**

[Bernini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis.*

*(Proroga scadenze Rottamazione-ter e saldo e stralcio)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n.119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021." sono sostituite dalle seguenti: "se effettuato, con il pagamento dell'unica o

della prima rata entro il 30 aprile 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 31 maggio, il 30 giugno il 31 luglio e il 30 settembre 2022.".

2. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni o decadenza dei piani di rateizzazione a carico dei contribuenti che non abbiano rispettato il termine precedentemente previsto dal comma 1 dell'articolo 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Le sanzioni e le decadenze applicate dal 10 dicembre 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono nulle.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

### **3.0.109**

[Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Misure a sostegno della distribuzione del settore HORECA)*

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 21/199, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 1 del TUIR.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 5 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta riferite a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale la misura del credito d'imposta sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 2 dicembre 2014, n. 190».

### **3.0.110**

[Abate](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Botto](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni a sostegno delle filiere agricole e della pesca)*

1. Al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, le imprese agricole e della pesca possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con copertura al cento per cento, a fronte di nuovi finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e finalizzati alla ricostituzione di liquidità.

2. Tali finanziamenti devono prevedere l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione, avere una durata fino a 60 mesi e un importo non superiore al 50 per cento del fatturato, come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione, prodotta mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 30.000 euro.

3. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 50 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32».

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1711,41 milioni» e dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

«*h-bis*) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014».

**3.0.111**

[Abate](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Botto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)*

All'articolo 3 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto infine il seguente periodo: 'Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018'. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, saranno stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73"».

**3.0.112**

[Abate](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Botto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Prevalenza agriturismo)*

1. Al secondo comma, lettera *b*), dopo il primo periodo inserire il seguente: "nel caso di agriturismo, in coerenza con le disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività agrituristica di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da intendersi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole ed agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale"».

### 3.0.113

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2022 e 2023. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2021 e 2022».

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022.*

### 3.0.114

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. In previsione di una riforma organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, e degli effetti sulle imprese editrici di quotidiani e periodici della diffusione del Covid-19, il comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato».

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.*

### 3.0.115

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato ad dotare nell'immediato tutti gli uffici pubblici di impianti di purificazione d'aria ambientale che siano efficaci nella eliminazione o nella inattivazione di microorganismi.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.0.116

[Rivolta](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Contributi per le imprese colpite dalla chiusura della Statale Regina per il cantiere della Variante della Tremezzina)*

1. Al fine di sostenere le attività interessate dalla chiusura della Statale Regina a Colunno per la realizzazione della variante della Tremezzina, è istituito un fondo straordinario di 30 milioni di euro volto a compensare le medesime attività che abbiano subito una diminuzione degli utili nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 31 marzo 2022, superiore al 30 per cento rispetto all'ultimo esercizio, con limite massimo di erogazione fissato a 20.000 euro per ciascuna attività.

2. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Eventuali residui del fondo di cui al comma 1 sono destinati in percentuale alle attività che hanno fatto richiesta che abbiano subito una diminuzione degli utili superiore a 20.000 euro rispetto all'ultimo esercizio.

4. Per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 31 marzo 2022, le attività beneficiarie del fondo di cui al comma 1, con sede operativa nei Comuni del Centro e Alto Lago di Como, e nei Comuni della Valle d'Intelvi e di Argegno, possono presentare domanda ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al Titolo I, Capo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### Art. 4

##### 4.1

[Licheri](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "operatori del settore" sono inserite le seguenti: ", incluse le imprese di cui al comma 10-ter dell'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,"».

##### 4.2

[Pergreffi](#), [Arrigoni](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 105 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 60,7 milioni di euro destinati al beneficio di cui al comma 2,5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e la quota rimanente destinata a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a condizione che abbiano subito, nel secondo semestre del 2021, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

1) quanto a 100 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32;

2) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

c) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 32».

##### 4.3

[Evangelista](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, le parole: «è incrementato di 100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:*

«è incrementato di 120,2 milioni di euro»;

- *al comma 2, le parole: «al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2022» e le parole: «60,7 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «80,9 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *al comma 3, le parole: «pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 120,2 milioni di euro per l'anno 2022».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.681,61 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) quanto a 20,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

#### 4.4

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro»;*

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

#### 4.5

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle imprese di trasporto turistico non di linea».*

#### 4.6

[Quagliariello](#), [Lonardo](#), [Pacifico](#), [Rossi](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 1 è sostituito dal seguente:*

*"1. Ai datori di lavoro privati del settore alberghi e delle imprese turistico-ricettive a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.";*

*b) al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";*

*c) al comma 4, le parole: "nel limite di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di minori entrate contributive pari a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,03 milioni di euro per l'anno 2024";*

*d) il comma 6 è sostituito dal seguente:*

*"6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 32,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e a 32,4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».*

#### 4.7



## Romani

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai datori di lavoro privati del settore alberghi e delle imprese turistico-ricettive a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile";

b) al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

c) al comma 4, le parole: "nel limite di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di minori entrate contributive pari a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,03 milioni di euro per l'anno 2024";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 32,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e a 32,4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

## **4.8**

### Faraone, Evangelista

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) salvaguardia e sostegno alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne"».

## **4.9**

### Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Sono beneficiarie delle misure previste all'articolo 1, comma 366 e comma 368 della legge 31 dicembre 2021 n. 234, anche le aziende identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00.».

## **4.10 (testo 2)**

### Mallegni, De Poli, Ferro, Modena, Saccone, Toffanin, Floris, Boccardi, Berardi

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

## **4.10**



[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

#### **4.11**

[Ferro](#), [Berardi](#)

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022».

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dal 2022.*

#### **4.12**

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«2. L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022».

#### **4.13**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:*

«2. L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022».

#### **4.14**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* «L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022».

#### **4.15**

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «30 giugno 2022», e le parole: «tre mesi» con le parole «sei mesi» e le parole «sei mesi» con le parole: «dodici mesi».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

#### **4.16**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2022», con le seguenti: «30 giugno 2022», le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sei mesi» e le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

#### **4.17**

[Paragone](#)

*Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
- b) le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
- c) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

#### **4.18**

[Ripamonti](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 2, le parole: «31 marzo 2022», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) quanto a 55 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

#### **4.19**

[Di Piazza](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2022», con le seguenti: «30 giugno 2022».*

#### **4.20**

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 2, dopo le parole: «settori del turismo», aggiungere le seguenti: «, dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande».*

b) *Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo*

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### 4.21

[Laus](#), [Manca](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 2, dopo le parole: «settore del turismo» inserire le seguenti: «, dell'Ho.re.ca, ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»*

*dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### 4.22

[Modena](#)

*Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «settori del turismo,» aggiungere le seguenti: «, dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande».*

#### 4.23

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «settore del turismo», sono aggiunte le seguenti: «, dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande».*

#### 4.24

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2-ter. L'esonero di cui al comma 2-bis è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

2-quater. L'esonero di cui al comma 2-bis è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai

sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

*2-quinquies.* Alle minori entrate contributive di cui ai commi precedenti, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **4.25**

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* Ai datori di lavoro privati operanti nel settore agenzie di viaggi e tour operator, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuto fino a un massimo di sei mesi anche non continuativi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

*2-ter.* L'esonero di cui al comma *2-bis* è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma *2-bis* è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.

*2-quater.* L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui ai commi 2 e *2-ter* e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

*2-quinquies.* Alle minori entrate derivanti dai commi da *2-bis* a *2-quater*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

*2-sexies.* L'esonero di cui al comma *2-bis* è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da *2-bis* a *2-quinquies* è subordinata ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

*2-septies.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 486, le parole: "del turismo," sono soppresse;*
- b) *al comma 487, le parole: ", il Ministro del turismo" sono soppresse».*

#### **4.26**

[Faggi](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

*2-ter.* L'esonero di cui al comma 3 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di

finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

*2-quater.* L'esonero di cui al comma 3 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:*

a) quanto a 55 milioni, per l'anno 2022, e a 0,1 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 195 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 85 milioni per l'anno 2022, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 75 milioni per il 2022, al Ministero della transizione ecologica per 25 milioni di euro per l'anno 2022 e al Ministero della cultura per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2023.

#### 4.27

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

*2-ter.* L'esonero di cui al comma *2-bis* è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma *2-bis* è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

*2-quater.* L'esonero di cui al comma *2-bis* è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.



*2-quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter* nel limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100.000 euro per l'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196

b) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo per

le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **4.28**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:*

«*3-bis*. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

*3-ter*. L'esonero di cui al comma 3 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

*3-quater*. L'esonero di cui al comma 3 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.»;

b) *al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*, stimati in 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

#### **4.29**

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«*2-bis*. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

*2-ter*. L'esonero di cui al comma *2-bis* è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di

finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

*2-quater.* L'esonero di cui al comma 2-bis è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.»

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2022 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

#### **4.30**

##### Evangelista

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica».

b) *al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «dal comma 1 pari a 100 milioni di euro» con le seguenti: «dal comma 1 e dal comma 2-bis pari a 109,9 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.671,31 milioni di euro per l'anno 2022»; dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«h-bis) quanto a 9,9 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **4.31**

##### Modena

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge



27 dicembre 2004, n. 307».

#### **4.32**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **4.33**

[Paragone](#)

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **4.34**

[Pittella, Ferrari](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022, sono stanziati 39,7 milioni di euro, che costituiscono limite massimo di spesa, da destinare ad interventi in favore delle imprese che svolgono, nei Comuni delle aree interne con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 55.10, 55.20, 55.30, 93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.».

#### **4.35**

[Pittella, Ferrari](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 1, da destinare ad interventi per il sostegno e il rilancio di eventi e Fiere del Turismo in Italia e per la partecipazione a fiere internazionali del turismo per la promozione nel mondo dell'offerta turistica italiana.».

#### 4.36

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

"5-ter. Per le prestazioni di cui ai commi 5 e 5-bis, alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinare l'imposta dovuta in proporzione all'aliquota applicata sugli acquisti di beni e servizi erogati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori".

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### 4.37

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Romeo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al comma 446, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono soppresse le parole: "Per le finalità di cui ai commi 444 e 445 nonché".

3-ter. Per le finalità previste al comma 446, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è riservato un finanziamento in favore di Regione Lombardia per la realizzazione di interventi per un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2022, 10 milioni di euro nell'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al comma 368, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per 5 milioni di euro nell'anno 2022, 10 milioni di euro nell'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025».

#### 4.0.1

[Bernini](#), [Boccardi](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente*

«Art. 4- bis.

*(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2022".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi speciali e

di riserva" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 4.0.2

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali del comparto turistico-ricettivo danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano alle imprese operanti nel settore del turismo fino al 31 dicembre 2022. A tal fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono alla comunicazione, da far pervenire al soggetto finanziatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56.

2. Agli oneri generati dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### 4.0.3

[Boccardi](#), [Ferro](#), [Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Misure di sostegno finanziario alle imprese operanti nel comparto turistico)*

1. Limitatamente alle imprese operanti nel comparto turistico, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

#### 4.0.4

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Misure di sostegno finanziario alle imprese operanti nel comparto turistico)*

1. Limitatamente alle imprese operanti nel comparto turistico, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui al citato articolo 56, commi 6 e 8, del decreto-legge n. 18 del 2020».

#### 4.0.5

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Fondo a sostegno dell'impresa femminile)*

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di

fronteggiare le ricadute economiche e occupazionali, nel settore delle imprese, la dotazione del fondo di cui al comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata per l'anno 2022, di 20 milioni di euro».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

#### 4.0.6

[Rossomando](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)*

1. All'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di vaccinazione con dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, con vaccino autorizzato o riconosciuto come equipollente in Italia, nonché in caso di avvenuta guarigione successiva al predetto ciclo"».

#### 4.0.7

[De Poli](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)*

1. All'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di vaccinazione con dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, con vaccino autorizzato o riconosciuto come equipollente in Italia, nonché in caso di avvenuta guarigione successiva al predetto ciclo"».

#### 4.0.8

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)*

All'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di vaccinazione con dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, con vaccino autorizzato o riconosciuto come equipollente in Italia, nonché in caso di avvenuta guarigione successiva al predetto ciclo"».

#### 4.0.9

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)*

1. All'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di vaccinazione con dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, con vaccino autorizzato o riconosciuto come equipollente in Italia, nonché in caso di avvenuta guarigione successiva al predetto ciclo"».

#### 4.0.10

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Disposizioni in materia di strutture ricettive all'aperto)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo i commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia -Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma i del presente articolo si provvede nel limite delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge».

#### 4.0.11

[Faggi](#), [Rivolta](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge».

#### 4.0.12

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'art.1 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia -Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziato dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge».

**4.0.13**

[Berardi](#), [Caligiuri](#), [Boccardi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 comma 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera e) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese le installazioni citate nell'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non possiedano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziato dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto».

**4.0.14**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Pittella](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e



accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziati dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge».

#### **4.0.15**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziati dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge».

#### **4.0.16**

[Quagliariello, Fantetti, Lonardo, Pacifico, Rossi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma I del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziati dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge».



#### 4.0.17

[Ferro](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

1. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

3. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi».

#### 4.0.18

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

1. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

3. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi».

#### 4.0.19

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

1. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

3. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi».

#### **4.0.20**

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese con Codice Ateco 55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.51, 56.10.11, 56.30.00, 56.10.30, 55.30.00 nonché Attività Alberghiere e di somministrazione alimenti e bevande con sede locale presso uno dei comuni identificati all'interno dei comprensori sciistici, rientranti nella categoria Local così come definita dalla Commissione Europea, posti nella catena appenninica, così come definiti dalle Regioni in sede di liquidazione dei ristori di cui al fondo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 22 Marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla Legge 21 Maggio 2021 n. 69.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottarsi entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 la cui ripartizione tra le Regioni deve avvenire in base alle presenze turistiche del periodo compreso tra il 1° novembre 2018 ed il 30 aprile 2019 considerando i dati delle strutture alberghiere con sede presso uno dei comuni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **4.0.21**

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

1. Il Fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato dalle somme non erogate alle aziende ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con

modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

2. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono inserite le seguenti: "utilizzando come criterio per il riparto l'entità dei ricavi le imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale poste nelle aree o comprensori sciistici a carattere locale così come definiti dalla Commissione Europea".

3. Con le somme non erogate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è istituito nello stato di previsione del Ministero del Turismo un fondo con una dotazione di 5.000.000,00 di euro per l'anno 2022 da assegnarsi alle aziende private che gestiscono impianti a fune non ricomprese in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/21. Per l'assegnazione delle risorse sono utilizzati i criteri già definiti dalla medesima legge».

#### **4.0.22**

[Pergreffi](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4- bis.**

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2022, destinati per la costruzione della pista ciclabile che collega la città di Bergamo con la città di Brescia.

2. L'intervento è finanziato per un terzo con le risorse di cui al comma 1, e per due terzi con risorse private o pubbliche, stanziato dalla Regione Lombardia, anche mediante l'intervento di finanziarie regionali o l'impiego di fondi comunitari a ciò destinati, o da risorse provenienti da operatori economici privati mediante operazioni di partenariato pubblico-privato.

3. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione Lombardia, entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto dell'opera da trasmettere al Ministero del turismo con l'indicazione del soggetto attuatore, del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e del cronoprogramma.

4. Agli oneri generati dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **4.0.23**

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4- bis.**

1. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore funiviario con finalità turistico sportiva, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare, nel limite di risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

2. Con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 10-*bis*.

3. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si

manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### 4.0.24

[Bernini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

#### «Art. 4- *bis*.

##### *(Disciplina delle prestazioni occasionali)*

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche per il ricorso a prestazioni occasionali;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro;

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i

compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

a) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

8. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 8 ovvero presso gli uffici postali, titoli di pagamento, denominati "buoni lavoro" delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a) entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- b) il luogo di svolgimento della prestazione;
- c) l'oggetto della prestazione;
- d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
- e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo attraverso specifico decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei

servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

15. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è abrogato l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

#### **4.0.25**

[Faggi](#), [Pillon](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente*

«Art. 4- *bis*.

*(Turismo e Giovani SpA)*

1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e mettendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di stagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, è costituita una società per azioni denominata "Turismo e giovani s.p.a." con un capitale sociale di 1 milione di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, e un membro designato dall'autorità politica competente in materia di politiche giovanili. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro del turismo. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo.

3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **4.0.26**

[Binetti](#), [De Poli](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*



«Art. 4- *bis*.

*(Turismo e Giovani SpA)*

1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e mettendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di stagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, è costituita una società per azioni denominata "Turismo e giovani s.p.a." con un capitale sociale di 1 milione di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, e un membro designato dall'autorità politica competente in materia di politiche giovanili. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro del turismo. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo.

3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della Legge 31 dicembre 2021, n. 234».

**4.0.27**

[Rizzotti](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

*(Turismo e Giovani SpA)*

1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e mettendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di stagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, è costituita una società per azioni denominata "Turismo e giovani s.p.a." con un capitale sociale di 1 milione di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, e un membro designato dall'autorità politica competente in materia di politiche giovanili. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro



dell'economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro del turismo. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo.

3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della Legge 31 dicembre 2021, n. 234».

#### 4.0.28

##### Pittella

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

*(Turismo e Giovani s.p.a.)*

1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e mettendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, è costituita una società per azioni denominata "Turismo e giovani s.p.a." con un capitale sociale di 1 milione di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, e un membro designato dall'autorità politica competente in materia di politiche giovanili. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro del turismo. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo.

3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 366, della legge 31 dicembre 2021, n. 234».

#### 4.0.29

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

*(Concessioni del demanio lacuale e fluviale)*

1. Allo scopo di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni lacuali e fluviali, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo, ovvero rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

2. La domanda per accedere alla definizione dei procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma precedente è presentata entro il 15 maggio 2022 ed entro il 31 dicembre 2022 sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.

3. Ai fini della definizione dei predetti procedimenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 5

#### 5.1

[Evangelista](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «settore turistico» *sono aggiunte le seguenti:* «e del settore dell'Ho.re.ca, ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;

c) *al comma 2, le parole:* «50 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 per cento»;

d) *sostituire il comma 5, con il seguente*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 158 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

*Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, le parole:* «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle parole:* «1691,31,51 milioni di euro per l'anno 2022»;

- *dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«*h-bis*) quanto a 29,9 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### 5.2

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «settore turistico» *aggiungere le seguenti:* «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;*

c) *sostituire la rubrica con la seguente: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili».*

*Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».*

### 5.3

[Vaccaro](#), [Lanzi](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «e del settore dell'Ho.re.ca, ivi incluse le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;*

c) *sostituire il comma 5, con il seguente:*

*«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 168,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 128,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili».*

### 5.4

[Modena](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *la rubrica è sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «settore turistico» sono aggiunte le seguenti: «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;*

c) *al comma 2, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;*

d) *al comma 5, le parole: «128,1 milioni», sono sostituite con le seguenti: «158,1 milioni».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.*

### 5.5

[Modena](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

e) *la rubrica è sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;*

f) *al comma 1, dopo le parole: «settore turistico» sono aggiunte le seguenti: «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;*

g) *al comma 2, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».*

h) *al comma 5, sostituire le parole: «valutati in 128,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32 con le seguenti: «valutati in 166,53 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:*

1) *quanto a 128,1 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 32;*

2) *quanto a 38,45 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo*

per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

## 5.6

[Laus](#), [Manca](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «settore turistico» *inserire le seguenti:* «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole:* «1661,42 milioni» *con le seguenti:* «1771,42 milioni» *e dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:*

«h-bis) quanto a 80 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

h-ter) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

## 5.7

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «settore turistico» *sono aggiunte le seguenti:* «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;

c) *al comma 2, le parole:* «50 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 per cento».

## 5.8

[Paragone](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «settore turistico» *sono aggiunte le seguenti:* «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;

c) *al comma 2, le parole:* «50 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 per cento».

## 5.9

[Collina](#), [Manca](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «imprese del settore turistico», *inserire le seguenti:* «e della somministrazione»;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* «febbraio e marzo», *con le seguenti:* «febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno»;

c) *al comma 4, sostituire le parole:* «128,1 milioni» *con le seguenti:* «168,1 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole:* «1661,42 milioni» *con le seguenti:* «1701,42 milioni» *e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 5.10

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «ed alle imprese operanti nei settori di cui al codice ATECO 93.29.1»;*

b) *sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 134,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 128,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «imprese turistiche», aggiungere le seguenti: «, discoteche, sale da ballo, night club e simili».*

## 5.11

[Pittella](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «ed alle imprese operanti nei settori di cui al codice ATECO 93.29.10».*

*Conseguentemente,*

*- alla rubrica, dopo le parole: «imprese turistiche», aggiungere le seguenti: «, discoteche, sale da ballo, night club e simili»;*

*- al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni», con le seguenti: «134,1 milioni»;*

*- all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1667,42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*«h-bis) quanto 6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

## 5.12

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gasparrri](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «ed alle imprese operanti nei settori di cui al codice ATECO 93.29.10».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni», con le seguenti: «134,1 milioni»;*

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «imprese turistiche», aggiungere le seguenti: «, discoteche, sale da ballo, night club e simili».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «47 milioni» e dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) quanto a 6 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

## 5.13

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «ed alle imprese operanti nei settori di cui al codice ATECO 93.29.10».*



*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni», con le seguenti: «134,1 milioni»;*

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «imprese turistiche», aggiungere le seguenti: «, discoteche, sale da ballo, night club e simili».*

#### **5.14**

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «alle imprese del settore turistico», inserire le seguenti: «nonché alle attività di locazioni brevi e bed and breakfast».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) *quanto a 50 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 10 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.*

#### **5.15**

[Richetti](#), [Masini](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo la parola: «turistico» inserire le seguenti: «e del settore degli impianti di risalita»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 per il settore degli impianti di risalita spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato nei mesi dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto alla media degli stessi mesi del triennio 2017, 2018 e 2019»;*

c) *al comma 5, sostituire la parola: «128,1 milioni» con la seguente: «130,1 milioni».*

#### **5.16**

[Mallegni](#), [Berardi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la parola: «turistico» inserire le seguenti: «e del settore impianti di risalita»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Per il settore degli impianti di risalita il parametro di riferimento è tra i mesi dell'anno 2022 e la media dei mesi del triennio 2017,2018 e 2019.».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **5.17**

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, dopo le parole: «imprese del settore turistico» inserire le seguenti: «e agli esercenti attività di impianti di risalita a fune»;*

- *al comma 2, premettere le seguenti parole: «Alle imprese del settore turistico»;*

- *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Agli esercenti attività di impianti di risalita a fune, il credito d'imposta di cui al comma 1*

spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto alla media dello stesso mese degli anni 2017, 2018 e 2019.».

*Conseguentemente, al comma 5, le parole: «valutati in 128,1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 130,1 milioni»;*

*Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:*

*- al comma 1, le parole: «in 1.661,41 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.663,41 milioni di euro»;*

*- al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

## **5.18**

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [La Pietra](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «turistico», inserire le seguenti: «e del settore impianti di risalita».*

## **5.19**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «spetta alle imprese del settore turistico» aggiungere le seguenti: «e alle imprese che gestiscono impianti natatori identificate dal codice ATECO 93.11.2».*

## **5.20**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «settore turistico», inserire le seguenti parole: «ivi comprese le agenzie immobiliari».*

## **5.21**

[Mallegni](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022», con le seguenti: «dei mesi da gennaio a luglio 2022».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 170 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

## **5.22**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022», con le seguenti: «dei mesi da gennaio a luglio 2022».*

## **5.23**

[Berutti](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022», con le seguenti: «dei mesi da gennaio a luglio 2022».*

## **5.24**

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «gennaio, febbraio e marzo 2022» con le seguenti: «gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022»;*

*b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019,*



n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

*2-ter.* I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

*2-quater.* Agli oneri derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter* valutati in 320 milioni di euro per l'anno 2023 si mediante corrispondente riduzione dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

*c) al comma 5, sostituire le parole: «128, 1 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «256,1 milioni di euro per l'anno 2022» e sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 32» con le seguenti: «quanto a 128,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 128 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, al comma 1, sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli da 1, comma 1, a 5».*

## 5.25

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «gennaio, febbraio e marzo 2022» con le seguenti: «gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022»;*

*b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis.* Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

*2-ter.* I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

*Conseguentemente,*

*- al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni», con le seguenti: «576,1 milioni»;*

*- all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «489 milioni» e dopo*

la lettera a), *inserire le seguenti:*

«a-bis) quanto a 150 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

a-ter) quanto a 298 milioni per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

## 5.26

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «gennaio, febbraio e marzo 2022», sono sostituite dalle seguenti: «gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022»;*

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

2-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

## 5.27

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, le parole: «gennaio, febbraio e marzo 2022» sono sostituite dalle parole: «gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022»;*

b) *dopo il comma 2, dell'articolo 5, sono inseriti i seguenti:*

«2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

2-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti

previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «486,1 milioni».*

### **5.28**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022» con le seguenti: «con riferimento al primo semestre del 2022» e al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «256,2 milioni».*

*Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.789,51 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*«h-bis) quanto a 129,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009».*

### **5.29**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, le parole: «e marzo» sono sostituite con le seguenti: «, marzo, aprile, maggio e giugno».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «256,2 milioni».*

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 128,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, collima 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **5.30**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, le parole: «e marzo» sono sostituite con le seguenti: «, marzo, aprile, maggio e giugno».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «256,2 milioni».*

### **5.31**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «e marzo», con le seguenti: «, marzo, aprile, maggio e giugno».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 128,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

### **5.32**

[Marino](#), [Evangelista](#)

*Al comma 1, le parole: «dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022».*

*Conseguentemente, il comma 5 è sostituito dal seguente:*

*«Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 170,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole «1.704,11 milioni di euro per l'anno 2022»;*

*- dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) quanto a 42,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.».

### 5.33

[Pesco](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1, spetta inoltre alle imprese che gestiscono impianti natatori di cui al codice ATECO 93.11.20, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione alle limitazioni all'utilizzo delle piscine riscontrato per l'emergenza sanitaria, con riferimento a ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2021 e gennaio, febbraio e marzo 2022.»;

b) *al comma 2, dopo le parole: «al comma 1», inserire le seguenti: «e 1-bis», e dopo le parole: «di riferimento dell'anno» inserire le seguenti: «2021 e».*

### 5.34

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00.».

### 5.35

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: «di almeno il 50 per cento» con le seguenti: «di almeno il 30 per cento»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «138,1 milioni».*

*Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.761,41 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009».

### 5.36

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, le parole: «di almeno il 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «di almeno il 30 per cento»;*

2) *al comma 5, le parole: «128,1 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «138,1 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e), al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022.».*

### 5.37

[Di Piazza](#), [Fenu](#), [Catalfo](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «30 per cento».*

b) *sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 128,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e 12 milioni di euro si provvede

mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### 5.38

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Al comma 2, le parole: «50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «30 per cento».*

### 5.39

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

### 5.40

[Faggi](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

### 5.41

[Marino](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore



dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

#### **5.42**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

#### **5.43**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

#### **5.44**

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1 comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

#### **5.45**

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

#### 5.46

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

#### 5.47

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [La Pietra](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per il settore degli impianti di risalita il parametro di riferimento è tra i mesi dell'anno 2022 e la media dei mesi del triennio 2017, 2018 e 2019.».

*Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### 5.48

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

4-quater. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base



del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2022 e in 8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **5.49**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è ridotto del 30 per cento.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", la somma di 25 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

4-quater. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e in 8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **5.50**

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dispone il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **5.51**

[Marino](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.»

*Conseguentemente, al comma 5, le parole: «128,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «198,1 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, le parole: «in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.731,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) quanto a 70 milioni di euro nel 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## **5.52**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.»

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «198,1 milioni».*

## **5.53**

[Ripamonti](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento

dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-*bis* intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dispone il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) quanto a 55 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 15 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

#### 5.54

[Ferro](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-*ter*. In relazione a quanto previsto dal comma 4-*bis*, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-*bis* intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dispone il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 70 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

#### 5.55

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [La Mura](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 7, comma 6-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022";

b) all'ultima riga, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni per l'anno 2022"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

*Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: «locazione di immobili», inserire le seguenti: «, nonché ulteriori disposizioni in favore degli operatori turistici».*

**5.56**

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**5.57**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**5.58**

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico. Alle minori entrate di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**5.59**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «132,1 milioni».*

**5.60**

[Ferro](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi*

*strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

#### **5.61**

[Ripamonti](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **5.62**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il proprietario e il conduttore o affittuario sottoscrivano un accordo per la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMQ calcolata in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo.

5-ter. Ai proprietari di immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale di cui al comma precedente, come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è riconosciuto un credito di imposta pari agli sconti concessi, con accordo sottoscritto entro il 31 dicembre 2022, sui canoni di locazione o affitto di azienda o ramo di azienda contrattualmente maturati in relazione all'anno 2021 ai conduttori esercenti le suddette attività. Il credito di imposta è pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo corrispondente all'importo dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 pagata in relazione ai medesimi immobili in relazione all'anno fiscale 2021. Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni di investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla Società di gestione del risparmio (SGR) incaricata della gestione, fermo quanto previsto al successivo comma 5-quater.

5-quater. Il credito di cui ai commi 5-bis e 5-ter sorge alla data di stipula dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34



della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*5-quinques.* All'articolo 1, comma 599 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, dopo le parole: "per l'anno 2021", sono aggiunte le seguenti: "nonché per il 2022".

*5-sexies.* Nei casi in cui a talune tipologie degli immobili di cui al comma 5-*bis*, anche in ragione delle caratteristiche soggettive dell'esercente l'attività alberghiera, si rendessero applicabili, per il 2021, il 2022 o parte di essi, altre forme di esenzione dalla medesima imposta, queste continuano ad essere applicabili a prescindere dalle previsioni dei commi precedenti.».

## 5.63

### Mallegni

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-*bis.* In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il proprietario e il conduttore o affittuario sottoscrivano un accordo per la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU calcolata in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo.

5-*ter.* Ai proprietari di immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale di cui al comma precedente, come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è riconosciuto un credito di imposta pari agli sconti concessi, con accordo sottoscritto entro il 31 dicembre 2022, sui canoni di locazione o affitto di azienda o ramo di azienda contrattualmente maturati in relazione all'anno 2021 ai conduttori esercenti le suddette attività. Il credito di imposta è pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo corrispondente all'importo dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 pagata in relazione ai medesimi immobili in relazione all'anno fiscale 2021. Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni di investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio (SGR) incaricata della gestione, fermo quanto previsto al successivo comma 5-*quater*.

5-*quater.* Il credito di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* sorge alla data di stipula dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*5-quinques.* All'articolo 1, comma 599 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, dopo le parole: "per l'anno 2021", sono aggiunte le seguenti: "nonché per il 2022".

*5-sexies.* Nei casi in cui a talune tipologie degli immobili di cui al comma 5-*bis*, anche in ragione delle caratteristiche soggettive dell'esercente l'attività alberghiera, si rendessero applicabili, per il 2021, il 2022 o parte di essi, altre forme di esenzione dalla medesima imposta, queste continuano ad essere

applicabili a prescindere dalle previsioni dei commi precedenti.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, valutati in 529 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

#### **5.64**

##### [Berutti](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il proprietario e il conduttore o affittuario sottoscrivano un accordo per la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU calcolata in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo.

5-ter. Ai proprietari di immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale di cui al comma precedente, come individuati all'allegato 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è riconosciuto un credito di imposta pari agli sconti concessi, con accordo sottoscritto entro il 31 dicembre 2022, sui canoni di locazione o affitto di azienda o ramo di azienda contrattualmente maturati in relazione all'anno 2021 ai conduttori esercenti le suddette attività. Il credito di imposta è pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo corrispondente all'importo dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 pagata in relazione ai medesimi immobili in relazione all'anno fiscale 2021. Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni di investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio (SGR) incaricata della gestione, fermo quanto previsto al successivo comma 5-quater.

5-quater. Il credito di cui ai commi 5-bis e 5-ter sorge alla data di stipula dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-quinquies. All'articolo 1, comma 599 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, dopo le parole: "per l'anno 2021", sono aggiunte le seguenti: "nonché per il 2022".

5-sexies. Nei casi in cui a talune tipologie degli immobili di cui al comma 5-bis, anche in ragione delle caratteristiche soggettive dell'esercente l'attività alberghiera, si rendessero applicabili, per il 2021, il 2022 o parte di essi, altre forme di esenzione dalla medesima imposta, queste continuano ad essere applicabili a prescindere dalle previsioni dei commi precedenti.».



## 5.65

### Modena

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

i) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, ovvero a quelli utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche, anche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.";

ii) al secondo periodo, dopo le parole: "in uso," sono inserite le seguenti: "a permutare e";

iii) al quinto periodo, dopo le parole: "l'alienazione" sono inserite le seguenti: "e la permuta";

b) al comma 2, le parole: "la vendita fa" sono sostituite dalle seguenti: "la vendita e la permuta fanno";

c) al comma 3 dopo le parole: "di alienazione" sono inserite le seguenti: "e di permuta".».

## 5.66

### Collina, Manca

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, ovvero a quelli utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche, anche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "in uso," sono inserite le seguenti: "a permutare e";

3) al quinto periodo, dopo le parole: "l'alienazione" sono inserite le seguenti: "e la permuta";

b) al comma 2, le parole: "la vendita fa" sono sostituite dalle seguenti: "la vendita e la permuta fanno";

c) al comma 3 dopo le parole: "di alienazione" sono inserite le seguenti: "e di permuta".».

## 5.67

### Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

*Dopo il comma 5, è inserito il seguente.*

«5-bis. All'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

i) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, ovvero a quelli utili alla realizzazione di iniziative immobiliari

strategiche, anche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.";

ii) al secondo periodo, dopo le parole: "in uso," sono inserite le seguenti: "a permutare e";

iii) al quinto periodo, dopo le parole: "l'alienazione" sono inserite le seguenti: "e la permuta";

b) al comma 2, le parole: "la vendita fa" sono sostituite dalle seguenti: "la vendita e la permuta fanno";

c) al comma 3 dopo le parole: "di alienazione" sono inserite le seguenti: "e di permuta".».

### 5.0.1

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)*

1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.10, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 5.0.2

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Proroga termini in materia di ristori per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)*

1. Al fine di sostenere le attività economiche con codici ATECO "93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili", "90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche" e "90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche", all'articolo 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022" e dopo le parole: "per l'anno 2021" aggiungere le seguenti: "e di 30 milioni per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 5.0.3

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Proroga termini in materia di ristori per Discoteche, sale da ballo, night-club e simili)*

1. Al fine di sostenere le attività economiche con codice ATECO "93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili", - 90.01.09 (altre rappresentazioni artistiche), 90.02.09 (altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche) all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: " nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022" e dopo le parole: "per l'anno 2021" aggiungere le seguenti: "e di 30 milioni per l'anno 2022".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### **5.0.4**

[Bottici](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire i seguenti*:

«Art. 5- *bis*.

*(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori)*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei medesimi proprietari che, pur avendo ottenuto una convalida di sfratto per morosità entro il 30 giugno 2021, non abbiano potuto mettere in esecuzione il provvedimento a causa della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, stabilita dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e prorogata dall'articolo 13, comma 13 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

2. Il contributo è concesso:

a) per ciascun mese in cui il proprietario locatore ha subito la sospensione dell'esecuzione fino ad una durata massima di 16 mesi ed è dovuto in misura pari al 50 per cento del canone mensile stabilito nel contratto di locazione e comunque entro il limite complessivo massimo di euro 6.400,00;

b) a condizione che la morosità non sia stata sanata, anche in parte, dal conduttore e persista al momento della presentazione dell'istanza da parte del locatore proprietario.

3. Il contributo è riconosciuto esclusivamente in relazione alle locazioni ad uso abitativo e a condizione che il proprietario locatore sia persona fisica e che il cui contributo alla formazione del reddito ISEE derivante dalla locazione sia superiore al 40 per cento e non sia proprietario di più di due immobili.

4. L'erogazione del contributo è effettuata dall'Agenzia delle Entrate che con provvedimento del suo direttore, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, nonché la documentazione da produrre a corredo.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale sul conduttore inadempiente per il recupero delle risorse erogate quando il conduttore sia titolare di redditi da lavoro o di pensione e l'inadempimento non sia dovuto a morosità incolpevole ovvero quando il conduttore sia titolare di diritto di proprietà o di usufrutto o di diritto di abitazione su altro immobile da adibire ad abitazione per sé e i propri familiari conviventi nella medesima provincia in cui si trovi l'immobile locato. Per la definizione di morosità incolpevole si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministero dei trasporti del 30 marzo 2016.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo, l'Agenzia delle Entrate

provvede a verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti sia dei proprietari locatori beneficiari sia dei conduttori finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti previsti dal presente articolo per la concessione dei contributi.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

**Art. 5-ter.**

*(Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di favorire l'accesso all'abitazione in locazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 1.000 euro a titolo di deposito cauzionale.

2. Ciascuna garanzia può essere concessa, anche in modo cumulativo, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere giovani coppie, intendendo per tali i nuclei familiari costituiti da coniugi o da conviventi *more uxorio*, in cui almeno uno dei due componenti non ha compiuto trentacinque anni di età alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo nazionale di garanzia, ovvero essere un nucleo familiare mono-genitoriale con figli minori o maggiori di età disabili o non economicamente indipendenti;

d) presentazione di una certificazione dalla quale risultino il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore dell'ISE, calcolati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, fermo restando che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a 20.000 euro e che l'incidenza del canone di locazione sul reddito annuo non deve essere inferiore al 14 per cento.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di accesso al Fondo nazionale di garanzia; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

4. La concessione e la gestione delle garanzie è affidata alla Cassa depositi e prestiti Spa mediante un'apposita convenzione stipulata tra la medesima società e il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia e, in particolare, le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia di ciascuna delle garanzie in caso di cessione dell'immobile locato, i criteri, i costi, le

condizioni e le modalità per l'operatività delle stesse per la loro concessione e la loro gestione affidata alla Cassa depositi e prestiti Spa, stabilendo, altresì, che il citato Fondo si applica ai contratti di locazione stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che ciascuna garanzia non può essere concessa per i contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il primo grado o tra coniugi non separati legalmente.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 300 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.;

**Art. 5- *quater*.**

*(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.

2. Ai fini di cui al presente articolo, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;

d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;

e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;

f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 costituiscono criteri preferenziali:

a) l'essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;

b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ultrasessantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concedibile, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.

7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza almeno trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.

8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 300 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

*Conseguentemente, sopprimere il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.*

#### **5.0.5**

[Pescò](#), [Bottici](#), [Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Misure urgenti per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)*

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenze derivanti sul tessuto economico e sociale, all'articolo 41-*bis*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2023, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 31 dicembre 2021;"

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

#### **5.0.6**

[Botto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.5- *bis*.

*(Misure urgenti per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)*

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenze derivanti sul tessuto economico e sociale, all'articolo 41-*bis*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2023, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 31 dicembre 2021;"

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

#### **5.0.7**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Credito d'imposta in favore delle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone in mare e in acque interne)*

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dopo l'emergenza epidemiologica, alle imprese di trasporto turistico di persone, in servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea, effettuato con



navi minori in acque marittime e nelle acque interne lacuali, fluviali e lagunari, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 50.10.00 e 50.30.00, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di carburante.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 5.0.8

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)*

1. All'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'esercizio 2021 e 2022";

b) l'ultimo periodo è abrogato.».

### 5.0.9

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nei bilanci 2021)*

1. All'articolo 1, comma 711 della legge 23 dicembre 2021, n. 234, le parole: "il 100 per cento dell'ammortamento" sono sostituite dalle seguenti: "l'ammortamento".».

### 5.0.10

[Fenu](#), [Coltorti](#), [Castaldi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Ulteriori misure urgenti in favore delle imprese turistiche)*

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e degli effetti economici e produttivi derivanti dalla pandemia, al fine di sostenere le attività turistico-ricettive, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, s'intendono prorogate fino al 30 giugno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### 5.0.11

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Credito d'imposta per il settore turistico)*

1. Per l'anno di imposta 2022, ai soggetti esercenti attività di impresa nel settore turistico incluse le agenzie di viaggio, è riconosciuto, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, un credito di imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolgono le medesime attività, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al successivo comma 2 del presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del credito di imposta di cui al comma 1, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

#### **5.0.12**

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Credito d'imposta per strutture turistico-alberghiere)*

1. All'articolo 79, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "comma 3" sono aggiunte le seguenti: "e sono abrogate le parole: 'fino ad un massimo di 200.000 euro' di cui al comma 1"».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 115 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **5.0.13**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Credito d'imposta per strutture turistico-alberghiere)*

1. All'articolo 79, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "comma 3", sono aggiunte le seguenti: "e sono abrogate le parole: 'fino ad un massimo di 200.000 euro' di cui al comma 1"».

#### **5.0.14**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Credito d'imposta per strutture turistico-alberghiere)*

1. All'articolo 79, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "comma 3" vengono aggiunte le seguenti: "e sono abrogate le parole: 'fino ad un massimo di 200.000 euro' di cui al comma 1"».

### 5.0.15

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, dei campeggi e dei marina *resort*;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

### 5.0.16 (testo 2)

[Boccardi](#), [Mallegni](#), [Ferro](#)

Dopo l'art. 5 aggiungere il seguente

«Art. 5-*bis*

*"Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico"*

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, dei campeggi e dei marina *resort*.
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili;
- e) strutture alberghiere;
- f) strutture per eventi privati e wedding

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 447,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196".»*

### 5.0.16

[Boccardi, Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, dei campeggi e dei marina *resort*;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 447,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

#### **5.0.17**

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, dei campeggi e dei marina *resort*;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

#### **5.0.18**

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Disapplicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale)*

1. Per il periodo di imposta 2021, in considerazione del perdurare degli effetti di natura economica conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19, è sospesa l'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

**5.0.19**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Estensione ambito di applicazione credito d'imposta Transizione 4.0)*

1. Le disposizioni relative al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono applicabili alle fattispecie di sostituzione di macchinari non più rientranti nella normativa vigente con macchinari che abbiano il marchio della comunità europea ovvero siano stati revisionati prima di essere immessi sul mercato, abbiano un anno di costruzione successivo al 1° gennaio 2000 e abbiano meno di dieci anni rispetto al macchinario che viene sostituito».

**5.0.20**

[Ferrari](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Credito d'imposta e Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne)*

1. Al fine di favorire il ricorso al lavoro agile nelle aree interne del Paese, è riconosciuto alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile, per ciascuno degli anni 2022, 2023, e 2024, un credito d'imposta nel limite di spesa di 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le procedure e le modalità di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dello stesso, le cause di decadenza e di revoca e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito. L'erogazione del credito d'imposta avviene su base regionale, tenendo conto dell'incidenza dei comuni classificati come "periferici" ed "ultraperiferici", ai sensi della mappatura "aree interne" di cui all'Accordo di Partenariato 2021-2027, nonché del livello regionale di disoccupazione giovanile e femminile.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito, in via sperimentale, il "Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne" del Paese, di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al termine del triennio 2022-2024, ai fini del rifinanziamento del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo e dell'incremento effettivo del numero di posti di lavoro agile nelle aree interne.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

Sviluppo e Coesione 2021-2027.».

#### 5.0.21

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Ulteriori disposizioni per le detrazioni fiscali per le start up innovative "ricerca-sviluppo")*

1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

#### 5.0.22

[Botto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Ulteriori disposizioni per le detrazioni fiscali per le start up innovative "ricerca-Sviluppo")*

1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

#### 5.0.23

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Proroga rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni nelle società quotate)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, Come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.

3. La misura non deve comportare ulteriori oneri per lo Stato.».

#### 5.0.24

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Maggiorazione valore catastale delle piazzole attrezzate per gli allestimenti mobili)*

1. Ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto



previamente autorizzate.

2. Il valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti previsti all'articolo

3. Comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, viene maggiorata del 20 per cento rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata.».

#### 5.0.25

[Ferro](#), [Berardi](#), [Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Maggiorazione valore catastale delle piazzole attrezzate per gli allestimenti mobili)*

1. Ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate. Il valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti previsti all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, viene maggiorata del 20 per cento rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata.».

#### 5.0.26

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)*

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: "compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate".».

#### 5.0.27

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

*(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)*

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.



*8-quater.* In deroga alle disposizioni contenute nel comma *8-ter*, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma *2-ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo;

*8-quinquies.* Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma *8-ter* che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

*8-sexies.* I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma *8-quinquies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo *43-bis* o dall'articolo *43-ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del

Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

#### **5.0.28**

##### De Bonis

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

*(Istituzione di una zona franca produttiva nel comune di Matera per sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica)*

1. A causa del perdurante stato emergenziale legato all'epidemia da COVID-19, al fine di sostenere le attività economiche particolarmente colpite, quali le attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche e culturali, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, è istituita una zona franca produttiva nel comune di Matera.

2. Per la zona franca produttiva di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244 per le piccole e micro imprese che, per un periodo di sei anni, a decorrere dal 1° marzo 2022, costituiscono una nuova attività economica, nonché per le piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

4. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea come previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione delle entrate serviranno per assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati. È inoltre istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione almeno pari a quella del 2018, atteso i positivi effetti che il provvedimento ha riverberato sulle tante imprese e sui tanti professionisti ammessi ad usufruire della misura. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nell'area di Matera.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **5.0.29**

##### Ferro, Boccardi, Berardi

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

*(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti:

"ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022".».

### 5.0.30

[Aimi](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Riapertura termini contributo a fondo perduto cosiddetto "fondo perequativo")*

1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "30 novembre 2021".

2. I soggetti che hanno diritto ai benefici del fondo perduto cosiddetto "Fondo Perequativo" possono presentare le domande entro 10 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge.».

### 5.0.31

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-recettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 164,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 5.0.32

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

Il comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 è modificato come segue:

le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite da: "30 giugno 2022", le parole: "tre mesi" sono sostituite da: "sei mesi", le parole: "sei mesi" sono sostituite da: "dodici mesi".».

### 5.0.33

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

L'articolo 7 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 è modificato come segue:

al comma 1 le parole: "fino al 31 marzo 2022" sono sostituite da: "fino al 30 giugno 2022". Al comma 2 la parola: "84,3" è sostituita da: "168,6" e la parola: "13" è sostituita da: "26".».

### 5.0.34

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 sostituire le parole: "parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici" con le seguenti: "parchi permanenti a carattere tematico, acquatico, parchi geologici e giardini zoologici di cui ai codici ATECO primari 93.21.01 e 91.04.00".».

## Art. 6

### 6.1

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro la data del 31 marzo 2022» con le seguenti: «entro la data del 30 giugno 2022.».*

### 6.2

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «e sono altresì utilizzabili, fino al 30 giugno 2022, i voucher concernenti il rimborso dei titoli di viaggio, di soggiorno e i pacchetti turistici emessi dalle agenzie di viaggio e tour operator.».*

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e voucher turistici.».*

### 6.3

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 maggio 2022, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni."».

### 6.4

[Fusco](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello

sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni".».

#### 6.5

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2022, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni."».

#### 6.6

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni."».

#### 6.7

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 29-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni."».

#### 6.8

[Marino](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre

2004, n. 311, e successive modificazioni".».

#### **6.9**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni".».

#### **6.10**

[Fusco](#), [Bergesio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **6.11**

[Manca](#), [Collina](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **6.12**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«2. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **6.13**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare



la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **6.14**

[Mallegni](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **6.15**

[Totaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«2. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **6.16**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:*

«2. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **6.17**

[Croatti](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [L'Abbate](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. L'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale, oltre a usare i dati messi a disposizione dal Ministero della salute per diffondere gli studi effettuati sui benefici delle cure termali. Un'ulteriore percentuale è dedicata alla promozione del turismo dei borghi e del turismo sostenibile. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.».

#### **6.18**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)



*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è definito l'adeguamento delle tariffe che il SSN riconosce agli stabilimenti termali per le prestazioni inserite nei LEA, accantonando una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

#### **6.0.1**

[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6- bis.

*(Proroga validità voucher turistici)*

1. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi"».

#### **6.0.2**

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6- bis.

*(Tax credit vacanze)*

1. Al fine di sostenere il comparto turistico-ricettivo, incluso gli operatori turistici, le agenzie di viaggio e i *tour operator*, dal perdurare degli effetti economici determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022.».

#### **6.0.3**

[Collina](#), [Manca](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6- bis.

*(Disposizione in tema di fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher)*

1. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi";

b) al comma 12 le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2022";

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **6.0.4**

[Pesco](#), [Trentacoste](#), [Vaccaro](#), [Croatti](#), [Gallicchio](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - *(Buoni per servizi termali e vacanze)* - 1. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022 e i crediti di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.177, non fruiti sono

utilizzabili entro la data del 30 giugno 2022.».

#### **6.0.5**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 6- *bis*.

*(Buoni per attività motoria e sportiva)*

1. Per promuovere la salute e il benessere della popolazione, a seguito della prolungata inattività fisica e motoria causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla conseguente chiusura di palestre, piscine e centri sportivi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominati "Fondo Benessere" con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 18 milioni di euro per l'anno 2023, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di abbonamenti ed entrate singole per svolgere attività motoria e sportiva presso palestre, piscine, centri sportivi.

2. I buoni di cui al comma 1 non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 18 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **6.0.6**

[Manca](#), [Collina](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6- *bis*.

*(Investimenti INAIL nel settore termale)*

1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

#### **6.0.7**

[Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:*

«Art. 6- *bis*.

*(Investimenti INAIL nel settore termale)*

1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

#### **6.0.8**

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 6- *bis*.

*(Investimenti INAIL nel settore termale)*

1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

#### 6.0.9

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

*(Investimenti INAIL nel settore termale)*

1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

#### 6.0.10

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art.6- *bis*.

*(Investimenti INAIL nel settore termale)*

1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

#### 6.0.11 (testo 2)

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

*(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)*

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la "Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere", con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:

- a. definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
- b. favorire il partenariato pubblico-privato e tra strutture termali e turistiche;
- c. facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- d. sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
- e. realizzare iniziative promozionali dedicate;
- f. favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.

2. L' Agenzia di cui al comma 1 è composta da:

- a. un rappresentante del Ministero della Salute;

- b. un rappresentante del Ministero del Turismo;
- c. un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d. un rappresentante dell'ICE;
- e. un rappresentante dell'ENIT;
- f. un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g. due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;
- h. due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono all'attuazione delle predette disposizioni nei limiti delle risorse disponibili.».

#### 6.0.11

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

*(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)*

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la "Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere", con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:

- a) definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
- b) favorire il partenariato pubblico-privato e tra strutture termali e turistiche;
- c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- d) sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
- e) realizzare iniziative promozionali dedicate;
- f) favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.

2. L' Agenzia di cui al comma 1 è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero della Salute;
- b) un rappresentante del Ministero del Turismo;
- c) un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d) un rappresentante dell'ICE;
- e) un rappresentante dell'ENIT;
- f) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;
- h) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale.».

## 6.0.12

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

*(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)*

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la "Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere", con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:

- a) definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
- b) favorire il partenariato pubblico-privato e tra strutture termali e turistiche;
- c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- d) sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
- e) realizzare iniziative promozionali dedicate;
- f) favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.

2. L'Agenzia di cui al comma 1 è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero della salute;
- b) un rappresentante del Ministero del turismo;
- c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d) un rappresentante dell'ICE;
- e) un rappresentante dell'ENIT;
- f) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;
- h) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale.»

## 6.0.13

[Mallegni](#), [Berardi](#), [Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

*(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)*

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la "Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere", con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:

- a) definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
- b) favorire il partenariato pubblico privato e tra strutture termali e turistiche;

- c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- d) sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
- e) realizzare iniziative promozionali dedicate;
- f) favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.

2. L' Agenzia di cui al comma 1 è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero della Salute;
- b) un rappresentante del Ministero del Turismo;
- c) un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d) un rappresentante dell'ICE;
- e) un rappresentante dell'ENIT;
- I) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;
- h) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale».

#### **6.0.14**

[Totaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### **«Art. 6- bis.**

*(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)*

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la "Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere", con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:

- a) definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
- b) favorire il partenariato pubblico-privato e tra strutture termali e turistiche;
- c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- d) sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
- e) realizzare iniziative promozionali dedicate;
- f) favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.

2. L' Agenzia di cui al comma 1 è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero della Salute;
- b) un rappresentante del Ministero del Turismo;
- c) un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d) un rappresentante dell'ICE;
- e) un rappresentante dell'ENIT,
- f) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente



maggiormente

rappresentative a livello nazionale;

g) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;

h) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale».

#### **6.0.15**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

*(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)*

All'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2021 e 2022".».

*Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **6.0.16**

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

1. È sospeso fino al 31 dicembre 2022 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

#### **6.0.17**

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "sedici" e aggiungere, dopo le parole: "della cooperazione internazionale", le seguenti: ", uno del Ministero del turismo";

b) all'articolo 3-*bis*, comma 2, dopo le parole: "in materia di sport", aggiungere le seguenti: ", sentito il Ministro del turismo."».

#### **6.0.18**

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "Abruzzo, Molise" aggiungere le seguenti: ", nei comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-*bis* del decreto legge 17



ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché nei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009".».

#### **6.0.19 (testo 2)**

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### Articolo 6-*bis*

(Modifiche al decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

1. Al fine di migliorare la qualità delle informazioni statistiche necessarie per indirizzare correttamente gli interventi a beneficio del settore turistico all'articolo 13-*quater* del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 2, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola "disponibili" sono inserite le seguenti "al Ministero del turismo nonché";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Il Ministero del turismo utilizza i predetti dati ai fini dello sviluppo di iniziative di assistenza e tutela dei turisti ovvero dell'elaborazione di programmi e la promozione di iniziative finalizzate a sensibilizzare gli utenti ad un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite e li rende disponibili all'Istituto nazionale di statistica, per le attività svolte ai fini dell'informazione statistica nazionale e per le esigenze previste dal programma statistico nazionale."

#### **6.0.19**

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### «Art. 6- *bis*.

1. Al fine di migliorare la qualità delle informazioni statistiche necessarie per indirizzare correttamente gli interventi a beneficio del settore turistico, all'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*bis*. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, per finalità statistiche, nell'ambito di quanto previsto dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante 'Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri', al Ministero del turismo, che li rende disponibili anche all'Istituto nazionale di statistica, per le attività svolte ai fini dell'informazione statistica nazionale e per le esigenze previste dal programma statistico nazionale. Tali dati sono utilizzati dal Ministero del turismo anche ai fini dello sviluppo di iniziative di assistenza e tutela dei turisti ovvero dell'elaborazione di programmi e la promozione di iniziative finalizzate a sensibilizzare gli utenti ad un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio, nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite. L'applicazione del presente comma non deve generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8-*ter*. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-*bis* sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

#### **6.0.20**

[Ronzulli](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### «Art. 6- *bis*.

*(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)*

1. A decorrere dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 5.436.611 per il 2022 e a euro 14.403.488 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- *ter*.

*(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. È istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità elettronica. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio, da parte di tali operatori, dell'attività di rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea.

2. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli iscrive nel registro di cui al comma 1 gli operatori per i quali l'attività ivi indicata costituisca l'attività esclusiva o prevalente, sotto il profilo economico e organizzativo, secondo parametri individuati con la determinazione di cui al comma 4.

3. L'iscrizione ed il mantenimento della stessa sono subordinate ai seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti di altri Stati membri, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica italiana;

c) capitale sociale versato non inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini del rimborso previsto dall'articolo 38 *quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e di professionalità e competenza che tengano conto di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, nonché di una esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o mobiliare;

f) esercizio effettivo dell'attività;

g) versamento di un contributo annuale in misura determinata con il provvedimento di cui al comma 4;

h) assenza, nell'ultimo triennio, di violazioni gravi ed accertate alle disposizioni in materia doganale o la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

4. L'attivazione del registro, l'attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti e le modalità per la riscossione del contributo annuale di cui al comma 3, lettera g), sono disciplinate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli svolge le attività necessarie alla gestione del

registro di cui al comma 1, e, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3 Per tale finalità, può chiedere agli operatori iscritti al registro di cui al comma 1 la trasmissione di notizie, dati e documenti.

6. Se, dopo l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'operatore perde uno dei requisiti di cui al comma 3, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza del requisito, ne dispone la cancellazione dal registro. Con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli sono definite le relative procedure di attuazione.

7. All'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: "dalla legge 23 novembre 2001, n. 409" sono inserite le seguenti: ", nonché l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli nei confronti degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea".

8. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente:

"i-ter) gli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

9. Dopo il Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è inserito il seguente:

"TITOLO IV-bis.

*DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI OPERATORI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ NEL SETTORE DEL RIMBORSO DELL'IVA IN FAVORE DI SOGGETTI RESIDENTI O DOMICILIATI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA"*

10. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono inseriti i seguenti:

"Art. 54-bis.

*(Disposizioni integrative in materia di conservazione)*

1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli adotta nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea disposizioni specifiche per la conservazione per tre anni e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative:

a) ai soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l'attività di anticipazione del rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alla tracciabilità dei rimborsi effettuati;

c) agli importi ricevuti da parte dei soggetti obbligati al rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

d) ai soggetti dai quali sono stati ricevuti gli importi di cui alla lettera e);

e) agli accordi contrattuali conclusi nell'ambito dell'attività di cui al presente Titolo.

Art. 54-ter.

*(Collaborazione nelle attività di controllo)*

1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessarie a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto applicabili nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i-ter)".

11. All'articolo 62, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

"7-ter. Nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea responsabili di violazioni delle

disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e delle disposizioni attuative adottate dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e conservazione di cui agli articoli 7, 15, 16 e 54-*bis* si applica la sanzione amministrativa da mille a diecimila euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile".

12. All'articolo 62 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Fermo quanto previsto dal comma 9, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 7-*bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689".

13. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 senza essere iscritto nel registro di cui al comma 1 è punito con le sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.

14. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385." sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli".

15. All'onere derivante dalla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede mediante il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g) e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

#### 6.0.21

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

*(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)*

1. A decorrere dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 5.436.611 per il 2022 e a euro 14.403.488 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- *ter*.

*(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. È istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità elettronica. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio, da parte di tali operatori, dell'attività di rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea.

2. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli iscrive nel registro di cui al comma 1 gli operatori per i quali l'attività ivi indicata costituisca l'attività esclusiva o prevalente, sotto il profilo economico e organizzativo, secondo parametri individuati con la determinazione di cui al comma 4.

3. L'iscrizione ed il mantenimento della stessa sono subordinate ai seguenti requisiti:

- a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
- b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti di altri Stati membri, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica italiana;
- c) capitale sociale versato non inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
- d) oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini del rimborso previsto dall'articolo 38-*quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- e) possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e di professionalità e competenza che tengano conto di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, nonché di una esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o mobiliare;
- f) esercizio effettivo dell'attività;
- g) versamento di un contributo annuale in misura determinata con il provvedimento di cui al comma 4;
- h) assenza, nell'ultimo triennio, di violazioni gravi ed accertate alle disposizioni in materia doganale o la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

4. L'attivazione del registro, l'attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti e le modalità per la riscossione del contributo annuale di cui al comma 3, lettera g), sono disciplinate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli svolge le attività necessarie alla gestione del registro di cui al comma 1, e, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3. Per tale finalità, può chiedere agli operatori iscritti al registro di cui al comma 1 la trasmissione di notizie, dati e documenti.

6. Se, dopo l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'operatore perde uno dei requisiti di cui al comma 3, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza del requisito, ne dispone la cancellazione dal registro. Con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli sono definite le relative procedure di attuazione.

7. All'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: "dalla legge 23 novembre 2001, n. 409" sono inserite le seguenti: ", nonché l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli nei confronti degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea".

8. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera *i-bis*), è aggiunta la seguente:

*"i-ter)* gli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

9. Dopo il Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è inserito il seguente: "Titolo IV- *bis* - Disposizioni specifiche per gli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea".

10. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono inseriti i seguenti:

"Art. 54-*bis*."

*(Disposizioni integrative in materia di conservazione)*

1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli adotta nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea disposizioni specifiche per la conservazione per tre anni e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative:

- a) ai soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l'attività di anticipazione del rimborso previsto dall'articolo 38-*quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- b) alla tracciabilità dei rimborsi effettuati;
- c) agli importi ricevuti da parte dei soggetti obbligati al rimborso previsto dall'articolo 38 *quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- d) ai soggetti dai quali sono stati ricevuti gli importi di cui alla lettera c);
- e) agli accordi contrattuali conclusi nell'ambito dell'attività di cui al presente Titolo.

Art. 54-*ter*.

*(Collaborazione nelle attività di controllo)*

1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessarie a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto applicabili nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *i-ter*."

11. All'articolo 62, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

"7-*ter*. Nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea responsabili di violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e delle disposizioni attuative adottate dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e conservazione di cui agli articoli 7, 15, 16 e 54-*bis* si applica la sanzione amministrativa da mille a diecimila euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile".

12. All'articolo 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Fermo quanto previsto dal comma 9, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 7-*bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689".

13. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 senza essere iscritto nel registro di cui al comma 1 è punito con le sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.

14. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli".

15. All'onere derivante dalla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede mediante il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g) e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

#### **6.0.22 (testo 2)**

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Articolo 6-*bis*. 1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera q), aggiungere la seguente: "q-*bis*) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;" e dopo il comma 1-*quinquies* aggiungere il seguente:

"1-*sexies*. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-*bis*, sono cittadini di un Paese terzo, che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nullaosta al lavoro, ed il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonché le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere".

#### 6.0.22

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

"q-*bis*) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;" e, dopo il comma 1-*quinquies*, aggiungere il seguente:

"1-*sexies*. I lavoratori di cui al comma 1, lettera q-*bis*), sono cittadini di un Paese terzo, che svolgono attività lavorativa attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nullaosta al lavoro, ed il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere."».

Art. 7

#### 7.1

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, all'*Allegato I*, sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

Conseguentemente al comma 2:

1) *alinea*, sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «pari a 85,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 14 milioni di euro per l'anno 2024»;

2) *alla lettera a)* aggiungere, *in fine*, le seguenti:

«a- *bis*) e quanto a i milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui



all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 7.2

[Berardi](#), [Caligiuri](#), [Boccardi](#)

*All'allegato I del presente decreto-legge le parole: «55.10 e 55.20» sono sostituite con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».*

## 7.3

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, alla seconda riga della tabella dell'allegato I, le parole: «55.10 e 55.20» sono sostituite con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».*

## 7.4

[Ferro](#), [Berardi](#)

*All'allegato I, voce «Turismo», sostituire le parole: «55.10 e 55.20» con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».*

## 7.5

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, all'allegato I ivi richiamato, le parole: «55.10 e 55.20» sono sostituite con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».*

## 7.6

[Collina](#), [Manca](#)

*All'allegato I, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;*

b) *alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».*

## 7.7

[Evangelista](#)

*All'allegato I, dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:*

«Filiera HO.RE.CA.

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

*Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni» con le seguenti: «88,3 milioni»;*

b) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) per l'anno 2022 quanto a 4 milioni di euro si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.665,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera h), inserire la seguente:*

*«h-bis) quanto a 4 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».*

## 7.8

### [Evangelista](#)

*Alla tabella di cui all'Allegato I, capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:*

«

gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)

».

## 7.9

### [Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'allegato 1 richiamato al comma 1, sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;*

2) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 94,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:*

a) *per l'anno 2022 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 130,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;*

b) *per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera e)».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e), le parole: «127,52 milioni di euro per l'anno 2024», sono sostituite con le seguenti: «145,52 milioni di euro per l'anno 2024».*

## 7.10

### [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*All'allegato I, dopo le parole: «43.39.01» aggiungere le seguenti: «49.31.00 e 49.39.09».*

## 7.11

### [Faraone](#), [Evangelista](#)

*All'allegato I, dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».*

*Conseguentemente, al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *le parole:* «pari a 84,3 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 84,65 milioni di euro»;

- *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) per l'anno 2022, quanto a 0,35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, dopo le parole:* «7, comma 2,», *inserire le seguenti:* «lettera a-bis) e» *e le parole:* «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.661,76 milioni di euro per l'anno 2022»;

- *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) quanto a 0,35 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 7.12

### [Castaldi](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, Allegato I, dopo la voce:* «- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codice ATECO 52.23.00)», *inserire la seguente:* «- Movimento merci relativo a trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)»;

*Conseguentemente al comma 2:*

1) *alinea, sostituire le parole:* » pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «pari a 85,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 14 milioni di euro per l'anno 2024»;

2) *alla lettera a) aggiungere, in fine, la seguente:*

«a-bis) e quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 7.13

### [Di Piazza](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, all'Allegato I, aggiungere, in fine, le seguenti voci:*

«

10.52.00 - produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.71.10 - produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20 - produzione di pasticceria fresca
10.72.00 - produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00 - produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.82.00 - produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.85.0 - produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
11.01.00 - distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
13.2 - tessitura
13.92.10 - confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20 - fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
13.99 - fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a

14.13.1 - confezioni in serie di abbigliamento esterno
14.13.2 - sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.0 - confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10 - confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.3 - fabbricazione di articoli in maglieria
15.1 - preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
15.20 - fabbricazione di calzature
16.21 - fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22 - fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23 - fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
16.29.19 - fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
16.29.2 - fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.3 - fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.4 - laboratori di cornici
17.1 - fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
17.2 - fabbricazione di articoli di carta e cartone
18.13.0 - lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14.0 - legatoria e servizi connessi
23 - fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
25 - fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
28.22.09 - fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
30.99.0 - fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
31.03 - fabbricazione di materassi
31.09.1 - fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.2 - fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.5 - finitura di mobili
32 - altre industrie manifatturiere
33.12.60 - riparazione trattori agricoli
33.12.70 - riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
33.15.00 - riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
33.19.09 - riparazione di altre apparecchiature nca
41.20.00 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali
45.20.20 - riparazione di carrozzerie di autoveicoli
45.20.30 - riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

45.40.30 - manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
74.10.10 - attività di design di moda e design industriale
74.20 - attività fotografiche
90.03 - creazioni artistiche e letterarie
91.03.00 - gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
95.22.01 - riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
95.23 - riparazione di calzature e articoli da viaggio
95.24 - riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
95.25.00 - riparazione di orologi e gioielli
95.29.01 - riparazione di strumenti musicali
95.29.02 - riparazione di articoli sportivi
95.29.03 - modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
95.29.04 - servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
95.29.09 - riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo

».

*Conseguentemente al comma 2:*

1) *alinea, sostituire le parole:* «pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «pari a 104,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 24 milioni di euro per l'anno 2024»;

2) *alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti:*

«a-bis) e quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **7.14 (testo 2)**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

#### *Art. 7*

*(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)*

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti righe:*

"gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 17 milioni di euro per l'anno 2022, si*

*provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**7.14**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti righe:*

«

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)

».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**7.15**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti righe:*

«

gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)

».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 14, 6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**7.16**

[Rampi](#)

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere le seguenti righe:*

«

- gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
- attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01)
- altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09)
- noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94)
- noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01)

- altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09)
- altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09)

».

*Conseguentemente, all'articolo:*

a) *al comma 2, linea, sostituire le parole: «84,3 milioni» con le seguenti: «98,6»;*

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «120,4 milioni» con le seguenti: «134,7».*

### 7.17

[Calandrini, De Carlo](#)

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti righe:*

«

gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)

».

### 7.18

[Collina, Manca](#)

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti voci:*

«

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)
gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codice ateco 90.04.00)
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)

».

### 7.19

[Cangini](#)

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 inserire le seguenti voci:*

«

- gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
- attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01)
- altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09)
- noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94)
- noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01)



- altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09)
- altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09)

».

*Conseguentemente, agli oneri di spesa pari a euro 14,3 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

## 7.20

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*«1-bis. All'allegato 1 di cui al precedente comma sono aggiunti i seguenti codici ATECO:*

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne
46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
46.34 Commercio all'ingrosso di bevande
46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

».

## 7.21

[Laus](#), [Manca](#)

*Al comma 1. Allegato I. aggiungere le seguenti voci:*

Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati (codice ateco 46.31)
Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne (codice ateco 46.32 )
Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili (codice ateco 46.33)
Commercio all'ingrosso di bevande (codice ateco 46.34)
Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno (codice ateco 46.36)
Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie (codice ateco 46.37)
Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi (codice ateco 46.38)
Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco (codice ateco 46.39)

## 7.22

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*All'allegato 1, aggiungere i seguenti:*

«

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati;
46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne;
46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili;

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande;
6.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno;
46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie;
6.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi;
6.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

».

### 7.23

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*All'Allegato 1, alla voce Altre attività, aggiungere in fine le seguenti:*

«

- Fiere e Congressi (codice Ateco 82.30)
- Allestitori (codice ateco 77.39.94)

».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: « h-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»*

### 7.24

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*All'Allegato 1 all'articolo 7 aggiungere la voce:» Fiere e Congressi (codice ATECO 82.30)»*

### 7.25

[Bressa](#)

*All'allegato 1 all'articolo 7 - Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, aggiungere il seguente codice ATECO 82.30 (Fiere e Congressi).*

### 7.26

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*All'allegato 1 dell'articolo 7 Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, aggiungere il seguente codice ATECO 82.30 (Operatore specializzato in promozione eventi).*

### 7.27

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

*Allegato 1 all'articolo 7 Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, aggiungere il codice ATECO 82.30 (Operatore specializzato in promozione eventi).*

### 7.28

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

*All'allegato 1 dell'articolo 7 aggiungere il codice ATECO 82.30 (Operatore specializzato in promozione eventi)*

### 7.29 (testo 2)

[Romeo](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*"font-size:medium">All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo le parole: «*presente decreto*» inserire le seguenti: «*nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi*»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «84,3 milioni di euro» con le seguenti «85,5 milioni di euro»;

b) alla lettera a), sostituire le parole: «120,4 milioni di euro» con le seguenti «122,1 milioni di euro».

### 7.29

[Romeo](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, dopo le parole: «presente decreto» inserire le seguenti: «nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi».

Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «84,3 milioni di euro» con le seguenti: «85,5 milioni di euro»;

b) alla lettera a), sostituire le parole: «120,4 milioni di euro» con le seguenti: «122,1 milioni di euro».

### 7.30

[Evangelista](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1 dopo la parola: «al presente decreto» aggiungere le seguenti: «nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi».

All'allegato I, dopo la voce: «Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)» inserire le seguenti: «Operatore specializzato in promozione eventi (ATECO 82.30)».

Conseguentemente, al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «pari a 84,3 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 99 milioni di euro»;

Dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) per l'anno 2022, quanto a 14,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo le parole: « 7, comma 2,», inserire le seguenti: «lettera a-bis) e)» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.676,11 milioni di euro per l'anno 2022»;

dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) quanto a 14,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 7.31

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Al comma 1, dopo la parola: «decreto» inserire le seguenti: «, nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi.».

Conseguentemente,

c) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 85,5 milioni di euro»;

*d) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «120,4 milioni» con le seguenti: «121,6 milioni».*

### **7.32**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «decreto» aggiungere le seguenti: «nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi».*

*Conseguentemente al comma 2:*

*a) sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 85,5 milioni di euro»;*

*b) alla lettera a) sostituire le parole: «mediante riduzione per 120,4 milioni» con le seguenti: «mediante riduzione per 121,6 milioni».*

### **7.33**

[Fedeli](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo le parole: «al presente decreto» inserire le seguenti: » e i datori di lavoro operanti mediante appalti e affidamenti presso le imprese committenti rientranti nei medesimi codici ATECO di cui allegato I, »;*

*b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis) Agli oneri relativi all'esenzione del pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per i datori di lavoro operanti mediante appalti e affidamenti di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

### **7.34**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*1) Al comma 1 dopo le parole: «allegato I al presente decreto» inserire le seguenti: «, nonchè i datori di lavoro operanti mediante appalti/affidamenti presso le imprese committenti rientranti nei medesimi codici ATECO di cui all'allegato I»;*

*2) Al comma 2 sostituire le parole: «pari a 84,3» con le seguenti: «pari a 104,3» e alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32».*

*Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: » 1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.671,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «lettera e)» al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti:» quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, » e le parole: «127,52 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «129,52 milioni di euro per l'anno 2024».*

### **7.35-bis**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 marzo 2022», con le seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;*

*b) al comma 2, sostituire la parola: «84,3», con la seguente: «168,6» e la parola: «13», con la seguente: «26».*

### **7.35**

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 1 le parole: «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite da: «fino al 30 giugno 2022».*  
b) *al comma 2 la parola: «84,3» è sostituita da: «168,6» e la parola: «13» è sostituita da: «26».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

### 7.36

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «al 31 marzo 2022» con le seguenti: «al 30 giugno 2022»;*  
b) *al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni di euro» con le parole: «124,3 milioni di euro» e alla lettera a) le parole: «120,4 milioni di euro» con le parole: » 138,9 milioni di euro».*

### 7.37

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1 dell'articolo 7, le parole: «al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle parole: «al 30 giugno 2022».*

*Conseguentemente:*

- a) *al comma 2, sostituire le parole: «84,3 milioni» con le seguenti: «124,3 milioni»;*  
b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «120,4 milioni» con le seguenti: «160,4».*

### 7.38

[Faggi](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 marzo 2022» con le seguenti: «al 30 giugno 2022».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 7.39

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 marzo 2022», con le seguenti: «al 30 giugno 2022».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

### 7.40

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Al comma 1 dell'articolo 7, le parole: «al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle parole: «al 30 giugno 2022».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 40 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

### 7.41

[Modena](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'allegato 1 di cui al precedente comma sono aggiunti i seguenti codici ATECO:

«

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne
46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
46.34 Commercio all'ingrosso di bevande
46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

».

*Conseguentemente, Dopo il Comma 2 Inserire il Seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 20 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».

**7.42**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

*Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.761,41 milioni» e dopo la lettera h aggiungere la seguente:*

"h-bis) quanto a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 282 del 2004."».

**7.43**

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima di riconoscimento dell'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, previsti dall'articolo 29, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo.».

*Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) all'alinea, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «dai commi 1 e 1-bis, pari a 129,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) per l'anno 2022 per 45,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014;».

**7.44**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)



*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I periodi di trattamento di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 45, 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

**7.45**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis, dell'articolo 29, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 45,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

**7.46**

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si considerano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

*Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1716,41» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente: «h-bis) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

**7.47**

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#), [Mallegni](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

**7.48**

[Faggi](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

**7.49**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

**7.50**



[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I periodi di trattamento di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

**7.51**

[Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I datori di lavoro che operano nel settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA) che nel medesimo intervallo di tempo di cui al precedente comma 1, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esentati dall'obbligo di anticipazione dell'importo di trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo».

**7.52 (testo 2)**

[Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

*"font-size:medium">Dopo il comma 2 inserire i seguenti: "2-bis. Per il periodo a decorrere dal 01/01/2022 fino a non oltre il 30/06/2022, ai datori di lavoro di cui all'"rtl">'articolo 11, commi 1 del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146 appartenenti ai settori del turismo, stabilimenti termali, della ristorazione collettiva, commerciale e pubblici esercizi, degli appalti di servizi e del commercio, che sospendono o riducono l'"rtl">'attività lavorativa per eventi riconducibili all'"rtl">'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22 -quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente comma resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. Le sospensioni e le preclusioni di cui al presente comma non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.*

2-ter. I trattamenti di cui al comma 2-bis sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo

periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

*Conseguentemente all'art. 32 comma 1, sostituire le parole " 1.661,41 milioni" con le seguenti: 1.861,41 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

*"h-bis) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 18, co.1, lettera a) del DL 185/2008".*

## **7.52**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

*«2-bis. Per il periodo a decorrere dal 01/01/2022 fino a non oltre il 30/06/2022, ai datori di lavoro di cui all'articolo 11, commi 1 del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146 appartenenti ai settori del turismo, stabilimenti termali, della ristorazione collettiva, commerciale e pubblici esercizi, degli appalti di servizi e del commercio, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente comma resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. Le sospensioni e le preclusioni di cui al presente comma non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.*

*2-ter. I trattamenti di cui al comma 2-bis sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.».*

*Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: 1.961,41 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

«h-bis) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 18, comma 1, decreto-legge 185 del 2008».

### 7.53

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 21 ottobre 2021 n.146, in materia di fisco e lavoro, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole: "per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:" per i lavoratori delle compagnie aeree, gestori aeroportuali ed alle società di servizi operanti nel settore del trasporto aereo, fortemente colpito dalla crisi generata dalla pandemia COVID 19. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32."».

*Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, all'alinea sostituire le parole: "1.661,41 milioni" con le seguenti: "1711,41 milioni" e alla lettera e) , al capoverso sostituire le parole: "quanto a" con le seguenti: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022.".*

### 7.54

[Fedeli](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. A decorrere dal 1 gennaio fino al 30 giugno 2022, ai datori di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146 appartenenti ai settori del turismo, stabilimenti termali, della ristorazione collettiva, commerciale e pubblici esercizi, degli appalti di servizi e del commercio, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022.

2-*ter*. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 2-*bis* resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

2-*quater*. Le sospensioni e le preclusioni di cui al presente comma, non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che

aderiscono al predetto accordo. Ai lavoratori di cui al presente comma è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.».

#### 7.55

##### Fedeli

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 21 ottobre 2021 n.146, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole: "per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "per i lavoratori delle compagnie aeree, gestori aeroportuali ed alle società di servizi operanti nel settore del trasporto aereo, fortemente colpito dalla crisi epidemiologica da COVID 19"».

#### 7.56

##### Rossomando

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«2-bis. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di

sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

2-ter. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con Disturbi Specifici di Apprendimento, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicura condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

2-quater. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con Disturbi Specifici di Apprendimento, crei l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle medesime.

2-quinquies. Le misure compensative e dispensative di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono applicate in ogni occasione di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale.».

#### 7.57

##### Ferro, Boccardi, Berardi

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«3. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità

di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

4. Al termine del comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili".».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 5 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

#### **7.58**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:*

«3. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

4. Al termine del comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili".».

#### **7.59**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

2-*ter*. All'articolo 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili".».

#### **7.60**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, i trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;



b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

2-ter. All'articolo 29, comma 8, 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, aggiungere in fine 1 seguente periodo: "Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili".

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32».

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.961,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».

## 7.61

[Faggi](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I trattamenti di integrazione salariale fluiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

2-ter. Al termine del comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili".».

## 7.62

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di diciotto settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma

1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

*Conseguentemente, all'Allegato I aggiungere in fine le seguenti parole: «Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30)».*

### **7.63**

#### Granato

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 9-*quinquies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";

b) al comma 6 dell'articolo 9-*septies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".

2-ter. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-*quinquies* e 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per il pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2021, in una data compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

### **7.64**

#### Granato

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 9-*quinquies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.";

b) al comma 6 dell'articolo 9-*septies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.».

### **7.0.1**

#### Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani

*Art. 7.*

*(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)*

*Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Ai datori di lavoro privati dei settori di cui al precedente comma, che hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale comunque denominati, disciplinati da norme emanate in conseguenza all'emergenza da COVID-19, ovvero a partire dal decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ad integrazione delle agevolazioni indicate dal precedente comma, è riconosciuto un credito d'imposta per



l'anno 2022, pari al 50 per cento a fronte di una comprovata riduzione di fatturato o dei corrispettivi del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma, nel limite massimo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduto ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Il credito d'imposta è fruibile dal mese successivo all'autorizzazione all'utilizzo del medesimo, fino ad esaurimento delle risorse indicate dal medesimo comma

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione di cui commi precedenti.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;*

#### **7.0.2 (testo 2)**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

"font-size:medium">Dopo l'articolo inserire il seguente

#### Articolo 7-bis

(Inquadramento di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa)

1. Al fine di stabilizzare nei ruoli civili del Ministero della difesa i lavoratori già in servizio, con contratto a termine, alle dipendenze di cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello del contratto collettivo nazionale di lavoro della Federazione imprese di servizi (FISE) che, alla data del 31 dicembre 2017, hanno prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a ottanta settimane nel triennio precedente la medesima data, il Ministero della difesa, è autorizzato ad assumere, mediante procedure selettive pubbliche di natura concorsuale per titoli ed esami, da svolgere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino a 600 unità di personale addetto ai servizi di manovalanza e di facchinaggio, secondo i criteri e le modalità indicati nel comma 2.

2. L'assunzione in servizio dei lavoratori di cui al comma 1 è effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di una procedura di selezione per titoli ed esami i cui criteri di valutazione si basano sui compiti e il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro alle dipendenze di cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro della FISE di cui al comma 1, sull'aver prestato la propria attività lavorativa con tali compiti per un periodo complessivamente non inferiore a ottanta settimane nel triennio precedente il 31 dicembre 2017, nonché tenendo conto dei corrispondenti profili professionali, delle aree di inquadramento e dei livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rimodulato dall'articolo 194 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **7.0.2**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Proroga in materia di trattamenti di integrazione salariale)*

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di quattordici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste all'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

*Consequentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1811,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

*«h-bis) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».*

### **7.0.3**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)*

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno di integrazione salariale e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno di integrazione salariale e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. I datori di lavoro di cui all'articolo 50-*bis*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I

trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Le tredici settimane dei trattamenti di cui al comma i sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di tredici settimane di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021, decorso il periodo autorizzato. Le nove settimane di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all'articolo n, comma 2 del decreto-legge n. 146 del 2021, decorso il periodo autorizzato.

4. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

5. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale di cui al comma i con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 304,3 milioni di euro per l'anno 2022. Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 798,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **7.0.4**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente*

«Art. 7- *bis*.

*(Proroga cassa COVID-19 per i datori di lavoro del comparto turistico-ricettivo)*

1. I datori di lavoro operanti nel settore turistico-recettivo, ivi compresi i comparii fiere, congressi ed eventi pubblici e privati, allestitori e complessi termali, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2022, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste dal

comma 2 del presente articolo, nel limite massimo di spesa pari a 620 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.».

### 7.0.5

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro delle aziende di trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne)*

1. I datori di lavoro delle aziende di trasporto turistico di persone, in servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea, effettuato con navi minori in acque marittime e nelle acque interne lacuali, fluviali e lagunari, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 50.10.00 e 50.30.00, che, a decorrere dalla data del 1° febbraio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 maggio 2022. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

2. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 si seguono le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, resta precluso fino al 30 maggio 2022 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

4. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, dopo le parole: «comma 2, lettera b),» inserire le seguenti: «7-bis) e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.667,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *dopo la alla lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) quanto a 6 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### 7.0.6

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** ,inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Integrazione salariale per i lavoratori di Airltaly in liquidazione)*

1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4- *bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di *Airltaly* in liquidazione, per una durata complessiva di 12 mesi.

Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022.

La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 16 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2022 destinati all'integrazione del trattamento di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

*Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole:» 1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.712,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

«h-bis) quanto a 51 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».

#### 7.0.7

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni in favore dei lavoratori impatriati altamente qualificati)*

All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

"2-*quinqies*. L'opzione di cui al comma 2-*bis* può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano rientrati in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano svolto all'estero un'attività di studio, conseguendo una specializzazione *post lauream* ;

2-*sexies*. Termini e modalità per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2-*quinqies*, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-*quinqies*, il cui primo periodo di fruizione si è concluso il 31 dicembre 2020 e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati, sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione valutati in 3,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1,*



*comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **7.0.8**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)*

1. All'articolo i della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è inserito il seguente:

"182-*bis*. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182."

2. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Gli importi di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente".

3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 507,7 milioni di euro per l'anno 2022, 667,2 milioni di euro per l'anno 2023, 662,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 154,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, all'articolo 29, al comma il, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 2 dell'articolo 7-bis del presente decreto legge.».*

### **7.0.9**

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Credito d'imposta in favore di imprese che investono in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)*

1. In via sperimentale, al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai datori di lavoro privati è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2022, per un massimo di 50.000 euro per ciascun datore di lavoro e nei limiti di spesa di cui al comma 3, in relazione agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso entro un limite di spesa massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

#### **7.0.10**

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Esonero contributivo per le imprese del settore convegni e fiere)*

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale dei relativi settori e contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese del settore dell'organizzazione di convegni e fiere, di cui al codice ATECO 82.30, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico del datore di lavoro per le mensilità relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

#### **7.0.11**

[Pittella](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Misure di tutela delle attività professionali)*

1. All'articolo 1, comma 933, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "ai relativi albi professionali" sono sostituite dalle seguenti: "ai relativi albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4;».

#### **7.0.12**

[Granato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*



«Art. 7- *bis*.

*(Differimento del termine di pagamento delle imposte per l'anno 2021 per i lavoratori sospesi)*

1. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-*quinquies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-*quinquies* e 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per il pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2021, in una data compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

**7.0.13**

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori provenienti da aziende in crisi)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 253, dopo le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e" e dopo le parole: "nel limite massimo d'importo pari a 6.000 euro" sono inserite le seguenti: "per addetto";
- b) il comma 254 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2022, 18 milioni di euro per l'anno 2023 e 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

**7.0.14 (testo 2)**

[Presutto](#), [Nocerino](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

*(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori provenienti da aziende in crisi)*

1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è riconosciuto, per gli anni 2022 e 2023, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro per addetto su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

**7.0.14**

[Presutto](#), [Nocerino](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori provenienti da aziende in crisi)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 253:

1) dopo le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2022 ai sensi", sono aggiunte le seguenti:  
"dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e";

2) dopo le parole: "nel limite massimo d'importo pari a 6.000 euro", sono aggiunte le seguenti:  
"per addetto";

b) il comma 254 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 7.0.15

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Misure agevolative per il trasferimento di aziende ai lavoratori)*

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui al richiamato articolo 23, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono destinate all'erogazione della misura agevolativa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 7.0.16

[Presutto](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Misure agevolative per il trasferimento di aziende ai lavoratori)*

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui al medesimo articolo 23 del decreto legge 83 del 2012 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono destinate all'erogazione dell'agevolazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2021.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### 7.0.17

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Incentivo all'occupazione giovanile stabile)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 101, dopo le parole: "e non siano stati occupati", aggiungere le seguenti: "negli ultimi 24 mesi".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **7.0.18**

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2022)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **7.0.19**

[Carbone](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2022)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **7.0.20**

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2022)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **7.0.21**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

1. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla

legge 13 ottobre 2020, n. 126. La disposizione di cui al precedente periodo ha effetto dal 1° marzo 2022.».

#### **7.0.22**

[Faraone](#), [Cucca](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni in materia di rappresentatività sindacale)*

1. All'art. 31-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n.176, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "alla data del 31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole: "alla data del 31 dicembre 2022";

b) le parole "entro il 15 aprile 2022." sono sostituite con le parole: "successivamente alla dichiarazione di termine dello stato di emergenza da parte del Governo e, comunque, entro il 15 aprile 2023".».

#### **7.0.23**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni)*

1. In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2021, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del *welfare* integrativo. Per i Ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 44,53 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

#### **7.0.24**

[Nannicini](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni in materia di finanziamento degli Istituti di patronato)*

1. All'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"Per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2034, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro per il 2021, 13.028.101 euro dal 2022 al 2024 e 14 milioni di euro dal 2025 al 2034. Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77. Agli oneri pari a 13.028.101 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al

2024 e pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 si provvede quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e quanto a 1.028.101 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-*bis*, comma 5, del medesimo decreto-legge".

2. L'articolo 58-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.».

#### **7.0.25**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 241, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché piani formativi aziendali di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti";

b) al comma 242, dopo le parole: "mantenimento del livello occupazionale nell'impresa" sono inserite le seguenti: "nonché percorsi di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati alla crescita occupazionale dell'impresa richiedente" e dopo le parole: "decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148" sono inserite le seguenti: "e che finanziano percorsi di incremento ed adeguamento delle professionalità di disoccupati e di inoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti,".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 61,7 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

#### **7.0.26**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri")*

1. Al fine d'incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato "Scuole dei mestieri" di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma t.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 8

## 8.1

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «24 dicembre 2021, n. 221» inserire le seguenti: «nonché delle attività che alla medesima data hanno subito le limitazioni di cui all'art. 4, comma 2, DL 24 dicembre 2021, n. 221 individuate dai seguenti codici ATECO: 90.04.0, 90.02.09, 94.99.20, 94.99.90.».*

## 8.2

[Mirabelli](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1- *bis* . Le risorse per l'anno 2022 di cui al Fondo per il sostegno economico temporaneo-SET dell'articolo 1, comma 352 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 40 milioni di euro, e una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 486, della medesima legge, sono trasferite al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori cinema e audiovisivo, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.».

## 8.3

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Gaudiano](#), [Lanzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Quota parte del fondo di parte corrente, di cui al comma i, è destinata a interventi di ristoro in favore di:

a) scuole di danza private, non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche, e comunque non facenti capo al CONI;

b) organismi e soggetti che operano nel settore della musica dal vivo, ivi inclusi gestione e proprietà degli spazi adibiti alla musica dal vivo (c.d. *live club*), attività di organizzazione di festival di musica dal vivo e concerti.».

## 8.4

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Gaudiano](#), [Lanzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Romano](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Quota parte del fondo di parte corrente è destinata a interventi di ristoro in favore di organismi che operano nel settore della musica dal vivo, ivi inclusi gestione e proprietà degli spazi adibiti alla musica dal vivo (c.d. *live club*), attività di organizzazione di *festival* di musica dal vivo e concerti».

## 8.5

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Gaudiano](#), [Lanzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Presutto](#), [Romano](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Quota parte del fondo di parte corrente è destinata a interventi di ristoro in favore delle scuole di danza private, non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche, e comunque non facenti capo al CONI».

## 8.6

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*



«2-bis. Il 50 per cento delle risorse di cui al comma 2, è destinato a ristorare i soggetti titolari dei musei di cui all'articolo 101, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non statali, dei maggiori oneri sostenuti derivanti dall'aumento dei prezzi nel settore energetico. Le modalità e i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli interni e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»;

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 128,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura;

c) quanto a 108,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32».

## 8.7

### [Cangini](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

## 8.8

### [Rampi, Manca](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

## 8.9

### [Sbrollini, Evangelista](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*



- *all'alinea, sostituire le parole: «1.661,41» con le seguenti: «1673,41»;*

- *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d- bis* ) quanto a 12 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **8.10**

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis*. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

#### **8.11**

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«*2-bis*. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

#### **8.12**

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Gaudio](#), [Lanzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Romano](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«*2-bis*. Quota parte del fondo è destinata a interventi di ristoro in favore di soggetti che operano nel settore della musica dal vivo, ivi inclusi gestione e proprietà degli spazi adibiti alla musica dal vivo (c.d. *live club*), attività di organizzazione di festival di musica dal vivo e concerti.».

#### **8.13**

[Carbone](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «30 settembre 2022»;*

b) *Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«*3-bis*. I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già, sono esonerati, fino al 30 settembre 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019».

*Conseguentemente:*

- *al comma comma 4, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «commi 3 e 3-bis» e le parole: «3,5 milioni» con le seguenti: «4,5 milioni»;*

- *al comma 5, sostituire le parole: «108,5 milioni» con le seguenti: «109,5 milioni»;*

- *all'articolo 32, comma 1 sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.662,41 milioni» e, alla lettera d), dopo le parole: «quanto a» inserire le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2022 e».*

#### **8.14**

[Giammanco](#), [Boccardi](#), [Faraone](#), [De Bonis](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Cangini](#), [Caligiuri](#), [Cesaro](#), [Floris](#), [Papatheu](#), [Stabile](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, numero 146, all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: "con numerazione automatica (LCN)" sono aggiunte le seguenti: "e le emittenti che alla data del 31 dicembre 2021 risultavano titolari di determina ministeriale della numerazione LCN e che, non avendo ottenuto l'aggiudicazione della capacità trasmissiva nelle relative Aree tecniche, continueranno le trasmissioni del proprio marchio/palinesesto sulla piattaforma digitale HbbTV".».

*Conseguentemente:*

*al comma 5, le parole: «108,5» sono sostituite dalle seguenti: «113,5»;*

*all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «46 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) quanto a 5 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

### **8.15**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022".».

### **8.16**

[Perosino](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:*

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 10 milioni per l'anno 2022 si provvede Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **8.17**

[Manca](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni."».

#### **8.18**

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo Il Comma 4 Inserire Il Seguento Comma:*

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

#### **8.19**

[Manca](#), [Collina](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:*

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

#### **8.20**

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente: 378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni.».

#### **8.21**

[Evangelista](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:*

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. Ai fini del presente comma, la spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

#### **8.22**

[Sbrollini, Evangelista](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.».

*Conseguentemente all'articolo 8, comma 5, le parole «108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «117,5 milioni»;*

*Conseguentemente, all'articolo 32:*

*- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.670,41 milioni di euro»;*

*- al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Cultura.».

**8.23 (testo 2)**

[Toffanin, Perosino](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022.».

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022.*

**8.23**

[Toffanin, Perosino](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.».

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 8, comma 5, le parole: «108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «117,5 milioni»;*

*b) all'articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.670,41 milioni di euro»;*

*c) all'articolo 32, comma 1, lett. a), le parole: «1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.209 milioni di euro».*

**8.24**

[Ferro, Berardi](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del

Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 8, comma 5, le parole: «108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «117,5 milioni»;

b) all'articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.670,41 milioni di euro»;

c) all'articolo 32, comma 1, lett. a), le parole: «1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.209 milioni di euro».

## 8.25

[Briziarelli](#), [Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma i, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.».

*Conseguentemente:*

a) All'articolo 8, comma 5, le parole: «108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «117,5 milioni»;

b) All'articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.670,41 milioni di euro»;

c) All'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.209 milioni di euro».

## 8.26

[Pittella](#), [Ferrazzi](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022. 4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 8.27

[Causin](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al quarto comma, lettera a) dell'articolo 3 del DPR n. 633/72 dopo le parole: "relative a diritti d'autore" sono aggiunte le parole: "e diritti connessi" e dopo le parole: "effettuate dagli autori e loro eredi o legatari", sono aggiunte le parole: "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari.».

## 8.28

[Cangini](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Al quarto comma, lettera a) dell'articolo 3 del DPR n. 633/72 dopo le parole: "relative a diritti d'autore" sono aggiunte le parole: "e diritti connessi" e dopo le parole: "effettuate dagli autori e loro eredi o legatari", sono aggiunte le parole: "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari,".

## 8.29 (testo 2)

[Rampi](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-*bis*. Le risorse per l'anno 2022 di cui al Fondo per il sostegno economico temporaneo-SET dell'articolo 1, comma 352 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 40 milioni di euro, e una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 486, della medesima legge, sono trasferite al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori cinema e audiovisivo, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

4-*ter*. Al quarto comma, lettera a), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo le parole: "relative a diritti d'autore" sono inserite le seguenti: "e diritti connessi" e dopo le parole "effettuate dagli autori e loro eredi o legatari" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari."."

### 8.29

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al quarto comma, lettera a), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo le parole: "relative a diritti d'autore" sono inserite le seguenti: "e diritti connessi" e dopo le parole "effettuate dagli autori e loro eredi o legatari" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari."».

### 8.30

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al quarto comma, lettera a) dell'articolo 3 del DPR a 633/72 dopo le parole "relative a diritti d'autore" sono aggiunte le parole "e diritti connessi" e dopo le parole "effettuate dagli autori e loro eredi o legatari", sono aggiunte le parole "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari".».

### 8.31

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate nel corso dell'anno 2021 per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di agevolare il rilancio dello spettacolo dal vivo attraverso specifiche misure di sostegno destinate alle attività del settore maggiormente incise, il credito d'imposta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, è riconosciuto nella misura del trenta per cento per le spese sostenute nell'anno 2021 per la trasformazione e l'implementazione tecnologica dei processi produttivi e gestionali legati allo spettacolo dal vivo e all'attività dei *live club*, attraverso acquisti per impianti e attrezzature audio, impianti di illuminazione, impianti di gestione e *routing* del segnale audio, sistemi di proiezione e *light design*, sistemi informatici gestionali, attrezzature audio e video per la registrazione e la riproduzione di performance dal vivo, attrezzature per la gestione di *ticketing* digitale, sistemi per l'*in-store customer Experience*, a condizione che le stesse abbiano subito nel medesimo anno una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma 4-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono il relativo limite di spesa complessivo, si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera e)».

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, ».

### 8.32



[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare agli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), della medesima legge n. 220 del 2016.

4-ter. Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini decorsi i quali è consentito lo sfruttamento di opere cinematografiche da parte dei servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, prevedendo eventuali deroghe nel caso di opere cinematografiche coprodotte con fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e di opere cinematografiche incluse nelle categorie "film difficile" e "film con risorse finanziarie modeste" di cui al decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 8 maggio 2009.».

*Conseguentemente, al comma 5, le parole: «pari a 108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 113,5 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*Al comma 1, le parole «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.666,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) quanto a 5 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 8.33

[Carbone](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 452, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: "degli anni 2019, 2020 e 2021" sono inserite le seguenti: "2022, 2023 e 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 8.34

[Montevecchi](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Per le imprese del settore dello spettacolo, la moratoria straordinaria di cui all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 31 dicembre 2021, è prorogata fino al 30 giugno 2022. 4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».



b) *al comma 5, sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi da 1 a 4».*

### 8.35

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno di contribuzione 2021».

### 8.36

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, ivi compresi gli spazi ove tali si svolgono attività, il credito d'imposta di cui all'art. 36 bis del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, n. 69, è riconosciuto anche con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2021, a condizione che le stesse abbiano subito nel medesimo anno una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019»;

2) *al comma 5, le parole: «pari a 108 milioni di euro», sono sostituite dalle parole: «pari a 118 milioni di euro».*

*Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022.».*

### 8.37

[Carbone](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2022" e le parole "pari ad euro 1.032.914" sono sostituite dalle seguenti "pari ad euro 2.000.000".».

*Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 967.086 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

### 8.38

[Piarulli](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5, sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi da 1 a 4»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata la spesa straordinaria di 8 milioni di euro per l'anno 2022 in favore della città di Gravina in Puglia per la realizzazione di interventi volti a valorizzare l'habitat rupestre della città, il Parco Archeologico e le Chiese Rupestri, la Gravina sotterranea, la Cripta della Deesis, il Ponte dell'Acquedotto orsiniano e la vasca di decantazione, nonché il Complesso rupestre delle Sette camere. Ai relativi oneri, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 8.39

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese a decorrere dall'anno 2022 è autorizzato un contributo annuo di 500.000 euro a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali - Censis.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 8.40

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto alla crisi del settore culturale, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i titoli di ingresso agli spettacoli di musica popolare contemporanea, teatrali e cinematografici, nonché i prodotti fonografici, videofonografici, ivi incluso quelli dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 35 milioni di euro per il 2022 e a 50 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### 8.41

[Doria](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Ai fini dell'allestimento della sezione archeologica riferita all'età romana del Museo della Cattedrale di Sorres ed alla ristrutturazione degli alloggi per i pellegrini che visitano l'abbazia, nell'ambito del circuito religioso dei santuari della Sardegna, è riconosciuto un contributo pari a 300 mila euro per l'anno 2022.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari 300 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».

### 8.42

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Gaudiano](#), [Lanzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Romano](#), [Trentacoste](#)

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«5-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è riconosciuto alle imprese che svolgono le attività di cui al comma 1 del medesimo articolo e che hanno subito nell'anno 2021 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019. Il credito d'imposta di cui al

presente comma, è autorizzato nel limite complessivo di io milioni di euro per l'anno 2022. All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 8.0.1

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 8- bis.

1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di operatività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano destinate al finanziamento di iniziative nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo n. 153 del 1999. Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale, fino alla successiva destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.

2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio 2011-2015, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti di fusione per incorporazione fra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).

4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni erogatrici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni erogatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente e riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.

5. Al credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative a periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall'imposta di registro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

7. Le risorse stanziare ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio" aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico».

#### **8.0.2**

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

Alle operazioni di fusioni poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, si applicano nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse».

#### **8.0.3**

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

1. All'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 sostituire le parole: "45 milioni" con le seguenti: "30 milioni" e conseguentemente, all'ultimo capoverso, sopprimere le parole: "e per 15 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico"».

#### **8.0.4**

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

1. All'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 sostituire le parole: "45 milioni" con il seguente: "30 milioni" e conseguentemente, all'ultimo capoverso, sopprimere le parole: "e per 15 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico"».

#### **8.0.5**

[Stefano](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella 1. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella I".

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, dopo la lettera *d*), aggiungere la seguente:

"*d-bis*) le emittenti radio e televisive commerciali locali potranno presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie a carattere comunitario partecipando al riparto secondo quanto previsto nell'articolo 7"».

### **8.0.6**

[Dell'Olio](#), [Ricciardi](#), [Trentacoste](#), [Marco Pellegrini](#), [L'Abbate](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella I, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella I. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella I"».

### **8.0.7**

[Boccardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.



2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 8.0.8

[Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l' erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 8.0.9

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione dei

Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### **8.0.10**

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. AI fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».



### 8.0.11

[Margiotta, Ferrazzi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 8.0.12

[Margiotta, Ferrazzi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente: *Emendamento*

«Art. 8 -*bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo,

prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### **8.0.13**

[Dell'Olio, Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo i della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **8.0.14**

[Boccardi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 8- *bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito,

con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### **8.0.15**

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente: *Emendamento*

«Art. 8- *bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### **8.0.16**

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### **8.0.17**

[Piarulli](#), [Trentacoste](#)

Dopo L' **Articolo** , Inserire Il Seguento:

«Art. 8 -*bis*.

*(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)*

1. A decorrere dal 2022, una quota pari a 25 milioni di euro del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo i della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è destinata ai fornitori di servizi media audiovisivi (FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari con fatturato

non superiore a 500 mila euro privo di televendite.

2. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale di 1,5Mbit/s, la cui franchigia è posta a carico delle risorse del predetto Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Per le predette finalità a decorrere dall'anno 2022 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 25 milioni di euro annui, alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, che abbiano almeno il 5 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Gli Operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 gli FSMA locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo *Hybrid Broadcast Broadband TV* (HbbTV). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con proprio provvedimento, le condizioni di accesso degli FSMA locali alla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo HbbTV nel rispetto dei principi di equità e trasparenza.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **8.0.18**

[Piarulli](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1028, le parole: "dal 1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di attuazione dello *standard* DVB-T2 codifica HEVC";

b) al comma 1032, le parole: "dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022," sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN,".

2. In via transitoria e fino all'attuazione definitiva del digitale terrestre DVB-T2 con codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza, è assegnata una frequenza aggiuntiva al comparto televisivo locale coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.».

#### **8.0.19**

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 8- *bis*.

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici)*

All'articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera b), dopo la parola: "abbonamento", aggiungere le seguenti: ",ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro e delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e «*business to business*»";

- alla lettera c), dopo le parole: "senza fini di lucro", aggiungere le seguenti parole: "e delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori

professionali e "business to business"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 36 milioni di euro per l'anno 2021 e 42 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **8.0.20**

##### Carbone

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici).*

1. Al fine di sostenere le imprese editrici di quotidiani e di periodici professionali e di settore, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato ai sensi del comma 378 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto, per gli anni 2022 e 2023, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021, anche alle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "business to business".

2 Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in euro 10,8 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **8.0.21**

##### de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici)*

1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 1 commi 378-379 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022 con la seguente modifica all'articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:

a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 150 per cento dell'intero stampato, su base annua;

b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, ovvero non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro e delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "business to business":

c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione, ad eccezione delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "business to business"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati nel limite massimo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

#### **8.0.22**

##### Cangini

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:



«Art. 8- *bis*

*(Incremento delle risorse del credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)*

1. All'articolo 1, comma 378, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "entro il limite di 60 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite di 80 milioni di euro.

2. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**8.0.23**

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Misure urgenti per l'editoria)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è aggiunto il seguente:

"378-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-*bis* a 9-*quater* dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

**8.0.24**

[Mirabelli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici).*

1. Al fine di sostenere le imprese editrici di quotidiani e di periodici di professionali e di settore, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato ai sensi del comma 378 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto, per gli anni 2022 e 2023, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021, anche alle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "*business to business*".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in euro 10,8 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**8.0.25**

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei libri)*

1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per il 2023 e per il 2024.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel

caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;

b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo;

d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;

e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

3 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

#### **8.0.26**

[Rampi](#), [Manca](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

#### **«Art. 8- bis.**

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei libri)*

1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per l'anno 2023 e per l'anno 2024.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;

b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo;

d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;

e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **8.0.27**

[Cangini](#)



*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei libri)*

1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta.

2. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

3. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **8.0.28**

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei libri)*

1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per il 2023 e per il 2024.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;

b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.

d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;

e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

#### **8.0.29**

[Montevecchi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Credito d'imposta in favore di imprese dello spettacolo per canoni di locazione di immobili)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, 11. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore dello spettacolo, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. L'efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **8.0.30**

[Botto](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Ulteriori disposizioni di sostegno per il settore della cultura)*

1. Al fine di favorire e sostenere la ripresa dei consumi culturali, a causa degli effetti economici negativi determinati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:

"c-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11."

2. Le spese di cui al precedente comma, sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, concerti, spettacoli teatrali, sale cinematografiche, nonché dalle spese per l'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio, o video e

prodotti musicali. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale.

3. La detrazione di cui al comma 1, la lettera "c-quater) spetta a condizione che il reddito complessivo annuo, da parte del fruitore non ecceda 80.000,00 euro".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

### 8.0.31

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art.8- *bis*.

*(Fondo per il rilancio della musica dal vivo)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo specifiche misure di sostegno per le attività maggiormente incise, e di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato "Fondo per il rilancio della musica dal vivo", con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo come definite dall'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 19 agosto 2021, n. 312 ai fini del riconoscimento del credito di imposta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91.

2. I contributi, quantificati con le modalità di cui al successivo comma 3, sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1.

3. Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese di cui al comma 1 devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 1 milione di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019.

4. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze vengono definite i criteri e le modalità di accesso ai contributi a fondo perduto di cui al presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera e)».

*Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, ».*

### 8.0.32

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Ulteriori misure urgenti di sostegno per il settore della cultura e della musica dal vivo)*

1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, ivi compresi gli spazi ove tali attività si svolgono (c.d. live club), alle medesime è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 36-*bis* del decreto-legge del 22/03/2021 n. 41, convertito con modifiche in Legge 21/05/2021 n. 69, allorché le stesse abbiano subito nell'anno 2021 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019, spettando tale credito per le spese sostenute nell'anno 2021.».

### 8.0.33

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

1. L'imposta di cui al Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, imposta sugli intrattenimenti, è abrogata.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6 milioni di euro dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.667,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *dopo la lettera: h) inserire la seguente:*

«*h-bis*) quanto a 6 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **8.0.34**

[Campari](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Bergesio](#), [Pergreffi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Fondo per lo sviluppo e la collaborazione tra le Città creative dell'UNESCO (UCCN- UNESCO Creative Cities Network))*

1. Al fine di garantire lo sviluppo delle Città creative dell'UNESCO che per tipologia e attività possono dare un valore aggiunto all'offerta complessiva, con l'obiettivo di rafforzare la propria attrattività turistica, il fondo di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, viene incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Per favorire la collaborazione tra le Città creative dell'UNESCO, il 60 per cento del rifinanziamento di cui al comma 1 è destinato ai progetti che coinvolgono due o più città creative.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **8.0.35**

[De Bonis](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Istituzione del Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera a sostegno del settore della cultura)*

1. A sostegno della cultura che ha molto risentito a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, è istituito il "Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera" di seguito denominato "Museo", in collaborazione con la Fondation Henri Cartier Bresson Rues Des Archives Paris, a tutela dell'inimitabile ed esclusivo patrimonio fotografico con al centro i Rioni Sassi e la Lucania, da ubicare nel capiente e significativo vicinato dei Rioni, situato in via Purgatorio Vecchio nel Sasso Caveoso di Matera, tuttora in grave stato di abbandono, dunque recuperabile come struttura culturale di qualità.

2. Il Museo è presidio e strumento di divulgazione della fotografia quale patrimonio culturale di qualità, punto di riferimento internazionale per fotografi, studiosi, viaggiatori, studenti, nonché vanto della città di Matera capitale europea della cultura.

3. Il Museo ha la finalità di raccogliere il patrimonio fotografico storico dei numerosi fotografi

nazionali ed internazionali che, negli anni dal 1948 al 1973, hanno prodotto immagini sulla Basilicata e in particolare sulla città rupestre unica al mondo, quale quella dei Rioni Sassi di Matera. Si tratta di un archivio fotografico di grande valenza storica e culturale creato da fotografi italiani, francesi, americani, polacchi ed australiani quali Luchino Visconti, Mario Carbone, Fosco Maraini, Arturo Zavattini, Federico Patellani, Henri Cartier Bresson, Ernst Haas, Esther Bubbley, David Seymour, Dan Weiner, Eliot Erwit, Marjori Collins.

4. Il Museo ha i seguenti compiti:

- a) raccogliere ed esporre l'archivio fotografico creato dai fotografi di cui al comma 3;
- b) costituire una mostra fotografica permanente attraverso l'esposizione delle fotografie prodotte dai grandi fotografi giunti in Lucania attratti da importanti pubblicazioni, quali "Cristo si è fermato a Eboli" di Carlo Levi nel 1945;
- c) promuovere e organizzare attività di carattere didattico, manifestazioni, incontri, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli su temi inerenti le opere fotografiche;
- d) organizzare manifestazioni pubbliche finalizzate all'erogazione di borse di studio nonché all'assegnazione di riconoscimenti a opere fotografiche, nazionali e internazionali, che si siano particolarmente distinte nel contribuire alla divulgazione della realtà lucana dell'epoca sino ai giorni nostri.

5 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 300.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il funzionamento del Museo.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 500.000 euro per l'anno 2022, con i Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituiti dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come incrementato dall'articolo 8 del presente decreto legge di conversione e quanto a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi speciali e di riserva" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

## 8.0.36

### Papatheu

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Iniziativa a sostegno delle stagioni festivaliere promosse dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 un contributo pari a 500 mila euro in favore della Fondazione Taormina Arte Sicilia da destinare, in pari quota, per la realizzazione del Festival Internazionale del Cinema di Taormina, del Festival Internazionale TaoArte e del Festival multidisciplinare e letterario TaoBuk Festival".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo Spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminato dalla



Tabella C della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

### 8.0.37

[Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- **bis**.

*(Riconoscimento dell'autonomia amministrativa della Sede Distaccata di Rodi Garganico del Conservatorio di Foggia «Umberto Giordano»)*

1. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione, ricerca e innovazione in settori strategici orientati all'arte musicale, nonché della comunicazione e dei servizi nella regione Puglia e, nello specifico, nei territori garganici, è reso autonomo il Conservatorio Statale di Musica di Rodi Garganico, mediante trasformazione dell'attuale sede staccata del Conservatorio Statale di Musica "Umberto Giordano" di Foggia istituita con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1980 n. 1095.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato lo statuto del Conservatorio, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.

3. In sede di prima applicazione lo statuto è deliberato da un comitato costituito dal direttore in carica del Conservatorio di Musica di Foggia e dal Fiduciario della sezione staccata di Rodi Garganico, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'università e della ricerca. In sede di definizione del regolamento didattico del Conservatorio, agli studenti iscritti ai corsi è sempre garantita la possibilità del completamento del percorso di studi previsto dall'ordinamento in corso.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

### 8.0.38

[Modena](#), [Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- **bis**.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 364 le parole: "già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente" sono soppresse».

Art. 9

### 9.1

[Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Faraone](#), [Evangelista](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022»;

b) all'ultimo periodo, le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro».

Conseguentemente, sostituite il comma 5 con il seguente:

«Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.681,41 milioni di euro per l'anno 2022 »;

b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«**c- bis**) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 9.2

[Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «30 giugno 2022».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il primo trimestre 2022» con le seguenti: «60 milioni di euro per il primo semestre 2022»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «60 milioni per l'anno 2022».*

## 9.3

[Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «30 giugno 2022».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il primo trimestre 2022» con le seguenti: «40 milioni di euro per il primo semestre 2022»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «40 milioni per l'anno 2022»;*

## 9.4

[Gallone](#)

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI e che svolgono attività sportiva giovanile».*

## 9.5

[Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Evangelista](#)

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI e che svolgono attività sportiva giovanile».*

## 9.6

[Causin](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, sono inseriti:*

1) *il comma 1-bis:*

*«Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, esteso dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal comma 1 agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, deve intendersi applicabile anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. In questo caso, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a Euro 10.000, non anche la soglia relativa ai ricavi delle società e delle associazioni sportive;*

2) *la misura contenuta nel comma 1, al pari di quelle previste dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dall'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, devono intendersi, per*



tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863, e successive modificazioni»;

*b) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione».

*c) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono da ritenere sospesi:

*a)* i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

*b)* i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

4-ter. I versamenti non ancora effettuati e sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4-quater. Esclusi i casi in cui gli omessi versamenti di cui al comma 4-bis, lettere *a*) e *b*) siano stati già oggetto di accertamento e/o contestazione da parte degli Organi di controllo competenti e a condizione di adesione al pagamento nei termini e alle condizioni di cui al comma 4-ter, non si applicano:

*a)* le sanzioni di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

*b)* le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

*c)* le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

4-quinquies. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4-bis e ai commi 923 e seguenti dell'articolo

1 della legge n. 234 del 2021, nonché in caso di decadenza dalla richiesta di pagamento in forma rateale, resta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-*quater*»;

d) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.

4-*ter*. Il comma 924 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

"924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato"».

## 9.7

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, esteso dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal comma 1 agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, è applicabile anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. In questo caso, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a euro 10.000, non anche la soglia relativa ai ricavi delle società e delle associazioni sportive.

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1, al pari di quelle previste dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dall'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, devono intendersi, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863, e successive modificazioni»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione

dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione».

## 9.8

[Ferro](#), [Berardi](#), [Galliani](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo il comma 1, inseriti i seguenti:

«1-bis Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, esteso dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal comma 1 agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, deve intendersi applicabile anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. In questo caso, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a Euro 10.000, non anche la soglia relativa ai ricavi delle società e delle associazioni sportive.

1-ter. La misura contenuta nel comma 1, al pari di quelle previste dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dall'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, devono intendersi, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863, e successive modificazioni».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione».

## 9.9

[Pagano](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, esteso dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal comma 1 agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, deve intendersi applicabile anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. In questo caso, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a Euro 10.000, non anche la soglia relativa ai ricavi delle società e delle associazioni sportive.

1-ter. La misura contenuta nel comma 1, al pari di quelle previste dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dall'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, devono

intendersi, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863, e successive modificazioni.

*1-quater.* Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **9.10**

[Manca](#), [Cirinnà](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«*1-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e come ulteriormente prorogate ai sensi del comma 1, si intendono applicabili anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. Ai fini dell'applicazione del comma 4 del medesimo articolo, si considera esclusivamente la soglia di investimento complessivo minimo non inferiore a euro 10.000, indipendentemente dai ricavi delle società e delle associazioni sportive.

*1-ter.* Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e come ulteriormente prorogate ai sensi del comma 1 si intendono, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863, del 19 marzo 2020, e successive modificazioni».

#### **9.11**

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«*1-bis.* All'articolo 119, comma 9, lettera *e*), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi (D)."sono abrogate".».

#### **9.12**

[Pesco](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, una quota delle risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo t, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Il 30 per cento delle risorse destinate ai contributi a fondo perduto è riservata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del -presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le

procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione».

b) *al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «150 milioni»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 190 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 130 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 60 milioni di euro con risorse ai sensi dell'articolo 32.».

### 9.13

#### Pagano

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.».

### 9.14

#### Manca

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5 Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 60 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.».

### 9.15

[Gallone](#)

*Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2017, n. 205,» inserire le seguenti: «per un importo non inferiore a 20 milioni di euro,»;*

b) *al secondo periodo, le parole: «fino al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 40 per cento».*

### 9.16 (testo 2)

[Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Evangelista](#)

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

*Al comma 3:*

a. *Al primo periodo, dopo le parole: <<legge 27 dicembre 2017, n. 205,>> inserire le seguenti: << per un importo non inferiore a 25 milioni di euro, >>;*

b. *Al secondo periodo, le parole << fino al 30 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 40 per cento>>;*

*Al comma 4, le parole << 20 milioni di euro>> sono sostituite dalle seguenti: << 25 milioni di euro>>.*

*Conseguentemente:*

*al comma 5, le parole <<60 milioni di euro>> sono sostituite dalle seguenti: << 65 milioni di euro>>;*

*All'articolo 32:*

a. *al comma 1, le parole "1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole "1.666,41 milioni di euro per l'anno 2022";*

b. *dopo la lettera c), inserire la seguente: <<c-bis) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>*

### 9.16

[Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Evangelista](#)

*Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*Al primo periodo, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2017, n. 205,» inserire le seguenti: «per un importo non inferiore a 20 milioni di euro,»;*

*Al secondo periodo, le parole: «fino al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 40 per cento».*

### 9.17

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

*All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, le parole: «possono essere parzialmente destinate», sono sostituite dalle seguenti: «sono destinate»;*

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2022, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in*



discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2020, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

#### **9.18**

[Collina](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 3 dopo le parole: «che gestiscono impianti sportivi» inserire le seguenti: «, nonché per i lavoratori autonomi che esercitano arti e professioni del medesimo settore».*

#### **9.19**

[Gallone](#)

*Al comma 3 dopo le parole: «che gestiscono impianti sportivi» inserire le seguenti: «, nonché per i lavoratori autonomi che esercitano arti e professioni del medesimo settore».*

#### **9.20**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «fino al 30 per cento» con le seguenti: «fino al 50 per cento».*

#### **9.21**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 3, pari ad almeno 3 milioni di euro per il 2022, è destinata a sostenere i comuni nelle spese per le attività di manutenzione degli impianti natatori. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «euro 60 milioni», con le seguenti: «euro 63 milioni».*

#### **9.22**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «60 milioni di euro» con le seguenti: «190 milioni di euro».*

#### **9.23**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Al comma 4, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 5 aggiungere il seguente periodo: «Agli ulteriori oneri di cui al comma 4, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

#### **9.24**

[Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*«4-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in*



corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono da ritenere sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

4-ter. I versamenti non ancora effettuati e sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4-quater. Esclusi i casi in cui gli omessi versamenti di cui al comma 4-bis, lettere a e b siano stati già oggetto di accertamento e/o contestazione da parte degli Organi di Controllo Competenti ed a condizione di adesione al pagamento nei termini e alle condizioni di cui al comma 4-ter, non si applicano:

a) le sanzioni di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74/200 ss.mm. e ii.;

b) le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/97 ss. mm e ii.;

c) le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, come modificato dall'articolo 3, comma 6 del decreto-legge n. 8/2016.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4-bis e ai commi 923 e ss. della Legge n. 234 del 2021, nonché in caso di decadenza dalla richiesta di pagamento in forma rateale, resta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-quater.».

## 9.25

[Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.

4-ter. L'articolo 1, comma 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito con il seguente:

"924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato"».

## 9.26

[Nannicini](#), [Manca](#), [Sbrollini](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

"5-quater. Ai redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro

autonomo prodotti in Italia in ragione di rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo, a eccezione delle seguenti ipotesi. Nel caso in cui il reddito sia prodotto in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento abbiano conseguito la qualificazione professionistica prima dell'anno 1990 e il reddito complessivo sia superiore all'importo di euro 1.500.000,00, l'intero reddito, concorre alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50 per cento del suo intero ammontare. Nel caso in cui il reddito sia prodotto in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990 e il reddito complessivo sia superiore all'importo di euro 500.000,00, l'intero reddito, concorre alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50 per cento del suo intero ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-*bis*, quarto periodo, e 5-*bis* del presente articolo.";

b) il comma 5-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"5-*quinquies*. Ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3."

2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, previgenti le modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza.».

## 9.27

[Barbaro, Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 anche ai leasing operativi e ai canoni di assistenza delle associazioni o delle società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), nonché delle società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, riferiti all'approvvigionamento dei macchinari di allenamento e delle attrezzature tecniche necessarie alla conduzione dell'attività sportiva».

## 9.28

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-*bis*, dopo le parole: "lettera *d-bis*" aggiungere le seguenti: "e lettera *e-bis*";

b) al comma 9, dopo la lettera *e*), aggiungere la seguente:

"*e-bis*) dai gestori di impianti natatori"».

## 9.29

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro" inserire le seguenti: "e le società sportive dilettantistiche" e le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".».

**9.30**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis) Al fine di assicurare la partecipazione allo sport per le persone con disabilità mentale, le risorse di cui all'articolo 1, comma 740 della legge n.234 del 31 dicembre 2021, sono destinate al rifinanziamento delle attività nazionali di "Special Olympics Italia".».

**9.31**

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini relativi ai versamenti degli adempimenti fiscali e contributivi di cui all'articolo 1, commi da 923 a 925, della legge 30 dicembre 2021, a 234 sono rimodulati come segue:

1) *al comma 924, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) le parole: "30 maggio 2022", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022";

b) le parole: "dicembre 2022", ovunque ricorrano sostituite dalle seguenti: "dicembre 2023".».

**9.32**

[Gallone](#), [Boccardi](#), [Modena](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

5-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'Autorità politica delegata per lo sport, da adottare d'intesa la Regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore e, dell'entità del finanziamento concesso, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse e individuano, altresì, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e sistemi collegati. Nell'ambito degli interventi, si intendono:

a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di

candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura;

b) per opere connesse, le opere necessarie per connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi dove si svolgono gli eventi sportivi nonché alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità;

c) per opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che saranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026."».

### 9.33

[Pesco](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Alla lettera e), comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "sportive" sono inserite le seguenti: "professionistiche nonché quelle" e dopo le parole: "ai lavori" sono inserite le seguenti "di ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici e privati nonché ai lavori".».

### 9.34

[Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

«5-bis. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, conversione in legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite con le parole: "Per l'anno 2022".».

*Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

### 9.35

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge n. 234 del 30 gennaio 2021, dopo le parole: "Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)," aggiungere le seguenti: "dalle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui al comma 9, lettera e)."».

*Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 9.36

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. In zona bianca, l'accesso alle attività che si svolgono al chiuso e all'aperto nelle piscine, nei centri natatori e nelle palestre nonché negli spazi adibiti a spogliatoi e docce, è consentito, senza limiti di capienza, esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass* rafforzato, nel rispetto protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità».

### 9.0.1

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917)*

1. L'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, ai sensi del quale i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche sono soggetti alla disciplina volta a includere la pratica sportiva dilettantistica nella categoria dei redditi diversi, si interpreta nel senso che i compensi erogati dalle Società e Associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) agli istruttori e tecnici, a fronte di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche svolta professionalmente e per un ammontare non superiore a quello previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, hanno natura tributaria di redditi diversi.»

### 9.0.2

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 67, comma 1, lett m), del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917)*

1. L'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, ai sensi del quale i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche sono soggetti alla disciplina volta a includere la pratica sportiva dilettantistica nella categoria dei redditi diversi, si interpreta nel senso che i compensi erogati dalle Società e Associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) agli istruttori e tecnici, a fronte di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche svolta professionalmente e per un ammontare non superiore a quello previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, hanno natura tributaria di redditi diversi.»

### 9.0.3

[Ferro, Modena, Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

*(Proroga dei rapporti concessori relativi agli impianti sportivi pubblici)*

1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "comunque non superiore a ulteriori tre anni" sono sostituite dalle parole: "comunque non inferiore a ulteriori cinque anni e non superiore a ulteriori dieci anni".

2. Per l'anno 2022 il fine di sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), la cui attività è stata interrotta o limitata a causa delle misure di contenimento sanitario, gli importi dovuti, siano essi derivanti da canoni concessori, da corresponsione di indennità di occupazione o a qualsiasi altro titolo, sono ulteriormente ridotti in misura del 50 per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti le misure di ristoro degli enti concedenti, sulla base delle esigenze da questi prospettate, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».



#### 9.0.4

##### [Vattuone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni in materia corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali)*

1. All'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2021 e 2022".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

#### 9.0.5

##### [de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia fiscale)*

1. In considerazione dei gravi effetti socioeconomici determinati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini dei versamenti della rottamazione-*ter* e dal saldo e stralcio, sono rimodulati secondo il successivo comma 2.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, alla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021." sono sostituite dalle seguenti: "se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 28 febbraio 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 settembre 2022.".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 90 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

#### 9.0.6

##### [Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni a sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche)*

1. Al fine di sostenere e rilanciare, favorendo la ripresa delle attività economiche e il funzionamento degli impianti ippici, il fondo di cui all'articolo 1, comma 870 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di 10 milioni per l'anno 2022.

2. Per la ripartizione del fondo di cui al comma 1, si provvede ai sensi del comma 871, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 9.0.7

##### [Sbrollini](#), [Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni a sostegno del funzionamento dei CUSI)*

1. Al fine di sostenere e favorire la ripresa del Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.), ente dotato di personalità giuridica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 770, in considerazione delle proprie finalità statutarie relative alla promozione e sviluppo dello sport universitario, all'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale e al carattere di larga rappresentatività sull'intero territorio nazionale, è riconosciuto, anche in deroga alle procedure previste dal D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, quale Federazione Sportiva Nazionale degli Sport Universitari.»

**9.0.8**

[Fantetti](#)

*Dopo l'articolo , Inserire Il Seguento:*

«Art. 9 -*bis*.

*(Disposizioni urgenti per il sostegno alla partecipazione politica)*

1. Per il solo anno di imposta 2021, al fine di sostenere gli operatori politici che alla data di conversione in legge del presente decreto risultino iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il termine del 30 novembre di cui al comma 3 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge, per quanto concerne l'accesso per l'anno 2022 ai benefici di cui agli articoli 11 e 12, è differito al 31 marzo 2022.

2. Dalla disposizione di cui Supra non devono derivare oneri per la finanza pubblica».

Art. 10

**10.1**

[Evangelista](#)

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n.178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1057- *bis* , sono inseriti, in fine, i seguenti periodi "Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro."

b) dopo il comma 1059-*bis*, aggiungere il seguente:

"1059-*ter*. In luogo dell'utilizzo del credito d'imposta ai sensi del comma 1059, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari"».

**10.2**

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «All'articolo 1, comma 1057-*bis* , della legge 30 dicembre 2020, n. 178,» con le seguenti: «All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1056, le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 1057-*bis*».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma lettera b)».*

**10.3**

[Turco](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*



a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

"1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali ai sensi dei commi 1057 e 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.";

1-ter. Nel caso di opzione di cui al comma 1-bis, i soggetti presentano la richiesta all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, allegando anche il documento di regolarità contributiva (DURC) e il documento unico di regolarità fiscale (DURF) nonché:

a) l'ordine vincolante;

b) la documentazione fiscale dell'acquisto ovvero, in caso di bene in *leasing* il contratto sottoscritto contenente la clausola di riscatto a scadenza;

c) la relazione tecnica asseverata contenente anche la data di interconnessione del bene;

d) la scheda tecnica del bene indicante che trattasi di bene 4.0;

e) la ricevuta del pagamento di almeno il 20 per cento del prezzo di acquisto, ovvero del primo canone *leasing*, entro la data di presentazione della domanda.

1-quater. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma precedente, alla verifica della documentazione trasmessa e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2021, n. 77 e, successivamente, all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito.

1-quiues. L'irregolarità contributiva e fiscale certificata dal DURC e dal DURF comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Al fine di sanare la posizione fiscale e contributiva, il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

1-sexies. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti, l'indicazione del codice unico identificativo del credito ed è subordinata alla verifica di cui al punto 2-quater, nonché alle verifiche sul cessionario ai sensi della normativa antiriciclaggio ed all'apposizione del visto di conformità da parte del professionista incaricato alla comunicazione di cessione.

1-septies. Qualora all'esito della citata verifica la documentazione non risulti in regola, il credito non può essere ceduto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1-quinquies. I soggetti abilitati alla trasmissione della comunicazione di cessione, provvedono, ad ogni modo, a comunicare la circostanza di cui al presente comma all'Agenzia delle Entrate, la quale provvede effettua il monitoraggio periodico delle compensazioni. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata ai sensi del Titolo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

1-octies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle presenti disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica. ";

b) al comma 2 *dopo le parole:* «di cui al comma 1» *inserire le seguenti:* «, lettera a)» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 10.4

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis al comma 1, dopo il capoverso comma 1059-bis, aggiungere il seguente comma:

"1059-ter. In luogo dell'utilizzo del credito d'imposta ai sensi del comma 1059, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari"».

## 10.5

[Manca](#), [Ferrari](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *information technology* di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati"».

## 10.6

[Vono](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *information technology* di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati"».

## 10.7

[Evangelista](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *information technology* di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati"».

## 10.8

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.000 milioni, per la concessione di forme di supporto finanziario, anche mediante garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti o altri strumenti di condivisione del rischio, volte alla liberazione di capitale regolamentare delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, funzionale a consentire la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, nonché le modalità di definizione delle commissioni corrisposte al fondo dalle istituzioni finanziarie beneficiarie di tali interventi, in conformità alla normativa di riferimento dell'Unione europea e ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La gestione del fondo è assegnata all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base di una convenzione da stipularsi tra l'Istituto medesimo e il Ministero dell'economia e delle finanze volta a definire, tra l'altro, i criteri di gestione e la remunerazione per le attività svolte a valere sulla dotazione del fondo. Ai fini di cui al presente comma, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 2.000 milioni di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di amministrazioni statali e di enti territoriali, in forma singola o associata, anche a valere su risorse europee. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze può costituire apposite sezioni dedicate

del fondo e stipulare accordi con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorità e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti accordi possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazioni e soggetti pubblici, sottoscrivendo appositi atti integrativi con il medesimo Ministero».

### 10.9

#### [Modena](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.000 milioni, per la concessione di forme di supporto finanziario, anche mediante garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti o altri strumenti di condivisione del rischio, volte alla liberazione di capitale regolamentare delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, funzionale a consentire la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, nonché le modalità di definizione delle commissioni corrisposte al fondo dalle istituzioni finanziarie beneficiarie di tali interventi, in conformità alla normativa di riferimento dell'Unione europea e ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La gestione del fondo è assegnata all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base di una convenzione da stipularsi tra l'Istituto medesimo e il Ministero dell'economia e delle finanze volta a definire, tra l'altro, i criteri di gestione e la remunerazione per le attività svolte a valere sulla dotazione del fondo. Ai fini di cui al presente comma, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 2.000 milioni di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di amministrazioni statali e di enti territoriali, in forma singola o associata, anche a valere su risorse europee. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze può costituire apposite sezioni dedicate del fondo e stipulare accordi con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorità e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti accordi possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazioni e soggetti pubblici, sottoscrivendo appositi atti integrativi con il medesimo Ministero».

### 10.10

#### [Anastasi, Trentacoste, Gallicchio](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 38, comma 12, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "4 milioni di euro per l'anno 2020" sono aggiunte le seguenti: "e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 10.11

#### [Anastasi, Trentacoste, Gallicchio](#)

*Dopo il comma 3, inserire, in fine, i seguenti:*

«3-bis. Per la promozione, attraverso lo strumento dei *voucher* per la digitalizzazione di cui all'articolo 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dell'acquisto di *software*, *hardware* o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese, lo stanziamento di cui al comma 2 del citato articolo 6 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### 10.0.1

[Iwobi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Pepe](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)*

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

#### 10.0.2

[Aimi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)*

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

#### 10.0.3

[Garavini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)*

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

#### 10.0.4

[Alfieri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)*

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

### 10.0.5

[Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Gaudiano](#), [Pavanelli](#), [Vanin](#), [Croatti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)*

t La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

### 10.0.6

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 19,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 10.0.7

[Ferrero](#), [Borghesi](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)*

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata

all'8 per cento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **10.0.8**

[Toffanin](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art.10- *bis*.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è pari all'11 per cento.».

#### **10.0.9**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*

*(Disposizioni in materia di rivalutazione di beni di impresa)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole "1° gennaio 2021" con le seguenti: "1° gennaio 2022";  
b) al secondo periodo, sostituire le parole "15 novembre 2021" con le seguenti: "30 settembre 2022";

c) al terzo periodo, sostituire le parole: "15 novembre 2021" con le seguenti: "30 settembre 2022".

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e come da ultimo modificato dal presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono determinate al 10 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è determinata nell'11 per cento.».

#### **10.0.10**

[Durnwalder, Steger, Laniece](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di rivalutazione dei terreni agricoli)*



1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".».

#### **10.0.11**

[Ferrari](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Proroga della rivalutazione degli investimenti nelle start-up)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### **10.0.12**

[Manca](#), [Collina](#), [Giacobbe](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.10- *bis*

*(Proroga misure di incentivazione del welfare aziendale)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **10.0.13**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Proroga misure di incentivazione del welfare aziendale)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1

milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **10.0.14**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*

*(Disposizioni in materia di welfare aziendale)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021" con le seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **10.0.15**

[Manca](#), [Collina](#), [Giacobbe](#), [Ferrari](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art.10- *bis*.

*(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)*

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*quater* sono aggiunti i seguenti:

"8-*quinquies*. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-*ter* che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-*sexies*. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al comma 8-*quinquies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto

previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. Al comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388."».

#### **10.0.16**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### **«Art.10- *bis*.**

*(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)*

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*quater* sono aggiunti i seguenti:

"8-*quinquies*. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-*ter* che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-*sexies*. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-*quinquies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1

hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. Al comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388."».

#### **10.0.17**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art.10- *bis*.

*(Destinazione di risorse all'economia reale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 912, è inserito il seguente comma:

"912-*bis*. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g*-*quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I del comma 1 dell'articolo 2 del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto della quota dei proventi degli investimenti qualificati di cui ai commi 88 e 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle attività della gestione separata istituita dalla compagnia di assicurazione, per un ammontare non superiore all'1 per cento delle attività della gestione separata risultanti nel rendiconto del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per determinare la quota dei proventi di cui al periodo precedente".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, 9,9 milioni di euro per il 2023 e 10,9 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **10.0.18**

[Carbone](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per il sostegno dell'economia reale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 912, è inserito il seguente comma:

"912-*bis*. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g*-*quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I del comma 1 dell'articolo 2 del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto della quota dei proventi degli investimenti qualificati di cui ai commi 88 e 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle attività della gestione separata istituita dalla compagnia di assicurazione, per un ammontare non superiore all'1 per cento delle attività della gestione separata risultanti nel rendiconto del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per determinare la quota dei proventi di cui al periodo precedente".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **10.0.19**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni in materia di supporto alla liquidità delle micro e piccole medie imprese)*

1. Le risorse erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:

- a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
- b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

#### **10.0.20**

[Ferrari](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni in materia di supporto alla liquidità delle micro e piccole medie imprese)*

1. Le risorse erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:

- a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
- b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 7 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

#### **10.0.21**



[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni in materia di supporto alla liquidità delle micro e piccole medie imprese)*

1. Le risorse erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:

- a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
- b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 7 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

**10.0.22**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni in materia di supporto alla liquidità delle micro e piccole medie imprese)*

1. Le risorse erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:

- a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
- b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

**10.0.23**

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Disciplina delle agevolazioni per le imprese agricole nell'ambito del Piano nazionale Impresa 4.0)*

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito



dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".

2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato"».

#### **10.0.24**

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Disciplina delle agevolazioni per le imprese agricole nell'ambito del Piano nazionale Impresa 4.0)*

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".

2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato"».

#### **10.0.25**

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.10- *bis*.

*(Proroga termini nel settore aerospaziale)*

1. All'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2025 o mediante rateizzazione fino ad *m*) massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2023, dal 31 dicembre 2024 e dal 31 dicembre 2025".

2. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 3

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 2, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

4. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **10.0.26**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Proroga termini nel settore aerospaziale)*

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 3.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni».

#### **10.0.27**

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.10- *bis*.

*(Proroga termini nel settore aerospaziale)*

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni».

#### **10.0.28**

[Pesco](#), [Mirabelli](#), [De Petris](#), [D'Angelo](#), [Lomuti](#), [De Lucia](#), [Naturale](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Vanin](#), [Gaudiano](#), [Pirro](#), [L'Abbate](#), [Coltorti](#), [Fede](#), [Romano](#), [Lanzi](#), [Maiorino](#), [Perilli](#), [Nocerino](#), [Fenu](#), [Gallicchio](#), [Dell'Olio](#), [Bottici](#), [Marco Pellegrini](#), [Presutto](#), [Mantovani](#), [Mautone](#), [Lannutti](#), [Croatti](#), [Piarulli](#), [Castaldi](#), [Leone](#), [Anastasi](#), [Montevecchi](#), [Auddino](#), [Corbetta](#), [Vaccaro](#), [Giroto](#), [Toninelli](#),

[Santillo](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 10- **bis**.

*(Fondo per la riduzione della crisi da sovraindebitamento)*

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, nonché di consentire l'esdebitazione del consumatore e delle imprese non assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n.3, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze volto a prevenire il rischio, da parte del debitore, di ricorrere a pratiche illegali e di usura.

2. L'accesso al Fondo di cui al comma precedente è consentito al debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a) della legge 27 gennaio 2012, n.3, che intende avviare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presso gli Organismi di cui all'articolo 15 della citata legge, iscritti al Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui al DM 24 settembre 2014, n. 202.

3. Su richiesta del debitore interessato, le somme verranno concesse attraverso un contributo che verrà erogato direttamente agli OCC presso cui il richiedente ha deciso di rivolgersi, a sostegno delle spese relative all'apertura della pratica, alla predisposizione di una prima valutazione tecnico-economica e alla successiva gestione professionale di composizione della crisi da sovraindebitamento.

4. Il contributo verrà concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di richiesta di accesso al Fondo, di quantificazione dell'importo del contributo spettante da modulare in base alle diverse situazioni, comunque non inferiore a 1.000 euro, i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione dei contributi.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2022 e di i milione di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**10.0.29**

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art.10- **bis**.

*(Misure urgenti in favore delle PMI)*

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di mitigare gli effetti economico e finanziari che gravano sul tessuto produttivo delle piccole e medie imprese, al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) all'articolo 16, al comma 1, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

### 10.0.30

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Proroga moratoria per le PMI)*

All'articolo 16 del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "31 dicembre 2021" con le seguenti: "31 marzo 2022"».

### 10.0.31

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)*

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.*

### 10.0.32

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Bonus investimenti in beni strumentali).*

1. Il credito di imposta di cui ai commi da 1051 a 1063 della legge n. 178/2020, così come modificati dall'articolo 1, commi 44, 45 e 46, legge n. 234/2021, spetta, per gli anni 2022 e 2023, nella misura del cinquanta per cento, da scomputarsi in compensazione in due rate annuali di pari importo da ogni altro tributo o contributo, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, destinati a strutture sanitarie e socio sanitarie accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario Nazionale.

2. Nel caso di investimenti destinati a strutture accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario Nazionale che rendono anche prestazioni non convenzionate, l'agevolazione spetta in misura proporzionale al rapporto tra i ricavi delle attività convenzionate e i ricavi totali.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro che costituisce limite massimo di spese, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 10.0.33

[Ferrara](#), [Dell'Olio](#), [Castaldi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per favorire l'ingresso e il soggiorno dei "remote workers")*

1. Al fine di sostenere la tempestiva ripresa del sistema economico e produttivo attraverso le

opportunità connesse alla rivoluzione digitale e alla dematerializzazione dei luoghi di lavoro, in coerenza con gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per incentivare la promozione dell'ingresso e del soggiorno dei remote workers nel territorio nazionale, incrementando l'attrattività e la facilità di accesso alle località ad alta qualità della vita, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno per 'remote workers'";

b) dopo l'articolo 27-*sexies*, è aggiunto il seguente:

"Art. 27- *septies*.

*(Ingresso e soggiorno per 'remote workers')*

1. Il remote worker è un lavoratore straniero il cui reddito prevalente deriva da attività estere, residente temporaneo della Repubblica Italiana.

2. L'ingresso in Italia dei remote workers, come definiti al comma 1, non appartenenti all'Unione Europea può essere consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, alle seguenti condizioni:

a) il remote worker ha l'obbligo di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) il remote worker ha l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo richiesto per la durata del permesso di soggiorno in oggetto;

c) il remote worker ha l'obbligo di allegare alla richiesta di approvazione del primo soggiorno temporaneo la documentazione che attesti che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o dal Paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell'arrivo nel territorio dello Stato.

3. Il remote worker, fermi restando i requisiti di cui ai commi 1 e 2, può collaborare con soggetti economici registrati od operanti nella Repubblica Italiana. Il reddito derivante da tali collaborazioni è assoggettato, per quanto compatibile e nel rispetto dei trattamenti fiscali vigenti nei rispettivi Paesi di provenienza e delle eventuali Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, al regime di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Sul medesimo reddito si applicano le disposizioni riferite alla disciplina sulla ritenuta d'acconto per lavoro autonomo di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il visto di ingresso.

5. Il visto di ingresso per remote worker ed eventuali componenti del relativo nucleo familiare è rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

6. Il permesso di soggiorno per remote worker ed eventuali componenti del relativo nucleo familiare che ne fanno richiesta è rinnovabile per un periodo di un anno, previa valutazione positiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

7. Con l'ottenimento del visto di remote worker di cui ai commi 4 e 5, al remote worker e agli eventuali componenti del relativo nucleo familiare è assegnato un codice fiscale italiano, e gli è consentito altresì di aprire, in qualità di residente temporaneo, un proprio conto corrente presso le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia."».

#### **10.0.34**

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori cinque anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

#### **10.0.35**

[Puglia](#), [Naturale](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Misure finalizzate all'estensione del Bonus Investimenti Sud alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura)*

1. All'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "dell'11 dicembre 2013", sono aggiunte le seguenti: "indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito".».

#### **10.0.36**

[Ferrazzi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia")*

1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 2- *bis*.

*(Finanziamenti per incentivare la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)*

1. I commi da 184 a 199 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, ridefiniscono la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 in modo da sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale.

2. In attuazione del comma 1 al fine di sostenere efficacemente, nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, il processo di conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. In attuazione dei commi 1 e 2 le imprese possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di



plastica proveniente dalla filiera del riciclo.

4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 8, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 10.

5. I finanziamenti di cui al comma 3 hanno durata massima di 10 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 7.

6. Alle imprese di cui al comma 2 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 4, nella misura del 100 per cento e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 6 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 3.

8. Alle imprese di cui al comma 2 è estesa la possibilità di accedere alla concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima del 100 per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:

*a*) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 3 del plafond di provvista di cui al comma 3, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

*b*) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 3 della provvista di cui al comma 3;

*c*) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 9 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della Missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".».

#### **10.0.37**

[Ferrazzi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia")*

1. Dopo l'articolo 4 "Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito" della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 4- *bis*.

*(Detassazione reddito d'impresa per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)*

1. È escluso, per un periodo di 10 anni, dall'imposizione del reddito di impresa il 100 per cento del volume degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

3. Per investimento si intende l'acquisto, nel territorio dello Stato di nuovi impianti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo.

4. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

5. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui alla presente legge con particolare riferimento alle procedure di concessione della detassazione, i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, le relative attività di controllo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, di 9 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".».

**10.0.38**

[Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 44, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».

**10.0.39**

[Verducci](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, anche all'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 10 milioni per gli anni 2026 e 2027 e a 5 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, si provvede a valere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

**10.0.40**

[Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Al comma 711 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 la parola "soli" è soppressa e dopo le parole "materiali e immateriali" sono aggiunte le seguenti: "e per i soggetti che abbiano avuto una perdita di almeno il 50 per cento del fatturato nell'anno 2021 rispetto all'anno 2019".».

**10.0.41**

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Fondo per il settore manifatturiero)*

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto tessile, calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60 per cento del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.000 euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione Ministero dello Sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.».

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,*

2023 e 2024.

#### **10.0.42**

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome e alla luce del perdurare dell'emergenza Covid-19 si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2022, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza».

#### **10.0.43**

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)*

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica».

#### **10.0.44**

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"6. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo. 7. L'opzione di cui al comma 6 è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario";

b) all'articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

"2. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative possono esercitare l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 66".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica».

#### **10.0.45**

[Ferro, Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1 , comma 1051 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga all'articolo 1, comma 1059 della legge n. 178 predetta, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari».

#### **10.0.46**

[Ferro, Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Proroga ammortamento Industria 4.0)*

1. Il comma 185 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 è sostituito dal seguente:  
Alle imprese che a decorrere dal 10 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare valutati in 640,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

#### **10.0.47**

[Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.

2. Il comma 924 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

"924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato"».

#### **10.0.48**

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire i seguenti:

«Art. 10- *bis*.

*(Termini per il pagamento dei canoni scaduti nei contratti di locazione)*

1. La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo relativi al periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, può essere sanata in sede giudiziale se il conduttore versa l'importo dovuto entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto di cui all'articolo 665 del codice penale civile e ss; a seguito di tale pagamento la domanda del locatore di rilascio dell'immobile e/o di risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile.

2. All'articolo 40-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. In caso di provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento dei canoni alle scadenze, il conduttore può sanare la morosità entro i termini di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*) del presente articolo, con l'effetto di rendere improcedibile l'azione di risoluzione del contratto"».

#### **10.0.49**



[Ferro](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. I termini di accesso al beneficio di cui ai commi da 16 a 27 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 sono riaperti ai soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi nelle mensilità infrannuali, qualora rispettino i termini di cui al comma 2 dell'articolo 4 bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34».

**10.0.50**

[Fazzone, Modena](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis* valutati in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;

c) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

**10.0.51**

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e al 40 per cento dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 32,50 per cento dal 1° luglio 2022, al 37,50 per cento dal 1° gennaio 2023, al 40 per cento dal 1° gennaio 2024".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2022 e a 35 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**10.0.52**

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, una quota delle risorse, nel limite massimo di 500 milioni di euro, a valere sul rifinanziamento della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1016, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, può essere destinata anche a interventi di realizzazione o di manutenzione straordinaria di sistemi di trasporto pubblico, anche di traslazione, non aventi le caratteristiche di sistemi di trasporto rapido di massa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, sono finanziati i progetti ammissibili presentati da comuni, città metropolitane e regioni ai sensi dell'Avviso 2 per la ripartizione del Fondo Investimenti, nonché di quelle delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite di 75 milioni di euro, e di quelle relative agli impianti di traslazione, da presentare entro il 30 aprile 2022. Il finanziamento è effettuato, per ciascuna annualità, nei limiti delle disponibilità di competenza e cassa a legislazione vigente».

## Art. 11

### 11.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo possono concorrere alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari».*

### 11.2

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il fondo di cui al primo comma è utilizzato anche per finanziare la maggiorazione dei costi di assistenza domiciliare sostenuta dai comuni per prestare cure psicologiche ai residenti in età scolare affetti da sindrome di hikikomori sorta in seguito alla pandemia da COVID-19».

### 11.3

[Pirro](#), [Gallicchio](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di contrastare lo stato di grave insufficienza di organico, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica, nonché per sopperire a un aggravio di costi per la finanza pubblica, l'ente del servizio sanitario della Regione Molise (ASREM) è autorizzato a stabilizzare il personale sanitario e gli operatori socio-sanitari, assunti con contratto a tempo determinato, che, a seguito di delibere e proroghe, hanno maturato parte dell'attività lavorativa con contratto autonomo a partita IVA, da marzo 2020 a marzo 2021».

### 11.4

[Rizzotti](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e ampliare la platea di volontari per l'attività di screening relativa alla diagnosi del cancro al polmone, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementata di un ulteriore milione di euro per l'anno 2023. Tali risorse saranno ripartite secondo i criteri già fissati dal decreto del Ministero della salute di cui al comma 10-septies, sulla base del numero dei soggetti aggiuntivi da reclutare ed eventualmente per l'incremento del numero dei centri costituenti la Rete Italiana Screening Polmonare allo scopo di garantire la più ampia copertura del territorio nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

### 11.0.1

[Manca](#), [Ferrari](#)

*Dopo l' articolo 11 è inserito il seguente:*

«Art. 11- bis.

*(Modifica dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191)*

1. Al secondo e al terzo periodo del comma 80 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.

191 e successive modificazioni, dopo le parole: "destinazione del relativo gettito" sono inserite le seguenti: ", anche nelle annualità successive a quella del relativo accertamento, alla riduzione della pressione fiscale, alla copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario nonché".».

### **11.0.2 (testo 2)**

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l' **articolo 11** è inserito il seguente:

«*Art. 11- bis.*

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 80, è inserito il seguente: "80-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 80, secondo e terzo periodo, si interpretano nel senso che la destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui al primo periodo del medesimo comma può essere effettuata anche nelle annualità successive al relativo accertamento ed anche per la riduzione della pressione fiscale e la copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario."».

2. Al fine di rafforzare la patrimonializzazione degli enti facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale, semplificando le procedure finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore degli stessi e degli enti pubblici territoriali, all'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli atti di riscatto di beni culturali in favore delle aziende del Servizio sanitario nazionale effettuati in forza di contratti di locazione finanziaria.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis.* Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 1, la richiesta avente ad oggetto la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 può essere formulata, entro sessanta giorni dal riscatto, dai soggetti beneficiari dello stesso ed il riscatto non è soggetto alla prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti."»

3. Nell'ambito delle attività connesse anche ai processi di cui al comma 1, all'articolo 16 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis.* In analogia a quanto stabilito al comma 1, nell'ambito dei progetti finalizzati all'abbattimento dell'arretrato inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tali misure straordinarie, nei confronti del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Segretario generale della Giustizia amministrativa, tra i dipendenti che hanno concorso al raggiungimento dell'obiettivo del P.N.R.R., secondo parametri indicati, all'inizio di ogni anno, del Segretario generale della Giustizia amministrativa. Le misure di cui al presente comma trovano copertura mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa tenuto conto di quanto previsto al comma 1.

1-*ter.* Al fine di consentire, altresì, la prosecuzione per gli anni 2022, 2023 e 2024 delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il supporto amministrativo a tali funzioni nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile, al personale, non dirigenziale, che presta servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), presso le Ragionerie territoriali dello Stato e presso gli Uffici centrali di Bilancio, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuate la misura e i criteri di attribuzione delle

predette maggiorazioni nel limite di spesa di euro 5.500.000 annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 5.500.000 milioni annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### **11.0.2**

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo 11** è inserito il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191)*

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 80, è inserito il seguente: "80-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 80, secondo e terzo periodo, si interpretano nel senso che la destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui al primo periodo del medesimo comma può essere effettuata anche nelle annualità successive al relativo accertamento ed anche per la riduzione della pressione fiscale e la copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario."».

#### **11.0.3**

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo 11** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Misure per accelerare l'utilizzo delle risorse per investimenti del PNRR, PCN, comunitarie)*

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per consentire l'immediato e tempestivo utilizzo delle risorse, le quote non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e sono immediatamente applicabili, in deroga alle modalità previste dall'articolo 42, commi 9, 10 e 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La disposizione si applica anche alle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

2. Le Regioni e le Province autonome che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzate, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio ai fini del loro impegno i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 43 e dall'allegato 4/2 annesso del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

#### **11.0.4**

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Proroga termini approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato 2021 in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)*

1. In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19, e dell'impegno derivante dall'accelerazione della campagna vaccinale, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2022:

a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2022;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.

2. Per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 giugno 2022.

3. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2022:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2022;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2021 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2022».

#### **11.0.5**

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11- *bis*.

*(Misure in materia di sostegno agli investimenti e di sinergia delle risorse disponibili)*

1. Ai fini di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia da COVID-19, non si applica per l'esercizio 2022 la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-*novies*, del decreto-legge n. 34 del 2020. Conseguentemente è ridotto in misura corrispondente il contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022 per l'importo spettante a ciascuna Regione. Le Regioni stanziavano il medesimo importo per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022».

#### **11.0.6**

[Manca](#)

*Dopo l' articolo , è inserito il seguente:*

«Art. 11- *bis*.

*(Patrimonializzazione degli enti facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale)*

1. Al fine di rafforzare la patrimonializzazione degli enti facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale, semplificando le procedure finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore degli stessi e degli enti pubblici territoriali, all'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli atti di riscatto di beni culturali in favore delle aziende del Servizio sanitario nazionale effettuati in forza di contratti di locazione finanziaria.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 1, la richiesta avente ad oggetto la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 può essere formulata, entro sessanta giorni dal riscatto, dai soggetti beneficiari dello stesso ed il riscatto non è soggetto alla prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti."».

#### **11.0.7**

[Schifani](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 11- *bis*.

1. Al comma 1-*ter* dell'articolo 23 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per le annaffie 2022-2023 dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE della

programmazione 2014-2020, i Comitati di Sorveglianza del PSC sono autorizzati a destinare le risorse non utilizzate del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai fini del cofinanziamento regionale di cui sopra".»

#### **11.0.8**

[Schifani](#)

Dopo l' **articolo** è inserito il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Modifica dell'articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

1. All'articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Esclusivamente per le operazioni di rinegoziazione di cui al presente comma, non si applica la verifica di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In deroga al termine di cui al primo periodo, le Regioni interessate possono trasmettere la domanda a firma congiunta di cui al medesimo periodo entro il 30 marzo 2022".».

#### **11.0.9**

[Bottici](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo 11** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Disposizioni in materia di ripartizione regionale del pay-back)*

1. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "secondo il criterio pro-capite" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dello scostamento dal tetto registrato da ALFA per ogni Regione".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2022.».

#### **11.0.10**

[Pirro](#), [Gallicchio](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Disposizioni in materia di personale del servizio sanitario)*

1. All'articolo i, comma 268, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "legge 24 aprile 2020, n. 27," sono aggiunte le seguenti: "ovvero ai quali siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo, ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,". Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all'articolo 1, comma 258, della legge di cui al precedente periodo è incrementato per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 e a 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a zoo milioni di euro per l'anno 2022 e a 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **11.0.11**

[Auddino](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Risorse in materia di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico rete ospedaliera Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria)*

1. In connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerate la straordinaria situazione di emergenza in cui versa la sanità calabrese e la necessità di introdurre apposite misure a sostegno degli urgenti ed indifferibili interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico dell'ospedale spoke "Santa Maria degli Ungheresi" di Polistena,



dell'ospedale spoke di Locri e degli ospedali generali "Tiberio Evoli" di Melito Porto Salvo e Giovanni XXIII di Gioia Tauro, data la straordinarietà della situazione emergenziale relativamente alle gravissime carenze infrastrutturali e strumentali, è autorizzata la spesa per ciascun presidio ospedaliero di 2 milioni di euro per l'anno 2022, di cui il 50 per cento da utilizzare per opere di riqualificazione, ampliamento, adeguamento, ammodernamento edilizi del pronto soccorso e per la fornitura di strumentazione tecnica adeguata nei medesimi servizi di pronto soccorso; la percentuale restante è utilizzata per i medesimi interventi nei restanti reparti ospedalieri

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### **11.0.12**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali)*

1. All'articolo 13 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, è aggiunto in fine il seguente comma:

"6-*bis*. Per l'anno 2022 il fondo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aumentato di 400 milioni di euro di cui 330 milioni destinati ai comuni e alle loro forme associative e 70 milioni destinati alle città metropolitane e alle province. I criteri e le modalità del riparto delle somme di cui al presente comma è determinato sulla base di una proposta del tavolo tecnico di cui al comma 2, articolo 106, del citato decreto legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

#### **11.0.13**

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

1. All'articolo 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate dai Comuni nell'anno 2022 per le medesime finalità ovvero per il finanziamento dei piani economici finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti o per attività di sostegno delle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge".

2. All'articolo 1, comma 823, della legge 27 dicembre 2020, n. 178, l'ultimo periodo è sostituito

dal seguente: "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui alla tabella allegato 1 al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, le quali possono essere utilizzate anche negli anni 2022 e seguenti per il finanziamento dei piani economico finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti."».

#### 11.0.14

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Termine di entrata in vigore delle modifiche di aliquote per il Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi)*

1. All'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge regionale in vigore entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo";

b) al secondo periodo le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre"».

#### 11.0.15

[Vono](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Misure urgenti in materia di concessioni per la prestazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale)*

1. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché a seguito dei consistenti aumenti dei prezzi nel settore elettrico, i Comuni possono prorogare, con apposito atto amministrativo, i termini di durata delle concessioni in scadenza nel 2022 o scadute nel 2021, per le quali non siano già state bandite nuove procedure alla data di entrata in vigore della presente norma, per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di tre anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al periodo precedente, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia. Ai fini della concessione della proroga di cui ai precedenti periodi, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente.».

Art. 12

#### 12.1

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «600 milioni» e al comma 3 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1661,41 milioni» con le seguenti: «2.161,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009».

## 12.2

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «500 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «500 milioni».*

### 12.0.1

[Corrado](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 12- *bis*.

*(Proroga moratoria per le PMI e misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma 2 è riferita anche alla quota interessi.».

### 12.0.2

[Bottici](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 12- *bis*.

*(Agevolazioni Tari per le famiglie)*

1. Per l'anno finanziario 2022, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non adibita a locazione neanche temporanea e parziale e non data in comodato d'uso, neanche temporaneo, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti nel territorio dello Stato in altra abitazione, e qualora il titolare delle utenze sia il medesimo titolare della proprietà, i Comuni prevedono una riduzione pari ad almeno il 30 per cento dell'importo tariffario complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) avente natura di tributo, di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per coloro che ne facciano richiesta, sempre che lo stesso beneficio non sia già stato riconosciuto da altri Comuni.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Alla ripartizione della quota parte spettante al singolo Comune, a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti dal comma 1 della presente disposizione, si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.».

### 12.0.3

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Alessandrini](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 12- *bis*.

*(Proroga dei termini relativi a esenzione pagamento IMU e sospensione mutui per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2012)*

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi

dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

2. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'art. 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Gli oneri di cui al comma 2, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

4. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 precedentemente stanziata per tale finalità.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quanto al comma 1 pari a 7,5 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, quanto ai commi 2 e 3 quantificati in euro 700.000 per ciascuna delle successive annualità 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

#### **12.0.4**

[Dell'Olio](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 12- *bis*.

*(Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)*

1. Al fine di monitorare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e delle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali, il Ministro dell'interno approva, con cadenza annuale ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano triennale del fabbisogno di segretari comunali e provinciali per un numero di posti corrispondenti alle cessazioni registrate nel triennio precedente.

2. In relazione al fabbisogno di segretari comunali e provinciali risultante dal Piano triennale di

cui al comma 1, in deroga all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di quattro mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più comuni. Il medesimo corso-concorso è equiparato ai fini di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ai corsi di abilitazione alle professioni per le quali vi è necessità di iscrizioni ad Albi professionali autonomi. In ogni caso, le procedure concorsuali hanno una durata complessiva non superiore ai 18 mesi, intercorrenti dal momento della pubblicazione del bando a quello dell'approvazione della graduatoria finale.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.

5. In sede di prima applicazione di quanto stabilito dal presente articolo, i segretari comunali e provinciali iscritti alla fascia professionale C possono assumere la titolarità delle sedi di segreteria in forma singola o associata nelle sedi vacanti dei comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti o dei comuni che hanno stipulato delle convenzioni di segreteria con popolazione complessiva non superiore 10.000 abitanti, secondo le modalità di cui all'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

6. L'assunzione della titolarità di sedi di segreteria con popolazione complessiva superiore alla fascia di appartenenza non determina una deroga alla disciplina giuridica sulle progressioni di carriera di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

## 12.0.5

### [Fenu](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 12- *bis*.

*(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)*

1. Al fine di garantire l'attuazione del P.N.R.R., sino al 31 dicembre 2026, presso gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari Comunali iscritti all'Albo nella prima fascia professionale, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020, i segretari comunali iscritti in fascia C possono assumere la titolarità delle sedi vacanti dei comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti o, in regime di scavalco, delle convenzioni di segreteria tra questi enti con popolazione complessiva non superiore 10.000 abitanti, nelle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio, per classe, sia pari o inferiore 50 per cento. È fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo di permanere



per due anni nella prima fascia professionale di appartenenza ai fini dell'accesso alla fascia professionale superiore.

2. Il trattamento economico dei segretari di fascia C che prestano servizio nelle sedi dei comuni con una popolazione superiore ai 3.000 abitanti, nelle more della stipula del prossimo CCNL, è integrato da un assegno ad *personam* commisurato alla differenza retributiva tra i segretari iscritti in fascia B e quelli iscritti in fascia C, nell'ambito della corrispondente fascia demografica.

3. I comuni che siano stati privi di un segretario titolare per oltre 12 mesi, ovvero lo abbiano avuto in convenzione, possono derogare ai limiti di spesa del personale previsti a legislazione vigente, ivi compreso il vincolo di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la quota relativa al trattamento economico del segretario.

4. I comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, al fine di garantire l'assunzione di Segretari Comunali, provvedono all'attuazione del presente articolo mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

5. I Comuni che si avvalgano delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurano in ogni caso il rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

#### Art. 13

##### 13.1

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* «1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 330 per i Comuni e 70 milioni per le Province e Città metropolitane, e sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche nell'anno 2022; le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori di spesa specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

##### 13.2

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 330 per i Comuni e 70 milioni per le Province e Città metropolitane, e sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19, anche nell'anno 2022; le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori di spesa specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate».

##### 13.3

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*



a) *al primo periodo, dopo le parole:* «legge 30 dicembre 2020, n. 178,» *inserire le seguenti:* «sono incrementate di 375 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 330 milioni di euro in favore dei comuni e 45 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province e»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 375 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 2 dicembre 2014, n. 190».

#### 13.4

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

#### 13.5

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato» *con le seguenti:* «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di un terzo».

#### 13.6

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato» *con le seguenti:* «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate eventuali risorse del bilancio dello Stato nella misura di un mezzo».

#### 13.7

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ulteriormente incrementato di 900 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 750 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. L'incremento del fondo di cui al primo periodo è ripartito, per 550 milioni di euro in favore dei comuni e per 60 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° maggio 2022, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 90 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2022, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui al citato articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020».

*Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 750 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

b) quanto a 110 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali

di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 40 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e rifinanziamento per l'anno 2022».*

### **13.8**

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. all'articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto" sono sostituite con le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto"».

### **13.9**

[Manca](#), [Parrini](#), [Ferrari](#), [Fedeli](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto" sono sostituite con le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto"».

### **13.10**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto" sono sostituite con le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto"».

### **13.11**

[Evangelista](#)

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. All'articolo 49, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole: "successivo a quello di utilizzazione dei fondi," aggiungere le seguenti: "ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023,"».*

### **13.12**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «31 maggio 2023» con le seguenti: «31 maggio 2024».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

### **13.13-bis**

[La Russa](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. I comuni che hanno partecipazioni nel capitale sociale di società di produzione energetica destinano almeno la metà degli utili che vengono distribuiti come dividendo alla istituzione di un fondo finalizzato a calmierare l'aumento del prezzo delle bollette dell'energia a favore di piccoli imprenditori, aziende energivore centri sportivi e famiglie con Isee sotto i 30.000 euro.».

### **13.13**

[La Russa](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. I comuni che hanno partecipazioni nel capitale sociale di società di produzione energetica destinano gli utili che vengono distribuiti come dividendo alla istituzione di un fondo finalizzato a calmierare l'aumento del prezzo delle bollette dell'energia a favore di piccoli imprenditori, aziende energivore centri sportivi e famiglie con Isee sotto i 30.000 euro.».

### **13.14**

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 180 milioni di euro in favore dei comuni e 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. I criteri e le modalità del riparto delle somme di cui al presente comma è determinato sulla base di una proposta del tavolo tecnico di cui al comma 2, articolo 106, del citato decreto legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

### **13.15**

[Manca](#), [Parrini](#)

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. In relazione alle problematiche di comunicazione al sito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti, delle delibere riguardanti i tributi comunali per il 2021, connesse alle difficoltà dovute al perdurare della pandemia da virus COVID-19, per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che risultino comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021. Gli eventuali adeguamenti nei pagamenti dovuti in ragione delle variazioni di cui al periodo precedente possono essere effettuati dai contribuenti interessati entro il termine per la prima rata dell'IMU 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi.

*5-ter.* In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.».

### **13.16**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«*5-bis.* In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.».

### **13.17**

[Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«*5-bis.* Al comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in fine prima del punto sono aggiunte le seguenti parole: "per quanto attiene i contributi dell'anno 2019 e di otto mesi per quanto attiene i contributi dell'anno 2020"».

### **13.18 (testo 2)**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*All'articolo, dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

"*5-bis.* In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.

*5-ter.* Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

*5-quater.* All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "per il triennio 2019-2021" sono aggiunte dalle seguenti: "e per il triennio 2022-2024".

### **13.18**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*All'articolo, dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«*5-bis.* In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di

competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.».

### 13.19

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, in fine, sono inserite le seguenti parole: ", nonché per la riduzione delle tariffe TARI e della tariffa corrispettiva.";

b) le parole: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022"».

### 13.20

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i., sono prorogati come segue:

a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2022;

b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2022;

c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2023.».

### 13.21

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, alla lettera d-quater, comma 449, le parole: "330 milioni di euro nel 2023" sono sostituite dalle seguenti: "430 milioni di euro nel 2023"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 13.22

[Augussori](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per l'anno 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di fare fronte alla cronica carenza di segretari comunali e per garantire la piena operatività di tutti gli enti locali delle regioni, gravate dal protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i sindaci possono richiamare in servizio i segretari comunali in quiescenza con incarico di consulenza a tempo determinato per non più di 12 mesi.».

### 13.23

[Augussori](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. A causa della specifica gravità della situazione emergenziale, i contributi di cui ai commi 29 e 29-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, destinati ai comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio 1 marzo 2020 riferiti agli anni 2020 e 2021, soggetti a revoca



per mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione lavori di cui al comma 32 della medesima legge o per parziale utilizzo del contributo, sono erogati dal Ministero dell'interno per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2022 e per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2023.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 945.000 euro per l'anno 2022 e 945.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **13.24**

[Fenu, Trentacoste](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 897 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quota di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui.";

b) al comma 898 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quota di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui."».

### **13.25**

[Toffanin](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 817 aggiungere in fine il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe base previste per categorie omogenee, avendo riguardo alla mancata occupazione di suolo pubblico o all'utilizzo di spazi privati come definiti al successivo comma 819, non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021".

b) al comma 819:

1) alla lettera a), dopo le parole: "suolo pubblico" aggiungere le seguenti: "con esclusione dei balconi, verande, *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio";

2) alla lettera b), dopo la parola: "privato" aggiungere in fine le seguenti parole: "; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica. Per gli impianti e i mezzi ubicati su suolo privato, o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche, o partecipate dal pubblico, o su demanio statale e sui veicoli pubblici e privati, il canone definito al precedente comma 817 viene ridotto almeno di un terzo, in quanto tali mezzi non occupano suolo pubblico e già corrispondono un canone alle predette società pubbliche o partecipate o ad altri enti pubblici o privati"».

### **13.26**

[Piarulli, Trentacoste](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità



economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe base previste per categorie omogenee, avendo riguardo alla mancata occupazione di suolo pubblico o all'utilizzo di spazi privati come definiti al comma 819, non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021."».

### 13.27

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021".».

### 13.28

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe base previste per categorie omogenee, avendo riguardo alla mancata occupazione di suolo pubblico o all'utilizzo di spazi privati come definiti al successivo comma 819, non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021".».

### 13.29

[Piarulli](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "suolo pubblico" sono aggiunte in fine le seguenti: ", con esclusione dei balconi, verande, *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio";

b) alla lettera b), la parola: "privato" è sostituita con le seguenti: "privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica. Per gli impianti e i mezzi ubicati su suolo privato, o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche, o partecipate dal pubblico, o su demanio statale e sui veicoli pubblici e privati, il canone di cui al comma 817 viene ridotto almeno di un terzo.".

6-ter. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter, pari

a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 13.30

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 819, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*), dopo le parole: "suolo pubblico" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione dei balconi, verande, *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio";

2) alla lettera *b*), la parola: "privato" è sostituita con le seguenti: "privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica. Per gli impianti e i mezzi ubicati su suolo privato, o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche, o partecipate dal pubblico, o su demanio statale e sui veicoli pubblici e privati, il canone definito al precedente comma 817 viene ridotto almeno di un terzo, in quanto tali mezzi non occupano suolo pubblico e già corrispondono un canone alle predette società pubbliche o partecipate o ad altri enti pubblici o privati"».

### 13.31

[Gallone](#)

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«6-bis. Per l'anno 2022 il fondo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aumentato di 400 milioni di euro di cui 330 milioni destinati ai comuni e alle loro forme associative e 70 milioni destinati alle città metropolitane e alle province. I criteri e le modalità del riparto delle somme di cui al presente comma è determinato sulla base di una proposta del tavolo tecnico di cui al comma 2, articolo 106, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis pari a 400 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

### 13.32

[Comincini](#), [Manca](#), [Parrini](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per l'anno 2022 il fondo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aumentato di 400 milioni di euro, di cui 330 milioni destinati ai comuni e alle loro forme associative e 70 milioni destinati alle città metropolitane e alle province. I criteri e le modalità del riparto delle somme di cui al presente comma è determinato sulla base di una proposta del tavolo tecnico di cui al comma 2, articolo 106, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.».

### 13.33

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Per l'anno 2022 il fondo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aumentato di 400 milioni di euro di cui 330 milioni destinati ai comuni e alle loro forme associative e 70 milioni destinati alle città metropolitane e alle province. I criteri e le modalità del riparto delle somme di cui al presente comma è determinato sulla base di una proposta del tavolo tecnico di cui al comma 2, articolo 106, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.».

### **13.34**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 784 è inserito il seguente:

"784-bis. Il fondo di cui al comma 784 è incrementato di 75 milioni di euro per il 2022 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire a favore delle città metropolitane per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard" ».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 75 milioni per l'anno 2022 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **13.35**

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Le risorse di cui al presente articolo, assegnate e non utilizzate, possono essere impiegate dai comuni fino al 31 dicembre 2022 anche per il finanziamento di ulteriori spese e interventi di carattere sociale."».

### **13.36**

[Catalfo](#), [Di Piazza](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Trentacoste](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e le sanzioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano per l'erogazione delle risorse stanziato per l'anno 2021 nel Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno, di cui all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.».

### **13.37**

[Di Piazza](#), [Fenu](#), [Dell'Olio](#), [De Petris](#), [Comincini](#), [Catalfo](#), [Trentacoste](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 575, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano qualora il creditore sia un ente del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Nei casi di cui al precedente periodo la definizione del credito avviene esclusivamente offrendo il pagamento di una somma pari al 100 per cento del debito."».

### **13.38**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022 determinata attraverso un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

6-ter. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus COVID-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis pari a 550 milioni di euro per l'anno 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

### **13.39**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022 determinata attraverso un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'Interno e con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

6-ter. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus COVID-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.».

### **13.40**

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#), [Manca](#)

*Dopo comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutti i termini per l'aggiudicazione dei lavori, tranne quelli già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissati al 31 dicembre 2022.».

### **13.41**

[Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

«6-bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per Vanno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50 milioni di euro.

A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

### 13.42

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

«6-bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50 milioni di euro.

A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

### 13.43

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. I pagamenti spontanei o quelli effettuati a seguito di avvisi di accertamento esecutivo, relativi ai tributi locali stabiliti dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal decreto legislativo n. 446 del 1997 articoli n. 62 e 63 per l'anno 2020, e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della legge 160/2019 per l'anno 2021 e non oggetto di esenzione o di riduzione per disposizioni di legge, se eseguiti entro il 30/6/2022 dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni, non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed alla maturazione degli interessi legali.».

### 13.0.1

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- bis.

1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n.337, dopo la parola "demanio" è aggiunta la parola: "pubblico".»

### 13.0.2

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- bis.

*(Accesso alle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67)*

1. L'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario predisposto dalle regioni e dalle province



autonome di Trento e Bolzano, è consentito agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato mediante diretta destinazione, tramite decreto del Ministero della salute, sulla base di apposita Convenzione con le amministrazioni pubbliche competenti da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. La Convenzione, di cui al precedente comma, dovrà prevedere che per un periodo di 10 anni, dall'accesso al finanziamento per i fini di cui al comma 1, gli Istituti beneficiari dovranno destinare gli immobili ristrutturati ad attività di assistenza sanitaria e la strumentazione tecnologica acquistata non potrà essere ceduta a terzi per il medesimo numero di anni».

### 13.0.3

[Marco Pellegrini](#), [Presutto](#), [Bottici](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate)*

1. I Comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, successivamente abrogato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasmettono, al Ministero dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, un programma d'interventi per le finalità di cui al cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, di durata non superiore a due anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai Comuni dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 45 giorni dalla trasmissione del programma d'interventi di cui al comma 1, ne accerta la compatibilità rispetto alle finalità di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

4. I Comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultino trasmessi i programmi entro il termine di cui al comma 1, o per le quali i programmi non siano successivamente approvati dall'amministrazione comunale, sono versate dai Comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato.».

### 13.0.4

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni volte contrastare gli effetti della crisi pandemica sui processi di fusione dei comuni in corso)*

1. Al fine di favorire la ripresa del processo di fusione dei comuni, interrottosi durante la crisi pandemica da COVID-19, i comuni per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'art.15 comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), accedono ai contributi straordinari di cui al medesimo articolo 15, comma 3, del TUEL, per un importo non superiore a 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al procedimento di fusione di fusione, al fine di consentire il rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi dell'art.15, comma 2, del TUEL in vigenza dello stato di emergenza di cui al comma 1, hanno facoltà di partecipare,



congiuntamente, anche prima dell'istituzione del nuovo ente derivante dalla fusione dei medesimi comuni, ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

3. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regioni sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV";

b) all'articolo 15, comma 3, dopo le parole: "decorrenti dalla fusione stessa" aggiungere le seguenti: "o decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune derivante dalla fusione, qualora tale data non coincida con la data di istituzione del nuovo comune".

4. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, all'articolo n. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "2 milioni di euro per ciascun beneficiario", aggiungere le seguenti: "in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti".

b) sostituire le parole: "aventi maggiori anzianità" con le seguenti: "aventi maggiore popolazione"; e sostituire le parole: "in base alla popolazione e al numero dei comuni originari" con le seguenti: "in base alla maggiore anzianità e al numero dei comuni originari".

### 13.0.5

#### D'Alfonso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni volte contrastare gli effetti della crisi pandemica sui processi di fusione dei comuni in corso)*

1. Al fine di favorire la ripresa del processo di fusione dei comuni, interrottosi durante la crisi pandemica da COVID-19, i comuni per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), accedono ai contributi straordinari di cui al medesimo articolo 15, comma 3, del TUEL, per un importo non superiore a 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al procedimento di fusione di fusione, al fine di consentire il rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del TUEL in vigenza dello stato di emergenza di cui al comma 1, hanno facoltà di partecipare, congiuntamente, anche prima dell'istituzione del nuovo ente derivante dalla fusione dei medesimi comuni, ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

3. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV";

b) all'articolo 15, comma 3, dopo le parole: "decorrenti dalla fusione stessa" aggiungere le seguenti: "o decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune derivante dalla fusione, qualora tale data non coincida con la data di istituzione del nuovo comune".

4. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "2 milioni di euro per ciascun beneficiario", aggiungere le seguenti: "in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti".

b) sostituire le parole: "aventi maggiori anzianità" con le seguenti: "aventi maggiore popolazione"; e sostituire le parole: "in base alla popolazione e al numero dei comuni originari" con le seguenti: "in base alla maggiore anzianità e al numero dei comuni originari".».

### 13.0.6

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 15 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

"2-*bis*. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali alle commissioni ed alle assemblee costituite ai sensi delle rispettive leggi regionali si applicano le disposizioni di cui al Capo IV (articoli 77 e successivi).».

### 13.0.7

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 15 comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: "decorrenti dalla fusione stessa" aggiungere le parole: "o decorrenti dalla entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune derivante dalla fusione, qualora tale data non coincida con la durata di istituzione del nuovo comune"».

### 13.0.8

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni che hanno in corso un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle rispettive leggi regionali, possono presentare unitariamente progetti per singole opere o insiemi coordinati di interventi pubblici finalizzati all'accesso ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni comunicano al Ministero dell'interno, previo deposito dei progetti, le richieste di contributo a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro il termine perentorio del 30 giugno 2023.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ai comuni di cui al comma 1.».

### 13.0.9

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(TUEL), accedono ai contributi straordinari di cui al medesimo articolo 15, comma 3, del TUEL, per un importo non superiore a 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al procedimento di fusione di fusione, al fine di consentire il rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.».

### 13.0.10

[Castaldi](#), [Di Girolamo](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni che hanno in corso un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle rispettive leggi regionali, che coincide temporalmente con il periodo interessato dalla dichiarazione di emergenza sanitaria COVID-19, possono accedere al fondo istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo massimo di 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.».

### 13.0.11

[D'Alfonso](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(TUEL), accedono ai contributi straordinari di cui al medesimo articolo 15, comma 3, del TUEL, per un importo non superiore a 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al procedimento di fusione di fusione, al fine di consentire il rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.».

### 13.0.12

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni che hanno in corso un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle rispettive leggi regionali, che coincide temporalmente con il periodo interessato dalla dichiarazione di emergenza sanitaria COVID-19, possono accedere al fondo istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo massimo di 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.».

### 13.0.13

[Castaldi](#), [Di Girolamo](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni che hanno in corso un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle rispettive leggi regionali, possono presentare unitariamente progetti per singole opere o insiemi coordinati di interventi pubblici finalizzati all'accesso ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni comunicano al Ministero dell'interno, previo deposito dei progetti, le richieste di contributo a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro il termine perentorio del 30 giugno 2023.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ai comuni di cui al comma 1.».

**13.0.14**

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche prima dell'istituzione del nuovo ente derivante dalla fusione dei medesimi comuni, hanno facoltà di partecipare, congiuntamente, ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.».

**13.0.15**

[D'Alfonso](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche prima dell'istituzione del nuovo ente derivante dalla fusione dei medesimi comuni, hanno facoltà di partecipare, congiuntamente, ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.».

**13.0.16**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Semplificazione riconoscimento debiti fuori bilancio da sentenze esecutive)*

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera *a*), il Consiglio comunale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta della Giunta comunale. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. Alla eventuale variazione di bilancio necessaria al pagamento del debito riconosciuto provvede la Giunta comunale anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 175, comma 2."».

**13.0.17**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Mutui di liquidità per anticipazione somme di finanziamenti già ottenuti da enti in riequilibrio finanziario)*

1. I comuni, il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti già approvato alla data del 31 dicembre 2020 e che abbiano rinunciato al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria di cui all'articolo 243-*ter* del medesimo decreto legislativo, sono autorizzati a sottoscrivere anticipazioni per liquidità, esclusivamente con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo non superiore al 30 per cento dei singoli finanziamenti per investimenti già concessi. L'erogazione delle somme di finanziamento oggetto dell'anticipazione può essere versata direttamente alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ad estinzione del mutuo per liquidità concesso.».

**13.0.18**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Anticipazione di tesoreria per enti in riequilibrio finanziario)*

1. Per i comuni, il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti già approvato alla data del 31 dicembre 2020, la cui deliberazione di consiglio comunale di ricorso alla procedura di riequilibrio sia stata adottata prima del 31 gennaio 2020 e che abbiano rinunciato al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria di cui all'articolo 243-*ter* del medesimo decreto legislativo, l'obiettivo di piano relativo all'azzeramento dell'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del citato decreto legislativo, fissato al 31 dicembre 2021, è prorogato al 31 dicembre 2023 e non determina mancato rispetto del piano di riequilibrio.».

**13.0.19**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Rifinanziamento di un'ulteriore quota del ripiano da maggiori oneri fondi rotativi)*

1. Ai Comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l'anno 2022 di 22,6 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2022, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2020.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 22,6 milioni di euro annui per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, dopo le parole: «da 8 a 12» inserire le seguenti: «13-bis» e le parole: «1.661,41*

milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle parole:* «1.684,01 milioni di euro per l'anno 2022»;

*dopo la alla lettera e), inserire la seguente:*

«c-bis) quanto a 22,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero".».

### 13.0.20

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Gestione debiti sopraggiunti al periodo precedente alla dichiarazione di dissesto finanziario per enti in riequilibrio finanziario)*

1. All'articolo 268-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: cc, ivi comprese passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui al precedente articolo 252.».

### 13.0.21

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Modulazione penalità risarcitoria da ritardo di pagamento crediti commerciali)*

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole "un importo forfettario di 40 euro" e prima delle parole: "a titolo di risarcimento del danno" aggiungere le parole ", relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,"».

### 13.0.22

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. In relazione alle problematiche di comunicazione al sito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti, delle delibere riguardanti i tributi comunali per il 2021, connesse alle difficoltà dovute al perdurare della pandemia da virus Covid-19, per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che risultino comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021. Gli eventuali adeguamenti nei pagamenti dovuti in ragione delle variazioni di cui al periodo precedente possono essere effettuati dai contribuenti interessati entro il termine per la prima rata dell'IMU 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi.».

### 13.0.23

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.



*(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)*

1. Per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo pari a complessivi 13 milioni di euro ai comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi sociosanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggior taglio, di cui al citato decreto legge n. 95 del 2012, subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi RSA e idrico integrato coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili.

2. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso del servizio RSA, e l'8 per cento, nel caso del servizio idrico integrato.

3. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**13.0.24**

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge del 6 dicembre 2012 n. 95, convertito con modifiche dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135, dopo le parole: "2 milioni di euro per ciascun beneficiario", sono aggiunte le parole: "in caso di popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti ed in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti"».

**13.0.25**

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge del 6 dicembre 2012 n. 95, convertito con modifiche dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135, le parole: "aventi maggiori anzianità" sono sostituite con le parole: "aventi maggiore popolazione" e sostituire le parole: "in base alla popolazione e al numero dei comuni originari" con le parole: "in base alla maggiore anzianità e al numero dei comuni originari"».

**13.0.26**

[Mallegni](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)*

1. Al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, le parole: "o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione" sono abrogate"».

**13.0.27**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)*

1. Al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, le parole: "o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione" sono abrogate".».

**13.0.28**

[Astorre](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Modifica dell'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)*

1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "idoneo piano di risanamento aziendale" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "che può prevedere da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L'adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 194, comma 1, lettera *b*), del decreto 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell'articolo 114, comma 6, del decreto 18 agosto 2000, n. 267."».

**13.0.29 (testo 2)**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13 BIS

*(Disposizioni per regioni ed enti locali)*

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole "Per il triennio 2019-2021" con le parole "Per il quadriennio 2019-2022".
2. A decorrere dall'anno 2022, la spesa per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

**13.0.29**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)*

All'articolo 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole: "Per il triennio 2019-2021" con le parole: "Per il quadriennio 2019-2022".».

**13.0.30**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Proroga delle misure in materia di turo-over delle Unioni di Comuni)*

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge

11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: "per il triennio 2019-2021" sono aggiunte dalle seguenti: "e per il triennio 2022-2024".

2. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".».

### **13.0.31**

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)*

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole: "Per il triennio 2019-2021" con le parole: "Per il quadriennio 2019-2022".».

### **13.0.32**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)*

All'articolo 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole: "Per il triennio 2019-2021" con le parole: "Per il quadriennio 2019-2022".».

### **13.0.33**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Proroga delle misure in materia di turn-over delle Unioni di Comuni)*

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: "per il triennio 2019-2021" sono aggiunte dalle seguenti: "e per il triennio 2022-2024".».

### **13.0.34**

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)*

1. Al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "anno 2017" aggiungere le seguenti parole: "e di 2000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

2 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione e dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 150 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi

strutturali di politica economica articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.

e) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

### 13.0.35

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Recupero contributi alla finanza pubblica su IPT)*

All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è soppresso l'ultimo capoverso.».

### 13.0.36

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Recupero contributi alla finanza pubblica su IPT)*

All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è soppresso l'ultimo capoverso.».

### 13.0.37

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 229 è aggiunto il seguente:

"229-*bis*. Per il triennio 2022-2024, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Unioni di Comuni possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turn-over*."».

### 13.0.38

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni a favore dei comuni del cratere sismico)*

1. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "e 2021" con le seguenti: "2021, 2022, 2023 e 2024" e sostituire le parole: "e al quarto" con le seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo."

2. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022".

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1116 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2022";

b) al comma 1117 dopo la parola: "2020" sono aggiunte le parole: "ed in 8,7 milioni di euro per l'anno 2022."

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022,

si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 13.0.39

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 26 novembre 2021, in attesa della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti le funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dall'anno 2022 è sospeso l'incremento del 5 per cento annuo della quota perequativa del fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera *c*) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

### 13.0.40

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

Art. 13- *bis*.

*(Riequilibrio quota Fondo di solidarietà comunale)*

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, alla lettera *d*-quater, comma 449, le parole: "330 milioni di euro nel 2023" sono sostituite dalle parole: "430 milioni di euro nel 2023"».

### 13.0.41

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Utilizzo alienazioni patrimoniali)*

1. Al comma 866, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la lettera *b*)».

### 13.0.42

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Utilizzo alienazioni patrimoniali)*

1. Al comma 866, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la lettera *b*)».

### 13.0.43

[Manca](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni in materia di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio)*

1. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per l'anno 2023 per il finanziamento, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145 della medesima legge, delle domande presentate dai comuni al Ministero dell'interno ai sensi del decreto 8 gennaio 2022 che ripropongano opere, ammesse e non finanziate, individuate nell'allegato b del decreto del Ministero dell'interno 8 novembre 2021.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 13.0.44

[Manca](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni in materia di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio)*

1. Per gli anni 2022 e 2023, 500 milioni di euro per ciascun anno sono finalizzati al finanziamento dell'ulteriore scorrimento delle opere ammesse e non finanziate individuate nell'allegato b) del decreto del Ministero dell'interno 8 novembre 2021 nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 1, commi da 141 a 145 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

**13.0.45**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Misure di semplificazione nella gestione dei disavanzi degli enti locali)*

1. Al comma 898, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "a quello iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione" sono sostituite dalle seguenti: "alle somme del disavanzo da recuperare iscritte nelle tre annualità del bilancio di previsione".

2. Al comma 897, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per il triennio 2022-2024, gli enti locali in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione, possono applicare al bilancio di previsione le somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa.".

3. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi, fermo restando l'obbligo di progressivo miglioramento dei risultati ai fini del rispetto del piano di rientro."».

**13.0.46**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Misure di semplificazione nella gestione dei disavanzi degli enti locali)*

1. All'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "a quello iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione" sono sostituite dalle seguenti: "alle somme del disavanzo da recuperare iscritte nelle tre annualità del bilancio di previsione".

2. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per il triennio 2022-2024, gli enti locali in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione, possono applicare al bilancio di previsione le somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa.".

3. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi, fermo restando l'obbligo di



progressivo miglioramento dei risultati ai fini del rispetto del piano di rientro."».

### **13.0.47**

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Oneri rinnovo contrattuale)*

1. A decorrere dall'anno 2022, la spesa per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

### **13.0.48**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Oneri rinnovo contrattuale)*

1. A decorrere dall'anno 2022, la spesa per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

### **13.0.49**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *è aggiunto il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Oneri rinnovo contrattuale)*

1. A decorrere dall'anno 2022, la spesa per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

### **13.0.50**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021.".

2. Al comma 831-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite con le seguenti: "da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (*co-siting*), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento"».

### **13.0.51**

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Recupero contributo progettazione in caso di gara deserta)*

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, primo periodo, dopo le parole: "entro tre mesi" è aggiunto il seguente periodo: ", o entro sei mesi nel caso sia sopravvenuta la necessità di ripetere la procedura di affidamento, validamente attivata entro il termine ordinario, per cause non ascrivibili alla responsabilità dell'ente,"».

**13.0.52**

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)*

1. Al fine di garantire l'effettiva ed efficace realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché di messa in sicurezza di strade, con riferimento ai contributi relativi all'anno 2021, il termine per l'affidamento della progettazione fissato ai sensi dell'articolo 1 comma 56 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogato al 31 marzo 2022.».

**13.0.53**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. L'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: "Nel corso degli anni 2022, 2023 e 2024 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2022-2024, 2023-2025 e 2024-2026 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 nella missione 'Fondi e accantonamenti' ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

**13.0.54**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Bagnai](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Rideterminazione canone per infrastrutture di comunicazione)*

1. Al comma 831-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite con le seguenti:

"da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (*co-siting*), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento"».

**13.0.55**

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Rideterminazione del canone per infrastrutture di comunicazione elettronica)*

1. Al comma 831-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 5-*ter* dell'art. 40 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole: "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite con le seguenti: "da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (*co-siting*), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento"».

### 13.0.56

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Canone unico - Rideterminazione canone per infrastrutture di comunicazione)*

1. Al comma 831-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite con le seguenti: "da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (*co-siting*), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento"».

### 13.0.57

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Bagnai](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Determinazione tariffe massime)*

1. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021"».

### 13.0.58

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Canone unico - Determinazione tariffe massime)*

1. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021"».

### 13.0.59

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Delega al Governo per istituzione Tavolo tecnico su Canone Unico per infrastrutture di comunicazione elettronica)*

1. Ai fini di un coordinamento tecnico-finanziario sull'attuazione del comma 831-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Canone Unico per infrastrutture di comunicazione elettronica" è costituito un Tavolo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la partecipazione dell'associazione rappresentativa degli operatori di comunicazione elettronica e dell'associazione rappresentativa dei comuni italiani, che, entro trenta giorni data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce una proposta condivisa tra le parti di rivisitazione della norma.».

**13.0.60**

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 aggiungere il seguente comma:

"9-*bis*. Nelle more delle procedure concorsuali, i segretari comunali in quiescenza dal 1° gennaio 2021 o in procinto di essere collocati in quiescenza entro il 30 giugno 2022, possono richiedere di essere richiamati in servizio o continuare il servizio per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione"».

**13.0.61**

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "2020 e 2021" sono sostituite dalle parole "dal 2020 al 2023"».

**13.0.62**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "2020 e 2021" sono sostituite dalle parole "dal 2020 al 2023"».

**13.0.63**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "2020 e 2021" sono sostituite dalle parole "dal 2020 al 2023"».

**13.0.64**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del dl 162/2019)*

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-*ter*. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.»

**13.0.65**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-*ter*. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti"».

**13.0.66**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(FCDE - Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del dl 162/2019)*

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.».

### 13.0.67

[D'Alfonso](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. La facoltà di cui al comma 1 dell' articolo 39-*quater* del decreto-Legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n.8, è comunque consentito anche a tutti gli enti locali che, a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato, presentino un disavanzo nel risultato di amministrazione 2019, determinato da un fondo crediti di dubbia esigibilità, che risulti superiore ad almeno quattro volte la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) del precedente rendiconto per l'anno 2018.

3-ter. Ai predetti Enti locali è data facoltà di ripiano, in non più di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.».

### 13.0.68

[Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8)*

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è comunque consentito anche a tutti gli enti locali che, a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato, presentino un disavanzo nel risultato di amministrazione 2019, determinato da un fondo crediti di dubbia esigibilità, che risulti superiore ad almeno quattro volte la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) del precedente rendiconto per l'anno 2018.

3-ter. Ai predetti Enti locali è data facoltà di ripiano, in non più di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.».

### 13.0.69

[Bottici](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:



«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni in materia di quote di disavanzo)*

1. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4, è sostituito dal seguente:

4. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.».

**13.0.70**

[Marco Pellegrini](#), [Presutto](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Perequazione territoriale dei fondi attribuiti alle zone rosse)*

1. I fondi assegnati ai comuni del Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 112-*bis* del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono equiparati, con riferimento al criterio delle attribuzioni pro-capite, ai fondi assegnati ai sensi dell'articolo 112 del medesimo decreto n. 34 del 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le assegnazioni necessarie ai fini dell'equiparazione di cui al comma 1.».

**13.0.71**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)*

1. Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-*ter*, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 30 giugno 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

*Conseguentemente, all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:*

*Al comma 1, dopo le parole: «da 8 a 12,» inserire le seguenti:*

«13-*bis*, e le parole: "in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "in 1.743,91 milioni di euro per l'anno 2022";

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d- *bis*) Quanto a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**13.0.72**

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente.

«Art. 13- *bis*.

1. All'elenco 1 di cui all'articolo 23-*quater* del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il punto 3 è soppresso».

**13.0.73**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Criteri di riparto fondo enti in riequilibrio finanziario)*

1. Con riferimento al riparto per l'anno 2022 del fondo di cui all'articolo 1, commi 775, 776 e 777 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale 16 aprile 2021 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 aprile 2021, n. 103) sono aggiornati prevedendo i seguenti valori soglia: IVSM superiore al valore 95 e capacità fiscale inferiore a 525. A tal fine, il Fondo di cui all'articolo 1, commi 775, 776, 777 della legge n. 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato per l'anno 2022 di 50 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

**13.0.74**

[Comincini](#), [Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Aumento del rifinanziamento delle Città metropolitane)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 784 è inserito il seguente: "784-*bis*. Il fondo di cui al comma 784 è incrementato di 75 milioni di euro per il 2022 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire a favore delle città metropolitane per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard"».

**13.0.75**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Aumento del rifinanziamento delle Città metropolitane)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 784 è inserito il seguente: "784-*bis*. Il fondo di cui al comma 784 è incrementato di 75 milioni di euro per il 2022 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire a favore delle città metropolitane per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard"».

**13.0.76**

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Eliminazione spending review)*

1. All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole: "le province e le città metropolitane" e le parole: "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane". Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**13.0.77**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Eliminazione spending review)*

1. All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole: "le province e le città metropolitane" e le parole: "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane". Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**13.0.78**

[Bagnai](#), [Bergesio](#), [Briziarelli](#), [Testor](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Modifiche al decreto legge 25 maggio 2021, n. 73)*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "entro il 15 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 giugno 2022", e le parole: "31 dicembre 2021" ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per l'attuazione della disposizione di cui al presente articolo, la dotazione della sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**13.0.79**

[Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:*

«Art. 13- *bis*

*(Proroga moratoria per le PMI)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono

soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **13.0.80**

[Modena](#), [Caligiuri](#), [Mallegni](#), [Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Proroga moratoria per le PMI)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

### **13.0.81**

[Lanzi](#), [Vaccaro](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Proroga moratoria per le PMI)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ", limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile," sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1"».

### **13.0.82**

[Laus](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Proroga moratoria per le PMI)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile";

b) al comma 1 sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2021" con le seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1"».

**13.0.83**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Proroga moratoria per le PMI)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalla seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1"».

**13.0.84**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-

*quater* si intende relativo all'esercizio 2022.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

3. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 562.392.695 euro nel 2022, 41.335.682 euro nel 2023, 34.678.486 nel 2024, 10.538.634 euro nel 2025 e 1.054.503 euro nel 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze È autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

### **13.0.85**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Rifinanziamento di un'ulteriore quota del ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze CCost n. 18/2019 e 80/2020))*

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-*quater* si intende relativo all'esercizio 2022.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale,



subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 650 milioni di euro, di cui 562.392.695 euro nel 2022, 41.335.682 euro nel 2023, 34.678.486 euro nel 2024, 10.538.634 euro nel 2025 e 1.054.503 euro nel 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

### **13.0.86**

[Manca](#), [Parrini](#)

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Rifinanziamento di un'ulteriore quota del ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi)*

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-*quater* si intende relativo all'esercizio 2022.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.».

### **13.0.87**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Estensione sostegno ai piccoli comuni per sentenze di presa in carico minori)*

All'articolo 56-*quater* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024";

b) al comma 2, prima delle parole "entro trenta giorni", sono inserite le parole: "per l'anno 2021," e sono aggiunte in fine le parole: "e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno";

c) al comma 3, dopo le parole: "si tiene conto", sono inserite le parole: ", per l'anno 2021," e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 marzo 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

d) Al comma 4, le parole: "pari a 3 milioni di euro, si provvede" sono sostituite dalle parole "pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede, per l'anno 2021," e, in fine, sono aggiunte le parole: "e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".».

### **13.0.88**

#### Gallone

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 13- *bis*.

*(Estensione sostegno ai piccoli comuni per sentenze di presa in carico minori)*

1. All'articolo 56-*quater* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024";

b) al comma 2, prima delle parole "entro trenta giorni", sono inserite le parole: "per l'anno 2021," e sono aggiunte in fine le parole: "e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno";

c) al comma 3, dopo le parole: "si tiene conto", sono inserite le parole: ", per l'anno 2021," e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

d) al comma 4, le parole: "pari a 3 milioni di euro, si provvede" sono sostituite dalle parole "pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede, per l'anno 2021," e, in fine, sono aggiunte le parole: "e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".».

### **13.0.89**

#### Bressa

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni per l'uso delle tecnologie nel funzionamento degli organi delle province e delle città metropolitane)*

1. Dopo l'articolo 38-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

"Art. 38-*quinquies*.

*(Uso delle tecnologie negli organi di province e città metropolitane)*

1. Gli organi delle province e delle città metropolitane possano riunirsi in videoconferenza, con le modalità definite nei rispettivi regolamenti, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, e con l'adozione di sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, assicurando la regolarità dello svolgimento delle sedute e garantendo adeguata pubblicità delle sedute".».

### **13.0.90**

Augussori, Pirovano, Riccardi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Candiani

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni per sopperire alla carenza dei segretari comunali)*

1. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni per l'attuazione del PNRR, di cui al Decreto Legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 con cui il Governo ha disposto che, a decorrere dal 7 agosto 2021, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, con conseguente abrogazione, dalla medesima data, del comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Ministero dell'Interno approva con cadenza annuale ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano triennale del fabbisogno di Segretari Comunali per un numero di posti corrispondenti alle cessazioni registrate nel triennio precedente.

2. In deroga all'art.16 ter comma 2 del DI 192/16 conv. in L. 8/2020, una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

3. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di 4 mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di 4 mesi presso uno o più comuni. Il corso finalizzato all'abilitazione all'iscrizione all'Albo dei Segretari è equiparato, ai fini di cui all'art.10 l. 300/1970, ai corsi di abilitazione alle professioni per le quali vi è necessità di iscrizioni ad Albi professionali autonomi. Le procedure

concorsuali hanno una durata non superiore a 18 mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando, quelle concorsuali non superano ulteriori 12 mesi dall'approvazione della graduatoria concorsuale all'approvazione della graduatoria finale.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in quanto applicabili.

5. In sede di prima applicazione al fine di dare attuazione al PNRR di cui al Decreto Legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 e alle modifiche introdotte ai sensi dell'art 31-*bis* del D.L. 152/2021 conv. in L. 233/2021, i Segretari Comunali e provinciali iscritti alla fascia professionale C, in deroga alle disposizioni di cui al DMI 21 ottobre 2020, possono assumere la titolarità di sedi di segreteria in forma singola o associata fino a 5000 abitanti e in forma associata fino a 10000 abitanti alle condizioni di cui all'art. 16-*ter* c. 9 del DI 162/2019 convertito in Legge n. 8/2020.

6. L'assunzione della titolarità di sedi di segreteria con popolazione complessiva superiore alla fascia di appartenenza non determina una deroga alla disciplina giuridica sulle progressioni di carriera di cui al DPR.465/1997.

7. In ogni caso, ai fini dell'attuazione del PNRR, la spesa per l'assegnazione di Segretari Comunali quali titolari di sedi di Segreteria in forma singola o associata di cui al comma 5, soggiace ai limiti di cui all'art. 31 bis del DL. 233/2021;

8. L'art. 31-*bis* comma 5 del decreto legge 152/2021 convertito in legge 233/2021 trova applicazione anche per la spesa per i segretari comunali che siano individuati quali titolari di sedi di segreteria in forma singola o associata con popolazione fino a 5000 abitanti».

### **13.0.91**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)*

«1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

### **13.0.92**

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)*

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".».

### **13.0.93**

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 aggiungere in fine il seguente periodo: "La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Tale deroga è estesa anche a favore delle

Amministrazioni provinciali quali enti coordinatori dei servizi di supporto ai comuni del proprio territorio."».

### 13.0.94

[Manca](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' **articolo 13** , aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni sull'attribuzione delle risorse dalle regioni a statuto ordinario agli enti locali)*

1. Nell'assegnazione agli enti locali delle risorse di cui all'articolo 1, commi 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, assicurano il rispetto dei seguenti principi fondamentali concernenti il governo del territorio:

a) rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza nell'individuazione degli enti territoriali destinatari del finanziamento;

b) adozione di procedure che prevedano la previa manifestazione d'interesse da parte dell'ente territoriale, attraverso la presentazione di appositi progetti relativi agli interventi da finanziare;

c) obbligo di motivazione dell'attribuzione del finanziamento, con l'indicazione del significativo impatto che la realizzazione del progetto può avere.

2. Ai fini del rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsto dall'articolo 119, comma secondo, nonché dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione, le disposizioni di cui al comma 3-*ter*si applicano anche alle risorse trasferite a qualsiasi titolo agli enti locali da parte delle regioni a statuto ordinario per interventi infrastrutturali o comunque concernenti la viabilità e la mobilità, l'arredo urbano e l'edilizia scolastica, anche sulla base di stanziamenti precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora interamente ripartiti».

### 13.0.95

[Biti](#), [Parrini](#), [Comincini](#), [Alfieri](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo 13** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di utilizzo delle risorse per la rigenerazione urbana nei comuni)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 535, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 6.000.000 di euro";

b) al comma 536, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2022";

c) al comma 537, le parole: "Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme associate è calcolata la media semplice dell'IVSM." sono sostituite dalle seguenti: "Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni di cui all'articolo 1, comma 535, lettera a) della presente legge."

2. All'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la lettera a) è soppressa».

### 13.0.96

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Finanziamento funzioni fondamentali province)*



All'articolo 1, comma 561, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: "80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024" con le parole: "160 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024"».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, /00 milioni nel 2023 e 120 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

### 13.0.97

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(finanziamento finzioni fondamentali province)*

1. All'articolo 1, comma 561, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: "80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024"».

### 13.0.98

[Pepe](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Margiotta](#), [Lomuti](#), [Gallicchio](#), [De Bonis](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)*

1. In considerazione dei riflessi negativi sulle entrate locali conseguenti alla grave crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire sostegno ed assicurare continuità di esercizio delle proprie funzioni fondamentali ai comuni capoluogo di regione in disavanzo, all'articolo 1, comma 567 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "capoluogo di città metropolitana" sono inserite le seguenti: "e ai comuni sede di capoluogo di regione"».

### 13.0.99

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 992, è inserito il seguente:

"992-*bis*. Gli enti locali che hanno approvato i piani di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono utilizzare il fondo di rotazione per la stabilità finanziaria, di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014 n. 164, quale copertura finanziaria dei disavanzi di amministrazione, dei debiti fuori bilancio o degli accantonamenti per le passività potenziali rilevati con il medesimo piano di riequilibrio. Le risorse del fondo di rotazione costituiscono copertura finanziaria e misura di risanamento ai sensi del comma"».

### 13.0.100

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)



*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Sostegno al ripiano disavanzi e al riequilibrio per le città di medie dimensioni)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 inserire i seguenti:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022.

944-*ter*. In luogo del contributo previsto dal comma 567, gli enti locali di cui al primo periodo possono invece richiedere l'accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000, anche nel caso in cui vi abbiano già fatto ricorso e anche nel caso in cui non abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nella misura massima di 150 euro per abitante e comunque in misura non superiore all'ammontare del disavanzo come definito al primo periodo, da restituire con le modalità previste dal citato articolo 243-*ter*. Nel caso di insufficienza della disponibilità di risorse a valere sul fondo di rotazione rispetto alle richieste degli enti, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato per ciascun ente richiedente l'importo erogabile in proporzione delle richieste. La medesima procedura è adottata nell'arco del triennio 2023-25, attraverso l'emanazione di uno o più decreti integrativi in caso di insufficienza delle risorse in precedenza erogate e di sopravvenuta maggior disponibilità del fondo. Per tutta la durata del cronoprogramma, di cui ai commi 573 e seguenti sono sospesi i termini di cui all'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale, e quelli dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto finanziario»).

### **13.0.101**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 994, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994, è inserito il seguente:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia, che hanno un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del medesimo testo unico prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece

della rimodulazione e/o riformulazione del piano di cui al comma 992. In luogo del contributo previsto dal comma 567, i predetti enti locali possono invece richiedere l'accesso al fondo di rotazione, anche nel caso in cui vi abbiano già fatto ricorso, nella misura massima di 150 euro per abitante, da restituire con le modalità previste dall'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tutta la durata del cronoprogramma di cui ai commi 573 e seguenti sono sospesi anche i termini di cui all'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale, e quelli dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto finanziario. Ai predetti enti si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili. Nel caso di insufficienza della disponibilità di risorse a valere sul fondo di rotazione rispetto alle richieste degli enti, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è indicato per ciascun ente richiedente l'importo erogabile in proporzione delle richieste. Per gli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022. Agli enti locali di cui al primo periodo è riconosciuto per gli anni 2022-2031 un contributo complessivo di 680 milioni di euro, da erogare in quote annuali di 80 milioni di euro dal 2022 al 2025 e di 60 milioni di euro dal 2026 al 2031, da ripartire mediante decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 13.0.102

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Sostegno al ripiano disavanzi e al riequilibrio per le città di medie dimensioni)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 inserire i seguenti:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022.

944-*ter* Agli enti di cui al primo periodo è riconosciuto per gli anni 2022-2031 un contributo

complessivo di euro 700 milioni di euro, da erogare in quote annuali di 85 milioni dal 2022 al 2025 e di 60 milioni dal 2026 al 2031, da ripartire mediante decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente"».

### 13.0.103

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Sostegno al ripiano disavanzi e al riequilibrio per le città di medie dimensioni)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 sono inseriti i seguenti:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022.

994-*ter*. Agli enti di cui al comma precedente è riconosciuto per gli anni 2022-2031 un contributo complessivo di euro 700 milioni di euro, da erogare in quote annuali di 85 milioni dal 2022 al 2025 e di 60 milioni dal 2026 al 2031, da ripartire mediante decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 85 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 13.0.104

[Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni in materia di rigenerazione urbana)*

1. Per l'anno 2022, una quota annua pari a 500 milioni di euro è finalizzata al finanziamento, secondo scorrimento della graduatoria, delle opere ammesse e non finanziate individuate nell'allegato 2 del decreto del Ministero dell'Interno 30 dicembre 2021. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a

500 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **13.0.105 (testo 2)**

[Alessandrini](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-*bis*

*(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)*

1. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci, garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, nonché di sostenere la realizzazione dei progetti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:

a) all'articolo 1, comma 567 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai comuni sede di capoluogo di provincia in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è consentito l'accesso al contributo di cui al presente comma anche in deroga al predetto importo del disavanzo pro capite.";

b) all'articolo 268-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ivi comprese passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui al precedente articolo 252."»

### **13.0.105**

[Alessandrini](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)*

1. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci, garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, nonché di sostenere la realizzazione dei progetti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'articolo 1, comma 567 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai comuni sede di capoluogo di provincia in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è consentito l'accesso al contributo di cui al presente comma anche in deroga al predetto importo del disavanzo pro capite"».

### **13.0.106**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:  
"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno

proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022".

2. Agli enti di cui al primo periodo è riconosciuto per gli anni 2022-2031 un contributo complessivo di euro 700 milioni di euro, da erogare in quote annuali di 85 milioni dal 2022 al 2025 e di 60 milioni dal 2026 al 2031, da ripartire mediante decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale dei disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente"».

### 13.0.107

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Finanziamento lavori necessari a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti scuole)*

1. Al fine di esaurire la graduatoria approvata con il decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254 degli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, sono incrementate di 80 milioni di euro le risorse di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione 734 dell'8 agosto 2019.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 13.0.108

[Bernini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)*

1. All'articolo 1 comma della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 706 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 707 le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite con le seguenti: "330 milioni per l'anno 2022"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:*

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;



b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

c) quanto a 47,5 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196.

### **13.0.109**

[Bernini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)*

1. All'articolo 1 comma della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 706 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2022".

d) al comma 707 le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite con le seguenti: "247,5 milioni per l'anno 2022".».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 165 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:*

a) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **13.0.110**

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività accertamento e riscossione dei tributi ed altre entrate degli enti locali)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato "Fondo a sostegno dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione dei tributi ed altre entrate degli enti locali", con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese munite dei requisiti di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica dell'iscrizione all'apposito albo.

3. Alla data di presentazione della domanda, le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:



a) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

b) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019.

4. Al fine di ottenere il contributo, le società interessate presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, con il quale sono fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura prevista dal presente articolo. Il medesimo provvedimento fornisce le necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalità automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi nei casi revoca, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### **13.0.111**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Proroga semplificazioni autorizzazioni concessioni suolo pubblico)*

1. A far data dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. A far data dal 1° aprile 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

### **13.0.112**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Contenzioso addizionale provinciale energia elettrica)*

1. Le somme dovute da Province e Città metropolitane e rimesse alle società fornitrici di energia elettrica a seguito del contenzioso determinato dalle sentenze della Corte di Cassazione 27101 e 27099 del 2019, sono portate a riduzione dei contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418 della legge n. 190/2014».

### **13.0.113**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Risanamento delle province in stato di dissesto o in piano di riequilibrio)*

1. Alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**13.0.114**

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Sostegno enti in difficoltà finanziarie)*

1. Alle province che, alla data del 31.12.2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31.12.2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**13.0.115**

[Berutti](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Risorse per Province in dissesto e predissesto)*

1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 29 aprile 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 9 maggio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190».

### 13.0.116

[Manca](#), [Parrini](#), [Ferrari](#), [Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Sostegno agli enti in difficoltà finanziarie)*

1. Alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31 dicembre 2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 13.0.117

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Sostegno enti in difficoltà finanziarie)*

1. Alle province che, alla data del 31.12.2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31.12.2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 13.0.118

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Risorse per province in dissesto e predissesto)*

1. Alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UN, previa intesa in sede di conferenza

Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 marzo 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190».

### **13.0.119**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Sostegno enti in difficoltà finanziarie)*

1. Alle province che, alla data del 31.12.2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31.12.2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **13.0.120**

[Gallone](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 13- *bis*.

*(Adeguamento dell'accantonamento)*

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

### **13.0.121**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Adeguamento dell'accantonamento)*

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3 3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre

2019, n. 160».

**13.0.122**

[Manca](#), [Parrini](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

**13.0.123**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo l' articolo . inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Criteri di determinazione degli accantonamenti enti locali)*

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

**13.0.124**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(FCDE - Adeguamento dell'accantonamento)*

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

**13.0.125**

[Fede](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)*

1. Al fine di rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui

all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di 300 funzionari altamente specializzati Entro il 31 marzo 2022 il Dipartimento della funzione pubblica definisce, previo accordo in Conferenza Stato - Città Autonomie locali, i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **13.0.126**

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)*

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città Autonomie locali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **13.0.127**

[Manca](#), [Parrini](#), [Ferrari](#), [Fedeli](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)*

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali, e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città Autonomie locali. Al conseguente onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **13.0.128**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)*

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città



Autonomie locali. Al conseguente onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **13.0.129**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)*

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città Autonomie locali. Al conseguente onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **13.0.130**

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)*

1. In considerazione dell'incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire ai comuni una adeguata compensazione delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale amministrativo in occasione delle elezioni per il rinnovo dei propri organi, nel rispetto della propria capacità di spesa e fermo restando il limite previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in deroga ai CCNL di riferimento, i predetti comuni possono procedere all'integrazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017.».

### **13.0.131**

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Eliminazione taglio costi politica Province)*

A decorrere dall'anno 2022 è soppresso il concorso alla finanza pubblica a carico delle Province ai sensi dell'articolo 1, comma 150-*bis*, legge n. 56/14. Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **13.0.132**

[Manca](#), [Parrini](#), [Ferrari](#), [Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Eliminazione taglio ai costi della politica)*

1. A decorrere dall'anno 2022 è soppresso il concorso alla finanza pubblica a carico delle Province ai sensi dell'articolo 1, comma 150-*bis*, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Al conseguente

onere, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 13.0.133

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.13- *bis*.

*(Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas)*

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022, determinata attraverso un decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, da emanarsi entro il 30 giugno 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 550 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

### 13.0.135

[Comincini](#), [Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas)*

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022, determinata attraverso un decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, da emanarsi entro il 30 giugno 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre

2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.».

### 13.0.136

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas)*

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022, determinata attraverso un decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, da emanarsi entro il 30 giugno 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.».

### 13.0.137

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Facilitazione copertura oneri gare gas)*

1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.».

### 13.0.138

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(contenzioso addizionale provinciale energia elettrica)*

Le somme dovute da Province e Città metropolitane e rimesse alle società fornitrici di energia elettrica a seguito del contenzioso determinato dalle sentenze della Corte di Cassazione nn. 27101 e 27099 del 2019, sono portate a riduzione dei contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418 della legge n. 2014 del 2014.».

### 13.0.139

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(contenzioso addizionale provinciale energia elettrica)*

Le somme dovute da Province e Città metropolitane e rimesse alle società fornitrici di energia elettrica a seguito del contenzioso determinato dalle sentenze della Corte di Cassazione nn. 27101 e 27099 del 2019, sono portate a riduzione dei contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418 della legge n. 2014 del 2014.».

**13.0.140**

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(misure di contenimento dell'impatto sulla finanza pubblica dei contratti derivati stipulati dagli enti locali prima del 31 dicembre 2013)*

1. Per evitare i fenomeni di significativa instabilità gravanti sulla finanza pubblica per effetto dei contratti derivati stipulati dagli enti locali fino al 31.12.2013, privi dei requisiti di misurabilità e determinazione dell'oggetto, ovvero della determinazione del valore attuale al momento della stipulazione (*mark to market*), nonché della potenziale passività da esplicitare nella clausola *upfront* e della preventiva autorizzazione da parte del consiglio provinciale o comunale, tali contratti sono analizzati, al fine di una estinzione anticipata o rinegoziazione, entro il 31.12.2022 attraverso un collegio consultivo finanziario istituito presso il Dipartimento degli Affari regionali e delle Autonomie e composto, con le modalità definite nelle linee guida di cui al comma 5.

2. L'attuazione delle determinazioni del collegio consultivo è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

3. Le determinazioni del collegio consultivo hanno la natura di lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-*ter* codice penale civile, salva diversa e motivata volontà manifestata in forma scritta dalle parti.

4. Le sentenze straniere che dichiarano la validità dei contratti derivati di cui al comma 1 non sono eseguibili in Italia, per contrasto con l'ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 64 comma 1 lettera g) della legge n. 218 del 1995.

5. Entro 60 gg dall'entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Dipartimento degli affari regionali e delle autonomie, sono approvate apposite Linee guida volte a definire composizione, modalità di funzionamento e principi del collegio consultivo.».

**13.0.141**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(misure di contenimento dell'impatto sulla finanza pubblica dei contratti derivati stipulati dagli enti locali prima del 31 dicembre 2013)*

1. Per evitare i fenomeni di significativa instabilità gravanti sulla finanza pubblica per effetto dei contratti derivati stipulati dagli enti locali fino al 31.12.2013, privi dei requisiti di misurabilità e determinazione dell'oggetto, ovvero della determinazione del valore attuale al momento della stipulazione (*mark to market*), nonché della potenziale passività da esplicitare nella clausola *upfront* e della preventiva autorizzazione da parte del consiglio provinciale o comunale, tali contratti sono analizzati, al fine di una estinzione anticipata o rinegoziazione, entro il 31.12.2022 attraverso un collegio consultivo finanziario istituito presso il Dipartimento degli Affari regionali e delle Autonomie e composto, con le modalità definite nelle linee guida di cui al comma 5.

2. L'attuazione delle determinazioni del collegio consultivo è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

3. Le determinazioni del collegio consultivo hanno la natura di lodo contrattuale previsto

dall'articolo 808-ter codice penale civile, salva diversa e motivata volontà manifestata in forma scritta dalle parti.

4. Le sentenze straniere che dichiarano la validità dei contratti derivati di cui al comma 1 non sono eseguibili in Italia, per contrasto con l'ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 64 comma 1 lettera g) della legge n. 218 del 1995.

5. Entro 60 gg dall'entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Dipartimento degli affari regionali e delle autonomie, sono approvate apposite Linee guida volte a definire composizione, modalità di funzionamento e principi del collegio consultivo.».

### **13.0.142**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Steger](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Emissioni delle società partecipate delle Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, disciplinano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 alle società dalle medesime controllate, anche in via indiretta, che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, ovvero strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.».

### **13.0.143**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare)*

1. Nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, sono resi disponibili 30 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 437 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuna delle Province Autonome di Trento e Bolzano per finanziare due proposte per ciascuna provincia a seguito di valutazione da parte dell'Alta Commissione secondo i criteri e le modalità di cui al decreto interministeriale 16 settembre 2020, n. 395. Le proposte sono presentate entro il 31 marzo 2022 e la loro ammissibilità valutata entro il 30 aprile 2022. Il finanziamento è effettuato, per ciascuna annualità, nei limiti delle disponibilità di competenza e cassa a legislazione vigente.».

### **13.0.144**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Dati popolazione censita da ISTAT)*

1. Ai fini dell'attribuzione di contributi agli enti locali, di natura corrente o in conto capitale, commisurati alla popolazione o alla fascia demografica di appartenenza, il riferimento al dato demografico comunale è quello più favorevole tra il dato più elevato e la media aritmetica della popolazione comunale risultante dagli ultimi tre censimenti permanenti effettuati dall'ISTAT.».

### **13.0.145**

[Santillo](#), [Coltorti](#), [Castaldi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Fondo per riqualificazione aree portuali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, è istituito un fondo per gli enti locali, con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, per la riqualificazione delle aree portuali attraverso interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.».

### 13.0.146

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Contributi a regioni ed enti locali per fronteggiare eventi catastrofici diversi dalle calamità naturali)*

1. Al fine di fronteggiare eventi catastrofici diversi dalle calamità naturali, verificatisi negli anni 2021 e 2022 nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo per eventi catastrofici", con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Possono usufruire dei finanziamenti del Fondo regioni ed enti locali allo scopo di corrispondere contributi a soggetti privati per scopi di solidarietà sociale e per la ricostruzione di manufatti danneggiati per cause diverse dalle calamità naturali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, previo parere della Conferenza stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri di riparto del Fondo sulla base degli eventi verificatisi nell'anno precedente, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al presente articolo, nonché le modalità di revoca in caso di mancanze evidenziate dai sistemi di monitoraggio. Il Fondo può concedere anticipazioni su richiesta dei soggetti interessati, al verificarsi dell'evento catastrofico, anche nel corso dell'anno. Il soggetto responsabile dell'evento catastrofico, qualora identificato, ovvero l'eventuale compagnia assicurativa, qualora esistente, è tenuto a corrispondere al soggetto attuatore il corrispettivo delle spese sostenute ai fini del successivo versamento nel Fondo. Le risorse non utilizzate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli anni successivi. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 2014. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

### 13.0.147

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni a favore dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,



convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 2014.

4. Gli oneri di cui al comma 3, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

### **13.0.148**

[Drago](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- bis.

1. Al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. I Commissari straordinari redigono un cronoprogramma triennale degli interventi previsti e degli impegni di spesa programmati, con relazione a consuntivo a cadenza annuale sullo stato di avanzamento lavori e la realizzazione degli stessi.».

### **13.0.149**

[Di Piazza](#), [Catalfo](#), [Grasso](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- bis.

*(Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Regione Siciliana)*

1. In favore dei comuni delle Regione Siciliana destinatari dei contributi finanziari previsti dall'articolo 16, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **13.0.150**

[Marinello](#), [Di Piazza](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Ammodernamento di un tratto della Strada Statale n. 8 Corleonese-Agrigentina)*

1. Al fine di garantire l'ammodernamento della Strada Statale n. 118 Corleonese-Agrigentina, dal km 17.300 (bivio Ficuzza) al km 31.000 (Corleone) comprensivo dei lotti L2 (stralcio), L4 e L5, considerata un'opera indispensabile e strategica per lo sviluppo dell'area dei Sicani, del Corleonese e della valle del Sosio, in coerenza con la promozione e lo sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, della innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione, nonché per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A., con priorità di finanziamento e realizzazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **13.0.151**

[Ferrari](#), [Manca](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni in materia di erogazione di servizi di formazione professionale)*

1. In attuazione degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, a decorrere dal 1° luglio 2022, le Regioni possono erogare contributi agli operatori di qualsiasi natura, in funzione dell'erogazione di servizi di formazione professionale, solo nel caso in cui sia stata istituita l'anagrafe della formazione professionale e sia stato attivato il sistema di monitoraggio dell'efficacia della formazione stessa, mediante incrocio fra i dati dell'anagrafe e quelli provenienti dalle comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quelli inerenti alle iscrizioni a qualsiasi albo professionale e alle liste di disoccupazione e rilevazione del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivamente verificatisi.

2. Gli operatori che ricevono contributi pubblici per l'attività di formazione professionale sono tenuti a pubblicare in modo chiaro ed evidente sul proprio sito *web* e su ogni documento relativo alla loro offerta formativa il tasso di coerenza di ciascun corso rilevato negli ultimi tre anni ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le Regioni, nella selezione degli operatori cui erogare contributi per la fornitura di servizi di formazione professionale, sono tenute ad applicare criteri che tengano prioritariamente conto del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi rilevato negli anni precedenti, ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».

### **13.0.152**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Misure per la stabilizzazione dei c.d. navigator)*

1. I lavoratori titolari di incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a. in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori di cui al precedente periodo sono inseriti in una apposita sezione del Portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri [www.inPa.gov.it](http://www.inPa.gov.it) al fine della loro collocazione presso i servizi di contrasto alla povertà degli enti territoriali.».

**13.0.153**

[Ferro, Berardi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. In relazione all'emergenza epidemiologica in atto, per l'anno 2022 i percettori di reddito di cittadinanza possono essere assegnati su richiesta dei comuni ove sono residenti, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, allo svolgimento di attività per le quali il comune registri carenza di operatori, ivi comprese di lavori socialmente utili, anche al di fuori dei progetti richiesti per il loro impiego. Si utilizza lo strumento dei contratti a termine per periodi non superiori a sei mesi, rinnovabili per ulteriori sei mesi nel limite di 7.500 euro per l'anno 2022.

2. Nei casi di cui al comma 1, il percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo comma.

3. Il percettore del reddito di cittadinanza non può esimersi dalla chiamata del comune per più di una volta, pena la perdita, su segnalazione del comune, del beneficio del reddito. Gli oneri di cui al presente articolo sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il ministro del lavoro, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo.».

**13.0.154**

[Manca, Parrini](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

2. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole: "un

importo forfettario di 40 euro" e prima delle parole: "a titolo di risarcimento del danno" aggiungere le seguenti: ", relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto".».

### **13.0.155**

[Augussoni](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)*

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.».

### **13.0.156**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)*

I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.».

### **13.0.157**

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Semplificazione dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private negli Enti locali)*

Gli enti comunali in cui gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) hanno la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, al fine di semplificare i processi di miglioramento qualitativo della ricerca transnazionale ed elevare l'efficacia delle prestazioni erogate, in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, in caso di istanze di trasferimento avanzate da un IRCCS all'interno dello stesso territorio regionale, non sono tenuti a richiedere all'Ente regionale la verifica di compatibilità - di cui all'articolo 8-*ter* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e smi - qualora non afferente alla rete dell'emergenza urgenza.».

### **13.0.158 (testo 2)**

[Di Girolamo](#), [Fenu](#), [Santillo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

*(Disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali)*

1. Al fine di semplificare e agevolare i Comuni nella realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le imposte per i trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili a favore di Comuni, Province e Città Metropolitane, derivanti da acquisizioni ai sensi dell'articolo 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, anche al fine di procedere con la richiesta di finanziamento, sono dovute nella misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'articolo 10, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

2. Il versamento delle imposte dovute, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comporta la regolarizzazione della posizione fiscale.».

**13.0.158**

[Di Girolamo](#), [Fenu](#), [Santillo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- bis.

*(Disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali)*

1. Al fine di semplificare e agevolare i Comuni nella realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le imposte per i trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili a favore di Comuni sono dovute nella misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'articolo 10, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

2. Il versamento delle imposte dovute, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comporta la regolarizzazione della posizione fiscale e la possibilità di sanare l'acquisizione dell'immobile da parte del Comune.».

**13.0.159**

[Di Piazza](#), [Trentacoste](#), [Giammanco](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- bis.

*(Esenzione pagamento dell'imposta sui terreni agricoli)*

1. L'esenzione di cui alla lettera d), comma 758, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli presenti sul territorio del comune di Campofelice di Fitalia.

2. Per il ristoro delle minori entrate derivanti dal comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto il trasferimento al comune di Campofelice di Fitalia della somma di 120 mila euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**13.0.160**

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- ter.

*(Teleassistenza e telemedicina)*

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2021 e 2022 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### Art. 14

##### 14.1

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

«01. Al comma 504 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: "per il primo trimestre 2022" con le seguenti: "per l'anno 2022".

02. Al comma 507 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: "per il primo trimestre 2022" con le seguenti: "per l'anno 2022".

03. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dai commi 01 e 02 del presente articolo, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2022, è sospesa l'erogazione del beneficio economico mensile di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

##### 14.2

[Manca](#), [Collina](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «primo trimestre».*

*Consequentemente alla rubrica dell'articolo 14, sopprimere le parole: «primo trimestre».*

##### 14.3

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «per primo trimestre 2022» con le seguenti: «per il primo trimestre 2022 e per il secondo trimestre 2022».*

*Consequentemente, all'articolo 18, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alla tabella A, parte II "beni e servizi soggetti ad aliquota del 4 per cento" il numero 19 di cui alla legge n. 748 del 1984 è soppresso.

3-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alla tabella A, parte III "beni e servizi soggetti di aliquota del 10 per cento" i numeri 81 e 110 sono soppressi.».

##### 14.4

[Evangelista](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «primo semestre»;*

- *al comma 2, le parole: «pari a 1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2.400 milioni»;*

- *al comma 3, le parole: «all'importo di 1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo di 2.400 milioni di euro».*

##### 14.5

[Totaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di ridurre ulteriormente gli effetti sulle imprese del settore turistico e termale degli aumenti nel settore dell'energia elettrica e del gas, oltre agli oneri di cui al precedente comma, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per le stesse imprese, per il primo semestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022 anche le imposizioni fiscali e gli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli oneri di trasporto del gas.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 700 milioni di euro, si



provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.6**

[Manca, Collina](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di ridurre ulteriormente gli effetti sulle imprese del settore turistico e termale degli aumenti nel settore dell'energia elettrica e del gas, oltre agli oneri di cui al precedente comma, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per le stesse imprese, per il primo semestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, anche le imposizioni fiscali e gli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli oneri di trasporto del gas.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.7**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di ridurre ulteriormente gli effetti sulle imprese del settore turistico e termale degli aumenti nel settore dell'energia elettrica e del gas, oltre agli oneri di cui al precedente comma, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per le stesse imprese, per il primo semestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, anche le imposizioni fiscali e gli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli oneri di trasporto del gas.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.8**

[Mallegni, Berardi, Boccardi](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di ridurre ulteriormente gli effetti sulle imprese del settore turistico e termale degli aumenti nel settore dell'energia elettrica e del gas, oltre agli oneri di cui al precedente comma, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per le stesse imprese, per il primo semestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, anche le imposizioni fiscali e gli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli oneri di trasporto del gas.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.9**

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di ridurre ulteriormente gli effetti sulle imprese del settore turistico e termale degli aumenti nel settore dell'energia elettrica e del gas, oltre agli oneri di cui al precedente comma, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per le stesse imprese, per il primo semestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, anche le imposizioni fiscali e gli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli oneri di trasporto del gas.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.10**

## Causin

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, in particolare per i piccoli Comuni nelle aree disagiate, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli interni, un fondo denominato "Fondo per la compensazione degli oneri del sistema elettrico per le collettività locali dei piccoli Comuni" con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022 da ripartire tra i piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, con apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

2) *al comma 2, sostituire le parole: «1.200 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni di euro»;*

3) *al comma 3, sostituire le parole: «1.200 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni di euro».*

### **14.11**

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «mediante il versamento per pari importo alla CSEA di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, relative all'anno 2021, destinati ai ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato» con le seguenti: «nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009.».*

### **14.12 (testo 2)**

Manca, Ferrari, Rojc

*"font-size:medium">Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per l'anno 2022 i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", sono stabiliti, rispetto alla componente tariffaria ASOS, nella misura dell'1,25 per cento se l'intensità energetica sul VAL è tra il 20 per cento e il 30 per cento, nella misura dello 0,75 per cento se l'intensità energetica sul VAL è tra il 30 per cento e il 40 per cento e nella misura dello 0,5 per cento se l'intensità energetica sul VAL è tra il 40 per cento e il 50 per cento, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.»*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro» con le seguenti: «dai commi 1 e 3-bis, pari a 1.320 milioni di euro» e al comma 3, sostituire le parole: «1.200 milioni di euro» con le seguenti: «1.320 milioni di euro»*

### **14.12**

Manca, Ferrari, Rojc

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per gli anni 2022 e 2023 le aliquote di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", sono stabilite, rispetto alla componente tariffaria ASOS, nella misura massima del 15 per cento per le aziende in classe FAT e 0,5 per cento per le aziende in classe VAL, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro» con le seguenti: «dai commi 1 e 3-bis, pari a 1.500 milioni di euro» e al comma 3, sostituire le parole:*

«1.200 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni di euro».

#### 14.13

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per gli anni 2022 e 2023 le aliquote di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto ministeriale 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", sono stabilite, rispetto alla componente tariffaria A505, nella misura massima del 15 per cento per le aziende in classe FAT e 0,5 per cento per le aziende in classe VAL, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro» con le seguenti: «dai commi 1 e 3-bis, pari a 1.500 milioni di euro» e al comma 3, sostituire le parole: «1.200 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni di euro».*

#### 14.14

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per gli anni 2022 e 2023 il livello di contribuzione agli oneri riconducibili alla tariffa A\*, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", è stabilito nella misura dello 0,5 per cento per le imprese rientranti nelle classi di intensità elettrica su VAL della Tabella 1 e nella misura del 15 per cento per le imprese rientranti nelle classi con intensità elettrica su fatturato della Tabella 2 con indice maggiore o uguale al 2 per cento, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per gli anni dal 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

#### 14.15

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Aggiungere alla fine il seguente comma:*

«3-bis. Per gli anni 2022 e 2023 il livello di contribuzione agli oneri riconducibili alla tariffa A\*, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", è stabilito nella misura dello 0,5 per cento per le imprese rientranti nelle classi di intensità elettrica su VAL della Tabella 1 e nella misura del 15 per cento per le imprese rientranti nelle classi con intensità elettrica su fatturato della Tabella 2 con indice maggiore o uguale al 2 per cento, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.».

#### 14.16

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«3-bis. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'erogazione di ulteriori benefici rispetto a quelli previsti a legislazione vigente in favore delle iniziative di autoconsumo fisico

già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dello stanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni per l'anno 2022 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 14.17

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "domestici" è soppressa.».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».

#### 14.18

[Collina](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "domestici" è soppressa.».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».

#### 14.19

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "domestici" è soppressa.».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».

#### 14.20

[Castaldi](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#), [Marco Pellegrini](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "domestici" è soppressa.».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».

#### 14.21

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "domestici" è soppressa.».

*Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».

#### 14.22

[Causin](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. È istituito per il triennio 2022, 2023 e 2024, il servizio denominato super interrompibilità per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sardegna e Sicilia, che garantisca, con la

massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale.

3-ter. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una soglia *standard* per sito di consumo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;

b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c);

c) il prezzo del nuovo servizio non è superiore al triplo del prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06 e successive modifiche e integrazioni, previsto per il servizio di interrompibilità istantanea;

d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sardegna e 500 MW in Sicilia.

3-quater. In ogni sito di consumo, il servizio di cui al presente articolo può essere prestato unicamente per quote di potenza non impegnate:

a) in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla sicurezza del sistema elettrico;

b) in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento.

3-quinquies. Agli oneri di cui ai commi 3-bis, 3-ter, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili ed urgenti di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

#### 14.0.1

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130)*

1. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.»

#### 14.0.2

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:



«Art. 14- *bis*.

*(Interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130)*

1. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.»

**14.0.3**

[Gallone](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130)*

1. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.»

**14.0.4**

[Ferrari](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130)*

1. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.»

**14.0.5**

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)*

1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

**14.0.6**



[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)*

1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.0.7**

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)*

1. All'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.0.8**

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)*

1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.0.9**

[Gallone](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)*

1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 22 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### **14.0.10**

[Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Riforma degli oneri generali di sistema)*

1. A decorrere dal secondo trimestre dell'anno 2022 per il finanziamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Fondo per le energie rinnovabili. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica individua, con proprio decreto, le modalità per Derogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di finanziare gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92 di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla 25 febbraio 2016, n. 21.

2. Per il finanziamento del bonus sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo la cui dotazione, per il periodo 2022-2024, è pari a 670 milioni di euro per all'anno. Il *Bonus* è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2029, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: "tener conto" a "al medesimo comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "redistribuirne il peso tra le diverse tipologie di clienti finali, in misura proporzionale ai prelievi delle diverse tipologie di utenti".».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 670 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

#### **14.0.11**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Riforma degli oneri generali di sistema)*

1. A decorrere dal secondo trimestre dell'anno 2022 per il finanziamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Fondo per le energie rinnovabili. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di finanziare gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. Per il finanziamento del bonus sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo la cui dotazione, per il periodo 2022-2024, è pari a 670 milioni di euro all'anno. Il bonus è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2029, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: "tener conto", fino a: "al medesimo comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "redistribuirne il peso tra le diverse tipologie di clienti finali, in misura proporzionale ai prelievi delle diverse tipologie di utenti" .».

#### **14.0.12**

[Manca, Collina](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale alle imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi e in conto proprio con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione (CNG e/o LNG) destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, di gas naturale per autotrazione utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."».

#### **14.0.13**

[Modena, Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale alle imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi e in conto proprio con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano)*

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione (CNG e/o LNG) destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, di gas naturale per autotrazione utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni euro a decorrere

dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»).

#### **14.0.14**

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per il settore del trasporto merci)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione (CNG e/o LNG) destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, per il triennio 2022-2024 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, di gas naturale per autotrazione utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, nel periodo successivo a quello di maturazione, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»).

#### **14.0.15**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

*(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 24,5 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»).

*Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *all'alinea, dopo le parole: «da 8 a 12,» inserire le seguenti: «14-bis,» e sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1685,91 milioni»;*

- *dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) quanto a 24,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

#### **14.0.16**

[Manca](#), [Collina](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

*(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 24,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

#### **14.0.17**

[Gallone](#), [Modena](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

*(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 24,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

#### **14.0.18 (testo 2)**

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 14-*bis*.

*(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per uso autotrazione e del gas naturale liquefatto per il settore del trasporto merci)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri



sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 24,5 milioni di euro per l'anno 2022 e agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.

#### **14.0.18**

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

*(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 24,5 milioni di euro per Panno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.0.19**

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per il settore del trasporto merci)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai



fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.0.20**

##### Evangelista

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

*(Misure a sostegno dei fornitori di energia elettrica e gas naturale)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di euro.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi Codici di Rete.

3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME S.p.A., Terna S.p.A. e Snam S.p.A. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, adeguandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1 dopo le parole: «da 8 a 12,» inserire le seguenti: «14-bis,» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.671,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### 14.0.21

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

*(Misure a sostegno dei fornitori di energia elettrica e gas naturale)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di euro.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi Codici di Rete.

3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME S.p.A., Terna S.p.A. e Snam S.p.A. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, adeguandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.».

#### 14.0.22

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

*(Misure a sostegno dei fornitori di energia elettrica e gas naturale)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di euro.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e delle aziende esercenti

la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi Codici di Rete.

3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME S.p.A., Tema S.p.A. e Snam S.p.A. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, adeguandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.».

#### **14.0.23**

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Misure a sostegno dei fornitori di energia elettrica e gas naturale)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 30 giugno 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di euro.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiono all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi Codici di Rete.».

#### **14.0.24**

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas, attraverso interventi di rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi)*

1. In coerenza con le misure previste dal precedente articolo, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nell'anno 2022, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell'importo di 4.000 milioni di euro, attraverso interventi di rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, le cui risorse sono successivamente trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 aprile 2022.».

*Conseguentemente all'articolo 18, il comma 1 è soppresso.*

#### **14.0.25**

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Misure di solidarietà in favore di soggetti che versano in condizioni economiche disagiate per le forniture di energia elettrica e gas)*

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà finalizzate all'erogazione di contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore di soggetti residenti che versano in condizioni economiche disagiate, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro nel 2022, da erogare a ciascun comune, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti beneficiari e per il riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2022 con delibera della giunta.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

#### **14.0.26**

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

1. Al fine di sostenere le famiglie e le persone affette da una malattia grave o che utilizzano l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento della vita, come disposto dal Decreto ministeriale del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011, viene istituito un Fondo volto a contenere i costi dell'energia elettrica e del gas.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.0.27**

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

1. Al fine di garantire alle amministrazioni comunali un sostegno immediato e adeguato conseguente all'aumento delle spese del caro energia è istituito, a decorrere dal 2022, un fondo di 1 miliardo di euro finalizzato al loro ristoro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere sul predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### **14.0.28**

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art 14- *bis*.

*(Disposizioni per fronteggiare effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)*

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'aumento dei costi relativi all'energia elettrica e al gas naturale, dovuti all'aumento, sostanziale, delle quotazioni della principale materia prima energetica utilizzata, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

3. Il contributo di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il contributo spetta nella misura del 10 per cento dell'aumento dei costi relativi alle forniture di energia e di gas naturale. Il contributo spetta su base mensile a condizione che il costo per il consumo di energia e gas naturale di ciascun mese del primo trimestre del 2022 sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto al costo per il consumo di energia e gas naturale della stessa periodicità del 2019. La seconda condizione è che contestualmente non vi sia un incremento di KWH utilizzati per più del venti per cento. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alle fatture ricevute per i consumi di energia e gas naturale di competenza del mese di riferimento. Il beneficio è ridotto alla metà per gli immobili utilizzati promiscuamente per la propria attività.

5. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 1 non può essere superiore a centocinquantamila euro.

6. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

7. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, utilizzabile secondo le modalità esposte al comma 9. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto, di cui al presente articolo.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo pari a 200

milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo, dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

#### 14.0.29

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico)*

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i consumi di energia elettrica per uso domestico, effettivi o stimati, compresi quelli effettuati delle Amministrazioni Comunali e delle città Metropolitane, contabilizzati nelle fatture relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2022, sono assoggettati all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora i consumi di cui al primo periodo siano contabilizzati sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di marzo, aprile e maggio 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### 14.0.30

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Rateizzazione per le imprese agricole dei pagamenti in bolletta di luce e gas)*

1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "gas naturale," inserire le seguenti: "nonché dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile,".»

Art. 15

#### 15.1

[Giroto](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#), [Marco Pellegrini](#), [Presutto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «a forte consumo di energia elettrica» *a:* «27 dicembre 2017,» *con le seguenti:* «di cui agli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 200/1 e successive modificazioni»;

b) *al comma 3: alinea, sostituire le parole:* «540 milioni» *con le seguenti:* «550 milioni»;

2) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### 15.2

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017», *con le seguenti:* «rientranti negli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/1 e successive modificazioni».

#### 15.3



[Manca](#), [Collina](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017» con le seguenti: «rientranti negli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 200/1 e successive modificazioni».*

**15.4**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole: «Alle imprese a forte consumo di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «inserite per gli anni 2021 o 2022 nell'elenco»;*
- b) *dopo le parole: «della componente energia elettrica» aggiungere la seguente: «consumata»;*
- c) *dopo le parole: «stipulati dall'impresa» aggiungere le seguenti: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA)»;*
- d) *dopo le parole: «componente energetica acquistata» aggiungere le seguenti: «e consumata»;*
- c) *sostituire, in fine, le parole: «nel primo trimestre 2022» con le seguenti: «in ciascun mese del primo trimestre 2022»;*

**15.5**

[Evangelista](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole: «Alle imprese a forte consumo di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «inserite per gli anni 2021 o 2022 nell'elenco»;*
- b) *dopo le parole: «della componente energia elettrica» è aggiunta la seguente: «consumata»; dopo le parole: «stipulati dall'impresa» sono aggiunte le seguenti: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA)» e dopo le parole: «componente energetica acquistata» sono aggiunte le seguenti: «e consumata»;*
- c) *le parole: «nel primo trimestre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascun mese del primo trimestre 2022».*

**15.6**

[Collina](#), [Manca](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017» con le seguenti: «rientranti negli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 200/1 e successive modificazioni».*

**15.7**

[Manca](#), [Collina](#), [Giacobbe](#), [Ferrari](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole: «Alle imprese a forte consumo di energia elettrica» inserire le seguenti: «inserite per gli anni 2021 o 2022 nell'elenco»;*
- b) *dopo le parole: «della componente energia elettrica» inserire la seguente: «consumata»; dopo le parole «stipulati dall'impresa» inserire le seguenti: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA)» e dopo le parole «componente energetica acquistata» inserire le seguenti: «e consumata»;*
- c) *sostituire le parole: «nel primo trimestre 2022» con le seguenti: «in ciascun mese del primo trimestre 2022».*

**15.8**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1 dopo le parole: «Alle imprese a forte consumo di energia elettrica» sono inserite le*

*seguenti*: «inserirle per gli anni 2021 o 2022 nell'elenco»;

b) *al comma 1 dopo le parole*: «della componente energia elettrica» *aggiungere la seguente*: «consumata»; *dopo le parole*: «stipulati dall'impresa» *aggiungere le seguenti*: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA)» *e dopo le parole*: «componente energetica acquistata» *aggiungere le seguenti*: «e consumata»;

c) *al termine del comma 1, le parole*: «nel primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti*: «in ciascun mese del primo trimestre 2022»;

### 15.9

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni*:

1) *al comma 1 dopo le parole*: «della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,» *sono aggiunte le seguenti*: «ivi comprese quelle avente codice Ateco 01.63,»;

2) *al comma 3, alinea, sostituire le parole*: «in 540 milioni di euro» *con le seguenti*: «in 590 milioni di euro» *e alla lettera c), sostituire le parole*: «quanto a 110,89 milioni» *con le seguenti*: «quanto a 210,89 milioni».

*Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole*: «1.661,41 milioni» *con le seguenti*: «1.711,41 milioni» *e dopo la lettera h), aggiungere la seguente*:

«h-bis) quanto a 50 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.».

### 15.10

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, dopo le parole*: «della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,» *inserirle le seguenti*: «ivi comprese quelle avente codice ATECO 01.63,».

### 15.11

[Manca](#), [Collina](#)

*Al comma 1, dopo le parole*: «della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,» *inserirle le seguenti*: «ivi comprese quelle avente codice Ateco 01.63,».

### 15.12

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole*: «27 dicembre 2017» *aggiungere le seguenti parole*: «e agli impianti natatori».

### 15.13

[Pesco](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, dopo le parole*: «27 dicembre 2017» *inserirle le seguenti*: «e alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria».

### 15.14 (testo 2)

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni*:

a. sostituire le parole «dell'ultimo trimestre 2021» *con le seguenti* «del primo trimestre 2022»;

b. *dopo le parole* «della componente energia elettrica» *aggiungere la parola* «consumata», *dopo le parole* «stipulati dall'impresa» *aggiungere le parole* «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas» *e dopo le parole* «componente energetica acquistata»

*aggiungere le parole «e consumata».*

**15.14**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1 dopo le parole «della componente energia elettrica» aggiungere la parola: «consumata», dopo le parole: «stipulati dall'impresa» aggiungere le parole: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas» e dopo le parole: «componente energetica acquistata» aggiungere le parole: «e consumata».*

**15.15**

[Gallone](#)

*Al comma 1 dopo le parole: «della componente energia elettrica» aggiungere la parola: «consumata», dopo le parole: «stipulati dall'impresa» aggiungere le parole: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas» e dopo le parole: «componente energetica acquistata» aggiungere le parole: «e consumata».*

**15.16**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «dell'ultimo trimestre 2021» con le seguenti: «del primo trimestre 2022», e dopo le parole: «della componente energia elettrica» aggiungere la parola: «consumata».*

**15.17 (testo 2)**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*"font-size:medium">Al comma 1, dopo le parole: "della componente energia elettrica" aggiungere la seguente: "consumata" e sostituire le parole: "dell'ultimo trimestre 2021" con le seguenti: " del primo trimestre 2022"*

**15.17**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dell'ultimo trimestre 2021» con le seguenti: «del primo trimestre 2022» e dopo le parole: «della componente energia elettrica» aggiungere la parola: «consumata».*

**15.18 (testo 2)**

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*All'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo le parole: «relativo al medesimo periodo dell'anno 2019» aggiungere le seguenti: «nonché alle società di gestione di piscine coperte che hanno subito un incremento del costo per il consumo di energia elettrica e gas per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti superiore al 30 per cento del totale dei ricavi rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019,».*

*b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "domestici" è soppressa.».*

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».*

**15.18**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «relativo al medesimo periodo dell'anno 2019» aggiungere le seguenti: « nonché alle società di gestione di piscine coperte che hanno subito un incremento del costo per il consumo di energia elettrica e gas per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti superiore al 30 per cento del totale dei ricavi rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019,».*

**15.19**

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al primo comma aggiungere infine il seguente periodo: «Per tutte le altre imprese il contributo*

straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al precedente periodo, è riconosciuto in misura pari al 10 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.».

#### 15.20

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:*

«1-bis. Alle imprese diverse da quelle di cui al comma 1, i cui costi per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo bimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh relativo al medesimo periodo dell'anno 2021, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento delle maggiori spese sostenute per effetto dell'incremento del costo per KWh della media del primo bimestre 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2021 per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nell'anno 2022.»;

b) *al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;*

c) *è aggiunto il seguente comma:*

«2-bis. Le modalità di determinazione del credito d'imposta, di utilizzo in compensazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze».

#### 15.21

[D'Alfonso](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, la cui adozione è stata comunicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2017, si interpreta nel senso che sono incluse le società controllate, controllate dalla medesima controllante o collegate a quelle ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell'articolo 39 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed aventi il medesimo oggetto sociale.».

#### 15.22

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 Dicembre, articolo 3, lettera a), allegato 3 inserire: codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00.».

#### 15.23

[Ferrero](#), [Fregolent](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto, alle medesime modalità di cui ai commi 1 e 2, ai soggetti gestori ovvero proprietari di impianti natatori, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, siano essi pubblici o privati.»;

b) *al comma 3, alinea, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 2»;*

c) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 54 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

#### **15.24**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) quanto a 405 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009».

*Oppure se non vogliamo dare la medesima copertura dell'articolo 14:*

«a) quanto a 105 milioni di euro mediante l'articolo 32 e quanto a 300 milioni di euro mediante le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009».

*Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.766,41 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) quanto a 105 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.».

#### **15.25**

[Magorno](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il presente articolo si applica anche alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile così come modificato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.».

#### **15.26**

[Turco](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024.

4-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 4-quater. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il



credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

*4-quater.* In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 4-ter, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4-sexies. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

*4-quinquies.* L'incentivo di cui ai commi da 4-bis a 4-ter spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero della transizione ecologica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*4-sexies.* Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi da 4-bis a 4-ter, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-bis.

*4-septies.* Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia* di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili».*

## **15.27**

### Gallone

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:*

*«4-bis.* Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

*4-ter.* L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE».

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.*

## **15.28**



[Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

4-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.».

**15.29**

[Ferrazzi](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:*

«4-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

4-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 4-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.».

**15.30**

[Vono](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:*

«4-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

4-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.».

**15.31**

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

«4-bis. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche alle le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

4-ter. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2022, è sospesa l'erogazione del beneficio economico mensile di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

**15.32**

[Testor](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il presente articolo si applica anche alle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, indipendentemente dal consumo medio annuo di energia elettrica, nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-

legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) quanto a 50 milioni di euro per 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 50 milioni di euro per l'anno 2022, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 50 milioni di euro per l'anno 2022.

### 15.33

[Manca, Collina](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. In alternativa all'accesso al sistema dei titoli di efficienza energetica di cui al decreto 21 maggio 2021, è riconosciuto un credito di imposta pari al 100 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di interventi di efficienza energetica avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto all'unica condizione che i predetti interventi siano caratterizzati da modalità di calcolo dei risparmi che consentano di poter essere contabilizzato al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Il credito di imposta è distribuito in cinque rate annuali. Con decreto del Ministro della transizione ecologica d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative del presente articolo semplificate rispetto al decreto 21 maggio 2021.».

*Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e degli interventi di efficienza energetica».*

### 15.34

[Gallone](#)

*Aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. All'articolo 3, comma 1 del decreto 21 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, è aggiunta la seguente lettera c-bis):

"c-bis) impianti di depurazione industriale di cui codice ATECO 38.2".».

### 15.35

[De Carlo, Calandrini, La Pietra](#)

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

### 15.36

[Mallegni, Berardi](#)

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«5. Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi energetici a carico delle imprese operanti nel settore sciistico e a parziale compensazione delle spese sostenute per la produzione di neve sulle piste, ai gestori di impianti di risalita è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento per gli oneri sostenuti per l'acquisto e l'utilizzo di energia elettrica nel primo trimestre 2022.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 50*

*milioni per il 2022, si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**15.37**

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:*

«5-bis. Il presente articolo si applica anche alle imprese agricole non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas».

**15.38**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:*

«5-bis. Il presente articolo si applica anche alle imprese agricole non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas».

**15.39**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il presente articolo si applica anche alle imprese agricole non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas».

**15.0.1**

[Anastasi](#), [Trentacoste](#), [Licheri](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

*(Intervento sull'uccisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)*

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

**15.0.2**

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

*(Intervento sull'accisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)*

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n.

234.».

### 15.0.3

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

*(Intervento sull'accisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)*

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

### 15.0.4

[De Carlo](#), [La Pietra](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

*(Intervento sull'accisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)*

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

### 15.0.5

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

*(Intervento sull'accisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)*

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 15.0.6

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

*(Misure di incentivazione per agroenergia)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23

dicembre 2005, n. 266 e s.m.i., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.

5. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

6. Agli oneri previsti dal comma 5, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **15.0.7 (testo 2)**

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*"Art. 15-bis (Misure per il contenimento dei costi energetici a favore del settore agricolo)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1, ha carattere interpretativo ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.

5. In via sperimentale per l'anno 2022, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

6. All'articolo 1, comma 509 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "gas naturale", sono inserite le seguenti: "e dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile."

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **15.0.7**

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

*(Tassazione agroenergia)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.».

#### **15.0.8**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

*(Tassazione agroenergia)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 266/05 e s.m.i., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.».



### 15.0.9

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

*(Contributi straordinari a favore dei centri natatori per gli incrementi straordinari dei costi dell'energia elettrica e gas)*

1. A sostegno dei soggetti che gestiscono centri natatori, che hanno subito gli incrementi straordinari dei costi dell'energia elettrica e gas verificatisi nell'ultimo trimestre dell'anno 2021 e nel 2022, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce tetto di spesa al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti dai soggetti di cui al primo periodo, fino alla quota del 50 per cento delle spese sostenute per le componenti energetiche elettricità e gas acquistate ed effettivamente utilizzate nei centri natatori nell'ultimo trimestre 2021 e nell'anno 2022.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 1.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti "*de minimis*",

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

### 15.0.10 (testo 2)

[Lunesu](#), [Doria](#), [Mollame](#), [Sudano](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

*(Misure urgenti per garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico nelle Isole Maggiori e per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per la piena dispacciabilità degli impianti di produzione da fonti di energia rinnovabile)*

1. A decorrere dal mese di febbraio 2022 e fino alla messa in servizio del cavo Tyrrhenian Link, è istituito il nuovo servizio per la garanzia della sicurezza del sistema elettrico nazionale, esclusivamente reso sul territorio della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di distacco o di modulazione dei carichi elettrici, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. ed in ragione delle esigenze di sicurezza del sistema di rete zonale, insulare e nazionale.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in relazione al servizio di cui al comma 1, definisce sia il

coordinamento con il servizio di interrompibilità istantanea attualmente in essere per il territorio delle Isole Maggiori, che le caratteristiche del medesimo servizio, in base ai seguenti principi e criteri:

a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile non inferiore ad una soglia minima che consentano la riduzione o la modulazione parziale istantanea dei carichi con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;

b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per i primi dieci mesi, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo;

c) il prezzo del nuovo servizio non è inferiore a tre volte il prezzo base d'asta previsto per il servizio di interrompibilità istantanea;

d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 300 MW in Sicilia e 400 MW in Sardegna.

3. I clienti finali che prestano il Servizio di cui al comma 1, in ogni sito di consumo, possono prestare anche altri servizi per la sicurezza del sistema elettrico incluse le prestazioni richieste alle unità di consumo secondo il Regolamento delle UCMC e non sono incompatibili con gli investimenti di cui all'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 in relazione al finanziamento di nuovi *interconnectors*.».

#### **15.0.10**

[Lunesu](#), [Doria](#), [Mollame](#), [Sudano](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

*(Misure urgenti per garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico nelle Isole Maggiori e per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per la piena dispacciabilità degli impianti di produzione da fonti di energia rinnovabile)*

1. A decorrere dal mese di febbraio 2022 e fino alla messa in servizio del cavo Tyrrhenian Link, è istituito il nuovo servizio per la garanzia della sicurezza del sistema elettrico nazionale, esclusivamente reso sul territorio della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di distacco o di modulazione dei carichi elettrici, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. ed in ragione delle esigenze di sicurezza del sistema di rete zonale, insulare e nazionale.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in relazione al servizio di cui al comma 1, definisce sia il coordinamento con il servizio di interrompibilità istantanea attualmente in essere per il territorio delle Isole Maggiori, che le caratteristiche del medesimo servizio, in base ai seguenti principi e criteri:

a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile non inferiore ad una soglia minima che consentano la riduzione o la modulazione parziale istantanea dei carichi con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;

b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per i primi dieci mesi, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo;

c) il prezzo del nuovo servizio non è inferiore a quattro volte il prezzo base d'asta previsto per il servizio di interrompibilità istantanea;

d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 300 MW in Sicilia e 400 MW in Sardegna.

3. I clienti finali che prestano il Servizio di cui al comma 1, in ogni sito di consumo, possono prestare anche altri servizi per la sicurezza del sistema elettrico incluse le prestazioni richieste alle

unità di consumo secondo il Regolamento delle UCMC e non sono incompatibili con gli investimenti di cui all'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 in relazione al finanziamento di nuovi *interconnectors*.».

#### 15.0.11

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

*(Contributo straordinario sotto forma di credito di imposta a favore delle imprese di pesca)*

1. Alle imprese che esercitano l'attività di pesca professionale, iscritte negli appositi registri istituiti presso le Capitanerie di porto, i cui costi per l'impiego di carburante e olio combustibile utilizzati per l'attività di pesca, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 hanno subito un incremento del costo superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2020, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto dei medesimi prodotti energetici acquistati ed effettivamente utilizzati nel primo trimestre 2022, nel limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il credito di imposta di cui al precedente comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano in oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) quanto a 50 milioni di euro per 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

#### 15.0.12

[Taricco](#), [Biti](#), [Croatti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

*(Chiarimenti normativi e sostegni al settore della pesca)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche ai termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l'anno 2020 in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 515 e 516 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione, nei limiti predetti, di corrispondenti importi del capitolo 1481 dello stato di previsione del Ministero delle

politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione.

2. Alle imprese che esercitano l'attività di pesca professionale, iscritte negli appositi registri istituiti presso le Capitanerie di porto, i cui costi per l'impiego di carburante e olio combustibile utilizzati per l'attività di pesca, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 hanno subito un incremento del costo superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2020, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto dei medesimi prodotti energetici acquistati ed effettivamente utilizzati nel primo trimestre 2022.

3. Il credito di imposta di cui al precedente comma 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano in oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **15.0.13**

[Vono](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per il settore del trasporto merci)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **15.0.14**

[Magorno, Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

1. Alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 423, inserire il seguente:

"423-*bis*. Al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, per gli anni 2021 e 2022, la produzione di energia elettrica e calorica di cui al comma 423, incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive e per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con

esclusione della quota incentivo, è determinata dal valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012 nel periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE."».

#### **15.0.15**

[Ferro](#), [Berardi](#), [Gallone](#), [Caliendo](#), [Vitali](#), [Rizzotti](#), [Dal Mas](#), [Caligiuri](#), [Perosino](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

1. Al decreto legge 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 119, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-*bis*) interventi per la realizzazione di impianti solari alti nei piazzali dei manufatti industriali"».

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.*

Art. 16

#### **16.1**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: » 1.661,41 milioni» con le seguenti: «3.161,41 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-*bis*) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».

#### **16.2**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **16.3**

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **16.4**

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **16.5**

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **16.6**

[Gallone](#), [Caligiuri](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 16 - *I*. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, all'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.



917, e successive modificazioni, per i soggetti esercenti le attività di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, a prescindere dalla fonte produttiva e che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, un incremento del fatturato saranno soggetti ad una addizionale dell'ordinaria aliquota IRES, sull'importo dei maggiori profitti realizzati in corrispondenza del predetto incremento di fatturato. La percentuale dell'incremento dell'addizionale dell'ordinaria aliquota IRES sarà determinata con specifico provvedimento dagli organi competenti in materia fiscale, al fine di ottenere un valore pari a 1,2 miliardi di Euro/anno.

2. I soggetti indicati nel comma 1 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 1 e provvedono al relativo versamento.

3. I soggetti indicati nel comma 1 che abbiano esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 1 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 1 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 1 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

4. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 1. di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo.».

## 16.7

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 16 - (*Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili*) - 1. In via del tutto straordinaria, sull'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, è applicato un prelievo una tantum pari a 2 centesimi di euro a kW prodotto e venduto nel 2021.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui al commi 1, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».

## 16.8

[Evangelista](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, sostituire le parole «del 31 dicembre 2022» con le seguenti: «del 31 maggio 2022», e le parole «di potenza superiore a 20 kW» sono sostituite dalle seguenti: «di potenza superiore a 200 kW» e dopo le parole «nonché sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore» sostituire le parole «a 20 kW» con le seguenti: «a 1 MW»;*

- *al comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «al 31 dicembre 2021»;*

- *al comma 5, sostituire le parole «a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 2, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti*



contratti.» *con le seguenti*: «ed ai contratti di Ritiro Dedicato e Conguaglio PMG-ML. È altresì esclusa dall'applicazione del presente articolo l'energia prodotta nell'ambito del progetto UVAM e agli impianti entrati in esercizio a seguito di partecipazione con esito positivo, ai fini dell'accesso a tariffe per differenza, alle procedure indette dal GSE in applicazione dei decreti attuativi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».

- *dopo il comma 5, inserire i seguenti*:

«5-bis. Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma precedente possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a termine con consegna fisica che gli strumenti con regolazione finanziaria, nel periodo di validità del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o, in caso di non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprietaria. Se la copertura associata allo strumento contrattuale a termine non risulta esplicitamente collegata ad un impianto specifico, l'energia risultante dalla ripartizione della posizione di vendita netta dell'impresa o del gruppo di imprese corrispondente è considerata energia effettivamente coperta, a meno che l'impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove documentali dell'applicazione di un diverso tipo di assegnazione.

5-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis. L'ARERA stabilisce altresì le modalità con le quali a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al termine del periodo di diritto agli incentivi, i proventi versati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali sono restituiti ai produttori, mediante riconoscimento della differenza di cui al comma 2, lettera a), nelle ore in cui risulta negativa.

5-quater. Entro il termine di cui al comma 5-ter, il Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia convoca un tavolo tecnico con gli operatori del settore maggiormente rappresentativi, compresi quelli del gas e trader, al fine di far fronte alla situazione di crisi del settore elettrico in modo equo tra i diversi operatori.».

## 16.9

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

*Al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».*

## 16.10

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «impianti fotovoltaici» aggiungere le seguenti: «incentivati».*

## 16.11

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, le parole: «20 kW che beneficiano» sono sostituite dalle seguenti: «200 kW che beneficiano» e le parole: «solare,» sono soppresse;*

b) *al comma 2, lettera a), le parole: «pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020 rivalutati secondo la medesima metodologia» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 80 euro/MWh»;*

c) *al comma 4, è aggiunto infine il seguente periodo: «L'Arera stabilisce, altresì, le modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2023 fino al termine del periodo di diritto agli incentivi, i proventi versati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del primo periodo, al netto di quanto erogato ai sensi del comma 3, sono restituiti ai produttori, mediante riconoscimento della differenza di cui al comma 2 nelle ore in cui risulta negativa.»;*

d) *al comma 5, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano altresì agli impianti entrati in esercizio a seguito di partecipazione con esito positivo,*

ai fini dell'accesso a tariffe per differenza, alle procedure indette dal GSE in applicazione dei decreti attuativi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011.»

#### 16.12

[Giroto](#), [Castaldi](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: «20 kW che beneficiano» con le seguenti: «200 kW che beneficiano»;*

2) *sopprimere la parola: «solare.»;*

b) *al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) un prezzo di riferimento medio fissato pari a 80 C/MWh»;

c) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ARERA stabilisce altresì le modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2023 fino al termine del periodo di diritto agli incentivi, i proventi versati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del primo periodo, al netto di quanto erogato ai sensi del comma 3, sono restituiti ai produttori, mediante riconoscimento della differenza di cui al comma 2 nelle ore in cui risulta negativa.»;*

d) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano altresì agli impianti entrati in esercizio a seguito di partecipazione con esito positivo, ai fini dell'accesso a tariffe per differenza, alle procedure indette dal GSE in applicazione dei decreti attuativi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, né alle società cooperative e agli enti senza scopo di lucro che destinano in modo prevalente i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta a riduzione dei costi energetici dei propri soci.»;*

e) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### 16.13

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

*Al comma 1, le parole: «di potenza superiore a 20kW» sono sostituite dalle seguenti: «di potenza superiore a 200 kWp».*

#### 16.14

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché sull'energia elettrica» fino alla fine del comma.*

*Consequentemente dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai relativi oneri, si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».

#### 16.15

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

*Al comma 1, le parole: «nonché sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione» sono eliminate.*

#### 16.16

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Al comma 1, le parole: «20 kW» sono sostituite dalle seguenti: «1 MW».*

#### 16.17

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «idroelettrica.».*

## 16.18

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «meccanismi di incentivazione» aggiungere le seguenti: «e sull'energia elettrica immessa da impianti inquinanti e da impianti le cui materie prime non hanno sofferto una fluttuazione del prezzo».*

## 16.19

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, ad esclusione delle società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e delle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.».*

## 16.20

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per gli impianti idroelettrici tenuti, in base alle vigenti norme regionali, alla fornitura gratuita di energia elettrica alle Regioni, l'energia elettrica immessa in rete soggetta al meccanismo di compensazione a due vie di cui al comma 1 è al netto della quota di energia elettrica oggetto di fornitura gratuita.»;

2) *al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zionali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2021, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'Istat, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi zionali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2021 rivalutati secondo la medesima metodologia. Per gli impianti entrati in esercizio nel corso del 2022 verrà preso a riferimento il prezzo medio del 2021.»;

3) *al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per i contratti di fornitura» sono aggiunte le seguenti: «e gli strumenti finanziari finalizzati alla copertura del rischio di oscillazione del prezzo sui mercati spot dell'energia»;*

4) *al comma 5, dopo le parole: «di contratti di fornitura» sono aggiunte le seguenti: «non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia o di strumenti finanziari finalizzati alla copertura del rischio di oscillazione del prezzo sui mercati spot dell'energia» e, inoltre, sono eliminate le seguenti parole: «, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia.».*

## 16.21

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [Collina](#)

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Per le finalità di cui al comma 1, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere:

a) un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi unici nazionali (PUN) registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2019, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT ed incrementati per tener conto degli oneri di sbilanciamento, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi unici nazionali (PUN) registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2019 rivalutati ed incrementati secondo la medesima metodologia;

b) il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto che non rispettano le condizioni di cui al comma 5, il prezzo medio indicato nei contratti medesimi ponderato sui relativi volumi, limitatamente al periodo indicato nel comma 1.».

#### 16.22

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [Collina](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) un prezzo di riferimento pari al valore della tariffa indicata per la fonte eolica *on shore* con potenza installata superiore a 1000 kw nella Tabella 1.1 di cui all'Allegato 1 "Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti" del decreto ministeriale 4 luglio 2019.».

#### 16.23

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «2020» con le parole: «2019»;*

b) *al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «zonali orari» con: «unici nazionali (PUN)»;*

c) *al comma 2 lettera a), dopo la parola: «ISTAT» aggiungere le seguenti parole: «ed incrementati per tener conto degli oneri di sbilanciamento»; e dopo le parole «al 31 dicembre 2020 rivalutati» aggiungere le seguenti: «ed incrementati»;*

d) *al comma 2 lettera b), dopo le parole: «nei contratti medesimi» aggiungere le seguenti parole: «ponderato sui relativi volumi, limitatamente al periodo indicato nel comma 1».*

#### 16.24

[Gallone](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a):*

1) *sostituire le parole: «2020» con le parole «2019»;*

2) *sostituire le parole: «zonali orari» con: «unici nazionali (PUN)»;*

3) *dopo la parola: «ISTAT» aggiungere le seguenti parole: «ed incrementati per tener conto degli oneri di sbilanciamento»; e dopo le parole: «al 31 dicembre 2020 rivalutati» aggiungere le seguenti: «ed incrementati»;*

b) *alla lettera b), dopo le parole: «nei contratti medesimi» aggiungere le seguenti parole: «ponderato sui relativi volumi, limitatamente al periodo indicato nel comma 1».*

#### 16.25

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, con le seguenti: «31 dicembre 2019»;*

b) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «il relativo importo», con le seguenti: «la metà del relativo importo» e, al secondo periodo, le parole: «l'importo corrispondente», con le seguenti: «la metà dell'importo corrispondente».*

#### 16.26

[Gallone](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

#### 16.27

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti «31 dicembre 2021».*

## 16.28

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [Collina](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, lettera b), dopo le parole: «nei contratti medesimi» aggiungere le seguenti: «, restando inteso che in entrambi i casi il relativo prezzo sarà decurtato ovvero aumentato degli effetti relativi agli strumenti di copertura, di cui al successivo comma 6, effettuati dal produttore o da società appartenente al medesimo gruppo societario, e riferibili ai volumi di energia elettrica immessa dagli impianti di cui al comma 1.»;*

b) *sostituire il comma 5, con i seguenti:*

«5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che non siano stipulati a un prezzo medio, come determinato ai sensi del precedente comma 2, lettera b), superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 2, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

5-bis. Gli strumenti di copertura di cui al comma 2, lettera b), includono sia contratti di copertura a termine che prevedono consegna fisica di energia elettrica, sia quelli di regolazione finanziaria, sottoscritti dal produttore o da altro soggetto competente nell'ambito del gruppo societario.

5-ter. Per "società appartenenti allo stesso gruppo societario" si intendono le società controllate, controllanti e controllate dalla medesima controllante del produttore secondo la definizione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice di civile.».

## 16.29

[Gallone](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 lettera b), dopo le parole «nei contratti medesimi» aggiungere il seguente periodo: «, restando inteso che in entrambi i casi il relativo prezzo sarà decurtato ovvero aumentato degli effetti relativi agli strumenti di copertura, di cui al successivo comma 6, effettuati dal produttore o da società appartenente al medesimo gruppo societario, e riferibili ai volumi di energia elettrica immessa dagli impianti di cui al comma 1.»;*

b) *al comma 5 dopo le parole: «a un prezzo medio» eliminare il seguente periodo: «collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano» e sostituire con il seguente periodo: «, come determinato ai sensi del precedente comma 2, lettera b),»;*

c) *dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:*

«6. Gli strumenti di copertura di cui al comma 2, lettera b), includono sia contratti di copertura a termine che prevedono consegna fisica di energia elettrica, sia quelli di regolazione finanziaria, sottoscritti dal produttore o da altro soggetto competente nell'ambito del gruppo societario.

7. Per "società appartenenti allo stesso gruppo societario" si intendono le società controllate, controllanti e controllate dalla medesima controllante del produttore secondo la definizione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice di civile.».

## 16.30

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2 lettera b), dopo le parole «nei contratti medesimi» aggiungere il seguente periodo: «, restando inteso che in entrambi i casi il relativo prezzo sarà decurtato ovvero aumentato degli effetti relativi agli strumenti di copertura, di cui al successivo comma 6, effettuati dal produttore o da società appartenente al medesimo gruppo societario, e riferibili ai volumi di energia elettrica immessa dagli impianti di cui al comma 1.»;*

b) *al comma 5 dopo le parole: «a un prezzo medio» eliminare il seguente periodo: «collegati*

all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano» e sostituire con il seguente periodo: «, come determinato ai sensi del precedente comma 2, lettera b),»;

c) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. Gli strumenti di copertura di cui al comma 2, lettera b), includono sia contratti di copertura a termine che prevedono consegna fisica di energia elettrica, sia quelli di regolazione finanziaria, sottoscritti dal produttore o da altro soggetto competente nell'ambito del gruppo societario.

5-ter. Per "società appartenenti allo stesso gruppo societario" si intendono le società controllate, controllanti e controllate dalla medesima controllante del produttore secondo la definizione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice di civile.»

#### **16.31**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per i produttori che non hanno conseguito, nell'anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi superiore a 10 milioni di euro e ai quali non sono stati erogati i contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3 e da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'eventuale differenza negativa di cui al comma 3 è ridotta di una percentuale pari al 10 per cento. Al fine di ottenere tale riduzione, il produttore presenta al GSE una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.»

#### **16.32**

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

#### **16.33**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [Collina](#)

Al comma 5 dopo le parole: «non si applicano» inserire le seguenti: «agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2019 e».

#### **16.34**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [Collina](#)

Al comma 5, dopo le parole: «presente decreto,» aggiungere le seguenti: «anche attraverso società appartenenti allo stesso Gruppo.»

#### **16.35**

[Gallone](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Al comma 5, dopo le parole: «presente decreto,» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso società appartenenti allo stesso Gruppo.»

#### **16.36**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 5, dopo le parole: «presente decreto,» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso società appartenenti allo stesso Gruppo.»

#### **16.37**

[Manca](#), [Collina](#)

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero conclusi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alle medesime condizioni di prezzo a valere dal 1° febbraio 2022 e di durata almeno quinquennale.»



**16.38**

[Carbone](#)

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, conclusi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge alle medesime condizioni di prezzo a valere dal 1° febbraio 2022 e di durata almeno quinquennale».*

**16.39**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [Collina](#)

*Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3, si tiene conto della differenza tra il valore di cui al comma 2, lettera a), maggiorato del 10 per cento, e il valore del contratto».*

**16.40**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 5, è inserito alla fine il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3, si tiene conto della differenza tra il valore di cui al comma 2, lettera a), maggiorato del 10 per cento, e il valore del contratto».*

**16.41**

[Gallone](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Al comma 5, è inserito infine il seguente periodo:*

*«Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3, si tiene conto della differenza tra il valore di cui al comma 2, lettera a), maggiorato del 10 per cento, e il valore del contratto».*

**16.42**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

*«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di copertura finanziaria a termine, conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.*

*5-ter. Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma precedente possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a termine con consegna fisica che gli strumenti con regolazione finanziaria, nel periodo di validità del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o, in caso di non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprietaria. Se la copertura associata allo strumento contrattuale a termine non risulta esplicitamente collegata ad un impianto specifico, l'energia risultante dalla ripartizione della posizione di vendita netta dell'impresa o del gruppo di imprese corrispondente è considerata energia effettivamente coperta, a meno che l'impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove documentali dell'applicazione di un diverso tipo di assegnazione.*

*5-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter.».*

**16.43**

[Carbone](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di copertura finanziaria a termine, conclusi prima della data di entrata in vigore del presente legge di conversione.*

*5-ter. Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma precedente possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a termine con consegna fisica, sia gli strumenti con regolazione finanziaria nel periodo di validità del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o, in caso di non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprietaria. Se la copertura associata allo strumento contrattuale a termine non risulta esplicitamente collegata ad un impianto specifico,*

l'energia risultante dalla ripartizione della posizione di vendita netta dell'impresa o del gruppo di imprese corrispondente è considerata energia effettivamente coperta, a meno che l'impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove documentali dell'applicazione di un diverso tipo di assegnazione.

*5-quater.* Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter*.».

#### **16.44**

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«*5-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di copertura finanziaria a termine, conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

*5-ter.* Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma precedente possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a termine con consegna fisica che gli strumenti con regolazione finanziaria, nel periodo di validità del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o, in caso di non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprietaria. Se la copertura associata allo strumento contrattuale a termine non risulta esplicitamente collegata ad un impianto specifico, l'energia risultante dalla ripartizione della posizione di vendita netta dell'impresa o del gruppo di imprese corrispondente è considerata energia effettivamente coperta, a meno che l'impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove documentali dell'applicazione di un diverso tipo di assegnazione.

*5-quater.* Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter*.».

#### **16.45**

[Giroto](#), [Vaccaro](#), [Croatti](#), [Lanzi](#), [Anastasi](#), [Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«*5-bis.* Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 non si applicano altresì ai contratti di fornitura conclusi anche successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto purché destinati espressamente a copertura dei consumi di energia elettrica per i clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e *9-bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, se stipulati entro i limiti di prezzo di cui al comma 5 del presente articolo.

*5-ter.* Acquirente Unico S.p.A., tramite il Sistema informativo integrato - SII, certifica la corrispondenza tra la quota di energia acquistata dagli operatori attraverso i contratti a termine per l'approvvigionamento di energia elettrica di origine rinnovabile e la quota somministrata ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico di cui al comma *5-bis*.

*5-quater.* Coerentemente con quanto disposto dal comma 4, l'ARERA definisce altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative dei commi *5-bis* e *5-ter* e, avvalendosi di Acquirente Unico S.p.A., trasmette, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti, una relazione sul monitoraggio dell'andamento della componente di spesa degli oneri di sistema destinata al sostegno dei c.d. *bonus* elettrico.».

#### **16.46**

[Manca](#), [Collina](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:*

«*5-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».

#### 16.47

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».

#### 16.48

[Presutto](#), [Nocerino](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».

#### 16.49

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».

#### 16.50

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato."».

#### 16.51

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«5-bis. Per le produzioni di idrocarburi, a decorrere dal 1° luglio 2022, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione, ivi comprese le produzioni ottenute in regime di permesso di ricerca, è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, e pari al 14 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.

5-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 3, 6, 6-bis, 7, 7-bis sono abrogati;

b) al comma 7-ter, le parole: "Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022", sono sostituite dalle seguenti: "Per i versamenti dovuti a decorrere dal 2020".

5-quater. Gli importi rivenienti dall'incremento delle aliquote di cui al comma 5-bis, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con le medesime finalità e modalità, al fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui al comma 4 del presente articolo.».

## **16.52**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Per gli impianti di produzione di cui al comma 1 partecipanti al sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, così come approvato da Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 giugno 2019, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica di cui al comma 2 lettera b) è sostituito dal minore valore tra il prezzo di esercizio indicato nell'Articolo 3 della Delibera dell'ARERA 363/2019/R/eel del 03 settembre 2019 così come modificata ed integrata dalla Delibera 578/2021/R/eel del 14 dicembre 2021 ed il medesimo prezzo zonale orario.

5-ter. Sono esclusi dall'applicazione di questo articolo:

(i) gli impianti a fonte rinnovabile inclusi in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), o in Reti Interne di Utenza (RIU) o compresi in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);

(ii) gli impianti a fonte rinnovabile di proprietà dei consumatori finali, realizzati in forma singola o attraverso iniziative consortili, che forniscono l'energia prodotta agli stessi consumatori anche attraverso l'interposizione del proprio fornitore.».

## **16.53**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni";

b) al comma 4 le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni"».

## **16.54**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le misure di incentivazione di cui all'articolo 22, comma 2 del D.M. 4 luglio 2019 si applicano anche agli impianti idroelettrici su acquedotto che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012.».

## 16.55

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale.».

## 16.0.1

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

*(Ulteriori misure per di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. Nel comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "si applicano le disposizioni di cui al comma 1." sono aggiunte le seguenti: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti in zona agricola in modalità agro-voltaica ai sensi dell'articolo 65 comma 1 quater del decreto-legge 24 Gennaio 2012, n. 1 racchiusi in un perimetro i cui punti distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale".

2. Il comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'Articolo 142, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture anche di connessione laddove interessino solo aree nella disponibilità del proponente: (a) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'Articolo 6 comma 9 bis del Decreto legislativo 3 Marzo 2011, n. 28, purché il proponente alleggi una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010, ovvero (b) gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, ovvero (c) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto."».

## 16.0.2

[Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

*(Ulteriori misure per di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono applicare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo le parole: "si applicano le disposizioni di cui al comma 1."

sono aggiunte le seguenti: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti in zona agricola in modalità agro-voltaica ai sensi dell'articolo 65 comma 1 quater del decreto-legge 24 Gennaio 2012, n. 1 racchiusi in un perimetro i cui punti distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale";

*b)* all'articolo 6-*bis*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture anche di connessione laddove interessino solo aree nella disponibilità del proponente:

- i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6 comma 9 bis del decreto legislativo 3 Marzo 2011, n. 28, purché il proponente alleggi una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera *f*), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010;

- gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;

- i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto."».

### 16.0.3

[Giroto](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

*(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 9-*bis*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di potenza sino a lo MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge, 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale ";

*b)* all'articolo 6-*bis* il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse quelle di connessione laddove insistano esclusivamente sulle aree nella disponibilità del soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4:

*a)* i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6, comma 9-*bis*, purché il soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleggi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree di cui all'Allegato 3, lettera *f*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010;

*b)* gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di



edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;

c) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto."».

#### **16.0.4**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

*(Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili)*

4. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunta infine la seguente lettera:

"d) esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all'articolo 65 del decreto legge 1/2012, convertito dalla legge 27/2012:

d1. le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 m dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale,;

d2. le aree classificate agricole, adiacenti ad autostrade e linee ferroviarie, comprese tra una distanza di 100 m e 300 m dalle stesse."».

#### **16.0.5**

[Giroto](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

*(Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine la seguente:

"c-bis) esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

1) le aree classificate agricole, che distino non più di 500 metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

2) le aree classificate agricole, adiacenti ad autostrade e linee ferroviarie, e comunque collocate ad una distanza non superiore ai 300 metri."».

#### **16.0.6**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

*(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore energetico)*

1. ARERA è incaricata, avvalendosi di RSE S.p.A., di redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno studio volto ad individuare i segmenti delle filiere dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti beneficiari di maggiori profitti conseguenti al mero aumento dei prezzi energetici, con lo scopo di identificare i settori di mercato nei quali la concorrenza opera con insufficiente efficacia nel ridurre la creazione di margini ingiustificati. Per la predisposizione di tale studio, ferma restando la riservatezza delle informazioni acquisite, ARERA e RSE hanno il potere di richiedere ai soggetti interessati tutte le informazioni di natura tecnica e commerciale necessarie. Lo studio sarà consegnato al Ministero della transizione ecologica e al Ministero dello sviluppo economico, che entro tre mesi dal ricevimento dello stesso proporranno un disegno di legge volto a ridurre i costi energetici attraverso una maggiore efficienza e competitività dei mercati. I costi dello studio, stimati in Euro 5 milioni, coperti attraverso i ricavi derivanti dal

meccanismo di cui all'articolo 16, comma 1.».

#### **16.0.7**

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

*(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore energetico)*

1. In considerazione della necessità di disporre con urgenza di studi e statistiche affidabili e complete sugli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) redige, avvalendosi della Società Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.A., entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno studio volto ad individuare i segmenti delle filiere dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti beneficiari di maggiori profitti conseguenti al mero aumento dei prezzi energetici, con lo scopo di identificare i settori di mercato che hanno maggiormente beneficiato di tali extraprofiti. Esclusivamente ai fini della predisposizione dello studio di cui al presente articolo, ferma restando la riservatezza delle informazioni acquisite, ARERA e RSE possono richiedere ai soggetti interessati tutti i dati di natura tecnica e commerciale necessari. Lo studio è trasmesso al Ministero della transizione ecologica e al Ministero dello sviluppo economico, al fine di formulare, entro tre mesi dalla data di trasmissione, proposte di modifiche legislative in materia di riduzione dei costi energetici, garantendo una maggiore efficienza e competitività dei mercati. Agli oneri derivanti dalla realizzazione dello studio, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 16, comma 1.».

#### **16.0.8**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

*(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi energetici)*

1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) della lettera a) è sostituito dal seguente:

"2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'auto-consumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'auto-consumatore stesso. In tal caso:

i) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 km al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento fra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1) sopra; ovvero;

ii) l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore;"

b) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

"c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2, punto ii., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32 comma 3, lettera a); nei casi in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 1 e alla lettera a), numero 2), punto i., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli Articoli 6, 7 e 8;;

c-bis) nel contesto della regolamentazione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA stabilisce le modalità con le quali all'energia

autoconsumata nelle configurazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), punto i., di nuova costruzione sono applicati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;"».

#### 16.0.9

[Giroto, Trentacoste, L'Abbate](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

*(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi energetici)*

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), il numero 2 è sostituito dal seguente:

"2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'auto-consumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'auto-consumatore stesso. In tal caso:

i. l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento fra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'auto-consumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

ii. l'auto-consumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso auto-consumatore;"

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), punto ii., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nei casi in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) e alla lettera a), numero 2) punto i., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8;"

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA stabilisce le modalità con le quali all'energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2, punto i., sono applicati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79."».

#### 16.0.10

[Giroto, Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

*(Interventi sul mercato del gas naturale e sull'elettricità prodotta da centrali termoelettriche alimentate a gas naturale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2022, nell'ambito del mercato del gas naturale e della produzione di energia elettrica da centrali termoelettriche alimentate a gas naturale, è applicato un meccanismo di compensazione sugli eventuali extraprofiti realizzati.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a:

- a) individuare gli extraprofitti realizzati dai produttori, importatori e venditori di gas naturale e dalle centrali termoelettriche alimentate a gas naturale;
- b) disciplinare le modalità con le quali provvedere a richiedere agli operatori sul mercato del gas naturale e alle centrali termoelettriche alimentate a gas naturale gli importi corrispondenti e versarli nel fondo di cui al comma 4 dell'articolo 16.».

#### **16.0.11**

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

*(Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici)*

1. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 0,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **16.0.12**

[Ferrazzi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 16- *bis*.

*(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)*

1. Al comma 1 dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e s.m.i, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **16.0.13**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 16- *bis*.

*(Accesso delle CER al Fondo di garanzia Green di SACE)*

1. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001 e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse. Le modalità di erogazione del credito e il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano l'accesso anche per investimenti di ridotta dimensione.».

#### **16.0.14**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 16- *bis*.

*(Fondo di garanzia per la realizzazione di CER)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di produrre, entro l'anno 2030, almeno il 40 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, nello stato di previsione del Ministero delle transizione ecologica è istituito apposito Fondo denominato "Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili", con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazione qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.».

**16.0.15**

[Ferrazzi, Rojc](#)

*Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

*(Contributo di solidarietà per la riduzione dei costi dell'energia)*

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate un contributo di solidarietà *una tantum* pari al 30 per cento del maggior utile netto conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quello conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3. Il versamento è effettuato entro il 30 aprile del 2022.

2. Sono tenuti al versamento i soggetti che:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 hanno conseguito un volume di ricavi superiore a 10 ML euro e un utile netto superiore a 1 ML euro;

b) operano nei seguenti settori:

b1) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b2) raffinazione di petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;

b3) importazione, produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione e commercializzazione dell'energia elettrica, fatto salvo il comma 9;

b4) importazione, trasporto, distribuzione e commercializzazione dei gas naturale.

3. Il versamento del contributo di cui al comma 1 è dovuto al ricorrere di tutte le seguenti condizioni quando, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019:

a) il volume di ricavo è superiore di oltre il 20 per cento rispetto a quello del periodo di

imposta in corso ai 31 dicembre 2019, al netto del ricavo connesso alla produzione elettrica da fonti rinnovabili;

b) l'utile netto è superiore di oltre il 20 per cento.

4. Entro il 30 giugno del 2022, i soggetti di cui al comma 2 trasmettono all'Agenzia delle entrate, i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, con un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e con ricevuta del versamento effettuato.

5. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 aprile 2022, sono stabilite le modalità di applicazione del comma 4.

6. L'Agenzia delle entrate verifica, entro la fine del 2022, che i soggetti tenuti abbiano ottemperato alle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la trasmissione di quanto previsto al comma 4. Entro i medesimi termini, la stessa Agenzia presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di fatturato e di utile netto, di cui al comma 3, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

7. Ai soggetti che omettono la trasmissione di quanto previsto al comma 4 o che trasmettono informazioni false è comminata una sanzione pari al 10 per cento dei ricavi. Ai soggetti che omettono il versamento dovuto è comminata una sanzione pari a al 150 per cento del maggior utile netto.

8. Il gettito conseguente all'applicazione del presente articolo è destinato a misure compensative a favore dei consumatori, mediante riduzione di accise e IVA, in misura e con modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data delle verifiche di cui al comma 6.

9. Il presente articolo non si applica alle società i cui ricavi, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, sono imputabili per oltre il 40 per cento alla produzione elettrica da fonti rinnovabili di energia.».

#### **16.0.16**

[Parrini](#), [Manca](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

*(Ulteriori interventi per il contenimento dei costi dell'energia)*

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono abrogate;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate in capo al concessionario originario con provvedimento dell'amministrazione competente, sentiti gli enti locali interessati, eventualmente con riduzione e ripermimetrazione dell'area, con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati, e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro novanta giorni."».

Art. 17

#### **17.1 (testo 2)**

[Margiotta](#), [Ferrari](#), [Ferrazzi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), al n. 1), dopo le parole: «ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo» sono aggiunte le seguenti: «salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli*



decreti di cui al periodo successivo»; *dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente*: «Considerata l'esigenza di immediata applicazione alle istruttorie in corso, anche prima che il decreto di nomina di cui al periodo precedente acquisti efficacia, il Commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR- **PNIEC.**»;

b) *al comma 1, lettera a), n. 2), dopo le parole*: «e dei Gruppi istruttori» *sono aggiunte le seguenti*: «, sino al 31 dicembre 2023»;

c) *al comma 1, lettera b), il capoverso «2-octies.» è sostituito dal seguente*:

«2-octies. Il Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da almeno 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e inviati in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La struttura di supporto cessa alla scadenza dell'incarico del Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS»;

d) *al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente*:

«c) ai fini della designazione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, penultimo periodo, e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della Regione o della Provincia autonoma del nominativo dell'interessato.»;

*alla lettera a), premettere la seguente*:

«0a) al comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: "quaranta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta". In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica provvede alla nomina dei nuovi dieci Commissari entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

e) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*: «1. All'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: "lettere a), b), c), d), e)" sono aggiunte le seguenti: "f), limitatamente ai parchi regionali e riserve regionali,"».

## 17.1

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al comma 1, lettera a), al n. 1), dopo le parole*: «ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo» *sono aggiunte le seguenti*: «salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al periodo successivo»; *dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente*: «Considerata l'esigenza di immediata applicazione alle istruttorie in corso, anche prima che il decreto di nomina di cui al periodo precedente acquisti efficacia, il Commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR- **PNIEC.**»;

b) *al comma 1, lettera a), n. 2), dopo le parole*: «e dei Gruppi istruttori» *sono aggiunte le seguenti*: «, sino al 31 dicembre 2023»;

c) *al comma 1, lettera b), il capoverso «2-octies.» è sostituito dal seguente*:

«2-octies. Il Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da almeno 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale

dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e inviati in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La struttura di supporto cessa alla scadenza dell'incarico del Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS»;

*d) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

«c) ai fini della designazione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, penultimo periodo, e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della Regione o della Provincia autonoma del nominativo dell'interessato.»;

*alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: "quaranta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta". In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica provvede alla nomina dei nuovi dieci Commissari entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

## 17.2

### Gallone

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), al n. 1), dopo le parole: «ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo» sono aggiunte le parole: «salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al periodo successivo»; dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Considerata l'esigenza di immediata applicazione alle istruttorie in corso, anche prima che il decreto di nomina di cui al periodo precedente acquisti efficacia, il Commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.»;*

b) *al comma 1, lettera a), n. 2), dopo le parole: «e dei Gruppi istruttori» sono aggiunte le parole: «, sino al 31 dicembre 2023»;*

*c) al comma 1, lettera b), il capoverso: «2-octies.» è sostituito dal seguente:*

«2-octies. Il Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da almeno 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e inviati in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La struttura di supporto cessa alla scadenza dell'incarico del Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS»;

*d) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

«c) ai fini della designazione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, penultimo periodo, e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della Regione o della Provincia autonoma del nominativo dell'interessato.»;

*alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: "quaranta" è sostituita dalla parola "cinquanta". In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica provvede alla nomina dei nuovi dieci Commissari entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

## 17.3

### Giuseppe Pisani, Pirro, Trentacoste

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) all'ottavo periodo, dopo le parole: "anche un rappresentante del Ministero della cultura", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché un rappresentante del Ministero della Salute con specifiche competenze in materia di igiene, sanità pubblica, ed epidemiologia ambientale".».

#### **17.4**

##### Manca

*Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:*

«1-bis. Nell'ambito delle attività connesse anche ai processi di cui al comma 1, all'articolo 16 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In analogia a quanto stabilito al comma 1, nell'ambito dei progetti finalizzati all'abbattimento dell'arretrato inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tali misure straordinarie, nei confronti del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Segretario generale della Giustizia amministrativa, tra i dipendenti che hanno concorso al raggiungimento dell'obiettivo del P.N.R.R., secondo parametri indicati, all'inizio di ogni anno, del Segretario generale della Giustizia amministrativa. Le misure di cui al presente comma trovano copertura mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa tenuto conto di quanto previsto al comma 1.

1-ter. Al fine di consentire, altresì, la prosecuzione per gli anni 2022, 2023 e 2024 delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il supporto amministrativo a tali funzioni nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile, al personale, non dirigenziale, che presta servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), presso le Ragionerie territoriali dello Stato e presso gli Uffici centrali di Bilancio, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuate la misura e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nel limite di spesa di euro 5.500.000 annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 5.500.000 milioni annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### **17.78**

##### Calandrini, De Carlo

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, sostituire le parole: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" con le seguenti: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, a condizione che alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo"».

#### **17.0.1**

## Carbone

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

*(Misure urgenti per l'attuazione del PNIEC)*

1. Al fine di garantire l'attuazione e il rispetto delle fasi definite con il PNIEC e in attuazione della Decisione 19 dicembre 2002, n. 2003/33/CE, all'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera *c*) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
- 2) alla lettera *c-bis*) le parole: "1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024".».

Art. 18

### **18.1**

Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani

*Il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«*1.* In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, la rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, prevedendo la riduzione per l'anno 2022 nella misura almeno pari al 50 per cento, e per gli anni 2023 e 2024 del 70 per cento e per l'anno 2025 del 100 per cento delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221;

*1-bis.* Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

*a)* la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

*b)* la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

*c)* la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, privilegiando il recupero di materia, rispetto al recupero di energia, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di azzeramento al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

*d)* la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della mobilità ad idrogeno verde, per il finanziamento d'interventi in favore della mobilità ad idrogeno verde, lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, al fine di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a combustibile e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno verde;

*e)* lo sviluppo della filiera agricola biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, mantenendo i livelli qualitativi del territorio, della fertilità organica del suolo ed il sequestro di carbonio;

f) la realizzazione di un programma per incentivare l'occupazione giovanile attraverso l'introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese che assumono, a tempo indeterminato, giovani fino a 35 anni nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare tenno-dinamico, solare fotovoltaico e geotermia, ricerca e sviluppo finalizzato alle tecnologie per la produzione di idrogeno verde e la crescente disponibilità di energia elettrica rinnovabile al fine di consentire nei prossimi anni una curva di prezzo discendente per la produzione di idrogeno; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e ad alta efficienza energetica;

g) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto.

1-ter) Con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, sono definiti i criteri e le modalità attuative di cui al precedente comma entro il limite massimo di sessanta giorni, dalla data di conversione in legge del presente decreto.».

## 18.2

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#)

*Sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, le parole: «4 e 14», sono sostituite dalle seguenti: «4, 8,9,10, 14, 15»;*

2) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis) le maggiori entrate derivanti dal precedente comma, sono destinate all'istituzione di un Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, privilegiando il recupero di materia, rispetto al recupero di energia, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di azzeramento al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della mobilità ad idrogeno verde, per il finanziamento d'interventi in favore della mobilità ad idrogeno verde, lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, al fine di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a combustibile e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno verde;

e) lo sviluppo della filiera agricola biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, mantenendo i livelli qualitativi del territorio, della fertilità organica del suolo ed il sequestro di carbonio;

f) la realizzazione di un programma per incentivare l'occupazione giovanile attraverso l'introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese che assumono, a tempo indeterminato,



giovani fino a 35 anni nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare temo-dinamico, solare fotovoltaico e geotermia; ricerca e sviluppo finalizzato alle tecnologie per la produzione di idrogeno verde e la crescente disponibilità di energia elettrica rinnovabile al fine di consentire nei prossimi anni una curva di prezzo discendente per la produzione di idrogeno; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e ad alta efficienza energetica;

g) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto.

1-ter) Con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, sono definiti i criteri e le modalità attuative di cui al precedente comma entro il limite massimo di sessanta giorni, dalla data di conversione in legge del presente decreto.».

### 18.3

[Campari](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «i numeri 4 e 14 sono soppressi» con le seguenti: «il numero 14 è soppresso ed il numero 4 è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2027».*

*Conseguentemente all'articolo 15, comma 3, lettera b) sostituire le parole: «24,11 milioni di euro» con le seguenti: «0,46 milioni di euro» e alla lettera c) sostituire le parole: «110,89 milioni di euro» con le seguenti: «134,54 milioni di euro».*

### 18.4

[Gallone](#)

*Al comma 1, le parole: «i numeri 4 e 14 sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «il numero 14 è soppresso ed il numero 4 è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2027».*

*Conseguentemente all'articolo 15, comma 3, lettera b) sostituire le parole: «24,11 milioni di euro» con le seguenti: «0,46 milioni di euro» e alla lettera c) sostituire le parole: «110,89 milioni di euro» con le seguenti: «134,54 milioni di euro».*

### 18.5

[Vono](#)

*Al comma 1, le parole: «i numeri 4 e 14 sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «il numero 14 è soppresso ed il numero 4 è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2027».*

*Conseguentemente all'articolo 15, comma 3, lettera b) sostituire le parole: «24,11 milioni di euro» con le seguenti: «0,46 milioni di euro» e alla lettera e) sostituire le parole: «110,89 milioni di euro» con le seguenti: «134,54 milioni di euro».*

### 18.6

[De Bonis](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

*"1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2022, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 45 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 45 per cento per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 40 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare. La ripartizione degli utili, ad esclusione di quelli da corrispondere allo Stato, deve avvenire in maniera equa su tutto il territorio regionale nel quale vengono effettuate le estrazioni."».*



### 18.7

[Gallone](#), [Mallegni](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro, le risorse di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 202, n. 123, sono destinate alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e Metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito nella Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (I.C.B.I.)».

### 18.8

[Gallone](#), [Modena](#)

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "sviluppo delle imprese" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio e del carbone."».

### 18.9

[Evangelista](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «, del carbone e del gas naturale» con le seguenti: «e del carbone».*

### 18.10

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 3 nell'inciso: «ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale» le parole «e del gas naturale» sono soppresse.*

### 18.11

[Collina](#), [Manca](#)

*Al comma 3, le parole: «e del gas naturale» sono soppresse.*

### 18.12

[Gallone](#), [Modena](#)

*Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e del gas naturale».*

### 18.13

[Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [L'Abbate](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ridetermina l'entità degli incentivi alle energie rinnovabili tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) proporzionalità degli incentivi rispetto all'indice di ritorno energetico;
- b) distanza di approvvigionamento delle matrici eventualmente necessarie alla produzione energetica, considerando la zona di produzione iniziale;
- c) consumo idrico in rapporto alla quantità di energia prodotta;
- d) produzione di rifiuti in rapporto alla quantità di energia prodotta.
- e) localizzazione geografica degli impianti, in particolare considerato il cumulo degli impatti ambientali nelle zone altamente antropizzate e in quelle sottoposte a procedura di infrazione per la qualità dell'aria.».

### 18.14

[Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Al fine di coordinare il PNRR con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i fondi destinati all'incentivazione del recupero energetico da biomasse qualificate come rifiuti sono trasferiti al capitolo riguardante il riciclaggio meccanico dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, della carta, delle plastiche e dei tessili.».

#### **18.15**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di sostenere presso le aziende agricole l'introduzione di sistemi attivi per la difesa delle colture e a difesa dell'eccellenza del *Made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo straordinario, denominato "Fondo per la difesa delle colture", con la dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3-ter. I contributi sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma precedente, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato".».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **18.16**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Dopo il comma 3, inserire in fine i seguenti:*

«3-bis. Al fine di sostenere presso le aziende agricole l'introduzione di sistemi attivi per la difesa delle colture e a difesa dell'eccellenza del *Made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo straordinario, denominato "Fondo per la difesa delle colture", con la dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3-ter. I contributi saranno concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma precedente, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato".».

#### **18.17**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al fine di sostenere presso le aziende agricole l'introduzione di sistemi attivi per la difesa delle colture e a difesa dell'eccellenza del *Made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo straordinario, denominato "Fondo per la difesa delle colture", con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3-ter. I contributi saranno concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma precedente, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato".

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a euro 20 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **18.0.1**

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 18- bis.

*(Disposizioni in materia di economia circolare)*

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.";

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*bis*.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

1. prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'adeguata copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

2. prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

3. prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.».

## 18.0.2

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

*(Disposizioni in materia di economia circolare)*

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.";

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*bis*.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

1) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

2) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

3) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.».

### 18.0.3

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

*(Disposizioni in materia di economia circolare)*

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.";

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*bis*.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

1) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

2) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

3) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.».

#### 18.0.4

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

*(Disposizioni in materia di economia circolare)*

1. Al fine di accompagnare lo sviluppo delle energie rinnovabili consolidandone i vantaggi di natura agronomica e in particolare di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.";

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*bis*.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

1) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

2) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

3) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 527 è abrogato.».

#### 18.0.5

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

*(Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale)*

1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto" sono sostituite dalla seguente "previste";

b) le parole: "2018-2020" sono sostituite dalle seguenti "2022-2024";



c) le parole: "nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie" sono sostituite dalle seguenti: "fino a copertura della dotazione organica e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie, anche ai fini della conseguente rideterminazione delle risorse destinate al trattamento accessorio".

2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche".

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla parte VI-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-*ter* del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un Organo di controllo, un'Amministrazione o un Ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui le prescrizioni siano impartite da Enti dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.».

#### 18.0.6

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 18- *bis*.

*(Disposizioni in materia di RAEE)*

1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, RAEE, dall'entrata in vigore della presente legge e per la durata di 12 mesi, sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee esclusivamente per la raccolta e il trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dei Raggruppamenti 3 e 4 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito temporaneo, di cui agli articoli 183, comma 1, lettera *bb*) e 185-*bis* comma 1 lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani comunali di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del titolo III-*bis* della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1° dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La disposizione si applica anche ai titolari di



autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ferme restando le quantità massime fissate dal decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, Allegato 4, dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera *b*), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.».

#### **18.0.7**

[Gallone](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 18- *bis*.

*(Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185)*

1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

*a*) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), e all'articolo 185-*bis* comma 1 lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

*b*) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli articoli 208 del decreto legislativo n. n. 152 del 2006 e del titolo III-*bis* della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1° dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le quantità massime fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera *b*), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.».

#### **18.0.8**

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 18- *bis*.

*(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 392 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in *leasing* ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».

**18.0.9**

[Anastasi](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

*(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in *leasing* ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**18.0.10**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 18- *bis*.

*(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente

nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 391 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in *leasing* ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».

#### **18.0.11**

[Laus](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

*(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in *leasing* ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».

#### **18.0.12**

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

*(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 391 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in *leasing* ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».

#### **18.0.13**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

*(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di merci)*

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di merci all'interno delle città, prioritariamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 392 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con dotazione non superiore a 10 milioni di euro annui.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in *leasing* ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo dello stesso, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».

#### **18.0.14**

[Testor](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

*(Disposizioni per la riduzione dei costi energetici di produzione delle imprese agricole in zone montane e svantaggiate)*

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole in zone montane o svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento(UE) n. 1305-2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti funzionati alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone, le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

#### **18.0.15**

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

*(Piano di rateizzazione ai clienti finali di energia elettrica e gas che svolgono attività di impresa agricola)*

1. All'articolo 1, comma 509 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "gas naturale", sono inserite le seguenti: "e dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile."».

**18.0.16**

[De Bonis](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

*(Gestione dei fanghi di depurazione)*

1. L'articolo 41 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.

2. Il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, con apposito decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa valutazione del rischio e acquisiti e resi pubblici i pareri più recenti dell'Istituto superiore di sanità (ISS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'EFSA, del Consiglio delle ricerche (CNR) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'Analisi dell'economia agraria (CREA), determina le modalità e le caratteristiche dei fanghi di depurazione, al fine del loro utilizzo in agricoltura.

3 Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**18.0.17**

[Aimi, Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 147 del Codice dell'Ambiente di cui al decreto legislativo n. 152/06 è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.500 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 e quelle dei comuni che abbiano comunque gestito nei fatti l'intero servizio idrico integrato indipendentemente dal formale affidamento a gestori terzi;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti" ».

**18.0.18**

[De Bonis](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

*(Abbattimento di emissioni nocive e inquinanti causate dall'idrogeno solforato)*

1. Al fine di abbattere le emissioni nocive e inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idro-desulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti e aggiornati i valori massimi di concentrazione in atmosfera dell'idrogeno solforato (H<sub>2</sub>S) al fine di adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'H<sub>2</sub>S nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

**18.0.19**

[Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [L'Abbate](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 18- *bis*.

*(Istituzione del Commissario per la qualità dell'aria)*

1. Al fine di consentire la rapida risoluzione delle procedure europee d'infrazione a carico dell'Italia n. 2020/2299, 2015/2043 e 2014/2147 sulla qualità dell'aria, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario straordinario, con le facoltà e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 agosto 2014, n. 116.

2. Il commissario è nominato fra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) comprovata esperienza di rapporti fra ambiente e salute a livello internazionale;
- b) comprovata assenza di conflitti d'interesse, in particolare con associazioni di categoria;

3. Il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, svolge i seguenti compiti:

a) redige un programma per la riduzione dei superamenti delle emissioni nelle aree in infrazione, agendo sulle principali cause;

b) elabora un programma per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, relativa alla causa C-644/18. Il programma è sottoposto al Ministro della transizione ecologica e deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Il programma è altresì trasmesso alle Camere. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante;

c) elabora un piano di dismissione o delocalizzazione delle attività ritenute non capaci di riduzione delle emissioni;

d) elabora criteri generali di calcolo dell'impatto ambientale cumulato e sinergico, al fine di identificare gli impatti su un territorio dato;

e) propone modifiche normative ai fini del raggiungimento degli obiettivi;

f) esegue il monitoraggio sul metodo di esecuzione dei controlli e sulla loro quantità, proponendo interventi normativi e/o regolamentari per il loro miglioramento.

g) esegue la speciazione della produzione delle polveri e delle emissioni in atmosfera con



dettaglio provinciale, nonché una mappatura delle maggiori sorgenti puntuali e lineari.

4. Il Commissario può avvalersi, per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per la riduzione delle emissioni e per il miglioramento generale della qualità dell'aria, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2025 ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario è corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

6. Il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare, è pari a quello indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

7. Alle dirette dipendenze del Commissario opera una struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.

8. Il Commissario stabilisce, nel caso non ritenga possibile lavorare da remoto, una o più sedi per l'esercizio delle sue funzioni e di quelle della struttura di supporto.».

#### Art. 19

##### 19.1

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «a favore degli alunni e del personale scolastico» eliminare le seguenti: «in regime di autosorveglianza».*

##### 19.2

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato anche per remunerare i docenti che, delegati dal Dirigente Scolastico, svolgono la funzione di "referente covid" di un istituto scolastico in aggiunta alla propria consueta attività didattica.».

*Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le parole: «di cui ai commi 1 e 1-bis».*

##### 19.3

[Verducci](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: "e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022," inserire le seguenti: "nonché per il primo aggiornamento da disporre nell'anno scolastico 2021/2022."».

**19.4**

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 326, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "400 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "600 milioni".

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 200 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

**19.5**

[Sbrollini](#), [Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità" di cui al comma 179 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro nel 2022.

2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono ripartite, con decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 marzo 2022, al fine di facilitare l'accesso degli alunni con disabilità ai libri di testo e altri materiali didattici digitali e piattaforme di insegnamento e apprendimento a distanza mediante l'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e alternativa, secondo le modalità definite dal medesimo decreto di cui al presente comma.».

*Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri di cui al comma 1 e 2-bis, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.663,41 milioni di euro per l'anno 2022»;

- dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**19.6**

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di favorire l'inclusione e il miglioramento dell'apprendimento e la conseguente diminuzione dell'abbandono degli studi da parte degli studenti universitari che manifestano DSA (Disturbi Specifici Apprendimento) è istituito un fondo presso il Ministero dell'università, con una dotazione pari a 200 mila euro per l'anno 2022, per l'acquisto di strumenti digitali di supporto alla didattica fruibili su pc, tablet e smartphone.

Con decreto del Ministro dell'università di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si definiscono i tempi e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis.».

*Consequentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.661,61 milioni di euro per l'anno 2022»;*
- *al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*  
*«d-bis) quanto a 200 mila euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

### **19.7**

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Al fine di favorire l'inclusione e il miglioramento dell'apprendimento degli studenti della scuola primaria e secondaria che manifestano DSA (Disturbi Specifici Apprendimento) è istituito un fondo presso il Ministero dell'istruzione, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, per l'acquisto di strumenti digitali di supporto alla didattica fruibili su pc, tablet e smartphone.*

*Con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si definiscono i tempi e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis.».*

*Consequentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.664,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*
- *al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

### **19.8**

[De Lucia](#), [Montevecchi](#), [Russo](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2022/2023 e di assicurare il tempestivo rinnovo e aggiornamento triennale entro il 1 settembre 2022 delle graduatorie di cui di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza", sono sostituite dalle seguenti: "2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo triennale, con una o più ordinanze."».*

### **19.9**

[Carbone](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*«3-bis. I Dirigenti scolastici il cui incarico scade al termine dell'anno scolastico 2021/2022, alla scadenza di tale incarico possono fare richiesta di mobilità interregionale per il 100 per cento dei posti vacanti nella regione di destinazione, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione di provenienza. Per i posti vacanti di cui al primo periodo sono incluse le istituzioni scolastiche con un numero di alunni superiore a 500 unità, ridotto a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole.*

*3-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 978, le parole: "e 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023/2024 e 2024/2025";*

*b) al comma 979, le parole: "per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024 e 37,2 milioni di euro per l'anno 2025"».*

*Consequentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e), sostituire le parole «127,52 milioni di euro per l'anno 2024, 118,16 milioni di euro per l'anno 2025», con le seguenti: «136,15 milioni di euro per l'anno 2024, 155,36 milioni di euro per l'anno 2025».*

#### **19.10**

[Nencini](#), [Carbone](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. I Dirigenti scolastici il cui incarico scade al termine dell'anno scolastico 2021/2022, alla scadenza di tale incarico possono fare richiesta di mobilità interregionale sul 100 per cento dei posti vacanti nella regione di destinazione, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione di provenienza.».

#### **19.11**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. A partire dall'anno scolastico 2022/23, per la formulazione degli organici del personale ATA è ripristinata la normativa previgente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.».

#### **19.12 (testo 2)**

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:*

<< 3-bis. "All'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI), è da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell'istituto un suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente continua ad essere corrisposto, insieme alla indennità di carica.

3-ter. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.".

3-quater. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole "due anni" aggiungere il seguente periodo: "Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione tanto nell'ambito della provincia di appartenenza che per altra provincia; ugualmente può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

3-quinquies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 958 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, relativo alla nomina dei docenti di posto comune e di sostegno, è prorogato al 31 gennaio 2022.>>

#### **19.12**

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INVALSI, è da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell'istituto un suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente continua ad essere corrisposto, insieme alla indennità di carica."».

#### **19.13**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2022-2023, sono confermati i moli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.».

**19.14**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura", aggiungere le seguenti: "del 50 per cento";
- b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.";

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria" e dopo le parole: "in ruolo", aggiungere le seguenti: "sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili"».

**19.15**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura", aggiungere le seguenti: "del 50 per cento";
- b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.";

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria" e dopo le parole: "in ruolo", aggiungere le seguenti: "sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili"».

**19.16**

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza," sono sostituite dalle seguenti: "2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con una o più ordinanze sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo"».

**19.17**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: "per le elezioni", inserire le seguenti: "da svolgersi entro, comunque, il 31 maggio 2022."».

**19.18**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, al comma 978, sostituire le parole: "Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024" con le seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutato in 37,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *sostituire le parole:* «144,46 milioni di euro per l'anno 2025, 136,16 milioni di euro per l'anno 2026, 122,26 milioni di euro per l'anno 2027, 108,46 milioni di euro per l'anno 2028, 105,66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029» *con le seguenti:* «181,66 milioni di euro per l'anno 2025, 173,36 milioni di euro per l'anno 2026, 159,46 milioni di euro per l'anno 2027, 145,66 milioni di euro per l'anno 2028, 142,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»;

- *dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) quanto a 37,2 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**19.19**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1, inserire la lettera:

"e) alla revisione ragionata dei parametri del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA."».

**19.20**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1, inserire la lettera:

"e) alla revisione ragionata dei parametri del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento



delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA."».

#### **19.21**

[Rampi](#), [Malpezzi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di rendere effettiva la possibilità di proroga fino al termine delle lezioni dei contratti del personale scolastico sottoscritti in ragione dell'emergenza epidemiologica ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 1, comma 326, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "400 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "550 milioni". Ai relativi oneri, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **19.22**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico di ruolo o assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti.».

#### **19.23**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:*

«3-bis. Per l'a.s. 2022/2023, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico di ruolo o assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti.».

#### **19.24**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107"».

*Consequentemente il comma 8 è soppresso.*

#### **19.25**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato

servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107"».

*Conseguentemente il comma 8 è soppresso.*

## 19.26

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

"9-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in molo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni od di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminati e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59."».

## 19.27

[Berardi](#), [Caligiuri](#), [Calandrini](#), [Iannone](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

"9-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in molo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso. In caso di positiva

valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminati e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».

### 19.28

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:*

«3-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera *d*) e comma 15, lettera *e*) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso».

### 19.29

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera *d*) e comma 15, lettera *c*) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso».

### 19.30

[De Lucia](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell'elevato numero dei posti vacanti e disponibili e al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente, con i candidati risultati idonei per aver raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo».

### 19.31

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al primo periodo del comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: "può essere prorogato" sono sostituite con le seguenti: "è prorogato"».

### 19.32

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al primo periodo del comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: "può essere prorogato" sono sostituite con le seguenti: "è prorogato"».

### 19.33

[De Lucia](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "400 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "450 milioni". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **19.34**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Ai fini dell'attribuzione delle risorse per gli ordinamenti professionali di cui al comma 612 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono attivati, a partire dall'a.s. 2022/2023, in organico di diritto i posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici.»

### **19.35**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Ai fini dell'attribuzione delle risorse per gli ordinamenti professionali di cui al comma 612 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono attivati, a partire dall'a.s. 2022/2023, in organico di diritto i posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici.»

### **19.36**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di rafforzare le istituzioni scolastiche e valorizzare la professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio nella direzione amministrativa anche durante l'emergenza da COVID-19, per l'anno scolastico 2022/2023, con decreto del ministro dell'Istruzione è indetta una procedura straordinaria per il reclutamento a tempo indeterminato nel profilo di DSGA del personale assistente tecnico e amministrativo che ha prestato servizio quale facente funzione DSGA, per più di diciotto mesi di cui almeno sei mesi nel periodo, intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Alle iniziative di stabilizzazione del personale nel nuovo molo di DSGA si procede con l'indizione entro il 30 aprile 2022 delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009.»

### **19.37 (testo 2)**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di fronteggiare le difficoltà di funzionamento discendenti dalle problematiche emergenziali, nonché di assicurare la continuità nell'espletamento delle funzioni educative e formative da parte dei licei e delle scuole militari della Difesa, anche a garanzia della regolare conclusione dell'anno scolastico, all'articolo 19, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 215 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Con uno o più decreti del Ministro della difesa adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione, coerentemente con il sistema di istruzione e formazione nazionale e con le specificità dell'ordinamento militare, sono definite le discipline necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di espletamento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente."»

### **19.37**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di rafforzare le istituzioni scolastiche e valorizzare la professionalità acquisita dal

personale che ha prestato servizio nella direzione amministrativa anche durante l'emergenza da COVID-19, per l'anno scolastico 2022/2023, con decreto del ministro dell'Istruzione è indetta una procedura straordinaria per il reclutamento a tempo indeterminato nel profilo di DSGA del personale assistente tecnico e amministrativo che ha prestato servizio quale facente funzione DSGA, per più di diciotto mesi di cui almeno sei mesi nel periodo, intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Alle iniziative di stabilizzazione del personale nel nuovo ruolo di DSGA si procede con l'indizione entro il 30 aprile 2022 delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009.».

### 19.38

[Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31.12.2022».

### 19.39

[Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Romano](#), [Lupo](#), [Lanzi](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Pirro](#), [Croatti](#), [Pavanelli](#), [Romagnoli](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per il finanziamento degli Enti e delle Istituzioni di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca nonché degli enti di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, con una dotazione di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 125 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui:

a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), una quota, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 è ripartita tra gli Enti e le Istituzioni di ricerca di cui al presente comma. Nell'ambito di tale quota, 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) una quota pari 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo ed al secondo livello, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui al presente comma possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo ed al secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo livello ed al primo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 3-ter e secondo le procedure previste dal CCNL in materia di sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi;

c) una quota pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è finalizzata alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli Enti e delle Istituzioni di ricerca di cui al presente comma in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Gli Enti e le istituzioni di Ricerca di cui al precedente periodo provvedono alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo secondo le procedure previste dal CCNL in materia di progressioni economiche e di livello e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 3-ter.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentiti i Ministeri vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca di cui al comma 3-bis, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto tra i medesimi Enti delle risorse di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 3-bis.

3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e a 125 milioni euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede



mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 19.40

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «nell'anno accademico 2020/2021» con le seguenti: «negli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022», e sostituire le parole da: «senza oneri a carico della finanza pubblica» fino a: «risorse provenienti da convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati» con le seguenti: «con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente».*

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### 19.41

[Iwobi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *ai comma 4, sostituire le parole: «senza oneri a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «con conseguente erogazione, per i dottorandi percettori di borsa di studio, della borsa di studio per il periodo corrispondente»;*

b) *dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi:*

«5-bis. Per le finalità di cui al comma 4, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

5-ter. All'onere derivante dai commi 4 e 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

#### 19.42

[Binetti](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«7. Le università e le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 esonerano totalmente dalla tassa d'iscrizione e dai contributi universitari, per tutti i corsi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, oltre che gli studenti beneficiari ivi indicati, anche gli uditori in situazione di *handicap* con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento.».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno accademico 2021-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### 19.43

[Rossomando](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. La legge 8 ottobre 2010, n. 170, ed il successivo decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011 con le allegate linee guida, si applica anche ai test d'ingresso per l'università, compresi i *test* di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale, e agli esami universitari.



5-ter. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono assicurati in tutti i *test* d'ingresso e negli esami durante il corso di laurea, gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti nelle Linee Guida MIUR allegate al decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2021.».

#### 19.44

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-bis è inserito il seguente:

"Art. 24-ter.

*(Tecnologi a tempo indeterminato)*

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere mansioni di supporto alle attività di ricerca, le università possono assumere personale con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, comunque non inferiori al titolo di laurea, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis.

4. In via di prima applicazione e comunque entro quarantotto mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3, le procedure concorsuali di cui al presente articolo prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l'Ateneo nel quale presta servizio."».

#### 19.45

[Carbone](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.».

#### 19.46

[De Bonis](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4, della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico, ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.».

#### 19.47

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.».

**19.48**

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310 sono inseriti i seguenti:

"310-bis. In coerenza con quanto disposto nella prima parte della lettera *b*) di cui al precedente comma, a valere sui propri bilanci, i Ministeri, ad esclusione del Ministero dell'università e della ricerca, che svolgono funzione di vigilanza sugli enti di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo 218 del 25 novembre 2016, ed il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto concerne l'ISTAT, destinano risorse al fine di promuovere lo sviluppo professionale dei ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello afferenti agli enti da essi vigilati. Con appositi decreti ministeriali da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, in ragione delle specifiche capacità programmatiche, senza ulteriori oneri per lo Stato, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione per l'Istat, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individuano le risorse analoghe in quota parte a quelle indicata alla lettera *b*) di cui al precedente comma, per il personale afferente agli Enti vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

310-ter. I Ministeri, ad esclusione del Ministero dell'università e della ricerca, che svolgono funzione di vigilanza sugli enti di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo 218 del 25 novembre 2016, ed il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto concerne l'ISTAT, destinano risorse al fine di valorizzare lo sviluppo professionale del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi di efficienza pubblica. Con appositi decreti ministeriali da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, in ragione delle specifiche capacità programmatiche, senza ulteriori oneri per lo Stato, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione per l'Istat, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individuano le risorse analoghe in quota parte a quelle indicata alla lettera *c*) di cui al precedente comma 310, per il personale afferente agli Enti vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle risorse al personale tecnico-amministrativo."».

**19.49**

[Binetti](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e della comparsa di una eventuale nuova variante del virus Covid-19 a settembre, gli esami di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia, per il corso di laurea in medicina e chirurgia, nelle Università statali e per l'anno accademico 2022-2023, si potranno sostenere in due differenti date:

- a) al termine del mese di luglio, dopo aver sostenuto e superato l'esame di maturità;
- b) agli inizi del mese di settembre, come è tradizione, ormai da oltre 20 anni.

5-ter. In considerazione del particolare andamento dell'andamento degli studi in questi ultimi anni di pandemia, i test verteranno prevalentemente su prove di logica e di comprensione del testo; mentre le domande di tipo culturale si concentreranno nell'area chimico-biologica e fisico-matematica.

5-quater. I risultati conseguiti dagli studenti saranno pubblicati al termine di ogni singola prova; coloro che hanno sostenuto la prova nel primo appello non potranno in nessun caso ripresentarsi al secondo appello; la graduatoria degli ammessi sarà unica e sarà pubblicata al termine del secondo appello.».

#### **19.50**

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai Collegi universitari di merito accreditati è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.662,41 milioni di euro per l'anno 2022»;

- al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **19.51**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai Collegi universitari di merito accreditati è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.662,41 milioni di euro per l'anno 2022»;

- al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **19.52**

[Faraone](#), [Ferrari](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai Collegi universitari di merito accreditati è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.662,41 milioni di euro per l'anno 2022»;

- al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 19.53

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del Covid-19 agevolando l'accesso al credito delle famiglie e le condizioni di ristoro attraverso i relativi prestiti, all'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: "non possono essere ceduti" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa."».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è modificata come segue: «(Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie)».

#### 19.54

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In via sperimentale, limitatamente al biennio 2022-2023, i limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 18 sono equiparati al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della stessa legge. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in euro 52 milioni di euro annui per il biennio 2022-2023, sono posti a carico del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

#### 19.55

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:

"i-decies) spese per il rinnovo dei titoli abilitativi professionali necessari allo svolgimento della professione principale del soggetto chiamato ad esserne titolare e che contemporaneamente costituiscono requisito indispensabile come stabilito dalle normative vigenti"».

#### 19.56

[Cirinnà](#), [Manca](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano anche nel caso in cui la persona assistita sia parente di una delle parti dell'unione civile.".

6-ter. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 5-quinquies è inserito il seguente:

"5-sexies. In assenza degli altri soggetti legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria

secondo l'ordine da essa determinato, la disposizione di cui al comma 5 si applica anche nel caso in cui il soggetto convivente che assiste la persona con disabilità sia parente dell'altra parte dell'unione civile."».

#### **19.57**

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di sostenere l'autonomia responsabile degli enti pubblici di ricerca, la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, al fine di assumere giovani ricercatori. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6-ter. Al fine di promuovere l'autonomia delle istituzioni museali impegnate nella diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e l'approvazione dei piani triennali di attività" sono soppresse.».

#### **19.58**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: "prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente" inserire le seguenti: ", nonché in caso di impiego presso la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e la Corte Costituzionale";

- inserire, in fine, il seguente periodo: "Per le ipotesi fatte salve, gli oneri finanziari connessi alle retribuzioni fisse, del personale posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo gravano sui bilanci delle amministrazioni di provenienza, mentre gli oneri finanziari per le retribuzioni accessorie gravano sui bilanci delle pubbliche amministrazioni di destinazione"».

#### **19.59**

[Evangelista](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, per assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli



interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).».

#### **19.60**

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, per assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera e), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:



- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).».

### 19.61

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, per assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).».

### 19.62

[Modena](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. In considerazione del permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e di fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

"*c-ter*) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera *c*), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro annui per il 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni annue dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2022, 2023 e 2024. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera *c*);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera *c*)."

19.63

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«*6-bis*. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, per assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

"*c-ter*) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera *c*), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).».

#### **19.64**

[De Poli](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. In relazione al mancato introito delle rette relative ai mesi di dicembre 2021, gennaio e, per parte, febbraio 2022 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie, appartenenti al sistema integrato di educazione ed istruzione di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

#### **19.65**

[Toffanin](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. In relazione al mancato introito delle rette relative ai mesi di dicembre 2021, gennaio e, per parte, febbraio 2022 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie, appartenenti al sistema integrato di educazione ed istruzione di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

#### **19.66**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. All'articolo 10, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2-bis:

1) sono premesse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2022";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2023, la presentazione della DSU avviene esclusivamente in modalità precompilata. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.";

b) dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

"2-*ter*. I responsabili dei centri di assistenza fiscale con i quali l'Istituto può stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in quanto soggetti abilitati, rilasciano il visto di conformità dei dati precompilati ed autodichiarati presenti nella dichiarazione sostitutiva unica alla relativa documentazione in possesso del dichiarante e certificano i dati trasmessi ai fini ISEE.";

c) il comma 3 è abrogato.».

### 19.67

#### [Granato](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-*bis*. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.".

6-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-*bis*, pari a 20 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 19.68

#### [Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La disposizione di cui al precedente periodo ha effetto dal 1° marzo 2022.

6-*ter*. Agli oneri di cui al comma 6-*bis*, valutati in 406 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri di cui al precedente periodo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

### 19.69

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«6-bis. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**19.70**

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

*Dopo il comma 6, è inserito il seguente:*

«6-ter. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La disposizione di cui al precedente periodo ha effetto dal 1° marzo 2022.».

**19.71**

[Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Romano](#), [Vanin](#), [Pirro](#), [Gaudiano](#), [Montevecchi](#), [Corbetta](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Lanzi](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Pavanelli](#), [Romagnoli](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«6-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per le prestazioni assistenziali legate alla condizione di disabilità.".

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.».

**19.72**

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, articolo 2, comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per le prestazioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assegno di assistenza ai sordomuti di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 e per la pensione ai ciechi civili di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66."».

**19.73**

[Cioffi](#), [Catalfo](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:



"6.1. A decorrere dal 1° aprile 2022 l'erogazione del beneficio può essere effettuato anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 nella quale è integrata la Carta Rdc. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali affida alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato all'erogazione del beneficio. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni a decorrere dall'anno 2022 sono a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 12."».

#### **19.74**

[Collina](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 5, comma 5-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "Anagrafe degli italiani residenti all'estero" sono inserite le seguenti: "o che, pur non iscritti all'AIRE, abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo interessato".

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **19.75**

[Granato](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente:

"g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva."».

#### **19.76**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 18-decies, terzo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "Ministro dell'istruzione" sono aggiunte le seguenti: ", da emanare entro e non oltre il 31 marzo 2022,"».

#### **19.77**

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2021" con le seguenti: "fino al 31 marzo 2022"».

#### **19.79**

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono inserite, in fine, le seguenti parole: ", anche a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento, e degli organismi di gestione per il diritto allo studio delle stesse."».



### 19.80

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento, e degli organismi di gestione per il diritto allo studio delle stesse."».

### 19.81

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«7. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.».

### 19.82

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) si considera la sola componente reddituale, con esclusione di quella patrimoniale, del nucleo familiare"».

### 19.83

[Porta](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero titolari delle prestazioni di cui al primo periodo erogate ai sensi della normativa nazionale italiana o in applicazione di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia.".

6-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 6-bis, 6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati nel limite massimo di 900.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 19.84

[Porta](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano nei confronti dei soggetti non residenti di cui al comma 3-bis dell'articolo 24 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".

6-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.

*6-quater.* Agli oneri derivanti dal comma *6-bis*, valutati nel limite massimo di 900.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

#### **19.85**

[Giacobbe](#), [Porta](#), [Alfieri](#), [Ferrari](#), [Nannicini](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«*6-bis.* All'articolo 10 del decreto legislativo n. 230 del 2021, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"*5-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche di cittadinanza straniera, già titolare delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, erogate in applicazione della legge italiana, della normativa nazionale speciale o di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 900.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

#### **19.86**

[Serafini](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«*6-bis.* All'articolo 10 del dlgs 230/21 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"*5-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche di cittadinanza straniera, già titolare delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, erogate in applicazione della legge italiana, della normativa nazionale speciale o di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia".

*6-ter.* Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 900.000 euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.87**

[Vanin](#), [Montevecchi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi.*

«*6-bis.* Al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "400", è sostituita dalla seguente: "800".

*6-ter.* All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *6-bis*, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **19.88**

[Fedeli](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*6-bis.* Al comma 326, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, le

parole: "è incrementato di 400 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è incrementato di 600 milioni". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.89**

[Perosino](#)

*Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:*

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

*Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Misure urgenti per la scuola, l'università, la famiglia e l'editoria)».*

#### **19.90**

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:*

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni.».

*Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Misure urgenti per la scuola, l'università, la famiglia e l'editoria)».*

#### **19.91**

[Manca](#)

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

*Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Misure urgenti per la scuola, l'università, la famiglia e l'editoria)».*

#### **19.92**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. In via sperimentale, limitatamente agli anni 2022 e 2023, sono soggetti all'aliquota IVA

del 5% i seguenti prodotti destinati all'infanzia:

- 1) Pannolini;
- 2) Biberon;
- 3) Tettarelle;
- 4) latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti;
- 5) omogeneizzati e prodotti alimentari;
- 6) strumenti per l'allattamento;
- 7) prodotti per l'igiene e creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle del neonato.».

*Ai maggiori oneri, valutati in euro 50 milioni annui per il biennio 2022-2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.*

#### **19.0.1**

[Cantù](#), [Romeo](#), [Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Fregolent](#), [Zaffini](#), [Binetti](#), [Nannicini](#), [Puglia](#), [Parente](#), [Rufa](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Ristoro in favore dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)*

1. Ai famigliari di coloro che esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 100.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno una tantum non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.

3. Con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, vengono definiti le incompatibilità e i limiti patrimoniali, le cause di esclusione e le modalità di domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.

4. L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo ristoro medici deceduti vittime dell'infezione da Covid 19" con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

6. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Ministero della Salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della Salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di

riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

### 19.0.2

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti per le persone nelle condizioni di non autosufficienza)*

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

"41-*quinquies*) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera *b*), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presidi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);

41-*sexies*) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito;

41-*septies*) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio."».

### 19.0.3

[Pacifico](#), [Lonardo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Emergenza COVI -19. Proroga termini per il collocamento in quiescenza per i dipendenti pubblici che non raggiungono il minimo periodo contributivo)*

1. I dipendenti pubblici di ruolo assunti a tempo indeterminato, già in servizio presso le Forze Armate, di polizia e del Corpo dei Vigili del fuoco, se titolari della pensione erogata ai sensi dell'art. 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 1973, n. 1092, qualora cessino dal nuovo impiego per raggiunti limiti di età e in tale ultimo impiego non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, né hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 151 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 1973, n. 1092, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio, anche in deroga alle previsioni normative dei singoli ordinamenti, sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trattamento di pensione e, comunque, non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

2. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio.

3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente Legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di

trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2029 ed euro 200.000,00 a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.0.4**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#), [Marco Pellegrini](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Ricerca e Formazione INPS)*

1. All'articolo i della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento scientifico e formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle Gestioni 'Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali', 'Assistenza Magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati.

3-*ter*. Per l'assolvimento delle attività di cui al comma 3-*bis* può essere istituita, presso l'Istituto, una scuola di alta formazione. L'organizzazione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adottati con regolamento dell'Istituto.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento."».

#### **19.0.5**

[Drago](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Misure connesse all'emergenza epidemiologica per personale con fragilità)*

Per i docenti e il personale A.T.A. in idoneità temporanea in possesso del verbale di riconoscimento della legge 5 febbraio 1992, n. 104 articolo 3 comma 3, ai sensi dell'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito il 24 aprile 2020 con legge n. 27 si applica l'articolo 15 decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla Legge 69 del 21 maggio 2021 prevista fino al 31 dicembre 2021 mediante la conversione in legge del decreto 111 estendendola all'intero anno scolastico 2021/2022 con relativo aggiornamento del SIDI».

#### **19.0.6**

[Rizzotti](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

1. Ai soggetti affetti da talassemia Mayor, Minor, e drepanocitosi ed i soggetti affetti da emofilia, patologie documentate dal centro di cura dei soggetti, danneggiati da complicanze a causa di somministrazione di trasfusioni e medicinali emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 e successive modificazioni, che non hanno percepito per varie motivazioni alcuna somma a titolo di risarcimento danni ai sensi della legge 210 del 1992 o equa riparazione, ne in via giudiziale, ne ai sensi di transizioni o eque riparazioni, loro o, in mancanza, ai loro eredi, è riconosciuto una assegno una tantum di euro 50.000.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.0.7**

[Mirabelli](#)



*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Incremento della dotazione per l'anno 2022 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)*

1. Per l'annualità 2022, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro.

2. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come previsto dall'articolo 1, commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle Infrastrutture 12 agosto 2020 deve essere adottata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per la ripartizione e il trasferimento del 70 per cento delle somme di cui al comma 1, sono utilizzate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministro delle infrastrutture.

4. Il restante 30 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione, con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia, di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio da casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede a stabilire i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti, ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## **19.0.8**

### Comincini

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica)*

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione.";

b) al comma 48, primo periodo, le parole: "dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma," sono sostituite con le seguenti:

"dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";

c) al comma 48, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione";

d) al comma 49-*bis*, il secondo ed il settimo periodo sono soppressi».

### 19.0.9

[Carbone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Rifinanziamento del fondo per gli Istituti di patronato)*

1. Per l'esercizio finanziario 2022 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2022, si provvede per 12 milioni di euro mediante il fondo di cui all'articolo 58-*bis* del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e per 38 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *all'alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1711,41 milioni»;*

- *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-*bis*) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, per 12 milioni mediante il fondo di cui all'articolo 58-*bis* del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e per 38 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

### 19.0.10

[Cioffi](#), [Catalfo](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Disposizioni sulla formazione digitale)*

1. Al fine di favorire la formazione attraverso l'utilizzo di sistemi informatici, è costituita un'apposita sezione di erogazione di corsi formativi gratuiti per chi vi accede, all'interno della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative della sezione di cui al comma 1, le caratteristiche tecniche, nonché le modalità di adesione da parte dei cittadini interessati.

3. Per la realizzazione, gestione e manutenzione informatica della sezione di cui al comma e per l'erogazione del servizio, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Una quota pari a 400.000 euro annui del predetto stanziamento è finalizzata all'assunzione, per la durata massima di trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, mediante apposita procedura concorsuale, di personale qualificato per lo svolgimento dei corsi di formazione registrati e pubblicati all'interno della piattaforma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a i milione di euro per l'anno 2022 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.0.11**

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Ampliamento ambito soggettivo regime forfetario)*

All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 55, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.";

b) al comma 57, lettera d), le parole: "che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero" sono soppresse».

#### **19.0.12**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

1. Sono ammessi, altresì, ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

#### **19.0.13**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 19- *bis*.

Sono ammessi, altresì, ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante

utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

#### 19.0.14

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Bonus baby sitter per lavoratori non dipendenti)*

1. Per i periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza e per i periodi di svolgimento delle prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, i lavoratori iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e i lavoratori autonomi e liberi professionisti senza Cassa iscritti alla Gestione Separata posso richiedere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il *bonus* viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Il *bonus* di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

3. Le modalità operative per accedere al bonus di cui al comma 1 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, PINPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 4, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

4. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse stanziata a favore della misura Reddito di Cittadinanza».

#### 19.0.15

[Zaffini, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Disposizioni in favore dei caregivers familiari)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il molo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, un contributo fino a 2000 euro per il 2022. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, possono essere adottati altri provvedimenti concessori».

#### 19.0.16

[Pesco](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori)*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione di io milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei medesimi proprietari che, pur avendo ottenuto una convalida di sfratto per morosità entro il 31 dicembre 2021, non abbiano potuto mettere in esecuzione il provvedimento a causa della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, stabilita dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prorogata dall'articolo 13, comma 13 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e, successivamente, dall'articolo 40-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

2. Il contributo è concesso:

a) per ciascun mese in cui il proprietario locatore ha subito la sospensione dell'esecuzione fino ad una durata massima di 16 mesi ed è dovuto in misura pari al 50 per cento del canone mensile stabilito nel contratto di locazione e comunque entro il limite complessivo massimo di euro 6.400,00;

b) a condizione che la morosità non sia stata sanata, anche in parte, dal conduttore e persista al momento della presentazione dell'istanza da parte del locatore proprietario.

3. Il contributo è riconosciuto esclusivamente in relazione alle locazioni ad uso abitativo e a condizione che il proprietario locatore non sia persona giuridica esercente attività di intermediazione immobiliare

4. L'erogazione del contributo è effettuata dall'Agenzia delle entrate che con provvedimento del suo direttore, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, nonché la documentazione da produrre a corredo.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale sul conduttore inadempiente per il recupero delle risorse erogate quando il conduttore sia titolare di redditi da lavoro o di pensione e l'inadempimento non sia dovuto a morosità incolpevole ovvero quando il conduttore sia titolare di diritto di proprietà o di usufrutto o di diritto di abitazione su altro immobile da adibire ad abitazione per sé e i propri familiari conviventi nella medesima provincia in cui si trovi l'immobile locato. Per la definizione di morosità incolpevole si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministero dei trasporti del 30 marzo 2016.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo di cui al comma l'Agenzia delle entrate provvede a verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti sia dei proprietari locatori beneficiari sia dei conduttori finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a io milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**19.0.17**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Abrogazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - PCTO)*

1. I commi 784 e 785, dell'articolo 1, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, sono soppressi».

**19.0.18**



[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Modifica dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - PCTO)*

Sostituire i commi 784 e 785, dell'articolo 1, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, con i seguenti:

"784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati 'percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento' e, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 nei licei e negli istituti tecnici e professionali sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa secondo la programmazione del collegio dei docenti.

785. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della modifica di cui al comma 784, sono adottate linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"».

#### **19.0.19**

[Modena](#), [Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

1. Al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unità, da destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e dall'articolo 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Al fine di dare celere attuazione al comma precedente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta giorni, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 260.000 a partire dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

#### **19.0.20**

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura" aggiungere le seguenti: "del 50 per cento";
- b) il comma 2 è sostituito con i seguenti:

"2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del



2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;

*2-bis.* Alla procedura straordinaria di cui al comma 2 è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzate di cui all'articolo 39, commi 3 e *3-bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

*2-ter.* Il contenuto del bando relativo alla procedura straordinaria di cui al comma 2, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione".

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria"».

### **19.0.21**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1 dopo le parole: "per la copertura" aggiungere le seguenti: "del 50%"; il comma 2 è sostituito con il seguente:

1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;

2. alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzate di cui all'articolo 39, commi 3 e *3-bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

3. il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione.

c) al comma 3, aggiungere dopo la parola: "concorso" le seguenti: "e della procedura straordinaria."».

### **19.0.22**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

All'articolo 2, comma 4-*ter*, del DL 8/4/2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: "sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti." sono aggiunte le seguenti: "Tale deroga è estesa agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 al fine di aggiornare, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, le graduatorie provinciali per le supplenze valide per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, consentendo nuovi inserimenti, modifiche di punteggi e di provincia". Le parole: "Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata"

vengono sostituite dalle seguenti: "Dette ordinanze del Ministro dell'istruzione sono adottate."».

### **19.0.23 (testo 2)**

[Modena](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

"Art. 19-*bis*

(Misure per garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia, anche per valorizzare il contributo sinora offerto, nonché l'esperienza maturata nell'ambito delle attività svolte presso gli uffici giudiziari, è autorizzato a prorogare di ulteriori 12 mesi i contratti di lavoro a tempo determinato degli operatori giudiziari, Area II F1, assunti in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 1, commi 925 e 926, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. All'onere derivante dal comma 2, pari a euro **21.214.253** per l'anno 2022 e ad euro **60.241.215** per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

### **19.0.23**

[Modena](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

(Misure urgenti per garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari nonché di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia, anche per valorizzare il contributo sinora offerto, nonché l'esperienza maturata nell'ambito delle attività svolte presso gli uffici giudiziari, è autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino ad almeno 36 mesi degli operatori giudiziari assunti per 24 mesi e di quelli assunti, o che saranno assunti dal 1° gennaio 2022, per 12 mesi, in relazione alla stessa procedura concorsuale e alla stessa graduatoria, in seguito al bando dell'amministrazione giudiziaria, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 15 settembre 2020, ed effettuate in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 1, commi 925 e 926, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 21.214.253 per l'anno 2022 e ad euro 60.241.215 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **19.0.24**

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

(Misure urgenti per il sostegno delle RSA e delle altre strutture residenziali)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 19-*novies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Al riparto delle risorse si procede secondo le modalità di cui al richiamato articolo 19-*novies* del decreto-legge n. 137 del 2020 ed il termine per l'adozione del decreto di riparto decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.0.25**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.  
(Certificazione verde)

1. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge n. 52 del 2021, o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

3. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi».

#### **19.0.26**

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Disapplicazione delle norme relative alle sospensioni dei lavoratori del settore pubblico e privati)

1. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui agli articoli 9-*quinquies*, comma 6, e 9-*septies*, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché dell'articolo 4-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-*quinquies* e 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano. Ai soggetti di cui al periodo precedente, reintegrati sul luogo di lavoro, è corrisposto un indennizzo di importo pari all'80 per cento della retribuzione personale, comprensiva di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati».

#### **19.0.27**

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.  
(Rifinanziamento Fondo patronati)

1. Al comma 5, dell'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "Per l'esercizio finanziario 2021" sono

sostituite dalle seguenti: "Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2022, si provvede per 12 milioni di euro mediante il fondo di cui all'articolo 58-*bis* del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e per 38 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

#### **19.0.28**

[Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Disposizioni in materia di concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia)*

1. All'articolo 59, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-*bis*. I concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia sono indetti, ai sensi dell'articolo 426 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, il quale, fermo restando lo svolgimento di un'unica prova scritta, adatta le disposizioni di cui ai commi 10 e 11, concernenti la struttura e le modalità di predisposizione delle prove scritte, alle specificità delle scuole con lingua di insegnamento slovena"».

#### **19.0.29**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(APE sociale in agricoltura)*

1. Al comma 92, primo periodo, della legge 30 dicembre 2014, n. 234 dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "e lavoratori autonomi agricoli".

2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.0.30**

[Abate](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(APE sociale in agricoltura)*

1. Al comma 92, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "e lavoratori autonomi agricoli";

2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.0.31**

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(APE sociale in agricoltura)*

1. Al comma 92, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "e lavoratori autonomi agricoli";
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.0.32**

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(APE sociale in agricoltura)*

1. Al comma 92 primo periodo, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "e lavoratori autonomi agricoli";
2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.0.33**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Incremento risorse per organico Covid Scuola)*

1. Al comma 326, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: "400 milioni di euro per l'anno 2022", con le seguenti: "480 milioni di euro per l'anno 2022".
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.0.34**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Differimento entrata in vigore educazione motoria scuola primaria)*

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2022/2023, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 329 a 338 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è differita all'anno scolastico 2023/2024».

#### **19.0.35 (testo 2)**

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [D'Alfonso](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«**Art.19-bis.**

*(Misure urgenti per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 927, dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";
  - b) al comma 929, quarta riga, dopo le parole: "termine tributario", inserire le seguenti: "o contributivo";
  - c) al comma 939, dopo le parole: "termine tributario", inserire le seguenti: "e contributivo";

d) al comma 934, dopo le parole: "termini tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

e) al comma 935, dopo le parole: "copia dei mandati professionali", inserire le seguenti: "o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

dopo il comma 935, inserire il seguente:

"935-*bis*. Per le finalità previste dai commi da 927 a 944 il libero professionista, invia il documento unico di regolarità contributiva - DURC attestante la decorrenza della malattia e l'inabilità temporanea all'esercizio professionale all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al fine dell'adeguamento delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte del medesimo Istituto;

g) al comma 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: " e contributivi";

2) dopo le parole: "mandati professionali", inserire le seguenti: " o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

h) al comma 937, le parole: "mandati professionali", inserire le seguenti: "o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

i) al comma 938, dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

l) al comma 939, dopo le parole: " mandato professionale", inserire le seguenti: "o altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

m) al comma 941 alla prima riga, dopo le parole: "di tributi", inserire le seguenti: "o contributi", alla quarta riga, dopo le parole: "al tributo", inserire le seguenti: "o contributo".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, trovano applicazione anche con riferimento ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 1 milione di euro di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

### 19.0.35

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [D'Alfonso](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.19- *bis*.

*(Misure urgenti per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 927, dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

b) al comma 929, quarta riga, dopo le parole: "termine tributario", inserire le seguenti: "o contributivo";

c) al comma 939, dopo le parole: "termine tributario", inserire le seguenti: "e contributivo";

d) al comma 934, dopo le parole: "termini tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

e) al comma 935, dopo le parole: "copia dei mandati professionali", inserire le seguenti: "o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico



professionale alla data prevista al precedente comma";

dopo il comma 935, inserire il seguente:

"935-bis. Per le finalità previste dai commi da 927 a 944 il libero professionista, invia il documento unico di regolarità contributiva - DURC attestante la decorrenza della malattia e l'inabilità temporanea all'esercizio professionale all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al fine dell'adeguamento delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte del medesimo Istituto;

g) al comma 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: " e contributivi";

2) dopo le parole: "mandati professionali", inserire le seguenti: " o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

h) al comma 937, le parole: "mandati professionali", inserire le seguenti: "o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

i) al comma 938, dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

l) al comma 939, dopo le parole: " mandato professionale", inserire le seguenti: "o altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

m) al comma 941 alla prima riga, dopo le parole: "di tributi", inserire le seguenti: "o contributi", alla quarta riga, dopo le parole: "al tributo", inserire le seguenti: "o contributo".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, trovano applicazione anche con riferimento ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

### **19.0.36**

[Matrisciano](#), [Vanin](#), [Pirro](#), [Gaudiano](#), [Montevecchi](#), [Corbetta](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Lanzi](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Catalfo](#), [Croatti](#), [Pavanelli](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Misure di sostegno alle famiglie)*

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022, a ciascun genitore lavoratore di figli di età non superiore ai dodici anni è riconosciuto un bonus una tantum del valore di euro 600 qualora ricorrano almeno una volta le condizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 4 febbraio 2022, n. 5.

2. Il bonus di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **19.0.37**

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di mascherine FFP2 per bambini, in relazione alla inadeguata disponibilità, il Commissario straordinario è autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi, in coerenza con le linee governative che incentivano l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte della popolazione, ad incentivare la produzione di mascherine FFP2 o di dispositivi di protezione delle vie aeree con caratteristiche similari adatte al viso dei bambini».

#### **19.0.38**

[De Bonis](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Sostegno ai "Centri di ascolto psicologico" per i disturbi dell'alimentazione nei giovani causati dalla pandemia da COVID-19)*

1. Al fine di identificare e intervenire tempestivamente sui giovani affetti in maniera sempre più crescente da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, in particolare l'anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata, verificatisi nel corso della pandemia da Covid-19, per l'anno 2022, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni per l'istituzione di "Centri di ascolto psicologico", anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volti a dare sostegno psicologico e psichiatrico alle famiglie con figli affetti da tali disturbi che, se non trattati adeguatamente, aumentano il rischio di danni permanenti a carico di tutti gli organi e apparati dell'organismo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui l'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190».

#### **19.0.39**

[Gallone](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente*

«Art. 19- *bis*.

1. Al fine di sviluppare una strategia per contrastare in modo strutturale la dispersione e l'abbandono scolastico, con particolare riferimento agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio giovanile, di sostenere le famiglie e il personale scolastico e di contrastare il bullismo e il cyberbullismo a decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'inserimento della figura dello psicologo nelle scuole superiori di secondo grado. Con decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, definisce i criteri e le modalità di organizzazione del servizio.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo denominato "Fondo per l'istituzione dello psicologo scolastico nelle scuole secondarie di secondo grado" con una dotazione di 100 mln di euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,4 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede a valere del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **19.0.40**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente*

«Art. 19- *bis*.

In ragione dell'emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità relative all'a.s. 2022/2023 possono presentare domanda di trasferimento sul 100% dei posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, senza il nulla osta da parte dell'ufficio scolastico regionale di provenienza».

#### 19.0.41

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente articolo:

«Art. 19- *bis*.

In ragione dell'emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità relative all'a.s. 2022/2023 possono presentare domanda di trasferimento sul 100% dei posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, senza il nulla osta da parte dell'ufficio scolastico regionale di provenienza».

#### 19.0.42

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100 per cento complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i Dirigenti Scolastici immessi in molo nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023».

#### 19.0.43

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

1. I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100 per cento complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i Dirigenti Scolastici immessi in molo nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023».

#### 19.0.44

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Disposizioni in materia di mobilità dei dirigenti scolastici)*

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2022/2023 e assicurare regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In deroga al limite del 30 per cento dei posti previsto dall'articolo 9, comma 4, del CCNL

2006-2009 dell'Area V della dirigenza scolastica, come modificato dall'articolo 53 del CCNL 2016-2018 dell'Area Istruzione e Ricerca, per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici sono resi disponibili il 50 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione per il 2022/2023 e il 100 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione per il 2023/2024 e il 2024/2025. Nei posti vacanti di cui al periodo precedente sono incluse le istituzioni scolastiche con un numero di alunni superiore a 500 unità, ridotto a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole. La domanda può essere presentata anche in deroga al vincolo triennale».

#### **19.0.45**

[Iori](#), [Malpezzi](#), [De Petris](#), [Montevecchi](#), [Saponara](#), [Cangini](#), [Sbrollini](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Verducci](#), [Rampi](#), [Fedeli](#), [Collina](#), [Rojc](#), [Cirinnà](#), [Alfieri](#), [Ferrari](#), [Marilotti](#), [Ferrazzi](#), [Boldrini](#), [D'Arienzo](#), [Biti](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Comincini](#), [Stefano](#), [Rossomando](#), [Laus](#), [D'Alfonso](#), [Margiotta](#), [Misiani](#), [Nannicini](#), [Parrini](#), [Manca](#), [Pittella](#), [Taricco](#), [Valente](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Misure per il supporto e lo sviluppo della comunità educante)*

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante; promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa; garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica; collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti; potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il "Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le Istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica; e ad intervenire, attraverso la psicologia, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emozionale.

3. Nel caso il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata a un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.

5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, come previsto dal comma 2.

7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse di cui al comma 9, destinate ai Comuni sottoscrittori dei patti educativi di cui ai commi precedenti, che presentino uno o più progetti di cui al comma 2

8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla

comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.0.46**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Misure in materia di edilizia scolastica)*

1. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNNR, tutte le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31 dicembre 2022».

#### **19.0.47**

[Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Disciplina delle società cooperative di comunità)*

1. Al fine di sostenere progetti sperimentali di intervento delle cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, che si prefiggano lo scopo di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico e valorizzare le risorse territoriali e le tradizioni culturali delle comunità territoriali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, nelle quali operano e stabiliscono la propria sede legale, soddisfacendone i bisogni anche attraverso le competenze della popolazione residente chiamata a produrre beni e servizi in chiave solidale e sussidiaria, all'uopo denominate "cooperative di comunità", sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Sono qualificate cooperative di comunità, le società cooperative di comunità che esercitano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, con particolare riguardo al paesaggio, alle tradizioni popolari, al turismo, all'energia, alla gestione degli spazi comuni, alla promozione culturale, al recupero di beni ambientali e monumentali, e in generale, ogni attività economica utile alla comunità che non sia disciplinata da leggi speciali e riservata a particolari categorie di soggetti all'uopo autorizzati, in una delle comunità territoriali come di seguito individuate:

*a)* uno o più comuni individuati nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

*b)* uno o più comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158;

*c)* aree urbane degradate ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si considerano cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi gli enti che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione di alloggi ai soci in proprietà, in godimento, ovvero in locazione, mediante la realizzazione, l'acquisto e il recupero di immobili, nonché lo svolgimento di ogni altra attività di carattere residenziale, di rigenerazione urbana

e di erogazione di servizi, finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale principale e comunque sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione».

#### **19.0.48**

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita)*

1. In considerazione della forte crisi economica, scaturita a seguito dell'emergenza da COVID-19, ai residenti nel territorio nazionale collocati all'interno della prima fascia relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), proprietari di animali d'affezione, è riconosciuta l'assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita entro il limite di 1000 euro annui per ogni nucleo familiare, ed entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. L'assistenza veterinaria di base è erogata gratuitamente dalle strutture veterinarie che abbiano stipulato apposita convenzione con le aziende sanitarie locali competenti. La gratuità dell'assistenza cessa in seguito al venir meno della collocazione nella prima fascia ISEE dei proprietari degli animali d'affezione.

3. Rientrano nelle prestazioni dell'assistenza veterinaria di base erogabili gratuitamente tramite la rete convenzionata:

- a) le visite veterinarie preadottive di animali d'affezione;
- b) l'inoculazione del microchip e la contestuale registrazione nell'Anagrafe nazionale degli animali d'affezione;
- c) la sterilizzazione e la castrazione;
- d) le vaccinazioni veterinarie previste dal protocollo vaccinale adottato dalla comunità veterinaria nazionale e quelle previste dal regolamento (UE) n. 5763/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013;
- e) il primo soccorso veterinario per la stabilizzazione dell'animale da compagnia di proprietà in seguito a incidenti, con particolare riguardo a incidenti stradali;
- f) il primo intervento veterinario in caso di intossicazione o di avvelenamento nei casi rientranti nel campo di applicazione dell'ordinanza del Ministro della salute del 13 giugno 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 2016;
- g) la soppressione eutanasica e le modalità di smaltimento della carcassa, in conformità alle normative vigenti.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.0.49**

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Fondo per il sostegno psicologico delle famiglie per la gestione familiare del congiunto convivente affetto da patologie mentali)*

1. Al fine di sostenere psicologicamente i famigliari dei pazienti affetti da disturbo psichico,



affinché siano supportati nella gestione sanitaria, sociale e comportamentale del malato, è istituito presso il Ministero della Salute il "Fondo per il sostegno psicologico delle famiglie con congiunti conviventi affetti da patologie mentali", con dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto sono disciplinate le modalità di utilizzo delle risorse del fondo nonché i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.0.50**

[Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#), [Manca](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Gratuità del trasporto pubblico per gli studenti)*

1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto da casa alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 100 milioni di euro annui, che costituisce limite di spesa, a decorrere dal 2023.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, nei limiti delle risorse disponibili, i costi sostenuti dagli utenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata dagli stessi.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.0.51**

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Esenzione pagamento del pedaggio autostradale e del biglietto ferroviario per cure mediche per malattie gravi)*

1. In considerazione dell'impatto negativo sull'erogazione delle prestazioni sanitarie causato dall'emergenza da COVID-19, in via sperimentale, per il triennio 2022-2024, al fine di supportare i percorsi di cura svolti al di fuori della propria provincia di residenza è riconosciuta, entro i limiti di spesa di cui al comma 3, l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale e dal pagamento del biglietto del trasporto ferroviario nonché la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto per eventuali accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare, per tutti gli spostamenti fuori

provincia strumentali all'effettuazione di visite specialistiche e cure specifiche adeguatamente documentate, in caso di malattie particolarmente gravi ed invalidanti.

2. L'esenzione di cui al primo periodo è subordinata al rilascio di certificazione medica dell'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'esenzione rispetti i requisiti di cui sopra, nonché al possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 50.000. L'esenzione è riconosciuta per un periodo temporale di sei mesi, rinnovabili, previo rilascio di una certificazione da ritirare presso la Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

3. Al fine di sostenere i maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché di compensare i mancati introiti dei soggetti concessionari autostradali e delle compagnie ferroviarie, presso il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili è istituito un fondo con dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.0.52**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Misure a sostegno del settore aeroportuale)*

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unità. A tale fine, i gestori degli scali aeroportuali di cui al primo periodo comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ente nazionale per l'aviazione civile i dati relativi al numero di passeggeri partiti in ciascun mese entro il giorno 25 del mese successivo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutati in 17,1 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### **19.0.53**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Trentacoste](#), [Marco Pellegrini](#), [Dell'Olio](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Concessione in comodato d'uso di immobili dell'INPS)*

1. In conseguenza degli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,

in deroga all'articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale può concedere in comodato d'uso gratuito, per un tempo determinato, le unità immobiliari non di pregio, che risultano libere, non utilizzate per finalità istituzionali e rimaste invendute a seguito dell'espletamento di almeno un turno d'asta nonché di successiva trattativa privata, ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che non svolgono attività economiche a titolo principale nonché alle università statali, per scopi didattici e di ricerca e per la realizzazione del diritto allo studio. Le unità immobiliari di cui al presente comma devono essere restituite alla scadenza del termine convenuto ovvero quando l'Istituto ne esiga la restituzione immediata.

2. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono totalmente a carico dei soggetti di cui al comma 1.

3. Con regolamento dell'Istituto sono indicati i criteri e le modalità per la concessione in comodato d'uso gratuito delle unità immobiliari di cui al comma 1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di comodato e le altre norme di legge vigenti in materia. Alla cessazione della concessione le addizioni ovvero le migliorie apportate alle unità immobiliari sono acquisite gratuitamente alla proprietà dell'INPS.».

#### **19.0.54 (testo 2)**

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

«Art. 19-bis

*(Misure urgenti per il rafforzamento della qualità della  
formazione universitaria specialistica del settore sanitario)*

1. Al fine di rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dei fabbisogni formativi degli Atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni di personale sanitario definita ai sensi di quanto disposto all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e di quanto previsto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di garantire l'effettiva funzionalità della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario, all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. dopo le parole: «è istituita un'apposita technostruttura di supporto», sono inserite le seguenti: «presso il Ministero dell'università e della ricerca sotto forma di 'struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale', articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto alla attuale dotazione organica del medesimo Ministero»

2. La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione al sistema di istituzione e accreditamento delle scuole di cui al comma 1 e al raccordo con le ulteriori Istituzioni in tale ambito coinvolte, nonché in relazione alla effettuazione delle verifiche *on site* di cui agli articoli 43 e 44 di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, curando altresì le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli Atenei con riferimento alle suddette Scuole, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 16. Conseguentemente, il dirigente generale della struttura di missione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al comma 1 e il dirigente generale della direzione generale competente per materia del Ministero della Salute sono componenti di diritto dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria in aggiunta ai tre rappresentanti dei rispettivi Ministeri di cui all'articolo 43, comma 3, lettere a) e b) del

decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2022, con oneri pari a 2.525.833,55 di euro annui a valere sulle risorse già previste dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un numero complessivo di 43 unità di personale, fra cui:

- 1 di livello dirigenziale generale;
- 3 di livello dirigenziale non generale;
- 36 appartenenti alla III area funzionale (fascia retributiva F1);
- 3 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva F1).

4. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a procedere alla copertura delle posizioni di dirigente di livello non generale e di funzionario di area III e II di cui al comma 3 anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali è autorizzato ad avviare le relative procedure, o mediante lo scorrimento di graduatorie di procedure concorsuali già in essere presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

5. In attuazione di quanto disposto al presente articolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attivata presso il medesimo Ministero la struttura tecnica di missione istituita al comma 1 e ne è individuata l'articolazione degli Uffici e i compiti.»

#### **19.0.54**

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Misure urgenti per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario)*

1. Al fine di rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dei fabbisogni formativi degli Atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni di personale sanitario definita ai sensi di quanto disposto all'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e di quanto previsto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di garantire l'effettiva funzionalità della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario, dopo le parole: "è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto", sono inserite le seguenti: "presso il Ministero dell'università e della ricerca sotto forma di 'struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto alla attuale dotazione organica del medesimo Ministero".

2. La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione al sistema di istituzione e accreditamento delle scuole di cui al comma 1 e al raccordo con le ulteriori Istituzioni in tale ambito coinvolte, nonché in relazione alla effettuazione delle verifiche *on site* di cui agli articoli 43 e 44 di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, curando altresì le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli Atenei con riferimento alle suddette Scuole, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 16. Conseguentemente, il dirigente generale della struttura di missione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al

comma 1 e il dirigente generale della direzione generale competente per materia del Ministero della Salute sono componenti di diritto dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria in aggiunta ai tre rappresentanti dei rispettivi Ministeri di cui all'articolo 43, comma 3, lettera *a)* e *b)* del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2022, con oneri pari a 2.525.833,55 di euro annui a valere sulle risorse già previste dall'articolo i, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un numero complessivo di 43 unità di personale, fra cui:

- 1 di livello dirigenziale generale;
- 3 di livello dirigenziale non generale;
- 36 appartenenti alla III area funzionale (fascia retributiva Fi);
- 3 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva Fi).

4. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a procedere alla copertura delle posizioni di dirigente di livello non generale e di funzionario di area III e II di cui al comma 2 anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali è autorizzato ad avviare le relative procedure, o mediante lo scorrimento di graduatorie di procedure concorsuali già in essere presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

5. In attuazione di quanto disposto al presente articolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attivata presso il medesimo Ministero la struttura tecnica di missione istituita al comma 1 e ne è individuata l'articolazione degli Uffici e i compiti.»

## **19.0.55**

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Disposizioni in materia di formazione manageriale in sanità)*

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità nell'ottica di efficientare il Servizio Sanitario Nazionale nel contesto dell'emergenza sanitaria pandemica e nelle fasi post-pandemiche, e in coerenza agli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema di sviluppo delle competenze manageriali in sanità, il diploma di *master* universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari ha valore di attestato di formazione manageriale, di cui alla lettera *c)*, comma 4, dell'articolo i del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del *master* sia coerente coi contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla medesima lettera *c)*, comma 4. A tal fine, una rappresentanza delle Regioni e Province autonome viene designata nella commissione di diploma del *master* su richiesta delle Università.

2. Analogamente, il diploma di *master* universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi di formazione manageriale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, organizzati dalle regioni, ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, laddove il programma formativo del *master* sia coerente con i contenuti degli specifici accordi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine, una rappresentanza delle Regioni e Province autonome, ovvero dell'Istituto Superiore di Sanità, viene designata nella commissione di diploma di *master* su richiesta delle Università.



3. La coerenza tra *master* e percorsi formativi manageriali, di cui ai commi 1 e 2, potrà essere altresì certificata da una commissione di verifica, istituita con decreto del Ministro della Salute, nella quale sia garantita una rappresentanza del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e dell'Istituto Superiore di Sanità.

4. Il rilascio degli attestati di formazione manageriale di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, resta in capo alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e all'Istituto Superiore di Sanità, secondo modalità operative concordate con le Università.».

#### **19.0.56**

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria primaria e sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale)*

1. Al fine di garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute dalla popolazione in conseguenza dell'emergenza pandemica e in coerenza alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento all'assistenza primaria, l'esercizio di attività clinico mediche generalistiche nel Servizio Sanitario Nazionale è consentito, all'interno delle case di comunità ed agli ospedali di comunità, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinico-organizzativi per l'assistenza sanitaria territoriale e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità. Tali ruoli sono integrativi rispetto al contributo assistenziale garantito dai medici di medicina generale in rapporto di lavoro convenzionale.».

#### **19.0.57**

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Misure urgenti in materia di ricerca universitaria nel contesto della medicina generale, della medicina di comunità e delle cure primarie)*

1. Al fine di incentivare la ricerca scientifica nel contesto della medicina generale, della medicina di comunità e delle cure primarie, in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione in conseguenza dell'emergenza pandemica, con uno o più decreti del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il settore scientifico disciplinare di riferimento per la Medicina di Comunità e delle Cure Primarie.».

#### **19.0.58**



[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

All'articolo 380 del codice civile, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente comma:

«Quanto disposto dai precedenti commi non si applica al tutore qualora questo sia altresì *caregiver* familiare dell'interdetto individuato secondo progetto individualizzato ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328».

**19.0.59**

[Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Pirro, Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)*

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi devono essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 tonnellate. Ogni lotto è identificato a seguito di analisi che ne attestino il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale di cui al comma 1 deve essere accompagnato da documento di trasporto riportante il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.».

Art. 20

**20.1**

[Granato](#)

Al comma 1, capoverso «1- *bis* », secondo periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «250 milioni di euro per il 2022 e in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente il fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 350 milioni di euro.

**20.2**

[Bernini, Binetti, Rizzotti, Siclari, Stabile, Gasparri, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Boccardi, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Ronzulli, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Tiraboschi, Toffanin, Vitali, Vono](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere la seguente lettera:

"g) nello svolgimento di pubblico servizio sanitario dovuto nelle circostanze straordinarie della pandemia Sars-CoV2".

1-ter. All'art. 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere il seguente periodo: "Relativamente alla identificazione del numero di medici e infermieri di cui al comma 563, lettera g), la determinazione avverrà in base alla conclusione della ricognizione e del monitoraggio sul periodo 31 gennaio 2020-31 dicembre 2021 da disciplinarsi con apposito decreto ministeriale, allo scopo di disporre dei dati di riferimento.

1-quater. Agli oneri derivanti da quanto disposto ai commi 1-bis e 1-ter, pari a euro 45.200.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante:

a) quanto a euro 45.200.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 45.200.000 per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

### **20.3**

[Dell'Olio](#), [Castaldi](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, nonché dotati di collegamenti al sistema dell'infrastruttura informatica della tessera sanitaria, possono effettuare test antigenici rapidi, di cui all'articolo 9, comma t, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

### **20.4**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "per la stagione 2021/2022", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "per la stagione 2021/2022 e 2022/2023"».

### **20.5**

[Pirro](#), [Gallicchio](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma t, lettera a), del medesimo articolo e" sono inserite le seguenti: "il personale sanitario in possesso di laurea già reclutato a tempo determinato mediante le selezioni di cui all'articolo"».

### **20.6**

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Il fondo di cui al comma 821, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2023.

5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Consequentemente, alla rubrica, inserire, in fine, le seguenti parole: «nonché misure in materie di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni»*

## **20.7**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per tutta la durata della sospensione del servizio hanno diritto all'assegno alimentare di cui all'articolo 500 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 i soggetti sospesi ai sensi del comma 3, dell'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, coordinato con la legge di conversione 21 gennaio 2022, n. 3».

## **20.8**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e nelle more di un riordino del sistema sanitario di emergenza-urgenza, per gli anni 2022 e 2023, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, sono autorizzate a inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di Emergenza Territoriale su domanda e all'esito di una procedura concorsuale, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale e nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) aver svolto attività di emergenza-urgenza per il Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non consecutivi, verificati dalle istituzioni competenti e in possesso dell'idoneità all'emergenza;

b) risultino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operanti nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato;

c) abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

d) previo superamento di una prova di valutazione, svolta da apposita commissione, istituita presso la ASL di riferimento e presieduta dal direttore del medesimo SET 118, in conformità agli articoli 3, 4, 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502.

5-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato sono ammessi in sovrannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999.

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni».

*Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

«Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2, sistema di emergenza urgenza extraospedaliera e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare».

## **20.9**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica

conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, al fine di migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, per gli anni 2022 e 2023, sono autorizzate ad inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di Emergenza Territoriale che ne facciano richiesta, allorché, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale:

a) superino una prova di valutazione, svolta da una apposita commissione, istituita presso la ASL di riferimento e presieduta dal direttore del medesimo SET 118 in conformità agli articoli 3, 4, 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502;

b) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato;

c) abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-bis, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-quater. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato sono ammessi in soprannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

«Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2, sistema di emergenza urgenza extraospedaliera e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare».

## **20.10**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al fine di migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, per gli anni 2022 e 2023, sono autorizzate a inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di Emergenza Territoriale che ne facciano richiesta, allorché, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale: superino una prova di valutazione, svolta da una apposita commissione, istituita presso la ASL di riferimento e presieduta dal direttore del medesimo SET 118 in conformità agli articoli 3, 4, 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502; alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato; abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, valutati in 5 milioni di euro dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. A decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, i medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato sono ammessi in soprannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

«Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2, sistema di emergenza urgenza extraospedaliera e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare».

## 20.11

### [Rossomando](#)

*Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:*

«5-bis. Le certificazioni diagnostiche relative a persone con Disturbi Specifici dell'Apprendimento sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale esclusivamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, salvo che emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già stabilito dall'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 25 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2012.

5-ter. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.

5-quater. In ogni regione è istituito, all'interno del SSN, almeno un centro per la diagnostica di DSA dell'adulto.

5-quinquies. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 20.0.1

### [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 20- bis.

*(Ristoro in favore dei medici e degli operatori sanitari deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)*

1. Ai famigliari di coloro che abbiano esercitato la professione medica e operatori sanitari non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 50.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno una *tantum* non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.

3. con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, vengono definiti le incompatibilità e i requisiti patrimoniali, le cause di esclusione e le modalità di presentazione della domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.

4. L'indennizzo di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo ristoro medici ed operatori sanitari deceduti vittime dell'infezione da Covid 19" con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

6. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il



termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Ministero della Salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della Salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso, nonché il rispetto dei limiti patrimoniali.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo"».

#### **20.0.2**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 20- *bis*.

*(Fondo di risarcimento ai medici deceduti durante l'attività di contrasto all'infezione da Covid 19)*

1. Ai familiari di coloro che abbiano esercitato la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 80.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, vengono definiti le incompatibilità, nonché le cause di esclusione e le modalità di presentazione della domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

2 L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno *tantum* non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle minori. Esso non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo di risarcimento ai medici deceduti durante l'attività di contrasto all'infezione da Covid 19" con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

4. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 30 giugno 2022, al Ministero della Salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della Salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso;

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede agli oneri del presente comma, pari a 21 milioni di euro, si provvede alla riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **20.0.3**

[Pittella](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*



«Art. 20- *bis*.

*(Fondo in favore dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)*

1. Al fine di assicurare misure di ristoro in favore dei familiari di coloro che abbiano esercitato la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente o ai quali, già collocati in quiescenza, siano stati conferiti incarichi retribuiti anche di lavoro autonomo per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e che, in conseguenza dell'attività professionale e di servizio prestata nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 100.000 euro quale ristoro, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è costituito da un assegno una *tantum* non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro. Detto indennizzo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo per il ristoro medici deceduti vittime dell'infezione da Covid-19", finalizzato alla concessione dell'indennizzo di cui al comma 1, con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

4. L'istanza per l'ottenimento dell'indennizzo deve essere presentata dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei medici e degli odontoiatri che procede alla verifica dei requisiti delle domande presentate, accerta la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio e provvede all'erogazione dell'indennizzo in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte ai familiari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal predetto Ente di previdenza, corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi e le manifestazioni cliniche conseguenti da cui è derivato il decesso.

5. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri trasmette al Ministero della Salute l'elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposto l'indennizzo di cui al comma 1. Il Ministero della Salute provvede mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti dal predetto Ente.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**20.0.4**

[Pirro](#), [Puglia](#), [Giuseppe Pisani](#), [Mautone](#), [Marinello](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 20- *bis*.

*(Fondo per indennizzi personale sanitario e ristori familiari personale sanitario vittime di Covid-19)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un Fondo per l'indennizzo di personale sanitario e medico non in regime di rapporto di lavoro dipendente che, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia contratto infezione da SARS-CoV-2, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennizzo è erogato quale giusto ristoro un assegno una *tantum* a beneficio dei legittimi eredi.

3. Con successivo decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le

procedure di erogazione del Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### **20.0.5**

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Modifiche all'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di possibilità per i medici iscritti ai corsi di specializzazione di svolgere forme di lavoro autonomo occasionale)*

1. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica." sono sostituite dalle seguenti: "I medici iscritti ai corsi di specializzazione possono inoltre essere impiegati in altre forme di lavoro autonomo occasionale, purché svolte in orario extra formativo, in cui è prevista l'iscrizione ad un Ordine dei medici e chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione"».

#### **20.0.6**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Imposta sostitutiva prestazioni aggiuntive per l'abbattimento liste d'attesa)*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai compensi derivanti dalle prestazioni aggiuntive di cui dall'articolo 29, comma 2, lettere a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 80,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «a 20,» sono sostituite dalle seguenti: «a 20-bis,» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.741,91 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) quanto a 80,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

#### **20.0.7**

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Prestazioni aggiuntive per l'abbattimento liste d'attesa)*

1. Alle retribuzioni della dirigenza medica veterinaria e sanitaria derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste per l'abbattimento delle liste d'attese, si applica l'aliquota del 15 per cento.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 23 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **20.0.8**

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Prestazioni aggiuntive per l'abbattimento liste d'attesa)*

"Alle retribuzioni della dirigenza medica veterinaria e sanitaria derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste per l'abbattimento delle liste d'attese, si applica l'aliquota del 15 per cento"».

#### **20.0.9**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)*

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1° gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei sud-detti gruppi.

2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.

3. Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2022 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale».

#### **20.0.10**

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)*

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di C 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a seconda dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2022 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale.

#### **20.0.11**

[Cantù](#), [Romeo](#), [Fregolent](#), [Doria](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Ulteriori disposizioni di valorizzazione e sostegno del personale sanitario)*

1. In via sperimentale, per il periodo 2022-2026 al fine di accompagnare la realizzazione del PNRR, nelle more dell'incremento del numero di laureati secondo gli effettivi fabbisogni, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge I febbraio 2006, n. 43 con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS pubblici nonché gli altri enti e strutture del SSN, al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo quanto stabilito al comma 2.

2. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, per assicurare il recupero dei ritardi nelle cure delle patologie non covid e il rafforzamento delle attività di prevenzione e diagnosi precoce in linea con gli obiettivi e progetti a Missione 6 di PNRR, le aziende, gli istituti, gli enti e strutture di cui al comma 1 autorizzano i dipendenti esercenti le professioni sanitarie, che ne facciano richiesta, a svolgere attività libero professionale al di fuori dell'orario di servizio e in condizioni di assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali.

3. L'attività di cui al comma 2, in forma singola o associata, può essere svolta nel limite del 25 per cento del monte ore complessivo del rapporto di lavoro a tempo pieno prioritariamente nei confronti dell'ente di appartenenza ovvero nei confronti di singoli cittadini, dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia. Nei casi in cui l'attività di cui al comma 2 viene eseguita nei confronti di strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private autorizzate, accreditate o convenzionate, essa viene svolta previo accordo tra le amministrazioni interessate.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

#### **20.0.12**

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)*

1. All'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, sostituire le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", con le seguenti "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo capoverso dopo le parole: "il rapporto di lavoro del personale" aggiungere le seguenti: "della ricerca";

- le parole: "in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività, per il personale di supporto";

c) al comma 424 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "del contratto collettivo nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti collettivi nazionali";

dopo le parole: "90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021." aggiungere il seguente

capoverso: "Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023".

d) al comma 428 sostituire le parole: "possono inquadrare a tempo indeterminato nei moli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "inquadra a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto";

e) il comma 431 è sostituito dal seguente:

"431. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro".».

### **20.0.13**

[Stabile, Rizzotti, Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)*

"1. All'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 422: le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite con le seguenti "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

- al comma 423 al primo capoverso:

- dopo le parole: "il rapporto di lavoro del personale" aggiungere le seguenti parole: "della ricerca";

- dopo le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità" le parole: "in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività, per il personale di supporto";

- al comma 424: dopo le parole: "a tempo determinato, nel rispetto" le parole: "del contratto collettivo nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti collettivi nazionali"; dopo le parole: "90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021." aggiungere il seguente capoverso: "Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023".

- al comma 428 le parole: "possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "inquadra a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto,";

- al comma 431 sostituire dalle parole: "è ammesso" alle parole: "n. 368", con le seguenti: "ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro".

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **20.0.14**

[Evangelista](#)



Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 20- *bis*.

*(Indennità esclusività CCPL Trento e Bolzano)*

1. All'articolo 1, comma 407, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli importi annui lordi previsti dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti nelle province autonome di Trento e Bolzano in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto esclusivo".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*- il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 2, lettera *b*), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera *c*), da 18 a 20-*bis*, 22, comma 5, 24, 26 e 30 determinati in 1.669,91 milioni di euro per l'anno 2022, 128,76 milioni di euro per l'anno 2023, 162,32 milioni di euro per l'anno 2024, 152,96 milioni di euro per l'anno 2025, 144,66 milioni di euro per l'anno 2026, 130,76 milioni di euro per l'anno 2027, 116,96 milioni di euro per l'anno 2028, 114,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede; dopo la lettera *c*), inserire la seguente:

"*c -bis*) quanto a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

#### **20.0.15**

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 20- *bis*.

*(Indennità esclusività CCPL Trento e Bolzano)*

All'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere il seguente capoverso "Sono altresì incrementate del 27 per cento le indennità di esclusività di rapporto di lavoro dei dirigenti medici, veterinari e sanitari previsti dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti nelle province autonome di Trento e Bolzano"».

#### **20.0.16**

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 20- *bis*.

*(Misure per assicurare la continuità delle attività di sequenziamento del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche)*

1. Nell'ambito della rete dei laboratori di sorveglianza epidemiologica sulla circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 34-*bis* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'Istituto superiore di sanità si avvale, altresì, dei laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.

2. Il laboratorio pubblico di riferimento regionale di cui al comma 2 dell'articolo 34-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, deve possedere comprovata esperienza pluriennale, pari ad almeno un triennio all'entrata in vigore della predetta legge, nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare sulle malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico».

#### **20.0.17**



[Pirro](#), [Gallicchio](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere, il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Misure in materia di effettuazione dei test antigenici rapidi e rilascio certificazione verde COVID 19)*

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli esercenti le professioni infermieristiche in modalità libero professionale, possono eseguire test antigenici rapidi, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Gli esercenti di cui al periodo precedente sono altresì autorizzati all'emissione delle certificazioni verdi COVID-19, accedendo alla piattaforma nazionale *digital green certificate*, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *e*), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.».

**20.0.18**

[Pirro](#), [Trentacoste](#), [Piarulli](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Effettuazione dei test antigenici rapidi nelle parafarmacie)*

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possono effettuare i test antigenici rapidi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105. Per l'attuazione del presente comma, il Sistema tessera sanitaria rende disponibile anche agli esercizi commerciali di cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, la nuova funzionalità, già resa disponibile per le farmacie, per consentire l'adesione al predetto protocollo d'intesa. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

**20.0.19**

[Mautone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Istituzione dei Centri post-covid per i soggetti affetti da sindrome Long-covid)*

1. Per gli anni 2022 e 2023, al fine di garantire la presa in carico delle persone affette da sindrome Long-COVID, condizione clinica caratterizzata dal mancato ritorno da parte del paziente affetto da COVID-19 allo stato di salute precedente l'infezione acuta, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, presso le aziende sanitarie, i "Centri post-covid".

2. I centri di cui al comma 1, in collaborazione con i medici di medicina generale, sono costituiti da un gruppo di professionisti con competenze specialistiche che stabiliscono percorsi di *follow-up* diagnostico-terapeutici dedicati ai pazienti con pregressa infezione da SARS-COV-2. Tali percorsi sono orientati all'individuazione e al trattamento degli esiti derivanti dall'infezione attraverso un approccio multidisciplinare e personalizzato

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:

*a*) i percorsi di riabilitazione multidisciplinare basati su una valutazione delle condizioni della persona e lo sviluppo di piani riabilitativi individualizzati;

*b*) individuazione dei professionisti coinvolti che comprenda le seguenti figure: infettivologo,

internista/geriatra, pneumologo, cardiologo, fisiatra, fisioterapista, neurologo e psichiatra;

c) le modalità di gestione e sorveglianza dei pazienti pediatrici con pregressa infezione da SARS-COV-2.

4 Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa per i medesimi anni. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### **20.0.20 (testo 2)**

[Boldrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e gli operatori sociosanitari" sono sostituite dalle seguenti: "e del ruolo socio-sanitario".

2. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Essi possono altresì prestare la propria collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al precedente periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca".

#### **20.0.20**

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Disposizioni in materia di assunzione degli assistenti sociali)*

1. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e gli operatori sociosanitari" sono sostituite dalle seguenti: "e del ruolo socio-sanitario"».

#### **20.0.21**

[Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Misure di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL)*

1. Sostituire il comma 7 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 con i seguenti:

"7. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-*duodevicies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio

2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2022. L'Istituto, per garantire la continuità delle funzioni di cui al presente comma può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo di trentasei mesi, anche in deroga ai limiti assunzionali, nel numero massimo di 217 unità di personale da individuare mediante procedure comparative nell'ambito delle quali sono adeguatamente valorizzate le esperienze professionali svolte presso l'Istituto anche con contratti di lavoro flessibili e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*7-bis.* Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari a euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

#### **20.0.22**

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Disposizioni in materia di figure professionali per l'impiego gas tossici)*

1. Al comma 1 dell'articolo 15, del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", oppure ad un perito industriale con specializzazione in chimica in possesso di attestazione di avere frequentato con profitto uno specifico corso di formazione in ambito regionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'attestazione di cui al primo periodo"».

#### **20.0.23**

[Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Proroga dei contratti del personale sanitario delle Forze Armate)*

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, i contratti del personale militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27 e agli articoli 19 e 21, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per le annualità 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000».

#### **20.0.24**

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

1. Al fine di garantire un maggior riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 1 commi 483-484 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è incrementata di ulteriori cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Parte dell'assegnazione delle risorse alle regioni è subordinata alla presentazione, da parte delle stesse, di progetti che prevedono formazione per il caregiver familiare. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

**20.0.25**

[Ferro, Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 20- *bis*.

1. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui al comma 5 articolo 4 del Decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019».

**20.0.26**

[Carbone](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 20- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in favore delle vittime dell'amianto)*

1. Il Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 356, le parole: "nella misura percentuale del 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura percentuale del 20 per cento";

b) al comma 357, le parole: "pari a euro 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "pari a euro 15.000";

c) al comma 358, al secondo periodo, le parole: "di 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "15.000 euro";

d) al comma 359, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "le risorse di cui ai commi 356 e 357 sono destinate alle prestazioni previste dagli stessi".

3. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono aggiunte le seguenti: "nonché di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024";

b) al quarto periodo, dopo le parole: "diretti delle cessate organizzazioni portali" sono sostituite dalle seguenti: "nonché aventi ad oggetto il rimborso ad INAIL delle somme destinate dall'Istituto a prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di lavoratori portuali deceduti per tali patologie e di loro superstiti".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **20.0.27**

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 20- *bis*.

*(Disposizioni in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e delle Comunità terapeutiche)*

1. Al fine di assicurare l'implementazione degli *standard* organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, è riconosciuto un contributo in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e comunità terapeutiche, per l'assunzione di medici, infermieri, psicologi ed educatori, nonché di presidi sanitari nei limiti di spesa annui di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 50 milioni annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale».

Art. 21

#### **21.1**

[Parente](#), [Faraone](#), [Evangelista](#)

*Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente lettera:*

«a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del presente comma, ogni prestazione sanitaria erogata da operatori pubblici, privati accreditati e privati autorizzati è inserita, entro 5 giorni dalla prestazione medesima, nel FSE in conformità alle disposizioni del presente. Con decreto del Ministro della Salute, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e le sanzioni in caso di mancato ottemperamento"».

#### **21.2**

[Saccone](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-*bis*. Per l'esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo, l'AGENAS è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, a decorrere dal 1° aprile 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, tre dirigenti area funzioni locali - sezione dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e un contingente di 45 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica per un costo annuo a regime pari a euro 3.000.800. AGENAS è inoltre autorizzata a conferire incarichi professionali e a stipulare contratti di servizio nel limite di euro 1.968.521,63 annui. Il finanziamento ordinario dell'Agenzia è conseguentemente incrementato a decorrere dall'anno 2022 per 5 milioni di euro Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **21.3**

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:*

«4. Al fine di consentire alle amministrazioni competenti ed agli operatori del settore alimentare di operare con un sistema di controlli ufficiali in materia di alimenti e sicurezza alimentare efficiente e coerente con le pertinenti disposizioni comunitarie nonché di salvaguardare le specificità dei controlli



medesimi svolti nei confronti degli imprenditori agricoli, all'articolo 2, lettera c), n. 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché la trasformazione di tali prodotti svolta dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;"».

#### **21.0.1**

[Boldrini](#), [Astorre](#), [Stefano](#), [Laus](#), [Rojc](#), [Margiotta](#), [Marcucci](#), [Biti](#), [Fedeli](#), [Iori](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Fondo per l'indennizzo dei medici vittime del Covid-19 e dei loro familiari)*

1. Ai medici con un'attività professionale non in regime di lavoro dipendente, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e, successivamente prorogato con le delibere dal Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita un'invalità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, è riconosciuto un indennizzo una tantum pari 100.000 euro.

2. Ai familiari dei soggetti di cui al comma 1 che, durante lo stato di emergenza di cui al medesimo comma, abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, è riconosciuto un indennizzo una tantum pari 150.000 euro. Per familiari si intendono i figli minori, i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza e i genitori.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero della salute è istituito il "Fondo per l'indennizzo dei medici vittime del Covid-19 o dei loro familiari", di seguito denominato "Fondo".

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i requisiti di accesso all'indennizzo, nonché le modalità e i termini di erogazione dell'indennizzo stesso.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **21.0.2**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati)*

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 18) è sostituito dal seguente:

"18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle



finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;"

2. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 120) è sostituito dal seguente: "120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 18) e n. 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 19);".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **21.0.3**

[Mallegni](#), [Berardi](#), [Boccardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)*

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione».

### **21.0.4**

[Manca](#), [Collina](#)

*Dopo l' articolo 21 inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)*

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o

controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

#### **21.0.5**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , è inserito il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)*

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

#### **21.0.6**

[Totaro, Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , è inserito il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)*

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

#### **21.0.7**

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)*

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

#### **21.0.8**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Prestazioni acquistate dal Servizio sanitario nazionale da privati accreditati)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito *budget* per l'anno 2022 fino a un massimo del 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2022, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2022 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del *budget*, di un contributo una *tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di *budget*, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2022. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del *budget* assegnato per l'anno 2022, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del *budget* previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2022, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.».

#### **21.0.9**

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni in materia di indennità di esclusività personale medico INAIL)*

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al predetto personale medico, a decorrere dal 1° gennaio 2022, si applicano integralmente gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come incrementati dall'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fatta salva la

precedente disciplina.

2. Ai relativi oneri, si provvede mediante con: *a)* introiti derivanti dalle ritenute effettuate sulle attività libero professionale (intramuraria); *b)* risorse relative alla riduzione del trattamento economico accessorio dei medici che hanno optato per il rapporto non esclusivo; *c)* risorse derivanti dal bilancio dell'Istituto, per l'eventuale differenza.».

#### **21.0.10**

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni in materia di indennità di esclusività personale medico INAIL)*

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al predetto personale medico, a decorrere dal 1° gennaio 2022, si applicano integralmente gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come incrementati dall'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fatta salva la precedente disciplina.

2. Ai relativi oneri, si provvede con: 1. introiti derivanti dalle ritenute effettuate sulle attività libero professionale (intramuraria); 2. risorse relative alla riduzione del trattamento economico accessorio dei medici che hanno optato per il rapporto non esclusivo; 3. risorse derivanti dal bilancio dell'Istituto, per l'eventuale differenza».

#### **21.0.11**

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente

«Art. 21- *bis*.

1. All'articolo 15-*quater* del D. lgs. n. 502/1992 aggiungere il seguente comma: "6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della l. 251/2000 e l. 43/2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.

3. Ai maggiori oneri si provvede con corrispondente incremento del fondo sanitario nazionale.».

#### **21.0.12**

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

All'articolo 15 *quater* del D. lgs. n. 502/1992 aggiungere il seguente comma:

"6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della l. 251/2000 e l. 43/2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018".

A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria. Ai maggiori oneri si provvede con corrispondente incremento del fondo sanitario nazionale.».

#### **21.0.13**

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni di raccolta di sangue)*

1. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Essi possono altresì prestare la propria collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al precedente periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca".».

#### **21.0.14**

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 7 dell'allegato n. 26 al codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo il comma 2 è aggiunto in fine il seguente:

"1-ter. I titolari di patente radioamatoriale, all'atto della richiesta di acquisizione del nominativo di chiamata, possono chiedere che gli sia assegnato il medesimo nominativo di chiamata di cui siano stati titolari in passato, ove ancora disponibile."».

#### **21.0.15**

[Candura](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 21- bis.

*(Disposizioni in materia di attività libero professionale degli psicologi militari)*

All'articolo 210 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: "ai medici militari" sono inserite le seguenti: "e agli psicologi militari";

2) le parole: "infermità e di imperfezione fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "infermità, di imperfezione fisiche e di disturbi mentali";

b) nella rubrica, dopo le parole: "del personale medico" sono inserite le seguenti: "e del personale psicologo"».

#### **21.0.16**

[Lunesu](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 21- bis.

*(Inserimento diretto dei farmaci orfani nei Prontuari Terapeutici Regionali)*

1. Al comma 2, dell'articolo 10, della legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "a carico del Servizio Sanitario Nazionale" sono aggiunte le seguenti: "e dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000".

b) è aggiunto in fine il presente periodo "Contestualmente all'inserimento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota ATEA e/o Piano Terapeutico".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

#### **21.0.17**

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del Ssn)*

Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge del 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

#### **21.0.18**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide)*

1. La previsione di spesa di cui all'articolo 21-*ter*, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è incrementata di euro 2 milioni per l'anno 2022 e di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2023.

2. All'articolo 21-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965";

b) al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **21.0.19**

[Stabile](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)*

1. Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge del 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento»».

#### **21.0.20**



[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del Ssn)*

1. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge del 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 147 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**21.0.21**

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Misure urgenti in materia di ricerca biomedica di IRCCS e IZS)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un molo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un molo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un molo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, al primo periodo, dopo le parole: "il rapporto di lavoro del personale" sono inserite le seguenti: "della ricerca" e le parole: "in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi pro-fili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività,";

c) al comma 424, le parole: "del contratto collettivo nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti collettivi nazionali"; dopo le parole: "90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021." è aggiunto il seguente periodo: "Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023";

d) al comma 428, le parole: "possono inquadrare a tempo indeterminato nei moli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "inquadrano a tempo indeterminato nei moli del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto,";

e) al comma 431, le parole da: "è ammesso" alle seguenti: "n. 368" sono sostituite dalle seguenti: "ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro"».

**21.0.22**

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'AIFA)*

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute e ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale».

*Conseguentemente, agli oneri massimi annui derivanti dal comma b), valutati in complessivi 11.747.297 di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede, per 8.807.868 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e per 2.939.429 di euro mediante le entrate di cui all'articolo 9-duodecies del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 6 agosto 2015, che confluiscono al bilancio dell'Agenzia in eccesso rispetto agli oneri previsti per l'attuazione della stessa norma.*

**21.0.23**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'ALFA)*

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute e ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale».

*Conseguentemente, agli oneri massimi annui derivanti dal comma b), valutati in complessivi 11.747.297 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per 8.807.868 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e per 2.939.429 di euro mediante le entrate di cui all'articolo 9-duodecies del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 6 agosto 2015, che confluiscono al bilancio dell'Agenzia in eccesso rispetto agli oneri previsti per l'attuazione della stessa norma.*

**21.0.24**

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'ALFA)*

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute e ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale».

*Conseguentemente, agli oneri massimi annui derivanti dal comma b), valutati in complessivi 11.747.297 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per 8.807.868 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e per 2.939.429 di euro mediante le entrate di cui all'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 6 agosto 2015, che confluiscono al bilancio dell'Agenzia in eccesso rispetto agli oneri previsti per l'attuazione della stessa norma.*

**21.0.25**

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Proroga del termine per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi)*

1. All'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

**21.0.26**

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni in materia di assunzione dei medici specializzandi)*

1. All'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, dopo le parole: "comma 547" sono inserite le seguenti: ", con priorità per coloro che hanno maturato alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022"».

**21.0.27**

[Biti](#), [Boldrini](#), [Valente](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di ripartizione del pay back)*

1. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quarto periodo, le parole: "secondo il criterio pro capite" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dello scostamento del tetto registrato da AIFA per ogni regione"».

**21.0.28**

[Lunesu](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)*

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

"584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583".

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

#### **21.0.29**

[Laus](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, a 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) le parole: "e 2021, in relazione al corso 2021-2023," sono sostituite dalle seguenti: "2021, in relazione al corso 2021-2023, 2022, in relazione al corso 2022-2024, 2023, in relazione al corso 2023-2025, e 2024, in relazione al corso 2024-2026,".».

#### **21.0.30**

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Medici Inail)*

1. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico Covid correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-*duodevicies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° ottobre

2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

2. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari ad euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.».

### **21.0.31**

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 21- *bis*.  
(*Medici Inail*)

1. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico Covid correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-duodevices del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1 ottobre 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

2. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari ad euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.».

### **21.0.32**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*..



*(Misure urgenti in materia di personale sanitario)*

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "purché impegnate nell'emergenza da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19".

2. All'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: ", fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", fino al 31 dicembre 2024"».

**21.0.33**

[Alfieri](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 21- *bis*.

*(Misure per il ristoro delle strutture private accreditate)*

1. Al fine di garantire per tutta la durata dello stato d'emergenza un adeguato ristoro economico alle strutture private accreditate che hanno sospeso l'erogazione delle attività ordinarie a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché di contrastare la carenza di personale sanitario qualificato e permettere alle strutture sanitarie di avviare contratti di lavoro subordinato ovvero di collaborazione con il personale qualificato estero:

a) all'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "per l'anno 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2020, 2021 e 2022 fino al termine dello stato d'emergenza" e, al secondo periodo, le parole: "dell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2020, 2021 e 2022 fino al termine dello stato d'emergenza";

b) al comma 6-*bis* del decreto legge 23 luglio 2021, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite da "fino al 31 dicembre 2024"».

**21.0.34**

[Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente*:

«Art. 21- *bis*.

*(Proroga credito di imposta ricerca biomedica)*

1. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, a 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per gli anni 2021 e 2022, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.";

b) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca



senza scopo di lucro.";

c) al comma 3 le parole: "le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1," sono soppresse;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Per gli anni 2021 e 2022, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 11 milioni di euro per l'anno 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **21.0.35**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Misure per il contrasto della carenza di personale sanitario qualificato)*

1. Al fine di contrastare la carenza di personale sanitario qualificato e permettere alle strutture sanitarie di ricorrere in modo stabile alla collaborazione con personale qualificato estero, anche avviando contratti di lavoro subordinato ovvero di collaborazione, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Al comma 6-*bis* del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2024".

3. Al testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'art. 27-*quater* sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 4, dopo le parole: "dal datore di lavoro", sono inserite le seguenti: "o dal committente ai sensi dell'art. 409, comma 3 c.p.c e dell'art. 2, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di seguito 'committente'";

2. Al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo, dopo le parole: "datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente";

b) La lettera c) è così sostituita: "l'importo dello stipendio annuale lordo o del compenso stabilito, come ricavato dal contratto di lavoro, non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria";

3. Al comma 6, dopo le parole: "il datore di lavoro" e "al datore di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";

4. Il comma 7 è soppresso;

5. Al comma 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo dopo le parole: "del datore di lavoro" e "il datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente".

b) All'ultimo periodo dopo le parole: "il datore di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";

6. Al comma 10, dopo le parole: "il datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente";

7. Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: "di datore di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "o di committente";

8. Al comma 17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al secondo periodo dopo le parole: "il datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente";

b) Al quarto periodo dopo le parole: "dal datore di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";

9. Al comma 18, le parole: » in quanto» sono sostituite da «laddove».

b) All'art. 22, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

"16-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, laddove compatibili, si applicano anche alle collaborazioni, ex art. 409, comma 3, c.p.c. e dall'art 2, d. lgs 81/2015, instaurate ai sensi dell'art. 27-*quater* del presente decreto."».

#### **21.0.37**

[Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria)*

1 Al comma 268 dell'articolo i, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: "Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale" sono aggiunte le seguenti: ", anche della ricerca sanitaria,";

b) alla lettera b), dopo le parole: "il personale del ruolo sanitario," sono aggiunte le seguenti ", della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria" e dopo le parole: "dalla legge 24 aprile 2020, n. 27," sono aggiunte le seguenti: ", e le assunzioni definite dal comma 432 dell'arti della legge 205 del 27 dicembre 2017".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423 dopo le parole: "rapporti di lavoro a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";

b) al comma 424 dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";

c) al comma 426 dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo» sono aggiunte le seguenti "indeterminato ovvero"».

#### **21.0.38**

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Doria](#), [Marin](#), [Lunesu](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Istituzione di un flusso per il governo clinico delle malattie rare della retina)*

1. In considerazione dell'impatto negativo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, sui ricoveri, nonché sulle attività di diagnostica per la cura delle patologie non covid, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 748 è sostituito dal seguente:

"748. Allo scopo di garantire un sistema di presa in carico innovativo, integrato e a lungo termine dei pazienti affetti da retinite pigmentosa o altre faune di distrofie retiniche ereditarie rare, assicurare equità e appropriatezza di accesso ai servizi clinici e riabilitativi erogati dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, favorire le attività di ricerca clinica e sorveglianza epidemiologica strettamente correlate alle suddette attività sanitarie, nonché la specifica preparazione del personale sanitario, le regioni e le province autonome organizzano un modello di flusso informativo dei Centri di riferimento di cui alla Legge 28 agosto 1997, n. 284, e che partecipano alla Rete europea "ERN" dedicata alle malattie rare oculari per lo sviluppo della Rete nazionale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023"».

#### **21.0.39**

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Rafforzamento delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e dell'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali)*

1. In via sperimentale, per gli anni 2022 e 2023 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano piani straordinari di intervento pluriennali, volti ad implementare stabilmente le prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e dell'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale per i soggetti affetti da disturbi mentali, tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza", di cui all'articolo 1, comma 7, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche prevedendone l'erogazione da parte di enti gestori e di soggetti privati che operano in convenzione con il sistema sanitario nazionale.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

#### **21.0.40**

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Istituzione del fondo per la ricerca sui metodi alternativi alla sperimentazione animale)*

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva europea 86/609/CEE in materia di "protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici", la quale impone di sostituire o ridurre il più possibile il numero degli animali utilizzati, è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui per gli anni 2022, 2023 e 2024, destinato al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo alternativi alla ricerca animale che non prevedono l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose attraverso la creazione di organi artificiali o di modelli in silico, ossia modelli computerizzati di processi metabolici e banche dati di sostanze chimiche, nonché per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei predetti studi.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di destinazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022, 2023 e 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

#### **21.0.41**

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Implementazione dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura per il ricovero dei pazienti psichiatrici volontari)*

1. In considerazione dell'impatto negativo sull'erogazione delle prestazioni sanitarie causato dall'emergenza da COVID-19, al fine di garantire, in ossequio ai principi costituzionali di cui

all'articolo 32 della Costituzione e in aderenza alla normativa degli altri stati europei, il pieno accesso alle cure per i malati affetti da un disturbo psichico che volontariamente scelgono di sottoporsi al trattamento sanitario volontario (TSV), si prevede la riorganizzazione delle strutture per acuti, secondo i requisiti di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180, mediante incremento dei posti letto presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) in misura di un posto letto ogni 5.000 abitanti, affinché sia garantita la presa in carico, la cura e l'assistenza continua del paziente con disturbo psichico critico e grave per il quale non è obiettivamente prevedibile la dimissione dall'ospedale nel breve periodo.

2. L'assistenza dei soggetti di cui al comma 1, è organizzata attraverso la presenza di un'equipe multidisciplinare costituita da psichiatri, psicologi, medici internisti, geriatri, fisiatristi, infermieri professionali, fisioterapisti, assistenti sociali, con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le diverse tipologie di attività di cura.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 220 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

#### **21.0.42**

[Lunesu](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art.21- *bis*.

*(Riduzione del termine semestrale per l'accesso alle terapie per i pazienti con malattie rare)*

1. All'articolo 10, comma 2, della legge 8 novembre 2012, n. 189, aggiungere infine il seguente periodo:

"L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro, e non oltre, 2 mesi nel caso di impiego di farmaci per malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale, è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico."

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

#### **21.0.43**

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

Incentivi al personale sanitario per riduzione liste d'attesa

1. Fino alla data del 31 marzo 2023, al fine di ridurre le liste d'attesa nel SSN, le prestazioni aggiuntive richieste al personale medico e sanitario del SSN e degli Enti Sanitari del Ministero della Salute Aifa, Inps e Inail sono esenti dalla tassazione e da tutti gli oneri contributivi.».

#### **21.0.44**

[Boldrini](#), [Mirabelli](#), [Pittella](#), [Margiotta](#), [D'Alfonso](#), [Rossomando](#), [Iori](#), [Astorre](#), [Cerno](#), [Giacobbe](#), [D'Arienzo](#), [Verducci](#), [Laus](#), [Fedeli](#), [Stefano](#), [Collina](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Porta](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 21- *bis*.

*(Misure di contrasto dell'emergenza sanitaria nel sistema carcerario)*

1. Al fine di contrastare l'emergenza sanitaria presente nel sistema carcerario a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenerne gli effetti negativi, in particolare sulla salute mentale e psicologica della popolazione carceraria, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa con la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, monitora lo stato di applicazione delle linee guida in materia e dei LEA relativi alla sanità penitenziaria e adotta un Piano per garantire la salute nel sistema carcerario.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede:

- a) il potenziamento dell'integrazione dei servizi territoriali con i servizi attivi nell'istituto penitenziario;
- b) l'ottimizzazione dei ruoli professionali dell'infermiere e dello psicologo;
- c) la definizione e la modulazione del rischio clinico nell'ambito del sistema carcerario;
- d) l'adeguamento del numero di posti nei reparti ospedalieri strutturati al fine di consentire l'erogazione di prestazioni in ricovero, di servizi di *day hospital* e di *day surgery*;
- e) il potenziamento dei presidi per consentire un'adeguata offerta di prestazioni ambulatoriali e l'attivazione di una rete di sezioni sanitarie per le cronicità mediche e le disabilità;
- f) l'adeguamento degli organici delle professionalità sanitarie e sociosanitarie;
- g) la stabilizzazione del personale precario a vario titolo;
- h) la previsione di una specifica indennità economica per il personale che opera nei servizi e presidi afferenti alla sanità penitenziaria.»

#### **21.0.45**

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 21- *bis*.

*(Incremento delle risorse per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica)*

1. Al fine di continuare a contrastare in modo efficace l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure primarie territoriali, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2022/2023 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica è aumentato a 24.000.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPI, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente negli ospedali e nei distretti sociosanitari.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **21.0.46**

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campani](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Fondo servizi digitali per pazienti e medici italiani)*

1. In via sperimentale per il triennio 2022-2025, al fine di consolidare il processo di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e fronteggiare le esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché sviluppare l'utilizzo dei servizi digitali da parte di Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e delle professioni sanitarie è istituito il Fondo per l'accesso ai servizi digitali da parte di pazienti e medici italiani destinato a sviluppare gli strumenti per la telemedicina e il *software* per la digitalizzazione della cartella clinica e delle prenotazioni delle visite.

2. Il fondo di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della Salute sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

#### **21.0.47**

[Pirro](#), [Dell'Olio](#), [Trentacoste](#), [Giuseppe Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Misura per il contrasto della carenza di personale sanitario qualificato)*

1. Al fine di contrastare la carenza di personale sanitario qualificato e permettere alle strutture sanitarie di ricorrere in modo stabile alla collaborazione con personale qualificato estero, anche avviando contratti di lavoro subordinato ovvero di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6-*bis* del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite da: "fino al 31 dicembre 2024";

2) al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 27-*quater* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "dal datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "o dal committente";

b) al comma 5, lettera c) è sostituita dalla seguente:

"l'importo dello stipendio annuale lordo o del compenso stabilito, come ricavato dal contratto di lavoro, non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria";

c) al comma 6, dopo le parole: "il datore di lavoro" e "al datore di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";

d) il comma 7 è abrogato;

e) al comma 8 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo dopo le parole: "del datore di lavoro" e "il datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente";

2) all'ultimo periodo dopo le parole: "il datore di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";

f) al comma 10, dopo le parole: "il datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente";



g) al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: "di datore di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "o di committente";

h) al comma 17, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo periodo dopo le parole: "il datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente";

2) al quarto periodo dopo le parole: "dal datore di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";

1) il comma 18, le parole: «in quanto» sono sostituite da: «laddove».

2) all'articolo 22, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

"16-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, laddove compatibili, si applicano anche alle collaborazioni, ex art. 409, comma 3, c.p.c. e dall'art. 2, d.lgs 81/2015, instaurate ai sensi dell'articolo 27-*quater* del presente decreto."».

#### **21.0.48 (testo 2)**

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### *«Art. 21-bis*

*(Misure per il personale del sistema di emergenza territoriale 118 e stabilizzazione del personale medico in servizio)*

1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale del Sistema di Emergenza Territoriale 118, nell'ambito del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

2. Al fine di assicurare continuità operativa delle unità mediche e migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere sono autorizzate, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire, per gli anni 2022 e 2023, procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'Emergenza Territoriale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio.

3. Il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, è ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

4. L'ammissione del personale medico di cui al comma 272 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, avviene previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui all'articolo

35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tali medici sono estesi all'anno 2025 gli effetti dell'articolo 12, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza".

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **21.0.48**

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Misure per il personale del sistema di emergenza territoriale 118 e stabilizzazione del personale medico in servizio)*

1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale del Sistema di Emergenza Territoriale 118, nell'ambito del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022

2. Il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, è ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. L'ammissione del personale medico di cui al comma 272 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, avviene previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tali medici sono estesi all'anno 2025 gli effetti dell'articolo 12, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza".

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 pari a 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **21.0.49**

[Pirro](#), [Castellone](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#), [Endrizzi](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#), [Marco Pellegrini](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)*

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionate con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionate non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

**21.0.50**

[Guidolin](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Romagnoli](#), [Castellone](#), [Agostinelli](#), [Airola](#), [Anastasi](#), [Auddino](#), [Bottici](#), [Campagna](#), [Castaldi](#), [Castiello](#), [Cioffi](#), [Coltorti](#), [Corbetta](#), [Crimi](#), [Croatti](#), [D'Angelo](#), [De Lucia](#), [Dell'Olio](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Di Piazza](#), [Donno](#), [Endrizzi](#), [Fede](#), [Fenu](#), [Ferrara](#), [Gallicchio](#), [Garruti](#), [Gaudiano](#), [Giroto](#), [L'Abbate](#), [Lanzi](#), [Leone](#), [Licheri](#), [Lomuti](#), [Lorefice](#), [Lupo](#), [Maiorino](#), [Mantovani](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Montevecchi](#), [Naturale](#), [Nocerino](#), [Pavanelli](#), [Marco Pellegrini](#), [Perilli](#), [Pescio](#), [Petrocelli](#), [Piarulli](#), [Pirro](#), [Giuseppe Pisani](#), [Presutto](#), [Puglia](#), [Quarto](#), [Ricciardi](#), [Russo](#), [Santangelo](#), [Santillo](#), [Taverna](#), [Toninelli](#), [Trentacoste](#), [Turco](#), [Vaccaro](#), [Vanin](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Misure per il personale sanitario e per gli operatori socio-sanitari)*

1. In relazione alle problematiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità, le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sono transitoriamente erogate: per quanto previsto dal comma 409 nella misura individuale annua pari ad euro 950 per le categorie D e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione; per quanto previsto dal comma 414 nella misura individuale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico super ed euro 420 per la categoria B livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.».

**21.0.51**

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Indennità di specificità infermieristica)*

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2022 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1° gennaio

2022.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022».

#### **21.0.52**

[Lanzi](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni per il rilancio dei Pronto Soccorso nazionali)*

1. Al fine di garantire il potenziamento e la piena funzionalità dei Pronto Soccorso sul territorio nazionale nonché il servizio di emergenza urgenza territoriale 118 per le aree più distanti dal presidio sanitario di riferimento, sono stanziati 100 milioni di euro per il 2022 da assegnare alle Regioni e alle Province autonome.

2. Le modalità e i criteri di riparto delle risorse sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **21.0.53**

[Romagnoli](#), [Vanin](#), [Quarto](#), [Romano](#), [Lomuti](#), [Russo](#), [Montevecchi](#), [Ferrara](#), [Gaudiano](#), [Di Girolamo](#), [Trentacoste](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Croatti](#), [Pavanelli](#), [Pirro](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Istituzione del Fondo supporto psicologico ai familiari delle vittime di incidenti sul lavoro)*

1. Al fine di assicurare un adeguato supporto psicologico ai familiari delle vittime di incidenti sul lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo è destinato a promuovere e favorire l'accesso ai servizi psicologici per affrontare situazioni di depressione, ansia, disturbo da stress post-traumatico e ripercussioni psicologiche provocate dal decesso di un familiare.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione, i criteri e i soggetti beneficiari per la fruizione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **21.0.54**

[Fenu](#), [Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Misure in materia di conservazione delle fatture elettroniche)*

1. Con riferimento agli accordi sottoscritti prima del 4 giugno 2021, le fatture elettroniche trasmesse e ricevute dal Sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate continuano a essere portate in conservazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, recante

disposizioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, fino alla comunicazione esplicita di un recesso da parte del contribuente, anche attraverso i suoi incaricati o delegati, ovvero fino alla risoluzione dell'accordo.».

## Art. 22

### 22.1

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. La proroga di cui al comma 1 è estesa anche alle attività economiche di commercio al dettaglio».

### 22.2

[Campagna](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. All'articolo 38 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 2-*bis* e 2-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

"2-*bis*. Al fine di non applicare, con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2022, ai lavoratori beneficiari delle misure di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come prorogate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 127, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le riduzioni previste dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga nonché eventuali ulteriori proroghe successive, sono stanziati gli importi di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 550.000 euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti massimi di spesa.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, e a 0,55 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto nonché dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.".

2-*ter*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-*bis* pari a 0,55 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «nazionale», aggiungere le seguenti: «, di disposizioni in materia di trattamento di mobilità in deroga».*

### 22.3

[L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. L'integrazione salariale straordinaria per cessata attività, concessa ai sensi dell'articolo 44, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, con scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, può essere prorogata, su richiesta dell'azienda beneficiaria, per un massimo di dodici mesi, qualora le attività necessarie al processo di cessazione dell'attività aziendale avviata e/o alla salvaguardia dell'occupazione abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

2-*ter*. La proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività produttiva, di cui al comma 2-*bis*, è autorizzata previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata».

### 22.4



[Campagna](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022". Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a i milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**22.5 (testo 2)**

[Di Girolamo](#), [Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Romagnoli](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 18-*quater* del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";
- b. al comma 3, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, terzo periodo, le parole «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole «e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo». Ai relativi oneri pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.

4-*quater*. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1, primo capoverso, dell'articolo 18-*bis* è sostituito dal seguente: "Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative di Emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,.". Per



l'adozione delle misure di cui al presente comma pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## 22.5

[Di Girolamo](#), [Pavanelli](#), [Romagnoli](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "e 2021" con le seguenti: ",2021, 2022, 2023 e 2024" e sostituire le parole "e al quarto" con le seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo."».

## 22.6

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. La franchigia di euro 100.000 euro prevista per l'applicazione dell'aliquota del 6 per cento, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, prevista dall'articolo 2, comma 48, del decreto-legge n. 262 del 2006 è elevata ad euro 300.000 per i beneficiari di eredità il cui dante causa è deceduto di COVID 19 dal 23 febbraio 2020 al 4 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 22.0.1

[Bagnai](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 22- bis.

*(Misure di sostegno per le attività economiche dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma 2016-2017)*

1. All'articolo 25 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

2-quater. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 3 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-

*quinquies*.

*2-quinquies*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

#### **22.0.2**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 22- *bis*.

*(Misure per la ricostruzione nelle aree del Centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016-2017)*

1. I titolari delle utenze o forniture asservite ad immobili inagibili a causa del sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che inviano o hanno inviato, entro la data del 30 aprile 2022, al gestore del servizio idrico integrato e/o all'esercente la vendita di energia elettrica e gas richiesta di disattivazione, hanno diritto alla proroga della gratuità della disattivazione dell'utenza/fornitura asservita all'immobile inagibile. A seguito della ricostruzione del medesimo immobile e in relazione alle menzionate utenze/forniture, i soggetti interessati hanno diritto altresì a richiedere, fino al 31 dicembre 2024 la riattivazione gratuita del punto».

#### **22.0.3**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga di termini legislativi in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma)*

1. Al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022". Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, terzo periodo, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021, 2022, 2023 e 2024" e le parole: "e al quarto" sono sostituite dalle seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo".

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Allo scopo di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 362, lettera *a*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "all'anno 2047" sono sostituite dalle seguenti: "all'anno 2048" e all'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni", sono sostituite dalle seguenti: "di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ventisette anni" e le parole "e di ulteriori 100 milioni di

euro annui", sono sostituite dalle seguenti "e di ulteriori 76 milioni di euro annui".

6. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1, primo capoverso, dell'articolo 18 *bis* è sostituito dal seguente: "Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'arti, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative di Emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,.". Per l'adozione delle misure di cui al presente comma pari a 2,85 milioni per ciascun anno 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **22.0.4**

[Bagnai](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Prosecuzione zona franca urbana per il sisma centro Italia)*

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024";

b) al comma 4, le parole: "e per i cinque anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i nove anni successivi" e le parole: "e il 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026";

c) al comma 6, al primo periodo, le parole: "e di 60 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026" e al secondo periodo le parole: "dal 2019 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2026" e dopo le parole: "le agevolazioni sono concesse a valere" è inserita la seguente: "anche".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **22.0.5**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Misure di sostegno ai territori del Centro Italia colpiti dal sisma 2016-2017 contro lo spopolamento)*

4-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"».

#### **22.0.6**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga adempimenti finanziari e contributivi per i contribuenti del Cratere Centro Italia)*

1. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "a decorrere dal 15 gennaio 2020" sono sostituite dalla seguenti: "a decorrere dal 15 gennaio 2023" e sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: "Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in cinque anni, nel limite di 15 milioni annui, per gli anni da 2023 a 2027. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma." All'onere derivante dal presente comma, valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **22.0.7**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga di termini in materia di rimborso della TARI ai comuni ricompresi nel cratere sismico del Centro Italia)*

1. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **22.0.8**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga di termini in materia di rimborso della TARI ai comuni ricompresi nel cratere sismico del 2016 e 2017)*

1. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022"».

#### **22.0.9**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Estensione Bonus SUD ai territori del Centro Italia colpiti dal sisma 2016-2017)*

1. All'articolo 3 dopo il comma 6 aggiungere il seguente: 6-*bis*. Al comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di proroga dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione per il Sud, dopo le parole: "si applica fino al 31 dicembre 2029" aggiungere le seguenti: "e, in ogni caso, si applica nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, e nei comuni ricadenti in un'area di crisi industriale complessa

delle regioni Marche, Umbria e Lazio. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 100 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029 e 20 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede: quanto a 150 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 100 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029 e 20 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **22.0.10**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga esenzione IMU per i comuni del cratere Centro Italia)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1116 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 1117 dopo la parola: "2020" sono aggiunte le seguenti: "ed in 8,7 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,7 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **22.0.11**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 22- *bis*.

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1116 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 1117 dopo la parola: "2020" sono aggiunte le seguenti: "ed in 8,7 milioni di euro per l'anno 2022"».

#### **22.0.12**

[Mantovani](#), [Lanzi](#), [Montevecchi](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [Quarto](#), [Coltorti](#), [Di Girolamo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga dei termini relativi a esenzione pagamento IMU e sospensione mutui per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2012)*

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e



comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

2. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57 comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Gli oneri di cui al comma 2, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

4. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 precedentemente stanziata per tale finalità.

5. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

6. Agli oneri derivanti dal comma 2 pari a 7,5 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, dai commi 2 e 3 pari a euro 700.000 per ciascuna delle successive annualità 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

### **22.0.13**

[Mantovani](#), [Lanzi](#), [Montevecchi](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [Quarto](#), [Coltorti](#), [Di Girolamo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli enti locali colpiti dal sisma del 2012)*

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle



rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 2, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

#### **22.0.14**

[Mantovani](#), [Lanzi](#), [Montevecchi](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [Quarto](#), [Coltorti](#), [Di Girolamo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili per i comuni del sisma 2012)*

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 7,5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

#### **22.0.15**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga di termini in materia di proroga dei ratei di mutuo da parte dei comuni del cratere sismico del centro Italia)*

1. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "e 2021" con le seguenti: ",2021, 2022, 2023 e 2024" e sostituire le parole: "e al quarto" con le seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo"».

#### **22.0.16**

[Mantovani](#), [Lanzi](#), [Montevecchi](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [Quarto](#), [Coltorti](#), [Di Girolamo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga della sospensione mutui dei privati su immobili inagibili per il sisma del 2012)*

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022.

Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, precedentemente stanziata per tale finalità».

#### **22.0.17**

[Mantovani](#), [Lanzi](#), [Montevecchi](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [Quarto](#), [Coltorti](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpiti dal sisma del 2012)*

1. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

#### **22.0.18**

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Trattamenti di integrazione salariale)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di sostenere le attività particolarmente colpite dalle conseguenti ripercussioni economiche, i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono concessi per ulteriori tredici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono concessi per ulteriori nove settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo ai sensi del richiamato articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 798,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **22.0.19**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

1. L'integrazione salariale straordinaria per cessata attività, avente scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, concessa ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, può essere prorogata, su richiesta dell'azienda beneficiaria, per un massimo di dodici mesi, qualora le attività necessarie al processo di cessazione dell'attività aziendale avviata e/o alla salvaguardia dell'occupazione abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

2. Ai fini della proroga di cui al comma 8-*bis* è richiesta la stipula di un ulteriore, specifico, accordo in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata.».

#### **22.0.20**

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 22- *bis*.

*(Indennità di disoccupazione)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e l'Indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL), di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termina nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza. L'importo riconosciuto è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 600 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

#### **22.0.21**

[Bagnai](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 22- *bis*.

*(Anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali delle imprese)*

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: "Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso.";

b) all'articolo 38-*bis*), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "all'articolo 19, comma 3, lettera a-*bis*)." sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 19, comma 3, lettera a-*bis*), nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30";

2) al comma 3, le parole: "n. 102. Alla", sono sostituite dalle seguenti: "n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla".

2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti:

"7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi per la ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo ai sensi decreto, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3.

7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al precedente comma, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso."».

## **22.0.22**

[Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Misure per lo snellimento delle procedure amministrative e l'accelerazione del ricambio generazionale nelle amministrazioni)*

1. Al fine di consentire l'accelerazione del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, in considerazione dell'esigenza di assicurare da subito ai progetti di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza una gestione da parte di personale con un orizzonte di permanenza nelle amministrazioni non destinato a interrompersi durante il ciclo di attuazione del PNRR, così assicurando maggiore celerità, snellezza operativa e certezza di conduzione dei procedimenti, all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, dopo le parole "e la borsa (CONSOB)" sono inserite le parole ", e agli organi di rilevanza costituzionale," e dopo le parole "di attribuire" sono inserite le seguenti "e mantenere";

b) alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e nei sei mesi antecedenti la data di collocamento in quiescenza.";

c) nel secondo periodo le parole da "è, altresì, fatto divieto di conferire" fino a "degli enti e società da essi controllati" sono sostituite dalle seguenti: "è, altresì, fatto divieto di conferire o mantenere ai medesimi soggetti di cui al primo periodo nelle condizioni e nei termini ivi indicati incarichi dirigenziali, direttivi ed equiparati, collaborazioni, incarichi consultivi o cariche di qualsiasi tipo nelle proprie strutture interne ovvero negli enti e società da essi controllati";

d) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "La violazione delle disposizioni di cui al presente comma determina la decadenza immediata, la nullità degli atti e la responsabilità amministrativa per gli oneri sostenuti."».

## **22.0.23**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili)*

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3

dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2 Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 7,5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

#### **22.0.24**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)*

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conversione in legge 13 ottobre 2020, n. 126 art. 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

#### **22.0.25**

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 22- *bis*.

*(Credito d'imposta per prestazioni consulenziali a tutela del Made in Italy, dei marchi e della proprietà intellettuale)*

1. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale attraverso attività di monitoraggio delle diverse tipologie di siti e portali online, di cancellazione dei contenuti illegali e di tutte le attività propedeutiche e successive all'azione medesima. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro; a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è riconosciuto in



relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro; b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti, qualificati secondo i requisiti e i criteri previsti da un apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

*Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **22.0.26**

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Credito d'imposta per prestazioni consulenziali a tutela del Made in Italy, dei marchi e della proprietà intellettuale)*

1. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale attraverso attività di monitoraggio delle diverse tipologie di siti e portali online, di cancellazione dei contenuti illegali e di tutte le attività propedeutiche e successive all'azione medesima. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro;

a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti, qualificati secondo i requisiti e i criteri previsti da un apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

*Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **22.0.27 (testo 2)**

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

"font-size:medium">

size:medium">**ART. 22**

"font-

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 22-*bis*

*(Istituzione dell'Osservatorio per la Ricostruzione)*

1. Al fine di evitare situazioni di degrado sociale, di rischio sanitario e ambientale, anche connessi



all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei territori colpiti da eventi sismici, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio per la Ricostruzione, di seguito OPR, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della salute, della Protezione Civile, degli enti territoriali e regionali coinvolti, e in collaborazione con le strutture commissariali ove previste. La partecipazione dei rappresentanti all'OPR è a titolo gratuito.

2. L'Osservatorio di cui al precedente comma ha durata di 12 mesi, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la medesima durata, ed ha il compito di effettuare la ricognizione dello stato fisico e finanziario degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e private danneggiate parzialmente o totalmente a seguito degli eventi sismici di magnitudo superiore o uguale a 5,5 della scala Richter, succedutisi in Italia a partire dal 1980 e di promozione di interventi di innovazione e ricostruzione sulla base di principi di sicurezza antisismica, riduzione degli impatti ambientali, efficienza energetica, tutela della salute e partecipazione attiva dei cittadini.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il funzionamento dell'Osservatorio Per la Ricostruzione, con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2022 da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014.»

#### **22.0.27**

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 22- *bis*.

*(Istituzione dell'Osservatorio per la Ricostruzione)*

1. Al fine di evitare situazioni di degrado sociale di rischio sanitario e ambientale, anche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio Per la Ricostruzione, di seguito OPR, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della salute, della Protezione Civile, degli enti territoriali e regionali coinvolti, e in collaborazione con le strutture commissariali ove previste. La partecipazione dei rappresentanti all'OPR è a titolo gratuito.

2. L'Osservatorio di cui al precedente comma ha durata di 12 mesi, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la medesima durata, ed ha il compito di effettuare la ricognizione dello stato fisico e finanziario degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e private danneggiate parzialmente o totalmente a seguito degli eventi sismici di magnitudo superiore o uguale a 5,5 della scala Richter, succedutisi in Italia a partire dal 1980 e di promozione di interventi di innovazione e ricostruzione sulla base di principi di sicurezza antisismica, riduzione degli impatti ambientali, efficienza energetica, tutela della salute e partecipazione attiva dei cittadini.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il funzionamento dell'Osservatorio Per la Ricostruzione, con una dotazione di 250.000 euro l'anno per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014.»

#### **22.0.28**

[Fenu](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Disciplina dell'accesso delle imprese di assicurazione all'Anagrafe nazionale della popolazione residente)*

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di verificare l'intervenuto decesso degli assicurati ed attivarsi per contattare i beneficiari, hanno accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e non soggiacciono ad obblighi di accreditamento all'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022.».

**22.0.29**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga per il personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza)*

1. All'articolo 40-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "30 aprile 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2022" .».

**22.0.30**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

1. Le amministrazioni pubbliche della regione Puglia sono autorizzate a procedere all'assunzione a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili contrattualizzati al 31 luglio 2021. All'onere di cui al presente comma quantificato in 30 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**22.0.31**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

1. Al comune di Manfredonia è riconosciuto un contributo straordinario di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in essere alla data del 31 luglio 2021. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**22.0.32**

[Bruzzone](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per la sistemazione dei soggetti evacuati della Regione Liguria colpita da ripetute avversità atmosferiche)*

1. Con riferimento agli stati di emergenza che hanno interessato la Regione Liguria e che sono stati dichiarati con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, per le avversità

atmosferiche del periodo 14 ottobre - 8 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, per le avversità atmosferiche del periodo 22-24 novembre 2019, e del 13 febbraio 2020, per le avversità atmosferiche del periodo 20-21 dicembre, è consentita la continuità dell'erogazione dei contributi mensili previsti per l'autonoma sistemazione ai soggetti evacuati, per un periodo di ulteriori dodici mesi dalla scadenza del relativo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse già disponibili e già assegnate al Commissario delegato e non ancora programmate».

Art. 23.

Art. 23

### 23.1

#### Laus

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c- bis ) all'articolo 13, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

*«3-bis. A decorrere dall'anno 2023 il contributo di cui al comma 1 è ridotto in proporzione all'utilizzo della cassa integrazione straordinaria, in base alla seguente ripartizione:*

*a) 10 per cento se nei 2 anni precedenti il datore di lavoro ha fatto ricorso alla cassa integrazione straordinaria per una percentuale pari o inferiore al 20 per cento del rapporto tra le ore di cassa integrazione straordinaria usufruite e le ore complessivamente lavorabili dai dipendenti nel predetto biennio;*

*b) 15 per cento se nei 2 anni precedenti il datore di lavoro ha fatto ricorso alla cassa integrazione straordinaria per una percentuale pari o inferiore al 15 per cento del rapporto tra le ore di cassa integrazione straordinaria usufruite e le ore complessivamente lavorabili dai dipendenti nel predetto biennio;*

*c) 20 per cento se nei 2 anni precedenti il datore di lavoro ha fatto ricorso alla cassa integrazione straordinaria per una percentuale pari o inferiore al 10 per cento del rapporto tra le ore di cassa integrazione straordinaria usufruite e le ore complessivamente lavorabili dai dipendenti nel predetto biennio;*

*d) 30 per cento se nei 2 anni precedenti il datore di lavoro ha fatto ricorso alla cassa integrazione straordinaria per una percentuale pari o inferiore al 5 per cento del rapporto tra le ore di cassa integrazione straordinaria usufruite e le ore complessivamente lavorabili dai dipendenti nel predetto biennio;*

*3-ter. La riduzione contributiva di cui al comma 3-bis, ove spettante, decorre dal mese di gennaio di ogni anno. Parimenti, dal mese di gennaio di ogni anno decorre l'eventuale variazione della percentuale di riduzione, ovvero la sua disapplicazione, in relazione alla verifica sull'utilizzo della cassa integrazione rispetto alle ore lavorabili relative al biennio precedente, di cui al comma 3-bis.».*

### 23.2

#### Manca, Ferrari, Rojc

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

*«n-bis) all'articolo 41, comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: "In tale ipotesi, le prestazioni di accompagnamento a pensione sono determinate in conformità alle disposizioni in tema di assegni straordinari di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), contenute nei Regolamenti dei singoli Fondi di solidarietà bilaterali e di cui all'articolo 27, comma 5, lettera f). Restano fermi i benefici previsti dal comma 5, primo e secondo periodo, e dal comma 5-bis, terzo e quarto periodo"».*

### 23.3

#### Fenu, Trentacoste

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera:*

*«n-bis) all'articolo 44, comma 11-bis, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:*

"e quelle coinvolte nei Tavoli di crisi attivi presso la Struttura per le crisi di impresa di cui al comma 852 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296."»

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Alle disposizioni di cui al comma 1, lettera n-bis), si provvede nell'ambito delle risorse già stanziare ai sensi della normativa vigente».

#### **23.4**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. A partire dal 1° giugno 2022, i dirigenti, durante il periodo in cui percepiscono la NASpI a causa della risoluzione del rapporto di lavoro, possono intraprendere un'attività lavorativa autonoma o una collaborazione continuativa e coordinata fino al limite annuale di 20.000 euro senza perdere il diritto all'indennità, la cui erogazione viene contestualmente sospesa durante tutto il periodo della attività lavorativa. In caso di trasformazione della collaborazione in contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato l'indennità di disoccupazione decade".

"1-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis, valutati in 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modifiche e integrazioni"».

#### **23.5**

[Manca](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, i termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio delle prestazioni d'integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferite ai periodi legati all'emergenza epidemiologica e già fruiti dai lavoratori interessati, scaduti nel secondo semestre del 2021 sono differiti al secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

#### **23.63**

[Faraone](#), [Sbrollini](#), [Carbone](#), [Ginetti](#), [Evangelista](#)

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

- al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» *inserire le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» *sono inserite le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- il comma 2 è soppresso.

#### **23.0.1**

[Quagliariello](#), [Fantetti](#), [Lonardo](#), [Pacifico](#), [Rossi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Misure per lo snellimento delle procedure amministrative e l'accelerazione del ricambio generazionale nelle amministrazioni)*

1. Al fine di consentire l'accelerazione del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, in considerazione dell'esigenza di assicurare da subito ai progetti di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza una gestione da parte di personale con un orizzonte di permanenza nelle amministrazioni non destinato a interrompersi durante il ciclo di attuazione del PNRR, così assicurando maggiore celerità, snellezza operativa e certezza di conduzione dei procedimenti, all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, dopo le parole: "e la borsa (CONSOB)" sono inserite le parole: ", e agli organi di rilevanza costituzionale," e dopo le parole: "di attribuire" sono inserite le seguenti: "e mantenere";

b) alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e nei sei mesi antecedenti la data di collocamento in quiescenza";

c) nel secondo periodo le parole da: "è, altresì, fatto divieto di conferire" fino a: "degli enti e società da essi controllati" sono sostituite dalle seguenti: "è, altresì, fatto divieto di conferire o mantenere ai medesimi soggetti di cui al primo periodo nelle condizioni e nei termini ivi indicati incarichi dirigenziali, direttivi ed equiparati, collaborazioni, incarichi consultivi o cariche di qualsiasi tipo nelle proprie strutture interne ovvero negli enti e società da essi controllati";

d) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "La violazione delle disposizioni di cui al presente comma determina la decadenza immediata, la nullità degli atti e la responsabilità amministrativa per gli oneri sostenuti».

### **23.0.2**

[Candiani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Misure per lo snellimento delle procedure amministrative in corso e per l'accelerazione del ricambio generazionale nelle amministrazioni)*

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "nonché", la parola "o", le parole: "in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli", la parola: "esse" e le parole: "Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata." sono soppresse;

b) dopo le parole: "n. 165 del 2001, alle" è inserita la parola "altre";

c) dopo le parole: "nonché alle autorità" è inserita la parola: "amministrative";

d) dopo le parole: "e la borsa (CONSOR)" sono inserite le parole: ", e agli organi di rilevanza costituzionale";

e) dopo le parole: "di attribuire" sono inserite le parole: "e mantenere";

f) dopo le parole: "pubblici collocati in quiescenza" sono inserite le parole: "o di attribuirli nei sei mesi antecedenti la data di collocamento in quiescenza.";

g) dopo le parole: "Alle suddette amministrazioni" sono inserite le parole ", autorità e organi";

- h) dopo le parole: "altresì, fatto divieto di conferire" sono inserite le parole: "o mantenere";
- i) dopo le parole: "incarichi dirigenziali, direttivi" sono inserite le parole "ed equiparati, collaborazioni";
- l) dopo le parole: "o cariche" sono inserite le parole: "di qualsiasi tipo nelle proprie strutture interne ovvero negli";
- m) dopo le parole: "enti e società da" è inserita la parola: "essi";
- n) dopo le parole: "legge 30 ottobre 2013, n. 125." sono inserite le parole: "La violazione delle disposizioni di cui al presente comma determina la decadenza immediata, la nullità degli atti e la responsabilità amministrativa per gli oneri sostenuti».

### 23.0.3

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Misure straordinarie di aumento delle facoltà assunzionali del sistema camerale per il triennio 2022-2024)*

1. Al fine di sostenere la diffusione della transizione digitale nelle micro, piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2024 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non interessate da processi di accorpamento o derivanti da questi ultimi possono assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dall'articolo 4 comma 3-*quinquies* del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2012 n. 125, e successive modifiche ed integrazioni, un contingente complessivo di 150 unità di personale ad elevata specializzazione professionale, da assegnare alle funzioni di innovazione e transizione digitale ed ai servizi dedicati allo sviluppo delle imprese. L'assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri individuati sentita l'Unione italiana delle camere di commercio Agli oneri derivanti da tali assunzioni le camere di commercio fanno fronte con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.

2. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sostegno alle imprese e di sviluppo dei servizi ad esse dedicati, Unioncamere è autorizzata ad assumere nel triennio 2022-2024 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:

a) l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20 per cento di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25 per cento rispetto alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati; a tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;

b) sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale;

3. L'aumento della dotazione organica complessiva che Unioncamere dovesse disporre, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, nell'arco del medesimo triennio non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10 per cento di quella attuale.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

### 23.0.4



[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Contribuzione figurativa)

1. Per l'anno 2021, i termini di scadenza per la presentazione delle domande di accredito figurativo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono differiti al 31 marzo 2022».

### 23.0.5

[Laus](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Part time generazionale)

1. Al fine di favorire il part time generazionale, nonché di sostenere l'occupazione giovanile anche per far fronte alla crisi sociale ed economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 41, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, ai lavoratori che si trovino a non più di trentasei mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta la possibilità, previo esplicito consenso in forma scritta, di accettare la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con una riduzione oraria del cinquanta per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.

2. Nei casi di cui al comma 1, i datori di lavoro privati corrispondono ai lavoratori interessati una retribuzione pari alla metà di quella spettante al momento della trasformazione di cui al medesimo comma, mentre la parte rimanente è erogata, per l'importo corrispondente, mediante la prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. A fronte della riduzione oraria di cui al comma 1, ad integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore, è riconosciuta apposita contribuzione figurativa.

3. Con i risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 1, i datori di lavoro assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, soggetti di età inferiore ai 36 anni di età.

4. Ai datori di lavoro privati che accedano alla previsione di cui al comma 1, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

### 23.0.6

[Piarulli](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Misure volte ad incentivare la funzionalità degli Uffici Tecnici del DAP)

1. Al fine di incentivare la funzionalità degli Uffici Tecnici centrali e periferici del Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria in relazione alla prosecuzione delle attività tecniche di manutenzione ordinaria e straordinaria, di realizzazione di nuove opere, nonché dello svolgimento delle ulteriori mansioni connesse all'emergenza epidemiologica in corso è previsto:

a) il pagamento entro il 30 giugno 2022 degli incentivi per funzioni tecniche come disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 al personale tecnico degli Uffici Tecnici centrali e periferici del Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, come attribuito dal Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 9 luglio 2008 n. 309 e maturato dall'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) l'effettuazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della contrattazione decentrata integrativa, finalizzata all'individuazione delle specifiche percentuali sulla base delle quali il Fondo di cui al decreto del Ministro della Giustizia 4 agosto 2021, n. 124 è ripartito tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche. Il conseguente pagamento degli incentivi per funzioni tecniche maturato dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 dovrà avvenire entro i successivi 90 giorni».

### **23.0.7**

[Piarulli, Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Misure a favore del personale tecnico degli Uffici Tecnici del DAP)*

1. Al fine di garantire un sostegno a favore del personale tecnico degli Uffici Tecnici centrali e periferici del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - nonché dello svolgimento delle ulteriori mansioni connesse all'emergenza epidemiologica in corso è previsto:

a) il riconoscimento di euro 100,00 per ogni anno di servizio, quale rimborso della tassa di iscrizione agli ordini e/o collegi professionali degli iscritti a coprire le spese sostenute fino a tutto il 2021 e del costo effettivo della stessa tassa per gli anni a venire;

b) il riconoscimento di euro 600,00 annui per ogni Tecnico che espleti funzioni professionali a favore dell'Amministrazione per la stipula di un'Assicurazione Rischi Professionali per gli anni a venire;

c) il riconoscimento di euro 300,00 mensili per ogni Tecnico che ha assicurato l'esecuzione di sopralluoghi e missioni fuori dalla sede di servizio da calcolarsi sull'intera durata della pandemia.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 1.363.200,00 euro per l'anno 2022 e di 99.400,00 euro a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **23.0.8**

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Disposizioni in materia di trattenimento in servizio dei dirigenti della pubblica amministrazione)*

1. Al fine di affrontare la situazione emergenziale derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la gestione dei programmi attuativi del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i comuni possono concedere il trattenimento in servizio dei dirigenti che ne facciano richiesta per un biennio dopo il compimento dell'età pensionabile».

### **23.0.9**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)*

1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri" sono soppresse;

b) le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2. All'articolo 16, comma 1, Allegato A, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, la riga n. 17 è soppressa».

### **23.0.10**

[Gasparri](#), [Ronzulli](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Indennità supplementare di comando riconosciuta ai Comandanti delle Stazioni carabinieri)*

1. L'articolo 1, comma 919 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

"919. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie assegnate all'Arma dei carabinieri sui competenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa per riconoscere l'indennità di cui all'articolo 52, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 al personale incaricato di comando di stazioni e tenenze dell'organizzazione territoriale, sono incrementate di 7,6 milioni di euro annui"».

### **23.0.11**

[Gasparri](#), [Ronzulli](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

1. All'articolo 174 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"a) Comando unità mobili e Comando unità specializzate, ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti;"».

### **23.0.12**

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di risarcimenti per disabilità da guerra)*

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative ingenerate dalla diffusione del virus COVID-19, i trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, allegate al testo unico delle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 23,67 milioni per il 2022,

in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero delle finanze già destinato al pagamento delle pensioni di guerra».

### 23.0.13

[Gasparri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.23- *bis*.

1. All'articolo 1047, comma 4, sostituire la lettera *a*) con la seguente:

"*a*) presidente: non inferiore a generale di divisione"».

### 23.0.14

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Stabilizzazione personale amministrativo attualmente collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. All'articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", dopo le parole: "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2", sono inserite le seguenti: "nonché di dipendenti di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, limitatamente al personale in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni e collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, nell'anno 2022, richiedano di transitare nei moli logistico-gestionali del C.N.VV.F."».

### 23.0.15

[Floris](#), [Toffanin](#), [Serafini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022." sono soppresse».

### 23.0.16

[Gasparri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

1. All'articolo 31 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 dopo le parole: "non possono essere ceduti" inserire le seguenti: ", invece possono essere dati in pegno, in base alle disposizioni contenute negli articoli 2800 e seguenti del codice civile, la costituzione impegno a affetto dal momento della notifica dell'atto costitutivo al debitore, che può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Il pegno non può essere costituito per garantire le operazioni di cui ai Titoli II, III e IV del presente decreto"».

### 23.0.17

[Gasparri](#), [Ronzulli](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Modifiche all'articolo 174-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010)*

1. All'articolo 174-*bis*, comma 2-*ter* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole da: "il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e

dei parchi" sono sostituite con le seguenti: "il Comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità"».

### **23.0.18**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374)*

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "addetti al servizio di Polizia municipale".

2. Ai fini di adeguare i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti alle disposizioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della pubblica amministrazione, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

### **23.0.19**

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374)*

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: "Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici" e le seguenti: "Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni".

2. Ai fini di adeguare i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti alle disposizioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della pubblica amministrazione, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

### **23.0.20**

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Modificazioni al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le funzioni dei professionisti e degli esperti titolari degli incarichi di collaborazione di cui al comma 1, destinati al supporto degli enti locali, sono svolte per ambiti territoriali provinciali."».

### **23.0.21**

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 1, del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con legge 26 maggio 2016, n. 89 ( n.d.r. parte eventuale nell'incipit dell'articolato normativo) i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, di cui all'articolo 2 *sexies* comma uno, lettera a), decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, sono sospesi per il periodo in cui il percettore risulti al contempo beneficiario di prestazioni a carattere residenziale.

2. Con l'ingresso presso le strutture di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche eroganti i predetti trattamenti verseranno direttamente gli stessi alla struttura residenziale ospitante.

3. A tal fine, le residenze ospitanti sono tenute a comunicare alle amministrazioni di cui al comma 2 l'ingresso dei beneficiari presso la struttura».

**23.0.22**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Trattamento dati fra Inps ed enti bilaterali o fondi integrativi)*

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-*bis*. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'articolo 51, comma 2 lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016."».

**23.0.23**

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Prestazioni previdenziali e assistenziali in caso di separazione legale)*

1. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali a carico dell'INPS, per la determinazione del reddito coniugale del richiedente non si fa riferimento ai redditi percepiti dall'altro coniuge nei confronti del quale è stata pronunciata sentenza di separazione, nonché nei casi di separazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.».

**23.0.24**

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Norme in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali connesso*



*all'emergenza epidemiologica da Covid-19)*

1. Al fine di sostenere economicamente i datori di lavoro privati, all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 12 settembre 1983, n. 463, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Se l'importo omesso non è superiore a 5.000 euro annui, la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere superiore al triplo dell'importo omesso»).

**23.0.25**

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Formazione durante i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro)*

1. Durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro può erogare la formazione.».

**23.0.26**

[Santillo](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Proroga indennità per i lavoratori della regione Campania)*

1. All'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

b) le parole "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

**23.0.27**

[Laus](#), [Nannicini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro)*

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022." sono soppresse.».

**23.0.28**

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Modificazioni al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione)*

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'ultimo periodo è soppresso.».

**23.0.29**

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Misure di incentivo al pensionamento per i lavoratori portuali)*

1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n.84, al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali destinati allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, nonché per i dipendenti delle Autorità di Sistema Portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.

2. Le risorse economiche di cui al comma 1, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono trasferite annualmente ad un apposito Fondo costituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

### **23.0.30**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 23- *bis*.

*(Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022, le disposizioni dell'articolo 5, comma i, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate relative ai trattamenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

2. Per l'attuazione del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati di cui al comma i, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **23.0.31**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 23- *bis*.

*(Inabilità ormeggiatori e barcaioli)*

1. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento

per l'esecuzione del codice della navigazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della cancellazione dai predetti registri e del riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con particolare riguardo ai requisiti sanitari per l'accertamento della inabilità al lavoro portuale, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 0,3 milioni per il 2022, a 0,4 milioni per il 2023, a 0,4 milioni per il 2024, a 0,5 milioni per il 2025, 0,5 milioni per il 2026, a 0,6 milioni per il 2027, a 0,6 milioni per il 2028, a 0,6 milioni per il 2029, a 0,7 milioni per il 2030, a 0,7 milioni per il 2031, a 0,7 milioni per il 2032, a 0,7 milioni per il 2033 e a 0,7 milioni per il 2034, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.».

### **23.0.32**

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Proroga di termini relativi agli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994)*

1. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione, del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo di importo non superiore al limite previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti *de minimis*, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate.

2. Il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1, per i contributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dal 1° marzo 2022.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 5 milioni per l'anno 2019 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. All'onere derivante dal presente comma pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 1, nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3.

5. Sono abrogati i commi 771, 772, 773 e 774 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.».

### **23.0.33**

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Soppressione del limite temporale per la stipula del contratto di rete di solidarietà)*

1. All'articolo 3, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole "Per gli anni 2020 e 2021" sono sostituite

dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2020".».

## Art. 24

### 24.1

[Collina](#), [Manca](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:* «Nel caso in cui la dotazione di cui al presente comma non sia integralmente utilizzata dai beneficiari, essa viene assegnata ai fondi di cui ai commi 6 e 7 in maniera proporzionale alle rispettive dotazioni previste per il 2022, a ristoro esclusivo delle imprese di trasporto mediante autobus turistici.».

b) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole* «al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore» *aggiungere le seguenti:* «dei servizi turistici e».

### 24.2

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel caso in cui la dotazione di cui al presente comma non sia integralmente utilizzata dai beneficiari, essa viene assegnata al fondo di cui ai commi 6 e 7 in maniera proporzionale alle rispettive dotazioni previste per il 2022, a ristoro esclusivo delle imprese di trasporto mediante autobus turistici.»;

b) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* «al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore», *aggiungere le seguenti:* «dei servizi turistici e».

### 24.3

[Bruzzone](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di consentire la compatibilità della stazione di Ventimiglia all'alimentazione elettrica del parco rotabile ferroviario destinato al servizio di trasporto pubblico locale di competenza della regione Liguria, nella tratta Genova-Ventimiglia, nonché di garantire la regolarità e la continuità dei relativi servizi ferroviari, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 24.4

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 4, dopo le parole:* «nonché per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» *aggiungere le seguenti* «nonché al fine di assicurare il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri- Internavigatori alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL per il triennio 21-23».

### 24.5

[Fedeli](#)

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«e al fine di assicurare il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri- Internavigatori alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL per il triennio 2021-2023».

### 24.6

[Ferrazzi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino a 31 dicembre 2024" sono soppresse".

- Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

"5-bis. Le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, par. 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento".

5-ter. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.».

#### **24.7**

##### [Evangelista](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono soppresse».

#### **24.8**

##### [Rufa](#), [Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 dicembre 2024" sono soppresse.».

#### **24.9**

##### [Tiraboschi](#), [Gallone](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 dicembre 2024" sono soppresse.».

sono soppresse».

#### **24.10**

##### Vono

*Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:*

«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono soppresse».

#### **24.11**

##### Gallone

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e, per la parte restante, fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione e dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

a) quanto a 150 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.

b) quanto a 1.250 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

#### **24.12**

##### Ferrazzi

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,



convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e, per la parte restante, fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico».

#### **24.13**

[Rivolta](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e, per la parte restante, fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico».

#### **24.14**

[Vono](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e, per la parte restante, fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico».

#### **24.15**

[Di Girolamo](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Fede](#), [Agostinelli](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è altresì incrementata di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono assegnate alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'acquisto di mezzi alimentati da energia prodotta da fonti rinnovabili, al fine di incentivare il rinnovo del trasporto pubblico locale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo».

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 80 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero».

#### **24.16**

[Gallone](#), [Modena](#), [Boccardi](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti ricadute economiche negative sugli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale, nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

#### **24.17**

[Vono](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

#### **24.18**

[Tiraboschi](#), [Gallone](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico

Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

#### **24.19**

[Margiotta](#), [Alfieri](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e al fine del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

#### **24.20**

[Marti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Bergesio](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, e ai fine del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

#### **24.21**

[L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono altresì applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento, anche parziale, e sulla base di un Piano Economico Finanziario che garantisca il

rispetto delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

#### **24.22**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, e al fine del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

#### **24.23**

[Tiraboschi](#), [Gallone](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27».

#### **24.24**

[Evangelista](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27».

#### **24.25**

[Rivolta](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27».

#### **24.26**

[Perosino](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:*

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera a), alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

*6-bis.* Le compensazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

b) *al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, nell'alinea del comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».*

#### **24.27**

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:*

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al



presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

*b)* nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera *a)*, alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

*6-bis.* Le compensazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

*b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, nell'alinnea del comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».*

## **24.28**

[Caligiuri, Berardi](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:*

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

*a)* nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

*b)* nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera *a)*, alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

*6-bis.* Le compensazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA



dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto.»;

*b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».*

## **24.29**

### Berutti

*Apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:*

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

*a)* nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

*b)* nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera *a)*, alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

*6-bis.* Le compensazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Affini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

*b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, nell'alinnea del comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».*

## **24.30**

[Pittella, Margiotta](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera a), alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

b) *al comma 10 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, nell'alinea del comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».*

**24.31**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Apportate le seguenti modifiche:*

a) *il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:*

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme

regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

*b)* nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera *a)*, alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

*6-bis.* Le compensazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

*b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, nell'alinnea del comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».*

## **24.32**

### Magorno, Evangelista

*Apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 6 è sostituito dai seguenti:*

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

*a)* nella misura di 5 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

*b)* nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera *a)*, alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

*6-bis.* Le compensazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in

ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

*Conseguentemente, al comma 10, le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.666,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera h) inserire la seguente:*

*«h-bis) quanto a 5 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

### **24.33**

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 8 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al primo periodo.»;*

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

*«Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

### **24.34**

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il*

1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al primo periodo».

*Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».*

#### **24.35**

[Pergreffi](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore ai 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al primo periodo».*

*Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».*

#### **24.36**

[Margiotta](#)

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al primo periodo».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*

b) *all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1671, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*«h-bis) quanto 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente*



utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### **24.37**

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti:* «In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al primo periodo».

*Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 20 milioni ai sensi dell'articolo 32;

b) quanto a 10 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **24.38**

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Al comma 6, dopo le parole:* «obblighi di servizio pubblico» *inserire le seguenti:* «nonché le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n.218».

#### **24.39**

[Carbone](#)

*Al comma 6, sostituire le parole:* «con una dotazione di 15 milioni di euro», *con le seguenti:* «con una dotazione di 30 milioni di euro».

*Conseguentemente:*

- *al comma 10, sostituire le parole:* «20 milioni» *con le seguenti:* «35 milioni»;

- *all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole:* «1.661,41 milioni» *con le seguenti:* «1.676,41 milioni» *e, alla lettera f), dopo le parole:* «quanto a» *inserire le seguenti:* «15 milioni di euro per l'anno 2022 e».

#### **24.40**

[Manca](#), [Collina](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis» Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più



efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.».

- *dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. Al comma 6 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b -bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00."».

#### **24.41**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza *taxi* o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale. Le Regioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

#### **24.42**

[Pergreffi](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Analogamente a quanto previsto per le imprese di cui al comma 7 e per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata per l'anno 2022 di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

*Consequentemente sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 7-bis pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32».

#### **24.43**

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Analogamente a quanto previsto per le imprese di cui al comma 7 e per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata per l'anno 2022 di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

*Consequentemente sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 7-bis pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32».

#### **24.44**

[Margiotta](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Analogamente a quanto previsto per le imprese di cui al comma 7 e per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata per l'anno 2022 di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

*Conseguentemente:*

*- sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 7-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32»;

*- all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: » 1661,42 milioni» con le seguenti: «1671, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*«h -bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

**24.45**

[Evangelista](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata, per l'anno 2022, di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

*Conseguentemente sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 7-bis pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32».

*Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:*

*- Al comma 1, le parole: «in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.671,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

*- Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d -bis) quanto a 10 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.».*

**24.46**

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata, per l'anno 2022, di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus, di cui alla legge n. 11 agosto 2003, n. 218.».

b) *al comma io, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «10. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### 24.47

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata, per l'anno 2022, di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.».

b) *sostituire il comma io con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### 24.48

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Analogamente a quanto previsto per le imprese di cui al comma 7 e per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata per l'anno 2022 di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".*

#### 24.49

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Al comma 7, dopo le parole:* «decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285» *inserire le seguenti:* «nonché le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus turistici».

## 24.50

### [Naturale, Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. In considerazione degli aumenti del prezzo dei carburanti e al fine di ridurre i costi sostenuti dagli autotrasportatori, con particolare riferimento alle emissioni dei veicoli pesanti Euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 595/2009, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di io milioni di euro per l'anno 2022, per l'erogazione di contributi finalizzati al rimborso dell'additivazione dei gas di scarico in favore delle imprese che esercitano attività di autotrasporto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e le modalità di erogazione dei contributi di cui al periodo precedente».

*b) sostituire il comma io con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dal 9-bis, pari a io milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

## 24.51

### [Vono](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 10 inserire i seguenti commi:*

«10-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 14, commi 2, 3 e 4 ed i divieti di cui al comma 5 del medesimo articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i, non trovano applicazione durante lo stato di emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2023.

10-ter. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. non trova applicazione fino al 31 dicembre 2023».

## 24.52

### [Gallone](#)

*Dopo il comma 10 inserire i seguenti:*

«10-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 14, commi 2, 3 e 4 ed i divieti di cui al comma 5 del medesimo articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i, non trovano applicazione durante lo stato di emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2023.

10-ter. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. non trova applicazione fino al 31 dicembre 2023».

## 24.53

### [Ferrazzi](#)

*Dopo il comma 10 inserire i seguenti:*

«10-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 14, commi 2, 3 e 4 ed i divieti di cui al comma 5 del medesimo articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i, non trovano applicazione durante lo stato di emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2023.

10-ter. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. non trova applicazione fino al 31 dicembre 2023.

10-quater. All'articolo 1, comma 5-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156 le parole "31 marzo 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024"».

#### **24.54**

[Rufa](#), [Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 14, commi 2, 3 e 4 ed i divieti di cui al comma 5 del medesimo articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i, non trovano applicazione durante lo stato di emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2023.

10-ter. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. non trova applicazione fino al 31 dicembre 2023.».

#### **24.55**

[Corti](#), [Rufa](#), [Campari](#), [Pergreffi](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis - All'articolo 1, comma 5-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024"».

#### **24.56**

[Vono](#)

*Dopo il comma 10, è inserito il comma:*

«10-bis. All'articolo 1, comma 5-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024"».

#### **24.57**

[Gallone](#)

*Dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

«10-bis. All'articolo 1, comma 5-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024"».

#### **24.58**

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere, infine, il seguente:*

«10-bis. In considerazione degli aumenti dei carburanti in atto, al fine di ridurre i costi sostenuti dagli autotrasportatori per l'anno 2022, all'articolo 24-ter, del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per l'anno 2022 all'aliquota prevista dal comma i è applicata una riduzione del 30 per cento." Agli oneri di cui al presente comma, pari a io milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **24.59**

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)



*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i contratti di lavoro subordinato del personale dipendente dei Comuni, con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, interessati dagli interventi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 2021, n. 26, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. I comuni di cui al primo periodo sono altresì autorizzati ad assumere personale a tempo determinato con contratti aventi scadenza non superiore al 31 dicembre 2026. Le amministrazioni interessate provvedono ai sensi del presente comma con l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

#### **24.60**

[Rufa](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite con le seguenti "entro il 31 dicembre 2022"».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **24.61**

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2022"».

#### **24.62**

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. La validità delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, rilasciate tra il 1° ottobre 2021 e il 9 novembre 2021, è prorogata di 6 mesi e ad esse si applica l'articolo 121, comma 11 del medesimo decreto legislativo.

10-ter. All'articolo 1, comma 819, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "con ordinanza adottata entro il 15 ottobre 2021 ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" sono sostituite dalle seguenti: "con delibera della giunta comunale o con ordinanza ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, adottate entro il 15 giugno 2022"».

#### **24.63**

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° marzo 2022, la Società diviene altresì soggetto attuatore degli interventi non ancora completati alla data del 31 dicembre 2021, ricompresi nel piano di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; conseguentemente, la Società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti in relazione alla gestione commissariale di cui all'articolo 61, comma 13, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, la quale gestione cessa,



pertanto, di avere efficacia.";

b) al comma 11-*bis*, le parole: "ricompresi nel piano predisposto dalla Società ai sensi del" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"».

#### **24.0.1**

[Tiraboschi, Gallone](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite massimo di 150 milioni di euro, di eventuali residui dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 non utilizzati dai soggetti beneficiari e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.

3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.».

#### **24.0.2**

[Vono](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite massimo di 150 milioni di euro, di eventuali residui dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 non utilizzati dai soggetti beneficiari e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022,

delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.

3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.».

### **24.0.3**

[Ferrazzi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite massimo di 150 milioni di euro, di eventuali residui dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 non utilizzati dai soggetti beneficiari e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.

3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.».

### **24.0.4**

[Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie

innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite massimo di 150 milioni di euro, di eventuali residui dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 non utilizzati dai soggetti beneficiari e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.

3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al rifinanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.».

#### **24.0.5**

[Mallegni](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)*

1. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al ventinovesimo comma, primo periodo le parole: "alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463" sono sostituite dalle parole: "al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta";

b) al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante 'Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463'. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile".».

#### **24.0.6**

[Manca, Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)*

1. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al ventinovesimo comma, primo periodo le parole: "alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463" sono sostituite dalle parole: "al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta";

b) al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante 'Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463'. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile".».

**24.0.7**

[Carbone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.24 bis.

*(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)*

1. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma ventinovesimo, primo periodo, le parole: "alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463" sono sostituite dalle seguenti "al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta";

b) al comma ventinovesimo, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile".».

#### **24.0.8**

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **24.0.9**

[Margiotta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **24.0.10**

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **24.0.11**

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di*



*cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **24.0.12**

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- bis.

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **24.0.13**

[Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- bis.

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Per l'anno 2022, al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.671,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) quanto a 10 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

#### **24.0.14**

[Manca](#)

*Dopo l' articolo , è inserito il seguente:*

«Art. 24- bis.



*(Organizzazione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali)*

1. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, dopo il comma 4 dell'articolo 12 è inserito il seguente:

"4-bis. La Commissione definisce, con propri regolamenti, l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Al personale della Commissione è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, comunque, dovrà essere garantito con le risorse ordinarie di bilancio previste dalla legge per il funzionamento della Commissione di garanzia, senza costituire ulteriori oneri a carico della finanza pubblica"».

**24.0.15**

[Vattuone](#), [Rojc](#), [Manca](#), [Margiotta](#), [D'Alfonso](#), [Collina](#), [Biasotti](#), [Crucioli](#), [Bruzzone](#), [Castaldi](#), [Boccardi](#), [Faraone](#), [Santangelo](#), [Ripamonti](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano altresì a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge fino al 31 dicembre 2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**24.0.16**

[Bergesio](#), [Campari](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano altresì a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fino al 31 dicembre 2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**24.0.17**

[Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Soppressione limite di guida neopatentati)*

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 117 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato a decorrere dal 12 gennaio 2022».

Conseguentemente, ai commi 3 e 5 del medesimo articolo 117 le parole: «ai commi 2 e 2-*bis*» sono sostituite con le seguenti: «al comma 2».

**24.0.18**

[Campari](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni in materia di esproprio per allungamento della pista dell'Aeroporto di Parma)*

1. In conseguenza degli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19, al fine di accelerare il procedimento di esproprio dei terreni necessari per l'allungamento della pista dell'Aeroporto di Parma, l'ENAC è autorizzato a corrispondere i relativi indennizzi quantificati in 4,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante variazioni al proprio bilancio di previsione 2021, utilizzando le risorse finanziarie derivate da precedenti trasferimenti.

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**24.0.19**

[Campari](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni a sostegno degli aeroporti minori)*

1. Al fine di garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi necessari al funzionamento degli aeroporti minori a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori degli aeroporti minori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**24.0.20**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Vono](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A. in ragione dell'emergenza COVID-19, dell'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica e della ridefinizione della rete stradale nazionale)*

1. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2034. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'anno 2021, alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade negli anni 2021 e 2022 e alla copertura dei costi incrementali per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per l'anno 2022.

2. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale riferita in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.

3. Entro il 10 marzo 2023 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022.

4 Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

#### **24.0.21**

[Margiotta](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A. in ragione dell'emergenza COVID-19, dell'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica e della ridefinizione della rete stradale nazionale)*

1. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2034. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'anno 2021, alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade negli anni 2021 e 2022 e alla copertura dei costi incrementali per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per ranno 2022.

2. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale riferita in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.

3. Entro il 10 marzo 2023 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

#### **24.0.22**

[Coltorti](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A. in ragione dell'emergenza COVID-19, dell'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica e della ridefinizione della rete stradale nazionale)*

1. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. una spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2034. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'anno 2021, alla compensazione dei

maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade negli anni 2021 e 2022 e alla copertura dei costi incrementali per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per l'anno 2022.

2. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale riferita in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.

3. Entro il 30 marzo 2023 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2034, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

#### **24.0.23**

[Lanzi](#), [Vaccaro](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

*(Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di acquisto di autoveicoli elettrici da parte di soggetti con ISEE inferiore a 30.000 euro)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 77 è sostituito dal seguente: "77. Per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico del compratore, per l'acquisto in Italia, entro il 31 dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, di un solo veicolo nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria Mi, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbia un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto";

b) il comma 78 è sostituito dai seguenti:

"78. Il contributo di cui al comma 77 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

*78-bis.* Il contributo di cui al comma 77 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo in forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

*78-ter.* Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di

acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore";

c) il comma 79 è sostituito dai seguenti:

"79. Ai fini dell'attuazione dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

79-bis. L'efficacia dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".

79-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 77 a 78-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

#### **24.0.24**

[Santillo](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Misure a sostegno dell'attività di navigazione)*

1. Al fine di incentivare il turismo nautico, dal 1° aprile 2022 e fino al 31 ottobre 2022, le disposizioni concernenti le agevolazioni in materia di accisa sul gasolio di cui all'articolo 12, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2015, n. 225, si applicano a tutte le attività da navigazione da diporto sia su acque interne sia su acque marittime nazionali».

#### **24.0.25**

[Carbone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto - "Un pieno per ripartire")*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto e compensare gli autisti dei maggiori costi sostenuti in ragione dell'aumento dei prezzi dei carburanti, anche a salvaguardia dei consumatori e per il contenimento dell'aumento dei prezzi finali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo denominato "Un pieno per ripartire", con una dotazione iniziale di 81,2 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate all'erogazione di un buono carburante di valore pari a euro 800 da riconoscere in favore degli esercenti attività di autotrasporto di merci. Il buono non è cedibile, può essere richiesto per una sola volta e può essere utilizzato esclusivamente presso distributori di carburante autorizzati situati all'interno del territorio nazionale.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'accesso, il riconoscimento e l'utilizzo dei buoni di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 81,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **24.0.26**

[Santillo](#), [Castaldi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Misure a sostegno della filiera nautica)*



1. Al fine di sostenere la filiera nautica e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti, promuovendo la rimozione delle imbarcazioni abbandonate nei porti nonché lo smaltimento della vetroresina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze e con il Ministro dell'Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, adotta un apposito piano per la rottamazione e smaltimento delle imbarcazioni in vetroresina, definisce criteri e modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 7), del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2022.».

#### **24.0.27**

[Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Piarulli](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni in materia di produzione di idrogeno verde)*

1. Al fine di avviare una fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito per la transizione verso un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrificata a zero emissioni, per un periodo transitorio di sei anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti di produzione di idrogeno sono esentati nella misura del 100 per cento da oneri di sistema e spese di distribuzione e gestione contatore, ad eccezione del 5 per cento delle componenti variabili degli oneri generali di sistema e della componente MTC (misure di compensazione territoriale) di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge il agosto 2014, n. 116, conformemente alle seguenti condizioni:

a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione che direttamente da produzioni di energia rinnovabile;

b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 12 MW;

c) notifica dei progetti all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre sei anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e messa in funzione degli impianti entro 3 anni dalla notifica;

d) le notifiche dei progetti sono corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche e con i dati degli impianti pianificati;

e) l'esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di sei anni, sarà garantita per un periodo di esercizio di io anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire l'ammortamento intero sotto condizioni economiche certe e definite;

f) eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di io anni dalla messa in funzione e fino al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW dell'impianto complessivo di elettrolisi incluso la periferia, sono esentati in analogia all'impianto primario iniziale, limitatamente per il periodo di to anni di esercizio dalla messa in funzione dell'impianto originario iniziale;

g) l'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno. L'esenzione di cui al presente è concessa fino al raggiungimento di 380 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di assorbimento totale già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione e include



anche gli eventuali ampliamenti degli impianti esistenti fino a 12 MW.

3. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui al comma 1, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, lettera e) del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.

4. L'Agenzia delle Dogane è tenuta alla relativa precisazione tramite circolare o strumento adeguato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e il Ministero della Transizione ecologica ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui al presente comma, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno percepite tramite atto legislativo adeguato. In mancanza di tale, la fase pilota di cui al presente comma sarà prolungata di un anno

6. L'esenzione di cui di cui al comma 1 si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12 MW, mediante apposita domanda di analoga esenzione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L'Autorità esamina le domande pervenute entro sessanta giorni dalla loro presentazione. La mancata approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici oggettivi, quali la mancata disponibilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le potenze richieste. In tali casi, l'Autorità al fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in base alle problematiche tecniche incontrate, può limitare la potenza richiesta ai limiti tecnicamente fattibili e/o ridurre i tempi giornalieri di produzione dell'idrogeno del 30 per cento.».

#### **24.0.28**

[Santangelo](#), [Lupo](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni concernenti la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali)*

1. All'articolo 2, comma 2-*septiesdecies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "di Roma Capitale" sono sostituite dalle seguenti: "di Roma Capitale e del Comune di Palermo";

b) al primo periodo, le parole: "Roma capitale è autorizzata a stipulare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposita convenzione con la società ANAS S.p.a" sono sostituite dalle seguenti: "Roma capitale e Comune di Palermo sono autorizzate a stipulare entro il 30 aprile 2022, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a.";

c) al secondo periodo, le parole: "nel limite di 5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 8 milioni di euro".».

#### **24.0.29**

[Marinello](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la viabilità della Sicilia Sud occidentale)*

1. Al fine di procedere al completamento degli interventi sulla tratta Gela-Agrigento-Castelvetrano della S.S. 115, opera strategica per la viabilità della Sicilia Sud occidentale, è autorizzata una spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa agli interventi di realizzazione dei lotti MLo1, MLo2, MLo3 e MLo4. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione, nonché per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A., con priorità di finanziamento e realizzazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

**24.0.30**

[Marinello](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni per la messa in sicurezza di ponti e viadotti)*

1. Per la realizzazione di interventi straordinari ed emergenziali per la messa in sicurezza del Ponte Corleone nel Comune di Palermo è autorizzata una spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**24.0.31**

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno del settore dell'autotrasporto)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Alle spese previste per l'anno 2023 di cui al comma 1 e comunque nel limite massimo di 25 milioni si provvede mediante ricorso ai Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

**24.0.32**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno del settore dell'autotrasporto)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi o in conto proprio con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale (CNG e/o LNG), a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro nel 2022 che costituisce limite massimo di spesa, si provvede mediante ricorso al Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

**24.0.33**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno del settore dell'autotrasporto)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Alle spese previste per l'anno 2023 di cui al comma 1 e comunque nel limite massimo di 25 milioni si provvede mediante ricorso al Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

**24.0.34**

[Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

*(Proroga di termini in materia di detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad elettricità)*

1. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### **24.0.35**

[Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in ambito condominiale)*

1. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. All'articolo 119, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui all'articolo 16-*ter*, comma 3-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa."

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per il 2022, 30 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **24.0.36 (testo 2)**

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Doria](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art. 24-*bis*. (Misure a sostegno dei distributori di carburante e di gas naturale nelle aree di confine)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2022, ai distributori stradali o autostradali di carburante e di gas naturale per autotrazione, localizzati in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Confederazione svizzera, con la Repubblica d'Austria, con la Repubblica francese o con la Repubblica di Slovenia è riconosciuto un contributo di solidarietà quale parziale ristoro derivante dall'aumento dei prezzi nel settore elettrico.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, è istituito un fondo denominato «Fondo di solidarietà per i distributori di carburante nelle aree di confine» con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono determinate le modalità di funzionamento e di ripartizione del Fondo, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **24.0.36**

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Doria](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

*(Misure a sostegno dei distributori di carburante nelle aree di confine)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2022, ai distributori stradali o autostradali di carburante localizzati in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Confederazione svizzera, con la Repubblica d'Austria, con la Repubblica francese o con la Repubblica di Slovenia è riconosciuto un contributo di solidarietà quale parziale ristoro derivante dall'aumento dei prezzi nel settore elettrico.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo di solidarietà per i distributori di carburante nelle aree di confine" con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono determinate le modalità di funzionamento e di ripartizione del Fondo, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **24.0.37**

[Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente.*

«Art. 24- *bis*.

*(Misure urgenti di idoneità degli impianti di risalita)*

Al comma 5-*bis* dell'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali", sono sostituite dalle seguenti: "la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2022, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali. In ogni caso, la verifica di idoneità di cui al periodo precedente si considera comunque effettuata laddove l'impianto, entro i tre mesi antecedenti la scadenza della vita tecnica, abbia espletato i controlli dello stesso livello di una revisione generale di cui all'art. 2.3.1 del D.M. n. 203/2015 ed ottenuto il prescritto nullaosta"».

#### **24.0.38**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno delle infrastrutture viarie del bacino del Po)*

1. Al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture viarie del fiume Po, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS Spa, ai fini della progettazione e realizzazione di nuovi ponti sulle strade statali di attraversamento del



bacino del Po in sostituzione di quelli esistenti con gravi problemi strutturali di sicurezza, assegnando la massima priorità alla progettazione e realizzazione dei lavori indifferibili e urgenti dei nuovi Ponti della Becca sulla SS 617 Bronese e del Casal Maggiore sulla SS 343-Asolana, di cui è stato già finanziato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per poterli inserire nei prossimi aggiornamenti del contratto di programma ANAS.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

#### **24.0.39**

[Mallegni](#), [Perosino](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno della mobilità condivisa)*

1. Al fine di rilanciare il settore del *car sharing*, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto un ristoro diretto dei costi di noleggio di veicoli di categoria M1 pari al 80 per cento delle somme versate e comunque di importo complessivo non superiore a 3 milioni di euro per singola azienda, in favore delle imprese esercenti servizi di *car sharing*. Il ristoro è concesso limitatamente alle scadenze comprese tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022, concernenti i contratti di noleggio di nuova stipula o già vigenti, a partire dal 1° gennaio 2021, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte di imprese esercenti i servizi di *car sharing* nelle seguenti modalità:

- a) noleggio a senso unico o a flusso libero;
- b) noleggio andata e ritorno, sistema con stazioni fisse di presa e riconsegna.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro limitatamente all'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **24.0.40**

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno della mobilità condivisa)*

1. Al fine di rilanciare il settore del *car sharing*, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto un ristoro diretto dei costi di noleggio di veicoli di categoria M1 pari al 80 per cento delle somme versate e comunque di importo complessivo non superiore a 3 Milioni di euro per singola azienda, in favore delle imprese esercenti servizi di *car sharing*. Il ristoro è concesso limitatamente alle scadenze comprese tra il lo gennaio 2021 e il 31 marzo 2022, concernenti i contratti di noleggio di nuova stipula o già vigenti, a partire dal 1° gennaio 2021, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte di imprese esercenti i servizi di *car sharing* nelle seguenti modalità:

- a) noleggio a senso unico o a flusso libero;
- b) noleggio andata e ritorno, sistema con stazioni fisse di presa e riconsegna.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un



fondo con una dotazione di 10 milioni di euro limitatamente all'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **24.0.41**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni in materia di responsabilità in attraversamenti o sovrapposizioni di due o più strade appartenenti ad Enti diversi)*

1. Il punto 1), della lettera *a*-quies), dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è soppresso».

#### **24.0.42**

[Mirabelli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Misure per il contenimento del disagio abitativo)*

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Una quota delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, può essere annualmente utilizzata, tenendo conto delle disponibilità del Fondo medesimo, per sostenere le iniziative intraprese dalle Regioni e dagli enti locali volte all'acquisto sul mercato di immobili da destinare in locazione a nuclei familiari sottoposti a procedure di sfratto esecutivo.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### **24.0.43**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni in materia di trasporto eccezionale)*

1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo non si applica alle autorizzazioni per il transito dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che restano valide fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».

Art. 25

#### **25.1**

[Santillo, Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «31 maggio 2022»;

b) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «31 maggio 2022».*

## **25.2**

[Coltorti](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) determina, con proprio provvedimento, i criteri di allocazione dello stanziamento di cui al primo periodo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201».*

## **25.3**

[Coltorti](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per il 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 2-bis».*

## **25.4**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Vono](#), [Berardi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per il 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise,

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 2-bis».*

## 25.5

[Margiotta](#), [Manca](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per il 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 2-bis».*

## 25.6

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Aggiungere, in fine il seguente comma:*

«3-bis. Per la progettazione e realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Milano-Mortara, Sottoprogetto 2 - Raddoppio tratta Albairate/Vermezzo - Parona Lomellina e Sottoprogetto 4 - Raddoppio tratta Parona Lomellina - Mortara, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 25.0.1

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 25- bis.

*(Misure urgenti per il settore aerospaziale)*

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza

nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma t, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni».

### **25.0.2**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure per la navigazione nelle acque interne)*

1. Al punto 3 della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ", limitatamente al trasporto delle merci," sono soppresse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 2, lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma 5, 24, 25-*bis*, 26 e 30 determinati in 1.663,41 milioni di euro per l'anno 2022, 122,26 milioni di euro per l'anno 2023, 155,82 milioni di euro per l'anno 2024, 146,46 milioni di euro per l'anno 2025, 138,16 milioni di euro per l'anno 2026, 124,26 milioni di euro per l'anno 2027, 110,46 milioni di euro per l'anno 2028, 107,66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede:»;

b) dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-*bis*) quanto a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### **25.0.3 (testo 2)**

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis*.

*(Disposizioni urgenti per il settore della nautica da diporto)*

1. Al fine di semplificare le procedure di accesso alle prove d'esame per il conseguimento della patente nautica e di incentivare l'utilizzo di imbarcazioni da diporto, all'articolo 49-*octies* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le attività di cui al precedente comma i centri di istruzione nautica sono equiparati alle scuole nautiche. In particolare gli stessi possono svolgere tutte le attività e rilasciare tutte le certificazioni richieste per il

conseguimento della patente nautica."»

### 25.0.3

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per il settore della nautica da diporto)*

1. Al fine di semplificare le procedure di accesso alle prove d'esame per il conseguimento della patente nautica e di incentivare l'utilizzo di imbarcazioni da diporto, all'articolo 49-*octies* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le attività di cui al precedente periodo i centri di istruzione nautica sono equiparati alle scuole nautiche."».

### 25.0.4

[Mallegni](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*octies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*nonies*. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

1-*decies*. I professionisti di cui al comma 1-*nonies* che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-*undecies*. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-*nonies*, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*nonies* e 1-*decies*".».

### 25.0.5

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*octies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*nonies*. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

1-*decies*. I professionisti di cui al comma 1-*nonies* che non hanno la conoscenza della lingua



italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-*undecies*. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-*nonies*, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*nonies* e 1-*decies*". ».

#### **25.0.6 (testo 2)**

[Manca](#), [Margiotta](#), [Alfieri](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«*Art. 25- bis.*

(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima e degli investimenti nel TPL)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*octies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*nonies*. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

1-*decies*. I professionisti di cui al comma 1-*nonies* che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-*undecies*. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-*nonies*, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*nonies* e 1-*decies*".».

2. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e al fine del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».



## 25.0.6

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*octies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*nonies*. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

1-*decies*. I professionisti di cui al comma 1-*nonies* che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-*undecies*. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-*nonies*, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*nonies* e 1-*decies*".».

## 25.0.7

[Coltorti](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*octies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*nonies*. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

1-*decies*. I professionisti di cui al comma 1-*nonies* che non sono a conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-*undecies*. Con decreto del Ministro della salute, da emanare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono stabilite specifiche modalità per il monitoraggio della qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-*nonies*".».

## 25.0.8

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)*

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:

"3-*bis*) Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa."

3. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2022, e agli oneri di cui al comma 3, valutati in 45 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

## **25.0.9**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)*

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:

"3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al

comma 3-*bis* dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, felino restando il relativo limite di spesa".

3. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2022, e agli oneri di cui al comma 3, valutati in 45 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

#### **25.0.10**

[Margiotta, Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)*

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:

"3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa."

3. 1. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2022, e agli oneri di cui al comma 3, valutati in 45 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

#### **25.0.11**

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica in ambito privato)*

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:

"3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto

elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa."

3. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2022, e agli oneri di cui al comma 3, valutati in 45 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

#### **25.0.12**

[Gallone](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 25- *bis*.

*(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)*

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:

"3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa."

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per il 2022, 35 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

#### **25.0.13**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 25- *bis*.

*(Misure urgenti per l'economia turistica dei territori montani colpiti dal sisma 2016-2017)*

1. Al comma 5-bis dell'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali" sono sostituite dalle seguenti: "la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2022, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali. In ogni caso, la verifica di idoneità di cui al periodo precedente si considera comunque effettuata laddove l'impianto, entro i tre mesi antecedenti la scadenza della vita tecnica, abbia espletato i controlli dello stesso livello di una revisione generale di cui all'articolo 2.3.1 del decreto ministeriale n. 203 del 2015 ed ottenuto il prescritto nullaosta."».

**25.0.14**

[Serafini](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 25- bis.

1. All'articolo 103, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. La validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida è prorogata al 31 dicembre 2022"».

**25.0.15**

[Margiotta](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 25- bis.

*(Proroga utilizzo buoni viaggio)*

1. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "da utilizzare entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "da utilizzare entro il 31 dicembre 2022"».

**25.0.16**

[Ferrari](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 25- bis.

1. All'articolo 1, comma 716, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "25 aprile 2021" e le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "25 aprile 2020";

b) alla lettera a), le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "25 aprile 2021" e le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "25 aprile 2020".

2. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi da 715 a 720 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti delle risorse pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio 2022».

**25.0.17**

[Rojc](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*



«Art. 25- *bis*.

*(Misure di sostegno del settore aeroportuale)*

1. Al fine di mitigare il perdurare degli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la misura già prevista dall'articolo 25-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogata dal 1 marzo 2022 al 31 dicembre 2022 nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a cinquecentomila unità».

**25.0.18**

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Contratto di programma RFI)*

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *b*), numero 2), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il settimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con apposita informativa, il contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPESS, e, corredato della relazione di cui al comma 2-*ter*, alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono con un atto di indirizzo"».

**25.0.19**

[D'Arienzo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Contratto di programma MIMS-RFI)*

1. All'articolo 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 2, dopo le parole: "lo schema di contratto di programma di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 è trasmesso" aggiungere le seguenti: "alle competenti Commissioni parlamentari e";

*b*) sopprimere il comma 3.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, vigenti fino alla data del 6 novembre 2021».

**25.0.20**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure urgenti in materia di mobilità sostenibile)*

1. All'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano"».

**25.0.21**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.



*(Misure per il sostegno alla transizione delle filiere industriali)*

1. All'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "150 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni di euro" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e alle filiere industriali tradizionali maggiormente interessate dagli effetti delle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, per la realizzazione di investimenti finalizzati all'adeguamento e alla trasformazione delle produzioni e alla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, nonché per la predisposizione di piani di riqualificazione per i lavoratori direttamente coinvolti nel passaggio verso le nuove produzioni volti ad evitare licenziamenti e ad accompagnare il processo di reindustrializzazione";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**25.0.22**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure urgenti in materia di pedaggi autostradali)*

1. All'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ai veicoli del Corpo forestale e della Protezione civile delle province autonome di Trento e di Bolzano"».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 70 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**25.0.23**

[Serafini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

1. La validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida è prorogata al 31 dicembre 2022 e, in ogni caso, al novantesimo giorno successivo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza se successiva al predetto termine».

**25.0.24**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Norme in materia di pensione di inabilità al lavoro portuale)*

1. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della cancellazione dai predetti registri e del riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con particolare riguardo ai requisiti sanitari per l'accertamento della inabilità al lavoro portuale, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente

legge.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 0,3 milioni per il 2022, a 0,4 milioni per il 2023, a 0,4 milioni per il 2024, a 0,5 milioni Per il 2025, 0,5 milioni per il 2026, a 0,6 milioni per il 2027, a 0,6 milioni per il 2028, a 0,6 milioni per il 2029, a 0,7 milioni per il 2030, a 0,7 milioni per il 2031, a 0,7 milioni per il 2032, a 0,7 milioni per il 2033 e a 0,7 milioni per il 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, dopo le parole: «comma 5, 24,» aggiungere le seguenti: «25-bis,» e sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.668,81 milioni»;*

b) *dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*«f-bis) quanto a 7,4 milioni di euro per Panno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

### **25.0.25**

#### Evangelista

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 25- bis.**

*(Misure urgenti in materia di servizi di ormeggio nei porti)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all'articolo 14, comma 1-*quinquies*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019, nel limite complessivo di euro 2 milioni per l'anno 2022.

2. All'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1, si provvede secondo i criteri e le modalità previsti dal decreto di cui all'articolo 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, dopo le parole: «comma 5, 24,» aggiungere le seguenti: «25-bis,» e sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.663,41 milioni»;*

b) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».*

### **25.0.26**

#### Crucioli, Botto, Vattuone, Abate, Moronese, La Mura, Angrisani, Giannuzzi, Lannutti, Mininno

*Dopo l' articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 25- bis.**

*(Continuità territoriale della città di Genova e della Liguria)*

1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Ancona, " è inserita la seguente: "Genova,".

2. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Genova, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 6 milioni di euro per l'anno

2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**25.0.27**

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Continuità territoriale aerea per la Regione Liguria)*

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli effetti negativi determinati anche nel settore dei trasporti, al fine di garantire la continuità territoriale ed assicurare diritto alla mobilità per la regione Liguria, per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Genova, i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 8 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

**25.0.28**

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire i seguenti:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)*

1. Un importo pari a fino 25 milioni di euro è stornato dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo di televendite.

2. I fornitori di contenuti media audiovisivi (FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 5 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Gli operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i fornitori di contenuti media audiovisivi locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTv) a condizioni eque e trasparenti, secondo una specifica normativa demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della transizione digitale previa consultazione pubblica e audizioni».

«Art. 25- *ter*.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza

lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione;

b) all'articolo 2, comma 1), lettera b), sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: "30 per cento";

c) sono abrogati l'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7».

2. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10 per cento del tempo dedicato alla pubblicità».

**«Art. 25- *quater*.**

1. All'articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: ", dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022" con le parole: "dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN".

2. All'articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: "1° luglio 2022" con "dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC".

3. Nel periodo di transizione dal DVB-T1 al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è transitoriamente assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello».

**Art. 25- *quinquies*.**

1. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-*quiquies*, aggiungere il seguente: "2-*sexies*. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione alla data del 31 ottobre 2021, sono positivamente risolte.».

**Art. 25- *sexies*.**

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi sia dalla perdita di pubblicità locale, sia dal sensibile aumento dei costi di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dei ponti radio, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale importo costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per garantire la continuità del servizio editoriale.

2. Il 25 per cento del contributo di cui al comma precedente è erogato in parti uguali tra le emittenti locali radiofoniche e televisive FSMA che non hanno beneficiato di alcun contributo statale e/o regionale erogato a qualsiasi titolo nell'ultimo biennio. La rimanente somma è attribuita alle emittenti locali radiofoniche e televisive nella misura del 50 per cento delle bollette elettriche degli impianti di trasmissione e diffusione del servizio. L'eventuale esubero è ripartito negli anni seguenti in misura percentuale alle somme già erogate.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**25.0.29**

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 25- *bis*.

*(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)*

1. Un importo pari a fino 25 milioni di euro è stornato dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo di televendite.

2. I fornitori di contenuti media audiovisivi (FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbitis 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 5 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Gli operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i fornitori di contenuti media audiovisivi locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTv) a condizioni eque e trasparenti, secondo una specifica normativa demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della transizione digitale previa consultazione pubblica e audizioni».

### **25.0.30**

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 25- *bis*.

*(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all'articolo 2, comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione;

e) all'articolo 2, comma 1), lettera b), sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: "30 per cento";

f) sono abrogati l'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7.

2. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10 per cento del tempo dedicato alla pubblicità».

### **25.0.31**

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 25- *bis*.

*(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)*

1. All'articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: ", dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022" con le parole: "dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di

assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN".

2. All'articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: "1° luglio 2022" con: "dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC".

3. Nel periodo di transizione dal DVB-T1 al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è transitoriamente assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.».

#### **25.0.32**

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)*

1. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-*quiquies*, aggiungere il seguente:

"2-*sexies*. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all' editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione alla data del 31 ottobre 2021, sono positivamente risolte."».

#### **25.0.33**

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)*

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi sia dalla perdita di pubblicità locale, sia dal sensibile aumento dei costi di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dei ponti radio, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale importo costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per garantire la continuità del servizio editoriale.

2. Il 25 per cento del contributo di cui al comma precedente è erogato in parti uguali tra le emittenti locali radiofoniche e televisive FSMA che non hanno beneficiato di alcun contributo statale e/o regionale erogato a qualsiasi titolo nell'ultimo biennio. La rimanente somma è attribuita alle emittenti locali radiofoniche e televisive nella misura del 50% delle bollette elettriche degli impianti di trasmissione e diffusione del servizio. L'eventuale esubero è ripartito negli anni seguenti in misura percentuale alle somme già erogate.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

Art. 26.

Art. 26

#### **26.1**

[Berutti](#)



*Apportare le seguenti modificazioni, al comma 1 dopo le parole: «delle esportazioni di prodotti trasformati,» aggiungere le seguenti: «nonché gli operatori economici danneggiati dalle restrizioni per l'emergenza della peste suina africana», sostituire le parole: «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «Fondo di parte corrente per il sostegno degli operatori economici danneggiati dalle restrizioni per l'emergenza della peste suina africana» di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022»;*

*Al comma 3 primo periodo, dopo le parole: «commercializzazione dei prodotti derivati» aggiungere le seguenti: «nonché per sostenere le attività economiche nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per l'emergenza della peste suina africana», al secondo periodo, dopo le parole: «del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e»;*

*al secondo periodo, dopo le parole: «erogabili ai produttori della filiera suinicola» aggiungere le seguenti: «e ai soggetti che svolgono attività economiche nelle aree oggetto delle restrizioni»;*

*al comma 4, dopo le parole: «agricolo e agroalimentare» aggiungere le seguenti: «e negli ulteriori settori oggetto di intervento»*

*al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «55 milioni».*

## **26.2**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «50 milioni» e le parole: «35 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*

*b) al comma 5 sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni».*

## **26.3**

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni» le parole: «35 milioni» con: «70 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con: «100 milioni».*

## **26.4**

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Apportare le seguenti modifiche,*

*al comma 1, le parole: «35 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «50 milioni di euro»;*

*al comma 3, dopo le parole: «reale danno economico patito» sono aggiunte le seguenti: «e in proporzione dei fatturati individuali, anche per favorire il riposizionamento competitivo sui mercati nazionali ed esteri»;*

*al comma 5, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «65 milioni per l'anno 2022 si provvede, quanto a 50 milioni ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 15 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 2022 del fondo di cui al comma 593 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».*

## **26.5**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1, le parole: «15 milioni di euro» sono sostituite da: «20 milioni di euro».*

*Al comma 2, dopo la parola: «biosicurezza» sono inserite le seguenti: «e al benessere animale».*

*Al comma 2 infine sono aggiunte le seguenti parole: «Le risorse di cui al presente comma per un massimo di cinque milioni di euro per il 2022 sono destinate esclusivamente agli operatori che hanno realizzato progetti di riduzione delle gabbie.»*

*Al comma 5 sostituire le parole: «50 milioni» con: «55 milioni».*

*Conseguentemente all'articolo 32 comma 1 sostituire: «1661,41» con: «1666,41» e dopo la lettera h) aggiungere la lettera:*

*«h-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, legge 190 del 2014.».*

#### **26.6**

[Magorno](#), [Evangelista](#)

*Sono apportate le seguenti modificazioni:*

*Al comma 2, dopo le parole: «di biosicurezza» inserire le seguenti: «negli allevamenti suinicoli»;*

*Al comma 3 dopo le parole: «per i danni subiti» inserire le seguenti: «dando priorità agli interventi in favore degli allevamenti suinicoli».*

#### **26.7**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «di biosicurezza», inserire le seguenti: «negli allevamenti suinicoli».*

#### **26.8**

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «di biosicurezza» aggiungere le seguenti: «negli allevamenti suinicoli».*

#### **26.9**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «di biosicurezza» inserire le seguenti: «negli allevamenti suinicoli».*

#### **26.10**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 2 dopo le parole: «sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola» aggiungere le seguenti: «, della eventuale realizzazione di progetti di riduzione dell'uso delle gabbie».*

#### **26.11**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «per i danni subiti», inserire le seguenti: «dando priorità agli interventi in favore degli allevamenti suinicoli.».*

#### **26.12**

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «per i danni subiti» aggiungere le seguenti: «dando priorità agli interventi in favore degli allevamenti suinicoli.».*

#### **26.13**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «per i danni subiti» inserire le seguenti: «dando priorità agli interventi in favore degli allevamenti suinicoli.».*

#### **26.14**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022"».*

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo ed altre disposizioni urgenti in materia di agricoltura».*

#### **26.15**

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo ed altre disposizioni urgenti in materia di agricoltura».

**26.16**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022"».

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo ed altre disposizioni urgenti in materia di agricoltura».

**26.17**

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022"».

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo ed altre disposizioni urgenti in materia di agricoltura».

**26.18**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2016 n. 238, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per i vini a IGT, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare"».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le parole:* «e vitivinicolo».

**26.19**

[Taricco](#), [Stefano](#), [Biti](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2016 n. 238, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per i vini a IGT, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare"».

*Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Misure a sostegno del settore

suinicolo e vitivinicolo».

## 26.20

[Zuliani](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Al fine di preservare l'immagine della salumeria *made in Italy* e le corrispondenti quote di mercato dei produttori sui mercati nazionali ed esteri, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019 numero 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 numero 44 è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione di campagne informative, promozionali e di salvaguardia e valorizzazione dell'immagine dell'intera salumeria nazionale.

5-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 26.21

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di preservare l'immagine della salumeria *made in Italy* e le corrispondenti quote di mercato dei produttori sui mercati nazionali ed esteri, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27, come convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne informative, promozionali e di salvaguardia e valorizzazione dell'immagine dell'intera salumeria nazionale. Alla copertura del fabbisogno del presente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi previsti all'articolo 1, comma 868, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234: quanto a euro 2 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente, e quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di parte capitale».

## 26.22

[Taricco](#), [Biti](#)

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Al fine di preservare l'immagine della salumeria *made in Italy* e le corrispondenti quote di mercato dei produttori sui mercati nazionali ed esteri, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019 numero 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 numero 44 è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne informative, promozionali e di salvaguardia e valorizzazione dell'immagine dell'intera salumeria nazionale.

5-ter. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dal riconoscimento europeo DOP e IGP ai sensi del Reg. UE 1151 del 2012 è concesso un contributo pari a complessivi 30 milioni di euro da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina. Il contributo è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli Organi di Controllo incaricati da Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi ICQRF. A tal fine i suddetti Organi di Controllo trasmettono entro 90 giorni al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati. Con successivo decreto della suddetta direzione generale del Mipaaf sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma.

5-quater. Agli oneri di cui ai commi 5-bis e 5-ter, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 128, della legge del 30 dicembre 2020 numero 178».

### **26.23**

[Puglia](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di tutelare il comparto produttivo di salumi nazionale e le corrispondenti quote di mercato dei produttori sui mercati nazionali ed esteri, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne informative, promozionali e di salvaguardia e valorizzazione dell'immagine dell'intera salumeria nazionale. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi previsti all'articolo 1, comma 868, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234 e precisamente quanto a euro 2 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente e quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di parte capitale».

### **26.24**

[Zuliani](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dal riconoscimento europeo DOP e IGP ai sensi del Reg. UE 1151 del 2012 è concesso un contributo, pari a complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina.

5-ter. Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli Organi di Controllo incaricati da Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi ICQRF. A tal fine i suddetti Organi di Controllo trasmettono entro 90 giorni al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati.

5-quater. Con del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.

5-quinques. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **26.25**

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dal riconoscimento europeo DOP e IGP ai sensi del Reg. UE 1151 del 2012 è concesso un contributo pari a complessivi 30 milioni di euro da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina. Il contributo è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli Organi di Controllo incaricati da Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi ICQRF. A tal fine i suddetti Organi



di Controllo trasmettono entro 90 giorni al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli armi indicati. Con successivo decreto della suddetta direzione generale del Mipaaf sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2. Alla copertura del presente 3 comma, pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi previsti all'articolo 1 comma 128 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178».

## **26.26 (testo 2)**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*All'articolo 26, dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

*5-bis.* Per i soggetti esercenti attività alberghiere - ivi compresi gli agriturismi -, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

*5-ter.* Con decreto del Ministero del Turismo, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico.

*5-quater.* Con lo scopo di garantire la continuità operativa del settore agroalimentare, con particolare riguardo agli operatori interessati dalle misure di contenimento della diffusione della peste suina africana, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, già scaduti o in scadenza entro il 31 marzo 2022, è prorogata fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

*5-quinquies.* Dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 5-quater, è abrogato l'articolo 78 comma 4-octies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 78 comma 4-octies."

## **26.26**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«*5-bis.* Per i soggetti esercenti attività alberghiere ivi - compresi gli agriturismi -, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

*5-ter.* Con decreto del Ministero del turismo, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia



e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico».

#### **26.27**

[Quagliariello](#), [Lonardo](#), [Pacifico](#), [Rossi](#)

*Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:*

«5-bis. Per i soggetti esercenti attività alberghiere - ivi compresi gli agriturismi -, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

5-ter. Con decreto del Ministero del turismo, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico».

#### **26.28**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:*

«5-bis. Per i soggetti esercenti attività alberghiere - ivi compresi gli agriturismi -, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

5-ter. Con decreto del Ministero del turismo, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico».

#### **26.29**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Una quota pari a 20 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera olivicola-olearia.

5-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente.

5-quater. Per la finalità di cui al comma 1, le risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2022».

*Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «settore suinicolo», inserire le seguenti: «e della*

filiera olivicolo-olearia».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **26.30**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:*

«5-bis. Una quota non inferiore a 20 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera olivicola-olearia.

5-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente».

### **26.31**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Dopo il comma 5, inserire in fine i seguenti:*

«5-bis. Una quota non inferiore a 20 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera olivicola-olearia.

5-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente».

### **26.32**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Una quota delle risorse del "Fondo emergenziale per le filiere in crisi" istituito all'articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate, per l'anno 2022, agli allevatori di latte bovino a valere del Protocollo emergenza stalle.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.».

### **26.33**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:*

«5-bis. Una quota delle risorse del "Fondo emergenziale per le filiere in crisi" istituito all'articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate, per l'anno 2022, agli allevatori di latte bovino a valere del Protocollo emergenza stalle.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.».

### **26.34**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Alla Parte III della Tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 1 inserire il seguente:

"1-bis. uniformare l'aliquota IVA al 10 per cento per tutti gli equidi;"

5-ter. Per i soggetti esercenti attività di allevamento suinicolo e avicolo nonché attività alberghiere, ivi compresi gli agriturismi, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, all'imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

5-quater. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 5-ter, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico.

5-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie avicola sono innalzate, per l'anno 2022, rispettivamente in misura non superiore al 9,5 per cento.

5-sexies. Agli oneri di cui ai commi da 5-bis a 5-quinquies, valutate in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## **26.35**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Dopo il comma 5, introdurre in fine il seguente:*

«5-bis. Alla Parte III della Tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 1 inserire il seguente:

"1-bis. uniformare l'aliquota IVA al 10 per cento per tutti gli equidi;"».

## **26.36**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali della specie polli, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati alla alimentazione umana, tacchini e uova di volatili in guscio, fresche e conservate, sono innalzate per l'anno 2022 nella misura del 9,5 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 30 milioni di euro annui».

*Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «settore suinicolo», inserire le seguenti: «, e alle altre filiere in stato di emergenza».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili*

*che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **26.37**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5, inserire, i seguenti:*

«5-bis. Una quota delle risorse del "Fondo emergenziale per le filiere in crisi" istituito all'articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate, per l'anno 2022, agli allevatori di latte bovino a valere del Protocollo emergenza stalle.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.».

*Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «settore suinicolo», inserire le seguenti: «e della zootecnia da latte».*

#### **26.38**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Una quota delle risorse del "Fondo emergenziale per le filiere in crisi" istituito all'articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate, per l'anno 2022, agli allevatori di latte bovino a valere del Protocollo emergenza stalle.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 5-bis».

#### **26.39**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Dopo il comma 5, inserire in fine il seguente:*

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie avicola sono innalzate, per l'anno 2022, rispettivamente in misura non superiore al 9,5 per cento.».

#### **26.40**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Dopo il comma 5, inserire, in fine, il seguente:*

«5-bis. Al fine di sostenere la costituzione e l'avviamento di Organizzazioni di Produttori in filiere agricole di rilevanza strategica è istituito, conformemente all'articolo 19 del Regolamento UE 702/2014, il "Fondo quinquennale di avviamento di Organizzazioni di Produttori strategiche", di seguito denominato "Fondo", con una dotazione annua di 30 milioni di euro erogato in rate annuali, di importo massimo di 100.000 euro, sulla base di tassi forfettari decrescenti applicati al grado di commercializzazione realizzato dalla OP di nuova costituzione previa verifica della corretta attuazione di un piano aziendale. I criteri e le modalità d'intervento del Fondo, così come le filiere agricole destinatarie, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

#### **26.41**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Dopo il comma 5, introdurre in fine il seguente:*

«5-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, commi 982 della legge 30

dicembre 2021, n. 234, istituito per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene incrementata da 3 milioni di euro a 10 milioni di euro per ciascun anno».

#### 26.42

[Boccardi](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ad eccezione della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, il presente comma non si applica ai beni di proprietà di soggetti privati."».

#### 26.43

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«1. All'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ad eccezione della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, il presente comma non si applica ai beni di proprietà di soggetti privati."».

#### 26.0.1

[De Bonis](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, che si trovino in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché danneggiate da calamità naturali e da gravi crisi di mercato riferibili anche ai cambiamenti della Politica agricola comune, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 200 milioni di euro per l'anno 2022, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono



capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2021.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

## 26.0.2

### De Bonis

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Moratoria a sostegno delle aziende agricole e degli imprenditori agricoli colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. A causa della crisi economica provocata dalla pandemia da COVID-19 e del conseguente, perdurante stato emergenziale, alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, inoltre, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.



6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

### **26.0.3 (testo 2)**

[Evangelista](#), [Faraone](#), [Giammanco](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 26-bis

*(Esenzione pagamento dell'imposta sui terreni agricoli)*

1. L'esenzione di cui alla lettera d), comma 758, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli presenti sul territorio del comune di Campofelice di Fitalia. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 0,12 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

### **26.0.3**

[Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- bis.

*(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- *all'alinea, dopo le parole: «comma 5, 24, 26», inserire le seguenti: «, 26-bis»; e sostituire le parole: «1.661,41 milioni», con le seguenti: «1.711,41 milioni»;*

- *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c -bis) quanto a 50 milioni per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **26.0.4**

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 26- bis.

*(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione

finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **26.0.5**

##### De Bonis

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Sospensione della compensazione degli aiuti comunitari erogati da AGEA con i contributi previdenziali)*

1. Al fine di far fronte alla grave crisi economica delle aziende agricole, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa per l'anno 2022 la disposizione di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, che autorizza gli organismi pagatori a compensare, in sede di pagamento, gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.».

#### **26.0.6**

##### De Bonis

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Sospensione automatica rate mutui ISMEA per calamità naturali)*

1. In caso di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni, al fine di scongiurare la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 13, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, agli imprenditori agricoli, che hanno subito danni alle colture e ai fabbricati, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) provvede in automatico alla sospensione nonché allo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità, anche in mancanza della richiesta da parte degli agricoltori possessori di terreni dell'ISMEA.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di vendita con patto di riservato dominio stipulati successivamente al 30 giugno 1990 e agli agricoltori non *in bonis*, per i quali sia stata già avviata la risoluzione contrattuale che precede la vendita dei terreni mediante asta pubblica.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della misura proposta, pari a 25 milioni di euro a partire dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **26.0.7**

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Disposizioni in materia di aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto)*

1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla parte I, dopo il numero 12) è inserito il seguente:

"12-*bis*) pappa reale o gelatina reale";

b) alla parte III, dopo il numero 16), sono inseriti i seguenti:

"16-*bis*) pappa reale o gelatina reale";

"16-*ter*) servizio di impollinazione".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **26.0.8**

[Bruzzone](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte I, numero 4), e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, negli animali vivi destinati all'alimentazione umana sono compresi anche gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **26.0.9**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per

l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:

- a) Fertilizzanti
- b) Fitosanitari
- c) Mangimi
- d) Sementi e piantine
- e) Prodotti energetici

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **26.0.10**

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:

- a) Fertilizzanti
- b) Fitosanitari
- c) Mangimi
- d) Sementi e piantine
- e) Prodotti energetici

3. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 26.0.11

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Prolungamento dei termini di applicazione delle semplificazioni in materia di credito di imposta per gli investimenti realizzati da imprese agricole e della pesca)*

1. Al fine di estendere anche all'anno 2022 le misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca riguardanti la fruizione del credito di imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, come introdotte dall'articolo 56-*ter*, comma 1, lettera *a*), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

*a*) all'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al periodo precedente può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato, da un perito agrario o perito agrario laureato";

*b*) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al periodo precedente può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato, da un perito agrario o perito agrario laureato"».

### 26.0.12

[Naturale](#), [Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Credito d'imposta per il settore agricolo per l'acquisto di sementi e concimi)*

1. Al fine di far fronte al rincaro delle materie prime e sostenere le imprese agricole del territorio nazionale è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento del prezzo di acquisto per concimi e sementi acquistate e messe a dimora nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e 31 marzo 2022.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti di accesso e le modalità di utilizzo del credito di cui al comma 1

4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 26.0.13

[Fenu](#), [Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26 -*bis*.

*(Misure urgenti a sostegno degli allevatori per l'acquisto di mangimi e concimi)*

1. Al fine di sostenere le capacità di spesa degli allevatori e delle aziende zootecniche presenti sul territorio nazionale e far fronte all'aumento dei prezzi di mangimi e concimi, è istituito nello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali il "Fondo a sostegno del settore zootecnico per l'acquisto di mangimi e concimi" con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per

l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti di accesso e le modalità di utilizzo e spesa del fondo di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali.».

#### **26.0.14**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti per il settore agricolo)*

1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni

2. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione cui al comma precedente possono essere assistite da garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le garanzie sono concesse compatibilmente con la vigente normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### **26.0.15**

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti per il settore agricolo)*

1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.

2. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione cui al comma precedente possono essere



assistite da garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le garanzie sono concesse compatibilmente con la vigente normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### **26.0.16 (testo 2)**

[Caligiuri](#), [Berardi](#), [Ferro](#), [Gallone](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 26-bis. (Misure urgenti per il settore agricolo)

1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni

2. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione cui al comma precedente possono essere assistite da garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 41, comma 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.»

#### **26.0.16**

[Caligiuri](#), [Berardi](#), [Ferro](#), [Gallone](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 26- bis.

*(Misure urgenti per il settore agricolo)*

1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni

2. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione cui al comma precedente possono essere assistite da garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### **26.0.17**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti per garantire la continuità operativa nella filiera agroalimentare)*

1. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, già scaduti o in scadenza entro il 31 marzo 2022, è prorogata fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 78 comma 4-*octies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 78 comma 4-*octies*.».

#### **26.0.18**

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti per garantire la continuità operativa nella filiera agroalimentare)*

1. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, già scaduti o in scadenza entro il 31 marzo 2022, è prorogata fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 78 comma 4-*octies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 78 comma 4-*octies*.».

#### **26.0.19**

[Naturale](#), [Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)*

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo t del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° febbraio 2022, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al comma i, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo

massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.

3. L'esonero di cui ai commi 1 e 2 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano nei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

5. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "e il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "e il 31 gennaio 2022".

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **26.0.20**

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Ristrutturazione debito aziende agricole)*

1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c., indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime fiscale adottato, il cui livello di indebitamento verso l'erario, gli enti locali, gli enti previdenziali e gli istituti di credito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia pari o superiore al 30 per cento del fatturato prodotto nel 2021, viene concessa la possibilità di consolidare l'intero ammontare del debito attraverso un apposito finanziamento erogato dagli Istituti di credito con una garanzia diretta a titolo gratuito da parte dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ovvero del Mediocredito Centrale S.p.a

2. Il finanziamento di cui al primo comma è da intendersi pari al 100 per cento del livello di indebitamento complessivo e dovrà essere restituito in 10 annualità con rate costanti trimestrali e nel limite massimo di 30 mila euro per ciascun beneficiario.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative per l'erogazione della presente misura.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **26.0.21**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Ristrutturazione debito aziende agricole)*

1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c., indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime fiscale adottato, il cui livello di indebitamento verso l'erario, gli enti locali, gli enti previdenziali e gli istituti di credito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia pari o superiore al 30 per cento del fatturato prodotto nel 2021, viene

concessa la possibilità di consolidare l'intero ammontare del debito attraverso un apposito finanziamento erogato dagli Istituti di credito con una garanzia diretta a titolo gratuito da parte dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ovvero del Mediocredito Centrale S.p.a

2. Il finanziamento di cui al primo comma è da intendersi pari al 100 per cento del livello di indebitamento complessivo e dovrà essere restituito in 10 annualità con rate costanti trimestrali e nel limite massimo di 30 mila euro per ciascun beneficiario.

3 Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **26.0.22**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 26- bis.**

1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.

2. Le operazioni di rinegoziazione di cui al comma 1 possono essere assistite da garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le garanzie sono concesse compatibilmente con la vigente normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

### **26.0.23**

[Ferro](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 26- bis.**

*(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)*

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica

e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

#### **26.0.24**

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Disposizioni in materia di conduzione di terreni agricoli)*

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di conduzione di terreni agricoli, al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

b) all'articolo 6, comma 4-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È, in ogni caso, fatto salvo il diritto di prelazione a favore del conduttore uscente ai sensi dell'articolo 4-*bis* della legge 3 maggio 1982, n. 203.";

c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "i diritti" *sono inserite le seguenti*: " , ivi compresa la prelazione agraria,";

d) all'articolo 11, comma 3, dopo le parole: "entro il secondo grado, "sono inserite le seguenti: "nonché di società di persone costituite da due o più dei predetti soggetti,".

2. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, all'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 3 maggio 1982, n. 203 le parole: "almeno novanta giorni prima della scadenza" sono soppresse. Di conseguenza al successivo comma 4 del medesimo articolo 4-*bis* sono soppresse le seguenti parole: "e i termini".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

#### **26.0.25 (testo 2)**

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

"font-size:medium">Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 26-*bis*.

*(Misure urgenti a sostegno della settore lattiero caseario)*

1. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*ter* le parole «entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data» sono sostituite dalle seguenti «e in attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 (C-348/18), dell'11 settembre 2019 (C-46/18) e del 13 gennaio 2022 (C-377/19), sono sospesi fino al 31 dicembre 2022»;

b) al comma 10-*ter*, lettera b), dopo le parole «le procedure di riscossione coattiva» sono inserite le seguenti «e le procedure di recupero per compensazione».

#### **26.0.25**

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno della settore lattiero caseario)*

1. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*ter* le parole: "entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data," sono sostituite dalle seguenti: "e in attuazione delle Sentenze delle Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 C-348/18 e C-46/18, sono sospese fino all'avvenuto ricalcolo degli importi



dovuti relativi al prelievo supplementare del latte fino e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, le procedure di recupero per compensazione nonché,".

b) dopo il comma 10-*sexies* è aggiunto il seguente:

"10-*septies*. Per consentire alle aziende debentrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, compresi i contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza del Covid-19, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni:

a) sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

b) sono revocati i pignoramenti in essere».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) quanto a 50 milioni di euro per 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

#### **26.0.26**

[Fenu](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Garanzia di liquidità per le imprese agricole operanti nel settore della zootecnia da latte)*

1. Al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, le imprese agricole, ivi comprese le cooperative, operanti nel settore della zootecnia da latte, possono accedere, a titolo gratuito nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013, alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con copertura del cinquanta per cento, a fronte di finanziamenti rateali per la gestione aziendale concessi da banche o intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, finalizzati alla ricostituzione di liquidità, con durata compresa tra 18 e 24 mesi e importo non superiore al 50 per cento del fatturato, come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione, prodotta mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 200.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **26.0.27**

[Leone](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Agostinelli](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.



*(Disciplina dell'attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio)*

1. A decorrere dal 1° febbraio 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio di cui al comma 2.

2. Con il termine "turismo lattiero caseario o vie del formaggio" si intendono tutte le attività di conoscenza dei formaggi prodotti in Italia espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di allevamento e di mungitura, di esposizione degli strumenti utili alla produzione, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dei formaggi, anche in abbinamento ad alimenti e bevande, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nei caseifici nonché nell'ambito dei luoghi di mungitura, di produzione e trasformazione.

3. Le Regioni possono promuovere attraverso canali informatici sul web e sul territorio apposite iniziative al fine di far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero caseario o vie del formaggio.».

**26.0.28**

[Naturale](#), [Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Puglia](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Fondo per il sostegno dell'allevamento bufalino)*

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore bufalino per il mancato reddito conseguente all'adozione delle misure di contenimento ovvero di eradicazione previste dalle autorità sanitarie per il contrasto alla diffusione epidemica della brucellosi e tubercolosi bovine, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il "Fondo di sostegno all'allevamento bufalino", con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto e utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a i milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

**26.0.29**

[Testor](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)*

1. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE e correttamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE.».

**26.0.30**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)*

1. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE e correttamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE».

**26.0.31**

[Rauti](#), [La Pietra](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)*

Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE e correttamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE.».

**26.0.32**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.26- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno delle imprese agricole colpite dall'aumento dei costi delle materie prime)*

1. In considerazione della situazione economica determinata dal quadro pandemico nel comparto agricolo, aggravata dall'aumento dei costi delle materie prime, è concesso alle imprese agricole un contributo sui maggiori costi di produzione sostenuti.

2. Con decreto del ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso ai contributi di cui al comma precedente. L'aiuto è concesso ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia sull'emergenza del COVID.».

**26.0.33**

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l'art. 26 aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

1. Per sostenere le aziende che affrontano investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è istituito un fondo per l'erogazione di un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni. La dotazione di tale fondo per l'anno 2022 è determinata in 25 milioni di euro.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente.».

*Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 25 milioni di euro per il 2022.*

#### 26.0.34

[Naturale](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)*

1. All'articolo 38 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85%) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP."».

#### 26.0.35

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno dei produttori di legno)*

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., le imprese forestali e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021.».

#### 26.0.36

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art.26- *bis*.

*(Rifinanziamento Fondo nazionale per la suinicoltura)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 11-*bis* del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2022, di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2 Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».

#### 26.0.37

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Sostegno allevamenti avicoli e suinicoli)*

1. Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicolo o suinicolo che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori dello Stato considerati a rischio di contaminazione dal virus responsabile dell'influenza aviaria e da quello della peste suina africana, sono differiti al 31 luglio 2022, con possibilità di pagamento fino a un massimo di 4 rate mensili fino a dicembre 2022, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore

aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **26.0.38**

[Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Misure in favore degli allevamenti avicoli e suinicoli)*

1. Per le attività di allevamento avicolo o suinicolo che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori dello Stato, considerati a rischio di contaminazione del virus responsabile dell'influenza aviaria e da quello della peste suina africana, sono differiti al 31 luglio 2022, con possibilità di pagamento fino a un massimo di 4 rate mensili fino a dicembre 2022, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.».

#### **26.0.39**

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)*

1. Al fine di tutelare gli allevamenti avicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile dell'influenza aviaria e indennizzare gli operatori della filiera danneggiati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati, rispettivamente, "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza" (di seguito, "Fondo di parte capitale"), con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e "Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera avicola" (di seguito, "Fondo di parte corrente"), con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione europea, ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza avicola e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio.

3. Il Fondo di parte corrente è destinato ad indennizzare gli operatori della filiera avicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e dai danni economici recati loro in seguito al diffondersi del virus responsabile dell'influenza aviaria. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera avicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito.

4. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in

materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **26.0.40**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Misure a sostegno degli operatori della filiera avicola danneggiati dall'influenza aviaria)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire il comma 528 con il seguente: "comma 528. Una quota non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, con priorità per gli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 129, della medesima legge n. 178 del 2020. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare"».

#### **26.0.41 (testo 2)**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 26-*bis* (Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni di euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022."

*Conseguentemente*, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **26.0.41**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)*

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022".

2. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: " 50 milioni di euro"».

*Conseguentemente*, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190».

#### **26.0.42**

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)*

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022"».

#### **26.0.43**

[Naturale](#), [Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Puglia](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)*

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022"».

#### **26.0.44**

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)*

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022"».

#### **26.0.45**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)*

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022"».

#### **26.0.46**

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente



periodo: "Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022"».

#### **26.0.47**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° febbraio 2022, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

#### **26.0.48**

[Agostinelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Potenziamento dei ruoli per il contrasto alle emergenze fitosanitarie)*

1. Per il raggiungimento della dotazione minima del personale del Servizio Fitosanitario Centrale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 - funzionari appartenenti all'area III - posizione economica F1 - è incrementata, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di 57 unità di personale non dirigenziale, con vincolo di permanenza per un quinquennio presso il Servizio fitosanitario centrale, di cui 44 funzionari tecnici con i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2.679.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## **26.0.49**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno delle imprese del settore avicolo e suinicolo interessate da influenza aviaria o peste suina africana)*

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole della filiera avicola e suinicola ubicate nelle zone interessate da influenza aviaria o da peste suina africana, delimitate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/687, alle suddette imprese è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, relativi al quarto trimestre 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti con riferimento alla contribuzione dovuta per il primo trimestre 2022.

3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## **26.0.50**

[Carbone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno delle imprese del settore avicolo e suinicolo interessate da influenza aviaria o peste suina africana)*

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole della filiera avicola e suinicola ubicate nelle zone interessate da influenza aviaria o da peste suina africana, delimitate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/687, alle suddette imprese è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, relativi al quarto trimestre 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti con riferimento alla contribuzione dovuta per il primo trimestre 2022.

3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 26.0.51

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Ulteriori misure urgenti in favore delle imprese agricole colpite dalla peste suina africana)*

1. In relazione alla diffusione della peste suina africana presente nelle regioni Liguria e Piemonte, per le imprese agricole presenti nei comuni in cui è stato individuato il virus di cui all'ordinanza del 13 gennaio 2022 e della circolare del 18 gennaio 2022, le disposizioni di cui all'articolo all' articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, s'intendono prorogate fino al 30 giugno 2022.

2. Sono altresì sospesi fino al 30 giugno 2022, gli adempimenti e i versamenti fiscali e contributivi di cui all'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

### 26.0.52

[Berutti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Interventi urgenti a sostegno delle attività economiche danneggiate dalle misure di contenimento della peste suina africana)*

1. Per i soggetti che svolgono attività economiche nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per l'emergenza della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, e all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022».

### 26.0.53

[Fenu](#), [Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Fondo di sostegno per gli effetti dell'epidemia di Lingua Blu in Sardegna)*

1. Al fine di sostenere gli allevatori della Regione Sardegna a fronteggiare le conseguenze derivanti dall'adozione delle misure di contenimento previste dalle autorità sanitarie per il contrasto alla diffusione epidemica della Lingua Blu, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il "Fondo di sostegno per gli effetti dell'epidemia di Lingua Blu in Sardegna", con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto e utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a i milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### **26.0.54**

[Lonardo](#), [Pacifico](#), [Floris](#), [Lunesu](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Gestione del fondo per lo svolgimento di attività di monitoraggio dell'insetto nocivo Coreabus undatus)*

1. All'articolo 1, comma 893, legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del *Coreabus undatus*, le parole: "da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

2. All'articolo 1, comma 894, legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del *Coraebus undatus*, le parole: "da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

3. All'articolo 1, comma 895, legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del *Coraebus undatus*, le parole: "da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

#### **26.0.55**

[Leone](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Credito d'imposta per investimenti di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica attraverso metodi ecologici)*

1. In ragione della particolare situazione di emergenza del settore agricolo e l'esigenza di garantire un efficiente sistema di tutela delle produzioni nazionali, al fine di prevenire e limitare i danni causati dalla fauna selvatica, alle imprese agricole anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi esistenti alla data del 1° gennaio 2022, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso in corso al 31 dicembre 2022 e nei due successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di sistemi ecologici di protezione dai danni, di esclusione, cattura e deterrenza dalle intrusioni da specie di fauna selvatica, fino ad un massimo di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo. Il credito d'imposta di cui al comma i va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini

dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della Transizione Ecologica e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma i e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio, e facendo riferimento, in particolare, alla tipologia di spesa ammissibile, alle procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande e alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

5. All'onere di cui al comma i, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **26.0.56**

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti per la gestione dei Centri di Recupero Animali Selvatici)*

1. All'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "della legge 8 luglio 1986, n. 349" sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle associazioni iscritte nei registri regionali delle ODV e che gestiscono CRAS (Centri di Recupero Animali Selvatici) operativi h24 e 365 giorni all'anno e che non esercitino attività in conflitto d'interesse";

b) all'ultimo periodo, dopo le parole: "sono definite le modalità di utilizzo", sono aggiunte le seguenti: ", nonché la nomina di apposita Commissione competente sul controllo dei criteri di operatività che costituiscono requisiti essenziali di accesso al Fondo di cui al presente comma";

c) dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: "La suddetta Commissione dovrà essere costituita in modo tale da rappresentare la Regione, il Servizio Veterinario del Dsp Ausl competente in materia di fauna selvatica e gli organi di vigilanza forestale"».

#### **26.0.57**

[Bergesio](#), [Simone Bossi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Incremento del Fondo finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia)*

1. All'articolo 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro" con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 10 milioni di euro"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente, pari a 7 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del*



*Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **26.0.58**

[Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Disposizioni in materia di animali da pelliccia)*

1. All'articolo 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "fondo di 3 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "fondo di 8 milioni di euro".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

*Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «22, comma 5, 24, 26» inserire le seguenti: », 26-bis» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022, 120,26 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1.666,41 milioni di euro per l'anno 2022, 125,26 milioni di euro per l'anno 2023»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».*

### **26.0.59**

[Simone Bossi](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Immissione in natura di specie o di popolazioni non autoctone)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 387, è aggiunto il seguente:

*"387-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 837, fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l'articolo 12 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura della trota fario ed iridea, del salmerino alpino e del coregone"».*

### **26.0.60**

[Simone Bossi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

1. Il fondo istituito al Ministero della Difesa, denominato "Fondo antibraconaggio ittico", di cui all'articolo 40, comma 11-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è finanziato con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».



### 26.0.61

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Estensione agli imprenditori agricoli del piano di rateizzazione delle bollette relative al consumo di energia elettrica e gas naturale)*

1. All'articolo 1. comma 509 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "gas naturale", inserire le seguenti: "e dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

### 26.0.62

[Nencini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Contributi di bonifica)*

1. Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti IVA con il contributo di bonifica di cui all'articolo 860 del Codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, è istituito un codice tributo relativo al contributo di bonifica richiamato».

### 26.0.63

[Agostinelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Potenziamento del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari per attività di contrasto alle pratiche sleali)*

1. Per le inderogabili esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, la dotazione organica del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2022 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 26.0.64

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Sistema di controlli nel settore alimentare)*

1. Al fine di consentire alle amministrazioni competenti ed agli operatori del settore alimentare di operare con un sistema di controlli ufficiali in materia di alimenti e sicurezza alimentare efficiente e coerente con le pertinenti disposizioni comunitarie nonché di salvaguardare le specificità dei controlli medesimi svolti nei confronti degli imprenditori agricoli, all'articolo 2, lettera c), n. 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché la trasformazione di tali prodotti svolta dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;"».

## 26.0.65 (testo 2)

[Naturale](#), [Agostinelli](#), [Fenu](#), [Leone](#), [Puglia](#), [Trentacoste](#), [Donno](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

«Art. 26 bis

*(Misure urgenti a sostegno del settore agroalimentare)*

1. Per garantire la corretta applicazione in tutto il territorio nazionale delle normative comunitarie e nazionali in materia di protezione delle piante e prevenzione dei rischi fitosanitari, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 - funzionari appartenenti all'area III - posizione economica F1 - è incrementata, al fine di raggiungere la dotazione minima del personale del Servizio Fitosanitario Centrale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di 57 unità di personale non dirigenziale, con vincolo di permanenza per un quinquennio presso il Servizio fitosanitario centrale, di cui 44 funzionari tecnici con i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2.679.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Per assicurare lo svolgimento dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del *made in Italy*, la dotazione organica del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2022 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti a valere sul piano nazionale di ripresa e resilienza, consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore e di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, dopo le parole: "Ministero dell'agricoltura e delle foreste", sono aggiunte le seguenti: "e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria";

b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165.5-ter.".

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come incrementata dall'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

#### **26.0.65**

[Naturale](#), [Donno](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Potenziamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria)*

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, dopo le parole: "Ministero dell'agricoltura e delle foreste", sono aggiunte le seguenti: "e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria";

b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.5-ter.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

#### **26.0.66**

[Puglia](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Agostinelli](#), [Leone](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di imprese agricole nell'ambito del Piano nazionale Impresa 4.0)*

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".

2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n.178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".».

#### **26.0.67**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Semplificazione della normativa sulla metanizzazione del Mezzogiorno al fine di accelerare il completamento degli interventi già finanziati)*

1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5-*quinquies* aggiungere il seguente:

"5-*sexies*. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanziamento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di 90 giorni dall'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale.";

2. All'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente:

"319-*bis*. Le risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle Regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera CIPE n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai Comuni sono trasferite alle Regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo del 23 maggio 2000 n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di 42 mesi, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le Regioni possono utilizzare per l'attività di assistenza tecnica fino all'uno per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate. Le Regioni provvedono a inviare semestralmente al CIPESS e al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla esecuzione del programma."».

**26.0.68**

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "gas naturale", sono inserite le seguenti "e dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile."».

**26.0.69**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Istituzione dell'albo degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti)*

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: "È istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. L'albo è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale".

2. Dopo l'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente:

"594-*bis*. Si applica, fermo restando quanto previsto dai commi da 594 a 600 della presente legge, la disciplina di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni".

3. All'articolo 1, primo periodo, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: ", di perito industriale e di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista".

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno

2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **26.0.70**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Contributo per i concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)*

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza da COVID19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 e in ogni caso non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

#### **26.0.71**

[Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Istituzione della categoria dei subacquei in acquacoltura)*

1. È istituita, nell'ambito della categoria dei sommozzatori in servizio locale di cui al Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979, n. 47, la figura dei subacquei in acquacoltura quale personale addetto ad attività lavorativa nell'ambito di allevamenti di organismi acquatici e produzione di alghe in ambienti confinati e controllati, la cui attività è esercitata entro l'ambito degli allevamenti ittici e vegetali con cui abbiano instaurato rapporti di lavoro ovvero di collaborazione e che siano collocati nel distretto del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle relative adiacenze.

2. Il Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ad apportare le necessarie modifiche al Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979, n. 47 recante "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale", al fine di istituire la categoria dei subacquei in acquacoltura di cui al comma 1 e stabilirne l'ambito di attività.».

#### **26.0.72**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Rimodulazione canoni demaniali marittimi)*



1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il primo periodo inserire il seguente: "A decorrere dall'anno 2022 per le attività di pesca e acquacoltura l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere superiore a euro 1.500."».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **26.0.73**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Misure in materia di tabacchi lavorati)*

1. All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al trentadue virgola cinquanta per cento dal 1° luglio 2022, al trentasette virgola cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023, al quaranta per cento dal 1° gennaio 2024".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui comma 1, corrispondenti a 17 milioni di euro per l'anno 2022 e a 35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **26.0.74 (testo 2)**

[Briziarelli](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

"Art. 26-*bis*. *(Sostituzione dei registri cartacei dei movimenti degli uccelli con moderni sistemi digitali)*

1. Con la finalità di rafforzare le strategie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per una gestione documentale digitale che offra servizi sempre più efficienti e accessibili da parte dei cittadini e aiuti le imprese ad aumentare la loro competitività attraverso la diffusione di strumenti digitali, finalizzati alla sostituzione dei registri cartacei dei movimenti degli uccelli, per gli esemplari di Classe *Aves*, di cui all'allegato b) del regolamento CE n. 338 /97 del Consiglio 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, di cui articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nati in Italia e marcati con inanellatura della zampa mediante una marcatura individuale univoca ed inamovibile rilasciata da Federazioni nazionali riconosciute, consistente in un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente e a tal fine applicato entro quindici giorni dalla nascita dell'animale e di diametro tale da impedirne la rimozione dalla zampa quando questa sia pienamente sviluppata, nella misura univocamente definita per ogni singola specie dalle Federazioni nazionali riconosciute e recante l'anno di emissione, il numero di emissione ed un codice alfanumerico atto ad identificarne il proprietario, l'inanellatura equivale alla denuncia di cui all'art. 8-*bis* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, ed esenta dalla tenuta del registro di cui al comma 5-*bis*, dell'articolo 5, della medesima legge.

2. Al fine di potersi avvalere della disposizione del comma 1, unitamente alla prima comunicazione del proprio codice alfanumerico identificativo il soggetto interessato corrisponde un tantum al Ministero della transizione ecologica la somma di 50,00 euro per la costituzione di una banca dati interna al Ministero medesimo per l'inserimento dei dati identificativi comunicati dalle Federazioni. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, sono disciplinate le modalità



applicative del presente comma, nonché di riscossione della somma stabilita.".

#### **26.0.74**

[Briziarelli](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26 -*bis*.

*(Sostituzione dei registri cartacei dei movimenti degli uccelli con moderni sistemi digitali)*

1. Con la finalità di rafforzare le strategie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per una gestione documentale digitale che offra servizi sempre più efficienti e accessibili da parte dei cittadini e aiuti le imprese ad aumentare la loro competitività attraverso la diffusione di strumenti digitali, finalizzati alla sostituzione dei registri cartacei dei movimenti degli uccelli, per gli esemplari di Classe AVES 2, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nati in Italia e marcati con inanellatura della zampa mediante una marcatura individuale univoca ed inamovibile rilasciata da Federazioni nazionali riconosciute, consistente in un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente e a tal fine applicato entro quindici giorni dalla nascita dell'animale e di diametro tale da impedirne la rimozione dalla zampa quando questa sia pienamente sviluppata, nella misura univocamente definita per ogni singola specie dalle Federazioni nazionali riconosciute e recante l'anno di emissione, il numero di emissione ed un codice alfanumerico atto ad identificarne il proprietario, l'inanellatura equivale alla denuncia di cui all'articolo 8-*bis* della legge 7 febbraio 1992, ed esenta dalla tenuta del registro di cui al comma 5-*bis* della medesima legge.

2. Al fine di potersi avvalere della disposizione del comma 1, unitamente alla prima comunicazione del proprio codice alfanumerico identificativo l'interessato corrisponde una tantum al Ministero dell'Ambiente la somma di 50,00 euro.».

Art. 27

#### **27.1**

[Presutto](#), [Nocerino](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-*octies*, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-*nonies*. Le previsioni di cui al comma 7-*quinquies* si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

#### **27.2**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del

12 febbraio 2021, dopo il comma 7-*octies*, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-*nonies*. Le previsioni di cui al comma 7-*quinquies* si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

### **27.3**

#### Modena

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-*octies*, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-*nonies*. Le previsioni di cui al comma 7-*quinquies* si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

### **27.4**

#### Collina, Manca

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-*octies*, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-*nonies*. Le previsioni di cui al comma 7-*quinquies* si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

### **27.5**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 15 inserire il seguente:

"15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l'importo massimo ad impresa di 2,3 milioni di euro per la Sezione 3.1 e di 12 milioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022."».

*Conseguentemente al comma 16 le parole: «dei commi da 13 a 15» sono sostituite dalle seguenti «dei commi da 13 a 15-bis».*

## 27.6

[Manca](#), [Collina](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

"15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l'importo massimo ad impresa di 2,3 milioni di euro per la Sezione 3.1 e di 12 milioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022".

b) al comma 16 le parole: "dei commi da 13 a 15" sono sostituite dalle seguenti "dei commi da 13 a 15-bis"».

## 27.7

[Carbone](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l'importo massimo ad impresa di 2,3 milioni di euro per la Sezione 3.1 e di 12 milioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022".

b) al comma 16 le parole: "dei commi da 13 a 15" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi da 13 a 15-bis"».

## 27.8

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4-*sexies*, è inserito il seguente:

"Art. 4- *sexies*. 1

*(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)*

1. Ai fini della disciplina sui fornitori di servizi di *crowdfunding* si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/1503.

2. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento. Le attribuzioni previste dal presente articolo in capo alla Consob e alla Banca d'Italia sono esercitate:

- a) dalla Consob ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3;
- b) dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2;

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza i fornitori di servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e revoca, sentita la Banca d'Italia, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.

4. In deroga al comma 3, la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di *crowdfunding* le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e revoca, sentita la Consob, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.

6. Ai fini di cui al comma 2, la Consob è l'autorità competente:

- a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503:

1) in materia di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di *crowdfunding*;

2) in materia di correttezza, ivi incluse le procedure per la corretta prestazione dei servizi di *crowdfunding*, la gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme ove prevista;

b) ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di *marketing* diffuse sul territorio della Repubblica, nonché a svolgere la relativa attività di monitoraggio di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503.

7. Ai fini di cui al comma 2, la Banca d'Italia è l'autorità competente ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503, ivi inclusi quelli in materia di:

a) adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie;

b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, continuità dell'attività;

c) organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme, ove prevista, la gestione dei rischi ivi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di *default*, *audit* interno ove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative;

d) requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di *crowdfunding* che detengono almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto e di requisiti delle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore di servizi di *crowdfunding*;

e) adeguata verifica dei titolari di progetti, come definita dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/1503.

8. La Banca d'Italia e la Consob, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori di servizi di *crowdfunding*. A tal fine, stipulano appositi protocolli d'intesa e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza. I protocolli d'intesa hanno in particolare ad oggetto:

a) l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo;

b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

9. La Consob è il punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'ESMA.

10. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 3 e 6, la Consob, sentita la Banca d'Italia, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

11. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 4 e 7, la Banca d'Italia,

sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

12. Per adempiere ai compiti in materia di servizi di *crowdfunding* previsti dal presente decreto, dalle relative disposizioni attuative nonché dal regolamento (UE) 2020/1503, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, nell'ambito delle rispettive competenze, dei poteri di indagine e di vigilanza previsti dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento";

b) l'articolo 100-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 100-ter.

(Offerte di crowdfunding)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di *crowdfunding*, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.

2. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta di *crowdfunding*;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo. A tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di *crowdfunding* devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta di *crowdfunding*, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote. Tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;

4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza;

c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario.

3. La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al comma 2, non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2 deve essere chiaramente indicato nella piattaforma di *crowdfunding*, ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per

consentire all'investitore di esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

5. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da società a responsabilità limitata ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito *internet* di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.

6. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503, è resa disponibile agli investitori, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *i)*, del medesimo regolamento, secondo modalità e termini stabiliti dalla Consob.

7. Nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503, il titolare del progetto, è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni.

8. Nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di *crowdfunding* è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni";

*c)* all'articolo 190, comma 1-*bis*.1, le parole: "eserciti l'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 50-*quinquies*", sono sostituite dalle seguenti: "presti servizi di *crowdfunding* in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503".

*d)* l'articolo 190-*quater* è sostituito dal seguente:

"Art. 190- *quater*.

*(Sanzioni amministrative in tema di servizi di crowdfunding)*

1. Nei confronti dei fornitori di servizi di *crowdfunding*, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, nonché in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di *marketing*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento fino a euro cinquecentomila, ovvero fino al cinque per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinquecentomila e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.

2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati al comma 1 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile".

*2-ter.* Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

«Art. 27- *bis*.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito dei regolamenti di cui ai commi 10 e 11, del nuovo articolo 4-*sexies*.1 del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, prevedono procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già: autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento,



nonché per le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri intermediari vigilati che alla medesima data prestano servizi di *crowdfunding*».

## 27.9

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4-*sexies* è inserito il seguente:

### "Art. 4- *sexies*. 1

*(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)*

1. Ai fini della disciplina sui fornitori di servizi di *crowdfunding* si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/1503.

2. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento. Le attribuzioni previste dal presente articolo in capo alla Consob e alla Banca d'Italia sono esercitate:

a) dalla Consob ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3;

b) dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2;

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza i fornitori di servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e revoca, sentita la Banca d'Italia, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.

4. In deroga al comma 3, la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di *crowdfunding* le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e revoca, sentita la Consob, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.

6. Ai fini di cui al comma 2, la Consob è l'autorità competente:

a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503:

1) in materia di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di *crowdfunding*;

2) in materia di correttezza, ivi incluse le procedure per la corretta prestazione dei servizi di *crowdfunding*, la gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme ove prevista;

b) ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di *marketing* diffuse sul territorio della Repubblica, nonché a svolgere la relativa attività di monitoraggio di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503.

7. Ai fini di cui al comma 2, la Banca d'Italia è l'autorità competente ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503, ivi inclusi quelli in materia di:

a) adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie;

b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, continuità dell'attività;

c) organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme, ove prevista, la gestione dei rischi ivi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di *default*, *audit* interno ove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative;

d) requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di *crowdfunding* che detengono

almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto e di requisiti delle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore di servizi di *crowdfunding*;

e) adeguata verifica dei titolari di progetti, come definita dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/1503.

8. La Banca d'Italia e la Consob, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori di servizi di *crowdfunding*. A tal fine, stipulano appositi protocolli d'intesa e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza. I protocolli d'intesa hanno in particolare ad oggetto:

a) l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo;

b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

9. La Consob è il punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'ESMA.

10. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 3 e 6, la Consob, sentita la Banca d'Italia, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

11. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 4 e 7, la Banca d'Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

12. Per adempiere ai compiti in materia di servizi di *crowdfunding* previsti dal presente decreto, dalle relative disposizioni attuative nonché dal regolamento (UE) 2020/1503, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, nell'ambito delle rispettive competenze, dei poteri di indagine e di vigilanza previsti dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento".

b) l'articolo 100-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 100-ter.

(Offerte di *crowdfunding*)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di *crowdfunding*, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.

2. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta di *crowdfunding*;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, supportandone il relativo costo. A tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di *crowdfunding* devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta di *crowdfunding*, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote. Tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente Comma;

4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza;

c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario.

3. La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al comma 2, non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2 deve essere chiaramente indicato nella piattaforma di *crowdfunding*, ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità e consentire all'investitore di esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

5. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da società a responsabilità limitata ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito *internet* di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.

6. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503, è resa disponibile agli investitori, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, secondo modalità e termini stabiliti dalla Consob.

7. Nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503, il titolare del progetto, è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni.

8. Nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di *crowdfunding* è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni".

c) all'articolo 190, comma 1-*bis*.1, le parole: "eserciti l'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 50-*quinquies*" sono sostituite dalle seguenti: "presti servizi di *crowdfunding* in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503".

d) l'articolo 190-*quater* è sostituito dal seguente:

"Art. 190- *quater*.

(Sanzioni amministrative in tema di servizi di *crowdfunding*)

1. Nei confronti dei fornitori di servizi di *crowdfunding*, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, nonché in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di *marketing*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento fino a euro cinquecentomila, ovvero fino al cinque per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinquecentomila e il fatturato è

determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.

2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati al comma 1 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile".

2-*ter*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

«Art. 27- *bis*.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito dei regolamenti di cui ai commi 10 e 11, del nuovo articolo 4-*sexies*.1 del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, prevedono procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento, nonché per le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri intermediari vigilati che alla medesima data prestano servizi di *crowdfundinh*».

## 27.10

[Fenu, Trentacoste](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. All'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è effettuato nei confronti di imprese di compravendita immobiliare, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'articolo 7.1, comma 4, e all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgano sugli stessi interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 630 all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in misura pari ad almeno il 2 per cento del prezzo di acquisto degli stessi ancorché non fruiscono delle relative detrazioni fiscali, e che entro cinque anni dall'acquisto procedano all'alienazione degli stessi, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tale termine, con il pagamento di una imposta di registro pari a 200 euro. Alle operazioni di cui al presente comma si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.";

b) dopo la nota II-*sexies*), è aggiunta la seguente:

"II-*septies*) Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione dell'imposta in misura fissa di cui al comma i non siano adempiute entro il termine quinquennale ivi previsto, sono dovute l'imposta di registro nella misura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del presente testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria".

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis*, quantificati in 51 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 27.11

[Toffanin](#)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è effettuato nei confronti di imprese di compravendita immobiliare, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui all'art. 1, commi da 119 a 141 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'art. 7.1, comma 4, e all'art. 7.2 della L. 30 aprile 1999, n. 130, che svolgano sugli stessi interventi di cui all'art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 630 all'art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in misura pari ad almeno il 2 per cento del prezzo di acquisto degli stessi ancorché non fruiscono delle relative detrazioni fiscali, e che entro [cinque] anni dall'acquisto procedano all'alienazione degli stessi, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiara che intende trasferirli entro tale termine: euro 200. Con riferimento agli atti di cui al periodo precedente si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

b) dopo la nota II-sexies), è aggiunta la seguente:

"II-septies) Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione dell'imposta in misura fissa di cui al comma 1, non siano adempiute entro il termine quinquennale ivi previsto, sono dovute l'imposta di registro nella misura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria".

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, quantificati in 51 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 27.12

### [Manca](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis . 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) ABE: Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010".

b) all'articolo 2, comma 6-bis, dopo le parole: "del Regolamento (UE) 2016/679" sono aggiunte le seguenti "e del Regolamento (UE) 2018/1725";

c) all'articolo 7, comma 4, le parole: "alle Autorità di vigilanza europee" sono sostituite dalle seguenti: "all'ABE".

d) all'articolo 14, comma 5, le parole: "alle Autorità di vigilanza europee" sono sostituite dalle seguenti: "all'ABE".

2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6-undecies:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o "APA": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati";

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati";

3) le lettere *b)*, *d)*, *e)* sono abrogate.

*b)* all'articolo 1, comma 6-*duodecies*, la lettera *c)* è abrogata.

*c)* all'articolo 4, comma 2-*ter* le parole: "servizi di comunicazione dati" sono sostituite dalle seguenti: "APA o ARM".

*d)* la rubrica del Titolo 1-*ter* della Parte III, è sostituita dalla seguente "AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM".

*e)* all'articolo 79:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La gestione di un APA o di un ARM è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Consob, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV-*bis* del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. La Consob revoca l'autorizzazione concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 27-*sexies* del regolamento (UE) n. 600/2014.";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente

"1-*bis*. La Consob pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Consob vigila sui soggetti di cui al comma 1 e sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA o di un ARM per accertare che essi rispettino le condizioni di esercizio previste dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. A tali fini la Consob esercita i poteri previsti dagli articoli 62-*octies*, 62-*novies* e 62-*decies*, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*.";

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. La Consob può disciplinare con regolamento la procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1".

*f)* l'articolo 79-*bis* è abrogato.

*g)* l'articolo 79-*ter* è abrogato.

*h)* l'articolo 79-*ter*.1 è abrogato.

*i)* all'articolo 166:

1) al comma 1, la lettera *c -bis*) è sostituita dalla seguente:

"*c-bis*) gestisce un APA o un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati";

2) al comma 3 le parole: "i servizi di comunicazione dati" sono sostituite dalle seguenti: "la gestione di un APA o di un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati".

*l)* all'articolo 188, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "società di gestione del risparmio"; "Sicav" o "società di investimento a capitale variabile"; "Sicaf" o "società di investimento a capitale fisso"; "Eu-VECA" o "fondo europeo per il venture capital"; "Eu-SEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"; "ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine"; "FCM" o "fondo comune monetario"; "APA" o "dispositivo di pubblicazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; "ARM" o "meccanismo di segnalazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; "mercato regolamentato"; "mercato di crescita per le piccole e medie imprese"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di un APA o di un ARM o dell'attività di gestione di mercati



regolamentati è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenere dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e n. 2017/1131, relativo ai fondi comuni monetari, dai soggetti di cui all'articolo 79, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*."

m) all'articolo 190.3:

- 1) alla rubrica, le parole: "e dei servizi di comunicazioni dati" sono soppresse;
- 2) la lettera f) è abrogata.

n) alla rubrica dell'articolo 190-*bis* le parole: "comunicazioni dati" sono sostituite dalle seguenti: "di APA e di ARM".

o) all'articolo 194-*quinquies*, comma 1:

- 1) alla lettera a-*ter*) le parole: "e 79-*ter*.1," sono soppresse;
- 2) alla lettera a-*quater*) sono aggiunte le seguenti parole: "e, in caso di APA odi ARM, degli articoli 27-*octies*, paragrafi da 1 a 5, e 27-*decies*, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento".

3. Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54-*bis* del regolamento (UE) n. 600/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2175, la Consob delibera sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi della Parte III, Titolo 1-*ter*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione antecedente alle modifiche apportate con il presente articolo, pervenute prima del 1° ottobre 2021.

5. Il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, è abrogato.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

## 27.0.1

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

- 1) al comma 1-*bis*, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-*bis*) le quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata.";

- 2) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Per "quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata" si intendono le quote, appartenenti a categorie create da PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, aventi eguale valore e conferenti i medesimi diritti.";

b) all'articolo 83-*quinquies*:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Alle quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo, in alternativa all'articolo 2470 codice civile e all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.";

2) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: "In relazione agli emittenti di quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, le comunicazioni e certificazioni rilasciate dagli intermediari, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituiscono ed esauriscono le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.";

c) all'articolo 83-*undecies*:

1) al comma 1, dopo la parola: "azioni" sono inserite le seguenti: "e gli emittenti quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata";

2) al comma 2, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e che ai fini del presente Capo è obbligatorio per gli emittenti quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata tenere il libro dei soci" e le parole: "libro soci" sono sostituite con la seguente: "esso".».

### 27.0.2

[D'Angelo](#), [Castaldi](#), [Lannutti](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#), [Lanzi](#), [Croatti](#), [Vanin](#), [Ricciardi](#), [Russo](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 27 -*bis*.

*(Misure per la promozione delle start-up nel Mezzogiorno)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Fermo restando quanto disposto al comma 4 relativamente alla gratuità dei servizi di consulenza offerti nelle fasi di sviluppo del progetto, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, agli enti accreditati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che svolgono attività di supporto tecnico nell'elaborazione di piani aziendali complessi per l'ottenimento dei finanziamenti, si riconosce un compenso con clausola "*success fee*", pari al 2 per cento del prestito ottenuto all'impresa.".

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità per individuare la tipologia dei progetti per cui è previsto il compenso agli enti accreditati e le modalità di erogazione.".

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma i si provvede a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.».

### 27.0.3

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 27- *bis*.

*(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, ai soggetti esercenti l'attività di autotrasporto per conto terzi)*

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi relativi ai carburanti autotrazione, gravanti sulle imprese esercenti le attività di autotrasporto per conto terzi, iscritte nell'albo nazionale di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni, viene riconosciuto un contributo straordinario a

compensazione dei maggiori oneri sostenuti per ogni litro di carburante acquistato, per l'intero anno 2022.

2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è, pari al 25 per cento delle maggiori spese sostenute sulla base della differenza della media dei prezzi del carburante per autotrazione del primo bimestre 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2021.

3. La Media Dei Prezzi Di Cui Al Comma Precedente Viene Determinata In Base Alle Pubblicazioni Periodiche Effettuate Sul Sito Istituzionale Del Ministero Della Transizione Ecologica.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. Le modalità di determinazione del credito d'imposta, di utilizzo in compensazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con decreto del Ministro della Transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze».

#### Art. 28

##### 28.1

[Castellone](#), [Agostinelli](#), [Airola](#), [Anastasi](#), [Auddino](#), [Bottici](#), [Campagna](#), [Castaldi](#), [Castiello](#), [Catalfo](#), [Cioffi](#), [Coltorti](#), [Corbetta](#), [Crimi](#), [Croatti](#), [D'Angelo](#), [De Lucia](#), [Dell'Olio](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Di Piazza](#), [Donno](#), [Endrizzi](#), [Fede](#), [Fenu](#), [Ferrara](#), [Gallicchio](#), [Garruti](#), [Gaudiano](#), [Giroto](#), [Guidolin](#), [L'Abbate](#), [Lanzi](#), [Leone](#), [Licheri](#), [Lomuti](#), [Lorefice](#), [Lupo](#), [Maiorino](#), [Mantovani](#), [Marinello](#), [Matrisciano](#), [Mautone](#), [Montevecchi](#), [Naturale](#), [Nocerino](#), [Pavanelli](#), [Marco Pellegrini](#), [Perilli](#), [Pesco](#), [Petrocelli](#), [Piarulli](#), [Pirro](#), [Giuseppe Pisani](#), [Presutto](#), [Puglia](#), [Quarto](#), [Ricciardi](#), [Romagnoli](#), [Russo](#), [Santangelo](#), [Santillo](#), [Taverna](#), [Toninelli](#), [Trentacoste](#), [Turco](#), [Vaccaro](#), [Vanin](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 28.2

[Dal Mas](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 28.3

[Paroli](#), [Perosino](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 28.4

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 28.5

[Ferrazzi](#), [Pittella](#), [Roje](#), [Boldrini](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 28.6

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Sopprimerlo.*

##### 28.7

[Causin](#)

*Sopprimere l'articolo*

**28.8**

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

*L'articolo 28 è soppresso.*

**28.9**

[Paragone](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**28.10**

[Perosino](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28 - 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 rimarranno in vigore sino al 31 dicembre 2024 indipendentemente dalle caratteristiche soggettive ed oggettive degli immobili.

2. Il termine di cui al comma 1 si intende quale fine lavori, attestato da professionista abilitato, con possibilità di proseguire successivamente a quella scadenza le incombenze di contabilizzazione e chiusura pratiche edilizie.

3. La cessione dei crediti può essere effettuata fino a 3 volte tra istituti di credito e altri intermediari finanziari.».

**28.11**

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) - 1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-*quinquies*, è aggiunto, in fine, il seguente:

"13-*sexies*. Alla comunicazione telematica di cui al comma 12 sono allegati altresì:

- a) il codice fiscale del tecnico asseveratore;
- b) il codice della fattura elettronica;
- c) il protocollo e la data di presentazione della CILA;
- d) ove previsto, i dati del bonifico bancario con il numero CRO;
- e) ove previsto, il numero di protocollo dell'avvenuta comunicazione all'ENEA o la data di invio della relativa comunicazione"».

**28.12**

[de Bertoldi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28 - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) - 1. Al fine di contrastare le attività fraudolente e altre condotte irregolari in materia di detrazioni per lavori edilizi, derivanti dall'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta previsti ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita la piattaforma informatica denominata: "CESSIONE DEI CREDITI FISCALI", al fine di tracciare la circolazione della cessione o dello sconto in luogo delle detrazioni fiscali, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del medesimo decreto, in modo da garantirne la sicurezza e la trasparenza degli scambi.

2. Le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi previsti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono certificate in forma digitalizzata, nel momento in cui sono emesse, al fine di assicurare la piena congruità, trasparenza e tracciabilità, da parte dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali e le comunica all'Agenzia delle entrate.

3. I soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno l'obbligo di comunicare l'eventuale contratto di cessione successivo all'Agenzia delle entrate, che effettua le verifiche per ogni singolo contratto di cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

4. Per le finalità previste dal presente articolo, al fine di contrastare le attività di frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti fiscali, nell'ambito della documentazione richiesta per la corretta applicazione delle operazioni di cessione, è fatto obbligo l'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni ovvero la certificazione, emessa da figure professionali individuate fra i dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro o centri di assistenza fiscale.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per la definizione tecnica della piattaforma informatica.

6. Sono fatti salve le disposizioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e gli effetti prodotti dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.».

## **28.13**

[de Bertoldi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - (*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*) -

1. Al fine di contrastare le attività fraudolente e altre condotte irregolari in materia di detrazioni per lavori edilizi, derivanti dall'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta previsti ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita la piattaforma informatica denominata: "CESSIONE DEI CREDITI FISCALI", al fine di tracciare la circolazione della cessione o dello sconto in luogo delle detrazioni fiscali, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del medesimo decreto, in modo da garantirne la sicurezza e la trasparenza degli scambi.

2. Le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi previsti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono certificate in forma digitalizzata, nel momento in cui sono emesse, al fine di assicurare la piena congruità, trasparenza e tracciabilità, da parte dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali e le comunica all'Agenzia delle entrate.

3. I soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno l'obbligo di comunicare l'eventuale contratto di cessione successivo all'Agenzia delle entrate, che effettua le verifiche per ogni singolo contratto di cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per la definizione tecnica della piattaforma informatica.

5. Sono fatti salve le disposizioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e gli effetti prodotti dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.».

#### **28.14**

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - *(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)* -  
1. Al fine di contrastare le attività fraudolente e altre condotte irregolari derivanti dall'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta previste ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto, è istituita una piattaforma informatica, al fine di tracciare la circolazione della cessione o dello sconto in luogo delle detrazioni fiscali, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del medesimo decreto, in modo da garantirne la sicurezza e la trasparenza degli scambi.

2. Le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi previsti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono certificate in forma digitalizzata, nel momento in cui sono emesse, al fine di assicurare la piena congruità, trasparenza e tracciabilità, da parte dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali e le comunica all'Agenzia delle entrate.

3. I soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno l'obbligo di comunicare l'eventuale contratto di cessione successivo all'Agenzia delle entrate.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per la definizione tecnica della piattaforma informatica.».

#### **28.15**

[Richetti](#), [Masini](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - *(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)* -  
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "con facoltà di successiva cessione del credito" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi" e dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: 2, con limite di una sola ulteriore cessione, per un massimo di due cessioni totali. Sono escluse da tale limite le cessioni verso istituti vigilati da IVASS o Banca d'Italia e da società di cartolarizzazione iscritte all' Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) di Banca d'Italia";

2) alla lettera b) le parole: ", con facoltà di successiva cessione" sono soppresse e dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: ", con limite di una sola ulteriore cessione, per un massimo di due cessioni totali. Sono escluse da tale limite le cessioni verso istituti vigilati da IVASS o Banca d'Italia e da società di cartolarizzazione iscritte all' Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) di Banca d'Italia";

b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: "altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: ", con limite di una sola ulteriore cessione, per un massimo di due cessioni totali. Sono escluse da tale limite le cessioni verso istituti vigilati da IVASS o Banca d'Italia e da società di



cartolarizzazione iscritte all' Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) di Banca d'Italia".

2. Sono nulli:

- a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
- b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
- c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.

3. Le società che acquistano crediti di importo superiore a 150.000 euro devono essere in possesso di certificazione ISO 9001 o attestazione SOA.

4. All'articolo 11 del decreto 6 agosto 2020 "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", dopo le parole: "sostenute per interventi di efficienza energetica" sono inserite le seguenti: "e sulla effettiva realizzazione degli stessi in fase di realizzazione, in concerto con gli Ispettorati Territoriali del Lavoro"».

## 28.16

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - (*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*) -

I. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "con facoltà di successiva cessione del credito" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi" e dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: ", senza facoltà di successiva cessione. Sono invece illimitate le cessioni tra istituti di credito e altri intermediari finanziari che possono altresì cedere i crediti, anche per singole annualità a soggetti diversi, senza facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione;"

2) alla lettera b), le parole: ", con facoltà di successiva cessione" sono soppresse e dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: ", senza facoltà di successiva cessione. Sono invece illimitate le cessioni tra istituti di credito e altri intermediari finanziari che possono altresì cedere i crediti, anche per singole annualità a soggetti diversi, senza facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.";

b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: "altri intermediari finanziari", sono inserite le seguenti: ", senza facoltà di successiva cessione. Sono invece illimitate le cessioni tra istituti di credito e altri intermediari finanziari che possono altresì cedere i crediti, anche per singole annualità a soggetti diversi, senza facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.".

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono invece illimitate le cessioni dei suddetti crediti tra istituti di credito e altri intermediari finanziari che possono altresì cedere detti crediti, anche per singole annualità, a soggetti diversi, senza facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.

3. Sono nulli:

- a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
- b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
- c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.».

## 28.17

### Causin

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - (*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*) -  
I. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, o, nel caso sia ceduto ad altri soggetti, una sola volta senza facoltà di successiva cessione;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, o, nel caso sia ceduto ad altri soggetti, una sola volta senza facoltà di successiva cessione;

b) all'articolo 122, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, una sola volta, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, e, limitatamente agli istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto di una ulteriore cessione ad altri soggetti, e, esclusivamente nel caso in cui i cessionari siano istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione, nei termini ivi previsti.

3. Sono nulli:

a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;

b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;

c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.»

## 28.18

### Santillo, Trentacoste

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - (*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*) -  
I. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione da parte di questi ultimi in favore di altri istituti di credito o intermediari finanziari";

2) alla lettera b) le parole: ", ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "in favore di istituti di credito o intermediari finanziari e da questi cedibili in favore di altri istituti di credito o intermediari finanziari";

b) all'articolo 122, comma 1, le parole da: "possono, in luogo dell'utilizzo diretto" fino alla fine

del comma, sono sostituite dalle seguenti: "possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi a - istituti di credito e altri intermediari finanziari".

2. Sono nulli:

a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;

b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma t, lettera b), del presente articolo.».

### **28.19**

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - (*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*) -  
I. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-quater. L'Agenzia delle entrate, previa indicazione da parte del tecnico abilitato del codice IBAN identificativo del conto di pagamento del debitore e, ove previsto, del creditore, provvede ad eseguire la transazione bancaria relativa alla cessione del credito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), sono individuate le modalità applicative del presente comma".».

### **28.20**

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - (*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*) -  
I. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-quater. L'Agenzia delle entrate provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito".».

### **28.21**

[Pazzaglini](#), [Borghesi](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Alla lettera a) del comma 1 premettere la seguente:*

«0a). All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 4, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022 e per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. All'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

### **28.22**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119:

1) al comma 4-ter, sostituire le parole: "l'anno 2008" con le seguenti: "l'anno 1997";

2) al comma 9, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e- bis) dai consorzi per la ricostruzione del Sisma del 1997».

### **28.23**

[Carbone](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1,*

1) *alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse»;

2) *alla lettera a),*

i) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) alla lettera a), dopo le parole: "senza facoltà di successiva cessione" sono inserite le seguenti: ", fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero fra società appartenenti allo stesso gruppo, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima».

ii) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) alla lettera b) dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero fra società appartenenti allo stesso gruppo, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima».

b) *al comma 2, dopo le parole: «intermediari finanziari» inserire le seguenti «, imprese di assicurazioni e a società appartenenti al medesimo gruppo».*

## **28.24**

[Fenu](#), [Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse.»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## **28.25**

[Giammanco](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, al secondo periodo, le parole: » a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo», sono soppresse.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 70 milioni di euro*

*a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.*

#### **28.26**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente):*

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo"».

#### **28.27**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*All'articolo, al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse».

#### **28.28**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Prima della lettera a), premettere la seguente lettera:*

«a.0) All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

#### **28.29**

[Dal Mas](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, al comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022".».

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022.*

#### **28.30**

[Dell'Olio](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2022".».

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **28.31**

[Evangelista](#)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, dopo il comma 8-*quater*, aggiungere il seguente:

"8-*quater*.1. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non sia stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta nella misura

del 110 per cento per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022, e nella misura ordinaria di cui allo stesso articolo 16, comma 1-*septies*, per le spese sostenute dal 1° luglio 2022."».

### 28.32

#### [Saccone](#)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, dopo il comma 8-*quater* aggiungere il seguente:

"8-*quinquies*. Per gli interventi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non è stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 e nella misura ordinaria, rispettivamente del 75 per cento e dell'85, per cento del prezzo della singola unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1 luglio 2022."».

### 28.33

#### [Dal Mas](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, al comma 9, lettera *d*-bis), dopo le parole: "della legge 11 agosto 1991, n. 266" sono inserite le seguenti: "dalle fondazioni che perseguono scopi di utilità sociale iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,".».

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, a 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.*

### 28.34

#### [Auddino](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#), [Nocerino](#), [Russo](#), [Croatti](#), [Campagna](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119,

1) al comma 9, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

"*e*-bis) dai soggetti gestori di impianti termali.";

2) dopo il comma 10-*quater* è inserito il seguente:

"10-*quinquies*. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 4-*bis*, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-*sexiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera *e*-*bis*)"».

### 28.35

#### [Turco](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, comma 14, le parole: "da euro 2.000 a euro 15.000" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 10 per cento del credito disconosciuto"»;

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-*ter*, lettera *b*), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la conformità dei lavori e la documentazione attestante il rispetto della normativa sui luoghi di lavoro»;



2) dopo il comma 1-*ter*, sono inseriti i seguenti:

"1-*quater*. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma i sono allegati altresì:

- a) l'asseverazione del tecnico incaricato attestante la congruità delle spese e la documentazione di cui al comma 1-*ter*, lettera b);
- b) il documento di regolarità contributiva (DURC) e il documento unico di regolarità fiscale (DURE);
- c) il contratto e la documentazione relativa agli interventi sostenuti;
- d) il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento (DURC di congruità) di cui all'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

1-*quinquies*. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della documentazione di cui al comma 1-*quater* e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-*bis* e, successivamente, all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito.

1-*sexies*. L'irregolarità contributiva e fiscale certificata dal DURC e dal DURE comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Al fine di sanare la posizione fiscale e contributiva, il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

1-*septies*. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti, l'indicazione del codice unico identificativo del credito ed è subordinata alla verifica di cui al comma 1-*quinquies* nonché alle verifiche sul cessionario ai sensi della normativa antiriciclaggio.

1-*octies*. Qualora all'esito della citata verifica la documentazione non risulti in regola, il credito non può essere ceduto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1-*sexies*. I soggetti di cui al comma 1-*ter*, lettera b), provvedono, ad ogni modo, a comunicare la circostanza di cui al presente comma all'Agenzia delle Entrate, la quale provvede effettua il monitoraggio periodico delle compensazioni. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata ai sensi del Titolo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.";

3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

«5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 14.»;

e) sopprimere la lettera b);

d) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 122-*bis*, al comma 1, le parole: "può sospendere" sono sostituite dalle seguenti: "sospende".»;

e) sopprimere il comma 2:

f) al comma 3, sopprimere le lettere b) e e).

## 28.36

### [Dell'Olio, Trentacoste](#)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, comma 14, primo periodo, le parole: "da euro 2.000 a euro 15.000" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 25 per cento del valore dei crediti di imposta generati dagli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni";».

## 28.37

### Carbone

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milione di euro IVA esclusa e pari almeno al 20 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa".».

## 28.38

### Fenu, Trentacoste

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*1) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 121, comma 1:*

1) alla lettera a), le parole: "con facoltà di successiva cessione del credito" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi" e dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: »; la facoltà di successiva cessione in favore di soggetti diversi dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari è consentita solo in favore di società di capitali costituite da almeno 5 anni con capitale sociale pari o superiore a 1.000.000 euro»;

2) alla lettera b) le parole: «, con facoltà di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole: «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: »; la facoltà di successiva cessione in favore di soggetti diversi dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari è consentita solo in favore di società di capitali costituite da almeno 5 anni con capitale sociale pari o superiore a 1.000.000 euro»;

b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: »; la facoltà di successiva cessione in favore di soggetti diversi dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari è consentita solo in favore di società di capitali costituite da almeno 5 anni con capitale sociale pari o superiore a 1.000.000 euro»»;

*2) sopprimere il comma 2.*

## 28.39

### Castaldi, Trentacoste

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) all'articolo 121, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di una successiva cessione del credito, in prima istanza, ad altri soggetti titolari di partita IVA, che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. Sono sempre ammesse, senza limitazioni numeriche, le cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione, in prima istanza, ad altri soggetti titolari di partita IVA, che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento ad altri soggetti. Sono sempre ammesse, senza limitazioni numeriche, le cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

2) *al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: "senza facoltà di successiva cessione" sono inserite le seguenti: ", fatta salva la possibilità di ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"»;

3) *sopprimere il comma 2;*

4) *al comma 3, sopprimere la lettera c).*

## 28.40

### Collina

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 1, lettera a), con il seguente:*

«a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "ai seguenti soggetti:

i. gli intermediari finanziari autorizzati, di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

ii. le società veicolo come definite dall'articolo 1, comma a), del provvedimento 7 giugno 2017 di Banca d'Italia e incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 del medesimo provvedimento;

iii. le Energy Service Company certificate UNI CEI 11352, incluse nell'elenco delle Organizzazioni in possesso di certificazione accreditata Accredia che forniscono "servizi energetici (ESCO)" da almeno 12 mesi prima della data di acquisto o cessione del credito»;

2) *alla lettera b), le parole:* «ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «ai seguenti soggetti:

i. gli intermediari finanziari autorizzati, di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

ii. le società veicolo come definite dall'articolo 1, comma a), del provvedimento 7 giugno 2017 di Banca d'Italia e incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 del medesimo provvedimento;

iii. le Energy Service Company certificate UNI CEI 11352, incluse nell'elenco delle Organizzazioni in possesso di certificazione accreditata Accredia che forniscono "servizi energetici (ESCO)" da almeno 12 mesi prima della data di acquisto o cessione del credito"».

2) *Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. È istituito presso l'ente italiano di accreditamento Accredia l'elenco delle Organizzazioni in possesso di certificazione accreditata Accredia che forniscono "servizi energetici (ESCO)" secondo la UNI CEI 11352, aggiornato trimestralmente da Accredia a far data dell'entrata in vigore della presente legge.»;

3) *al comma 3, sopprimere la lettera c);*

4) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge 30 dicembre 2021, n. 243, dopo le parole: "Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre", la parola: "2022" è sostituita dalla seguente: "2023", e le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse».

#### **28.41**

[Faggi](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) il numero 1) è sostituito con il seguente:

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

2) il numero 2) è sostituito con il seguente:

«2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».

#### **28.42**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera a):

1) il numero 1) è sostituito con il seguente:

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo

massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

2) *il numero 2) è sostituito con il seguente:*

«2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

*b) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».

## **28.43**

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rossomando](#), [Berutti](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a):*

1) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

2) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno



partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

*b) sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».

#### **28.44**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) all'articolo 121, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

*b) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».

#### **28.45**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*



«a) all'articolo 121, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».

## 28.46

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a):*

1) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"»;

2) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni

numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».

## 28.47

[Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 1, lettera a), numero 1), è sostituito dal seguente:*

«1) alla lettera a), le parole: "con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione di cui al numero 1), senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo:

1) a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

2) a società o enti appartenenti al medesimo gruppo. Appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate: si considerano controllate le società fra le quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, senza tenere conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo;

3) a soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato direttamente alla realizzazione dell'intervento, fino a due ulteriori due cessioni."»;

b) *il comma 1, lettera a), numero 2), è sostituito dal seguente:*

«2) alla lettera b), le parole: ", con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "ad altri soggetti, compresi banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione di cui al numero 1), senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo:

1) a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

2) a società o enti appartenenti al medesimo gruppo. Appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate: si considerano controllate le società fra le quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, senza tenere conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo;

3) a soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato direttamente alla realizzazione dell'intervento, fino a due ulteriori due cessioni"»;

c) *al comma 2:*

1) *sopprimere le parole*: «di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero»;

2) *le parole*: «gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari» *sono sostituite dalle seguenti*: «banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione di cui al numero 1) della lettera a) e della lettera b)».

#### **28.48**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni*:

a) *sostituire il numero 1), lettera a), con il seguente*:

«1) le parole: "con facoltà di successiva cessione del credito" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione limitata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati"»;

b) *sostituire il numero 2), lettera a), con il seguente*:

«2) alla lettera b) le parole: "con facoltà di successiva cessione" sono soppresse e dopo le parole: "altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: "con facoltà di successiva cessione limitata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati"»;

c) *sostituire la lettera b) con la seguente*:

«b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: "altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: "con facoltà di successiva cessione limitata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati"»;

d) *al comma 2, dopo le parole*: «nei termini ivi previsti» sono inserite le seguenti: «ferma restando la facoltà di successiva cessione limitata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati».

#### **28.49**

[Mallegni](#), [Berardi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al comma 1, lettere a) e b) sopprimere, ovunque ricorrono, le parole*: «senza facoltà di successiva cessione»;

b) *sopprimere il comma 2.*

#### **28.50**

[Paroli](#), [Gallone](#)

*Apportare le seguenti modifiche*:

a) *al comma 1, lettera a) e b) sostituire ovunque ricorrono le parole*: «senza facoltà di successiva cessione» *con le seguenti*: «con facoltà di cedere lo stesso fino a 5 volte»;

b) *al comma 2, sostituire le parole*: «una ulteriore», *con le seguenti*: «quattro ulteriori».

#### **28.51**

[Giammanco](#)

*Apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al comma 1 sostituire ovunque ricorrono le parole*: «senza facoltà di successiva cessione» *con le seguenti*: «con facoltà di cedere lo stesso fino a tre volte»;

b) *al comma 2, sostituire le parole*: «una ulteriore», *con le seguenti*: «due ulteriori».

#### **28.52**

[Mallegni](#), [Berardi](#)

*Apportare le seguenti modifiche*:

a) *al comma 1, lettera a) e b) sostituire ovunque ricorrono le parole*: «senza facoltà di successiva cessione» *con le seguenti*: «con facoltà di cedere lo stesso almeno una volta».

## 28.53

### [Santillo, Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, lettera a):*

a) *al numero 1), sostituire le parole:* «, senza facoltà di successiva cessione» *con le seguenti:* «, purché la prima cessione avvenga esclusivamente in favore di istituti di credito o intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

b) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) *la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

"b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, purché la prima cessione avvenga esclusivamente in favore di istituti di credito o intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;"»;

2) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) all'articolo 121, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-*quater*. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 1, è allegata documentazione fotografica georeferenziata, ad inizio lavori e in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori, che identifichi gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d'imposta. Non saranno ritenute valide le fotografie che non riportino le coordinate GPS nelle proprietà della fotografia. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della documentazione di cui al presente comma e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis"»;

3) *al comma 2:*

a) *sostituire le parole:* «alla data del 7 febbraio 2022» *con le seguenti:* «alla data del 17 febbraio 2022»;

b) *sopprimere le seguenti parole:* «di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero».

## 28.54

### [Marco Pellegrini, Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, lettera a):*

a) *al numero 1), sostituire le parole:* «, senza facoltà di successiva cessione» *con le seguenti:* «, a condizione che la prima cessione avvenga esclusivamente in favore di istituti di credito o di intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130»;

b) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) *la lettera b) è sostituita dalla seguente:* "b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a condizione che la prima cessione avvenga esclusivamente in favore di istituti di credito o di intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n.

130."»;

2) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

"a-bis) all'articolo 121, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima possono essere esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusivamente previo espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dall'istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle operazioni, degli accertamenti e dei sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d'imposta, necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti.»;

a-ter) all'articolo 121, dopo il comma 1-ter, inserire il seguente: «1-quater. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 1 è allegata altresì la documentazione di cui al comma 1.1. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della predetta documentazione e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis.»

3) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero».

## 28.55

[Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, lettera a), numero 1, le parole:* «senza facoltà di successiva cessione» *sono soppresse e sostituite dalle seguenti:* «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o A.O.I.C.R. e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

2) *al comma 1, lettera a), numero 2, le parole:* «senza facoltà di successiva cessione» *sono soppresse e sostituite dalle seguenti:* «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o A.O.I.C.R. e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

3) *al comma 1, lettera b), le parole:* «, senza facoltà di successiva cessione» *sono soppresse e sostituite dalle seguenti:* «con facoltà di una sola successiva cessione, e fatta salva la possibilità di ulteriori cessioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o A.O.I.C.R. e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

4) *il comma 2 è soppresso.*

## 28.56

[Evangelista](#)

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, lettera a), numero 1, le parole:* «senza facoltà di successiva cessione» *sono sostituite dalle seguenti:* «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai



sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- *al comma 1, lettera a), numero 2, le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono sostituite dalle le seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

- *il comma 2 è soppresso;*

- *la lettera c del comma 3 è soppressa.*

## **28.57**

[Modena](#), [Dal Mas](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), numero 1, le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono sostituite con le seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

b) *al comma 1, lettera a), numero 2, le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono sostituite con le seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

- *il comma 2 è soppresso;*

- *la lettera c del comma 3 è soppressa.*

## **28.58**

[Ferro](#), [Saccone](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Alla lettera a) numero 1) sostituire le parole: «senza facoltà di successiva cessione» con le seguenti: «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

2) *alla lettera a) numero 2) sostituire le parole: «senza facoltà di successiva cessione» con le seguenti: «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

3) *Sopprimere il comma 2.*

## **28.59**

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

*All'articolo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, comma 1, lettera a) e ovunque ricorrano nel*



*testo le parole: «senza facoltà di successiva cessione», sono sostituite dalle seguenti: «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a O.I.C.R e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;»*

## **28.60**

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a):*

1) *al numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;*

2) *al numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;*

b) *al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

c) *sopprimere il comma 2;*

d) *al comma 3, sopprimere la lettera c).*

## **28.61**

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Briziarelli](#), [Ostellari](#), [Fregolent](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, lettera a), numero 1, sono eliminate le parole: «senza facoltà di successiva cessione» e sono inserite le seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

- *al comma 1, lettera a), numero 2, sono eliminate le parole: «senza facoltà di successiva cessione» e sono inserite le seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi*

gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- *il comma 2 è soppresso;*
- *la lettera c) del comma 3 è soppressa.*

#### **28.62**

[Paroli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» inserire le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;*

*al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» inserire le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;*

- *sopprimere il comma 2».*

#### **28.64**

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#), [Fenu](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al numero i, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di successive cessioni a banche o a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di successive cessioni da parte dei medesimi istituti di credito ai rispettivi clienti»;*

2) *al numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di successive cessioni a banche o a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 nonché di successive cessioni da parte dei medesimi istituti di credito ai rispettivi clienti»;*

- b) *sopprimere il comma 2;*
- c) *al comma 3, sopprimere la lettera c).*

#### **28.65**

[Montani](#), [Briziarelli](#), [Fregolent](#), [Ostellari](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre*

2005, n. 209, a società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate».

2. *al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;

3. *il comma 2 è soppresso.*

## **28.66**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Mollame](#), [Rivolta](#), [Montani](#), [Briziarelli](#), [Fregolent](#), [Ostellari](#), [Testor](#), [Tosato](#)  
*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

2. *al comma 1" lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

3. *il comma 2 è soppresso.*

## **28.67**

[Lannutti](#), [Angrisani](#), [Botto](#)

*Al comma 1 inserire le seguenti modifiche:*

- *al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- *al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- *al comma 2 il comma 2 è soppresso.*

## **28.68**

[Berutti](#)

*All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre

2005, n. 209»;

- al comma 1, lettera a), *numero 2, dopo le parole*: «senza facoltà di successiva cessione» *sono inserite le seguenti*: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- *il comma 2 è soppresso.*

#### **28.69**

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, lettera a), è aggiunto il seguente punto:*

«1-bis) sono aggiunte le seguenti lettere:

"b -bis) per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione per la quota non fruita nell'anno;

b -ter) per il riporto della quota non fruita nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il decimo, con facoltà di successiva cessione della quota non fruita in caso di rinuncia al riporto medesimo"».

#### **28.70**

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a -bis) all'articolo 121, comma 1-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Al fine di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nell'utilizzo delle detrazioni per cui può essere esercitata l'opzione di cui al comma 1, in caso di spese relative agli interventi di cui al comma 2 superiori a 96.000 euro per unità immobiliare, è obbligatoria la presentazione di almeno uno stato di avanzamento dei lavori (SAL).";».

#### **28.71**

[Evangelista](#)

*Dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a -bis) All'articolo 121, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-quater. Ai crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° aprile 2022."».

#### **28.72**

[Mininno](#), [Lezzi](#)

*Al comma i, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a -bis) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera f -bis) sono inserite le seguenti:

"f-bis.1) acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

f -bis.2) sistemazione a verde e interventi di cui all'articolo 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205"».

#### **28.73**

[Evangelista](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a -bis) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso."».

**28.74**

[Faggi](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

"a -bis) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso."».

**28.75**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso"».

**28.76**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso"».

**28.77**

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rossomando](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso"».

**28.78**

[Modena](#), [Dal Mas](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 121, al comma 3, le parole: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi," sono sostituite dalle seguenti: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi,"».

**28.79**

[Fenu](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

«a-bis) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le quote annuali dei crediti di imposta non utilizzate a causa di una misura cautelare possono essere integralmente utilizzate in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal periodo d'imposta successivo alla cessazione degli effetti della misura cautelare. I crediti d'imposta sono usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbero stati utilizzati in assenza della misura cautelare.";

a-ter) all'articolo 121, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Il comma 6 si interpreta nel senso che il recupero dell'importo di cui al comma 5 non trova applicazione nei confronti del fornitore che ha applicato lo sconto e del cessionario che in conformità alle disposizioni vigenti abbia acquisito un credito d'imposta, presente nella piattaforma dell'Agenzia

delle entrate, per il quale, a seguito dei controlli operati dalle amministrazioni preposte, si siano riscontrate le condizioni di cui al comma 5, salvo il caso di responsabilità previsto dal comma 4"»;

2) *dopo la lettera b) inserire le seguenti:*

«*b-bis*) all'articolo 122, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le quote annuali dei crediti di imposta non utilizzate a causa di una misura cautelare possono essere integralmente utilizzate in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal periodo d'imposta successivo alla cessazione degli effetti della misura cautelare. I crediti d'imposta sono usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbero stati utilizzati in assenza della misura cautelare.";

*b-ter*) all'articolo 122-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e il credito può sempre essere utilizzato in compensazione, ovvero ceduto nei casi previsti dalla legge, dai fornitori e dai cessionari.";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il rispetto dei limiti alla cedibilità è verificato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e le regole stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento"».

## **28.80**

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#), [Fenu](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 121, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. In caso di opzione di cui al comma i, il cessionario accetta entro 40 giorni dalla data di comunicazione dell'operazione il credito ceduto. Decorso tale termine, il credito resta nella disponibilità del cedente"».

## **28.81**

[Modena](#), [Dal Mas](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-*bis*) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere:

*b-bis*) per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione per la quota non fruita nell'anno;

*b-ter*) per il riporto della quota non fruita nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il decimo, con facoltà di successiva cessione della quota non fruita in caso di rinuncia al riporto medesimo"».

## **28.82**

[Evangelista](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il punto 2), inserire il seguente:*

«2-*bis*) dopo la lettera b), inserire la seguente:

"*b-bis*) per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione per la quota non fruita nell'anno"».

## **28.83**

[Fenu](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#)

*Al comma 1, dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-*bis*) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"*b-bis*) per un credito di imposta di pari ammontare, usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,



con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"».

## **28.84**

### Dell'Olio, Trentacoste

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 121, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-*quater*. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando quanto già previsto al comma 14 dell'articolo 119 per gli interventi di cui al medesimo articolo, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata, i soggetti che, in caso di opzione di cui al comma t, rilasciano attestazioni e asseverazioni per le spese relative agli interventi di cui al comma 2, stipulano una polizza dedicata di durata decennale, con massimale adeguato, per ogni intervento oggetto delle attestazioni o asseverazioni avente crediti correlati superiori a euro 50.000, senza interferenze con le polizze assicurative per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. I soggetti di cui al presente comma devono rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza, il relativo massimale e ogni eventuale variazione successiva. Gli estremi delle polizze assicurative attuative dell'obbligo di cui al presente comma sono resi disponibili all'amministrazione finanziaria.»;

2) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con apposito decreto, le modalità di istituzione di una banca dati nazionale in cui confluiscono i dati relativi alle polizze di cui all'articolo 121, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di gestione dei flussi informativi della medesima banca dati, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e l'Agenzia delle entrate, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicità di tali informazioni. Alla banca dati possono accedere i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni per gli interventi di cui al predetto articolo 121, nonché gli amministratori di condominio

1-*ter*. Dall'attuazione del comma 1-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

## **28.85**

### Dell'Olio, Trentacoste

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 122-*bis*, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. L'Agenzia delle entrate, all'esito del controllo di cui al comma 2, provvede alla predisposizione di un elenco delle frodi accertate e dei soggetti intervenuti nell'ambito delle predette disposizioni. L'elenco è consultabile esclusivamente dalle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presenza nella predetta lista esclude la possibilità di fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 121, e costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione per un periodo di tempo pari a 12 mesi. Della presenza nella lista di cui ai periodi precedenti si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate provvede a predisporre ed aggiornare l'elenco delle frodi accertate.».

**28.86**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. all'articolo della Legge 30 Dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con "31 dicembre 2026"».

**28.87**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della Legge 30 Dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire "31 dicembre 2023" con "31 dicembre 2024"».

**28.88**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire: "2024" con: "2025"».

**28.89**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire: "2025" con: "2026"».

**28.90**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire: "31 dicembre 2022" con: "30 giugno 2023"».

**28.91**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire: "30 giugno 2022" con: "31 dicembre 2022"».

**28.92**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire con: "30 giugno 2023" con: "31 dicembre 2023"».

**28.93**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire: "31 dicembre 2023" con: "30 giugno 2024"».

**28.94**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 29, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "o sulle parti comuni dell'edificio" sono inserite le seguenti: ", compresi quelli fatturati nel periodo tra

il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021,"».

**28.95**

[Puglia](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *sopprimere il comma 2;*
- 2) *al comma 3, sopprimere la lettera c);*
- 3) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Le misure previste dal presente articolo si applicano esclusivamente ai crediti che alla data del 7 febbraio 2022 non sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1, dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020».

**28.96**

[Puglia](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *sopprimere il comma 2;*
- 2) *al comma 3, sopprimere la lettera c);*
- 3) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Le misure previste dal presente articolo possono produrre i loro effetti esclusivamente su atti, prodromici all'ottenimento delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

**28.97**

[Ferrazzi](#), [Pittella](#), [Rojc](#), [Boldrini](#)

*Sopprimere il comma 2 e al comma 3, sopprimere la lettera c).*

**28.98**

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

*All'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il comma 2 è soppresso.*

**28.99**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-*quater*, è inserito il seguente:

"8-*quinquies*. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies* del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non è stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 e nella misura ordinaria rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1° luglio 2022"».

**28.100**

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

*All'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il comma 3 è soppresso.*

**28.101**

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,

alla lettera *b*) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. n. 600/73;"».

**28.102**

[Perosino](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera *b*) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. n. 600/73;"».

**28.103**

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera *b*) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. n. 600/73;"».

**28.104**

[Pittella](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera *b*) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti parole: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del Decreto del Presidente della Repubblica n.600/73;"».

**28.105**

[Carbone](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che non si ha abuso del diritto nel caso di rideterminazione del valore di acquisto con imposta sostitutiva e la successiva cessione a terzi di partecipazioni, non negoziate in mercati regolamentati, in società nel cui bilancio figurino utili di esercizio o riserve di utili portati a nuovo ovvero partecipazioni di controllo in altre società aventi nel proprio bilancio tali utili e riserve, sempre che la cessione avvenga a favore di soggetti non controllati dal cedente, né a lui collegati e di cui, comunque, il cedente non sia il beneficiario effettivo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**28.106**

[Margiotta](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2023".

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### **28.107**

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444," sono inserite le seguenti: "ovvero nei territori dei parchi nazionali o regionali e nei siti riconosciuti dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità,". All'onere derivante dal presente comma, valutato in 15 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **28.108**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Gli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano a tutti i proprietari di edifici danneggiati da eventi sismici anche se non rientrano nelle fattispecie ammissibili a contributo di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022, e in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **28.109**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Gli incentivi di cui ai commi 1-ter e 4-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano anche a tutti gli interventi di ricostruzione, qualunque sia la classificazione dell'intervento ai sensi delle vigenti normative urbanistiche e paesaggistiche, nazionali e regionali, anche nel caso di modifica di sagoma con o senza aumento di volume. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022, e in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **28.110**

[Faggi](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" e "30 giugno 2022" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e "30 settembre 2022".

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **28.111**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" e "30 giugno 2022" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e "30 settembre 2022"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 27 milioni di euro da decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**28.112**

[Evangelista](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" e "30 giugno 2022" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e "30 settembre 2022"».

**28.113**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" e "30 giugno 2022" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e "30 settembre 2022"».

**28.114**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"».

**28.115**

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2022"».

**28.116**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per gli interventi condotti dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione del credito di cui ai commi precedenti è consentita fino al terzo livello senza limitazioni».

**28.117**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'accesso a



tutte le fattispecie degli incentivi sisma *bonus*, è effettuata in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, citato nel medesimo comma, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 24 del 9 gennaio 2020, indipendentemente dalla data della richiesta del titolo edilizio, qualora necessario».

#### **28.118**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per l'accesso a tutte le fattispecie degli incentivi sisma *bonus*, è effettuata in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, citato nel medesimo comma, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 24 del 9 gennaio 2020, indipendentemente dalla data della richiesta del titolo edilizio, qualora necessario, e anche nel corso dei lavori, ovvero al momento in cui si chiede il ricorso agli incentivi sisma *bonus*».

#### **28.119**

[Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In considerazione dei rallentamenti alla procedura di cessione dei crediti di cui al presente articolo derivante dalla repentina evoluzione normativa, e per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura, il termine di comunicazione della predetta opzione è fissato al 30 aprile 2022».

#### **28.0.1**

[Fenu](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Misure di efficientamento della riscossione nei Consorzi di Bonifica)*

1. Per i soggetti di cui all'articolo 59, del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la riscossione avviene:

a) a mezzo ruolo disciplinato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

b) a mezzo dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 nonché dalle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva sia svolta in proprio dal Consorzio di Bonifica o sia affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, l'ente consortile o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, i quali, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 svolgono le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari e agli ufficiali della riscossione. I funzionari di cui al precedente periodo sono nominati dal Direttore del Consorzio di Bonifica fra persone in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione e la loro competenza si estende a tutto il territorio nazionale. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato».

#### **28.0.2**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Dilazione del pagamento)*

1. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di importo superiore a 60.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore a 100.000 euro"».

### **28.0.3**

[Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».

### **28.0.4**

[Rossomando](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Dilazione del pagamento)*

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di importo superiore a 60.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo superiore a 100.000 euro"».

### **28.0.5**

[Fenu](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali)*

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui all'articolo 15 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **28.0.6 (testo 2)**

[Fenu](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 28-bis

*(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sanitario)*

1. All'articolo 28-bis del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Per le stesse finalità, con le modalità e le norme di attuazione di cui ai commi 1, 2, e 3, in via sperimentale per l'anno 2022, le somme detraibili dall'imposta per oneri detraibili di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere erogate, in via opzionale da parte del contribuente, dall'Agenzia delle entrate mediante l'utilizzo della piattaforma tecnologica prevista all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a fronte di spese per i beni di cui alla citata lettera c), comma 1, articolo 15 del testo unico, effettuati attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali. L'erogazione è effettuata entro due mesi o comunque entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è realizzata la spesa. Ferme restando le disposizioni di cui al citato testo unico per la fruizione della detrazione del 19 per cento, è direttamente inserita nella dichiarazione dei redditi precompilata dall'Agenzia delle entrate. L'inserimento in dichiarazione delle spese effettuate e delle somme erogate incrementa automaticamente la franchigia di spesa e rende indetraibile la percentuale di onere, esenta il contribuente dagli obblighi di tenuta e conservazione degli scontrini e altra documentazione contabile ai fini del controllo successivo da parte dell'Agenzia delle entrate.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro per l'innovazione tecnologica e della transizione digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definite le modalità di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'erogazione delle detrazioni nelle modalità previste dal comma 3-bis, nonché le modalità di attuazione del medesimo comma, comprese le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 1, stabilendo, in particolare, le modalità di colloquio con i sistemi informativi utilizzati dall'Agenzia delle entrate per il controllo dei pagamenti effettuati e i requisiti soggettivi e oggettivi di fruizione della detrazione, la gestione contabile della spesa, di erogazione e di fruizione uniformi dei benefici, di verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

3-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative dei commi 3-bis e 3 ter."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## **28.0.6**

[Fenu](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- bis.

*(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sanitario)*

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui all'articolo 15, comma lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma i, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## **28.0.7**

### Rossomando

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Incentivi alle aggregazioni)*

1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1-*bis* dopo la lettera *c)* è aggiunto il seguente periodo: "Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze di cui alla lettera *a)* se realizzate con operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

*b)* al comma 1-*quater*, dopo le parole: "all'attività artistica o professionale" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

*c)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente comma:

"8-*ter*. Le operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non determinano in nessun caso il realizzo di componenti positivi di reddito tassabili o di componenti negativi di reddito deducibili ai sensi del presente articolo".

2. L'imposta di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta alla metà per le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite anche a seguito di operazione di trasformazione eterogenea effettuata ai sensi dell'articolo 2500-*octies* del codice civile.

3. La riduzione dell'imposta di cui al comma 2 è applicabile sul maggior reddito a condizione che il reddito imponibile della società costituita o risultante dall'operazione di trasformazione sia superiore al reddito conseguito dal soggetto trasformato o alla somma dei redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni dai soggetti conferenti, di almeno il 30 per cento, nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la trasformazione o nel periodo d'imposta precedente a quello di costituzione della società medesima. Tale riduzione non si applica in ogni caso con decorrenza dal periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la liquidazione della società tra professionisti.

4. La disposizione di cui al comma 3 è applicabile nel primo periodo d'imposta successivo alla trasformazione o alla costituzione, nel secondo e nel terzo.

5. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 determinano il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I ricavi non sono soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

della legge 23  
dicembre 2014, n. 190».

### 28.0.8

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)*

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il "Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali", dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS)».

### 28.0.9

[Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Conto di base per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)*

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo l'articolo 126-*vicies-sexies* è inserito il seguente:

"Art. 126-*vicies-septies*.

*(Conto di base per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)*

1) Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di base di cui al comma 1 dell'articolo 126-*noviesdecies*, anche a società di persone e di capitali, alle fondazioni, alle associazioni non riconosciute, alle imprese sociali, a consorzi e a soggetti esercenti attività di impresa arte o professione aventi Partita Iva.

2) Al conto di base di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla presente sezione.

3) Il conto di base di cui alla presente sezione prevede un numero illimitato di operazioni annue incluse nel canone.

b) Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono apportate le modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 126-*vicies semel*, 126-*vicies bis* e 126-*vicies quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla lettera a).

c) L'Allegato A è sostituito dal seguente: "Allegato A. Operazioni e servizi da includere obbligatoriamente nel conto di base, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE: apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento; accredito di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici); versamento e prelievo di contante all'interno dell'Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento; emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito; le seguenti operazioni di pagamento nell'ambito dell'Unione europea: addebiti diretti; operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, utilizzabile anche online; bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e

attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online; operazioni di pagamento verso Pubblica Amministrazione (es. Sistema pagoPA, F24); accredito di emolumenti, pensioni, redditi finanziari, donazioni, giroconti e transazioni in entrata e uscita senza limitazioni se non quelle previste dalla legge"».

#### **28.0.10**

[Fenu](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Disposizioni in materia di deposito fiscale dei prodotti energetici)*

1. All'articolo 23, comma 12, del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene temporaneamente ritenuta vigente. Il termine di un anno per consentirne solo il coerente adeguamento è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi"».

#### **28.0.11**

[Turco](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-*ter*, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

2. L'opzione di cui al comma 1 è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-*ter* in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:

a) le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;

b) le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.».

#### **28.0.12**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)



*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Rimessione in termini avvisi bonari scaduti)*

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2022. I versamenti di cui al presente comma possono essere effettuati anche in 12 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2021 con scadenza il 16 di ciascun mese.

2. Le disposizioni di cui a comma 1 si applicano anche nel caso in cui gli enti creditori abbiano già affidato al concessionario della riscossione i relativi carichi ed anche laddove la riscossione sia effettivamente iniziata;

3. Le modalità di determinazione delle somme dovute e delle modalità di versamento sono definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2022».

### **28.0.13**

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale)*

1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera a) è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria».

### **28.0.14**

[Fenu](#), [Buccarella](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"».

**28.0.15**

[Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Semplificazioni in materia paesaggistica)*

1. All'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: "lettere a), b), c), d), e)" sono aggiunte le seguenti:

"f), limitatamente ai parchi regionali e riserve regionali,"».

**28.0.16**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per il settore dell'intermediazione immobiliare)*

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative ingenerate dalla diffusione del virus COVID-19 sul settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto legge 4 luglio 2006, numero. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituire le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" con le seguenti: "il numero di fattura emessa"».

**28.0.17**

[Gallone](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Misure urgenti di settore per il settore dell'intermediazione immobiliare)*

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative ingenerate dalla diffusione del virus COVID-19 sul settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta", con le seguenti: "il numero della fattura emessa"».

**28.0.18**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

Art. 28- *bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per il settore dell'intermediazione immobiliare)*

Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative ingenerate dalla diffusione del virus COVID-19 sul settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248

sostituire le parole: «l'ammontare della spesa sostenuta» con le seguenti: «il numero della fattura emessa».

#### **28.0.19**

[Vattuone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali)*

1. Al fine di incrementare l'efficienza dei servizi di polizia giudiziaria nella situazione emergenziale connessa al COVID-19, all'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: "procedimento penale", sono inserite le seguenti: ", nonché ai servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi in cui sia necessario disporre, con assoluta urgenza, di informazioni finanziarie o analisi finanziarie della UIF per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro la personalità dello Stato previsti dagli articoli da 270 a 270-septies del codice penale".».

#### **28.0.20**

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Abolizione limitazioni all'uso del contante)*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-*bis* e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati.».

#### **28.0.21**

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Elevazione limite uso del contante ad euro 10.000)*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sostituire le parole: "3.000" con le seguenti: "10.000";
- b) sopprimere il comma 3-*bis*».

#### **28.0.22**

[Gasparri](#), [Ronzulli](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Normative in materia di i.v.a. a credito maturata nell'ambito della gestione delle riserve naturali affidata al raggruppamento carabinieri biodiversità e oggetto di rimborsi disposti dall'agenzia delle entrate nonché di somme versate all'entrata del bilancio dello stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese)*

1. Al fine di implementare le capacità operative dei reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 174-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, sul conto corrente aperto presso la Cassa depositi e prestiti

s.p.a. di cui al comma 4 affluiscono le somme:

a) rimborsate dall'Agenzia delle Entrate quale credito I.V.A. maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate;

b) versate da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese stipulati, a far data dal 1° gennaio 2022, con reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 174-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Le relative riassegnazioni avvengono secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177"».

### **28.0.23**

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 28- *bis*.

*(Disposizioni in materia di semplificazione fiscale)*

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera q) è sostituita dalla seguente:

"q) All'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

'a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

'd) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 pari a lire 100.000.000, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi"».

2. Per gli accertamenti successivi al 1° gennaio 2015, l'esibizione dei documenti di cui al comma 1, lettera b), può essere esercitata in sede di ricorso giudiziale, inoltre può essere esibita in tale ambito ogni documentazione già in possesso degli uffici della Pubblica Amministrazione, alla data del ricorso».

### **28.0.24**

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere i seguenti*:

«Art. 28- *bis*.

*(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria"».

«Art. 12- *ter*.

*(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria)*

1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta

giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. 11 Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrare in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse».

## **28.0.25**

[Fenu, Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Assegnazione o cessione di beni ai soci ed estromissione di immobili dal patrimonio dell'impresa)*

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2021 ed entro il 30 settembre 2022. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2022 ed entro il 16 giugno 2023.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2021, poste in essere dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2022. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2022 e il 30 giugno 2023. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, 42,4 milioni di euro per l'anno 2024, 26 milioni di euro per l'anno 2025, 27,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## **28.0.26**

[Fazzolari, Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)*

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

a) comma 1, lettera b);

b) comma 8;

c) comma 8-*bis*;

d) comma 14, lettere a) e b).

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-*bis*, comma 20, le parole: "280" ore sono sostituite dalle seguenti: "1.120 ore"».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2022: - 50.000.000.

## **28.0.27**

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [La Pietra](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

1. In attuazione dell'articolo 19 della legge europea 2017, le imprese di impianti di risalita sono riconosciute tra quelle di categoria "Energivora" come disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 "Agevolazioni imprese energivore"».

## **28.0.28 (testo 2)**

[Fedeli](#)

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

"Art. 28-*bis*

*(Disposizioni in materia di Terzo settore)*

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 79:

1) al comma 2, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "I costi effettivi sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti, generali, finanziari e tributari".

2) al comma 2-*bis* le parole "5 per cento" sono sostituite con le parole "6 per cento"; le parole "e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi" sono soppresse.

3) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente comma:

2-*ter*. Gli enti del Terzo settore possono applicare i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 2 bis con riguardo al totale delle attività di interesse generale svolte ovvero per gruppi omogenei, tenendo conto delle caratteristiche delle stesse.

4) al comma 4, le parole "di cui al comma 5", sono sostituite dalle seguenti: "di natura non commerciale ai sensi del comma 5".

5) al comma 5-*bis*, dopo le parole "le quote associative dell'ente,", sono aggiunte le seguenti "i proventi de-commercializzati di cui agli articoli 84 e 85,".

6) al comma 5-*ter*, dopo le parole "a partire dal periodo d'imposta" sono aggiunte le seguenti "successivo a quello".

7) al comma 6, al terzo alinea, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*";

b. all'articolo 82:

1) al comma 3, alla fine è aggiunto il seguente periodo "Per tutti gli altri enti del terzo settore l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o



contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale."

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

*5-bis.* I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1, sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

*6-bis.* Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al precedente periodo si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile. La percentuale di utilizzazione non commerciale dell'immobile va individuata in funzione del rapporto esistente fra le entrate derivanti da attività non commerciali e quelle derivanti da attività commerciali, secondo i criteri di cui all'articolo 79.

4) al comma 8, alla fine è aggiunto il seguente periodo "Dopo il n. 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente numero *2-bis*): "*2-bis*) per gli enti del Terzo settore che si qualificano come non commerciali ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 79 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un importo pari alla retribuzione lorda corrisposta su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;"

c. all'articolo 83:

1) al comma 1, le parole "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1".

2) al comma 2, le parole "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1"; al medesimo comma 2, le parole "Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni,", sono sostituite dalle parole "L'eventuale"

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1."

4) Il comma 6 è abrogato;

d. all'articolo 84:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

*1-bis.* Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le attività di cui al comma 1 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi.;

e. all'articolo 85:

- 1) nella rubrica, dopo le parole "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti "e delle società di mutuo soccorso"
  - 2) al comma 1, le parole "ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli iscritti o partecipanti, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali";
  - 3) al comma 4, alla lettera a) le parole "degli associati e dei familiari conviventi degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "degli stessi soggetti indicati al comma 1"; alla lettera b) le parole "diversi dagli associati" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dai soggetti indicati al comma 1";
  - 4) è aggiunto, infine, il seguente comma: "7-bis - Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso".
- f. all'articolo 86:
- 1) al comma 1, le parole: "130.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 euro";
  - 2) al comma 5, dopo le parole: "dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili" sono aggiunte le seguenti: ", nonché degli obblighi di certificazione e trasmissione dei corrispettivi";
- g. all'articolo 87:
1. al comma 1, lettera b), le parole "di cui agli articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti "di cui agli articoli 5, 6 e 7";
  2. al comma 5, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "nonché all'obbligo di adozione del registratore di cassa e di trasmissione dei corrispettivi.";
  3. al comma 7, al primo alinea, le parole: "dal momento in cui si verificano" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di chiusura dell'esercizio nel quale si sono verificati"; il secondo alinea è sostituito dal seguente: "Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento della qualifica ai sensi dell'articolo 79, comma 5-ter, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio precedente."
- a. All'articolo 88, dopo le parole "agli aiuti «de minimis»," sono aggiunte le seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale".
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - a) all'articolo 16, comma 1 le parole "Le imprese sociali possono" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese sociali devono".
    - a. all'articolo 18, comma 5, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto."

## 28.0.28

### [Fedeli](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

(Disposizioni in materia di Terzo settore)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79:

1) le parole: "e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi" sono soppresse.

2) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente comma:

"2-*ter*. Gli enti del Terzo settore possono applicare i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 2-*bis* con riguardo al totale delle attività di interesse generale svolte ovvero per gruppi omogenei, tenendo conto delle caratteristiche delle stesse".

3) al comma 4, le parole: "di cui al comma 5", sono sostituite dalle seguenti: "di natura non commerciale ai sensi del comma 5".

4) al comma 5-*bis*, dopo le parole: "le quote associative dell'ente,", sono aggiunte le seguenti: "i proventi de-commercializzati di cui agli articoli 84 e 85,".

5) al comma 5-*ter*, dopo le parole: "a partire dal periodo d'imposta" sono aggiunte le seguenti: "successivo a quello".

6) al comma 6, al terzo alinea, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*";

b) all'articolo 82:

1) al comma 3, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per tutti gli altri enti del terzo settore l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.";

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1, sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214";

3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

"6-*bis*. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al precedente periodo si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile. La percentuale di utilizzazione non commerciale dell'immobile va individuata in finzione del rapporto esistente fra le entrate derivanti da attività non commerciali e quelle derivanti da attività commerciali, secondo i criteri di cui all'articolo 79".

4) al comma 8, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Dopo il numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente numero 2-*bis*):

'2-*bis*) per gli enti del Terzo settore che si qualificano come non commerciali ai sensi di

quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un importo pari alla retribuzione lorda corrisposta su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;"

c) all'articolo 83:

1) al comma 1, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1".

2) al comma 2, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1"; al medesimo comma 2, le parole "Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni," sono sostituite dalle parole "L'eventuale";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.";

4) Il comma 6 è abrogato;

d) all'articolo 85:

1) nella rubrica, dopo le parole: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti: "e delle società di mutuo soccorso";

2) al comma 1, le parole: "ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli iscritti o partecipanti, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali";

3) al comma 4, alla lettera a) le parole: "degli associati e dei familiari conviventi degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "degli stessi soggetti indicati al comma 1"; alla lettera b) le parole: "diversi dagli associati" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dai soggetti indicati al comma 1";

4) è aggiunto, infine, il seguente comma:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso".

e) all'articolo 86:

1) al comma 5, dopo le parole: "dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili" sono aggiunte le seguenti: ", nonché degli obblighi di certificazione e trasmissione dei corrispettivi";

f) all'articolo 87:

1) al comma 1, lettera b), le parole: "di cui agli articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 5, 6 e 7";

2) al comma 5, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "nonché all'obbligo di adozione del registratore di cassa e di trasmissione dei corrispettivi.";

3) al comma 7, al primo alinea, le parole: "dal momento in cui si verificano" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di chiusura dell'esercizio nel quale si sono verificati"; il secondo alinea è sostituito dal seguente: "Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento della qualifica ai sensi dell'articolo 79, comma 5-ter, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio precedente.".

g) All'articolo 88, dopo le parole: "agli aiuti 'de minimis'," sono aggiunte le seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ('de minimis') concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale".

2. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1 le parole: "Le imprese sociali possono" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese sociali devono".

b) all'articolo 18, comma 5, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto".

## 28.0.29

[Marco Pellegrini](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione)*

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e 30 novembre 2022; la restante somma, divisa in numero 16 rate di pari importo, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1 sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2022 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

*a)* sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

*b)* sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

*c)* non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

*d)* non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

*e)* non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

*f)* il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*g)* si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

*a)* mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

*b)* mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

*c)* presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

*a)* alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b)*, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*b)* il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina



l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a sette giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1 l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento».

### **28.0.30**

[Ferrero](#), [Bagnai](#), [Rufa](#), [Testor](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Proroga termini in materia fiscale di Rottamazione ter e saldo e stralcio)*

1. I termini dei versamenti della Rottamazione-*ter* e dal saldo e stralcio previste dal decreto-legge

n. 119/2018 e successive modificazioni, con scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, vengono riscadenziate e decorrono, con la stessa cadenza trimestrale e con il nuovo termine, dal 28 febbraio 2022 al 30 novembre 2023. Le rate non scadute al 31 dicembre 2021 decorreranno con le stesse scadenze trimestrali dal 28 febbraio 2024 sino ad estinzione.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro di euro per l'anno 2022 e 61 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

### **28.0.31**

[Bagnai](#), [Rufa](#), [Testor](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Proroga scadenze Rottamazione-ter e saldo e stralcio)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, le parole: "se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n.119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021." sono sostituite dalle seguenti: "se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 28 febbraio 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e 30 novembre 2022."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 81 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 31 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

### **28.0.32**

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

### **28.0.33**

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Donno](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Disposizioni in materia di immobili vincolati)*

1. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i cui proprietari abbiano presentato richiesta di parere alla Soprintendenza entro la data del 1° novembre 2021 e, sono in attesa di riscontro ovvero, pur avendo ricevuto riscontro vi è l'impossibilità di terminare i lavori entro la data del 31 dicembre 2021, per i quali l'aliquota di detrazione è prorogata sino al 2023 al 90 per cento."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**28.0.34**

[Paroli](#), [Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, lettera e), dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

"7) i fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, posseduti dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indipendentemente dall'effettiva assegnazione o locazione";

b) il comma 749, ultimo periodo, è abrogato.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) il comma 2, lettera b), dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che l'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, indipendentemente dall'effettiva locazione;

b) il comma 10, ultimo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) il comma 749, lettera c), numero 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che sono altresì considerate abitazioni principali, ai fini dell'esclusione dall'imposta municipale propria, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

b) il comma 749, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008».

*Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro a decorrere dal 2022 il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **28.0.35**

[Donno, Trentacoste, Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Esplicitazione termine per effettuazioni lavori nell'ambito del c.d. bonus facciate)*

1. La detrazione di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, spetta unicamente ove gli interventi siano ultimati entro 6 mesi dalla fine dell'esercizio finanziario in cui sono state documentate le relative spese sostenute.».

#### **28.0.36 (testo 2)**

[Fenu, Trentacoste](#)

Dopo l' *articolo* inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*.

*(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)*

1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "9 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate entro il 30 giugno 2022, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 60.000 euro, non è necessario documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **28.0.36**

[Fenu, Trentacoste](#)

Dopo l' *articolo* inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)*

1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "9 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **28.0.37**

[Saccone](#)

Dopo l' *articolo* , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, lettera c) è sostituito dalla seguente:

"c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 ed entro il 30 giugno 2022 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.";

b) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2022 il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022";

c) al comma 12, al primo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e dopo le parole: "entro i limiti della dotazione del Fondo" sono inserite le seguenti: "e nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022";

d) al comma 18, le parole: "entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 100 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**28.0.38**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Boccardi](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Perosino](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

**28.0.39 (testo 2)**

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, a 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di



cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.».

#### **28.0.39**

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, a 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

#### **28.0.40**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Mollame](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale".

#### **28.0.41 (testo 2)**

[Vono](#), [Ferro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge, sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, per lavori pari o superiori a euro 250.000, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione, secondo le modalità di cui ai seguenti commi.

1-*bis*. Ai fini della certificazione semplificata "SOA Superbonus", relativa ai lavori di cui al



precedente comma, le Società organismi di attestazione verificano i seguenti requisiti in capo all'impresa richiedente anche mediante accesso alle banche dati nazionali:

a) iscrizione nel registro delle imprese, con attività prevalente esercitata nel settore edile o impiantistico;

b) capacità professionale: con riferimento a regolarità contributiva, mediante DURC; posizione giudiziaria, mediante casellario giudiziale generale;

c) capacità economica: tramite cifra d'affari in lavori, realizzata negli ultimi 5 anni, maggiore od uguale alla classifica richiesta (prima per lavori da euro 250.000 a Euro 500.000; seconda per lavori fino a Euro 1 milione; terza per lavori superiori a 1 milione di Euro); idonee referenze bancarie;

d) capacità tecnica: dimostrata mediante la presenza in organico o con contratto di collaborazione di una figura professionale idonea all'esecuzione dei lavori commissionati.

1-ter. Le SOA sono tenute a rilasciare la certificazione, di cui ai precedenti commi, entro 30 giorni dalla stipula del contratto con le imprese richiedenti, dietro compenso di una tariffa agevolata pari al 50% di quanto previsto all'art.70 del dpr 207/10. Le SOA sono altresì tenute a trasmettere la suddetta certificazione alla Camera di Commercio, territorialmente competente dell'impresa certificata, entro cinque giorni dal rilascio della medesima. Dell'acquisita certificazione dell'impresa la Camera di commercio né da evidenza nella relativa visura camerale con la dicitura: "*Impresa certificata SOA per i lavori di cui all'articolo 28-bis del Decreto n. 4/2022*", indicando anche la classifica attribuita ai sensi del comma 1-bis, lettera c), del presente articolo.

1-quater. La certificazione "*SOA Superbonus*", di cui ai precedenti commi, non è richiesta per le imprese già in possesso della certificazione SOA prevista ai sensi dell'articolo 84 del DLGS n.50/2016 e ss.mm.ii, e non sostituisce la medesima.»

#### **28.0.41**

[Vono](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Estensione qualificazione imprese edili)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

#### **28.0.42**

[Causin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato

la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

#### **28.0.43 (testo 2)**

[Berutti](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal **1° luglio 2023**, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge, sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, per lavori pari o superiori a euro 250.000, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione, secondo le modalità di cui ai seguenti commi.

1-*bis* Ai fini della certificazione semplificata "SOA Superbonus", relativa ai lavori di cui al precedente comma, le Società organismi di attestazione verificano i seguenti requisiti in capo all'impresa richiedente anche mediante accesso alle banche dati nazionali:

a) iscrizione nel registro delle imprese, con attività prevalente esercitata nel settore edile o impiantistico;

b) capacità professionale: con riferimento a regolarità contributiva, mediante DURC; posizione giudiziaria, mediante casellario giudiziale generale;

c) capacità economica: tramite cifra d'affari in lavori, realizzata negli ultimi 5 anni, maggiore od uguale alla classifica richiesta (prima per lavori da euro 250.000 a Euro 500.000; seconda per lavori fino a Euro 1 milione; terza per lavori superiori a 1 milione di Euro); idonee referenze bancarie;

d) capacità tecnica: dimostrata mediante la presenza in organico o con contratto di collaborazione di una figura professionale idonea all'esecuzione dei lavori commissionati.

1.ter Le SOA sono tenute a rilasciare la certificazione, di cui ai precedenti commi, entro 30 giorni dalla stipula del contratto con le imprese richiedenti, dietro compenso di una tariffa agevolata pari al 50% di quanto previsto all'art.70 del dpr 207/10. Le SOA sono altresì tenute a trasmettere la suddetta certificazione alla Camera di Commercio, territorialmente competente dell'impresa certificata, entro cinque giorni dal rilascio della medesima. Dell'acquisita certificazione dell'impresa la Camera di commercio né da evidenza nella relativa visura camerale con la dicitura: "*Impresa certificata SOA per i lavori di cui all'articolo 28-bis del Decreto n. 4/2022*", indicando anche la classifica attribuita ai sensi del comma 1-*bis*, lettera c), del presente articolo.

1.quater La certificazione "SOA Superbonus", di cui ai precedenti commi, non è richiesta per le imprese già in possesso della certificazione SOA prevista ai sensi dell'articolo 84 del DLGS n.50/2016 e ss.mm.ii, e non sostituisce la medesima.

#### **28.0.43**

[Berutti](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

#### **28.0.44**

[Margiotta](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Collina](#), [Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

#### **28.0.45**

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

#### **28.0.46 (testo 2)**

[Romano](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Giroto](#), [Di Girolamo](#), [Trentacoste](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*

*(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023, per i lavori di cui al periodo precedente, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una società organismi di attestazione (SOA) e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori di cui al comma 1, ivi incluse le prestazioni affidate in subappalto, le imprese applicano il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore edilizio stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.»

#### **28.0.46**

[Romano](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Giroto](#), [Di Girolamo](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese)*

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, i lavori di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Dal 1° luglio 2022 al 1° luglio 2023, per i lavori di cui al periodo precedente, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una società organismi di attestazione (SOA) per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori di cui al comma 1, ivi incluse le prestazioni affidate in subappalto, le imprese applicano il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore edilizio stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.»

#### **28.0.47**

[Marco Pellegrini](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese)*

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, i contratti di appalto per i lavori di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di importo superiore a 516.000 euro, sono eseguiti obbligatoriamente da imprese in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo, sottoscritti dal 1° gennaio 2023 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese, per i lavori di importo superiore a 516.000 euro, dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni.»

#### **28.0.48 (testo 2)**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l'*articolo* , inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

#### **28.0.48**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge, sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

#### **28.0.49**

[Lannutti](#), [Angrisani](#), [Botto](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

#### **28.0.50**

[Bressa](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Qualificazione imprese)*

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati all'articolo 121, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)* e *d)* del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese



in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma 1, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

#### **28.0.51**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10% del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milione di euro IVA esclusa e pari almeno al 20% del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa".».

#### **28.0.52**

[Manca](#), [Ferrari](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

1. Per l'anno 2022, il termine per la Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'opzione per la cessione del credito a soggetti terzi, ovvero per il contributo sotto forma di sconto, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e relativa alle spese sostenute nell'anno 2021, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2022.

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-*ter* dell'art. 119, dopo le parole: "stato di emergenza", sono inserite le seguenti: ", ovvero effettuati nei fabbricati, ovvero negli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003)";

b) al comma 9-*ter* è inserito in fine il seguente periodo: "Fermo restando l'ammontare complessivo ammesso al beneficio di cui al periodo precedente, sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si applica il pro-rata di detraibilità IVA, ai sensi degli articoli 19, 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, desumibile dalla dichiarazione dell'anno precedente. Le modalità di congruaggio dell'eventuale differenza del pro-rata è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"».

#### **28.0.53**

[Quagliariello](#), [Lonardo](#), [Pacifico](#), [Rossi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Misure di contrasto alle sperequazioni territoriali nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)*



Dopo il comma 8-*quater* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere il seguente:

"8-*quinquies*. In considerazione delle condizioni meteorologiche avverse, per gli interventi effettuati nei comuni situati al di sopra dei 700 metri sul livello del mare la detrazione di cui al presente articolo spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, anche per le spese sostenute per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Nei medesimi comuni, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d*), per i quali alla data del 30 settembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023"».

#### **28.0.54**

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

All'articolo 119, del decreto legge n.34 del 19 maggio 2020, dopo il comma 8-*quater* aggiungere il seguente:

"8-*quinquies*. La disposizione contenuta nel comma 8-*ter* si applica agli interventi effettuati volti all'eliminazione delle barriere architettoniche nei fabbricati in cui risiede una persona con disabilità non deambulante e che possa attraverso la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura, realizzare le opere che gli consentono di vivere in piena autonomia"».

#### **28.0.55**

[Toffanin, Floris, Gallone](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

1. All'articolo 119, comma 9, lettera *d-bis*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460," sono inserite le seguenti: "nonché dagli enti non commerciali che svolgono una o più attività di cui al medesimo articolo 10."».

#### **28.0.56**

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

Art. 28- *bis*.

*(Quote annuali dei crediti di imposta non utilizzate a causa di una misura cautelare)*

1. Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le quote annuali dei crediti di imposta non utilizzate a causa di una misura cautelare possono essere utilizzate in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo alla cessazione degli effetti della misura cautelare, senza perdere il diritto alla compensazione riferibile alle quote non utilizzabili durante il periodo in cui sussisteva misura cautelare. I crediti d'imposta sono usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbero stati utilizzati in assenza della misura cautelare"».

#### **28.0.57**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Sostituire l' articolo con il seguente:*

«Art. 28.

*(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)*

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante. Il credito di imposta è cedibile:

1) ad istituti di credito e altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con facoltà di successive ulteriori cessioni nei confronti di istituti di credito, altri intermediari finanziari e imprese di assicurazione;

2) al sub-appaltatore di cui l'impresa si sia avvalsa nell'esecuzione dell'intervento o al soggetto che abbia fornito all'impresa esecutrice beni e o servizi per realizzare l'intervento medesimo, con facoltà di successive ulteriori cessioni nei confronti di istituti di credito, altri intermediari finanziari e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

3) ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione.";

b) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare nei confronti di istituti di credito, altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 con facoltà di successive ulteriori cessioni ad istituti di credito e altri intermediari e imprese di assicurazione, ovvero nei confronti di altri soggetti senza facoltà di successiva cessione.";

c) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:

"b-bis. Le limitazioni alla circolazione dei crediti di cui alle precedenti lettere a) e b), si applicano esclusivamente alle spese relative agli interventi di cui al comma 2, lettere da a) a f), con esclusione degli interventi di cui all'articolo 119, che attribuiscono il diritto alla detrazione nella misura del 110 per cento. Per questi ultimi i crediti di imposta oggetto di una delle opzioni sono suscettibili di successive ulteriori cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito, gli altri intermediari finanziari e le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

2. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da "possono" fino alla fine del comma con le seguenti: "possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad istituti di credito e altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con facoltà di successive ulteriori cessioni nei confronti di istituti di credito, altri intermediari finanziari e imprese di assicurazione, ovvero nei confronti di altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, ove compatibili, anche ai crediti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Restano salvi gli effetti delle cessioni poste in essere conformemente alla previgente disciplina.

4. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 121, comma 1 e 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificati dai commi 1 e 2 del presente articolo ed i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2».

#### **28.0.58**

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Misure urgenti per il personale dei Comuni addetto alla gestione del Superbonus)*

All'art. 1 comma 69 legge 178/2020 sostituire le parole: "non rinnovabile" con la seguente: "rinnovabile per l'intera durata del beneficio di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

#### **28.0.59**

[Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

1. Al decreto- legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, l'articolo 3-*bis* è soppresso».

#### **28.0.60**

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Semplificazione degli interventi per la prevenzione e il contenimento dei danni provocati dalla specie cinghiale)*

1. Al fine di contenere i rischi di espansione della infezione di Peste Suina Africana e di salvaguardare l'incolumità delle persone e le produzioni agricole dai danni provocati dalla specie cinghiale (sus scrofa), con particolare riferimento ai danni alle produzioni di aziende ubicate in zone montane o in aree forestali e rurali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria a svolgere le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano alle prefetture, nonché agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti per lo svolgimento dei necessari controlli che possono essere delegati a guardie venatorie volontarie.

2. Nel caso in cui i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei predetti fondi siano privi di licenza per l'esercizio venatorio possono delegare alla realizzazione delle attività di cattura o abbattimento i cacciatori che abbiano partecipato a corsi di preparazione organizzati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di programmi concordati con l'ISPRA.

3. Le attività di cui al precedente comma 1 non costituiscono esercizio venatorio.

4. I capi abbattuti nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 restano nella disponibilità dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, fatto salvo l'obbligo di procedere ad accertamenti sanitari ai fini della immissione in commercio delle carni.

5. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'imprenditore agricolo esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni, anche manipolate o trasformate, di cinghiali abbattuti ai sensi del precedente comma 1.

6. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole "nel rispetto

dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)".

7. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole "purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per l'uso sportivo"».

## **28.0.61**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Procedura di ristrutturazione del debito fiscale)*

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" è riconosciuta la possibilità in favore dei soggetti titolari di partita Iva, alla data di entrata in vigore della presente legge, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, di avvalersi della procedura di ristrutturazione del debito tributario secondo quanto previsto dai successivi commi

2. Con riferimento ai tributi risultanti dovuti e non versati sulla base delle dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni relative all'imposta Regionale sulle attività produttive, la dichiarazione annuale Iva e la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, relative ai periodi d'imposta i cui termini di versamento sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, ed indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute, è consentito il versamento cumulativo delle imposte, in unica soluzione o fino ad un massimo di 120 rate mensili, con decorrenza dal 16 giugno 2022 e comunque non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di cui al comma 5. Il versamento così effettuato costituisce remissione in termini e non determina l'irrogazione di alcuna sanzione o maggiorazione, né la richiesta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

3. La disposizione di cui al comma 2 è applicabile anche ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, o se iscritti a ruolo, anche se originati dalle comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i tributi già iscritti a ruolo la procedura di ristrutturazione del debito fiscale si applica con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2020.

4. La procedura di ristrutturazione del debito tributario di cui al presente articolo si applica anche alle somme dovute sulla base delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 100, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2020, anche se non iscritte a ruolo, nonché alle altre somme derivanti da accertamenti con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata. Inoltre, possono rientrare nella medesima procedura, i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato, indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato dell'anno 2021, rispetto al precedente anno 2019. L'applicazione può essere anche parziale, a scelta del contribuente, a seguito di esercizio dell'opzione da manifestarsi a seguito della presentazione di apposita istanza di cui al comma 5.

6. Al fine di ottenere l'applicazione della procedura speciale di ristrutturazione del debito fiscale e

la rateizzazione dello stesso, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centoottanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i tributi compresi nella procedura di ristrutturazione del debito fiscale, i termini di presentazione della stessa, il numero di rate scelto dal contribuente per il versamento del «debito cumulativo, e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

7. Gli omessi versamenti di cui ai precedenti commi, non danno, in ogni caso, luogo all'applicazione degli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del D.lgs. 74 del 2000, a condizione che vengano rispettati i termini e le modalità di pagamento indicati nel presente articolo».

#### Art. 29

### 29.1

#### [Evangelista](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,» sono soppresse;*

*dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;*

*alla lettera a), alle parole: «è obbligatorio l'inserimento» premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»;*

*alla lettera b), alle parole: «per i contratti relativi ai lavori» premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023»;*

*b) dopo il comma 1, lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) Per i contratti di lavori, servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-*bis*»;*

*c) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:*

*«6-bis. Per i contratti di servizi e forniture, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.*

*6-ter. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)».*

d) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b-bis), nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

## 29.2

[Manca](#), [Collina](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*Sopprimere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2023,»;*

*dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;*

*alla lettera a), alle parole: «è obbligatorio l'inserimento» premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»;*

*alla lettera 14, alle parole: «per i contratti relativi ai lavori» premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».*

## 29.3

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinnea, sopprimere le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» e, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;*

b) *alla lettera a), alle parole: «è obbligatorio l'inserimento», premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025,»;*

c) *alla lettera b), alle parole: «per i contratti relativi ai lavori», premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».*

## 29.4

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinnea, sopprimere le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,»;*

b) *alla lettera b), alle parole: «per i contratti relativi ai lavori» premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».*

## 29.5

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, alinea, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti parole: «di lavori, servizi e forniture»;*

b) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».*

## 29.6

[Berutti](#)



*Al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti parole: «di lavori, servizi e forniture».*

*Al comma 1 lettera a) dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».*

#### **29.7**

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti parole: «di lavori, servizi e forniture».*

*Al comma 1 lettera a) dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».*

#### **29.8**

[Margiotta](#), [Manca](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti parole: «di lavori, servizi e forniture»;*

b) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».*

#### **29.9**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;*

b) *alla lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento», inserire le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».*

#### **29.10**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

*All'articolo 29, sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *Al comma 1:*

*dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;*

*alla lettera a) le parole: «dal secondo e» sono soppresse;*

*la lettera b) è sostituita con la seguente:*

*«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10% di quest'ultimo";*

*Dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

*«c). Nei contratti relativi ai servizi, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (F01), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)».*

2) *Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle*

infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

3) *Al comma 2:*

*Dopo le parole:* «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

*Dopo le parole:* «anche per le finalità di cui», *sono aggiunte le seguenti:* «al comma 1-bis nonché di cui»;

*Dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo:* «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno».

4) *Al comma 3:*

*Le parole:* «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

*Dopo le parole:* «impiegati nelle lavorazioni», *è aggiunta la seguente parola:* «eseguite»;

*Le parole:* «nei dodici mesi precedenti» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre precedente»;

*Dopo le parole:* «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *sono aggiunte le seguenti:* «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

5) *Al comma 4:*

*Le parole:* «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

*Le parole:* «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» *sono soppresse;*

*Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;*

*Dopo le parole:* «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», *è aggiunto il seguente ultimo periodo:* «. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

6) *Al comma 5, le parole:* «nell'anno solare» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre»;

7) *Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:*

«6-bis. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi di alcune categorie di servizi e forniture, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione.

6-ter. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre».

8) *Al comma 7, dopo le parole:* «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b)», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis»;

9) *Al comma 8:*

*Le parole da:* «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» *fino a:* «dalla legge 1° luglio

2021, n. 101» sono soppresse;

*Le parole:* «della compensazione» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «delle somme»;

*Dopo le parole:* «alla lettera b) del comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;

10) *Al comma 10:*

*Le parole:* «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;

*Dopo le parole:* «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;

*Le parole:* «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono soppresse;

11) *Al comma 11:*

*Le parole:* «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» sono soppresse;

*Dopo le parole:* «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

*Dopo le parole:* «relativi a lavori,», *la parola:* «possono,» è soppressa;

*Le parole:* «incrementare ovvero ridurre» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;

*Le parole:* «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

12) *Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.»

13) *Al comma 12, dopo le parole:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

## 29.11

### [Manca, Collina](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *Al comma 1:*

1) *dopo le parole:* «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;

2) *alla lettera a) le parole:* «dal secondo e» sono soppresse;

3) *la lettera b) è sostituita con la seguente:*

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10% di quest'ultimo"»;

4) *Dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«b-bis). Nei contratti relativi ai servizi, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (F01), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)».

b) *Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

c) *Al comma 2:*

1) *Dopo le parole:* «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili», *inserire le seguenti:* «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

2) *Dopo le parole:* «anche per le finalità di cui», *inserire le seguenti:* «al comma 1-bis nonché di cui»;

3) *Dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno».

d) *Al comma 3, sostituire le parole:* «comma 1, lettera b)» *con le seguenti:* «comma 1-bis», *dopo le parole:* «impiegati nelle lavorazioni», *inserire la seguente:* «eseguite» *sostituire le parole:* «nei dodici mesi precedenti» *con le seguenti:* «nel semestre precedente», *dopo le parole:* «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *inserire le seguenti* , «ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

e) *Al comma 4:*

1) *Sostituire le parole:* «comma 1, lettera b)» *con le seguenti:* «comma 1-bis»;

2) *Sopprimere le seguenti parole:* «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.»;

3) *Sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto periodo;*

4) *dopo le parole:* «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», *aggiungere il seguente:* «I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

f) *al comma 5, sostituire le parole:* «nell'anno solare» *con le seguenti:* «nel semestre»;

g) *Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

«6-bis. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi di alcune categorie di servizi e forniture, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione.

6-ter. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

h) *Al comma 7, dopo le parole:* «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b)», *inserire le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis»;

i) *Al comma 8, sopprimere le parole da:* «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» *fino*

*alle parole:* «dalla legge 1° luglio 2021, n. 101», *sostituire le parole:* «della compensazione» *con le seguenti:* «delle somme», *dopo le parole:* «alla lettera b) del comma 1,», *inserire le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis,»;

l) *Al comma 10, sostituire le parole:* «alle compensazioni» *con le seguenti:* «al riconoscimento delle somme», *dopo le parole:* «comma 1, lettera b),», *inserire le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis» *e sopprimere le seguenti parole:* «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.»;

m) *al comma 11:*

1) *Le parole:* «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, sono soppresse»;

2) *Dopo le parole linee guida di cui al comma 12, sono aggiunte le seguenti:* «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

3) *Dopo le parole:* «relativi a lavori,», *la parola* «possono,» *è soppressa;*

4) *Le parole:* «incrementare ovvero ridurre» *sono sostituite dalle seguenti:* «incrementano ovvero riducono»;

5) *le parole:* «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» *sono sostituite con le seguenti:* «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

n) *Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.»;

o) *al comma 12, dopo le parole:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

## **29.12**

[Manca](#), [Collina](#), [Giacobbe](#), [Ferrari](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dopo le parole:* «procedure di affidamento dei contratti pubblici» *inserire le seguenti:* «di lavori, servizi e forniture»;

b) *al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:* «dal secondo e»;

c) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi nel corso del 2021 abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;

d) *dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Per i contratti di servizi e forniture, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante

l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

6-ter. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)»;

e) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 1-bis, ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

## 29.13

[Calandrini, De Carlo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono inserite le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;

b) al comma 1, lettera a) le parole: «dal secondo e» sono soppresse;

c) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi nel corso del 2021 abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;

d) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Per i contratti di servizi e forniture, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

6-ter. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), anche in deroga a quanto previsto dal



quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)»;

e) *dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:*

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 1-bis, ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

## 29.14

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *all'alinea, dopo le parole:* «procedure di affidamento dei contratti pubblici» *inserire le seguenti:* «di durata superiore a sei mesi»;

2) *sopprimere la lettera b);*

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. L'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo";

1-ter. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

c) *al comma 2:*

1) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla al comma 1-bis, anche per le finalità di cui al comma 1-ter, nonché di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

2) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

d) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. La compensazione di cui al comma 1-ter, è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel semestre precedente al decreto di cui al comma 2, secondo

periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure»;

e) *sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1-ter entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga»;

f) *al comma 5, sostituire le parole: «nell'anno solare» con le seguenti: «nel semestre»;*

g) *al comma 7, sostituire le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),» con le seguenti: «Per le finalità di cui al comma 1-bis, nonché di cui al comma 1-ter»;*

h) *al comma 8, sostituire le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a: «di cui alla lettera b) del comma 1,» con le seguenti: «alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento delle somme di cui ai commi 1-bis e 1-ter,»;*

i) *al comma 10, sostituire le parole da: «alle compensazioni», fino a: «al comma 8», con le seguenti: «al riconoscimento delle somme di cui ai commi 1-bis, e 1-ter,»;*

l) *sostituire il comma 11, con il seguente:*

«11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

m) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

n) *al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».*

## **29.15**

### [Giroto, Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole: «procedure di contratti pubblici» inserire le seguenti: «di durata superiore a sei mesi»;*

2) *sostituire la lettera b) con la seguente: «All'articolo 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo."»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali

da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

*c) sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera *b)* del comma 1, al comma 1-*bis* e anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre. L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno»;

*d) sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La compensazione di cui al comma 1-*bis* è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nei sei mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure»;

*e) sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1-*bis*, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga»;

*f) al comma 5, sostituire le parole: «nell'anno solare» con le seguenti: «nel semestre»;*

*g) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera b),» inserire le seguenti: «nonché di cui al comma 1-*bis*,»;*

*h) al comma 8:*

*1) sopprimere le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finalizzate» fino a: «dalla legge i luglio 2021, n. 101»;*

*2) sostituire le parole: «della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1,» con le seguenti: «delle somme di cui alla lettera b), del comma 1, nonché di cui al comma 1-*bis*,»;*

*i) al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati al riconoscimento delle somme di cui al comma 1, lettera b), per le opere pubbliche indicate al comma 8»;*

*l) sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti,

delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

m) dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzo di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

n) *al comma 12, dopo le parole:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» *inserire le seguenti:* «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

## 29.16

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *all'alinea, dopo le parole:* «procedure di affidamento dei contratti pubblici» *inserire le seguenti:* «di durata superiore a sei mesi»;

2) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo"»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

c) *al comma 2:*

1) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui al comma 1-bis, nonché di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»;

2) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

d) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. La compensazione di cui al comma 1-bis, è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel semestre precedente al decreto di cui al comma 2, secondo

periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

e) *sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1-bis, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

f) *al comma 5, sostituire le parole: «nell'anno solare» con le seguenti: «nel semestre»;*

g) *al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),» inserire le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;*

h) *al comma 8, sostituire le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a: «di cui alla lettera b) del comma 1,» con le seguenti: «alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento delle somme di cui alla lettera b) del comma 1, nonché di cui al comma 1-bis,»;*

i) *al comma 10, sostituire le parole da: «alle compensazioni», fino a: «al comma 8),» con le seguenti: «al riconoscimento delle somme di cui al comma 1, lettera b), nonché di cui al comma 1-bis,»*

l) *sostituire il comma 11, con il seguente:*

«11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

m) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

n) *al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».*

## **29.17**

### **De Poli**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «contratti pubblici» aggiungere: «di durata superiore a 6 mesi»;*

b) *al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo de decreto legislativo n. 50 del 2016 è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo»;

c) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per i contratti di lavoro in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali

variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tale caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per percentuale eccedente in cinque per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7».

d) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sostenibili» aggiungere: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista e»;*

e) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per le finalità di cui» aggiungere: «al comma 1-bis nonché di cui»;*

f) *al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo, sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative, sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno»;*

g) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La compensazione di cui al comma 1-bis è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel semestre precedente al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure».

h) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma bis, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo: "I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga"»;

i) *al comma 5 sostituire le parole: «nell'anno solare» con: «nel semestre»;*

l) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «lettera b)» inserire: «nonché di cui al comma 1-bis»;*

m) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento delle somme di cui alla lettera b) del comma 1, nonché di cui al comma 1-bis, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresì, le modalità di accesso al fondo per le finalità di cui al presente comma»;

n) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), nonché di cui al comma 1-bis. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

o) *sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al



comma 12, ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione, dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

p) *dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta».

q) *al comma 12 dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281» inserire le parole: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale».*

## 29.18

[Bernini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1:*

a) *dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» aggiungere le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;*

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo»;

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

3) *al comma 2:*

a) *dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,» aggiungere le seguenti: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;*

b) *dopo le parole: «anche per le finalità di cui», aggiungere le seguenti: «al comma 1-bis nonché di cui»;*

c) *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente terzo periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;*

4) *al comma 3:*

- a) *sostituire le parole*: «comma 1, lettera b)» *con le seguenti*: «comma 1-bis»;
- b) *dopo le parole*: «impiegati nelle lavorazioni», *aggiungere le seguenti*: «eseguite e»;
- c) *sostituire le parole*: «nei dodici mesi precedenti» *con le seguenti*: «nel semestre precedente»;

d) *dopo le parole*: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *aggiungere le seguenti*: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

5) *sostituire il comma 4 con il seguente*:

«4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1-bis, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga»;

6) *al comma 5, sostituire le parole*: «nell'anno solare» *con le seguenti*: «nel semestre»;

7) *al comma 7, dopo le parole*: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», *aggiungere le seguenti*: «nonché di cui al comma 1-bis»;

8) *al comma 8*:

a) *sopprimere le parole da*: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» *fino a*: «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101»;

b) *sostituire le parole*: «della compensazione» *con le seguenti*: «delle somme»;

c) *dopo le parole*: «alla lettera b) del comma 1,», *aggiungere le seguenti*: «nonché di cui al comma 1-bis»;

9) *al comma 10*:

a) *sostituire le parole*: «alle compensazioni» *con le seguenti*: «al riconoscimento delle somme»;

b) *dopo le parole*: «comma 1, lettera b),», *aggiungere le seguenti*: «nonché di cui al comma 1-bis.»;

c) *sopprimere le parole*: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.»;

10) *al comma 11*:

a) *sopprimere le parole*: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,»;

b) *dopo le parole*: «linee guida di cui al comma 12,» *aggiungere le seguenti*: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

c) *dopo le parole*: «relativi a lavori,», *sopprimere la parola*: «possono,»;

d) *sostituire le parole*: «incrementare ovvero ridurre» *con le seguenti*: «incrementano ovvero riducono»;

e) *sostituire le parole*: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» *con le seguenti*: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

11) *dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma*:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta».

12) *al comma 12, dopo le parole*: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», *aggiungere le*

*seguenti*: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale.»

## 29.19

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

### 1) al comma 1:

*dopo le parole*: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» *aggiungere le seguenti*: «di durata superiore a 6 mesi»;

*sostituire la lettera b) con la seguente*:

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo"»;

### 2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

### 3) al comma 2:

*dopo le parole*: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», *aggiungere le seguenti*: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

*dopo le parole*: «anche per le finalità di cui», *aggiungere le seguenti*: «al comma 1-bis nonché di cui»;

*dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente*: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

### 4) al comma 3:

*sostituire le parole*: «comma 1, lettera b)» *con le seguenti*: «comma 1-bis»;

*dopo le parole*: «impiegati nelle lavorazioni», *aggiungere le seguenti*: «eseguite e »;

*sostituire le parole*: «nei dodici mesi precedenti» *con le seguenti*: «nel semestre precedente»;

*dopo le parole*: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *aggiungere le seguenti*: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

### 5) al comma 4:

*sostituire le parole*: «comma 1, lettera b)» *con le seguenti*: «comma 1-bis»;

*sopprimere le parole*: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.»;

*sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto periodo*;

*dopo le parole*: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», *aggiungere il seguente ultimo periodo*: ». I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga»;

6) *al comma 5, sostituire le parole: «nell'anno solare» con le seguenti: «nel semestre»;*

7) *al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», aggiungere le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;*

8) *al comma 8:*

*sopprimere le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a. «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101»;*

*sostituire le parole: «della compensazione» con le seguenti: «delle somme»;*

*dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», aggiungere le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;*

9) *al comma 10:*

*sostituire le parole: «alle compensazioni» con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;*

*dopo le parole: «comma 1, lettera b),», aggiungere le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;*

*sopprimere le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.»;*

10) *al comma 11:*

*sopprimere le parole: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» ;*

*dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» aggiungere le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;*

*dopo le parole: «relativi a lavori,», sopprimere la parola: «possono,»;*

*sostituire le parole: «incrementare ovvero ridurre» con le seguenti: «incrementano ovvero riducono»;*

*sostituire le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;*

11) *dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, felino restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

12) *al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», aggiungere le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».*

## **29.20**

### Evangelista

*All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:*

*al comma 1:*

a) *dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;*

b) *la lettera b) è sostituita con la seguente:*

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo»;

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

*al comma 2:*

a) *dopo le parole:* «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

b) *dopo le parole:* «anche per le finalità di cui», *sono aggiunte le seguenti:* «al comma 1-bis nonché di cui»;

c) *dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo:* «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

*al comma 3:*

a) *le parole:* «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

b) *dopo le parole:* «impiegati nelle lavorazioni», *è aggiunta la seguente parola:* «eseguite e»;

c) *le parole:* «nei dodici mesi precedenti» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre precedente»;

d) *dopo le parole:* «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *sono aggiunte le seguenti:* «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

*al comma 4:*

a) *le parole:* «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

b) *le parole:* «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» *sono soppresse;*

c) *il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;*

d) *dopo le parole:* «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», *è aggiunto il seguente ultimo periodo:* «. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

*al comma 5, le parole:* «nell'anno solare» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre»;

*al comma 7, dopo le parole:* «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis»;

*al comma 8:*

a) *le parole da:* «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» *fino a:* «dalla legge 1° luglio 2021, n. 101» *sono soppresse;*

b) *le parole:* «della compensazione» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «delle somme»;

c) *dopo le parole:* «alla lettera b) del comma 1,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis,»;

*al comma 10:*

a) *le parole:* «alle compensazioni» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «al

riconoscimento delle somme»;

b) *dopo le parole*: «comma 1, lettera b),», *sono aggiunte le seguenti*: «nonché di cui al comma 1-bis.»;

c) *le parole*: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» *sono soppresse*;  
*al comma 11*:

a) *le parole*: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» *sono soppresse*;

b) *dopo le parole*: «linee guida di cui al comma 12,» *sono aggiunte le seguenti*: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

e) *dopo le parole*: «relativi a lavori,», *la parola*: «possono,» *è soppressa*;

d) *le parole*: «incrementare ovvero ridurre» *sono soppresse e sostituite dalle seguenti*: «incrementano ovvero riducono»;

e) *le parole*: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» *sono soppresse e sostituite con le seguenti*: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

*dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma*:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

*al comma 12, dopo le parole*: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», *sono aggiunte le seguenti*: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

## 29.21

[Margiotta](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Collina](#), [Stefano](#)

*Apportare le seguenti modifiche*:

1) *al comma 1*:

*dopo le parole*: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» *sono aggiunte le seguenti*: «di durata superiore a 6 mesi»;

*la lettera b) è sostituita con la seguente*:

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo"»;

2) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma*:

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

3) *al comma 2*:

*dopo le parole*: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», *sono aggiunte le seguenti*: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;



*dopo le parole:* «anche per le finalità di cui», *sono aggiunte le seguenti:* «al comma 1-bis nonché di cui»;

*dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo:* «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

4) *al comma 3:*

*le parole:* «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

*dopo le parole:* «impiegati nelle lavorazioni», *è aggiunta la seguente parola:* «eseguite e »;

*le parole:* «nei dodici mesi precedenti» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre precedente»;

*dopo le parole:* «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *sono aggiunte le seguenti:* «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

5) *al comma 4:*

*le parole:* «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

*le parole:* «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» *sono soppresse;*

*il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;*

*dopo le parole:* «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», *è aggiunto il seguente ultimo periodo:* ». I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

6) *al comma 5, le parole:* «nell'anno solare» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre»;

7) *al comma 7, dopo le parole:* «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis»;

8) *al comma 8:*

*le parole da:* «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» *fino a:* 0 «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101» *sono soppresse;*

*le parole:* «della compensazione» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «delle somme»;

*dopo le parole:* «alla lettera b) del comma 1,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis,»;

9) *Al comma 10:*

*le parole:* «alle compensazioni» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «al riconoscimento delle somme»;

*dopo le parole:* «comma 1, lettera b),», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis.»;

*le parole:* «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» *sono soppresse;*

10) *al comma 11:*

*le parole:* «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» *sono soppresse;*

*dopo le parole:* «linee guida di cui al comma 12,» *sono aggiunte le seguenti:* «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

*dopo le parole:* «relativi a lavori,», *la parola:* «possono,» *è soppressa;*

*le parole:* «incrementare ovvero ridurre» *sono soppresse e sostituite dalle seguenti:* «incrementano ovvero riducono»;

*le parole:* «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

11) *dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

12) *al comma 12, dopo le parole:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

## 29.22

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

*All'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

*dopo le parole:* «procedure di affidamento dei contratti pubblici» *sono aggiunte le seguenti:* «di durata superiore a 6 mesi»;

*la lettera b) è sostituita con la seguente:*

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo"»;

2) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

3) *al comma 2:*

*dopo le parole:* «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

*dopo le parole:* «anche per le finalità di cui», *sono aggiunte le seguenti:* «al comma 1-bis nonché di cui»;

*dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo:* «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

4) *al comma 3:*

*le parole:* «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

*dopo le parole:* «impiegati nelle lavorazioni», *è aggiunta la seguente parola:* «eseguite e»;

*le parole:* «nei dodici mesi precedenti» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre precedente»;

dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

5) al comma 4:

le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «comma 1-bis » ;

le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» sono soppresse;

il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;

dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», è aggiunto il seguente ultimo periodo: ». I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

6) al comma 5, le parole: «nell'anno solare» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «nel semestre»;

7) al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;

8) al comma 8:

le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a: «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101» sono soppresse;

le parole: «della compensazione» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «delle somme»;

dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;

9) al comma 10:

le parole: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;

dopo le parole: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;

le parole: », per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono soppresse;

10) al comma 11:

le parole: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» sono soppresse;

dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

dopo le parole: «relativi a lavori,», la parola: «possono,» è soppressa;

le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;

le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

11) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

12) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano

nazionale,».

## 29.23

### [Berutti](#)

*Apportate le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

*dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;*

*la lettera b) è sostituita con la seguente:*

*«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente:*

*"Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo";*

2) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;*

3) *al comma 2:*

*dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», sono aggiunte le seguenti: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;*

*dopo le parole: «anche per le finalità di cui», sono aggiunte le seguenti: «al comma 1-bis nonché di cui»;*

*dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;*

4) *al comma:*

*le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «comma 1-bis»;*

*dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», sono aggiunte le seguenti: «eseguite e»;*

*le parole: «nei dodici mesi precedenti» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «nel semestre precedente»;*

*dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;*

5) *al comma 4:*

*le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «comma 1-bis»;*

*le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» sono soppresse;*

*il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi ;*

*dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», è aggiunto il seguente ultimo periodo: «. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione*

appaltante non ne disponga.»;

6) *al comma 5, le parole: «nell'anno solare» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «nel semestre»;*

7) *al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;*

8) *al comma 8:*

*le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a: «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101» sono soppresse;*

*le parole: «della compensazione» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «delle somme»;*

*dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;*

9) *al comma 10:*

*le parole: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;*

*dopo le parole: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;*

*le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono soppresse;*

10) *al comma 11:*

*le parole: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» sono soppresse ;*

*dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;*

*dopo le parole: «relativi a lavori,», la parola: «possono,» è soppressa;*

*le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;*

*le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;*

11) *dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:*

*«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.»;*

12) *al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale.»;*

## **29.24**

### Carbone

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;*

2) *la lettera b) è sostituita con la seguente:*

*«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione*

sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10% di quest'ultimo»;

b) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

c) *al comma 2:*

1) *dopo le parole:* «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

2) *dopo le parole:* «anche per le finalità di cui», *sono aggiunte le seguenti:* «al comma 1-bis nonché di cui»;

3) *dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo:* «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

d) *al comma 3*

1) *le parole:* «comma 1, lettera b)» *sono sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

2) *dopo le parole:* «impiegati nelle lavorazioni», *sono aggiunte le seguenti:* «eseguite e »;

3) *le parole:* «nei dodici mesi precedenti» *sono sostituite con le seguenti:* «nel semestre precedente»;

4) *dopo le parole:* «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *sono aggiunte le seguenti:* «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

e) *al comma 4:*

1) *le parole:* «comma 1, lettera b)» *sono sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

2) *le parole:* «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» *sono soppresse ;*

3) *le parole dal secondo, al quinto periodo sono soppresse ;*

4) *dopo le parole:* «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», *è aggiunto il seguente periodo:* ». I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

f) *al comma 5, le parole:* «nell'anno solare» *sono sostituite con le seguenti:* «nel semestre»;

g) *al comma 7, dopo le parole:* «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis»;

h) *al comma 8:*

1) *le parole da:* «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» *fino a:* «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101» *sono soppresse;*

2) *le parole:* «della compensazione» *sono sostituite con le seguenti:* «delle somme»;

3) *dopo le parole:* «alla lettera b) del comma 1,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis,»;

i) *al comma 10:*



- 1) *le parole: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;*
- 2) *dopo le parole: «comma 1, lettera b),» sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;*
- 3) *le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono soppresse;*
- l) *al comma 11.*
  - 1) *le parole: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» sono soppresse ;*
  - 2) *dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;*
  - 3) *dopo le parole: «relativi a lavori,» la parola: «possono,» è soppressa;*
  - 4) *le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono sostituite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;*
  - 5) *le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» sono sostituite con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;*
- m) *dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.»;
- n) *al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale.».*

## **29.25**

[Mallegni, Berardi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni*

- a) *al comma 1, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», inserire le seguenti: «di lavori, forniture e servizi»;*
- b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i contratti relativi ai lavori,» inserire le seguenti: «forniture e servizi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

## **29.26**

[Berutti](#)

*Apportare le seguenti modificazioni*

- a) *al comma 1, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», inserire le seguenti: «di lavori, forniture e servizi»;*
- b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i contratti relativi ai lavori,» inserire le seguenti: «forniture e servizi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

## **29.27**

[Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture».*

## **29.28**

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», inserire le*

*seguenti: «di lavori, servizi e forniture».*

**29.29**

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture».*

**29.30**

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

*Al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture».*

**29.31**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,» inserire le seguenti: «ovvero per gli accordi quadro in corso di esecuzione i cui singoli contratti operativi siano stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,».*

**29.32**

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».*

**29.33**

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».*

**29.34**

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».*

**29.35**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento», inserire le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».*

**29.36**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Mallegni](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dal terzo»;*
- b) *al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «non rilevando a tal fine le cause di forza maggiore o i motivi imputabili alla stazione appaltante»;*
- c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*  
*«5. Sono inclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati aggiudicati e in attesa di collaudo nell'anno solare di presentazione dell'offerta.»;*
- d) *al comma 11, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono»;*
- e) *dopo il comma 13, inserire il seguente*  
*«13-bis. 14. In deroga alle previsioni del decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per le gare oggetto di assegnazione definitiva nell'anno 2021 nei casi di mancata stipula dei relativi contratti per documentata maggiore onerosità sopravvenuta, non si producono effetti pregiudizievoli a carico*

dell'aggiudicatario derivanti dalla mancata stipula».

### **29.37**

[Parrini](#), [Manca](#)

*All'articolo 29, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dal terzo»;*

b) *al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «non rilevando a tal fine le cause di forza maggiore o i motivi imputabili alla stazione appaltante»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Sono inclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati aggiudicati e in attesa di collaudo nell'anno solare di presentazione dell'offerta.»;

d) *al comma 11, sostituire la parola: «possono» con «devono»;*

e) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. 14. In deroga alle previsioni del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, per le gare oggetto di assegnazione definitiva nell'anno 2021 nei casi di mancata stipula dei relativi contratti per documentata maggiore onerosità sopravvenuta, non si producono effetti pregiudizievoli a carico dell'aggiudicatario derivanti dalla mancata stipula».

### **29.38**

[Nencini](#)

*All'articolo 29, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dal terzo»;*

b) *al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «non rilevando a tal fine le cause di forza maggiore o i motivi imputabili alla stazione appaltante»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Sono inclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati aggiudicati e in attesa di collaudo nell'anno solare di presentazione dell'offerta.»;

d) *al comma 11, sostituire la parola: «possono» con «devono»;*

e) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. 14. In deroga alle previsioni del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, per le gare oggetto di assegnazione definitiva nell'anno 2021 nei casi di mancata stipula dei relativi contratti per documentata maggiore onerosità sopravvenuta, non si producono effetti pregiudizievoli a carico dell'aggiudicatario derivanti dalla mancata stipula».

### **29.39**

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*All'articolo 29, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dal terzo»;*

b) *al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «non rilevando a tal fine le cause di forza maggiore o i motivi imputabili alla stazione appaltante»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Sono inclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati aggiudicati e in attesa di collaudo nell'anno solare di presentazione dell'offerta.»;

d) *al comma 11, sostituire la parola: «possono» con «devono»;*

e) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. 14. In deroga alle previsioni del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, per le gare oggetto di assegnazione definitiva nell'anno 2021 nei casi di mancata stipula dei relativi contratti per documentata maggiore onerosità sopravvenuta, non si producono effetti pregiudizievoli a carico dell'aggiudicatario derivanti dalla mancata stipula.»

## 29.40

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «in diminuzione,» aggiungere: «per le lavorazioni già eseguite, si procede a rivalutazione per le lavorazioni da eseguire,».*

## 29.41

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis.»;

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per le finalità di cui al comma i, lettera b-bis), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, nel limite del 50 per cento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

## 29.42

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma dopo la 1 lettera b) aggiungere la seguente:*

b-bis. per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis.

2) *Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri

interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

#### **29.43**

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-*bis*»;

b) *dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.»

#### **29.44**

[Bagnai](#), [Faggi](#), [Lucidi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*Dopo il comma 1 lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis* : per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-*bis*.

Dopo il comma 7 aggiungere il comma 7-*bis* con il seguente periodo

"7-*bis*. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della

presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto".

#### **29.45**

[Margiotta](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Collina](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis».

b) *dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

#### **29.46**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis.»;

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.».

#### **29.47**



[Berutti](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo il comma 1, lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;

*dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

**29.48**

[De Carlo, Calandrini](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo il comma 1, lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;

*b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

**29.49**

[Fazzolari, Calandrini, De Carlo](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

1) *dopo il comma 1, lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;

2) *dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

**29.50**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Al comma 4, sostituire: «80 per cento» con: «100 per cento».*

**29.51**

[Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 7, secondo periodo, eliminare le seguenti parole: «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti».*

**29.52**

[Manca](#), [Parrini](#), [Ferrari](#), [Fedeli](#)

*Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti».*

**29.53**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 7, secondo periodo, eliminare le seguenti parole: «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti».*

**29.54**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

*Al comma 7, secondo periodo, eliminare le seguenti parole: «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti».*

**29.55**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. In considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali verificatisi nell'anno 2021, negli appalti aventi ad oggetto la fornitura di mezzi da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le stazioni appaltanti sono autorizzate a rinegoziare i contratti sulla base dei rincari effettivamente avvenuti, comunque non oltre il limite del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, nonché a concedere una dilazione dei tempi di consegna, purché l'aggiudicazione sia avvenuta entro il

31 dicembre 2021.

*7-ter.* Alla copertura degli oneri di cui al comma *7-bis* si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

#### **29.56**

[Manca](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«*7-bis.* Per l'anno 2022, al fine di fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, gli enti locali che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono utilizzare sia nella fase di affidamento dei lavori, sia nei successivi stati di avanzamento, gli eventuali ribassi d'asta».

#### **29.57**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«*10-bis.* All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Gli importi di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente."».

*Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 10-bis del presente articolo,».*

#### **29.58**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«*10-bis.* All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Gli importi di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,7 per cento."».

*Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 10-bis del presente articolo,».*

#### **29.59**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«*10-bis.* All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle more dell'aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente."».

*Conseguentemente, al comma il, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 10-bis del presente articolo,».*

#### **29.60**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle more dell'aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,7 per cento."».

*Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 10-bis del presente articolo,».*

**29.61**

[Berutti](#)

*Al comma 11, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».*

**29.62**

[Biti](#), [Ferrari](#), [Comincini](#), [Parrini](#), [Ferrazzi](#)

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), nonché quelle di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano altresì alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relative a lavori, per i quali l'aggiudicazione definitiva sia intervenuta a decorrere dal 1° novembre 2021.».

**29.63**

[Di Girolamo](#), [Coltorti](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Fede](#), [Agostinelli](#)

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».

**29.64**

[D'Arienzo](#), [Verducci](#)

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contratti stipulati a seguito di affidamento dell'appalto qualora prima dell'inizio dei lavori a causa degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, il costo complessivo dell'intervento risulta eccedente il 10 per cento complessivo del valore dell'appalto medesimo.";

b) al comma 9, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."».

**29.65**

[Stefano](#)

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Nei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante non dà luogo alla sussistenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 1369 del 1960, quando detto conferimento di mezzi non risulti di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore. Il medesimo divieto non è configurabile qualora nel contratto d'appalto l'apporto dell'appaltatore risulti rilevante mediante il conferimento di capitale, diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro, *know how*, *software* e, in

genere, beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto e vi siano nello svolgimento dell'appalto apprezzabili indici di autonomia organizzativa.

13-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi, d'intesa con il Ministro del lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, sono definiti i criteri per l'individuazione delle soglie di rilevanza e gli indici di autonomia di cui al comma 13-bis, anche ai fini della loro applicazione in sede di controlli ispettivi.».

#### **29.66**

[Lunesu](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

«13-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e di accelerare la conclusione delle procedure di scelta del contraente, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

13-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

#### **29.67**

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

«13-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e di accelerare la conclusione delle procedure di scelta del contraente, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

13-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione e/o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

#### **29.68**

[Margiotta](#), [Ferrari](#)

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

«13-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e di accelerare la conclusione delle procedure di scelta del contraente, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali

provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

#### **29.69**

[De Carlo, Calandrini](#)

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

«14. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e di accelerare la conclusione delle procedure di scelta del contraente, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-*bis* e 19-*ter* e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

15. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione e/o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

#### **29.70**

[Manca](#)

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-*bis*. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare sul proprio sito *internet* istituzionale entro trenta giorni dall'emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una comunicazione contenente:

- a) la tipologia di intervento previsto;
- b) la tempistica;
- c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;
- d) livello progettuale richiesto;
- e) importo massimo finanziabile per singolo ente.».

#### **29.0.1**

[Vitali](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.

3. La disposizione di cui al comma 1 esplica i suoi effetti sino al 30 giugno 2022.».

#### **29.0.2**

[Evangelista](#)



Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

*(Disposizioni in materia di sanzioni da mancato deposito della rendicontazione delle spese elettorali per i candidati)*

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. In caso di mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6 nel termine ivi previsto, il Collegio regionale di garanzia elettorale non può applicare la sanzione di cui all'articolo 15, comma 5, ove il soggetto obbligato dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di adempiere a tale obbligo per causa a lui non imputabile, e comunque non prima del termine di quindici giorni dall'avvenuta notifica della diffida di cui all'articolo 15, comma 8."».

### **29.0.3**

[Garavini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

*(Misure urgenti in favore del personale in quiescenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento e Bolzano)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 167, articolo 3, comma 7 così come modificato dall'articolo 10, comma 2, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale dei vigili del fuoco permanenti della Provincia autonoma di Trento e Bolzano".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 0,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### **29.0.4**

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

*(Assicurazione professionale per responsabilità civile danni a terzi)*

1. All'articolo 7, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2000, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse."».

### **29.0.5**

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

*(Parificazione trattamento fiscale per i fondi di previdenza complementare)*

1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo il periodo: "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" è aggiunto il seguente: "e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento."».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*

#### **29.0.6**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

*(Disposizioni in materia di contributi di progettazione in favore degli enti locali)*

1. All'articolo 1, comma 56, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "entro tre mesi" è aggiunto il seguente periodo: ", o entro sei mesi nel caso sia sopravvenuta la necessità di ripetere la procedura di affidamento, validamente attivata entro il termine ordinario, per cause non ascrivibili alla responsabilità dell'ente,".».

#### **29.0.7**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

*(Recupero contributo progettazione in caso di gara deserta)*

All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, primo periodo, dopo le parole: "entro tre mesi" è aggiunto il seguente periodo: ", o entro sei mesi nel caso sia sopravvenuta la necessità di ripetere la procedura di affidamento, validamente attivata entro il termine ordinario, per cause non ascrivibili alla responsabilità dell'ente,".».

#### **29.0.8**

[Donno](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 749 è sostituito dal seguente:

"749. L'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione cd. ERP posseduti dagli Istituti autonomi per le case popolari (*ex* IACP) o degli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, essendo assimilabili per finalità e caratteristiche agli alloggi sociali di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, indipendentemente dall'effettiva assegnazione o locazione."».

#### **29.0.9**

[Serafini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono prorogate al 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, valutati in euro di 110 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **29.0.10**

[Pergreffi](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

1. Ai soggetti indicati all'articolo 1-*septies*, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è consentito inviare a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero dell'infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere - richiesta di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione cui al comma 8 del suddetto articolo 1-*septies* entro centottanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto 30 settembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 28 ottobre 2021 - Serie generale - n. 258, ed intitolato "Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione".».

#### 29.0.11

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

*(Investimenti qualificati nelle attività delle gestioni separate delle compagnie assicurative)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 912, è inserito il seguente comma:

"912-*bis*. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I del comma 1 dell'articolo 2 del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto della quota dei proventi degli investimenti qualificati di cui ai commi 88 e 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle attività della gestione separata istituita dalla compagnia di assicurazione, per un ammontare non superiore all'1 per cento delle attività della gestione separata risultanti nel rendiconto del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per determinare la quota dei proventi di cui al periodo precedente."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9,9 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 29.0.12

[Presutto](#), [Nocerino](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi)*

1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'espletamento dell'appalto, verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali imprevedibili ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto dai seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente

pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

- a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela - Condomini uso domestico" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;
- b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni dell'energia elettrica;
- c) Ministero della transizione ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni degli altri vettori energetici.

3. Le variazioni di cui al comma 2 verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.

4. Per i contratti pubblici di servizi diversi da quelli di cui al comma 2, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento se riferito esclusivamente all'anno 2021 ed eccedente il 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all'appaltatore è riconosciuto il diritto di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

5. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **29.0.13**

[Manca, Collina](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi)*

1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'espletamento dell'appalto, verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

- a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela - Condomini uso domestico" pubblicate sul proprio sito *internet*, per le variazioni del gas metano;
- b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni dell'energia elettrica;
- c) Ministero della transizione ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni degli altri vettori energetici. Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.

3. Per i contratti pubblici di servizi diversi da quelli di cui al comma 2, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento se riferito esclusivamente all'anno 2021 ed eccedente il 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all'appaltatore è riconosciuto il diritto di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro.».

## **29.0.14**

[Mallegni, Berardi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

*(Compensazione nei contratti pubblici di forniture)*

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, per tutti i contratti pubblici di forniture in corso di esecuzione dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, si applica un meccanismo di compensazione dei maggiori costi, come dettagliato nei commi da 2 a 5.

2. Il meccanismo di compensazione di cui al comma 1 viene applicato qualora si sia verificata una variazione, in aumento o in diminuzione, nel prezzo dei materiali e delle materie prime oggetto di fornitura superiore al dieci per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso, si procede a compensazione per la parte eccedente il dieci per cento.

3. L'individuazione dei materiali di cui al comma 2 è rimessa all'appaltatore con apposita istanza di compensazione da inviare a pena di decadenza alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'adozione della presente disposizione. L'istanza di cui al periodo precedente conterrà l'indicazione dei materiali nonché la documentazione a comprova dell'effettivo aumento dei prezzi. Qualora si verifichino



variazioni in diminuzioni, la stazione appaltante dovrà documentare la variazione di prezzo entro il medesimo termine di cui al periodo precedente a pena di decadenza.

4. La stazione appaltante provvede a verificare la correttezza dei dati e della documentazione fornita dall'appaltatore di cui al comma 3 anche attraverso le rilevazioni dei costi e gli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla base dei quali provvede alle compensazioni.

5. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del cinquanta per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

6. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 5 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede mediante ricorso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 23 luglio 2016, n. 106. In tale circostanza, le stazioni appaltanti inoltrano formale richiesta di accesso alle risorse di cui al periodo precedente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nelle modalità previste nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 settembre 2021, concernente "Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106."».

## 29.0.15

### [Berutti](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

*(Compensazione nei contratti pubblici di forniture)*

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, per tutti i contratti pubblici di forniture in corso di esecuzione dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, si applica un meccanismo di compensazione dei maggiori costi, come dettagliato nei commi da 2 a 5.

2. Il meccanismo di compensazione di cui al comma 1 viene applicato qualora si sia verificata una variazione, in aumento o in diminuzione, nel prezzo dei materiali e delle materie prime oggetto di fornitura superiore al dieci per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso, si procede a compensazione per la parte eccedente il dieci per cento.

3. L'individuazione dei materiali di cui al comma 2 è rimessa all'appaltatore con apposita istanza di compensazione da inviare a pena di decadenza alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'adozione della presente disposizione. L'istanza di cui al periodo precedente conterrà l'indicazione dei materiali nonché la documentazione a comprova dell'effettivo aumento dei prezzi. Qualora si verificchino variazioni in diminuzioni, la stazione appaltante dovrà documentare la variazione di prezzo entro il medesimo termine di cui al periodo precedente a pena di decadenza.

4. La stazione appaltante provvede a verificare la correttezza dei dati e della documentazione fornita dall'appaltatore di cui al comma 3 anche attraverso le rilevazioni dei costi e gli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla base dei quali provvede alle compensazioni.

5. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del cinquanta per cento



delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

6. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 5 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede mediante ricorso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. In tale circostanza, le stazioni appaltanti inoltrano formale richiesta di accesso alle risorse di cui al periodo precedente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nelle modalità previste nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 30 settembre 2021, concernente "Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106."

#### **29.0.16**

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

*(Misure urgenti in materia di contratti pubblici)*

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni secondo le modalità previste nei seguenti commi.

2. Qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore all'8 per cento, se riferito esclusivamente all'anno 2021, e del 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate.

3. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Le stazioni appaltanti possono anche utilizzare le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.»

#### **29.0.17**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

*(Misure in materia di Piani di edilizia scolastica)*

1. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31 dicembre 2022.».

**29.0.18**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

*(Aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali)*

1. In deroga all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il nuovo aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime indicate nel decreto direttoriale delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 13 dicembre 2021, n. 500, decorre dal 1° gennaio 2023. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile adotta entro il 31 ottobre 2022 un decreto recante i criteri sulla base dei quali l'aggiornamento è determinato.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

**29.0.19**

[Mirabelli](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

1. In deroga all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il nuovo aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime indicate nel decreto direttoriale delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 13 dicembre 2021, n. 500, decorre dal 1° gennaio 2023. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile adotta entro il 31 ottobre 2022 un decreto recante i criteri sulla base dei quali l'aggiornamento è determinato.».

**29.0.20**

[Di Girolamo](#), [Trentacoste](#), [Fede](#), [Agostinelli](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

*(Misure in materia di aggiornamento dei canoni)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, l'aggiornamento annuale dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime, adottato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 dicembre 2021, n. 500, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 2022, n. 34, decorre dal 1° gennaio 2023. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotta entro il 31 ottobre 2022 un decreto recante i criteri sulla base dei quali l'aggiornamento è determinato.».

**29.0.21**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di Sistema Portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.

2. Le risorse economiche di cui al comma 1, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n.84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito.

3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.».

#### **29.0.22**

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

*(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)*

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione di 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 48 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, dovranno formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale che sarà attivato

dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio che saranno indicati in apposito avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. La posizione in molo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera *c*), del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

#### **29.0.23**

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Bergesio](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

*(Misure urgenti per l'emittenza locale)*

1. Al fine di armonizzare la tempistica del passaggio dalla tecnologia DVB-T a quella del DVB-T2 e sue successive evoluzioni, per assicurare all'emittenza locale della Regione Lombardia il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza, la società Rai Way è obbligata all'accensione dei ripetitori in Val di Scalve, nella zona dell'Asta del Serio e in Val del Riso;

2. Gli Operatori di rete nazionali e locali hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo *Hybrid Broadcast Broadband TV* (HbbTV) a condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa da emanare in concomitanza della transizione digitale DVB-T2 cura dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.».

#### **29.0.24 (testo 2)**

[Tosato](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

*"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Articolo 29-*bis* (Disposizioni urgenti in materia di emittenza locale)

1. Al fine di non ritardare il processo relativo alla ridestinazione delle frequenze della banda dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga e al contempo di non causare disservizi agli utenti dei servizi televisivi in ambito locale, nelle aree tecniche ove è pianificata una sola frequenza di primo livello in ambito locale, l'Agcom, prima dello switch off, provvede ad una ricognizione dei progetti di rete degli Operatori di rete assegnatari delle frequenze di primo livello e di eventuali criticità in ordine alla concreta ricevibilità del segnale da parte degli utenti ed eventualmente a modificare i vincoli di pianificazione.

2. Al fine di armonizzare la tempistica del passaggio dalla tecnologia DVB-T a quella del DVB-T2 e sue successive evoluzioni, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza, la società Rai Way è obbligata all'accensione dei ripetitori in Val di Scalve, nella zona dell'Asta del Serio e in Val del Riso;

3. Gli Operatori di rete nazionali e locali hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) a condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa da emanare in concomitanza della transizione digitale DVB-T2 cura dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

#### **29.0.24**

[Tosato](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

*(Ridestinazione delle frequenze della banda 700 MHz)*

Al fine di non ritardare il processo relativo alla ridestinazione delle frequenze della banda dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga e al contempo di non causare disservizi agli utenti dei servizi televisivi in ambito locale, nelle aree tecniche ove è pianificata una sola frequenza di primo livello in ambito locale, l'Agcom, prima dello *switch off*, provvede ad una ricognizione dei progetti di rete degli Operatori di rete assegnatari delle frequenze di primo livello e di eventuali criticità in ordine alla concreta ricevibilità del segnale da parte degli utenti ed eventualmente a modificare i vincoli di pianificazione.»

#### **29.0.25**

[Bruzzone](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

*(Misure economiche di natura compensativa alle televisioni locali)*

1. Le misure economiche di natura compensativa di cui al comma 1039 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 e successive modificazioni e integrazioni, percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 aprile 2021, non sono assoggettate a tassazione ai fini delle imposte sui redditi.

2. Agli oneri di cui al comma 1 valutati in euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

#### **29.0.26**

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di riduzione del divario digitale nelle aree montane)*

Per la finalità di superare il divario digitale nelle aree montane e ridurre il numero di persone che non hanno accesso ai canali televisivi, in particolare del servizio pubblico, e per l'installazione di impianti radio-tv, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la realizzazione di investimenti nelle aree montane con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»



## 29.0.27

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi)*

1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'espletamento dell'appalto, verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali imprevedibili ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela - Condomini uso domestico" pubblicate sul proprio sito *internet*, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della transizione ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.

3. Per i contratti pubblici di servizi diversi da quelli di cui al comma 2, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento se riferito esclusivamente all'anno 2021 ed eccedente il 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all'appaltatore è riconosciuto il diritto di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro.».

Art. 30

## 30.1



[De Lucia, Trentacoste](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «scuole primarie» inserire le seguenti: «, nonché delle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione».*

**30.2**

[Berardi, Caligiuri](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dall'anno scolastico 2022/2023" e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole: "27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "40,84 milioni di euro annui per il 2022 e 27,23 milioni di euro annui dal 2023".».

**30.3**

[Iannone, Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dall'anno scolastico 2022/2023" e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole: "27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "40,84 milioni di euro annui per il 2022 e 27,23 milioni di euro annui dal 2023".».

**30.4**

[Berardi, Caligiuri](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato rispettato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19.».

**30.5**

[Iannone, Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato rispettato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19.».

**30.0.1**

[Fedeli](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 30- *bis*.

*(Aumento della detrazione fiscale peri conduttori)*

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 01, lettera a), le parole: "euro 300,00" sono sostituite con le seguenti: "euro 600,00" e alla lettera b) le parole: "euro 150,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 300,00";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "Lire 960.000" sono sostituite dalle seguenti: "Euro

1.200,00" e alla lettera *b*) le parole: "Lire 480.000" sono sostituite dalle seguenti: "Euro 600,00".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 270 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **30.0.2 (testo 2)**

[Mirabelli](#), [Pesco](#), [De Petris](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*

*(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)*

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente: "14- *bis* - *(Misure in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione)* 1. Il Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura di cui all' articolo 14 provvede alla erogazione di mutui senza interesse, per un importo non superiore a 25 mila euro, di durata non superiore a dieci anni e con due anni di preammortamento, anche in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il fondo è surrogato quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse destinate al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura di cui all' articolo 14.";

b) All'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n.108, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura è a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5% del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."

2. Con Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Economia e delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità procedurali ed istruttorie per la erogazione delle provvisionali in favore dei soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.»

### **30.0.2**

[Mirabelli](#), [Pesco](#), [De Petris](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 30- *bis*.

*(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)*

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-*bis*.

*(Misure in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione)*

1. Il Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 provvede alla erogazione di mutui senza interesse, per un importo non superiore a 25 mila euro, di durata non superiore a dieci anni e con due anni di preammortamento, anche in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento

penale. Il fondo è surrogato quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse destinate al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura di cui all' articolo 14."

2. Con Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità procedurali ed istruttorie per la erogazione anche delle provvisionali in favore dei soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.».

### 30.0.3

[Mirabelli](#), [Pesco](#), [De Petris](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 30- *bis*.

*(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)*

1. All'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura è a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."».

### 30.0.4

[Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 30- *bis*.

*(Pagamento del canone con modalità tracciabili)*

1. All'articolo 2 della legge n. 431 del 1998 dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-*bis*. I canoni delle locazioni ad uso abitativo sono obbligatoriamente corrisposti, indipendentemente dall'importo, con modalità di versamento che ne assicurino la tracciabilità anche al fine di poter usufruire delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore."».

### 30.0.5

[Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 30- *bis*.

*(Registrazione del contratto di locazione)*

1. Al comma 6, terzo periodo, dell'articolo 13, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o l'abbia effettuata tardivamente."».

### 30.0.6

[Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 30- *bis*.

*(Ulteriori disposizioni in materia di quarantena)*

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, e successive modifiche, le parole: "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "Fino al termine dell'emergenza sanitaria".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili

di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 30.0.7

[Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

*(Ulteriori disposizioni in materia di lavoro agile)*

1. Fino al termine dell'emergenza sanitaria, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.».

### 30.0.8

[Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

*(Ulteriori disposizioni in materia di lavoro agile)*

1. Il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso educativo e scolastico. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al presente comma, uno dei genitori può ricorrere al congedo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazione dalla legge 17 dicembre 2021 n.215 e successive modificazioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022 e 80 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 30.0.9

[Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

*(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dei contagi da Covid-19 negli istituti penitenziari)*

1. A decorrere dal 24 dicembre 2015 e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dovuto alla epidemia da COVID-19, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli

articoli 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione.».

### **30.0.10**

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

*(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dei contagi da Covid-19 negli istituti penitenziari)*

1. Al fine di affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, 19 e 20 dell'allegato A, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 sono prorogati fino al 31 dicembre 2022.».

### **30.0.11**

[Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

*(Misure in materia di procedure di sfratto ed incentivi e agevolazioni alla rinegoziazione dei canoni di locazione abitativi e ad uso diverso dall'abitativo)*

1. Il conduttore ad uso abitativo o ad uso diverso dall'abitazione, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del suo reddito familiare o di un'impresa pari almeno al 50 per cento rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente e in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha subito la riduzione risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione stragiudiziale presso la commissione paritetica prevista dall'articolo 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017.

2. Il conduttore, anche nel caso di esperimento negativo del tentativo di negoziazione avanti la Commissione paritetica, o per mancata adesione di parte locatrice o per mancato raggiungimento dell'accordo, potrà adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento di riformulazione e riduzione dell'entità del canone.

3. In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata comporterà la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a 90 giorni al fine di consentire lo svolgimento della procedura davanti alla commissione paritetica e il giudice adito fissa nuova udienza di comparizione successiva al termine di sospensione indicato con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo la commissione paritetica redige una relazione contenente i temi trattati e gli elementi forniti dalle parti. La relazione è esaminata dal giudice al fine di determinare i parametri per la riformulazione e riduzione dell'entità del canone nel procedimento giudiziario instaurato. L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte dello stesso non percepiti.

5. In caso di rinegoziazioni concluse davanti alle commissioni paritetiche comportanti la riduzione del canone contrattualmente previsto di almeno il 30 per cento, nel caso di contratti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU di cui ai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, ulteriormente ridotta al 50 per cento e l'aliquota del 10 per cento della cedolare secca prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14

marzo 2011, n. 23, è ridotta al 5 per cento. Nel caso di contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU è ridotta al 75 per cento e l'aliquota del 21 per cento della cedolare secca, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 16 per cento.

6. Per le rinegoziazioni concluse relativamente a contratti ad uso diverso dall'abitativo il locatore può optare per la imposizione nella forma della cedolare secca all'aliquota del 21 per cento e l'aliquota IMU è ridotta del 20 per cento.

7. In tutti i casi di accordi di rinegoziazione del canone con durata temporanea della riduzione le agevolazioni di cui al presente articolo sono usufruibili per il solo periodo di applicazione del canone ridotto.».

### **30.0.12**

[Fedeli](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 30- *bis*.

*(Incremento della dotazione per l'anno 2022 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)*

1. Per l'annualità 2022, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro.

2. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni e il successivo trasferimento ai comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture

12 agosto 2020 sono svolti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per la ripartizione e il trasferimento del 70 per cento delle somme di cui al comma 1, sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-*ter* e 2-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020. Il restante 30 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione, con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia, di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio da casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

4. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili di concerto con il Ministero dell'interno adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti, ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione .

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **30.0.13**

[de Bertoldi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 30- *bis*.

*(Misure urgenti in favore del settore giochi e scommesse)*



1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti economici, effetti derivanti sul tessuto produttivo nazionale, i termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2022, la scadenza s'intende prorogata al 30 giugno 2023, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 30 giugno 2023.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **30.0.14**

[de Bertoldi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 30- *bis*.

*(Misure urgenti in favore del settore giochi e scommesse)*

1. A decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto, tutti i termini, di riversamento all'erario e all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2021 sono prorogati al 30 settembre 2022. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata è versata entro il 30 dicembre 2022.».

Art. 31

### **31.1**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### **31.2**

[Binetti](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di assicurare alla città di Roma la presenza di un presidio sanitario di assoluta prossimità con le aree giubilari, è erogato un contributo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 all'Ospedale Fatebenefratelli - San Giovanni Calibita dell'Isola Tiberina -, quale struttura sanitaria polifunzionale di riconosciuto valore sociale.

1-*ter*. Le somme, destinate al risanamento strutturale, alla messa in sicurezza, all'efficientamento energetico e all'ammodernamento impiantistico della struttura di cui al comma 1-*bis* sono erogate al soggetto gestore, previa approvazione del programma d'intervento secondo le modalità previste dai commi 422 e 423 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e sono prelevate a valere sulle risorse del Fondo per le celebrazioni del Giubileo 2025 di cui al comma 420 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.*

### **31.0.1**

[Caliendo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. Alla legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, terzo comma, la lettera *b-bis*) è soppressa;
- b) l'articolo 7 è abrogato.».

### 31.0.2 (testo 2)

#### [Caliendo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«**Art. 31-bis.**

1. Tenuto conto del numero delle vacanze nelle sedi notarili e della necessità di assicurare un corretto esercizio della funzione notarile indotta anche dalle disposizioni del presente decreto-legge, i termini per la dispensa dall'ufficio dei notai sono estesi fino al settantottesimo anno di età. A tal fine all'articolo 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la parola: "settantacinquesimo" è sostituita dalla seguente: "settantottesimo"».

### 31.0.2

#### [Caliendo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 31- *bis*.

1. I termini per la dispensa dall'ufficio dei notai sono estesi fino al settantottesimo anno di età. A tal fine all'articolo 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la parola: "settantacinquesimo" è sostituita dalla seguente: "settantottesimo"».

### 31.0.3

#### [De Bonis](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 31- *bis*.

(*Usura*)

1. L'articolo 1815, comma 2, del codice civile, è sostituito con il seguente:

"Se sono convenuti interessi usurari, di qualunque tipo, le clausole produttive di interessi sono nulle, non sono dovuti interessi di alcun tipo e il mutuo diviene gratuito."

2. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo la parola: "trimestralmente", sono aggiunte le seguenti: ", con i medesimi criteri statistici in essere ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,"».

### 31.0.4

#### [Marti](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 31- *bis*.

(*Modificazioni alla legge 27 luglio 1962, n. 1114*)

1. All'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. È collocato fuori ruolo anche il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 al quale un gruppo parlamentare presso il Parlamento europeo, la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica abbia conferito un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore ai sei mesi."».

### 31.0.5

#### [Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 31- *bis*.

(*Iva crediti non riscossi*)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 3-

*bis* dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese;"».

### **31.0.6**

#### [Carbone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Deduzione forfetaria)*

1. Al fine di tener conto dell'incidenza della tassazione gravante sui tabacchi, rispetto agli aggi riconosciuti ai titolari di concessione amministrativa, di cui all'articolo 16 della legge 1293 del 1957, il reddito prodotto da tali imprese è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali degli aggi di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

- a) 30 per cento per aggi superiori a 90.000 euro;
- b) 40 per cento per aggi superiori a 45.000 euro ed entro i 90.000 euro;
- c) 50 per cento per aggi fino a 45.000.

2. Alle minori entrate in termini di perdita di gettito derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari ad euro 30 milioni, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **31.0.7**

#### [Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Proroga termini nel settore aerospaziale)*

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.».

### **31.0.8**

#### [Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Proroga termini nel settore aerospaziale)*

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti, comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.».

**31.0.9**

Gallone

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Detraibilità rette scolastiche scuole paritarie)*

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per il servizio scolastico presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda, nella misura del 10 per cento, per un importo non superiore al costo *standard* di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

**31.0.10**

Gallone

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Deducibilità del costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali a zero e basse emissioni)*

1. In via sperimentale, per i veicoli il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al fine di incentivare la politica fiscale agevolata per le flotte aziendali elettriche di categoria M1 e fasce emissive 0- 20 e 21- 60 g CO<sub>2</sub>/km la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata:

a) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 g CO<sub>2</sub>/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 g CO<sub>2</sub>/km;

b) Al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO<sub>2</sub>/km e al 90 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO<sub>2</sub>/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;

c) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO<sub>2</sub>/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO<sub>2</sub>/km nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale.

2. Per triennio di cui al comma 1, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b*-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO<sub>2</sub>/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO<sub>2</sub>/km.

3. La deducibilità degli oneri di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi 4 anni dall'atto di acquisto o noleggio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati complessivamente in euro 766 milioni, per gli anni 2023 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

### **31.0.11**

[Ferrari](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 2, comma 4 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 , dopo le parole: "con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale" sono aggiunte le seguenti: ", oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi consecutivi presso un'agenzia di mediazione, all'interno del qual periodo frequentare corso di formazione professionale ed aver superato esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto".

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le caratteristiche del periodo di pratica di cui al comma 1.».

### **31.0.12**

[Ferro, Berardi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 4-*bis* della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il primo periodo è soppresso e al secondo periodo le parole: "dei collegi dei revisori dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "degli organi"».

### **31.0.13**

[Rojc](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

"Art. 15-*bis*.

1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta della Camere di Commercio Trieste-Gorizia aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nel consiglio camerale che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere."».

### **31.0.14**

[Croatti, Puglia, Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni di modifica alla legge 29 dicembre 1993, n. 580)*

1. All'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "di segretario generale di camera di commercio" sono inserite le seguenti: "e di Unioncamere";

b) al comma 4, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) i dirigenti delle separate aree di contrattazione delle Funzioni Centrali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.";

c) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dei relativi provvedimenti attuativi, si applicano, in quanto compatibili, anche al segretario generale di Unioncamere."».

**31.0.15**

[Margiotta](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. Al fine di assicurare una programmazione sistematica dell'infrastruttura portuale e la pianificazione dello sviluppo del territorio dell'area portuale presente lungo la costa della Regione Molise, all'Allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al punto 10, dopo le parole: "Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli" è inserita le seguenti: "Porto di Termoli".».

**31.0.16**

[D'Alfonso](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente*

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 23, comma 12, del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene temporaneamente ritenuta vigente. Il termine di un anno per consentirne solo il coerente adeguamento è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi".».

**31.0.17**

[Verducci, Pittella](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente*

«Art. 31- *bis*.

1. In revisione di quanto previsto dagli articoli 39-*quinquies* e 39-*octies* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il meccanismo di aggiornamento automatico dell'onere fiscale minimo per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera b), è soppresso.».

**31.0.18**

[Pittella](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Norme in materia di tabacchi lavorati)*

1. All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al trentadue virgola cinquanta per cento dal 1° luglio 2022, al trentasette virgola cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023, al quaranta per cento dal 1° gennaio 2024".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui comma 1, corrispondenti a 17 milioni di euro per l'anno 2022 e a 35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante si provvede mediante



corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **31.0.19**

[Pittella, Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni in materia di prodotti che contengono nicotina)*

1. Dopo l'articolo 62-*quater* del decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:

"Art. 62-*quater-bis*.

*(Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina).*

1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo; sono esclusi dalla medesima imposta i prodotti di cui al presente comma autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Al fine della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si è tenuto in considerazione anche il peso dei predetti involucri, se presenti.

2. È obbligato al pagamento dell'imposta il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio dello Stato e l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, è obbligato al pagamento dell'imposta il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, autorizzato ai sensi del comma 4.

3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; a tal fine il medesimo soggetto trasmette alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui indica, oltre ai dati che saranno individuati con la determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che si intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tal fine il medesimo rappresentante trasmette, alla predetta Agenzia, un'istanza, in forma telematica, in cui indica, oltre ai dati che saranno individuati con la determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che saranno immessi in consumo nel territorio dello Stato, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

5. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta è tenuto a garantire, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, l'imposta di cui al comma 1 dovuta per ciascun periodo di imposta. Per il fabbricante, la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta gravante sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e, comunque, non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale di cui al comma 2, la predetta cauzione è determinata nella misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in

relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.

6. L'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei commi 3 e 4, è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La predetta autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati ai sensi dei commi 3 e 4 perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai medesimi commi 3 e 4 o qualora sia venuta meno la garanzia così come disciplinata dal comma 5.

7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori dei prodotti di cui al comma 1, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

9. I prodotti di cui al comma 1, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato, sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine i fabbricanti e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, gli importatori chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento è tenuto il rappresentante di cui al comma 2 per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 intende immettere in consumo nel territorio dello Stato. L'inserimento nella tabella di commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è effettuato solo per i prodotti di cui risulti consentita la vendita per il consumo nel territorio dello Stato.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione.

11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18.

12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

13. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:

a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1;

b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;

c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;

d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.

Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività.

14. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applicano altresì ai medesimi prodotti di cui al comma 1 le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50 nonché le disposizioni di cui all'articolo 50.

15. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9 nonché le modalità di tenuta dei registri e

documenti contabili in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5."».

### **31.0.20**

[Manca, Taricco](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: ",ovvero entro il 31 dicembre 2022 per gli enti esponenziali che si sono insediati dopo il 10 febbraio 1996,".».

### **31.0.21**

[Boldrini](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di operatività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano destinate al finanziamento di iniziative nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 153 del 1999. Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale, fino alla successiva destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.

2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio 2011-2015, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti di fusione per incorporazione fra fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).

4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 11,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni erogatrici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni erogatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al

versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.

5. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall'imposta di registro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

7. Le risorse stanziare ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

8. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale, relative alle operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si applicano nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.

9. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 11,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### **31.0.22**

#### [Aimi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Sostegno ai territori con fondazioni in difficoltà)*

1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di operatività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano destinate al finanziamento di iniziative nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 153 del 1999. Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale, fino alla successiva destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.

2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio 2011-2015, una riduzione di almeno il

30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti di fusione per incorporazione fra fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).

4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni erogatrici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni erogatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.

5. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall'imposta di registro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

7. Le risorse stanziare ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027 si provvede corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **31.0.23**

Boldrini

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di operatività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano destinate al finanziamento di iniziative nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 153 del 1999. Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale, fino alla successiva destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.

2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio 2011-2015, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti di fusione per incorporazione fra fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).

4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 11,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni erogatrici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni erogatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.

5. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall'imposta di registro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,



comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

7. Le risorse stanziare ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 11,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### **31.0.24**

#### [Boldrini](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. Per gli anni dal 2022 al 2026, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, relative alle operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si applicano, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2, nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### **31.0.25**

#### [Aimi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. Alle operazioni di fusioni poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, si applicano nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante si provvede corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **31.0.26**

#### [Berutti](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese colpite dall'alluvione del 1994)*

1. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 4,

comma 90, della legge n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.».

### **31.0.27**

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo 31** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Semplificazione procedure assegnazione contributi)*

1. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 sopprimere la parola: "annualmente".

2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.».

### **31.0.28**

[de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Soppressione del super bollo)*

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.».

### **31.0.29**

[Carbone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Misure urgenti in materia di pagamenti elettronici)*

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012 n. 221, dopo le parole: "nei casi di oggettiva impossibilità tecnica." sono aggiunte le seguenti: "È consentito alle rivendite di generi di monopolio derogare all'obbligo di cui al comma 4 qualora i pagamenti elettronici abbiano ad oggetto beni e servizi di pubblica utilità remunerati ad aggio e/o margine fisso"».

### **31.0.30**

[Testor](#), [Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102)*

1. All'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: "e non siano in ogni caso locali.", sono sostituite dalle seguenti: "e comunque in corrispondenza del periodo in cui non siano oggetto di locazione."».

### **31.0.31**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo lettera *b*) è inserita la seguente:

"*b-bis*) prevedere, per i lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni e che sottoscrivono con il datore di lavoro un'intesa volta a ridurre la prestazione lavorativa in misura non inferiore al 50 per cento rispetto alla prestazione a tempo pieno, la corresponsione, limitatamente al periodo necessario ad accedere nell'ambito di processi di agevolazione all'esodo alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di cui alla lettera *b*) del presente comma, di un trattamento corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata per la prestazione lavorativa non effettuata e il versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata determinata in base all'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183; la relativa copertura economica è assicurata attraverso i contributi di finanziamento di cui all'articolo 33, primo e secondo comma. Alle suddette trasformazioni a tempo parziale non si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022 le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, né eventuali nonne contrattuali che prevedano limiti quantitativi di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale."».

### **31.0.32**

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) al comma 5-*bis*, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse;
- b*) al comma 5-*ter*, le parole: "per l'anno 2022" sono soppresse.».

### **31.0.33**

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) al comma 5-*bis*, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";
- b*) al comma 5-*ter*, le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2023".».

### **31.0.34**

[Stefano](#), [Taricco](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 38, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP."».

### **31.0.35**

[D'Alfonso](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 424 è inserito il seguente:

"424-*bis*. L'assegnazione a ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimentale della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 424 opera, a partire dall'anno 2022, in base ai seguenti criteri: il 60 per cento delle risorse viene attribuito con riferimento al numero delle assunzioni effettuate al 31 dicembre dell'anno precedente in applicazione dell'articolo 1, commi 426 e 432, mentre il restante 40 per cento in relazione alla quota di finanziamento di cui l'Ente è destinatario per i progetti di ricerca corrente."».

**31.0.36**

[Iwobi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Digitalizzazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti a duplice uso)*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-*bis*.

*(Procedimenti telematici)*

1. I procedimenti previsti dal presente decreto possono essere svolti con modalità telematiche nel rispetto del diritto europeo e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

**31.0.37**

[Alfieri](#), [Porta](#), [Zanda](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Digitalizzazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti a duplice uso)*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-*bis*.

*(Procedimenti telematici)*

1. I procedimenti previsti dal presente decreto possono essere svolti con modalità telematiche nel rispetto del diritto europeo e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

**31.0.38**

[Garavini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Digitalizzazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti a duplice uso)*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-*bis*.

*(Procedimenti telematici)*

1. I procedimenti previsti dal presente decreto possono essere svolti con modalità telematiche nel rispetto del diritto europeo e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

**31.0.39**

[Aimi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Digitalizzazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti a duplice uso)*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-*bis*.

*(Procedimenti telematici)*

1. I procedimenti previsti dal presente decreto possono essere svolti con modalità telematiche nel rispetto del diritto europeo e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

**31.0.40**

[Turco](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni in favore dell'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile)*

1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'operatività della fondazione denominata "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", di cui all'articolo 1, commi 732-734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione.».

**31.0.41**

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Misure di sostegno per il settore delle automotive)*

1. In considerazione dei gravi effetti economici e produttivi determinati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:

a) 62,5 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) 62,5 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge n. 178 del 2020, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

c) 62,5 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

d) 62,5 milioni di euro ai contributi di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere individuati i limiti massimi giornalieri di prenotazione per ciascun rivenditore e richiedente, anche in proporzione al fatturato annuo dei rivenditori.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.».

**31.0.42**

[Romano](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Croatti](#), [Bressa](#), [Ruotolo](#), [Laforgia](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Armonizzazione delle indennità di amministrazione)*

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri", sono sostituite dalle seguenti: "del personale cui si applica il CCNL relativo al comparto dei Ministeri."».

**31.0.43**

[Tiraboschi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete." aggiungere il seguente periodo: "Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che, attraverso l'utilizzo materiale delle sue infrastrutture, forniscono il servizio all'utente finale. Tali soggetti sono tenuti a comunicare formalmente al soggetto titolare dell'atto di concessione il numero complessivo delle utenze attivate, entro il 1° febbraio di ogni anno e, contestualmente, provvedono al pagamento degli importi spettanti al soggetto titolare della concessione.";

b) dopo le parole: "31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato," aggiungere le seguenti: "dal soggetto tenuto al pagamento del canone."».

**31.0.44**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Diritto di rivalsa nella disciplina vigente sul canone unico)*

1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e s.m.i., apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete." aggiungere il seguente periodo: "Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che, attraverso l'utilizzo materiale delle sue infrastrutture, forniscono il servizio all'utente finale. Tali soggetti sono tenuti a comunicare formalmente al soggetto titolare dell'atto di concessione il numero complessivo delle utenze attivate, entro il 1° febbraio di ogni anno e, contestualmente, provvedono al pagamento degli importi spettanti al soggetto titolare della concessione.";

b) dopo le parole: "31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato," aggiungere le seguenti: "dal soggetto tenuto al pagamento del canone."».

**31.0.45**

[Stefano](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 48-*bis*, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora non



interamente compensato in tale periodo, il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."».

### **31.0.46**

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Proroga termini nel settore aerospaziale)*

1. All'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2025 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2023, dal 31 dicembre 2024 e dal 31 dicembre 2025.".

2. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 3.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 2, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

4. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **31.0.47**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Proroga termini nel settore aerospaziale)*

1. All'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2025 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2023, dal 31 dicembre 2024 e dal 31 dicembre 2025.".

2. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 3.

3 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 2, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

4. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **31.0.48**

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Ulteriori disposizioni urgenti)*

1. All'elenco 1, di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il punto 3, è soppresso.».

### **31.0.49**

[Lanzi](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 757, della legge 178 del 2020)*

1. All'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo periodo, dopo le parole: "della legge 8 luglio 1986, n. 349," , sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle associazioni iscritte nei registri regionali delle ODV e che gestiscono CRAS (Centri di Recupero Animali Selvatici) con attività operative diurne, notturne e continuative nel corso dell'intero anno solare e che non esercitino attività in conflitto d'interesse,";

*b)* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il decreto di cui al precedente periodo istituisce una Commissione competente sul controllo dei criteri di operatività necessari per accedere al fondo di cui al presente comma. La Commissione è composta in maniera paritetica da un rappresentante della Regione, del Servizio Veterinario del Dsp Ausl competente in materia di fauna selvatica e degli organi di vigilanza forestale."».

### **31.0.50**

[Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente

«Art. 40- *bis*.

*(Termini per il pagamento dei canoni scaduti nei contratti di locazione)*

1. La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso non

abitativo, relativi al periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, può essere sanata in sede giudiziale se il conduttore versa l'importo dovuto entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto di cui all'articolo 665 c.p.c. e ss. A seguito di tale pagamento la domanda del locatore di rilascio dell'immobile e/o di risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile.

2. All'articolo 40-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In caso di provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento dei canoni alle scadenze, il conduttore può sanare la morosità entro i termini di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* del presente articolo, con l'effetto di rendere improcedibile l'azione di risoluzione del contratto."».

### **31.0.51**

[Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. I crediti maturati dalle imprese, ai sensi dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possono essere convertiti in crediti di imposta e utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **31.0.52**

[Causin](#)

*Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni per l'attuazione del PNRR, di cui al decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 con cui il Governo ha disposto che, a decorrere dal 7 agosto 2021, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, con conseguente abrogazione, dalla medesima data, del comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Ministero dell'interno approva con cadenza annuale ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano triennale del fabbisogno di Segretari Comunali per un numero di posti corrispondenti alle cessazioni registrate nel triennio precedente.

2. In deroga all'articolo 16-*ter* comma 2 del DI 192/16 convertito in legge n. 8 del 2020, una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

3. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di 4 mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di 4 mesi presso uno o più comuni. Il corso finalizzato all'abilitazione all'iscrizione all'Albo dei Segretari è equiparato, ai fini di cui all'articolo 10 legge n. 300 del 1970, ai corsi di

abilitazione alle professioni per le quali vi è necessità di iscrizioni ad Albi professionali autonomi. Le procedure concorsuali hanno una durata non superiore a 18 mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando, quelle corsuali non superano ulteriori 12 mesi dall'approvazione della graduatoria concorsuale all'approvazione della graduatoria finale.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in quanto applicabili.

5. In sede di prima applicazione al fine di dare attuazione al PNRR di cui al decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 e alle modifiche introdotte ai sensi dell'articolo 31-*bis* del D.L. 152/2021 conv. in L. 233/2021, i Segretari Comunali e provinciali iscritti alla fascia professionale C, in deroga alle disposizioni di cui al DMI 21 ottobre 2020, possono assumere la titolarità di sedi di segreteria in forma singola o associata fino a 5000 abitanti e in forma associata fino a 10000 abitanti alle condizioni di cui all'articolo 16-*ter* comma 9 del DI 162/2019 conv. in legge n. 8 del 2020.

6. L'assunzione della titolarità di sedi di segreteria con popolazione complessiva superiore alla fascia di appartenenza non determina una deroga alla disciplina giuridica sulle progressioni di carriera di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997.

7. In ogni caso, ai fini dell'attuazione del PNRR, la spesa per l'assegnazione di Segretari Comunali quali titolari di sedi di Segreteria in forma singola o associata di cui al comma 5, soggiace ai limiti di cui all'articolo 31-*bis* del DL. 233/2021.

L'articolo 31-*bis* comma 5 del DI 152/2021 conv. in legge n. 233 del 2021 trova applicazione anche per la spesa per i segretari comunali che siano individuati quali titolari di sedi di segreteria in forma singola o associata con popolazione fino a 5.».

### **31.0.53**

[Perosino](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di editoria, in materia tributaria e di imposta)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis* Agli atti traslativi, a titolo oneroso, della proprietà di beni immobili ubicati nei terreni montani come delimitati ai sensi dell'articolo 15 legge 27 dicembre 1977, n. 984, di valore economico inferiore a 5.000,00 euro, si applica l'imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro".».

### **31.0.54**

[Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Gaudiano](#), [Pavanelli](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Lomuti](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia all'Expo Osaka 2025)*

1. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle seguenti: ", terzo e quinto";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili

nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *a*), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma *i*, lettere *b*) e *c*) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».

### **31.0.55**

[Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Gaudiano](#), [Pavanelli](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Lomuti](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni universali)*

1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) le parole da: "istituito" a: "stanziamento di" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a";

*b*) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.".

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

*b*) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle seguenti: ", terzo e quinto";

*c*) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.".

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera *a*), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere *b*) e *c*) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».

### **31.0.56**

[Iwobi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni universali)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 447 è sostituito dal seguente:

"sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) le parole da: 'istituito' a 'stanziamento di' sono sostituite dalle seguenti: 'autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a';

*b*) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: 'Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.'".

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

*b*) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle seguenti: ", terzo e quinto";

*c*) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.".

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera *a*), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».

### **31.0.57**

[Malpezzi](#), [Alfieri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni universali)*



1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da: "istituito" a "stanziamento di" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023."

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle seguenti: ", terzo e quinto";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza."

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.»

### 31.0.58

[Aimi, Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni universali)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 447 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "istituito" a "stanziamento di" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile

2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.".

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle seguenti: ", terzo e quinto";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.".

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».

### 31.0.59

[Garavini, Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni universali)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 447 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "istituito" a "stanziamento di" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme

contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.".

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle seguenti: ", terzo e quinto";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.".

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».

### **31.0.60**

[Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Gaudiano](#), [Pavanelli](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Lomuti](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030)*

1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "istituito" a "stanziamento di" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023."».

### **31.0.61**

[Malpezzi](#), [Alfieri](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del*

2030)

1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "istituito" a "stanziamento di" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023."».

### **31.0.62 (testo 2)**

[Collina](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Misure per la tutela e sviluppo dell'impresa artigiana artistico-tradizionale)*

1. All'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "5 milioni per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni per l'anno 2022 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2023".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni per l'anno 2022 e a 15 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.».

### **31.0.62**

[Collina](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Misure per la tutela e sviluppo dell'impresa artigiana artistico-tradizionale)*

1. All'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "5 milioni per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2023".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni per l'anno 2022 e a 20 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### **31.0.63**

[Garavini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Proroga IMU ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione)*

1. All'articolo 1, comma 743, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "all'anno 2022" inserire le seguenti: "e 2023";

b) le parole: "3 milioni" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "6 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**31.0.64**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti)*

1. All'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**31.0.65**

[D'Arienzo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del personale della Polizia locale, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire del contributo di cui al comma 1, nonché le misure applicative del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**31.0.66**

[Piarulli](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria)*

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari ed evitarne il conseguente



collasso, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura, in subordine, anche dei posti riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera *d*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le medesime procedure, è autorizzata, nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 555 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 754 posti, elevati a 938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale n febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psicofisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.

2. Il corso di formazione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per il personale assunto ai sensi del comma i del presente articolo di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale n febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, ha la durata di sei mesi.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

### **31.0.67**

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Compensazione maggiori costi per i dispositivi sicurezza)*

2. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese che operano nel settore dell'igiene ambientale per compensare i maggiori costi sostenuti per la sicurezza dei lavoratori nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, hanno la possibilità di trasferire i costi citati dal conto economico allo stato patrimoniale, con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni, quando gli stessi sono superiori a quelli previsti in fase di gara e anticipati dalle imprese al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 10 milioni di Euro, si provvede a decorrere dal 2022 mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 Novembre 2004 n. 282.».

### **31.0.68**

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Credito d'imposta per installazione sistemi anti caduta)*

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2022 e 2023, per l'installazione di sistemi di anti caduta fissi e



permanenti atti a prevenire le cadute dall'alto. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni per il 2023.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

### **31.0.69**

[Gallone](#)

*Dopo l' articolo , è inserito il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. Al fine di definire un piano articolato per sanare l'emergenza della salute mentale acuita dall'onda lunga del Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo specifico con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.».

### **31.0.70**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Rimborsi svalutazione immobili nel quartiere Tamburi di Taranto)*

1. A seguito della riduzione del valore commerciale degli immobili situati nel quartiere Tamburi della città di Taranto, prodotte a seguito dell'esposizione ad emissioni intollerabili ai sensi dell'articolo 844 del Codice Civile, possono accedere al risarcimento dei danni i proprietari che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano presentato richiesta di risarcimento danni in sede legale, sia civile che penale. Il rimborso è riconosciuto a seguito di sentenza passata in giudicato sulla base del criterio cronologico di definizione dei relativi processi. In caso di sentenza favorevole al ricorrente il risarcimento riconosciuto è comunque di importo pari a 7300 euro.».

### **31.0.71**

[Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Gaudiano](#), [Pavanelli](#), [Vanin](#), [Croatti](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per l'emergenza afghana)*

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020 sono versate all'entrata e sono riassegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per attività di assistenza umanitaria in aree di crisi.»

**31.0.72**

[Aimi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per l'emergenza afghana)*

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020 sono versate all'entrata e sono riassegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per attività di assistenza umanitaria in aree di crisi.»

**31.0.73**

[Garavini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per l'emergenza afghana)*

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate all'entrata e sono riassegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per attività di assistenza umanitaria in aree di crisi.»

**31.0.74**

[Alfieri](#), [Porta](#), [Zanda](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per l'emergenza afghana)*

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020 sono versate all'entrata e sono riassegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per attività di assistenza umanitaria in aree di crisi.»

Art. 32

**32.0.1**

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 32- *bis*.

*(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle

province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

### **32.0.2**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 32- *bis*.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.».

### **32.0.3**

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 32- *bis*.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.».

## 1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 564 (pom.) del 14/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MARTEDÌ 14 GIUGNO 2022  
**564ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2330-B) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento)

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Faggi, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando che il disegno di legge prevede, all'articolo 1, comma 5, una clausola di invarianza finanziaria, nonché l'esplicito richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che, nel caso di uno o più decreti legislativi che determinino nuovi o maggiori oneri che non siano compensati al loro interno, subordina la relativa emanazione alla successiva o contestuale entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

Per quanto di competenza, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, chiede conferma della compatibilità con la suddetta clausola di invarianza finanziaria del principio e criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *ii*), nella parte in cui prevede la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale.

Sull'emendamento 1.1, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata, che risponde, tra l'altro, al quesito posto dalla Commissione.

Con riguardo all'emendamento 1.1, esprime, per quanto di competenza, un avviso contrario.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra la seguente

proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Sull'emendamento 1.1, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

**(2330-B) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Faggi, propone di ribadire il parere non ostativo sul testo appena espresso alla Commissione di merito.

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere.

Il presidente [PESCO](#) precisa che il parere all'Assemblea viene reso nel presupposto che la Commissione di merito non apporti modifiche al testo.

La Commissione conviene.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Faggi, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari delle proposte 1.101, volta a eliminare l'obbligo di rimborso delle spese di pubblicazione dei documenti di gara, e 1.103, diretta a escludere eccezioni al divieto di prestazione gratuita delle attività professionali.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso contrario, per criticità di carattere finanziario, sulle proposte 1.100, 1.101, 1.102, 1.1 e 1.103, mentre concorda con la Commissione sulla valutazione non ostativa della proposta 1.104.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) formula la seguente proposta di parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100, 1.101, 1.102, 1.1 e 1.103. Sulla proposta 1.104, il parere è non ostativo."

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 maggio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 1.2 e 1.0.1.

Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 1.3.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.6.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 2.1, 2.10, 2.11, 2.14 e 2.0.1.

Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.13 e 2.20.

Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.6, 2.8, 2.12, 2.24, 2.31, 2.32, 2.38, 2.39 e 2.40.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 3.18, 3.19 e 3.26.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.0.2.

Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.5.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 4.6, 4.7 e 4.8.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.17.

Sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 5.5.

Occorre inoltre valutare eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.6, 5.8, 5.14 e 5.15.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari relativi dell'emendamento 7.0.2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 9.0.1 e 9.0.3.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 10.2 e 10.3.

Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 10.4.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 11.7, 11.8, 11.9 e 11.0.6.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, non ci sono osservazioni da formulare.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 13.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo



13.

Non vi sono osservazioni da formulare con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 14.  
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 15, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 15.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo

15.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 16.4.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo

16.

Non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 17.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 18, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 18.1.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 18.2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo

18.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 19.1, 19.5 e 19.6.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 19.2, 19.3, 19.4 e 19.7.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 20.5, 20.7, 20.9 e 20.10.

Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria delle proposte 20.4, 20.6, 20.8 e 20.11.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 20.1, 20.2, 20.3 e 20.16.

Occorre valutare, altresì, gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 20.13, 20.14 e 20.15.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20, ivi inclusa la proposta 20.0.1 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 21.1.

Non vi sono osservazioni sul restante emendamento all'articolo 21.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27.

Non sono stati presentati emendamenti agli articoli 28 e 29.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento presentato all'articolo 30.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, si chiede conferma del carattere ordinamentale delle proposte 31.3 e 31.9.

Occorre acquisire elementi sulla portata finanziaria delle proposte 31.8, 31.10 e 31.11.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 31.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 33, occorre valutare, per gli effetti sui trattamenti economici di missione, la proposta 33.4.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 33.

Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 34.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 35, chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 35.1.

Non vi sono osservazioni sul restante emendamento all'articolo 35.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 36.

Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 37.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 39.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 40, occorre valutare la portata finanziaria delle

proposte 40.4 e 40.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 40.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 1.2, 1.0.1 e 1.3, mentre esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.6. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 2.1, 2.14, 2.0.1, 2.13, 2.20, 2.6, 2.12, 2.24 e 2.32, mentre non ha osservazioni, per quanto di competenza, sugli emendamenti 2.10, 2.11, 2.8, 2.31, 2.38, 2.39 e 2.40.

In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 4, manifesta un avviso contrario sulle proposte 3.18, 3.19, 3.26, 4.0.2, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 5.6, 5.8, 5.14, e 5.15, mentre l'avviso è contrario sugli emendamenti 5.5 e 5.17.

In merito agli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7, valuta negativamente, per i profili di finanza pubblica, le proposte 6.0.2 e 7.0.2.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, si esprime in senso contrario sulla proposta 9.0.1.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione sulla proposta 9.0.3, in materia di responsabilità civile dei magistrati.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene per sottolineare l'assenza di criticità finanziarie dell'emendamento, la cui valutazione va rimessa alla Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO rileva che, in effetti, la proposta non sembra presentare profili di onerosità.

Proseguendo nella valutazione degli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 10, si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 10.2 e 10.3; sulla proposta 10.4, dopo un breve approfondimento, segnala l'esigenza di verificarne gli effetti finanziari con una relazione tecnica, in assenza della quale l'avviso è contrario.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 11, si esprime in senso contrario sulle proposte 11.7, 11.8, 11.9 e 11.0.6.

In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 13, 15, 16 e 18, manifesta un giudizio contrario, per i profili di finanza pubblica, sulle proposte 13.5, 15.1, 16.4, 18.1 e 18.2.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 19, si pronuncia in senso contrario sulle proposte 19.1, 19.5, 19.6, 19.2, 19.3, 19.4 e 19.7.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 20, dichiara l'avviso contrario del Governo sulle proposte 20.5, 20.7, 20.9, 20.10, 20.4, 20.6, 20.8, 20.11, 20.1, 20.2, 20.3, 20.16, 20.13, 20.14 e 20.15. Sulla riformulazione 20.0.1 (testo 2), dopo una breve valutazione, non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 21, si pronuncia in senso contrario sulla proposta 21.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, esprime un avviso di contrarietà sulle proposte 31.3, 31.9, 31.8, 31.10 e 31.11.

Sugli emendamenti riferiti agli articoli 33, 35 e 40, l'avviso del Governo è contrario sulle proposte 33.4, 35.1, 40.4 e 40.5.

Sugli emendamenti riferiti agli articoli 8, 12, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 36 e 38, nonché su tutte le restanti proposte emendative, concorda con l'assenza di osservazioni della relatrice.

Alla senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), che chiede chiarimenti sulle ragioni dell'avviso contrario del Governo sulle proposte 1.6, 2.6, 2.13, 2.14, 3.19, 4.6, 4.7, 4.8, 5.5, 20.1, 20.2, 21.1, 31.3 e 31.9, risponde la sottosegretaria SARTORE, rappresentando la necessità di acquisire una relazione tecnica per verificarne gli effetti finanziari, in assenza della quale l'avviso non può essere che contrario.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) chiede le motivazioni dell'avviso di contrarietà sulla proposta 33.4.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce, anche a tale riguardo, la presenza di profili finanziari che richiederebbero la predisposizione di una relazione tecnica.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 2.1, 2.6, 2.12, 2.13, 2.14, 2.20, 2.24, 2.32, 2.0.1, 3.18, 3.19, 3.26, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.0.2, 5.5, 5.17, 6.0.2, 7.0.2, 9.0.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.7, 11.8, 11.9, 11.0.6, 13.5, 15.1, 16.4, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 21.1, 31.3, 31.8, 31.9, 31.10, 31.11, 33.4, 35.1, 40.4 e 40.5. Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

***(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***

(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 maggio.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo,

preso atto che:

- in relazione all'articolo 2, si conferma che dall'attuazione delle disposizioni previste si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con la precisazione che tali risorse appaiono pienamente adeguate alle finalità e funzionalità della piattaforma e dunque confermano la piena sostenibilità finanziaria delle nuove norme previste dal comma 5 dell'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- con riguardo all'articolo 5, si rappresenta che le linee guida in materia di equilibrio di genere, da adottarsi entro il 30 settembre 2022 da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità, non comportano oneri per la finanza pubblica in quanto verranno elaborate tenendo conto delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 6, viene assicurato, in riferimento al comma 6, che la dotazione del fondo speciale di parte corrente prevista per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è adeguata a sostenere gli oneri previsti per l'applicazione della disposizione, sia per l'anno corrente, sia a regime, e viene confermato che il predetto accantonamento presenta sufficienti disponibilità. Con riguardo al comma 8, viene precisato che l'effetto finanziario ivi previsto è riferibile a quelle spese che siano state già impegnate, ma che non sono state ancora ordinate, e si evidenzia che in tali spese possono ricomprendersi anche somme che corrispondono a debiti giuridicamente sorti nei confronti dei terzi, trattandosi in sostanza di spese previste in bilancio, per le quali per un breve lasso di tempo non si è determinato l'atto di formale di impegno e, nondimeno, ne è consentita la

permanenza nella contabilità finanziaria: al riguardo, si assicura che il mantenimento in bilancio non supera i tassativi termini massimi di tempo, atteso che l'iscrizione di tali risorse nel bilancio avviene con un impegno nello stesso anno di competenza e saranno pagate sempre nel medesimo anno;

- con riferimento all'articolo 7, in relazione al comma 1, lettera c), viene precisato, in relazione al numero di incarichi che si intende attribuire attraverso lo stanziamento di 30 milioni di euro per il 2022, che tale cifra non è quantificabile ex ante, come anche le informazioni di dettaglio richieste per la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Portale di progetto e di una Unità centrale attraverso lo stanziamento di 18,1 milioni di euro, precisandosi che entrambi gli stanziamenti operano come limiti di spesa;
- in relazione all'articolo 8, si conferma la congruità delle risorse per il raggiungimento delle finalità previste dalla disposizione, e si rappresenta che la stessa introduce unicamente una diversa modalità con cui il FormezPA effettua la provvista dei fondi necessaria per le attività da svolgere nell'ambito del PNRR, consentendo di disporre di risorse finanziarie in anticipo rispetto al versamento dei corrispettivi da parte delle pubbliche amministrazioni fruitrici dei servizi dell'Associazione: la verifica dell'adeguatezza di tali corrispettivi a coprire il fabbisogno finanziario dell'associazione deve pertanto essere effettuata dall'associazione in via preliminare, tenendo conto anche della diversa tempistica tra il sostenimento dei costi e l'acquisizione dei ricavi. Circa l'effetto degli interessi passivi sulla sostenibilità dell'operazione, si rileva che, per lo Stato, il recupero da parte del Ministero dell'economia e delle finanze è assicurato dal trattenimento delle risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato a FormezPA;
- con riguardo all'articolo 12, comma 1, lettera d), nella parte in cui prevede che le attività di formazione della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) possano svolgersi presso spazi messi a disposizione dagli enti territoriali, si rappresenta che, trattandosi di strutture nella disponibilità dei suddetti enti potenzialmente utilizzabili anche per attività formative, dalla fruizione dei locali non derivano maggiori oneri a carico né degli enti ospitanti né della Scuola: l'organizzazione dell'offerta formativa avverrebbe su base convenzionale, consentendo, peraltro, agli enti territoriali di contenere i costi e i tempi di trasferimento del personale, stante la maggiore vicinanza ai luoghi di formazione rispetto a quanto possa avvenire nel quadro previgente, in cui l'offerta della Scuola è incentrata sulle due sedi di Roma e Caserta. Viene quindi confermata la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa ivi prevista, e si forniscono elementi informativi sulle entrate ordinarie annuali della Scuola, previste in termini di competenza e cassa, che affluiscono al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri che le trasferisce alla SNA. Per quanto concerne il comma 3, si precisa che l'attuale formulazione prevede la riduzione legislativa delle risorse di cui al fondo previsto dall'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a copertura dei maggiori costi per l'aumento della dotazione organica;
- con riferimento all'articolo 13, si rappresenta che la disposizione in esame non è ascrivibile tra quelle cui trova applicazione l'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, poiché non riguarda specificamente spese di personale, ma la durata e la disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari di cui alla medesima disposizione (il cui costo è stato già scontato sui saldi di finanza pubblica). Nel merito, si fa presente che l'anticipazione di sei mesi delle previste assunzioni dei consiglieri penitenziari, derivante dalla riduzione del suddetto corso di formazione iniziale dagli attuali 18 mesi a 12 mesi, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato poiché le risorse finanziarie assegnate per la corresponsione del trattamento economico ai dirigenti penitenziari da reclutare risultano già iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio dell'amministrazione, di cui si fornisce nel dettaglio l'ammontare degli stanziamenti interessati. Si ribadisce quindi il contenuto della relazione tecnica che conferma l'assenza di effetti finanziari per i saldi di finanza pubblica;
- con riguardo all'articolo 15, quanto ai profili di copertura, si forniscono dati di dettaglio sulle entrate accertate rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, a partire dal 2017, ossia dall'anno di costituzione dell'ANPAL, da cui risulta assicurata la disponibilità delle risorse richieste per la copertura degli oneri per l'ampliamento della dotazione organica

dell'Agenzia;

- con riferimento all'articolo 17, viene confermata la capienza delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (capitolo di spesa n. 3059/MEF), tenuto anche conto che il predetto Fondo sarà ripartito, nel limite delle disponibilità, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- in merito all'articolo 20, si conferma la sostenibilità, per l'INAIL, della clausola di invarianza di cui al comma 2, precisandosi che le risorse, appostate presso il bilancio dell'Istituto per interventi che saranno attuati nell'ambito dei previsti protocolli di intesa, non risultano già impegnate, programmate o prenotate per specifiche misure per importi incompatibili con le esigenze che si presumono correlate ai suddetti protocolli;
- in relazione all'articolo 21, si conferma che la destinazione delle economie degli investimenti del PNRR ai Progetti bandiera relativi alle medesime missioni e componenti, poiché non determina una modifica della distribuzione complessiva delle risorse PNRR tra sovvenzioni e prestiti, non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati nei tendenziali a legislazione vigente. Quanto all'utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, si rappresenta che la disposizione si limita a indicare progettualità da finanziare nell'ambito delle risorse già stanziare e attualmente in corso di programmazione, e quindi nessun effetto finanziario può generarsi sui saldi di finanza pubblica;
- in relazione all'articolo 23, viene assicurato che le modifiche normative introdotte dai commi 4 e 5 non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- con riferimento all'articolo 28, relativamente alla disponibilità nei bilanci di INPS, INAIL e ISTAT dei 15 milioni di euro necessari per la sottoscrizione del capitale della società 3-I S.p.A., si rappresenta che le risorse richieste sono appostate nei bilanci degli istituti partecipanti, come certificate dagli organi di revisione dei medesimi Istituti, e saranno corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto capitale nei relativi bilanci di previsione. Per ciò che attiene all'individuazione del conferimento di risorse, oltre che dei beni, strumenti e apparati da trasferire alla società, si precisa che la norma rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che sarà sottoposto a tutte le verifiche contabili e di legittimità di rito;
- con riguardo all'articolo 29, si conferma che la norma consente di non applicare il limite di spesa imposto, anche per le spese informatiche, dall'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - con riferimento ai valori medi del triennio 2016-2018 - solo nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, dunque, nell'ambito della capacità di spesa effettiva; si precisa inoltre che la norma afferisce esclusivamente all'acquisto di servizi cloud infrastrutturali (peraltro oggetto di un'ampia incentivazione nell'ambito del PNRR) ed è legata necessariamente alla prevista programmazione di dismissione delle infrastrutture fisiche dei CED;
- in merito all'articolo 30 sul riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale, si rappresenta che l'incremento di due unità dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ASI trova copertura nella norma che istituisce un fondo di 499 milioni di euro annui per far fronte alle spese di funzionamento e gestione dell'ASI medesima;
- circa l'articolo 31 sulla struttura della Presidenza del Consiglio per le politiche spaziali e aerospaziali, viene confermata la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura, nonché il fatto che il ricorso a cinque esperti è vincolato dal rispetto del tetto di spesa massima complessiva di 350 mila euro annui;
- con riguardo all'articolo 33 sulla realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti, viene confermato che dalla norma in esame non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente;
- relativamente all'articolo 37 in materia di ZES e ZLS, sono forniti chiarimenti sugli effetti finanziari del comma 2 che estende l'ambito applicativo del credito di imposta riconosciuto per le ZES;
- per quanto concerne l'articolo 38 sulla digitalizzazione delle agenzie "Tour Operator", viene confermato che la rimodulazione delle risorse tra i subinvestimenti 4.2.1 e 4.2.2 della linea progettuale

M1C3 del PNRR non reca pregiudizio in merito alle domande già presentate in merito al subinvestimento 4.2.2;

- in merito all'articolo 40 sulle misure per l'attuazione di "Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici", viene fornita rassicurazione circa il fatto che il possibile coinvolgimento del Commissario straordinario per il Giubileo 2025, della società "Giubileo 2025" e della Cabina di coordinamento non determina ulteriori oneri, posto che i predetti soggetti provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Altresì, si rappresenta che la destinazione di quota parte delle risorse stanziato per le celebrazioni del Giubileo ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla misura recata dall'articolo 40 non determina un impatto sui saldi di finanza pubblica diverso da quello già scontato nei tendenziali;
- in relazione all'articolo 41 recante misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile e del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, vengono forniti elementi a sostegno della corretta quantificazione degli oneri connessi ai rimborsi di spese in favore dei componenti del Comitato, nonché della compatibilità con le risorse disponibili a legislazione vigente dell'avvalimento di strutture del Ministero della giustizia, dell'Istat e del Sistan;
- con riferimento all'articolo 43 recante l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich, vengono forniti elementi informativi utili a suffragare la congruità delle somme stanziato per i relativi risarcimenti;
- per quanto concerne l'articolo 44, capoverso "Art. 2-bis" sulla formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie, sono fornite rassicurazioni circa il fatto che le università e le istituzioni di alta formazione potranno organizzare i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, ponendo i relativi oneri a carico dei partecipanti, nonché circa il fatto che la partecipazione di personale scolastico alle commissioni giudicatrici della prova finale del percorso abilitante sarà pianificata in funzione degli impegni professionali dei docenti facenti parte delle commissioni;
- in merito all'articolo 44, capoverso "Art. 16-bis", sono forniti elementi informativi circa la copertura delle spese di funzionamento della Scuola di alta formazione;
- con riguardo all'articolo 44, capoverso "Art. 16-ter", sono fornite rassicurazioni in merito alla copertura di un compenso una tantum di carattere accessorio ai docenti che, dopo aver partecipato alle attività formative, abbiano conseguito una valutazione positiva;
- per quanto attiene alla previsione di spesa relativa alle figure professionali responsabili delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche, viene confermato che i relativi emolumenti troveranno copertura nell'ambito del fondo di miglioramento dell'offerta formativa e la capienza dello stesso è garantita dal fatto che le attività saranno poste in essere a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Pertanto, fino al momento dell'effettiva applicazione della misura, potranno essere fornite indicazioni alle istituzioni scolastiche al fine di destinare quota parte delle risorse del fondo per le suddette figure professionali;
- vengono poi fornite delucidazioni sulla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del fondo per l'incentivo alla formazione dei docenti;
- per quanto riguarda l'articolo 46 sul perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti, viene confermato che le nuove modalità di espletamento delle procedure di reclutamento non generano nuovi oneri per la finanza pubblica e che il supporto ai lavori della commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale sarà assicurato a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- in merito all'articolo 47 recante misure per l'attuazione del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione, sono fornite rassicurazioni sull'adeguatezza della copertura finanziaria, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le assunzioni a tempo determinato previste dall'articolo 11, comma 1, siano sostenibili a valere sui bilanci delle regioni interessate e compatibili con la disciplina dell'Unione europea, nonché, in relazione al comma 2 del medesimo articolo, che le risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 178 del 2020, rimaste inutilizzate e destinate alla stipula di contratti di collaborazione, non siano state già scontate come



economie nei tendenziali di finanza pubblica,  
e con le seguenti osservazioni:

- relativamente all'articolo 30, si rappresenta che le risorse a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università - nel cui ambito è ad oggi prevista la dotazione dell'ASI - risulterebbero integralmente classificate come spesa in conto capitale per il bilancio dello Stato, mentre il fondo da istituirsi nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio è indicato in conto maggiore spesa corrente, con conseguente dequalificazione delle risorse previste ai sensi della legislazione vigente;
- analogamente, con riguardo all'articolo 47, si rappresenta il rischio di una dequalificazione della spesa derivante dal fatto che, a fronte di oneri che sembrano di natura corrente, si utilizza, come copertura, parte delle risorse del Fondo per l'innovazione digitale e didattica laboratoriale classificate in conto capitale."

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso favorevole sulla proposta testé formulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 1.12. Occorre valutare, inoltre, gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.1 e 1.5.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 2, segnala che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.8, 2.9, 2.11, 2.12 e 2.13.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, osserva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 3.14 (testo 2) e 3.20 (testo 2). Sull'emendamento 3.7 (testo 2) rileva che non vi sono osservazioni da formulare. Fa presente che appare altresì necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 3.27, 3.10, 3.10 (testo 2), e 3.0.1. Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 3.6, 3.11, 3.17, 3.18, 3.20, 3.21, 3.23, 3.24, 3.25 e 3.26.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 4, osserva che appare opportuno acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 4.3. Osserva inoltre che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, rileva che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 6, fa presente che appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.17, 6.17 (testo 2), 6.17 (testo 3), 6.17 (testo 4), 6.18, 6.22, 6.23, 6.24 e 6.25. Rileva che occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.8 (testo 2), 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.13 (testo 2), 6.14, 6.15, 6.16, 6.19, 6.20, 6.21, 6.26, 6.27 e 6.28.

In ordine agli emendamenti relativi all'articolo 7, fa presente che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 7.11, 7.12, 7.20, 7.20 (testo 2), 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.41 (testo 2), 7.42, 7.43, 7.45, 7.46, 7.47, 7.55 e 7.56. Rileva che appare poi necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.13, 7.13 (testo 2), 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.26, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35 e 7.49. Occorre, altresì, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7.48, 7.50, 7.51, 7.52, 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3. Fa poi presente che non vi sono osservazioni sulla proposta 7.100 del Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, rileva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.5, 8.6 e 8.7. Quanto all'emendamento 8.1, segnala che occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 9, osserva che sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 9.1. Appare altresì necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 9.2.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 10, segnala che sembrano comportare maggiori oneri l'emendamento 10.0.1. Appare poi necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 10.14, 10.16, 10.18, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26 e 10.0.2. Rileva, inoltre, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 10.1, 10.3, 10.4, 10.0.4 (testo 2), 10.5, 10.6, 10.7, 10.7 (testo 2), 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.19, 10.20 e 10.21.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, osserva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 11.1, 11.6, 11.7, 11.8, 11.12, 11.14, 11.15 e 11.16. Fa poi presente che appare opportuno acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 11.3, 11.4, 11.9, 11.10, 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3. Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.2, 11.11 e 11.13.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 12, rileva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 12.6, 12.10 (già 12.0.2), 12.0.1, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.7 e 12.0.8. Fa poi presente che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 12.4, 12.5, 12.7, 12.8 e 12.9, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate dall'emendamento 12.1.

In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 13, osserva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.5 e 13.0.6.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 14, segnala che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 14.4, 14.5, 14.5 (testo 2), 14.5 (testo 3), 14.15, 14.15 (testo 2), 14.16, 14.0.1, 14.0.3. Rileva che appare poi necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 14.2, 14.3, 14.3 (testo 2), 14.6, 14.6 (testo 2), 14.7, 14.8, 14.11, 14.12, 14.13 e 14.0.2. Osserva che occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 14.9, 14.10 e 14.14.

Per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 15, segnala che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 15.0.1, 15.0.6, 15.0.7, 15.0.8, 15.0.8 (testo 2) e 15.0.8 (testo 3). Rileva che occorre, altresì, acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5 e 15.0.6 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, osserva che comportano maggiori oneri la proposta 16.0.1, le analoghe proposte 16.0.2, 16.0.3 e 16.0.4., nonché le analoghe proposte 16.0.5, 16.0.6, 16.0.7 e 16.0.8. Richiede poi la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 16.1 e 16.2, sulle analoghe proposte 16.0.9, 16.0.10, 16.0.11, 16.0.12 e 16.0.13, sull'emendamento 16.0.9 (testo 2), nonché sulle proposte 16.0.23 e 16.0.24. Rileva, inoltre, che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 16.0.14, 16.0.15 e 16.0.16, che prevede l'istituzione, nell'abito della contrattazione collettiva delle funzioni centrali, di apposite sezioni speciali per il personale dell'Agenzia delle dogane. Chiede poi conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 16.0.17, 16.0.18 e 16.0.19, che estendono ai veicoli utilizzati dal personale dell'Agenzia delle dogane la disciplina dei veicoli e dei conducenti delle Forze armate.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 17.1. Richiede poi la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1, 17.0.3, 17.0.7, 17.0.7 (testo 2) e 17.0.7 (testo 3). Fa inoltre presente che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 17.0.2, che interviene sulla disciplina del Consiglio nazionale dei giovani. Osserva poi che comporta maggiori oneri la proposta 17.0.4 e segnala l'opportunità dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 17.0.8. Rileva che sembrano comportare maggiori oneri le proposte 17.0.9 (già 9.3) e 17.0.10 (già 10.17).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede la relazione tecnica sulla proposta 18.1. Segnala poi l'opportunità di valutare gli eventuali profili finanziari dell'emendamento 18.19, che estende alle pubbliche amministrazioni la decorrenza temporale dell'obbligo relativo ai pagamenti elettronici. Richiede inoltre la relazione tecnica delle analoghe proposte 18.22, 18.23 e 18.24 e chiede poi conferma dell'assenza di oneri degli analoghi emendamenti 18.31 e 18.32. Rileva inoltre che occorre valutare i profili finanziari delle analoghe proposte 18.53, 18.54 e 18.55, sui termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA. Osserva l'opportunità di valutare la portata finanziaria

degli analoghi emendamenti 18.56, 18.57 e 18.58, in tema di modalità di liquidazione periodica dell'IVA. Rileva che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 18.59, 18.60, 18.61 e 18.62, sul versamento dell'IVA per acquisti in inversione contabile. Segnala quindi la necessità di valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 18.63, 18.64 e 18.65, degli analoghi emendamenti 18.66, 18.67 e 18.68, nonché delle analoghe proposte 18.69, 18.70 e 18.71, in tema di modalità e tempi di trasmissione elettronica dei dati sulla fatturazione elettronica. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 18.72, 18.73, 18.74 e 18.75, nonché sulla proposta 18.76. Fa poi presente che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 18.77 (già 18.0.10), sui requisiti per partecipare alla cd. lotteria degli scontrini. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 18.0.1, 18.0.3, 18.0.4 e 18.0.5. Richiede poi di valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 18.0.6, 18.0.7, 18.0.8 e 18.0.8 (testo 2), sul limite per i trasferimenti in contante applicabile alle negoziazioni a pronti. Fa poi presente l'opportunità di valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 18.0.9, 18.0.9 (testo 2), 18.0.10, 18.0.11, 18.0.12 e 18.0.13, sui termini per fruire del contributo per la "Nuova Sabatini". Occorre inoltre valutare la compatibilità della proposta 18.0.14 con la clausola di invarianza finanziaria prevista nella disposizione oggetto di modifica. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 18.0.15, 18.0.16 e 18.0.17. Osserva poi l'opportunità di valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 18.0.18, 18.0.19 e 18.0.20, sulla gestione delle garanzie per i finanziamenti nel settore turistico. Richiede inoltre la relazione tecnica sulle proposte 18.0.21 e 18.0.21 (testo 2), con particolare riguardo ai commi 1 e 2, volti a sopprimere il parere parlamentare sui provvedimenti di anticipazione e di versamento nella gestione delle risorse del PNRR.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, segnala che occorre valutare i profili finanziari delle proposte 19.1 e 19.1 (testo 2), sulla elaborazione dei dati contenuti nel Portale Nazionale del Sommerso da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 19.0.1, recante proroga della sospensione dei termini in materia di agevolazioni sulla prima casa. Fa poi presente che comporta maggiori oneri la proposta 19.0.7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, osserva che occorre valutare la compatibilità della proposta 20.3 con la clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 2 dell'articolo 20. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 20.9, 20.0.1, 20.0.6, 20.0.10, 20.0.12, 20.0.12 (testo 2), 20.0.13, 20.0.14, 20.0.16 e 20.0.17. Fa presente che comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 20.0.2, 20.0.3, 20.0.4 e 20.0.5, nonché la proposta 20.0.7. Rileva che occorre inoltre valutare i profili finanziari delle proposte 20.0.8, che riduce l'età minima per il contratto di apprendistato dei lavoratori sportivi, e 20.0.9, che sopprime il limite temporale per la stipula del contratto di rete di solidarietà. Sulla proposta 20.0.15, chiede conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 21.1, 21.1 (testo 2), 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.5 (testo 2), 21.0.1 e 21.0.2. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli analoghi emendamenti 21.6, 21.7 e 21.7 (testo 2), che intervengono in materia di commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale. Fa presente che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 21.8 (che include i progetti di sviluppo dell'imprenditorialità locale attraverso lo strumento del Microcredito imprenditoriale tra i Progetti Bandiera del PNRR) e 21.9 (che interviene sulla disciplina riguardante l'utilizzo delle risorse per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 22, segnala che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 22.1 e 22.0.1. Rileva che occorre verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli analoghi emendamenti 22.2 e 22.3. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 22.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 23.1. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 23.1 (testo 2), 23.2, 23.3 e 23.4. Rileva che occorre, altresì, valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 23.5, 23.6, 23.7 e 23.8. Segnala che comporta maggiori oneri

l'emendamento 23.12. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.13. Osserva poi l'opportunità di valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.14. Osserva che occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 23.16. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 23.17. Fa presente che occorre verificare la compatibilità con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente delle proposte 23.18 e 23.19. Richiede inoltre la relazione tecnica sulle proposte 23.18 (testo 2), 23.20, 23.21 e 23.21 (testo 2). Osserva l'opportunità di valutare la portata finanziaria della proposta 23.21 (testo 3), per la quale occorre anche valutare l'inserimento del divieto di corrispondere emolumenti, indennità, gettoni di presenza e rimborsi di spese ai componenti del Tavolo ivi istituito. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 23.22. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 23.23. Chiede inoltre conferma del carattere ordinamentale della proposta 23.24. Reputa poi opportuno valutare gli effetti finanziari della proposta 23.24 (testo 2) e gli effetti finanziari dell'emendamento 23.25. Richiede inoltre la relazione tecnica sulle proposte 23.26 (analoga al 23.27), 23.28 e 23.29 (analoga al 23.30). Osserva che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 23.31, 23.32 e 23.33. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 23.34. Osserva che comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 23.35 e 23.36. Rileva l'opportunità di valutare poi gli effetti finanziari delle analoghe proposte 23.37, 23.38 e 23.39. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 23.40. Osserva che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 23.41 e 23.43. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 23.0.1. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.0.2. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 23.0.3, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.6 e 23.0.7. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 23.0.8. Segnala poi che occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli analoghi emendamenti 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13 e 23.0.14. Rileva che occorre poi valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 23.0.15 e 23.0.16. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 23.0.17. Osserva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.0.18. Fa altresì presente che vanno valutati gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 23.0.19, 23.0.20, 23.0.21 e 23.0.22. Chiede elementi sulla portata finanziaria dell'emendamento 23.0.23 e chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 23.0.24. Richiede inoltre la relazione tecnica sull'emendamento 23.0.25 e conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 23.0.26.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 24, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 24.2, 24.0.2 (analoga al 24.0.3 e 24.0.4), 24.0.5 e 24.0.6. Chiede poi conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 24.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 25, chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 25.1. Osserva che occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta 25.2. Segnala l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 25.3. Fa presente che occorre acquisire elementi sulla portata finanziaria o sulla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 25.4, 25.0.1, 25.0.3, 25.0.4 e 25.0.5. Richiede poi la relazione tecnica sull'emendamento 25.0.2. Osserva che sembra comportare maggiori oneri la proposta 25.0.9 (già 14.0.5). Rileva che occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 25.0.10 (già 27.0.6).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 26, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 26.1. Chiede poi conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 26.2. Rileva poi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria negli analoghi emendamenti 26.3, 26.4, 26.5 e 26.6. Segnala che occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 26.7. Fa poi presente che occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 26.0.1 e 26.0.1 (testo 2) che inseriscono ulteriori destinatari tra le isole minori beneficiarie delle risorse del fondo per la tutela e lo sviluppo socio-economico.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, segnala che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 27.3, 27.3 (testo 2), 27.5, 27.5 (testo 2), 27.7, 27.7 (testo 2), 27.8 (analoga al 27.9, 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13), 27.8 (testo 2), 27.14, 27.19 e 27.20. Richiede poi la relazione tecnica sulle proposte 27.3 (testo 3), 27.4, 27.4 (testo 2), 27.17, 27.17 (testo 2), 27.0.1, 27.0.2, 27.0.7,

27.0.8 e 27.0.9. Rileva che occorre verificare l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 27.0.3 e 27.0.5. Osserva poi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 27.0.4, con riguardo all'operatività della commissione ivi istituita. Relativamente all'emendamento 27.0.4 (testo 2), segnala che occorre valutare - in merito all'operatività della commissione ivi istituita - l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, ferma restando, altresì, la necessità di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura nel comma 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 28, fa presente che occorre acquisire elementi sulla portata finanziaria della proposta 28.5 (interamente sostitutiva dell'articolo), nonché della proposta 28.6. Osserva che risulta poi necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 28.0.1. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 29, segnala che occorre acquisire elementi sulla portata finanziaria delle proposte 29.1 e 29.2.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 30, rileva che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 30.1. Occorre invece acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 30.4 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 31, osserva che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 31.1, 31.2 e 31.3. Fa inoltre presente che non vi sono osservazioni sulla proposta 31.100 del Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 32, osserva che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 32.3, 32.16, 32.17 e 32.18. Per le proposte 32.25, 32.26 e 32.27, osserva che occorre valutare se l'esclusione dei contratti e delle concessioni, relative a reti di telecomunicazioni, dall'applicazione del codice dei contratti possa comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Occorre invece acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 32.28. Per le proposte 32.29, 32.37, 32.38 e 32.39 segnala che occorre valutare gli effetti finanziari. Riguardo agli emendamenti 32.47 e 32.49, rileva che occorre valutare la necessità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria. Osserva che comportano maggiori oneri le proposte 32.50 e 32.51. Rileva che occorre invece conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per l'emendamento 32.52. Richiede poi la relazione tecnica per le proposte 32.0.1, 32.0.2, 32.0.2 (testo 2), 32.0.3 e 32.0.4, 32.0.12 (testo 2) e 32.0.12.

Circa gli emendamenti riferiti all'articolo 33, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 33.0.1, 33.0.5 e 33.0.6. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 33.0.4. Relativamente all'emendamento 33.0.7, osserva che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Rileva che occorre poi valutare gli effetti finanziari delle proposte 33.0.9, 33.0.10, 33.0.11, 33.0.12, 33.0.13, 33.0.13 (testo 2) e 33.0.14, in quanto consentono di posticipare al 2023 il termine dei lavori per ottenere i finanziamenti. Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 33.0.15.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 34, fa presente che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura della proposta 34.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 35, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 35.2 e 35.4. Rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 35.0.6 (testo 3), 35.0.6 (testo 2), 35.0.15, 35.0.16, 35.0.17, 35.0.18 e 35.0.19.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 36, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 36.8 e 36.8 (testo 2). In merito agli emendamenti 36.3 (testo 2) e 36.7, segnala che occorre valutare la necessità di apporvi una clausola di invarianza finanziaria. Osserva che la proposta 36.4 comporta maggiori oneri. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 36.8 (testo 3) e 36.0.1. Osserva che comportano maggiori oneri le proposte 36.0.2 e 36.0.3. Fa poi presente che occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 36.0.5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 37, rileva che comporta maggiori oneri la proposta 37.5. Fa presente poi che occorre invece valutare la portata normativa dell'emendamento 37.7. Richiede la relazione tecnica per le proposte 37.8, 37.9 e 37.0.1. Rileva che occorre inoltre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 37.12 e 37.0.2 e che occorre

valutare gli effetti finanziari della proposta 37.0.3, per quanto riguarda gli effetti sulle società a partecipazione pubblica. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 37.0.4, 37.0.5, 37.0.6 e 37.0.7. Fa poi presente che comporta maggiori oneri la proposta 37.0.9. Osserva infine che occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 37.0.10.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 38, segnala che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 38.2 e che occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 38.0.1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 39, rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 39.0.1 (testo 2), 39.0.1, 39.0.2 e 39.0.3. Fa poi presente che comportano maggiori oneri gli emendamenti 39.0.4 e 39.0.5.

Rileva che non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 40.

Con riguardo agli emendamenti riferiti articolo 41, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per la proposta 41.1.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 42, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 42.0.1 e 42.0.2, che limitano la facoltà di revoca dei benefici anche economici, in caso di dichiarazione mendace. Segnala poi che comporta maggiori oneri la proposta 42.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 43, rileva che si rende necessaria l'acquisizione della relazione tecnica per l'emendamento 43.1. Osserva che determinano maggiori oneri le proposte 43.2 (testo 3), 43.2 (testo 2), 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.0.1, 43.0.2, 43.0.3 e 43.0.4. Fa poi presente che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura per la proposta 43.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 44, rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 44.2. Fa poi presente che comportano maggiori oneri le proposte 44.4 e 44.5 (testo 2). Richiede la relazione tecnica per la proposta 44.7. Osserva che determinano maggiori oneri le proposte 44.12 e 44.13. Rileva poi che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 44.21, che prevede la fissazione, con decreto, di un tetto massimo per il costo a carico dei partecipanti ai percorsi formativi. Gli emendamenti 44.25, 44.26, 44.38 e 44.39 segnala che comportano maggiori oneri. Rileva inoltre che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 44.48, che sopprime la parte della disposizione in cui si prevede una distribuzione omogenea, tra le regioni, della formazione, al fine di evitare di determinare soggetti abilitati non assorbibili dal sistema nazionale dell'istruzione. Osserva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 44.49, 44.50, 44.51, 44.66, 44.67 e 44.69. Rileva che occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per le proposte 44.70, 44.71, 44.72, 44.73 e 44.74. Segnala che determinano maggiori oneri gli emendamenti 44.75, 44.76 e 44.94. Fa poi presente che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 44.107 e 44.108 e che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 44.110 e 44.114, che sopprimono l'obbligo di permanenza di tre anni presso la sede in cui il vincitore ha svolto il periodo di prova. Occorre inoltre acquisire la relazione tecnica per le proposte 44.117, 44.118, 44.119, 44.123 (testo 2) e 44.123. Fa poi presente che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 44.125 che demanda al contratto collettivo nazionale la definizione dei percorsi di carriera dei docenti. Rileva che comporta maggiori oneri la proposta 44.128. Con riguardo all'emendamento 44.129, rileva che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura. Osserva che determinano maggiori oneri le proposte 44.135, 44.153, 44.154, 44.155, 44.156, 44.157 e 44.159. Fa poi presente che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 44.166 e 44.167. Chiede inoltre conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 44.168. Rileva che occorre invece valutare gli effetti finanziari delle proposte 44.169, 44.170 e 44.171. Osserva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 44.182, 44.183 e 44.194. Fa poi presente che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 44.195, 44.196, 44.197, 44.198, 44.199, 44.200, 44.201 e 44.202 che autorizzano apposite procedure per l'abilitazione all'insegnamento. Rileva che determinano maggiori oneri gli emendamenti 44.203 e 44.205. Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per la proposta 44.211. Fa presente che comporta maggiori oneri l'emendamento 44.215. Richiede poi la relazione tecnica per la proposta 44.218 [già 47.0.10 (testo 2)]. Osserva che si rende necessaria la predisposizione della relazione tecnica per la



proposta 44.0.1. Occorre inoltre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria negli emendamenti 44.0.2, 44.0.3 e 44.0.4.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 45 chiede la predisposizione della relazione tecnica per le proposte 45.9, 45.10, 45.11 e 45.0.1.

Con riguardo agli emendamenti inerenti l'articolo 46, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 46.2, 46.3, 46.4 e 46.6. Rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 46.5. Occorre, invece, valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 46.17 (testo 2) e 46.17, che ampliano le possibilità di scelta per i vincitori di concorso. Fa presente che determinano maggiori oneri gli emendamenti 46.22, 46.23 e 46.0.1. Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 46.0.2, 46.0.3 e 46.0.4.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 47, osserva che occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 47.1. Fa poi presente che comportano maggiori oneri gli emendamenti 47.2, 47.3 e 47.4. Rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 47.5 e 47.6. Segnala poi che determinano maggiori oneri gli emendamenti 47.7, 47.8, 47.9, 47.10, 47.11, 47.12, 47.13, 47.14 e 47.15. Fa poi presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per la proposta 47.0.1.

Occorre invece valutare la sussistenza delle risorse poste a copertura per gli emendamenti 47.0.2, 47.0.3 e 47.0.4. Rileva che comporta maggiori oneri la proposta 47.0.8. Segnala che occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 47.0.10, 47.0.11 (testo 2) e 47.0.11.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 48, osserva che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 48.1.

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di ribadire il parere sul testo appena reso alle Commissioni riunite.

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria, volta a superare le criticità finanziarie relative al testo del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## 1.4.2.2.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 565 (ant.) del 15/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2022**  
**565ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S), in relazione al testo del provvedimento in titolo, atteso che in sede referente non sono state apportate modifiche, propone di ribadire all'Assemblea il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito.

In relazione agli emendamenti già presentati in Commissione e ripresentati in Assemblea, propone di confermare il parere già espresso nella seduta di ieri.

Sugli emendamenti di nuova presentazione, trasmessi dall'Assemblea, segnala, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulla proposta 11.200. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 11.0.100 (già 9.0.3). Non vi sono osservazioni sulla proposta 12.0.100 (già 9.0.2). Non vi sono osservazioni sulle proposte 20.200, 20.201, 20.202 e 20.203.

Fa quindi presente che è appena pervenuto dall'Assemblea un ulteriore emendamento, il 21.1 (testo 2), sul quale risulta necessario acquisire la relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione al testo e agli emendamenti già presentati in Commissione, concorda con la proposta della relatrice.

In relazione agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, non ha osservazioni da formulare, analogamente alla relatrice, sulle proposte 11.200, 12.0.100 (già 9.0.2), 20.200, 20.201,

20.202 e 20.203.

Sulla proposta 11.0.100 (già 9.0.3), a seguito della segnalazione della senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), che richiama il parere non ostativo espresso nella seduta di ieri sull'analogo emendamento presentato in Commissione, si pronuncia in senso conforme.

Esprime infine un avviso contrario, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sulla proposta 21.1 (testo 2).

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 2.1, 2.6, 2.12, 2.13, 2.14, 2.20, 2.24, 2.32, 2.0.1, 3.18, 3.19, 3.26, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.0.2, 5.5, 5.17, 6.0.2, 7.0.2, 9.0.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.7, 11.8, 11.9, 11.0.6, 13.5, 15.1, 16.4, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.7, 20.9, 20.10, 20.11, 20.13, 20.15, 20.16, 21.1, 21.1 (testo 2), 31.3, 31.8, 31.9, 31.10, 31.11, 33.4, 35.1, 40.4 e 40.5.

Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**[\(1131\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***

**[\(1302\)](#) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***

**[\(1943\)](#) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***

**[\(1981\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***

**[\(2292\)](#) *Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici***

**[\(2297\)](#) *Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte***

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 giugno.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota istruttoria sul testo, che sostituisce la nota messa a disposizione nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) segnala che la nota sostitutiva si differenzia dalla precedente per l'inserimento di un'ulteriore richiesta di modifica al testo, che esclude l'applicazione delle relative disposizioni ai progetti finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) reputa opportuno che la Commissione abbia a disposizione un tempo congruo per prendere cognizione delle modifiche richieste dal Governo per superare le criticità di carattere finanziario concernenti il testo.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazioni al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**

(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra l'emendamento del Governo 7.0.100, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il [PRESIDENTE](#) rappresenta l'opportunità che la Commissione, in via preliminare, definisca il metodo per procedere all'esame degli emendamenti, anche in relazione al termine per la conversione del decreto-legge e ai tempi di calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo.

Dopo un articolato dibattito, al quale prendono parte la senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), il senatore [MANCA](#) (*PD*), il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), la rappresentante del GOVERNO e il [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di procedere, nella presente seduta, ad esprimere il parere su una serie di emendamenti sui quali il Governo ha completato l'istruttoria, elencati in una nota messa a disposizione della Commissione, accantonando tutti i restanti, sui quali si tornerà nelle prossime sedute.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) reputa singolare che, tra gli emendamenti non segnalati dalla Commissione bilancio per criticità finanziarie, il Governo si pronunci in senso non ostativo solo su alcuni.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) richiama l'esigenza di seguire, nella valutazione delle proposte emendative, un criterio coerente e omogeneo, paventando altrimenti il rischio di creare precedenti pericolosi per la credibilità della Commissione. Analogamente, si dovrebbe adottare, in sede referente, un metro unico nelle dichiarazioni di improponibilità, che tenga conto del carattere eterogeneo e trasversale del provvedimento a cui si riferiscono gli emendamenti.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*) concorda con le considerazioni svolte dal senatore Manca.

Il [PRESIDENTE](#) dà quindi la parola alla rappresentante del GOVERNO perché si esprima sulle proposte emendative per le quali gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze hanno concluso l'istruttoria.

La sottosegretaria SARTORE non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti 3.7 (testo 2), 3.0.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.25, 7.8, 7.9, 7.10, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.11, 11.9, 11.10, 11.11, 12.7, 12.8, 12.9, 21.9, 25.0.5, 32.25, 32.26, 32.27, 33.0.5, 33.0.6 e 37.0.10, che la Commissione bilancio ha segnalato per profili finanziari.

Sugli emendamenti non indicati dalla Commissione per criticità finanziarie, concorda con l'assenza di osservazioni con riguardo alle proposte 3.1, 3.3, 7.44, 7.57, 18.6, 20.2 (che assorbe 20.1), 20.16, 23.15, 25.0.8, 32.6 (testo 2), 32.4 (testo 2), 32.10, 32.22, 32.23, 32.24, 32.33, 34.5, 35.0.1, 35.0.11, 36.0.4, 37.2 (testo 2), 37.10, 39.1, 44.42, 48.0.1 e 48.0.2.

Sulle restanti proposte, segnala che è ancora in corso l'istruttoria da parte degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il [PRESIDENTE](#) chiede chiarimenti sulla valutazione delle analoghe proposte 32.25, 32.26 e 32.27, manifestando dubbi sull'assenza di effetti finanziari nel caso di esclusione delle concessioni relative a reti di telecomunicazione dall'applicazione integrale del codice dei contratti.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) nel convenire, dal punto di vista politico, con le perplessità espresse dal Presidente, reputa che si tratti di questioni attinenti principalmente al merito.

Dopo l'intervento della sottosegretaria SARTORE, che dà comunque la disponibilità a svolgere un breve supplemento di istruttoria, il Presidente dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 32.25, 32.26 e 32.27.

Precisa poi che il parere non ostativo deve intendersi esteso a tutti gli emendamenti che dovessero risultare identici a quelli indicati dal Governo.

La Commissione conviene.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.1, 3.3, 3.7 (testo 2), 3.0.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.25, 7.8, 7.9, 7.10, 7.44, 7.57, 7.100, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.11, 11.9, 11.10, 11.11, 12.7, 12.8, 12.9, 18.6, 20.2, 20.16, 21.9, 23.15, 25.0.5, 25.0.8, 31.100, 32.4 (testo 2), 32.6 (testo 2), 32.10, 32.22, 32.23, 32.24, 32.33, 33.0.5, 33.0.6, 34.5, 35.0.1, 35.0.11, 36.0.4, 37.2 (testo 2), 37.10, 37.0.10, 39.1, 44.42, 48.0.1 e 48.0.2.

Su tutti i restanti emendamenti, l'esame resta sospeso."

La proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,35.*



## 1.4.2.2.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 572 (pom.) del 21/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022  
**572ª Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
[RIVOLTA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1131) FERRAZZI ed altri.** - *Misure per la rigenerazione urbana*

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri.** - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

**(1943) Paola NUGNES.** - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

**(1981) BRIZIARELLI ed altri.** - *Norme per la rigenerazione urbana*

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI.** - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 15 giugno.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) segnala l'esigenza, anche alla luce della complessità del provvedimento, di svolgere un breve approfondimento sul contenuto della nota depositata dal Governo, volta a superare le criticità finanziarie sul nuovo testo in esame, al fine di procedere, senza alcun intento dilatorio, a predisporre e sottoporre alla Commissione una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1921) RIPAMONTI e altri.** - *Disciplina della professione di guida turistica*

**(2087) CROATTI.** - *Disciplina della professione di guida turistica*

(Parere alla 10a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame del nuovo testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la proposta in esame, all'articolo 13, reca una clausola di invarianza finanziaria, che risulta necessario acquisire, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica che dimostri come le attività previste, tra cui quelle inerenti esami di idoneità, formazione e tenuta dell'elenco nazionale, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'esigenza di richiedere la predisposizione della relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, l'acquisizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette ( n. 383 )**

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 2, che occorre richiedere ulteriori elementi istruttori idonei a confermare che le amministrazioni ivi indicate possano fare fronte alle nuove competenze in materia di controllo sugli animali selvatici, avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 6, chiede conferma che i compiti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 (con particolare riferimento all'attività istruttoria e valutativa attribuita alle ASL), nonché quelli correlati alle operazioni di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, siano sostanzialmente già previsti a legislazione vigente o, rispetto agli aspetti innovativi della disciplina in esame, siano sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, fornendo sul punto elementi quantitativi, sia pur di massima, sull'entità dell'aggravio degli adempimenti rispetto alla situazione esistente.

Relativamente all'articolo 9, osserva che la previsione di cui al comma 3 pone a carico degli operatori soltanto la loro partecipazione alle attività formative, il che non sembra implicare necessariamente che gli oneri per l'organizzazione e l'esecuzione di dette attività siano integralmente posti a carico degli stessi. Sul punto, richiede un chiarimento, onde escludere la possibilità che si registrino impatti negativi sulla finanza pubblica.

Chiede poi elementi istruttori volti a confermare che le attribuzioni conferite alle ASL dall'articolo 10 siano compatibili con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Infine, rappresenta che l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante elementi di risposta.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), riportandosi a una nota di osservazioni sottoscritta anche da altri senatori, formula una serie di considerazioni critiche sugli effetti economici e finanziari del

provvedimento, con particolare riguardo agli articoli 9, 10, 13, 14 e 18, che richiedono, a sui avviso, un supplemento di istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo**  
(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 maggio.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra gli emendamenti riferiti al Nuovo testo 2 del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Sollecita quindi il Governo a dare risposta ai rilievi posti sul testo, segnalando che, a quanto risulta, presso la Commissione di merito si è raggiunta un'intesa che consentirebbe di procedere rapidamente all'esame del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE prende debitamente nota del sollecito, che riporterà agli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, "Quadro di certificazione della cibersicurezza", del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") ( n. 388 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articoli 18, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, sotto il profilo finanziario, che l'articolo 14, comma 3, del provvedimento reca una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa, stabilendo che dall'attuazione del decreto, ad esclusione dell'articolo 4, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Per le attività individuate dall'articolo 4, comma 3, che l'Agenzia sarà chiamata a svolgere, quantificate in 657.000 euro per l'anno 2022, 592.500 euro per l'anno 2023 e 637.000 euro a decorrere dal 2024, si provvede alla copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, sulla designazione dell'autorità nazionale di certificazione della *cybersicurezza* e lo svolgimento dei relativi compiti, con riguardo all'autorizzazione di spesa prevista al comma 3, configurata come limite massimo di spesa, pur considerando le indicazioni fornite dalla Relazione tecnica in merito alle singole voci di spesa previste, ai fini della stima dei fabbisogni annui conseguenti per il funzionamento dell'Autorità, appare utile soffermarsi sui criteri e le ipotesi assunte nella quantificazione degli oneri.

In tal senso, preliminarmente, osserva che se la norma indica varie finalità per l'autorizzazione di spesa, alcune di queste non sono poi riportate nella tabella degli oneri della Relazione tecnica. In

particolare, non si fa menzione della realizzazione e l'aggiornamento di laboratori interni, dell'abilitazione di laboratori di prova ed esperti, della realizzazione e gestione di sistemi informativi (si menziona soltanto l'acquisto e manutenzione di postazioni informatiche), dell'autorizzazione di organismi di valutazione della conformità, del rinnovo e dell'estensione dell'Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica di cui all'articolo 6, comma 1. A tale riguardo, occorre acquisire elementi di chiarimento.

Con riferimento alla stima dei costi di missione espressamente previsti nell'ambito delle attività di vigilanza svolte dell'agenzia presso le sedi dei soggetti vigilati di cui all'articolo 58, paragrafo 8, del Regolamento (UE) 2019/881, nonché per le missioni internazionali nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale con la Commissione europea, ENISA, le altre autorità nazionali di certificazione della *cybersicurezza* europee o organismi omologhi da paesi terzi, si chiede conferma relativamente all'esclusione dalla stima in Relazione tecnica di nuovi o maggiori oneri anche per missioni nazionali, atteso che la stessa Relazione assicura che alla copertura dei relativi fabbisogni l'organismo potrà provvedere avvalendosi della sola dotazione ordinaria già prevista ai sensi della legislazione vigente.

Poi, con riferimento alla stima degli oneri previsti per le missioni internazionali, pur considerando le ipotesi assunte dalla Relazione tecnica, andrebbe spiegato il valore crescente nella frequenza delle missioni per ciascun anno e quindi la congruità della copertura a decorrere dal 2024, nel senso di escludere ulteriori aumenti nelle spese per missioni negli anni successivi. Inoltre, andrebbero precisati i parametri retributivi indennitari considerati nella stima, per cui la Relazione tecnica si limita a precisare la trasferta a Bruxelles della durata di due giorni (con due pernottamenti) di n.1/2 dipendenti appartenenti all'Area manageriale e alte professionalità inquadrati nel segmento professionale "Consigliere", tenuto conto della flessibilità nella disciplina dei trattamenti per il personale inviato in missione prevista, in particolare, ai commi 3, 4 e 6 del richiamato articolo 111 del Regolamento del personale dell'Agenzia.

Quanto ai costi di accreditamento, per cui la Relazione tecnica indica una stima di euro 15.000, IVA inclusa, per il primo accreditamento ed euro 5.000, IVA inclusa, per ogni anno successivo per spese di mantenimento/estensione dell'accREDITamento, per gli oneri per gli anni 2022, 2023 e 2024 che ammonterebbero, rispettivamente, a euro 15.000, 5.000 e 5.000, andrebbero comunque richieste informazioni in merito ai parametri considerati nella stima dell'onere indicato in ragione annua.

Con riguardo, poi, alla stima dei costi di ricerca e formazione, ai fini del sostenimento delle attività di ricerca e sviluppo di nuove metodologie di valutazione, di linee guida, strumenti e conoscenze, per cui la Relazione tecnica ipotizza un investimento costante di euro 500.000 annui da impiegare per finanziare progetti di ricerca e borse di studio, in collaborazione con enti universitari e di ricerca, andrebbero richiesti elementi di conferma in merito all'adeguatezza dei fabbisogni annui previsti, in relazione ai delicati compiti attribuiti all'organismo e in considerazione dell'accelerata evoluzione prevedibile dei sistemi tecnologici e software nei prossimi anni.

In tal senso, quanto alla stima delle spese generali per l'avvio dell'organismo, posto che la Relazione tecnica evidenzia che, tenuto conto delle capacità tecniche del servizio certificazione e vigilanza, le stesse potranno trarre beneficio anche da altre iniziative di investimento assunte in ambito "perimetro", asserendo la prudenzialità della stima, per il solo anno 2022, di una spesa una tantum di euro 100.000 per l'allestimento di spazi e locali, mentre per l'acquisto di postazioni informatiche e per la manutenzione stima euro 20.000, euro 50.000 ed euro 80.000, rispettivamente, per gli anni 2022, 2023 e 2024, pervenendo ad una valutazione del fabbisogno per il triennio complessiva pari, rispettivamente, a euro 120.000, euro 50.000 ed euro 80.000, andrebbe richiesto un supplemento di informazioni in merito ai parametri considerati degli oneri per il citato investimento, fornendo specifiche indicazioni sui criteri "unitari" considerati a tal fine.

In relazione all'articolo 5, recante la disciplina delle modalità di realizzazione dell'attività di vigilanza del mercato in ambito nazionale, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che le attività amministrative e di vigilanza facenti capo all'Autorità possano essere espletate nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Parimenti, andrebbero richieste conferme in merito alla effettiva possibilità che le forme di collaborazione di cui al comma 2 potranno trovare attuazione da parte dell'Autorità avvalendosi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Sul comma 6, si chiede conferma che la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa con gli organismi di accreditamento da parte dell'Agenzia per il sostegno e l'assistenza potrà aver luogo senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In relazione al comma 7, posto che la norma in esame prevede espressamente la facoltà per l'Agenzia di ricorrere, per le attività di vigilanza sulla sicurezza informatica, anche ad esperti esterni o laboratori di prova appositamente abilitati ed iscritti nell'elenco tenuto dall'Agenzia, andrebbe confermato che il ricorso a esperti o laboratori possa aver luogo avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 8, in tema di accreditamento e autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità ed abilitazione dei laboratori di prova ed esperti dell'Agenzia, sul comma 4, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi di cui si dispone l'istituzione (esperti e laboratori di prova) presso l'Agenzia possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, tenuto anche conto che, in base al comma 5, solo gli oneri riconducibili all'attività istruttoria finalizzata al rilascio della dall'abilitazione, nonché quelli relativi a spese per le eventuali attività di autorizzazione e gli eventuali successivi aggiornamenti, sono posti a carico dell'esperto o dell'organismo di valutazione della conformità richiedente l'abilitazione o l'autorizzazione.

In relazione all'articolo 14, per i profili di copertura, sul comma 1, posto che alla compensazione degli oneri specificamente previsti dall'articolo 4, comma 3, si provvede a valere sulla dotazione prevista in bilancio in relazione al fondo per l'attuazione della normativa europea, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti per il triennio 2022/2024 e a decorrere, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni in merito alla adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte del recepimento della normativa europea.

Quanto al comma 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, va rammentato che il comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che in presenza di siffatte clausole, la Relazione tecnica debba essere completa dell'illustrazione dei dati ed elementi informativi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura n. 309 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota istruttoria concernente i quesiti avanzati dal relatore.

Il senatore [FANTETTI](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) chiede delucidazioni sulla nozione di accreditamento di cui all'articolo 4.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione alla stima dei costi di accreditamento, rappresenta che i parametri considerati appaiono congrui rispetto al modello tariffario pubblicamente disponibile sul sito di Accredia, ancorché non applicabile statisticamente, essendo influenzato da diverse variabili da valutare caso per caso.

Richiama inoltre quanto previsto al riguardo dalla relazione tecnica a corredo del provvedimento.

Al senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), che chiede un ulteriore chiarimento sul numero dei soggetti accreditati, fornisce ragguagli la rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE si riserva quindi di prendere visione della nota consegnata al fine di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2574) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vincenzo Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri  
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 maggio.

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) richiama gli elementi già illustrati in relazione agli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 1.4, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17 e 1.21, nonché sulla proposta 1.23, non segnalata dalla Commissione, mentre non ha osservazioni da formulare, conformemente al relatore, sui restanti emendamenti.

La presidente [RIVOLTA](#) richiama l'attenzione sulla portata dell'emendamento 1.23, segnalato dal Governo, che non sembra presentare evidenti criticità dal punto di vista finanziario.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede un breve rinvio dell'esame per approfondire i profili finanziari delle proposte emendative.

Dopo l'intervento della rappresentante del GOVERNO, che segnala come il provvedimento sia stato già approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati, la [PRESIDENTE](#), non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile**  
(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile.

La presidente [RIVOLTA](#) sollecita il Governo a trasmettere la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2229) Emanuele PELLEGRINI e altri. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o**



***in istituti di assistenza***

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

La presidente [RIVOLTA](#) chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria relativa al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE risponde che, anche su questo provvedimento, la Ragioneria generale dello Stato è in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 maggio.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), in relazione al provvedimento in titolo, chiede al Governo se sia stata predisposta la relazione tecnica.

La rappresentante del GOVERNO risponde che, anche in questo caso, l'amministrazione competente non ha ancora trasmesso la relazione tecnica al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 maggio.

La relatrice [RIVOLTA](#) richiama sinteticamente i rilievi già formulati sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che il Governo non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte 9.100 e 11.100.

La RELATRICE, con riguardo all'emendamento 9.100, rileva l'esigenza di specificare che entrambe le modifiche recate dall'emendamento vanno apportate, al comma 5 dell'articolo 9, ovunque ricorrano.

In considerazione, poi, delle interlocuzioni in corso presso la Commissione di merito, reputa opportuno rinviare l'espressione del parere sui restanti emendamenti ad una prossima seduta.

La Commissione conviene.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: "La

Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla proposta 11.100. Sull'emendamento 9.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo la parola: "sostituire" delle seguenti: ", ovunque ricorrano,". L'esame resta sospeso sui restanti emendamenti."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, posta ai voti, la proposta risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## 1.4.2.2.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 577 (pom.) del 28/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022**  
**577ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2653) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 8 del decreto-legge, recante le disposizioni finanziarie, provvede, nei commi da 1 a 3, agli oneri derivanti dalle diverse disposizioni che comportano maggiori spese per la finanza pubblica. Le modifiche apportate nel corso dell'esame in prima lettura, in particolare l'inserimento dell'articolo 6-bis, non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, chiede conferma della corretta quantificazione degli oneri e della congruità della copertura.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 321 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE conferma sia la corretta quantificazione degli oneri sia la congruità della copertura.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere testé formulata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2653) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, propone di ribadire per l'Assemblea il parere non ostativo sul testo, appena reso alla Commissione di merito.

Con l'avviso conforme del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(2605) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **CALANDRINI** (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e della modifica intervenuta presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva quindi la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

**(2481-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **MANCA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione di merito ha recepito il parere espresso dalla Commissione bilancio, sia per quanto concerne la condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativa alla soppressione del comma 3 dell'articolo 17, sia per quanto riguarda l'osservazione in merito all'opportunità di espungere l'articolo 20. Con riferimento alle altre modificazioni introdotte al testo in esame, per quanto di competenza, segnala quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4, inserita in seguito all'approvazione degli identici emendamenti 4.7 (testo 2), 4.8, 4.9, 4.10, 4.14 (testo 2), e 4.15, sui quali la Commissione bilancio ha espresso alla 14ª Commissione parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Al riguardo, occorre valutare se ribadire il suddetto parere, con il ripristino del testo approvato dalla Camera. In relazione all'articolo 11, comma 3, occorre aggiornare al 2022 la decorrenza dell'autorizzazione di spesa ivi prevista. Propone di ribadire il parere di semplice contrarietà sulle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 17, inserite in seguito

all'approvazione dell'emendamento 16.7 (testo 2), sul quale la Commissione bilancio ha espresso analogo parere alla Commissione di merito. Segnala altresì l'inserimento, nell'Allegato A, n. 8), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione), risultante dall'approvazione dell'emendamento 20.0.13 (testo 2), non esaminato dalla Commissione bilancio, osservando che, sull'emendamento 20.0.13, la Commissione bilancio ha reso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Al riguardo, occorre avere conferma dell'assenza di oneri. Sulle restanti modifiche apportate dalla Commissione di merito al testo, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.11, 17.201, 17.202, 20.201, 20.202, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, già reso sui corrispondenti emendamenti presentati presso la 14ª Commissione. Occorre valutare gli emendamenti 17.204 e 17.205, che modificano le sopra richiamate lettere *g*) ed *h*) del comma 2 dell'articolo 17, in tema di modalità di confezionamento dei medicinali veterinari. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 20.0.200, che ripropone la parte non inserita all'Allegato A, n. 8, dell'emendamento 20.0.13, sul quale la Commissione bilancio ha espresso alla Commissione di merito parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Occorre richiedere la relazione tecnica altresì sulla riformulazione 20.0.200 (testo 2), che rispetto al testo base aggiunge l'attribuzione all'Istituto Superiore di Sanità delle funzioni di Centro nazionale per la Sicurezza delle Acque (lett. *d*), con una serie di competenze di cui occorre valutare la sostenibilità a legislazione vigente. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE ribadisce la valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 4, comma 1, lettera *e*), chiedendo quindi il ripristino del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE chiede se si possa prospettare l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), considerato il carattere trasversale degli emendamenti che si sono concretizzati nella modifica alla lettera *e*) dell'articolo 4, comma 1, in materia di massimo edittale delle sanzioni, chiede un approfondimento, concordando con la possibilità di esprimere un parere di semplice contrarietà.

La sottosegretaria SARTORE si riserva un approfondimento su questo specifico punto.

Venendo agli ulteriori profili di criticità riguardanti il testo, concorda con l'aggiornamento al 2022 della decorrenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 3.

Condivide poi la valutazione di semplice contrarietà sulle lettere *g*) e *h*) dell'articolo 17, comma 2, in tema di modalità di confezionamento dei medicinali veterinari, prendendo atto della valutazione espressa dalla Commissione bilancio in sede di parere alla Commissione di merito e ricordando, peraltro, che il Governo, su questo specifico aspetto, aveva formulato un avviso di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Da ultimo, si esprime in senso non ostativo sulla modifica apportata nell'Allegato A, n. 8).

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) ritiene che le lettere *g*) e *h*) dell'articolo 17, comma 2, non presentino alcun impatto di rilevanza finanziaria.

Pertanto, chiede che venga rivalutato il parere di semplice contrarietà espresso per la Commissione di merito, formulando una valutazione non ostativa.

La sottosegretaria SARTORE si riserva un approfondimento anche su questo specifico punto.

Il PRESIDENTE rinvia alla seduta antimeridiana di domani l'esame sia del testo che degli

emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore **DAMIANI** (FIBP-UDC), in sostituzione del relatore Saccone, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, preso atto dei chiarimenti del Governo e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, riguardo all'articolo 1, lettera e), ove si prevede la possibilità che una quota del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale possa essere vincolata ai fini del riconoscimento di nuovi IRCCS, che andrebbe confermato che tale vincolo non incida sul volume delle prestazioni sanitarie garantite dal SSN, che in caso contrario andrebbero finanziate in altro modo, con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente alla successiva lettera n), laddove si prevede la revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria, andrebbe confermato che la facoltà di rimodulare il numero degli anni di servizio previsti dal contratto a tempo determinato e l'eventuale inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del SSN possa avvenire nel rispetto dell'invarianza di spesa. Per ulteriori osservazioni sul testo, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 319.

Con riguardo agli emendamenti, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.2. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.7 e 1.9. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la proposta 1.8. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato che subordina la verifica positiva della relazione tecnica aggiornata all'inserimento di alcune specifiche modifiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette ( n. 383 )**

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi avanzati dalla Commissione sull'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**



**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il PRESIDENTE fornisce alcuni ragguagli sullo stato dell'esame del nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che sono ancora in corso interlocuzioni presso la Commissione di merito, anche al fine di recepire indicazioni provenienti da associazioni di categoria.

Il PRESIDENTE ricorda che, ai fini dell'espressione del parere della Commissione bilancio sui profili finanziari, occorre considerare che la Commissione di merito ha adottato un nuovo testo unificato sul quale la Ragioneria generale ha presentato puntuali proposte modificative, anche alla luce dell'interlocuzione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(758) Marco PELLEGRINI ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari**

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) sollecita il Governo a fornire le risposte richieste dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.

La rappresentante del GOVERNO prende atto del sollecito, ricordando che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica l'intendimento di inviare una lettera al Presidente del Senato, per stigmatizzare l'atteggiamento, a suo avviso irrispettoso, tenuto dal vice presidente di turno, senatore La Russa, nel corso della seduta dell'Assemblea dello scorso 22 giugno.

In tale circostanza, le affermazioni del vice presidente La Russa sono risultate irrispettose del ruolo e delle funzioni della Commissione bilancio, impegnata nell'esame, per il parere sui profili finanziari, del maxi-emendamento del Governo al disegno di legge n. 2598 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022).

Si riserva, peraltro, di condividere la bozza di missiva con i rappresentanti dei Gruppi, essendo

necessario tutelare il ruolo dell'intera Commissione.

Peraltro, ricorda come il vice presidente La Russa abbia già tenuto una simile condotta, a suo avviso irrispettosa, nel corso dell'ultima sessione di bilancio, sempre in sede di predisposizione del parere sui profili finanziari del maxi emendamento del Governo.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ritiene opportuno che la lettera del Presidente sia inviata a nome della Commissione bilancio.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede incidentalmente un chiarimento sulla dinamica della vicenda prima illustrata, a cui il PRESIDENTE fornisce risposta.

Il senatore [CALANDRINI](#) (Fdi) si riserva di esaminare in maniera obiettiva la bozza di lettera che il Presidente vorrà condividere con i rappresentanti dei Gruppi, senza condizionamenti legati ad appartenenze di partito, ma soltanto ai fini della tutela dei diversi ruoli istituzionali.

Da ultimo, ritiene che modalità più ordinate di esame dei provvedimenti agevolerebbero i lavori sia delle Commissioni che dell'Assemblea.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) condivide l'iniziativa del Presidente finalizzata a chiedere che le funzioni della Commissione bilancio siano debitamente rispettate. D'altra parte, a fronte di una Commissione che ha dimostrato, in questi quattro anni, un'estrema disponibilità ad esaminare provvedimenti in sede sia referente che consultiva, senza mai risparmiarsi, risulta inaccettabile l'accusa per cui proprio tale organo sia responsabile di una dilazione dei tempi dei lavori parlamentari.

Altresì, va ricordato che l'espressione dei pareri richiede ponderate attività di approfondimento e di acquisizione degli avvisi da parte del Governo.

Ritiene quindi necessaria l'iniziativa del presidente Pesco, a tutela della dignità e del ruolo dell'intera Commissione bilancio.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## 1.4.2.2.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 578 (ant.) del 29/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022**  
**578ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2481-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **MANCA** (PD) richiama sinteticamente i rilievi formulati in relazione al testo proposto dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo al testo, ribadisce l'avviso contrario, per i profili finanziari, sulla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4, corrispondente a una serie di identici emendamenti sui quali la Commissione bilancio aveva già reso un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Concorda, poi, con il relatore sull'esigenza di aggiornare al 2022 la decorrenza dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 11, comma 3, nonché sulla conferma del parere di semplice contrarietà sulle lettere g) ed h) del comma 2 dell'articolo 17.

Infine, non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'allegato A, numero 8).

Il **PRESIDENTE** chiede le motivazioni dell'avviso contrario espresso, per i profili finanziari, sull'articolo 4, comma 1, lettera e), in relazione al quale la Commissione aveva chiesto, nella seduta di

ieri, un supplemento di istruttoria.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che la Ragioneria generale dello Stato aveva richiesto, sui corrispondenti emendamenti presentati presso la Commissione di merito, una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, in assenza della quale il parere era stato inevitabilmente contrario; in assenza di elementi sopravvenuti, tale valutazione è stata confermata anche sulla parte corrispondente dell'articolato. Invita poi a considerare che il provvedimento, una volta approvato dal Senato, dovrà essere ulteriormente verificato mediante una relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, in vista dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Il RELATORE si sofferma sulla portata normativa della disposizione in discussione, evidenziando che la Commissione di merito ha eliminato, dall'ambito applicativo della sanzione prevista dalla citata lettera *e*), una serie di condotte individuate dal Codice del consumo.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) osserva che la rilevanza, ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, dell'espunzione operata dalla Commissione di merito dipende dal contenuto degli accordi raggiunti in sede europea.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) rileva che, per valutare tali aspetti, sarebbe necessario analizzare gli atti dell'esame presso la Camera dei deputati.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) ritiene che la questione attenga più al merito che ai profili di competenza di questa Commissione.

Il PRESIDENTE segnala che, nella prassi della Commissione bilancio, la materia delle sanzioni ha dato luogo, di norma, all'espressione di pareri di contrarietà semplice, in relazione a possibili oneri indiretti.

Il RELATORE, condividendo la valutazione del Presidente, prospetta quindi, al riguardo, l'espressione di un parere di semplice contrarietà, mentre sul resto concorda con l'avviso manifestato dalla rappresentante del Governo.

Passando poi all'esame degli emendamenti, richiama brevemente i rilievi già formulati nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo alle proposte emendative, conviene con il relatore sull'espressione del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti ripresentati in Assemblea corrispondenti a quelli che hanno già ricevuto analogo parere nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

Esprime quindi un avviso di semplice contrarietà sugli emendamenti 17.204 e 17.205, in linea con la valutazione delle disposizioni a cui si riferiscono, mentre non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte della relatrice 20.0.200 e 20.0.200 (testo 2), nonché sui restanti emendamenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE, alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, limitatamente all'articolo 11, comma 3, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: «a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2022». Il parere è di semplice contrarietà sull'articolo 4, comma 1, lettera *e*), nonché sull'articolo 17, comma 2, lettere *g*) ed *h*). Il parere è di nulla osta sulla restante

parte dell'articolato.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.2, 4.11, 17.201, 17.202, 20.201, 20.202, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 17.204 e 17.205. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia**

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 giugno.

La rappresentante del GOVERNO, intervenendo in relazione ai solleciti formulati nel corso delle precedenti sedute, fa presente che, allo stato, non risulta presentato un nuovo articolato, su cui il Ministero dell'economia e delle finanze possa pronunciarsi.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) segnala nuovamente che, a seguito di proficue interlocuzioni fra la Commissione di merito e i Dicasteri competenti, sono state concordate una serie di significative modifiche al testo, sul cui *iter* si riserva di fornire ulteriori ragguagli.

Ritiene tuttavia incomprensibile l'atteggiamento tenuto al riguardo dal Ministero dell'economia e delle finanze che, seppure invitato, non ha mai ritenuto di partecipare agli incontri convocati per trovare una soluzione su una tematica socialmente sentita e meritevole di attenzione.

La sottosegretaria SARTORE assicura che svolgerà le verifiche del caso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo**

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) chiede al Governo informazioni circa lo stato dell'istruttoria sul provvedimento in titolo, sollecitando il Governo a fornire le risposte richieste dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE prende nota del sollecito, che riporterà agli uffici impegnati nelle verifiche dei profili finanziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei**

*medesimi comuni*

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede alla Commissione di valutare la possibilità di esprimere un parere sul testo nella seduta pomeridiana.

La senatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az), in assenza della relatrice Faggi, si riserva di svolgere un'ulteriore verifica ai fini della predisposizione di un parere da sottoporre alla Commissione, sulla base della nota in precedenza messa a disposizione dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*



## 1.4.2.2.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 579 (pom.) del 29/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022**  
**579ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1987) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che il provvedimento è stato presentato nel 2020, che andrebbe confermato che i valori e i parametri indicati nella relazione tecnica ai fini della determinazione degli oneri non richiedano di essere aggiornati, con particolare riguardo alla congruità della stima delle spese per la videoconferenza.

In ogni caso, pur essendo il disegno di legge inserito nell'elenco degli accantonamenti slittati di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, trattandosi di esame in prima lettura ed essendo comunque passati due esercizi dalla relativa presentazione, segnala l'esigenza, in relazione all'articolo 3, recante le disposizioni finanziarie, di aggiornare la copertura sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli affari esteri all'esercizio finanziario 2022 e al bilancio triennale 2022-24.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'aggiornamento temporale della decorrenza degli oneri di cui all'articolo 3 e, conseguentemente, con l'aggiornamento della relativa copertura finanziaria.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione del comma 1 dell'articolo 3: "1. Agli oneri derivanti

dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 56.003 a decorrere dall'anno 2022, e alle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.800 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

Con l'avviso conforme della rappresentante del Governo e previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(1728) Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007**  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **FANTETTI** (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, da quanto si evince dalla relazione tecnica, la Convenzione è conforme alla normativa europea e non vi è necessità di adattare la legislazione nazionale, in quanto già pienamente rispondente ai contenuti della Convenzione. L'articolo 3 del disegno di legge individua, quali autorità competenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La relazione tecnica afferma che il disegno di legge in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto dalla ratifica di tale Convenzione non derivano compiti che non siano già ricompresi nelle normali attribuzioni degli organi delle amministrazioni competenti previsti dalla legislazione vigente. Le attività che le amministrazioni sono chiamate a svolgere nella loro qualità di autorità competenti sono tutte riconducibili ai compiti istituzionali e destinate pertanto ad essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 del disegno di legge in esame reca la clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica. Per quanto di competenza, non vi sono quindi osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

**(1386) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016**  
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 giugno.

Il presidente **PESCO** (*M5S*), in sostituzione del relatore Errani, riepiloga le precedenti fasi dell'esame del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la necessità di modificare la formulazione degli oneri di cui all'articolo 3, distinguendo tra gli oneri quantificati come autorizzazione di spesa e quelli quantificati come previsione di spesa.

Il presidente [PESCO](#) (M5S) in sostituzione del relatore Errani, propone quindi alla luce delle indicazioni fornite dal Governo, l'approvazione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione dell'articolo 3: "Art. 3. (*Disposizioni finanziarie*) 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 1, 4, 6, 8, 9 e 10, è autorizzata la spesa di 164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e la spesa valutata in euro 65.240 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e in euro 75.800 a decorrere dall'anno 2024 relativamente agli articoli 1, 5, 9 e 13. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e valutati in 65.240 euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 75.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette ( n. 383 )**

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone l'approvazione della seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, per quanto riguarda il decreto legislativo n. 27 del 2021, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625", il comma 1 individua il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, quali Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625 a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività' ufficiali nonché a procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 su determinati ambiti quali, per quanto di interesse, la sanità animale e del benessere degli animali; sempre in relazione all'articolo 2, con riferimento al regolamento (UE) 2016/429, con specifico riguardo il controllo delle malattie degli animali, ivi comprese le zoonosi, il Ministero della salute è individuato quale autorità competente a svolgere sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali, ivi compresi gli animali selvatici (da intendersi sia quali animali non detenuti ma a "vita libera" sia nell'accezione di animali appartenenti a specie selvatica in cattività), controllo delle zoonosi, nonché attività in materia di sanità e anagrafe degli animali: il Ministero svolge tali attività anche attraverso il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi. Per le predette attività, tra le quali rientrano anche quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dello schema di decreto

in esame, il Ministero si avvale delle risorse finanziarie allocate nei capitoli di bilancio del Ministero della salute - Missione Tutela della salute - Programma Sanità pubblica veterinaria, quali il 5390 (centro di lotta delle malattie animali) e il 5391 (sorveglianza epidemiologica di tutte le malattie animali, ivi comprese le zoonosi). Il menzionato capitolo 5391 è destinato, tra l'altro, anche al potenziamento della sorveglianza epidemiologica e alla compiuta attuazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera; per quanto riguarda le attività indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), si precisa che le stesse vengono svolte, a legislazione vigente, in base all'articolo 24 del D.P.R. n. 320 del 1954, dai servizi territoriali competenti delle Aziende sanitarie locali con risorse proprie; per quanto riguarda l'articolo 9 (Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia) e, in particolare, la richiesta di quantificazione o stima dei costi che gli operatori dovranno sostenere per partecipare ai corsi di formazione, si fa presente che le attività in parola, in analogia a quanto avviene già per il conseguimento del cosiddetto "patentino per cani", saranno fruibili sia in modalità FAD (formazione a distanza) con materiale preparato con il supporto dei centri di referenza nazionali di riferimento o, in alternativa, mediante l'organizzazione di appositi corsi presso la sede dell'ASL: entrambe le soluzioni sono a carico degli operatori interessati. Si fa presente sul punto che le ASL, essendo già impegnate in attività formative simili, dispongono di una struttura organizzativa che comprende sia le risorse umane che strumentali impegnate in tal senso. Per analogia, si fa presente che, ad oggi, il costo del corso per il conseguimento del "patentino per il cane" è fissato tra i 20 e i 50 euro a partecipante con una durata di circa 10 ore suddivise in più giorni; tale costo può essere considerato congruo anche per le attività formative che interesseranno i proprietari e i detentori degli animali di cui al presente provvedimento; con riferimento all'articolo 13 (Custodia degli animali) e alla richiesta di quantificazione dell'incremento dei costi di gestione dei centri per la custodia di animali già esistenti - e la possibile necessità di doverne istituire dei nuovi - in conseguenza di una normativa più restrittiva rispetto a quella attualmente vigente, si fa presente che, secondo la stima fatta in sede di analisi di impatto della regolamentazione, l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto non inciderà in modo sostanziale sul numero dei sequestri che, secondo la stima fatta, non dovrebbe subire un importante incremento; ciò in quanto, da un lato, i nuovi divieti introdotti non riguardano tutti gli operatori e, dall'altro, gli animali vietati ai sensi dell'articolo 3, per i quali sarebbe auspicabile un loro reinserimento in natura, sono soltanto quelli prelevati in natura, mentre gli animali cosiddetti "pericolosi", di cui all'articolo 4, sono già oggetto di convenzioni stipulate dal Ministero della transizione ecologica e allocati in appositi stabilimenti. Infine, si deve considerare che gli animali presenti nei centri di custodia sono soggetti ad un naturale *turn over*, in quanto introdotti a seguito del provvedimento di sequestro che, a differenza della confisca, ha effetti temporanei; con riferimento agli articoli 10 e 14, in relazione alla quantificazione dell'incremento dei costi dell'attività di controllo anche con riferimento a quella svolta dalla ASL, viene precisato che, per quanto riguarda l'articolo 10, la vigilanza è sempre stata garantita dai servizi veterinari territoriali sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 320 del 1954, così come l'accertamento delle cause di morte (comma 1), per cui la disposizione in esame non introduce un nuovo adempimento, ma ha solo precisato, al comma 2, che gli operatori possono effettuare gli accertamenti anche presso le Università, informando i laboratori di sanità animale di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021. Per quanto riguarda l'articolo 14, si ribadisce che i controlli richiesti alle ASL non subiranno un incremento, in quanto già attualmente sono previsti gli elenchi di animali detenibili e non, con la richiesta documentazione: l'esigenza di aggiornamento è legata alla conoscenza delle nuove specie inserite negli elenchi, che potranno essere oggetto di formazione specifica (già obbligatoria per il comparto medico veterinario libero professionista e pubblico); per quanto riguarda l'articolo 18, relativo alla clausola di invarianza finanziaria si ritiene ipotizzabile una diminuzione delle importazioni di animali non detenibili ai sensi degli articoli 3 e 4, con particolare riferimento alla detenzione "casalinga", e un conseguente reindirizzamento del mercato verso altre specie o, nel caso degli animali di cui all'articolo 3, verso le specie allevate e non prelevate in natura. Tra l'altro, i divieti

introdotti dovrebbero condurre gli interessati ad acquisire gli animali di cui all'articolo 3 da allevamenti registrati e controllati anziché da un prelievo diretto in natura, con l'effetto di aumentare le vendite nel settore e un conseguente incremento del gettito fiscale, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative."

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno l'inserimento, nello schema di osservazioni illustrato dal relatore, di un rilievo volto a sottolineare la necessità di un monitoraggio sull'attuazione dell'articolo 18, per prevenire eventuali riduzioni di gettito o incrementi di spesa; infatti, dall'articolo 18 deriva, a suo avviso, un onere certo, al quale si fa fronte con un'entrata di carattere aleatorio.

Altresì, nel sottolineare come l'atto in esame rechi disposizioni ultronee rispetto a quelle necessitate dal recepimento dalla normativa europea, chiede l'inserimento di un rilievo in cui si inviti il Governo a valutare l'adozione di eventuali provvedimenti di ristoro in favore delle imprese che, per effetto dell'atto in esame, si trovassero costrette a chiudere ovvero subissero una riduzione del fatturato.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) concorda con le argomentazioni formulate dal senatore Briziarelli.

La sottosegretaria SARTORE reputa meritevoli di approfondimento le considerazioni svolte dal senatore Briziarelli, chiedendo alla Commissione di valutare l'espressione delle osservazioni nell'odierna seduta.

Il presidente [PESCO](#), nel riassumere i termini delle questioni emerse dal dibattito, prospetta la formulazione di osservazioni non ostative recanti due rilievi proposti dal senatore Briziarelli e riguardanti, rispettivamente, il monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 18, al fine di prevenire gli effetti indiretti di riduzioni di gettito o incrementi di spesa, nonché la possibilità di adozione di apposite misure di ristoro nei riguardi delle imprese penalizzate dal provvedimento.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) integra quindi la precedente proposta, proponendo l'espressione delle seguenti osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, per quanto riguarda il decreto legislativo n. 27 del 2021, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625", il comma 1 individua il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, quali Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625 a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività' ufficiali nonché a procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 su determinati ambiti quali, per quanto di interesse, la sanità animale e del benessere degli animali; sempre in relazione all'articolo 2, con riferimento al regolamento (UE) 2016/429, con specifico riguardo il controllo delle malattie degli animali, ivi comprese le zoonosi, il Ministero della salute è individuato quale autorità competente a svolgere sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali, ivi compresi gli animali selvatici (da intendersi sia quali animali non detenuti ma a "vita libera" sia nell'accezione di animali appartenenti a specie selvatica in cattività), controllo delle zoonosi, nonché attività in materia di sanità e anagrafe degli animali: il Ministero svolge tali attività anche attraverso il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi. Per le predette attività, tra le quali rientrano anche quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dello schema di decreto in esame, il Ministero si avvale delle risorse finanziarie allocate nei capitoli di bilancio del Ministero della salute - Missione Tutela della salute - Programma Sanità pubblica veterinaria, quali il 5390 (centro di lotta delle malattie animali) e il 5391 (sorveglianza epidemiologica di tutte le malattie animali, ivi comprese le zoonosi). Il menzionato capitolo 5391 è destinato, tra l'altro, anche al

potenziamento della sorveglianza epidemiologica e alla compiuta attuazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera; per quanto riguarda le attività indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), si precisa che le stesse vengono svolte, a legislazione vigente, in base all'articolo 24 del D.P.R. n. 320 del 1954, dai servizi territoriali competenti delle Aziende sanitarie locali con risorse proprie; per quanto riguarda l'articolo 9 (Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia) e, in particolare, la richiesta di quantificazione o stima dei costi che gli operatori dovranno sostenere per partecipare ai corsi di formazione, si fa presente che le attività in parola, in analogia a quanto avviene già per il conseguimento del cosiddetto "patentino per cani", saranno fruibili sia in modalità FAD (formazione a distanza) con materiale preparato con il supporto dei centri di referenza nazionali di riferimento o, in alternativa, mediante l'organizzazione di appositi corsi presso la sede dell'ASL: entrambe le soluzioni sono a carico degli operatori interessati. Si fa presente sul punto che le ASL, essendo già impegnate in attività formative simili, dispongono di una struttura organizzativa che comprende sia le risorse umane che strumentali impegnate in tal senso. Per analogia, si fa presente che, ad oggi, il costo del corso per il conseguimento del "patentino per il cane" è fissato tra i 20 e i 50 euro a partecipante con una durata di circa 10 ore suddivise in più giorni; tale costo può essere considerato congruo anche per le attività formative che interesseranno i proprietari e i detentori degli animali di cui al presente provvedimento; con riferimento all'articolo 13 (Custodia degli animali) e alla richiesta di quantificazione dell'incremento dei costi di gestione dei centri per la custodia di animali già esistenti - e la possibile necessità di doverne istituire dei nuovi - in conseguenza di una normativa più restrittiva rispetto a quella attualmente vigente, si fa presente che, secondo la stima fatta in sede di analisi di impatto della regolamentazione, l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto non inciderà in modo sostanziale sul numero dei sequestri che, secondo la stima fatta, non dovrebbe subire un importante incremento; ciò in quanto, da un lato, i nuovi divieti introdotti non riguardano tutti gli operatori e, dall'altro, gli animali vietati ai sensi dell'articolo 3, per i quali sarebbe auspicabile un loro reinserimento in natura, sono soltanto quelli prelevati in natura, mentre gli animali cosiddetti "pericolosi", di cui all'articolo 4, sono già oggetto di convenzioni stipulate dal Ministero della transizione ecologica e allocati in appositi stabilimenti. Infine, si deve considerare che gli animali presenti nei centri di custodia sono soggetti ad un naturale turn over, in quanto introdotti a seguito del provvedimento di sequestro che, a differenza della confisca, ha effetti temporanei; con riferimento agli articoli 10 e 14, in relazione alla quantificazione dell'incremento dei costi dell'attività di controllo anche con riferimento a quella svolta dalla ASL, viene precisato che, per quanto riguarda l'articolo 10, la vigilanza è sempre stata garantita dai servizi veterinari territoriali sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 320 del 1954, così come l'accertamento delle cause di morte (comma 1), per cui la disposizione in esame non introduce un nuovo adempimento, ma ha solo precisato, al comma 2, che gli operatori possono effettuare gli accertamenti anche presso le Università, informando i laboratori di sanità animale di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021. Per quanto riguarda l'articolo 14, si ribadisce che i controlli richiesti alle ASL non subiranno un incremento, in quanto già attualmente sono previsti gli elenchi di animali detenibili e non, con la richiesta documentazione: l'esigenza di aggiornamento è legata alla conoscenza delle nuove specie inserite negli elenchi, che potranno essere oggetto di formazione specifica (già obbligatoria per il comparto medico veterinario libero professionista e pubblico); per quanto riguarda l'articolo 18, relativo alla clausola di invarianza finanziaria si ritiene ipotizzabile una diminuzione delle importazioni di animali non detenibili ai sensi degli articoli 3 e 4, con particolare riferimento alla detenzione "casalinga", e un conseguente reindirizzamento del mercato verso altre specie o, nel caso degli animali di cui all'articolo 3, verso le specie allevate e non prelevate in natura. Tra l'altro, i divieti introdotti dovrebbero condurre gli interessati ad acquisire gli animali di cui all'articolo 3 da allevamenti registrati e controllati anziché da un prelievo diretto in natura, con l'effetto di aumentare le vendite nel settore e un conseguente incremento del gettito fiscale, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con i seguenti rilievi: si rappresenta l'opportunità che il



Governo monitori gli effetti finanziari del provvedimento, al fine di prevenire riduzioni di gettito o incrementi degli oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla ridefinizione del mercato degli animali esotici e selvatici; valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in futuri provvedimenti, possibili misure di ristoro per le imprese che dovessero cessare l'attività o subire una significativa riduzione del fatturato a seguito della ristrutturazione del mercato suddetto conseguente all'attuazione del provvedimento in titolo."

Con l'avviso conforme del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 giugno.

Il senatore [MANCA](#) (PD), in sostituzione del relatore Misiani, riepiloga la proposta di parere sul testo illustrata nella seduta pomeridiana dello scorso 22 giugno.

La sottosegretaria SARTORE chiede che l'osservazione riferita all'articolo 9, sulla compensazione nei confronti dei comuni italiani frontalieri, sia riformulata nel senso di valutare l'opportunità di prevedere la rivalutazione annuale del contributo statale di cui all'articolo 9 medesimo, in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Il senatore [MANCA](#) (PD), in sostituzione del relatore Misiani, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 3 sull'imposizione fiscale dei redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani, viene specificato che, ai fini della stima, sono stati utilizzati i dati forniti dal Canton Ticino relativi ad un campione di frontalieri italiani in tale territorio e che i lavoratori italiani nel Canton Ticino rappresentano la quasi totalità dei frontalieri italiani. Una quota residua, ma importante per i territori italiani di confine, lavora nei cantoni Grigione e Vallese. In particolare, il numero dei soggetti di cui sono stati forniti i dati è di circa 59 mila persone, delle quali è stata ricostruito il meccanismo di tassazione svizzera ed italiana, applicando, in quest'ultimo caso, un'aliquota media di circa il 26 per cento, un valore medio imponibile di circa 31 mila euro ed un credito di imposta del 25 per cento; sempre in relazione all'articolo 3, con riguardo all'utilizzo dei dati ricavati dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, viene precisato, ai fini del mancato utilizzo di una più recente base di dati, che sono state effettuate opportune verifiche che hanno consentito di escludere, data la metodologia utilizzata, effetti difforni da quanto indicato nella relazione tecnica; circa l'articolo 4 sull'innalzamento della franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani, viene precisato che il numero dei soggetti beneficiari dell'agevolazione dell'innalzamento del limite della franchigia è stimato in circa 15 mila unità. A ciascuno di tali soggetti è stato applicato il nuovo limite, considerando l'esatto importo del reddito dichiarato e applicando

un'aliquota marginale media del 28 per cento; relativamente all'articolo 5, sulla deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria, e all'articolo 6 sulla non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza, si fa presente che la stima degli effetti del minor recupero Irpef è stata già inclusa nella quantificazione complessiva del gettito Irpef associata all'articolo 3. Altresì, ai fini della stima di cui al medesimo articolo 3, si precisa che è stata considerata, per il complesso dei contributi obbligatori deducibili, un'aliquota di circa il 14 per cento; con riguardo all'articolo 7 sui redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri, viene precisato che il numero dei frontalieri svizzeri in Italia non è desumibile dalle informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi. Pertanto, ai fini della stima dei soggetti interessati dall'ambito di applicazione della norma, sono stati considerati tutti i lavoratori dipendenti nelle regioni italiane limitrofe alla Svizzera con residenza nella Confederazione elvetica. Per stimare poi gli effetti della norma soltanto per i frontalieri, gli effetti finanziari ottenuti sui 570 soggetti interessati sono stati ridotti di un quarto; in relazione all'articolo 8 sulla ripartizione della compensazione finanziaria e all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), sulle risorse versate dalle autorità cantonali, vengono forniti i dati relativi al triennio 2017-2019 concernenti il numero dei frontalieri, il numero dei comuni interessati dai ristorni e l'importo complessivamente liquidato ai comuni; circa la copertura di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), attraverso corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, si condivide la necessità di procedere ad un aggiornamento temporale al triennio 2022-2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), le parole: "ai fini del bilancio triennale 2021-2023" siano sostituite dalle seguenti: "ai fini del bilancio triennale 2022-2024" e le parole: "per l'anno 2021" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022". Si osserva, infine, con riguardo all'articolo 9, che aver stabilito un importo predeterminato a fini compensativi potrebbe, nel corso degli anni, far perdere l'effettiva capacità di ristoro nei confronti dei comuni destinatari e determinare in capo a questi ultimi oneri aggiuntivi, anche soltanto per effetto dell'inflazione. Si segnala, pertanto, al Governo di valutare l'opportunità di prevedere che il contributo statale di cui all'articolo 9 sia rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo."

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

La rappresentante del GOVERNO, in merito agli emendamenti, esprime un avviso contrario sulle identiche proposte 3.1 e 3.2 per profili di onerosità, mentre rappresenta al necessità di acquisire la relazione tecnica sugli identici emendamenti 3.3 e 3.4.

Chiede invece l'accantonamento delle identiche proposte 3.0.1 e 3.0.2 sulle quali è in corso l'istruttoria.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede le motivazioni dell'avviso contrario sull'emendamento 3.1.

La rappresentante del GOVERNO evidenzia che l'emendamento 3.1, al pari dell'identico emendamento 3.2, richiede apposita relazione tecnica, determinando un ampliamento dell'ambito applicativo della norma.

Esprime poi un avviso contrario sulle identiche proposte emendative 4.2 e 4.3, nonché sull'emendamento 4.1 e sugli identici emendamenti 4.4 e 4.5.

Chiede poi l'accantonamento delle proposte emendative 5.1 e 5.2.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, esprime un avviso contrario sulla proposta 7.0.1 che comporta oneri non quantificati e non coperti, mentre chiede l'accantonamento dell'emendamento 7.0.2.

Venendo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, chiede l'accantonamento della proposta 9.1, mentre esprime un avviso contrario sulle proposte 9.2 e 9.3.

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 10, rappresenta l'avviso contrario sulle identiche proposte

10.1 e 10.2 per assenza di relazione tecnica; altresì, esprime un avviso contrario anche sulle identiche proposte 10.0.1 e 10.0.2.

Dopo aver chiesto l'accantonamento dell'emendamento 10.0.3, esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 10.3.

A seguito della richiesta formulata dalla senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE dispone comunque l'accantonamento anche delle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.0.1 e 10.0.2.

Alla luce del dibattito svoltosi, il senatore [MANCA](#) (*PD*), in sostituzione del relatore Misiani, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.0.1. Il parere è non ostativo sull'emendamento 10.3. L'esame resta sospeso sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.1, 3.0.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 7.0.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(1131\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***

**[\(1302\)](#) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***

**[\(1943\)](#) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***

**[\(1981\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***

**[\(2292\)](#) *Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici***

**[\(2297\)](#) *Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte***

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 giugno.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano le condizioni per procedere alla formulazione del parere sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rammenta come siano ancora in corso degli approfondimenti presso la Commissione di merito.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riepilogo l'iter dei disegni di legge, ricorda che il nuovo testo rappresenta l'esito di una sintesi tra maggioranza e minoranza, che ha peraltro consentito l'individuazione di spazi finanziari per 1,3 miliardi di euro.

Dal momento che sono ancora in corso interlocuzioni con le associazioni di categoria, prospetta l'opportunità di un ulteriore approfondimento istruttorio di alcuni giorni, prima di addivenire alla formulazione del parere.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) ritiene leggermente sgrammaticato l'utilizzo della Commissione bilancio per far valere posizioni di merito, sia pure legittime.

Sarebbe invece necessario evitare che ricada sulla 5ª Commissione la responsabilità per la mancata

espressione del parere, a fronte di un nuovo testo unificato sul quale sono stati formalizzati i rilievi da parte del Governo sui relativi profili finanziari.

Eventuali interlocuzioni con enti locali o associazioni di categoria devono essere condotte soltanto presso la Commissione di merito e non dovrebbero inficiare o rallentare l'operato di questa Commissione.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere le argomentazioni di metodo del senatore Manca, puntualizza le proprie precedenti osservazioni, ricordando che il nuovo testo unificato rappresenta la sintesi di diverse proposte di legge di iniziative parlamentare. Peraltro, sarebbe opportuno che i relatori presso la Commissione di merito recepiscano con appositi emendamenti i rilievi sui profili finanziari proposti dal Governo.

Il PRESIDENTE prospetta di attendere l'inizio della prossima settimana per l'espressione del parere, in modo da favorire la maturazione del lavoro di sintesi nella Commissione di merito.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 21 giugno, nonché le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.13 indicata dal Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede conferma del carattere ordinamentale delle identiche proposte 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. Chiede, altresì, conferma del carattere ordinamentale delle proposte 4.5, 4.5 (testo 2) e 4.6.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 5.1 (testo 2), 5.4 e 5.5.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 6.2, 6.3, 6.4, 6.12 e 6.14 indicate dal Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, appare suscettibile di determinare effetti onerosi la proposta 7.100, istitutivo di un ufficio di livello dirigenziale non generale presso il MIPAFF, per cui manca la quantificazione degli oneri. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.100 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, non vi sono osservazioni sulla proposta 9.100 (testo 2), che recepisce la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 10.2, 10.3 e 10.5 indicate dal Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.1. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5.

Richiede la relazione tecnica sulle identiche proposte 13.6 e 13.7. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.8 indicata dal Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare la portata finanziaria della proposta

16.4, al fine di escludere effetti sulla finanza pubblica derivanti dall'assicurazione contro eventuali infortuni. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 16.0.1.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulla proposta emendativa 1.13, nonché sugli identici emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

Dopo aver espresso un avviso contrario sull'emendamento 4.5 per profili di contrasto con la normativa europea, chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.5 (testo 2), mentre esprime un avviso contrario sull'emendamento 4.6.

In merito agli emendamenti all'articolo 5, condiziona la valutazione non ostativa delle proposte 5.4 e 5.5 all'inserimento di un'apposita clausola d'invarianza finanziaria, mentre chiede l'accantonamento della proposta 5.1 (testo 2).

Dopo aver espresso un avviso contrario sugli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.12 e 6.14, chiede l'accantonamento delle proposte 7.100 e 7.100 (testo 2).

Esprime poi una valutazione non ostativa sull'emendamento 9.100 (testo 2), mentre evidenzia profili di onerosità derivanti dalle proposte 10.2, 10.3 e 10.5 che ampliano le competenze del Ministero delle politiche agricole.

Esprime poi un avviso contrario per maggiori oneri sugli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 e 13.8. In particolare, si sofferma sull'emendamento 13.1, osservando come esso estenda l'ambito applicativo di regole fiscali più favorevoli previste a beneficio di attività agricole.

Da ultimo, esprime una valutazione contraria per maggiori oneri sull'emendamento 16.0.1, mentre si esprime in senso non ostativo sull'emendamento 16.4.

Alla luce del dibattito svoltosi la relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 6.2, 6.3, 6.4, 6.12, 6.14, 10.2, 10.3, 10.5, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 e 16.0.1.

Sulle proposte 5.4 e 5.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Sugli emendamenti 9.100 (testo 2) e 16.4, il parere è non ostativo.

L'esame resta sospeso sulle proposte 4.5 (testo 2), 5.1 (testo 2), 7.100 e 7.100 (testo 2)."

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta già convocata per domani, giovedì 30 giugno 2022, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## **1.4.2.3. 6<sup>^</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)**



## 1.4.2.3.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 237 (ant.) del 05/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6ª)**  
**MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2021**  
**237ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[D'ALFONSO](#)**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2167\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il relatore [PITTELLA](#) (PD), dopo aver richiamato gli aspetti salienti della relazione introduttiva, propone di pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Su richiesta del senatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az), il presidente [D'ALFONSO](#) sospende l'esame e propone di passare all'esame del disegno di legge n. 1131.

**[\(1131\)](#) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**[\(970\)](#) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**[\(985\)](#) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**[\(1302\)](#) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**[\(1943\)](#) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**[\(1981\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TURCO](#) (M5S) introduce i provvedimenti, in materia di rigenerazione urbana, che si pongono l'obiettivo, tra l'altro, di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio e di contribuire

all'arresto del consumo di suolo.

Per le parti di più stretta competenza si sofferma in particolare sugli incentivi fiscali per interventi di rigenerazione urbana su immobili, come, per esempio, l'esenzione di IMU e TARI, forme di riduzione (in misura superiore al 50 per cento) delle somme dovute per l'occupazione di suolo pubblico e il pagamento in misura fissa (200 euro per ognuna) delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per il trasferimento di immobili.

Ricorda poi la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti agevolazioni per le nuove micro, piccole e medie imprese la cui attività risulti coerente con gli obiettivi di rigenerazione urbana nelle aree urbane ovvero nelle aree urbane degradate. Evidenzia inoltre che gli incentivi fiscali e i contributi previsti sono cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione. Infine, richiama il finanziamento di interventi di riconversione agricola e la detrazione del 50 per cento dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società delle spese effettivamente sostenute e documentate relative ad interventi di demolizione, per un ammontare massimo di 40.000 euro per unità immobiliare, a carico dei soggetti che possiedono, o detengono ad altro titolo l'immobile, sul quale sono stati effettuati tali interventi.

Quanto alla rimanente parte del testo, richiama brevemente le disposizioni relative alla Cabina di regia nazionale, al Fondo nazionale e al Programma nazionale per la rigenerazione urbana, ai compiti delle Regioni e al riparto delle risorse, ai bandi regionali e alla copertura finanziaria.

In conclusione, invita i colleghi a trasmettere suggerimenti e osservazioni che si riserva di valutare ai fini della redazione della proposta di parere.

Si apre il dibattito.

Interviene nel merito il presidente [D'ALFONSO](#) (PD), che dopo aver espresso perplessità sulle conseguenze dell'urbanistica contrattata ed evidenziato le forme di incentivazione già previste dal testo, sottolinea la necessità di spostare l'attenzione su ulteriori e più recenti strumenti a sostegno della rigenerazione urbana e dello sviluppo delle città, soprattutto di natura finanziaria, come nel caso dei *green bond*. In considerazione della rilevanza della materia, si augura quindi che, grazie al contributo delle varie forze politiche, la Commissione possa formulare un parere particolarmente utile al prosieguo dei lavori nella Commissione di merito.

Si associa il relatore [TURCO](#) (M5S), che richiama anche lo strumento obbligazionario dei *social bond*. Quanto ad altre misure incentivanti non previste dai provvedimenti, ricorda anche il partenariato pubblico-privato, una forma di cooperazione che tuttavia, anche in previsione degli investimenti previsti dal PNRR, probabilmente avrebbe bisogno di una rivisitazione, tenuto conto della sua scarsa utilizzazione e comunque degli effetti negativi che ha avuto per le finanze pubbliche. In proposito andrebbe riconsiderato il tema delle responsabilità, mentre la figura del privato andrebbe scissa tra chi effettivamente investe e chi realizza l'opera, anche per tutelare la parte pubblica e favorire gli investimenti privati.

Evidenzia inoltre i temi del monitoraggio, segnalando l'opportunità di estendere l'impiego del codice unico di progetto, e dell'informazione e del coinvolgimento dei cittadini interessati dai progetti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

**(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici**

(Parere alla 1ª Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, messo ai voti, è approvato.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Classificazione della clientela da parte delle banche e sulla questione del *calendar provisioning* ( [n. 793](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), con riferimento alle richieste già avanzate, annuncia che le audizioni si svolgeranno nel corso dell'ultima settimana del mese corrente.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia che segnalerà a breve ulteriori soggetti da audire con l'obiettivo di portare la materia nel suo contesto naturale, che è quello europeo.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## 1.4.2.3.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 242 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6ª)**  
**MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021**  
**242ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE**, come già anticipato nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione per la corrente settimana con l'integrazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione mediante la votazione per l'elezione di un Segretario.

Dopo l'intervento del senatore **BAGNAI** (*L-SP-PSd'Az*), il **PRESIDENTE** specifica che tale votazione si svolgerà nella seduta pomeridiana di domani, il cui orario di inizio, attualmente previsto per le ore 14, potrebbe cambiare in relazione alle nuove determinazioni della Conferenza dei Capigruppo.

Conviene la Commissione.

Il **PRESIDENTE** propone inoltre di inserire all'ordine del giorno della Commissione l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2012, di iniziativa del senatore de Bertoldi ed altri, recante "Delega al Governo per l'introduzione dei buoni digitali di sconto fiscale", e del disegno di legge n. 1769, di iniziativa della senatrice Ricciardi ed altri, recante "Delega al Governo per la costituzione di una piattaforma informatica in materia di agevolazioni fiscali". Chiarisce che si tratta di proposte assegnate in sede referente, in quanto recanti deleghe al Governo, diversamente dai disegni di legge già iscritti sulla stessa materia in sede redigente. Avverte infine che sarà poi rimessa alla Commissione, sentito il relatore, la scelta dell'*iter* più adeguato e che l'iscrizione all'ordine del giorno potrebbe comunque consentire una fase istruttoria unica dei provvedimenti assegnati alle due diverse sedi.

Conviene la Commissione.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

- (1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**  
**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**  
**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**  
**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**  
**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**  
**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**  
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) (PD) sottopone al relatore l'opportunità di introdurre nella proposta di parere una osservazione che preveda un ruolo delle fondazioni di origine bancaria e degli istituti di credito, che potrebbero destinare una quota dei loro bilanci o destinare specifici prodotti a tal fine, con riferimento alle città caratterizzate da bassa qualità abitativa e poca attrattività degli investimenti.

Il senatore [DI PIAZZA](#) (M5S) ricorda la positiva esperienza, pur lamentando difficoltà nella progettualità, della Sefea Impact Sgr Spa, società di gestione del risparmio ad impatto sociale, che ha già varato alcuni investimenti nei settori del *social housing*, del turismo responsabile, della promozione culturale e della mobilità sostenibile.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI), tenuto conto che le risorse europee legate al *Recovery Fund* saranno legate anche alla capacità di spesa dei Paesi membri, esprime perplessità quanto alla prima osservazione contenuta nella proposta del relatore, in quanto la previsione di un parere del demanio pubblico e del demanio militare - di cui peraltro non si specifica la natura, se solo consultivo o vincolante - potrebbe provocare un rallentamento delle procedure. Chiede quindi se sia possibile indicare dei tempi certi per l'espressione di tale parere.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) si dichiara disponibile a individuare una formulazione che tenga conto del suggerimento del senatore De Bertoldi.

Il senatore [PEROSINO](#) (FIBP-UDC), sempre quanto alla prima osservazione, propone di valutare anche un riferimento al cambio di destinazione d'uso degli immobili.

Si dichiara poi scettico sulla previsione della seconda osservazione, mentre d'accordo con la terza, anche se ritiene che le fondazioni di origine bancaria dovrebbero essere coinvolte solo a livello di studio preliminare.

Il senatore [MARINO](#) (IV-PSI) manifesta interesse per la proposta del Presidente, in particolare per il coinvolgimento delle fondazioni bancarie, ricordando tuttavia la natura privatistica di tali enti, suggerendo di individuare una formulazione che tenga conto di tale aspetto, sancito anche dalla Corte costituzionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

**(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il relatore [MARINO](#) (*IV-PSI*), dopo aver ribadito l'opportunità che il Presidente, con riferimento alla sua proposta di osservazione, assuma una specifica iniziativa direttamente presso la 14ª Commissione, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, messa ai voti, è approvata.

**(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti**

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

La relatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che tiene conto dell'andamento del dibattito.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) in premessa contesta l'ipotesi emersa nella giornata odierna secondo la quale al Parlamento non verrà lasciata la possibilità di apportare modifiche al decreto in esame. Ritiene infatti che tale scelta da parte del Governo rappresenti una violazione delle prerogative dei parlamentari e una grave limitazione del ruolo delle due Camere. In ragione di ciò anticipa che, come forma di protesta e di solidarietà con i colleghi della Commissione bilancio, esprimerà un voto di astensione.

Nel merito rileva l'importanza della terza osservazione e anticipa la presentazione di una interrogazione con risposta in Commissione in relazione a quanto avvenuto all'emendamento a prima firma del senatore Turco al Decreto Sostegni relativo all'ampliamento della cedibilità dei crediti d'imposta alle agevolazioni per il piano Transizione 4.0. Giudica le perplessità della Ragioneria generale dello Stato la conseguenza di una imposizione europea che non troverebbe tuttavia fondamento nella realtà, in quanto i crediti fiscali non pagabili rimangono comunque tali anche in caso di loro cessione cedibili. Inoltre la loro copertura, diversamente da quanto previsto da Eurostat, non deve essere prevista per intero già al primo anno. Infine, quanto al Governo, giudica sbagliate le stime degli oneri da coprire, visto che si dovrebbe tener conto dell'incremento della base imponibile e quindi dell'aumento delle entrate fiscali, ritenendo più opportuno l'individuazione di clausole di salvaguardia. In conclusione, pur apprezzando la proposta di parere della relatrice, ribadisce il proprio voto di astensione.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ricorda la natura del decreto-legge in esame, che prevede uno stanziamento pluriennale per investimenti, soprattutto in infrastrutture, esclusi dal PNRR e che il Governo ha cercato di recuperare. Riconosce la limitata funzione del Parlamento in caso di inemendabilità del provvedimento, tuttavia giudica compito precipuo del Governo, verso il quale invita ad avere fiducia, l'individuazione di tali opere.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) stigmatizza l'annunciata decisione del Governo di rendere immodificabile il provvedimento in titolo. Propone quindi alla relatrice di trasformare tutte le



osservazioni in condizioni al fine di dare più forza al parere espresso dalla Commissione.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama l'origine del fondo complementare al PNRR e specifica che lo stanziamento complessivo di circa 30 miliardi, finanziato in *deficit*, vedrà l'Italia rivolgersi ai mercati, in controtendenza rispetto a quanto deciso, con le perplessità della propria parte politica, per le risorse del *Recovery Fund*, quando, richiedendo il prestito per l'intera cifra, è stata data l'impressione che l'Italia temesse di non poter aver accesso al mercato.

Quanto alla credibilità dei crediti fiscali, ritiene esistano apparati dello Stato che decidono contro la volontà del legislatore e ostacolano la loro circolazione per l'impatto che avrebbero sul monopolio della moneta, che tuttavia è già infranto dagli *over the top* informatici e dalle criptovalute, e che al tempo stesso, in maniera contraddittoria, spingono per la moneta elettronica e la riduzione del contante, contro la quale si è già espressa la Banca centrale europea. Invita quindi a riflettere sull'equilibrio tra i poteri, perché chi è indipendente dal Governo non è certamente *legibus solutus*, mentre l'indirizzo legislativo è del Parlamento, che viene eletto dal popolo. Alla luce anche dell'indagine conoscitiva in corso presso le Commissioni congiunte 6° e VI ritiene che l'apparato statale sia vessatorio nei confronti del contribuente e che proprio la leva dei crediti d'imposta possa permettere di restituire liquidità alle imprese. Invita quindi a una riflessione sul tema e dichiara il voto favorevole della Lega.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*), dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, che ha portato anche all'accoglimento di alcune delle proposte emerse nel corso del dibattito, si associa all'intervento del senatore Steger e dichiara il voto favorevole del Partito Democratico.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto*) sottolinea con sarcasmo i risultati negativi del Governo e si associa alle considerazioni del senatore Bagnai sulle contraddizioni che emergono dalle scelte di chi limita la circolazione dei crediti fiscali - quando l'Italia del secondo dopoguerra si è ripresa grazie anche alle cambiali -, ma allo stesso tempo promuove la riduzione dell'uso del contante e non assume iniziative contro le criptovalute o le banconote da 500 euro.

Infine contesta, ritenendole quantomeno imprecise, le notizie relative alla richiesta di azione di responsabilità contro l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, promossa da Bluebell Partners, dopo la sentenza di primo grado nella vicenda Monte dei paschi di Siena e annuncia iniziative in proposito.

Dichiara infine il proprio voto di astensione.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e, consapevole dell'importanza dell'obiettivo da raggiungere, invita a considerare tutti gli elementi in campo, soprattutto quelli positivi, tenendo sempre a mente le grandi potenzialità dello strumento che si intende sostenere. Preannuncia quindi un voto favorevole.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) segnala che, alla luce delle ultime dichiarazioni dell'Agenzia delle entrate in merito ai crediti fiscali per il programma Transizione 4.0, il parere della Ragioneria generale cui ha fatto riferimento il senatore De Bertoldi risulta incomprensibile. Ribadisce quindi la rilevanza dello strumento per il rilancio delle imprese, soprattutto di quelle che producono beni strumentali, e dichiara il voto favorevole della propria parte politica.

La relatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*), in risposta al senatore Crucioli, informa che non intende modificare la proposta di parere trasformando le osservazioni in condizioni, dichiarandosi fiduciosa che il Parlamento potrà svolgere appieno il proprio ruolo esaminando i prossimi provvedimenti, già a partire dal Decreto Semplificazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto

numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice, posta ai voti, risulta approvata.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(Doc. XXII, n. 32) MARINO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale**  
(Discussione e rinvio)

Il relatore [PITTELLA](#) (PD) introduce il Documento in titolo, sottolineando che il tema della gestione dei giochi pubblici e il contrasto del gioco illegale meritano certamente attenzione da parte del Senato. Giudica quindi apprezzabile l'iniziativa posta in essere dai senatori del Gruppo di Italia Viva in quanto la scelta dello strumento dell'inchiesta dota di poteri più ampi l'organo parlamentare che acquisisce gli elementi conoscitivi e si pone in continuità con altri approfondimenti posti in essere con lo strumento dell'indagine conoscitiva, che è condotta invece dalle Commissioni permanenti.

Ricorda quindi che la Commissione finanze del Senato ha condotto agli inizi degli anni Duemila un'ampia ricognizione del settore in un momento di particolare innovazione e trasformazione, a seguito dell'introduzione di nuove modalità di gioco, e di crescita del comparto, che oggi è regolato e vigilato per gli aspetti gestori dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per quanto concerne gli aspetti del gioco illegale e le connessioni con la criminalità organizzata, l'argomento è oggetto di analisi anche della Commissione di antimafia; così come gli aspetti legati alla diffusione dei fenomeni di dipendenza, rientrano nella sfera di competenza della Commissione igiene e sanità. Mancava certamente un organismo che affrontasse gli innumerevoli aspetti del comparto, anche alla luce delle trasformazioni tecnologiche e degli effetti della crisi pandemica ed economica, con un punto di vista globale e complessivo.

Infine, si sofferma sull'articolo 3, che considera esaustivo delle tematiche in campo e certamente consentirà alla Commissione di svolgere appieno i suoi compiti e raggiungere l'obiettivo di offrire alle forze politiche, agli operatori e ai cittadini un punto di vista globale e incisivo per affrontare le numerose, e a volte antinomiche, criticità.

Si apre il dibattito.

Il senatore [LANNUTTI](#) (Misto), che ricorda essere anche componente della Commissione antimafia, giudica favorevolmente l'iniziativa in titolo, anche se lamenta il mancato avvio dell'esame del disegno di legge in materia a sua prima firma, che reca "Norme per il contrasto, la riduzione e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico", assegnato alle Commissioni riunite 6ª e 12ª in sede redigente addirittura il 20 novembre 2018.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE  
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981**

La 6ª Commissione permanente, esaminato per le parti di competenza il provvedimento in titolo, premesso che:  
già la Conferenza delle Nazioni Unite del 2012 «Il futuro che vogliamo» (UN (2012), invitava i

Governi nazionali a contrastare il degrado del suolo;  
con l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel quadro internazionale è stato previsto l'obiettivo di avere città e comunità sostenibili, con la finalità di rendere le città e gli insediamenti umani più duraturi;  
a livello europeo è attualmente in discussione la nuova strategia europea sul consumo di suolo;

tenuto conto che il tema della rigenerazione urbana è tra gli ambiti individuati dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Missione 5) relativamente all'impiego delle risorse del *Recovery Fund*;

considerata la rilevanza dei programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare e degli spazi su scala urbana, nonché dei temi relativi alla riduzione del consumo di suolo e alla salvaguardia di assetto del territorio, dell'ambiente e del paesaggio;

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, con riferimento alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, incluso quello dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, il parere dei relativi enti competenti in caso di edifici e aree appartenenti al demanio pubblico e al demanio militare.
- consideri la possibilità di contemplare, nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche l'informativa che le amministrazioni devono rivolgere ai cittadini in merito alle attività realizzate.
- esamini l'opportunità di trasformare le detrazioni fiscali previste dalla norma in oggetto in crediti d'imposta trasferibili e circolabili secondo le modalità riconosciute al beneficiario.

#### **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge in titolo, esprime relazione favorevole.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il provvedimento in titolo, osservato che

il decreto-legge mira a rendere disponibili risorse finanziarie per circa 30 miliardi per sostenere investimenti inseriti nel Piano di ripresa e resilienza;

i commi da 3 a 5 dell'articolo 1 prevedono la proroga dei termini entro i quali i soggetti interessati effettuano gli interventi di ristrutturazione edilizia per il risparmio energetico e antisismici per fruire della detrazione del 110 per cento delle spese ammissibili;

l'articolo 3 incrementa le risorse finanziarie per gli investimenti in beni strumentali che beneficiano dell'agevolazione Transizione 4.0;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. La misura del *superbonus* rappresenta uno strumento di stimolo al settore dell'edilizia con enormi

potenzialità rispetto ai programmi di ristrutturazione degli edifici, rimessi all'iniziativa dei condomini, dei soggetti IRPEF e altri enti: tale considerazione si scontra tuttavia con i ritardi fin qui accumulati per redigere le norme attuative (decreti tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico) e per compilare la ponderosa disciplina di prassi (affidata essenzialmente all'Agenzia delle entrate nelle diverse forme di circolari, risposte a interpelli, documenti di sintesi delle risposte alle domande più frequenti); ritardi dovuti anche alle numerose modifiche delle disposizioni di rango primario intervenute dopo la conversione del Decreto Rilancio. La proroga disposta alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 1 va incontro alle aspettative dei soggetti interessati, degli operatori economici e delle organizzazioni di categoria, ma appare ancora cauta. La Commissione ritiene, infatti, che solo una proroga fino al dicembre 2023, stabilita fin d'ora, potrà intercettare i programmi di investimento che, in particolare per i condomini, abbisognano ancora di certezze applicative e di temi adeguati per essere definiti.

2. La norma finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 1, nel vincolare i risparmi stimati in chiave prospettica al finanziamento della proroga, pur dettata comprensibilmente dalle esigenze di copertura dei maggiori oneri, rischia di rinviare nel tempo la decisione in merito alla proroga del termine con allungamento dei tempi non compatibile con la programmazione degli investimenti.

3. Nel definire da subito la proroga, la Commissione sollecita una semplificazione normativa di rango legislativo che assuma le determinazioni dell'Agenzia delle entrate adottate in via di prassi, soprattutto per quanto riguarda gli elementi essenziali dei requisiti soggettivi e oggettivi definendo con maggiore precisione gli aspetti normativi, dando a tale opera di semplificazione e chiarimento un orientamento di minore rigidità, assicurando la più ampia adesione allo strumento agevolativo.

4. Per quanto riguarda l'articolo 3, la Commissione sollecita una chiara e definitiva indicazione in merito alla credibilità dei crediti di imposta maturati a fronte degli investimenti effettuati ai sensi del programma Transizione 4.0, nella convinzione che la piena credibilità e circolazione dei crediti di imposta maturati sia un moltiplicatore importante della liquidità delle imprese.

## 1.4.2.3.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 243 (ant.) del 26/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6ª)**  
**MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2021**  
**243ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **TURCO** (M5S) presenta e illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che tiene conto dell'andamento del dibattito.

Il senatore **MONTANI** (L-SP-PSd'Az), in considerazione del fatto che la Commissione di merito, a seguito di interlocuzioni con il Governo, intende svolgere ulteriori approfondimenti sui testi in esame, chiede un rinvio della votazione del parere ad altra seduta.

La Commissione conviene sulla proposta del senatore Montani.

Interviene incidentalmente il **PRESIDENTE** (PD) per evidenziare la rilevanza dei provvedimenti in titolo, di iniziativa parlamentare, e segnalare alcune delle problematiche emerse nel corso dell'esame, che riguardano, tra l'altro, la copertura finanziaria, nonché le diverse aspettative degli amministratori

locali, delle associazioni ambientaliste e dell'ANCI. Ritiene tuttavia che il lavoro presso la 13a Commissione porterà al giusto punto di equilibrio tra gli interessi dei vari soggetti interessati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) chiede di posticipare la seduta pomeridiana della Commissione dalle ore 14 alle ore 14,30 a causa di un concomitante impegno con il proprio Gruppo parlamentare.

La Commissione conviene.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) ritiene opportuno che sui disegni di legge nn. 2012 e 1769, assegnati in sede referente, e nn. 1945, 1531, 1619 e 2014, assegnati in sede redigente, tutti in materia di crediti fiscali, si svolga un breve ciclo di audizioni informali in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, anche per comprendere l'orientamento di Eurostat e le nuove possibili regole di contabilità pubblica.

Si associa il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*), il quale annuncia di aver presentato l'Atto Senato n. 2250, recante "Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione", ancora in attesa di assegnazione alla Commissione, che chiede venga poi esaminato congiuntamente agli altri.

Il [PRESIDENTE](#) lo rassicura in tal senso.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che il Governo ha in corso le interlocuzioni necessarie per la questione in oggetto, potendo contribuire alla fase istruttoria prevista dal senatore Fenu, sulla quale la Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) invita dunque i Gruppi a trasmettere le proposte dei soggetti da audire.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta pomeridiana di oggi, nella quale si procederà all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione mediante la votazione per l'elezione di un Segretario, già convocata alle ore 14, è posticipata alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

#### **NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981**

La 6a Commissione permanente, esaminati per le parti di competenza i provvedimenti in titolo,



premessi che:

già la Conferenza delle Nazioni Unite del 2012 «Il futuro che vogliamo» (UN (2012), invitava i Governi nazionali a contrastare il degrado del suolo;

con l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel quadro internazionale è stato previsto l'obiettivo di avere città e comunità sostenibili, con la finalità di rendere le città e gli insediamenti umani più duraturi;

a livello europeo è attualmente in discussione la nuova strategia europea sul consumo di suolo; tenuto conto che il tema della rigenerazione urbana è tra gli ambiti individuati dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Missione 5) relativamente all'impiego delle risorse del *Recovery Fund*; considerata la rilevanza dei programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare e degli spazi su scala urbana, nonché dei temi relativi alla riduzione del consumo di suolo e alla salvaguardia di assetto del territorio, dell'ambiente e del paesaggio;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, con riferimento alla valorizzazione e ristrutturazione (anche con cambio di destinazione d'uso) del patrimonio immobiliare pubblico, incluso quello dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, il parere dei relativi enti competenti in caso di edifici e aree appartenenti al demanio pubblico e al demanio militare, da rendere in termini tassativi e in assenza dei quali vale il criterio del silenzio assenso;
- valuti la possibilità di prevedere il coinvolgimento delle fondazioni bancarie, nel rispetto della loro natura privatistica, in merito agli studi di fattibilità e nella fase progettuale degli interventi di rigenerazione urbana, con particolare riferimento ai programmi di social housing e di recupero dell'edilizia privata nelle zone periferiche;
- consideri la possibilità di contemplare, nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche l'informativa che le amministrazioni devono rivolgere ai cittadini in merito alle attività realizzate.
- esamini l'opportunità di trasformare le detrazioni fiscali previste dalla norma in oggetto in crediti d'imposta trasferibili e circolabili secondo le modalità riconosciute al beneficiario.

## 1.4.2.3.4. 6<sup>a</sup>Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 247 (pom.) del 09/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2021**  
**247<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE ( [n. COM\(2020\) 591 definitivo](#) )**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE ( [n. COM\(2020\) 592 definitivo](#) )**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 ( [n. COM\(2020\) 593 definitivo](#) )**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito ( [n. COM\(2020\) 594 definitivo](#) )**

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 ( [n. COM\(2020\) 595 definitivo](#) )**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341 ( [n. COM\(2020\) 596 definitivo](#) )**

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento e rinvio)

Il senatore [PITTELLA](#) (PD), relatore sull'atto n. COM (2020) 591 definitivo e sull'atto n. COM (2020) 593 definitivo, ricorda che il 24 settembre 2020 la Commissione europea ha presentato un "Pacchetto sulla finanza digitale", volto a ridurre la frammentazione del mercato, promuovere la concorrenza e favorire l'innovazione contenendone i rischi legati alla stabilità finanziaria, alla protezione dei consumatori e all'antiriciclaggio.

Passa quindi ad illustrare in particolare la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, cosiddetta proposta "MICA" - Markets in Crypto-assets (COM(2020) 593 final), che mira a stabilire

regole per alcune tipologie di attività non disciplinate dalla vigente legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari e a stabilire norme uniformi per gli emittenti e i fornitori di servizi per le cripto-attività a livello dell'UE. Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore e di diritti, la cui diffusione è andata di pari passo con una nuova tecnologia cosiddetta di "registro distribuito" di informazioni digitali ("Distributed Ledger Technology" -DLT), la cui più nota applicazione è rappresentata dalla *blockchain*. Questi registri possono ospitare una grande varietà di informazioni. In ambito finanziario la loro utilità dipende dal fatto che possono contenere informazioni sui diritti che spettano al possessore (*token* di attività), al quale è garantito l'accesso esclusivo per mezzo della crittografia, per cui un solo soggetto è in possesso della chiave di accesso all'informazione da cui dipende l'esercizio di uno o più diritti. Il *token* è il gettone (virtuale) che consente questo esercizio. Per questo è dotato di un valore. Il Pacchetto per la finanza digitale della Commissione prevede tre tipologie di *token*: *utility token*; *token* collegati ad attività; *token* di moneta elettronica, ovvero cripto-attività destinate a essere utilizzate principalmente come mezzo di pagamento e che mirano alla stabilizzazione del valore ancorandosi a un'unica moneta fiduciaria, rispetto alla quale è previsto un diritto di rimborso. La funzione di tali cripto-attività è molto simile a quella della moneta elettronica. Alcuni *token* infine sono assimilabili a strumenti finanziari come definiti dalla MiFID (azioni, obbligazioni, fondi di investimento, strumenti derivati). Con le modifiche apportate dal Pacchetto per la finanza digitale alla MiFID tali cripto-attività gestite attraverso una DLT rientreranno nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari.

In conclusione, sollecita un'ampia riflessione su una materia molto delicata e tecnica, che presenta contestualmente rischi e opportunità, ma che la Commissione europea intende disciplinare anche per garantire la stabilità monetaria.

Auspica un esame approfondito anche per le implicazioni di più ampio respiro in relazione all'interesse specifico dell'Italia e degli operatori nazionali, nel contesto dell'Unione, verso trasformazioni tecnologiche di così vasta portata.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore sull'atto n. COM (2020) 592 definitivo, illustra la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE, che prevede quattro ambiti di obiettivi e azioni: soluzioni di pagamento sempre più digitali e istantanee di portata paneuropea; mercati innovativi e competitivi dei pagamenti al dettaglio; sistemi di pagamento al dettaglio efficienti e interoperabili e altre infrastrutture di sostegno; pagamenti internazionali efficienti, anche per le rimesse.

Nel rinviare al *dossier* del Servizio studi per i necessari approfondimenti tecnici, svolge alcune considerazioni di carattere politico, sia di metodo che di merito. Quanto al metodo, segnala che la Commissione non è ancora a conoscenza della posizione tenuta dal Governo nel corso delle sedute dell'Ecofin, nelle quali è stato discusso il pacchetto della finanza digitale. La mancanza di simili informazioni ritiene impedisca la reale valorizzazione del ruolo del Parlamento nella fase ascendente, a maggior ragione per un provvedimento di tale natura e dalle implicazioni così vaste. Relativamente invece al merito, evidenzia che in campo europeo viene costantemente valorizzato l'uso del contante - in proposito ricorda la lettera della BCE che esprimeva critiche nei confronti della sua limitazione -, e segnala le difficoltà di accedere ai pagamenti elettronici per chi non ha adeguata formazione tecnologica e digitale. In conclusione giudica necessario svolgere un'attenta analisi politica della proposta, nello spirito di ampia collaborazione tra le forze che sostengono il Governo.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*), relatore sugli atti n. COM (2020) 594 definitivo, n. COM (2020) 595 definitivo (cosiddetta proposta "DORA" - Digital Operational Resilience Act) e n. COM (2020) 596 definitivo, ricorda che la strategia in materia di finanza digitale prevede 4 ambiti di obiettivi e strumenti, fra i quali il secondo mira ad adeguare il quadro normativo dell'UE per favorire l'innovazione digitale, anche mediante un utilizzo più ampio della tecnologia di registro distribuito (Distributed Ledger Technology - DLT) nell'ambito dei mercati dei capitali. Al riguardo, la

Commissione ha proposto un nuovo quadro normativo per infrastrutture di mercato basate sulla DLT contenute nella Proposta di Regolamento relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito. Inoltre, per far fronte alle sfide e ai rischi connessi alla trasformazione digitale la Commissione ha proposto un nuovo quadro dell'UE per il rafforzamento della resilienza operativa digitale per i settori della finanza in tutta l'Unione, al fine di migliorare la gestione del rischio relativo alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) di vari istituti finanziari, compresi i prestatori di servizi di pagamento.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Ai fini dell'attività istruttoria, il vice ministro Laura CASTELLI consegna agli atti della Commissione un testo contenente le osservazioni del Governo in merito ai disegni di legge in titolo, facendo riferimento allo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dal relatore Turco il 26 maggio scorso.

Il **PRESIDENTE** prende atto.

Il senatore **MONTANI** (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle interlocuzioni tra Governo e Commissione di merito proprio sul tema della rigenerazione urbana e dell'ipotesi di modifica dei testi in esame, chiede un rinvio della votazione del parere ad altra seduta.

Il **PRESIDENTE**, anche al fine di per svolgere i necessari approfondimenti sul testo depositato dalla Vice Ministro, dispone il rinvio dell'esame congiunto ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1945) Sabrina RICCIARDI. - Disposizioni per l'introduzione di nuovi strumenti di sostegno all'economia anche a seguito dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19**

**(1531) FENU ed altri. - Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazione dei crediti fiscali**

**(1619) LANNUTTI ed altri. - Istituzione dei certificati di compensazione fiscale in forma dematerializzata**

**(2014) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di certificazione e di compensazione dei crediti con la pubblica amministrazione**

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [TURCO](#) (M5S) introduce i provvedimenti, accomunati dalla dichiarata finalità di ampliare la liquidità a disposizione del sistema economico per sostenere l'espansione della domanda aggregata e, per tale via, della crescita economica. A tale scopo, i disegni di legge in esame mirano: a istituire dei conti correnti bancari e di risparmio presso la Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A. (MCC) allo scopo di favorire la raccolta del risparmio privato da indirizzare verso il finanziamento della spesa pubblica, anche attraverso la sottoscrizione di titoli del debito pubblico (disegno di legge n. 1935); ovvero a istituire strumenti finanziari variamente denominati (conti correnti fiscali, certificati di compensazione fiscale o certificazione dei crediti fiscali) emessi dalle amministrazioni pubbliche a fronte di crediti fiscali, presenti o futuri, vantati dai contribuenti (disegni di legge nn. 1935, 1531, 1619 e 2014).

Segnala inoltre che il disegno di legge n. 2250 ("Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione") presenta contenuto analogo agli atti Senato nn. 1619 e 2014, ma risulta al momento ancora da assegnare.

Passa quindi a illustrare nel dettaglio i diversi testi.

Il disegno di legge n. 1945 si compone di sei articoli. L'articolo 1 esplicita le finalità. Gli articoli da 2 a 4 sono volti a trasformare la Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A. (MCC) in una banca di investimento, nonché a istituire e gestire conti correnti bancari e di risparmio presso il MCC medesimo. L'articolo 5 istituisce dei conti correnti fiscali per l'accreditamento di crediti d'imposta cedibili, mentre l'articolo 6 prevede la creazione di una piattaforma elettronica per la gestione integrata degli strumenti finanziari suddetti.

Il disegno di legge n. 1619 si compone di cinque articoli. L'articolo 1 prevede l'istituzione dei certificati di compensazione fiscale (CCF), attribuendo al MEF il compito di fissare l'entità del relativo stanziamento di bilancio sulla base del limite fissato annualmente dalla legge di bilancio. Alla legge di bilancio è anche demandata la definizione delle altre caratteristiche dei certificati. L'articolo specifica inoltre che i CCF non concorrono alla formazione del reddito, indicandone i limiti di utilizzo in compensazione. L'articolo 2 rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione della struttura di gestione dei certificati mentre l'articolo 3 disciplina le modalità della loro assegnazione e circolazione. Infine, l'articolo 4 regola forme e modalità di emissione dei CCF e l'articolo 5 ne disciplina gli aspetti contabili.

Il disegno di legge n. 1531 si compone di due articoli. L'articolo 1 amplia l'ambito di applicazione della certificazione dei crediti commerciali vantanti nei confronti delle pubbliche amministrazioni istituendo una nuova piattaforma per la certificazione dei crediti fiscali. La certificazione è funzionale alla eventuale cessione a intermediari finanziari, compensazione con i debiti fiscali o cessione a terzi. Si prevede, altresì, che i crediti, sia commerciali sia fiscali, siano assistiti da garanzia dello Stato dal momento della loro cessione pro soluto a banche o intermediari a ciò abilitati. L'articolo 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e indica la fonte di copertura finanziaria.

Il disegno di legge n. 2014 si compone di un solo articolo il quale propone di apportare delle modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008 quasi interamente identiche a quelle previste dall'Atto Senato 1531 sopra illustrato. Le uniche differenze sostanziali riguardano la mancata previsione di una piattaforma informatica dei crediti e debiti di imposta istituita presso l'Agenzia delle entrate per la gestione della certificazione e la mancata specificazione di gratuità della certificazione medesima; la specificazione che il creditore può cedere più crediti certificati all'interno dello stesso esercizio; il rinvio al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'adozione delle misure per garantire eventuali garanzie statali sui crediti commerciali di parte corrente e sui crediti d'imposta. Infine, ricordando che ancora non è stato assegnato, richiama brevemente il contenuto del disegno di

legge n. 2250.

Conclusivamente, in considerazione della complessità dei temi trattati e dell'importanza che le proposte illustrate rivestono per l'economia del Paese, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali. Allo stesso tempo, invita la Commissione a valutare la possibilità di ampliare la discussione e le proposte anche ad altri strumenti o nuovi istituti giuridici per sostenere con maggiore forza la crescita dell'economia, soprattutto a salvaguardia delle micro e piccole imprese del territorio.

La Commissione conviene sulla proposta del relatore di svolgere un ciclo di audizioni informali.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi a far pervenire entro la settimana prossima la lista dei soggetti da audire.

La Commissione prende atto.

Il vice ministro Laura CASTELLI segnala che il tema dei crediti fiscali è già oggetto di approfondimenti da anni e invita i proponenti e la Commissione a verificare le modifiche legislative intervenute dalla data di presentazione dei provvedimenti alla giornata odierna. In particolare, segnala la norma relativa all'Agenzia delle entrate, che permetterà di realizzare, pur con i tempi imposti anche dalle conseguenze della pandemia, un'apposita piattaforma digitale. Evidenzia inoltre che la Commissione finanze della Camera dei deputati si sta occupando del tema della compensazione dei crediti e che altre disposizioni in materia sono già state adottate in precedenti provvedimenti d'urgenza. In conclusione dichiara la disponibilità del Governo a collaborare per il varo di un testo normativamente più attuale.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto*) giudica improprie le considerazioni della rappresentante del Governo e ritiene indispensabile procedere celermente, senza interferenze. Inoltre evidenzia che nel disegno di legge a sua prima firma si introduce anche il tema della banca pubblica per gli investimenti, che è un tema molto caro al Gruppo politico cui apparteneva fino a pochi mesi fa. Ricorda infine che l'attività legislativa in questo caso spetta al Parlamento e che sarà compito del relatore, senatore Turco, trovare la sintesi tra le varie proposte presentate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Presidente di farsi interprete del disagio dei senatori che fanno parte sia di Commissioni permanenti sia di Commissioni bicamerali che ultimamente si trovano nell'impossibilità di seguirne i rispettivi lavori a causa delle loro contemporanee convocazioni. Ritiene che una programmazione più attenta e una migliore conciliazione degli orari eviterebbero ai senatori coinvolti di dover scegliere a quale sede partecipare, permettendo loro al contempo di offrire sempre il proprio contributo professionale.

Il [PRESIDENTE](#) riconosce la fondatezza del problema e assicura che si farà portavoce della richiesta avanzata.

*La seduta termina alle ore 15,25.*



## 1.4.2.3.5. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 256 (pom.) del 06/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021**  
**256<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il senatore **BAGNAI** (L-SP-PSd'Az), in considerazione dal fatto che presso la Commissione di merito sono in corso ulteriori approfondimenti sulla formulazione dei testi in esame, chiede un rinvio della votazione del parere ad altra seduta.

La Commissione conviene sulla proposta del senatore Bagnai.

Interviene incidentalmente il **PRESIDENTE** (PD) per segnalare alcune delle problematiche emerse nel corso dell'esame, che riguardano, tra l'altro, le diverse aspettative degli amministratori locali e dell'ANCI.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali**

***all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***  
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che oggi, nell'ambito dell'esame dell'Affare assegnato sulla classificazione della clientela da parte delle banche e sulla questione del *calendar provisioning* (Atto n. 793), è stato audito il dottor Andrea Enria, presidente del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea, il cui intervento sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## 1.4.2.3.6. 6<sup>a</sup>Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 258 (pom.) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021**  
**258<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, la professoressa Chiara Mosca.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

### **SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI**

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e diretta sulla *web-tv*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

### **PROCEDURE INFORMATIVE**

#### **Audizione della professoressa Chiara Mosca nell'ambito della proposta di nomina a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)**

Il **PRESIDENTE** introduce l'audizione.

La professoressa MOSCA ricorda in premessa i tratti salienti del proprio *curriculum*, con particolare riferimento alle esperienze universitarie e di ricerca, nonché alle pubblicazioni più recenti. Rispetto ai temi più salienti delle proprie ricerche fa riferimento alla diffusione in alcuni Stati (storicamente in Francia, poi in Italia introdotto all'articolo 127-*quinquies* del Testo unico della finanza dal decreto-legge n. 91 del 2014, in Belgio e, da pochi mesi, in Spagna) dello strumento del voto maggiorato per gli azionisti "fedeli", il cui utilizzo è stato recentemente supportato nella risoluzione del Parlamento europeo sul governo societario sostenibile del 17 dicembre 2020 (come anche nel *Final report* del *Technical expert stakeholder group* incaricato dalla Commissione europea di individuare i possibili strumenti per agevolare l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali, nonché nelle recenti Proposte di riforma concorrenziale predisposte dall'AGCM e trasmesse al Governo il 23 marzo 2021).

Al premio per la fedeltà nel tempo degli azionisti, prosegue l'oratrice, si guarda quale meccanismo

idoneo ad assicurare stabilità nella gestione e a perseguire una crescita economica di lungo termine e sostenibile. A fronte di tali assunzioni di principio i legislatori e le autorità di vigilanza sono e saranno chiamati, sempre più, a svolgere un lavoro complesso per incorporare tali nuove istanze, in modo funzionale e coerente, nel tessuto normativo e regolamentare esistente, bilanciando attenzione al mercato nazionale e concorrenza tra ordinamenti.

L'istituto del voto maggiorato è stato oggetto di una sua pubblicazione del 2018 dal taglio empirico, ricercando nella struttura caratterizzante gli assetti proprietari delle società italiane le ragioni dell'ampia adozione di questo istituto. A suo parere, gli studi empirici costituiscono un imprescindibile strumento di analisi per valutare fino a che punto gli obiettivi di politica legislativa possano effettivamente condurre ai risultati auspicati nel contesto di mercato nel quale trovano applicazione. La grande sfida degli anni a venire riguarda l'impegno in termini di sostenibilità delle attività economiche, che si declina nell'attenzione, da parte di un numero crescente di operatori di mercato, ai temi ambientali, sociali e di governo societario (*Environmental, Social and Governance*, cosiddetto ESG). Come è storicamente avvenuto in altri ambiti della disciplina del mercato finanziario, il primo importante tassello risiede nel rafforzamento della trasparenza da parte delle imprese circa l'impatto della loro attività sull'ambiente e sul tessuto sociale.

Rileva quindi l'importanza che le società, per il tramite dei loro consigli di amministrazione, siano in grado di dar conto agli azionisti, agli investitori potenziali e ad altre categorie di portatori di interessi delle esternalità negative derivanti dalla loro attività, dei rischi subiti, del contributo che esse sono in grado di offrire al miglioramento degli aspetti richiamati, nonché delle strategie poste in essere. Affinché tale comunicazione sia efficace è necessario individuare criteri di materialità delle informazioni da riportare nelle dichiarazioni non finanziarie (in questa direzione muove, in larga parte, la recente proposta di direttiva in materia di rendicontazione di sostenibilità - *Corporate sustainability reporting directive* (CSRD) - tesa alla revisione della direttiva sulle dichiarazioni non finanziarie - ossia la Direttiva 2014/95/UE, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254).

Numerose ricerche dimostrano il crescente interesse degli investitori istituzionali per le tematiche ambientali, sociali e di governo societario, ma non necessariamente solo di costoro, quale forza trainante affinché le imprese prestino sempre maggiore attenzione agli obiettivi di sostenibilità, per la tutela del pianeta e la salvaguardia delle generazioni future.

L'accesso al mercato delle PMI, delle quali è costellato il tessuto imprenditoriale italiano, può innescare un fattore di crescita e di attenzione ai fattori ambientali, sociali e di *governance* anche da parte delle imprese di dimensioni minori. È importante che Borsa Italiana S.p.A. (che, oltre al principale mercato azionario regolamentato, gestisce l'AIM, che è un sistema multilaterale di negoziazione) possa continuare a guardare al tessuto imprenditoriale italiano per mantenere e sviluppare l'industria finanziaria del nostro Paese. A tale proposito, l'oratrice auspica che il recente trasferimento del controllo di Borsa Italiana S.p.A. al Gruppo Euronext consenta di sfruttare economie di scala, riconoscendo, al contempo, centralità al mercato italiano e un sufficiente livello di autonomia alla società di gestione.

Richiama quindi un altro filone della propria attività di ricerca, quello relativo alla disciplina dei servizi di investimento. Il settore finanziario presenta caratteristiche peculiari rispetto ad altri settori economici nella misura in cui gli intermediari sono tenuti a perseguire, oltre all'interesse proprio secondo il fisiologico dispiegarsi dell'attività imprenditoriale, anche l'interesse dei loro clienti. La protezione accordata si fonda sul rispetto di regole di comportamento graduate per intensità a seconda delle esigenze di protezione degli investitori. Il rilievo sistemico dell'attività di intermediazione finanziaria, unitamente ai profili di protezione degli investitori, trova una sintesi essenziale nella disciplina della riserva di attività. Solo soggetti autorizzati e vigilati possono professionalmente prestare servizi di investimento alla clientela.

Il tema è di estrema attualità alla luce del fenomeno FinTech. L'ingresso di nuove modalità di fruizione dei servizi (dalla consulenza automatizzata, alle piattaforme di *crowdfunding*, all'utilizzo di tecnologie a registro distribuito - DLT), potrebbe innescare un processo di disintermediazione che è da tempo

all'attenzione dei regolatori e delle autorità. Sebbene la tecnologia sia di per sé un elemento neutrale rispetto alla natura dell'attività economica, la rapida evoluzione della stessa, che inevitabilmente comporta spersonalizzazione e delocalizzazione nella prestazione dei servizi, impone costante attenzione alle evoluzioni di mercato ed all'ingresso di nuovi operatori. La Consob ha istituito, da tempo, numerosi tavoli di lavoro su tali temi: ricorda di aver partecipato alla redazione del Quaderno Fintech in tema di digitalizzazione del servizio di consulenza, evidenziando che la consulenza automatizzata può mettere in discussione il paradigma della relazione tra intermediario e cliente e l'applicazione delle regole di comportamento a protezione degli investitori.

Alla disciplina dei servizi di investimento è strettamente connesso il tema della tutela ma anche dell'incoraggiamento del risparmio (articolo 47 della Costituzione). La dimensione del risparmio delle famiglie rappresenta uno dei punti di forza del Paese. A suo parere agli investitori, quindi ai cittadini, devono essere rese accessibili strategie di diversificazione del portafoglio in grado di incoraggiare il risparmio (e, così, la pianificazione a lungo termine) e convogliarlo in attività produttive. Sotto tale profilo, notevoli passi sono stati fatti, soprattutto nel campo della trasparenza dei prodotti e dei costi, ma certamente il tema deve rimanere al centro dell'attenzione del regolatore.

L'oratrice ricorda poi di essersi occupata a lungo della disciplina degli abusi di mercato, tema cruciale per l'attività di vigilanza della Consob. Il regolamento europeo in questa materia (il n. 596 del 16 aprile 2014) costituisce l'esempio più evidente della scelta operata dal legislatore europeo di intervenire dettando norme comuni (il regolamento stesso, gli atti delegati, gli *standard* tecnici di implementazione e regolamentazione e il ricorso agli orientamenti emanati dall'ESMA) che non richiedono alcuna attività di recepimento sul piano nazionale, poiché di diretta applicazione negli Stati membri. Il Regolamento è ispirato al principio della simmetria informativa nei confronti del mercato, che impone agli emittenti di gestire con estrema cura le informazioni sensibili. La concreta applicazione del Regolamento, spesso fondato su norme soggette ad interpretazione, non è talvolta agevole, e lo sforzo interpretativo di volta in volta necessario rischia di minare l'obiettivo di massima armonizzazione delle norme. La Consob ha svolto in passato e dovrà continuare a svolgere una attenta vigilanza sul mercato della legalità dei comportamenti degli operatori economici, ma anche un ruolo di supporto agli emittenti nell'adempimento degli obblighi che ne discendono.

Conclusivamente evidenzia che gli studi da lei condotti sono connessi, in massima parte, ai temi della trasparenza e della correttezza dei comportamenti e, dunque, alle materie che rientrano nelle competenze e nell'attività istituzionale della Consob, che nello svolgimento della sua attività deve contribuire alla salvaguardia della fiducia nel sistema, alla tutela degli investitori, e al rafforzamento della competitività del sistema finanziario (articolo 5, commi 1 e 3, del Testo unico della finanza) nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali (articolo 91 del Testo unico della finanza). La protezione degli investitori, obiettivo di primo piano nell'intera impalcatura della disciplina finanziaria, presuppone un mercato capace di valorizzare le eccellenze imprenditoriali. Tradizionalmente, nel sistema finanziario italiano, l'attività di trasferimento dalle unità in *surplus* a quelle in *deficit* è stata effettuata in parte preponderate dalle istituzioni creditizie. Tuttavia, la crescita dimensionale che le nostre imprese devono realizzare per competere in una economia globalizzata richiede la disponibilità di mercati finanziari efficienti. In un simile contesto, la capacità del mercato di attrarre imprese deve convivere con una rigorosa tutela degli investitori. Un mercato in grado di attrarre imprese meritevoli può incoraggiare il risparmio e dirigere il capitale verso attività produttive, che siano traino dell'innovazione e della crescita sostenibile.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la professoressa Mosca per il suo intervento e lascia la parola ai senatori per eventuali richieste di chiarimento.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) richiama le principali linee di intervento del PNRR e gli investimenti in digitalizzazione e *green*, manifestando tuttavia la preoccupazione che non si tenga conto, ai fini della ripresa economica e della restituzione dei debiti contratti, dell'importante contributo che potrebbe venire da alcuni settori produttivi, come nel caso del manifatturiero e delle produzioni

tipiche. Chiede quindi se si possano conciliare le esigenze di sostenibilità ambientale con quelle dell'attività di impresa tradizionale.

Il senatore [PITTELLA](#) (PD) sollecita l'opinione della dottoressa Mosca su una serie di progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea in materia di finanza digitale all'esame della Commissione e chiede come sia possibile ridurre i rischi e amplificare i vantaggi dei nuovi strumenti finanziari a disposizione.

Il senatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver ricordato che la Consob è un organismo indipendente dal Governo, ma non certo dal Parlamento, evidenzia due aspetti politici, quello dell'Unione dei mercati dei capitali, che risulta assente nel dibattito pubblico, ma che pure merita particolare attenzione per le conseguenze che ne potrebbero derivare, e quello del rapporto tra l'ESG e i territori fragili dal punto di vista ambientale ed economico, che rischiano di essere penalizzati doppiamente per l'indirizzo che è stato dato a tale strumento di valutazione.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) in premessa domanda quale sia il rapporto tra rendicontazione di bilancio e bilancio di responsabilità sociale delle imprese. Infine segnala il tema del legame tra mondo delle imprese, con particolare riferimento alle PMI, e istituti bancari quanto alle fonti di finanziamento per l'attività imprenditoriale.

Il senatore [FENU](#) (M5S) segnala la problematica dell'accesso al credito per le PMI e chiede quali strumenti di finanziamento potranno essere individuati per resistere alla concorrenza del mercato globale.

Il senatore [LANNUTTI](#) (Misto), dopo essersi associato alle considerazioni del senatore Bagnai sulle caratteristiche di indipendenza della Consob, ricorda gli innumerevoli procedimenti giudiziari e le sentenze che hanno riguardato tale organismo a causa delle condotte tenute in materia di tutela del mercato e dei consumatori. Chiede quindi alla professoressa Mosca quale sia il suo orientamento sulla tutela del risparmio.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) segnala le diverse politiche fiscali che interessano i Paesi membri dell'Unione europea e sollecita la professoressa Mosca a chiarire la propria posizione sull'attività della Consob con riferimento alla tutela dell'interesse nazionale.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia che con l'audizione della professoressa Mosca e il successivo esame della proposta di nomina a componente della Consob la Commissione esplica le funzioni di indirizzo e controllo nei confronti del Governo. Giudica inoltre molto importante l'innesto di nuove professionalità ed esperienze all'interno della Consob, quali importanti risorse a supporto della sua attività.

Sottopone quindi alla professoressa Mosca la tematica sottesa al *dossier* Autostrade, che vede un cambio di assetto societario e una anomalia rilevante, ossia un piano economico-finanziario presentato solo dopo la sigla dell'accordo tra le parti. Tale esperienza ritiene rappresenti un ulteriore stimolo all'ambizione dell'ordinamento di introdurre una strategia per l'educazione finanziaria che possa rendere più consapevole il comportamento dei cittadini nelle scelte di investimento. Dà quindi la parola alla professoressa Mosca per la replica.

Nel rispondere ai quesiti posti, la professoressa Mosca si sofferma in prima istanza sulle questioni relative ai rischi per la struttura economica nazionale derivanti da una applicazione rigida della disciplina della sostenibilità ambientale, convenendo sull'esigenza di delineare un regime che tenga conto delle imprese operanti in determinati territori, ma, più in generale, e che tuteli le specificità della realtà economica nazionale.



Condivide la preoccupazione espressa dal senatore Pittella circa la delicatezza e complessità della regolamentazione in materia di *cripto asset*, specificando che la tecnica legislativa utilizzata dal legislatore comunitario prevede che le cripto attività qualificate come strumenti finanziari ricadano nella disciplina MiFid al fine di tutelare gli investitori, senza affievolire di converso le opportunità offerte dall'applicazione delle nuove tecnologie. Trova inoltre condivisibile anche il richiamo del senatore Bagnai alla rilevanza della *capital markets union*, che peraltro va inquadrata quale strategia per rendere più efficiente l'allocazione delle risorse private anche verso le piccole e medie imprese. Per quanto riguarda invece la rendicontazione non finanziaria, fa presente al senatore Turco che anche tale tipologia di rendicontazione ha un impatto economico; analogamente il richiamo alla responsabilità sociale dell'impresa assume un valore peculiare, essendo un presidio giuridico che tutela non solo gli azionisti, ma tutti i soggetti a vario titolo interessati dall'attività produttiva.

Relativamente alla questione del finanziamento delle piccole e medie imprese, dopo aver fatto riferimento al ruolo del mercato AIM gestito da Borsa italiana, ne sottolinea l'importanza anche nella prospettiva della ricapitalizzazione delle aziende e della crescita dimensionale delle stesse. Circa i rilievi formulati dal senatore Lannutti sottolinea che la Commissione è un organo collegiale la cui indipendenza rispetto al Governo trova il naturale e istituzionale corollario nella responsabilità verso il Parlamento. Ritiene peraltro che la natura collegiale dell'organismo consenta anche una pluralità di competenze e professionalità, essa stessa garanzia di indipendenza, sancita, a sua volta dalla diversa durata dei mandati dei singoli commissari.

Il presidente [D'ALFONSO](#) ringrazia la professoressa Mosca e congeda l'audita dichiarando conclusa la procedura informativa.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina della professoressa Chiara Mosca a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ( n. 94 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame. Parere favorevole)

Il [PRESIDENTE](#) segnala che si è appena conclusa l'audizione della professoressa Mosca e, in qualità di relatore, propone di esprimere parere favorevole alla nomina della professoressa Mosca stessa a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto*), dopo aver espresso forti perplessità sull'ipotesi di lasciare il tema dell'educazione finanziaria a soggetti esterni alle istituzioni scolastiche, dichiara il proprio voto contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, si passa alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente relatore. Partecipano alla votazione i senatori [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), Laura [BOTTICI](#) (*M5S*), [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*), [D'ALFONSO](#) (*PD*), [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), [DI PIAZZA](#) (*M5S*), [FENU](#) (*M5S*), [MARINO](#) (*IV-PSI*), [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*), [PITTELLA](#) (*PD*), [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), Roberta [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) e [TURCO](#) (*M5S*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 11 voti favorevoli, 3 voti contrari, una scheda bianca e un voto di astensione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2117) COLLINA ed altri. - *Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale***  
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) illustra per le parti di competenza il provvedimento. In particolare si sofferma sull'articolo 3, che reca la disciplina dei canoni di locazione dei locali destinati all'esercizio dell'impresa artigiana nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, di superficie fino a 600 metri quadrati e classificati nella categoria catastale C/3. I suddetti canoni potranno essere assoggettati al regime della cedolare secca, con l'aliquota del 10 per cento, in alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

L'articolo 6 riconosce, a beneficio delle imprese artigiane aventi vocazione artistica e tradizionale e che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo totale per l'intera durata del contratto di apprendistato professionalizzante. Inoltre, offre ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, sempre con un numero di addetti pari o inferiore a nove, la possibilità di portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo pari al 150 per cento - anziché al 100 per cento - dell'ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ogni apprendista assunto con contratto di apprendistato professionalizzante. La maggiorazione di 50 punti percentuali si riduce proporzionalmente del 10 per cento a conclusione di ogni anno di apprendistato svolto. Infine, l'articolo 7 concerne i regimi fiscali applicabili alle cessioni di azienda e intende instaurare un regime di neutralità fiscale, ovvero di assenza di tassazione delle plusvalenze, che in quanto tale svolga una funzione agevolativa. Tale neutralità fiscale si avrà a due condizioni, stabilite dal comma 1: che effettivamente la cessione sia finalizzata all'esercizio di un'attività d'impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale e che l'azienda non venga ceduta nei tre anni successivi alla data di trasferimento. Inoltre, ai sensi del comma 2, la tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso può essere uniformata a quella attualmente prevista per i conferimenti d'azienda di cui all'articolo 176 del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986). Il comma 3 dispone che qualora non sia esercitata tale opzione, se l'aumento del patrimonio netto eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda, la differenza verrà ricondotta alla categoria dei redditi di capitale e, in particolare, all'articolo 44, comma 1, lettera e), del TUIR. Il comma 4 dell'articolo 7 concerne l'imposizione indiretta. A tali fini, si applicano alle cessioni di azienda le vigenti disposizioni concernenti l'imposta di registro e la relativa tariffa, nonché l'imposta catastale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - *Misure per la rigenerazione urbana***

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***

**(1943) Paola NUGNES. - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per la rigenerazione urbana***

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore [TURCO](#) (*M5S*) si riserva di presentare in tempi brevi un nuovo schema di parere che tiene

conto delle interlocuzioni avute con il Governo. Ritiene quindi possibile che l'*iter* si concluda già nelle prossime sedute.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) ritiene utile rinviare la votazione in attesa che la Commissione di merito definisca con maggiore precisione i testi in esame.

Il [PRESIDENTE](#) comprende le esigenze manifestate, ma ricorda che Commissione esamina i provvedimenti in sede consultiva sugli aspetti di competenza.

Si associa il relatore [TURCO](#) (*M5S*), che evidenzia come il parere che verrà posto in votazione, qualora approvato, potrebbe essere utile proprio ai lavori della Commissione di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

[\(79\) Loredana DE PETRIS.](#) - *Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese*

[\(788\) URSO ed altri.](#) - *Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto*

[\(1287\) LANNUTTI ed altri.](#) - *Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva*

[\(2098\) PITTELLA ed altri.](#) - *Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in occasione della seduta del 17 giugno scorso il senatore Buccarella ha presentato un testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto della stessa seduta, volto a sintetizzare le proposte di legge di iniziativa dei senatori Urso e Pittella.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) richiama brevemente il contenuto del testo unificato - che cerca di tenere insieme le esigenze del mondo bancario, l'interesse dell'Erario e la tenuta del tessuto sociale ed economico del Paese -, che si augura possa trovare larga condivisione in Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) auspica un confronto a breve termine tra il relatore e il Governo che possa valorizzare il lavoro parlamentare svolto finora.

Il sottosegretario DURIGON si dichiara disponibile al confronto con il relatore e con la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[\(1945\) Sabrina RICCIARDI.](#) - *Disposizioni per l'introduzione di nuovi strumenti di sostegno all'economia anche a seguito dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19*

[\(1531\) FENU ed altri.](#) - *Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazione dei crediti fiscali*

[\(1619\) LANNUTTI ed altri.](#) - *Istituzione dei certificati di compensazione fiscale in forma dematerializzata*

[\(2014\) Roberta TOFFANIN ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di certificazione e di compensazione*

***dei crediti con la pubblica amministrazione***  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 giugno.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) ricorda che le audizioni sui provvedimenti in esame si svolgeranno alla ripresa dopo la pausa estiva. Sollecita quindi i Gruppi a trasmettere alla Presidenza i nominativi dei soggetti da audire così da poter predisporre il relativo calendario.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che le richieste di audizione dovranno pervenire entro venerdì 16.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## 1.4.2.3.7. 6<sup>a</sup>Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 264 (ant.) del 28/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021**  
**264<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**TOFFANIN**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2308) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020***

**(2309) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021***

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente **TOFFANIN** ringrazia la sottosegretaria Sartore per aver fornito i documenti richiesti, di cui al documento depositato.

Il relatore **STEGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2308.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata, dopo il preannuncio di voto di astensione dei Gruppi della Lega e di Fratelli d'Italia.

Il relatore **STEGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2309.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

**(1131) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***

**(970) *Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***

**(985) *Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta***

*storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri.** - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

**(1943) Paola NUGNES.** - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

**(1981) BRIZIARELLI ed altri.** - *Norme per la rigenerazione urbana*

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che tiene conto anche dei rilievi formulati sugli aspetti di competenza dal Mef.

Il senatore [MONTANI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede un rinvio della votazione in attesa che la Commissione di merito definisca con maggiore precisione i testi in esame.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) fa presente che, pur nelle more della definizione dei testi, altre Commissioni hanno comunque approvato e trasmesso i loro pareri. Ritiene quindi opportuno che si proceda alla votazione quanto prima, anche perché il parere, qualora approvato, potrebbe essere utile proprio ai lavori della Commissione di merito.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, senza entrare nel merito dell'organizzazione dei lavori della Commissione, si associa alle considerazioni del relatore circa l'importanza del parere, eventualmente approvato, per la Commissione di merito.

Condivide il senatore [FENU](#) (M5S), che evidenzia che il parere viene espresso comunque sul testo originario e non su quelli eventualmente riformulati.

La presidente [TOFFANIN](#) propone che la votazione venga rinviata alla seduta di domani.

Si associa il senatore [LANNUTTI](#) (Misto-Italia dei Valori), che preannuncia il proprio voto favorevole sullo schema di parere.

La Commissione conviene sulla proposta della [PRESIDENTE](#).

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 luglio.

La [PRESIDENTE](#) informa che il relatore ha presentato quattro emendamenti, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il relatore [FENU](#) (M5S) chiarisce che le proposte di modifica tengono conto delle principali criticità e dei suggerimenti contenuti nella documentazione trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato e di



cui ha dato conto il Presidente nella seduta del 15 luglio scorso.

In particolare, l'emendamento 1.1 punta a definire con maggiore precisione i Comuni interessati dai benefici previsti dalla proposta legislativa in esame, includendovi solo quelli con riduzione tra il 2011 e il 2019 della popolazione in misura superiore al 5 per cento, reddito *pro capite* inferiore di oltre 3.000 euro a quello medio nazionale e Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore al valore medio nazionale.

L'emendamento 2.1 riguarda le risorse da destinare alle piccole e microimprese che inizino entro il 1° gennaio una nuova attività economica nelle Zone franche montane. L'emendamento 4.1 è soppressivo dell'articolo 4, che prevede aliquote dell'imposta sul valore aggiunto agevolate e diversificate in relazione alla classificazione in micro, piccole, medie e grandi imprese. Infine, con l'emendamento 5.2 si prevede che le agevolazioni siano fruite nei limiti dei regolamenti europei in materia di aiuti di importanza minore, cosiddetti "*de minimis*", per non incorrere in violazioni in materia di aiuti di Stato e del diritto della concorrenza di matrice europea.

Il seguito della discussione è rinviato.

**(1712) SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 luglio.

Il relatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) informa che dal Gruppo della Lega sono pervenute osservazioni sull'emendamento 1.100 a sua firma, presentato nel corso della seduta del 15 luglio scorso, sulle quali sta conducendo ulteriori approfondimenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 9 luglio 2020.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) richiama le finalità del disegno di legge e i benefici che porterebbe in termini di riduzione del contenzioso civile e informa che sono ancora in corso interlocuzioni con il Governo sul testo e sugli emendamenti, anche per affrontare l'ipotesi del pagamento dell'imposta di registro in caso di soccombenza reciproca.

Prende atto la Commissione.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE garantisce la massima collaborazione da parte degli organi governativi al fine di individuare una soluzione idonea alla prosecuzione dell'*iter* del disegno di legge.

Il seguito della discussione è rinviato.

**(79) Loredana DE PETRIS. - Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese**

**(788) URSO ed altri. - Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto**

**(1287) LANNUTTI ed altri. - Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva**

**(2098) PITTELLA ed altri. - Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Su richiesta del senatore [PITTELLA](#) (PD), il relatore [BUCCARELLA](#) (Misto-LeU-Eco) informa che è in corso un'interlocuzione con il sottosegretario Durigon, in attesa di completare la fase istruttoria sugli aspetti finanziari.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

#### **NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981**

La 6a Commissione permanente, esaminati per le parti di competenza i provvedimenti in titolo e avuto riguardo in via indiretta alle disposizioni recate dallo schema di testo unificato, laddove riprodotte di disposizioni originariamente contenute nei disegni di legge, premesso che:

già la Conferenza delle Nazioni Unite del 2012 «Il futuro che vogliamo» (UN (2012), invitava i Governi nazionali a contrastare il degrado del suolo;

con l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel quadro internazionale è stato previsto l'obiettivo di avere città e comunità sostenibili, con la finalità di rendere le città e gli insediamenti umani più duraturi;

a livello europeo è attualmente in discussione la nuova strategia europea sul consumo di suolo; tenuto conto che il tema della rigenerazione urbana è tra gli ambiti individuati dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Missione 5) relativamente all'impiego delle risorse del *Recovery Fund*; considerata la rilevanza dei programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare e degli spazi su scala urbana, nonché dei temi relativi alla riduzione del consumo di suolo e alla salvaguardia di assetto del territorio, dell'ambiente e del paesaggio;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, con riferimento alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, incluso quello dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, il parere dei relativi enti competenti in caso di edifici e aree appartenenti al demanio pubblico e al demanio militare;
- in tema di risorse derivanti dall'istituendo Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, presso il MEF, si suggerisce di estendere le modalità di erogazione delle risorse, al fine di ricomprendere l'impiego delle risorse mediante la sottoscrizione di quote o azioni di OICR immobiliari;
- analogo suggerimento si formula per la partecipazione di soggetti privati facoltizzati a

- presentare alle amministrazioni locali proposte di intervento di rigenerazione urbana coinvolgendo investitori istituzionali quali gestori di Fondi immobiliari;
- in riferimento all'articolo 17, la Commissione invita a valutare con attenzione i riflessi della norma sull'autonomia negoziale della Cassa depositi e prestiti;
  - in riferimento all'articolo 20, comma 3, si propone una riscrittura della disposizione che identifichi meglio e più puntualmente i soggetti che effettuano trasferimenti di immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, cui applicare le agevolazioni fiscali previste;
  - in relazione all'articolo 20, comma 8, si suggerisce di sopprimere le parole, "lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche", poiché la disposizione cui si fa indiretto riferimento disciplina le aliquote IMU, che è un'imposta di differente imponibile e quindi mal si concilia con la facoltà assegnata alle regioni per l'addizionale IRPEF;
  - all'articolo 22, si suggerisce di sopprimere il riferimento all'IUC stante la non correttezza del riferimento; allo stesso articolo, data l'ampiezza e la latitudine delle agevolazioni previste, si suggerisce di introdurre una clausola inerente alla necessaria compatibilità delle agevolazioni con le norme europee sugli aiuti di Stato;
  - in merito all'articolo 23, che prevede il cumulo degli incentivi con quelli già previsti a legislazione vigente per le ristrutturazioni edilizie ai fini energetici e antisismici, si suggerisce di introdurre una clausola per limitare il beneficio fruibile rispetto al costo effettivamente sostenuto;
  - in riferimento all'articolo 24, commi 3 e 4, si fa presente che la fruibilità della detrazione prevista è automatica e pertanto non è coerente prevedere un limite di spesa: viceversa, se si intende confermare, per ragioni di copertura degli oneri, il limite di spesa, è opportuno modificare la tipologia di beneficio previsto; al comma 7 dello stesso articolo appare opportuno prevedere che, in caso di cumulo delle agevolazioni per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, la detrazione spetta per la spesa effettivamente sostenuta dal contribuente e non per quella oggetto del contributo;
  - consideri la possibilità di contemplare, nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche l'informativa che le amministrazioni devono rivolgere ai cittadini in merito alle attività realizzate.
  - valuti la Commissione di merito l'opportunità di trasformare le detrazioni fiscali previste dalla norma in oggetto in crediti d'imposta trasferibili e circolabili secondo le modalità riconosciute al beneficiario, compatibilmente alle valutazioni di ordine finanziario connesse alla suggerita trasformazione.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1708](#)

### Art. 1

#### 1.1

#### IL RELATORE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «con una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti» con le seguenti: «con una popolazione residente, al 31 dicembre 2019, inferiore a 15.000 abitanti, che ha subito una riduzione di oltre il 5% rispetto al 2011»;*

*b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, come risultante dai dati ISTAT, tenuto conto dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale.».*

### Art. 2

#### 2.1

#### IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le piccole e microimprese che hanno iniziato o iniziano entro il 1 gennaio 2022 una nuova attività economica nelle zone franche montane, individuate*

secondo le modalità di cui all'articolo 1, possono fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 3, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6 a tal fine vincolante:».

*Conseguentemente all'articolo 5 sopprimere il comma 1.*

Art. 4

#### 4.1

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 5

#### 5.2

IL RELATORE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. Le piccole e le micro imprese di cui al comma 1, possono fruire delle agevolazioni della presente legge nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 nonché del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.»*

## 1.4.2.3.8. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 265 (ant.) del 29/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6ª)**  
**GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021**  
**265ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE**, anche alla luce dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, evidenzia la necessità di una ulteriore fase di approfondimento, anche informale, tra i Gruppi, sul nuovo schema di parere favorevole con osservazioni presentato ieri dal relatore.

Si associa il relatore **TURCO** (M5S), che invita i commissari a trasmettere eventuali ulteriori suggerimenti entro la prossima settimana, con l'obiettivo di giungere ad uno schema di parere più articolato e condiviso possibile, capace di indirizzare il lavoro della 13ª Commissione.

La senatrice **TOFFANIN** (FIBP-UDC), nel ringraziare il relatore per la disponibilità, suggerisce l'ipotesi di introdurre nello schema di parere anche delle condizioni al fine di renderlo più vincolante.

Il **PRESIDENTE** richiama quindi i differenti punti di vista di ANCE, ANCI e delle associazioni

ambientaliste rispetto agli obiettivi della rigenerazione urbana ed evidenzia che il successo delle future iniziative in tale ambito dipenderà anche dalla flessibilità procedurale, dalle convenienze economiche e dalla convergenza delle amministrazioni deputate all'espressione dei pareri. Conclusivamente auspica la più ampia convergenza politica sui testi in esame presso la 13a Commissione.

La Commissione conviene infine sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, da una preliminare interlocuzione informale con il sottosegretario Alessandra Sartore, è emerso che la questione sollevata dall'interrogazione 3-02613 del senatore De Bertoldi merita un ulteriore approfondimento. Suggestisce quindi un rinvio del suo svolgimento.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) accoglie il suggerimento del Presidente e contestualmente rivolge un invito al Governo ad assumere una posizione coraggiosa nei confronti delle indicazioni di Eurostat, che considera sbagliate, in quanto la credibilità dei crediti fiscali potrà rappresentare, nell'impossibilità di varare ulteriori interventi in *deficit*, un forte impulso alla ripresa della economia nazionale.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE condivide la proposta del Presidente.

In merito al tema sollevato dall'interrogazione, il senatore [TURCO](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore De Bertoldi, in quanto la credibilità dei crediti d'imposta potrebbe avere effetti benefici anche sulla transizione tecnologica ed ecologica.

Nel rinviare lo svolgimento dell'interrogazione 3-02613 ad altra seduta, il [PRESIDENTE](#) informa che è stata presentata l'interrogazione 3-02610, a firma della senatrice Toffanin, in materia di credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, che verrà svolta nella prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) incidentalmente dà conto delle interlocuzioni avute col MEF in materia di Zone franche montane, delega fiscale e risorse destinate agli investimenti degli enti locali già definite nel PNRR.

Prende atto la Commissione.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E NUOVA CONVOCAZIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in ragione dell'assenza di alcuni Capigruppo, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, previsto al termine della seduta odierna non avrà luogo ed è nuovamente convocato per martedì 3 agosto alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,20.*



## **1.4.2.4. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**

## 1.4.2.4.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 231 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)  
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021  
231ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente  
[VERDUCCI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1131) FERRAZZI ed altri.** - *Misure per la rigenerazione urbana*  
(Parere alla 13ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2020) Loredana RUSSO ed altri.** - *Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) comunica di avere definito una selezione delle audizioni da svolgere in videoconferenza e individuato un elenco di soggetti cui richiedere un contributo scritto; tale selezione è stata operata in raccordo con la senatrice Russo, prima firmataria dell'iniziativa in titolo, come convenuto nella precedente seduta. Si riserva di sottoporre alla Commissione tale selezione nella seduta di domani, auspicando che si possa procedere celermente alla programmazione delle audizioni stesse.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## **1.4.2.5. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)**

# 1.4.2.5.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 184 (pom.) del 23/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
MARTEDÌ 23 MARZO 2021  
**184ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[COLTORTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Teresa Bellanova.*

*La seduta inizia alle ore 17.05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(Doc. XXVII, n. 18\)](#) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"**

(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dà la parola alla Relatrice per illustrare uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, ricordando che esso è già stato anticipato a tutti i componenti della Commissione.

La relatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) ricorda che lo schema di parere in distribuzione è frutto di una interlocuzione che ha coinvolto tutti i componenti della Commissione e recepisce numerose proposte di modifica e integrazione sottoposte alla sua attenzione da vari Gruppi.

Nel ringraziare tutti i colleghi, e in particolare i Capigruppo, per l'atteggiamento collaborativo, segnala la necessità di apportare un'ultima integrazione al testo, inserendo, alla fine della seconda osservazione relativa alla Missione 3, le parole: "e della diagonale Taranto-Potenza-Battipaglia". Presenta dunque un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato, riformulato in tal senso.

Si passa alla votazione.

Il senatore [DESSI](#) (Misto) dichiara che il suo voto, in considerazione dell'approfondito lavoro svolto dalla Relatrice, non sarà contrario bensì di astensione.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia la relatrice Di Girolamo per il lavoro svolto e per

essere riuscita nel difficile compito di individuare una sintesi tra le varie sensibilità politiche. Sottolinea, in particolare, due punti dello schema di parere. Il primo è quello che concerne il settore aeroportuale, che è rimasto ai margini del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma che ha bisogno di una strategia per il futuro. Coglie quindi l'occasione per ringraziare anche la senatrice Lupo per la costante attenzione al settore del trasporto aereo.

Il secondo punto su cui si concentra l'attenzione è quello relativo alla normativa in materia di contratti pubblici, che ha presentato varie criticità in passato che necessitano di una soluzione.

In conclusione, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice [VONO](#) (*IV-PSI*) dichiara il voto favorevole del Gruppo di Italia Viva.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole della Relatrice, che risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#) si unisce ai ringraziamenti alla relatrice Di Girolamo per l'ottimo lavoro svolto.

**[\(1131\)](#) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**[\(970\)](#) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**[\(985\)](#) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**[\(1302\)](#) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**[\(1943\)](#) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**[\(1981\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*) illustra i provvedimenti in titolo, che perseguono la finalità - taluni proponendo una cornice normativa più complessiva e generale, altri mediante interventi più puntuali e specifici - di definire misure per la rigenerazione urbana, quale strumento per la trasformazione, lo sviluppo e il governo del territorio senza consumo di suolo, per il recupero in chiave sostenibile del patrimonio immobiliare pubblico e privato e per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione degli edifici e dei borghi storici.

Nel corso dell'esame in sede referente, approfondito anche mediante lo svolgimento di un ciclo di audizioni, la 13ª Commissione ha adottato come testo base un testo unificato predisposto dai Relatori. Tale testo si compone di 28 articoli, suddivisi in 10 Capi.

Nel Capo I, l'articolo 1, nell'illustrare le finalità del provvedimento, individua tra gli obiettivi della rigenerazione urbana, con particolare riferimento agli aspetti di maggior interesse per la 8ª Commissione, quelli di: favorire il riuso edilizio, oltre che delle aree già urbanizzate e delle aree produttive con funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, anche dei complessi edilizi e degli edifici pubblici o privati che si trovino in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione, la sostenibilità ambientale, la sostituzione, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo; favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale; favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche



promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata.

Ulteriori obiettivi sono: contribuire all'arresto del consumo del suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano; favorire l'innalzamento della qualità di vita anche mediante lo sviluppo di quartieri residenziali integrati; agevolare l'innalzamento degli *standard* di efficienza idrica ed energetica nelle aree oggetto di rigenerazione; tutelare le peculiarità dei centri storici e dei centri urbani.

L'articolo 2 reca le definizioni.

Il Capo II individua i compiti dello Stato in materia di rigenerazione urbana. In particolare, con l'articolo 3 viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una apposita cabina di regia nazionale - alla quale partecipano, tra gli altri, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - con compiti di coordinamento, supporto e monitoraggio, tra i quali figura quello di favorire la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana. Tale Programma, che ai sensi dell'articolo 4 è adottato con DPCM, con il concerto, tra l'altro, del Ministro delle infrastrutture, ed è inserito annualmente in un apposito allegato al Documento di economia e finanza, indica gli interventi di adeguamento normativo da realizzare a livello regionale e descrive i bandi regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana, che sono disciplinati dai successivi articoli del testo in esame. Il Programma contiene infine l'elenco degli interventi programmati e in corso di realizzazione e ne specifica i costi e le necessarie risorse, sia disponibili che da reperire.

Con l'articolo 5 viene istituito un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 fino al 2040. Le risorse del Fondo sono destinate: al cofinanziamento dei bandi regionali, nonché annualmente al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati; al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria degli interventi da realizzare; al finanziamento delle opere e dei servizi previsti dai progetti selezionati; al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione; alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati; all'assegnazione di contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione degli esoneri o dalla riduzione degli oneri di urbanizzazione; ad interventi specifici di edilizia abitativa convenzionata.

Ai sensi dell'articolo 6, le risorse del Fondo sono ripartite tra le regioni in proporzione alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna di esse.

L'articolo 7 riguarda la dichiarazione di interesse pubblico delle aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i bandi regionali.

Il Capo III del provvedimento disciplina i compiti in materia di rigenerazione urbana affidati alle regioni e alle province autonome.

L'articolo 8 prevede che esse, tra l'altro, promuovano specifici programmi nelle aree di edilizia residenziale pubblica, anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggior disagio sociale.

In base all'articolo 9, entro tre mesi dall'adozione del Programma nazionale di cui all'articolo 4, le regioni e le province autonome sono tenute a pubblicare il bando regionale per la rigenerazione urbana, al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto il Piano comunale di rigenerazione urbana.

La procedura per la redazione dei Piani comunali è disciplinata nel Capo IV.

L'articolo 10 prevede che, innanzitutto, i comuni procedano ad effettuare un censimento edilizio, finalizzato alla creazione di una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato non utilizzato ("banca dati del riuso"), disponibile per il recupero e il riuso nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo del suolo. Procedono quindi all'individuazione delle aree che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana e redigono il Piano

comunale.

L'articolo 11 definisce i contenuti del Piano, prevedendo che esso stabilisca gli obiettivi generali da perseguire in riferimento ad una serie di aspetti, tra i quali quelli relativi alla manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, all'accessibilità con i mezzi pubblici, ai percorsi pedonali e ciclabili, all'accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano dovrà inoltre definire l'insieme degli interventi da realizzare e stimare i relativi costi.

In base all'articolo 12, anche i soggetti pubblici e privati interessati possono presentare all'amministrazione comunale proposte di interventi di rigenerazione urbana ai fini della formazione del Piano.

È infine stabilito che il Piano è adottato dal consiglio comunale e costituisce il presupposto per l'accesso al bando regionale e, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo.

Come previsto dall'articolo 13, nel caso di centri storici e agglomerati urbani di valore storico, il Piano è approvato d'intesa con le soprintendenze e risponde ad una serie di finalità ulteriori, tra le quali quella di favorire il recupero funzionale dei luoghi con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali.

Nell'ambito del Capo V, l'articolo 14 disciplina l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, prevedendo che ad essa si applichino, tra gli altri, gli strumenti di cui al codice dei contratti pubblici. Sono quindi introdotte norme per disciplinare la rottamazione degli edifici e gli interventi diretti di demolizione e ricostruzione nonché per definire le condizioni per l'accesso alle agevolazioni nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica. Al fine di agevolare la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, inoltre, viene ridotto l'importo del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico dell'edilizia.

In base all'articolo 15, le regioni, le province autonome e gli enti locali disciplinano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei cittadini alla definizione degli obiettivi dei Piani di rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti.

L'articolo 16 destina i proventi dei titoli abilitativi edilizi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportino nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e a interventi di riuso.

L'articolo 17 stabilisce che gli interventi di rigenerazione inseriti nei Piani comunali costituiscono ambiti prioritari nell'attribuzione dei fondi strutturali europei. Prevede inoltre che i comuni si possano avvalere del sostegno di Cassa depositi e prestiti, di fondi immobiliari privati o di fondi comuni di investimento per accelerare l'attuazione degli interventi per i quali abbiano già ottenuto l'assegnazione di un finanziamento.

Nel Capo VI, l'articolo 18 assegna i compiti di vigilanza e controllo sulle procedure e i contratti all'Autorità nazionale anticorruzione.

Nel Capo VII, l'articolo 19 prevede che la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolga mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, attraverso procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.

I concorsi sono organizzati su due livelli successivi, il primo dei quali è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e viene sottoposto alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso.

Ai vincitori del concorso è affidato il grado successivo di progettazione, finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica, che dietro pagamento al vincitore di un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando, passa in proprietà alla stazione appaltante. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati quindi al vincitore o ai vincitori del concorso.

Si prevede che i comuni possono avvalersi, per l'anticipazione delle spese per la progettazione e la realizzazione dei progetti di rigenerazione urbana, delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità,

di cui alla legge n. 549 del 1995, nonché delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile. Tali Fondi sono utilizzabili anche per la redazione di progetti preliminari, realizzati anche in partenariato pubblico privato.

Il Capo VIII, con l'articolo 20, introduce una serie di incentivi fiscali per agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, mentre l'articolo 21 modifica la normativa vigente in materia di distanze minime tra i fabbricati e di espropriazione per pubblica utilità. Prevede inoltre che, nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in consiglio comunale, possano ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, a fronte della corresponsione da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Il comune destina quindi tali somme all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

L'articolo 22 delega il Governo ad adottare disposizioni finalizzate alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate.

L'articolo 23 prevede la cumulabilità degli incentivi introdotti con quelli già previsti dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico.

L'articolo 24 reca incentivi fiscali per la riconversione agricola del suolo edificato al di fuori dei centri abitati, mentre l'articolo 25 è volto al riconoscimento della figura di "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio".

Nel Capo IX, l'articolo 26 detta disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana negli enti locali e l'articolo 27 contiene le disposizioni finali.

Nel Capo X, infine, l'articolo 28 reca la copertura finanziaria.

Alla luce dell'articolato contenuto del provvedimento, esprime l'auspicio che la Commissione abbia il tempo e il modo di approfondire, nel corso del dibattito, una serie di questioni che sottopone alla riflessione dei colleghi e che derivano dalla sua esperienza di amministratore locale.

In primo luogo, la necessità per amministratori locali e operatori di confrontarsi con le numerose nuove definizioni contenute nel testo unificato potrebbe comportare l'effetto paradossale di frenare l'attività di rigenerazione urbana invece che di incentivarla.

Ricorda poi che la materia ricade nella competenza legislativa concorrente e che varie regioni hanno già legiferato, con il rischio quindi che la normativa statale venga a sovrapporsi malamente a quella regionale.

Pur valutando positivamente le forme di partecipazione della cittadinanza, ritiene però fuorviante di problemi pratici il riferimento alla "piena condivisione dei progetti" contenuto nell'articolo 15 del testo.

In generale, ritiene che uno dei problemi dei centri storici italiani sia l'eccessivo intervento delle sovrintendenze. È vero che le città italiane sono ricche di beni da conservare, ma ciò non si applica indistintamente a ogni edificio. In tanti altri Paesi non fa scandalo che, accanto ad edifici storici, possano sorgere edifici di vetro e acciaio.

Quindi - come è emerso anche nel corso del dibattito che ha fatto seguito alle comunicazioni sulle linee programmatiche del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di questa mattina - potrebbe essere valutata l'opportunità di adottare una nuova legge urbanistica e di rendere più elastiche le norme su sedimi, distanze, altezze, ecc.. L'eccesso di burocrazia può comportare l'aumento del rischio di corruzione. Con particolare riferimento al tema dell'altezza, osserva poi che la possibilità di sviluppo in verticale degli edifici aiuta a ridurre il consumo del suolo.

Mentre le somme stanziare dal provvedimento in esame sono certamente importanti per le iniziative del settore pubblico, per incentivare i privati sono forse più efficaci le semplificazioni.

È importante agire tempestivamente, perché l'ingente patrimonio immobiliare edificato negli anni '50 e '60 per far fronte alle esigenze della ricostruzione post-bellica incomincia a mostrare i segni del tempo e una fragilità che va affrontata subito, prima che diventi un problema di sicurezza.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) concorda con il fatto che urga affrontare il tema della qualità strutturale ed energetica, peraltro non solo degli edifici costruiti negli anni '50 e '60, ma anche in epoche successive, ma pensa che i provvedimenti in esame possano essere funzionali proprio ad interventi su quelle fasce delle città che si trovano tra i centri storici e le periferie.

Con riferimento alla questione della competenza concorrente, è giusto adottare una normativa a livello nazionale, perché la situazione a livello regionale è troppo variegata.

Ritiene che la partecipazione dei cittadini - che avviene ormai su temi vari e complessi, se si pensa, ad esempio, ai bilanci partecipati - sia sempre desiderabile e costituisca un importante elemento di trasparenza dei processi.

Sollecita quindi una riflessione su come rivedere i piani regolatori che prevedono cubature eccessive rispetto al numero degli abitanti, mentre sulla possibilità di inserire edifici moderni nei centri storici ricorda che, con le dovute eccezioni, la gran parte degli edifici di vetro e acciaio evocati dal Relatore sono altamente energivori e pongono già a loro volta un problema di riqualificazione.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), premesso che i temi oggetto dei provvedimenti in esame sono complessi e richiedono tempo per essere valutati appieno, pone l'accento sul fatto che la rigenerazione urbana non vada pensata solo nel contesto delle grandi città. Le zone produttive, che un tempo si trovavano inserite all'interno del contesto urbano, oggi sono diventate un ingombro e ne deve essere incentivato il trasferimento altrove, con conseguente riqualificazione. In generale, devono essere previste agevolazioni economiche per chi rigenera e, così facendo, rende le città più vivibili. Con riferimento al contenuto del testo unificato adottato dalla Commissione ambiente, ritiene che dovrebbe essere previsto un rimborso spese per chi partecipa ai concorsi di progettazione previsti dall'articolo 19 senza risultare vincitore, poiché il solo fatto di partecipare comporta di per sé dei costi per il professionista.

Valuta negativamente il fatto che il comma 1 dell'articolo 14 preveda che, ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione, si applichino gli strumenti previsti, tra l'altro, dal codice dei contratti pubblici, in quanto tale codice presenta notevoli criticità e la sua applicazione andrebbe limitata invece che ampliata.

Si associa al timore manifestato dal Relatore in merito alla formulazione dell'articolo 15 sulla partecipazione delle comunità locali: la partecipazione è positiva, ma richiedere la piena condivisione dei progetti può comportare problemi.

Osserva, infine, che l'abbattimento delle barriere architettoniche in tutti gli spazi pubblici costituisce un obbligo e sarebbe dunque incoerente con il quadro normativo complessivo considerarlo come un elemento premiante ai fini dell'incremento volumetrico.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S) esprime apprezzamento per gli interessanti spunti proposti dai colleghi. Personalmente, agevolerebbe la possibilità di abbattere per ricostruire e condivide quanto affermato dal Relatore sul tema delle altezze, ma bisogna tenere sempre in considerazione il rischio sismico. In generale, ritiene che i provvedimenti in esame pongano una serie di questioni interessanti ed importanti ed auspica pertanto che la Commissione abbia un tempo adeguato per approfondirli.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,50.*

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE  
SUL DOC. XXVII, N. 18

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato il documento in titolo;

premessi che:

la proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvata dal Consiglio dei ministri lo scorso 12 gennaio, delinea il programma di riforme e investimenti che il nostro Paese intende proporre, nell'ambito del *Next Generation EU*, come strategia di ripresa dagli effetti economici e sociali della pandemia da Covid-19;

l'obiettivo del Piano, secondo le indicazioni contenute nella Proposta, è quello di rendere "l'Italia un Paese più sostenibile e inclusivo, con un'economia più avanzata e dinamica". Le misure da cui si attende il rilancio del processo di sviluppo sono organizzate su tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione; transizione ecologica; inclusione sociale. Si articolano in sei missioni suddivise in sedici componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi del Governo, a loro volta articolate in 47 linee di intervento riferite ai progetti da realizzare. Complessivamente le risorse sono pari a circa 210 miliardi di euro, di cui 145,2 destinati a nuovi progetti e 65,7 per la realizzazione di progetti già in essere, ai quali si aggiungono ulteriori 13 miliardi del programma React-EU che mirano a rafforzare il contributo già fornito dalle politiche di coesione;

per quanto riguarda gli aspetti di specifico interesse di questa Commissione, assumono particolare rilevanza i progetti contenuti nelle linee di intervento relative alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, all'innovazione del sistema produttivo, alla promozione dell'uso di fonti di energia rinnovabili nel settore dei trasporti e allo sviluppo di infrastrutture per una mobilità sostenibile;

il PNRR è in grado di consentire la riduzione delle disuguaglianze, sociali e territoriali, anche attraverso la piena utilizzabilità da parte delle future generazioni in modo da produrre benessere sociale, sviluppo e crescita;

considerato che:

i settori delle infrastrutture e dei trasporti sono gravemente esposti alle conseguenze della crisi causata dalla pandemia, ma sono al contempo i settori che maggiormente possono contribuire alla ripresa e beneficiare di investimenti mirati anche con prospettive di lungo termine;

i decreti-legge emanati nel corso dell'emergenza sanitaria hanno previsto un numero elevato di decreti attuativi, per molti dei quali si è ancora in attesa di adozione;

secondo l'Osservatorio congiunturale trasporti dell'Ufficio Studi di Confcommercio, realizzato in collaborazione con Confrasperto, la mobilità passeggeri ha registrato un crollo del 50 per cento, con cadute del traffico che vanno dal 32,2 per cento per la mobilità autostradale, al 41,7 per cento per quella ferroviaria per arrivare a circa il 73 per cento per il trasporto aereo e per quello via mare;

gli effetti negativi sul trasporto merci risultano più contenuti, anche se non di minore rilevanza, con un calo complessivo del 18,7 per cento, con punte per il trasporto su gomma del -25,8 per cento e per quello aereo del -23,6 per cento, a conferma del ruolo strategico svolto dal comparto nella tenuta economica del Paese, in particolar modo nei periodi in cui le limitazioni imposte dalla circolazione del virus sono più restrittive;

l'emergenza Covid ha imposto una forte accelerazione ai processi di digitalizzazione in tutti i settori e

ha evidenziato i limiti di un'amministrazione pubblica ancora troppo appesantita e poco digitalizzata. Occorre, dunque, cogliere l'opportunità di progettare una visione strategica di lungo periodo, a cominciare dalle competenze degli uffici pubblici, il cui personale ha visto una progressiva e drastica riduzione negli ultimi decenni e alla quale si è aggiunta una strutturale carenza di formazione. La spesa per la formazione del personale della pubblica amministrazione negli ultimi dieci anni si è quasi dimezzata ed è sempre più urgente porsi l'obiettivo di colmare quel *gap* generazionale tra cittadini e pubblica amministrazione che sempre più si traduce in arretratezza tecnologica con conseguente esclusione ed emarginazione socio-economica e culturale;

l'emergenza ha inoltre costretto a nuove riflessioni sulle criticità strutturali della connettività del nostro Paese, per quanto riguarda i collegamenti Nord-Sud, tra coste e montagna e tra aree metropolitane e provincia;

preso atto che:

sebbene si riconosca, in linea generale, apprezzamento per lo sforzo compiuto nell'articolazione del Piano, nei confronti della quale esprime preliminare condivisione, nonché si condivida il carattere prioritario di tutte le linee di intervento delineate nel Piano medesimo, occorre segnalare che, anche grazie al contributo dei soggetti coinvolti nel dibattito parlamentare e, in particolare, nell'ambito delle audizioni svolte, sono emerse alcune lacune che si ritiene necessario colmare;

in linea generale, occorre rilevare che la proposta in esame non specifica in dettaglio il profilo annuale dell'uso dei fondi europei, né la loro ripartizione dettagliata tra le diverse poste di bilancio. Nelle ultime Raccomandazioni all'Italia, la Commissione europea ha sottolineato il rischio che le conseguenze della pandemia possano accentuare le già ampie disparità territoriali all'interno del Paese. Come evidenziato anche dalla Banca d'Italia in sede di audizione presso le Commissioni riunite 5ª e 14ª, tra gli interventi illustrati nel documento sono numerosi quelli che hanno una connotazione territoriale, anche se non è ancora quantificabile l'ammontare complessivo di risorse che saranno destinate alle regioni meridionali. È ragionevole attendersi che gli effetti di un'azione di rinnovamento dell'amministrazione pubblica, delle infrastrutture, della scuola siano particolarmente rilevanti al Sud, producendo importanti effetti sull'economia dell'area;

occorre altresì evidenziare che, sempre con riferimento al quadro finanziario del documento in esame, è necessario intervenire su alcune parti della proposta di Piano, al fine di definirle più compiutamente e, in particolare, di individuare una dettagliata e circoscritta esposizione degli interventi che consenta una valutazione complessiva, di visione, dell'utilizzo delle risorse e dei suoi effetti sul sistema economico. Come evidenziato dall'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) in sede di audizione, la frammentazione delle iniziative che emerge dal PNRR rischia di diluire la potenzialità del piano di incidere in modo strutturale sulla realtà del Paese, con una dispersione di risorse che potrebbe non consentire di realizzare gli obiettivi di *policy* dichiarati. Nell'ambito del percorso di rafforzamento del Piano a cui sta lavorando l'Esecutivo in carica, sarebbe opportuno indicare le informazioni di dettaglio dei singoli investimenti, in particolare il cronoprogramma, gli indicatori sullo stato di avanzamento, nonché gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si vogliono raggiungere attraverso gli interventi;

con riferimento agli ambiti di stretto interesse della Commissione, si segnala che tra le carenze più evidenti spicca l'assenza, tra gli obiettivi prioritari del Piano, di investimenti nel settore del trasporto aereo. La più che condivisibile attenzione alle misure di rilancio del settore turistico non può prescindere da interventi puntuali e strategici sul settore del trasporto aereo, sia con riferimento ai vettori aerei che alle infrastrutture aeroportuali del trasporto su gomma e su ferro. È necessario quindi che il Piano venga integrato con un programma strutturato di investimenti e interventi per lo sviluppo del trasporto aereo, che sia parte integrante di un più ampio disegno di rilancio del nostro Paese, verso



una economia sostenibile e sociale. Medesima attenzione è richiesta per il settore del trasporto marittimo, ed in particolare per il settore traghetti e quello della crocieristica che necessitano di interventi di ammodernamento e potenziamento sia degli attracchi che della flotta;

nell'audizione dell'8 marzo, il Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, ha illustrato come il Governo intende procedere alla revisione e al completamento della proposta definitiva di Piano di ripresa e resilienza individuando come priorità: la puntuale organizzazione della *governance*, che vedrà la costituzione di una struttura generale di coordinamento presso il MEF per la gestione dei flussi finanziari, controllo, rendicontazione della spesa e dell'avanzamento dei progetti mentre la responsabilità dei progetti sarà ripartita tra i Ministeri competenti; la completa definizione dei progetti secondo i principi di realizzabilità, *accountability* e monitorabilità, predisponendo a tal fine un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti; la verifica della rispondenza del valore dei progetti alle risorse disponibili,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

*in linea generale e quali presupposti necessari alla piena attuazione del Piano, si raccomanda di:*

- 1) specificare in termini percentuali le risorse complessive da destinare alle macro-aree del Paese (Nord, Centro e Mezzogiorno), per ciascuna delle missioni 1, 2 e 3, esplicitando in maniera puntuale le fonti di finanziamento degli interventi, distinguendo tra le dotazioni menzionate nel PNRR;
- 2) procedere celermente all'attuazione del Piano mediante la prosecuzione della riduzione degli oneri burocratici e la semplificazione delle procedure, sia nella fase di affidamento che in quella di esecuzione degli appalti, anche tenuto conto delle risultanze del gruppo di lavoro composto da Corte dei conti, Consiglio di Stato e ANAC per la valutazione dell'impatto delle ultime misure di semplificazione introdotte e di cui il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha dato notizia nel corso della sua audizione del 18 marzo scorso;
- 3) con riguardo alle risorse da investire, qualora venissero impiegate per sostituire provviste finanziarie già impegnate con precedenti provvedimenti, o reperibili attraverso l'approvvigionamento a debito, le quote finanziarie liberate siano comunque reinvestite nelle attività proprie del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in particolare per ridurre gli squilibri infrastrutturali tra le varie aree del Paese, per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale esistente e per la realizzazione dei necessari interventi ferroviari;
- 4) procedere alla riforma dei procedimenti amministrativi per rendere più efficace e veloce la realizzazione delle opere pubbliche, anche attraverso la tassatività dei termini per la resa dei pareri obbligatori, tenendo conto degli orientamenti contenuti nella Comunicazione 2020/C 108 I/101 della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19;
- 5) procedere alla riforma delle stazioni appaltanti finalizzata alla drastica riduzione nel numero delle medesime, procedendo all'accorpamento funzionale ed al potenziamento delle stesse attraverso la specializzazione e l'eventuale incremento di personale;
- 6) potenziare i sistemi informativi e gli strumenti di monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti previsti dal Piano al fine agire tempestivamente qualora dovessero presentarsi situazioni di stallo;
- 7) introdurre meccanismi utili all'accelerazione dei contratti di programma Mit-Rfi, semplificandone le

procedure e rafforzando i meccanismi di vigilanza e controllo già esistenti, tenuto conto che i passaggi per l'approvazione attualmente previsti sono numerosi e rischiano di bloccare risorse ingenti;

8) garantire priorità agli interventi finalizzati all'attuazione di programmi di rafforzamento, professionalizzazione e specializzazione delle risorse umane interne alle pubbliche amministrazioni, in particolare negli enti locali, che operano nel settore degli appalti;

9) procedere con sollecitudine all'emanazione dei decreti attuativi relativi alle misure introdotte con i decreti-legge emanati nel corso dell'emergenza sanitaria, con particolare riferimento ai ristori per le imprese di ogni settore che abbia competenza in infrastrutture e mobilità e, in particolare, attivando le misure già previste per i settori indicati nei decreti-legge 34 e 104 del 2020;

10) adottare strumenti di sostegno alla ripresa del traffico aereo e trasportistico su gomma e su ferro, superando progressivamente la logica del ristoro, e, in particolare, riconoscendo alle compagnie aeree un contributo a passeggero proporzionato al *load factor*;

11) accrescere la capacità portuale attraverso un piano nazionale di dragaggio secondo le migliori tecnologie disponibili, individuando modalità unitarie per l'esecuzione e il monitoraggio delle opere;

la Commissione individua altresì delle azioni ulteriori, di cui auspica l'adozione a completamento e implementazione delle proposte già contenute nel Piano e dunque:

*con riferimento alla Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura), si suggerisce di:*

1) attivarsi al fine di procedere alla digitalizzazione delle mappe dei vincoli territoriali, con particolare riferimento ai vincoli archeologici, paesaggistici, idrogeologici e dei sottoservizi;

2) attivarsi al fine di realizzare l'archivio nazionale digitalizzato delle strade, previsto dall'articolo 226 del Codice della strada;

3) adoperarsi per la rapida realizzazione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;

4) potenziare l'operatività della Banca dati dei contratti nazionali pubblici, al fine di semplificare e velocizzare le gare, e ad implementare il fascicolo elettronico per ogni operatore economico;

5) favorire le linee di intervento relative al completamento della rete nazionale in fibra ottica e lo sviluppo delle reti 5G, con riguardo a tutte le aree del Paese, comprese quelle a fallimento di mercato, e a tutte le componenti della popolazione;

6) valutare interventi per l'istituzione di una rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione che assicuri il coordinamento informativo e informatico delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra le scuole, gli uffici scolastici e il Ministero dell'istruzione, l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati, il funzionamento della didattica digitale integrata, la gestione della rete telematica di interconnessione, la realizzazione e la gestione, attraverso un *cloud* privato, dei servizi;

7) potenziare l'interoperabilità delle diverse piattaforme e dei servizi già esistenti quali, ad esempio, la Piattaforma unica dei pagamenti (PagoPA), il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), l'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) e il Fascicolo sanitario elettronico (Fse);

- 8) effettuare una ricognizione dei sistemi digitali già esistenti per il monitoraggio da remoto della sicurezza delle arterie stradali, ponti e viadotti ammalorati, al fine di verificare se i medesimi sistemi possano essere immediatamente operativi così da velocizzare l'avvio dei lavori di manutenzione;
- 9) prevedere incentivi e meccanismi premiali per le imprese che investono nella digitalizzazione per la semplificazione dei processi di competenza;
- 10) promuovere interventi di digitalizzazione dei processi operativi del settore aeroportuale, dei porti e dei trasporti, e di ammodernamento tecnologico delle strutture logistiche;

*con riferimento alla Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), si raccomanda di:*

- 1) prevedere investimenti dedicati al rinnovo delle flotte del parco automezzi commerciali per l'autotrasporto, promuovendo la rottamazione in favore di automezzi Euro VI di ultima generazione e prioritariamente a quelli ad alimentazione elettrica, ibrida e ad idrogeno;
- 2) prevedere maggiori investimenti nel rinnovo della flotta navale italiana, sia per raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni che di incentivare la produzione industriale della cantieristica navale italiana, ponendo particolare attenzione ai collegamenti con le isole e al potenziamento delle autostrade del mare;
- 3) introdurre una linea progettuale dedicata al sostegno del settore aeroportuale, garantendo procedure trasparenti di assegnazione delle risorse e di monitoraggio delle stesse, non soltanto al fine di mitigare le perdite derivanti dall'attuale situazione di grave contrazione del mercato, ma anche per sostenere e rilanciare gli investimenti necessari a garantire la competitività del sistema, sostenendo progetti di modernizzazione e riconversione ecologica e di digitalizzazione delle infrastrutture e dei processi coerenti con le finalità essenziali del PNRR;
- 4) prevedere investimenti per la decarbonizzazione delle attività svolte nei siti aeroportuali e portuali e adottare sistemi di protezione sanitaria del personale in servizio e dei passeggeri;
- 5) promuovere la sostituzione dei mezzi operanti nell'area lato volo degli aeroporti e delle aree portuali interne con veicoli a trazione elettrica o ibridi, ad esclusione dei mezzi il cui utilizzo è necessario in caso di eventi straordinari o di tipo emergenziale, sostenendo parallelamente l'adeguamento delle infrastrutture di rete e realizzando impianti di ricarica;
- 6) rafforzare ulteriormente il programma di rinnovo del parco autobus destinato al trasporto pubblico locale al fine di provvedere alla progressiva sostituzione di tutti i veicoli immatricolati in classi ambientali fino ad Euro VI, attraverso stanziamenti proporzionati alla percentuale di veicoli più inquinanti sul totale del parco mezzi;
- 7) prevedere lo stanziamento di fondi adeguati per il rinnovo della flotta del comparto bus turistici, per sostenere il passaggio del parco mezzi verso veicoli Euro VI e veicoli elettrici, valutando altresì la messa a regime della sinergia pubblico-privato, sperimentata nel corso dell'emergenza, con il supporto al trasporto pubblico locale da parte di bus turistici a breve raggio;
- 8) provvedere ad uniformare a livello nazionale i divieti alla circolazione dei mezzi a combustione interna nelle città, e a rimodulare la tassa di circolazione con una progressiva crescita annuale del valore della stessa sui veicoli endotermici quale fondamentale strumento di disincentivazione alla circolazione di veicoli inquinanti;

- 9) potenziare gli investimenti per lo sviluppo di una rete nazionale di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici ad accesso pubblico;
- 10) intensificare gli sforzi per la transizione del settore portuale verso la sostenibilità ambientale, ponendo particolare attenzione agli interventi di salvaguardia di siti Unesco, delle aree Sin, e di quelle ad elevata valenza socio-culturale, storica, naturalistica e turistica;
- 11) privilegiare le linee di intervento finalizzate alla rigenerazione degli ambiti urbani particolarmente degradati e carenti dal punto di vista della sostenibilità ambientale attraverso la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico, assegnando carattere prioritario alla messa in sicurezza e all'efficientamento energetico di scuole, asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia;
- 12) potenziare l'accessibilità urbana e la sicurezza degli spazi pubblici;
- 13) favorire la rifunzionalizzazione di aree e spazi immobili pubblici;
- 14) investire significativamente sullo sviluppo della rete ciclabile nazionale, con particolare riguardo ai tracciati interregionali e ai tracciati autostradali ciclabili;

*con riferimento alla Missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile), valuti il Governo:*

- 1) di favorire, nell'ambito degli investimenti previsti dal Piano, l'utilizzo di modalità di aggiudicazione dei lavori pubblici che consentano la drastica riduzione dei tempi;
- 2) di accelerare i piani di avanzamento lavori delle opere prioritarie, con particolare attenzione alle linee che si inseriscono nei corridoi TEN-T e che costituiscono le ramificazioni nazionali necessarie per i collegamenti da e verso il Sud del Paese, con particolare riferimento alla velocizzazione della tratta Salerno-Reggio Calabria;
- 3) con riferimento alle opere ferroviarie e agli interventi strutturali per la connessione veloce del Sud del Paese, di verificare la fattibilità di un nuovo tracciato della linea Salerno-Reggio Calabria, finalizzato alla realizzazione dell'alta velocità e quindi alla drastica velocizzazione dei tempi di percorrenza e all'espansione del settore del trasporto merci, e per la quale parrebbero ora previsti interventi di sola messa in sicurezza e potenziamento dell'esistente;
- 4) di potenziare i sistemi di collegamento tra gli snodi principali dell'alta velocità e i territori limitrofi, con particolare attenzione alle aree interne che presentano maggiori criticità nei sistemi di mobilità, al fine di ridurre la forte pressione demografica nelle grandi aree, operando in controtendenza al fenomeno dello spopolamento dei centri minori e dei borghi;
- 5) di prevedere interventi di ammodernamento e potenziamento delle linee ferroviarie regionali e interregionali, anche mediante interventi di elettrificazione, e di adeguamento dei passaggi a livello, nonché il rinnovo di scambi e binari, assegnando carattere prioritario alle linee attualmente in esercizio che saranno affiancate in futuro da quelle dedicate all'alta capacità;
- 6) con riferimento alle opere ferroviarie, di pianificare, nell'ambito degli interventi sulle stazioni di fermata, azioni specifiche per l'ammodernamento tecnologico dei servizi all'utente;
- 7) di valorizzare il ruolo dei porti italiani, in particolare quelli del Mezzogiorno, rafforzandone la capacità di intercettare i traffici merci intercontinentali prevedendo, inoltre, interventi specifici per

l'intermodalità e la logistica integrata nei porti di Augusta, Gioia Tauro, Taranto e Napoli al fine di potenziare in particolare il ramo occidentale del corridoio Scandinavo-Mediterraneo per le merci;

8) di prevedere interventi di adeguamento delle aree retroportuali che favoriscano l'insediamento di attività produttive di trasformazione e lavorazione delle merci in entrata ed uscita dai porti;

9) di incentivare l'intermodalità nel settore aeroportuale, valutando anche l'introduzione di oneri di servizio pubblico per garantire la connettività delle aree del Paese più difficilmente raggiungibili;

10) di garantire che i servizi di trasporto via mare - da e per la Sardegna, la Sicilia e le isole minori - sia dei passeggeri che delle merci, siano organizzati in regime di continuità territoriale marittima, al fine di ridurre lo svantaggio strutturale permanente dovuto all'insularità, in coerenza con la normativa europea;

11) di valorizzare l'interconnessione tra le Zone Economiche Speciali del Paese, al fine di favorire la creazione di un grande *hub* attrattivo del Mediterraneo;

12) di attivarsi al fine di velocizzare la capacità di spesa delle amministrazioni centrali e locali per l'utilizzo efficiente delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione in materia di interventi infrastrutturali, anche attraverso la digitalizzazione dei sistemi informativi, al fine di migliorare la gestione delle risorse pubbliche da adoperare prevalentemente nelle aree sottoutilizzate del Paese;

13) di estendere gli interventi di manutenzione previsti alla messa in sicurezza e alla manutenzione straordinaria di dighe e invasi e al potenziamento e efficientamento energetico delle infrastrutture idriche primarie, agendo prioritariamente nelle aree che presentano gravi problemi di approvvigionamento, al fine di ridurre la dispersione delle risorse idriche e favorire la disponibilità della fornitura per cittadini e imprese;

14) nei casi di scadenza temporale degli incarichi assegnati ai commissari straordinari per la realizzazione di infrastrutture strategiche, di garantire lo svolgimento delle attività commissariali senza soluzione di continuità, affinché non si verifichino interruzioni tali da compromettere la celerità degli interventi;

15) di prevedere investimenti per la manutenzione delle strade secondarie, con particolare riferimento alle strade provinciali delle aree interne.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL *DOC.* XXVII, N. 18

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato il documento in titolo;

premessi che:

la proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvata dal Consiglio dei ministri lo scorso 12 gennaio, delinea il programma di riforme e investimenti che il nostro Paese intende proporre, nell'ambito del *Next Generation EU*, come strategia di ripresa dagli effetti economici e sociali della pandemia da Covid-19;

l'obiettivo del Piano, secondo le indicazioni contenute nella Proposta, è quello di rendere "l'Italia un

Paese più sostenibile e inclusivo, con un'economia più avanzata e dinamica". Le misure da cui si attende il rilancio del processo di sviluppo sono organizzate su tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione; transizione ecologica; inclusione sociale. Si articolano in sei missioni suddivise in sedici componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi del Governo, a loro volta articolate in 47 linee di intervento riferite ai progetti da realizzare. Complessivamente le risorse sono pari a circa 210 miliardi di euro, di cui 145,2 destinati a nuovi progetti e 65,7 per la realizzazione di progetti già in essere, ai quali si aggiungono ulteriori 13 miliardi del programma React-EU che mirano a rafforzare il contributo già fornito dalle politiche di coesione;

per quanto riguarda gli aspetti di specifico interesse di questa Commissione, assumono particolare rilevanza i progetti contenuti nelle linee di intervento relative alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, all'innovazione del sistema produttivo, alla promozione dell'uso di fonti di energia rinnovabili nel settore dei trasporti e allo sviluppo di infrastrutture per una mobilità sostenibile;

il PNRR è in grado di consentire la riduzione delle disuguaglianze, sociali e territoriali, anche attraverso la piena utilizzabilità da parte delle future generazioni in modo da produrre benessere sociale, sviluppo e crescita;

considerato che:

i settori delle infrastrutture e dei trasporti sono gravemente esposti alle conseguenze della crisi causata dalla pandemia, ma sono al contempo i settori che maggiormente possono contribuire alla ripresa e beneficiare di investimenti mirati anche con prospettive di lungo termine;

i decreti-legge emanati nel corso dell'emergenza sanitaria hanno previsto un numero elevato di decreti attuativi, per molti dei quali si è ancora in attesa di adozione;

secondo l'Osservatorio congiunturale trasporti dell'Ufficio Studi di Confcommercio, realizzato in collaborazione con Confrtrasporto, la mobilità passeggeri ha registrato un crollo del 50 per cento, con cadute del traffico che vanno dal 32,2 per cento per la mobilità autostradale, al 41,7 per cento per quella ferroviaria per arrivare a circa il 73 per cento per il trasporto aereo e per quello via mare;

gli effetti negativi sul trasporto merci risultano più contenuti, anche se non di minore rilevanza, con un calo complessivo del 18,7 per cento, con punte per il trasporto su gomma del -25,8 per cento e per quello aereo del -23,6 per cento, a conferma del ruolo strategico svolto dal comparto nella tenuta economica del Paese, in particolar modo nei periodi in cui le limitazioni imposte dalla circolazione del virus sono più restrittive;

l'emergenza Covid ha imposto una forte accelerazione ai processi di digitalizzazione in tutti i settori e ha evidenziato i limiti di un'amministrazione pubblica ancora troppo appesantita e poco digitalizzata. Occorre, dunque, cogliere l'opportunità di progettare una visione strategica di lungo periodo, a cominciare dalle competenze degli uffici pubblici, il cui personale ha visto una progressiva e drastica riduzione negli ultimi decenni e alla quale si è aggiunta una strutturale carenza di formazione. La spesa per la formazione del personale della pubblica amministrazione negli ultimi dieci anni si è quasi dimezzata ed è sempre più urgente porsi l'obiettivo di colmare quel *gap* generazionale tra cittadini e pubblica amministrazione che sempre più si traduce in arretratezza tecnologica con conseguente esclusione ed emarginazione socio-economica e culturale;

l'emergenza ha inoltre costretto a nuove riflessioni sulle criticità strutturali della connettività del nostro Paese, per quanto riguarda i collegamenti Nord-Sud, tra coste e montagna e tra aree metropolitane e provincia;



preso atto che:

sebbene si riconosca, in linea generale, apprezzamento per lo sforzo compiuto nell'articolazione del Piano, nei confronti della quale esprime preliminare condivisione, nonché si condivida il carattere prioritario di tutte le linee di intervento delineate nel Piano medesimo, occorre segnalare che, anche grazie al contributo dei soggetti coinvolti nel dibattito parlamentare e, in particolare, nell'ambito delle audizioni svolte, sono emerse alcune lacune che si ritiene necessario colmare;

in linea generale, occorre rilevare che la proposta in esame non specifica in dettaglio il profilo annuale dell'uso dei fondi europei, né la loro ripartizione dettagliata tra le diverse poste di bilancio. Nelle ultime Raccomandazioni all'Italia, la Commissione europea ha sottolineato il rischio che le conseguenze della pandemia possano accentuare le già ampie disparità territoriali all'interno del Paese. Come evidenziato anche dalla Banca d'Italia in sede di audizione presso le Commissioni riunite 5ª e 14ª, tra gli interventi illustrati nel documento sono numerosi quelli che hanno una connotazione territoriale, anche se non è ancora quantificabile l'ammontare complessivo di risorse che saranno destinate alle regioni meridionali. È ragionevole attendersi che gli effetti di un'azione di rinnovamento dell'amministrazione pubblica, delle infrastrutture, della scuola siano particolarmente rilevanti al Sud, producendo importanti effetti sull'economia dell'area;

occorre altresì evidenziare che, sempre con riferimento al quadro finanziario del documento in esame, è necessario intervenire su alcune parti della proposta di Piano, al fine di definirle più compiutamente e, in particolare, di individuare una dettagliata e circoscritta esposizione degli interventi che consenta una valutazione complessiva, di visione, dell'utilizzo delle risorse e dei suoi effetti sul sistema economico. Come evidenziato dall'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) in sede di audizione, la frammentazione delle iniziative che emerge dal PNRR rischia di diluire la potenzialità del piano di incidere in modo strutturale sulla realtà del Paese, con una dispersione di risorse che potrebbe non consentire di realizzare gli obiettivi di *policy* dichiarati. Nell'ambito del percorso di rafforzamento del Piano a cui sta lavorando l'Esecutivo in carica, sarebbe opportuno indicare le informazioni di dettaglio dei singoli investimenti, in particolare il cronoprogramma, gli indicatori sullo stato di avanzamento, nonché gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si vogliono raggiungere attraverso gli interventi;

con riferimento agli ambiti di stretto interesse della Commissione, si segnala che tra le carenze più evidenti spicca l'assenza, tra gli obiettivi prioritari del Piano, di investimenti nel settore del trasporto aereo. La più che condivisibile attenzione alle misure di rilancio del settore turistico non può prescindere da interventi puntuali e strategici sul settore del trasporto aereo, sia con riferimento ai vettori aerei che alle infrastrutture aeroportuali del trasporto su gomma e su ferro. È necessario quindi che il Piano venga integrato con un programma strutturato di investimenti e interventi per lo sviluppo del trasporto aereo, che sia parte integrante di un più ampio disegno di rilancio del nostro Paese, verso una economia sostenibile e sociale. Medesima attenzione è richiesta per il settore del trasporto marittimo, ed in particolare per il settore traghetti e quello della crocieristica che necessitano di interventi di ammodernamento e potenziamento sia degli attracchi che della flotta;

nell'audizione dell'8 marzo, il Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, ha illustrato come il Governo intende procedere alla revisione e al completamento della proposta definitiva di Piano di ripresa e resilienza individuando come priorità: la puntuale organizzazione della *governance*, che vedrà la costituzione di una struttura generale di coordinamento presso il MEF per la gestione dei flussi finanziari, controllo, rendicontazione della spesa e dell'avanzamento dei progetti mentre la responsabilità dei progetti sarà ripartita tra i Ministeri competenti; la completa definizione dei progetti secondo i principi di realizzabilità, *accountability* e monitorabilità, predisponendo a tal fine un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti; la verifica della rispondenza del valore dei

progetti alle risorse disponibili,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

*in linea generale e quali presupposti necessari alla piena attuazione del Piano, si raccomanda di:*

- 1) specificare in termini percentuali le risorse complessive da destinare alle macro-aree del Paese (Nord, Centro e Mezzogiorno), per ciascuna delle missioni 1, 2 e 3, esplicitando in maniera puntuale le fonti di finanziamento degli interventi, distinguendo tra le dotazioni menzionate nel PNRR;
- 2) procedere celermente all'attuazione del Piano mediante la prosecuzione della riduzione degli oneri burocratici e la semplificazione delle procedure, sia nella fase di affidamento che in quella di esecuzione degli appalti, anche tenuto conto delle risultanze del gruppo di lavoro composto da Corte dei conti, Consiglio di Stato e ANAC per la valutazione dell'impatto delle ultime misure di semplificazione introdotte e di cui il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha dato notizia nel corso della sua audizione del 18 marzo scorso;
- 3) con riguardo alle risorse da investire, qualora venissero impiegate per sostituire provviste finanziarie già impegnate con precedenti provvedimenti, o reperibili attraverso l'approvvigionamento a debito, le quote finanziarie liberate siano comunque reinvestite nelle attività proprie del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in particolare per ridurre gli squilibri infrastrutturali tra le varie aree del Paese, per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale esistente e per la realizzazione dei necessari interventi ferroviari;
- 4) procedere alla riforma dei procedimenti amministrativi per rendere più efficace e veloce la realizzazione delle opere pubbliche, anche attraverso la tassatività dei termini per la resa dei pareri obbligatori, tenendo conto degli orientamenti contenuti nella Comunicazione 2020/C 108 I/101 della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19;
- 5) procedere alla riforma delle stazioni appaltanti finalizzata alla drastica riduzione nel numero delle medesime, procedendo all'accorpamento funzionale ed al potenziamento delle stesse attraverso la specializzazione e l'eventuale incremento di personale;
- 6) potenziare i sistemi informativi e gli strumenti di monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti previsti dal Piano al fine agire tempestivamente qualora dovessero presentarsi situazioni di stallo;
- 7) introdurre meccanismi utili all'accelerazione dei contratti di programma Mit-Rfi, semplificandone le procedure e rafforzando i meccanismi di vigilanza e controllo già esistenti, tenuto conto che i passaggi per l'approvazione attualmente previsti sono numerosi e rischiano di bloccare risorse ingenti;
- 8) garantire priorità agli interventi finalizzati all'attuazione di programmi di rafforzamento, professionalizzazione e specializzazione delle risorse umane interne alle pubbliche amministrazioni, in particolare negli enti locali, che operano nel settore degli appalti;
- 9) procedere con sollecitudine all'emanazione dei decreti attuativi relativi alle misure introdotte con i decreti-legge emanati nel corso dell'emergenza sanitaria, con particolare riferimento ai ristori per le imprese di ogni settore che abbia competenza in infrastrutture e mobilità e, in particolare, attivando le misure già previste per i settori indicati nei decreti-legge 34 e 104 del 2020;

10) adottare strumenti di sostegno alla ripresa del traffico aereo e trasportistico su gomma e su ferro, superando progressivamente la logica del ristoro, e, in particolare, riconoscendo alle compagnie aeree un contributo a passeggero proporzionato al *load factor*;

11) accrescere la capacità portuale attraverso un piano nazionale di dragaggio secondo le migliori tecnologie disponibili, individuando modalità unitarie per l'esecuzione e il monitoraggio delle opere;

la Commissione individua altresì delle azioni ulteriori, di cui auspica l'adozione a completamento e implementazione delle proposte già contenute nel Piano e dunque:

*con riferimento alla Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura), si suggerisce di:*

1) attivarsi al fine di procedere alla digitalizzazione delle mappe dei vincoli territoriali, con particolare riferimento ai vincoli archeologici, paesaggistici, idrogeologici e dei sottoservizi;

2) attivarsi al fine di realizzare l'archivio nazionale digitalizzato delle strade, previsto dall'articolo 226 del Codice della strada;

3) adoperarsi per la rapida realizzazione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;

4) potenziare l'operatività della Banca dati dei contratti nazionali pubblici, al fine di semplificare e velocizzare le gare, e ad implementare il fascicolo elettronico per ogni operatore economico;

5) favorire le linee di intervento relative al completamento della rete nazionale in fibra ottica e lo sviluppo delle reti 5G, con riguardo a tutte le aree del Paese, comprese quelle a fallimento di mercato, e a tutte le componenti della popolazione;

6) valutare interventi per l'istituzione di una rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione che assicuri il coordinamento informativo e informatico delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra le scuole, gli uffici scolastici e il Ministero dell'istruzione, l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati, il funzionamento della didattica digitale integrata, la gestione della rete telematica di interconnessione, la realizzazione e la gestione, attraverso un *cloud* privato, dei servizi;

7) potenziare l'interoperabilità delle diverse piattaforme e dei servizi già esistenti quali, ad esempio, la Piattaforma unica dei pagamenti (PagoPA), il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), l'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) e il Fascicolo sanitario elettronico (Fse);

8) effettuare una ricognizione dei sistemi digitali già esistenti per il monitoraggio da remoto della sicurezza delle arterie stradali, ponti e viadotti ammalorati, al fine di verificare se i medesimi sistemi possano essere immediatamente operativi così da velocizzare l'avvio dei lavori di manutenzione;

9) prevedere incentivi e meccanismi premiali per le imprese che investono nella digitalizzazione per la semplificazione dei processi di competenza;

10) promuovere interventi di digitalizzazione dei processi operativi del settore aeroportuale, dei porti e dei trasporti, e di ammodernamento tecnologico delle strutture logistiche;

*con riferimento alla Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), si raccomanda di:*

- 1) prevedere investimenti dedicati al rinnovo delle flotte del parco automezzi commerciali per l'autotrasporto, promuovendo la rottamazione in favore di automezzi Euro VI di ultima generazione e prioritariamente a quelli ad alimentazione elettrica, ibrida e ad idrogeno;
- 2) prevedere maggiori investimenti nel rinnovo della flotta navale italiana, sia per raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni che di incentivare la produzione industriale della cantieristica navale italiana, ponendo particolare attenzione ai collegamenti con le isole e al potenziamento delle autostrade del mare;
- 3) introdurre una linea progettuale dedicata al sostegno del settore aeroportuale, garantendo procedure trasparenti di assegnazione delle risorse e di monitoraggio delle stesse, non soltanto al fine di mitigare le perdite derivanti dall'attuale situazione di grave contrazione del mercato, ma anche per sostenere e rilanciare gli investimenti necessari a garantire la competitività del sistema, sostenendo progetti di modernizzazione e riconversione ecologica e di digitalizzazione delle infrastrutture e dei processi coerenti con le finalità essenziali del PNRR;
- 4) prevedere investimenti per la decarbonizzazione delle attività svolte nei siti aeroportuali e portuali e adottare sistemi di protezione sanitaria del personale in servizio e dei passeggeri;
- 5) promuovere la sostituzione dei mezzi operanti nell'area lato volo degli aeroporti e delle aree portuali interne con veicoli a trazione elettrica o ibridi, ad esclusione dei mezzi il cui utilizzo è necessario in caso di eventi straordinari o di tipo emergenziale, sostenendo parallelamente l'adeguamento delle infrastrutture di rete e realizzando impianti di ricarica;
- 6) rafforzare ulteriormente il programma di rinnovo del parco autobus destinato al trasporto pubblico locale al fine di provvedere alla progressiva sostituzione di tutti i veicoli immatricolati in classi ambientali fino ad Euro VI, attraverso stanziamenti proporzionati alla percentuale di veicoli più inquinanti sul totale del parco mezzi;
- 7) prevedere lo stanziamento di fondi adeguati per il rinnovo della flotta del comparto bus turistici, per sostenere il passaggio del parco mezzi verso veicoli Euro VI e veicoli elettrici, valutando altresì la messa a regime della sinergia pubblico-privato, sperimentata nel corso dell'emergenza, con il supporto al trasporto pubblico locale da parte di bus turistici a breve raggio;
- 8) provvedere ad uniformare a livello nazionale i divieti alla circolazione dei mezzi a combustione interna nelle città, e a rimodulare la tassa di circolazione con una progressiva crescita annuale del valore della stessa sui veicoli endotermici quale fondamentale strumento di disincentivazione alla circolazione di veicoli inquinanti;
- 9) potenziare gli investimenti per lo sviluppo di una rete nazionale di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici ad accesso pubblico;
- 10) intensificare gli sforzi per la transizione del settore portuale verso la sostenibilità ambientale, ponendo particolare attenzione agli interventi di salvaguardia di siti Unesco, delle aree Sin, e di quelle ad elevata valenza socio-culturale, storica, naturalistica e turistica;
- 11) privilegiare le linee di intervento finalizzate alla rigenerazione degli ambiti urbani particolarmente degradati e carenti dal punto di vista della sostenibilità ambientale attraverso la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico, assegnando carattere prioritario alla messa in sicurezza e all'efficientamento energetico di scuole, asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia;

- 12) potenziare l'accessibilità urbana e la sicurezza degli spazi pubblici;
- 13) favorire la rifunzionalizzazione di aree e spazi immobili pubblici;
- 14) investire significativamente sullo sviluppo della rete ciclabile nazionale, con particolare riguardo ai tracciati interregionali e ai tracciati autostradali ciclabili;

*con riferimento alla Missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile), valuti il Governo:*

- 1) di favorire, nell'ambito degli investimenti previsti dal Piano, l'utilizzo di modalità di aggiudicazione dei lavori pubblici che consentano la drastica riduzione dei tempi;
- 2) di accelerare i piani di avanzamento lavori delle opere prioritarie, con particolare attenzione alle linee che si inseriscono nei corridoi TEN-T e che costituiscono le ramificazioni nazionali necessarie per i collegamenti da e verso il Sud del Paese, con particolare riferimento alla velocizzazione della tratta Salerno-Reggio Calabria e della diagonale Taranto-Potenza-Battipaglia;
- 3) con riferimento alle opere ferroviarie e agli interventi strutturali per la connessione veloce del Sud del Paese, di verificare la fattibilità di un nuovo tracciato della linea Salerno-Reggio Calabria, finalizzato alla realizzazione dell'alta velocità e quindi alla drastica velocizzazione dei tempi di percorrenza e all'espansione del settore del trasporto merci, e per la quale parrebbero ora previsti interventi di sola messa in sicurezza e potenziamento dell'esistente;
- 4) di potenziare i sistemi di collegamento tra gli snodi principali dell'alta velocità e i territori limitrofi, con particolare attenzione alle aree interne che presentano maggiori criticità nei sistemi di mobilità, al fine di ridurre la forte pressione demografica nelle grandi aree, operando in controtendenza al fenomeno dello spopolamento dei centri minori e dei borghi;
- 5) di prevedere interventi di ammodernamento e potenziamento delle linee ferroviarie regionali e interregionali, anche mediante interventi di elettrificazione, e di adeguamento dei passaggi a livello, nonché il rinnovo di scambi e binari, assegnando carattere prioritario alle linee attualmente in esercizio che saranno affiancate in futuro da quelle dedicate all'alta capacità;
- 6) con riferimento alle opere ferroviarie, di pianificare, nell'ambito degli interventi sulle stazioni di fermata, azioni specifiche per l'ammodernamento tecnologico dei servizi all'utente;
- 7) di valorizzare il ruolo dei porti italiani, in particolare quelli del Mezzogiorno, rafforzandone la capacità di intercettare i traffici merci intercontinentali prevedendo, inoltre, interventi specifici per l'intermodalità e la logistica integrata nei porti di Augusta, Gioia Tauro, Taranto e Napoli al fine di potenziare in particolare il ramo occidentale del corridoio Scandinavo-Mediterraneo per le merci;
- 8) di prevedere interventi di adeguamento delle aree retroportuali che favoriscano l'insediamento di attività produttive di trasformazione e lavorazione delle merci in entrata ed uscita dai porti;
- 9) di incentivare l'intermodalità nel settore aeroportuale, valutando anche l'introduzione di oneri di servizio pubblico per garantire la connettività delle aree del Paese più difficilmente raggiungibili;
- 10) di garantire che i servizi di trasporto via mare - da e per la Sardegna, la Sicilia e le isole minori - sia dei passeggeri che delle merci, siano organizzati in regime di continuità territoriale marittima, al fine di ridurre lo svantaggio strutturale permanente dovuto all'insularità, in coerenza con la normativa

europea;

- 11) di valorizzare l'interconnessione tra le Zone Economiche Speciali del Paese, al fine di favorire la creazione di un grande *hub* attrattivo del Mediterraneo;
- 12) di attivarsi al fine di velocizzare la capacità di spesa delle amministrazioni centrali e locali per l'utilizzo efficiente delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione in materia di interventi infrastrutturali, anche attraverso la digitalizzazione dei sistemi informativi, al fine di migliorare la gestione delle risorse pubbliche da adoperare prevalentemente nelle aree sottoutilizzate del Paese;
- 13) di estendere gli interventi di manutenzione previsti alla messa in sicurezza e alla manutenzione straordinaria di dighe e invasi e al potenziamento e efficientamento energetico delle infrastrutture idriche primarie, agendo prioritariamente nelle aree che presentano gravi problemi di approvvigionamento, al fine di ridurre la dispersione delle risorse idriche e favorire la disponibilità della fornitura per cittadini e imprese;
- 14) nei casi di scadenza temporale degli incarichi assegnati ai commissari straordinari per la realizzazione di infrastrutture strategiche, di garantire lo svolgimento delle attività commissariali senza soluzione di continuità, affinché non si verifichino interruzioni tali da compromettere la celerità degli interventi;
- 15) di prevedere investimenti per la manutenzione delle strade secondarie, con particolare riferimento alle strade provinciali delle aree interne.



## 1.4.2.5.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 185 (pom.) del 30/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 30 MARZO 2021

185ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[COLTORTI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19**

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice VONO (IV-PSI) illustra il provvedimento in titolo che introduce, in relazione all'emergenza da Covid-19, misure urgenti per il sostegno alle imprese e agli operatori economici nonché in materia di lavoro, salute e servizi territoriali.

In particolare, il provvedimento, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro - pari all'entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento - intende potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 e contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate.

Come enunciato nel comunicato del Consiglio dei ministri, "l'obiettivo è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l'intensità di protezione che ciascun soggetto richiede".

Gli interventi previsti nei 43 articoli del decreto-legge si articolano in cinque ambiti principali, che corrispondono ai titoli del provvedimento.

Il Titolo I contiene le misure per il sostegno delle imprese e degli operatori economici in relazione ai danni subiti a seguito dell'emergenza, che includono, oltre alla concessione di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA, specifici interventi di sostegno per i soggetti esercenti attività di impresa nei comuni appartenenti a comprensori sciistici, la proroga della sospensione delle attività di riscossione e l'annullamento dei carichi fiscali, agevolazioni contributive per i lavoratori autonomi nonché ulteriori interventi di agevolazione fiscale e per la riduzione degli oneri delle bollette elettriche.

Con riferimento alle materie che interessano la competenza della 8ª Commissione, l'articolo 5, comma 15, incide sui termini per il versamento dell'imposta sui servizi digitali, istituita dalla legge di bilancio

2019 a carico dei soggetti che prestano servizi digitali e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano. In particolare, il termine di versamento dell'imposta - fissata ad un'aliquota pari al 3 per cento dei ricavi - è spostato dal 16 febbraio al 16 maggio dell'anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai servizi prestati, mentre il termine di presentazione della relativa dichiarazione è posticipato dal 31 marzo al 30 giugno del medesimo anno.

Viene inoltre previsto che, in sede di prima applicazione, il termine di versamento dell'imposta, con riferimento alle operazioni imponibili nel 2020, slitti dal 16 marzo al 16 maggio 2021 e che le relative dichiarazioni debbano essere presentate entro il prossimo 30 giugno, invece che entro la fine di aprile. L'articolo 6, comma 5, dispone poi la riduzione del 30 per cento, per il 2021, dell'importo del canone speciale di abbonamento RAI dovuto dalle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Sono quindi stanziati 25 milioni di euro da utilizzare per riconoscere un credito di imposta del 30 per cento a coloro che abbiano già proceduto al versamento del canone prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame ovvero per compensare la RAI delle minori entrate conseguenti all'applicazione della misura agevolativa.

Il Titolo II reca interventi in materia di lavoro e per il contrasto alla povertà, con disposizioni sulla cassa integrazione, sul reddito di cittadinanza e di emergenza e per il sostegno dei lavoratori di taluni settori.

Sempre con riferimento alle materie di più diretto interesse per la Commissione, l'articolo 9, comma 3, prevede che le prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo - che garantiscono ai lavoratori delle imprese di trasporto aereo, di gestione aeroportuale e del sistema aeroportuale l'erogazione di un trattamento complessivo pari all'80 per cento della retribuzione lorda - trovino applicazione anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale COVID previsti dall'articolo 8 del decreto-legge in esame. A tal fine, viene disposto uno specifico finanziamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo dell'importo di 186,7 milioni di euro per il 2021.

Il Titolo III disciplina gli interventi per la salute e la sicurezza.

Il Titolo IV reca una serie di misure per il sostegno degli enti territoriali.

Tra queste, l'articolo 29 incrementa di 800 milioni di euro per il 2021 il Fondo istituito dall'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020 ("Rilancio") per compensare gli operatori dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di passeggeri, sottoposti ad obblighi di servizio pubblico, per la riduzione dei ricavi tariffari provocata dall'emergenza.

Il periodo di riferimento in relazione al quale calcolare le compensazioni - che potranno essere riconosciute alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi - è prolungato fino al termine dell'applicazione delle limitazioni sulla capienza dei mezzi di trasporto.

Sono poi modificate le disposizioni del decreto-legge n. 137 del 2020 e dell'ultima legge di bilancio, al fine di prevedere che le risorse stanziare per il 2021 per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, possano essere utilizzate laddove i predetti servizi abbiano avuto, nel periodo precedente il Covid, un tasso di riempimento superiore a quello previsto nel DPCM in vigore al momento dell'adozione del decreto di ripartizione delle risorse anche tenuto conto della programmazione e della conseguente erogazione dei servizi aggiuntivi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni in coerenza con i risultati del procedimento previsto per il raccordo tra gli orari delle attività didattiche e quelli dei servizi di trasporto.

Viene inoltre precisato che la possibilità di ricorrere, per l'espletamento dei servizi aggiuntivi, ai soggetti esercenti i servizi di trasporto passeggeri su strada o ai titolari di licenze taxi o NCC è riconosciuta, oltre che alle regioni e ai comuni, anche alle province autonome, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi.

Conseguentemente alle modifiche introdotte, è infine integrata l'indicazione degli enti ai quali assegnare le risorse per il finanziamento dei servizi aggiuntivi.

L'articolo 30, ai commi da 7 a 11, dispone poi lo slittamento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi in materia di sport recentemente adottati sulla base della delega contenuta nella legge n. 86 del 2019. In particolare, il comma 8 prevede che le disposizioni del decreto legislativo n. 38 del 2021, che reca misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi e che è stato oggetto di esame da parte delle Commissioni riunite 7ª e 8ª, si applichino a decorrere dal 1º gennaio 2022.

Il Titolo V contiene infine ulteriori disposizioni urgenti, riferite a diversi ambiti di intervento.

In particolare, l'articolo 34, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di fruire del "buono viaggio", stanziando 20 milioni di euro per l'anno 2021 per il finanziamento della misura, istituita dal decreto-legge n. 34 del 2020.

L'articolo 35, nell'ambito di misure per la funzionalità delle Forze di polizia e delle Forze armate, al comma 5 autorizza una spesa complessiva di circa 1,9 milioni di euro per il periodo dal 1º febbraio al 30 aprile 2021 finalizzata allo svolgimento, da parte del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del contagio del Covid-19 e in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali. Della somma stanziata, 1,6 milioni di euro sono destinati alle spese di sanificazione e acquisto di materiale di protezione individuale, mentre la parte restante è finalizzata al pagamento degli straordinari.

Il [PRESIDENTE](#) domanda se vi siano senatori interessati a intervenire in discussione già nella seduta odierna.

Il senatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*), riservandosi di intervenire in maniera più approfondita in una successiva seduta, sottopone fin d'ora all'attenzione di tutti i componenti della Commissione e, in particolare, della Relatrice, la necessità di individuare una soluzione normativa adeguata per due problemi che affliggono gli IACP e analoghi enti preposti all'edilizia residenziale pubblica. In primo luogo, occorre rimuovere le incertezze in materia di IVA che stanno ostacolando in concreto il ricorso al *superbonus* del 110 per cento, con l'effetto paradossale che, al momento, l'incentivo statale va a beneficio degli interventi sugli edifici privati ma non di quelli sulle case popolari. La seconda questione che va risolta è quella relativa all'IMU, in quanto in varie parti del Paese gli alloggi popolari sono equiparati alle seconde case e ciò è inaccettabile.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(1131\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana*

[\(970\)](#) *Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

[\(985\)](#) *Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

[\(1302\)](#) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\)](#) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana*

(Parere alla 13ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto in sede consultiva dei disegni di legge in materia di rigenerazione urbana, in maniera tale da verificare la tempistica che

la Commissione ambiente, che esamina il provvedimento in sede primaria, si vorrà dare in esito alla riunione dell'Ufficio di presidenza convocata per questo pomeriggio.

Il relatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*) concorda con il Presidente. Considerato che i provvedimenti in questione, pur ispirati da finalità condivisibili, presentano le rilevanti criticità da lui già illustrate nella seduta dello scorso 23 marzo, ritiene necessario verificare gli orientamenti della Commissione ambiente in merito ai tempi dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## 1.4.2.5.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 186 (ant.) del 31/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021  
186ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[COLTORTI](#)

*La seduta inizia alle ore 12,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19**

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) domanda se vi siano senatori interessati a intervenire in discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione ambiente ha convenuto di posticipare alle ore 11 di venerdì 16 aprile 2021 il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato, predisposto per i disegni di legge in materia di rigenerazione urbana (A.S. 1131 e congiunti) e assunto come testo base. Pertanto, come convenuto nella seduta plenaria di ieri pomeriggio, l'esame in sede consultiva da parte della 8ª Commissione proseguirà nelle prossime settimane.

In vista della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza per la programmazione dei lavori della Commissione, ribadisce ai rappresentanti dei Gruppi l'invito, già formulato nella precedente riunione dell'Ufficio di presidenza, a individuare argomenti di cui valutare l'inserimento all'ordine del giorno, con particolare riferimento ai numerosi disegni di legge assegnati alla Commissione il cui esame non ha avuto ancora inizio.

*La seduta termina alle ore 12,55.*

## 1.4.2.5.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 196 (pom.) del 05/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MERCLEDÌ 5 MAGGIO 2021  
196ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[COLTORTI](#)

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale del Presidente e dell'Amministratore delegato di Italia Trasporto Aereo S.p.A., svolta ieri, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 14 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione politiche dell'Unione europea ha svolto nel pomeriggio di ieri l'audizione, tra gli altri, di ANAC, ANCE e Fondazione Inarcassa e ha previsto di concludere il ciclo di audizioni martedì 11 maggio, con la Consob e la Corte dei conti. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per lunedì 10 maggio, alle ore 13.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, cede la parola al relatore [D'ARIENZO](#) (PD), che si riserva di formulare uno schema di relazione una volta terminate le audizioni presso la 14ª Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.



**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il **PRESIDENTE** ricorda che in Commissione ambiente il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto lo scorso 23 aprile e che si procederà ora con la fase dell'illustrazione dei numerosi emendamenti presentati.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, cede la parola al Relatore, auspicando che l'8ª Commissione possa, col suo parere, fornire un contributo fattivo.

Il relatore **PAROLI** (FIBP-UDC) osserva che il gran numero di emendamenti presentati in Commissione ambiente testimonia il fatto che il percorso per giungere ad una sintesi delle varie sensibilità è ancora lungo e ravvisa il rischio che il provvedimento in esame travalichi i confini della rigenerazione urbana per trasformarsi in una sorta di nuova legge urbanistica.

Si dice convinto che la 8ª Commissione potrà fornire un utile contributo, in considerazione del fatto che vari profili del provvedimento ricadono nelle materie di sua competenza, motivo per cui sarebbe stata forse preferibile un'assegnazione alle Commissioni riunite 8ª e 13ª, invece che alla sola 13ª.

Invita infine tutti i colleghi interessati a far pervenire proposte di osservazioni da valutare ai fini dell'inserimento nello schema di parere che potrebbe essere presentato la prossima settimana e ulteriormente sottoposto alla valutazione di tutti i Gruppi.

Il senatore **SANTILLO** (M5S) condivide quanto riferito dal Relatore e suggerisce di prendere in considerazione l'inserimento nello schema di parere non solo di osservazioni, ma anche di condizioni. Esprime poi rammarico per il fatto che l'8ª Commissione debba limitarsi all'espressione di un semplice parere, invece che esaminare il provvedimento in sede primaria insieme alla Commissione ambiente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA*

Il **PRESIDENTE** avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato al termine della seduta odierna, per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

## 1.4.2.5.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 197 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021  
**197ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[COLTORTI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Comunicazioni del Presidente sui disegni di legge di riforma della RAI**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, a seguito della formazione del nuovo Governo, nelle riunioni dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è stato affrontato più volte il tema della calendarizzazione dei numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare assegnati alla Commissione e mai incardinati anche in virtù del fatto che l'attività di quest'ultima si è a lungo dovuta concentrare su importanti decreti-legge e atti del Governo.

In particolare, le ultime due riunioni dell'Ufficio di presidenza, tenutesi il 4 e il 5 maggio scorsi, si sono concentrate sulla richiesta - già avanzata più volte dai Gruppi del M5S e del PD e ribadita in quella sede - di inserire all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1415, d'iniziativa del senatore Primo Di Nicola e altri, e il disegno di legge n. 2011, d'iniziativa della senatrice Valeria Fedeli e altri.

Sul punto si è svolto un dibattito molto articolato e approfondito, che ha toccato, tra l'altro, il tema della concomitante procedura per l'individuazione dei nuovi componenti del consiglio d'amministrazione della RAI e quello della possibile presentazione, da parte di altri Gruppi, di ulteriori disegni di legge in materia.

Al termine del dibattito, l'Ufficio di presidenza ha convenuto - in considerazione dell'elevata importanza politica della questione - sull'opportunità di affrontare il tema in una seduta plenaria, nel corso della quale potessero quindi intervenire non solo i componenti dell'Ufficio di presidenza stesso ma tutti i senatori interessati, in esito alla quale procedere alla calendarizzazione dei disegni di legge in questione.

Alla luce di quanto riferito, chiede se vi siano senatori interessati a prendere la parola.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) conferma che il Gruppo del PD, già a partire dall'inizio di aprile, aveva più volte sollecitato l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei disegni di legge in materia di riforma della RAI. Al termine di una riunione dell'Ufficio di presidenza piuttosto concitata, si è raggiunto un punto di caduta a suo avviso intelligente e consistente nello svolgimento di una discussione "preliminare" in seduta plenaria nel corso di questa settimana, con conseguente inizio

dell'esame vero e proprio a partire dalla settimana prossima.

Nel rinviare dunque ogni valutazione di merito sui disegni di legge a dopo l'incardinamento degli stessi, chiarisce che, per il Gruppo del PD, l'avvio dell'esame dei disegni in questione non potrà in alcuna maniera interferire con il processo attualmente in corso di rinnovo dei componenti del consiglio d'amministrazione della RAI o costituire un alibi per non rispettare le scadenze previste dalla legge per il rinnovo dei vertici della società. Del resto, è giusto procedere al rinnovo per proiettare il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo in una fase diversa e, auspicabilmente, migliore. Spera dunque che su questa premessa di carattere metodologico si possa registrare la convergenza di tutti.

Il secondo punto che ci tiene a sottolineare è che ciò che occorre non è la riforma della *governance* della RAI, ma la riforma della RAI nel suo complesso, che è cosa diversa e ben più ampia. Il concentrarsi sui profili attinenti alla *governance* ha costituito infatti un errore della legge approvata nella scorsa legislatura.

I profili che richiedono un approfondimento sono tanti. Ricorda, a titolo esemplificativo, la discussione svolta in passato sulla possibilità di dare evidenza, con un sistema di bollini, al fatto che una determinata trasmissione televisiva sia finanziata tramite il canone o con la pubblicità. Il dibattito era stato acceso e la questione alla fine aveva incontrato la contrarietà della maggior parte dei componenti della Commissione di vigilanza, poiché si era ritenuto che essa aprisse al tema della privatizzazione del servizio pubblico. Quello fu un dibattito molto forte, ma oggi ci sono anche tante altre questioni su cui riflettere: l'informazione, il numero dei canali, la capacità di innovazione tecnologica, la qualità dei servizi offerti in *streaming*, la raccolta pubblicitaria, l'opportunità o meno di finanziare con il canone anche le televisioni private che dimostrino di svolgere servizio pubblico. La circolazione sempre più rapida delle notizie invece di rendere inutile il servizio pubblico, lo rende ancora più delicato ed è quindi necessario lavorare per ridare alla RAI l'autorevolezza che aveva in passato. Un'altra questione è quella della proiezione internazionale: nell'ultimo contratto di programma era stato previsto un canale in inglese che poi non è stato realizzato, analogamente a quanto è avvenuto per il canale istituzionale.

Il tema non è dunque solo quello di mettere la politica fuori dalla RAI, cosa che peraltro richiede una riflessione attenta sul ruolo del Parlamento.

È giusto quindi che su materie così importanti ci siano più disegni di legge, che richiederanno quindi di lavorare insieme per trovare una sintesi e per far sì che una maggioranza così ampia come quella attuale, che per certi versi potrebbe costituire uno svantaggio, costituisca invece un vantaggio e un'occasione di confronto, anche con le forze di opposizione, per fare una buona legge. Già il fatto che l'esame dei provvedimenti parta dal Senato costituisce un elemento positivo e qualificante per la Commissione. L'obiettivo ora è arrivare alla fine del percorso con l'approvazione di un buon disegno di legge che possa incontrare anche la condivisione dell'altro ramo del Parlamento e giungere quindi all'approvazione definitiva.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*) condivide il fatto che la discussione sui disegni di legge di riforma della RAI non dovrà in alcuna maniera incidere sulla procedura di rinnovo dei componenti del consiglio di amministrazione attualmente in corso. Ciò implica che la discussione dei disegni di legge potrà essere svolta in maniera approfondita e non precipitosa. Ricorda che nessuna legge è immodificabile e la legge che porta il suo nome, essendo in vigore da 17 anni, ha dimostrato di saper resistere al passaggio del tempo, ma ora il mondo è profondamente cambiato ed è contrassegnato dalla presenza di grandi operatori internazionali il cui operato pone seri problemi in termini di concorrenza, di rispetto del diritto d'autore e di equità fiscale.

Annuncia di avere presentato ieri un disegno di legge recante modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, che non esaurisce la riflessione che sul tema verrà condotta in seno al Gruppo di Forza Italia e che presenta, per certi versi, un contenuto provocatorio, essendo volto ad eliminare le modifiche introdotte nella scorsa legislatura. Non si tratta di un ritorno al passato - che non avrebbe senso considerato che, come ha già detto, il mondo nel frattempo è andato avanti - ma di

eliminare la figura dell'amministratore delegato, introdotta nella scorsa legislatura, che ha determinato un eccessivo accentramento di poteri e uno sbilanciamento a favore del Governo e a scapito del Parlamento. Invita quindi tutti i colleghi a leggere la relazione illustrativa del suo disegno di legge, nella quale viene ricostruita la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha sempre sottolineato la centralità del Parlamento. A suo avviso, la riforma della scorsa legislatura si pone quindi al di fuori del solco tracciato dalla giurisprudenza della Corte perché rafforza l'Esecutivo mentre l'editore sostanziale della RAI è il Parlamento, dove siedono i rappresentanti di tutti i cittadini e ciò costituisce l'essenza della democrazia.

La sua proposta è dunque volta a sollecitare una riflessione. Altre forze politiche dicono: "Via i partiti dalla RAI!". Ma per metterci chi? I tecnici? Le fondazioni? Una scelta di questo tipo porrebbe problemi di costituzionalità e non lo vedrebbe d'accordo.

Segnala, infine, l'importanza che sia data attuazione a quanto previsto dall'articolo 49, comma 10-*bis*, del decreto legislativo n. 177 del 2005, ai sensi del quale l'amministratore delegato della RAI deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.

Il senatore [DI NICOLA](#) (M5S) ringrazia il Presidente e i componenti della Commissione per l'occasione di intervenire in questo importante dibattito e per la volontà di iniziare a breve l'esame dei disegni di legge in questione. L'8ª Commissione ha l'occasione storica di effettuare una riforma di sistema richiesta da tutti i cittadini. Ulteriori ritardi sarebbero inaccettabili e non sarebbero compresi. Ripercorre le varie proposte che sono state elaborate nel passato per disegnare una *governance* indipendente, al riparo dalle interferenze della politica, a partire dalla proposta di legge di iniziativa popolare per la riforma della RAI, per giungere alla proposta di legge a prima firma dell'allora Presidente della Commissione di vigilanza Fico, che è riprodotta nell'A.S. n. 1415.

Dopo aver chiarito che l'esame dei disegni di legge di riforma non potrà assolutamente interferire con il fisiologico processo di rinnovo dei vertici di una società che deve essere governata e che quindi proseguirà secondo i tempi previsti, si dice certo che dal lavoro della Commissione non uscirà una proposta di parte, ma una riforma condivisa, una riforma per i cittadini, che costituirà la sintesi di tutte le proposte già presentate e di quelle che sono in procinto di esserlo.

Ci sarà certamente da fare un lavoro lungo e approfondito, di audizioni, di riflessione su tanti profili, a partire dalle risorse disponibili, tra canone e pubblicità, la cui quantificazione è imprescindibile per giungere ad un dimensionamento della *mission* anche editoriale del servizio pubblico. Dovrà essere riconsiderata anche l'attuale divisione in tre testate e in tre reti, figlia di un'era politica ormai superata. Il tutto tenendo sempre a mente che la RAI è un'azienda che ha un impatto fortissimo sulla formazione politica e culturale dei cittadini, sulla percezione che essi hanno dei propri diritti e, in ultima analisi, sulla qualità della democrazia.

Il senatore [BARACHINI](#) (FIBP-UDC) sottolinea, anche in virtù della sua qualità di Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la necessità di tenere separato il tema della riforma della società da quello del rinnovo dei vertici, con riferimento al quale osserva che le indicazioni da parte della politica costituiranno una grande prova di responsabilità, in un momento in cui sono necessarie figure di grande competenza.

Ritiene inoltre che il punto centrale non dovrebbe essere tanto quello di escludere la politica dalla RAI, cosa che sarebbe illusoria, quanto di individuare il corretto punto di equilibrio.

Il mercato dell'audiovisivo si evolve con un ritmo rapidissimo, motivo per cui anche alcune delle proposte presentate sono già superate o in fase di superamento. Varie sono le questioni che dovranno essere affrontate. Il servizio pubblico attraversa una fase delicatissima anche dal punto di vista economico e questo incide sulla capacità di innovazione e di sviluppare una visione digitale. Si dovrà riflettere sui limiti alle esternalizzazioni, in considerazione dell'eccessivo ricorso a società esterne ed agenti. Altri temi sono quelli del rapporto tra canone, pubblicità ed extragettito e della contabilità separata, in quanto attualmente nessuno è in grado di elaborare un'analisi che chiarisca che cosa arriva

dal canone e cosa dalla pubblicità, mentre ciò sarebbe strategico per recuperare la fiducia dei contribuenti.

Si sofferma infine sul ruolo della Commissione di vigilanza, osservando che in un sistema caratterizzato da un perfetto equilibrio e bilanciamento essa potrebbe astrattamente non servire, ma che nella realtà i fatti hanno dimostrato che la Commissione ha svolto un ruolo importante, come dimostrato dagli atti che essa ha adottato e che dovrebbero costituire uno degli elementi sui cui impostare il lavoro di esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia l'intenzione del Gruppo della Lega di presentare un proprio disegno di legge, che è in corso di predisposizione e sarà pronto nell'arco di quindici giorni, per cui chiede che la calendarizzazione dei provvedimenti possa slittare di qualche giorno rispetto a quanto originariamente immaginato in Ufficio di presidenza.

A suo avviso, mettere in dubbio il ruolo della Commissione di vigilanza RAI comporterebbe un indebolimento della democrazia parlamentare, anche alla luce del buon lavoro da essa svolto nella legislatura in corso, testimoniato, ad esempio, dalla istituzionalizzazione della Sottocommissione permanente per l'accesso.

Anche il Gruppo della Lega ritiene che il lavoro non si debba incentrare sulla sola *governance*, bensì mirare a una riforma complessiva di un'azienda che necessita di qualità e professionalità, e che tale lavoro non possa interferire in alcun modo con il processo di rinnovo dei vertici della società. La maggioranza allargata che sostiene il Governo ha la possibilità di dimostrare che la RAI potrà fare un grandissimo salto di qualità.

Sarà poi necessario prendere in considerazione tutto il sistema audiovisivo e non solo la RAI, in quanto ci sono tanti altri soggetti privati che non possono essere abbandonati a sé stessi. Occorrerà dare risposte su temi quali quelli delle testate regionali e della razionalizzazione della filiera dei canali culturali e di approfondimento.

Concorda che si debba partire dai testi delle risoluzioni approvate dalla Commissione di vigilanza e che si debba svolgere una riflessione sui rapporti con le società esterne, sulla qualità del servizio da esse fornito e sul valore aggiunto prodotto dal canone.

Altro aspetto da affrontare è quello delle retribuzioni. In passato è stato introdotto un tetto importante e ciò deve essere ritenuto coerente con la funzione pubblica esercitata. Ovviamente però ciò può comportare delle limitazioni alla capacità della RAI di attrarre professionalità particolarmente qualificate che possono trovare altrove condizioni economiche migliori.

In conclusione, invita tutti a non arroccarsi su posizioni ideologiche e ad affrontare il futuro dibattito liberi da pregiudizi.

Il senatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*) valuta molto positivamente il dibattito odierno, che pone le basi per un lavoro proficuo una volta che i provvedimenti saranno incardinati.

Concorda sul fatto che l'esame dei disegni di legge di riforma e il procedimento di rinnovo dei vertici della società procedano su due binari distinti e che la Commissione non si debba occupare solo della *governance*, ma anche della qualità dei contenuti.

Pone l'accento sul fatto che la RAI costituisce solo un tassello di un quadro più ampio, che abbraccia tutto il mondo dell'editoria e nel quale rientrano anche la carta stampata e le televisioni locali. La RAI è l'unico soggetto pagato dallo Stato e ciò comporta una grande responsabilità per chi si appresta a mettere mano a questo tema.

È necessario vigilare a tutela della democrazia e ciò richiede di riflettere sul fatto che partiti e giornali vengano rifinanziati, in quanto presidi della democrazia e del pluralismo.

Suggerisce inoltre di svolgere una considerazione sulle disposizioni in virtù delle quali i vertici della società debbano essere individuati solo tra i soggetti che hanno presentato una candidatura, perché tale regola rischia di privare la RAI della possibilità di avvalersi proprio dei soggetti maggiormente qualificati che, in quanto tali, non avranno normalmente interesse a presentare candidature "al buio".

In conclusione, manifesta la disponibilità del suo Gruppo a lavorare per raggiungere un risultato



condiviso tra tutte le forze politiche.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nel corso delle riunioni dell'Ufficio di presidenza della scorsa settimana si era ipotizzato di dare avvio all'esame dei disegni di legge in materia di riforma della RAI a partire da martedì 18 maggio. Alla luce di quanto emerso dal dibattito, e in particolare di quanto richiesto dal senatore Bergesio a nome del Gruppo della Lega, propone di far slittare l'esame di una settimana e dunque di inserire i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta di martedì 25 maggio.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del dottor Fulvio Lino Di Blasio a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale ( n. 84 )**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Esame e rinvio)

Il relatore [D'ARIENZO](#) (PD) illustra la proposta di nomina in esame, dando conto della procedura e del *curriculum* del candidato.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di organizzare l'audizione del candidato, che potrebbe avere luogo la settimana prossima.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il relatore [PAROLI](#) (FIBP-UDC) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni, pubblicato in allegato, invitando tutti i colleghi e valutarlo con attenzione e dichiarando la propria disponibilità a valutare nel prosieguo ogni proposta di modifica o integrazione che i Gruppi gli vorranno sottoporre.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

**(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)



Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la 14ª Commissione ha svolto il ciclo di audizioni che aveva in programma e ha posticipato il termine emendamenti a martedì 18 maggio.

Il relatore [D'ARIENZO](#) (PD), in considerazione di quanto appena comunicato dal Presidente, si riserva di presentare lo schema di relazione in una prossima seduta, al fine di valutare la possibilità di inserire alcune proposte provenienti dai Gruppi.

Sull'ordine dei lavori, si svolge un breve dibattito - nel quale intervengono i senatori [DI GIROLAMO](#) (M5S), [MARGIOTTA](#) (PD), [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC) e [CIOFFI](#) (M5S), nonché il [PRESIDENTE](#) - sulle modalità più opportune per approfondire i temi attinenti alla riforma di parti del codice dei contratti pubblici diverse da quelle affrontate nell'ambito del disegno di legge europea.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le sedute della Commissione, già convocate per domani, mercoledì 12 maggio, alle ore 9, 12,30 e 18, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

#### SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981

La Commissione, esaminati per quanto di propria competenza i disegni di legge in titolo,

premesse che:

- l'A.S. 1131, originariamente assegnato alle Commissioni riunite 9ª e 13ª e calendarizzato insieme a un gruppo di disegni di legge in materia di consumo del suolo, è stato da questi disgiunto l'11 giugno 2019, per essere successivamente riassegnato alla sola Commissione 13ª;

- nel corso dell'esame, che ha avuto inizio il 30 settembre 2020, all'A.S. 1131 sono stati abbinati i disegni di legge nn. 970, 985, 1302, 1943 e 1981;

- al termine di un ciclo di audizioni, la Commissione ha dato mandato ai Relatori di predisporre un testo unificato, che è stato adottato come testo base il 10 marzo 2021;

- in allegato al resoconto della seduta della 13ª Commissione del 17 marzo 2021 è stata pubblicata una versione corretta del testo base, sulla quale si basa il presente parere,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- preliminarmente, si valuti se una disciplina così dettagliata e puntuale come quella contenuta nel testo unificato non comporti il rischio di contrastare con l'articolo 117, terzo comma, della

Costituzione, che ricomprende la materia del "governo del territorio" nel novero delle materie di legislazione concorrente, nelle quali la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato;

- si valuti inoltre se il contenuto del provvedimento non esuli dall'ambito proprio della rigenerazione urbana per sconfinare, da un lato, in quello dell'urbanistica, intervenendo in maniera incompleta e non coordinata con il *corpus* normativo che disciplina quest'ultima materia, e, dall'altro, con quello del consumo di suolo;
  - all'articolo 14, comma 9, nel prevedere che il contributo di costruzione sia ridotto fino ad un massimo del 70 per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, andrebbe chiarito che tale riduzione dovrebbe comunque ammontare ad almeno il 50 per cento di quello previsto per le nuove costruzioni;
  - l'articolo 18, ai sensi del quale alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'ANAC con appositi protocolli, dovrebbe essere soppresso in quanto pleonastico o comunque foriero di ulteriori appesantimenti burocratici per le amministrazioni e per i cittadini;
  - l'articolo 19, in materia di concorsi di progettazione e concorsi di idee, contrasta con le esigenze di semplificazione amministrativa e normativa;
  - all'articolo 21, comma 3, nelle aree oggetto di rigenerazione urbana, i comuni dovrebbero poter sempre ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, e non solo, come previsto dal testo unificato, "a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona". Tali parole andrebbero dunque soppresse;
  - dovrebbe essere incentivato il partenariato pubblico privato, che garantisce che gli interventi vengano portati a compimento in tempi brevi;
  - con particolare riferimento alla necessità di garantire parità di trattamento e semplificazione delle procedure nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, dovrebbe infine essere chiarito che non è dovuta l'IMU con riferimento agli alloggi sociali regolarmente assegnati o assegnabili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,
- e con le seguenti condizioni:
- al fine di ridurre il consumo di suolo, devono essere resi più convenienti il riuso e la ricostruzione, evitando l'introduzione di nuovi aggravamenti burocratici che rendano più complessi e gravosi gli interventi di rigenerazione urbana e semplificando il quadro normativo vigente: sono necessarie norme più elastiche e comprensibili per quanto riguarda altezze, distanze, aperture, materiali e ricostruzioni nei sedimi;
  - in particolare, deve essere reso più collaborativo il ruolo svolto dalle sovrintendenze, anche velocizzando e anticipando la loro attività, al fine di evitare che possano esprimersi tardivamente per bloccare interventi già pronti per essere realizzati;
  - l'articolo 15, comma 1, ispirato agli apprezzabili principi della informazione e del confronto pubblico, dovrebbe essere riformulato in maniera coerente con le finalità proprie degli istituti di partecipazione, eliminando, in particolare, il riferimento alla "piena condivisione dei progetti", la cui

portata normativa non è peraltro chiara.

## 1.4.2.5.6. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 200 (ant.) del 26/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MERCLEDÌ 26 MAGGIO 2021  
200ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[COLTORTI](#)

*La seduta inizia alle ore 12,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2207)** *Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) chiede alla relatrice di apportare un chiarimento relativo agli immobili degli enti ecclesiastici ai quali dovrebbe essere esteso il superbonus alla luce della seconda osservazione.

In merito al chiarimento richiesto dalla senatrice Di Girolamo ha luogo una discussione in cui intervengono i senatori [SANTILLO](#) (M5S), [PAROLI](#) (FIBP-UDC) e [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC), in esito alla quale la relatrice propone di specificare che si tratta degli immobili adibiti ad attività diverse da quelle di culto.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S) sottopone alla valutazione della relatrice l'opportunità di integrare la prima osservazione, relativa all'allungamento della proroga del superbonus, esplicitando che tutte le misure debbano essere prorogate fino al 2023.

Chiede inoltre che il riferimento agli alberghi, contenuto nella seconda osservazione, sia esteso per ricomprendere tutte le strutture ricettive.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) chiede che dall'ultima osservazione siano espunte le parole "in prospettiva della realizzazione di un attraversamento stabile con la Sicilia".

La senatrice [VONO](#) (IV-PSI) afferma che attualmente lo studio di fattibilità arriva fino a Cosenza e che ciò comporta che la Calabria sia sostanzialmente tagliata fuori dall'alta velocità. Peraltro lo studio di fattibilità è finanziato fino al 2026 e non è chiaro cosa succederà dopo. A suo avviso, il riferimento all'attraversamento stabile è conseguenza logica e necessaria dell'estensione dell'alta velocità alla Calabria e alla Sicilia.

Il senatore [PAROLI](#) (FIBP-UDC) osserva che, se si mettono da parte per un attimo le bandiere ideologiche, è difficile comprendere cosa non vada bene nell'osservazione in questione. Premesso di provenire dal Nord del Paese e dunque di non essere coinvolto direttamente nella questione, afferma che se si vuole rilanciare il Mezzogiorno il ponte sullo stretto di Messina va realizzato. Ma al di là della questione specifica del ponte, a suo avviso la senatrice Vono ha ragione, perché la Calabria subisce le conseguenze negative derivanti dal fatto di trovarsi sostanzialmente in un vicolo cieco privo di sbocchi.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S) ricorda che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nell'audizione di ieri sera in Commissione bilancio, ha ribadito che cosa rientra nel PNRR e nel Fondo complementare e il ponte sullo Stretto non è ricompreso tra tali interventi, pertanto non avrebbe senso affrontare la questione nel parere sul Fondo complementare.

Il senatore [DESSI](#) (Misto) ritiene che l'ecobonus sia uno strumento fondamentale per la transizione ecologica del Paese e per il rilancio del settore dell'edilizia, in particolare, e dell'intera economia italiana. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, esso dovrebbe essere esteso il più possibile, senza alcun tipo di preclusione o di veto, perché l'Italia ha bisogno di essere ricostruita. Afferma poi che nessuno è contrario a opere che possono essere architettonicamente belle e valide come il ponte sullo stretto di Messina, ma in questa fase è ridicolo pensare di concentrare una quantità così ingente di risorse finanziarie nella realizzazione di tale opera. Risorse finanziarie che sono invece fondamentali per potenziare i trasporti in Calabria, Sicilia e Sardegna e i collegamenti trasversali tra Tirreno e Adriatico.

Quando non ci saranno più eventi tragici come quello avvenuto sul Mottarone o come il crollo del ponte di Genova, allora si potrà pensare alle grandi architetture.

Osserva che il MoVimento 5 Stelle non è l'unico che può essere accusato di sventolare bandiere ideologiche, considerato che il ponte sullo Stretto era un cavallo di battaglia dei governi Berlusconi. Invita quindi a non creare divisioni, perché è interesse di tutti avere un'Italia che funzioni, soprattutto nel Mezzogiorno.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) concorda con il senatore Dessi che il provvedimento in esame non è la sede idonea ad una discussione sul ponte sullo Stretto di Messina e quindi il riferimento contenuto nell'osservazione dovrebbe essere modificato o eliminato del tutto.

Peraltro, non mancheranno nel prossimo futuro occasioni per confrontarsi sul tema dell'attraversamento stabile dello Stretto, anche con riferimento alla relazione prodotta dal Gruppo di lavoro che ha operato all'interno del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Per quanto concerne i timori manifestati dalla senatrice Vono in merito alla realizzazione della linea Salerno - Reggio Calabria, osserva che il PNRR prevede 1,8 miliardi di euro, ai quali si vanno ad aggiungere i 9,4 miliardi previsti dal provvedimento in esame e il Governo italiano ha assunto l'impegno con l'Unione europea di portare a termine l'opera.

Conclusivamente, si associa all'invito a non creare inutili divisioni.

Il senatore [RUSPANDINI](#) (FdI) - in linea con la posizione coerente del suo Gruppo di svolgere

un'opposizione patriottica e responsabile - riconosce che lo schema di parere presentato dalla relatrice contiene elementi positivi, sui quali tutti i Gruppi possono convergere. Concorda con il senatore Dessì che l'Italia ha bisogno di ristrutturare e di monitorare ponti, acquedotti, autostrade, ecc..  
Valuta molto positivamente l'ampliamento dell'ecobonus, ma auspica che si possa giungere ad una radicale semplificazione delle procedure, che ne costituiscono il vero limite.  
Sebbene riconosca che non è questa la sede per approfondire la questione, si esprime favorevolmente sulla realizzazione del ponte sullo Stretto, che rappresenterebbe un messaggio per l'Europa e per il mondo e che avrebbe effetti molto benefici per l'economia meridionale.  
Annuncia dunque il suo voto favorevole.

La relatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) propone di riformulare l'ultima osservazione dello schema di parere sulla falsariga dell'osservazione di analogo contenuto approvata dall'8ª Commissione nell'ambito del parere reso al termine dell'esame delle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) osserva che anche tale formulazione contiene l'aggettivo "stabili", che va invece eliminato.

La relatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), in conclusione, propone di apportare al nuovo schema di parere presentato oggi tre ulteriori modifiche. In primo luogo, nell'osservazione relativa all'ampliamento della platea del superbonus, il riferimento agli alberghi viene sostituito con quello alle attività ricettive. Nella medesima osservazione, viene specificato che gli immobili degli enti ecclesiastici ai quali si fa riferimento sono quelli adibiti ad attività diverse da quelle di culto. Infine, la parte finale dell'ultima osservazione viene riformulata nel modo seguente: "che consenta la realizzazione della rete AV/AC fino a Reggio Calabria che favorisca collegamenti nel Sud del Paese nonché tra la parte continentale e quella insulare in modo da garantire la continuità territoriale dei territori interessati".

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, con le ulteriori modificazioni accolte dalla relatrice, che risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#) si compiace per il voto unanime espresso dalla Commissione.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Proposta di nomina dell'ingegner Matteo Africano a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico centrale ( [n. 85](#) )**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) - ricordato che nel pomeriggio di ieri ha avuto luogo l'audizione del candidato - comunica che alcuni componenti della Commissione hanno chiesto di rinviare la votazione di qualche giorno.

Alla luce di tale richiesta, e considerato che il termine per l'espressione del parere è attualmente fissato a martedì 1° giugno, propone di richiedere al Presidente del Senato la proroga di cui all'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento del Senato.

La Commissione conviene.



Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il relatore **PAROLI** (*FIBP-UDC*) illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni, pubblicato in allegato, che recepisce una serie di osservazioni fatte pervenire da alcuni componenti della Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,25.*

#### NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesse che:

- il provvedimento approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, al Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibili sono attribuiti, per gli anni dal 2021 al 2026, 9.760 milioni di euro, riferiti ai programmi: Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi, Rafforzamento delle linee regionali, Rinnovo del materiale rotabile, Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel, Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici, Aumento selettivo della capacità portuale, Ultimo e penultimo miglio ferroviario e stradale, Efficientamento energetico, Elettificazione delle banchine, Strategia nazionale aree interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica;

- agli interventi ricompresi nel Piano in questione verranno applicate le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR, nonché di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo;

- viene modificata la disciplina del superbonus, per prevedere che, per gli interventi su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica effettuati dagli IACP, la detrazione del 110 per cento spetti per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023, invece che fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, per gli interventi per i quali al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il successivo 31 dicembre. Per gli interventi effettuati dai condomini, il periodo per usufruire dell'agevolazione è prolungato alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;

- l'articolo 4 autorizza la spesa complessiva di 925 milioni di euro nel periodo 2022-2029 per la realizzazione del secondo lotto costruttivo di cui al secondo lotto funzionale relativo alla linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, concernente "Attraversamento di Vicenza", nonché la spesa complessiva di 25 milioni di euro nel biennio 2021-2022 per la predisposizione della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale della tratta AV/AC Vicenza-Padova. Esso assegna inoltre 9.400 milioni di euro per il periodo 2021-2030 al finanziamento degli interventi prioritari sulla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- si valuti l'opportunità di prevedere un allungamento della proroga del "superbonus" di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

- si valuti l'opportunità di prevedere l'estensione del "superbonus" di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a capannoni industriali, alberghi, immobili degli enti ecclesiastici, impianti sportivi;

- si valuti l'opportunità di istituire un fondo compensativo per l'incremento dei costi delle materie prime da destinare alle aziende appaltatrici;

- si valuti l'opportunità di riservare una quota del Fondo complementare del PNRR ad interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture (in particolare di strade, ponti, viadotti, gallerie e funivie), data l'impossibilità di provvedervi tramite il Recovery Fund;

- si valuti l'opportunità di includere, nell'ambito dei progetti per il rinnovo delle flotte, anche i veicoli destinati al trasporto turistico;

- si valuti l'opportunità di realizzare, nello studio di fattibilità della linea Salerno-Reggio Calabria, una soluzione efficace che consenta un utile accesso alla rete di AV/AC fino a Reggio Calabria in prospettiva della realizzazione di un attraversamento stabile con la Sicilia.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesso che:

- il provvedimento approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In

particolare, al Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibili sono attribuiti, per gli anni dal 2021 al 2026, 9.760 milioni di euro, riferiti ai programmi: Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi, Rafforzamento delle linee regionali, Rinnovo del materiale rotabile, Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel, Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici, Aumento selettivo della capacità portuale, Ultimo e penultimo miglio ferroviario e stradale, Efficientamento energetico, Elettificazione delle banchine, Strategia nazionale aree interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica;

- agli interventi ricompresi nel Piano in questione verranno applicate le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR, nonché di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo;

- viene modificata la disciplina del superbonus, per prevedere che, per gli interventi su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica effettuati dagli IACP, la detrazione del 110 per cento spetti per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023, invece che fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, per gli interventi per i quali al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il successivo 31 dicembre. Per gli interventi effettuati dai condomini, il periodo per usufruire dell'agevolazione è prolungato alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;

- l'articolo 4 autorizza la spesa complessiva di 925 milioni di euro nel periodo 2022-2029 per la realizzazione del secondo lotto costruttivo di cui al secondo lotto funzionale relativo alla linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, concernente "Attraversamento di Vicenza", nonché la spesa complessiva di 25 milioni di euro nel biennio 2021-2022 per la predisposizione della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale della tratta AV/AC Vicenza-Padova. Esso assegna inoltre 9.400 milioni di euro per il periodo 2021-2030 al finanziamento degli interventi prioritari sulla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- si valuti l'opportunità di prevedere un allungamento della proroga del "superbonus" di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

- si valuti l'opportunità di prevedere l'estensione del "superbonus" di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a capannoni industriali, attività ricettive, immobili degli enti ecclesiastici adibiti ad attività diverse da quelle di culto, impianti sportivi;

- si valuti l'opportunità di istituire un fondo compensativo per l'incremento dei costi delle materie prime da destinare alle aziende appaltatrici;

- si valuti l'opportunità di riservare una quota del Fondo complementare del PNRR ad interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture (in particolare di strade, ponti, viadotti, gallerie e funivie), data l'impossibilità di provvedervi tramite il Recovery Fund;

- si valuti l'opportunità di includere, nell'ambito dei progetti per il rinnovo delle flotte, anche i veicoli destinati al trasporto turistico;

- si valuti l'opportunità di realizzare, nello studio di fattibilità della linea Salerno-Reggio Calabria, una soluzione efficace che consenta la realizzazione della rete di AV/AC fino a Reggio Calabria che

favorisca collegamenti nel Sud del Paese nonché tra la parte continentale e quella insulare in modo da garantire la continuità territoriale dei territori interessati.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE  
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981

La Commissione, esaminati per quanto di propria competenza i disegni di legge in titolo,

premessi che:

- l'A.S. 1131, originariamente assegnato alle Commissioni riunite 9ª e 13ª e calendarizzato insieme a un gruppo di disegni di legge in materia di consumo del suolo, è stato da questi disgiunto l'11 giugno 2019, per essere successivamente riassegnato alla sola Commissione 13ª;

- nel corso dell'esame, che ha avuto inizio il 30 settembre 2020, all'A.S. 1131 sono stati abbinati i disegni di legge nn. 970, 985, 1302, 1943 e 1981;

- al termine di un ciclo di audizioni, la Commissione ha dato mandato ai Relatori di predisporre un testo unificato, che è stato adottato come testo base il 10 marzo 2021;

- in allegato al resoconto della seduta della 13ª Commissione del 17 marzo 2021 è stata pubblicata una versione corretta del testo base, sulla quale si basa il presente parere,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- preliminarmente, si valuti se una disciplina così dettagliata e puntuale come quella contenuta nel testo unificato non comporti il rischio di contrastare con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che ricomprende la materia del "governo del territorio" nel novero delle materie di legislazione concorrente, nelle quali la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato;

- si valuti inoltre se il contenuto del provvedimento non esuli dall'ambito proprio della rigenerazione urbana per sconfinare, da un lato, in quello dell'urbanistica, intervenendo in maniera incompleta e non coordinata con il *corpus* normativo che disciplina quest'ultima materia, e, dall'altro, con quello del consumo di suolo;

- si valuti l'opportunità di meglio coordinare la scansione temporale dei vari adempimenti previsti dal provvedimento e, in particolare, dagli articoli 4 (*Programma nazionale per la rigenerazione urbana*), 9 (*Bandi regionali per la rigenerazione urbana*) e 10 (*Banca dati del riuso*);

- si valuti se possa sussistere una contraddizione tra l'articolo 8 - che in più punti prevede deroghe agli strumenti urbanistici e l'adeguamento degli stessi da parte di regioni e province autonome - e l'articolo 14, comma 1, ai sensi del quale ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti previsti dalla legge urbanistica e dal Testo unico dell'edilizia;

- all'articolo 14, comma 3, si valuti l'opportunità di escludere dal novero degli interventi che possono accedere al fondo per la rigenerazione urbana i semplici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- all'articolo 14, comma 9, nel prevedere che il contributo di costruzione sia ridotto fino ad un massimo del 70 per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, andrebbe chiarito che tale riduzione dovrebbe comunque ammontare ad almeno il 50 per cento di quello previsto per le nuove costruzioni;
- si valuti l'opportunità di chiarire se quanto previsto dall'articolo 16 in materia di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi si riferisca a tutti i nuovi titoli edilizi oppure soltanto agli interventi previsti in ambito di rigenerazione urbana, tenendo presente che i Comuni provvedono autonomamente alla disciplina dei singoli interventi, all'applicazione dei parametri urbanistici ed alla modulazione della fiscalità immobiliare locale;
- l'articolo 18, ai sensi del quale alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'ANAC con appositi protocolli, dovrebbe essere soppresso in quanto pleonastico o comunque foriero di ulteriori appesantimenti burocratici per le amministrazioni e per i cittadini;
- l'articolo 19, in materia di concorsi di progettazione e concorsi di idee, contrasta con le esigenze di semplificazione amministrativa e normativa;
- all'articolo 21, comma 3, nelle aree oggetto di rigenerazione urbana, i comuni dovrebbero poter sempre ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, e non solo, come previsto dal testo unificato, "a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona". Tali parole andrebbero dunque soppresse;
- si valuti se il contenuto dell'articolo 22 - recante una delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate - sia coerente con l'oggetto del provvedimento e se esso non confligga con il principio della libera concorrenza;
- si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 24 - recante incentivi fiscali per la riconversione agricola del suolo edificato - con la previsione della perdita di edificabilità del suolo riconvertito o dell'inedificabilità per almeno venti anni;
- si valuti se il contenuto dell'articolo 25 - recante il riconoscimento della figura di "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio" - sia coerente con l'oggetto del provvedimento;
- si valuti se l'articolo 27, comma 2, lettera a), che obbliga al riuso e vieta in modo perentorio il consumo di suolo, possa contrastare con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e con le competenze regionali;
- si valuti se l'articolo 27, comma 2, lettera c), - ai sensi del quale la disciplina concernente gli interventi di demolizione, ricostruzione e sostituzione del patrimonio edilizio esistente può essere applicata alle aree urbanizzate degradate e a tutte le aree libere, oggetto di tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Codice dei beni culturali, solo previa autorizzazione paesaggistica della competente soprintendenza ai sensi dell'articolo 146 - possa porsi in contrasto con quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, ai sensi del quale il Piano comunale di rigenerazione urbana del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico è approvato dal Comune d'intesa con le competenti soprintendenze, al fine di superare le autorizzazioni paesaggistiche;
- dovrebbe essere incentivato il partenariato pubblico privato, che garantisce che gli interventi vengano portati a compimento in tempi brevi;

- nell'ambito delle finalità e degli obiettivi riguardanti i consumi idrici, oltre alla riduzione degli stessi, dovrebbero essere valorizzati, in particolare a livello urbano, modelli e strumenti utili al fine di implementare strategie di immagazzinamento e gestione dell'acqua piovana quale risorsa il cui adeguato trattamento e riciclo possono ridurre l'eccessivo sfruttamento di acqua potabile e contenere fenomeni di allagamento e inondazione;

- con particolare riferimento alla necessità di garantire parità di trattamento e semplificazione delle procedure nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, dovrebbe infine essere chiarito che non è dovuta l'IMU con riferimento agli alloggi sociali regolarmente assegnati o assegnabili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,

e con le seguenti condizioni:

- al fine di ridurre il consumo di suolo, devono essere resi più convenienti il riuso e la ricostruzione, evitando l'introduzione di nuovi aggravamenti burocratici che rendano più complessi e gravosi gli interventi di rigenerazione urbana e semplificando il quadro normativo vigente: sono necessarie norme più elastiche e comprensibili per quanto riguarda altezze, distanze, aperture, materiali e ricostruzioni nei sedimi;

- in particolare, deve essere reso più collaborativo il ruolo svolto dalle sovrintendenze, anche velocizzando e anticipando la loro attività, al fine di evitare che possano esprimersi tardivamente per bloccare interventi già pronti per essere realizzati;

- l'articolo 15, comma 1, ispirato agli apprezzabili principi della informazione e del confronto pubblico, dovrebbe essere riformulato in maniera coerente con le finalità proprie degli istituti di partecipazione, eliminando, in particolare, il riferimento alla "piena condivisione dei progetti", la cui portata normativa non è peraltro chiara.



## 1.4.2.5.7. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 203 (pom.) del 15/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021  
203ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[COLTORTI](#)

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.  
IN SEDE CONSULTIVA*

**(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il [PRESIDENTE](#) cede la parola alla relatrice Lupo ricordando che il provvedimento in esame è già calendarizzato in Aula per la seduta di questo pomeriggio che avrà inizio alle ore 16,30.

La relatrice [LUPO](#) (M5S) illustra il decreto-legge in esame, che nel testo originariamente predisposto dal Governo, conteneva una serie di misure dirette a disciplinare la graduale ripresa delle attività economiche e sociali attraverso il progressivo allentamento, a partire dal 26 aprile scorso, delle restrizioni adottate per la limitazione dei contagi da virus SARS-CoV-2, con particolare riferimento ai territori collocati nelle cosiddette "zone gialle".

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono poi confluiti in tale provvedimento i contenuti del decreto-legge n. 56, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, nonché del decreto-legge n. 65, con il quale, alla luce dei dati scientifici sull'epidemia e dell'andamento della campagna di vaccinazione, è stato anticipato il calendario delle riaperture.

Gli articoli da 1 a 8-ter del testo in esame - che si compone complessivamente di 44 articoli e un allegato - introducono misure relative agli spostamenti, che comprendono, tra l'altro, la progressiva posticipazione dell'inizio del coprifuoco e il suo completo superamento a partire dal prossimo 21 giugno, e disciplinano nel dettaglio la progressiva riapertura delle diverse attività economiche, sociali, assistenziali, scolastiche, culturali e sportive.

L'articolo 9 disciplina le "certificazioni verdi COVID-19", che sono rilasciate in formato cartaceo o digitale con la finalità di attestare lo stato di avvenuta vaccinazione, la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un *test* molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Si tratta, di fatto, dell'anticipazione in ambito nazionale del *green pass* in corso di adozione a livello europeo, quale strumento per agevolare la ripresa delle attività e degli spostamenti sospesi a causa della pandemia.

Le disposizioni introdotte verranno dunque applicate fino all'entrata in vigore delle regole europee, che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale-DGC (*digital green certificate*) quale sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo. La piattaforma è realizzata attraverso l'infrastruttura Sistema tessera sanitaria dalla Sogei, che la gestisce. Le specifiche tecniche per garantire l'interoperabilità della piattaforma nonché le sue modalità di funzionamento saranno definite con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cui spetterà anche l'indicazione dei dati trattati e di quelli da riportare nelle certificazioni nonché delle misure per assicurare la loro protezione. Gli articoli da 10 a 11, oltre ad adeguare alla proroga dello stato di emergenza, fissata dal Consiglio dei ministri al prossimo 31 luglio, i termini previsti dai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, nonché quelli stabiliti nelle disposizioni legislative elencate nell'allegato 2 al decreto in esame, ridefiniscono i parametri per la collocazione delle Regioni nelle diverse zone "colorate".

Gli articoli da 11-*bis* a 11-*duodevicies* riguardano la proroga di termini previsti da disposizioni legislative vigenti, che in larga parte riproducono il contenuto del decreto-legge n. 56.

Per quanto riguarda gli aspetti di interesse per la 8ª Commissione, si segnala in particolare che l'articolo 11-*quinquies* interviene sulla disciplina dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica (cd. *golden power*), disponendo l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 dell'applicazione degli obblighi di notifica introdotti, per talune tipologie di atti e operazioni, dall'articolo 15 del decreto-legge n. 23 del 2020 al fine di salvaguardare gli assetti delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale dai rischi di scalate irregolari ed improvvise nel corso della fase di emergenza epidemiologica.

L'articolo 11-*sexies* incide su una serie di termini in materia di trasporti, alcuni dei quali avevano formato l'oggetto di emendamenti presentati nel corso dell'esame in 8ª Commissione del decreto-legge n. 45 del 2021 e non accolti in tale sede.

In particolare, il comma 1 integra l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020 per stabilire che, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova teorica è espletata entro il 31 dicembre 2021, mentre per le domande presentate dal 1º gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza tale prova è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

Il comma 2 posticipa il termine entro il quale le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetto ad obblighi di servizio pubblico devono procedere alla rendicontazione delle perdite economiche direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 per poter ricevere i contributi straordinari previsti a compensazione. Viene conseguentemente spostato anche il termine per l'adozione del decreto ministeriale di assegnazione delle risorse.

Il comma 3 prolunga fino al 31 dicembre 2021 il periodo durante il quale le navi da crociera iscritte nel registro internazionale sono autorizzate ad effettuare servizi di cabotaggio.

Il comma 4 differisce al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi può essere effettuata dagli ispettori autorizzati, di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2017.

L'articolo 11-*octies* stabilisce che anche per il 2021 non trovino applicazione le disposizioni per la revoca dei finanziamenti concessi a valere sui fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali e per lo sviluppo del Paese, istituiti con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 95) e con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 15), che siano stati assegnati ma non utilizzati.

L'articolo 11-*novies* proroga al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, che rientrano nei Piani sviluppo e coesione predisposti ai sensi dell'articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2021, possono generare obbligazioni giuridicamente rilevanti.

L'articolo 11-*decies* fa slittare al 2021 lo stanziamento di 1 milione di euro per il Fondo "Antonio Megalizzi", finalizzato a garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica.

L'articolo 11-*undecies* incide su taluni aspetti della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 101 del 2020 per la protezione dai rischi di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazioni dell'ambiente. In particolare, vengono modificati i termini riguardanti taluni obblighi per la protezione da radiazioni ionizzanti nonché, nelle more dell'adozione di un apposito decreto che regoli la materia, i termini per l'applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica su materiali, prodotti semilavorati o prodotti metallici. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, secondo quanto evidenziato nella relazione che accompagnava il decreto-legge n. 56, l'intervento è necessario per evitare che, in assenza della necessaria regolamentazione tecnica, si possano verificare rallentamenti nelle attività portuali e aeroportuali, che andrebbero ad incidere sul sistema logistico italiano, rendendolo meno concorrenziale rispetto ai competitori europei.

Con l'articolo 11-*terdecies* viene stabilito che fino al prossimo 31 dicembre trovino applicazione le disposizioni del decreto-legge n. 34 del 2020 con le quali è stata autorizzata, in deroga alle procedure previste dal testo unico dell'edilizia, la realizzazione di interventi, anche edilizi, consistenti in opere contingenti e temporanee volte a garantire l'ottemperanza alle misure di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria.

L'articolo 11-*quindiesdecies*, al fine di evitare la revoca dei finanziamenti, proroga al 31 dicembre 2022 il termine per alcuni adempimenti relativi agli interventi per il ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e per gli aeroporti di Firenze e Salerno.

L'articolo 12 reca misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri, finalizzate ad integrare l'articolo 85, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha previsto che alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC che adempiono oneri di servizio pubblico venga corrisposta un'anticipazione dell'indennizzo richiesto a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'emergenza COVID-19.

L'integrazione ora introdotta precisa che l'importo di ciascuna anticipazione non può essere superiore all'indennizzo richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati nel decreto 11 settembre 2020 del Ministro dello sviluppo economico e dei consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19.

Per garantire la corresponsione dell'indennizzo, viene autorizzato l'utilizzo nel 2021 delle somme iscritte nel conto dei residui per il medesimo anno nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 12-*bis* prevede che sia sempre consentito lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, proprio in considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell'autotrasporto durante l'emergenza epidemiologica.

L'articolo 12-*ter* reca una deroga alle norme di contabilità degli enti locali, finalizzata a consentire ai comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari e all'erogazione delle somme stanziata per la concessione dei buoni viaggio, previsti dal decreto-legge n. 34 del 2020 a favore delle persone a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente.

L'articolo 13 definisce le sanzioni per la violazione di talune delle norme introdotte dal provvedimento mentre l'articolo 13-*bis* contiene infine la clausola di salvaguardia.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione.

Il senatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il breve lasso di tempo a disposizione del Senato, e in particolare delle Commissioni, per esaminare il provvedimento

in titolo.

Osserva quindi che, a prescindere dal contenuto del provvedimento in esame, sarebbe opportuno che l'8ª Commissione non procedesse ad approvare il parere proposto dalla relatrice, in quanto la Commissione affari costituzionali, competente in sede primaria, sarà presumibilmente già sul punto di concludere l'esame del provvedimento per mandarlo in Aula alle 16.30 e dunque non avrà nemmeno il tempo di leggere i pareri di tutte le altre Commissioni. In tale contesto, ritiene inutile esprimersi.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*) chiarisce che la posizione espressa dal senatore Paroli è quella dell'intero Gruppo di Forza Italia, che quindi non parteciperà al voto.

Il senatore [DESSI](#) (*Misto*) dichiara che non parteciperà al voto, in quanto non ha senso approvare un parere del quale la Commissione competente non avrà nemmeno il tempo di prendere atto.

La relatrice [LUPO](#) (*M5S*) chiarisce che la ristrettezza del tempo a disposizione delle Commissioni deriva dal fatto che l'esame presso la Camera dei deputati si è protratto a lungo e che il decreto-legge deve essere convertito in legge in tempi strettissimi.

Ribadisce dunque che la sua proposta è quella di approvare un parere favorevole.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Proposta di nomina dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ( n. 88 )**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore [MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*), formula una proposta di parere favorevole alla nomina dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, alla luce del *curriculum*, dell'audizione e del conseguente dibattito, che hanno confermato l'elevato profilo professionale e la sensibilità istituzionale del candidato.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (*PD*), intervenendo in dichiarazione di voto, si dice sicuro che il candidato - le cui competenze professionali sono evidenti a tutti - darà all'ENAC l'impulso necessario per svolgere il ruolo fondamentale che gli compete. Per tale motivo annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico.

La senatrice [LUPO](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni positive svolte dal relatore Mallegni e dal senatore D'Arienzo, osservando che dall'audizione è emerso l'elevato profilo tecnico del candidato, che consentirà all'ENAC di svolgere un ruolo centrale per il rilancio del settore richiesto da tutti gli operatori, valorizzando la propria autonomia dalla politica, ma comunque svolgendo una interlocuzione fruttuosa con le Commissioni parlamentari nel rispetto delle reciproche funzioni.

Si passa dunque alla votazione della proposta di parere favorevole del relatore.

Partecipano alla votazione i senatori [BARACHINI](#) (*FIBP-UDC*), [BERUTTI](#) (*Misto-IeC*), [CAMPARI](#)

(L-SP-PSd'Az), [CIOFFI](#) (M5S), [COLTORTI](#) (M5S), [SBRANA](#) (L-SP-PSd'Az) (in sostituzione del senatore Corti), [D'ARIENZO](#) (PD), [DESSI'](#) (Misto), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FEDE](#) (M5S), [LUPO](#) (M5S), [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC), [MARGIOTTA](#) (PD), [PAROLI](#) (FIBP-UDC), [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), [RUSPANDINI](#) (FdI), [RICCIARDI](#) (M5S) (in sostituzione del senatore Santillo) e [VONO](#) (IV-PSI).

La proposta di parere favorevole del relatore è approvata con 19 voti favorevoli.

**Proposta di nomina dell'ingegner Matteo Africano a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico centrale ( n. 85 )**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Non accolta la proposta di parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta si era convenuto di procedere alla votazione del parere sulla proposta di nomina n. 85 parallelamente alla IX Commissione della Camera dei deputati. Considerato che quest'ultima ha calendarizzato il provvedimento in questione per domani, propone dunque di rinviare l'esame.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD), ricordando di essere stato lui a chiedere il rinvio della votazione alla settimana corrente, afferma di non ritenere necessario attendere fino a domani, anche considerato che la IX Commissione della Camera si riunirà nel pomeriggio, mentre la seduta della 8ª Commissione è prevista per la fine della mattinata e quindi le due Commissioni non potrebbero comunque votare nello stesso momento. Chiarito dunque che la proposta di rinvio a domani non proviene dal suo Gruppo, chiede se il Presidente intenda comunque confermarla.

Il [PRESIDENTE](#) conferma la proposta di rinviare l'esame del provvedimento in titolo a domani.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC) chiede di procedere immediatamente alla votazione della proposta di nomina in questione, previa sottoposizione alla Commissione della proposta di rinvio avanzata dal Presidente.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di rinviare a domani l'esame della proposta di nomina n. 85.

La proposta di rinvio è respinta.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore [FEDE](#) (M5S) formula una proposta di parere favorevole sulla nomina dell'ingegner Matteo Africano a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale, ritenendo che dal *curriculum* emerga il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e ponendo l'accento sul fatto che sul nominativo del candidato si è verificata la convergenza del Governo e degli enti territoriali interessati.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) annuncia il voto contrario del Gruppo del PD, alla luce degli approfondimenti compiuti alla Camera, i cui esiti non possono a suo avviso essere ritenuti soddisfacenti.

Il senatore [DESSI'](#) (Misto) osserva che l'unanimità raggiunta nella votazione del nuovo Presidente dell'ENAC dimostra che quando si sottopone all'attenzione del Parlamento una professionalità così elevata non si può che registrare una convergenza. Le decisioni sulle nomine devono essere guidate

solo ed esclusivamente da criteri di merito e non di appartenenza politica. Annuncia infine il suo voto contrario.

Il senatore [FEDE](#) (M5S), pur sapendo che la Commissione ha appena respinto la richiesta di rinvio, invita i colleghi a valutare l'opportunità di prendersi ancora un po' di tempo per verificare gli approfondimenti menzionati dal senatore Margiotta.

Il senatore [DE FALCO](#) (Misto) illustra i motivi per i quali ritiene che il candidato non presenti i requisiti necessari e annuncia il suo voto contrario.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che la Commissione si è espressa in maniera molto chiara per procedere immediatamente con la votazione e ritiene dunque di non poter far altro che dichiarare aperta la votazione.

Si passa dunque alla votazione della proposta di parere favorevole del relatore.

Partecipano alla votazione i senatori [BARACHINI](#) (FIBP-UDC), [BERUTTI](#) (Misto-IeC), [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az), [CIOFFI](#) (M5S), [COLTORTI](#) (M5S), [SBRANA](#) (L-SP-PSd'Az) (in sostituzione del senatore Corti), [D'ARIENZO](#) (PD), [DE FALCO](#) (Misto), [DESSI](#) (Misto), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FEDE](#) (M5S), [LUPO](#) (M5S), [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC), [MARGIOTTA](#) (PD), [PAROLI](#) (FIBP-UDC), [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), [RUSPANDINI](#) (FdI), [RICCIARDI](#) (M5S) (in sostituzione del senatore Santillo) e [VONO](#) (IV-PSI).

La proposta di parere favorevole del relatore è respinta con 9 voti contrari, 6 favorevoli e 5 astensioni.

*IN SEDE REDIGENTE*

**[\(2037\)](#) *URSO ed altri. - Riforma della disciplina del volo da diporto o sportivo***

**[\(2053\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo e dell'avioturismo***

**[\(2171\)](#) *COLTORTI ed altri. - Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo, del volo libero e dell'avioturismo***

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2037 e 2053, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2171 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 giugno.

Il relatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 2171 che si compone di 14 articoli. L'articolo 1 illustra le finalità del provvedimento, che disciplina l'attività di volo effettuata con velivoli VDS o VDS avanzati per scopi ricreativi, diportistici, sportivi o didattici. Ai fini dell'individuazione dei velivoli VDS, oltre a specificare che rientrano in tale categoria i paramotori e i deltaplani minimali con peso inferiore ai 150 chilogrammi, fa riferimento alla definizione contenuta nel regolamento (UE) 2018/1139, mentre per i velivoli VDS avanzati il riferimento è alle caratteristiche tecniche indicate nel regolamento di cui al D.P.R. n. 133 del 2010.

L'articolo 2 conferma le competenze affidate all'AeCI per lo svolgimento dell'attività preparatoria all'uso dei velivoli e alla relativa certificazione. Anche in questo caso è rinviata ad un regolamento la disciplina di tutti gli aspetti relativi all'attività di volo da diporto e sportivo, mentre si prevede che, con lo stesso regolamento, vengano definiti i criteri per il conseguimento di un titolo aeronautico unico attestante l'idoneità al pilotaggio delle tipologie di velivoli ricompresi nella disciplina introdotta.

L'articolo 3, similmente al disegno di legge n. 2053, prevede che i velivoli VDS vengano sottoposti ad



autocertificazione periodica. Dispone inoltre che l'ENAC e l'AeCI svolgano controlli a campione sull'autenticità delle autocertificazioni, con riferimento ad una percentuale di velivoli di almeno il 10 per cento.

L'articolo 4 definisce le condizioni in base alle quali ai velivoli VDS iscritti nei registri degli Stati membri dell'Unione europea è consentito il volo nello spazio aereo italiano, mentre l'articolo 5 prevede che l'AeCI possa irrogare le sanzioni della sospensione o della revoca delle licenze, delle abilitazioni, delle certificazioni e degli attestati nel caso di mancata osservanza delle disposizioni introdotte.

Gli articoli da 6 a 10 sono specificamente volti a disciplinare l'utilizzo di attrezzi sportivi per il volo libero, quali il parapendio, il deltaplano e altri attrezzi privi di motore atti al volo planato e veleggiato. Si prevede che tali attrezzi possano essere utilizzati in aria libera solo previo rilascio di attestato di abilitazione alla loro conduzione ed è fissata a sedici anni l'età minima per accedere ai corsi di formazione. Il decollo e l'atterraggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, previo consenso dell'esercente dell'area o di chi può disporre l'uso. La definizione degli altri aspetti relativi alla disciplina in materia di volo libero - per l'esercizio del quale è introdotto un obbligo di copertura assicurativa - è quindi rinviata ad un regolamento del Ministero delle infrastrutture.

Gli articoli da 11 a 13 recano misure volte a promuovere e incentivare l'attività avioturistica. Viene stabilito che i velivoli VDS impiegati per i voli turistici debbano essere pilotati da soggetti della qualifica di istruttore o di pilota di VDS avanzato con almeno 200 ore di volo all'attivo e viene affidato al Ministero delle infrastrutture il compito di organizzare attività di promozione della sicurezza del volo a favore di scuole, aviosuperfici e piloti, anche avvalendosi di esperti qualificati e di associazioni aeronautiche.

Anche in questo caso si prevede che le regioni e le province autonome effettuino una ricognizione degli scali avioturistici presenti sul territorio e vengono stanziare risorse per le attività di promozione dell'avioturismo.

L'articolo 14 dispone infine che con regolamento si proceda ad apportare le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti.

In conclusione, segnala che l'esame del disegno di legge n. 2171 proseguirà congiuntamente a quello dei disegni di legge in materia di volo da diporto incardinati la settimana scorsa e ribadisce il desiderio che i provvedimenti possano essere riassegnati in sede deliberante.

Il [PRESIDENTE](#) propone dunque la congiunzione del disegno di legge n. 2171 con i disegni di legge nn. 2037 e 2053, aventi medesimo oggetto, incardinati la settimana scorsa, e ricorda di avere comunicato al Presidente del Senato l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei disegni di legge in questione ai fini del raggiungimento delle possibili intese con la Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del regolamento del Senato.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

**(1415) DI NICOLA ed altri. - Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio**

**(2011) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo**

**(2210) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177**

**(2223) FARAONE. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale**

**(2225) BARACHINI e Anna Maria BERNINI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio**

***pubblico radiofonico, televisivo e multimediale***

***(2232) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale***

***(2234) MALLEGNI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 giugno.

Il **PRESIDENTE** domanda se vi siano richieste di intervento in discussione generale.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore **PAROLI** (*FIBP-UDC*) ribadisce che, come già affermato in passato, ritiene che un tema così delicato come quello della riforma della RAI non possa essere affrontato come se si trattasse di un provvedimento qualsiasi. Prima di procedere con l'esame, sarà quindi necessario che i Gruppi di maggioranza trovino una convergenza sulle modalità dello stesso, a partire dalla questione del relatore. Il Presidente ha la facoltà di individuare uno o più relatori e sarebbe bene che delegasse questo compito a uno o più membri della Commissione, ma la cosa importante è che questa decisione sia condivisa con i capigruppo di maggioranza, cosa che finora non è avvenuta.

Il senatore **DESSI** (*Misto*) ritiene che dovrebbero essere nominati tre relatori: uno per l'ala destra, uno per l'ala sinistra e uno per la minoranza. Il Presidente potrebbe certamente svolgere benissimo il suo ruolo, ma sarebbe preferibile una struttura di questo tipo. Tutti devono trovare il coraggio di fare un piccolo passo indietro.

Il senatore **CIOFFI** (*M5S*) osserva che sui provvedimenti in esame c'è troppa attenzione e che bisognerebbe invece lavorare con più tranquillità. Se i vari Gruppi, compresa l'opposizione, vogliono fare una riunione, non c'è problema, basta che l'obiettivo di tutti sia quello di trovare una convergenza.

La senatrice **PERGREFFI** (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che sia necessario capire qual è l'obiettivo della Commissione, considerato che i disegni di legge esprimono visioni molto diverse. Concorda con il senatore Paroli che sia necessario garantire una pluralità di voci. Ritiene che il ruolo di garanzia del Presidente non dovrebbe sovrapporsi con quello di relatore.

Il senatore **BARACHINI** (*FIBP-UDC*) osserva che nessuno più dei componenti della Commissione parlamentare di vigilanza, da lui presieduta, è conscio della necessità di una riforma della visione complessiva e della *governance* della RAI. Il tema è però molto complesso e, da parte sua, dichiara di mettere a disposizione della 8ª Commissione tutto il lavoro di approfondimento già svolto dalla Commissione di vigilanza, che dovrebbe poi essere integrato con delle audizioni. Invita quindi tutti a svolgere una riflessione approfondita, in quanto i temi da analizzare presentano implicazioni non banali.

Il **PRESIDENTE**, alla luce del dibattito, invita i Capigruppo a riunirsi, ad individuare una metodologia condivisa e a riferirgli l'esito dell'incontro. Invita inoltre i Gruppi a iniziare a individuare i soggetti da audire.

Il senatore **CAMPARI** (*L-SP-PSd'Az*) osserva che prima di tutto si dovrà fare la riunione dei Capigruppo che dovranno concordare un metodo per ogni fase dell'esame. Non c'è bisogno di procedere a tappe forzate, al fine di evitare spiacevoli incidenti.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) afferma che il Gruppo del M5S vuole portare avanti l'esame del provvedimento e che se ciò richiede una riunione dei Capigruppo per discutere i temi sollevati la richiesta può essere condivisa.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce l'invito ai Capigruppo a riunirsi e a comunicargli l'esito del loro incontro.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

**(797) Simona PERGREFFI ed altri. - Disposizioni in materia di libretto dell'infrastruttura**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, osserva che anche per questo provvedimento si potrebbe procedere a svolgere un ciclo di audizioni.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) espone le finalità del provvedimento in titolo e concorda con la proposta di svolgere un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a mercoledì 23 giugno il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi dei soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

[Resoconto stenografico.](#)

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [PAROLI](#) (FIBP-UDC) chiede al Presidente di valutare l'opportunità di reinserire all'ordine del giorno della Commissione della settimana prossima l'esame in sede consultiva dei disegni di legge in materia di rigenerazione urbana alla luce dell'andamento dei lavori in 13a Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di verificare l'andamento dei lavori presso la Commissione ambiente.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## 1.4.2.5.8. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 204 (ant.) del 16/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MERCLEDÌ 16 GIUGNO 2021  
204ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[COLTORTI](#)

*La seduta inizia alle ore 12,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1679) SANTILLO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) domanda se vi siano colleghi interessati ad intervenire in discussione generale.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S) chiede se vi sia l'intenzione di svolgere un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine entro il quale i Gruppi potranno segnalare i nominativi di eventuali soggetti da audire per mercoledì 23 giugno 2021, analogamente a quanto già concordato nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 797, in materia di libretto dell'infrastruttura.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC) chiede che tipo di seguito si intenda dare al dibattito svoltosi ieri nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 1415 e congiunti, in materia di riforma della RAI.

Il [PRESIDENTE](#) propone che, fatte salve le eventuali interlocuzioni politiche che potranno intercorrere tra i componenti della maggioranza, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi torni ad occuparsi della questione la settimana prossima, presumibilmente nel pomeriggio di

martedì 22, compatibilmente con i vari impegni della Commissione.

La Commissione conviene.

Il senatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*), facendo seguito a quanto già segnalato nella seduta di ieri, in considerazione dell'andamento dei lavori in 13ª Commissione, propone di reinserire nell'ordine del giorno della Commissione l'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 1131 e congiunti, in materia di rigenerazione urbana, a partire da mercoledì 23 giugno.

La Commissione conviene.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 17 giugno 2021, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

# 1.4.2.5.9. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 206 (ant.) del 23/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MERCLEDÌ 23 GIUGNO 2021  
206ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[COLTORTI](#)

*La seduta inizia alle ore 12,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***  
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [VONO](#) (IV-PSI) illustra il decreto-legge in esame che, dopo gli interventi già adottati per la definizione della *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la semplificazione, costituisce il terzo pilastro dell'assetto normativo che consentirà la piena attuazione del PNRR. In particolare, il provvedimento è volto a definire i percorsi per il reclutamento dei profili tecnici e gestionali necessari per la realizzazione dei progetti e pone le premesse normative per il compimento delle due riforme trasversali previste dal PNRR: quella della pubblica amministrazione e della giustizia.

Il testo si compone di 19 articoli, suddivisi in due Titoli, e di 4 allegati.

Il Titolo I (articoli 1-10) contiene le misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, volte innanzitutto a disciplinare le modalità per le assunzioni del personale destinato a realizzare i progetti del PNRR.

Per accelerare le procedure di reclutamento, l'articolo 1 prevede che possano essere stipulati contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, per un periodo anche superiore a 36 mesi ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Le procedure concorsuali sono svolte secondo le modalità digitali, decentrate e semplificate introdotte dall'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli, lo svolgimento della sola prova scritta.

Per consentire poi alle amministrazioni il reclutamento dei professionisti e degli esperti necessari per l'attuazione dei progetti di competenza, il Dipartimento della funzione pubblica deve procedere all'istituzione nel "Portale del reclutamento" di due distinti elenchi, ai quali possono iscriversi,



rispettivamente, i professionisti ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo e il personale in possesso di un'alta specializzazione - come i dottori di ricerca e le persone con esperienze documentate di almeno 2 anni in organizzazioni internazionali e dell'Unione europea - per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Per quanto riguarda i professionisti e gli esperti, per i quali l'iscrizione al rispettivo Albo è uno dei requisiti richiesti per l'inserimento nell'elenco, le amministrazioni potranno procedere all'attribuzione dell'incarico di collaborazione invitando, secondo un ordine di graduatoria definito in base a criteri che valorizzino le esperienze professionali maturate e ulteriori titoli di specializzazione, almeno tre professionisti o esperti da sottoporre ad un colloquio selettivo.

Per le alte specializzazioni l'iscrizione nell'elenco avviene previo svolgimento di una procedura di selezione organizzata dal Dipartimento della funzione pubblica e basata su un esame scritto. Le amministrazioni potranno quindi procedere alle assunzioni sulla base della graduatoria.

Al fine di consentire la selezione di figure qualificate, esclusivamente per il periodo di attuazione del PNRR e soltanto per le amministrazioni titolari di interventi, è autorizzato il raddoppio delle percentuali previste dalla legge per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e a dirigenti provenienti da altre amministrazioni.

Con l'obiettivo di non disperdere dopo il 2026 - come richiesto specificamente dalla Commissione europea - le competenze nel frattempo acquisite dalle pubbliche amministrazioni, è infine stabilita una riserva del 40 per cento dei posti nei concorsi pubblici a favore di chi abbia svolto incarichi a tempo determinato per lavorare al PNRR.

Ulteriori misure sono poi finalizzate a consentire esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per i giovani nella pubblica amministrazione, con l'attivazione di specifici progetti da attuare mediante contratti di apprendistato, e sono introdotte disposizioni per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento delle competenze acquisite dai dipendenti nel corso dell'attività lavorativa (articoli 2 e 3).

Ulteriori interventi riguardano il potenziamento delle funzioni di Formez PA, che dovrà fornire assistenza tecnica alle amministrazioni e il rafforzamento della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) (articoli 4 e 5).

Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi, le pubbliche amministrazioni sono poi chiamate a redigere un apposito Piano integrato di attività e organizzazione, nel rispetto delle discipline di settore e della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione. Il Piano, aggiornato annualmente, contiene, tra l'altro, la definizione degli obiettivi programmatici e strategici e dei piani per la gestione del capitale umano; individua gli strumenti per assicurare la piena trasparenza dell'attività amministrativa e per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione; definisce le procedure da semplificare e le modalità per il monitoraggio degli esiti (articolo 6).

Si prevede poi che, per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, il Dipartimento della funzione pubblica bandisca un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, con vari profili professionali compreso quello ingegneristico. Anche in questo caso i contratti possono essere stipulati per un periodo superiore a 36 mesi ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si procederà a ripartire le figure reclutate tra le amministrazioni centrali titolari degli interventi. Le graduatorie del concorso saranno efficaci per la durata di attuazione del Piano e sono oggetto di scorrimento in ragione di esigenze motivate fino a ulteriori 300 unità.

Per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, è previsto che sia il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che le restanti amministrazioni possano avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale, entro i limiti di importo per singolo incarico e i limiti di spesa complessiva fissati nel provvedimento (articolo 7).

Sono poi istituite nuove posizioni dirigenziali per il potenziamento delle funzioni di supporto ai compiti di *audit* del PNRR svolte dalle Ragionerie territoriali e si consente alle regioni e agli enti locali di conferire fino a 1.000 incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto nella gestione delle procedure di loro competenza connesse all'attuazione del PNRR (articoli 8 e 9). Il Titolo II del provvedimento contiene misure organizzative per l'attuazione dei progetti nell'ambito delle missioni del PNRR.

Si prevede che, al fine di attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione inclusi nel PNRR, fornendo adeguato supporto alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio operi, fino al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di 338 esperti, individuati con una procedura selettiva con avviso pubblico, che include la valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale richiesta ed almeno un colloquio effettuato anche in modalità telematica. Fino al 31 dicembre 2026, inoltre, l'Agenzia per l'Italia digitale è autorizzata ad assumere a tempo determinato un contingente di personale di 67 unità (articolo 10).

Le ulteriori disposizioni contenute nel decreto riguardano gli interventi per il supporto alle linee di progetto ricomprese nel PNRR che riguardano il settore della giustizia ordinaria e amministrativa (articoli 11-17).

Al fine di assicurare la rapida definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato ad avviare le procedure per il reclutamento, nel periodo 2021-2024, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, da assumere in due scaglioni con contratto di lavoro a tempo determinato.

Analogamente, la Giustizia amministrativa è autorizzata, in deroga alle norme vigenti, ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo.

Per assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e supportare le linee di progetto nel settore della giustizia è poi disciplinato il reclutamento di ulteriori risorse umane, nel numero di 5.410 unità, che saranno inquadrare, in relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel personale amministrativo non dirigenziale mediante contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 36 mesi. Tra i profili professionali richiesti, che riguardano prevalentemente i settori dell'edilizia e dell'informatica, figurano quello del "tecnico di edilizia senior" e del "tecnico di edilizia junior". L'Allegato II, ai numeri 6 e 7, indica nel dettaglio le specifiche e i contenuti professionali di tali profili, nonché le modalità e i requisiti per l'accesso alla qualifica.

Ulteriori disposizioni disciplinano nel dettaglio le procedure per il reclutamento, per l'assegnazione degli addetti alle varie sedi, per lo svolgimento di attività di formazione e di monitoraggio sullo smaltimento dell'arretrato.

Gli articoli 18 e 19 infine recano le disposizioni finanziarie e disciplinano l'entrata in vigore.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni e condizioni )

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è in distribuzione una ulteriore versione aggiornata dello schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni del relatore, che è già stata trasmessa a tutti i componenti della Commissione nella serata di ieri ed è pubblicata in allegato.

Il relatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*) chiarisce che lo schema di parere trasmesso ieri consiste in quello presentato il 26 maggio al quale sono state apportate le ulteriori integrazioni sollecitate dai colleghi. Nel dichiararsi disponibile a valutare eventuali richieste di modifica, dà conto dello stato dell'andamento dei lavori presso la Commissione ambiente e invita i componenti della Commissione a valutare se sia più opportuno approvare lo schema nella seduta odierna, come lui propende a fare, ovvero rinviare la votazione ad altra seduta.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) chiede un chiarimento in merito all'osservazione relativa all'articolo 18 del testo unificato adottato dalla Commissione ambiente.

Il relatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*) chiarisce che l'osservazione non è volta a limitare le attuali competenze dell'ANAC, ma ad evitare che, attraverso l'introduzione di ulteriori protocolli obbligatori, si possa, da un lato, gravare l'Autorità con compiti eccessivi e, dall'altro, determinare effetti controproducenti per i processi di rigenerazione urbana.

Il [PRESIDENTE](#) sollecita chiarimenti in merito alle osservazioni relative agli articoli 19 e 21 del testo unificato.

Con riferimento all'articolo 19, il relatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*) afferma che i concorsi di progettazione e i concorsi di idee sono strumenti importanti, ad esempio per favorire il coinvolgimento dei giovani professionisti, ma, a seconda dei casi, possono determinare appesantimenti delle procedure. L'osservazione in questione, che cerca di individuare un punto di equilibrio alla luce della richiesta di uno dei componenti della Commissione, è finalizzata a sostituire l'obbligo di ricorrere a tali procedure con meccanismi incentivanti che potranno essere individuati dalla Commissione di merito, ad esempio nell'ambito dei bandi regionali per l'assegnazione dei fondi destinati alla rigenerazione urbana.

Per quanto concerne invece l'articolo 21, premesso che al fine di incentivare gli interventi di rigenerazione essi devono essere resi convenienti e utili, la monetizzazione, che già esiste laddove non è possibile fare i parcheggi, in alcune aree si presenta come eccessivamente onerosa.

Il senatore [FEDE](#) (*M5S*) dichiara di condividere lo spirito dell'articolo 21, ma osserva che spesso sono stati realizzati volumi più grandi senza adeguati spazi corrispondenti e gli spazi a parcheggio vengono destinati a funzioni diverse, come quella di ospitare i contenitori dei rifiuti. Inoltre spesso le risorse conseguenti alla monetizzazione vengono impiegate in modo diverso.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni presentato oggi dal relatore, che risulta approvato.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981

La Commissione, esaminati per quanto di propria competenza i disegni di legge in titolo,

premesse che:

- l'A.S. 1131, originariamente assegnato alle Commissioni riunite 9ª e 13ª e calendarizzato insieme a un gruppo di disegni di legge in materia di consumo del suolo, è stato da questi disgiunto l'11 giugno 2019, per essere successivamente riassegnato alla sola Commissione 13ª;
- nel corso dell'esame, che ha avuto inizio il 30 settembre 2020, all'A.S. 1131 sono stati abbinati i disegni di legge nn. 970, 985, 1302, 1943 e 1981;
- al termine di un ciclo di audizioni, la Commissione ha dato mandato ai Relatori di predisporre un testo unificato, che è stato adottato come testo base il 10 marzo 2021;
- in allegato al resoconto della seduta della 13ª Commissione del 17 marzo 2021 è stata pubblicata una versione corretta del testo base, sulla quale si basa il presente parere,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- preliminarmente, si valuti se una disciplina così dettagliata e puntuale come quella contenuta nel testo unificato non comporti il rischio di contrastare con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che ricomprende la materia del "governo del territorio" nel novero delle materie di legislazione concorrente, nelle quali la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato;
- si valuti inoltre se il contenuto del provvedimento non esuli dall'ambito proprio della rigenerazione urbana per sconfinare, da un lato, in quello dell'urbanistica, intervenendo in maniera incompleta e non coordinata con il *corpus* normativo che disciplina quest'ultima materia, e, dall'altro, con quello del consumo di suolo;
- si valuti l'opportunità di meglio coordinare la scansione temporale dei vari adempimenti previsti dal provvedimento e, in particolare, dagli articoli 4 (*Programma nazionale per la rigenerazione urbana*), 9 (*Bandi regionali per la rigenerazione urbana*) e 10 (*Banca dati del riuso*);
- si valuti l'opportunità di valorizzare, nell'ambito delle destinazioni del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, non solo gli *standard* di progettazione, ma anche l'utilizzo di taluni materiali, specie quelli innovativi, anche con l'obiettivo di tutelare e promuovere le filiere legate all'edilizia che investono in ricerca e sviluppo per il benessere collettivo, utili sia in termini di tutela ambientale, sia per gli effetti positivi su manutenzione e sanificazione, come accade, ad esempio, nel caso dei materiali che attraverso la fotocatalisi contribuiscono al mantenimento delle superfici e alla sanificazione degli ambienti;
- si valuti se possa sussistere una contraddizione tra l'articolo 8 - che in più punti prevede deroghe agli strumenti urbanistici e l'adeguamento degli stessi da parte di regioni e province autonome - e l'articolo 14, comma 1, ai sensi del quale ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti previsti dalla legge urbanistica e dal Testo unico dell'edilizia;

- con riferimento all'articolo 11, comma 3, si valuti l'opportunità di prestare particolare attenzione alle aree interne colpite da eventi sismici (come le aree dell'aquilano colpite dal sisma del 2009 e quelle di Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria colpite dal sisma del 2016/2017);
- all'articolo 14, comma 3, si valuti l'opportunità di escludere dal novero degli interventi che possono accedere al fondo per la rigenerazione urbana i semplici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- all'articolo 14, comma 9, nel prevedere che il contributo di costruzione sia ridotto fino ad un massimo del 70 per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, andrebbe chiarito che tale riduzione dovrebbe comunque ammontare ad almeno il 50 per cento di quello previsto per le nuove costruzioni;
- si valuti l'opportunità di chiarire se quanto previsto dall'articolo 16 in materia di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi si riferisca a tutti i nuovi titoli edilizi oppure soltanto agli interventi previsti in ambito di rigenerazione urbana, tenendo presente che i Comuni provvedono autonomamente alla disciplina dei singoli interventi, all'applicazione dei parametri urbanistici ed alla modulazione della fiscalità immobiliare locale;
- l'articolo 18, ai sensi del quale alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'ANAC con appositi protocolli, dovrebbe essere soppresso in quanto pleonastico o comunque foriero di ulteriori appesantimenti burocratici per le amministrazioni e per i cittadini;
- l'articolo 19, in materia di concorsi di progettazione e concorsi di idee, contrasta con le esigenze di semplificazione amministrativa e normativa. Si valuti l'opportunità di sostituire la previsione dell'obbligatorietà con l'introduzione di criteri di premialità nella graduatoria;
- all'articolo 21, comma 3, nelle aree oggetto di rigenerazione urbana, i comuni dovrebbero poter sempre ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, e non solo, come previsto dal testo unificato, "a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona". Tali parole andrebbero dunque soppresse;
- si valuti se il contenuto dell'articolo 22 - recante una delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate - sia coerente con l'oggetto del provvedimento e se esso non confligga con il principio della libera concorrenza;
- si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 24 - recante incentivi fiscali per la riconversione agricola del suolo edificato - con la previsione della perdita di edificabilità del suolo riconvertito o dell'inedificabilità per almeno venti anni;
- si valuti se il contenuto dell'articolo 25 - recante il riconoscimento della figura di "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio" - sia coerente con l'oggetto del provvedimento;
- si valuti se l'articolo 27, comma 2, lettera a), che obbliga al riuso e vieta in modo perentorio il consumo di suolo, possa contrastare con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e con le competenze regionali;
- si valuti se l'articolo 27, comma 2, lettera c), - ai sensi del quale la disciplina concernente gli interventi di demolizione, ricostruzione e sostituzione del patrimonio edilizio esistente può essere

applicata alle aree urbanizzate degradate e a tutte le aree libere, oggetto di tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Codice dei beni culturali, solo previa autorizzazione paesaggistica della competente soprintendenza ai sensi dell'articolo 146 - possa porsi in contrasto con quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, ai sensi del quale il Piano comunale di rigenerazione urbana del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico è approvato dal Comune d'intesa con le competenti soprintendenze, al fine di superare le autorizzazioni paesaggistiche;

- dovrebbe essere incentivato il partenariato pubblico privato, che garantisce che gli interventi vengano portati a compimento in tempi brevi;

- nell'ambito delle finalità e degli obiettivi riguardanti i consumi idrici, oltre alla riduzione degli stessi, dovrebbero essere valorizzati, in particolare a livello urbano, modelli e strumenti utili al fine di implementare strategie di immagazzinamento e gestione dell'acqua piovana quale risorsa il cui adeguato trattamento e riciclo possono ridurre l'eccessivo sfruttamento di acqua potabile e contenere fenomeni di allagamento e inondazione;

- con particolare riferimento alla necessità di garantire parità di trattamento e semplificazione delle procedure nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, dovrebbe infine essere chiarito che non è dovuta l'IMU con riferimento agli alloggi sociali regolarmente assegnati o assegnabili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,

e con le seguenti condizioni:

- al fine di ridurre il consumo di suolo, devono essere resi più convenienti il riuso e la ricostruzione, evitando l'introduzione di nuovi aggravamenti burocratici che rendano più complessi e gravosi gli interventi di rigenerazione urbana e semplificando il quadro normativo vigente: sono necessarie norme più elastiche e comprensibili per quanto riguarda altezze, distanze, aperture, materiali e ricostruzioni nei sedimi, nonché uno sportello unico che superi la moltiplicazione delle pratiche presso i numerosi enti;

- in particolare, deve essere reso più collaborativo il ruolo svolto dalle soprintendenze, anche velocizzando e anticipando la loro attività, al fine di evitare che possano esprimersi tardivamente per bloccare interventi già pronti per essere realizzati, e valutando la possibilità di aumentare la dotazione di personale del Ministero della cultura o di attivare collaborazioni con le università presenti nel territorio;

- l'articolo 15, comma 1, ispirato agli apprezzabili principi della informazione e del confronto pubblico, dovrebbe essere riformulato in maniera coerente con le finalità proprie degli istituti di partecipazione, eliminando, in particolare, il riferimento alla "piena condivisione dei progetti", la cui portata normativa non è peraltro chiara.



## **1.4.2.6. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.4.2.6.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 142 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020

**142ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

VALLARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Interrogazione**

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01990 (già 4-04142), presentata dalla senatrice Naturale e da altri senatori, rilevando in premessa che l'Amministrazione è costantemente informata dell'operato dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) per tutti gli aspetti di competenza relativi alla tenuta del libro genealogico del cane di razza, sia mediante l'ordinaria vigilanza sugli adempimenti previsti dal relativo disciplinare, che attraverso i continui approfondimenti svolti su specifiche tematiche.

Come noto, l'istituzione e la tenuta dei libri genealogici della specie canina sono disciplinati dal decreto legislativo n. 529 del 1992, il cui articolo 2 prevede che i libri genealogici siano istituiti, previa approvazione con decreto del Ministro dell'agricoltura, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, e tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch'essi con decreto del Ministro.

In linea con quanto previsto dalla citata normativa, l'ENCI ha istituito e gestisce il Libro genealogico del cane di razza, sulla base di un disciplinare approvato dal Ministero con D.M. n. 21095 del 5 febbraio 1996 e dalle relative norme tecniche approvate con D.M. n. 21203 dell'8 marzo 2005 ed applica un sistema di gestione qualità conforme alla UNI EN ISO 9001: 2015 confermato dai periodici *audit* tramite l'organismo QUASER Certificazioni S.r.l., accreditato ACCREDIA.

In tale contesto, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali verifica periodicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la tenuta del libro genealogico del cane di razza; l'ultima verifica, che non ha riscontrato criticità, è stata effettuata il 22 ottobre 2018.

Riguardo al codice etico dell'allevatore, documento che impegna il soggetto che lo sottoscrive ad osservare le disposizioni contenute nei relativi canoni, si evidenzia che esso è obbligatorio soltanto per gli iscritti al Registro degli allevatori. Nel caso di infrazione ai canoni del codice, gli allevatori iscritti al Registro possono incorrere nei provvedimenti di cui all'articolo 17 del disciplinare del libro

genealogico (ammonimento, sospensione, radiazione); non essendo tuttavia un codice vincolante per tutti gli altri allevatori che iscrivono cucciolate nel Libro genealogico, è possibile che si verifichino casi in contrasto con i canoni.

Segnala tuttavia che, nel rispetto della salute dell'animale, l'ENCI ha deciso di estendere a tutti gli allevatori il canone 11 richiamato dall'interrogante, ovvero che l'accoppiamento degli esemplari femmina non sia prematuro, né eccessivamente tardivo e che dopo i sette anni di età sia necessario un certificato di idoneità alla riproduzione prevedendo tale certificazione anche per coloro che non siano iscritti al Registro degli allevatori ma che chiedano l'iscrizione di una cucciolata nata da fattrici con più di 7 anni.

Rileva inoltre che la partecipazione dei cani alle verifiche zootecniche, siano esse morfologiche (esposizioni) o attitudinali (prove), è consentita nel rispetto delle previsioni dei vigenti regolamenti afferenti la tipologia di manifestazione. In particolare, sebbene non sia previsto il preventivo accertamento dell'eventuale presenza di gradi di displasia nei cani iscritti alle verifiche, il Regolamento speciale delle prove di lavoro (articolo 11) e il Regolamento speciale delle esposizioni canine (articolo 15) prevedono, entrambi, la presenza di un veterinario di servizio che è tenuto ad escludere dalla verifica soggetti "affetti da malattie della pelle e da ogni altra malattia". Nello specifico, in relazione al campionato sociale del Club amatori pastore belga citato dall'interrogante, l'Enci ha comunicato che della manifestazione era regolarmente presente un veterinario incaricato dall'organizzazione.

I controlli di cucciolata, nelle previsioni del disciplinare del Libro genealogico e delle relative norme tecniche devono essere effettuati direttamente dalle delegazioni presso gli allevatori. Per i controlli di secondo livello invece, l'ENCI, recependo le indicazioni della commissione tecnica centrale, ha introdotto e implementato una serie di fattori di rischio che producono nel sistema informatico specifiche segnalazioni per consentire approfondimenti, attraverso l'estrazione del DNA, sulle parentele rispetto alle dichiarazioni presentate dagli allevatori.

Con riferimento all'anno 2019, sono stati complessivamente sottoposti a controllo 24.500 cani, pari al 15,5 per cento del totale dei cani iscritti al Libro genealogico. E' stata inoltre attivata una procedura di controllo delle cucciolate iscritte al Libro genealogico qualora di dovesse rilevare che almeno un cucciolo nato sia dichiarato con mantello di colore differente da entrambi i riproduttori. Tenuto conto delle particolarità genetiche presenti in alcune razze, l'ufficio centrale procede alla verifica sulle cucciolate interessate per accertare la compatibilità dei cuccioli dichiarati sulla base dei mantelli presenti in genealogia, anche attraverso verifiche parentali con l'estrazione del DNA.

Relativamente alle presunte "falsificazioni dei certificati di origine" e ai "pedigree rilasciati per cuccioli le cui madre risultava morta prima della loro nascita", in assenza di indicazioni precise sul caso specifico, l'Enci ha comunicato che non è stato possibile procedere ad effettuare i dovuti approfondimenti. Qualora emergessero incongruità da successive comunicazioni, l'Ente ha assicurato che interverrà con le consuete azioni correttive già identificate dalle procedure di sistema.

In ogni caso, al fine di vigilare sempre più accuratamente sulla veridicità delle genealogie certificate, nell'anno 2019 sono stati registrati complessivamente 24.788 depositi di campione biologico. Precisa che i laboratori accreditati dall'ENCI devono essere iscritti all'ISAG (*International Society of Animal Genetics*) ed aver superato con successo il periodico *comparison test* con altissimo grado di accuratezza, secondo quanto fissato dalla commissione tecnica centrale.

Assicura in ogni caso che sarà cura del Ministero prestare particolare attenzione agli aspetti segnalati dall'interrogante durante le prossime verifiche da svolgere nell'ambito delle ordinarie attività di controllo.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita e si dichiara soddisfatta, anche per l'attenzione che il Ministero sta dimostrando. Ricorda che il codice etico non è purtroppo obbligatorio per tutti gli allevatori; apprezza tuttavia che il Ministero abbia deciso di ampliare determinate certificazioni di idoneità anche ai soggetti non iscritti al registro degli allevatori. Sottolinea in conclusione come purtroppo rimanga da migliorare l'aspetto dei controlli dal momento che una percentuale del 15,5 per cento del totale dei cani iscritti al libro genealogico sottoposti a

controllo è sicuramente troppo esigua.

In conclusione ritiene fondamentale che venga mantenuta l'attenzione sulle problematiche affrontate dall'interrogazione.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) dopo aver ricordato che sono stati già illustrati gli emendamenti, avverte che sono stati finalmente trasmessi tutti i prescritti pareri.

Informa altresì che sono stati presentati dal relatore gli emendamenti: 1.100, 8.101, 16.100 e 18.100 (allegati al resoconto).

A seguito di una richiesta di chiarimenti del senatore [LA PIETRA](#) (FdI), il Presidente fa presente che non è stato ancora fissato un termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte presentate dal relatore.

Stante l'assenza del relatore, il presidente [VALLARDI](#) propone di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1131 e 1302, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1943 e 1981, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice [BITI](#) (PD) riferisce sui due disegni di legge sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere parere alla Commissione 13a, che li esamina in sede referente.

Il disegno di legge n. 1943 si compone di 20 articoli articolati in 4 capi e reca misure e strumenti per la rigenerazione urbana.

In particolare l'articolo 1 reca le finalità del testo e individua nella rigenerazione urbana lo strumento fondamentale di trasformazione, sviluppo e governo del territorio senza consumo di suolo, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché la sovranità agroalimentare e la salvaguardia

delle funzioni ecosistemiche del suolo.

L'articolo 2 reca una serie di definizioni, quali quelle di rigenerazione urbana, di ambiti urbani, di aree urbane degradate, di impermeabilizzazione e di servizi ecosistemici del suolo. In particolare il «consumo di suolo» è definito quale variazione da una copertura non artificiale o suolo non consumato a una copertura artificiale del suolo.

L'articolo 3, concernente il programma di rigenerazione urbana comunale, prevede che tale programma sia attuato tramite i piani di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico di cui alla legge n. 457 del 1978. Il programma prescrive l'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione urbana, prevedendo poi un insieme coordinato di interventi che non determinino consumo di suolo.

L'articolo 4 reca norme in materia di rigenerazione urbana degli agglomerati urbani di valore storico, per i quali è previsto il parere della sovrintendenza, mentre l'articolo 5 disciplina le ristrutturazioni edilizie e la ristrutturazione urbanistica, con l'obiettivo di favorire la rottamazione degli edifici che non rispondono alle norme di sicurezza e sostenibilità, e con il vincolo che non si preveda ulteriore consumo di suolo.

L'articolo 6 disciplina il consumo di suolo con obbligo di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici; l'articolo 7 concerne la partecipazione delle comunità locali, prevedendo la possibilità di disciplinare le forme e i modi della partecipazione diretta dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana.

L'articolo 8 reca norme in materia di utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi, da destinarsi, tra l'altro, alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportino nuovo consumo di suolo.

L'articolo 9 interviene in materia di funzione sociale della proprietà, considerando, tra l'altro, come abbandonati quei beni, inutilizzati o derelitti, di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura, che si trovino in stato di abbandono da almeno sette anni o di degrado da almeno quindici anni.

L'articolo 10 prevede l'adozione di Piani di demolizione selettiva con *pre-audit*, mentre l'articolo 11 disciplina il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'attuazione del programma di rigenerazione urbana promosso dagli enti locali, con una dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

L'articolo 12 contiene misure di incentivazione, stabilendo a favore dei comuni la priorità nella concessione di finanziamenti statali, regionali e europei per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica e rigenerazione dei siti contaminati, nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale. Priorità è altresì riconosciuta ai soggetti privati che intendano realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture anche nei territori rurali, nonché il recupero del suolo a fini agricoli o ambientali.

L'articolo 13 reca una delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate; anche l'articolo 14 contiene una delega al Governo per la stabilizzazione del *bonus* ristrutturazioni, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico degli edifici residenziali, commerciali e produttivi.

L'articolo 15 introduce norme di incentivazione per il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare inutilizzato, prevedendo tra l'altro la facoltà per i comuni di elevare le aliquote IMU e TASI sugli immobili che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni.

L'articolo 16 dispone la cumulabilità degli incentivi fiscali e contributivi di cui alla legge in esame con le detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico.

L'articolo 17, concernente la manutenzione dei terreni agricoli, prevede che con decreto dei Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole siano stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del marchio di qualità di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».

L'articolo 18 reca un lungo elenco di disposizioni finali, disponendo, tra l'altro, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge è fatto obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana

e non è consentito consumo di suolo; è inoltre esclusa qualsiasi previsione di opere comprese in zone agricole o soggette a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, ovvero interessate da problematiche idrogeologiche.

L'articolo 19 reca una delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di governo del territorio e di contrasto al consumo di suolo mentre l'articolo 20, da ultimo, disciplina la copertura finanziaria degli oneri recati dalla legge, quantificati in 30 milioni a decorrere dall'anno 2020.

Il disegno di legge n. 1981 è invece composto da 8 articoli e reca anch'esso norme per la rigenerazione urbana.

Più in dettaglio, l'articolo 1 reca le finalità e l'ambito della legge, dettando i principi fondamentali in materia di riuso e rigenerazione urbana che, insieme ai principi di limitazione del consumo del suolo, sono definiti gli strumenti prioritari di governo del territorio.

L'articolo 2 reca le definizioni di «rigenerazione urbana», di «superficie naturale e seminaturale», di «area urbanizzata e urbanizzabile», di «area urbana degradata», di «compensazione ecologica» e di «sostituzione edilizia».

L'articolo 3 contiene criteri e misure di programmazione del riuso e della rigenerazione urbana, prevedendo che le regioni emanino disposizioni di incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana, sulla base di una serie di criteri direttivi. Per gli interventi di sostituzione edilizia anche con aumento di volumetria si prevede che non si applichino le disposizioni in materia di limiti di densità edilizia, limiti di altezza degli edifici e limiti di distanza tra i fabbricati previsti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968; si prevedono poi norme per la riconversione dei siti industriali dismessi, diversi dai siti inquinati nazionali, mediante accordi di programma, nonché l'istituzione di un riconoscimento annuale, a titolo gratuito, alle città che presentino iniziative virtuose di rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia dell'esistente.

L'articolo 4, recante incentivi per la rigenerazione urbana, prevede che i comuni possano disporre, dal 2021 e per un periodo massimo di dieci anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione dall'IMU anche per gli immobili preesistenti oggetto di riqualificazione. Per gli interventi da realizzare i comuni possono inoltre deliberare la riduzione di tributi o canoni, di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico. È quindi prevista la possibilità di applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, nonché l'istituzione di uno strumento finanziario da parte della Cassa depositi e prestiti Spa finalizzato a favorire l'accesso al credito dei proprietari di immobili ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana.

L'articolo 5 prevede incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati, istituendo un apposito Fondo - con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028 - destinato al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultino realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni. Per i relativi interventi di demolizione si prevede una detrazione d'imposta pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di demolizione.

L'articolo 6 disciplina il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2035.

L'articolo 7 consente la cumulabilità degli incentivi fiscali e dei contributi di cui agli articoli 4, 5 e 6 con le detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico; l'articolo 8 reca infine disposizioni relative agli interventi di riduzione di rischio sismico su interi edifici.

Poiché i disegni di legge in esame trattano del medesimo oggetto dei disegni di legge n. 1131 e n. 1302, il [PRESIDENTE](#) propone di congiungere la discussione dei disegni di legge n. 1943 e n. 1981 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1131 e n. 1302.



La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

#### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste ( [COM\(2020\) 483 definitivo](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Mollame, riferisce alla Commissione sull'atto comunitario in titolo.

Con la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio in esame si intende modificare il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica posticipando di un anno la data di applicazione dello stesso regolamento (dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022) e di alcune altre date in esso previste, al fine di consentire agli Stati membri e agli operatori del settore di darvi corretta attuazione nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Ricorda che il citato regolamento (UE) 2018/848, adottato il 30 maggio 2018, ha istituito un nuovo quadro normativo per garantire il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la produzione biologica.

Nel regolamento (UE) 2018/848 la produzione biologica viene definita "un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione".

Il regolamento (UE) 2018/848 ha fissato pertanto i principi della produzione biologica stabilendo le norme relative alla produzione biologica, alla relativa certificazione e all'uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità, nonché le norme relative ai controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625.

Tale regolamento, entrato in vigore il 17 giugno 2018, prevede come data di applicazione il 1° gennaio 2021. Lo scoppio della pandemia di COVID-19 ha tuttavia creato circostanze eccezionali che potrebbero richiedere un adattamento sostanziale del settore biologico in termini di produzione, commercializzazione, controlli e scambi internazionali: tale adattamento - secondo gli organismi comunitari - risulterebbe difficile da soddisfare entro il previsto termine del 1° gennaio 2021.

Di conseguenza, con la proposta di regolamento in esame viene rinviata di un anno la data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 e, con essa, di alcune altre date in esso previste derivanti da tale data.

Per quanto riguarda l'Italia, segnala che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) valuta positivamente le finalità generali del progetto. Infatti " un maggiore lasso di tempo a disposizione della pubblica amministrazione, prima dell'attuazione della nuova legislazione UE sul biologico, consente di garantire l'adeguamento della normativa nazionale di settore, tenendo conto dell'entità della pandemia di COVID-19 e delle conseguenze della crisi di sanità pubblica per il settore biologico". Il MIPAAF non ritiene pertanto opportuno apportare alcuna modifica al provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA RICHIESTA DI UNA PROROGA PER L'INVIO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI NOTORIETA' RELATIVE ALLE SUPERFICI COLTIVATE A GRANO DURO*

Il senatore [DE BONIS](#) (*Misto*) ricorda che, a seguito di una iniziativa della Commissione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha deciso lo scorso settembre di prorogare al 31 ottobre il termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive di notorietà relative alle superfici coltivate a grano duro nazionale per l'istituzione della relativa Commissione Unica Sperimentale. Ritiene tuttavia necessaria la concessione di una ulteriore proroga da parte del Ministero, sia in virtù del ritardo con cui è pervenuto il parere in materia da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia per le recenti restrizioni introdotte dal DPCM 24 ottobre 2020 che, limitando lo spostamento fisico delle persone, hanno reso più difficoltosa la sottoscrizione delle deleghe relative alle dichiarazioni predette.

Il sottosegretario L'ABBATE fa presente che l'Amministrazione è a conoscenza delle problematiche ricordate dal senatore De Bonis e conferma che ad una prima richiesta di proroga si è risposto in senso affermativo posticipando al 31 ottobre il termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Considerando il perdurare dell'emergenza COVID-19, fa presente che sono in corso approfondimenti con gli uffici del Ministero. Anticipa comunque che presumibilmente verrà concessa un'ulteriore proroga alla predetta scadenza, ancora da definire nella sua estensione.

Il presidente [VALLARDI](#) ringrazia il Sottosegretario a nome della Commissione per l'attenzione dimostrata.

*ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI POMERIGGIO*

Il presidente [VALLARDI](#) informa che l'Ufficio di Presidenza già convocato alle ore 14 di domani, mercoledì 4 novembre, è anticipato alle ore 9,45.

*La seduta termina alle ore 16.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [988](#)

Art. 1

**1.100**

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici secondo specifici disciplinari, applicato nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, è equiparato al metodo di agricoltura biologica.»*

*b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

*«3-bis. Ogni altro metodo di produzione basato su pratiche mirate alla conservazione ed alla stabilità degli ecosistemi naturali, applicato nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, può essere equiparato, previa richiesta, al metodo di agricoltura biologica.*

*3-ter. Ai fini di cui ai commi 3 e 3-bis, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'equiparazione di cui ai medesimi commi.»*

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole «con metodo biodinamico» inserire le seguenti: «ovvero con ogni altro metodo di produzione di cui all'articolo 1, comma 3-bis»;

b) all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole «adatte all'agricoltura biologica e biodinamica» con le seguenti: «adatte all'agricoltura con metodo biologico, all'agricoltura con metodo biodinamico e con ogni altro metodo di produzione basato su pratiche mirate alla conservazione ed alla stabilità degli ecosistemi naturali, applicati nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica».

Art. 8

### 8.101

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole «della presente legge,» inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

Art. 16

### 16.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola «Ministero» inserire le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

Art. 18

### 18.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il capoverso «6-bis.» con il seguente:

«6-bis. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dei conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite sui repertori regionali della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è riconosciuto il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito delle rispettive reti regionali di conservazione, e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria.».



## 1.4.2.6.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 164 (pom.) del 23/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 23 MARZO 2021

164ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

### IN SEDE DELIBERANTE

**(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri  
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che il relatore Taricco è subentrato nell'incarico già rivestito dal senatore Mollame, passato a far parte di altra Commissione.

Fa quindi presente che è stata avanzata da parte dei senatori Taricco, Alessandrina Lonardo, Donatella Agostinelli, Caterina Biti, Gisella Naturale, Puglia, Trentacoste, Zuliani, Bergesio, Rufa, Durnwalder, Fulvia Michela Caligiuri, De Bonis e La Pietra una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la predetta richiesta risulta essere appoggiata dal prescritto numero di componenti della Commissione, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

### ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE del Consiglio ( [n. COM\(2021\) 37 definitivo](#) )**  
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in esame, relativa alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, la quale si prefigge l'obiettivo di migliorare la qualità, la comparabilità e la coerenza delle statistiche agricole europee.

In particolare, il regolamento quadro proposto, insieme ai relativi atti di attuazione, intende disciplinare le rilevazioni in materia di statistiche agricole nei seguenti domini: produzione agricola (vegetale e animale), compresa l'agricoltura biologica; prezzi agricoli; nutrienti e prodotti fitosanitari.

Le statistiche agricole devono essere in grado di fornire i dati a supporto delle politiche dell'UE che vanno dalla PAC a tutti gli aspetti dell'agricoltura sostenibile, siano essi ambientali, sociali o economici. La riforma della PAC, che mira a integrare meglio gli aspetti della sostenibilità previsti dal *Green Deal* europeo e, in particolare, le strategie "Dal Produttore al Consumatore" (*Farm to Fork*) e "biodiversità", pone nuove sfide al Sistema statistico europeo (SSE). Tali cambiamenti richiedono, difatti, una semplificazione del sistema europeo delle statistiche agricole che dovrebbe risultare disciplinato da tre regolamenti. Due di questi sono nuovi regolamenti quadro che andranno a sostituire diversi precedenti regolamenti dell'UE in materia, eliminando la frammentarietà con cui era disciplinata la materia, mentre il terzo andrà a modificare un regolamento già in vigore.

La proposta in esame rientra nella Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre, un importante programma di modernizzazione e razionalizzazione delle statistiche agricole dell'Unione europea avviato dalla Commissione europea in stretta collaborazione con gli Stati membri dell'UE. Secondo la Strategia le statistiche europee devono essere concepite e funzionare come un sistema le cui parti si integrano a vicenda e sono integrate perfettamente nell'intero sistema statistico europeo.

Più in dettaglio la proposta di regolamento ha per oggetto la produzione agricola aggregata (produzione vegetale e animale), compresa l'agricoltura biologica, i prezzi agricoli, i nutrienti e i prodotti fitosanitari. Essa riguarda gli input agricoli (prezzi delle sementi, dei pesticidi, dei mangimi, ecc.) e gli output agricoli (produzione vegetale e animale e prezzi). In particolare, specifica il contenuto delle statistiche sugli input e sugli output agricoli, precisando che gli Stati membri devono fornire statistiche su quattro domini e 12 tematiche correlate. I domini sono le statistiche sulla produzione animale, le statistiche sulla produzione vegetale, le statistiche dei prezzi agricoli e le statistiche sui nutrienti e sui prodotti fitosanitari. I 18 articoli del regolamento si riferiscono in particolare all'oggetto, alle definizioni, alla popolazione statistica e alle unità di osservazione, alla copertura, alla frequenza di trasmissione dei dati, alle fonti dei dati e ai metodi, ai periodi di riferimento, alle specifiche di qualità e ai potenziali contributi finanziari. Il regolamento prevede inoltre la possibilità di introdurre specifiche tematiche ad hoc relative agli input e agli output agricoli a integrazione dei dati rilevati su base regolare. I set di dati dettagliati saranno poi specificati negli atti di esecuzione (regolamenti).

Fa presente che il Governo, nella relazione trasmessa alle Camere, esprime una valutazione positiva delle finalità generali della proposta, considerato il ruolo delle statistiche europee a supporto della PAC e del *Green Deal* europeo.

Il Governo informa altresì che nelle future tappe della fase negoziale in seno all'Ue andrà valutata di volta in volta la necessità di apportare opportune modifiche al testo che potrebbero riguardare gli articoli 11 e 13, che prevedono, rispettivamente, che l'Unione possa concedere sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e ad altri istituti preposti coprendo al massimo il 90 per cento dei costi ammissibili e che possano essere concesse deroghe, per un massimo di due anni, qualora l'applicazione del regolamento richieda importanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro.

In conclusione il relatore, considerato il carattere tecnico del documento in esame, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni, e, in particolare, ritiene utile acquisire maggiori informazioni da parte dell'ISTAT e dell'ISMEA.

A tale richiesta si associano i senatori [TARICCO](#) (*PD*) e [DE BONIS](#) (*Europeisti-MAIE-CD*).



Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 novembre.

Il presidente [VALLARDI](#) fa presente che la 13a Commissione, che esamina i disegni di legge in sede referente, ha predisposto un testo unificato che è stato assunto come testo base per il prosieguo dell'esame. Detta Commissione ha altresì fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per mercoledì 31 marzo prossimo.

Cede quindi la parola alla relatrice Biti.

La relatrice [BITI](#) (PD) propone di rinviare alla prossima settimana la presentazione di un parere sui disegni di legge e invita i colleghi a trasmettere osservazioni e suggerimenti al fine di predisporre una proposta quanto più possibile condivisa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Affare relativo alla problematica inerente alla flavescenza dorata della vite ( [n. 756](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente relatore [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'affare assegnato in titolo rilevando che in Italia la flavescenza dorata ed il suo insetto vettore *Scaphoideus titanus* rappresentano una delle principali minacce per la viticoltura. Il nome di tale fitopatia discende dalla colorazione gialla dorata che assumono le foglie, i tralci ed i grappoli di vitigni a bacca bianca una volta che vengono colpiti. A tutt'oggi la problematica interessa ancora prevalentemente aree viticole delle regioni settentrionali ma la presenza del vettore è stata già segnalata in Lazio, Abruzzo, Campania e Basilicata. Nel 2011 la contemporanea presenza di flavescenza dorata e del suo vettore è stata inoltre individuata anche in vari vigneti localizzati nell'Isola di Ischia.

La malattia è provocata dal fitoplasma *Candidatus Phytoplasma vitis* (gruppo ribosomico 16SrV-C e -D) e, dal punto di vista dei sintomi, non è distinguibile da altri "giallumi" provocati da differenti fitoplasmi ma non trasmessi da *Scaphoideus titanus*. È, infatti, la combinazione del binomio *Candidatus Phytoplasma vitis* e *Scaphoideus titanus* a rendere la malattia così dannosa e grave da essere considerata ancora una malattia da quarantena malgrado la sua diffusa presenza sul territorio italiano e dell'Unione europea. La capacità del vettore di trasmettere in maniera estremamente efficiente il fitoplasma è legata al fatto che è una specie monofaga su vite ed in grado di rimanere infettiva per tutta la durata del suo ciclo vitale.

La diffusione della malattia avviene prevalentemente a carico del vettore e può avvenire sia in pieno

campo che in vivaio ma può anche derivare da innesti qualora si utilizzino marze e/o portainnesti infetti. In questi ultimi casi, tuttavia, la percentuale di attecchimento degli innesti eseguiti con materiali prelevati da piante infette risulta generalmente bassa.

I sintomi della flavescenza dorata si riscontrano sulle foglie, sui tralci e sui grappoli. Si osservano in piena estate, accentuandosi progressivamente dal mese di luglio fino ad essere riconoscibili dalla metà di agosto fino alla metà di settembre. La flavescenza rimane comunque indistinguibile, senza l'analisi di laboratorio, da un altro fitoplasma che colpisce la vite, quello del legno nero.

Le piante colpite muoiono raramente, però la fitopatia porta a un graduale deperimento della vegetazione influenzando negativamente sulle produzioni.

In Italia la flavescenza dorata è una malattia sottoposta a quarantena ed è in atto la lotta obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale n° 32442 del 31 maggio 2000. Le misure della lotta prevedono, una volta accertata la presenza della malattia, l'eliminazione delle piante infette ed il controllo per gli anni successivi. Nel caso di contemporanea presenza, oltre che della malattia, anche del vettore, è necessario attuare anche trattamenti con insetticidi specifici. Tra le misure di prevenzione si segnala l'impiego di materiale di moltiplicazione sano; al riguardo un sistema efficace per la sterilizzazione del materiale vivaistico consiste nella immersione in acqua, in vasca termostata a 55 °C per 45 minuti, del materiale legnoso.

Segnala in conclusione l'opportunità che la Commissione agricoltura approfondisca la questione inerente a tale fitopatia, per comprenderne la diffusione nel territorio e le effettive dimensioni (anche economiche), al fine di individuare e proporre possibili soluzioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

## 1.4.2.6.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 165 (pom.) del 30/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 30 MARZO 2021

165ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

IN SEDE REDIGENTE

**(1197) BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 marzo.

Il presidente [VALLARDI](#) informa che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1a e questioni regionali sul testo del disegno di legge. Si resta pertanto in attesa dei pareri delle Commissioni 5a, 6a e 12a.

La relatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) ringrazia il Presidente e propone di attendere che pervengano tutti i pareri prima di fissare un termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

**(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo**

**(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 ottobre 2020.

Il presidente [VALLARDI](#) informa che non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Risulta in particolare che detta Commissione resta in attesa di acquisire da parte del Governo la Relazione tecnica richiesta ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento. Sembra peraltro, da informazioni assunte per le vie brevi, che tale Relazione sia stata trasmessa proprio oggi agli uffici della Commissione bilancio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri  
(Esame e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) riassume brevemente l'iter del provvedimento ricordando che nella precedente seduta si è disposto che l'esame del disegno di legge proseguisse in sede referente.

Pertanto, ai fini dell'esame in sede referente, propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali svoltesi in sede redigente. Propone inoltre che il testo oggetto dell'esame sia quello risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede redigente (pubblicato in allegato).

Il relatore [TARICCO](#) (PD) ricorda che il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione all'unanimità: trattandosi pertanto di un testo ampiamente condiviso, ritiene che sia sufficiente fissare un breve termine per la presentazione di eventuali proposte emendative.

Su sollecitazione del [PRESIDENTE](#), il relatore [TARICCO](#) (PD) propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo approvato in sede redigente per le ore 19 di oggi.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19**  
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro), che viene esaminato in prima lettura dal Senato.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 1,

che riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi, o compensi in denaro o in natura non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto a quello del 2019.

I contribuenti sono suddivisi in cinque classi sulla base del valore dei ricavi o dei compensi del 2019. A ciascuna classe si applica una percentuale decrescente rispetto ai ricavi e ai compensi percepiti nel 2019 per il calcolo del contributo spettante. Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. La norma disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, rimandando alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio con riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione dell'istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo. Gli oneri recati dalla norma sono valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021.

Passando all'articolo 8, i commi da 1 a 8 e da 12 a 14 di tale norma prevedono - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di ulteriori periodi di trattamento. Per quanto concerne l'ambito agricolo (al comma 8), questi ultimi vengono ammessi in particolare - in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili alla suddetta emergenza - nella misura massima complessiva di centoventi giorni, relativi al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA). Secondo l'interpretazione seguita dal messaggio dell'INPS n. 1297 del 2021, è ammesso il cumulo con le novanta giornate di trattamento previste (con causale COVID-19) dalla normativa precedente per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021.

L'articolo 19 dispone, con riferimento al mese di gennaio del 2021, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività.

In dettaglio, la disposizione modifica il comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020, che prevedeva l'esonero, per il mese di dicembre 2020, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO, di cui all'Allegato 3 del citato decreto-legge n. 137 del 2020. La disposizione, dunque, modificando il primo comma dell'articolo 16-*bis*, estende tale esonero contributivo anche per il periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021.

Gli oneri recati dall'articolo sono valutati in 301 milioni di euro per l'anno 2021.

L'articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio - a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 2020). L'articolo, in particolare, adegua la cornice normativa all'estensione e alla proroga dal 30

giugno 2021 al 31 dicembre 2021 delle misure di aiuto, adottata dalla Commissione UE con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione UE, l'importo consentito di tali aiuti è stato considerevolmente elevato ed è stata ammessa, a condizioni date, la conversione degli strumenti rimborsabili (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in sovvenzioni dirette. In particolare il relativo importo non deve superare, al lordo di qualsiasi imposta o onere, gli 1,8 milioni di euro per impresa (anziché gli 800 mila euro, in origine previsti dal Quadro). Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono superare i 270 mila euro, anziché i 120 mila euro. Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non devono superare i 225 mila euro - anziché i 100 mila euro - per impresa.

L'articolo 39 infine incrementa, per il 2021, di 150 milioni di euro il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Nello specifico, la disposizione in esame interviene sul comma 128 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021, rifinanziando il Fondo sopra citato di 150 milioni di euro per il 2021, portandolo a complessivi 300 milioni di euro per tale anno. Ciò viene disposto al fine di approntare ulteriori misure di ristoro e sostegno alle imprese operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura a fronte delle perduranti misure restrittive adottate ai fini del contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Il relatore conclude chiedendo al Governo chiarimenti sulla effettiva disponibilità di risorse presenti nel citato Fondo di cui all'articolo 39 del decreto-legge, dal momento che, in base ad alcuni articoli comparsi sulla stampa, sembrerebbe non essere univoca la loro quantificazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il presidente [VALLARDI](#) cede la parola alla relatrice Biti, ricordando che la 13a Commissione, che esamina i disegni di legge in sede referente, ha predisposto un testo unificato assunto come testo base per il prosieguo dell'esame fissando per domani il termine per la presentazione degli emendamenti.

La relatrice [BITI](#) (PD) presenta e illustra una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).

Il presidente [VALLARDI](#) propone di rinviare alla seduta già convocata domani alle ore 14 la votazione del parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

**Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica [\(n. 337\)](#)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)



Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che sull'argomento si è svolto un ampio ciclo di audizioni conclusosi la scorsa settimana.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) informa che sta lavorando alla predisposizione di una proposta di risoluzione che conta di portare all'attenzione della Commissione quanto prima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Problematiche del settore dell'apicoltura (n. 338)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre 2019.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che sull'argomento è in corso di svolgimento un ciclo di audizioni e che rimarrebbero ancora alcuni soggetti da audire.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) ritiene che la fase delle audizioni possa considerarsi conclusa: qualora tuttavia ci fossero richieste di ulteriori audizioni, queste andrebbero comunicate al massimo entro la giornata odierna alla segreteria della Commissione. Reputa comunque che in tempi brevi sia possibile presentare una proposta di risoluzione da portare all'attenzione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo 2019.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che sull'argomento si è svolto un ciclo di audizioni e che questo può considerarsi concluso.

La relatrice [ABATE](#) (*Misto*) fa presente che una bozza di risoluzione sull'argomento è già stata condivisa in sede informale con i colleghi della Commissione. Auspica pertanto, data l'importanza dell'argomento trattato e il perdurare dello stato di crisi che sta attanagliando anche quest'anno il settore agrumicolo, che in una prossima seduta della Commissione si possa giungere a discutere ed approvare un testo condiviso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### ***SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI***

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso delle audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 756 (problematica inerente alla flavescenza dorata della vite), di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1902 (disciplina

delle professioni del settore cinofilo), di rappresentanti dell'Ente italiano di normazione (UNI), svoltesi il 23 marzo scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

**SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI E NUOVA CONVOCAZIONE**

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato al termine dell'odierna seduta, non avrà luogo e che questo si terrà al termine della seduta plenaria convocata domani, mercoledì 31 marzo, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE  
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 1302, 1943 E 1981**

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di competenza,

preso atto che la Commissione ambiente ha posto a base del proprio esame un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge in questione;

considerate le finalità di cui all'articolo 1 del nuovo testo, con particolare riferimento agli obiettivi di:

- contrasto al consumo di suolo e miglioramento della permeabilità dei suoli, al fine di favorire il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, così come al fine di garantire l'incremento della biodiversità, nell'ambito delle azioni di contrasto al cambiamento climatico;
- favorire il riuso edilizio, incentivando la riqualificazione fisico-funzionale degli edificati nell'ottica della sostenibilità ambientale e del decoro urbano;
- favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo l'integrazione sociale e culturale tramite appositi spazi nei contesti urbani;
- favorire elevati *standard* di efficienza idrica ed energetica degli edifici;
- favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;

considerato l'impianto del testo unificato, che prevede un Programma nazionale per la rigenerazione urbana (articolo 4) con l'obiettivo di definire gli obiettivi nazionali di rigenerazione urbana, armonizzare le iniziative di carattere regionale nella cornice del Programma stesso, definire gli interventi di rigenerazione urbana già programmati e in corso di programmazione, definire le risorse disponibili e quelle ancora necessarie per rispondere alle esigenze contenute nel Programma, indicare lo stato di realizzazione degli interventi;

tenuto conto che il disegno di legge prevede apposite risorse nella misura di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

tenuto inoltre conto che le finalità di cui all'articolo 1 del testo unificato comprendono strumenti di partecipazione attiva e inclusione sociale che possono vedere nell'agricoltura uno strumento efficace di applicazione, a cominciare dall'utilizzo di aree verdi inutilizzate o degradate all'interno dei territori urbanizzati come orti sociali che rendano l'attività agricola centrale nei progetti di inclusione sociale e contrasto ai fenomeni di marginalità;

valutato positivamente che la destinazione agricola dei terreni venga appositamente tutelata quando gli interventi di rigenerazione urbana si configurano con la funzionalità di "cintura verde", stabilendo che l'agricoltura può giocare un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico e alle forme di emissione nocive per l'ambiente;

valutato positivamente l'articolo 24 (Incentivi fiscali per la riconversione agricola del suolo edificato al di fuori dei centri abitati), che finanzia interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni;

valutata positivamente l'impostazione dell'articolo 25 (Riconoscimento della figura di "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio"), che prevede l'istituzione di un marchio di qualità per quelle attività agricole che contribuiscono alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idraulico ed idrogeologico e alla difesa da eventi climatici estremi;

tutto ciò considerato, tenuto conto e valutato, esprime parere favorevole.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE SUL DISEGNO DI  
LEGGE  
N. [988](#)

NT

La Commissione

*Capo I*  
NORME GENERALI

Art. 1.

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:

- a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
- b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;
- c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione

biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;

d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7 *bis*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedano il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo.

Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) «produzione biologica» o «metodo biologico»: la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;

b) «prodotti biologici»: i prodotti derivanti dalla produzione biologica di cui alla lettera a);

c) «aziende»: le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura che adottano il metodo biologico di cui alla lettera a).

## Capo II

### AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI

Art. 3.

*(Autorità nazionale)*

1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.

Art. 4.

*(Autorità locali)*

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi della presente legge.

### Capo III ORGANISMI DI SETTORE

Art. 5.

*(Tavolo tecnico per la produzione biologica)*

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», il Tavolo tecnico per la produzione biologica, di seguito denominato «Tavolo tecnico».

2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008, e del Tavolo tecnico partecipato in agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.

3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

*a)* delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica;

*b)* esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

*c)* proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;

*d)* individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

### Capo IV DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI BIOLOGICI ITALIANI

Art. 6.

*(Istituzione di un marchio biologico italiano)*

1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.

2. Il marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero e può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.

#### Capo V

### STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, DI RICERCA E DI FINANZIAMENTO

Art. 7.

*(Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici)*

1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano». Il Piano è adottato con cadenza triennale ed è aggiornato anche annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.

2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con l'obiettivo di:

a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un'azione di assistenza tecnica;

b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all'interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di gruppo;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;

d) monitorare l'andamento del settore, anche attivando un'integrazione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive, al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità:



- 1) condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;
- 2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico;
  - e) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'articolo 13;
  - f) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;
  - g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;
  - h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;
  - i) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;
  - l) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all'articolo 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;
  - m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;
  - n) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di cui all'articolo 9, nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso.

Art. 8.

*(Piano nazionale delle sementi biologiche)*

1. Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta con decreto un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.

2. Il piano di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza triennale e deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi culturali.

3. Il piano di cui al comma 1 è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita dal Ministro con proprio decreto.

Art. 9.

*(Fondo per lo sviluppo della produzione biologica)*

1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo

sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del piano di cui all'articolo 8.

2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, rispettivamente al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d*), e al piano di cui all'articolo 8, nonché le risorse finanziarie necessarie per l'istituzione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.

4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma».

6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è corrisposto in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

*(Strumenti di integrazione degli operatori  
della filiera biologica)*

1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico e la sottoscrizione di contratti di filiera tra gli operatori del settore.

Art. 11.

*(Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica)*

1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono promossi specifici percorsi formativi nelle università pubbliche attraverso la possibilità di attivare corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione in tema di produzione biologica; sono altresì previsti specifici percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici, anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio;

b) in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle risorse del Fondo medesimo è destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nell'ambito della produzione biologica. A tal fine, il decreto di riparto del Fondo, di cui al comma 2 del citato articolo 7 del medesimo decreto legislativo, stabilisce la misura massima della quota da destinare al CNR per lo svolgimento delle predette attività;

c) nel piano triennale di attività del CREA, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione biologica;

d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 9 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera a) del presente comma e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 13, e mettono a tal fine a disposizione i terreni di cui dispongono.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

*(Formazione professionale)*

1. Lo Stato e le regioni promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i principi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.

## Capo VI

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 13.

*(Distretti biologici)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;

b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni.

2. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete «Natura 2000», previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.

3. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia.

4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici nonché di salvaguardarne l'immagine, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attività dell'azienda.

5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;

e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica;

f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;

g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un comitato promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un consiglio direttivo, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionali. Il consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico al fine del riconoscimento dei distretti biologici.

9. Il Ministero e le regioni promuovono, anche attraverso i propri siti *internet* istituzionali, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche mediante la predisposizione di schede che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel territorio del distretto biologico o dallo stesso distretto biologico.

11. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.

Art. 14.

*(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)*

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;

b) sono costituite per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello

nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici;

c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo rilevazioni dei prezzi pubblici di mercato;

3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, avendo particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;

6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere la produzione biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;

7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.

3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme di attuazione.

4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.

5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla



medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera c), e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;

c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la condizione di cui alla presente lettera si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.

7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministero una richiesta di estensione delle regole, con la quale chiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei commi da 9 a 13 agli operatori economici ai quali la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale.

9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche alle quali le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.

10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la

regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito *internet* istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.

11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.

12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo della sanzione è determinato in ragione dell'entità della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.

13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato.

Art. 15.

*(Accordi quadro)*

1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prevedendo a favore dei produttori un corrispettivo pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari almeno al 20 per cento del settore.

Art. 16.

*(Intese di filiera per i prodotti biologici)*

1. Il Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici presenti nel Tavolo tecnico nonché le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:

a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni biologiche nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;

e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;

f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici;

g) valorizzare i rapporti organici con le organizzazioni di produttori biologici allo scopo di consentire agli stessi la pianificazione e la programmazione della produzione.

3. Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali.

4. L'intesa di filiera è comunicata al Ministero, il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.

7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 17.

*(Organizzazioni dei produttori biologici)*

1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.

2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il rigetto della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.

3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:

a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;

b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:

1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;

2) gestire le crisi di mercato;

3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche

attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:

a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;

d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima. Qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa, il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;

g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;

h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;

i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;

l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche di dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

## Capo VII

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI

Art. 18.

*(Sementi biologiche)*

1. All'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e dei conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte

I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018».

Art. 19.

*(Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)*

1. Al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;

b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;

d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati senza maggiori oneri per la finanza pubblica su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro

trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

#### Capo VIII

#### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

*(Abrogazioni)*

1. I commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.

2. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

Art. 21.

*(Norma di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.



## 1.4.2.6.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 166 (pom.) del 07/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021

166ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[VALLARDI](#)

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che sono entrate a far parte della Commissione la senatrice Maria Alessandra Gallone, in sostituzione del sottosegretario Battistoni, e la senatrice Cinzia Leone, a cui rivolge, a nome di tutti, il benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

La Commissione si associa.

*IN SEDE REFERENTE*

**(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è scaduto martedì scorso, comunica che sono state presentate due proposte emendative (pubblicate in allegato).

In attesa che siano trasmessi i relativi pareri da parte delle competenti Commissioni, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19**

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta è stato incardinato il provvedimento. Segnala che le Commissioni 5a e 6a riunite, che esaminano il disegno di legge in sede referente e questa settimana stanno svolgendo un ciclo di audizioni, hanno fissato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di venerdì prossimo, 9 aprile 2021.

Il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente che sta predisponendo una proposta di parere che provvederà quanto prima a mettere a disposizione della Commissione e invita i colleghi a trasmettergli proposte e suggerimenti al fine di giungere a una formulazione condivisa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole. Segnala che la Commissione ambiente, che esamina il disegno di legge in sede referente, ha posticipato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a venerdì 16 aprile 2021.

La relatrice [BITI](#) (PD), anche alla luce del rinvio dei termini di presentazione degli emendamenti nella Commissione di merito, propone di posticipare alla prossima settimana la votazione sulla proposta di parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI**

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato al termine della odierna seduta per la programmazione dei lavori, non avrà luogo ed è riconvocato al termine della seduta plenaria già convocata per domani, giovedì 8 aprile, alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

EMENDAMENTI AL TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI  
LEGGE  
N. [988](#)

Art. 5

**5.100**

[De Bonis](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale» con le seguenti: «da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale».*

Art. 14

**14.100**

[De Bonis](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 5, sostituire le parole: «una sola organizzazione interprofessionale» con le seguenti: «una o più organizzazioni interprofessionali»;*
- b) *al comma 5 sopprimere il secondo periodo;*
- c) *al comma 6, alla lettera c), sostituire le parole: «pari almeno al 30 per cento» con le seguenti: «pari almeno al 10 per cento»;*
- d) *al comma 6, alla lettera c), sopprimere il secondo periodo;*
- e) *sopprimere i commi da 8 a 13*

## 1.4.2.6.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 168 (pom.) del 13/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 13 APRILE 2021

168ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

IN SEDE REDIGENTE

**(2063) Fulvia Michela CALIGIURI ed altri. - Disposizioni finalizzate alla concessione di contributi per l'estinzione e il consolidamento di passività onerose delle imprese agricole**  
(Discussione e rinvio)

Il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, che si prefigge l'obiettivo di offrire alle imprese agricole che versano in situazione di difficoltà la possibilità di un ripianamento delle passività onerose dilazionando gli impegni di pagamento, affinché il saldo delle singole rate risulti meno gravoso e permetta alle aziende di continuare la loro attività.

Più in dettaglio il provvedimento, composto da cinque articoli, all'articolo 1 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni, possa concedere contributi in conto interessi sui mutui contratti o per prolungare fino a trentacinque anni la durata dei mutui o dei prestiti agrari, oppure concedere contributi a fondo perduto fino ad un massimo del 25 per cento dei debiti derivanti dalle operazioni di credito agrario, nonché dalle esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'impresa agricola. Tali benefici sono riservati alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata, risultano colpite da varie tipologie di calamità nell'arco dei cinque anni successivi a quello di entrata in vigore della legge per almeno tre annate agrarie, anche non consecutive.

Ai sensi dell'articolo 2 tali misure possono essere riferite sia alle operazioni di credito agrario per il finanziamento degli investimenti aziendali, sia ai prestiti contratti per il ripianamento delle passività onerose, sia a situazioni debitorie verso soggetti pubblici purché di natura non fiscale.

L'articolo 3 disciplina le modalità di erogazione dei contributi, prevedendo che è a carico del bilancio dello Stato il 50 per cento della parte capitale dei mutui contratti dalle imprese beneficiarie, mentre viene concessa una riduzione del 25 per cento sul capitale residuo in favore di quelle imprese

che intendono rinunciare alla possibilità di contrarre un mutuo agevolato o di prolungare i mutui esistenti, optando per l'estinzione del debito.

Le imprese agricole beneficiarie dei predetti contributi, erogati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), saranno individuate ai sensi dell'articolo 4 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta della regione interessata. Per la concessione dei contributi le imprese interessate dovranno presentare un'istanza, sottoscritta dalle organizzazioni professionali di categoria, corredata di idonea documentazione.

L'articolo 5 reca infine la norma di copertura: viene pertanto istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per la copertura degli oneri recati dal provvedimento, finanziato mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver constatato che non risultano ancora trasmessi tutti i necessari pareri da parte delle Commissioni competenti, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) fa presente che deve essere ancora trasmesso il parere da parte della Commissione bilancio la quale, a quanto gli risulta, dovrebbe esprimersi già nel corso di questa settimana. Ritiene pertanto che per la votazione conclusiva del provvedimento sia necessario attendere almeno sino a giovedì prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PUGLIA](#) (M5S) riferisce alla Commissione sul decreto-legge in esame, assegnato alla 1a Commissione permanente in sede referente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati l'8 aprile 2021. Si ricorda che termine per la conversione in legge del decreto-legge in titolo scade il prossimo 30 aprile.

Il decreto-legge opera una ridefinizione delle funzioni dicasteriali nelle materie dell'energia, del turismo e dell'innovazione digitale e provvede alla ridenominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Con riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, segnala anzitutto l'articolo 2, che disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE).

In particolare, il comma 2 di tale articolo reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE ed una complessiva ridefinizione delle funzioni di tale ultimo Dicastero.

Più in dettaglio, al numero 2) della lettera *d*), viene modificato integralmente il comma 2 dell'articolo 35 del citato decreto legislativo, al fine di individuare le funzioni e i compiti del nuovo Ministero della transizione ecologica. A differenza del testo previgente, che attribuiva al Ministero dell'ambiente le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, il nuovo testo dispone che al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema.

Rispetto al testo previgente, gli ambiti di intervento concernenti le nuove competenze in ambito energetico sono indicati alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del novellato comma 2 dell'articolo 35. In particolare, alla lettera *b*), sono elencati le funzioni e i compiti del MiSE trasferiti al MiTE, precisando altresì la competenza di quest'ultimo in materia, tra l'altro, di autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale, anche ubicati in mare, nonché in materia di agro-energie. Inoltre, alla lettera *c*) viene espressamente attribuita al MiTE la competenza sui piani e sulle misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra. Ai sensi della lettera *d*) sono poi attribuiti al MiTE compiti di pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso il settore dei trasporti.

Le lettere *a*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*) del novellato comma 2 riprendono invece i compiti già attribuiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la sola differenza che alla lettera *e*) si fa espresso riferimento al riuso e al riciclo dei rifiuti nonché all'economia circolare, mentre alla lettera *i*) viene precisata la competenza del MiTE anche per la bonifica dei siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione, nonché per l'esercizio delle relative azioni giurisdizionali per danno ambientale.

Segnala inoltre che il comma 5 dello stesso articolo 2 novella il secondo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 174-*bis*, e l'alinnea del comma 1 dell'articolo 828 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di modificare l'attuale denominazione del "Comando carabinieri per la tutela ambientale" nella nuova nomenclatura "Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica".

L'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione.

Il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri (o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica) ed è composto dai seguenti Ministri: Ministro della transizione ecologica; Ministro dell'economia e delle finanze; Ministro dello sviluppo economico; Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica - sul quale è acquisito il parere della Conferenza Unificata nonché delle Commissioni parlamentari competenti - al fine di coordinare le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo, risorse idriche e relative infrastrutture, qualità dell'aria ed economia circolare, nonché di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica sostenibile. È prevista la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano entro il 31 maggio di ogni anno.

Inoltre, il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi. Altre



disposizioni prevedono inoltre: la soppressione della Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi; una delibera del CITE - anziché del CIPE - nella definizione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile; l'invio alle Camere e al CITE, da parte del Ministro della transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, di una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli.

Si demanda infine ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'istituzione di un Comitato tecnico di supporto del CITE, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che la relatrice ha già presentato una proposta di parere favorevole e fa presente che la Commissione ambiente, che esamina i disegni di legge in sede referente, ha fissato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a venerdì prossimo, 16 aprile 2021.

La relatrice [BITI](#) (PD), dopo aver sollecitato i commissari a trasmettere eventuali rilievi e osservazioni alla proposta di parere già presentata, ritiene preferibile rinviare la votazione sullo stesso parere ad una successiva seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che la Commissione ha svolto un lungo ed articolato ciclo di audizioni sull'argomento e cede la parola al relatore.

Il relatore [LA PIETRA](#) (FdI) comunica che probabilmente già dalla prossima settimana metterà a disposizione degli altri componenti della Commissione una proposta di risoluzione in cui saranno sintetizzate le principali problematiche emerse nel corso delle audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'odierna audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sull'atto comunitario (COM(2021) 37 definitivo) (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sugli *input* e *output* agricoli), di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI E NUOVA CONVOCAZIONE*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che la seduta plenaria, già convocata domani, mercoledì 14 aprile, alle ore 13,30, nonché l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, convocato al termine della stessa seduta, non avranno luogo. La seduta plenaria è ulteriormente convocata giovedì 15 aprile alle ore 9 e, a seguire, è convocato l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## 1.4.2.6.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 172 (pom.) del 27/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 27 APRILE 2021

172ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2169)** *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il presidente [VALLARDI](#) fa presente che la 14a Commissione, che esamina il disegno di legge in sede referente, ha preannunciato di voler svolgere un breve ciclo di audizioni sul testo. Comunica inoltre che, a causa di un impedimento, la relatrice oggi non potrà partecipare alla seduta. La relatrice ha comunque fatto sapere di aver predisposto una bozza di relazione già fatta circolare informalmente tra i colleghi della Commissione. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani, ed auspica il voto di una relazione quanto più possibile condivisa da tutta la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1131)** *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana*

**(1302)** *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

**(1943)** *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

**(1981)** *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana*

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente [VALLARDI](#), stante l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che sull'affare assegnato in esame tutti i membri della Commissione si sono espressi per approvare in tempi brevi una risoluzione, quanto più possibile condivisa, da sottoporre successivamente all'esame dell'Assemblea, data la grande rilevanza dell'argomento per tutto il mondo agricolo.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) comunica di aver predisposto una bozza di risoluzione e di averla già messa informalmente a disposizione dei capigruppo. Si tratta di un documento assai articolato con cui intende dare conto delle molteplici sfaccettature di un tema così complesso quale quello dei danni causati al mondo agricolo dalla fauna selvatica. Auspica in conclusione che già a partire dalla prossima settimana la propria proposta possa essere sottoposta formalmente all'esame ed al voto della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

La relatrice [ABATE](#) (*Misto*) ricorda di aver presentato nella precedente seduta una proposta di risoluzione su cui alcuni colleghi si sono già espressi trasmettendo suggerimenti e proposte. Restando in attesa di ulteriori contributi, ritiene che già dalle prossime sedute della Commissione sarà possibile presentare un testo che auspica condiviso da sottoporre alla votazione finale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

# 1.4.2.6.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 174 (pom.) del 04/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021

**174ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.*

*La seduta inizia alle ore 17,30.*

*SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

*SINDACATO ISPETTIVO*

**Interrogazione**

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02420 presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori e ricorda anzitutto che gli interventi compensativi "ex-post" del Fondo di Solidarietà Nazionale per le imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali possono essere attivati *solo* nel caso in cui le avversità, le colture e le strutture agricole colpite *non* siano comprese nel Piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate. Pertanto, ai fini di una copertura dai rischi climatici, gli agricoltori devono provvedere alla stipula di polizze assicurative agevolate, tra l'altro, da contributo statale fino al 70 per cento della spesa premi sostenuta.

Tuttavia, da una rapida indagine sull'andamento delle coperture assicurative agevolate sottoscritte nel corrente anno, è emerso che la capacità assuntiva offerta dalle compagnie non sia riuscita a coprire integralmente le richieste provenienti dalle imprese agricole, anche per la difficoltà a piazzare i rischi catastrofali, come appunto il gelo, presso le compagnie di riassicurazione internazionali. Questo aspetto, unito al fatto che esistono ancora importanti distretti produttivi che non fanno ricorso alle assicurazioni agricole agevolate, determina uno stato di crisi del settore ogni qualvolta si verifichi un evento climatico avverso di particolare intensità.

Non va poi dimenticato che le assicurazioni agricole agevolate, cui sono stati destinati finanziamenti superiori a 1,3 miliardi di euro per il periodo 2015-2020 ed ulteriori risorse sono previste per il biennio 2021-2022, rappresentano il principale strumento di intervento introdotto dallo Stato per fronteggiare le pesanti perdite di reddito cui vanno incontro le imprese agricole in caso di calamità naturali. Le esperienze degli ultimi 20 anni hanno tra l'altro dimostrato l'inefficacia dello strumento di intervento cosiddetto "ex post", peraltro attivabile, come detto, solo nei casi in cui il rischio non sia assicurabile.

Ciò premesso, tenuto conto della portata e della vastità territoriale e settoriale dei danni, una volta che le Regioni avranno deliberato in merito alle gelate, il Sottosegretario assicura l'immediato impegno del Ministero nel favorire l'approvazione di un provvedimento legislativo di deroga, con un adeguato stanziamento finanziario, che consenta l'erogazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese agricole danneggiate che, al momento dell'evento, non avevano una copertura assicurativa per i danni da gelo.

Analogo impegno verrà profuso nelle sedi comunitarie cercando di coinvolgere anche gli altri Paesi colpiti per chiedere l'attivazione di ulteriori misure di sostegno per le imprese agricole danneggiate. Ove ricorrano le condizioni di cui sopra, su proposta delle Regioni territorialmente competenti, potranno quindi essere attivate le misure compensative a favore delle imprese agricole, tra cui: contributi in conto capitale fino all'80% del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria; prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo; proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso; esonero parziale (fino al 50 per cento) dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti; contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate.

Infine, per superare le difficoltà legate ai sempre più frequenti eventi avversi legati al cambiamento climatico in corso, che impattano ormai a livello continentale (si pensi che l'ondata di gelo in questione ha colpito anche altri Paesi europei con una tradizione assicurativa consolidata, come la Spagna e la Francia) è all'esame, per la prossima programmazione dei fondi comunitari relativi allo sviluppo rurale, uno nuovo strumento di intervento "ex ante" sotto forma di fondo di mutualizzazione nazionale, cui potranno accedere tutte le imprese agricole, in grado di intervenire in caso di eventi catastrofici, come quello segnalato dagli interroganti.

Nel frattempo, con il prossimo piano di gestione dei rischi 2022, il Sottosegretario segnala che si valuteranno eventuali modifiche finalizzate a migliorare l'efficacia dello strumento assicurativo aumentandone la capacità assuntiva, favorendo l'allargamento della base assicurata e cercando di facilitare la riassicurazione dei rischi da parte delle compagnie assicurative, anche indirizzando opportunamente il fondo di riassicurazione gestito da Ismea.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta che purtroppo conferma le preoccupazioni manifestate dagli interroganti. Sottolinea la necessità di ristabilire il giusto equilibrio tra i danni subiti e i ristori da assicurare agli agricoltori per quella parte di produzione che è andata completamente perduta a seguito delle gelate. Riconosce che vi è stato un concreto impegno da parte di alcuni Ministri dell'attuale Governo per provare a risolvere il problema segnalato e sottolinea come andrebbe migliorata l'efficacia degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale. Si dichiara in conclusione soddisfatto della risposta fornita ponendo tuttavia in evidenza la necessità di attivare immediatamente tutti gli interventi necessari per fronteggiare le situazioni emergenziali.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico**



(Discussione e rinvio)

La relatrice [NATURALE](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge in esame finalizzato al riordino di alcune figure professionali del settore viticolo ed enologico quali quelle di enologo e di enotecnico. Più in dettaglio il provvedimento, composto da otto articoli, all'articolo 1 definisce l'ambito di riconoscimento del titolo professionale di enologo, che spetta a coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma universitario di primo livello relativo al settore vitivinicolo; laurea triennale di primo livello relativa al settore vitivinicolo; laurea magistrale di secondo livello relativa al settore vitivinicolo; titolo di studio conseguito a seguito di un corso biennale in tecnica enologica, previo diploma conseguito presso gli istituti tecnici agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia. Il titolo spetta altresì a coloro che hanno conseguito il titolo di enologo in conformità alla legge n. 129 del 1991 (ordinamento della professione di enologo) entro la data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 definisce nel dettaglio l'oggetto dell'attività professionale di enologo, che può svolgere attività di direzione e amministrazione, nonché di consulenza, in aziende vitivinicole per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati, nonché per la scelta varietale, l'impianto e gli aspetti fitosanitari dei vigneti, di valutazione dei danni e di stima delle scorte.

Può svolgere altresì attività di direzione e funzioni di carattere vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi, effettuare controlli analitici (tramite analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini), collaborare nella scelta della tecnologia relativa agli impianti e agli stabilimenti vitivinicoli, provvedere all'organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché svolgere attività di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e di parte (CTP), nonché di predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (*Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP*).

L'articolo 3 definisce l'ambito di riconoscimento del titolo professionale di enotecnico, che spetta a coloro che sono in possesso o del diploma di specializzazione di enotecnico conseguito ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del DPR n. 88 del 2010 o del diploma di maturità agraria con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale) ai sensi del DPR n. 967 del 1956.

L'articolo 4 definisce nel dettaglio l'oggetto dell'attività professionale di enotecnico, che svolge attività di partecipazione attiva, coordinamento, controllo e consulenza in merito alla coltivazione della vite, alla trasformazione dell'uva, all'affinamento, alla conservazione, all'imbottigliamento e alla commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati. L'enotecnico effettua altresì controlli analitici (tramite analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche) dei vini, nonché attività di stima delle colture viticole, di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e di parte (CTP), nonché di predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP).

L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, articolato in due sezioni, a cui possono iscriversi, rispettivamente, gli enologi e gli enotecnici in possesso dei requisiti richiesti. L'iscrizione al registro abilita i soggetti in possesso del titolo allo svolgimento della relativa attività professionale.

L'articolo 6 disciplina la formazione continua per gli iscritti al registro, i quali sono tenuti a curare un costante aggiornamento della propria competenza professionale da certificare attraverso la frequenza di corsi organizzati dalle associazioni professionali riconosciute.

L'articolo 7 prevede la definizione, da parte dell'ISTAT, di una specifica classificazione merceologica per le attività professionali di enologo e di enotecnico ai fini dell'attribuzione dei codici ATECO.

L'articolo 8 reca infine l'abrogazione della citata legge n. 129 del 1991.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente [VALLARDI](#), considerata l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

**Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente [VALLARDI](#), d'accordo con il relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana con l'obiettivo di pervenire alla predisposizione di una proposta di risoluzione condivisa.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice [ABATE](#) (*Misto*) chiede di poter rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana in modo tale da poter integrare la propria proposta di risoluzione con ulteriori contenuti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI DOMANI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che la seduta plenaria già convocata domani, mercoledì 5 maggio, alle ore 13,30, è sconvocata e che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, prevista domani al termine della stessa seduta, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 17,50.*

# 1.4.2.6.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 175 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021**  
**175ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**SINDACATO ISPETTIVO**

**Interrogazione**

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02409 presentata dal senatore De Bonis.

Riguardo ai quesiti posti dal senatore interrogante rileva anzitutto che, come già indicato nel corso dell'incontro del 3 febbraio con le organizzazioni professionali rappresentative, le riunioni della Commissione Sperimentale Nazionale del grano duro si svolgeranno esclusivamente in videoconferenza per garantire il rispetto delle misure di sicurezza sanitaria. Occorre poi tener presente che la definizione della sede e/o delle sedi non è attualmente in discussione in quanto anche tutte le altre Commissioni Uniche Nazionali attive si svolgono in videoconferenza, causa chiusura delle Borse Merci fisiche.

Ciò premesso, ricorda che i "Contratti di filiera" sono accordi di tipo privatistico tra i soggetti della filiera cerealicola, sottoscritti dai produttori di grano duro, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione. Detti accordi sono finalizzati a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori e le imprese di trasformazione del grano duro, il miglioramento della qualità del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti.

Si tratta, quindi, di accordi oggetto di libera contrattazione privata tra le parti, che rispondono esclusivamente alla disciplina privatistica e che non implicano autorizzazione da parte dell'Amministrazione, né controllo per la sottoscrizione. Essi, peraltro, non hanno alcuna attinenza con le questioni afferenti alle Commissioni uniche nazionali previste dall'[articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, le cui modalità applicative sono disciplinate dal](#) decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72.

Riguardo alla questione dell'inserimento del grano duro biologico nel provvedimento che istituisce le CUN, il Sottosegretario informa l'interrogante che il Ministero, nella riunione del 7 aprile scorso, tenutasi alla presenza delle organizzazioni professionali, ha proposto due allegati al

regolamento di funzionamento della Commissione Sperimentale Nazionale del grano duro (il listino e le schede di mercato) recanti entrambi la declaratoria "grano duro nazionale biologico".

Precisa, infine, che le Commissioni Uniche Nazionali e soprattutto le Commissioni Sperimentali Nazionali sono uno strumento volontario a disposizione delle organizzazioni professionali e delle associazioni di categoria nel cui contesto il Ministero svolge esclusivamente un ruolo di "facilitatore" per il raggiungimento di un accordo tra le parti in causa.

Pertanto, l'inserimento o meno della declaratoria di "grano duro nazionale biologico" nelle schede di mercato e del listino è soggetto all'approvazione da parte delle organizzazioni professionali rappresentative e delle associazioni di categoria ed è rimessa alla facoltà dei commissari apportare modifiche ed integrazioni alle suddette schede di mercato e al listino.

Assicura in conclusione il senatore interrogante che il Ministero continuerà a prestare attenzione alla tematica rappresentata al fine di garantire sempre la massima tutela di un settore così importante per il nostro agroalimentare.

Il senatore [DE BONIS](#) (*Misto*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta e si dichiara non soddisfatto. Dalla risposta all'interrogazione si evince infatti che non si intende procedere quotando un unico prezzo preferendo invece che vi siano tre tipologie di prezzo territoriali, in contrasto peraltro con le finalità della CUN. Risulta altresì che non si intende assegnare a Foggia la sede della CUN del grano duro nonostante tale località sia quella in cui è localizzata la maggiore produzione a livello nazionale, così come previsto dalla legge. Sottolinea inoltre una serie di altre criticità legate ai contratti di filiera ed evidenzia la risposta elusiva fornita dal Governo sia per quanto riguarda le superfici ricadenti nei predetti contratti sia riguardo agli elenchi dei beneficiari e le percentuali di rappresentanza. Per quanto concerne poi il grano duro biologico, ritiene assolutamente inaccettabile la scelta di non quotare tale prodotto, anche al fine di evitare speculazioni già in atto. Invita in conclusione il Governo a una profonda riconsiderazione delle proprie posizioni sull'argomento oggetto dell'interrogazione.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre 2019.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che sul disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, la Commissione ha svolto un breve ciclo di audizioni che possono considerarsi concluse. Fa inoltre presente che sono state sollecitate le Commissioni chiamate a esprimere parere, di cui si rimane in attesa.

Propone di proseguire l'esame del provvedimento fissando il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per venerdì 11 giugno, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce alla Commissione sul decreto-legge in esame, assegnato alla 2a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati il 5 maggio 2021. Ricorda che il termine per la conversione in legge del decreto-legge in titolo scade il prossimo 23 maggio.

Il provvedimento reca misure urgenti sulle sanzioni in materia alimentare ed è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo 2021, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 283 del 1962, in materia di sicurezza alimentare.

Con riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, segnala anzitutto l'articolo 1 che interviene sul decreto legislativo n. 27 del 2021, modificandone l'articolo 18. Più in dettaglio il testo in esame incide sull'elenco di abrogazioni previste dal citato articolo 18 per circoscriverne la portata e, in particolare, per impedire l'abrogazione dell'apparato sanzionatorio a corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande contenuto nella legge n. 283 del 1962 e nel regolamento di esecuzione di tale legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980).

L'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 27 del 2021 ha infatti disposto l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni. Risultavano quindi abrogate, con effetto a decorrere dal 26 marzo 2021, le sanzioni penali contravvenzionali e i principali illeciti amministrativi relativi all'impiego, alla vendita o alla somministrazione di sostanze alimentari e bevande. Con la norma in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono state pertanto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie.

Segnala inoltre che nel corso dell'esame presso la Camera sono stati inseriti nel decreto-legge due ulteriori articoli.

L'articolo 1-bis interviene sulla disciplina della controperizia e della controversia, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelievamento di campioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati, nonché la procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo.

L'articolo 1-ter interviene invece sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente di escludere in presenza di particolari condizioni l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo (cosiddetta diffida). Rispetto alla normativa vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge: si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare; circoscrive l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione dell'illecito; fissa il più stringente termine di 30 giorni per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90); non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore; introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini del procedimento di applicazione della sanzione; esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude inoltre la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore.

In conclusione, considerati i limitati tempi a disposizione del Senato per la conversione in legge del decreto-legge e considerato inoltre che il testo è già stato integrato dalla Camera dei deputati, ritiene



che sarà oltremodo difficile poter modificare ulteriormente il testo e preannuncia che una proposta di parere sarà presentata nella prossima seduta della Commissione.

La senatrice [ABATE](#) (*Misto*) ritiene che l'argomento trattato, ossia la sicurezza alimentare, meriti particolare attenzione da parte della Commissione. Ricorda che nella Commissione agricoltura sono presenti diversi senatori con competenze specifiche proprio nelle tematiche oggetto del provvedimento in esame e ritiene pertanto importante un loro coinvolgimento più ampio nel prosieguo della trattazione. Sottolinea come secondo alcuni osservatori il testo approvato dalla Camera rappresenterebbe un passo indietro rispetto ad alcune tematiche che avrebbero richiesto maggiore ponderazione.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che tutti i senatori componenti della Commissione e in special modo quelli con particolare competenze in materia possono, come sempre, apportare il loro contributo al dibattito anche fornendo suggerimenti e spunti al relatore da utilizzare ai fini della predisposizione del parere.

La senatrice [SBRANA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che all'origine del testo in esame c'è il regolamento UE n. 625 del 2017 il cui intento era quello di uniformare a livello europeo il sistema sanzionatorio riguardante alimenti e mangimi. In Italia la legge n. 283 del 1962 prevedeva all'articolo 5 sanzioni penali per alcuni illeciti: ciò comportava che, se ad esempio effettuando un campionamento si trovava della salmonella su un prodotto, veniva sanzionato penalmente il produttore. Successivamente la normativa europea si è evoluta sostituendo le sanzioni penali con sanzioni di carattere amministrativo, ritenendo quest'ultime preferibili anche perché le sanzioni penali risultavano spesso inapplicate per il sopravvenire della prescrizione. Sottolinea in conclusione che mantenere un sistema sanzionatorio di tipo penale finirebbe per penalizzare i produttori italiani, che sarebbero gli unici ad avere questo tipo di sanzioni rispetto ai produttori degli altri paesi comunitari.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che il decreto-legge è assegnato in sede referente alla Commissione giustizia, proprio per il carattere prettamente sanzionatorio delle norme in esame, e che la Commissione agricoltura è tenuta a dare il parere a tale Commissione.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) ricorda brevemente le vicende che hanno portato all'approvazione del decreto legislativo n. 27 del 2021 che è oggetto delle modifiche apportate dal decreto-legge. Ricorda in particolare che l'abrogazione della legge n. 283 del 1962 non era presente nello schema di decreto legislativo presentato al Parlamento per l'espressione del parere parlamentare e che tale abrogazione è stata aggiunta solo successivamente a seguito di un'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni. Solo in un secondo momento ci si è resi conto che con l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962 era stato commesso un errore ed è stato perciò necessario reintrodurre nell'ordinamento tutta una serie di disposizioni sanzionatorie.

La senatrice [ABATE](#) (*Misto*) sottolinea come, in base a quanto ricordato dalla senatrice Sbrana, un intervento di depenalizzazione potrebbe risultare maggiormente efficace nel contrastare tutta una serie di illeciti in materia di sicurezza alimentare rispetto alle sanzioni di carattere penale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#), considerato il perdurare dell'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#), d'accordo con il relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame a una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La relatrice [ABATE](#) (*Misto*) chiede di poter rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana in modo tale da poter integrare la propria proposta di risoluzione con ulteriori contenuti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Problematiche del settore dell'apicoltura (n. 338)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che sull'argomento si è svolto un ampio ciclo di audizioni che può considerarsi concluso.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) preannuncia che intende presentare per la prossima settimana una proposta di risoluzione da sottoporre all'attenzione dei componenti della Commissione, in tempo utile per la giornata mondiale delle api, che si celebra ogni anno il 20 maggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione ai disegni di legge nn. 1576 e 1858 (disposizioni in materia di elicicoltura), di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e degli organismi della cooperazione, svoltasi il 5 maggio scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA CONVOCATI DOMANI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che la seduta plenaria già convocata domani, mercoledì 12 maggio, alle ore 13,30, è sconvocata e che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, prevista domani al termine della stessa seduta, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che una nuova seduta della Commissione è convocata per giovedì 13 maggio, alle ore 9,15 e che è altresì convocato al termine di questa un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

# 1.4.2.6.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 179 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

**MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021**

**179ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**SULL'ORDINE DEI LAVORI**

Il presidente [VALLARDI](#) informa che il rappresentante del Governo arriverà in seduta con qualche minuto di ritardo. Propone pertanto di invertire l'ordine del giorno della seduta iniziando con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2207.

La Commissione conviene.

**IN SEDE CONSULTIVA**

**[\(2207\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti**

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#) segnala che la 5a Commissione permanente, che esamina il decreto-legge in sede referente, ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per giovedì 27 maggio 2021.

Il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) informa che, in attesa che la 5a Commissione concluda il ciclo di audizioni programmate sul disegno di legge, sta predisponendo una proposta di parere da sottoporre alla valutazione dei colleghi della Commissione. Reputa che tale proposta possa essere opportunamente posta in votazione la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#) segnala che presso la 13a Commissione, che esamina i disegni di legge in sede referente, è attualmente in corso la fase di illustrazione degli emendamenti. Stante l'impossibilità a partecipare alla seduta della relatrice, senatrice Biti, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

**Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il relatore [LA PIETRA](#) (Fdi) comunica che sono pervenute alla sua attenzione diverse proposte che saranno attentamente valutate ai fini della predisposizione di una risoluzione che possa essere condivisa da tutti i componenti della Commissione. Ritiene che la prossima settimana si possa giungere ad un testo definitivo da sottoporre al voto della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#), constatata l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Problematiche del settore dell'apicoltura (n. 338)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) presenta ed illustra una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato). Si tratta di un documento in cui sono stati recepiti i molteplici aspetti problematici emersi nel corso delle audizioni svolte ed invita a tal proposito i colleghi a trasmettere ulteriori osservazioni e suggerimenti che saranno attentamente valutati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLE PROBLEMATICHE DEL SETTORE BUFALINO*

La senatrice [LONARDO](#) (Misto) ricorda che in queste settimane il settore bufalino sta attraversando una fase di profonda crisi, soprattutto in Campania, dove si sono ripresentati numerosi casi di brucellosi. Ricorda che la Commissione ha recentemente votato all'unanimità, in relazione all'affare assegnato n. 237, un documento diretto proprio a sollecitare interventi in favore di tale importante comparto. Chiede pertanto che il Governo provveda a verificare rapidamente quanto effettivamente sia stato fatto sul territorio per affrontare le complesse problematiche del settore bufalino.

Il presidente [VALLARDI](#) assicura che riferirà tale sollecitazione al rappresentante del Governo.

*La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,20.*

#### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

#### *SINDACATO ISPETTIVO*

##### **Interrogazione**

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02498 presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, ricordando che il latte italiano è un'eccellenza unica in Europa, un vanto nazionale invidiato anche da altri Paesi, la cui qualità è garantita dal Ministero delle politiche agricole, non solo attraverso i severi disciplinari di produzione, ma anche mediante costanti verifiche sulla tracciabilità.

La tutela e la promozione di questo prodotto rappresenta, pertanto, una priorità che il Governo intende perseguire non solo a vantaggio del comparto produttivo, ma anche dei consumatori che, attraverso un'etichettatura corretta e trasparente, possono operare una scelta consapevole.

Al riguardo, concorda con il senatore interrogante sulla necessità di contrastare un sistema di etichettatura fuorviante per il consumatore, come il *Nutriscore*, diretto a sostenere cibi sintetici e processati, a danno di alimenti di elevatissima qualità e dalle indubbe proprietà nutritive, inducendo erroneamente ad acquistare cibi in molti casi non sani per la salute.

Ritiene quindi di esprimere la propria convinzione sul fatto che una delle principali priorità su cui l'Italia debba confrontarsi in ambito europeo sia rappresentata senz'altro dalla battaglia da condurre contro il *Nutriscore*, al fine di valorizzare al massimo l'eccellenza agroalimentare del *Made in Italy*.

In tale direzione, in linea con i più consolidati orientamenti scientifici, con il Ministero della



Salute si è sempre ritenuto fondamentale, ai fini di una corretta alimentazione, la totalità della dieta e non le caratteristiche dei singoli alimenti, evitando di classificarli in buoni e cattivi, poiché questi ultimi devono essere commisurati alle esigenze del singolo individuo e non giudicati nell'ambito di una valutazione standardizzata.

Da sempre l'Italia ha promosso, promuove e promuoverà la "Dieta mediterranea", un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo che l'Unesco, come noto, ha dichiarato Patrimonio immateriale dell'Umanità.

Ecco perché è importante evitare sistemi di valutazione basati sui profili nutrizionali o su rappresentazioni grafiche che pongono ingiustificatamente l'accento sulla composizione del singolo prodotto, a prescindere dalle modalità e dalla frequenza di consumo.

Pertanto, ogni fattivo contributo al dibattito in atto in Europa sulla tematica evocata dall'interrogante è finalizzato, da parte dell'Amministrazione, a raggiungere un sistema comune di etichettatura nutrizionale "*fronte pacco*" chiara, comprensibile, realmente informativa e, soprattutto, non discriminatoria del *Made in Italy*, nella piena convinzione di dover difendere e garantire le eccellenze italiane nel settore agroalimentare. Rammenta che l'Italia partecipa attivamente alla fase di consultazione indetta dalla Commissione europea in merito alla revisione delle regole sulle informazioni nutrizionali in etichetta.

Ricorda che il sistema italiano di etichettatura, rappresentato dalla raffigurazione grafica di una batteria, consente al consumatore di compiere scelte alimentari consapevoli in rapporto al suo fabbisogno giornaliero e alla percentuale di calorie, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale per singola porzione, rispetto alla quantità giornaliera di assunzione raccomandata.

Ciò posto, riguardo alle iniziative che il Ministero intende adottare per promuovere il consumo di latte italiano, sano e di qualità, nonché la diffusione interregionale delle produzioni, anche al fine di prevenire possibili fenomeni speculativi a danno delle aree maggiormente colpite dalla pandemia da COVID-19 e di garantire la complessiva coesione della filiera, l'Amministrazione ha previsto la realizzazione di specifiche azioni di promozione e comunicazione.

L'obiettivo è di quello di incentivare il consumo dei prodotti lattiero-caseari connotati da regimi di qualità, anche al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di alimenti di qualità per il consumo casalingo attraverso la creazione di mercati alternativi e lo sviluppo di una cultura di consumo consapevole.

Un sostegno concreto a tale settore, particolarmente colpito dall'emergenza sanitaria e dalla conseguente contrazione di mercato, potrebbe derivare dallo sviluppo di abitudini orientate al maggior consumo del prodotto lattiero-caseario di qualità, accompagnate da una struttura commerciale che consenta di reperire tali prodotti anche in aree geografiche diverse da quelle di produzione e in esercizi commerciali che favoriscano il dialogo con il consumatore.

Fondamentale sarà agire attraverso una campagna di promozione e comunicazione correlata al potenziamento dei mercati telematici.

Si tratta di interventi che dovranno altresì consentire l'accesso al mercato tramite l'utilizzo di strumenti innovativi accessibili da postazione remota, in modo da favorire anche la trasparenza dei mercati tramite la diffusione delle quotazioni e delle quantità dei prodotti transati, tenendo conto dei particolari processi produttivi dei prodotti medesimi.

Il Sottosegretario, in conclusione, assicura il senatore interrogante che il Ministero manterrà sempre alta l'attenzione sulla tematica rappresentata, non solo a tutela del settore in parola, ma per l'intero agroalimentare italiano.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta e si dichiara soddisfatto. Ricorda che il latte italiano è un prodotto assolutamente da tutelare, non a caso la bevanda più acquistata dalle famiglie italiane, e pertanto vanno poste in essere tutte le iniziative per tutelarne la qualità e incrementarne la diffusione. Concorde con il rappresentante del Governo sulla necessità di contrastare tutti i sistemi di etichettatura fuorvianti per il consumatore e apprezza in particolare che da parte del Ministero siano poste in atto iniziative per la promozione delle DOP, del *Made in Italy* e per

incentivare il consumo dei prodotti di alta qualità.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 26 maggio, alle ore 13,30, e l'Ufficio di Presidenza convocato al termine di questa per la programmazione lavori, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

#### **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 338**

La Commissione,  
a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche del settore dell'apicoltura, richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali competenti e gli esperti nonché il materiale acquisito;  
premesso che:  
il modello di vita e di attività con mobilità di persone e di merci sempre più globalizzato ed interattivo ha originato e vieppiù accelerato e rafforzato l'interscambio di tecnologie e di merci tra aree di ogni longitudine e di ogni latitudine, e intensificando le correlazioni e le interdipendenze tra economie, sistemi e modelli di vita, creando inevitabilmente le condizioni, nonostante gli sforzi e le azioni di prevenzione per evitarlo, di una maggiore e più accelerata mobilità ed approdo nelle varie realtà anche di parassiti organismi e patologie nei vari contesti mai conosciute, anche con effetti e conseguenze allo stato non compiutamente valutabili;  
il consolidarsi nei decenni passati di un modello di produzione agricola basato in larga parte sulla specializzazione e sulla massimizzazione delle rese per ettaro e abbattimento dei costi di produzione, con il conseguente uso crescente di diserbanti e di prodotti fitosanitari, miranti in molti casi più alla eliminazione delle manifestazioni e delle conseguenze di un disequilibrio ambientale che alla ricostruzione dell'equilibrio compromesso, ha oggettivamente, per una stagione non breve, contribuito a comprimere la biodiversità e anche in alcuni casi a riversare pesanti conseguenze ambientali. Gli effetti di tale tendenza hanno evidenziato la necessità e la urgenza di correzioni di rotta e di approcci diversi, e anche grazie allo stimolo ed al sostegno delle politiche messe in atto dalla Unione europea abbiamo visto intensificarsi sperimentazioni ed applicazioni finalizzate ad una agricoltura più attenta all'ambiente, alla biodiversità e alla sostenibilità prospettica, ed indirettamente anche alla creazione di migliori condizioni di vita per api ed impollinatori in genere. Sono significativamente cresciute l'agricoltura biologica e forme di agricoltura integrata ed in generale più ampiamente sostenibili e salubri per l'uomo, per gli animali e per l'ambiente. A questa rinnovata sensibilità ha sicuramente contribuito anche la comunità apistica, che ha dovuto sviluppare una propria capacità autonoma di denuncia, di sensibilizzazione e di proposta, verso istituzioni e categorie produttive, a partire da crescenti ricerche e conoscenze scientifiche ed esperienze di campo;

la consapevolezza che l'agricoltura è al tempo stesso uno degli attori ambientali più importanti ed un imprescindibile custode ed attivatore della qualità del contesto territoriale e della fertilità dello stesso ha portato a compiere scelte importanti per la natura, per gli animali e anche e soprattutto per il comparto apistico. Si è così giunti per la prima volta alla introduzione di importanti divieti e li miti ad alcune famiglie di insetticidi e ad alcune molecole biocide che avevano un impatto devastante sulla salute di api, impollinatori e ambiente, riconoscendo alle api e apicoltori il ruolo di indispensabili partner dell'agricoltura di oggi e di domani;

premessi altresì che

secondo i più recenti dati ISMEA, l'Italia è il quarto paese europeo per numero di alveari (1,6 milioni), dopo Spagna (3 milioni di alveari), Romania e Polonia (rispettivamente 2 e 1,7 milioni di alveari), con una consistenza in aumento del 7,5 per cento nel 2019 rispetto all'anno precedente. La produzione italiana di miele rilevata dall'Istat è poco meno di 8 mila tonnellate per un valore di oltre 64 milioni di euro. Rimangono tuttavia esclusi i numerosi apicoltori, che prescindere dalla loro connotazione professionale, non associano l'apicoltura ad un'attività agricola ma che pure, nel mantenere in vita le api, nei più disparati ambienti naturali o agricoli, assicurano di fatto una indispensabile e capillare impollinazione;

l'effettiva produzione italiana di miele (dati ISMEA-Osservatorio Nazionale Miele) per l'anno 2019 si è attestata su circa 15 mila tonnellate, contro una produzione nazionale attesa di 23 mila tonnellate. La produzione 2020 secondo l'Osservatorio Nazionale Miele si è attestata intorno alle 18.500 tonnellate; la produzione di miele proviene da oltre 1,6 milioni di alveari, di cui oltre 780 mila stanziali e 650 mila nomadi; una piccola quota residua è poi rappresentata da alveari non meglio classificati. Il 74 per cento degli alveari totali (oltre 1.230.000), sono gestiti da apicoltori commerciali che allevano le api per professione. La grande prevalenza di alveari detenuti da apicoltori con partita IVA sottolinea l'elevata professionalità del settore e l'importanza del comparto nel contesto agro-economico. Nel 2019 sono stati quasi oltre 190 mila gli alveari che hanno prodotto miele biologico, mentre quasi 1,4 milioni di alveari producono miele convenzionale. Nei primi 6 mesi del 2020 tali alveari sono saliti rispettivamente a quasi 210 mila e a 1,45 milioni;

a livello geografico la produzione è diffusa in tutte le regioni (con le maggiori concentrazioni in Piemonte con oltre 5 mila tonnellate stimate, Toscana con oltre 3 mila tonnellate, Emilia-Romagna con oltre 2 mila tonnellate) Dai dati produttivi medi stimati per regione emerge una resa media per alveare, per le aziende professioniste che praticano nomadismo, di circa 13 kg/alveare per le regioni del Nord e del Centro e circa 25 kg/alveare per le regioni del Sud e delle Isole, da cui risulta una resa media a livello nazionale di circa 18 kg/alveare;

dopo il picco del 2018, le importazioni italiane di miele si sono ridimensionate nel 2019, riducendosi del 12 per cento. Il *trend* sembra confermarsi flessivo anche nel 2020. I dati sui flussi di *import* ed *export* relativi al 1° quadrimestre del 2020 fanno registrare un calo di prodotto sia in entrata che in uscita dal nostro Paese. Rispetto allo stesso periodo del 2019, l'Italia ricalca il *trend* europeo, con un calo dell'*import* in valore del 12,4 per cento. Contestualmente, però, diminuisce anche l'*export* in valore di oltre il 25 per cento. Principale fornitore resta l'Ungheria, dalla quale provengono il 42 per cento dei volumi importati;

dal 2015 al 2019 la spesa per gli acquisti domestici di miele è cresciuta dell'8,8 per cento a fronte di un incremento del 4 per cento dei volumi. Tale dinamica, tuttavia, è il saldo tra un triennio di risultati estremamente positivi (dal 2015 al 2017) e il ripiegamento accusato nel biennio 2018 e 2019. Nel 2020 gli acquisti di miele hanno registrato una sostanziale inversione di tendenza con un recupero delle vendite;

considerato che:

per quanto concerne l'aspetto produttivo, come registrato anche nei rapporti annuali ISMEA, la produzione del miele italiano è da alcuni anni in forte calo in tutto il Paese. Per quanto concerne la campagna 2020, sebbene in lieve recupero rispetto al 2019, è proseguita la tendenza negativa delle produzioni su gran parte del territorio nazionale. Molto eterogenee e complessivamente deludenti, tranne che per alcune eccezioni in specifiche aree vocate, le produzioni dei monoflora di punta sia per

il Nord (l'acacia) che per il Sud (gli agrumi); annata pessima per la sulla;  
diversi fattori fra loro concomitanti e spesso sovrapponibili incidono negativamente sulla produzione di miele:

- cambiamenti climatici: il susseguirsi di inverni miti e siccitosi a ritorni di freddo primaverili repentini e l'intensificarsi di fenomeni estremi quali grandine, alta ventosità e precipitazioni torrenziali comporta una serie di conseguenze negative, dirette ed indirette, sullo sviluppo delle piante e sul benessere delle api. I fenomeni atmosferici avversi, producendo effetti negativi sulla produzione di nettare di molte specie vegetali, generano prolungati stati di *stress* alimentare nelle colonie di api e spesso costringono gli apicoltori a nutrizioni artificiali di soccorso, molto dispendiose dal punto di vista economico, ed azzerano, nella maggior parte dei casi, le produzioni;
- attuale modello di produzione agricola: l'utilizzo massiccio ed indiscriminato di fitofarmaci e diserbanti in agricoltura è oggi una delle maggiori cause della mancata produzione in apicoltura. Il loro impiego sistematico, spesso senza adottare le buone pratiche che ne riducono l'esposizione degli insetti utili, ha pesanti conseguenze sulle colonie di api (avvelenamenti, riduzione della popolazione, impatto sulla longevità dell'ape ecc.), soprattutto in areali a maggior concentrazione di colture intensive, quali ad esempio vite, nocciolo, ortofrutta, coltivazioni sementiere;
- riduzione della superficie e delle specie botaniche di interesse apistico: l'antropizzazione e l'introduzione di *cultivar* ibridate non nettariifere (quali girasole e colza) limitano ulteriormente non solo le produzioni ma la possibilità stessa di far sopravvivere gli alveari senza dovere ricorrere al nomadismo. A ciò si aggiunge una gestione agricola dei terreni marginali che non permette la fioritura eventuale di essenze spontanee che potrebbero diventare fonti di cibo per tutti gli impollinatori;
- nuovi nemici delle api: predatori e parassiti di origine esogena stanno colonizzando porzioni sempre più vaste della nostra penisola (ad esempio Vespa Velutina, Vespa Orientalis, Aethina Tumida), con un forte impatto sulla salute delle colonie dei territori interessati e una drastica riduzione delle potenzialità produttive degli alveari;

valutato che:

relativamente alle problematiche di mercato, nonostante i problemi produttivi evidenziati, si è registrato negli ultimi anni un calo delle quotazioni dei prezzi del miele nazionale oltre che un'accentuata riduzione della domanda e di conseguenza degli scambi interni e verso l'estero; in un quadro generale in cui di norma l'Italia produce circa il 50 per cento del fabbisogno nazionale di miele, tale comportamento anomalo del mercato è da imputarsi ad una serie di motivi così riassumibili:

- sostituzione di alcune referenze carenti con prodotto di altri Paesi Ue;
- crescente *import* e proposta commerciale di miele asiatico di dubbia qualità e a basso costo;
- aumento quantitativo e qualitativo di adulterazioni e frodi, sempre più sofisticate;
- insufficiente efficacia dei controlli sul prodotto extra Ue importato;
- minore disponibilità economica dei consumatori;
- contrazione dei consumi invernali causata dal clima più mite;
- carenza di comunicazione sui temi qualitativi;

valutato in particolare che:

un ruolo importante nell'alterazione delle regole del mercato mondiale del miele, con nefasti effetti su quello nazionale, viene svolto dalla disponibilità di ingenti quantità di prodotto proveniente da Paesi extra UE, spesso adulterato con sistemi sofisticati (sciroppi di riso) e difficilmente identificabile come tale ai controlli attualmente in vigore o realizzato con procedimenti industriali di disidratazione, in totale contrasto con la direttiva comunitaria sul miele e con il *Codex Alimentarius*;

in particolare, in un contesto generale di grande fluttuazione unitaria e generale delle rese, l'unico paese che non manifesta flessioni nella produzione è la Cina, con ingiustificati incrementi produttivi non giustificati da analoga crescita del numero di alveari allevati. Questo Paese, principale esportatore mondiale di miele, registra un costante incremento delle capacità produttive accompagnato da una costante stabilità del potenziale teorico. Dal 2013, le importazioni in Unione europea provenienti dalla Cina ammontano mediamente a 80.000 tonnellate l'anno. La Cina è il primo paese d'origine delle importazioni di miele e rappresenta il 50 per cento del totale delle importazioni;

nel 2019 dai dati in nostro possesso risulterebbe che il prezzo del miele cinese è sceso ulteriormente a 1,24 €/kg. La sola analisi del prezzo all'importazione può fornire una prima indicazione di mancanza di qualità, e motiva più che fondati sospetti. A titolo di esempio, sul mercato interno cinese il miele è venduto a un prezzo compreso tra 9,02 e 36,09 €/kg mentre il prezzo d'esportazione del miele destinato all'Ue è compreso tra 0,90 e 2,71 €/kg. Una tale differenza di prezzo potrebbe essere dovuta a procedure fraudolente accompagnate da un'aggiunta massiccia di sciroppo di zucchero; in Cina risulterebbe diffusa la prassi di raccogliere miele immaturo con alto contenuto di acqua, che è poi conferito alle "fabbriche del miele" che provvedono a lavorarlo, filtrarlo e deumidificarlo. Tale processo industriale che sostituisce, di fatto, il processo di maturazione delle api, priva il prodotto delle varie componenti caratteristiche del miele. La modalità cinese di produzione di miele è definita dagli standard della Repubblica Popolare Cinese (GB 16740-2014, 2015), che nulla dicono sull'impossibilità di aggiungere o estrarre sostanze dal miele da destinare al mercato o sulla maturazione nei favi dell'alveare. Soprattutto, il metodo di produzione cinese non è conforme né al *Codex Alimentarius* (1981), né tantomeno alla normativa vigente nell'Ue, incentrati sul divieto di immissione o estrazione di qualsiasi sostanza dal miele destinato al consumo alimentare; di conseguenza molti degli importatori che acquistano in Cina "miele" corrispondente ai locali standard produttivi e lo commercializzano in Europa quale prodotto rispondente alla Direttiva del Consiglio Ue concernente il miele realizzano una frode alimentare. In altri termini, si assiste alla commercializzazione di un prodotto che può essere definito miele secondo la normativa cinese, ma non secondo quella europea e secondo la definizione del *Codex Alimentarius*. In base alle normative vigenti invece l'Unione Europea, gli Stati membri e l'Italia dovrebbero garantire che tutti i mieli importati provenienti da Paesi terzi siano conformi alla definizione di miele nell'Ue;

tutto ciò premesso, considerato e valutato, impegna il Governo a:

in sede di definizione a livello europeo e di attuazione nazionale della PAC:

- a promuovere una visione rispettosa ed orientata alla salvaguardia e protezione degli impollinatori e alla promozione del loro ruolo vitale per l'agricoltura e l'ambiente;
- in particolare nel I pilastro, valutando la possibilità che le "Buone condizioni agricole e ambientali" (GAEC) e i "Requisiti di gestione obbligatori" (SMR), possano essere una opportunità per assicurare un futuro fecondo alle api e agli impollinatori in generale;
- in generale prevedendo che la lotta integrata ai parassiti (IPM) sia inclusa come criterio per il pagamento, ed inoltre prevedendo "pacchetti" di misure di sostegno agli impollinatori e alle buone pratiche, quale criterio di ammissibilità ai benefici per gli agricoltori che attivano innovativi e specifici interventi e colture di interesse per gli impollinatori. Le misure dovrebbero includere anche la diversificazione delle colture, l'impegno reciproco tra apicoltori e agricoltori, ed anche il divieto di uso preventivo o sistematico di pesticidi;
- in merito al II pilastro prevedere :
  - o misure agroambientali e climatiche (AECM) incentrate sui sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente, tecnologie di precisione, agricoltura biologica e lotta integrata, energie rinnovabili;
  - o azioni di informazione e formazione degli esperti dei Servizi di consulenza agricola (FAS), sulle esigenze e sui pericoli in cui incorrono gli impollinatori, al fine di poter fornire la migliore consulenza possibile agli agricoltori per la tutela degli impollinatori e per la salvaguardia della biodiversità;
  - o incentivi agli investimenti in tecniche non dannose per api e impollinatori (tecniche *dropleg*, robot autonomi invece di erbicidi, *big data*, sensori RFID, feromoni, immagini satellitari, agricoltura di precisione, ecc);
  - o azioni per accrescere la conoscenza e per l'innovazione in agricoltura (AKIS) al fine di migliorare le pratiche e la cooperazione in agricoltura, tra coltivatori/allevatori e apicoltori.

- per adeguare e semplificare la normativa per l'apicoltura:
  - o adeguamento del regime fiscale della pappa reale italiana addivenendo ad un chiarimento normativo per la pappa reale, che pur essendo a tutti gli effetti un prodotto agricolo, come da legge 313 del 2004 che disciplina l'apicoltura, non viene poi però trattata come tale a fini fiscali, non essendo, infatti, compresa nella prima parte della Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (disciplina dell'IVA), nella quale sono elencati tutti i prodotti agricoli per la cui cessione effettuata dai produttori agricoli, si applicano per l'IVA le cosiddette aliquote ridotte o a compensazione forfettaria, che ne preveda l'inserimento;
  - o sburocratizzazione delle procedure per la vendita e cessione al dettaglio di prodotti agricoli presso sede aziendale come già avviene per i produttori agricoli che cedono in campo i propri prodotti. L'attività dell'apicoltore è, infatti, ai fini sanitari (reg 852/04), attività primaria, compreso l'invasettamento e il confezionamento del prodotto, e quindi dovrebbero essere estese anche all'apicoltore tutte le semplificazioni anche con riferimento ai locali per la smielatura, lavorazione e alla commercializzazione, e almeno per le piccole produzioni la possibilità di esercitare tale attività in locali di uso temporaneo senza che sia necessario il cambio di destinazione d'uso dei locali stessi;
  - o inserire tra le attività agricole connesse oltre al miele anche la lavorazione e confezionamento di tutti gli altri prodotti dell'alveare anche chiarendone l'interpretazione all' articolo 32, comma 2 del TUIR e dell'art. 2135, comma 3 del c.c. - ricomprendendo oltre alla lavorazione ed il confezionamento del miele anche quella degli altri prodotti dell'apicoltura come elencati nella legge n. 313 del 2004 (Disciplina dell'apicoltura) all'art. 2 comma 2: la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele;
  - o abolizione registro carico e scarico animali allevati per gli allevatori apistici, che si avvalgono della determinazione del reddito imponibile riferendosi al reddito agrario disponibile, dall' obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati di cui all'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, essendo questo dato già presente nella BDA e quindi nella piena disponibilità della P.A.;
  - o definire i necessari chiarimenti interpretativi sul sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 154 del 28/7/2016 per la parte relativa alla BDA come definito dalla successiva legge 28 luglio 2016 n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) con il comma 2 dell'art .34 (Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici) in merito alle comunicazioni di detenzione degli alveari, anche in riferimento alla proporzionalità delle sanzioni;
  - o estendere agli apicoltori produttori di idromele le agevolazioni previste dall'art 37 del decreto legislativo n. 504 del 26/10/1995 ai cosiddetti "piccoli produttori di vino", cioè i produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno con riferimento agli obblighi burocratici puramente formali legati alla gestione delle accise (deposito fiscale, comunicazioni all'agenzia delle dogane) e relative sanzioni penali e amministrative;
- per accompagnare lo sforzo produttivo inoltre prevedere :
  - o incentivi per la creazione di polizze assicurative o fondi mutualistici con contributo pubblico nazionale e comunitario anche per indennizzo dei danni da mancata produzione per il settore apistico;
  - o una forte presa di posizione in vista della revisione delle autorizzazioni per l'uso in agricoltura ed in ambiente aperto di prodotti a base di principi attivi potenzialmente pericolosi per le api (Flupyradifurone, Sulfoxaflor, Glifosato, ecc.);



- o il miglioramento e potenziamento e strutturazione dei controlli in campo a seguito di segnalazione di avvelenamenti di api ;
  - o la istituzione di una *task force* operativa interministeriale a tutela del patrimonio apistico nazionale contro predatori o nemici di origine aliena;
- per il sostegno al mercato del miele nazionale prevedere:
- o l'avvio di campagne promozionali ma soprattutto comunicative- informative su caratteristiche e distigibilità del miele italiano;
- o il rafforzamento puntuale e organico del controllo sui mieli importati;
- ed inoltre per favorire le produzioni di qualità, garantire il consumatore e tutelare i produttori italiani da pesanti fenomeni di concorrenza sleale dovuti alla commercializzazione di prodotti apistici di dubbia origine e qualità e per una efficace azione di contrasto contro le adulterazioni, avviare un programma di interventi per :
- 1. rafforzare l'attività, coordinata con gli altri paesi interessati, a livello dell'Ue, finalizzata all'indicazione in etichetta di tutti paesi di origine del miele per le miscele di mieli, nonché le percentuali di mieli diversi all'interno della miscela, per permettere distintività e valorizzare della produzione europea che rispetta severe condizioni di produzione e garantire un approccio armonizzato per il buon funzionamento del mercato interno (con particolare attenzione anche alla comprensione dei consumatori (ad es. Repubblica popolare cinese o Cina e non semplicemente RPC));
  - 2. al tempo stesso ed in ogni caso inserire l'obbligo di indicare paese di origine in etichetta attualmente in vigore per il miele a tutti i prodotti dell'alveare, affinché riguardi anche pappa reale, propoli e polline;
  - 3. favorire, anche attraverso specifici interventi di formazione, l'applicazione nell'ambito dei controlli ufficiali delle tecniche di analisi dei pollini contenuti nel miele per verificarne la conformità con quanto dichiarato in merito all'origine geografica del prodotto;
  - 4. rafforzare all'interno della filiera le procedure di tracciabilità per permettere di avere un'identificazione chiara e immediata dell'origine del prodotto sfuso contenuto nei fusti di miele, o di altri contenitori, utilizzato nell'intera filiera;
  - 5. richiedere alla Commissione UE un nuovo piano di controllo coordinato fra gli Stati membri per le importazioni di lotti superiori alle 20 tonnellate di miele provenienti da Paesi terzi, anche ricorrendo alle tecniche più efficaci di individuazione delle frodi, quali la risonanza magnetica nucleare (RMN) e la cromatografia in fase liquida ad alta prestazione (HPLC) per rilevare i casi di adulterazione (tramite aggiunta di sciroppo di zucchero) e per quanto tecnicamente possibile identificare il miele non maturo deumidificato artificialmente;
  - 6. sostenere la ricerca per sviluppare e soprattutto validare nuove tecniche di individuazione dell'adulterazione del miele che siano economicamente convenienti per tutti gli operatori, anche attivando o individuando un laboratorio europeo di referenziazione per il miele, con l'obiettivo di verificare l'autenticità del miele e di assistere le autorità di controllo degli Stati membri nell'individuazione delle frodi;
7. attivare un programma di promozione multipaese sul miele europeo rivolto al mercato interno, che metta in risalto gli standard di produzione europei e italiani, anche con una specifica dotazione nel quadro del programma di lavoro annuale di promozione della Commissione;
8. istituire un osservatorio europeo del mercato del miele, per rendere il mercato del miele nell'Ue più trasparente, attraverso il monitoraggio economico del settore (prezzi, produzione, stock, importazioni ed esportazioni intra ed extracomunitarie, monitoraggio del prezzo lungo tutta la filiera), con informazioni pertinenti, regolari e affidabili e con la partecipazione dei diversi operatori della catena di commercializzazione;
9. orientare maggiormente su qualità ed origine del prodotto i piani nazionali di campionatura obbligatoria del miele (PNR), incrementando la capacità e il ventaglio dei controlli e delle analisi

condotte dagli Stati membri, indirizzandoli in misura maggiore all'individuazione e contrasto di frodi e adulterazione;

10. attivare campagne di informazione e promozione sulle proprietà nutritive e sui benefici per la salute derivanti dal consumo di miele. E' a tal fine necessario e urgente che l'EFSA formuli indicazioni sulla salubrità del miele, in particolare per il contenuto di microelementi ed enzimi.

# 1.4.2.6.10. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 180 (pom.) dell'08/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021

180ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il presidente [VALLARDI](#) informa che il rappresentante del Governo arriverà in seduta con qualche minuto di ritardo. Propone pertanto di invertire l'ordine del giorno della seduta iniziando dall'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2207.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2207\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti**

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#) informa che presso la 5a Commissione è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge.

Il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente che sta lavorando ad una bozza di parere sul provvedimento inserendo le ultime osservazioni a lui trasmesse. Ritiene che nella seduta di domani si possa procedere alla votazione conclusiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#) propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto a una prossima seduta della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

**Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) segnala che sono a lui pervenute ulteriori richieste e osservazioni che provvederà a inserire nel testo della risoluzione da presentare in Commissione. Rileva tuttavia che permangono ancora alcuni passaggi che dovranno essere attentamente valutati ai fini del loro inserimento nel documento conclusivo della Commissione.

Il presidente [VALLARDI](#) ritiene che potrebbe essere a tale fine utile prevedere un incontro anche informale per appianare eventuali divergenze e giungere se possibile a un unico documento condiviso da tutta la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

La relatrice [ABATE](#) (*Misto*) segnala che non sono pervenute ulteriori osservazioni alla nuova proposta di risoluzione da lei depositata. Ritiene pertanto che in una prossima seduta della Commissione si possa procedere alla votazione del documento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Problematiche del settore dell'apicoltura (n. 338)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui

all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) ricorda di aver già presentato in una precedente seduta una proposta di risoluzione sulla quale non sono pervenute significative proposte di modifica. Ritiene pertanto che, al di là di eventuali possibili limature, la proposta di risoluzione possa essere sottoposta a votazione già a partire dalla seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLE PROBLEMATICHE DEL SETTORE BUFALINO*

La senatrice [LONARDO](#) (Misto) chiede al Governo una rapida risposta ad un proprio atto di sindacato ispettivo recentemente presentato riguardante il settore bufalino e la fase di profonda crisi che questo sta attraversando, soprattutto nella regione Campania. Ricorda al riguardo che la Commissione ha già votato all'unanimità un documento diretto a sollecitare interventi a favore di tale comparto in esito all'affare assegnato n. 237.

Il presidente [VALLARDI](#) assicura che si impegnerà a trasmettere tale istanza ai rappresentanti del Governo.

#### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

#### *SINDACATO ISPETTIVO*

##### **Interrogazione**

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02177 presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori ricordando che l'agroalimentare italiano e, in modo particolare i vini, rappresentano uno dei settori trainanti dell'economia, non solo a livello nazionale, ma anche in termini d'esportazione. E' interesse del Governo, quindi, tutelare l'intero comparto a tutti i livelli, anche attraverso iniziative diplomatiche, sia in sede europea che a livello bilaterale.

Nella fattispecie in esame, l'interlocutore è la Commissione europea, Autorità competente a intervenire a livello internazionale per la tutela dei prodotti nazionali. Ed è in tale contesto che l'Italia ha contestato con forza le misure adottate dagli Stati Uniti d'America anche a danno dei prodotti agroalimentari italiani.

Detto questo, rileva che lo scorso mese di marzo l'Unione europea e gli USA hanno convenuto di sospendere per 4 mesi i dazi (introdotti nel quadro del contenzioso sugli aiuti pubblici ai gruppi Airbus e Boeing) che prevedevano una tariffa aggiuntiva del 25 per cento su una lunga lista di prodotti importati dall'Italia e dall'Unione europea e di intensificare i colloqui per trovare una soluzione negoziata.

Peraltro, solo pochi giorni fa, gli Usa hanno annunciato di sospendere per un periodo di 180 giorni l'applicazione di dazi aggiuntivi sulle importazioni di prodotti italiani, introdotti in risposta alla "Digital tax", varata dall'Italia sui servizi digitali.

Si tratta certamente di una decisione rilevante per la ripresa della cooperazione sulle questioni

legate al commercio internazionale, decisamente favorevole anche per l'agroalimentare italiano, considerando che gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato di sbocco fuori dalla UE per tali prodotti.

Ciò posto, ricorda che con il Regolamento di esecuzione 2020/1646 del 7 novembre 2020 la Commissione europea ha previsto l'applicazione di dazi compensativi su determinati beni originari degli Stati Uniti, riguardanti tutte le importazioni effettuate dal 10 novembre scorso in avanti.

Tali misure hanno fatto seguito alla pronuncia del *Dispute Settlement Body* dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) del 13 ottobre 2020 (relativa ai sussidi erogati dal Governo federale statunitense e da quello dello Stato di Washington al gruppo Boeing) con cui l'Unione europea è stata autorizzata a imporre tariffe aggiuntive sull'import dagli USA per un valore annuo massimo di 3,99 miliardi di dollari.

Il provvedimento concerne una serie di beni indicati negli allegati I e II del citato Regolamento.

Tra i beni interessati, segnala prodotti animali e vegetali, cacao, preparazioni alimentari, cotone cardato o pettinato; alcuni oli essenziali; tabacchi parzialmente o totalmente scostolati.

Con riferimento al settore vitivinicolo, non interessato dall'imposizione di dazi da parte del Governo americano, ma richiamato dall'interrogante come importante comparto di sbocco dell'export da tutelare in sede internazionale, rileva quanto segue.

Fin dal mese di marzo dello scorso anno, all'inizio della pandemia, il Ministero si è attivato presso gli Organi comunitari affinché venissero adottate misure che rendessero maggiormente flessibile l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del Piano nazionale di settore.

In esito all'attività svolta dal Ministero, concordata con gli altri Stati Membri produttori, la Commissione europea ha adottato alcuni Regolamenti che consentono, ai beneficiari dei contributi, di apportare modifiche ai progetti inizialmente approvati, di non completare le azioni preventivate senza incorrere in sanzioni, di ricevere un contributo fino al 70 per cento dell'importo speso (la contribuzione comunitaria iniziale si limitava al 50 per cento delle spese sostenute) e, in generale, di gestire in modo più elastico i propri progetti, adeguandoli alle mutate esigenze derivanti dalla pandemia e dai *lockdown* imposti dai Governi che si sono succeduti.

A livello nazionale, in aggiunta alle disposizioni applicative della citata normativa comunitaria, sono stati adottati specifici provvedimenti ministeriali per disciplinare l'utilizzo dei fondi assegnati al settore dal c.d. "decreto legge rilancio". Si tratta di risorse destinate al finanziamento della riduzione volontaria delle rese (che ha visto la partecipazione degli interessati per un importo di poco inferiore ai 39 milioni di euro) e dello stoccaggio privato dei vini di qualità (cui sono stati destinati 9,54 milioni di euro).

Inoltre, per alleggerire la situazione di mercato del vino conseguente alla pandemia, nel mese di luglio 2020 è stata attivata anche la misura della "distillazione di crisi", cui sono stati destinati circa 14 milioni di euro di fondi comunitari della relativa Organizzazione comune di mercato.

Il 31 maggio scorso sono stati firmati dal Ministro delle politiche agricole due decreti che riguardano il settore vitivinicolo, finalizzati a sostenere l'intero comparto, fortemente colpito dalle conseguenze derivate dal blocco del canale Ho.re.ca. e dalla crisi dell'*export* a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il primo decreto riguarda la promozione nei Paesi terzi dei prodotti vitivinicoli italiani, per i quali viene prorogata di due mesi la tempistica di esecuzione dei programmi per l'annualità 2020/2021, per favorire la maggiore spesa possibile del sostegno previsto dalla misura Promozione nei Paesi terzi dell'OCM Vino e incoraggiare le dinamiche di riequilibrio dei mercati legati a tale settore, anche considerando l'evoluzione della situazione epidemiologica, dovuta alla pandemia da COVID-19, nei mercati dei Paesi terzi e sul territorio nazionale, nonché le conseguenze che le misure di contenimento sulla sua diffusione hanno avuto e continuano ad avere sul settore vitivinicolo e sugli scambi commerciali tra Europa e Paesi terzi.

Il secondo decreto, invece, dà attuazione ad alcune disposizioni comunitarie recentemente adottate per fronteggiare il perdurare della crisi derivante dalla pandemia e presenta una serie di proroghe di adempimenti a carico dei produttori vitivinicoli di imminente scadenza.



In particolare, viene consentita una certa flessibilità nella implementazione e gestione delle misure inserite nel Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS); vengono derogati i pagamenti di alcuni contributi e, infine, per quanto riguarda le autorizzazioni agli impianti, è prorogata al 31 dicembre 2021 la validità delle autorizzazioni in scadenza nel 2020 con la possibilità, per i produttori che non hanno più intenzione di utilizzare l'autorizzazione o di usufruire della proroga, di non incorrere in sanzioni.

A dimostrazione della centralità della filiera agroalimentare nell'agenda del Governo, il sottosegretario infine evidenzia che il recente decreto-legge Sostegni *bis* ha stanziato 72,5 milioni di euro destinati per l'esonero dei contributi previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro e lavoratori autonomi delle aziende agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, comprese le aziende produttrici di vino e birra.

Assicura il Senatore interrogante che, a tutela dei prodotti agroalimentari, il Ministero continuerà a seguire con estrema attenzione, non solo, l'evolversi dei negoziati portati avanti dalla Commissione europea per la risoluzione delle controversie commerciali con gli Stati Uniti (diretti anche alla soppressione permanente dei dazi nell'interesse di tutti i prodotti, compresi quelli agroalimentari), ma anche tutte le questioni attinenti il sostegno e la promozione della produzione nazionale.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta e si dichiara soddisfatto. Sottolinea che anche se l'interrogazione era stata in realtà presentata in una fase ben diversa da quella attuale, in cui la situazione di crisi del settore era assai grave, sono state comunque messe in atto diverse misure e altre programmate in favore del settore vitivinicolo da parte del Governo.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione ai disegni di legge nn. 540, 1321 e 1324 (disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa), di rappresentanti di Federcanapa, dell'associazione Canapa sativa Italia e dell'associazione La Canapa ci unisce, svoltasi il 26 maggio scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

#### *POSTICIPO DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 9 giugno, alle ore 13,30, è posticipata alle ore 14 e che al termine della stessa si terrà l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

L'Ufficio di Presidenza previsto alle ore 14 per l'audizione sul settore florovivaistico è pertanto posticipato alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## **1.4.2.7. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.7.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 224 (ant.) del 25/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**

**GIOVEDÌ 25 MARZO 2021**

**224ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[STEFANO](#)

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13ª Commissione sul testo unificato. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, in materia di rigenerazione urbana, adottato come testo base dalla 13ª Commissione nella seduta del 10 marzo 2021, poi ripubblicato in una versione corretta il 17 marzo 2021.

Il testo reca misure finalizzate a favorire la rigenerazione urbana, prevedendo un sistema di trasformazioni urbanistiche ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree già urbanizzate che presentano degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, nonché all'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana.

Il provvedimento mira ad attuare interventi che comportino un miglioramento del complesso urbano in primo luogo dal punto di vista ambientale attraverso l'arresto del consumo di suolo e migliorando la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano anche con il fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti

climatici nelle città. A tale scopo intende inoltre ridurre i consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio. In secondo luogo, dal punto di vista sociale, promuovendo un miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso la rivalutazione degli edifici pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale favorendo così anche la domanda abitativa. A tal fine si intende inoltre favorire la formazione di nuove centralità urbane con l'interrelazione di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative. In terzo luogo, il provvedimento intende apportare miglioramenti al complesso urbano da un punto di vista culturale, tutelando i centri storici nelle peculiarità identitarie e dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dall'abbandono. Gli obiettivi della rigenerazione urbana sono oggetto anche della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), attualmente all'esame delle due Camere, in vista della sua presentazione alla Commissione europea entro il 30 aprile prossimo. Il tema è trasversale a diverse Missioni, ma è trattato in modo specifico nella Missione 5 "Inclusione e coesione", dove nella Componente 3 sono previsti a tale scopo 6,3 miliardi di euro.

Il disegno di legge dovrà quindi, necessariamente, essere coordinato con il PNRR, dopo la sua approvazione definitiva, in termini di coerenza degli interventi, tempistica e addizionalità delle risorse finanziarie.

Il disegno di legge si compone di 28 articoli suddivisi in 10 capi. Nel capo I (articoli 1-2) sono contenute le finalità, i principi fondamentali e le definizioni in materia di rigenerazione urbana. In particolare, nell'articolo 1 si specifica che gli obiettivi risultano essere linea con la Convenzione europea sul paesaggio del 2000, sulla promozione della protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi, e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla tutela dell'ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile.

Nel capo II (articoli 3-7) sono previste disposizioni riguardanti il contributo dello Stato alla realizzazione degli obiettivi della rigenerazione urbana. In particolare, con l'articolo 3 si istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e dei comuni. Tale organo ha il compito di favorire la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana previsto dall'articolo 4. Inoltre, l'articolo 5 istituisce il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana con una dotazione pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana.

Il capo III (articoli 8-9) reca le disposizioni riguardanti i compiti delle regioni in materia di rigenerazione urbana, nonché le misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici. In particolare, si specifica la possibilità per le regioni di fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei per finanziare i bandi ai quali potranno partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.

Il capo IV (articoli 10-13) individua quelli che devono essere i contenuti del Piano di rigenerazione urbana con annessi strumenti e priorità di intervento. Vengono inoltre indicati i compiti spettanti ai comuni i quali nello specifico devono individuare gli ambiti e le aree urbanizzate sui quali intervenire e andare poi a redigere i Piani comunali di rigenerazione urbana.

Nel capo V (articoli 14-17) sono previste disposizioni riguardanti l'attuazione degli interventi ed ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana. In particolare, l'articolo 17 che specifica la possibilità di integrare le risorse del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana indirizzate agli interventi inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione, con i fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.

Il capo VI (articolo 18) prevede che alle procedure e ai contratti si applichino i controlli da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Il capo VII (articolo 19) contiene disposizioni in materia di qualità della progettazione, di concorsi di progettazione e di concorsi di idee. In particolare, sottolinea la possibilità per i comuni di avvalersi, in

relazione alla progettazione del Piano comunale di rigenerazione urbana a titolo di anticipazione delle spese, delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

Il capo VIII (articoli 20-25) prevede le misure e gli incentivi fiscali per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, mentre il capo IX (articoli 26-27) contiene le disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana.

Infine, nel capo X (articolo 28) sono previste disposizioni riguardanti la copertura finanziaria del provvedimento, a cui concorrono, fra gli altri, gli introiti aggiuntivi a valere sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità sul provvedimento, che incide direttamente su una materia oggetto del PNRR e rischia quindi di confliggere con la programmazione ivi prevista.

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*), anche in qualità di proponente di uno dei disegni di legge in titolo, rassicura sulla compatibilità del provvedimento rispetto al PNRR, assicurando che si porrà piuttosto come complemento volto a rafforzare e coadiuvare le misure previste nel PNRR in materia, sia quanto agli interventi concreti da realizzare, sia quanto al contesto normativo che prevede di riformare in termini di semplificazione. Per quanto riguarda le risorse previste nel disegno di legge, queste saranno aggiuntive rispetto a quelle del PNRR.

Il relatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) prende atto delle considerazioni testé svolte e, quanto alla tempistica dei due provvedimenti, ritiene che sarà sicuramente approvato prima il PNRR.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/112/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni ( [n. 248](#) )**

(Osservazioni alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore senatore [CORBETTA](#) (*M5S*) riassume i contenuti dello schema di osservazioni presentato nella precedente seduta.

Ritenuto, quindi, che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e provvede a dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2018/2455 e alla direttiva (UE) 2019/1995, i cui termini di recepimento sono fissati al 30 giugno 2021, propone di formulare osservazioni favorevoli.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni già pubblicato nella seduta del 23 marzo.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 10,40.*

## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 248**

La 14ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/2455 e della direttiva (UE) 2019/1995, in materia di IVA sul commercio elettronico, i cui termini di recepimento sono fissati al 30 giugno 2021;

ricordato che l'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 è già stato recepito nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 1º giugno 2020, n. 45, con cui è quindi stato anche posto fine alla procedura di infrazione n. 2019/0055 per mancata attuazione entro il 31 dicembre 2018, data di scadenza prevista per il recepimento di tale articolo 1;

considerato che le due direttive in recepimento, che compongono il pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico, modificano la direttiva IVA 2006/112/CE al fine di semplificare gli obblighi IVA sull'e-commerce transfrontaliero, combattere la frode fiscale e assicurare condizioni di parità nella concorrenza con le imprese di Paesi terzi. In particolare il pacchetto garantisce che l'IVA su tali forniture sia pagata nello Stato membro dell'acquirente, in linea con il principio della tassazione nello Stato membro di destinazione;

considerato che lo schema di decreto, in attuazione delle direttive in recepimento:

- introduce la figura della "vendita a distanza intracomunitaria di beni", prevedendo anche per queste vendite la tassazione nel luogo di destinazione del bene presso l'acquirente, sempre che il valore delle cessioni destinate ai consumatori di uno Stato membro in un anno civile superi la soglia di 10.000 euro;
- prevede l'accesso allo Sportello unico OSS per le operazioni IVA, a tutti i prestatori di servizi intracomunitari ai consumatori privati (e non più solo ai servizi TTE) e a tutti i fornitori delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, senza incidere sull'identificazione a fini IVA del luogo della prestazione o cessione, che rimane quello di destinazione solo per i servizi TTE intracomunitari superiori alla soglia e per le cessioni intracomunitarie di beni superiori alla stessa soglia;
- sopprime l'obbligo di emettere fattura per le imprese che si avvalgono dello sportello OSS;
- coinvolge a fini della dichiarazione e versamento dell'IVA le interfacce elettroniche che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell'ambito dell'e-commerce;
- introduce la "vendita a distanza di beni importati da Paesi terzi", sopprime l'attuale esenzione dall'IVA per i beni di valore inferiore a 22 euro importati da Paesi terzi e introduce, per le importazioni non superiori a 150 euro, l'accesso ai fini IVA allo sportello unico per le importazioni (IOSS) e, in alternativa, operazioni doganali semplificate, se l'immissione in libera pratica è effettuata nello Stato membro di consegna dei beni all'acquirente;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e provvede a dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2018/2455 e alla direttiva (UE) 2019/1995, i cui termini di recepimento sono fissati al 30 giugno 2021, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.



## 1.4.2.7.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 228 (pom.) del 14/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021**  
**228ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[STEFANO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amendola.*

*La seduta inizia alle ore 19,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(1721-B\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenute le relazioni non ostative delle Commissioni Bilancio, Giustizia e Affari costituzionali e che è possibile quindi procedere con l'esame del disegno di legge, tenuto anche conto che la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato la calendarizzazione in Assemblea dello stesso per martedì 20 aprile, alle ore 16,30.

In riferimento alla tematica sollevata dal senatore Briziarelli nella seduta di ieri, ricorda che la questione si riferisce all'articolo 14 del disegno di legge, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati e, pertanto, non è oggetto dell'esame da parte della Commissione. Naturalmente, il tema potrà essere affrontato sia nella discussione in Assemblea del disegno di legge, sia in un separato provvedimento legislativo, e quindi già a partire dal disegno di legge europea all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, constatata l'assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea in merito al disegno di legge.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1131) FERRAZZI ed altri.** - *Misure per la rigenerazione urbana*

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri.** - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

**(985) Nadia GINETTI ed altri.** - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri.** - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

**(1943) Paola NUGNES.** - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

**(1981) BRIZIARELLI ed altri.** - *Norme per la rigenerazione urbana*

(Parere alla 13a Commissione su testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il relatore senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra uno schema di parere sul testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, in materia di rigenerazione urbana.

Nel rilevare come il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo, evidenziando, tuttavia, l'opportunità che gli interventi, le modalità di attuazione e le relative coperture finanziarie, di cui al provvedimento in titolo, siano coordinati con quanto sarà previsto in materia di rigenerazione urbana dal PNRR definitivo, come concordato con la Commissione europea.

Ritiene inoltre opportuno che, in relazione alle pertinenti misure previste dal provvedimento, sia esplicitata la clausola sul rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, tenendo conto dell'attuale scadenza del *Temporary Framework* prevista per il 31 dicembre 2021.

Infine, ritiene opportuno che sia specificato il carattere facoltativo del marchio di qualità di cui all'articolo 25, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di certificazioni di qualità e in linea con gli Orientamenti europei riguardo ai regimi facoltativi di certificazione (GUUE 2010/C 341/04).

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**(2131) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020**, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo sulla delimitazione delle rispettive zone marittime sottoscritto nel giugno 2020 dall'Italia e dalla Repubblica ellenica.

L'Accordo in esame, che intende rafforzare i legami di buona vicinanza e cooperazione tra i due Paesi, discende da una proposta presentata dal Governo di Atene nel 2013 e si ricollega ad un'intesa bilaterale in materia di delimitazione dei rispettivi spazi marittimi, risalente al 1977 e ancora vigente, con la

quale i due Stati hanno delimitato la piattaforma continentale nel Mare Ionio.

Il testo dell'Accordo si compone di 5 articoli e stabilisce nell'articolo 1 la linea di confine delle zone marittime su cui i due Paesi hanno diritto ad esercitare i propri diritti e giurisdizione specificandone anche le coordinate secondo il metodo WSG-84, attualmente utilizzato nella cartografia. L'articolo 2 stabilisce che le Parti debbano informarsi reciprocamente nel più breve tempo possibile quando assumano l'iniziativa di proclamare una zona marittima estendendola fino alla linea di confine di cui all'articolo 1. Come previsto dall'articolo 3, l'Accordo non pregiudica le attività di pesca condotte in conformità al diritto dell'Unione europea in materia, né le disposizioni di cui all'articolo 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS) in materia di diritti, libertà e doveri degli Stati terzi nella zona economica esclusiva di una delle Parti. L'articolo 4 prevede inoltre che le Parti si impegnino a risolvere attraverso i canali diplomatici, qualsiasi controversia interpretativa o applicativa che dovesse insorgere o mediante il deferimento alla Corte Internazionale di Giustizia o altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso. Con l'articolo 5, viene previsto che l'intesa bilaterale sia soggetta a ratifica.

Il disegno di legge di ratifica consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e dispone che, agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo - ovvero la necessità di deferire una controversia tra le Parti alla Corte internazionale di giustizia o ad altri organismi internazionali - si farà fronte con specifico provvedimento legislativo. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La Relatrice, infine, ritiene che il provvedimento non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere no ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere presentato dalla Relatrice e pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ( [n. COM\(2021\) 130 definitivo](#) )**

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ( [n. COM\(2021\) 140 definitivo](#) )**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII-*bis*, n. 8, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il relatore senatore [CORBETTA](#) (M5S) illustra uno schema di risoluzione sulle due proposte di regolamento in titolo, che stabiliscono un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia da Covid-19 (certificato verde digitale), per i cittadini dell'Unione per i cittadini

di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell'UE.

Ricorda che sulle due proposte la Commissione ha svolto l'audizione informale degli onorevoli Nicola Procaccini e Annalisa Tardino, membri del Parlamento europeo, il 7 aprile 2021, e che non sono pervenute le relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Ricorda, inoltre, che il Parlamento europeo ha convenuto di adottare la procedura d'urgenza, che prevede l'esame in Plenaria senza il passaggio in Commissione, per le due proposte di regolamento in titolo e informa che in data odierna il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha raggiunto un accordo in vista dell'esame da parte del Consiglio dell'UE e dei negoziati con il Parlamento europeo, che potrebbe approvare le proposte nella sessione del 28 aprile, per l'entrata in vigore entro il mese di giugno.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il Relatore ritiene che le proposte rispettino il principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di facilitare la libera circolazione all'interno dell'UE, nel contesto della pandemia da Covid-19, mediante l'istituzione di un certificato digitale europeo unico, riconosciuto da tutti gli Stati membri, relativo alle condizioni del titolare inerenti alla vaccinazione, al test negativo o alla guarigione avvenuta, può essere raggiunto solo mediante un'azione da parte dell'Unione, mentre l'adozione di sistemi diversi da parte dei singoli Stati membri comprometterebbe l'interoperabilità, la sicurezza e la verificabilità dei certificati emessi.

Propone, tuttavia, di esprimere alcune osservazioni in ordine al rispetto del principio di proporzionalità. In particolare, ritiene opportuno evidenziare la necessità che ogni Stato membro, sulla base delle diverse condizioni epidemiologiche presenti in ciascuno degli Stati membri e sulla base delle proprie condizioni interne riferite alla sanità pubblica, mantenga la piena sovranità sulla possibilità di adottare misure sanitarie restrittive specifiche, in modo indipendente rispetto all'obbligo di riconoscimento dell'istituendo certificato verde europeo.

A tale riguardo, ritiene inoltre necessario che la normativa preveda maggiore certezza scientifica circa l'effettiva assenza del rischio di contagio attivo o passivo, tenendo conto del tipo di vaccino inoculato e delle più aggiornate indicazioni scientifiche sull'efficacia dello stesso, o del tipo di test effettuato e della tempistica ad esso riferito, ovvero ancora, dell'eventualità di prevedere un obbligo di test sierologico in caso di certificazione della guarigione avvenuta.

Per converso, il riconoscimento del certificato verde digitale non deve precludere la sovranità degli Stati membri di consentire l'accesso nel proprio territorio di persone che, pur non possedendo tale certificato, rispondono a criteri sanitari ed epidemiologici che lo Stato membro ritiene sufficienti ad assicurare la sanità pubblica, tra cui, per esempio, la copertura mediante un vaccino ritenuto valido ancorché non ancora riconosciuto dall'EMA.

Ritiene, inoltre, necessario prevedere, nelle due proposte di regolamento, una procedura di revisione periodica, a breve termine, delle basi scientifiche relative che sottendono le valutazioni sugli effetti dei vaccini e sull'attendibilità dei test, e le misure procedurali e restrittive previste dalla normativa.

A tale riguardo, la vigenza del regime del certificato verde digitale, nel territorio dell'Unione europea, dovrebbe essere determinata, non da un ente che non appartiene all'ordinamento europeo come l'Organizzazione mondiale della sanità, ma dalle Istituzioni europee stesse, sulla base delle valutazioni scientifiche provenienti da organismi europei tra cui l'EMA e l'ECDC.

Ferme restando le predette osservazioni, al fine di snellire la fruizione pratica del certificato verde digitale, ritiene opportuno che siano previsti meccanismi di armonizzazione dei livelli di accettazione dei vaccini o test effettuati per gli spostamenti tra gli Stati membri e delle eventuali misure restrittive tra cui obblighi di quarantena o motivazioni al viaggio, separando chiaramente le condizioni di transito aeroportuale da quelle di ingresso nel territorio.

Occorre inoltre concentrare le procedure di verifica documentale nella fase di partenza, mediante una maggiore cooperazione tra le autorità di frontiera, i vettori e gli enti aeroportuali, e prevedere in modo obbligatorio l'inserimento, nel certificato verde digitale, dei dati relativi al documento di identità del viaggiatore, anticipando a tale momento la verifica sull'identità dello stesso, al fine di snellire le procedure di viaggio.

Infine, ritiene che dovrebbe essere previsto un meccanismo decentralizzato per la gestione dei dati personali, da utilizzare ai soli fini della normativa proposta, in linea con i principi di tutela previsti dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679, che consenta di non istituire una banca dati centrale, ancorché temporanea, e che assicuri al contempo un'efficace verifica ex ante dell'autenticità della documentazione prodotta dall'interessato.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime l'opportunità che siano stabilite regole e procedure univoche, al fine di evitare che specifici settori possano adottare misure differenziate e autonome, come per esempio l'annunciata possibilità di istituire tratte ferroviarie "Covid-free" che prevedano l'effettuazione di un tipo di tampone.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con quanto espresso dal senatore Candiani e per questo motivo ritiene necessario procedere velocemente all'effettuazione della campagna di vaccinazione e all'istituzione di una certificazione unica e omogenea per l'intero territorio europeo, per evitare anche forme di "riaperture sleali", come l'ipotesi delle isole "Covid-free" che rischia di creare discriminazioni per le isole a vocazione non solo turistica ma anche residenziale come quelle italiane, rispetto a molte isole per esempio della Grecia. Al fine di evitare tali forme di sperequazione indesiderata, è importante procedere speditamente con l'istituzione del certificato verde digitale. A tale riguardo, informa che, sul piano nazionale, il Ministero della salute e il Ministero della transizione digitale sono già al lavoro per la predisposizione della necessaria infrastruttura informatica, per la gestione della grande quantità di dati che dovranno essere raccolti attraverso la partecipazione di tutti gli enti territoriali e che saranno poi interfacciati a livello europeo mediante il gateway europeo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede chiarimenti sulla tempistica anche tecnica per l'entrata in funzione del certificato verde digitale.

Il rappresentante del GOVERNO informa che l'intenzione presso le Istituzioni europee è quella di avere la disponibilità del certificato già entro il mese di giugno, in tempo utile prima della stagione estiva. In tale prospettiva, ribadisce l'importanza di procedere sin da subito a predisporre la struttura tecnica e il coinvolgimento delle strutture regionali e locali che saranno chiamate alla raccolta dei dati.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali ( n. COM(2021) 54 definitivo )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che intende modificare il regolamento (CE) n. 138/2004 relativo ai conti economici dell'agricoltura (CEA) nella Comunità, al fine di garantire una maggiore qualità delle statistiche agricole dell'UE, prevedendo l'obbligo per gli Stati membri di fornire i CEA anche a livello regionale (finora forniti in base a un accordo informale) e di applicare i criteri di qualità dei dati statistici, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, nonché il relativo obbligo di trasmissione alla Commissione europea di relazioni periodiche sulla qualità dei dati forniti.

I CEA costituiscono l'insieme delle informazioni comparabili, aggiornate e attendibili sulla situazione

economica dell'agricoltura e, più in particolare, sull'evoluzione del reddito agricolo, che sono necessari ai fini dell'analisi della situazione economica dell'agricoltura di un Paese e quindi del monitoraggio e della valutazione della politica agricola comune dell'Unione.

Eurostat da decenni si occupa dell'elaborazione di statistiche europee sull'agricoltura con l'obiettivo di monitorare e valutare la politica agricola comune (PAC) e altre importanti politiche dell'UE, nonché di fornire supporto all'elaborazione delle politiche. A seguito di una valutazione, svolta nel 2016, sulla rilevazione dei dati statistici sull'agricoltura dell'UE, si è riscontrata la necessità di un aggiornamento, per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'agricoltura, nella PAC e nelle connesse politiche dell'UE. La Commissione europea, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ha così attuato la "Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre", un importante programma di modernizzazione delle statistiche agricole dell'UE facente parte del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), che mira a razionalizzare e a migliorare il sistema europeo di statistiche agricole (EASS).

I CEA sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 138/2004, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità, che però non comprende l'obbligo di presentazione dei CEA anche a livello regionale, la cui trasmissione è avvenuta in maniera regolare da parte di quasi tutti gli Stati membri grazie ad un accordo informale. Data la grande rilevanza dei CEA specificati a livello regionale, la proposta in esame provvede al loro formale inserimento nel regolamento (CE) n. 138/2004.

Inoltre, il regolamento (CE) n. 138/2004 non prevede attualmente l'obbligo di informazioni sulla qualità dei CEA. Con la proposta in esame si prevede quindi di introdurre nel regolamento anche i requisiti specifici per la rendicontazione sulla qualità dei CEA, in base ai criteri di qualità dei dati statistici, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, nonché il relativo obbligo di trasmissione alla Commissione europea di relazioni periodiche sulla qualità dei dati forniti. Un'ulteriore modifica al regolamento prevede una lieve modifica ai termini per la trasmissione dei dati stimati relativi ai CEA. Gli Stati membri trasmettono, infatti, i primi dati stimati nel mese di novembre dell'anno di riferimento, i secondi dati stimati nel successivo gennaio e i dati definitivi poi a settembre. Poiché la trasmissione della seconda stima dei dati (gennaio) avviene dopo un intervallo troppo breve rispetto alla prima (novembre) per essere significativa, la proposta prevede che la seconda stima sia prorogata di 2 mesi, dalla fine di gennaio alla fine di marzo.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 338 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure finalizzate all'elaborazione di statistiche necessarie allo svolgimento delle attività dell'Unione. Lo stesso articolo stabilisce che l'elaborazione delle statistiche europee deve avvenire nel rispetto dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà dal momento che, al fine di garantire meglio la qualità e la comparabilità delle statistiche in materia di CEA, è necessario stabilire i concetti statistici, i formati di trasmissione dei dati e i requisiti di qualità in modo omogeneo per tutti gli Stati membri.

La proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto la modifica al regolamento migliorerà il rapporto costi-benefici della produzione di statistiche, riflettendo al tempo stesso le specifiche peculiarità dei sistemi degli Stati membri, senza andare al di là di quanto necessario a tale scopo.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il Governo evidenzia, tuttavia, che i nuovi obblighi in materia di fornitura di dati statistici e di valutazioni sulla qualità degli stessi potrebbero comportare maggiori oneri per le amministrazioni, considerata in particolare la limitata disponibilità di informazioni territoriali. Nel corso della negoziazione, si prevede di contribuire in modo attivo all'esame e discussione della proposta valutando le opportune modifiche per garantire un equilibrio tra le necessità di modernizzazione delle statistiche



agricole e la necessità di mantenere sotto controllo l'onere che ne deriva sugli Stati membri e, in particolare, sull'Italia.

Infine, si osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di 10 Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici ( [n. COM\(2021\) 28 definitivo](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che intende modificare il regolamento (UE) n. 389/2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise, al fine di definire le informazioni da inserire nei registri tenuti dagli Stati membri per quanto riguarda gli speditori certificati e i destinatari certificati che movimentano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, per garantire il corretto funzionamento del sistema informatizzato.

La proposta è collegata alla direttiva (UE) 2020/262, sul regime generale delle accise, in cui sono definiti gli speditori certificati e i destinatari certificati come gli operatori economici che intervengono nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro.

Nello specifico, la proposta di regolamento modifica l'ambito di applicazione dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012. Sia per quanto riguarda gli speditori registrati che per i destinatari registrati, le autorità competenti degli Stati membri devono indicare nei registri elettronici il contenuto della certificazione temporanea, segnatamente la quantità di prodotti soggetti ad accisa, l'identità dello speditore o del destinatario nello Stato membro di destinazione o di spedizione e il periodo di validità dell'autorizzazione.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 113 del TFUE, che prevede una procedura legislativa speciale, in cui il Consiglio delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, per l'adozione delle disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.

Il principio di sussidiarietà risulta rispettato in quanto solo mediante un'azione a livello dell'Unione è possibile assicurare le necessarie forme di coordinamento e informazione reciproca automatizzata tra gli Stati membri, idonee a garantire il corretto funzionamento del sistema delle accise e la lotta contro la frode. In particolare, le procedure nazionali di registrazione in vigore variano ampiamente e non sono idonee a fungere da base per l'automazione di tali procedure. Al fine di migliorare il funzionamento del sistema informatizzato agevolando anche la lotta contro la frode, è necessaria l'azione congiunta di tutti gli Stati membri, coordinata a livello dell'Unione. Inoltre, per poter modificare un atto legislativo vigente dell'UE è necessario un analogo atto legislativo dell'Unione. La proposta in esame risulta, altresì, conforme al principio di proporzionalità, in quanto non va al di là di quanto necessario per affrontare i problemi individuati in materia di accise e conseguire così gli obiettivi di un corretto ed efficace funzionamento del mercato interno.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene la proposta conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Infine, il relatore rileva che la proposta è oggetto di analisi presso sei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE e, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di

sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell'Unione europea ( n. 765 )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore, senatore [NANNICINI](#) (PD), ricorda che l'affare assegnato relativo a "Le possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell'Unione europea" (Atto n. 765) consente di approfondire la normativa europea che regola la materia in via generale e che disciplina le specificità riconosciute allo stato attuale e che potrebbero essere riconosciute in futuro. In tale contesto si inserisce, per quanto riguarda l'Italia, oltre al caso di Livigno e di Campione d'Italia, quest'ultimo recentemente ricompreso nel territorio doganale UE, anche la questione del porto franco di Trieste, nei suoi aspetti normativi europei e internazionali, come già ricordato nella seduta del 17 marzo.

A tale ultimo riguardo, anche su sollecitazione del Consiglio regionale della regione Friuli Venezia Giulia e di alcune associazioni di categoria, si è profilata l'ipotesi di intervenire presso le competenti autorità nazionali e dell'Unione europea per promuovere e sostenere la piena attuazione delle previsioni giuridiche inerenti al regime di extraterritorialità doganale dei punti franchi del porto di Trieste.

Ciò dovrebbe avvenire mediante la notifica alla Commissione europea della richiesta di esclusione di detti punti franchi dal territorio doganale dell'Unione europea e quindi della richiesta di attivazione della specifica procedura per il loro inserimento tra i territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione europea di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione.

Tale possibilità presuppone un atto di iniziativa legislativa, la cui competenza è rimessa alla Commissione europea.

Propone pertanto di approfondire tale tematica, acquisendo elementi di informazione più precisi con una serie di audizioni mirate.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi a presentare eventuali proposte di audizione entro la settimana prossima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) informa che, nel corso delle audizioni informali sull'accordo quadro per gli investimenti UE-Cina, svoltesi in Uffici di Presidenza riuniti, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni Affari esteri e Politiche dell'Unione europea, in data 18 e 30 marzo 2021, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

## SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta prevista per domani non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 19,55.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981

La Commissione, esaminato il testo unificato, riferito ai disegni di legge in titolo, considerato che esso reca misure finalizzate a favorire la rigenerazione urbana prevedendo un sistema di trasformazioni urbanistiche ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree già urbanizzate che presentano degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, nonché all'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

considerato che gli obiettivi della rigenerazione urbana sono oggetto anche della proposta di Piano nazionale di recupero e resilienza (PNRR), attualmente all'esame delle due Camere, in vista della sua presentazione alla Commissione europea entro il 30 aprile prossimo. Il tema è trattato trasversalmente in diverse Missioni del Piano e specificamente nella Missione 5 "Inclusione e coesione", dove nella Componente 2 sono previsti a tale scopo 3,5 miliardi di euro, e che il disegno di legge dovrà quindi, necessariamente, essere coordinato con il PNRR, dopo la sua approvazione definitiva, in termini di coerenza degli interventi, tempistica e addizionalità delle risorse finanziarie;

considerato che il testo si compone di 28 articoli suddivisi in 10 capi inerenti i compiti in materia di rigenerazione urbana attribuiti allo Stato e alle regioni ed enti locali, nonché il Piano di rigenerazione urbana e altri strumenti di intervento, misure di attuazione e di controllo, misure fiscali e di incentivazione per gli interventi inerenti gli immobili;

considerati in particolare:

- l'articolo 1, che specifica gli obiettivi in linea con la Convenzione europea sul paesaggio del 2000, sulla promozione della protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi e con gli articoli 11 e 191 del TFUE sulla tutela dell'ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile. Si specifica che le finalità del presente disegno di legge risultano essere in linea, inoltre, con le missioni previste dal Green Deal europeo, in particolare con l'obiettivo di garantire una maggiore efficienza energetica degli edifici;
- l'articolo 8, che specifica la possibilità per le regioni di fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei per finanziare i bandi ai quali potranno partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana;
- l'articolo 17, che stabilisce che gli interventi inseriti nei Piani comunali di rigenerazione urbana costituiscono ambiti prioritari ai fini del riparto di risorse a valere sui fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali;
- l'articolo 19, che sottolinea la possibilità per i comuni di avvalersi, in relazione alla progettazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, a titolo di anticipazione delle spese, delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile;
- l'articolo 22, che reca una delega al Governo per stabilire agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi relativi alle aree urbane periferiche o degradate di cui al testo unificato in titolo;

- l'articolo 25, che, a al fine di sostenere le attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio agricolo, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idraulico ed idrogeologico e alla difesa da eventi climatici estremi, istituisce il marchio di qualità relativo alla figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio»; valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: si invitano le Commissioni di merito a coordinare gli interventi, le modalità di attuazione e le relative coperture finanziarie, di cui al provvedimento in titolo, con quanto sarà previsto in materia di rigenerazione urbana dal PNRR definitivo, concordato con la Commissione europea; si invitano, inoltre, le Commissioni di merito a prevedere la clausola sul rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, tenendo conto dell'attuale scadenza del *Temporary Framework* prevista per il 31 dicembre 2021; si invitano, infine, le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di specificare il carattere facoltativo del marchio di qualità di cui all'articolo 25, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di certificazioni di qualità e in linea con gli Orientamenti europei riguardo ai regimi facoltativi di certificazione (GUUE 2010/C 341/04).

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2131**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, sottoscritto nel giugno 2020 dall'Italia e dalla Repubblica ellenica; considerato che l'Accordo, che intende rafforzare i legami di buona vicinanza e cooperazione tra i due Paesi, discende da una proposta presentata dal Governo di Atene nel 2013 e si ricollega a un'intesa bilaterale in materia di delimitazione dei rispettivi spazi marittimi, risalente al 1977 e ancora vigente, con la quale i due Stati hanno delimitato la piattaforma continentale nel Mare Ionio; considerato che il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati; valutato che il testo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2021) 130 DEFINITIVO E N. COM(2021) 140 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 8) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La 14ª Commissione permanente, esaminate le proposte di regolamento COM(2021) 130 e COM(2021) 140, che stabiliscono un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia da Covid-19 (certificato verde digitale), per i cittadini dell'Unione per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell'UE; considerato che il quadro del certificato verde digitale viene previsto come misura temporanea, per essere sospeso quando l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) avrà dichiarato la fine dell'emergenza sanitaria internazionale da Covid-19, e per essere riattivato qualora l'OMS dichiari

un'altra pandemia dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2, a una sua variante, o a malattie infettive simili con un potenziale epidemico;

evidenziato che il possesso del certificato verde digitale, in particolare di un certificato di vaccinazione, non rappresenterà in ogni caso una *conditio sine qua non* per l'esercizio della libera circolazione, non essendo escluse le vigenti misure restrittive adottate dagli Stati membri quali l'obbligo di test negativo o di un periodo di quarantena;

tenuto conto dell'audizione informale degli onorevoli Nicola Procaccini e Annalisa Tardino, membri del Parlamento europeo, svolta il 7 aprile 2021;

preso atto che sulle proposte non sono ancora pervenute le relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;

considerato che il Parlamento europeo ha convenuto di adottare la procedura d'urgenza, che prevede l'esame in Plenaria senza il passaggio in Commissione, per le due proposte di regolamento in titolo e che il 14 aprile 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha raggiunto un accordo in vista dell'esame da parte del Consiglio dell'UE e dei negoziati con il Parlamento europeo, che potrebbe approvare le proposte nella sessione del 28 aprile, per l'entrata in vigore entro il mese di giugno, ritiene che le proposte rispettino il principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di facilitare la libera circolazione all'interno dell'UE, nel contesto della pandemia da Covid-19, mediante l'istituzione di un certificato digitale europeo unico, riconosciuto da tutti gli Stati membri, relativo alle condizioni del titolare inerenti la vaccinazione, il test negativo o la guarigione avvenuta, può essere raggiunto solo mediante un'azione da parte dell'Unione, mentre l'adozione di sistemi diversi da parte dei singoli Stati membri comprometterebbe l'interoperabilità, la sicurezza e la verificabilità dei certificati emessi; esprime, tuttavia, le seguenti osservazioni in ordine al rispetto del principio di proporzionalità: La Commissione ritiene anzitutto essenziale che ogni Stato membro, sulla base delle diverse condizioni epidemiologiche presenti in ciascuno degli Stati membri e sulla base delle proprie condizioni interne riferite alla sanità pubblica, mantenga la piena sovranità sulla possibilità di adottare misure sanitarie restrittive specifiche, in modo indipendente rispetto all'obbligo di riconoscimento dell'istituendo certificato verde europeo.

A tale riguardo, ritiene inoltre necessario che la normativa preveda maggiore certezza scientifica circa l'effettiva assenza del rischio di contagio attivo o passivo, tenendo conto del tipo di vaccino inoculato e delle più aggiornate indicazioni scientifiche sull'efficacia dello stesso, o del tipo di test effettuato e della tempistica ad esso riferito, ovvero ancora, dell'eventualità di prevedere un obbligo di test sierologico in caso di certificazione della guarigione avvenuta.

Per converso, il riconoscimento del certificato verde digitale non deve precludere la sovranità degli Stati membri di consentire l'accesso nel proprio territorio di persone che, pur non possedendo tale certificato, rispondono a criteri sanitari ed epidemiologici che lo Stato membro ritiene sufficienti ad assicurare la sanità pubblica, tra cui, per esempio, la copertura mediante un vaccino ritenuto valido ancorché non ancora riconosciuto dall'EMA.

Si ritiene, inoltre, necessario prevedere, nelle due proposte di regolamento, una procedura di revisione periodica, a breve termine, delle basi scientifiche relative che sottendono le valutazioni sugli effetti dei vaccini e sull'attendibilità dei test, e le misure procedurali e restrittive previste dalla normativa.

A tale riguardo, la vigenza del regime del certificato verde digitale, nel territorio dell'Unione europea, dovrebbe essere determinata, non da un ente che non appartiene all'ordinamento europeo come l'Organizzazione mondiale della sanità, ma dalle Istituzioni europee stesse, sulla base delle valutazioni scientifiche provenienti da organismi europei tra cui l'EMA e l'ECDC.

Ferme restando le predette osservazioni, al fine di snellire la fruizione pratica del certificato verde digitale si ritiene opportuno prevedere meccanismi di armonizzazione dei livelli di accettazione dei vaccini o test effettuati per gli spostamenti tra gli Stati membri e delle eventuali misure restrittive tra cui obblighi di quarantena o motivazioni al viaggio, separando chiaramente le condizioni di transito aeroportuale da quelle di ingresso nel territorio.

Occorre inoltre concentrare le procedure di verifica documentale nella fase di partenza, mediante una maggiore cooperazione tra le autorità di frontiera, i vettori e gli enti aeroportuali, e prevedere in modo

obbligatorio l'inserimento, nel certificato verde digitale, dei dati relativi al documento di identità del viaggiatore, anticipando a tale momento la verifica sull'identità dello stesso, al fine di snellire le procedure di viaggio.

Infine, dovrebbe essere previsto un meccanismo decentralizzato per la gestione dei dati personali, da utilizzare ai soli fini della normativa proposta, in linea con i principi di tutela previsti dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679, che consenta di non istituire una banca dati centrale, ancorché temporanea, e che assicuri al contempo un'efficace verifica ex ante dell'autenticità della documentazione prodotta dall'interessato.



# 1.4.2.7.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 231 (pom.) del 04/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021  
231ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[STEFANO](#)

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, oltre alle audizioni già calendarizzate per oggi, martedì 11 maggio si svolgeranno le audizioni di rappresentanti della Consob e della Corte dei conti. Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato a lunedì 10 maggio, alle ore 13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1131) FERRAZZI ed altri.** - *Misure per la rigenerazione urbana*

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri.** - *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

**(985) Nadia GINETTI ed altri.** - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri.** - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

**(1943) Paola NUGNES.** - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

**(1981) BRIZIARELLI ed altri.** - *Norme per la rigenerazione urbana*

(Parere alla 13a Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, dà conto degli aspetti di competenza della Commissione, relativi agli emendamenti riferiti al testo unico sulla rigenerazione urbana. Propone quindi di esprimere parere non ostativo, nel presupposto che le agevolazioni fiscali, i crediti d'imposta, i contributi a fondo perduto, le garanzie dello Stato su prestiti e finanziamenti alle imprese, previsti tra l'altro dagli emendamenti 1.132, 1.133, 5.42, da 22.42 a 22.58, e da 22.0.2 a 22.0.7, siano sottoposti alla normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese e alla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, tenendo conto dell'attuale scadenza del *Temporary Framework* prevista per il 31 dicembre 2021.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio ( n. 249 )**

(Osservazioni alle Commissioni 2a e 13a riunite. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni del regolamento europeo sul mercurio, regolamento (UE) 2017/852.

Ricorda che il mercurio è un metallo pesante altamente tossico ed è stato riconosciuto come inquinante globale in grado di produrre rilevanti effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Il regolamento (UE) 2017/852, che ha sostituito il precedente regolamento (CE) n. 1102/2008, stabilisce quindi le misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio, avendo come obiettivo assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio. Esso è direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Tuttavia, in base all'articolo 16 del regolamento, gli Stati membri sono tenuti a stabilire disposizioni sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare in caso di violazione del regolamento e ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione.

A tal fine, la legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) prevede all'articolo 2 la delega di due anni per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti europei pubblicati alla data di entrata in vigore della stessa legge e per i quali non sono già previste sanzioni. Non essendo previsti criteri di delega specifici, le sanzioni devono rispettare il criterio generale di delega di cui l'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, che prevede il limite massimo delle sanzioni amministrative e penali a 150.000 euro e all'arresto fino a 3 anni.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 9 articoli, di cui gli articoli 1 e 2 definiscono l'oggetto e le definizioni utilizzate nell'articolato.

Gli articoli da 3 a 5 riguardano le sanzioni amministrative o penali in misura tra 2.600 e 150.000 euro, con riferimento a violazioni di specifiche disposizioni del regolamento (UE) 2017/852.

L'articolo 6 individua le autorità incaricate delle attività di vigilanza accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, nei Ministeri dell'ambiente e della salute, nell'Agenzia delle dogane e nelle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze.

L'articolo 7 dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e l'articolo 8 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

L'articolo 9 abroga il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, concernente le sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni del precedente regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.

Il Relatore ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e presenta pertanto un conferente schema di osservazioni favorevoli.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-+Eu-Az*) chiede delucidazioni sulla portata delle modifiche apportate dal regolamento oggetto della disciplina sanzionatoria in esame.

Il relatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiarisce sinteticamente che il regolamento europeo prevede un quadro normativo maggiormente stringente a tutela dell'ambiente e della salute umana.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA*

#### **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi ( [n. COM\(2021\) 71 definitivo](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

La senatrice [BOTTO](#) (*M5S*), relatrice, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che intende modificare le disposizioni transitorie della direttiva (UE) 2017/2397, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna, al fine di stabilire misure transitorie con riguardo anche ai certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati da Paesi terzi.

La direttiva (UE) 2017/2397 stabilisce, infatti, misure transitorie riguardanti i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati dagli Stati membri prima del 18 gennaio 2022, data di applicazione della nuova normativa, estendendo la loro validità per un massimo di altri dieci anni, fino al 17 gennaio 2032. Tuttavia la direttiva non prevede analoghe misure transitorie per i documenti rilasciati da Paesi terzi attualmente riconosciuti dagli Stati membri unilateralmente o in conformità a loro accordi internazionali.

La proposta di direttiva in esame prevede, quindi, un periodo transitorio di dieci anni, fino al 17 gennaio 2032, anche per il riconoscimento dei documenti rilasciati da Paesi terzi, in base alla vecchia normativa, analogamente a quanto già previsto per i documenti rilasciati da altri Stati membri.

In aggiunta, si consente che tale riconoscimento riguardi i documenti rilasciati fino al 17 gennaio 2023, anziché fino al 17 gennaio 2022, dando così un anno in più di tempo per consentire ai Paesi terzi di allineare la propria normativa ai nuovi obblighi della direttiva e di attendere la valutazione della Commissione europea, che potrà validarne il sistema di certificazione mediante atto di esecuzione a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva.

In merito alla valutazione del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, osserva che la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di norme finalizzate agli obiettivi della politica comune europea dei trasporti.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo della normativa oggetto della modifica proposta, vale a dire il funzionamento di un quadro comune europeo in materia di

riconoscimento delle qualifiche professionali minime per la navigazione interna, omogeneo su tutto il territorio europeo, può essere conseguito in misura adeguata solo mediante una normativa a livello dell'Unione. In tale contesto, una modifica al quadro normativo europeo può essere effettuata solo mediante un atto legislativo dell'Unione.

Anche il principio di proporzionalità risulta rispettato, dal momento che la proposta prevede una modifica limitata all'obiettivo di evitare perturbazioni del mercato del lavoro e a garantire la sicurezza e l'efficienza delle attività sulle vie navigabili interne, equiparando il periodo di validità transitoria dei certificati riconosciuti dall'UE rilasciati da Paesi terzi con il periodo di validità transitoria dei certificati rilasciati dagli Stati membri.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene la proposta conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Peraltro, la proposta appare di basso impatto per l'Italia, in considerazione della limitata importanza della navigazione nelle acque interne nazionali. La proposta di direttiva, qualora approvata in tempi brevi, potrebbe essere recepita con il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/2397, in fase di predisposizione.

Infine, si osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di 11 Parlamenti nazionali, nessuno dei quali, allo stato, ha sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. La Relatrice ritiene quindi di poter esprimere un orientamento favorevole sul rispetto, da parte della proposta, dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici ( [n. COM\(2020\) 725 definitivo](#) )**

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ( [n. COM\(2020\) 726 definitivo](#) )**

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE ( [n. COM\(2020\) 727 definitivo](#) )**

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, presenta uno schema di risoluzione sulle tre proposte di regolamento in titolo, concernenti il ruolo dell'EMA (COM(2020) 725), il ruolo del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie ECDC (COM(2020) 726) e il quadro normativo relativo alle minacce transfrontaliere alla salute (COM(2020) 727).

Ricorda, quindi, le audizioni informali svolte il 26 gennaio 2021 dei professori Luca Richeldi e Silvio Tafuri, e i contributi di Farindustria e della Federazione europea dell'industria farmaceutica (EFPIA) elaborati nell'ambito della consultazione svolta dalla Commissione europea, e le relazioni del Governo, trasmesse il 26 febbraio 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, sulle proposte relative all'ECDC e al quadro normativo sulle minacce alla salute, in cui si ritengono le proposte conformi all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché opportune e urgenti nel contesto della pandemia da Covid-19.

Ricorda inoltre le argomentazioni svolte dal Senato francese, nelle tre risoluzioni del 23 febbraio scorso, in cui si ritiene violato il principio di sussidiarietà, in cui si ritiene violato il principio di sussidiarietà per mancato rispetto dell'articolo 168, paragrafi 5 e 7, del TFUE, in cui si escludono

misure di armonizzazione delle normative nazionali in materia di tutela della salute e in cui si richiede il rispetto delle "responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica", tra cui "la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate".

A tale riguardo, il Relatore ritiene che l'esigenza di far fronte in modo efficace ai rischi di pandemia come quella da Covid-19 richieda un'interpretazione dell'articolo 168 del TFUE, volta a garantire "un livello elevato di protezione della salute umana", tale da legittimare forme più strette di coordinamento e di armonizzazione tra gli Stati membri, come prefigurato nelle tre proposte in esame, in linea con quanto espresso dal Governo nelle citate relazioni.

Il Relatore propone quindi di esprimere nella risoluzione un orientamento favorevole sul rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto, per loro natura, le gravi minacce per la salute hanno implicazioni transnazionali e l'azione dell'Unione europea si esplica negli ambiti di protezione, prevenzione e preparazione nei confronti di minacce transfrontaliere, volte a tutelare la salute dei suoi cittadini e vigilare sul mantenimento della libera circolazione delle persone e delle merci in modo da garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

Propone, inoltre, di ritenere rispettato anche il principio di proporzionalità, in quanto le proposte non interferiscono con le competenze degli Stati membri in merito all'organizzazione dell'assistenza sanitaria. A norma dell'articolo 2, paragrafo 5, TFUE, infatti, l'Unione ha competenza per attuare misure intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tale settore.

Ritiene, tuttavia, opportuno sollevare nella risoluzione alcune osservazioni attinenti al pieno rispetto del predetto principio di proporzionalità.

Con riferimento alla proposta COM(2020) 725, riguardante l'ampliamento del mandato dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), ritiene fondamentale sottolineare l'importanza di uno stretto dialogo fra le Autorità europea e nazionali e l'industria farmaceutica, per affrontare le carenze di medicinali, di dispositivi medici e di comunicazione riguardo gli approcci farmacologici al trattamento delle malattie. Al riguardo, la struttura di connessione tra l'agenzia centrale e le agenzie nazionali rappresenta il punto critico per un corretto funzionamento della "catena di trasmissione" delle informazioni e delle azioni. Inoltre, è necessario che i produttori e gli altri stakeholder della catena di approvvigionamento siano coinvolti su base permanente nei lavori del Gruppo direttivo esecutivo per le carenze e la sicurezza dei medicinali. I Comitati istituiti dal regolamento dovrebbero essere integrati nel sistema dell'EMA, specificandone chiaramente le responsabilità e il funzionamento in relazione al Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP), che dovrebbe mantenere la responsabilità esclusiva delle valutazioni del rischio-beneficio.

Al fine di ottimizzare il processo decisionale, dovrebbero essere resi disponibili i dati relativi allo stato della domanda e dell'offerta a livello subnazionale (ospedaliero) dei medicinali e si dovrebbero sfruttare i sistemi già esistenti, come il Sistema europeo di verifica dei medicinali (EMVS).

Il previsto sistema europeo di notifica delle carenze di medicinali critici dovrebbe essere reso pienamente interoperabile con le Agenzie nazionali dei farmaci. A tal fine, è necessario che i dati che sono condivisi dal settore con le Autorità nazionali siano pienamente armonizzati per consentire alle Autorità stesse di poterli scambiare e confrontare tra loro. Inoltre, dovrebbe essere rafforzata la collaborazione tra le Autorità e le aziende farmaceutiche e resa pienamente biunivoca, al fine di evitare azioni non coordinate che rallentano la risposta in situazioni di emergenza. Infine, per essere efficace in situazioni emergenziali, il sistema dovrebbe funzionare anche in condizioni normali.

Il Relatore ritiene, inoltre, opportuno recepire un'osservazione avanzata dal senatore Fazzolari, con particolare riguardo all'articolo 10 della proposta COM(2020) 725, che stabilisce l'obbligo dei titolari di AIC (autorizzazione all'immissione in commercio) dei medicinali, di trasmettere all'EMA, su richiesta, le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, al fine di agevolare il monitoraggio sulle carenze dei medicinali critici. Si ritiene, al riguardo, che alcune di tali informazioni sono certamente pertinenti, mentre altre non sono a disposizione delle industrie, quanto piuttosto dei distributori intermedi e delle farmacie. Di conseguenza, questi ultimi soggetti sarebbero implicitamente obbligati a

fornire tali dati alle industrie. Tuttavia, ciò mal si concilia con la funzione pubblica del monitoraggio sulle carenze che, per sua stessa natura, dovrebbe essere demandata esclusivamente alle Autorità pubbliche di ogni singolo Stato membro e non a soggetti privati e imprese che operano sul mercato e non dovrebbero avere a disposizione dati commerciali sensibili.

Per quanto concerne la seconda proposta, COM(2020) 726, relativa al rafforzamento del mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), il Relatore condivide la necessità di aumentare la capacità di monitoraggio, valutazione del rischio e previsione delle tendenze epidemiologiche nell'Unione europea, sviluppando ulteriormente le piattaforme digitali e le applicazioni per promuovere la sorveglianza epidemiologica, al fine di garantire un rapido accesso dell'ECDC a tutti i dati epidemiologici degli Stati membri.

Le azioni proposte sono strategiche e vanno indirizzate all'obiettivo di avere, in particolare nel corso delle emergenze epidemiche, un quadro epidemiologico chiaro e raffrontabile nei vari Paesi dell'Unione europea, obiettivo ad oggi quanto mai lontano. Si ritiene quindi essenziale che sia prevista una piena armonizzazione dei criteri e parametri da utilizzare nell'identificare e definire anche quantitativamente i dati epidemiologici. Nell'esperienza della pandemia da Covid-19, infatti, vi sono state differenze sostanziali nel considerare un soggetto come "infetto", "guarito", "non più contagioso" o "non più attualmente positivo", sulla base per esempio dei giorni considerati successivamente alla comparsa dei sintomi o del tipo di test effettuato, ai fini poi delle misure di isolamento o trattamento da mettere in atto.

Anche in questo contesto ritiene opportuno incoraggiare il dialogo continuo e la collaborazione tra le Istituzioni europee e nazionali e gli esperti dell'industria, al fine di condividere le conoscenze e le competenze all'avanguardia di quest'ultima in molti ambiti, per una migliore identificazione delle esigenze e delle priorità nella ricerca o riguardo ai gruppi a maggiore rischio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che giovedì 6 maggio, alle ore 13, gli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni Politiche dell'Unione europea del Senato e della Camera, svolgeranno un incontro con l'omologa Commissione mista (bicamerale) del Parlamento spagnolo, sui temi della Conferenza sul Futuro dell'Europa, della Migrazione e del *Recovery Fund*.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Conferenza sul Futuro dell'Europa, le Commissioni congiunte Affari esteri e Politiche dell'Unione europea dei due rami del Parlamento svolgeranno, giovedì 13 maggio, alle ore 14, l'audizione, in videoconferenza, dell'onorevole Antonio Tajani, Presidente della Commissione per gli affari costituzionali (AFCO) del Parlamento europeo, e giovedì 20 maggio l'audizione, in videoconferenza, di Guy Verhofstadt, membro della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo (AFCO).

Il Presidente ricorda infine che, nei giorni 31 maggio e 1° giugno, si svolgerà la Plenaria della LXV COSAC, in cui sono previste 4 differenti sessioni: Presidenza portoghese del Consiglio dell'UE, Europa sociale-transizione economica, digitale e climatica, PNRR nazionali e Conferenza sul Futuro dell'Europa.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 1131 E CONNESSI**

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo,

nel presupposto che le agevolazioni fiscali, i crediti d'imposta, i contributi a fondo perduto, le garanzie dello Stato su prestiti e finanziamenti alle imprese, previsti tra l'altro dagli emendamenti 1.132, 1.133, 5.42, da 22.42 a 22.58, e da 22.0.2 a 22.0.7, siano sottoposti alla normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese e alla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, tenendo conto dell'attuale scadenza del *Temporary Framework* prevista per il 31 dicembre 2021, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.  
249**

La 14ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo, che reca la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni del regolamento (UE) 2017/852 sulle misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio;

considerato che il regolamento:

- abroga il precedente regolamento (CE) n. 1102/2008 al fine di assicurare un più elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio;

- è direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Tuttavia, in base all'articolo 16 del regolamento, gli Stati membri sono tenuti a stabilire disposizioni sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare in caso di violazione del regolamento e ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione;

considerato che lo schema di decreto si basa sulla delega legislativa prevista dall'articolo 2 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), per l'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, di disposizioni recanti sanzioni per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti europei pubblicati entro la medesima data di entrata in vigore della legge e per i quali non sono già previste sanzioni;

considerato che la legge di delegazione non prevede principi e criteri specifici di delega e che, pertanto, le sanzioni devono rispettare il criterio generale di delega di cui l'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, che prevede il limite massimo delle sanzioni amministrative e penali a 150.000 euro e all'arresto fino a 3 anni;

considerato, infine, che lo schema di decreto legislativo si compone di 9 articoli e in particolare:

- prevede agli articoli da 3 a 5 sanzioni amministrative o penali in misura tra 2.600 e 150.000 euro, con riferimento a violazioni di specifiche disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/852;

- l'articolo 6 individua le autorità incaricate delle attività di vigilanza accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, nei Ministeri dell'ambiente e della salute, nell'Agenzia delle dogane e nelle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze;

- l'articolo 7 riguarda la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, che dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato;

- l'articolo 8 reca la clausola d'invarianza finanziaria;

- l'articolo 9 abroga il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25 concernente le sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni del precedente regolamento (CE) n. 1102/2008, relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico;  
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

## 1.4.2.7.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 283 (pom.) del 09/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2022**  
**283ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[STEFANO](#)

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza, già convocato per le ore 14, si terrà al termine della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [DE SIANO](#) (FIBP-UDC), relatore, dà conto degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

Richiama, quindi, il parere già espresso dalla Commissione, il 28 luglio 2021, sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Ritiene che gli ulteriori emendamenti non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19**

(Parere alla 1ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, tra cui l'emendamento 2.1000 del Governo e i relativi subemendamenti.

Ricorda, quindi, che nel parere espresso dalla Commissione, il 12 gennaio 2022, sul testo del disegno di legge, era già stato richiamato il regolamento (UE) 2021/953, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19.

In particolare, sottolinea che il citato regolamento stabilisce all'articolo 3, paragrafo 1, tre diversi tipi di certificati: il certificato di vaccinazione, il certificato di test e il certificato di guarigione, disciplinati distintamente rispettivamente negli articoli 5, 6 e 7. Al successivo paragrafo 7, stabilisce il principio di non discriminazione basata sul possesso di una specifica categoria di certificato di cui agli articoli 5, 6 o 7.

Tuttavia, l'articolo 11, paragrafo 1, fa in ogni caso salva la competenza degli Stati membri di imporre restrizioni interne per motivi di salute pubblica, pur ribadendo il divieto di imporre ulteriori restrizioni alla libera circolazione nell'Unione, in relazione ai viaggi transfrontalieri tra gli Stati membri.

Lo stesso articolo 11, al paragrafo 2, specifica che, qualora uno Stato membro imponga le predette restrizioni interne, per esempio, in base al peggioramento della situazione epidemiologica dovuta a una variante, esso ne deve informare la Commissione e gli altri Stati membri, se possibile 48 ore prima dell'introduzione di tali nuove restrizioni, e deve comunicare anche "la portata di tali restrizioni, specificando quali titolari di certificati ne sono soggetti o esenti".

Il Relatore, infine ricorda che, ai sensi dell'articolo 288 del TFUE, i regolamenti sono atti giuridici di applicazione generale, vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati dell'Unione europea, senza dovere essere trasposti in legge nazionale, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Illustra quindi un conferente schema di parere non ostativo.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (Misto) preannuncia il suo voto contrario, stigmatizzando anzitutto il senso di confusione che emerge relativamente al procedere della legislazione in materia, con cinque diversi decreti in soli due mesi.

Riguardo alla conformità con l'ordinamento europeo, ritiene che il provvedimento e i relativi emendamenti si pongano in contrasto con il regolamento (UE) 2021/953, che al considerando n. 36 pone la necessità di evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, comprese quelle che hanno scelto di non essere vaccinate, e afferma che il regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.

Inoltre, richiama l'articolo 3, paragrafo 7, del Regolamento europeo che stabilisce il principio dell'equipollenza tra i certificati e il conseguente divieto di discriminazione sulla base di essi. Al riguardo, ritiene particolarmente gravi le discriminazioni prodotte con il decreto in conversione nei confronti degli studenti, degli insegnanti, dei lavoratori pubblici e privati, di chi deve utilizzare i traghetti per motivi importanti o per le attività della somministrazione di alimenti e bevande.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

## **Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci ( [n. 352](#) )**

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame del Documento strategico della mobilità ferroviaria, trasmesso alle Camere ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 2015, di attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), evidenziando che esso ha lo scopo di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano e di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari.

In tale contesto, il Documento costituisce la premessa per il rinnovo, per il prossimo quinquennio 2022-2026, dell'attuale Contratto di programma che regola gli aspetti economici e finanziari del rapporto di concessione a Rete ferroviaria italiana (RFI) per lo sviluppo e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, in coerenza con il quadro degli interventi definiti nel PNRR.

A tal fine, il Documento strategico reca l'illustrazione delle esigenze di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici.

Il Documento è articolato in quattro parti. Dopo la prima parte introduttiva, nella seconda vengono illustrati gli obiettivi strategici della politica delle infrastrutture e della mobilità. Nella terza vengono descritti l'attuale contratto di programma 2017-2021 e l'aggiornamento 2020-2021, le risorse disponibili per il contratto di programma 2022-2026, nonché i programmi strategici in materia di mobilità ferroviaria. Infine, nella quarta parte è descritta la metodologia di valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post degli investimenti in ambito ferroviario e della *performance* del gestore dell'infrastruttura ferroviaria.

In particolare, nella parte II del Documento, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili illustra il programma della politica della mobilità in Italia di qui al 2030 e al 2050, in corrispondenza delle scadenze poste dal pacchetto climatico europeo Fit for 55. Il programma è ancorato al quadro di riferimento contenuto nel PNRR, prevedendo lo stanziamento di risorse europee volte a provvedere alla transizione ecologica e allo sviluppo sostenibile del sistema dei trasporti, nonché alla riduzione delle disuguaglianze territoriali in termini di dotazione infrastrutturale e di servizi di mobilità, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento.

Il duplice obiettivo di lungo periodo mira ad aumentare del 50 per cento, entro il 2030, il traffico ferroviario ad alta velocità e il traffico ferroviario merci rispetto ai livelli del 2015, provvedendo parallelamente a rendere a emissioni zero i trasporti di linea collettivi inferiori a 500 km. Inoltre, si mira, entro il 2050, a triplicare il traffico ferroviario ad alta velocità, raddoppiare il traffico merci ferroviario e rendere pienamente operativa la rete di trasporto transeuropea (TEN-T) multimodale.

Il Documento pone particolare attenzione alla piena realizzazione dei corridoi europei TEN-T sottolineando che ben 4 dei nove corridoi ivi contemplati attraversano il territorio italiano. Tale rete di trasporti, prevista dal regolamento (UE) n. 1315/2013, è identificata dal Documento quale elemento essenziale all'ammodernamento del sistema di collegamenti in un'ottica integrata con nodi ferroviari, urbani, porti e aeroporti. Il Documento prende in considerazione e interpreta in chiave di giovamento anche il Sistema integrato nazionale dei trasporti (SINT): l'insieme di infrastrutture che costituiscono poli di attrazione e di offerta di mobilità multimodale di passeggeri e merci in Italia.

Nella parte II viene altresì illustrato un quadro analitico sulle tendenze attuali e le prospettive future della domanda e dell'offerta di trasporto ferroviario, dal quale emerge: il drastico crollo - causato dallo scoppio della pandemia - del traffico passeggeri sia per le tratte medie e lunghe che per le tratte regionali; il prevalere del trasporto delle merci su gomma rispetto a quello su rotaia; il persistente divario dell'infrastruttura italiana in relazione agli altri Paesi UE sia in termini di densità in rapporto alla popolazione, sia in termini di quota modale su ferro per passeggeri e merci.

Nella parte III viene offerto un quadro generale della struttura del rapporto contrattuale tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sostenibili e Rete ferroviaria italiana (RFI) il quale è basato, sin dal 2013, su due Contratti di programma (CdP): la parte Investimenti e la parte Servizi.

Per la parte Investimenti, il Documento indica un valore complessivo del portafoglio progetti in corso e programmatico pari a circa 213 miliardi di euro, di cui 109 miliardi già finanziati con la programmazione 2017-2021 e i restanti 104 miliardi da finanziare con il nuovo CdP-I 2022-2026 (per circa 54,5 miliardi di euro) e con il successivo (per circa 49,5 miliardi di euro).

Per la parte Servizi, il CdP-S 2022-2026 prevede un fabbisogno complessivo annuo di circa 3,36 miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi per le attività di manutenzione straordinaria di ciascun anno del quinquennio e 1,16 miliardi per le attività in conto esercizio del contratto.

Per quanto riguarda gli elementi di contenuto, richiesti dall'articolo 5 del citato decreto-legge n. 152 del 2021, il Documento strategico contiene, in materia di mobilità ferroviaria e priorità degli interventi, programmi di investimento per l'*upgrading* della rete esistente, finalizzati alla sicurezza e all'efficienza e volti a realizzare un miglioramento delle prestazioni di manutenzione e a innalzare la qualità della rete. In relazione ai programmi di resilienza al cambiamento climatico il Documento prevede investimenti nell'ambito della ricerca e della simulazione della relazione clima-infrastrutture, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione digitale per lo sviluppo della resilienza climatica delle infrastrutture esistenti e future.

Per ciò che concerne i programmi di sviluppo tecnologico, si identificano tre pilastri sui quali si svilupperà la trasformazione tecnologica dell'infrastruttura ferroviaria nazionale nei prossimi 15 anni: la sostituzione degli apparati centrali elettrici di comando e controllo degli enti di stazione con apparati centrali computerizzati multistazione; la sostituzione del sistema di controllo della marcia del treno SCMT/SSC con il sistema ERTMS (*European Railway Traffic Management System*) e l'eliminazione dei segnali luminosi; la sostituzione progressiva, dal 2025, del sistema standard transeuropeo di telecomunicazione radiomobile per usi ferroviari GSM-R su tecnologia 2G, con il *Future Railway Mobile Communication System*, sistema interoperabile su tecnologia 5G.

Si prevede inoltre l'introduzione di programmi riguardanti l'accessibilità delle stazioni ferroviarie e volti a incrementare il livello di connettività delle stazioni ferroviarie con il trasporto pubblico locale, la *sharing mobility* e la mobilità attiva, e il miglioramento dell'accessibilità alle strutture da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) n.1300/2014.

Il Documento mira inoltre a stabilire un approccio nuovo alla progettazione attraverso i progetti di fattibilità tecnico-economica, così come previsto dall'Allegato infrastrutture al DEF, dal PNRR e dalle "Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" adottate il 29 luglio 2021 dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture.

In relazione ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti, il documento evidenzia la previsione, resa possibile dal PNRR, di ingenti investimenti mirati al potenziamento delle interconnessioni ferroviarie.

Per quanto riguarda le innovazioni ambientali il Documento ritiene che l'idrogeno possa essere impiegato nel medio periodo nel settore ferroviario ed espone alcune analisi condotte da RFI riguardanti la possibilità di attuare una transizione dal diesel all'idrogeno preservando le performance del servizio offerto in linea con quanto contenuto nel PNRR alla Missione 2 Componente 2 "Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario".

Nel Capitolo IV è descritta la metodologia di valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post che dovrà essere applicata per gli investimenti del prossimo CdP 2022-2026, secondo quanto previsto dalle "Linee guida operative per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche - settore ferroviario" adottate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Sono inoltre riportati i criteri di valutazione delle performance del gestore dell'infrastruttura ferroviaria e le relative penalità risultanti dall'Allegato 9 del CdP 2017-2021 e dal relativo aggiornamento 2020-2021, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha la facoltà di irrogare in caso di



mancato raggiungimento delle performance fissate.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli**

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore **CORBETTA** (M5S), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, finalizzato a promuovere la produzione agrumicola e ortofrutticola nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo delle rispettive filiere, considerata l'importanza che i settori agrumicolo e ortofrutticolo ricoprono nella produzione agricola italiana e, al contempo, la spiccata volatilità e fluttuazione dei loro prezzi, la stagionalità e la frammentazione produttiva di cui sono caratterizzati. Nel dettaglio, l'articolo 1 prevede l'inserimento di un nuovo articolo al decreto-legge n. 51 del 2015, in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, secondo cui il Ministero delle politiche agricole definisca, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea, delle linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola.

Tali linee guida hanno lo scopo di assicurare ai produttori l'accesso non discriminatorio nel mercato attraverso la fissazione di prezzi minimi di vendita, nonché di favorire accordi con la grande distribuzione organizzata e di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca correttezza nella vendita dei prodotti agrumicoli.

L'articolo 2 modifica l'articolo 10-*quater* del decreto-legge n. 27 del 2019, secondo cui, al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di prodotti agricoli e per tutelare la produzione agricola nazionale e garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi e delle imprese agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole.

La modifica in oggetto provvede a specificare le modalità di elaborazione di tali costi medi, specificamente per la produzione dei prodotti ortofrutticoli. In particolare, si deve tenere conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche e del differente costo della manodopera negli areali produttivi attraverso le stime fornite dal Ministero del lavoro, dall'ISTAT, dall'INAIL e dall'ANPAL, nonché dei differenti valori da attribuire alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 dispone ai fini dell'entrata in vigore della legge.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Parere alla 13ª Commissione su nuovo testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore **CANDIANI** (L-SP-PSd'Az), relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, recanti misure per la rigenerazione urbana, ricordando che essi erano stati riuniti in un testo unificato, adottato come testo base dalla 13ª Commissione nella seduta del 10 marzo 2021, poi ripubblicato in una

versione corretta il 17 marzo 2021, su cui erano stati presentati emendamenti. La 14a Commissione si era, quindi, espressa su tale testo e sui relativi emendamenti, il 14 aprile 2021, con un parere non ostativo con osservazioni.

Successivamente, il 9 novembre 2021, la 13a Commissione ha adottato un nuovo testo unificato, che tiene conto sia degli spunti emersi nel corso del dibattito, sia del contenuto di alcuni emendamenti presentati dai Gruppi al testo precedente. Su quest'ultimo testo e sui relativi emendamenti la 14a Commissione è chiamata a esprimere un nuovo parere.

Il provvedimento reca misure finalizzate a favorire la rigenerazione urbana, prevedendo un insieme di azioni di trasformazione urbana ed edilizia da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana.

In particolare, si mira ad attuare interventi che comportino un miglioramento del complesso urbano, in primo luogo, dal punto di vista ambientale, attraverso l'arresto del consumo di suolo e migliorando la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, anche con il fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle città. A tale scopo intende inoltre rafforzare l'efficienza idrica ed energetica mediante l'informatizzazione delle reti (*smart grid*) e la riqualificazione del patrimonio edilizio. In secondo luogo, dal punto di vista sociale, promuovendo un miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso il riuso di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale e favorendo così anche la domanda abitativa. Si intende elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative, attività sociali, culturali, educative e per il tempo libero e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità. In terzo luogo il provvedimento intende apportare miglioramenti al complesso urbano da un punto di vista culturale, tutelando i centri storici nelle peculiarità identitarie e dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dall'abbandono.

Gli obiettivi della rigenerazione urbana sono oggetto anche del Piano nazionale di recupero e resilienza (PNRR), in modo trasversale a diverse Missioni, ma trattati in modo specifico nella Missione 5 "Inclusione e coesione", dove nella Componente 2 sono previsti a tale scopo più di 9 miliardi di euro. Il provvedimento dovrà quindi, necessariamente, essere coordinato con il PNRR, in termini di coerenza degli interventi, tempistica e addizionalità delle risorse finanziarie.

Il nuovo testo unificato dei disegni di legge si compone di 14 suddivisi in 3 capi. Nel capo I (articoli 1-2) sono contenute le finalità, i principi fondamentali e le definizioni in materia di rigenerazione urbana. In particolare nell'articolo 1 si specifica che gli obiettivi risultano essere linea con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla tutela dell'ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile, e con la Convenzione europea sul paesaggio del 2000, sulla promozione della protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi.

Il capo II disciplina, all'articolo 3, la struttura di governance della rigenerazione urbana, guidata dal Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), istituito con articolo 12-*bis*, del decreto-legge n. 83 del 2012, sulla base del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, implementato sul territorio dalle regioni e dai comuni.

Il capo III (articoli 4-14) disciplina gli strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana, ovvero: il Programma nazionale per la rigenerazione urbana (articolo 4), la programmazione comunale di rigenerazione urbana (articolo 5), la fase di progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale (articolo 6), gli interventi privati di rigenerazione urbana (articolo 7), la partecipazione locale dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana (articolo 8), la destinazione alle opere di rigenerazione urbana dei proventi derivanti dal rilascio di titoli abilitativi edilizi e da altre entrate (articolo 9), il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana destinato all'attuazione del Programma nazionale e dei Piani comunali (articolo 10), gli incentivi economici e fiscali per favorire gli interventi di rigenerazione urbana (articolo 11), le misure di

semplificazione amministrativa (articolo 12), la delega legislativa al Governo per l'adozione di un testo unico in materia edilizia finalizzato alla rigenerazione urbana, in cui si dispone, tra l'altro, l'incremento del grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche attraverso l'applicazione dei criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (articolo 13), e infine la copertura finanziaria relativa al Fondo nazionale per la rigenerazione urbana (articolo 14).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

***(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, cosiddetto "Sostegni Ter", recante misure di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, in relazione all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Il Relatore ricorda che esso si colloca all'interno della complessa successione normativa nella quale si articola la risposta alla crisi generata dall'emergenza epidemiologica.

Il decreto-legge si compone di 33 articoli, suddivisi in cinque Titoli. Il Titolo I reca disposizioni in sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza Covid-19, e prevede all'articolo 1 il rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, attraverso lo stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2022, e la sospensione dei termini dei versamenti delle ritenute alla fonte e relativi dell'IVA, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 221 del 2021.

L'articolo 2 istituisce il Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, con una dotazione di 200 milioni di euro, rivolto alle imprese che hanno maturato, nel 2019 un fatturato non superiore ai 2 milioni di euro e che, nel 2021, hanno subito una sua riduzione di almeno il 30 per cento.

L'articolo 3 incrementa ed estende all'anno 2022 il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 26 del decreto-legge n.41 del 2021, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, e novella l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 inserendovi il riferimento ad "altri settori in difficoltà" quali quelli del *wedding*, dell'intrattenimento e dell'HORECA.

L'articolo 4 reca l'incremento, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo unico nazionale per il turismo, istituito dalla legge di bilancio per il 2022, al fine di porre in essere, soprattutto nei primi mesi del 2022, misure a sostegno degli operatori economici del settore che risultano particolarmente penalizzati dall'attuale fase emergenziale. L'articolo prevede, inoltre, il riconoscimento di un esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato anche stagionale, stipulati nel primo trimestre del 2022, sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

L'articolo 5 proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità, per le imprese turistiche che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019, di usufruire del credito di imposta relativo ai canoni di locazione di immobili destinati all'attività, versati da gennaio a marzo 2022.

L'articolo 6 consente l'utilizzo fino al 31 marzo 2022 dei buoni termali non fruiti.

L'articolo 7 esonera i datori di lavoro dei settori del turismo, della ristorazione, dei parchi divertimenti

e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, dal pagamento della contribuzione addizionale richiesta in caso di ricorso all'integrazione salariale, di cui agli articoli, 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

L'articolo 8 incrementa la dotazione del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020) e del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020) ed estende al 31 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi.

L'articolo 9 reca l'incremento di specifici Fondi al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo e destina un contributo a fondo perduto, pari a 20 milioni di euro, a titolo di ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche.

L'articolo 10 riconosce un credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, per una quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti agli obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di euro.

Il Titolo II reca misure per le regioni ed enti territoriali e prevede all'articolo 11 l'introduzione di una dotazione finanziaria per il 2022 del Fondo destinato al riconoscimento di un contributo statale per le ulteriori spese sanitarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome nell'anno 2021, pari a 400 milioni di euro.

L'articolo 12 attribuisce un incremento pari a 100 milioni di euro del Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi riferiti al primo trimestre del 2022.

L'articolo 13 reca disposizioni per consentire l'utilizzo da parte degli enti locali di risorse loro assegnate negli anni 2020 e 2021, al fine di ristorare eventuali perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica.

Il Titolo III reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e prevede all'articolo 14 l'annullamento, per il primo trimestre dell'anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione.

L'articolo 15 riconosce un credito di imposta alle imprese a forte consumo di energia elettrica, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

L'articolo 16 prevede l'introduzione di agevolazioni sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili, con capacità superiore a 20 kW, a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

L'articolo 17 modifica la disciplina relativa alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, al fine di: consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC; precisare che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza; consentire alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

L'articolo 18 prevede la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi che riguardano: i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario, i prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare e i prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di *transshipment*. È, inoltre, escluso l'impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, per i progetti di ricerca nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

Il Titolo IV reca altre misure urgenti e prevede all'articolo 19 una disciplina in materia di fornitura alle

scuole di mascherine FFP2 da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d'intesa relativo alla vendita delle mascherine a prezzi calmierati. Per i dottorandi di ricerca si prevede la possibilità di richiedere una proroga del termine finale del corso 2020/2021. In materia di detrazioni per figli a carico, si modifica l'articolo 12, comma 1, lettera d) del Testo unico delle imposte sui redditi, per escludere la detrazione per i carichi di famiglia, per i figli a carico oggetto dell'assegno unico e universale istituito con il decreto legislativo n. 230 del 2021.

L'articolo 20 prevede l'estensione della disciplina in materia di indennizzo per i danni originati da eventuali conseguenze della somministrazione del vaccino contro il Covid-19, quantificati in 50 milioni di euro per il 2022 e in 100 milioni annui a decorrere dal 2023. Inoltre, al fine di potenziare l'apporto della Sanità militare alle esigenze connesse all'emergenza pandemica in atto, si autorizza il Ministero della difesa ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un massimo di quindici funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, tra il personale che ha superato le procedure concorsuali.

L'articolo 21 apporta modifiche alla disciplina riguardante il fascicolo sanitario elettronico (FSE) finalizzate a favorire il raggiungimento e la piena implementazione degli obiettivi previsti dal PNRR in materia di sanità digitale.

L'articolo 22 proroga al 31 marzo 2022, per un periodo massimo di ventisei settimane, il trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e la sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate dei mutui previste per le attività economiche e produttive dei comuni del cratere sismico Centro Italia.

L'articolo 23 apporta modifiche al decreto legislativo n. 148 del 2015, in materia di ammortizzatori sociali, in costanza di rapporto di lavoro, relative ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale.

L'articolo 24 dispone un incremento pari a 80 milioni di euro della dotazione del Fondo destinato all'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, definendo modalità di ripartizione e rendicontazione, anche in base al loro effettivo utilizzo.

L'articolo 25 autorizza una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa, per la riduzione della domanda di trasporto ferroviario conseguente alla pandemia da Covid-19.

L'articolo 26 istituisce due fondi a tutela degli allevamenti suinicoli dal rischio di peste suina africana e per indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati.

L'articolo 27 modifica l'articolo 54 del decreto-legge n. 34 del 2020, sul regime quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza da Covid-19, attraverso le quali si introduce un aumento dei massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 28 prevede l'introduzione di misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche e limita le cessioni del credito d'imposta per le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, escludendo la facoltà di successiva cessione a favore dei primi cessionari.

L'articolo 29 reca modifiche alla disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale da Covid-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione

L'articolo 30 reca norme per il controllo dei requisiti di ammissione alla frequenza scolastica in presenza e la riammissione in classe dopo la sospensione in presenza di casi di positività al Covid-19.

L'articolo 31 reca modifiche alle disposizioni riguardanti il Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, per non applicare ad esso la disciplina dei Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988,

Il Titolo V reca disposizioni finali e finanziarie e, in particolare, l'articolo 32 dispone ai fini della copertura finanziaria del provvedimento in esame e l'articolo 33 disciplina la sua entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009**

La Commissione,  
esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico;  
richiamato il parere espresso il 28 luglio 2021 sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti;  
valutato che gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2488**

La 14ª Commissione permanente,  
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, tra cui l'emendamento 2.1000 e i relativi subemendamenti;  
richiamato il parere espresso il 12 gennaio 2022 sul testo del disegno di legge;  
ricordato che il regolamento (UE) 2021/953, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, stabilisce:  
- all'articolo 3, paragrafo 1, tre diversi tipi di certificati: certificato di vaccinazione, certificato di test e certificato di guarigione, disciplinati distintamente rispettivamente negli articoli 5, 6 e 7;  
- all'articolo 3, paragrafo 7, che "il rilascio di certificati a norma del paragrafo 1 del presente articolo non comporta una discriminazione basata sul possesso di una specifica categoria di certificato di cui agli articoli 5, 6 o 7";  
- all'articolo 11, paragrafo 1, che è in ogni caso "fatta salva la competenza degli Stati membri di imporre restrizioni per motivi di salute pubblica", pur disponendo l'astensione da ulteriori restrizioni "in relazione ai viaggi";  
- all'articolo 11, paragrafo 2, che qualora uno Stato membro "imponga altre restrizioni ai titolari di tali certificati perché, per esempio, la situazione epidemiologica (...) peggiori rapidamente, in particolare a causa di una variante di SARS-CoV-2 che desti preoccupazione, esso ne informa di conseguenza la Commissione e gli altri Stati membri, se possibile 48 ore prima dell'introduzione di tali nuove restrizioni", comunicando anche "la portata di tali restrizioni, specificando quali titolari di certificati ne sono soggetti o esenti";  
ricordato che, ai sensi dell'articolo 288 del TFUE, i regolamenti sono atti giuridici di applicazione generale, vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati dell'Unione europea, senza dovere essere trasposti in legge nazionale,



esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## 1.4.2.7.5. 14<sup>a</sup>Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 284 (pom.) del 10/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)  
GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2022  
284<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[STEFANO](#)

*La seduta inizia alle ore 13.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli**

(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che l'articolo 1 prevede l'introduzione, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea, di linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola, al fine di assicurare ai produttori l'accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita, nonché al fine di favorire accordi con la grande distribuzione organizzata e di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività nella vendita dei prodotti agrumicoli.

Il Relatore ricorda anche che l'articolo 2 specifica, relativamente ai prodotti ortofrutticoli, le modalità della elaborazione dei costi medi di produzione, prevista dall'articolo 10-*quater* del decreto-legge n. 27 del 2019, precisando che si deve tenere conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, e del differente costo della manodopera negli areali produttivi attraverso le stime fornite dal Ministero del lavoro, dall'ISTAT, dall'INAIL e dall'ANPAL, nonché dei differenti valori da attribuire alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi.

Sottolinea, quindi, che la materia di cui al disegno di legge è oggetto anche del recente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, di attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in cui si

riafferma il principio della libera negoziazione dei prezzi.

In tal senso, il regolamento (UE) n. 1308/2013 non consente la fissazione di prezzi minimi di vendita, se non in condizioni eccezionali e temporanee, e secondo procedure bene definite. Similmente, la citata direttiva (UE) 2019/633, al considerando n. 22, ribadisce il principio della libera negoziazione dei prezzi e nell'articolo prevede una serie di obblighi e divieti a tutela del buon funzionamento del mercato agroalimentare per tutti i soggetti interessati. Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, di attuazione della direttiva, non prevede la possibilità di fissare prezzi minimi di vendita, arrivando solo a prevedere il divieto, all'articolo 5, lettera b), dell'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.

Il Relatore propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, sull'articolo e sugli emendamenti, a condizione che, dall'articolo 1, comma 1, lettera c), siano espunte le parole "mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita", demandando ad altre forme di tutela, la finalità di assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio al mercato.

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) sottolinea le difficoltà dei produttori agricoli, soprattutto quelli di piccole dimensioni, nel negoziare prezzi adeguatamente remunerativi e propone, pertanto, di aggiungere nell'osservazione l'invito all'individuazione, non solo di altre forme di tutela, ma anche di forme di sostegno, come per esempio la concessione gratuita di suolo pubblico ai produttori su cui consentire la vendita diretta ai consumatori dei loro prodotti agricoli.

Il relatore [CORBETTA](#) (*M5S*) accoglie tale proposta di integrazione.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, come integrato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

La senatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2021, presentato dal Governo il 13 luglio 2021 e approvato dalla Camera dei deputati il 16 dicembre scorso, con modificazioni e con l'inserimento di 7 nuovi articoli.

Il provvedimento si compone quindi di 20 articoli, di cui l'articolo 1, come di consueto, reca la norma di delega per l'attuazione degli atti citati nell'articolo e nell'allegato A, e il richiamo ai i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il comma 3 rinvia la quantificazione degli oneri all'elaborazione dei decreti attuativi, da coprire mediante il fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012, o mediante provvedimenti legislativi *ad hoc*.

Al riguardo va ricordato che, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, la delega deve essere esercitata entro il termine di quattro mesi antecedenti alla scadenza di ciascuna direttiva. Qualora tale termine della direttiva sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge, o scada entro i tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge. Inoltre, qualora la direttiva non preveda alcun termine di recepimento, la delega scade al termine dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Infine, il comma 3 dell'articolo 31 prevede una

proroga di tre mesi nel caso in cui lo schema di decreto delegato sia presentato a ridosso delle predette scadenze, al fine di consentire comunque alle Commissioni parlamentari di esprimere il parere entro i 40 giorni previsti.

L'articolo 2 delega il Governo all'adozione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, della disciplina sanzionatoria per le violazioni di direttive recepite in via regolamentare o amministrativa, o di regolamenti pubblicati fino alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Precedentemente, tale delega aveva solitamente un termine di 24 mesi. La delega è esercitata fatte salve le norme penali vigenti e nel rispetto dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, e dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge.

L'articolo 3 reca i principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

L'articolo 4 detta i criteri specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica quattro direttive (93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE), ai fini di una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

L'articolo 5 detta i criteri specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese.

L'articolo 6 reca una specifica delega per l'attuazione, entro dodici mesi, della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011. L'articolo detta anche i criteri specifici a cui il Governo si deve attenere, oltre a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 7 reca una delega al Governo, con criteri specifici di delega, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali, intermediari essenziali dei mercati finanziari.

L'articolo 8 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, in materia di cartolarizzazione e che instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate al fine di sostenere la ripresa dalla crisi derivante dall'epidemia da COVID-19, e detta i criteri di delega.

L'articolo 9 delega il Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO), già recepito con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, modificando la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale in modo da concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.

L'articolo 10 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e al regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, e detta i relativi criteri specifici di delega.

L'articolo 11 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), e detta i criteri di delega.

L'articolo 12 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca, e detta i criteri di delega.

L'articolo 13 detta i criteri specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

L'articolo 14 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari. L'articolo detta, a tal fine, i criteri specifici di delega.

L'articolo 15 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, e detta i criteri di delega.

L'articolo 16 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari, e detta i criteri di delega.

L'articolo 17 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, e detta i criteri di delega.

L'articolo 18 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, e detta i criteri di delega.

L'articolo 19 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone, nonché alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2020/1054 e 2016/403, in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull'uso dei tachigrafi, al regolamento (UE) n. 165/2014, in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, e al regolamento (UE) 2020/1055, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada. L'articolo detta, a tal fine, i criteri specifici di delega.

L'articolo 20 prevede un principio direttivo specifico di delega, relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, volto a garantire un'agevole transizione verso una metodologia armonizzata della produzione.

L'allegato A reca l'elenco di 10 direttive, di cui cinque sono riprese nell'articolato, per stabilire i principi e criteri specifici della delega, mentre per le altre cinque sono quindi previsti solo i principi generali di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Diversamente dal precedente disegno di legge di delegazione, nell'allegato non sono indicati i termini di recepimento stabiliti dalle stesse direttive.

Le cinque direttive dell'allegato, non citate nell'articolato, sono le seguenti: direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012; direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE); direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE); direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci ( n. 352 )**

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, illustra uno schema di osservazioni sul Documento in titolo, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 2015, di attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Ricorda, quindi, che il Documento illustra le esigenze in materia di mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, di manutenzione della rete ferroviaria, di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi, e di *standard* di sicurezza e resilienza dell'infrastruttura ferroviaria anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici, in vista del rinnovo, per il prossimo quinquennio 2022-2026, dei Contratti di programma con Rete ferroviaria italiana (RFI) per lo sviluppo e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, in coerenza con il quadro definito nel PNRR.

In particolare, in linea con le scadenze poste dal pacchetto climatico europeo *Fit for 55*, il Documento mira ad aumentare del 50 per cento, entro il 2030, il traffico ferroviario ad alta velocità e il traffico ferroviario merci rispetto ai livelli del 2015, e a rendere a emissioni zero i trasporti di linea collettivi inferiori a 500 km, nonché a triplicare, entro il 2050, il traffico ferroviario ad alta velocità, raddoppiare il traffico merci ferroviario e dare piena realizzazione ai corridoi europei TEN-T che attraversano il territorio italiano.

A tali fini, il Documento indica un valore complessivo dei progetti di investimento in corso e programmatici pari a circa 213 miliardi di euro, di cui 109 miliardi già finanziati con la programmazione 2017-2021 e 104 miliardi da finanziare con il nuovo CdP-I 2022-2026 (per circa 54,5 miliardi di euro) e con il successivo (per circa 49,5 miliardi di euro), mentre per la parte servizi, il CdP-S 2022-2026 prevede un fabbisogno complessivo annuo di circa 3,36 miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi per le attività di manutenzione straordinaria e 1,16 miliardi per le attività in conto esercizio del contratto.

Per quanto riguarda la copertura di tali fabbisogni, si attingerà al programma *Connecting Europe Facility* 2021-2027, dalla programmazione 2021-2027 del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) in complementarietà con le risorse del PNRR, dal Fondo perequativo infrastrutturale e dalla legge di bilancio 2022. In particolare, il PNRR prevede alla Missione 3 Componente 1 "Investimenti sulla rete ferroviaria", un importo pari a 24,77 miliardi di euro per gli anni 2021-2026, e alla Missione 2 Componente 2 Investimento 3.4 "Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario", un importo di 0,3 miliardi di euro per gli anni 2021-2026.

La Relatrice, quindi, valutato che il Documento strategico delinea un quadro d'insieme compatibile con l'ordinamento europeo e coerente con quanto previsto nel PNRR, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con l'auspicio che l'attuazione del Documento strategico e dei nuovi Contratti di programma consentano la realizzazione degli interventi contemplati nel PNRR entro le scadenze stabilite con la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia e del relativo allegato, ai fini della positiva valutazione, da parte della Commissione europea, sul raggiungimento dei pertinenti traguardi e obiettivi previsti per ogni scadenza e dell'erogazione delle risorse finanziarie europee corrispondenti.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo



schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Parere alla 13ª Commissione su nuovo testo unificato ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra uno schema di parere sul nuovo testo unificato, riferito ai disegni di legge in titolo, e sui relativi emendamenti, ricordando che il provvedimento reca misure finalizzate a favorire la rigenerazione urbana, prevedendo un insieme di azioni di trasformazione urbana ed edilizia da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana.

Sottolinea, quindi, che gli obiettivi della rigenerazione urbana sono oggetto anche del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in modo trasversale a diverse Missioni, ma trattati in modo specifico nella Missione 5 "Inclusione e coesione", dove nella Componente 2 sono previsti a tale scopo più di 9 miliardi di euro, e che il provvedimento dovrà quindi, necessariamente, essere coordinato con il PNRR, in termini di coerenza degli interventi, tempistica e addizionalità delle risorse finanziarie.

Ritiene che non sussistano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, pertanto, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) esprime il suo favore nei confronti delle previste misure in favore della rigenerazione urbana e, a tal fine, propone di integrare il parere con un riferimento alla necessità di adottare misure specifiche di semplificazione normativa e di rispettare la *timeline* prevista dal PNRR, come concordato con l'Unione europea, al fine di assicurare il pieno impiego di tutte le risorse europee assegnate.

Il relatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) precisa che il presente esame verte su una serie di provvedimenti che precedono il PNRR, ma ritiene di poter accogliere il suggerimento, considerata la stretta connessione delle due sedi.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo,

recante misure finalizzate a promuovere la tutela e lo sviluppo della concorrenza, principio cardine dell'ordinamento dell'Unione europea, considerato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza come fattore essenziale al fine di favorire l'efficienza e la crescita dell'economia nazionale e di garantire la ripresa dalla crisi conseguente alla pandemia.

La legge annuale sulla concorrenza costituisce quindi, come evidenziato nella relazione illustrativa del Governo, un passaggio fondamentale per l'attuazione del PNRR, essendo richiesta nelle Raccomandazioni specifiche per Paese sin dal 2019 e programmata nella decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia e del relativo allegato, per l'entrata in vigore anche degli strumenti attuativi e delegati entro il 31 dicembre 2022.

L'articolo 1 illustra le finalità della legge, la quale è volta ad incentivare lo sviluppo della concorrenza, garantire l'accesso ai mercati alle imprese di minori dimensioni, al rafforzamento della giustizia sociale, dell'efficienza dei servizi, della tutela dell'ambiente, del diritto alla salute e della tutela dei consumatori.

L'articolo 2 delega il Governo all'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo che consenta la mappatura di tutte le concessioni di beni pubblici, al fine di promuovere la trasparenza dei dati ad esse relativi. L'articolo prevede a tal fine la spesa di 1 milione di euro per il 2022 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2023.

L'articolo 3 novella l'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, sul riordino della legislazione in materia portuale, prevedendo l'introduzione di procedure di evidenza pubblica, volte a promuovere la trasparenza e l'effettiva concorrenza delle procedure di affidamento delle concessioni delle aree demaniali portuali, in linea con il corrispondente obiettivo previsto nel PNRR.

L'articolo 4 elenca disposizioni volte a valorizzare le reti di distribuzione di gas di proprietà degli enti locali e al rilancio degli investimenti nel settore del gas naturale, che si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della legge in esame. L'articolo introduce altresì delle modifiche alla disciplina in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale al fine di favorire l'efficace svolgimento delle gare da parte degli Ambiti territoriali minimi, in linea con il corrispondente obiettivo previsto nel PNRR.

L'articolo 5 prevede modifiche alla disciplina in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica volte a promuovere la trasparenza e la concorrenza nelle procedure di assegnazione delle concessioni con la previsione di un congruo indennizzo a carico del concessionario subentrante. L'articolo fissa inoltre al 31 dicembre 2022 il termine entro cui devono essere avviate le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Tali modifiche si pongono in linea con i corrispondenti obiettivi in materia previsti nel PNRR.

L'articolo 6 reca la delega al Governo per il riordino, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, della disciplina in materia di servizi pubblici locali, da coordinare con la normativa in materia di appalti e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico. L'articolo reca principi e criteri direttivi corrispondenti agli obiettivi in materia previsti nel PNRR.

L'articolo 7 dispone misure volte a mettere a regime il sistema di affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale attraverso l'attestazione, da parte delle regioni a Statuto ordinario, dell'avvenuta pubblicazione dei bandi di gara, nonché la conformità delle medesime alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolamentazione dei trasporti, in linea con i corrispondenti obiettivi in materia previsti nel PNRR.

L'articolo 8 contiene una delega legislativa volta a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea e prevede principi e criteri direttivi di delega quali: la definizione di una disciplina volta a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini; l'adeguamento dei servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante l'uso di applicazioni *web*; la riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea; l'armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia e l'adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative.

L'articolo 9 modifica la disciplina vigente in materia di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti consumatori al fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione di tali controversie.

L'articolo 10 modifica la disciplina dei controlli e la disciplina sanzionatoria che riguarda le società partecipate attribuendo alle sezioni riunite della Corte dei conti la competenza di controllo sull'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione in società già costituite, innovando l'oggetto e le modalità del controllo.

L'articolo 11 prevede l'introduzione di procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie nella selezione, da parte dei concessionari autostradali, dell'operatore che richiede di installare punti di ricarica elettrica veloce, in linea con i corrispondenti obiettivi in materia previsti nel PNRR.

L'articolo 12 dispone alcune novelle al codice dell'ambiente in merito al periodo minimo entro cui le utenze non domestiche che producono rifiuti assimilati agli urbani possono servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato, nonché rispetto all'introduzione di due nuovi compiti in capo all'ARERA e all'esclusione, dal novero dei soggetti coinvolti nell'accordo di programma CONAI sui rifiuti di imballaggio, dei gestori delle piattaforme di selezione.

L'articolo 13 prevede la soppressione della possibilità di accreditamento provvisorio da parte della regione relativo a nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o a nuove attività in strutture preesistenti e modifica la disciplina sulla selezione dei soggetti privati titolari del suddetto accreditamento.

Gli articoli 14, 15 e 16 dispongono misure in materia di obbligo di detenzione, rimborsabilità e definizione del prezzo dei medicinali stabilendo: l'obbligo di detenzione, da parte dei grossisti, di medicinali oggetto di autorizzazione all'immissione in commercio ed ammessi a rimborso - inclusi medicinali generici e alcuni medicinali omeopatici - tale da rispondere alle esigenze del territorio; l'abrogazione della norma che esclude la possibilità di inserimento dei medicinali equivalenti tra i medicinali a carico del servizio sanitario nazionale; e l'introduzione di una disciplina suppletiva per l'inclusione di alcune fattispecie di farmaci nel novero dei medicinali rimborsabili con connessa determinazione del prezzo di rimborso.

L'articolo 17 novella la disciplina sulla produzione di farmaci emoderivati da plasma italiano attraverso modifiche intese in primo luogo a risolvere un caso EU-Pilot. Al riguardo, la novella sopprime il vincolo secondo il quale gli stabilimenti per il processo di frazionamento del plasma raccolto in Italia possono essere ubicati, oltre che in Italia, solo in Paesi dell'Unione europea, a condizione che in tali Paesi viga un divieto di cessione a scopo di lucro del plasma raccolto. La nuova norma consente che gli stabilimenti siano ubicati in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi che siano parte di accordi di mutuo riconoscimento con essa e a condizione che nello Stato viga il principio che il plasma ivi raccolto possa provenire esclusivamente da donatori volontari non remunerati.

L'articolo 18 apporta delle modifiche alla disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di strutture complesse nell'ambito del servizio sanitario locale, concernenti: la composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati; la soppressione della possibilità di scelta, da parte del direttore generale dell'ente, di un candidato diverso da quello che ha ottenuto il maggior punteggio; gli elementi da pubblicare sul sito internet dell'ente prima della nomina.

L'articolo 19 introduce modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016 su un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra larga, prevedendo che il gestore o l'operatore di rete possa rifiutare l'accesso all'infrastruttura fisica esistente nel caso in cui questa non sia idonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

L'articolo 20 prevede disposizioni volte alla razionalizzazione degli interventi relativi alla realizzazione delle reti di accesso in fibra ottica, prevedendo l'obbligo di coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue opere di genio civile, al fine di limitare le duplicazioni degli scavi e delle connesse opere civili. Le disposizioni sono inoltre volte alla riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni e dei permessi da parte dell'ente locale.

L'articolo 21 introduce disposizioni utili a contrastare il fenomeno dell'attivazione

inconsapevole o fraudolenta di servizi aggiuntivi di telefonia e comunicazioni elettroniche senza il dovuto consenso espresso e documentato del consumatore.

L'articolo 22 reca alcune modifiche all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, stabilendo il riesame periodico, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle offerte presenti sul mercato nazionale e segnalando al Parlamento le eventuali modifiche normative necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie.

L'articolo 23 delega il Governo ad adottare, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, decreti legislativi per la semplificazione dei regimi amministrativi e autorizzatori delle attività private, anche estendendo l'ambito delle attività liberamente esercitabili, al fine di stimolare il dinamismo concorrenziale. L'articolo si pone in linea con gli obiettivi della riforma 1.9 sulla semplificazione della pubblica amministrazione (asse 3) della componente MIC1 del PNRR.

L'articolo 24 delega il Governo ad adottare decreti legislativi volti a semplificare e coordinare i controlli sulle attività economiche.

L'articolo 25 prevede la riduzione, da sette a quattro giorni, dei termini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, entro cui le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e al registro delle imprese i dati definitivi sulle posizioni registrate.

L'articolo 26 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, decreti legislativi volti ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 per rafforzare la concorrenza nel mercato europeo, assicurare il controllo di conformità delle merci e promuovere la semplificazione e la razionalizzazione del sistema di vigilanza.

L'articolo 28 modifica la disciplina sul controllo esercitato dall'AGCM delle operazioni di concentrazione, sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica di tali operazioni e sul trattamento delle imprese comuni. Le modifiche sono volte ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 139/2004 sulle operazioni di concentrazione.

L'articolo 29 prevede il rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, disponendo che, salvo prova contraria, si presuma la dipendenza economica di un'impresa che utilizzi i servizi di una piattaforma digitale, qualora tale piattaforma abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, grazie anche alla disponibilità di dati.

L'articolo 30 introduce la disciplina della transazione nei procedimenti amministrativi condotti dall'AGCM in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante.

L'articolo 31 prevede l'estensione dei poteri di indagine dell'AGCM, per attribuirle anche la possibilità di richiedere, in ogni momento, alle imprese e agli enti, informazioni e documenti utili ai fini dell'applicazione della normativa nazionale ed europea in materia di libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante.

Infine, l'articolo 32 dispone in materia di procedure di selezione dei membri delle autorità amministrative indipendenti, prevedendo l'istituzione di una commissione tecnica con il compito di selezionare le candidature a presidente e componente delle autorità.

La Relatrice comunica, quindi, di aver ricevuto sollecitazioni da parte di soggetti interessati a determinati contenuti del provvedimento in esame e chiede se la Commissione ha competenza ad approfondire tali aspetti ed esprimersi al riguardo nell'ambito del parere.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la Commissione è chiamata a valutare la compatibilità delle disposizioni in esame rispetto alla normativa e alle politiche dell'Unione europea. Pertanto, è possibile svolgere ogni approfondimento, tra cui possibili interlocuzioni con soggetti terzi, utile a tale scopo.

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) suggerisce di verificare la corrispondenza dei termini temporali relativi alle numerose deleghe legislative previste nel disegno di legge, rispetto alle scadenze dei corrispondenti interventi previsti nel PNRR.

Inoltre, ritiene utile approfondire le disposizioni di cui all'articolo 4, relative alla valorizzazione delle reti di distribuzione di gas di proprietà degli enti locali oggetto di concessione pubblica, per quanto riguarda il controllo sulle stesse reti e il beneficio per il consumatore finale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1583 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti; considerato che l'articolo 1 prevede l'introduzione, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea, di linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola, al fine di assicurare ai produttori l'accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita, nonché al fine di favorire accordi con la grande distribuzione organizzata e di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività nella vendita dei prodotti agrumicoli; considerato che l'articolo 2 specifica, relativamente ai prodotti ortofrutticoli, le modalità della elaborazione dei costi medi di produzione, prevista dall'articolo 10-*quater* del decreto-legge n. 27 del 2019, precisando che si deve tenere conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, e del differente costo della manodopera negli areali produttivi attraverso le stime fornite dal Ministero del lavoro, dall'ISTAT, dall'INAIL e dall'ANPAL, nonché dei differenti valori da attribuire alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi; rilevato che la materia di cui al disegno di legge è oggetto anche del recente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, di attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, esprime, per quanto di competenza, sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti, parere non ostativo, con la seguente condizione:

in riferimento all'articolo 1, che prevede la definizione, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea, di linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola, con cui fissare prezzi minimi di vendita dei prodotti, al fine di assicurare ai produttori l'accesso non discriminatorio nel mercato, si ricorda che il regolamento (UE) n. 1308/2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, non consente la fissazione di prezzi minimi di vendita, se non in condizioni eccezionali e temporanee, e secondo procedure stabilite dalla normativa europea.

Il principio della libera negoziazione dei prezzi è ribadito anche dalla direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (cfr. considerando n. 22), che prevede una serie di obblighi e divieti, a tutela del buon funzionamento del mercato agroalimentare per tutti i soggetti interessati. Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, di attuazione della predetta direttiva, non prevede la possibilità di fissare

prezzi minimi di vendita, arrivando solo a prevedere il divieto, all'articolo 5, lettera b), dell'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.

Si ritiene pertanto necessario espungere, dall'articolo 1, comma 1, lettera c), le parole "mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita", demandando ad altre forme di tutela e di sostegno, la finalità di assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio al mercato.

## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 352**

La 14a Commissione permanente, esaminato l'Atto del Governo in titolo, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 2015, di attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); considerato che il Documento illustra le esigenze in materia di mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, di manutenzione della rete ferroviaria, di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi, e di *standard* di sicurezza e resilienza dell'infrastruttura ferroviaria anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici, in vista del rinnovo, per il prossimo quinquennio 2022-2026, dei Contratti di programma con Rete ferroviaria italiana (RFI) per lo sviluppo e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, in coerenza con il quadro definito nel PNRR; considerato che, in linea con le scadenze poste dal pacchetto climatico europeo *Fit for 55*, il Documento mira ad aumentare del 50 per cento, entro il 2030, il traffico ferroviario ad alta velocità e il traffico ferroviario merci rispetto ai livelli del 2015, e a rendere a emissioni zero i trasporti di linea collettivi inferiori a 500 km, nonché a triplicare, entro il 2050, il traffico ferroviario ad alta velocità, raddoppiare il traffico merci ferroviario e dare piena realizzazione ai corridoi europei TEN-T che attraversano il territorio italiano; considerato il Documento indica un valore complessivo dei progetti di investimento in corso e programmatici pari a circa 213 miliardi di euro, di cui 109 miliardi già finanziati con la programmazione 2017-2021 e 104 miliardi da finanziare con il nuovo CdP-I 2022-2026 (per circa 54,5 miliardi di euro) e con il successivo (per circa 49,5 miliardi di euro), mentre per la parte servizi, il CdP-S 2022-2026 prevede un fabbisogno complessivo annuo di circa 3,36 miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi per le attività di manutenzione straordinaria e 1,16 miliardi per le attività in conto esercizio del contratto; considerate le risorse disponibili derivanti dal programma Connecting Europe Facility 2021-2027, dalla programmazione 2021-2027 del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) in complementarità con le risorse del PNRR, dal Fondo perequativo infrastrutturale e dalla legge di bilancio 2022; valutato che il Documento strategico delinea un quadro d'insieme coerente con quanto previsto nel PNRR e in particolare nella Missione 3 Componente 1 "Investimenti sulla rete ferroviaria" (di importo pari a 24,77 miliardi di euro per gli anni 2021-2026) e nella Missione 2 Componente 2 Investimento 3.4 "Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario" (pari a 0,3 miliardi di euro per gli anni 2021-2026), esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con il seguente rilievo: si auspica che il Documento strategico in titolo e la successiva adozione dei nuovi Contratti di programma che regolano il rapporto di concessione a Rete ferroviaria italiana (RFI) per lo sviluppo e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, consentano la realizzazione degli interventi contemplati nel PNRR entro le scadenze stabilite con la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021,



relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia e del relativo allegato, ai fini della positiva valutazione, da parte della Commissione europea, sul raggiungimento dei pertinenti traguardi e obiettivi previsti per ogni scadenza e dell'erogazione delle risorse finanziarie europee corrispondenti.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL NUOVO TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 1943, 1981 E 2297 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato, adottato come testo base in data 9 novembre 2021, riferito ai disegni di legge in titolo, e i relativi emendamenti, considerato che esso reca misure finalizzate a favorire la rigenerazione urbana, prevedendo un insieme di azioni di trasformazione urbana ed edilizia da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana; considerato che gli obiettivi della rigenerazione urbana sono oggetto anche del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in modo trasversale a diverse Missioni, ma trattati in modo specifico nella Missione 5 "Inclusione e coesione", dove nella Componente 2 sono previsti a tale scopo più di 9 miliardi di euro. Il provvedimento dovrà quindi, necessariamente, essere coordinato con il PNRR, in termini di coerenza degli interventi, tempistica e addizionalità delle risorse finanziarie; valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti, con la seguente osservazione: si auspica che l'attuazione delle misure corrispondenti a quelle contemplate nel PNRR e delle connesse semplificazioni procedurali e normative, sia assicurata entro le scadenze stabilite con la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia e del relativo allegato, ai fini della positiva valutazione, da parte della Commissione europea, sul raggiungimento dei pertinenti traguardi e obiettivi previsti per ogni scadenza e dell'erogazione delle risorse finanziarie europee corrispondenti.

